PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 109

LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI NELL'ITALIA TARDO-MEDIEVALE E MODERNA

Atti del convegno di studi
Siena, Archivio di Stato
15-17 settembre 2008

* *

A cura di
Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli

Volume II

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2012

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III - Studi e Ricerca

Direttore generale per gli archivi: Rossana Rummo
Direttore del Servizio III: Mauro Tosti Croce

Cura redazionale: Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Giovanna Pinci

© 2012 Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-327-5

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma – e-mail: editoriale@ipzs.it

Stampato nel mese di ottobre 2012
a cura delle Edizioni Cantagalli S.r.l. - Siena

SOMMARIO

*

Saluti 1

Diego Quaglioni, *Il notaio nel processo inquisitorio* 5

Paolo Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali* 15

Andrea Giorgi - Stefano Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto* 37

Antonio Romiti, *Le curie e l'evoluzione delle magistrature giudiziarie lucchesi tra Duecento e Trecento* 123

Franco Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)* 139

Maria Teresa Lo Preiato, *La cultura giuridica dei pratici del diritto. La biblioteca di una famiglia di giuristi trentini del XVI secolo* 191

Stefania Stoffella, *Le carte dell'«Archivio pretorio» e il notariato nel Principato vescovile di Trento nel Settecento* 207

Miriam Davide, *La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste* 223

Giorgio Tamba, *Gli atti di giurisdizione civile nella* Camera actorum *del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)* 249

Massimo Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)* 275

Beatrice Pasciuta, *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo Medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali* 315

Dibattito I e II sessione 331

Gian Maria Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)* 337

Alfredo Viggiano, *Le carte della Repubblica. Archivi veneziani e governo della Terraferma (secoli XV-XVIII)* 359

Andrea Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* 381

Marcello Bonazza, *Da un archivio notarile a un «archivio pretorio». La documentazione giudiziaria a Rovereto in Antico regime tra notai, città e Stato* 427

Marco Bellabarba, *'Italia austriaca': la documentazione giudiziaria nel tardo Settecento* 459

Nadia Covini, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)* 483

Angelo Spaggiari, *Fondi giudiziari dello Stato di Modena* 501

Dibattito III sessione 515

* *

Lorenzo Sinisi, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna* 519

Isidoro Soffietti, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)* 541

Ilaria Curletti - Leonardo Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)* 553

Irene Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna* 625

Luigi Londei, *Il sistema giudiziario di Antico regime nello Stato ecclesiastico* 651

Raffaele Pittella, *«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento* 669

Mariangela Severi, *Magistrature e carte giudiziarie a Todi in Età moderna* 769

Dibattito IV sessione 779

Lorenzo Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento* 785

Carlo Vivoli, *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato «vecchio» fiorentino da Cosimo I a Pietro Leopoldo* 833

Mario Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena (fine secolo XIV-1808)* 859

Enzo Mecacci, Membra disiecta. *Frammenti di manoscritti nelle copertine di registri nel fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena* 881

Francesca Boris, *Una crescente oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medioevo ed Età moderna* 913

Dibattito V sessione 927

Giuseppe Chironi, *Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei «libri curie» in area centro-settentrionale: prime indagini* 933

Gaetano Greco, *Tribunali e giustizia della Chiesa nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti* 949

Floriana Colao, *Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell'«Italia moderna»* 1075

Dibattito VI sessione 1107

Tavola rotonda
(Carla Zarrilli, Mario Ascheri, Giorgetta Bonfiglio Dosio,
Attilio Bartoli Langeli, Isabella Zanni Rosiello, Maria Ginatempo) 1111

Giorgetta Bonfiglio Dosio, *Ancora notai: qualche riflessione conclusiva* 1135

Gian Giacomo Fissore, *Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomatista* 1145

Indice analitico 1153

L'impostazione del volume è frutto della comune riflessione dei tre curatori, mentre la cura redazionale è dovuta ad Andrea Giorgi (pp. 553-1152) e Stefano Moscadelli (pp. 1-552), che hanno realizzato anche l'indice analitico.

I siti citati nei contributi risultano visitati il 3 ottobre 2012.

Lorenzo Sinisi

Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna

Il legame fra i formulari e la documentazione notarile redatta sia nell'ambito dell'esercizio della funzione certificativa della volontà negoziale dei privati sia nell'ambito dell'attività, non meno importante, di verbalizzazione delle varie fasi processuali è sempre stato, come noto, assai forte; il formulario giuridico, prodotto del connubio fra la dottrina e la prassi, ha, infatti, tradizionalmente nella prassi stessa la sua naturale destinazione[1]. Cercando, per quanto possibile, di tener fede al titolo (forse un po' troppo ambizioso) di questo lavoro, nelle pagine che seguono si cercherà di tracciare, sulla base di una prima indagine ricognitiva realizzata soprattutto sulle fonti d'archivio e su alcuni formulari notarili, un quadro, per forza di cose assai sintetico e ancora provvisorio, sull'evoluzione delle forme di documentazione processuale prodotta da notai che operarono al servizio di vari organi giudiziari (con l'eccezione di quelli ecclesiastici) nell'ambito di un piccolo territorio come quello ligure fra XIII e XVIII secolo.

Innanzitutto è doverosa una precisazione in merito al termine «Stato genovese»: ho fatto ricorso a tale espressione soprattutto perché in questa sede cercherò di occuparmi non solo della città dominante, ma anche del territorio delle due riviere (escludendo quindi dall'indagine la Corsica e le basi coloniali d'Oltremare), ben consapevole che di vero e proprio Stato

[1] Fra la raccolta di schemi (*formae* o *formulae*) di atti, sia negoziali che processuali, desunti dalla prassi e i documenti che a loro volta hanno in tale raccolta (*formularium*) un punto di riferimento essenziale per la loro genesi vi è in definitiva un rapporto di «circolarità» che li lega inscindibilmente; su tale rapporto e, più in generale, sul formulario notarile come genere di non secondaria importanza nella letteratura giuridica medievale e moderna mi permetto di rinviare a L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. XI-XX, 99-100 e *passim*.

regionale, ancorché decisamente «imperfetto», si possa parlare per quanto riguarda la Liguria solo a partire dalla riforma costituzionale di Andrea Doria del 1528[2]. Prima di tale data i termini giuridico-istituzionali di riferimento sono ancora quelli prettamente medievali di *Commune civitatis Ianuae* e di *Districtus*, espressione quest'ultima che identifica un'area geo-politica che si estende dall'estremo ponente fino ai confini con la Toscana[3]; su tale territorio Genova, attraverso azioni militari, ma ancor più attraverso un'abile attività diplomatica destinata a sfociare in convenzioni e patti di dedizione, già a partire dal XII secolo aveva cominciato ad affermare la propria supremazia politica sulle comunità rivierasche, ottenendo nel 1162 un importante riconoscimento dall'imperatore Federico I con l'infeudazione ai consoli del Comune di «totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris»[4].

Fra i centri cittadini più importanti della «Maritima» vi fu sicuramente Savona che, a dispetto di una storiografia locale ancora troppo condizionata fino a tempi recenti dal mito di un'antica indipendenza e rivalità con Genova, si era già legata a quest'ultima nel 1153 con un trattato che limitava fortemente la propria autonomia[5]. È proprio da Savona, città convenzionata destinata assai presto, com'è stato recentemente provato, a risentire anche nell'ambito della propria legislazione statutaria l'influenza del diritto del più potente vicino, che parte il nostro discorso sulle fonti

[2] G. Assereto, *L'amministrazione del Dominio di Terraferma*, in Id., *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Savona, Elio Ferraris, 1999, pp. 9-76 (già edito col titolo *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna: Genova*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1985, I, pp. 95-159); in particolare, sulla riforma del 1528 v. V. Piergiovanni, *Il Senato della Repubblica di Genova nella «riforma» di Andrea Doria*, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova», IV (1965), n. 1, pp. 230-275; A. Pacini, *I presupposti politici del «secolo dei genovesi»: la riforma del 1528*, Genova, Società ligure di storia patria, 1990.

[3] Sull'evoluzione del significato del termine *Districtus* nella storia istituzionale genovese dal Medioevo all'Età moderna v. da ultimo R. Savelli, *Scrivere lo statuto*, *amministrare la giustizia*, *organizzare il territorio*, in Id., *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, Genova, Società ligure di storia patria, 2003, pp. 65-80.

[4] Sul tema v. per tutti V. Piergiovanni, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova*, *Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, atti del convegno di studi per il VII centenario della battaglia della Meloria (Genova, 24-27 ottobre 1984), Genova, Società ligure di storia patria, 1984, pp. 429-449.

[5] Su tale convenzione, rinnovata ancora nel 1181 e nel 1202, e più in generale sull'anacronismo di certe ricostruzioni di storici locali portati ad assimilare erroneamente i rapporti tra Comuni medievali come Genova e Savona «a quelli tra gli odierni Stati sovrani» v. G. Assereto, *La città fedelissima. Savona e il governo genovese fra XVI e XVIII secolo*, Savona, Elio Ferraris, 2007, pp. 25-30.

giudiziarie, dal momento che in quella città è conservata la più antica documentazione processuale prodotta sul suolo ligure giunta sino a noi, sia per quanto riguarda i procedimenti di natura civile che per quanto concerne quelli *in criminalibus*[6].

Riguardo ai primi ci riferiamo naturalmente a una fonte assai nota anche tra gli studiosi non specialisti di cose liguri, fonte che si segnala, usando le parole (a quanto ne so ancora valide) di chi l'ha edita circa trentacinque anni fa, come il «più antico registro di atti giudiziari giunto fino a noi»[7]. Si tratta del famoso cartulario del notaio Martino che, raccogliendo in modo ordinato circa un migliaio di *acta* di varia tipologia risalenti per lo più al triennio 1203-1206, non solo ci fornisce una testimonianza di singolare rilevanza sullo svolgimento del processo romano-canonico *in civilibus*, qui ricostruibile attraverso la documentazione delle sue fasi fondamentali, ma dimostra anche come già circa un decennio prima del Concilio lateranense IV si fosse pienamente affermata nel giudizio la figura del notaio come «publica persona» deputata a redigere «fideliter universa iudicii acta»[8]. Senza scendere troppo nei particolari, per i quali si rinvia doverosamente a quanto già scritto da Dino Puncuh fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del secolo scorso, in merito alle caratteristiche e ai contenuti di tale fonte basterà ricordare qui che il cartulario non presenta gli *acta* di ogni singolo procedimento in successione cronologica di redazione, ma è ripartito secondo i contenuti, vale a dire secondo la tipologia di atti che venivano quindi verosimilmente trascritti in singoli quaderni destinati solo in

---

[6] Sul manoscritto, che tramanda una parte dei più antichi statuti savonesi, e sui rapporti fra questi e la legislazione genovese v. M. Calleri, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., XXXVII, CXI (1997), n. 2, pp. 117-137.

[7] *Il cartulario del notaio Martino*, *Savona 1203-1205*, a cura di D. Puncuh, Genova, Società ligure di storia patria, 1974, p. 6; per una prima descrizione di tale importante fonte, seguita da una puntuale riflessione sui suoi contenuti v. Id., *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., V (1965), pp. 5-36 (ora anche in Id., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. Rovere - M. Calleri - S. Machiavello, 2 voll., Genova, Società ligure di storia patria, 2006, II, pp. 531-555).

[8] *Concilium Lateranense IV* (1215), cap. XXXVIII, in *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, curantibus J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, consultante H. Jedin, Freiburg im Breisgau, Herder, 1962, p. 228 e X, 2.19.11; su tale norma e sulle sue rilevanti conseguenze sul piano sia pratico che dottrinale v. L. Sinisi, Iudicis oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 215-240, in particolare pp. 220 ss; per un quadro sintetico sullo svolgimento del processo romano-canonico *in civilibus* v. A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'Età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 139-140.

un secondo momento ad essere rilegati insieme dando origine appunto al cartulario[9]. Fra le sezioni più ricche dello stesso cartulario si segnala senz'altro quella iniziale dedicata agli atti introduttivi del giudizio sotto forma di libello, consistente in una semplice *petitio* che veniva di volta in volta o trascritta da una scheda redatta da un causidico o da un notaio di parte o verbalizzata al momento in cancelleria sulla base delle dichiarazioni orali dell'attore, il tutto seguendo un formulario assai scarno: data cronica, «*Titius*... agit contra *Caium*... et petit ... (*petitum*). Hoc ideo quia ... (*causa petendi*). Quare agit et petit ut supra»[10]. Non meno significative sono le sezioni dedicate alle *positiones*, alle dichiarazioni giurate dei testimoni interrogati dal giudice, alle *laudes* ed alle *sententiae* che definivano la vertenza[11]; riguardo a quest'ultime Puncuh ha evidenziato la presenza anche per gli *acta* di una duplice redazione del documento, con una prima stesura annotata sommariamente in un apposito manuale seguita poi da una redazione, successiva alla sua proclamazione, in una forma completa, munita di tutte le *publicationes* nel cartulario dell'ufficio[12]. Sebbene gli *acta* contenuti in questo siano riferiti nella loro netta maggioranza appunto all'attività di scriba della *curia potestatis* del notaio Martino, ciò non significa che in tale cancelleria non operassero anche altri notai, fatto che emerge ancora più evidentemente nel secondo registro savonese, di poco successivo, a noi pervenuto sotto il nome del notaio Saono, ma certamente riferibile all'atti-

[9] *Il cartulario del notaio Martino* cit., pp. 7-8.

[10] A parte qualche caso isolato (ivi, p. 29), viene di regola omessa l'indicazione del nome dell'*actio* posta a fondamento della domanda contrariamente a quanto sosteneva la dottrina proceduristica del tempo (v. ad esempio Rofredus Beneventanus, *Solemnis atque aureus tractatus libellorum*, Avenione, Dominicus Anselmus, 1500, c. VI) per cui tale indicazione figurava fra gli elementi che dovevano necessariamente comparire nel libello; sulla fase introduttiva del procedimento e sulle divergenze non raramente ravvisabili in materia fra la disciplina elaborata dalle scuole e la legislazione statutaria v. G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. Del Giudice, III/2, Milano, Hoepli, 1927, pp. 242-249.

[11] Anche per queste formalità è ravvisabile la sequela di un formulario assai omogeneo nella sua scarna semplicità; per quanto concerne in particolare le *laudes* si segnala l'utilizzazione spesso non ancora univoca di tale termine col quale, se a volte s'identificano atti di natura decisoria assimilabili alle sentenze, più di frequente si qualificano provvedimenti stragiudiziali emessi dal vicario del podestà, sia a favore del Comune che a favore di privati.

[12] Per alcuni esempi di tale fenomeno di redazione in due fasi cronologicamente distinte del documento processuale v. D. Puncuh, *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, in *Mostra storica del notariato medievale ligure*, catalogo della mostra organizzata in occasione del XIII congresso nazionale del notariato (Genova, maggio-giugno 1964), a cura di G. Costamagna - D. Puncuh, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1964, pp. 132-135.

vità di almeno quattro notai che si alternavano, verosimilmente seguendo turni di servizio predefiniti[13].

Detto brevemente del civile, vediamo come anche per quanto riguarda il settore della giustizia criminale il primato cronologico nell'ambito della documentazione ligure pervenutaci vada senz'altro riconosciuto a una non meno interessante fonte savonese, costituita dal cartulario «factum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, indictione octava, existente potestate pro domino nostro Frederico Dei gratia Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, in Saona domino Richardo de Adversano»[14]. Sono passati più di quarant'anni dai tempi del notaio Martino e siamo alla vigilia della stipula di una nuova convenzione che sancirà, di lì a qualche mese, un'ancor più marcata soggezione di Savona nei confronti di Genova[15]. Anche questo cartulario – dovuto a due diverse mani, che si distinguono tra l'altro per il diverso colore dell'inchiostro e per la grande cura di quella che in particolare si avvicina ai canoni di una scrittura libraria – denuncia, nelle sezioni di cui si compone, una successione cronologica degli *acta* e una ripartizione quindi sempre secondo i contenuti, vale a dire secondo il tipo di attività svolta nell'ambito dei diversi procedimenti. Naturalmente diverse sono le sezioni che incontriamo rispetto ai cartulari d'inizio secolo: la più importante, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello quantitativo, è senz'altro la prima relativa alle «accusaciones, defensiones et inquisiciones facte ex officio potestatis», in cui troviamo la verbalizzazione di varie attività che vengono però ricondotte sin dall'inizio ai singoli procedimenti identificati, prima ancora che dal nome delle parti, dalla qualificazione che ci informa immediatamente se si tratta di un processo iniziato «per viam accusacionis» da un privato oppure «per viam inquisicionis ex officio potestatis»[16]. Nella maggior parte dei casi, sia nella prima che nella seconda ipotesi, ci troviamo di fronte a procedimenti già

[13] Per una descrizione di questo cartulario, di cui è prevista a breve l'edizione, v. D. Puncuh, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 129-151, in particolare p. 130 (ora anche in Id., *All'ombra della Lanterna* cit., I, pp. 115-141, in particolare p. 117).

[14] Archivio di Stato di Savona, d'ora in poi ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 25, c. 1r; di tale interessantissima fonte è disponibile un'edizione assai datata e non molto affidabile in V. Pongiglione, *Il libro del podestà di Savona dell'anno 1250*, in «Atti della Società savonese di storia patria», XXVIII (1956), pp. 67-213.

[15] Per un quadro sintetico dei contenuti della convenzione stipulata fra Genova e Savona il 19 febbraio 1251 v. Piergiovanni, *I rapporti giuridici* cit., pp. 435-436.

[16] ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 25, cc. 2r-115r.

iniziati e quindi il tipo di atto verbalizzato consiste generalmente nell'interrogatorio della parte lesa, dell'accusato/inquisito e dei testimoni; solo raramente ci imbattiamo in atti introduttivi come, ad esempio, nel caso dell'«Accusacio Guaschii Guale contra Ambrosium scribam», portata di fronte al podestà in questi termini:

> Dictus Guaschus iuravit de veritate dicenda et interrogatus dixit: «accuso dictum Ambrosium quia me invito et nesciente intravit quandam vineam quam teneo et possideo volendo occupare posse dicte vinee faciendo ipsam laborare et peto ut secundum formam capituli puniatur»[17].

Detto ancora che il cartulario conferma una certa prevalenza quantitativa dell'accusa privata sull'inquisizione *ex officio*, bisogna comunque notare come ci troviamo in una fase di transizione in cui quest'ultima sta cominciando a prender piede anche in Liguria, come dimostrano dati numerici significativi[18]. Per quanto riguarda le *deffensiones*, esse consistono in dichiarazioni giurate degli accusati e non riguardano i procedimenti trattati nella stessa sezione, ma altre cause di minore gravità relative ai danni dati e alla trasgressione di obblighi di guardia alle porte e alle mura della città[19]. Nelle altre sezioni del cartulario che, come nel caso di quelli civilistici di cinquant'anni prima, erano all'origine contenute in quaderni con tutta probabilità autonomi, troviamo verbalizzate altre attività processuali relative anche (ma non solo) ai procedimenti trattati nella prima sezione (*precepta*, *preconizationes*, *intercessiones*) con l'esclusione delle sentenze che, verosimilmente, venivano raccolte già allora in cartulari separati[20]. Ciò è comprovato

[17] ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 25, c. 18v.

[18] Il rapporto riscontrato in tale fonte è quello di ben 34 procedimenti *per inquisitionem* a fronte di 48 procedimenti *per accusationem*; il dato savonese si rivela quindi omogeneo a quello di altre città italiane che a partire dagli anni Trenta-Quaranta del XIII secolo vedono una «crescente» presenza nella loro documentazione processuale dell'*inquisitio* «come forma ordinaria di giustizia pubblica» (M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 34 ss); un contributo decisivo per la progressiva affermazione dell'iniziativa *ex officio* «come mezzo ordinario per intraprendere il procedimento» verrà offerto dal diritto canonico proprio a partire dalla prima metà del secolo XIII, a fronte di una legislazione statutaria ancora caratterizzata da una certa preferenza per i «moduli accusatori». Sulle vicende che il dualismo «accusa-inquisizione» attraversa nel corso del Duecento v. E. Dezza, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 3-27.

[19] ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 25, cc. 7v-9r, 30r.

[20] Una tendenza generale a raccogliere i provvedimenti dei magistrati in distinti registri sarebbe in parte avvalorata per questo periodo da un cartulario contenente quasi esclusivamente *laudes* relative a concessioni di lettere di rappresaglia emanate a favore di cittadini danneggiati in qualche modo da *extranei* e desiderosi di rivalersi sui beni di altri *extranei* della stessa

per il secolo successivo da due registri, denominati ormai non più «cartulari» ma «libri», contenenti le «condempnaciones, forestaciones, banna et absoluciones et sententiae condempnacionum, forestacionum, bannorum et absolucionum date, late et in his scriptis sententialiter promulgate» dai podestà savonesi «Iohanellus de Vicecomitibus» e «Iohannes de Torniellis de Novaria» rispettivamente nel 1355 e nel 1356[21]; in tali registri, che probabilmente riprendono formalità di documentazione già affermatesi in precedenza, troviamo le sentenze redatte in modo molto ordinato, generalmente ognuna in ogni singola facciata del foglio, secondo uno schema che vede evidenziato da subito il nome del reo, seguito nel rigo successivo dal preambolo «Contra quem processum est per nos et nostram curiam per viam inquisicionis contra ipsum formate» (o a seconda dei casi «per viam accusacionis») «hoc anno die ...», parole cui segue la descrizione del comportamento criminoso commesso «contra formam capituli civitatis Saone ...» e quindi il dispositivo «Ideo nos potestas sedens pro tribunali condempnamus dictum ... in penam ...»[22].

Abbandoniamo per adesso la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Savona, cui è stata data la dovuta precedenza a causa del suo primato cronologico, e vediamo invece cosa avveniva nella città dominante.

Se è vero che a Genova già intorno alla metà del secolo XII abbiamo dei notai che redigono atti per i privati nella forma dell'*instrumentum* regi-

---

natio non responsabili direttamente; anche se il piatto anteriore della legatura originale riporta la scritta: «Cartularium laudum positarum in dicto cartulario secundum formam capituli Saone scriptum in secunda potestacia domini Iacobi Buccenigre honorabilis potestatis Saonensis», il cartulario raccoglie le «laudes represaliarum» emesse da vari podestà savonesi dal 1251 al 1269 (ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 23, cc. 1r-12v; sull'istituto della rappresaglia in Età medievale v. G. S. Pene Vidari, *Rappresaglia (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 38, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 404-407).

[21] Si tratta in ambedue i casi di registri di grande formato (mm 420 x 310) rilegati in pergamena e non molto ricchi di materiale, essendo composti il primo di sole 81 carte numerate e il secondo di 79 (ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 1173, regg. 1897 e 1898).

[22] Ivi. Insieme ai due appena menzionati troviamo conservato nello stesso faldone un altro registro di analogo formato, ma di ben altra consistenza (consta infatti di 278 carte numerate), contenente una documentazione analoga nella forma e nella sostanza a quella dei due appena citati, ma decisamente più recente, risalendo ad un periodo compreso fra il 1449 e il 1458 (ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 1173, 1899); più o meno coevo dei primi due è un altro registro, questa volta pergamenaceo, con rilegatura ottocentesca in cartone, contenente *laudes* relative a rappresaglie stese, secondo un formulario differente da quello utilizzato nel cartulario del XIII secolo già menzionato, fra il 1337 e il 1347 (ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 24: «Hic liber est in quo sunt denotate per ordinem laudes et represalie per Communem Saone olim concesse hominibus de Saona contra comunia et personas inscriptas et infrascripta ex causis legiptimis et pro quantitatibus infrascriptis», cc. 1r-33r).

strati in cartulari (e qui il riferimento d'obbligo per vetustà è a quello di Giovanni Scriba) e che contemporaneamente svolgono anche funzione di *scribani* nei tribunali, prestando il loro servizio «pro utilitate Reipublicae» (lo stesso Giovanni fu senza dubbio anche uno «scriba dei consoli»), è anche vero che di quest'ultima documentazione ci è giunto ben poco per il periodo precedente al XIV secolo[23]. È assai verosimile che sin dal XIII secolo si fosse affermata a Genova come nella vicina città convenzionata una certa distinzione fra *instrumenta* ed *acta*, con la conseguente redazione separata di cartulari dedicati alla registrazione dei negozi dei privati, conservati dai notai nei loro scagni o *apotecae*, e cartulari dedicati alla verbalizzazione delle attività processuali redatti dagli stessi notai in veste di cancellieri e conservati negli archivi degli uffici giudiziari competenti[24]. La situazione della documentazione in nostro possesso migliora per quanto concerne la prima metà del secolo XIV, che ci ha conservato non solo una chiara prova dell'esistenza in questo periodo di specifici *cartularii peticionum* e *execucionum*[25], ma anche un frammento di formulario notarile, il più antico fra quelli liguri ad oggi conosciuto, che ci conserva un'importante testimonianza di come si svolgeva nella prassi genovese il processo esecutivo e ci fornisce una rara notizia in merito al modo di registrazione degli atti nel

[23] Come è stato acutamente suggerito, la presenza di *laudes* consolari fra la documentazione (per la maggior parte relativa ad atti negoziali di privati) contenuta nel cartulario del notaio Giovanni Scriba non ci deve indurre ad escludere che il Comune genovese non conservasse già nel XII secolo in appositi cartulari la propria documentazione, ivi compresa quella relativa all'attività di amministrazione della giustizia svolta dagli stessi consoli (v. G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 128-131); sulle caratteristiche e sull'importanza dei cartulari notarili genovesi del XII secolo v. M. Moresco - G. P. Bognetti, *Per l'edizione dei notai liguri del secolo XII*, Torino, Lattes, 1938; in particolare, sul più antico, riferibile all'attività di Giovanni Scriba, che sicuramente svolse anche funzioni di cancelliere della curia consolare, v. M. Chiaudano - M. Moresco, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I, Torino, Lattes, 1935, pp. IX-XXXIX.

[24] Al riguardo v. le riflessioni di A. Assini, *Per una ricerca sull'amministrazione della giustizia a Genova nel Medioevo*, in *La storia dei genovesi*, atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 23-26 maggio 1989), X, Genova, Tipolitografia Sorriso Francescano, 1990, pp. 248-251.

[25] Oltre al frammento di *cartularius execucionum* contenente *acta* redatti fra il 1337 e il 1338 da Tommaso «de Gavio», «notarius et scriba in curia consulatus» (v. Archivio di Stato di Genova, d'ora in poi ASGe, *Notai antichi*, 299, cc. 35r ss), si segnala l'importante testimonianza contenuta nella dichiarazione di presa in consegna da parte del notaio Aldebrando «de Corvaria» di un certo numero di registri e filze *execucionum*, *peticionum*, *testium et litterarum*, *titulorum et interrogacionum* pertinenti alla cancelleria dei consoli della ragione e redatti fra il 1353 e il 1354 dal notaio Leonardo Savina, scriba di quella magistratura (v. ASGe, *Notai antichi*, 366/I, c. 55v, pubblicato in *Catalogo della mostra documentaria*, a cura di A. Assini, in Hinc publica fides cit., pp. 383-484, in particolare pp. 473-474, scheda n. 42).

processo *in criminalibus*, riportando una completa «forma acusacionis facte per quemdam de homicidiis» di fronte all'autorità giudiziaria competente, rappresentata in questo caso dal giudice del maleficio «deputato per dominum potestatem civitatis Ianue et Districtus»[26]. Si tratta, allo stato attuale delle ricerche, dell'unica testimonianza genovese superstite d'Età medievale riguardante la documentazione criminale; se infatti per il periodo che parte dagli anni Settanta del XIV secolo prende avvio nell'Archivio di Stato genovese una tanto ricca quanto disordinata serie – quella assai impropriamente denominata nei primi anni della Restaurazione dei «notai giudiziari», non essendoci mai stata a Genova in Antico regime una distinzione fra i notai che esercitavano la libera professione e quelli operanti nei tribunali come cancellieri, essendo tali funzioni svolte quasi sempre parallelamente dagli stessi soggetti – è indubbio che essa raccolga (per un arco di tempo assai ampio che si conclude con la caduta della Repubblica aristocratica nel 1797) esclusivamente la documentazione di processi civili svolti di fronte a varie magistrature (Consoli della ragione, vicari del podestà, uffici di Mercanzia, Robaria e Gazaria, Rota civile, Magistrato degli straordinari e vari giudici delegati), che si succedono in un'epoca assai ricca di trasformazioni in campo giuridico-istituzionale[27]. Anche l'altro frammento di formulario genovese trecentesco, recentemente ritrovato, di maggiore consistenza e

[26] Dalle caratteristiche della formula in cui vi è il riferimento ad un caso specifico di omicidio, con tanto di indicazione delle circostanze e del luogo del delitto («quod cum Petrus, filius dicti Guillelmi, veniret de Modulo versus Sanctum Georgium hoc anno ... et dum ipse Petrus esset in contrata Malonorum»), si evince chiaramente che essa è stata tratta da un autentico libello accusatorio in cui, come avveniva di regola nei formulari, i nomi delle parti reali («Guillelmus de tali loco ... acusat Martinum de tali loco») sono omessi in tutto o in parte o sostituiti da nomi convenzionali; per il testo completo del frammento risalente al secondo quarto del XIV secolo e per un'analisi dei suoi contenuti giuridici v. L. Sinisi, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. Puncuh, «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., XLIII (2003), n. 1, pp. 1027-1046.

[27] Sul carattere non corretto e «fuorviante» della dizione «notai giudiziari» utilizzata, a partire dal riordino del fondo notarile realizzato nei primi anni dell'amministrazione sardo-piemontese, per identificare il fondo assai vasto che raccoglie la ricca documentazione relativa a processi civili, redatta al servizio di diverse magistrature cittadine da molteplici generazioni di notai genovesi a partire dagli ultimi decenni del XIV secolo fino alla fine del Settecento, v. Assini, *Per una ricerca sull'amministrazione della giustizia* cit., pp. 248-249; per un quadro complessivo sulle magistrature che amministrarono a diverso titolo la giustizia nello Stato genovese fra tardo Medioevo ed Età moderna v. G. Forcheri, *Doge*, *governatori*, *procuratori*, *Consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova, Tipografia Tredici, 1968. In particolare, sugli uffici di Mercanzia, Robaria e Gazaria, le cui competenze verranno poi ereditate dalla Rota civile, v. V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova, Ecig, 1980, pp. 81-84.

risalente proprio agli anni Settanta di quel secolo non ci viene in aiuto in tal senso, raccogliendo unicamente formule di atti giudiziari in materia civile[28].

Ci si è a lungo interrogati sui motivi di una così completa scomparsa, per quanto riguarda Genova, di un materiale tanto importante come quello criminale di fronte a situazioni ben diverse, come ad esempio quelle di Bologna e Perugia, che conservano documentazione assai ricca in questo settore già partire dai secoli XIII-XIV[29]. Le ragioni di tale fenomeno vanno ricondotte con tutta probabilità – oltre che alle cause ricorrenti un po' ovunque quando si vuole giustificare la perdita di materiale archivistico, dalle guerre agli incendi – alla singolare politica di conservazione dei documenti pubblici che s'instaura a Genova fra XIV e XV secolo. Come è stato puntualmente evidenziato[30], se già gli statuti politici (*Regulae*) emanati dal doge Giorgio Adorno nel 1413, denunciando uno stato di degrado nella conservazione degli *acta* («sed quia ex parte vidimus, libri et cartularia que custodiabantur in cancellaria supervenientibus rumoribus fuerunt lacerata et dispersa»), non trovavano miglior soluzione di quella di permettere ai notai, alla fine del loro mandato come cancellieri, di «dicta acta ex cancellaria ipsorum actorum ad proprias habitationes deferre, diligentissime praeservanda», di lì a qualche tempo un nuovo provvedimento recepito negli statuti del Collegio dei notai del 1462, pur confermando la sfiducia nella

[28] Attribuito da Claudia Cerioli (che lo ha individuato nel corso di un'inventariazione analitica del fondo notarile dell'Archivio di Stato di Genova coordinata da Alfonso Assini) al notaio Ricobono «de Bozolo», esso è composto da ben 33 formule e, da un primo sommario esame, si può senz'altro affermare che sarebbe sicuramente meritevole di un'edizione integrale unita a uno studio dei suoi contenuti; le formule, spesso assai estese e riguardanti fattispecie piuttosto circostanziate («Forma peticionis et dacionis curatoris per dominum iudicem et assessorem cuidam minori petenti», «Formula inventarii confecti per curatorem», «Formula postulacionis et execucionis expedicionis eiusdem» ecc.) denunciano ancor di più la loro derivazione da atti realmente redatti, riportando talvolta date precise (v. ad esempio a c. 9r: «MCCCLXXV, die primo februarii») e spesso nomi di persone realmente esistite, a parte forse gli esponenti della famiglia «de Furno» che, anche per la loro frequenza, sembrano più utilizzati come nomi convenzionali; sull'utilizzo di tale cognome per nomi convenzionali di parti in alcuni formulari notarili genovesi dei secoli XVI e XVII v. Sinisi, *Formulari e cultura* cit., pp. 136, 150-157, 408-415; per una prima sommaria descrizione del formulario conservato in ASGe, *Notai antichi*, 356 v. *Catalogo della mostra documentaria* cit., p. 477, scheda n. 45.

[29] La ricchezza di documentazione processuale in materia criminale risalente ai secoli XIII-XIV emerge sia per Bologna che per Perugia dai recenti studi di Massimo Vallerani pubblicati in Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 113-273.

[30] A. Assini, *L'archivio del Collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 220-223.

custodia presso le sedi istituzionali rinnovando tale permesso, eccettuava espressamente dallo stesso gli «acta curiae maleficiorum», che invece dovevano rimanere «more solito» nei pubblici archivi[31]. Fu così che – mentre gli *acta* relativi ai processi civili poterono essere conservati dagli stessi notai-cancellieri unitamente, ma in filze e registri separati, agli *instrumenta* privati per passare poi, dopo la morte del notaio (e in assenza di successori notai cui affidarli), nell'archivio del Collegio insieme a questi ultimi, ordinati non sotto il nome dell'ufficio ma sotto quello del notaio-cancelliere (da qui l'origine della serie *Notai giudiziari*) – gli atti dei processi *in criminalibus* andarono completamente perduti, vittime di quei comportamenti ulteriormente stigmatizzati dagli stessi statuti: «quoniam etiam libri veteres cum aliis actibus publicis officiorum Communis Ianuae quandoque ex mala custodia videntur destructi et de ipsis pro capienda papiro carte videntur ablate»[32].

Per ritrovare qualche traccia della documentazione dei processi penali genovesi bisogna aspettare addirittura la metà del secolo XVI, periodo che vede una progressiva riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia a Genova e nelle Riviere nell'ambito della costruzione di un vero e proprio (ancorché imperfetto) Stato regionale (si comincia allora timidamente ad utilizzare la denominazione più moderna di «Excellentissima Respublica Genuensis»), processo avviato appunto con la riforma costituzionale voluta da Andrea Doria nel 1528 cui si è accennato all'inizio. Già nell'anno successivo, infatti, veniva profondamente mutato il quadro degli

[31] *Leges seu regulae Communis Ianuae conditae et publicatae anno MCCCCXIII*, cap. L, «Quod acta et scripturae cancellariorum et notariorum officiorum remaneant in officiis», consultabili presso il Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di giurisprudenza di Genova, d'ora in poi CSBGe, 92.5.18 (IV), pp. 130-132; si vedano inoltre gli statuti del Collegio dei notai del 1462 in D. Puncuh, *Gli Statuti del Collegio dei notai genovese nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova, Università degli studi di Genova, 1966, p. 298, cap. 17, «De libris vel actis publicis non emendis, vendendis vel aliter distrahendis nec dimittendis in officiis Ianue, nisi per annum postquam exiverint ab officiis eisdem ipsi notarii»; anche se tale eccezione comprendeva all'origine pure gli *acta* relativi all'attività giurisdizionale dei Consoli della ragione, è sufficiente consultare l'indice del fondo *Notai giudiziari* dell'Archivio di Stato genovese, assai ricco di filze «actorum Consulum rationis», per rendersi conto di come la vigenza di tale norma relativamente a questa magistratura sia stata verosimilmente assai breve. Sulla riforma statutaria di Giorgio Adorno e, più in generale, sul binomio *regulae-capitula* che contraddistingue la legislazione genovese tardo-medievale v. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali* cit., pp. 155-158; R. Savelli, *«Capitula», «regulae» e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, atti della XXX settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 447-502 .

[32] Puncuh, *Gli statuti del Collegio* cit., p. 298.

organi giudiziari operanti *in civilibus* nella città dominante con l'istituzione di una Rota composta da dottori forestieri, con una competenza generalizzata sulle cause di maggior valore (superiore alle cento lire), eccetto quelle specialmente riservate a giudici particolari[33]; rimanevano per altro in vita magistrature di origine medievale, come i Consoli della ragione e il vicario del podestà, che conservavano la propria giurisdizione sulle cause di minor valore. Ora, in merito all'attività di questi organi giudiziari non mutò affatto il sistema di documentazione, che continuò in questo periodo a svolgersi secondo la prassi della redazione degli *acta* da parte dei notai-cancellieri; questi, che proprio in tale periodo cominciano ad essere chiamati comunemente *actuarii*, pur operando stabilmente a palazzo, contemporaneamente non cessavano certo di svolgere anche nei locali degli stessi tribunali, nelle pause fra un procedimento e l'altro, la loro attività di certificatori della volontà negoziale dei privati redigendo *instrumenta*, nella cui data topica troviamo spesso l'indicazione «in cancellaria Rotae, Consulum rationis, vicari domini pretoris» ecc.[34].

Vi sono in questo periodo notai di grande successo professionale che mettono insieme decine e decine di filze *instrumentorum*, destinate a confluire nell'attuale serie dei *Notai antichi*, e contemporaneamente un numero a volte anche superiore di filze *actorum* destinate ad arricchire la già citata serie dei *Notai giudiziari*; per quanto concerne il sistema della filza (*filcia* detta anche *foliatium*), bisogna segnalare come esso, affermatosi a Genova già a partire dai primi del Quattrocento per la conservazione della documentazione sia privata che processuale, pur lasciandosi preferire allora per la sua praticità, fosse senz'altro meno sicuro di quello dei registri ed inoltre si prestasse decisamente meno a tramandare in modo ordinato lo svolgimento dei processi, che solo con grande fatica, e non sempre, si pos-

[33] Sulle caratteristiche della Rota civile e sulla sua attività nel Cinquecento v. V. Piergiovanni, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989), a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 79-91.

[34] Per quanto concerne la Rota civile, venne stabilito dalla stessa legge istitutiva della magistratura che vi fossero «quattuor pro nunc probos et expertos notarios publicos de Collegio notariorum Ianuae, qui sint notarii dicti magistratus Rotae, et bancha et scamna eorum pro scribendis actis et scripturis publicis quae fiant coram dicto magistrato Rotae tenere et habere debeant in loco destinato prope tribunal dicti magistratus, ut litigantes ad eos facilius habeant additum et quilibet ipsorum notariorum acta separatim scribere poterint, prout coram vicariis domini potestatis Ianuae fieri consuevit, et qui notarii obligantur pro annis duobus» (Archivio storico del Comune di Genova, *ms.* 89, «Constitutiones Rotae civilis Genuae», cc. 23v-24r [1529 settembre 25]).

sono ora ricostruire nelle loro fasi fondamentali[35]. Introdotta la causa di fronte al giudice competente mediante una domanda qualificata generalmente nelle intestazioni dei documenti con il termine di semplice «petitio» («narrat non per viam libelli, sed qualis qualis petitionis seu simplici facti narrationem qualiter ... ideo ipse constitutus petit et requirit ...»), questa veniva depositata *in iure* negli atti di quel notaio che era stato scelto dal giudice fra quelli abilitati a ricevere gli *acta curialia*; a tale riguardo già nel 1546 era intervenuta una disposizione del Senato che restringeva tale facoltà ai notai del Collegio genovese che avevano superato un apposito esame «de eorum doctrina, eruditione, studio et practica»[36]. Dal momento della designazione del notaio attuario la causa rimaneva, per così dire, 'incardinata' presso lo stesso, che veniva appunto ad assumere la qualifica di «actuarius causae» e che da quel momento la doveva seguire per l'intera durata del processo e custodirne nelle proprie filze *actorum* i relativi atti sino alla sentenza[37]. Le forme di tali atti, anche sulla base delle recenti riforme statutarie cinquecentesche, verranno a standardizzarsi soprattutto grazie al diffondersi di formulari notarili manoscritti e a stampa, che in genere contenevano una parte dedicata espressamente agli atti processuali[38]; fra questi si segnala in particolare quello, pubblicato per la prima volta nel 1647, del notaio Giovanni Stefano Viceti, il quale basandosi sulla propria esperienza di attuario presso la Rota ed altre magistrature dedicava un certo spazio del *Formularium* alla raccolta di modelli di *acta iudiciaria*, modelli destinati a

[35] Nell'ambito delle filze conservate nella serie *Notai giudiziari* si nota, a partire dal XVII secolo, l'affermarsi dell'uso d'identificare i diversi atti redatti nell'ambito di uno stesso procedimento (non racchiusi di regola in un fascicolo, ma posti uno di seguito all'altro senza soluzione di continuità con quelli di altri procedimenti contrassegnati con un numero che corrisponde al nome dell'attore nell'indice alfabetico inserito nella filza stessa) nelle rispettive fasi, scrivendo sulla sommità del foglio piegato a metà le lettere maiuscole «A», «B», «C», «D», «E» ecc., che ne indicano la sequenza cronologica; sull'adozione pressoché generalizzata a Genova a partire dai primi anni del Quattrocento del sistema della filza o *foliatium* e sul tentativo, attuato nella prima metà del XVI secolo e ben presto vanificato, di ritornare al sistema dei registri rilegati o *cartularii*, v. Sinisi, *Formulari e cultura* cit., pp. 106-113.

[36] *Riforma delle leggi, ordini e decreti del venerando Collegio de' notari con la comprovazione del serenissimo Senato*, Genova, Stamperia gesiniana, 1770, pp. 42-43 (1546 novembre 9).

[37] Sul ruolo del notaio-cancelliere nel processo civile a Genova nell'Età moderna v. Sinisi, *Formulari e cultura* cit., pp. 445-451 e *passim*.

[38] Per particolare ricchezza di modelli di «acta iudicialia quae solent fieri coram ordinariis» si segnala, per il secolo XVI, il *Formularium diversorum instrumentorum ac actorum iudicialium iuxta consuetudinem et morem inclitae civitatis Ianuae* composto dal notaio-setaiolo genovese Teramo Canevari intorno al 1535 (Biblioteca Civica Berio, Sezione di Conservazione, M.r.VII.1.6; sui contenuti di tale documento v. Sinisi, *Formulari e cultura* cit., pp. 153-161).

mantenere la loro utilità pratica nello Stato genovese fino agli ultimi anni della sua esistenza[39].

Prima di chiudere questo breve discorso relativo alla giustizia civile nella capitale bisogna ancora aggiungere che, in questo ambito, l'unico settore in cui sopravvisse la prassi documentale del registro rilegato fu quello della redazione delle *decisiones* della stessa Rota, esposizioni dei motivi del giudizio che i giudici erano obbligati a depositare in cancelleria entro venti giorni dopo l'emanazione della sentenza solo in relazione alle cause di maggior valore[40]; tali *decisiones*, ricche di contenuti dottrinali, venivano in genere scritte direttamente a cura degli stessi uditori che avevano seguito la causa in veste di relatori (*commissarii causae*), rilegate in fascicoli e conservate a parte rispetto agli atti del relativo procedimento, ivi compresa la *sententia* intesa come dispositivo, contenuti come detto nelle filze dell'*actuarius causae*[41].

Un deciso ritorno alla forma documentale del registro si avrà invece nel settore della giustizia penale già a partire dalla metà del XVI secolo quando il legislatore, nello scorporare i capitoli di natura criminale dagli statuti riformati nel 1414, dando così origine a un autonomo testo nor-

[39] I. S. Vicetus, *Formularium instrumentorum*, *testamentorum*, *procurarum actorum et aliorum pro adolescentibus notariatum profitentibus*, Genuae, Scionico, 1743[4], pp. 273-320; sono circa un'ottantina e posizionati nell'ultima sezione dell'opera i modelli di *acta iudiciaria* raccolti dal Viceti, che per la loro redazione attinse alla propria esperienza professionale, ben documentata da due filze *actorum* (nn. 2115-2116) pervenuteci nella serie *Notai giudiziari* dell'Archivio di Stato genovese; sul Viceti e sull'importanza del suo formulario anche per la presenza di modelli di atti processuali che fanno di lui uno degli ultimi autori fedeli alla tripartizione classica di matrice bolognese, *contractus*, *testamenta*, *acta iudicialia* delle opere di notariato v. Sinisi, *Formulari e cultura* cit., pp. 245-301.

[40] Stabilivano infatti gli statuti civili, nel testo riformato nel 1588, che gli uditori della Rota dovessero entro venti giorni dall'emanazione della sentenza, intesa come dispositivo, «dare in cancellaria Reipublicae decisiones in scriptis, seu rationes et causas, quibus moti fuerint ad sic iudicandum, allegando iura et decisiones non per relationem ad acta, seu processum, et hoc sive fuerint concordes, sive discordes, (...) quas quidem decisiones non teneantur dare in causis minoris summae librarum ducentarum» (*Statutorum civilium serenissimae Reipublicae Januensis libri sex*, Genuae, sumptibus Ioannis Baptistae Franchelli, 1702, p. 21, lib. I, cap. VII, «De Rota civili et eius iurisdictione»).

[41] ASGe, *Rota civile*, *Sentenze*, 1-32; solo in un momento successivo i singoli fascicoli, relativi a un periodo di estensione variabile a seconda della quantità di materiale disponibile, venivano riuniti assieme dando origine a un volume; vista l'entità di tale materiale, è verosimile che siano state conservate e rilegate in tale serie soltanto alcune fra le più significative *decisiones* redatte a cura di vari uditori *causae commissarii*, in un periodo che va dal 1563 al 1796; per un esame più particolareggiato del primo volume, probabilmente destinato inizialmente alla pubblicazione, a fronte del successo editoriale delle *Decisiones Rotae Genuae de mercatura* del 1582, v. Piergiovanni, *Una raccolta di sentenze* cit., pp. 85-91.

mativo in due libri dedicato specificatamente al diritto criminale, stabiliva in un'apposita norma che lo «scriba ad maleficia» della curia, retta allora ancora dal podestà e dal giudice del maleficio, tenesse «septem libros chartae bombacinae, seu papyri membrana copertos, bene compactos et compositos»: in un sistema ormai dominato da un rito di tipo inquisitorio, i primi tre venivano distinti in relazione alla diversa via attraverso la quale era stato avviato il procedimento (*accusationes*, *notificationes et denunciationes*, *inquisitiones*); vi erano poi altri registri dedicati alla verbalizzazione delle *visitationes*, della prosecuzione dei processi, delle dichiarazioni testimoniali e delle cause relative a reati di particolare gravità (*extraordinariorum*)[42]. Di tale documentazione non ci è però giunta alcuna testimonianza diretta nel fondo giudiziario dell'Archivio di Stato genovese, che dell'attività *in criminalibus* degli organi giudiziari della Repubblica relativa a tutto il Cinquecento conserva appena cinque filze assai disordinate[43]. Tale lacunosità (che è comunque sempre meglio del nulla pervenutoci, come detto, in relazione ai secoli precedenti) ci impedisce di seguire le trasformazioni che dovette senza dubbio conoscere il formarsi della documentazione processuale nel corso di quel secolo, a seguito soprattutto dei cambiamenti introdotti nel settore della giustizia criminale nell'ambito dell'ultima importante riforma istituzionale della Repubblica[44]. Nel 1576 veniva infatti istituita, sul modello di quella che già da qualche decennio operava nel civile, una Rota criminale che, formata da tre giudici dotti forestieri, avrebbe non solo sostituito le magistrature d'origine medievale del podestà e del giudice del maleficio nelle loro competenze, ma avrebbe anche svolto funzioni di supervisione sull'attività dei giusdicenti del Dominio in relazione all'«alto criminale», concedendo l'autorizzazione all'applicazione della tortura («rigorosum examen») e confermando o meno con un proprio parere vin-

[42] *Criminalium iurium civitatis Genuensis libri duo cum additione plurium decretorum*, Genuae, apud Christophorum Bellonum, 1573, pp. 6-7, lib. I, cap. VII, «De officio scribae ad maleficia».

[43] ASGe, *Rota Criminale*, 1, 102-105 (quest'ultima filza contiene anche materiale seicentesco); sulla documentazione cinquecentesca superstite, con particolare riguardo a quella relativa al periodo antecedente alla riforma del 1576, v. L. Sinisi, *Aspetti dell'amministrazione della giustizia «in criminalibus» a Genova in Età moderna*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, 2 voll., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, II, pp. 1039-1056, in particolare pp. 1041-1046.

[44] Sulla genesi e sui contenuti di tale importante riforma v. per tutti R. Savelli, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1981.

colante («votum responsivum») le sentenze comportanti pene afflittive del corpo (morte, mutilazione e remo)[45].

Per quanto concerne lo studio delle forme di documentazione processualcriminale, nella seconda metà del XVI secolo ci viene di nuovo in aiuto proprio il materiale prodotto dai tribunali delle varie circoscrizioni variamente denominate governatorati, capitanati e podesterie, in cui era suddiviso il Dominio della Repubblica di Genova[46]; prendendo ad esempio la documentazione della podesteria di Andora e Laigueglia nella Riviera di Ponente (retta da un magistrato genovese «dell'ordine civile»), che ci è conservata presso l'Archivio di Stato di Savona, vediamo come le cause criminali siano già a partire dal 1565 documentate in una serie di registri di una certa dimensione dotati di una copertina in pergamena grezza secondo uno stile che diventa decisamente più ordinato a partire dalla seconda metà degli anni Settanta[47]. È proprio in questo periodo, come confermano i coevi registri della podesteria di Varazze e di quella di Porto Maurizio, che si afferma un modo uniforme di documentare le attività processuali, destinato sostanzialmente a protrarre la propria vigenza

[45] *Erectio Rotae criminalis*, in *Genuensis Reipublicae leges anni MDLXXVI*, Genuae, apud Iosephum Pavonem, 1617, pp. 127-161, capp. I-XXIV; sulle problematiche relative all'istituzione e ai primi anni di funzionamento di tale importante tribunale v. R. Savelli, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», V (1975), pp. 27-172, in particolare pp. 29 ss.

[46] Sulla fisionomia che viene ad acquisire il «Dominio di Terraferma» della «Serenissima Repubblica» a partire dalla riforma istituzionale del 1576, con una divisione del territorio in circoscrizioni di diversa ampiezza e importanza, non ordinate però tra di loro secondo un moderno e razionale sistema gerarchico, v. Forcheri, *Doge*, *governatori*, *procuratori* cit., pp. 159 ss; Assereto, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna* cit., pp. 16-26.

[47] ASSv, *Podesteria di Andora e Laigueglia*, «Criminalium», regg. 1 (1565-1566) e 2 (1575-1576); il podestà risiedeva a Laigueglia, ma aveva l'obbligo di recarsi tre volte alla settimana ad amministrare la giustizia ad Andora (v. Forcheri, *Doge*, *governatori*, *procuratori* cit., p. 168); il giusdicente, essendo titolare di uno dei così detti «uffici minori», era coadiuvato solo da un attuario che, se in genere condivideva con il giusdicente la qualità di *extraneus* a garanzia d'imparzialità, spesso lo surrogava in molte sue mansioni potendo vantare nella maggior parte dei casi una competenza senz'altro maggiore in ambito giuridico. Solo presso gli «uffici maggiori», stabiliti nei centri più importanti (Savona, San Remo, Sarzana, Porto Maurizio ecc.) e riservati a soggetti appartenenti al ceto nobiliare (*cives descripti*), il giusdicente era assistito anche da un vicario provvisto del grado dottorale *in utroque iure*, che si occupava prevalentemente delle cause civili; sull'amministrazione della giustizia nel «Dominio di Terraferma» ed in particolare sul ruolo svolto dagli attuari nel settore criminale v. Assereto, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna* cit., pp. 35-39; L. Sinisi, *Le origini dell'insegnamento penalistico a Genova. Dalla lettura criminale del Collegio notarile alla cattedra della pubblica Università (1742-1803)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVIII (1998), n. 2, pp. 337-375, in particolare pp. 339-342.

in tutto il territorio della Repubblica sino alla fine del Settecento: la singola causa al momento di essere introdotta viene immediatamente distinta e individuata attraverso il nome del reo sospetto all'accusativo, preceduto dalla preposizione «Contra» posto sul margine superiore sinistro del foglio ove è segnato l'inizio del processo[48]. Quando l'identità dei rei era del tutto ignota, compariva invece nella stessa posizione la scritta «Contra incertos», mentre quella di «Casus» figurava nell'ipotesi dell'apertura d'inchieste relative a fatti verosimilmente accidentali (ferimenti o decessi causati da cadute o dall'utilizzo di utensili ecc.), che davano comunque luogo a un'attenta indagine volta a scartarne l'origine delittuosa. Sempre nel margine sinistro, di regola volutamente lasciato più ampio di quello destro in genere quasi inesistente, troviamo, quando s'interrompeva la verbalizzazione dell'attività di un procedimento non concluso per passare ad un altro in corso, l'indicazione in fondo alla pagina della carta in cui il primo proseguiva («sequitur in fol. ...») e, sempre nello stesso margine accanto all'inizio della verbalizzazione relativa al secondo, l'indicazione della carta o del volume in cui era stata trascritta l'ultima attività compiuta in relazione allo stesso («antecedentia in fol. ... a»)[49]. Grazie a questo sistema risulta, tutto sommato, abbastanza agevole ricostruire le varie fasi del processo con gli atti introduttivi, consistenti generalmente nella querela della parte offesa, nella trasmissione alla curia del referto di un chirurgo, in una denuncia-rapporto di ufficiali di polizia o, semplicemente, nel fatto che «ad aures» era giunta notizia di un crimine, e tutte le successive formalità delle visite, dell'escussione dei testi, dell'interrogatorio del reo («Constitutus»), della pubblicazione del processo, delle difese e della sentenza; la parallela utilizzazione del sistema della filza per la conservazione dei documenti, attestata anche in questo periodo, è dovuta al fatto che una buona parte degli atti, specie quelli redatti al di fuori dell'ufficio, venivano stesi in forma di minuta su fogli volanti per venire poi trascritti in forma più ordinata e completa nel registro[50]. Tornando ai registri, a partire dagli anni Trenta del

[48] ASSv, *Podesteria di Varazze*, «Criminalium», b. 1, regg. 1-4, relativi agli anni 1574, 1575, 1576 e 1577; Archivio di Stato di Imperia, d'ora in poi ASIm, *Vicario e podestà di Porto Maurizio*, scat. 406, reg. «Criminalium», 1 (1574, frammento, cc. 25-46), 2 (1585), 3 (1609) e 4 (1620).

[49] Si noti che quando il riferimento è al *recto* di un foglio si segnala il solo numero progressivo, mentre quando il riferimento è al *verso* si aggiunge accanto al numero progressivo la lettera «a» minuscola.

[50] Per fare un esempio relativo all'attività della curia criminale di Savona, di cui è pervenuta, soprattutto per quanto concerne i registri, una documentazione assai frammentaria per il periodo antecedente agli anni Trenta del Settecento (nessun registro del XVI secolo, appena

XVII secolo si segnala inoltre l'introduzione di una prassi, nell'ambito dei processi riguardanti il porto di armi da taglio proibite oppure reati contro la persona commessi attraverso l'utilizzo di tali armi, di riprodurre graficamente in modo più o meno preciso e realistico, a seconda delle minori o maggiori capacità di disegnatore dell'attuario verbalizzante, l'arma del delitto, sempre nel margine sinistro del foglio e generalmente nelle dimensioni originali[51].

Prima di tornare nella capitale, vediamo come nel Dominio, nel periodo compreso fra il XVI e il XVIII secolo, il sistema del registro venga in parte utilizzato anche per la verbalizzazione di attività concernenti cause civili, relative nella maggior parte dei casi a procedure esecutive nei confronti di debitori insolventi; tali registri, che sulla copertina in pergamena riportano insieme all'indicazione dell'anno la scritta «Diversorum» per distinguerli verosimilmente da quelli, per il resto identici, contenenti i processi penali («Criminalium»), vedono i singoli procedimenti identificati con uno stile simile a quello delle cause criminali, con la differenza che nel margine sinistro viene invece evidenziato il nome dell'attore all'ablativo, preceduto dalla preposizione «Pro»[52]. Nel caso in cui non vi fossero riservati appo-

tre del XVII e appena uno dei primi anni del XVIII), vediamo come l'originale della *relatio* del chirurgo Felice Monti che il 5 ottobre 1733 comunicava per dovere d'ufficio alla cancelleria criminale del governatore di Savona «di aver medicato Raffaele Persio ferito di un taglio in cappo sine periculo et in fede», trascritto regolarmente come atto introduttivo del processo informativo «contra Laurentium Caratum» nell'apposito registro «Criminalium» (v. ASSv, *Curia criminale di Savona*, b. 2, reg. 2, 1733 in 1734, c. 52v), si trovi conservato nella filza o fogliazzo «Criminalium» relativa allo stesso periodo (v. ASSv, *Curia criminale di Savona*, filza 74).

[51] Il più antico esempio che mi è stato al momento possibile reperire di tale tipo di verbalizzazione con annessa riproduzione di arma da taglio di tipo proibito dalla legislazione della Repubblica (assai vigile sul fenomeno, che creava evidentemente un forte allarme sociale come testimoniano i frequenti interventi legislativi in materia) è quello contenuto nel registro «Criminalium tempore Hieronimi Taxistri notarii actuarii curiae Varaginis Gulielmi Varisii praetoris» relativo al secondo semestre del 1633 e ai primi mesi dell'anno successivo e riguardante il procedimento introdotto il 21 marzo 1633 «contra Dominicum Balietum», reo di porto abusivo di «gladium longitudinis palmorum duorum»; il procedimento si concluse velocemente con una condanna del reo al pagamento di quattro lire genovesi «pro pena delationis dicti gladii contra formam proclamatis armorum» (ASSv, *Podesteria di Varazze*, «Criminalium», b. 26, reg. 1, 1632 in 1633, c. 147v). L'importanza della materia si può intuire consultando le edizioni seicentesche degli statuti criminali genovesi, che dedicano apposite sezioni alla raccolta delle «gride e prohibitione d'armi» (v. ad esempio *Criminalium iurium serenissimae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genuae, excudebat Ioannes Baptista Tiboldus, 1669, II, pp. 1-41).

[52] ASSv, *Podesteria di Alassio*, «Diversorum», b. 1, regg. 1-5, (1550, 1552, 1555, 1556, 1558-1560); ASGe, *Capitanato di Recco*, «Diversorum», regg. 1 (1575-1576), 2 (1580-1581); ASIm, *Vicario e podestà di Porto Maurizio*, scat. 389, regg. «Diversorum», 1 (1593), 2 (1604), 3 (1608-1609), 4 (1611), 5 (1615), 6 (1617).

siti registri, come avveniva a Savona fra XVI e XVII secolo[53], negli stessi registri «Diversorum» troviamo in genere una seconda sezione autonoma dedicata a un settore, quello delle accuse di danni campestri che, possiamo dire, si situava al confine fra il civile e il penale, presentando nelle forme di verbalizzazione maggiori affinità con quest'ultimo settore: come nel criminale, le cause vengono all'inizio identificate con l'indicazione nel margine sinistro lasciato in bianco del nome dell'accusato preceduto dalla preposizione «Contra»; segue a fianco la verbalizzazione dell'atto introduttivo, contraddistinta dal solito formulario:

15.., die ... mensis ..., *Titius*... constitutus eius iuramento denunciat et accusat *Caium*... ex eo quod heri eius audatia et temeritate ingressus est petiam unam terrae castaneatae ipsius *Titii*, in villa ..., in ea incidit arbores ... praeter et contra eius voluntate ac in eius grave damnum et praeiudicium. Quare petit damnum rendere extimatum per probos viros et eum condemnari ad illum solvere et eum citari ...[54].

Per il resto, più ancora che nel penale, continuava anche nel Dominio ad essere utilizzato per la trattazione delle cause civili il sistema della

[53] ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 1183, regg. «Accusationum campestrium Communis Saonae», 1 (1595-1599), 2 (1609), 3 (1617-1618); libri «Accusarum» contenenti documentazione di processi relativi soltanto a danni dati in ambito rurale si riscontrano saltuariamente anche a Porto Maurizio (v. ASIm, *Vicario e podestà di Porto Maurizio*, scat. 390, regg. 2bis, 1615-1616 e 3, 1626-1627).

[54] La formula è stata ricavata da ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 1183, «Liber accusationum campestrium Communis Saonae» (1593-1599); prendendo ad esempio il «Liber diversorum» del 1672 relativo all'attività della curia del podestà di Alassio, troviamo una prima parte, che occupa le 77 carte iniziali, contenente verbalizzazioni di attività («praecepta», «sequestra», «licentiae generales») riguardanti solo cause civili (soprattutto in materia di obbligazioni pecuniarie non adempiute), cui fa seguito (dopo una cinquantina di carte lasciate interamente in bianco) una seconda parte, con numerazione autonoma dei singoli fogli, che riporta esclusivamente verbalizzazioni relative a cause di danni dati (v. ASSv, *Podesteria di Alassio*, Atti giudiziari, cart. 14/61); una simile prassi, tendente ad utilizzare un solo registro diviso in due parti la si riscontra anche a Varazze (v. ASSv, *Podesteria di Varazze*, regg. «Diversorum», 1630-1631 ss), Recco (v. ASGe, *Capitanato di Recco*, regg. «Diversorum», 1575/1 ss), Andora (v. ASSv, *Podesteria di Andora e Laigueglia*, regg. «Diversorum», 1568 ss) e solo sporadicamente a Porto Maurizio (v. ASIm, *Vicario e podestà di Porto Maurizio*, scat. 390, regg. 1, 1619-1620 e 2, 1620-1621) dove invece, di regola, nei secoli XVII e XVIII i «Libri diversorum» furono unicamente dedicati ad accogliere la documentazione di cause civili; v. ad esempio ASIm, *Vicario e podestà di Porto Maurizio*, scat. 390, regg. 3bis (1629), 4 (1642-1643), 5 (1651-1652); scat. 394, regg. 1 (1698-1699), 2 (1699-1700), 3 (1703-1704), 4 (1704-1705); scat. 398, regg. 1 (1730-1731), 2 (1731-1733), 3 (1733-1734). Sui peculiari aspetti della figura del danno dato, che la ponevano «in una sorta di posizione intermedia tra l'illecito civile e quello penale», sull'incidenza del diritto particolare nella sua regolamentazione ed in particolare sull'applicazione delle forme del rito sommario ai procedimenti in materia possono in qualche misura essere estese anche alla Liguria le considerazioni di A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi, 2006, in particolare pp. 45 ss.

redazione degli atti su fogli volanti (a partire dagli anni Settanta del XVII secolo di carta da bollo di valore progressivo) piegati a metà in senso verticale, infilzati e legati assieme nelle filze o fogliazzi *civilium*[55].

Tornando quindi alla documentazione criminale nella dominante e premesso che la giurisdizione della Rota criminale, all'inizio tendenzialmente illimitata, verrà ben presto circoscritta a favore di altre magistrature, che recupereranno gradualmente le loro prerogative in materia e che fino alla fine della Repubblica produrranno così un'interessante documentazione redatta dai notai loro cancellieri, vediamo come essa ci sia giunta con una certa consistenza per i secoli XVII e XVIII nel fondo giudiziario, ancora tutto da riordinare, dell'Archivio di Stato di Genova. In quest'ambito la prima cosa che balza agli occhi è che, accanto a un cospicuo numero di filze, ci sono giunti numerosi registri divisi secondo una classificazione che solo in parte corrisponde a quella sancita negli ancora vigenti statuti criminali del 1556; abbiamo infatti dei registri «Quaerelarum», «Visitationum», «Furum», «Armorum», «Cum gravi», «Cum minimo», «Extraordinariorum» e «Sententiarum», che però, esclusi forse quelli di quest'ultima serie che contenevano una raccolta cronologica per anno dei dispositivi delle sentenze[56], non vedevano la verbalizzazione delle attività relative a un unico procedimento disperse in più registri, ma sostanzialmente la trattazione completa in ciascuna serie, compresa quella delle querele che non contiene solo la registrazione di quell'atto introduttivo, ma anche quella delle successive formalità fino alla sentenza, quando ci si arrivava[57]. Per

[55] Nelle filze i documenti sono, come avveniva a Genova, in genere numerati in relazione alla singola causa (e distinti per le singole attività svolte nelle diverse fasi di uno stesso procedimento con le lettere maiuscole dell'alfabeto scritte sulla sommità del foglio piegato a metà), in modo da poter essere individuati grazie all'indice («pandetta») alfabetico per nome di persona (dell'attore) inserito nella filza stessa; v. ASSv, *Curia civile di Savona*, filze nn. 1 (1407)-1068 (1647), ordinate per nome di attuario come avviene a Genova per la serie *Notai giudiziari*; ASIm, *Vicario e podestà di Porto Maurizio*, «Actorum civilium», filze nn. 330 (1510-1511)-348 (1802).

[56] Si veda ASGe, *Rota Criminale*, regg. 1000 (1706-1709)-1013 (1794). Le due indicazioni «cum gravi» e «cum minimo» erano riferite al grado di «periculum vitae» prodotto dalle lesioni personali oggetto del procedimento nei confronti del reo.

[57] Se di tutti i procedimenti viene naturalmente documentato l'atto introduttivo secondo la consueta formula («17.., die ... mensis ..., ad bancum curiae. Comparuit ..., qui eius iuramento tactis scripturis quaerelam proponit contra et adversus ... in omnibus ut infra ... », segue la verbalizzazione in volgare delle parole del querelante contenente la *narratio facti* e la formula di chiusura), vediamo come siano riportate anche le successive attività (ASGe, *Rota Criminale*, regg. 857-927). A volte per fornire un prospetto riassuntivo di tali attività («1° comando», «2° comando», «3° comando», «contumatia», «presentatione», «constituto», «diffese», «comando a

quanto concerne i contenuti, si nota come lo stile nelle verbalizzazioni sia sostanzialmente lo stesso già affermatosi, come si è detto, a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento presso le podesterie del Dominio, con la solita alternanza del latino, riservato alle attività dell'ufficio, col volgare, utilizzato per riportare fedelmente le dichiarazioni giurate della parte lesa e dei testimoni, nonché le risposte del reo nell'interrogatorio e la riproduzione a volte quasi artistica dei coltelli che si riscontra soprattutto nella serie *Armorum*[58]. A favorire una maggiore precisione ed uniformità dei contenuti giuridici delle formule utilizzate dai cancellieri diedero un notevole contributo anche in questo caso i formulari notarili, e in particolare quello realizzato dal notaio Emanuele Vignolo, pubblicato postumo nel 1695 e ancora edito nel 1771[59]. La semplicità e la chiarezza di questo testo lo facevano additare ancora alla fine del Settecento come il miglior sussidio per lo svolgimento delle delicate funzioni da parte dei notai come cancellieri *in criminalibus*[60].

Questa era più o meno la prassi osservata nella documentazione delle attività processuali presso il complesso sistema di tribunali mediante i quali veniva amministrata la giustizia in uno Stato di Antico regime che anche in questo settore si segnala fra i meno influenzati nel secolo delle

---

sentenza», «sentenza», «esecutione») esse vengono riepilogate nel loro succedersi cronologico in alcuni fogli a stampa rilegati in testa ad un registro in una sorta di schema a quadretti, ove in ogni casella relativa allo stesso procedimento viene indicata la rispettiva data di espletamento; grazie a tale schema possiamo quindi avere, per esempio, un'informazione immediata sulla durata media (piuttosto breve) dei procedimenti celebrati di fronte alla Rota criminale nelle cause «Furum» relative alla seconda parte del 1626 (v. ASGe, *Rota Criminale*, reg. 562).

[58] ASGe, *Rota Criminale*, regg. 398 (1703-1705)-436 (1795-1797); v. anche *Archivio di Stato di Genova*, in *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, II, pp. 299-353, in particolare pp. 323-324.

[59] E. Vignolus, *Praxis iudiciaria criminalis in qua quid observandum et quomodo construendi sint processus omnes criminales facillima et brevi forma habetur*, Genuae, typis Antonii Casamarae, 1695. Lo stile semplice, che vede l'alternarsi delle formule a brevi spiegazioni generalmente in volgare, e le stesse dimensioni tascabili furono le chiavi del successo di tale volumetto fra i notai che in esso trovavano quelle nozioni fondamentali per esercitare correttamente le funzioni di attuari nei tribunali della Repubblica; sulle caratteristiche di tale opera e sulla sua fortuna v. L. Sinisi, *Un criminalista genovese del Seicento: il notaio Emanuele Vignolo*, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova», XXVI (1994-1995), nn. 1-2, pp. 587-593; Id., *Formulari e cultura giuridica* cit., 387-392, 401.

[60] Sul tema v. L. Sinisi, *Cultura penalistica a Genova: Ignazio Gaetano Carbonara e le sue* Institutiones criminales, in *Erudizione e storiografia settecentesche in Liguria*, a cura di C. Bitossi, Genova, Accademia ligure di scienze e lettere, 2004, pp. 529-539, 549.

Riforme dalle ideologie illuministiche[61]. Per assistere a qualche cambiamento bisognerà attendere più ancora della Rivoluzione democratica del 1797, che si limiterà a cancellare l'uso del latino negli atti giudiziari e ad eliminare gli aspetti più anacronistici dell'ordinamento genovese, rimasto per il resto per buona parte ancora in vigore, l'annessione della Liguria alla Francia[62]. Solo allora scomparirà definitivamente l'arcaico e poco sicuro metodo della filza come sistema per la conservazione degli atti pubblici e soprattutto sarà lo Stato a farsi carico della conservazione di tutta la documentazione processuale sia civile che criminale, una documentazione la cui redazione verrà infine definita dalla legge come del tutto incompatibile con l'esercizio di funzioni notarili[63].

[61] Sicuramente condizionato ideologicamente, ma non infondato, è il quadro che fornisce dell'ordinamento giudiziario genovese prerivoluzionario il procuratore imperiale presso la corte d'appello di Genova de La Grave, che esordisce infatti: «L'organizzazione giudiziaria, sotto il sistema aristocratico, era singolarmente complicata e i tribunali erano moltiplicati nella maniera più abusiva» (F. A. Merlin, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, traduzione italiana a cura di F. Carrillo, Venezia, Antonelli, 1838, VIII, voce *Liguria*, pp. 381-387).

[62] Per un esempio sul cambiamento di stile nelle verbalizzazioni si può esaminare l'ultimo volume della serie *Extraordinariorum*, che a partire dal giugno del 1797 comincia a riportare l'intestazione «Libertà - Eguaglianza» e l'utilizzo del volgare nella verbalizzazione di tutte le attività processuali, venendo così a cessare definitivamente la menzionata alternanza fra il latino e il volgare caratteristica del passato regime (v. ASGe, *Rota Criminale*, 561, cc. 1r-48v).

[63] Sulla legge del 25 Ventoso dell'anno XI (1803 marzo 16), prontamente estesa alla Liguria, divenuta così la «28e Division militaire» dell'Impero francese v. F. Mazzanti Pepe, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in F. Mazzanti Pepe - G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983, pp. 17-231, in particolare pp. 106-128.

Isidoro Soffietti

La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)

In considerazione della vastità del tema affrontato, ho deciso di limitare la ricerca alla produzione e alla conservazione dei documenti giudiziari da parte dei tribunali supremi del Piemonte appartenente agli Stati sabaudi, dal XV al XVIII secolo. Sono così escluse per il Medioevo e fino alla loro annessione agli Stati sabaudi le aree sottoposte alla giurisdizione del marchesato di Monferrato, del marchesato di Saluzzo, quelle dell'Alessandrino, del Novarese e dell'Astigiano, quest'ultimo a lungo francese[1].

Anzitutto partiamo dal basso. Se apriamo la *Guida generale* alla voce *Archivio di Stato di Torino*[2], notiamo come i fondi strettamente giudiziari, cioè quelli prodotti da organi giudiziari, siano piuttosto tardi: per il Medioevo quasi nulla. A mala pena le serie di sentenze partono dalla seconda metà del XVI secolo; inoltre le serie sono parziali e riguardano prevalentemente le sentenze civili. Lo studioso non può non porsi la domanda sul perché di lacune vistose e apparentemente incolmabili. Per rispondere è forse utile scorrere per un istante le magistrature supreme ed evidenziarle. I tribunali supremi, quelli che emanavano sentenze inappellabili, come le *cours souveraines* francesi e tanti altri tribunali omologhi italiani ed europei,

[1] Mi permetto di rinviare, per un quadro generale – sia per quanto concerne le istituzioni dei territori sotto la giurisdizione sabauda, sia per quanto attiene al notariato – e per la bibliografia a I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008 e I. Soffietti, *Problemi di notariato dal Medioevo all'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2006. Per inevitabili analogie con la Francia coeva, v. J.-M. Carbasse, *Introduction historique au droit*, Paris, Presses universitaires de France, 1990 e soprattutto Id., *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris, Presses universitaires de France, 2000.

[2] *Archivio di Stato di Torino*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, IV, pp. 363-641, *ad indicem* per le istituzioni giudiziarie.

almeno fino alla metà del XV secolo, quando le competenze si chiariscono alquanto, grazie soprattutto alla normativa del duca Amedeo VIII del 1403, del 1423 e soprattutto del 1430, erano tre: il Consiglio itinerante del principe, il Consiglio stanziale di Chambéry e la Suprema e generale udienza, pure essa non stanziale. Con il 1459 si affianca il Consiglio stanziale di Torino, peraltro con molti dubbi circa l'inappellabilità delle sue sentenze, sollevati da giuristi di poco posteriori, come Giovanni Francesco Porporato[3]. Con la fine del Quattrocento incomincia ad affiancarsi ai Consigli, in materia giurisdizionale contabile e, per dirla alla moderna, demaniale, la Camera dei conti. Diventerà vera e propria corte suprema nella seconda metà del XVI secolo.

Malgrado le competenze giudiziarie dei Consigli, nonché della Suprema e generale udienza, siano ampiamente citate nella normativa cui ho accennato, man mano integrata e riformata dalle novelle dei successori amedeani, non esistono almeno apparentemente serie giudiziarie di sentenze emanate da tali organi. Le ragioni delle lacune sono dovute in buona parte alla dispersione della documentazione, ma soprattutto a un difetto di base. Per un verso, infatti, il tribunale supremo più importante, il «Consilium cum domino residens»[4], operava con duplice funzione, di organo consultivo, con un numero largo di consiglieri, e di organo giudiziario, con un numero ristretto di collaterali. Anche ciò è riscontrabile presso organi similari nell'Europa principesca. Per altro verso chi operava, chi era officiato a tenere conto di quanto discusso e deciso dal «Consilium», erano i segretari e gli scribi, che affiancavano il cancelliere, organo di vertice dell'attività del «Consilium». Gli scribi e i segretari, oltre a possedere requisiti di moralità, dovevano essere notai e come tali erano soggetti alla normativa su questi ultimi e poi a quella specifica per gli addetti alla tenuta dei registri delle varie attività consiliari. Nella normativa del 1430 troviamo disposizioni in apparenza precise e chiare: i segretari devono, tra l'altro, tenere i registri delle cause civili e criminali, farli controllare settimanalmente dal procuratore fiscale. Devono tenere altresì un registro per gli affari del duca e uno per quelli di altri, compiuti nel tribunale. Il

[3] Per una trattazione più approfondita, v. Soffietti - Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 33-94.

[4] I. Soffietti, *Verbali del «Consilium cum domino residens» del Ducato di Savoia*, Milano, Giuffrè, 1969, in particolare l'*Introduzione generale*; v. anche A. Barbero, *Savoiardi e piemontesi nel Ducato sabaudo all'inizio del Cinquecento: un problema storiografico risolto?*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXVII (1989), pp. 591-657; Id., *Il Ducato di Savoia. Amministrazione e corte in uno Stato franco-italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

termine previsto per la redazione delle minute è di tre mesi; poi i registri devono essere inviati all'Archivio ducale di Chambéry, nella *crota*[5]. Furono osservate queste regole? Solo in minima parte. Infatti, se passiamo dalla norma alla pratica, a quanto è rimasto, si deve dire che i registri redatti dai segretari-notai ducali contengono in massima parte materiale eterogeneo, dalle sentenze alle patenti, alle concessioni ducali, ad altri atti giudiziari, a verbali delle sedute del «Consilium». Solo in non molti casi, nove registri su più di duecento, si hanno tutte o quasi tutte sentenze, civili e criminali, quest'ultime ancor più raramente[6]. Una ragione può rinvenirsi, in primo luogo, nell'eterogeneità degli atti, in secondo luogo nella normativa sui notai, i cui atti, al momento della cessazione dell'attività, non dovevano essere, salvo rare eccezioni, consegnati a magistrature ducali, ma ai loro successori. Questo spiega, come si sa, la nota carenza di registri notarili seriali nelle terre sabaude in generale e forse, almeno in parte, anche le perdite delle serie dei tribunali supremi. Naturalmente a tutto ciò deve unirsi la possibile dispersione del materiale per eventi esterni. Se questa può essere una spiegazione della relativa scarsità della documentazione del «Consilium cum domino residens» e, a maggior ragione, della Suprema e generale udienza, resta da chiarire la pressoché totale scomparsa delle sentenze dei Consigli di Torino e di Chambéry. Peraltro anche di quelle della Camera dei conti restano scarse testimonianze. Per ricostruire l'attività giudiziaria dei due Consigli occorrerebbe ripercorrere i pagamenti effettuati dai contendenti o dai rei presso la rispettiva cancelleria. La ricerca sarebbe comunque del tutto sommaria. La saltuarietà del funzionamento della Suprema e generale udienza può, poi, spiegare l'estrema povertà delle testimonianze pervenute.

Fino alla metà del XVI secolo, dunque, rivestono una posizione centrale i notai, che diventano segretari ducali o scribi senza apparente differenza di ruoli e di funzioni. Ciò che preme sottolineare è che i notai devono essere notai ducali, nominati dal duca o almeno legittimati all'esercizio della funzione, come era previsto dalla normativa per i notai di nomina palatina o ecclesiastica. I principi sabaudi volevano controllare questo campo

[5] *Decreta seu statuta vetera serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae ducum et Pedemontii principum, multis in locis emendata*, Augustae Taurinorum, apud haeredem Nicolai Beuilaquae, 1586, cc. 13v-19r, 22v-24r.

[6] La ricerca è stata condotta principalmente sui seguenti registri: Archivio di Stato di Torino, d'ora in poi ASTo, *Corte*, *Protocolli ducali*, serie rossa, 74, 76, 79, 97, 108, 141, 147. L'ASTo ha provveduto recentemente a digitalizzare il fondo dei *Protocolli ducali*, serie rossa.

importantissimo di attività certificativa. La cosa è nota e non occorre insistervi[7]. Questi notai seguivano in linea di massima il modello del notariato bolognese. Dopo la normativa di Amedeo VIII, occorre ricordare una disposizione del successore, il duca Ludovico, del 1461, con la quale si regolamenta l'attività dei segretari, comprese le funzioni legate alla giustizia, all'amministrazione e all'attività patrimoniale del duca[8]. Tale normativa non è comunque particolarmente rilevante ai fini della ricerca sulle fonti giudiziarie.

Più importanti sono, invece, le disposizioni emanate dal duca Carlo II nel 1521. Il duca prevede la presenza di un'unica segreteria, composta da dieci segretari, riducibili a otto, che devono occuparsi delle cause discusse presso il «Consilium cum domino residens» o presso la Suprema e generale udienza. I segretari devono redigere tre registri, di cui uno per le cause fiscali e patrimoniali, uno per le cause straordinarie, uno per le cause delle udienze; seguono un quarto registro per le cause rimesse dagli altri segretari e, infine, un registro per le lettere e gli atti patrimoniali del duca. Tra le disposizioni occorre accennare a quella che determina l'inamovibilità della carica. L'inamovibilità non fu soltanto prerogativa dei segretari: il duca Carlo II la previde pure per i maestri della Camera dei conti[9]. Naturalmente l'inamovibilità, che non era prerogativa sabauda, ritrovandosi anche in altre signorie europee, era a tutela del duca e non soltanto del segretario e del *maître* camerale. Del resto, già un celebre giurista savoiardo, Claude de Seyssel, divenuto pure arcivescovo di Torino, nella sua opera giuridico-politica *La monarchie de France*, la cui *editio princeps* risale al 1519, osservava che la giustizia, amministrata dai parlamenti, tribunali supremi, era il secondo freno del principe e parlava di giudici inamovibili e perpetui, salvo casi di *forfaiture*[10]. La riforma di Carlo II ci permette comunque di evidenziare come agli inizi del Cinquecento, attraverso la razionalizzazione

[7] Soffietti, *Problemi di notariato* cit., in particolare pp. 44-54 (*A propos des notaires de nomination impériale et ecclésiastique: les territoires de la maison de Savoie*, *XV*e*-XVI*e *siècles*), 55-81 (*L'esecutività dell'atto notarile. Esperienze*), 88-102 (Iura imperialia atque nostra perquirere diligenter et servare*: duchi di Savoia e notai*, *secoli XV-XVI*).

[8] F. Saraceno, *Documenti inediti del regno di Ludovico duca di Savoia tratti dai protocolli dei segretari ducali*, in *Miscellanea di storia italiana edita per cura della Regia Deputazione di storia patria*, XV, Torino, Stamperia reale, 1874, pp. 393-397 e 413-415.

[9] F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi*, *editti*, *manifesti ecc.*, tomo VIII, vol. X, lib. VII, tit. VII, Torino, Bianco e comp., 1832, pp. 318-320.

[10] C. de Seyssel, *La monarchie de France et deux autres fragments politiques*, textes établis et présentés par J. Poujol, Paris, Librairie d'Argences, 1961, p. 44 e p. 119 dell'edizione dell'opera di Claude de Seyssel (I, 10).

delle funzioni dei segretari, si stesse man mano affermando una burocrazia all'interno di uno Stato ancora ricco di istituzioni tardo-medievali, ancora condizionato dalla presenza massiccia dei tre stati che dialogano col principe, anche se si possono già intravedere posizioni di controllo dell'autorità ducale da parte dei supremi tribunali stessi, con la presenza via via affermantesi dell'istituto dell'interinazione, cioè del controllo, peraltro non vincolante, di alcune disposizioni ducali. Per quanto attiene ai requisiti per essere nominati segretari, tutto lascia presumere che la carica fosse legata, ancora e sempre, alla funzione notarile. Avrebbe potuto costituire un'eccezione la nomina, avvenuta nel 1453, da parte del duca Ludovico, a segretario, di Michele Zopello, veneto di Sacile, dal 1450 familiare del duca, i cui requisiti, secondo un documento ufficiale, erano, tra l'altro, la conoscenza di «mores ac (...) caleditates» italiche. È curioso ricordare come questo segretario venne, subito dopo, inviato a Vercelli con il compito di apprendere dal tesoriere ducale le regole contabili e, a sua volta, probabilmente, istruirlo nelle 'astuzie' italiche[11].

Le riforme di Carlo II non ebbero modo di essere attuate o per lo meno non se ne riscontrano tracce evidenti.

La prima occupazione francese del Piemonte, iniziata nel 1536, cambiò molte cose. Qui si può ricordare solo la creazione nel 1539 della «Cour de Parlement» di Torino, con competenze analoghe a quelle delle *cours de parlement* francesi, compreso il diritto-dovere d'*enregistrement* che diventerà diritto-dovere d'interinazione. Si prevede un organo già istituzionale, con un cancelliere, due segretari, oltre i giudici. Dell'attività del tribunale non restano che otto registri[12].

Con la fine dell'occupazione francese inizia una nuova epoca sia per quanto attiene ai tribunali, sia in rapporto alla documentazione. Infatti, se si ritorna alla voce *Archivio di Stato di Torino* della *Guida generale*, ai fondi *Senato di Piemonte* e *Camera dei conti*, troviamo delle serie documentarie di sentenze. Quelle del Senato iniziano nel 1561 e sono civili, quelle camerali iniziano nel 1563 e sono egualmente civili. Per trovare serie di sentenze penali si deve passare al XVIII secolo: quelle penali del Senato e della

[11] Si veda anche I. Soffietti, *A proposito di un segretario veneto del duca Ludovico di Savoia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 607-614.

[12] Oltre a I. Soffietti, *La costituzione della* Cour de Parlement *di Torino*, in «Rivista di storia del diritto italiano» XLIX (1976), pp. 301-308, v. ASTo, *Camera dei conti*, art. 613, par. 2, su cui *Archivio di Stato di Torino* cit., p. 464, *Giuridico*, *sentenze*, *decreti ed ordinanze tanto in materia civile che criminale del Parlamento francese pedemontano* (1547-1574), regg. 8.

Camera dei conti iniziano infatti nel 1724[13]. Nei quattro casi citati le serie sono continue e terminano solo con la seconda dominazione francese, in genere con il 1801. Le «decisioni» del Senato iniziano nel 1642, quelle della Camera, invece, sono del XVIII secolo e iniziano con il 1720[14]. Ricordo solo, non certo agli storici del diritto, che le «decisioni» erano i motivi delle sentenze e riguardavano solo le cause civili. Le sentenze vere e proprie non erano motivate. Ma riprenderemo presto questo discorso.

Notiamo, rispetto al periodo quattrocentesco e del primo Cinquecento, l'esclusiva presenza di registri di sole sentenze, con un'evidente diversità. Ciò è dovuto, come già sopra accennato, alla burocratizzazione progressiva dei tribunali supremi. Com'è noto, la restaurazione operata dal duca Emanuele Filiberto ha visto la creazione dei Senati di Chambéry e di Torino e la presenza di una Camera dei conti a Chambéry e una a Torino. Il Senato di Nizza sarà istituito nel 1614 dal duca Carlo Emanuele I.

Il discorso sulla politica di Emanuele Filiberto sarebbe troppo lungo: i problemi sono moltissimi, da quelli economici a quelli politici a quelli religiosi, infine a quelli intrinsecamente giuridici. Ai nostri fini, si può ricordare il legame con i Consigli *cum domino residens*, di Chambéry e di Torino, nell'ottica di una continuità, e ricordare il collegamento con la «Cour de Parlement» di Torino, anche con riferimento all'istituto dell'*enregistrement*, che si trasforma in quello dell'interinazione, mantenuto. Sul piano giudiziario si ritrovano i segretari, con l'aggiunta degli attuari. Gli attuari nel quarto libro dei *Nuovi ordini* emanati dal duca Emanuele Filiberto, che trattarono del processo penale, sono descritti come gli aiutanti dei segretari dei tribunali; dovevano raccogliere e registrare gli atti processuali, con alcune eccezioni nei casi in cui tale funzione era riservata ai segretari[15]. Le sentenze, fino al 1770, erano comunque di regola stilate dai relatori. Analogamente accadde per i processi civili e per quelli camerali.

---

[13] ASTo, *Senato di Piemonte*, *Sentenze civili*. Il reg. 1 (1566 [ma 1561]-1568) contiene anche alcune sentenze penali, che vanno man mano rarefacendosi nel corso degli anni; ASTo, *Senato di Piemonte*, *Sentenze penali (1724-1801)*, regg. 125; ASTo, *Camera dei conti*, *Sentenze civili*, art. 619, par. 1. Il reg. 1 (1563-1566) contiene anche alcune sentenze penali; ASTo, *Camera dei conti*, *Sentenze penali*, art. 628. Si veda anche *Archivio di Stato di Torino* cit., pp. 464-465, 500.

[14] ASTo, *Senato di Piemonte*, *Decisioni*; ASTo, *Camera dei conti*, *Decisioni ossia motivi di sentenze profferte dalla Regia Camera*. Si veda anche *Archivio di Stato di Torino* cit., pp. 464, 500.

[15] *Il libro quarto degli «Ordini nuovi» di Emanuele Filiberto*, introduzione di C. Pecorella, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 21-22. Per ulteriore normativa, v. G. B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de' sovrani principi della Real casa di Savoia*, Torino, Bartolomeo Zappata, 1681, in particolare pp. 28-31, 145-147, 154-158.

La documentazione dell'attività degli attuari nei secoli XVI, XVII e XVIII, a quanto risulta, non è pervenuta. Resta aperto un altro problema: come ho detto, fino al Settecento le sentenze penali non compaiono tra le serie del Senato e della Camera. In effetti, sfogliando i registri del Senato, ma analogo discorso può essere fatto per la Camera, si rileva come nel primo registro delle sentenze civili (1561) siano presenti anche sentenze penali, il che potrebbe far pensare a un'erronea denominazione della serie archivistica[16]. In realtà, non è così: attraverso un'indagine a campione si può notare come, con l'andar del tempo, la presenza delle sentenze si riduca a pochissimi casi, dunque eccezionali. La mancanza delle sentenze penali è legata, quindi, al momento, a un dubbio in parte da risolvere.

Gli attuari dovevano essere reclutati tra i notai; v'è formale disposizione del 1632[17]. Per i segretari, sul piano politico la strutturazione degli ordinamenti di governo vide la presenza di un notevole numero di essi che non esercitavano funzioni giudiziarie. Probabilmente non si richiedeva che i segretari fossero notai, ma che fossero soprattutto uomini di fiducia del principe, appartenenti alla piccola feudalità o alla borghesia[18]. Ma ciò che conta è che, dalla fine del XVI secolo, l'antica categoria dei segretari ducali e degli scribi vide le proprie funzioni differenziarsi: una parte venne adibita alla cura di governo, l'altra alla giustizia. In fondo si separarono nettamente le antiche competenze del «Consilium cum domino residens», come si è visto, distinte ma in un unico organo. Venne a compimento, peraltro, a mio parere, un processo già iniziato sotto il governo di Carlo II. D'altro canto, probabilmente i segretari dei Senati erano reclutati tra i notai, mentre qualche dubbio sussiste per i segretari della Camera dei conti.

Nel XVII secolo le cariche giudiziarie dei tribunali supremi, compresa quella di attuaro, seguirono le regole introdotte dalla vendita delle cariche. Alla venalità fece seguito la trasmissibilità della carica[19].

---

[16] ASTo, *Senato di Piemonte*, *Sentenze civili*, reg. 1. Come detto sopra alla nota 13, il registro contiene alcune sentenze penali fra quelle civili.

[17] Borelli, *Editti antichi e nuovi* cit., p. 29.

[18] C. Rosso, *Una burocrazia di Antico regime: i segretari di Stato dei duchi di Savoia*. I: *1559-1637*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1992, pp. 24 ss; G. Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo Medioevo*, Milano, Franco Angeli, 1994, per i segretari, in particolare pp. 185-188.

[19] C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, 2 voll., Torino, Roux e Favale, 1881, II, p. 127; il volume del Dionisotti, pur essendo inevitabilmente datato, è pur sempre utilissimo.

Passiamo al XVIII secolo, che vede le importanti riforme introdotte da Vittorio Amedeo II, dal 1720 re di Sardegna, e dal successore Carlo Emanuele III. Anche in questo caso sono temi assai noti: dalla riforma dell'apparato amministrativo a quello militare, a quello giudiziario[20]. Penso comunque che, ai nostri fini, sia utile accennare all'emanazione, da parte del re Vittorio Amedeo II, delle Regie costituzioni nel 1723, riviste nel 1729 e riformate ancora dal successore Carlo Emanuele III nel 1770. Con le riforme si ebbe la creazione di un'unica Camera dei conti a Torino, con possibilità di delegare competenze a funzionari in Savoia; furono poi regolate le funzioni dei Senati. Tra l'altro, riprendendo disposizioni dei predecessori, furono progressivamente regolamentate le ripartizioni di classi civili e penali, in particolare nel Senato di Piemonte[21].

Speciale importanza assumono, dal 1729, le «decisioni», cioè le sentenze motivate. Come si sa, infatti, esse entrano a far parte ufficialmente delle fonti del diritto, al terzo posto dopo le norme del sovrano e gli statuti comunali ancora in vigore e approvati dal principe, e prima del *ius commune*, ossia del *Corpus iuris civilis* e del *Corpus iuris canonici*, per quanto lasciato alla competenza della Chiesa. È utile ricordare, poi, il celebre divieto delle citazioni dei giuristi del diritto comune sia da parte dei giudici che degli avvocati. Il diritto romano e il diritto canonico potevano essere citati solo letteralmente e, si può aggiungere, di fatto, secondo le edizioni settecentesche. Le opinioni dei giuristi non dovevano essere riferite. Ovviamente le «decisioni» dei Senati già erano state raccolte sin dalla fine del Cinquecento, ma esse non erano riportate *in extenso*. La sentenza della corte suprema veniva ridotta a massima, preposta alla *quaestio* e, poi, indicata alla fine della medesima[22]. Se analizziamo una decisione, possiamo notare come essa

Per la vendita delle cariche, v. E. Stumpo, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea, 1979, in particolare pp. 269 ss.

[20] La bibliografia sul riformismo sabaudo nel Settecento è molto vasta. Mi permetto di rinviare, sia a questo scopo, sia per ulteriori indagini e per possibili sviluppi, a Soffietti - Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 53-95.

[21] E. Mongiano, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'Antico regime*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp. 143-175, poi in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico regime all'età rivoluzionaria*, atti del convegno di studi (Torino, 11-13 settembre 1989), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 161-191. Per la ripartizione delle classi nel 1632, v. Borelli, *Editti antichi e nuovi* cit., p. 156.

[22] Per esempi probanti della metodologia usata dagli estensori delle *decisiones*, oltre, ovviamente, alle raccolte degli originali conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, peraltro già citate alla nota 14, v. T. M. Richeri, *Codex rerum in Pedemontano Senatu aliisque supremis patriae curiis iudicatarum*, 4 voll., Augustæ Taurinorum, ex typographia regia, 1783-1786 e, in partico-

consistesse nell'esposizione dei motivi della sentenza, mentre quest'ultima era a parte con il semplice dispositivo. Non ritorno sui limiti cronologici delle sentenze civili e penali. Aggiungo che, fin dal 1727, sono conservate a parte, in una serie autonoma, le sentenze civili con allegati i sommari delle cause. Erano le relazioni che venivano redatte dagli attori, contenenti in breve gli atti e lo stato della causa e che, secondo le Costituzioni di S. M. del 1770, dovevano essere consegnate al senatore relatore entro quindici giorni dalla dichiarazione che la causa era stata portata a sentenza[23]. Si tratta, com'è evidente, di una serie importantissima, poiché permette di valutare l'*iter* del processo, anche in considerazione della scomparsa dei fascicoli processuali civili. Prendo lo spunto da questa constatazione, per ricordare e sottolineare come non ci siano pervenuti neppure i fascicoli processuali penali, né delle cause sostenute davanti al Senato, né di quelle portate davanti alla Camera. Questa lacuna è assai grave, in particolare per le ricerche sul processo penale nei paesi piemontesi degli Stati sabaudi. Risulta, infatti, che gli archivi dei Senati di Nizza e di Chambéry conservano molti fascicoli di procedimenti penali[24]. In tal modo, le ricerche per il Piemonte sono penalizzate. Già nel 1881 il Dionisotti affermò che dei «processi criminali», cioè dei fascicoli processuali penali, anteriori al 1780, era stata «autorizzata la vendita» nel 1824[25]; la scomparsa del materiale storico, importantissimo, è perciò dovuta a una precisa volontà dell'amministrazione statuale. Le raccolte delle sentenze penali del Senato e di quelle camerali iniziano, come si è detto, nel 1724. Resta inspiegabile la ragione della scomparsa di quelle anteriori, tanto più che le sentenze penali del Senato di Savoia sono conservate fin dalla rifondazione del tribunale supremo (1559), quelle del Senato di Nizza dalla sua costituzione (1614). A meno che proprio le riforme di Vittorio Amedeo II e soprattutto le

lare, F. A. Duboin, *Collezione progressiva e per ordine di materia delle decisioni de' supremi magistrati negli Stati di terraferma di S. M. il Re di Sardegna*, 9 voll., Torino, Bianco e comp., 1830-1837.

[23] *Leggi e costituzioni di sua maestà*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, I, l. III, t. XXII, 3.

[24] Archives départementales de Savoie, *Fonds des jurisdictions. Parlement et Sénat de Savoie*, *Fonds des Archives propres du Sénat de Savoie*; nella *sous-série* 2B si conservano le sentenze penali e i fascicoli processuali, in linea di massima dal secolo XVI al secolo XIX; *sous-série* 2B, *arrêts criminels*, regg. nn. 1400-1553 (1559-1714); *actes judiciaires et procédures*, regg. nn. 2000-2416 (1400-1553); *procédures criminelles*, regg. nn. 3500-3671 (1731-1819); *procédures criminelles et civiles*, *appels et directes*, regg. nn. 10001-14000 (1424-1792); S. Tombaccini Villefranque, *Répertoire de la sous-série 1 B Sénat de Nice*, Nice, Archives départementales des Alpes-Maritimes, 2008, pp. 274-299, 1B 571-580, *Justice pénale*, *Procédures*, siècles XVII-XVIII e pp. 299-300, 1B 581-603, *Justice pénale*, *Jugements*, siècles XVII-XVIII.

[25] Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 125, nota 1.

Regie costituzioni non siano collegabili, in qualche modo, con la situazione archivistica che si è venuta a determinare. Comunque la presenza della serie di sentenze permette di condurre in sede penale delle ricerche almeno sulla criminalità, sull'applicazione delle norme da parte dei giudici e sulla loro discrezionalità. Le sentenze civili del Senato, si ricorda, hanno inizio nel 1561, quelle civili camerali nel 1563.

Per quanto attiene al personale di cancelleria dei Senati e della Camera, i segretari svolgevano funzioni di certificazione, quelli del Senato, e di ufficiali roganti, quelli della Camera dei conti. Pertanto, qualora non fossero stati notai collegiati o notai titolari di una piazza acquistata, avrebbero dovuto, come si può desumere, possedere conoscenze giuridiche specialistiche. Gli attuari dovevano, come si è detto, necessariamente essere notai[26]. Ciò era richiesto anche per i segretari dei giudici locali, sia di quelli di nomina regia, sia di quelli di nomina da parte di quei vassalli che ancora esercitavano funzioni giudiziarie. A tale requisito poteva ovviare una speciale concessione sovrana[27].

In questo quadro sommario della formazione e della conservazione degli atti giudiziari, occorre ancora dare uno sguardo alle sentenze, alla loro redazione e al loro contenuto. Anzitutto, si deve ricordare che le sentenze venivano redatte, almeno fino al 1770, dai relatori delle cause, mentre dal 1770 potevano essere scritte da un terzo e, poi, sottoscritte dal presidente del tribunale giudicante[28]. La normativa ducale del 1430 conteneva disposizioni precise e dettagliate ai fini della conservazione delle minute delle sentenze. Lo schema seguito dallo scriba nel redigere quelle civili è comunque quello classico: la sentenza comprende l'enunciazione del fatto, le ragioni delle parti, la decisione della corte. Manca la motivazione, anche se essa può essere ricavata da quanto esposto in precedenza dalle posizioni delle parti. Nelle cause penali, oltre all'esposizione del fatto, si cita, di solito, la normativa applicata. Seguono, in entrambi i casi, le sottoscrizioni dei giudici. Le sentenze del Senato, a partire dal 1561, sono, a differenza di quelle anteriori, estremamente schematiche. Sia nelle sentenze civili che nelle rare sentenze penali reperite, dei secoli XVI e XVII, al fatto segue il dispositivo, in poche righe. Le minute delle sentenze sono firmate dai giudici componenti il collegio. Le «decisioni», la cui raccolta inizia, come

[26] Ivi, p. 124 ss.

[27] *Diario forense universale*, VII, Torino, Giuseppe Favale, 1826, pp. 1-2.

[28] Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 125.

detto, nel 1642, quindi ben prima che rientrassero ufficialmente tra le fonti del diritto, sono invece, di regola, piuttosto estese e vengono stilate dal relatore. Le sentenze civili della Camera dei conti sono, di contro, molto più dettagliate ed estese nella loro redazione. Seguono lo stile delle sentenze medioevali del «Consilium cum domino residens» e non sono, dunque, formalmente motivate, ma sono analitiche, e la controversia viene ricostruita ampiamente nella sua evoluzione[29]. Occorre rilevare ancora un dato. Le sentenze fino alle riforme di Emanuele Filiberto erano stilate in latino. Dal 1561 circa in poi, esse sono redatte in volgare, italiano o francese. Le «decisioni», invece, continuano ad essere scritte in latino sino alla fine dell'Antico regime. Ricordo che, anche se sono cose note, prima di Emanuele Filiberto, già Francesco I di Francia aveva disposto l'uso del volgare francese con l'*ordonnance* di Villers-Cotterêts del 1539[30].

Da quanto finora rilevato, sia attraverso l'analisi normativa, sia attraverso la ricerca sui documenti, è possibile trarre qualche puntualizzazione. Nel Medioevo tardo e nell'Età moderna si pone come figura di rilievo, nell'attività dei supremi organi giudiziari, il notaio. Sia come segretario o scriba, sia come attuaro[31], il notaio è un importante collaboratore del giudice. Scrive atti, li sottopone al controllo del giudice, redige verbali di testimonianze, scrive il sommario della causa civile, collabora quindi con avvocati e procuratori. Il notaio, come tale, per sua natura è un professionista, ancora nel Settecento, di cui la società non può fare a meno[32]. Se in certi casi, in certi settori del diritto, il notaio compie atti di giurisdizione in proprio, basti pensare ai suoi interventi nel settore del diritto successorio, al momento della redazione d'inventari di assi ereditari e di attribuzioni di tutele, e nel campo delle obbligazioni, stante il valore di titolo esecutivo

[29] ASTo, *Camera dei conti*, art. 619, par. 1, regg. 1, 3 ; le sentenze del XVI secolo sono stilate in modo assai diverso rispetto a quelle coeve del Senato.

[30] Sull'*ordonnance* di Villers-Cotterêts del 1539 v. *Ordonnances des Rois de France. Règne de François Ier*, IX/3: *mai-août 1539*, Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1983, pp. 570 ss. A proposito del provvedimento del duca Emanuele Filiberto, v. *Il libro terzo degli «Ordini nuovi» di Emanuele Filiberto*, note e introduzione di C. Pecorella, Torino, Giappichelli, 1989, pp. XXI-XXIII. Sull'ordine agli attuari del Senato di Piemonte di redigere gli atti processuali in italiano, del 7 dicembre 1577, v. Borelli, *Editti antichi e nuovi* cit., p. 29.

[31] Per gli attuari, si rinvia indicativamente alla normativa del 1770: *Leggi e costituzioni* cit., I, l. II, t. VIII, 1 ss. Si veda inoltre, sempre per gli attuari, [G. Galli Della Loggia], *Pratica legale secondo la ragione comune, gli usi del foro, e le Costituzioni di sua sacra real maestà*, 12 voll., Torino, s.n.t., 1772-1792, III: *Atti di volontaria giurisdizione*, pp. 181-187.

[32] Sui segretari dei tribunali in genere, ma soprattutto su quelli operanti nel Senato di Piemonte, esiste una vasta e capillare normativa: v. *Leggi e costituzioni* cit., II, l. IV, t. II, 1 ss; l. IV, t. XXV, 9; l. IV, t. XXIX, 1, 6, 7.

attribuibile al contratto da lui rogato, e così via, quando egli interviene in una fase processuale, come si è visto, acquista una veste di operatore di giustizia, ma resta pur sempre un notaio[33]. I notai, pur rientrando nel meccanismo dell'apparato giudiziario, conservano la loro qualità iniziale di professionista, mentre i giudici restano dei tecnici. Non è un caso, infatti, che per gli attuari fosse pure previsto l'acquisto di una piazza, cioè la commercializzazione dell'ufficio, come avveniva per i notai che esercitavano unicamente la professione, o come si verificava per le tappe d'insinuazione per chi doveva registrare gli atti notarili secondo una normativa del 1610, attuata subito in Piemonte[34]. Del resto, ancora oggi il notaio è una figura che per un verso è pubblico ufficiale, per altro verso è un professionista.

Proseguendo con le osservazioni, si può dire, sfiorando l'ovvietà, che dall'esame degli atti relativi ai giudizi penali è comunque possibile avere un quadro, purtroppo non completo a causa delle gravi lacune determinate in specie dalla mancanza dei fascicoli processuali, della criminalità nelle terre sottoposte alla giurisdizione del Senato di Piemonte. La competenza penale del Senato non era solo in grado di appello, ma anche in primo ed ultimo grado per cause e reati specifici. Inoltre, il supremo Tribunale poteva avocare le cause. E al Senato spettava, comunque, confermare o rigettare o modificare le sentenze criminali di tribunali inferiori, che avessero irrogato la pena di morte o della galera.

Dai registri delle sentenze, sia civili che penali, emerge sovente una storia di persone che hanno dato vita al processo, di giudici che hanno applicato, più o meno discrezionalmente, le norme, di avvocati che partecipano alla causa. È un percorso archivistico, istituzionale e sociale. Infine, non si può non ritornare su quanto già sottolineato: attraverso le vicende della redazione e della conservazione delle sentenze degli organi sabaudi di suprema istanza è possibile, tra l'altro, portare un tassello alla storia della formazione di un'amministrazione burocratica della giustizia.

---

[33] Per l'attività extragiudiziale dei notai, v. E. Mongiano, *Attività notarile in funzione antiprocessuale*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 185-214.

[34] Duboin, *Raccolta per ordine di materie* cit., tomo XXV, vol. XXVII, lib. XIII, Torino, Arnaldi, 1860, pp. 41 ss.

Ilaria Curletti - Leonardo Mineo

*«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)**

1. *Premessa*

Chi si accosti allo studio dell'ordinamento giudiziario sabaudo, non può non notare una certa uniformità delle sopravvivenze documentarie negli archivi delle terre piemontesi che furono soggette ai Savoia entro gli inizi

* Questo lavoro non avrebbe potuto vedere la luce senza la competenza e la gentile disponibilità di quanti hanno agevolato la nostra ricerca presso gli Archivi di Stato di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli, la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, gli Archivi comunali di Asti, Carmagnola, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Savigliano, Torino e Vercelli, la Biblioteca reale di Torino, la Biblioteca «Federico Patetta» dell'Università degli studi di Torino, la Biblioteca del Circolo giuridico dell'Università degli studi di Siena, la Biblioteca civica del Comune di Carmagnola. In particolare, ci è gradito ricordare la gentilezza di Giuseppe Banfo, Graziana Bolengo, Gianfranco Busso, Marco Cagliero, Marco Carassi, Paola Caroli, Daniela Cereia, Fabiano Corbino, Silvia Corino Rovano, Isabel Costa, Chiara Cusanno, Rosolino Lucania, Barbara Molina, Ezia Molinaro, Maria Paola Niccoli, Silvia Olivero, Domenico Pace, Gianmaria Panizza, Antonella Pieri, Franca Pol, Silvia Pozzebon, Antonella Sandrone, Cristina Tarantino, Elia Vaira. Dobbiamo particolare riconoscenza a Gian Giacomo Fissore, Elisa Mongiano e Isidoro Soffietti, sempre disponibili e prodighi di utili suggerimenti. Preziose si sono rivelate per noi le indicazioni sugli archivi vercellesi forniteci da Anna Cerutti e Giorgio Tibaldeschi. Il contributo è frutto della comune riflessione dei due autori, mentre la redazione del testo è stata così ripartita: Ilaria Curletti, § 3 (testo corrispondente alle note 46 e 47) e § 4; Leonardo Mineo, §§ 1-2, § 3 (testo corrispondente alle note 1-45 e 48-98) e §§ 5-8. I siti web citati sono stati consultati il 10 febbraio 2012. Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASAl = Archivio di Stato di Alessandria; ASAt = Archivio di Stato di Asti; ASBi = Archivio di Stato di Biella; ASCn = Archivio di Stato di Cuneo; ASTo = Archivio di Stato di Torino; ASTo, SR = Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite; ASVc = Archivio di Stato di Vercelli; ASCAlba = Archivio storico del Comune di Alba; ASCCarmagnola = Archivio storico del Comune di Carmagnola; ASCIvrea = Archivio storico del Comune di Ivrea; ASCMoncalieri = Archivio storico del Comune di Moncalieri; ASCPinerolo = Archivio storico del Comune di Pinerolo; ASCSavigliano = Archivio storico del Comune di Savigliano; ASCTo = Archivio storico del Comune di Torino; ASCVc = Archivio storico del Comune di Vercelli; SATo, *Inventari* = Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta,

del XVIII secolo. Ad una cospicua e diffusa conservazione di carte processuali negli archivi degli attori dei procedimenti – comunità, enti religiosi e famiglie – fa da contraltare una pressoché totale assenza di nuclei omogenei di documentazione riferibile all'attività delle corti giudiziarie nell'intera area fino almeno alla prima metà del Settecento. Se si tralasciano i registri giudiziari tardo-medievali, di solito prodotti da curie criminali e per lo più conservati oggi presso gli archivi di alcune comunità maggiori dell'antico principato – Moncalieri, Pinerolo, Ivrea, Vercelli ecc.[1] –, o quelli cinqueseicenteschi provenienti da aree dalla diversa tradizione, che ben tardi pervennero nei domini sabaudi – il Ducato del Monferrato –, l'aspetto che risalta è l'apparente «deserto archivistico» per il periodo che va dai decenni centrali del Quattrocento al primo ventennio del Settecento[2]. La

Inventari degli archivi comunali; *Decreta Sabaudiae = Decreta Sabaudiae ducalia tam vetera quam nova ad justiciam et rem publicam gubernandam*, Taurini, per Ioannem Fabri Lingonensem, 1477 (rist. anast. *Decreta Sabaudiae ducalia. Turin, 1477*, Faksimiledruck mit einer Einleitung von G. Immel, Glashütten, D. Auvermann, 1973); Duboin, *Raccolta per ordine di materie* = F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti*, *patenti*, *manifesti*, *ecc. emanate negli Stati di terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della real casa di Savoia*, *dai loro ministri*, *magistrati ecc.*; *Raccolta di regi editti 1814-1832 = Raccolta di regi editti*, *proclami*, *manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, 32 voll., Torino, Davico e Picco, poi Mancio, Speirani e comp., 1814-1833; *Raccolta degli atti di governo 1833-1861 = Raccolta degli atti di governo di S. M. il re di Sardegna*, 30 voll., Torino, Stamperia reale, 1833-1861; *Regie costituzioni 1723 = Leggi e costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili e criminali ne' Stati della M. S.*, *tanto di qua che di là da' monti e colli*, Torino, Giovanni Battista Valetta, 1723; *Regie costituzioni 1729 = Leggi e costituzioni di S. M.*, 2 voll., Torino, Giovanni Battista Chais, 1729; *Regie costituzioni 1770 = Leggi e costituzioni di S. M.*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770.

[1] Tale documentazione non è difforme qualitativamente da quella prodotta in altri contesti territoriali, incentrata com'è sulla produzione di libri destinati a contenere una o più tipologie di registrazione relative alle varie fasi del procedimento penale (ad esempio *accusationes*, *inquisitiones*, *testium examinationes*, *absolutiones et condempnationes* ecc.) o del procedimento civile (*precepta et tenute*, *cause civiles* ecc.): presso l'Archivio comunale di Moncalieri sono conservate, nella serie *Giudicati*, oltre 130 unità archivistiche di ambito giudiziario risalenti al XIV secolo e oltre 170 al XV secolo, riferibili anche all'attività degli ufficiali della chiavaria e del danno dato comunitativo (ASCMoncalieri, *Giudicati*, 1-305); presso l'Archivio comunale di Ivrea si conservano una decina di *libri malefitiorum* che coprono il periodo 1440-1463 (ASCIvrea, *serie I*, *categoria 56*, 2943-2952). L'Archivio comunale di Pinerolo, infine, conserva 42 registri riferibili alla curia criminale di Pinerolo (ASCPinerolo, *Sezione antica*, 882-918). Sugli atti anteriori al 1560 conservati presso l'Archivio comunale di Vercelli v. ASCVc, *Atti giudiziali*, armadio 81.

[2] Sulla «situazione di grave dispersione delle fonti giudiziarie e di quelle notarili che contraddistingue l'area subalpina sino alle soglie del XVIII» secolo si è soffermata recentemente E. Mongiano, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 185-212, in particolare pp. 198-199. L'immagine del «deserto archivistico», riferito alle dispersioni subite dalla documentazione delle comunità sin dall'Età tardo-medievale, è mutuata da A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, in *Modelli*

più vistosa eccezione per l'Età moderna è Vercelli, ove si conserva un consistente complesso documentario – fascicoli processuali e registri criminali e civili – compreso fra la metà del Cinquecento e quella del secolo successivo, identificato a partire dalla metà del XIX secolo come «l'archivio giudiziario vercellese» e attribuito alla prefettura di Antico regime[3]. È da notare poi la presenza di nuclei documentari – essenzialmente di ambito criminale –, risalenti solitamente al XVII secolo e conservati negli archivi di piccole comunità quali Poirino e Monasterolo di Savigliano, tutti riferibili all'attività di notai al servizio di curie feudali minori[4]. Da segnalare, infine, le carte giudiziarie presenti negli archivi di famiglie o degli enti ecclesiastici titolari di giurisdizioni feudali[5]. A partire dalla terza decade del Settecento, nei territori già compresi nei domini sabaudi, si registra una vera e propria esplosione documentaria, per la quale è fin troppo facile chiamare in causa la promulgazione, fra il 1723 e il 1729, delle Regie costituzioni di Vittorio Amedeo II e, nel 1770, di quelle di Carlo Emanuele III[6]. Anche in questo frangente, però, bisogna notare come in molti casi le carte provenienti dalle diverse corti di giustizia assumano consistenza e continuità, peraltro circoscritte a pochi casi definiti, solo nel corso dell'ultimo quarto del Settecento. Queste scritture hanno attualmente e in larga mag-

a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), a cura di P. Benigni - S. Pieri, Firenze, Edifir, 1996, pp. 63-84, in particolare pp. 75-76.

[3] Si veda *infra* il testo corrispondente alle note 67-81.

[4] Su Poirino e Monasterolo di Savigliano v. N. Bianchi, *Le carte degli archivi piemontesi politici*, *amministrativi*, *giudiziari*, *finanziari*, *comunali*, *ecclesiastici e di enti morali*, Torino, Bocca, 1881, rispettivamente alle pp. 129 e 302. Tali presenze si riscontrano, in particolare, negli archivi di comunità del Monferrato attualmente comprese nelle province di Asti e Alessandria: ad esempio, a Frassineto Po si conservano due registri delle cause del banco di giustizia del podestà che coprono il periodo 1671-1684 (SATo, *Inventari*, *provincia di Alessandria*, Frassineto Po, serie 32, *Affari di giustizia*, 628 e 978), a Mirabello Monferrato circa quaranta registri dal 1466 al 1602 (SATo, *Inventari*, *provincia di Alessandria*, Mirabello Monferrato, serie V, *Affari giudiziari*), a Molare cinque registri dal 1583 al 1680 (SATo, *Inventari*, *provincia di Alessandria*, Molare, serie 26-27, *Atti civili* e *Atti criminali*, bb. 104-105), a Castelnuovo don Bosco una ventina di registri di atti civili dal 1526 a fine Seicento (SATo, *Inventari*, *provincia di Asti*, Castelnuovo don Bosco).

[5] A titolo di esempio si rammentino in questa sede le carte relative alla giurisdizione sul feudo di Agliè fra XV e XVIII secolo (ASTo, SR, *Duca di Genova*, *Tenimenti*, *Agliè*, bb. 88-100), o gli oltre novanta registri relativi alla giurisdizione dell'abbazia di San Giusto di Susa, compresi fra gli inizi del XIV e la metà del XV secolo (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 706, § 16, bb. 1-23).

[6] Sull'opera amedeana e dei suoi successori v. I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 61-75 e la bibliografia ivi citata.

gioranza collocazione negli Archivi di Stato piemontesi, ove, pur spesso distinte in ridottissimi fondi archivistici autonomi, pervennero in realtà nell'ambito di complessi documentari più o meno ampi formatisi in tempi e con modalità diverse[7]. Essi giunsero attraverso le istituzioni giudiziarie di epoca francese, attraverso quelle della Restaurazione e, infine, attraverso quelle postunitarie. In ultimo, non si devono dimenticare i nuclei risalenti allo stesso periodo giunti negli Archivi di Stato dagli archivi delle comunità o quelli ancora esistenti presso gli archivi comunali piemontesi, la cui formazione e tradizione rimane ancora da verificare caso per caso.

A fronte di questo panorama, si è fornita una prima lettura per ciascuna delle periodizzazioni individuate: in primo luogo con il ricorso alla normativa ducale, a partire dai *Decreta* di Amedeo VIII del 1430, interpretata con le decisioni dei magistrati supremi e integrata dalle disposizioni degli statuti di alcune comunità. Si è inoltre tenuto conto, per lo stesso periodo, delle consuetudini procedurali delle corti maggiori o di quelle locali, i cosiddetti «stili», destinati ad incidere, in zone quali il marchesato di Saluzzo o la contea di Asti, nelle modalità di confezione e di trasmissione degli atti[8]. Da ultimo, si è verificato quanto riscontrato con indagini sul campo.

2. *«Ad probationem*, *fidem atque memoriam». Tra normativa ducale e prassi locali (secoli XV-XVI)*

Il quadro delineato dalla normativa ducale del 1430 è quello di un sistema incentrato, tanto nelle corti supreme quanto in quelle subalterne, sul ricorso ai notai quali protagonisti sia della produzione sia della conservazione delle carte giudiziarie[9]. Dai *Decreta* ducali non sembrano emergere

[7] Per uno sguardo d'insieme sulla documentazione archivistica riferibile all'attività delle istituzioni giudiziarie sabaude in Antico regime si rimanda alle voci dedicate agli Archivi di Stato piemontesi nella *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1980-1994 e al sito www.archivi-sias.it.

[8] Sulle fonti del diritto negli Stati sabaudi e sulla convivenza tra normativa ducale e prassi locali v. Soffietti - Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 8-22 e, in riferimento al valore delle decisioni dei tribunali supremi, pp. 56-60.

[9] Ogni giudice ordinario, per garantire la piena validità delle procedure, doveva avere al suo fianco un notaio per redigere «citationes, provisiones, mandata, decreta, acta causarum, processus, ordinationes, memorialia, curas, tutelas, sententias, apostolos sive litteras dimissorias ceteraque expleta et actus iudiciales» (*Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44v, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento»). Il notaio, designato dal duca o da quanti avessero detenuto l'ufficio «iure ereditario vel albergamento vel alio iusto titulo», doveva essere originario o comunque residente nei domini sabaudi e garantire la conserva-

modelli distinti di trasmissione e di conservazione per le carte prodotte dai notai al servizio di privati o per quelle redatte al servizio di giusdicenze, fatta eccezione per alcune esplicite e specifiche deroghe riferibili proprio all'ambito giudiziario. Com'è noto, grazie agli studi di Elisa Mongiano, le norme relative alla conservazione delle scritture notarili in area sabauda prevedevano, in linea di principio e secondo il dettame degli statuti di Amedeo VIII, la custodia delle carte del notaio defunto da parte del figlio, se anch'egli notaio, o di altro notaio del luogo, oppure, in virtù di privilegi particolari, la trasmissione delle carte tramite enti o corporazioni notarili, laddove esistenti[10]. Nel caso delle carte giudiziarie, i decreti del 1430 derogano a tali principi solo per alcune tipologie documentarie, per le quali non solo si prescriveva esplicitamente la produzione in sedi distinte, ma si prevedevano anche forme particolari di trasmissione. Dando per scontato l'obbligo per i notai di presenziare nelle curie con i propri registri[11], veniva ingiunta ad esempio la produzione di distinti «protocolla seu registra» dedicati, nelle corti superiori e subalterne, alle sentenze e agli atti concernenti gli *iura patrimonialia et fiscalia* ducali, ovvero alla materia crimi-

zione degli atti (ivi, cc. 65r-66r, cap. «De scribis seu notariis curiarum bailivorum et castellanorum»). Sulla centralità del notaio nell'ordinamento giudiziario sabaudo v. Mongiano, *Attività notarile* cit., pp. 194-195. Di recente, in riferimento all'ambito transalpino, ci si è soffermati sul ruolo decisivo del notaio nella produzione e conservazione della memoria giudiziaria in P. Bastien, *Le greffier en tant qu'exécuteur: parole rituelle et mort sans cadavre (Paris, XVIIe-XVIIIe siècles)*, in *Une histoire de la mémoire judiciaire*, études réunies par O. Poncet et I. Storez-Brancourt, Paris, École nationale des chartes, 2009, pp. 93-102.

[10] Alla morte del notaio, il castellano del luogo doveva raccogliere «prothocolla, notas et registra» e conservarli «in suis archis vel archiviis in loco tuto et clauso». Era concesso quindi al figlio o ai figli del notaio defunto il diritto di levare gli *instrumenta* e di conservare i protocolli; se il notaio fosse morto senza eredi, i protocolli sarebbero stati consegnati al notaio del luogo ritenuto più idoneo e, in assenza, ad un notaio di una località limitrofa. I protocolli non dovevano essere trasportati «extra locum seu castellaniam ubi defunctus notarius cuius erant protocolla». Il disposto era valido fatte salve libertà e privilegi dei luoghi dove si fosse disposto diversamente delle carte notarili (*Decreta Sabaudiae*, cc. 132v-133v: «Qualiter protocolla notariorum defunctorum sint recolligenda et committenda»). Sul tema v. E. Mongiano, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte tra Medioevo ed Età moderna*, in *Ricerche sulla pittura del Quattrocento in Piemonte*, Torino, Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte, 1985, pp. 139-160, in particolare pp. 141-143 e, di recente, Ead., *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi tra Medioevo ed Età moderna. Aspetti normativi*, ne *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Trento, 24-26 febbraio 2011), in corso di pubblicazione. Sulle dinamiche conservative delle scritture notarili in area piemontese v. L. Mineo, *Tra privato profitto e pubblica utilità. Disseminazione e concentrazione di carte notarili lungo l'arco alpino piemontese (secoli XVI-XIX)*, ne *Il notariato nell'arco alpino* cit.

[11] *Decreta Sabaudiae*, cc. 65r-66r, cap. «De scribis seu notariis curiarum bailivorum et castellanorum».

nale e a quegli atti giudiziali 'perpetui' destinati a corroborare i diritti delle parti[12]. Tale documentazione doveva essere rimessa in blocco alla Camera ducale alla fine del mandato o alla morte del notaio[13]. Lo stesso obbligo era espressamente ribadito – e non a caso – nel capitolo dedicato alle modalità di conservazione delle carte dei notai defunti, indicandolo esplicitamente come eccezione alla regola generale ed estendendolo, in caso di morte e per la medesima tipologia di carte, ai segretari di qualsiasi *scribaria* ducale[14]. Un'altra norma prescriveva che, in caso di morte del segretario o del suo allontanamento durante il mandato, si rimettessero ai subentranti i protocolli per il disbrigo delle cause in corso, attivando così una procedura

[12] Nei suoi *Commentaria* alla legislazione ducale, il giurista Antonio Sola definiva le cause criminali quelle «qua ad poenam agitur Fisco applicandam» (A. Sola, *Commentaria... ad universa serenissimorum Sabaudiae ducum decreta*, *antiqua*, *nova et novissima*, Torino, apud heredes Iohannis Dominici Tarini, 1625, p. 454, col. 1); Giovanni Antonio Della Chiesa, nelle sue *Observationes forenses*, definiva causa criminale quella ove fosse stato esclusivo l'interesse del Fisco («ubi agitur de poena applicanda Fisco, sive corporalis sive pecuniaria, tale iudicium dicitur criminale sive causa criminalis»); nelle cause civili prevaleva invece l'interesse privato delle parti («causa vero dicitur civilis et iudicium civile respectu sui finis, quando non agitur ad publicam vindictam, sed ad commodum privatarum»). La distinzione dei procedimenti era basata, dunque, sulla destinazione delle sanzioni comminate: «causa dicatur criminalis, quando agitur de poena applicanda Fisco, civilis ubi de poena applicanda parti (...). Quando autem agitur tum ad penam pecuniariam applicandam Fisco, tum etiam ad penam applicandam parti, nempe quando in causa criminali proponitur etiam interesse partis, dicitura causa mixta, criminalis, quatenus concernit publicam vindictam, civilis, quatenus respicit interesse privatum» (J. A. Ab Ecclesia, *Observationes forenses sacri Senatus Pedemontani. Ad Supremae Curiae praxim*, *et ad declarationem styli Marchiae Salutiarum inter ipsas impressi*..., Torino, ex officina Bartolomaei Zapatae, 1668, p. 24).

[13] La «Camera computorum» aveva sede a Chambéry. Nel 1577 fu formalmente istituita una nuova Camera dei conti a Torino per i territori «di qua dai monti». Nel 1720 la Camera dei conti di Savoia fu soppressa e il suo archivio concentrato a Torino presso l'archivio camerale. Sulla Camera e sulle sue prerogative v. I. Soffietti, *La giurisdizione della Camera dei conti e le fonti del diritto nei secoli XVIII-XIX. Osservazioni*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, actes du colloque international (Nice, 29 novembre-1° decembre 2007), textes reunis par M. Ortolani - O. Vernier - M. Bottin, Nice, Serre, 2011, pp. 369-374 e la bibliografia ivi citata.

[14] Il capitolo dedicato allo scriba del Consiglio ducale di Chambéry prevedeva che il segretario tenesse un protocollo dove registrare, o far registrare dal suo sostituto, tutte le sentenze e gli atti «ad opus litigantium seu negociantium», nonché un altro dedicato a sentenze, composizioni ed atti relativi alle cause vertenti intorno al patrimonio ducale. Terminato l'ufficio del segretario alla scadenza del mandato o per sopravvenuto decesso, tutte le scritture «iurium nostrorum patrimonialium et fischalium continentia» dovevano essere raccolte e trasmesse alla Camera ducale (*Decreta Sabaudiae*, c. 37rv, cap. «De protocollo et registro scribe consilii predicti»). Tali obblighi erano estesi anche ai notai in servizio presso le curie subalterne (ivi, c. 69rv, cap. «Quod quilibet scriba faciat et habeat specialem prothocollum ad registrandum et inde grossandum instrumenta iurium domini» e cc. 128v-129v, cap. «De notariis et tabellionibus publicis ac eorum officio»).

di salvaguardia del tutto simile a quella ordinariamente dedicata alle carte notarili[15]. La *ratio* di fondo rimaneva, in ogni caso, quella di mantenere il controllo sulla catena conservativa degli atti relativi agli emolumenti che le casse ducali dovevano percepire dall'azione della giustizia criminale, più per salvaguardare e attestare i diritti patrimoniali del Fisco che non per finalità di autodocumentazione a supporto dell'attività repressiva statuale[16]. Tale atteggiamento avrebbe caratterizzato tutto il corso dell'Antico regime condizionando, di riflesso, finalità ed esiti conservativi della documentazione giudiziaria.

Rimanendo nell'ambito criminale, la successiva normativa ducale – in particolare i *Nuovi ordini* emanati da Emanuele Filiberto fra 1561 e 1565[17] – non alterò tale impostazione, prescrivendo l'obbligo, tanto per il Senato quanto per le giusdicenze subalterne, della trasmissione dei registri delle

[15] Nel capitolo dedicato all'ufficio dei notai di curia si prescriveva che, in caso di abbandono dell'ufficio da parte del segretario «propter peregrinationem vel longam absentiam, infirmitatem diuturnam vel alias omnes», le scritture («processus, acta, registra et scripturas ipius curie penes eum existentes») fossero affidate alla custodia del giudice (*Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44r, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento»). In un'altra rubrica, in riferimento all'obbligo di tenuta di protocolli dedicati alle cause fiscali, si disponeva che, in caso di morte o di abbandono dell'ufficio da parte del segretario, tali protocolli fossero raccolti dai balivi o dai castellani, inventariati e riposti «in loco tuto», fino alla nomina di un nuovo scriba al quale trasmetterli (ivi, c. 69rv, cap. «Quod quilibet scriba faciat et habeat specialem prothocollum ad registrandum et inde grossandum instrumenta iurium domini»). Sulle implicazioni archivistiche della normativa amedeana v. P. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1977, pp. 51-55.

[16] Ancora nel tardo Settecento, Cesare Beccaria annotava, nel capitolo *Del Fisco* della sua opera più famosa: «i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe (...). L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il Fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico (...). Il giudice era dunque un avvocato del Fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, cosí la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali» (citazione da C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1970^2, pp. 44-45).

[17] Sui *Nuovi ordini* v. *Il libro terzo degli «Ordini nuovi» di Emanuele Filiberto*, note e introduzione di C. Pecorella, Torino, Giappichelli, 1989 e *Il libro quarto degli «Ordini nuovi» di Emanuele Filiberto*, introduzione di C. Pecorella, Torino, Giappichelli, 1994. In generale, sulla legislazione e le riforme giudiziarie di Emanuele Filiberto v. P. Merlin, *Il Cinquecento*, in P. Merlin - C. Rosso - G. Symcox - G. Ricuperati, *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in Età moderna*, Torino, Utet, 1994, pp. 3-170, in particolare pp. 99-110 e, ricco di segnalazioni bibliografiche, Soffietti - Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 49-56.

sentenze criminali alla Camera dei conti e prevedendo[18], nel contempo, la rimessione dei registri per la materia criminale ai successori nell'ufficio[19]. Da più parti, tuttavia, giungono conferme che, rispetto alla trasmissione delle scritture al successore al termine del mandato, una via percorsa di frequente era la «retentione» da parte del notaio produttore con l'estensione di questa impostazione, in qualche caso, anche alla documentazione istruttoria quale le testimonianze[20].

Dai registri criminali dell'attuario erano «levati i processi», ovvero erano istruiti e formati i fascicoli destinati agli avvocati e ai procuratori fiscali, rappresentanti del Fisco[21], e agli imputati[22]. I fascicoli dei fiscali al termine del procedimento dovevano essere rimessi in blocco agli archivi camerali e

[18] I *Decreta* di Amedeo VIII avevano previsto la compilazione di elenchi delle pene comminate con l'indicazione dei rei debitori del Fisco da trasmettere settimanalmente al chiavaro ducale oltre a quella dei registri di sentenze (*Decreta Sabaudiae*, c. 37rv, cap. «De protocollo et registro scribe consilii predicti»). Una lettera patente del 26 agosto 1567 aveva ribadito quest'obbligo «per dar ragguaglio alla Camera nostra dei conti delle condannationi, emende, pene, multe, confiscationi et altre ovventioni criminali», ma, stanti le difficoltà nell'applicazione della norma, già nel 1580, con lettere patenti del 2 maggio, si era nuovamente stabilito che, oltre alla trasmissione mensile degli estratti, si dovesse provvedere annualmente alla consegna alla Camera dei conti di tutti i «protocolli o registri nei quali siano scritte tutte le sentenze delle cause fiscali, insieme le dichiarazioni delle pene, multe, contumacie, condannationi, arresti di persone, sottomissioni, cautioni, ratione dei nomi, cognomi et patrie dei condannati inquisiti» (Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte III, Torino, Davico e Picco, 1827, pp. 1728-1730).

[19] Sugli obblighi degli attuari criminali in merito alla tenuta dei registri criminali v. *Nuovi ordini et decreti intorno alle cause criminali. Libro quarto. Di novo ristampati et con ogni diligenza corretti*, Torino, s. e., 1578, ff. 4v-5r, cap. «Dell'attuario delle cause criminali».

[20] Antonio Sola, ad esempio, nei suoi *Commentaria* agli *Ordini* di Emanuele Filiberto rammentava, a proposito degli attuari delle cause criminali, l'uso di trattenere i registri delle cause stesse una volta terminato il loro mandato: «remisso libro in egressu sui officii successori aut sibi retento, secundum diversitatem styli» (Sola, *Commentaria* cit., p. 469).

[21] Presso il Senato di Piemonte era prevista la nomina di un avvocato fiscale generale coadiuvato da due procuratori, presso le prefetture di un avvocato fiscale provinciale, presso le giusdicenze minori di un procuratore fiscale, chiamati «in vece di accusatori e denonciatori per la pubblica vendetta». Questi erano tenuti nei procedimenti criminali a rappresentare la pubblica accusa e a fornire le conclusioni da sottoporre poi al giudice, informando costantemente il superiore gerarchico dell'andamento delle cause criminali (*Nuovi ordini et decreti* cit., ff. 2v-3v, cap. «Dell'officio delli avvocati et procuratori fiscali»). Sulle incombenze dei procuratori fiscali negli statuti di Amedeo VIII v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 40r-41v, capp. «De advocato et procuratore fiscalibus generalibus» e «De qualitate, officio et iuramento procuratoris fiscalis»).

[22] Sull'estrazione di copia del processo per uso della difesa dell'inquisito v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 66v-67r, cap. «De modo formandi processus copiisque idem dandis et terminis ad defentiones faciendum assignandis inquisitis» e cc. 67v-68r, cap. «De expeditione processuum incarceratorum». Su tale prassi v. anche Sola, *Commentaria* cit., p. 469.

qui conservati[23]. Tale prescrizione, tuttavia, non sempre fu applicata senza difficoltà: nel 1530, ad esempio, la vedova del procuratore fiscale di Savoia, Guy Tollein, aveva rimesso alla Camera di Chambéry diverse centinaia di atti processuali[24]; nel 1590 erano stati consegnati alla Camera di Torino dagli eredi del fiscale Porta quasi cinquecento fascicoli processuali[25]; nel 1597, l'avvocato fiscale generale Enrico Campeggio, dopo varie sollecitazioni, aveva consegnato una quantità analoga di «processi criminalli» discussi dinanzi al Senato e comprendenti anche quelli di due suoi predecessori, così come nel 1611 erano state reperiti e confiscati un centinaio di fascicoli del fiscale di Cuneo, Giovanni Domenico Furno[26].

In questo periodo l'Archivio camerale consolida, dunque, la sua funzione di archivio di sedimentazione dello Stato ducale, collettore centralizzato delle carte di gran parte delle magistrature centrali, ordinarie o straordinarie che fossero, e spesso di quelle periferiche[27], ruolo svolto fino almeno alle riforme dell'apparato statuale dei primi decenni del Settecento, riforme che coincideranno con l'inizio di un più marcato policentrismo conservativo attuato dalle istituzioni sabaude[28]. Tale funzione, nel caso

[23] «Per conoscer come si diportino gl'officiali nelle cause fiscali, ordiniamo che ogni procurator fiscale delle terre nostre immediate al fine di ciascuno mese debba mandar la nota al procurator della provincia di tutti li processi criminali pendenti et ispediti (...). Il procuratore della provincia incontinente haverà cura di mandargli insieme con la nota delli suoi all'avvocato nostro generale fiscale, il quale ne farà relatione in Senato (...) et finiti li processi ogn'uno dei procuratori nostri, secondo che tratteranno le cause respettivamente, manderà tutte le liste in Camera con l'avviso delle condannagioni seguite nel Senato et in fine dell'anno consignarà li processi compiti nell'archivio della Camera» (*Nuovi ordini et decreti* cit., f. 3v, cap. «Dell'officio delli avvocati et procuratori fiscali»).

[24] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Savoia*, inv. 189, n. 19.

[25] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 551, § 1, b. 1/2, «Inventario di processi rimessi al signor Ludovico Bagna Sacco, d'ordine dell'illustrissima Camera».

[26] Dall'inventario dei processi consegnati da Enrico Campeggio si evince la presenza di numerosi procedimenti istruiti, rispettivamente, dai fiscali Giovanni Battista Pessinis e Morena (v. ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 551, § 1, b. 5).

[27] Sull'archivio camerale v. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali* cit., pp. 29-32, 47-56 e M. P. Niccoli, *La Camera dei conti*, in *L'Archivio di Stato di Torino*, Firenze, Nardini, 1995, pp. 41-45. Sul concetto di archivio di sedimentazione e archivio *thesaurus* v. F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica*, *diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i beni e le attivita culturali, 2000, pp. 83-113 (già edito in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI, 1981, nn. 1-3, pp. 9-37), in particolare pp. 89-98.

[28] Sulle riforme dell'apparato centrale statale sabaudo sotto l'egida di Vittorio Amedeo II, con cenni sul loro riflesso nell'organizzazione archivistica del Regno, v. G. Gentile, *La legislazione sugli archivi sabaudi*, in «Notizie degli Archivi di Stato», XII (1952), pp. 107-119, in particolare pp. 109-116; G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, Società editrice modenese, 1957 (rist. anast. Cavallermaggiore, Gribaudo, 1992), pp. 60-64, in

della Camera dei conti di Torino, è chiaramente leggibile attraverso gli inventari sei-settecenteschi e i carteggi relativi ai versamenti di scritture dello stesso periodo che ci consentono di valutare l'Archivio camerale al lordo dei frequenti ed attestati episodi di scarti sette-ottocenteschi[29]. L'«Inventario dei registri di cause et informazioni criminali vertite in diversi tribunali et signori delegati et altri di condanne», riferito ad unità ormai disperse, testimonia la presenza nell'Archivio camerale nel XVIII secolo, in ossequio agli obblighi di versamento sopra ricordati, di registri criminali e, soprattutto, di sentenze provenienti da tribunali maggiori quali il Senato, il capitano di giustizia, i giudici delegati, nonché dalle giusdicenze di oltre novanta comunità dello Stato[30]. Non mancano tuttavia, nell'Archivio camerale, significative sopravvivenze ammontanti a una settantina di registri per le sentenze criminali del Senato, del capitano generale di giustizia, dell'auditore di milizia, del magistrato di abbondanza e di altri giudici delegati, ai quali si aggiungono i registri delle sentenze criminali provenienti dalle giusdicenze subalterne di oltre trenta località dello Stato, compresa Torino, e le loro note di trasmissione alla Camera dei conti, in un periodo compreso fra l'ultimo trentennio del Cinquecento e il primo ventennio del secolo successivo[31].

---

particolare p. 61; Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali*, cit., pp. 25-26. Sul riassetto dell'Archivio di Corte nel medesimo contesto v. M. Carassi - I. Ricci Massabò, *Gli archivi del principe. L'organizzazione della memoria per il governo dello Stato*, ne *Il tesoro del principe. Titoli, carte, memorie per il governo dello Stato*, catalogo della mostra documentaria (Torino, 16 maggio-16 giugno 1989), Torino, Archivio di Stato di Torino, 1989, pp. 21-39.

[29] Basti riferirsi, a titolo di esempio, all'inventario delle *Cause vertite avanti la Camera, Senato e reggi delegati* fra 1623 e 1744, ora perdute, che comprendevano, ad esempio, registri delle cause criminali discusse in Senato (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 590), oppure a quello degli oltre 360 mazzi di *Atti criminali e per contravenzioni per confische dal 1720*, relativi a procedimenti del Fisco contro particolari (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 582).

[30] I registri descritti nell'inventario risultano in larga parte concentrati nelle prime tre decadi del Seicento, pur con significativi nuclei cinquecenteschi, come nel caso della Giudicatura di Torino (v. ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 762).

[31] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, artt. 656-660 e *Inventari di sala di studio*, 760. Procedure analoghe in relazione alla documentazione di ambito criminale si riscontrano anche negli statuti locali di molti centri ricompresi nel dominio sabaudo, ove alla prescrizione della tenuta di determinate tipologie documentarie si affiancava quella che prevedeva l'esercizio, da parte delle diverse *camere Comunis*, di una funzione simile a quella svolta dalla Camera ducale. A Torino, secondo gli statuti del 1360, i notai della curia erano tenuti a riporre gli «acta publica curie», ovvero i registri che dovevano redigere per conto del Comune senza percepire alcun compenso, nello scrigno conservato presso il convento dei frati minori, rimettendoli invece ai successori, presumibilmente, qualora si fossero riferiti ad affari in corso. Si impegnavano inoltre a «servare perpetuo et (...) incorrupta» i propri protocolli, dai quali venivano poi ricavati i «libri actorum publicorum curie Thaurini» da consegnare al Comune, senza venderli e

Le prassi vigenti nei domini sabaudi sono riscontrabili, per il periodo preso in esame, anche nei territori piemontesi che vi furono ricompresi solo fra XVI e XVII secolo, pur con alcune differenze destinate a scomparire con le annessioni[32]. Ad Asti, con gli ordini «super notariis et secretariis, canzellariis et super taxa processuum» promulgati nel 1503 durante la luogotenenza di Alessandro Malabaila, si era stabilito che i notai criminali levassero dai propri registri i fascicoli processuali per il Fisco senza percepire alcun compenso, lasciando facoltà ai rei di non estrarne copia[33]. L'inserimento della contea di Asti nei domini sabaudi nel 1531 comportò, fin dal 1542, un deciso intervento di omogeneizzazione delle prassi procedurali con l'introduzione, per i procuratori fiscali, dell'obbligo di informare periodicamente il governatore dello stato di avanzamento delle cause criminali e, per i rei, di levare copia del processo[34]. Quest'ultimo obbligo sarebbe stato introdotto anche nel Marchesato di Saluzzo, formalmente annesso ai domini sabaudi solo nel 1601, all'atto della conferma formale dello stile marchionale da parte di Carlo Emanuele I avvenuta nel 1589 subito dopo la conquista militare. Lo stile, che aveva guidato le procedure

proibendo, nel contempo, agli speziari di acquistarli (*Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, in *Monumenta historiae patriae edita iussu regis Caroli Alberti. Leges municipales*, I, Augustae Taurinorum, e Regio typographeo, 1838, coll. 435-750, in particolare col. 663). La mancata consegna ai successori o alla *Camera Comunis* dei propri registri, vero e proprio *topos* del mondo notarile, può esser dunque letta come conseguenza della loro mancata redazione, che costituiva, senz'altro, un aggravio di spese per il notaio. I notai della curia criminale percepivano i propri emolumenti solo sulle copie estratte per le parti e per la registrazione di difese e repliche presentate dalle medesime (ivi, coll. 737-740). Lo stesso avveniva a Mondovì e Cuneo ove, secondo gli statuti rispettivamente del 1570 e del 1589, i notai dei malefici erano tenuti a registrare gli atti su registri appositi e non su fogli sciolti, a leggere *gratis* ai rei accuse, denunce e inquisizioni, percependo un emolumento solo nel caso di estrazione di copie, e a redigere «sine salario» le scritture per la curia del Comune (v. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo XXVIII, parte I, Torino, Arnaldi, 1868, pp. 359-360, cap. XVII e pp. 389-390, cap. LVIII [Statuti di Mondovì, 1570]; p. 113, cap. 166; pp. 216-218, capp. 420-422 e pp. 236-238, cap. 463 [Statuti di Cuneo, 1589]).

[32] Si è soffermato sull'impossibilità d'individuare una tipologia statutaria propria dei paesi sabaudi e distinta rispetto agli Stati confinanti, come il Delfinato, i marchesati di Saluzzo e di Monferrato o il Ducato di Milano, A. BARBERO, *Il Ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 15-17.

[33] *Statuta revarum civitatis Ast*, Asti, Garrone, 1534, c. 104v (1503 febbraio 10). Sulla soggezione astigiana ai domini sabaudi v. M. MARCOZZI, *Asti «fidelissima» e «separata»: soggezione e autonomia nel primo secolo di dominio sabaudo (1531-1630)*, in «Rivista di storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e Asti», CXII (2003), n. 1, pp. 83-103.

[34] *Statuta revarum* cit., cc. 19 ss, «Decretum super modo procedendi in causis civilibus et criminalibus in utraque curia gubernii et pretoris Astensis, servata tamen forma statutorum Ast in procedendo coram domino pretore et suis iudicibus» (1542 aprile 26).

giudiziarie del picccolo Stato fin dal XV secolo[35], prevedeva che i notai di curia – i grafarii o griffieri all'uso francese – fossero tenuti a compilare un apposito registro per le sentenze, redigendo nel contempo una lista dei procedimenti criminali istruiti e delle pene comminate, da trasmettere mensilmente al procuratore del Delfinato[36]. In merito alla conservazione degli atti dei processi e dei registri, si prescriveva che dovesse avvenire «in loco publico» e la loro trasmissione ai successori «sub debito inventario». Una significativa glossa a quest'ultima prescrizione riportava laconicamente come tale prassi fosse stata ribadita nel 1597 da un «edictum speciale, satis prolixum quod tamen nondum videtur usu receptum»[37].

Da Emanuele Filiberto in avanti, così come nei *Decreta* di Amedeo VIII, la normativa tace in merito alla conservazione degli atti prodotti nell'ambito della giustizia civile, atti evidentemente soggetti alle prassi adottate per il resto della documentazione notarile, dalla quale spesso non fu distinta dai notai stessi fin nella fase di produzione. Che si tratti di registri, di atti conservati in filza od organizzati in fascicoli formati per interesse delle parti, le rimanenze – come si vedrà fino al Settecento inoltrato – provengono quasi esclusivamente da contesti nei quali si ebbero concentrazioni precoci di carte notarili sotto l'egida delle corporazioni, come nei casi di Vercelli e Asti, o dell'autorità statuale, come nel caso di Casale Monferrato.

3. *Prassi notarile, stili giudiziari (secoli XVI-XVIII)*

L'*usus receptus* più diffuso sembra dunque quello di lasciare presso i notai gran parte delle carte relative alla loro attività di scriba delle corti di

[35] *Stilus marchionalis seu leges in tribunalibus Marchiae Saluciarum agendo et defendendo per iudices et causarum patronos obsevandae. Publicae congregationis eiusdem patriae decreto cum notis Ludovici Ecclesiae legum doctoris nunc primum editae*, Taurini, apud Antonium Blanchum, 1598. Lo stile marchionale e le sue consuetudini furono formalizzate nel 1453 da Carlo VII re di Francia, fu poi nuovamente promulgato dal Parlamento delfinale nel 1550 e confermato nel 1589 dopo l'occupazione sabauda del Marchesato (v. Ab Ecclesia, *Observationes forenses* cit., pp. 3-4).

[36] *Stilus marchionalis* cit., pp. 41-42, tit. XV, «De graphariis». I capitoli dell'appalto della segreteria civile e criminale di Carmagnola, importante centro del Marchesato, prevedevano nel 1580 l'obbligo per i «fermieri» della segreteria di trasmettere «a monsignor il procurator reggio li roolli delle denonciationi et altre matiere criminali che ne venerano alla conoscenza de' detti giudici» e «di non trasportar fuori del paese del Marchesato li processi civili, criminali et registri che faranno durante loro ferme», rimettendole «sotto debito inventario alli subsequenti greffieri» (ASCCarmagnola, Titolo I, *Inventari*, cat. 1, *Inventari dell'archivio*, 9, pp. 390-392).

[37] *Stilus marchionalis* cit., p. 42, tit. XV, «De graphariis».

giustizia, carte per la cui redazione e per la successiva gestione il notaio percepiva i propri emolumenti, le sportule, *loco salarii*. La salvaguardia dei diritti dei particolari era tutelata applicando, alla fase conservativa di tali scritture, procedure già in uso per la restante produzione notarile, come il generalizzato divieto di trasferire le carte dei notai defunti «extra locum seu castellaniam» e il ricorso a notai autoctoni[38].

La pratica dell'appalto delle segreterie delle corti di ogni ordine e grado invalsa nell'area subalpina, sabauda e non, rappresentava il primo presupposto per esiti gestionali e conservativi di questo tipo[39]: ad Ivrea l'appalto dei proventi della segreteria della giudicatura, destinato ai soli notai collegiati eporediesi, era significativamente definito «accensa dei registri civili e criminali»[40]. Che le segreterie fossero di proprietà demaniale o spettas-

[38] Secondo i *Decreta Sabaudiae* il giudice doveva designare il proprio notaio, necessariamente originario degli Stati o almeno ivi residente (v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44v, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento»). Antonio Sola commentava la norma relativa al divieto di trasportare le scritture del notaio defunto lontano dal luogo dove aveva esercitato, equiparandola a quella prevista per il giudice: «ibi sistere debet in sindicatu, ubi iurisdictionem administravit». Il mantenimento delle scritture *in loco* era una garanzia per i contraenti di non essere soggetti a gravose spese di viaggio «ad recuperationem iurium et scripturarum». Unica eccezione alla regola, il destino riservato alle carte fiscali: «quod attinet ad scripturas, protocola et registra secretariorum curiarum ipsius serenissimi, iura patrimonialia aut fiscalia concernentia, in illustrissimam Cameram sunt redigenda et sic non omnia, sed ea duntaxat quae ad ispsum principem spectant, in reliquis inhaerebimus regulae» (Sola, *Commentaria* cit., pp. 206-207).

[39] Secondo gli statuti di Amedeo VIII, la nomina degli scribi delle curie era in via di principio riservata al potere ducale, fatti salvi i diritti di quanti, anche non notai, detenessero l'ufficio «iure ereditario vel albergamento». In ogni caso, i titolari delle «scribanie», allorché impediti per giusta causa, potevano affidare l'ufficio a notai sostituti, approvati dal giudice del luogo (v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44r, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento» e cc. 65r-66r, cap. «De scribis seu notariis curiarum bailivorum et castellanorum»). Sulla pratica della venalità delle cariche e delle relative luogotenenze, con riferimenti anche alle «scribendarie», v. A. Barbero, *La venalità degli uffici nello Stato sabaudo. L'esempio del vicariato di Torino (1360-1536)*, in A. Barbero - G. Tocci, *Amministrazione e giustizia nell'Italia del Nord fra Trecento e Settecento: casi di studio*, a cura di L. Marini, Bologna, Pàtron, 1994, pp. 11-40, poi in «Studi Veneziani», XXVIII (1994), pp. 17-44 e in Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., pp. 48-67, 272-279. Sulla venalità delle cariche nel settore della giustizia fra XVII e XVIII secolo v. E. Stumpo, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea, 1979, pp. 214-218. Sull'accensamento nella normativa successiva v. Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I, Torino, Davico e Picco, 1826, pp. 471-477. Ad Asti, l'appalto delle segreterie era chiamato «dacita scribaniarum» e i conduttori «fictabiles» (*Statuta revarum* cit., c. 105v). Nel Marchesato di Saluzzo, i notai titolari di appalto di una segreteria erano chiamati «griffieri fermieri» o «rentieri di greffi» (ASCCarmagnola, Titolo I, *Inventari*, cat. 1, *Inventari dell'archivio*, 9, pp. 390-392).

[40] ASCIvrea, *serie I*, *categoria 83*, 3780, «Segreteria della giudicatura, partiti» (1670-1768) e 3788, «Segreteria della giudicatura, mandati» (1680-1688).

sero a enti o a corporazioni, come anche nel caso del Collegio notarile di Vercelli[41], l'accensatore vedeva nelle scritture prodotte la garanzia di poter ripagare il proprio investimento: del resto, il pagamento delle sportule era precondizione per le parti di poter ritirare gli atti del procedimento redatti dal notaio[42].

Il ricorso ad appaltatori forestieri e la dilatazione del bacino dal quale erano tratti i possibili segretari crearono un corto circuito fra due esigenze confliggenti: da una parte la salvaguardia della patrimonialità delle scritture per il loro titolare, dall'altra la tutela delle esigenze conservative *in loco* per gli utenti. Un correttivo fu trovato nella pratica, assai usuale, di subappaltare a notai autoctoni – anche in virtù del fatto che spesso i proventi delle segreterie furono appaltati o financo donati a soggetti non notai[43] – o, non meno di frequente, favorire, nei fatti, una continuità dinastica nella titolarità delle diverse segreterie, che portò ad identificare l'ufficio con i singoli o le 'stirpi' notarili, piuttosto che con l'istituzione.

Senza dubbio altri due fattori concorsero poi, fin sul limitare dell'Antico regime, a creare un contesto favorevole a tale identificazione e alla

[41] La segreteria della giudicatura civile era esercitata, per privilegio, dai membri del Collegio notarile. In merito v. C. Dionisotti, *Memorie storiche della città di Vercelli precedute da cenni statistici sul Vercellese*, I, Biella, Tipografia di Giuseppe Amosso, 1861 (rist. anast. Bologna, Forni, 1969), p. 435.

[42] La giurisprudenza dell'epoca concordava sul fatto che gli atti del procedimento potessero essere trattenuti dal notaio che li aveva compilati fino a che non gli fosse stato corrisposto il dovuto, in base allo «ius retentionis pro salario suo» (Ab Ecclesia, *Observationes forenses* cit., pp. 32-33; A. Favre, *Codex fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudie Senatu tractatarum...*, Coloniæ Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouët, 1628, p. 167; G. A. Tesauro, *Quæstionum forensium libri duo. Quarum singularum quæstionum resolutiones confirmantur eiusdem Pedemontani Senatus decisionibus...*, Augustæ Taurinorum, apud Iohannem Dominicum Tarinum, 1612, pp. 55-56). I capitoli camerali dell'anno 1700, «sotto i quali si concederà l'accensamento delle segretarie civile e criminale del Senato di Piemonte» e delle altre giusdicenze subalterne, dichiaravano «decita la retenzione degli atti, sentenze ed ordinanze dal segretario emolumentatore (...) in odio de' debitori suoi» (Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I cit., pp. 476-477).

[43] Così i già ricordati capitoli camerali dell'anno 1700: «potrà attendere agli incanti d'esse segreterie ogni persona di qualsivoglia qualità, ancorché non fosse di tal professione, purché all'ufficio e maneggio di tal ufficio di segretaro deputi persona sufficiente ed approvata dal Senato ed essendo egli di tal professione (purché all'esercizio e maneggio di tal ufficio di segretario sia vigilante e sufficiente) potrà attender lui, ed attendendovi et facendovi attender per altri sarà obbligato lui, e quelli che attenderanno di registrare le cause, spedire li processi ed altre spedizioni che occorreranno con diligenza» (Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I cit., pp. 474-475). Alessandro Barbero parla di un vero e proprio «sdoppiamento dell'ufficio» a proposito del vicario, «semplice percettore di rendita», rispetto al luogotenente di fatto titolare della carica (Barbero, *La venalità degli uffici* cit. p. 26).

conseguente gestione 'privatistica' delle carte giudiziarie da parte dei notai: la consuetudine di esercitare, contemporaneamente, la titolarità delle segreterie di diversi centri senza risiedervi e la mancanza, in molte giurisdizioni subalterne, di un «locum certum tribunalis» presupposto dal diritto comune e basilare per l'eventuale creazione di depositi documentari di sedimentazione[44]. A tal proposito, sono numerose le testimonianze di atti o di fasi processuali compiute nelle abitazioni dei giudici o negli studi dei notai, anche nel caso di giusdicenze maggiori, come la prefettura di Saluzzo e la giudicatura criminale di Vercelli[45].

---

[44] Sull'importanza della valutazione dell'*habitat* «et de la localisation des résidences des hommes de loi» ai fini dello studio delle istituzioni giudiziarie si è soffermato, di recente, F. Meyer, *Le Sénat de Chambéry dans la société savoyarde du XVIIIe siècle*, in *Justice, juges et justiciables dans les États de la maison de Savoie*, atti del convegno di studi (Aosta, 25-26 ottobre 2007), in «Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes», LI (2010), n. 195, pp. 2-8, in particolare p. 5 (gli atti sono reperibili *on line* all'indirizzo http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales195-01.pdf).

[45] Significativa a tal proposito la testimonianza del giurista Giovanni Antonio Della Chiesa che, a metà XVII secolo, rammentava come spesso, pur in presenza di norme statutarie (v. *Decreta Sabaudiae*, c. 43r, cap. «De residentia et proprio tribunali cuiuslibet iudicum ordinariorum») e di esplicite regole del diritto comune, né i prefetti né i giudici ordinari svolgessero la propria funzione «in loco tribunalis (...) in tota hac patria, excepto praefecto Salutiarum, qui, cum habeat certum et pomposum tribunal et auditorium in quo congregantur causidici et advocati cum suis clientibus, solet sententias ferre pro tribunali et togatus sedere diebus statutis, curiae iurisdictionem administrans». Il suo stesso figlio, prefetto, emanava sentenze «in suis cameris et postea illae publicentur in loco tribunalis». Il Senato, fatti salvi periodi particolari, come la pestilenza del 1630 e la guerra civile del 1639, «habet locum publicum» ove i componenti si riunivano collegialmente. La regola era dunque che chi esercitava una giurisdizione doveva esercitarla «in loco solito». Costituivano senz'altro un'eccezione alla regola, ad esempio, i vescovi, i giudici degli appelli, «qui non habent certum tribunal, nam possunt ubique locorum sue iurisdictionis ius reddere», nonché tutti quei giudici «qui non habent certum tribunal». Pur vigendo, infine, la regola secondo la quale il giudice doveva emanare sentenza risiedendo nel tribunale, pena la nullità, era tuttavia prassi assai diffusa che i giudici inferiori «expediunt minutas in suis cameris» e che i segretari, in assenza del giudice, pubblicassero le sentenze (Ab Ecclesia, *Observationes forenses* cit., pp. 11, 40). Su tale prassi v., a titolo di esempio, il «Libro delle sentenze criminali ricevute per me Giovanni Battista Gottofredo de' signori di Buronzo cittadino et nodaro pubblico colleggiato di Vercelli secretario de' criminal e delli anni 1616, 1617, 1618, 1619» conservato presso l'archivio storico del Comune di Vercelli: le sentenze furono generalmente proferite nel palazzo del Comune presso il «banco di ragione». Non mancano tuttavia casi in cui queste furono pronunciate «in Vercelli, nella casa del signor Bernardino Avogadro di Valdengo, habitatione dell'infrascripto signor priore situata nella vicinanza di Santo Stefano picolo unito a quella di Santa Maria maggiore, cioè nel suo studio, inanti il signor Giovanni Luiggio Cagnolo, priore del venerando Colleggio de' signori dottori di Vercelli et di detta città et suo distretto giusdicente ordinario, attesa l'absentia del signor podestà, per S. A. Serenissima sedente per tribunale sopra una cadrega di legno guarnita di corame, la quale nel luogo soprascripto quanto al presente esso ha ellecto per suo luogo et tribunale per render raggione» (ASCVc, *Sentenze criminali*, armadio 84).

Due episodi, fra i molti, attestano il carattere 'privato' della conservazione delle carte notarili giudiziarie e la loro dimensione patrimoniale, tanto per i notai quanto per i loro eredi. Nel primo episodio, risalente al 1586, l'avvocato fiscale di Chieri si recò nell'abitazione di un notaio chierese, detenuto a Torino, per procedere all'inventariazione e al sequestro dei protocolli 'ordinari' di quest'ultimo. Non suscitarono, invece, nel funzionario ducale, pur accompagnato dal segretario del tribunale, alcun interesse i «registri civili et criminali et processi fatti nella corte di questo luogo», presenti in gran numero ed esplicitamente lasciati dov'erano, senza «alcuna descriptione né retenzione»[46]. Il secondo episodio, accaduto a Cuneo nel 1622, illustra in maniera evidente l'applicazione di procedure notarili ordinarie alle scritture giudiziarie anche nel caso della morte del notaio produttore. La moglie del segretario appaltatore della segreteria civile del vicariato di Cuneo, defunto in servizio, presentò formale istanza affinché il vicario provvedesse alla commissione ad un altro notaio delle scritture del marito, in modo da poter non soltanto dare «aggio alli processi dei litiganti», ma soprattutto «tener conto dell'esatto», dal momento che il marito non le aveva «lasciato beni alcuni». L'istanza è chiusa dalla presa in carico delle scritture, oltre duecento processi e una dozzina di registri, consegnati dal tutore dei figli del defunto al nuovo segretario incaricato[47].

I destini dei frutti dell'attività notarile in ambito giudiziario vanno dunque di pari passo con quelli dell'attività professionale privata, segno evidente di una distinzione delle due funzioni ancora ben lungi dal venire. Lo stabilimento nel 1610 dell'insinuazione[48], ovvero dell'obbligo di registrazione degli atti rogati dai notai sabaudi dietro corresponsione di una tariffa alle casse ducali, conferma quest'ipotesi. Grazie a un capillare censimento delle carte conservate dai notai in attività nei territori «di qua dai monti» – condotto dai delegati ducali a partire dal 1612 e conservato oggi per circa 160 località – siamo in grado di tratteggiare la geografia conservativa di «scritture rinvenute come registri curiali, libri d'insinuationi, protocholli, notule, filze, minute et altre»[49]. I verbali di «sequestro et sigillo»

[46] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 551, § 1, b. 1/1 (1586 aprile 29).

[47] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 551, § 1, b. 3 (1622).

[48] Mongiano, *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi* cit. e Mineo, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

[49] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, «Quinternetto delle siggillature delle scritture della commissione di Cigliano contra li nodari», c. 20r. Sul censimento v. Mineo, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

delle scritture confermano con chiarezza che presso le abitazioni e gli studi dei notai, non solo di località periferiche o minori, si conservavano tanto le carte frutto della loro attività professionale prestata al servizio dei privati, quanto di quella svolta al servizio di committenti pubblici, quali corti di giustizia, enti ecclesiastici, comunità, corpi intermedi.

Il primo dato che emerge è che tutti gli atti visitati non risalgono mai oltre la prima decade del Cinquecento, a conferma che tale assetto influiva inevitabilmente sui destini di queste carte, destinate in un breve torno di anni a non suscitare più alcun interesse e a rappresentare un onere per la loro «ingombrante conservazione»[50]. Seguendo i delegati ducali nei loro viaggi e aprendo scrittoi, «stagiere», «coffani», casse e armadi, è possibile rilevare come l'attestazione della presenza di carte giudiziarie sia, presso le abitazioni dei notai, frequentissima anche nel caso di segretari di curia in carica[51]. Tali carte risultano spesso provenire da più tribunali, anche distanti fra loro[52]. Non mancano notai che assommano, radunandone le carte, più uffici. È il caso, ad esempio, del notaio Giovanni Battista Baghera, notaio e segretario contemporaneamente del tribunale e della comunità di Sant'Ambrogio e delle comunità di Novaretto, Celle e Chiusa, che presentò i propri registri giustificando alcune sue inadempienze per «non haver puolsuto insinuare né protocollare come sopra per molti impe-

[50] Sul rapporto inversamente proporzionale fra valore venale e «grado d'invecchiamento» delle carte notarili si è soffermato M. Berengo, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, atti del convegno di studi (Roma, 22-27 ottobre 1973), 2 voll., Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1976-1977, I, pp. 149-172, in particolare p. 156.

[51] È il caso, ad esempio, di Giovan Giacomo Olivieri, segretario civile della curia di Chieri (v. ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 2, Libro delle visite di Chieri).

[52] A Settimo Rottaro, nei pressi d'Ivrea, il notaio Carlo Antonio Boarotti presentava «registri due curiali, uno della curia di Masino et altro del presente luogho» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, «Quinternetto delle siggillature delle scritture della commissione di Cigliano contra li nodari»); Alessandro Orsati, a Condove, oltre ai soliti, consegnò «un gran numero di registri di atti giuditiali recevuti in diversi tribunali, quali non si sono descritti per longhezza di scritture» (ivi, Libro di «inventari e sigillature delle scritture delli nodari delli luoghi infrascritti... Condove, Mochie, Sant'Ambrogio, Almesio, Vilar, Vilar di Basse, Bruino, Trana, Giaveno, Cuvase»). Nelle denunce delle scritture dei notai defunti presentate all'insinuatore di Moncalieri è da segnalare quella relativa al defunto Bernardino Bernardi, che annoverava fra le sue carte «tre registri delle cause fatti nel tribunalle di Rivalta, altro registro fatto nel tribunalle di Piobesi et altro nel tribunalle di Candiollo delli anni, mesi e giorni come in quelli» (ASCMoncalieri, *serie M*, 18 *sexies*, «Consignamento fatto da' particolari delle scritture de' notari morti per l'anno 1610, comenciato il primo di luglio», c. 6rv [1610-1618]).

dimenti come secretaro di tribunale e di quattro comunità suddette»[53]. Più raro, ma comunque attestato, l'esempio di notai che dichiararono di aver rimesso le carte ai loro successori in ufficio[54] o, direttamente, presso la segreteria del tribunale[55]. Particolare il caso delle giurisdizioni feudali, per le quali non è forse azzardato ipotizzare un modello conservativo distinto[56]. È tipico, infatti, che le carte riferite all'attività di tali corti rimanessero più che altrove – non casualmente, c'è da aggiungere – nella piena disponibilità dei feudatari e non dei notai che si succedevano nei banchi di ragione: nel marchesato di Lanzo, il notaio Francesco Berrardi, «secretaro d'hebrei», non aveva più la disponibilità dei suoi «duoi protocolli discuperti d'instromenti curialli et un registro delle condanne», reclamati e ottenuti dal commissario feudale[57]. A Serravalle Sesia, Pietro Francesco Balanzano, consegnate ai delegati le scritture in suo possesso, dichiarava di «non haver altre scritture appresso di sé et quanto alli registri criminali et processi essi tutti si tengano in castello, nell'archivio del signor conte di Serravalle»[58], analogamente a quanto dichiarato da Giovanni Sodano e Antonio Nervi, già al servizio del conte di Gattinara[59].

---

[53] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 4, c. 15r, «Registro delle visite fatte in Giaveno e terre d'ista tappa Cumiana, Avigliana e terre di sua tappa» (1616).

[54] È il caso di Giovanni Lonato di Almese, che dichiarò, in conclusione del verbale di sequestro, di «haver seguito molti officii in diversi luoghi et haver rimesso li registri fatti in essi luoghi alli signori segretari de' luoghi, salvo queli fatti a Altesano et al Villar, qual sono appreso lui» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro degli «inventari e sigillature delle scritture delli nodari delli luoghi infrascritti...»).

[55] L'unica attestazione reperita è riferibile a Giovanni Domenico Maritano, notaio di Giaveno, che presentò, oltre ai registri di atti giudiziali, tre registri di sentenze, «quali tutte scriture si sono reposte nell'archivio esistente nel luogo dove tiene la segreteria di Giaveno» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro di «inventari e sigillature delle scritture delli nodari delli luoghi infrascritti...»).

[56] Si è soffermato sulla proprietà delle *greffes* signorili e sull'interesse alla conservazione delle loro carte nella Francia di Antico regime F. Mauclair, *Greffes et greffiers des justices seigneuriales au XVIIIe siecle*, in *Une histoire de la mémoire judiciaire* cit., pp. 253-266, in particolare pp. 263-264.

[57] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 4, «Descriptione con sequestro di tutte le scritture presentate da nodari del marchesato di Lanzo, Pralormo...».

[58] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 9, «Atti per sigillamento delle scritture dell'insinuatori e nodari della subdellegatione fatta all'illustre podestà di Vercelli et signor fiscale Pistono».

[59] Giovanni Sodano dichiarava che «gli atti criminali, il registro e atti (...) si retrovano in palazzo dell'illustrissimo signor conte, ove si soleno annualmente portar tutte le scritture criminali et consignate realmente nelle mani del signor Annibale Rovasenda, de' signori d'esso loco et podestà del presente luoco»; Antonio Nervi consegnò tutte le scritture richiestegli, «salvo gli atti criminali per lui rogati, quali si retrovano in palazzo nelle mani dell'illustrissimo

Che genere di carte erano trattenute dai notai? Spesso i delegati, interessati soprattutto a verificare la corretta applicazione delle norme sull'insinuazione degli atti, descrissero sbrigativamente la documentazione giudiziaria, poco interessante a tal fine: è presente nei libri dei sequestri una gran quantità di riferimenti a non meglio identificati «registri curiali» o «registri di cause», così come non mancano le attestazioni di un'indistinta conservazione delle carte notarili a prescindere dall'ambito di attività[60]. Laddove i delegati furono più attenti a descrivere tutte le carte ritrovate, coerentemente al disposto del loro mandato, è più facile imbattersi nella documentazione di ambito civile: solitamente registri delle cause[61], anche «minime»[62], atti raccolti in mazzi o protocolli di «instrumenti giudiziali»[63]. Sono presenti, tuttavia, anche carte riferite all'ambito criminale che pure, come visto, era soggetto a maggiori controlli: alcuni registri di sentenze[64], altri di atti criminali e di appello[65], numerosi «processi»[66].

Il quadro tratteggiato dall'ampia casistica delle piccole e medie comu-

conte di Gattinara, consignati nelle mani del signor Camillo Gallo, podestà dell'anno 1610» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 9, «Atti per sigillamento delle scritture dell'insinuatori...»).

[60] A Villareggia, il notaio Giovanni Ferro consegnò ai delegati «le scritture per lui ricevute da' suo nottariato in qua, cioè protocolli, nottule e registri curiali esistenti in una mazza contenente quinternetti numero vintiuno et esse, tutte legate insieme, si sono sigillate» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, b. 3, Libro delle visite di Cigliano, c. 6v).

[61] Ad esempio a Chieri (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 2, Libro delle visite di Chieri, notaio Giovanni Giacomo Olivieri), San Germano e Borgaro (ivi, b. 3, Libro delle visite di Cigliano, cc. 4r, 25v), a Ciriè (ivi, b. 3, Libro delle visite di Ciriè, notaio Guglielmo Rachetti), Lantosca (ivi, b. 4, Libro delle visite di Lantosca, San Martino, Belvedere, Roccabigliera, Bollena).

[62] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro delle visite di Ciriè, notaio Andrea Ossola e ivi, notaio Andrea Bonino.

[63] Ad esempio, il notaio chierese Giovanni Giacomo Olivieri, segretario civile, che presentò «quatro masse di producte», oltre a un protocollo «parte giudiciali et parte contra giudiciali» e a «un registro delle cause civili de l'anno 1611» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 2, Libro delle visite di Chieri).

[64] A Ciriè, i notai Sebastiano Prico, Michele Cagliani e Giovanni Antonio Gioanino, quest'ultimo con «un registro di condanne delli hebrei» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro delle visite di Ciriè).

[65] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro delle visite di Cigliano, c. 12r.

[66] A Savigliano, dal notaio Matteo Trecchi erano stati rinvenuti «processi vintilati et altri processi vecchi» (ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 547, b. 7, Libro delle visite di Savigliano); a Sostegno, nei pressi di Vercelli, dal notaio Giovanni Pietro Mucengo, «sopra la tavola et stagiera ivi esistenti si sono ritrovati gran numero di notole, minute, protocolli e libri d'instrumenti per lui ricevuti con alcuni processi e registri criminali e civili tutti uniti»; erano stati reperiti a Zubiena, nel biellese, presso il notaio Manfredo Marchi, «li processi ligati in mazzo», così come a Gattinara, in una credenza di Pietro e Pietro Francesco de Maffeo, «una gran

nità comprese nel censimento della seconda decade del Seicento è confermato dalle consuetudini in essere presso alcuni centri maggiori, dalle quali si ricavano importanti conferme. A Vercelli la trasmissione notarile delle carte giudiziarie è istituzionalizzata ed esplicitata negli statuti del Collegio notarile del 1397, dati alle stampe nel 1541 insieme agli statuti comunali[67]. Le soluzioni conservative prospettate sono indistinte per i due ambiti di attività notarile: negli statuti si prescriveva che nessun notaio collegiato «audeat, debeat vel presumat a se amovere quecumque breviaria seu prothocolla seu notas nec libros processuum, sententiarum et quarumcunque aliarum scripturarum» e, nel contempo, se ne disponeva il divieto di vendita o di acquisto. Alla morte del detentore, le scritture dovevano rimanere infatti «perpetuo» – evidentemente per garantirne in prospettiva il reperimento – presso gli eredi o presso colui al quale fossero state commesse dal Collegio[68], garante della loro corretta trasmissione[69].

---

quantità di scritture concernenti notule, minute, protocolli, registri et altri processi criminali» (ivi, b. 9, Libro delle visite di Vercelli).

[67] *Statuta Collegii notariorum civitatis Vercellarum*, in *Hec sunt statuta Communis et alme ciuitatis Vercellarum*, Vercellis, per Ioannem Mariam de Peliparis de Pallestro, 1541, cc. 204v-228r. Per un'analisi degli statuti notarili, condotta sull'esemplare manoscritto conservato presso l'Archivio storico comunale di Vercelli, v. A. Olivieri, *La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti alla fine del Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*, atti del convegno di studi (Vercelli, 28-30 novembre 2008), a cura di A. Barbero - R. Comba, Vercelli, Saviolo, 2010, pp. 117-140. Lo stesso autore ne ha, di recente, curato l'edizione: A. Olivieri, *Gli statuti del Collegio dei notai della città di Vercelli del 1397. Edizione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 223-279. Sul notariato vercellese v. I. Soffietti, *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LV (1982), pp. 239-252 (ora anche in Id., *Problemi di notariato dal Medioevo all'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 25-43) e Dionisotti, *Memorie storiche della città di Vercelli* cit., pp. 433-436.

[68] «Quod nullus notarius de dicto Collegio audeat, debeat vel presumat a se amovere quecumque breviaria seu prothocolla seu notas nec libros processuum, sententiarum et quarumcunque aliarum scripturarum per se traditarum vel sibi rogatarum vel fieri iussarum, sed perpetuo penes se et heredum eius vel illum cui commissa vel commisse fuerint remaneant, ut inde quilibet ad quem instrumenta et acta conscripta in dictis breviariis, notis, prothocollis et libris spectaverint possit et valeat libere ea instrumenta et acta consequi et habere. Et quod dicta breviaria, notas et prothocolla et libros et scripturas dictus notarius ad quem spectant et pertinent nulli vendat, donet nec alienet nec modo aliquo distrahat, et quicumque contrafecerit cadat in penam librarum X tertiolorum pro quolibet libro et qualibet scriptura. Et simili modo et simili et tanta pena puniatur quicumque qui eas scripturas, libros et acta emerit vel in quem pervenerint seu transacta fuerint» (*Statuta collegii notariorum* cit., c. 227v, rubr. «De pena notarii removentis a se breviaria, notas, prothocolla nec libros aliquos instrumentorum sententiarum et aliarum scripturarum et processuum per se rogatorum vel ei iussarum fieri et vendentis ipsa alicui et de pena ementis»).

[69] Morto un notaio, i consoli dovevano far redigere un inventario delle scritture, dei protocolli e dei breviari del defunto, da registrare, poi, in un apposito libro da conservare presso il Collegio. Le scritture del defunto dovevano essere affidate ad un erede collegiato, se esistente,

Pare evidente che tale norma – alla luce, ad esempio, dei medesimi divieti imposti nel vicino Monferrato[70] o ad Alessandria[71]– rispondesse, soprattutto, alla necessità, pur nell'ambito di una conservazione devoluta, di salvaguardare carte destinate, in prospettiva, a una più rapida obsolescenza e, di conseguenza, a minori attenzioni conservative.

Il riflesso di questa norma è, nel caso vercellese, evidente anche nelle sopravvivenze documentarie odierne, come già accennato in apertura. Ad un'analisi più approfondita, infatti, l'attuale fondo *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario fondo antico*, conservato presso l'Archivio di Stato di Vercelli, tradisce con evidenza un'origine non tanto di archivio in senso proprio, sia pur mutilo, dell'istituzione prefettizia vercellese, quanto più chiaramente quella di un fondo originato dalla scomposizione del complesso di carte notarili accumulate dalla corporazione vercellese, tràdite attraverso l'archivio comunale e poi versate, nel 1986, in Archivio di Stato[72]. Il fondo

---

o altrimenti a un notaio collegiato scelto dal defunto o dagli eredi. In assenza di eredi e di notai designati, la scelta della commissione delle scritture spettava al Collegio, privilegiando, in caso ve ne fossero stati, «propinquiores» del defunto (*Statuta collegii notariorum* cit., cc. 228v-229r, rubr. «De breviariis, notis, prothocollis et scripturis notariorum defunctorum et de inventario de ipsis fiendo et de ipsis commitendo per consules et cui, quando et quomodo ipse commissiones fieri debeant et de penis contrafacientibus»).

[70] «Essendoci stato significato che in questa nostra città vengono pubblicamente vendute alli bottegari, retagliatori et altri diversi processi e scritture pubbliche, quali sovente causano non poco interesse all'universale et particolare, per cui beneficio essendo noi continuamente intenti, in virtù delle presenti ordiniamo et espressamente comandiamo a qualunque persona di che grado, stato et conditione si sia, che si troverà havere presso di sé processi, instromenti et altre scritture originali concernenti all'interesse del terzo, che non ardisca per sé, né per interposta persona venderle et accomprarle sotto qualsivoglia pretesto senza licenza di questo nostro Senato, sotto pena di cento scudi» (G. G. Saletta, *Decretorum Montisferrati... collectio*, s.l., appresso Lodovico Monza, 1675, lib. II, p. 18 [1628 ottobre 6]). Il provvedimento è rammentato in E. Mongiano, *Istituzioni e archivi del Monferrato tra XVI e XVIII secolo*, in *Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento*, atti del convegno di studi (Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993), a cura di D. Ferrari, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 219-240, in particolare p. 234.

[71] Ogni anno, all'inizio del mandato, gli abati del Collegio notarile avevano l'obbligo di pubblicare un editto che così intimava: «che niuno causidico, notaro, pratticante, solicitatore, scrittore, né li loro heredi et successori habbino ardire né presumino vendere né alienare né dare alcuna sorte di scritture, processi, atti, sentenze, filtie et instromenti a' bottegari, né ad altri di qualsivoglia sorte senza licenza in scritto rogata da uno delli cancellieri di detto Collegio, sotto pena al venditore e al compratore di scudi vinticinque d'oro per cadauno, da essere applicati per la mettà alla regia ducale Camera et l'altra metà al detto Collegio» (*Ordines et statuta venerabilis Collegii nobilium dominorum civitatis Alexandriae*, Alessandria, coi tipi di Giovanni Battista Tavenna, 1715, p. 9 [p. 8 nell'edizione Alexandriae, apud Felicem Mottum, 1505]). Sul caso torinese v. *supra* la nota 31.

[72] Nei primi anni Settanta del secolo scorso presero avvio le trattative fra il Comune e l'Amministrazione archivistica, che ne rivendicava la «pertinenza statale», per il versamento in Archivio di Stato delle carte 'giudiziarie' provenienti dal *Notarile* vercellese (per una ricostru-

è costituito da circa ottomila registri, fascicoli processuali e filze prodotti da una dozzina di notai provenienti da un contenuto numero di famiglie vercellesi – su tutte Gottofredo di Buronzo, Biamino, Avogadro, Ghislarengo, Confienza – e impiegati quali segretari non solo della prefettura, ma anche – e soprattutto – del podestà cittadino, delle corti di almeno una ventina di località del vercellese, del refendario ducale e, non ultima, della curia vescovile[73]. Queste carte si accumularono di notaio in notaio in più nuclei, finendo presso il deposito del Collegio notarile di Vercelli insieme agli altri minutari dei notai defunti, minutari dei quali, sul finire del Settecento, risulta già tenutario l'archivista del Comune. Oggetto di un radicale intervento di riordinamento dalla fine degli anni Trenta dell'Ottocento, sul quale si ritornerà anche più avanti, il fondo notarile vercellese finì col vedere distinte le carte giudiziarie da quelle 'ordinarie', creando così i presupposti per l'attuale assetto. Emiliano Aprati, archivista incaricato del riordinamento dell'archivio comunale a partire dal 1838[74], provvide, infatti, ad individuare i nuclei di carte giudiziarie distinguendole da

zione puntuale della vicenda v. ASVc, *Archivio dell'Archivio di Stato*, cat. XII.3, anni 1972-1985; cenni in M. Cassetti, *Guida sommaria dell'Archivio di Stato di Vercelli*, Vercelli, Archivio di Stato di Vercelli, 1975, p. 45 e Id., *Guida dell'Archivio di Stato di Vercelli*, Vercelli, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996, p. 75). Nel 1986, infine, la Giunta municipale deliberò il versamento del materiale posteriore al 1560, anno d'istituzione della prefettura sabauda. Rimasero presso il Comune i materiali anteriori a tale data e, forse rinvenute successivamente, diverse unità riferibili ai secoli successivi, contraddistinte dalla caratteristica cartellinatura apposta nel corso del riordinamento ottocentesco. Per il materiale anteriore al 1560 v., ad esempio, la serie *Atti giudiziali*, conservata nell'armadio 81 dell'Archivio storico comunale; per il materiale posteriore, non ricompreso nel versamento del 1986, v., ad esempio, i fascicoli processuali conservati negli armadi 55 e 56.

[73] La natura composita dell'attuale fondo *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario fondo antico* è rivelata dalle diverse provenienze dei registri civili e criminali, riferibili in larga parte all'attività della corte podestarile di Vercelli (bb. 1-48 e 154-177), e soprattutto dei fascicoli processuali, sia civili sia criminali, presenti in gran copia: per quanto riguarda ad esempio i processi criminali (bb. 178-198), si conservano atti istruiti presso le curie, fra le molte, anche feudali, di Andorno, Asigliano, Caresana, Casalrosso, Crescentino, Gattinara, Lignana, Livorno, Maglione, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco ecc., oltre a quella di Vercelli. Non mancano, inoltre, gli atti del referendariato di Vercelli (b. 208) o documentazione relativa a cause vertite dinanzi a curie ecclesiastiche (b. 210). Sull'ordinamento giudiziario del distretto vercellese dal XIII secolo v. le puntuali notizie riportate in Dionisotti, *Memorie storiche della città di Vercelli* cit., pp. 405-436 e Id., *Cenni storici sull'amministrazione della giustizia in Vercelli dall'anno 1427 al 1860*, Vercelli, Tipografia Guglielmoni, 1860.

[74] Dipendente in aspettativa della Regia segreteria di Stato degli interni, Emiliano Aprati era stato incaricato del riordino «dei civici archivi» vercellesi nel febbraio 1838 (ASCVc, *Ordinati*, anno 1838, c. 29rv [1838 febbraio 13]). Sull'opera dell'Aprati, protrattasi fino al 1845, v. *infra* le note 77 e 230, nonché le utili indicazioni riportate in M. Cassetti, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati*, *spunti per una biografia*, in «Archivi e storia», 15-16 (2000), pp. 247-254, in particolare pp. 252-254.

quelle notarili 'private' e schedandole singolarmente, nell'intenzione, poi non portata a termine, di ordinarle tipologicamente:

> 1° Registri civili, criminali ed economico-politici; 2° Volumi di processi criminali; 3°Atti di lite [cause civili]; 4° Atti staccati, cioè comparse, produzioni di diritti e carte non giudiziali private, le quali andavano miste colle giudiziali. I n. 1° e 2°, vanno poi ordinati per civile e criminale secondo la natura loro, e il n. 1° cronologicamente, il n. 2° alfabeticamente [per reo e per località]. I n. 3° e 4° vanno disposti alfabeticamente [per attore][75].

A corredo di tale intervento, Aprati produsse un inventario provvisorio a schede che rivela, senza dubbio, una raffinata analiticità. L'opera dell'archivista vercellese, pur coerente con la temperie culturale dell'epoca, assai propensa a ridisegnare la conformazione dei complessi archivistici di Antico regime in base a criteri anacronistici, mostra una certa comprensione dei meccanismi di trasmissione e di organizzazione di quelle carte, non tralasciando mai, nelle schede, l'indicazione del notaio estensore, del giusdicente e, nel caso degli atti di lite, del procuratore delle parti[76]. L'intervento di Aprati dovette, tuttavia, fare i conti con l'irriducibilità a schemi giuspubblicistici ottocenteschi, basati sulla tripartizione fra carte amministrative, giudiziarie e notarili, di documentazione prodotta e organizzata sulla scorta di criteri completamente diversi, incentrati sulla figura del produttore. Prova ne sono gli atti di curie giudiziarie rimasti fra le carte del *Notarile*[77], nonché i numerosi resti, oggi conservati nell'archivio comunale,

---

[75] ASVc, *Inventari di sala di studio*, inventario a schede del fondo *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario fondo antico*.

[76] Ad esempio, la scheda riferita al fascicolo 484 riporta: «n° 484 A [segnatura per gli Atti civili] / Atti giudiziali civili / Atti di lite. A [iniziale dell'attore] / Avogadro-Casanova figlie del fu Giuseppe e di Vittoria Raspa-Biamino / contro / Rogerino Francesco di Vercelli / Brocardo Bernardino podestà 1583-84 / Carroccio Ottaviano podestà 1590 / Castagna Ascanio podestà 1587 / Conflentia segretario / Donna procuratore / Anno 1583, 7 novembre a 5 aprile 1590». Alla scheda principale, ordinata alfabeticamente per cognome dell'attore, corrispondeva quella di rimando intestata al convenuto: «A [segnatura per gli atti civili]. Atti giudiziali civili / R [iniziale del convenuto] / Atti di lite / Rogerino Francesco di Vercelli / Vedi A = n° prov. 484 / Anno 1583, 7 novembre a 1590 5 aprile».

[77] Aprati si era dedicato, oltre che a vari lavori di indicizzazione, al riordinamento degli atti notarili, ordinandoli alfabeticamente per notaio e, in subordine, per tipologia («filze, notulari o minutari, protocolli, copie notule d'atti staccati, volumi di rubriche e fedi di insinuazione»), redigendo infine un «Elenco degli antichi notai i cui atti si conservano nel civico Archivio»: vi risultano, fra i molti, il notaio Eusebio De Abbiate, che reca fra i suoi atti una filza della curia ecclesiastica «dall'anno 1560 sino all'anno 1583», Giovanni Vincenzo De Agaciis con una filza d'atti dal 1549 al 1573, Bartolomeo Filippono con una rubrica d'istrumenti e parte di atti giudiziari (1495-1497), Giovanni Dionisio Mandello, notaio della curia vescovile, con 22 filze

di quella scomposizione che sono da valutare in stretta connessione con le carte ora custodite presso l'Archivio di Stato. Alcune filze rendono bene l'idea del condizionamento originario di queste carte, organizzate non per curia, ma per notaio e, in subordine, per tipologia. La filza delle «minute di sentenze in diverse cause» del notaio Paolo Grandi di Confienza contiene, ad esempio, le minute delle sentenze che egli rogò per diversi giusdicenti succedutisi nella carica di podestà di Vercelli fra il 1570 e il 1597[78]. Ancora più significative le rimanenze riferibili all'attività del notaio Giovanni Battista Gottofredo di Buronzo, attivissimo nella prima metà del Seicento, le carte del cui studio risultano ora distinte. Ai numerosissimi registri di cause civili, criminali, nonché ai fascicoli processuali conservati in Archivio di Stato[79], corrispondono, in Archivio comunale, sia il «Libro delle sentenze criminali ricevute per me Giovanni Battista Gottofredo de' signori di Buronzo, cittadino et nodaro pubblico colleggiato di Vercelli, secretario de' criminale delli anni 1616, 1617, 1618, 1619»[80], sia i carteggi privati dello stesso, riferibili tanto alla sua attività professionale, con corrispondenza inerente a cause e procedimenti, quanto ai suoi rapporti personali con parenti e affini[81].

Destino analogo, seppur in un contesto territoriale dalle tradizioni diverse, ebbero le carte prodotte dai notai attivi nel Ducato del Monferrato, annesso ai domini sabaudi solo nel 1709. Com'è noto, nel Ducato gonzaghesco, a partire dal 1585, la via percorsa per la tutela delle scritture dei notai defunti fu quella di istituire un archivio pubblico collocato «nell'appartamento superiore del palazzo senatorio»[82], ove concentrare le

dal 1499 al 1555, 30 notulari dal 1511 al 1551 e 3 protocolli di investiture vescovili dal 1543 al 1544 (ASCVc, «Elenco degli antichi notai i cui atti si conservano nel civico Archivio»). Sull'intervento di Aprati sulle carte notarili v. ASCVc, *Ordinati*, anno 1838, cc. 89r-92v (1839 aprile 29); ivi, anno 1842, cc. 69r-75v (1842 marzo 8); ivi, anno 1844, cc. 266r-269v (1844 agosto 9); le relazioni presentate da Aprati al Consiglio municipale sono conservate anche in Biblioteca Reale di Torino, *Miscellanea*, 135, 14.

[78] ASCVc, armadio 57.

[79] Si veda ad esempio ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario fondo antico*, bb. 1-2, 154. Nel medesimo fondo sono conservate anche le carte di Bartolomeo, padre di Giovanni Battista (v. ad esempio ivi, b. 156).

[80] ASCVc, armadio 84.

[81] ASCVc, armadio 58. Copia del testamento di Giovanni Battista è in ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario fondo antico*, b. 275. Ringrazio Giorgio Tibaldeschi per avermi segnalato questo documento.

[82] Dalla «Succinta informazione del governo del Monferrato» presentata nel 1708 a Vittorio Amedeo II dalla «nobiltà e cittadini di Casale», si apprende come gli archivi conservati nel palazzo ducale fossero quattro: oltre all'«Archivio ducale, in cui si conservano gli instru-

carte, pur consentendone anche, a mezzo di onerose deroghe, la conservazione agli eredi[83]. A Casale invalse la prassi che i notai trattenessero presso gli studi o le abitazioni anche le carte derivanti dalla propria attività al servizio delle corti di giustizia, ivi compresa quella suprema del Senato, come testimoniano le reiterate prescrizioni in materia emanate fra XVI e XVII secolo[84]. Se nel 1594 si rammentava, infatti, agli attuari del Senato l'obbligo di tenere nei rispettivi banchi «tutte le scritture e atti serrati e preparati per li particolari che li riecheggiono, senza dover essi cercando a casa con incommodità, spesa e perdita di tempo»[85], allo stesso modo, come ricordato, si faceva divieto di vendere «alli bottegari, retagliatori et altri, diversi processi» presenti in gran copia presso le abitazioni private[86]. Tale uso, del resto, sopravvisse anche dopo le prime decadi del Settecento: l'annessione agli Stati sabaudi aveva comportato il trasferimento a Torino, negli archivi

menti rogati vivendo da' notari defonti», «l'Archivio segreto delle scritture più sostanziali et investiture antiche», l'Archivio della cancelleria ducale «con l'archivio degli ordini, registro delle grazie et altre scritture per interesse dello Stato et altro registro de' rescritti di giustizia, gl'emolumenti (...) per le grazie, rescritti, patenti et simili» e, infine, l'archivio delle investiture, affidato al «segretaro e custode delle investiture», «poi se ben dipendentte dal Senato» (ASTo, *Paesi*, *Ducato di Monferrato*, b. 48, fasc. 13); per una sistematica analisi dell'«informazione» e sull'assetto archivistico del Ducato, v. Mongiano, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., pp. 223-228; sul Senato e sul Collegio dei notai di Casale v. B. A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-Stato (1536-1708)*, Firenze, Olschki, 2003, pp. 152-155, 169-179. Presso l'Archivio della cancelleria si conservavano i fascicoli processuali relativi a procedimenti particolarmente rilevanti e le sentenze del Senato, organizzate in filze 'per attuario' alle quali, evidentemente, era stata riservata una custodia separata, analogamente a quanto avveniva per alcune tipologie documentarie delle corti supreme sabaude (v. ASTo, *Regi Archivi*, *cat. II*, b. 1, n. 7, «Inventaro delle scritture che si trovano nell'Archivio della ducal cancelleria di Casale», cc. 17v-19r [1693]). Su quanto resta delle filze di sentenze monferrine v. ASTo, SR, *Senato di Casale*, *Sentenze e altri atti*, bb. 1-20 e, in particolare, la rubrica allegata alla b. 18, recante testimonianza della conservazione «nell'Archivio della cancelleria conforme alli ordini antichi»; sulla conservazione 'selettiva' v., ad esempio, il caso del Senato di Nizza, sul quale si è di recente soffermata S. Tombaccini Villefranque, *Le Sénat de Nice. Particularités et péripeties d'une institution et de ses archives*, in *Justice*, *juges et justiciables* cit., pp. 27-37, in particolare pp. 32-33.

[83] Basti rammentare l'esenzione, rinnovata con ordine ducale del 6 dicembre 1697, per i notai figli di notai, dall'obbligo di consegna delle scritture paterne all'Archivio generale (v. Mongiano, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., p. 227).

[84] E. Mongiano, *«Una fortezza quasi inespugnabile». Note sulle istituzioni del Monferrato durante il Ducato di Vincenzo I Gonzaga*, in «Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti», CI (1992), pp. 107-127, in particolare pp. 118-119 e Mongiano, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., pp. 233-234.

[85] Saletta, *Decretorum Montisferrati* cit., lib. II, p. 8 (1594 dicembre 8). Tale prescrizione era stata ribadita nel 1635: «che li cancellieri risedino al banco in Senato tre hore la mattina e tre hore dopo desinare, tenghino li processi in cancelleria» (ivi, p. 15 [1635 aprile 23]).

[86] Ivi, p. 18 (1628 ottobre 6).

di corte e in quelli camerali[87], delle carte «che ponno risguardar li nostri interessi», come scriveva nel 1709 di proprio pugno Vittorio Amedeo II ad Amedeo Armano conte di Gros e allora reggente del Senato di Casale[88]. Fra i molti, furono inviati all'archivio della Camera dei conti di Torino numerosi mazzi di «processi concernenti gli interessi della Camera del Monferrato» risalenti anche a mezzo secolo prima e conservati, fino a quel momento, dagli attuari che avevano provveduto alla loro rimessione[89].

Alla morte dei notai detentori non poche carte processuali erano finite, o vi sarebbero finite entro la terza decade del Settecento, nell'Archivio di Casale, frammiste alle altre carte notarili. Da queste nel XIX secolo vennero distinte quelle delle cause, discusse soprattutto dinanzi al Senato, e quelle relative alle investiture feudali, nel corso di un profondo intervento di riordinamento archivistico condotto nell'ultimo quarto del secolo presso il Comune di Casale, che ne era divenuto nel frattempo il depositario. In tale occasione le filze, probabilmente in origine organizzate per attuario, vennero scomposte e i fascicoli furono raggruppati alfabeticamente secondo l'attore delle cause[90]. Nei decenni successivi si provvide,

[87] Sulla vicenda v. MONGIANO, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., pp. 238-239 e la bibliografia ivi citata.

[88] ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 905, b. 1, fasc. 1, alla data 1709 dicembre 16.

[89] Si vedano gli elenchi rimessi da otto attuari monferrini in ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 905, fasc. 1.

[90] Così il sindaco di Casale, nel 1876, ragguagliava il soprintendente agli archivi piemontesi, Nicomede Bianchi, in merito allo stato di avanzamento dei lavori di ordinamento dell'archivio: «la classificazione delle filze, in origine alquanto barocca, e la trascuranza dei deputati all'archivio contribuirono grandemente al disordine sopra lamentato. Quest'Archivio oggi contiene gli atti rogati da più di 2.700 notai dell'alto e basso Monferrato e stanno raccolti in n° di 4.360 mazzi legati a spago in croce, e portanti ciaschedun mazzo un contrassegno sul quale è indicata la lettera con cui è contradistinto lo scaffale che lo contiene, il numero dello scompartimento in cui è risposta, il nome e la residenza del notaio rogante e l'epoca del rogito. Ciaschedun mazzo si compone degli atti di una o più annata di rogito, a seconda della loro importanza e volume, e comprendono atti notarili, esami di testimoni in cause civili e criminali, sentenze civili, criminali e arbitramentali ed atti di varie comunità del Monferrato. In ultimo si trovano ancora circa 3.500 fascicoli di atti di lite vertite 'nanti l'antico Senato del Monferrato e dei quali si sta ora attendendo alla classificazione. Questi sono riuniti in varii mazzi contenenti dai 20 ai 30 fascicoli o meno secondo il volume del fascicolo e si vanno registrando in apposita rubrica per ordine d'alfabeto. Il fascicolo sulla rubrica prende la sua posizione dall'attore della lite ed a riscontro sta pur indicato il nome della parte avversaria» (ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 109, fasc. 617/1 [1876 marzo 15]). Agli inizi del Novecento, il notaio casalese Dino Calleri registrava lo stato ancora incompiuto dell'opera di inventariazione delle carte, distinte in quattro «sezioni: "dei notai", "dei feudi", "delle investiture", "delle liti" (...), la quale contiene quattromila e più fascicoli di atti concernenti liti per aggiudicazione di eredità o di possessi, di titoli nobiliari, esenzioni da tributi ed imposte, trasporti d'estimo, pagamenti ecc.» (D. CAL-

infine, ad ordinare cronologicamente i fascicoli in base alla data d'instaurazione delle liti[91]. Tali operazioni, pur avendo mantenuto l'unitarietà del complesso documentario, trasferito nel 1942 presso la Sezione di Archivio di Stato di Alessandria[92], crearono i presupposti dell'attuale distinzione dei fondi *Senato di Monferrato* e *Atti dei notai del Monferrato*[93]. Il primo, originato dalla sezione *Atti di lite* dell'ordinamento condotto presso il Comune di Casale, pur in larga parte composto da fascicoli processuali di cause vertite dinanzi al Senato, è in realtà riferibile ad un più ampio ventaglio di corti di giustizia del Monferrato operanti fra XVI e XVII secolo[94]; anche dopo il 1723, tuttavia, gli atti di lite sono relativi a cause discusse dinanzi alla prefettura e giudicatura di Casale, nonché ad altre giusdicenze minori[95].

LERI, *L'Archivio notarile del Ducato di Monferrato e gli atti dei notai monferrini*, Casale Monferrato, Tipografia operaia, 1900, p. 6).

[91] ASAl, *Inventari di sala di studio*, «Indice generale degli atti depositati nell'Archivio notarile comunale».

[92] Già nel 1913 il Comune di Casale aveva manifestato l'intenzione di versare «l'Archivio notarile e senatorio» all'Archivio di Stato di Torino, che aveva, però, rigettato la proposta adducendo la mancanza di spazi. Nel 1915 si era deciso di affidare la responsabilità delle carte all'Archivio notarile di Casale, istituendo un Archivio notarile comunale (v. ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 351, fasc. 1479). La carte dell'«Antico archivio notarile del Monferrato» furono, infine, trasferite presso la Sezione di Archivio di Stato di Alessandria, nel frattempo istituta con d.m. 5 dicembre 1940. In merito v. C. GALLIA, *L'antico Archivio notarile del Monferrato e le sue scritture*, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), nn. 2-3, pp. 100-104 e *Gli Archivi di Stato al 1952*, Roma, Ministero dell'interno, 1954, pp. 349-351. Presso l'Archivio storico del comune di Casale rimangono ancora fascicoli processuali, dimenticati dal versamento del 1942 e ora ricompresi nella serie *Liti estranee*, oltre a 76 volumi di *Decisiones* del Senato ducale (v. *Archivio storico comunale di Casale Monferrato*, a cura di M. CASSETTI - G. GIORDANO, Casale Monferrato, Comune di Casale Monferrato, 1980 e SATo, *Inventari*, *provincia di Alessandria*, Casale Monferrato, 1994).

[93] Ritenuti correttamente, ancora all'inizio degli anni Sessanta, quale parte integrante dell'archivio notarile, gli *Atti di lite* finirono per risultare attribuiti, nella *Guida generale*, all'artificioso fondo *Senato di Monferrato*, insieme ai registri delle investiture (cfr. GALLIA, *L'antico Archivio notarile* cit., pp. 104-105 e G. GENTILE, *L'antico Archivio notarile del Monferrato*, in «La Provincia di Alessandria», XI, 1964, pp. 39-44, in particolare p. 40 con *Archivio di Stato di Alessandria*, in *Guida generale* cit., I, pp. 313-331, in particolare pp. 319, 326). Già Nicomede Bianchi aveva riferito gli *Atti di lite* al Senato del Monferrato: «questa raccolta assai voluminosa abbraccia le liti che vennero trattate avanti l'antico Senato del Monferrato dal 1590 al 1730, epoca in cui il re di Sardegna Carlo Emanuele III, soppresso quel Senato, sottopose il Monferrato alla giurisdizione del Piemonte» (BIANCHI, *Le carte degli archivi piemontesi* cit., p. 370).

[94] Si veda ad esempio il fascicolo di «Acta civilia agitata in curia Castagnolii, Baldessani et Dominici fratrum de Bastorio, loci Castagnolii et Guillelmi Squilerii, loci Montiscalvi, conventorum ex una contra (...), coram me Iohanne Baptista Bassano, notario publico eiusdem loci, castellano» (ASAl, *Senato di Monferrato*, *Atti di lite*, b. 56, fasc. 44).

[95] Per la prefettura e giudicatura di Casale v., ad esempio, ASAl, *Senato di Monferrato*, *Atti di lite*, b. 214; per le giudicature di Ponzano e altri centri minori, ivi, b. 218, fascc. 11, 19, 28; per l'Uditorato di guerra, ivi, b. 220, fasc. 24.

A questo punto pare interessante riscontrare quanto una simile organizzazione, diffusa come visto nell'intera area subalpina, si riverberò sugli esiti conservativi e sugli assetti archivistici: la funzione pubblica del notaio in ambito giudiziario si concretizzò, dunque, sia nella produzione di registri destinati a scandire le diverse fasi processuali, sia attraverso la conservazione degli atti nell'interesse delle parti[96]. Generalmente, la prevalenza della dimensione patrimoniale in quest'ambito portò nell'ottica dei soggetti produttori – i notai – al venir più rapidamente meno dell'interesse alla conservazione, con la conseguente dispersione delle carte, almeno fin quando – in assenza di collegi cittadini – l'autorità statuale non impose precisi obblighi che tenessero conto anche di interessi sovraordinati. Ne sono prova le rimanenze – fino al Settecento inoltrato – di carte processuali, in particolare di ambito civile, provenienti quasi esclusivamente da contesti nei quali si ebbero concentrazioni precoci di carte notarili, come appunto testimoniano i casi di Vercelli e Casale testé menzionati, così come quello di Asti, dove pure la corporazione notarile funse da collettore delle carte dei notai defunti[97]. Per surrogare tale sistema conservativo, alcune categorie di destinatari degli atti giudiziari – su tutti comunità, enti ecclesiastici e famiglie di una certa tradizione – finirono col provvedere autonomamente alla conservazione delle carte riguardanti le loro vicende giudiziarie. Oltre ai cospicui nuclei di «atti di lite», composti da fascicoli processuali istruiti dinanzi alle diverse corti che vedevano le comunità quali parti in causa[98],

[96] Nella sua raccolta di decisioni del Senato di Savoia, così Antoine Favre rispondeva all'interrogativo se spettasse al notaio o al castellano l'esibizione delle scritture prodotte in giudizio: «quae coram cuiusque iurisdictionis castellano gesta sunt, asservandorum cura, ut quotiens opus erit exhiberi possint, ad scribae quem curialem vocant, non ad castellani officium ex statutis adeoque ex iuris communis ratione pertinet. Nam et penes scribam manere debent acta iudicii, licet facta coram iudice non penes ipsum iudicem» (Favre, *Codex fabrianus definitionum forensium* cit., p. 256, lib. III, tit. XXVIII).

[97] Secondo gli statuti del 1538, con aggiunte del 1590, il Collegio dei notai astigiani doveva sovrintendere alla corretta trasmissione delle carte dei notai defunti, provvedendo alla loro raccolta nel caso in cui i notai cessati dall'esercizio fossero risultati senza eredi notai (v. *Statuta et privilegia Collegii dominorum notariorium et causidicorum civitatis Ast*, Astae, apud Virgilium de Zangrandis, 1590, pp. 16-17, cap. 29). Tale norma aveva comportato la concentrazione di numerosi minutari e filze, delle quali il Collegio era ancora tenutario nell'ultimo quarto del Settecento (v. ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, *Visite del tabellione*, b. 8, visita del 1779, e ivi, *Pareri del procuratore*, 35, cc. 15r-16v [1772 marzo 10]). Permangono ancora presso l'Archivio comunale di Asti numerosi fascicoli di atti processuali civili, compresi nella serie *Atti di lite tra particolari* (http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowLsAlberoEntiAction.do?enteKey=250&progKey=400963&operation=explode).

[98] Tipica era l'organizzazione alfabetica per attore o per convenuto dei fascicoli processuali, compresi quelli che vedevano la città parte in causa: a titolo di esempio, fra i molti, si

fanno la loro comparsa negli archivi di molte comunità piemontesi anche le serie di registri di *Cause della città*, spesso confusi in disattenti ordinamenti archivistici con gli ordinari registri di curia, ma dove invece venivano annotati solo gli atti relativi a procedimenti che avessero visto la comunità proprio quale parte in causa[99].

4. *«Perché non abbiano più a nascere abusi sopra l'ordine giudiciario». Le Regie costituzioni del 1723*

Con la terza decade del Settecento, come detto, si registra nei domini sabaudi una conservazione assai più diffusa di carte riconducibili alle curie, sia superiori sia subalterne, rispetto al periodo precedente. Le serie di atti giudiziari principiano, nei casi più risalenti, nel 1723: in ciò è difficile non vedere un nesso con la promulgazione delle Regie costituzioni e, più in generale, con la tendenza del periodo al consolidamento delle attitudini conservative da parte delle istituzioni[100].

L'opera di consolidamento del diritto sabaudo, intrapreso con le Regie costituzioni[101], comportò la riproposizione di norme procedurali, integrate

ricordano i casi di Ivrea (ASCIvrea, *serie I*, *categoria Inventari*, vol. 9, 2812 [1780]), Moncalieri (ASCMoncalieri, *serie I*, 9, cc. 22 ss [inventario, 1662]; 12, cc. 380r-390r [inventario, secolo XVIII]), Gattinara (ASVc, *Intendenza*, *serie I*, b. 148). Significativo il caso di Savigliano, ove venne redatto un inventario analitico degli oltre 700 fascicoli processuali conservati nell'archivio comunitativo (ASCSavigliano, *categoria I*, *serie 18*, b. 591).

[99] Si vedano, per Savigliano, il «Registrum civitatis» (ASCSavigliano, *categoria I*, *serie 18*, b. 592, fasc. 1819), il «Registro delle copie et oppositioni et comparitioni fatto dall'illustrissima città di Savigliano avanti divesi signori dellegati principiato di novembre 1664» (ivi, *serie 14*, *sottoserie 2*, b. 551). Per Moncalieri, l'inventario settecentesco dell'Archivio comunale riporta, fra i molti registri risalenti al secolo precedente, i «registri delle cause civili della città», il «registro delle cause civili della città contra diversi», «altro delle cause et assignationi giudiciali per la città», «registro delle opositioni, intimationi et altri atti giudiciali fati in favore et odio della città», «registri delle intimationi e proteste fatte instanti li signori agenti della città nel tribunale di Moncaglieri», il «registro degli atti giudiciali ricevuti a favor della città» ecc. (ASCMoncalieri, *serie I*, 12, cc. 422r-423r [inventario, secolo XVIII]).

[100] Sul periodo come fase cruciale per la storia degli archivi v. R. H. Bautier, *La phase cruciale de l'histoire des archives. La constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIe-debut du XIXe siècle)*, in «Archivum», XVIII (1968), pp. 139-149 e A. D'Addario, *Origini e sviluppi dell'archivistica come dottrina*, in *L'archivistica alle soglie del 2000*, atti del convegno di studi (Macerata, 3-8 settembre 1990), a cura di O. Bucci, Macerata, Università degli studi di Macerata, 1992, pp. 161-186, in particolare pp. 162-164.

[101] Per il processo di formazione delle Costituzioni del 1723 v. M. E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna 1723-1729-1770)*, Torino, Bocca, 1928 (rist. anast. Torino, Società reale mutua di assicurazioni, 1986), pp. 158-173. Sull'ordinamento delle giusdicenze che ne scaturì v. P. Caroli, *Le prefetture nel Settecento* e P. Briante, *Le giudicature*, in

da alcune significative novità, soprattutto nel campo della produzione e della conservazione documentaria. Nell'ambito della produzione venne prescritta la necessità di dedicare sedi documentarie distinte ad alcune fasi processuali di ambito civile mediante l'introduzione dell'obbligo, per la prima volta esplicito, di compilazione di appositi registri «perché», scrivevano i deputati alla compilazione delle Costituzioni, «sia chiaro l'ordine giudiziario e resti evitato il sospetto di potersi commettere falsità o abusi nel maneggio de' registri»[102]. Era infatti noto ai compilatori delle Costituzioni che di rado i notai avevano provveduto in passato alla onerosa compilazione dei registri[103], limitandosi a redigere gli atti su fogli sciolti senza consegnare ai successori le proprie carte, come lamentato nel 1719, ad esempio, per il Senato e le giusdicenze della Savoia nel «Mémoire concernant les archives du Senat de Savoie» del patrimoniale Giovanni Antonio Rivalta, inviato in ispezione[104].

Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico regime all'età rivoluzionaria, atti del convegno di studi (Torino, 11-13 settembre 1989), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, I, pp. 193-197, 199-206, nonché il recente E. Mongiano, *L'ordinamento giudiziario degli Stati sabaudi nel XVIII secolo*, in «Recherces régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes», LI (2010), n. 196, pp. 1-11. Sugli aspetti procedurali connessi v. G. S. Pene Vidari, *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude 1723*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. XXVII-XXXIV.

[102] Così nel «Ristretto de' motivi avutisi da' (...) deputati alla compilazione delle Regie costituzioni per ogn'una delle disposizioni nelle medesime contenute e da S. M. approvate dopo vari esami», a proposito dell'obbligo per i segretari di tenere i registri «in buona forma, di buon carattere e ben' affogliati», dove «annotarsi in essi fedelmente qualsivoglia decreto ed atto giudiziale faciente alla causa, senza lasciarvi alcun bianco» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 47v e *Regie costituzioni 1723*, p. 188, lib. II, tit. 16, § 25). Gli obblighi, introdotti per la prima volta esplicitamente nella normativa sabauda, prevedevano, inoltre, la registrazione di ordinanze e decreti, la produzione di appositi registri di sentenze e atti di appellazione, di produzioni e restituzioni d'atti (ivi, §§ 11, 26, 29, pp. 184-189).

[103] Nell'analisi della normativa ducale riportata da Antonio Sola, i deputati alla compilazione delle Regie costituzioni del 1723 commentavano, in merito al dettato, «acta giudicialia in libris curie breviter notari»: «non si sono tenuti né si tengono registri, ma si rimettono li originali alle parti» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 5, fasc. 5, «Decreti et ordini regii registrati apresso il Sola et Borel concernenti l'amministrazione della giustizia»).

[104] L'osservanza degli obblighi di compilazione e di remissione al successore dei registri, prevista dalle disposizioni di Emanuele Filiberto del 1560, aveva finito col perdere vigore a seguito dell'appalto dell'ufficio e «sans doute pour épargner les frais des registres et le salaire de ceux qui etoint employés aux dits enregistremens», nonostante le reiterate prescrizioni dirette ai segretari, «tant du Senat, que Baillage de Savoye». Il malcostume si era invece diffuso tra i segretari del Senato, «ne remettant plus les actes aux archives depuis plusieurs anneés qu'en liasse sur des bouts de papier et qu'après les avoir gardé rière eux les neuf à dix ans et même davantage», con grave danno di quanti si fossero rivolti al Senato «pour avoir expedition des actes». L'unica soluzione fu individuata nell'obbligare i segretari del Senato e del Balivato a tenere appositi registri «des arrêsts, des avis, des présentations, des comparoissances, des

Per ovviare alle dispersioni di atti, dei quali evidentemente i notai segretari di curia si erano dimostrati archivisti disattenti, nelle Costituzioni si provvide con un'«autentica», ovvero con una nuova norma, a disporre la formazione di filze delle comparizioni presentate dalle parti[105]:

perché restano vive nei magistrati le memorie delle cause e loro atti e togliere tanti e gravi disordini che sono seguiti dalla communicazione degli originali, essendo arrivati casi che si sono sottratte le comparizioni e cedole e surrogate dell'altre differenti e perché stabilitasi con certo termine non abbiano più a nascere abusi sopra l'ordine giudiciario come per il passato seguivano, vedendosi tutti i giorni perder processi di cause antiche, mutilati e manchevoli di quelle scritture che contengono il principal lume della verità, da che poi nascono mille dispendiose lunghezze[106].

Nel medesimo contesto era ribadito il ruolo, assai importante, dei procuratori delle parti nell'*iter* processuale civile: spettava loro, infatti, la formazione del fascicolo processuale per la parte rappresentata e, di frequente, la sua conservazione, come dimostrato da numerose attestazioni[107], pure in presenza del dettato delle Regie costituzioni che prevedeva la restituzione

sentences, des testamens solemnels et holographes, des donations, des émancipations, des tutelles, des curatelles», da rimettere, alla fine della loro ferma, al segretario archivista del Senato insieme agli atti non ritirati dalle parti (ASTo, *Materie giuridiche*, *Senato di Savoia*, b. 1, fasc. 20, cc. 1r-3r). Situazione analoga è riscontrata per gli archivi dell'altro tribunale supremo «al di là dai monti», il Senato di Nizza: «selon des habitudes invétérées, certaines catégories d'actes ne rejoignaient jamais les archives sénatoriales: elles se trouvaient plutôt au domicile des magistrats et des actuaires» (Tombaccini Villefranque, *Le Sénat de Nice* cit., pp. 32-33). Sul viaggio di Rivalta v. anche A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze, Olschki, 2000, p. 22, nota 79.

[105] «Le dette comparigioni, cedole e scritture ordinarie del giudizio non saranno comunicate originali al procuratore avversario, ma solo per copie, da che sieno distese negli atti di quella parte che le avrà date, indi saranno dagli attuari rimesse diligentemente in filza a misura che le avranno distese, notando il giorno e il numero nel quale si mettano» (*Regie costituzioni 1723*, p. 184, lib. II, tit. 16, § 9).

[106] ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 46r.

[107] Potevano esercitare la funzione di procuratore i membri di un collegio, in assenza del quale le parti potevano essere rappresentate da un causidico, notaio. Così come per i notai, l'esercizio della funzione di procuratore era subordinato alla titolarità di una piazza. Nel corso della lite, i procuratori dovevano tenere un registro in cui annotare tutte le scritture rimesse loro dai clienti, registrandone puntualmente la restituzione e verificando che il segretario della corte facesse lo stesso con le produzioni delle parti. Una volta assegnata la causa a sentenza, le parti erano obbligate a portare i loro atti e le scritture prodotte, con inventario, al segretario del tribunale, il quale poteva, poi, procedere alla loro rimessione nelle mani del giudice; in presenza di molte scritture, il procuratore era tenuto a cucirle in volume per ordine di data. Una volta emanata la sentenza, le scritture erano rimesse ai procuratori che, a quel punto, erano tenuti a restituirle ai clienti (v. *Regie costituzioni 1723*, pp. 151-154, lib. II, tit. 6, §§ 1-13; *Regie costituzioni 1729*, pp. 175-180, lib. II, tit. 11, §§ 1-10; *Regie costituzioni 1770*, pp. 173-179, lib. II, tit. 11, §§ 1-10).

degli atti alle parti alla fine del procedimento[108]. Sono infatti numerosi gli esempi di procuratori, solitamente anche notai, che trattennero le scritture processuali dei propri clienti, forse per interessata negligenza o, forse, in virtù del rapporto fiduciario che li legava a taluni di essi, solitamente pubblici, e che finiva per renderne gli studi veri e proprie 'succursali' dei rispettivi archivi[109].

Dal punto di vista della conservazione degli atti, se da un lato le Regie costituzioni ribadivano per i segretari il consueto divieto di «estrarre e trasportar fuori dal tribunale a cui serve veruna sorta di titoli o atti dependente dal suo banco, dovendo tenergli e conservargli in esso ed ivi solamente valersene per le opportune copie»[110], dall'altra disponevano per la prima volta, in un'«autentica», l'obbligo per i segretari dei tribunali di rimettere i registri e le filze negli archivi delle comunità o delle città o, laddove i tribunali non avessero potuto identificarsi in una di queste, presso gli archivi degli stessi:

> Con la stessa diligenza si conserveranno queste filze dagl'attuari e segretari e sei mesi dopo l'anno finito si rimetteranno, unitamente co' registri da loro tenuti nell'anno precedente, nell'archivio del Senato o della Camera rispettivamente, e da' segretari de' tribunali inferiori nell'archivio di essi e da quelli de' giudici delle città e comunità nell'archivio delle medesime[111].

Il tentativo fu, dunque, quello di dare origine ad un sistema pubblico di conservazione decentrata, ancorando le carte giudiziarie alle istituzioni più radicate sul territorio, con l'intenzione, soprattutto, come si evince dai

---

[108] Trascorso un biennio, i procuratori erano affrancati dall'obbligo di rimessione delle scritture ai loro clienti (v. *Regie costituzioni 1723*, p. 154, lib. II, tit. 6, § 12; *Regie costituzioni 1729*, pp. 179-180, lib. II, tit. 11, § 10).

[109] Si veda, ad esempio, per il Comune di Vercelli, la «nota delle scritture che il signor avvocato Confienza ha admesso tenere presso di sé, concernenti interessi di comunità», dove sono elencati gli atti processuali, oltre settanta, che nel 1680 il professionista deteneva nel proprio studio in Torino (ASCVc, armadio 57, «Memorie, istruzioni, remissioni di scritture agli agenti della città, secoli XVI-XVII»). Interessanti anche i casi di Caresana e Piane, due piccole comunità del Vercellese: negli inventari degli archivi di entrambe, rispettivamente del 1728 e del 1733, si fa riferimento a scritture trasportate a Torino presso gli studi dei procuratori che là patrocinavano (v. ASVc, *Intendenza*, *serie I*, b. 148).

[110] La norma riprendeva il dettato di un ordine di Carlo Emanuele I del 30 aprile 1622 (*Regie costituzioni 1723*, p. 187, lib. II, tit. 16, § 21; *Regie costituzioni 1729*, p. 166, lib. II, tit. 11, § 17; *Regie costituzioni 1770*, pp. 163-164, lib. II, tit. 8, § 17). Su analoghe prescrizioni disposte in passato v. *supra* la nota 11.

[111] *Regie costituzioni 1723*, p. 184, lib. II, tit. 16, § 10; *Regie costituzioni 1729*, pp. 152-153, lib. IV, tit. 29, § 6; *Regie costituzioni 1770*, pp. 168-169, lib. IV, tit. 29, § 6.

ricchissimi carteggi preparatori delle Costituzioni, di evitare la dispersione di carte, delle quali fino a quel momento i notai non sempre si erano dimostrati attenti archivisti[112].

Il provvedimento diede origine alla concentrazione e ad una maggiore continuità nella conservazione delle carte riferibili alle attività tanto dei tribunali superiori, ad esempio del Senato di Piemonte[113], quanto di quelli subalterni, in particolare delle prefetture, presso le quali si dispose anche la conservazione dei fascicoli processuali criminali, ma soltanto in presenza di strutture archivistiche che evidentemente non era così scontato che esistessero. In alternativa, le carte criminali avrebbero dovuto trovare collocazione negli archivi dei rispettivi Senati o, nel caso la sentenza avesse previsto confische di beni, in quello della Camera dei conti:

> i prefetti e i giudici saranno anche tenuti alla fine di ogni anno di rimettere i processi criminali che saranno terminati nell'archivio pubblico della prefettura, se vi sarà, e non essendovi si rimetteranno in quello dei rispettivi Senati, inserendo nel registro del loro tribunale una nota di detti processi in cui si specificherà il contenuto della sentenza, a riserva dei processi nei quali vi sia seguita sentenza di pena pecuniaria, i quali resteranno appresso i vassalli[114].

Contestualmente, negli archivi di molte comunità piemontesi si assiste alla creazione di depositi *ex novo* di carte delle rispettive podesterie, giudicature e, in qualche caso, prefetture, secondo modalità già in parte conosciute presso alcuni centri, come Moncalieri o Susa, ove già era venuta accumulandosi la documentazione dei rispettivi tribunali, pur con scarsa regolarità[115]. È interessante, ad esempio, il caso di Carmagnola, ove nel

---

[112] Un'analoga situazione era riscontrabile nella Francia di Antico regime, ove, fin da un editto di Enrico III del 1580, si lamentavano le frequenti sottrazioni di carte avvenute al momento delle mutazioni dei segretari o la loro disattenta custodia da parte degli eredi. L'avvento del regno di Luigi XIV corrispose col tentativo «d'imposer l'idée que les papiers judiciaires doivent être intégralement transmis au noveau titulaire du greffe et être ainsi facilement accesibles au public», inaugurando l'emanazione di una serie di ravvicinati provvedimenti in materia (Mauclair, *Greffes et greffiers* cit., pp. 261-262).

[113] Si veda, nel presente volume, I. Soffietti, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)*.

[114] *Regie costituzioni 1723*, p. 488, lib. IV, tit. 28, § 6. La norma che prevedeva la conservazione presso la Camera dei conti dei processi che avessero comportato confische di beni risaliva a un editto di Carlo Emanuele I del 10 gennaio 1597 (ivi, p. 487, § 1).

[115] L'inventario dell'archivio comunitativo di Susa del 1790 riporta la presenza di registri dei sindacati degli ufficiali della prefettura dal 1612 al 1642; dal 1723 sono presenti i «Registri della giudicatura e prefettura di questa città stati consegnati nell'archivio di questa medesima» (ASTo, SR, *Intendenza di Susa*, b. 28, cc. 112r-117r). A Moncalieri sono attestati gli «atti criminali

1725 la comunità, alla scadenza del mandato del segretario Ottavio Antonio Costamagna, si attrezzò a ricevere la rimessione delle filze e dei registri del tribunale, dedicando loro un'apposita guardaroba nel proprio archivio e aggiornando il mansionario del segretario comunale con l'introduzione dell'obbligo di ritirare «quelle scritture che di tempo in tempo si riceveranno dalla corte»[116].

Tale procedura non fu tuttavia destinata a sopravvivere a lungo, così come quella della confezione delle filze di comparizioni e della loro rimes-

fatti nelli tribunali di Chieri, Andezeno, Buttigliera et altri luoghi dall'anno 1622 all'anno 1630» e, dal 1723, registri di ordinanze, sentenze e atti criminali della locale giudicatura (ASCMoncalieri, *serie I*, 12, c. 423v [inventario, secolo XVIII]). Attualmente si conservano nell'Archivio comunale alcuni registri di cause civili riferibili al tribunale di Moncalieri, concentrati soprattutto tra l'ultima decade del Seicento e le prime del Settecento (ivi, *Serie generale*, 4509 [1633-1635], 5256 [1694-1698], 5495 [1706], 5539 [1709-1721], 5546 [1710-1711], 5632 [1720-1723], 5644-5645 [1721-1723]), diversi fascicoli processuali criminali del Fisco di Moncalieri (ivi, *Serie generale* 3841 [1609], 3850-3851 [1610], 3909 [1613], 3960-3962 [1615], 4077 [1618], 4118-4120 [1619], 4212 [1622], 4322 [1627], 4334 [1628], 4439, 4442-4446 [1631], 4464-4465 [1632], 4520-4522 [1634], 4583 [1636], 4614 [1637], 4568, 4666 [1639], 4732 [1644], 4838 [1649], 4849, 4855 [1650], 5577 [1715]), di Chieri (4265, [1625], 4287-4289 [1626], 4321 [1627], 4368-4369 [1629], 4406 [1630]), Piobesi (5467 [1704], 5484 [1705]), Buttigliera (4285 [1626]), 4320 [1627]) e Andezeno (4225, 4228-4229 [1623], 4247 [1624]). La presenza di registri riferibili anche ad altre corti del territorio potrebbe, tuttavia, far ipotizzare che le concentrazioni di carte giudiziarie nell'archivio comunitativo siano il portato del nucleo, ben più consistente, di carte notarili lì conservate fino alla metà dell'Ottocento e, poi, trasferite presso l'archivio della locale tappa d'insinuazione. Per le carte di altre giusdicenze conservate presso l'Archivio comunale di Moncalieri, ivi, *Serie generale*, 5488 (Trofarello, Cause civili, 1705-1709); 5491 (Piobesi, Cause criminali, 1705-1731); 5569 (Vinovo, Cause civili, 1713-1715); 5634 (Nichelino, Cause civili, 1720-1728); sulle carte notarili, poi trasferite presso l'archivio della tappa d'insinuazione di Moncalieri, si rimanda a Mineo, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

[116] Così il Consiglio comunitativo di Carmagnola deliberava nel febbraio 1726: «a tenor delle Reggie costituzioni, titolo 16 degli attuarii e segretari de' tribunali, § 10, p. 184, restando prescritto a' signori segretari de' tribunali di dover sei mesi doppo l'anno finito rimetter nell'archivio delle città e comunità le filze delle compariggioni, cedule e scritture ordinarie del giudizio, unitamente a' registri da loro tenuti in detto precedente anno per loro conservazione ed avendo il signor Costamagna, già segretario del tribunale di questa città ne' scadenti anni, offerta nel scadente mese di genaio la rimessione delle filze di dette compariggioni, cedule e scritture, esclusivamente però a' registri, quali ha allegato esser alle mani dell'illustrissimo signor giudice per valersene per servizio del suo offizio, restando necessario l'assegnazione di un posto preciso per la rimessione et archivamento d'esse scritture e registri, ha la congregazione conferta con l'autorità et incombenza a' signori sindaci di ricconoscere in qual parte degli archivi sarà tal riposizione più comoda e separata dalle altre scritture della città et farne il ritiramento di dette offerte scritture purché nel medesimo tempo si rimettino detti per adempimento del fine portato da dette costituzioni e così successivamente di tempo in tempo in avenire» (ASCCarmagnola, Titolo XXIX, *Servizi comunali*, cat. 1, *Ordinati*, 63, c. 165v [1726 febbraio 2]). Nell'agosto successivo Costamagna rimise alla comunità una filza di comparizioni, un registro di provisioni e ricorsi, uno delle assegnazioni, due delle procure e delle sentenze, due di atti esecutoriali, uno delle sentenze civili e uno delle «consegne degli ebrei» (ivi, c. 216rv [1726 agosto 25]).

sione ai segretari successori. Durante i lavori di revisione delle Costituzioni del 1723 prevalsero le perplessità, già emerse nel corso dei lavori preparatori, di quanti ritenevano che, in particolare, quest'ultima prescrizione «avrebbe importato in poco tempo un cumulo e confusione di scritture», oltre che un aggravio per le parti[117], nonostante altri ne sostenessero invece l'uso «come si costuma in ogni altro paese»[118].

Le Costituzioni del 1729 cassarono integralmente le prescrizioni delle filze e del loro deposito negli archivi comunitativi[119]. In merito alla conservazione dei registri giudiziari, ci si riferì all'obbligo della loro rimessione per inventario ai successori per quelli di ambito criminale, riprendendo una norma delle Costituzioni del 1723, ispirata a sua volta da dettati già a

[117] Così, all'inizio degli anni Venti, il presidente reggente la Camera dei conti, Spirito Giuseppe Riccardi riportava nelle sue osservazioni alla stesura delle Costituzioni, in merito all'introduzione dell'obbligo di predisporre filze degli atti: «si crederebbe pure da levarsi, non vedendosi quale utilità possa ricavarsi dall'uso di tal disposizione, qual non è mai stata praticata e sarebbe d'aggravio alle parti, alli procuratori ed agli attuari. Il § 16 di dette novelle si stimerebbe parimente superfluo, parendo non poterci essere utilità essenziale nel far la raccolta delle scritture portata da detto §, la quale importarebbe in poco tempo un gran cumulo e confusione d'esse, bastando la precauzione che ogn'una delle parti suole praticare nel prendere copia degli atti» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Progetti e osservazioni*, *Regie costituzioni*, b. 1, fasc. 1, «Confronto dei primi progetti delle Costituzioni...», c. 396v). Sui lavori preparatori delle Costituzioni del 1723 v. Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit., pp. 99-155.

[118] Nelle osservazioni al progetto di nuova compilazione delle Costituzioni, nel 1728, Giovanni Cristoforo Zoppi, già avvocato fiscale del Senato di Piemonte e primo presidente della Camera dei conti, si diceva favorevole al mantenimento dell'uso di confezione delle filze: «nello stesso titolo l'annotazione marginale alli §§ 9 et 10 porta l'abolizione delle filze degl'atti ivi menzionati per duoi motivi, l'uno del dispendio de' litiganti, l'altro per essersi stabilita l'unione del summario del relatore alla sentenza; ma si crede esser di publica utilità e di convenienza delle stesse parti litiganti che si mantenghino dette filze e non solamente rispetto alle cause vertenti in Senato, ma etiamdio in tutti i tribunali dello Stato come si costuma in ogni altro paese, perché se nel decorso del tempo una parte perde il suo volume degl'atti e se accade di prodursi la sentenza per fare qualche fondamento in qualche altro giudizio, se gli oppone che *sententia sine actis non probat* e non può suplire il sommario del relatore, perché non si puol dire che quello costituisca gl'atti o perché obbligherebbe il relatore (con prolissità inutile e difficoltante la brevità desiderata nella relazione e spedizione delle cause) a trasportare intieramente il contenuto degli atti nel summario» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 25, fasc. 20, «Riflessi del primo presidente Zoppi sulla nuova compilazione delle Regie costituzioni»).

[119] A margine, in merito ai §§ 9-10 delle Costituzioni del 1723, negli «Ordini di Sua Maestà concernenti le nuove disposizioni inserte nella nuova compilazione delle Costituzioni» si annotava laconicamente: «che si tolga la disposizione concernente le filze». Fra i motivi si annoverava quello che le «filze erano d'agravio a' litiganti»; per ovviare ai rischi di dispersione delle scritture sarebbe bastata «l'unione del sommario che si farà d'or inanzi dal relatore alla sentenza» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 28, fasc. 1, pp. 62-63). Sulla nuova compilazione v. *Regie costituzioni 1729*, pp. 158-172, lib. II, tit. 9. In generale, sui lavori preparatori e sulle modifiche apportate nella seconda compilazione delle Costituzioni v. Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit., pp. 207-228.

suo tempo espressi[120]. Negli archivi di diverse comunità, il disposto delle nuove Costituzioni fu preso nuovamente alla lettera e, in più di un caso, gli inventari settecenteschi ci testimoniano che le serie iniziate nel 1724 si interruppero entro il 1727, entro cioè il triennio di mandato degli ufficiali di giustizia[121]. Non mancano, infine, anche i casi in cui il deposito delle carte presso gli archivi comunitativi continuò invece ad essere effettuato con regolarità, come nel caso di Alba, Vercelli[122] – sedi di prefettura – e Pinerolo, in quest'ultimo caso limitatamente alla giudicatura dei borghi di cui la città era infeudata e, quindi, più direttamente interessata alla conservazione[123].

5. *«Ad effetto di provedere al pubblico, acciò nelle occorrenze non sia costretto ricorrere altrove che al tribunale». La razionalizzazione del sistema giudiziario sabaudo*

La ravvicinata emanazione delle Costituzioni del 1723 e del 1729 comportò la predisposizione di una serie di provvedimenti miranti al buon funzionamento del sistema giudiziario e destinati, più o meno direttamente, ad incidere anche sulle prassi conservative delle carte giudiziarie. Oggetto delle attenzioni del legislatore sabaudo fu, in particolare, anche una messa a punto delle procedure di verifica dell'attività degli ufficiali di giustizia. Ogni tre anni, infatti, i componenti delle corti erano soggetti alle consuete operazioni di sindacato durante le «assisie», nel corso delle quali invalse l'uso di verificare, in maniera specifica, l'avvenuta trasmissione delle carte ai segretari successori, requisito indispensabile per ottenere l'assoluzione da ogni pendenza e la titolarità di nuove segreterie[124].

---

[120] La norma che prevedeva la consegna al successore dei processi ancora pendenti risaliva a un ordine di Maria Giovanna Battista di Nemours del 1677 (v. *Regie costituzioni 1723*, p. 487, lib. IV, tit. 28, § 2). Sull'obbligo di trasmissione al successore dei registri criminali di denunce e querele v. anche ivi, p. 407, lib. IV, tit. II, § 3.

[121] Fra i molti esempi, oltre al già citato caso di Carmagnola, si segnalano quelli di Savigliano (ASCSavigliano, *categoria I*, *serie 14*, *sottoserie 2*, bb. 550-553 e *serie 18*, b. 592) e Montechiaro d'Asti (ASTo, *Inventari degli archivi comunali per A e B*, b. 12, Montechiaro, cc. 76r-77r [inventario, 1733]).

[122] Per Alba si vedano i numerosi registri civili e criminali della prefettura elencati nell'inventario dell'Archivio comunale del 1840 (SATo, *Inventari*, *provincia di Cuneo*, Alba; ASCAlba, *Prefettura e giudicatura di Alba*, bb. 285-335). Per Vercelli v. *infra* il testo corrispondente alle note 168-169.

[123] ASCPinerolo, *Sezione antica*, *categoria 9*, *fasc. 32*, reg. 97, cc. 161r-163v [inventario, metà secolo XVIII]; reg. 104 [inventario, 1778].

[124] Nel 1729, rispetto alla precedente edizione, era stato introdotto l'obbligo di procedere all'esame diligente dei registri, prevedendo delle sanzioni in caso di inadempienze in merito

La procedura delle assisie riproduceva le prassi di verifica già adottate in ambito notarile 'ordinario' e finiva col ricomprendere tutta la documentazione, non altrimenti controllata, riferibile all'attività dei notai in ambito giudiziario. Tale meccanismo ricalcava, infatti, le procedure attuate fin dal 1610 con la nascita dell'insinuazione, che aveva, fra l'altro, imposto il censimento dei possessori di carte dei notai defunti, censimento da aggiornare ad ogni passaggio di mano delle stesse. La *ratio* di questo provvedimento era di lasciare così la disponibilità delle carte ai notai, ma anche di sovrintendere alla catena della loro trasmissione per evitarne una devoluzione incontrollata e la permanenza in mani private. Contestualmente, era invalsa la prassi di procedere, periodicamente, a una verifica dei minutari dei notai attivi nei distretti delle diverse tappe d'insinuazione mediante le cosiddette visite tabellionali[125]. Questi censimenti riguardavano però soltanto gli atti notarili soggetti all'imposta dell'insinuazione, compresi i cosiddetti «atti giudiziali sottoposti all'insinuazione»[126], raccolti in appositi minutari, riservati ad atti specificamente connessi alla procedura giudiziaria, destinati ad essere trattati alla stregua degli altri minutari 'ordinari' in termini conservativi e, dunque, non compresi fra i registri che i segretari di tribunale dovevano trasmettere ai successori in ufficio durante le assisie[127].

---

alla loro tenuta (v. *Regie costituzioni 1729*, pp. 154-155, lib. II, tit. 8, § 16; *Regie costituzioni 1770*, pp. 152-153, lib. II, tit. 7, § 20). Sull'evoluzione delle procedure connesse allo svolgimento delle «assisie», previste dalle tre redazioni delle Costituzioni v. C. Aimaro, *Problemi di amministrazione della giustizia nel Biellese, tra centro e periferia. I procedimenti di controllo sull'attività dei giusdicenti: assisie e sindacati*, in *Pouvoirs et territoires* cit., pp. 375-385, in particolare pp. 376-379.

[125] *Regie costituzioni 1723*, pp. 641-644, lib. V, tit. 22, cap. 13 e *Regie costituzioni 1729*, pp. 385-390, lib. V, tit. 22, cap. 12.

[126] La tenuta dei minutari di atti giudiziali, separati da quelli 'ordinari', fu esplicitamente prevista dalle Costituzioni del 1729: «vogliamo che gli attuari dei nostri supremi magistrati ed i segretari de' tribunali inferiori debbano tener un registro separato in forma di minutario di tutti gli atti giudiziali sottoposti all'insinuazione» (*Regie costituzioni 1729*, p. 388, lib. V, tit. 22, cap. 12, § 8; *Regie costituzioni 1770*, pp. 437-438, lib. V, tit. 22, cap. 9, § 6). «Gli insinuatori», proseguivano le Costituzioni, «notai, attuari e segretari de' tribunali e delle comunità dovranno presentare al tempo delle visite i loro rispettivi registri e minutari degli atti sottoposti all'insinuazione, perché si riconosca se viene da essi osservato il prescritto delle nostre Costituzioni» (*Regie costituzioni 1729*, p. 389, lib. V, tit. 22, cap. 9, § 9). Nei minutari trovavano sede documentaria gli inventari, la cui compilazione era stata affidata dalle Costituzioni del 1723 al solo «segretario del tribunale» o al suo sostituto, pur prevedendo alcune deroghe. La precedente legislazione ne aveva ammesso la redazione «per quoscumque notarios». In merito v. Mongiano, *Attività notarile* cit., pp. 209-210.

[127] Secondo le Costituzioni, i notai investiti della responsabilità di segreterie, castellanie o podesterie, prima delle fine dell'ufficio dovevano aver sottoposto ad insinuazione tutti gli atti soggetti, per poter assumere altri uffici. La detenzione dei minutari, oltre a garantire ai notai i diritti per la levatura delle copie, era dunque un presupposto per l'esercizio della loro attività

La consegna dei registri ai segretari successori faticò, tuttavia, ad imporsi per la riottosità dei notai a perdere la disponibilità delle proprie scritture, rimettendosi all'onestà di quanti avrebbero preso il loro posto per riscuotere gli emolumenti ancora dovuti. Rimangono traccia, negli archivi senatori e in quelli locali, di numerose inadempienze da parte dei notai, poco inclini a privarsi di carte considerate garanzia – o forse discredito – del proprio operato e dei propri proventi[128]. Con una decisione del 1735 il Senato di Piemonte respinse il ricorso di un notaio chierese, Francesco Giuseppe Molineri, che si era rifiutato alla fine del mandato di rimettere le proprie scritture ai segretari successori, «tutto che non ne habbi retirati alcuni da signori antecessori», ma, soprattutto, non sentendosi «cautelato per gli emolumenti di quegli atti ancora in buona parte da risquotere». Il Senato, pur respingendo l'istanza di Molineri, ingiunse ai successori di consegnargli «la ricevuta degl'atti e registri loro rimessi ed altresì di far dare al riccorrente la visione d'essi ed il commodo di levare quegl'atti che non sono ancora stati alle parti spediti, acciò ne possa conseguire la dovutali mercede»[129]. La decisione, destinata ad essere richiamata in seguito costan-

in campo giudiziario (v. *Regie costituzioni 1723*, p. 643, lib. V, tit. 22, cap. 13, § 8; *Regie costituzioni 1729*, p. 388, lib. V, tit. 22, cap. 12, § 7). Da più parti giunge conferma dell'esclusione dei minutari di atti giudiziali sottoposti all'insinuazione dall'obbligo di rimessione al successore: nel 1745, in merito al sindacato di un segretario di tribunale si annotava in Senato: «risulta non haver tenuto altri registri che li descritti nelle notte rimesse, salvo però li registri delli atti sottoposti all'insinuazione, quali non si sono presentati per non esser sottoposti all'assisie, dovendo rimanere appresso il notaro recipiente per consegnarli inde a suo tempo alla visita del tabelione» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 14, cc. 209v-211r [1745 gennaio 15]); il segretario del tribunale di Buronzo, Balocco e Bastia, località del Vercellese, nel 1773 dichiarava durante l'assisie: «non essere stato motivo di formar altri registri che supradescritti e quello delli atti sottoposti all'insinuazione, quali non s'inventarizzano per così praticarsi e non si rimettono al signor successore, come pure quello delle ordinanze sommarie, tuttoché si presentino» (ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 20, Inventario dei registri criminali e civili di Buronzo, Balocco e Bastia).

[128] Fra i molti casi, si ricorda quello del segretario delle giudicature di Novalesa, Venaus e Ferrere, Giovanni Martino Sassetti di Rivoli, processato e condannato dal Fisco di Susa per aver presentato solo alcuni suoi registri durante le assisie e per non aver rimesso l'inventario delle scritture al successore (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *Sentenze criminali*, 21, cc. 363r-364v [1738 settembre 10]). Che i notai fossero poco avvezzi alla trasmissione dei registri è testimoniato anche dalla vicenda del notaio Bianio di Piossasco, il quale, tardando nel ritirare i registri rimessi da Paolo Ottavio Oddone, suo antecessore nella podesteria di Villarbasse, aveva provocato l'intervento dell'autorità senatoria (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie II*, *categoria XXIV*, *Lettere*, b. 150, c. 47r [1726 gennaio 21]).

[129] ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 4, cc. 78r-79r (1735 aprile 2) e ivi, *categoria XX*, *Conclusioni dell'avvocato generale*, 5, alla data 1735 aprile 2.

temente come precedente[130], costituisce un'inversione di tendenza rispetto alla strada fino a quel momento percorsa dalle autorità sabaude, attente in primo luogo alla tutela dei diritti dei produttori delle carte rispetto alle esigenze dei loro destinatari. La prospettiva finisce dunque per ribaltarsi: ferme restando le spettanze dei segretari nelle levature degli atti da essi rogati, garantite dalla detenzione di alcuni registri e dai perduranti diritti su quelli consegnati ai successori, vengono affermandosi come prioritari tanto il «bene della giustizia», garantito anche dalla piena disponibilità delle carte e dei precedenti[131], quanto il «servizio del pubblico»[132], non più «costretto ricorrere altrove che al tribunale in cui sono seguiti tali atti»[133].

Furono molti, tuttavia, gli elementi che nei decenni successivi ostacolarono gli sforzi compiuti dalle autorità per dar vita a una rete di archivi di sedimentazione delle istituzioni giudiziarie, affrancata finalmente dal monopolio conservativo notarile. Alcuni elementi strutturali dell'ordinamento giudiziario sabaudo, nei fatti, impedivano la piena affermazione di questa tendenza, favorendo il perdurare delle prassi fino a quel momento adottate. Il fattore decisivo da tenere senza dubbio presente è il capillare reti-

[130] Si veda ad esempio il «Repertorio di diverse provisioni del Senato di Piemonte in conformità delle conclusioni emanate dall'Uffizio dell'avvocato generale su diverse materie differenti» in ASTo, *Materie giuridiche*, *Senato di Piemonte*, b. 3, fasc. 16.

[131] Così, nel «Ristretto de' motivi avutisi da' (...) deputati alla compilazione delle Regie costituzioni» del 1723, si commentava il disposto che prevedeva la consegna ai successori dei processi criminali ancora pendenti: «perché possa conoscersi se siano state osservate le presenti Costituzioni et abbiano rectamente amministrato la giustizia e perché possano sempre ritrovarsi gli originali degl'atti» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 138r).

[132] L'espressione «al servizio della giustizia ed al bene del pubblico» è tratta dalla vicenda della mancata rimessione degli atti al successore da parte di Placido Corneri di Cortemiglia, già podestà di Levice e Prunetto (ASCn, *Tribunale di Mondovì*, *II versamento*, Registro di missive, 1750-1802, alla data 1787 dicembre 29).

[133] Così il Senato, nel 1738, motivava la propria decisione di respingere il ricorso del notaio Giovanni Antonio Carena, già segretario del tribunale di Sant'Ambrogio, che si era opposto alla consegna dei propri registri al successore, dati i molti diritti ancora da riscuotere e considerato «che agli antecessori in tal ufficio per tal motivo non gli ànno rimessi, ma ritenuti per esigere i loro dritti». Il Senato, richiamando la decisione emanata nei confronti del notaio Molineri tre anni prima, aveva stabilito «dovere il ricorrente consignare li registri appartenenti al tribunale di cui si tratta, sì civili che criminali, tenuti o fatti pendente il di lui accensamento al segretario che gli ha succeduto», ordinando nel contempo «all'ordinario del tribunale narrato di far spedire al medesimo la ricevuta degli atti e registri rimmessi e da rimmettersi dal ricorrente ed altresì di far dare al medesimo la visione di essi ed il commodo di levare quegli atti che non sono stati ancora alle parti spediti, acciò ne possa conseguire la dovutagli mercede, con inibire al segretario presentaneo, ed a chiunque altro sia spediente, d'esiger li dritti come sovra inesatti e dovuti all'esponente» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 8, cc. 201r-202v [1738 ottobre 29]).

colo di giusdicenze subalterne[134], incapaci di assicurare ai segretari, se condotte singolarmente, proventi sufficienti per il loro mantenimento: «alcune giudicature sono così tenui, nelle quali non può sussistere il segretario per i pochi emolumenti», annotavano gli estensori delle Costituzioni del 1723[135]. Si giustificava così la possibilità dell'esercizio «di giudice e segretario in una sola persona, in que' luoghi solamente ne' quali per ragione della qualità e picciolezza del luogo o per la consuetudine così richiese la necessità», oltre che della titolarità contemporanea di più giudicature, «purché vicine e compatibili l'una coll'altra, di modo che possano tener il suo tribunale (...) un giorno della settimana in ogni luogo»[136]. L'esercizio contemporaneo di più giusdicenze divenne dunque una prassi costante[137], non senza evidenti

[134] Secondo il manifesto senatorio del 28 gennaio 1730, recante la ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie per le assisie, risultavano attivi 876 luoghi di giustizia, compresi in 17 province. Mediamente ciascuna provincia era composta da circa 50 giusdicenze, che andavano dalle 134 riferibili alla prefettura di Torino alle 18 di quella di Fossano. Le annessioni di metà Settecento comportarono un aumento delle giusdicenze, fino ad oltre 1050 secondo il manifesto senatorio del 17 agosto 1750. Mediamente le province, ridotte a 15, comprendevano circa 70 giusdicenze, dalle 48 di Biella alle 139 di Torino (Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I, cit., pp. 93-109, 151-173).

[135] «Perché essendovi alcune giudicature così tenui nelle quali non può sussistere il segretario per i pochi emolumenti che dal medesimo si ritraggono, s'è provisto per commodo della giustizia che ciò possa farsi in avvenire. Dalli due capi d'editto d'Amedeo 8° s'è formata l'autentica con cui si permette ai giudici di potere esercitare anco la carica di segretario in quei luoghi dove o per consuetudine o per altre cause fosse ciò necessario» (ASTo, *Materie giuridiche*, *Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 40v).

[136] Si vedano rispettivamente *Regie costituzioni 1723*, p. 167, lib. II, tit. 10, § 19 e pp. 162-163, § 3 e le relative conferme in *Regie costituzioni 1729*, p. 140, lib. II, tit. 5, § 22 e pp. 131-132, § 5, nonché in *Regie costituzioni 1770*, pp. 136-137, lib. II, tit. 5, § 33 e pp. 123-124, § 5. Le Costituzioni del 1729 avevano introdotto anche l'obbligo per i giusdicenti titolari di più giudicature di nominare «uno o più luogotenenti, secondoché esigerà la più pronta amministrazione della giustizia» (*Regie costituzioni 1729*, pp. 138-139, lib. II, tit. 5, § 19).

[137] Da una verifica condotta dal Senato nel 1730 sullo «stato delle terre che sono sprovviste di giudici e ufficiali di giustizia» delle province «di qua dai monti» risultava che su 130 giusdicenze censite nella provincia di Torino, almeno 18 erano prive di titolare. Cinque notai risultavano poi titolari di quattro giusdicenze ciascuno, diciassette di due, tre di tre, uno di cinque, fino al caso dell'avvocato Giuseppe Antonio Roggeri, titolare contemporaneamente delle giudicature di Druento, Venaria Reale, Ciriè, Nole, San Maurizio, Vauda di Ciriè e Vauda di San Maurizio (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie II*, *categoria XXVIII*, *Materie diverse*, b. 373). Nel 1787 il notaio Giacinto Blanci, titolare nel Cuneese delle podesterie di Neive e Diano, nonché delle segreterie di Dogliani e Bonvicino, «quali lo trattengono occupato la maggior parte dei giorni della settimana, oltre li propri affari domestici che non indispensabilmente non li permettono d'attendere con quella assiduità necessaria all'ufficio di segretario suddetto e per cui più volte e per vari giorni da qui infra l'anno si vede assentato», era stato costretto dal Senato a rinunciare alla segreteria di Bonvicino e a deputare un sostituto per quella di Dogliani, mantenendo in prima persona le due podesterie (ASCn, *Tribunale di Mondovì*, *II versa-*

abusi, come nel caso del notaio Giuseppe Arditi titolare di undici giusdicenze[138]. Così come divenne prassi quella di non provvedere, in spregio al dettato delle Costituzioni e di diverse disposizioni senatorie susseguitesi a partire dal 1750[139], alla nomina a carico del titolare di un luogotenente

mento, Registro di missive (1750-1802), alle date 1787 febbraio 16 e 1787 aprile 13). L'obbligo di residenza per i giusdicenti, ribadito nel 1723, era stato significativamente espunto dalle Costituzioni del 1770 (v. *Regie costituzioni 1723*, pp. 167-168, lib. II, tit. 11; *Regie costituzioni 1729*, p. 141, lib. II, tit. 5 e Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit., p. 255).

[138] Nel 1756 il notaio Giovanni Andrea Ruggieri si era rivolto al Senato per denunciare il comportamento del collega Giuseppe Arditi, il quale, in patente spregio al dettato delle Regie costituzioni, era titolare di numerose podesterie contemporaneamente, con grave «pregiudizio dell'esponente che di altri notai, quali rimangono molti disimpiegati per l'avidità che ha detto notaio Arditi di eternarsi nelle podesterie». Nel Vercellese Arditi aveva mantenuto le podesterie di Pezzana e Prarolo fin dal 1747, alternando i trienni di podestariato a quelli di luogotenenza, riuscendo, con lo stesso sistema, a fare altrettanto per dodici anni con le podesterie di Pertengo e Caresana. Oltre a contravvenire al divieto di deputare quale luogotenente il predecessore in ufficio, Arditi non poteva materialmente ottemperare all'obbligo di recarsi almeno una volta a settimana a «tenere banco» nei diversi luoghi, «stante che nel corso triennio era munito di nove offici, cioè Pezzana, Rotto, Prarolo, Azigliano, Desana, Selve, Salasco, Vianzino e Ronsecco, oltre le luogotenenze di Pertengo e Costanzana, e l'essere anche il medesimo segretario del governo della città di Vercelli, coll'essere sempre stato provvisto di luogotenenze e segreterie attuali, per la qual cosa detto notaio Arditi gl'abbisognerebbe che le settimane fossero composte per lui di dodici e più giorni per essere al caso di ubbidire a quanto sovra» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 28, cc. 172v-174r [1756 dicembre 29]).

[139] La verifica condotta sulle sedi sprovviste di ufficiali di giustizia nel 1730 aveva evidenziato, ad esempio, che nella provincia di Vercelli su 53 località, 29 risultavano senza luogotenente (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie II*, *categoria XXVIII*, *Materie diverse*, b. 373). Il manifesto senatorio del 17 agosto 1750 aveva stabilito l'obbligo per i titolari delle giusdicenze di nominare un luogotenente che risiedesse stabilmente nelle diverse comunità. Le carte senatorie di quel periodo testimoniano che il problema della residenza dei giusdicenti veniva considerato con maggiore attenzione rispetto al passato: in relazione al ricorso della comunità di Mochie contro il titolare della giudicatura, che voleva nominare un luogotenente forestiero, il Senato aveva ribadito che il sostituto avrebbe dovuto essere necessariamente autoctono, ricordando in ogni caso che anche in presenza di tale nomina il podestà titolare avrebbe dovuto recarsi settimanalmente a Mochie (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 24, cc. 82rv [1753 gennaio 20], cc. 99v-100v [1753 febbraio 23] e 25, cc. 7v-9r [1753 agosto 18]). Per numerosi altri casi di comunità che si rivolsero al Senato per indurre i titolari alla nomina di luogotenenti autoctoni v. anche ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 26, 28, 29, 34, *passim*. Dieci anni più tardi, una circolare del Senato del 6 febbraio 1760 e una del 9 agosto 1763 avevano rammentato ai prefetti di far osservare ai giusdicenti l'obbligo di risiedere entro 5 miglia dalle località di cui erano titolari e di nominare un luogotenente. Sull'applicazione di tale circolare nel distretto della prefettura di Vercelli v. ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, bb. 78 e 98. Sull'obbligo di nomina di un luogotenente v. *Regie costituzioni 1723*, pp. 166-167, lib. II, tit. 10, §§ 16-20; *Regie costituzioni 1729*, pp. 138-139, lib. II, tit. 5, §§ 18-21 e, con alcune modifiche, *Regie cotituzioni 1770*, pp. 132-136, lib. II, tit. 5, §§ 23-31.

autoctono che risiedesse stabilmente in località, spesso disiagiate[140], ove talvolta mancavano persino luoghi nei quali tenere il «banco di giustizia»[141]. Tutti elementi, insomma, che concorrevano ad impedire la creazione *in loco* di depositi documentari alternativi alla gestione delle carte presso le abitazioni dei notai, che continuò ad essere la via più praticata, soprattutto per le giusdicenze subalterne[142].

[140] Si pensi al caso della comunità di Mochie, «luogo composto di fuochi 500 circa, diviso in numero di trenta borgate e distante dal luogo di Condove, ordinaria residenza del podestà di quattro in cinque miglia (...) in mezzo della castellata e così tra Condove e Frassineto» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 25, cc. 7v-9r [1753 agosto 18]), o a quello di Salassa, «una delle nove terre che compongono il Valpergato», ove il giudice di Cuorgnè avrebbe dovuto nominare un luogotenente. Le difficoltà derivavano soprattutto dalla distanza che separava Salassa dal capoluogo («non solo per causa della strada sassosa e per lo più anche impraticabile, massime in tempo d'inverno che in altri di pioggie che per cause di torrenti, de' quali resta più volte totalmente impedito il transito come pure per causa della lontananza»), con l'arrecare non pochi problemi, ad esempio, per le testimoniali di visita dei cadaveri o per raggiungere in tempo qualcuno che fosse rimasto gravemente ferito, «anche che sopravviva per qualche tempo dopo la ferita», nonché per le onerose spese di viaggio necessarie per raggiungere Cuorgnè, spese spesso eccedenti il valore delle cause (ivi, 10, cc. 29v-31r [1740 aprile 1°]).

[141] La precarietà della sistemazione dei tribunali in certe località è testimoniata da almeno due, fra i molti, casi attestati dalle carte senatorie. Nel primo, il notaio Gianantonio Zanvercelli, podestà di Serralunga nel Monferrato, si era rivolto al Senato nel 1734 contro la pretesa della comunità che il giusdicente tenesse «la banca di ragione sotto ad un portico esistente al di sotto della casa di essa comunità, che resta aperto da due lati e perciò esposto alle pioggie, venti, neve et altre intemperie di tempo, servendo anche di strada pubblica e per dove a piacimento passano e ripassano barozze, bovi aggiocati et altri animali che ivi lasciano anche delle immondizie e che ivi pure si tratengono persone». La vicenda si concluse con l'ingiunzione alla comunità da parte del Senato di far tenere il banco nella stanza del Consiglio, vista la scarsa frequenza delle sue convocazioni e, nel contempo, di far adattare una stanza non utilizzata, attigua all'archivio della comunità (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 2, cc. 129v-131v [1734 gennaio 22]). Analogamente, il Senato aveva prescritto alla comunità di Mochie di trovare una stanza nella sua sede per il tribunale, fino a quel momento sistemato «sotto la loggia d'una casa d'un particolare, esposta all'ingiuria de' tempi ed in mezzo a lettami ed altre immondezze» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 25, cc. 7v-9r [1753 agosto 18]).

[142] Giuseppe Domenico Marelli di Moncrivello era stato, ad esempio, condannato dal Senato nel 1739 per aver asportato dalla stanza del tribunale, tenuto nell'abitazione del segretario, gli atti del processo intentatogli e per aver strappato le carte che lo riguardavano dai registri criminali (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *Sentenze criminali*, 23, c. 466r [1739 dicembre 9]). Per lo stesso reato era stato condannato nel 1754 Giacomo Orla Rei che, introdottosi nella casa del notaio Germano Ignazio Campiglio, podestà di Carema e Baio, aveva asportato «diverse scritture e registri ed atti civili e criminali ivi esistenti, con una libra di tabacco» (ivi, 43, c. 460rv [1754 novembre 26]). Nel 1747 il podestà di Romano, nei pressi di Ivrea, lamentava che il segretario deputato, originario di Strambino, presenziava di rado alla «banca di giustizia», senza neppure lasciarvi «li registri riguardanti le cause e atti suddetti, di modo che più delle volte non si può provvedere a tali cause, tanto civili che criminali» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 17, cc. 113v-114r [1747 maggio 5]).

A distanza di pochi anni, una circolare senatoria del 1760 diretta a tutti i prefetti delle province del Regno, fotografa bene questa situazione, denunciando la frequente mancata consegna dei registri, soprattutto civili, da parte dei segretari uscenti:

> Intendiamo che alcuni de' segretari de' tribunali, dopo finito il tempo dell'esercizio del loro ufizio siansi trattenuti li registri civili del tribunale, locché non possono fare, non solamente per il pericolo di smarrimento, ma anche per l'incomodo ed incertezza cui soggiacerebbero i ricorrenti in ogni caso che ne abbiano bisogno (...). E perché è di ben dovere che detti registri egualmente come quelli delle materie criminali siano custoditi da' segretari presentanei per rimettersegli assieme a que' ch'essi formeranno al successore[143].

In quell'occasione si richiamò quanto già disposto invitando ciascun prefetto ad informarsi sulla presenza di segretari inadempienti così da costringerli alla rimessione dei registri e, nel contempo, a far redigere, presso ogni giudicatura, un doppio inventario delle scritture conservate. Il primo, trattenuto presso le giudicature, sarebbe stato compilato al momento del passaggio di consegne dei segretari, il secondo, invece, avrebbe dovuto essere trasmesso alla prefettura e aggiornato in occasione delle assisie[144].

Gli inventari attualmente conservati nel fondo *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario* dell'Archivio di Stato di Vercelli o in quello *Podesterie e giudicature*, *serie I* dell'Archivio di Stato di Biella testimoniano di depositi documentari che solo per il tribunale di Alice Vercellese risalgono al 1723[145]. Nella maggior parte dei casi le serie partono dal decennio precedente al 1760 e non mancano casi di giudicature o podesterie detentrici dei registri del

---

[143] ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 8, «Registro delle lettere de' supremi magistrati concernenti fatti diversi», c. 35rv (1760 maggio 7).

[144] Ivi. Una successiva circolare senatoria del 1763 avrebbe segnalato ai prefetti il malcostume di alcuni giusdicenti, poco inclini a recarsi nei luoghi della loro giurisdizione, grazie anche «all'intelligenza colli loro luogotenenti nella percessione e riparto di dritti provenienti dall'uffizio, in modo che il luogotenente eserciterebbe quasi da sé l'uffizio di giusdicente ed il giudice, o sia podestà effettivo, altro non prestarebbe che il nome». La circolare avrebbe richiamato la necessità di porre attenzione a questo, come ad altri problemi, durante le assisie, rammentando in particolare di verificare l'avvenuta rimessione dei registri al successore in ufficio, come ordinato dalla circolare del 7 maggio 1760 (ASCn, *Tribunale di Mondovì*, *II versamento*, Registro di missive, 1750-1802, cc. 28r-29v [1763 agosto 9]).

[145] L'inventario della giudicatura di Alice Vercellese riportava 160 registri, a decorrere dal 1723 e fino al 1761 (ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 53, «Inventaro de' registri civili e criminali del tribunale di Alice Vercellese formato in seguito a circolare della reggia prefettura di Vercelli 14 maggio 1760»). A Benna, nei pressi di Biella, i 112 registri presentati nel 1762 risalivano al 1738 (ASBi, *Podesterie e giudicature*, *serie I*, b. 4, fasc. 4).

solo triennio in corso[146]. Significativa, a tal proposito, l'intitolazione che l'estensore dell'inventario di Benna, nel Biellese, si sentì in obbligo di dare al proprio elenco: «inventaro de' registri del tribunale (...) che è riuscito aversi e ritrovarsi da' signori giudici e segretari stati *pro tempore*»[147].

Questa situazione è coerente con le prassi in uso, che, pur prevedendo l'obbligo – come visto non sempre rispettato – di inventariare e trasmettere al successore le carte relative al proprio mandato, non fissavano esplicitamente quello di conservarle *sine die*, anche laddove queste fossero state effettivamente lasciate presso il tribunale. Se per le comparizioni originali rimesse dalle parti era fissato l'obbligo di conservazione fino al termine della causa o, comunque, per almeno un anno[148], a determinare le attenzioni conservative per le altre tipologie documentarie fu, senza dubbio, l'utilità a fini pratici, destinata a scemare rapidamente col passare degli anni e a favorire casi come quello del prefetto di Acqui, Stefano Felice Mandelli, sorpreso a vendere un tanto a libbra le scritture del tribunale al «rittagliatore Laneri» o «a diversi bottegai» in cambio di «pepe e canella, zuccaro e simili»[149]. Tale scarsa attitudine conservativa è del resto riscontrabile non

[146] A Santhià la tipologia più risalente è quella dei registri di ordinanze sommarie, undici registri dal 1742; l'elencazione parte dalle carte trasmesse dal segretario Gianoglio per il triennio 1758-1761 (ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 53, «Inventaro de' registri essistenti nel tribunale di Santhià formato in esecuzione della circolare missiva della prefettura di Vercelli dettata delli 14 maggio 1760 ed in seguito ad altra circolare del Real Senato 27 medesimi mese ed anno»); a Casanova dal 1754 (ivi, «Nota de' registri stati da me notaio Giovanni Battista Cisselli già giudice di Casanova rimessi al signor notaio Giuseppe Vinea successore in detto ufficio»); a Tronzano dal 1758 (ivi, «Copia d'inventaro de' registri civili e criminali che trovansi presso l'ufficio di Tronzano»); a Riva dal 1759, con l'eccezione dei verbali «concernenti l'esecutiva del manifesto senatorio 7 gennaio 1754» (ivi, «Inventaro de' registri criminali e civili tenuto da noi regio notaro Giuseppe Antonio Vinea, podestà di Riva»); a Valle San Nicolao dal 1749 (ASBi, *Podesterie e giudicature*, *serie I*, b. 55, fasc. 1); a Vallanzengo dal 1754 (ivi, b. 87, fasc. 25); a Sostegno dal 1755 (ivi, b. 87, fasc. 11); a Occhieppo dal 1758 (ivi, b. 66, fasc. 2). Gli inventari delle cause criminali, previsti ai sensi delle Regie costituzioni, costituiscono la tipologia documentaria che più frequentemente risale ai decenni precedenti: 1722 a Benna, 1724 a Tollegno, 1727 a Valle San Nicolao, 1733 a Occhieppo, 1740 a Tronzano, 1753 a Vallanzengo. Negli inventari delle giudicature non c'è traccia dei fascicoli processuali criminali che, come detto, venivano trasmessi alle prefetture (v. *supra* il testo corrispondente alle note 113-114).

[147] ASBi, *Podesterie e giudicature*, *serie I*, b. 4, fasc. 4, c. 1r.

[148] G. Belmondo, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notaio nel Piemonte. Opera teorico pratica...*, II: *Libro secondo. Del notaio come segretario di tribunale*, Torino, presso Gaetano Balbino libraio, 1814[2] (ed. orig. Torino, presso Giammichele Briolo, 1779), p. 14.

[149] Stefano Felice Mandelli fu condannato dal Senato di Piemonte con la sospensione da ogni ufficio giudiziario per 6 mesi (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *Sentenze criminali*, 34, cc. 743r-744r [1747 dicembre 6]).

soltanto presso le giusdicenze minori. È il caso, ad esempio, delle carte della prefettura di Savigliano che, al momento della soppressione dell'ufficio nel 1749, finirono con l'essere versate negli archivi del Senato a Torino, senza risalire oltre il 1730[150], o di quelle delle altre magistrature sabaude che svolgevano funzioni giurisdizionali, come le intendenze: compulsandone gli inventari settecenteschi, gli atti giudiziari attestati risalgono di rado ad uno o, al massimo, due decenni[151].

Nei decenni centrali del Settecento, gli sforzi del legislatore sabaudo nei confronti dell'ordinamento giudiziario si concentrarono anche su un altro aspetto, strettamente legato agli esiti documentari e conservativi, quello cioè dell'appalto delle magistrature, percepito dagli stessi contemporanei come foriero di non poche disfunzioni, secondo quanto lamentato, ancora nel 1779, da Giuseppe Belmondo, autore di un manuale sulla professione notarile:

> esponendosi per l'ordinario le segreterie alla licitazione da chi ne ha il diritto, ad oggetto di ricavarne tanto maggior prodotto quanto più grande si è la folla de' concorrenti ad ottenerle, ne derivano pur troppo li tante volte importantissimi assurdi[152].

La politica perseguita da Vittorio Amedeo II e proseguita da Carlo Emanuele III di censimento e avocazione al demanio di beni per le esigenze delle casse regie riguardò direttamente i proventi derivanti dalla concessione in appalto delle segreterie[153], rivelando una trama assai intricata nella quale pri-

[150] Sulle vicende legate alla soppressione della prefettura di Savigliano e sul successivo versamento delle sue carte negli archivi senatori v. P. Libra, *Una provincia e i suoi giudici: la prefettura di Savigliano nel XVIII secolo*, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», n. 134 (2006), pp. 91-113, in particolare pp. 108, 112-113.

[151] L'«Inventario delle scritture trovate esistenti nell'ufficio di intendenza di Pinerolo» del 1750 riporta i registri di sentenze dal 1730, delle declaratorie di regi delegati per censi e crediti delle comunità dal 1730, delle prodotte dal 1731, di notizie criminali delle gabelle dal 1731, delle costituzioni dei procuratori dal 1738, degli atti giudiciali «con transferte» dal 1742 (ASTo, SR, *Intendenza di Pinerolo*, b. 217 [cat. I, sez. IX, art. 10]). Cinquant'anni dopo, nel 1798, alla soppressione dell'intendenza si stilò un inventario delle carte consegnate dall'ex segretario, elencando registri delle produzioni, delle assegnazioni, di ordinanze e atti delle cause a partire dal 1766 (ivi, b. 401 [cat. 2, sez. 14, art. 1]).

[152] Belmondo, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notaio* cit., p. 2.

[153] Dalle «Memorie e notizie concernenti le segretarie de' tribunali immediati di tutti li Stati di qua dal mare», compilate nel 1740, si evince come in molti casi le Regie finanze avessero incamerato entro i primi decenni del Settecento i proventi delle segreterie di numerose giusdicenze, provvedendo poi, generalmente, al loro affidamento per pubblico incanto o alla loro donazione da parte del sovrano, come nel caso della segreteria criminale della giudicatura di Torino. Permanevano i diritti esercitati da alcune città, come quelli di Torino sulla metà della segreteria civile della giudicatura, quelli di Nizza e Alessandria sulla segreteria civile e crimi-

vilegi antichi e recenti[154], feudali e demaniali[155], risultavano assai difficili da dipanare o, per lo meno, non senza un elevato livello di conflittualità. Le carte degli organi centrali sabaudi sono ricche di riferimenti a conflitti fra segretari di giusdicenze concorrenti[156], ad appaltatori intenti ad affermare il proprio diritto all'esclusività della produzione documentaria e dei relativi proventi[157] o a

nale della prefettura e giudicatura, o quelli vantati da alcune corporazioni, come il Collegio dei notai di Pinerolo, che deteneva i diritti sulla metà della segreteria civile della giudicatura (v. ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze*, *Prima archiviazione*, *Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 14). Sullo stato delle segreterie accensate fra il 1755 e il 1758 v. anche ASTo, *Materie giuridiche in generale*, b. 1, fasc. 14, «Pareri e memorie per riguardo alle segretarie delle prefetture e giudicature». In generale, sulla politica di recupero dei diritti da parte dello Stato inaugurata da Vittorio Amedeo II v. G. Symcox, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in Merlin *et alii*, *Il Piemonte sabaudo* cit., pp. 329-402, in particolare pp. 396-397 e, con particolare riferimento ai feudi, Merlotti, *L'enigma delle nobiltà* cit., pp. 21-31.

[154] La situazione delle segreterie dei tribunali di Vercelli, descritta nel 1738, esemplifica bene la situazione di grande varietà che contraddistingueva quest'ambito: i diritti sulla segreteria della prefettura erano detenuti dal cavalier Avogadro, «supposto proprietario» in base ai privilegi concessi dalla principessa Margherita Violante di Savoia; i diritti su quella civile del giudice ordinario dal Collegio dei notai in base ai privilegi del 1591; su quella criminale della giudicatura dal notaio Giovanni Pietro Bonino, «supposto alienatario» del Collegio dei notai «mediante la persona del fu conte Carlo Amedeo Avogadro e dalli eredi di detto fu Bonino (...), indi ceduta al signor Francesco Antonio Fogliano negoziante»; su quella delle cause minime dal notaio collegiato Todetti a nome del già vassallo Monticelli di Casalrosso, «che parimenti si dice acquisitore» della segreteria dal Collegio dei notai; su quella degli ebrei dal patrimoniale Giovanni Stefano Polto e poi dal notaio Pietro Francesco Zorda (ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze*, *Prima archiviazione*, *Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 10).

[155] Si veda, ad esempio, la controversia fra il castellano dell'abbazia di Susa, Giovanni Francesco Larieu, e il prefetto di Susa: quest'ultimo aveva competenza come giudice ordinario sui due terzi della città, ma era solito ingerirsi anche sugli affari del rimanente terzo, che, insieme a Novalesa, Venaus, Ferrere e Chiomonte, era ricompreso nella giurisdizione abbaziale (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 23, cc. 99r-101r [1752 febbraio 19]).

[156] Il caso più frequente è quello dei conflitti sorti fra segretari delle giudicature e segretari delle prefetture: nelle città sedi di prefettura, infatti, le competenze del giudice ordinario erano state attribuite al prefetto fin dal 1724, ferma restando la distinzione delle segreterie. Ciò aveva suscitato frequenti controversie per la tendenza dei segretari della prefettura ad ingerirsi nella produzione di scritture invece spettanti a quelli della giudicatura. Si vedano, per alcuni esempi, ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 11, cc. 166r-167r (Mondovì, 1741 giugno 20), 178v-179v (Casale, 1741 luglio 1°), 192v-193r (Biella, 1741 luglio 8), 219v-220v (Alba, 1741 agosto 5); ivi, 24, cc. 141v-142v, 194rv (Mondovì, 1753 aprile 14, giugno 22).

[157] Così, ad esempio, il notaio Giuseppe Maria Derossi, accensatore della segreteria civile e criminale della giudicatura di Fossano, denunciava al Senato l'ingerenza di altri notai che, «a pretesto l'immemoriale possesso», rogavano «atti di tutela e cura sì generali che *ad lites*, donazioni, emancipazioni, deliberamenti alla pubblica asta, instrumenti d'alienazioni e divisione di beni de' pupilli e minori, quittanze che da questi si spediscono a' loro amministratori ed altri simili atti» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 27, cc. 79v-80r

rinegoziare condizioni più favorevoli[158]. In ogni caso, il problema della titolarità delle segreterie era avvertito dai contemporanei come direttamente legato a quello della conservazione documentaria: se assai diffusa era la prassi di accensare contemporaneamente più segreterie per ovviare alla scarsità degli introiti, altrettanto frequente era per i notai associarsi con altri colleghi per sostenere lo sforzo di onerosi appalti, generando tuttavia pericolose commistioni, come nel caso del notaio Giovanni Battista Luchino, appaltatore della segreteria della giudicatura di Savigliano insieme ad altri cinque colleghi. Il notaio fu ben presto costretto a rivolgersi al Senato per i dissapori sorti:

> si è per esperienza conosciuto e tuttavia si prova che per la quantità de' soggetti eccedente di molto l'esigenza e servizio del tribunale suddetto, restano gli uni degli altri di scambievole disturbo e recasi una tale confusione che il servizio stesso del pubblico non si compisce con quell'esattezza che converrebesi, anzi sono già insorte differenze, questioni e dissapori fra li medesimi consoci[159].

Una simile moltiplicazione, resa peraltro possibile dalle prassi e dagli ordinamenti, si era prospettata, in particolare, per la nomina dei segretari nelle cause di appello nelle quali i prefetti agivano nelle giurisdizioni feudali da giudici di seconda istanza[160]. La tendenza delle autorità fu quella di assegnare tali cause ai segretari delle prefetture, precludendo il diritto di nomina ai vassalli, nonostante le loro pressioni, evitando così le confusioni derivanti dalla duplicazione degli attuari e la conseguente duplica-

---

[1755 settembre 27]). Analoghe situazioni sono riscontrabili ivi, 22, cc. 16rv, 28r (1751 febbraio 9 e 19) e 30, cc. 225v-227r (1758 dicembre 1°).

[158] Le lamentele degli accensatori erano avanzate, ad esempio, dinanzi al mutare delle condizioni pattuite al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Denunciarono, fra i molti, la riduzione dei proventi: il segretario del consolato di commercio Pietro Antonio Pollino, in occasione dell'emanazione di un editto che nel 1733 sottrasse competenze al consolato a vantaggio del Senato; il segretario della giudicatura civile torinese Giovanni Battista Franco, dopo l'emanazione della nuova tariffa degli emolumenti giudiziari che nel 1741 aveva devoluto le cause maggiori al Senato, estendendo al contempo il privilegio del foro a vedove, pupilli e poveri; il segretario della giudicatura e prefettura di Sospello, a causa degli eventi bellici che nel 1747 avevano drasticamente ridotto le cause, costringendolo a nascondere le carte; il notaio Ruffino, accensatore della segreteria criminale di Savigliano, il quale si riteneva danneggiato dalla grazia concessa dal re per le multe comminate a un reo (v. ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze*, *Prima archiviazione*, *Segreterie dei tribunali*, b. 1, rispettivamente i fascc. 8, 20, 24, 6).

[159] Per risolvere la situazione il Senato aveva disposto di formare tre coppie di notai che si avvicendassero annualmente per la durata della ferma triennale della segreteria (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 24, cc. 13v-14r [1752 agosto 19]).

[160] *Regie costituzioni 1723*, p. 161, lib. II, tit. 9, § 5; *Regie costituzioni 1729*, pp. 128-129, lib. II, tit. 4, § 7; *Regie costituzioni 1770*, pp. 120-121, lib. II, tit. 4, § 8.

zione dei registri[161]. Dal punto di vista conservativo, infatti, la nomina di più segretari avrebbe contravvenuto al disposto delle Regie costituzioni in più punti, inficiandone diversi divieti. In primo luogo quello di «ricevere alcuna comparizione o produzione di scritture, se non nel luogo destinato per li atti di giustizia»[162]:

per il motivo irrefragabile già adotto, non sendo li segretari pretesi elleggersi da' vassalli provvisti di adeguata sufficienza, non puonno fare la prescritta continua residenza e quand'anche volessero risieder continuamente, lo che non è sperabile, né allegabile, la pluralità di detti segretari ad altro non servirebbe che a riempire soverchiamente la stanza del tribunale et ad infaddare il prefetto, non che a confondere le parti litiganti per sapere a chi indirizarsi per la spedizione degli atti.

Secondariamente a venir meno sarebbe stato il divieto di «cavare e trasportare fuori dal tribunale (...) veruna sorta di titoli o atti, dovendo tenerli e conservarli in esso officio»[163]:

la controscritta disposizione pone seco la conservazione delle scritture, atti e registri nell'archivio o bancho della prefettura. Tal conservazione interessa notabilmente il publico, perché si rende noto e certo il luogo dove aver ricorzo per ottenerne in oggni evento la visione e le opportune copie. Questo beneficio però della conservazione delle scritture e registri non si otterrebbe più, perché la pluralità dei segretari vi si oppone ed in oggni caso col tratto del tempo si confonderebbe talmente detta indispensabile conservazione delle scritture e registri, che sarebbe lo stesso non averla.

La duplicazione dei segretari, la loro mancata stanzialità e la moltiplicazione dei registri, infine, avrebbe messo a repentaglio la di per sé già difficoltosa opera di produzione e conservazione prescritta dalle Costituzioni[164]:

le controscritte disposizioni provano sempre più il già acennato motivo dell'impossibilità o almeno della difficoltà ben grande nel conservare a perpetuità i registri, se si

[161] ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze*, *Prima archiviazione*, *Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 3, «Sentimento sulla ragione de' feudatari investiti della seconda cognizione di nominare li segretari delle Prefetture».

[162] La norma riprendeva una prescrizione di Carlo Emanuele I del 23 aprile 1616; v. *Regie costituzioni 1723*, p. 187, lib. II, tit. 16, § 20; *Regie costituzioni 1729*, pp. 165-166, lib. II, tit. 9, § 16; *Regie costituzioni 1770*, p. 163, lib. II, tit. 8, § 16.

[163] La norma risaliva a Carlo Emanuele I, al 30 aprile 1622; v. *Regie costituzioni 1723*, p. 187, lib. II, tit. 16, § 21; *Regie costituzioni 1729*, p. 166, lib. II, tit. 9, § 17; *Regie costituzioni 1770*, pp. 163-164, lib. II, tit. 8, § 17.

[164] Sull'introduzione di specifici obblighi per la compilazione delle diverse tipologie di registro v. *supra* la nota 102.

riflette che la pluralità dei segretari importerebbe altretanti archivi o banchi diversi, quanti sono e moltiplicar si ponno i segretari da' vassalli. Molto di più se si considera che il poco utile divisibile fra più persone mercenarie produrrebbe indispensabile la negligenza in danno del publico contro la mente della Regia costituzione[165].

Le autorità intervennero, dunque, nel tentativo di razionalizzare il sistema correggendone le storture e gli abusi. La via più percorsa, accanto alla sempre più frequente verifica della residenza degli ufficiali, della nomina dei loro luogotenenti e della corretta trasmissione dei registri, pare sia stata quella di favorire la continuità nell'esercizio, soprattutto degli uffici maggiori e più redditizi, con piena soddisfazione delle comunità, spesso alle prese con le malversazioni di ufficiali esosi o poco capaci[166]. Tale prassi, in sostanza, concorreva ad identificare l'istituzione giudiziaria con chi, in quel momento, la esercitava e ne deteneva le carte. Stupisce quindi fino a un certo punto ritrovare il notaio Costamagna, che avevamo visto rimettere

[165] ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze*, *Prima archiviazione*, *Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 22, «Ragionamento sopra la pretesa eccitata da' vassalli di deputare i segretari delle cause di 2ª cognizione ne' rispettivi feudi».

[166] Lungo l'intero arco dell'Età moderna si combatté una guerra costante fra le comunità, portavoce degli interessi delle parti, e gli appaltatori delle segreterie, interessati a trarre il maggior ricavo. Sono frequentissimi i casi di controversie sorte in merito alle pretese dei notai di produrre più atti del dovuto o di esigere emolumenti maggiori rispetto a quelli stabiliti dalle tariffe delle singole giusdicenze, unificate nelle tariffe date alle stampe nel 1723, nel 1741 e nel 1770 (v. Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo IV, Torino, Davico e Picco, 1828, pp. 1-354 ed *Editto di S. M. riguardante alcune dichiarazioni sopra le generali Costituzioni e contenente la tariffa degli emolumenti e dritti dovuti all'erario regio ed agli uffiziali di Stato, di giustizia, del fisco ed altri*, Torino, per Giovanni Battista Valetta stampatore, 1740). Tale conflittualità ebbe un chiaro riflesso archivistico, lasciando un notevole portato documentario in moltissimi archivi comunitativi piemontesi, ove non mancano apposite sezioni dedicate agli emolumenti di giustizia, le sportule (ad esempio nell'Archivio storico del Comune di Ivrea), o nell'archivio della Camera dei conti, foro competente per tali controversie, ove un inventario dell'ordinamento settecentesco è dedicato specificamente alle «Suppliche per investiture e per tariffe dei tribunali» (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 606), senza contare i numerosi riferimenti presenti nelle carte senatorie dell'epoca (ad esempio ASTo, SR, *Senato di Piemonte*, *serie I*, *categoria VIII*, *Provvidenze diverse*, 4, cc. 104r-105r [Rivarolo, 1735 aprile 22], 165r-166r [Volpiano, 1735 giugno 3]; ivi, 5, c. 224rv [Leini, 1736 marzo 17]; ivi, 23, cc. 96v-97r [Giaveno, 1752 febbraio 12]). Non mancano testimonianze di contrasti sorti anche fra le comunità e gli appaltatori, rei di aver deputato notai inadeguati o poco capaci, come nel caso della città di Carmagnola e delle sue doglianze «intorno alla poca esperienza del segretario del tribunale e suo sostituto», Giovanni Cortassa e Giuseppe Drago di Villanovetta, quest'ultimo «assai giovine e sfornito di requisiti necessari per il servizio», che era stato designato dalla famiglia Cravetta. Quest'ultima era titolare dei diritti sulla segreteria civile e criminale di Carmagnola almeno fin dall'ultimo quarto del Cinquecento: nell'Archivio comunale di Carmagnola un'apposita guardaroba è dedicata alle controversie sorte in merito alla gestione dell'accensa fin da quel periodo (ASCCarmagnola, Titolo XXXIII, *Servizi governativi*, cat. 1, *Regia pretura*, b. 1, fascc. 2-5).

le sue scritture al comune di Carmagnola nel 1726, richiederle pur senza successo nel 1749, dopo ben 23 anni, «sendo già stato più volte e venendo ricercato e richiesto da diversi particolari per la spedizione di atti civili da essi smarriti»[167].

I casi di Pietro Vodò e Giovanni Battista Franco sono esemplificativi di questa tendenza, casi che preannunciano gli sviluppi del secolo successivo. Il primo detenne la carica di segretario della prefettura di Vercelli per oltre 35 anni, dal 1727 al 1763. Alla sua morte gli eredi rimisero alla prefettura gli oltre 130 registri da lui prodotti ed evidentemente trattenuti dal notaio per tutta la durata dell'incarico[168]. La prefettura provvide poi, nell'arco di pochi lustri, a depositare i registri di Vodò e dei suoi successori presso l'archivio comunitativo[169].

Giovanni Battista Franco fu invece titolare della segreteria civile della giudicatura di Torino per oltre un cinquantennio, dal 1737 al 1791, anno della sua morte[170]. I minutari, conservati fino a quel momento presso la segreteria della giudicatura, furono sottoposti a visita e messi sotto sequestro dall'insinuatore della tappa di Torino. La Camera dei conti, cui i tre figli di Franco si erano rivolti nell'intenzione di delegare l'estrazione di copie ad un notaio di fiducia, dispose il dissequestro e, contestualmente, la rimessione dei minutari agli eredi, «esclusivamente però a' registri degli atti giudiziali che devono rimanere nella segreteria della giudicatura»[171]. La separazione non dovette tuttavia risultare agevole, dal momento che le carte riferibili all'attività di Franco sono oggi ripartite in tre distinti fondi

---

[167] ASCCarmagnola, Titolo XXIX, *Servizi comunali*, cat. 1, *Ordinati*, 80, c. 54rv (1749 aprile 30).

[168] «Inventaro de' registri civili e criminali già tenuti dal fu signor nobile Pietro Vodò, segretaro dell'ufficio di questa prefettura di Vercelli pendente l'esercizio in tal qualità avuto dal medesimo e rimmessi dalli signori suoi eredi» (ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 53, «Inventaro de' registri già tenuti dal fu sig. segretaro Pietro Vodò», c. 1r).

[169] Si vedano i riferimenti ai depositi effettuati nel 1780 e nel 1785 in ASCVc, *Copialettere diverse dal 23 agosto 1843*, alla data 1845 febbraio 15.

[170] Originario di Coazze, Franco aveva per la prima volta ottenuto le patenti di ammissione al notariato nel 1722 (v. ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5638, c. 85r e ivi, 5676, c. 27v; ASTo, SR, *Notai di Torino*, *I versamento*, 2692). Ottenute delle nuove patenti il 23 febbraio 1748, fu proprietario di una piazza notarile a Moncalvo, venne matricolato a Torino il 28 febbraio e a Moncalvo il successivo 9 aprile 1748 (v. ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, *Visite del tabellione secolo XVIII*, b. 35, visita del 1789, cc. 85v-87r). Era stato titolare della segreteria civile della giudicatura a partire dal 1737 (v. ASTo, SR, *Notai di Torino*, *I versamento*, 2692 e ASCTo, *Carte sciolte*, 5923).

[171] ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5638, cc. 85r-88r e ASTo, SR, *Camera dei conti*, *Piemonte*, art. 686, § 2, *Provvisioni camerali diverse*, 369, c. 137r (1791 luglio 30).

archivistici dell'Archivio di Stato di Torino, pur tradendo un'evidente omogeneità tipologica oltre che di condizionamento e provenienza. Il primo nucleo, oltre cento minutari compresi nel fondo *Notai di Torino*, *I versamento*[172], era composto dalle carte trattenute dai figli nel 1791 e commesse al notaio Bartolomeo Salvaia, pur riferendosi quasi esclusivamente ad atti rogati nell'ambito delle attività della giudicatura[173]. Nel 1829, al momento della cessazione dell'attività di quest'ultimo, l'unico erede superstite di Franco rimise tutti i minutari al notaio Lorenzo Dallosta, «con obbligo di ritirare presso di sé li detti minutari e di quelli ritenere sotto la sua responsabilità»[174]. Da Dallosta, successivamente, i minutari di Franco vennero depositati presso l'Archivio d'insinuazione di Torino, donde furono trasmessi all'Ufficio del registro che dopo l'Unità ne ereditò le competenze e, infine, da lì versati nel 1907 in Archivio di Stato di Torino[175]. Il secondo nucleo, assommante ad oltre centodieci minutari di diverse tipologie di atti giudiziali[176], costituisce la porzione più antica della sezione *Giudicatura civile* del fondo *Giudicatura di Torino* e fu originato dalle carte presumibilmente rimaste presso la segreteria su disposizione del magistrato camerale nel 1791. Mantenuto presso gli organi giudiziari che succedettero alla giudicatura di Antico regime, il complesso documentario fu versato nel 1882 in Archivio di Stato dalla pretura torinese del mandamento Dora[177]. Il terzo nucleo, infine, dato da oltre settanta minutari, è attualmente compreso nel fondo *Insinuazione di Torino*. Tali minutari, già in carico all'Archivio d'insi-

[172] ASTo, SR, *Notai di Torino*, *I versamento*, 2962-2793. I minutari degli «instrumenti ricevuti da (...) Giovanni Battista Franco» quale «notaro e secretario curiale della giudicatura» sono i nn. 2700-2788.

[173] Sulla commissione dei minutari al notaio Salvaia v. ASTo, *Insinuazione di Torino*, 5638, cc. 101r-103r.

[174] ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5585, cc. 169r-172/1v.

[175] ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5675, «Inventario minutari notarili Torino. Versamento 1907».

[176] Sentenze civili 1785-1790 (ASTo, SR, *Giudicatura di Torino*, *Giudicatura civile*, 1-5), Ordinanze formali 1780-1790 (ivi, 52-54), Appellazioni 1784-1789 (ivi, 107), atti di tutela e cura 1762-1790 (ivi, 112-124), Cure alle liti 1781-1791 (ivi, 141-142), Relazioni di periti 1781-1790 (ivi, 157-159), Atti soggetti all'insinuazione 1753-1792 (ivi, 170-172), Atti non soggetti all'insinuazione 1765-1792 (ivi, 182-188), Donazioni 1753-1792 (ivi, 214-215), Inventari *post mortem* 1758-1792 (ivi, 218-231), Atti d'incanto e deliberamento stabili 1732-1791 (ivi, 240-274), Esecuzioni e sequestri 1771-1791 (ivi, 291-313), Vendite mobili 1770-1790 (ivi, 363-372), Gride senatorie 1783-1791 (ivi, 415).

[177] Sulla vicenda v. *infra* il testo corrispondente alla nota 241 e ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 114, fasc. 657, «Tribunali e giudicature, versamenti di carte».

nuazione di Torino alla Restaurazione[178], vanno a colmare le lacune nelle serie di atti giudiziali del fondo *Giudicatura*[179].

Gli esiti delle vicende di Vodò e Franco preannunciano le direttrici entro le quali le autorità, di lì a pochi lustri, si sarebbero definitivamente mosse, complice anche l'esperienza dell'occupazione napoleonica. La distinzione che tese a profilarsi sempre più netta fra gli ambiti di attività del notaio che operava nel campo della libera professione e di quello impegnato come segretario di tribunale[180] cominciò ad affermarsi anche sul piano della conservazione, inaugurando la tendenza a ricondurre le carte notarili di ambito giudiziario, ma non solo, alle istituzioni presso le quali il notaio stesso aveva operato. Significativamente, tuttavia, ancora nel 1779 Giuseppe Belmondo nell'*incipit* del secondo libro del suo manuale, quello dedicato al notaio «come segretario di tribunale», sottolineava la necessità dell'«ufizio dei segretari non tanto per iscrivere e custodire gli atti e processi, che occorrono farsi, quanto per autenticare gli originali e le copie che se ne debbono spedire»[181].

---

[178] L'«Inventario generale delli archivi dell'insinuazione di Torino», completato nel 1818, reca già i minutari di atti giudiziali di Franco, ora compresi nel fondo *Insinuazione di Torino* dell'Archivio di Stato di Torino (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 160, pp. 448-449, 456-458, 460-461, 464-465, 468-469). Tali minutari non furono, presumibilmente, mai conservati insieme al nucleo rimasto presso la giudicatura o, se lo furono, ne vennero ben presto distinti: questi ultimi, infatti, recano sulle costole una segnatura coeva progressiva e senza interruzioni, nonostante le lacune cronologiche, segnatura che risulta invece mancare nei minutari conservati presso l'archivio d'insinuazione. In attesa di riscontri documentari certi, si possono soltanto avanzare delle ipotesi in merito alla loro tradizione: si può pensare che, stante la concentrazione dell'archivio d'insinuazione presso il tribunale di prima istanza disposta nel 1806, alcuni dei minutari giunti dalla soppressa giudicatura dopo la Restaurazione abbiano finito con l'essere ricompresi fra le carte dell'insinuazione al momento della sua ricostituzione (sull'ordine di concentrare gli archivi d'insinuazione presso i tribunali di prima istanza v. *infra* il testo corrispondente alla nota 211). Pare invece meno probabile che tali atti vi siano giunti al momento della trasmissione dall'unico erede superstite, l'architetto Felice Franco, al notaio delegato Lorenzo Dallosta, che ricevette i soli «minutari» ora conservati nel fondo *Notai di Torino*, come si evince dall'«Indice generale di Giovanbattista Franco di Coazze», compilato in quell'occasione (ASTo, SR, *Notai di Torino*, *I versamento*, 2692).

[179] Si tratta, in particolare, di Sentenze civili 1772-1786 (ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5550-5557), Vendite mobili 1737-1772 (ivi, 5516-5528), Atti d'incanto e deliberamento stabili 1737-1775 (ivi, 5530-5549), Atti di tutela e cura 1737-1769 (ivi, 5586-5608), Inventari *post mortem* 1747-1773 (ivi, 5609-5615).

[180] Si vedano in proposito le considerazioni svolte in Mongiano, *Attività notarile* cit., pp. 209-211.

[181] Belmondo, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notaio* cit., p. 1.

Contestualmente, con l'emanazione del nuovo «regolamento per l'esercizio degli uffizi di notaio e d'insinuatore» del 9 novembre 1770[182] si era aperta una nuova fase anche in relazione all'atteggiamento delle autorità nei confronti delle carte notarili 'ordinarie'. La novità è riscontrabile tanto per le modalità di conservazione adottate per le carte, quanto per l'attività di controllo da parte dell'autorità pubblica sulla trasmissione delle medesime. Ribadendo l'obbligo per gli eredi di trasmettere all'archivio d'insinuazione competente l'elenco delle carte dei notai defunti, se ne prospettò anche la possibilità del deposito, peraltro poco praticato fino al secolo successivo, garantendo agli eredi stessi la metà degli emolumenti per l'estrazione di eventuali copie. Venne inoltre rafforzato il meccanismo delle visite tabellionali e più approfondita risultò poi l'opera di verifica dei minutari, cadenzata con maggiore regolarità; si rese obbligatorio il possesso della declaratoria camerale per la conservazione delle carte, iniziando a censire e regolarizzare i depositi di carte notarili in mano a notai o a soggetti non autorizzati. In tutti gli archivi d'insinuazione s'infittiscono quindi le serie dei registri delle visite e delle «consegne dei minutari»[183], dalle quali si evince come fosse ancora assai consueta la detenzione di carte di ambito giudiziario in mano notarile[184].

6. *«Tous les registres, minutes et autres papiers appartenans aux anciens tribunaux». L'epoca napoleonica*

Il sistema, in via di lenta evoluzione, fu profondamente sconvolto dall'arrivo delle armate napoleoniche, che, con l'annessione del Piemonte all'Impero, introdussero novità tali da sancire la fine di prassi radicate da

[182] Duboin, *Raccolta per ordine di materie*, tomo XXV, Torino, Arnaldi, 1860, pp. 362-384.

[183] Sul regolamento si rimanda a Mongiano, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte* cit., pp. 147-148; Ead., *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi* cit. e Mineo, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

[184] A titolo d'esempio si vedano, fra le numerosissime, la consegna della lista dei minutari detenuti da Costantino Monetti, notaio torinese e attuario del Senato, lista che comprende anche quelli prodotti dal 1676 dal padre Bernardino Gaetano, anch'egli collegiato del Senato (ASTo, *Insinuazione di Torino*, 5536, cc. 63r-64r), o la lista del notaio chierese Giovanni Antonio Gattinara, comprendente i minutari giudiziali del padre Giuseppe, podestà di Villastellone fra il 1708 e il 1713 (ASTo, *Insinuazione di Chieri*, 836, c. 5rv) o, infine, quella del notaio Gaspare Giuseppe Mazzia di Pettinengo, che elenca i registri del defunto fratello Giuseppe Antonio, già impiegato presso i tribunali di Pettinengo, Camandona, Serravalle, Bioglio e Cacciorna (ASBi, *Notarile*, *I versamento*, *Miscellanea notarile*, *Consegne dei minutari dei notai defunti*, 6, cc. 60v-61r).

secoli. Gli *arrêtés* del 13 Brumaio dell'anno X (9 ottobre 1801) avevano determinato la riorganizzazione dell'impianto giudiziario piemontese, razionalizzando e riducendo drasticamente il reticolo delle giusdicenze rispetto al recente passato e fissando, per gli ufficiali di giustizia, uno stipendio in luogo del sistema di retribuzione basato sulle sportule[185]. In tal direzione, di lì a poco, la legge del 25 Ventoso dell'anno XI (16 marzo 1803) sull'organizzazione del notariato stabilì la definitiva incompatibilità tra funzione notarile e funzione giudiziaria[186].

Si posero così le basi per la concreta creazione di un reticolo di archivi di sedimentazione delle istituzioni giudiziarie, obiettivo perseguito fino a quel momento dalle autorità sabaude, come visto, con grandi difficoltà. Gli eventi occorsi a seguito dell'occupazione napoleonica e dell'annessione dei domini sabaudi all'Impero francese, infatti, confermano l'impressione di quanto fosse stata rapsodica l'applicazione delle norme in tal senso. Una circolare del 12 Messidoro dell'anno X (1° luglio 1802) dell'amministratore generale del Piemonte intimò ai segretari dei tribunali soppressi l'anno precedente di rimettere entro un mese alle segreterie dei tribunali di prima istanza «tous les registres, minutes et autres papiers appartenans aux anciens tribunaux, ou bureaux y annéxés, ainsi que le procédures et

[185] Rispetto alle oltre mille giusdicenze elencate dai manifesti senatori del 1750, l'*arrêté* dell'ottobre 1801 individuò 199 *justices de paix*, organizzate in undici tribunali di prima istanza (v. *Bulletin des actes de l'administration générale de la 27e division militaire*, 42, n. 156, pp. 239-293). Le competenze dei nuovi tribunali, che ricalcavano quelle della Francia imperiale, furono fissate col provvedimento del 13 Brumaio dello stesso anno, che stabilì anche gli stipendi dei cancellieri (ivi, 43, n. 157, pp. 339-376, in particolare pp. 362-364). Sulla descrizione del nuovo assetto giudiziario derivante da tali provvedimenti si rimanda a M. P. Niccoli, *Ordinamento giudiziario in epoca francese*, in *Dal trono all'albero della libertà* cit., pp. 207-219 e C. Laurora - M. P. Niccoli, *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno di studi (Torino, 15-18 ottobre 1990), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, I, pp. 347-368. Sulle fonti del diritto in età napoleonica v. I. Soffietti, *Dall'Antico regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, in *Dal trono all'albero della libertà* cit., pp. 145-160, ora edito in Soffietti - Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 113-132.

[186] «Le funzioni di notaio sono *incompatibili* con quelle di giudice, di commissario del governo presso i tribunali, dei loro sostituti, di cancelliere, procuratore, usciere, di preposto alla riscossione delle contribuzioni dirette ed indirette, di giudice, di cancelliere e di usciere delle giustizie di pace, di commissario di polizia e commissario delle vendite» (*Nuova legislazione del Piemonte ossia collezione delle leggi e decreti pubblicatisi dopo il regno di Carlo Emanuele IV*, II, Ivrea, presso Ludovico Franco stampatore della prefettura, 1807, ses. I, § 7, pp. 194-200). Sul modello francese e la legge del 25 Ventoso v. F. Mazzanti Pepe, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in F. Mazzanti Pepe - G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983, pp. 17-231, in particolare pp. 106-128.

pièces de conviction en dependantes (*sic*) qui les concernent (...) existans dans les greffes des tribunaux supprimés», così da permettere la regolare ripresa dell'amministrazione della giustizia[187]. Tale obbligo fu esteso, in modo significativo, anche a «tous autres dépositaires à quel titre que ce soit»; «tous registres et minutes dépendants d'un établissement public», proseguiva il decreto, «ne sont et ne peuvent être considérés comme propriété particulière de qui que ce soit»[188].

I presidenti dei tribunali di prima istanza di lì a poche settimane, tuttavia, dovettero constatare le difficoltà nel procedere ad una simile opera di concentrazione: ad ostacolarla, da subito, si frappose la scarsa sollecitudine dei segretari delle antiche giudicature, privati dei loro posti ed emolumenti, nonché dei *maires* che avrebbero dovuto sovrintendere alle operazioni di sigillamento e inventariazione delle scritture[189], come lamentato per i tribunali di prima istanza di Alessandria e Vercelli[190]. Negli anni successivi, nonostante tutto, il presidente del tribunale di Alessandria si vide costretto ad interrompere la concentrazione per non vedersi costretto a «forcer le tribunal a déloger pour faire place aux papiers» ricevuti in gran copia e senz'ordine da almeno un'ottantina di luoghi di giustizia della circoscrizione[191]. Più di cento località[192], tuttavia, risultavano mancare all'appello e poche apparivano le speranze di provvedere:

---

[187] Tale necessità era stata sottolineata, ad esempio, dal presidente del tribunale d'appello di Torino, interpellato dal generale Jean Baptiste Jourdan, amministratore generale del Piemonte, in merito ad un parere sullo schema di decreto, poi emanato il 1° luglio. Il presidente affermò, in particolare, che gli antichi consegnatari delle scritture giustificassero almeno le consistenti perdite dei registri (v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, lettera del 6 Messidoro dell'anno X [1802 giugno 25]).

[188] *Nuova legislazione del Piemonte* cit., p. 187 e *Bulletin des actes* cit., 138, n. 412, pp. 278-287. La minuta originale del decreto e i carteggi preparatori sono conservati in ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, ins. «B».

[189] Sulle procedure di consegna e inventariazione delle carte v. la circolare del commissario governativo presso il tribunale di prima istanza di Vercelli in ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, s.d. (Termidoro dell'anno X, 1802 luglio 20-agosto 18).

[190] ASTo, SR, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, lettere del 27 Messidoro e 6 Fruttidoro dell'anno X (1802 luglio 16 e agosto 24).

[191] ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, lettera del commissario di governo del tribunale di prima istanza al presidente del tribunale di prima istanza di Alessandria del 5 Pratile dell'anno X (1804 maggio 24). Presso il tribunale di prima istanza di Vercelli si erano interrotti i versamenti per lo stesso motivo nell'agosto 1802 (v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, lettera del commissario presso il tribunale di prima istanza di Vercelli all'amministratore generale del Piemonte del 6 Fruttidoro dell'anno X [1802 agosto 24]).

[192] Secondo l'«état des tribunaux supprimés» che ancora non avevano provveduto al deposito dei registri, mancavano all'appello 16 antiche corti del circondario di Alessandria, 36 di

Dans plusieurs des communes ci-dessus il est probable qu'il éxiste encore des registres auprès des anciens juges parceque les juges seigneuriaux, soit *pedanei* ou *podestà*, qui n'étaient pas obbligés à une résidence fixe retenaient ordinairement les registres chez eux; et comme ils étaient changé[s] tous les trois ans il n'est pas aisé de verifier si tous ayent obei à la loi[193].

Le rimanenze attuali e, soprattutto, gli inventari redatti al momento della consegna rivelano come i versamenti effettuati recarono atti risalenti oltre l'ultimo quarto del Settecento, sia che provenissero dai tribunali, sia dalle abitazioni dei notai, ove evidentemente continuavano a trovarsi in gran copia[194], nonostante gli sforzi delle autorità imperiali nell'affermarne il carattere di pubblicità, come nel caso del segretario della soppressa intendenza di Pinerolo, poco disposto a lasciarne i minutari nelle mani del nuovo sottoprefetto[195].

Di lì a pochi anni, nel 1812, le risposte a un questionario inviato a tutte le istituzioni in merito allo stato degli archivi esistenti nei dipartimenti piemontesi aiutano a definire meglio i particolari di un quadro ormai conosciuto nelle linee essenziali. Alla domanda su «quels papiers se trouvent aujourd'hui dans les greffs des cours ou des tribunaux», i corrispondenti dei prefetti indicarono invariabilmente la presenza delle carte dei tribunali soppressi presso i tribunali di prima istanza, confermando tuttavia che la

quello di Casale, 59 di quello di Tortona (v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, 6 Pratile dell'anno XII [1804 maggio 26]).

193 ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, lettera del presidente del tribunale di prima istanza di Alessandria all'amministratore generale del Piemonte del 10 Pratile dell'anno XII (1804 maggio 30). Simili considerazioni erano già state svolte pochi giorni prima dal commissario governativo presso il tribunale di Alessandria, constatando che, presso i centri più piccoli, non esisteva alcun «point de greffe» (ivi, lettera del 5 Pratile dell'anno XII [1804 maggio 24]).

194 Si vedano, ad esempio, le carte reperite nel tribunale della podesteria di Fontanetto, nel Vercellese, relative ai mandati triennali di una decina di segretari (ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 53, «Inventario de' registri spettanti al soppresso tribunale di Fontanetto») o quelle, più recenti, consegnate a Gattinara (ivi, «Inventario dei registri dell'ex giudicatura di Crescentino», n. a. 5210). A Benna, nel Biellese, le carte del notaio Luigi Crosa, defunto da pochi giorni, furono consegnate al *maire* già il 3 luglio 1802. Crosa deteneva presso la propria abitazione una gran quantità di scritture risalenti al 1727, per aver condotto «già da parecchi anni l'officio di segretaro di codesto tribunale, per esser succeduto in detto officio dopo il decesso del suddetto fu notaio Giuseppe Maria, suo padre, pur anche in suo vivente segretaro suddetto, come altresì eserciva da un anno circa l'ufficio di segretaro della presente municipalità» (ASBi, *Podesterie e giudicature*, *serie I*, b. 4, fasc. 4, «Inventario delle scritture rimesse dal cittadino notaio e causidico Faccio»).

195 ASTo, *Intendenza di Pinerolo*, b. 282, lettera del prefetto del dipartimento del Po al sottoprefetto di Pinerolo (1809 settembre 22).

maggior parte di esse si trovava ancora nelle mani degli antichi segretari delle giusdicenze o in quelle delle loro famiglie[196].

Il provvedimento del luglio 1802, pur nella sua parziale applicazione, risultò tuttavia decisivo nella definizione degli esiti archivistici di almeno due tipologie di concentrazione di carte giudiziarie nelle quali è possibile imbattersi oggi. La prima, più evidente, è rappresentata dai nuclei originatisi dalle concentrazioni operate presso i tribunali di prima istanza istituiti nel 1801[197]. Essi finirono infatti col radunare i resti, per lo più di modesta entità, provenienti dalle prefetture di Antico regime e da numerose giudicature, resti risalenti all'ultimo quarto del Settecento ed estremamente variegati dal punto di vista delle tipologie documentarie, sia di ambito civile sia penale.

Queste concentrazioni sarebbero poi giunte negli Archivi di Stato piemontesi attraverso i versamenti effettuati dagli uffici giudiziari postunitari – tribunali civili e penali o preture –, che avrebbero ereditato le carte da quelli della Restaurazione. Tali fondi hanno mantenuto sino ad oggi una chiara riconoscibilità, anche laddove i successivi interventi di riordinamento hanno teso a porre l'attenzione sulle singole giusdicenze, piuttosto che sul contesto entro il quale la documentazione era stata effettivamente tràdita[198]. Così, nel caso dell'Archivio di Stato di Alessandria è possibile far riferimento ai versamenti effettuati dal tribunale di quella città fra il 1951 e il 1967[199], oppure, nel caso dell'Archivio di Stato di Asti, ci si può riferire al

[196] A Vercelli i «registres des tribunaux supprimés» ammontavano ad oltre 1600, senza contare 400 «liasses» (ASVc, *Prefettura di Vercelli del dipartimento della Sesia*, b. 23, alla data 1812 dicembre 17); a Savigliano si indicò la presenza dei «registres des anciennes iudicatures de Fossan et Cherasches»; ad Alba, genericamente, di «papiers et minutes d'une partie des iudicatures supprimées de l'arrondissement», fermo restando che «beaucoup de papiers des judicatures supprimées sont restés entre le mains des anciens greffiers d'icelles», così come a Mondovì, ove «la plus part des juges ou sécretaires des supprimées judicatures» non avevano ancora provveduto alla consegna (ASCn, *Prefettura di Cuneo del dipartimento della Stura*, b. 68, fasc. 47, alle date 1812 novembre 12, 15, 19).

[197] Nel 1801 furono istituiti tribunali di prima istanza a Torino, Susa, Ivrea, Aosta, Asti, Alba, Cuneo, Mondovì, Alessandria, Voghera e Vercelli (v. *Bulletin des actes* cit., 42, n. 156, pp. 239-293), cui si aggiunsero, nel 1805, quelli di Pinerolo, Savigliano, Acqui e Casale, presso i quali tuttavia non si hanno riscontri di concentrazioni di carte dei tribunali soppressi (v. *Bulletin des lois*, 4ª serie, 47, n. 775, pp. 196-197).

[198] Non mancano casi in cui le carte delle singole giusdicenze siano state successivamente ricondotte ai complessi documentari degli uffici giudiziari postunitari delle medesime località, giunti negli Archivi di Stato attraverso percorsi diversi.

[199] Si vedano rispettivamente in ASAl, *Inventari di sala di studio*, 19 e 47. Tali versamenti comprendono carte di diverse giudicature dell'Alessandrino, quali Alessandria, Borgoratto, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Lu Monferrato,

cosiddetto fondo *Magistrature del Monferrato*, ora distinto in *Prefettura giudiziario*, *serie I* e *Podesterie e giudicature di Asti*[200]. Tradisce la medesima origine, presso l'Archivio di Stato di Vercelli, il fondo *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario serie I*[201], di cui si discorrerà più avanti, dal quale furono estratte le carte riferibili a località del Biellese, generando così gran parte del fondo *Podesterie e giudicature*, *serie I* dell'Archivio di Stato di Biella[202]. Allo stesso modo, presso l'Archivio di Stato di Cuneo si ritrovano i versamenti effettuati dai tribunali di Mondovì e Alba[203] e presso l'Archivio di Stato di Torino la porzione più antica dei fondi *Giudicatura* e *Vicariato di Torino* versati dalla pretura del mandamento Dora nel 1882, il fondo *Consolato di commercio* versato nel 1939 dal tribunale di Torino, nonché i numerosi aggregati versati nello stesso anno dal tribunale di Susa[204]. Resta infine da verificare l'origine dei fondi giudiziari pervenuti all'Archivio di Stato di Novara che presentano una conformazione del tutto simile a quelli testé descritti. Tali complessi documentari pervennero dal tribunale e dalla pretura di Novara, compresa nel Regno d'Italia in età napoleonica[205].

Pietra Marazzi, Pontecurone, San Salvatore Monferrato ecc., oltre a quelle del Consiglio di giustizia di Alessandria e della prefettura di Casale (v. anche www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Alessandria*).

[200] Sul quale v. ASAt, *Inventari di sala di studio*, *Podesterie e giudicature di Asti*; v. inoltre *Archivio di Stato di Asti*, in *Guida generale* cit., I, pp. 429-445, in particolare p. 434; M. Cassetti, *Guida dell'Archivio di Stato di Asti*, Vercelli, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996, pp. 37-43 e www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Asti*.

[201] Cassetti, *Guida dell'Archivio di Stato di Vercelli* cit., pp. 69-75.

[202] Supporta la provenienza vercellese di tali carte la loro caratteristica cartellinatura, originata dall'intervento di ordinamento condotto presso il Comune di Vercelli da Emiliano Aprati, nonché il fatto che Biella non fu ricompresa fra i centri sedi di tribunale di prima istanza in epoca napoleonica (sull'attività di Aprati v. *supra* il testo corrispondente alle note 74-77; sulla consistenza della documentazione riferibile alle giudicature v. *Guida dell'Archivio di Stato di Biella*, a cura di G. Bolengo - M. Cassetti, Vercelli, Ministero per i beni culturali e ambientali, 2000, pp. 38-40). Proviene invece dal tribunale di Biella la documentazione riferibile alla locale prefettura di Antico regime, oggi costituente il fondo *Prefettura di Biella*, *serie I*, versata nel 1973 in Archivio di Stato assieme alle carte del tribunale di prefettura della Restaurazione, raccolte nel fondo *Prefettura di Biella*, *serie II* (ivi, p. 43).

[203] Sui quali v. ASCn, *Inventari di sala di studio*, *Tribunale di Mondovì* (6 A1); *Archivio di Stato di Cuneo*, in *Guida generale* cit., I, pp. 1015-1029, in particolare pp. 1020, 1024; www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Cuneo*.

[204] Sul versamento del 1882 v. *supra* la nota 177; su quello del 1939 v. la segnalazione in «Notizie degli archivi di Stato», I (1941), n. 2, pp. 47-48. Nell'attuale fondo *Pretura di Susa* sono compresi nuclei documentari provenienti dai tribunali di Bardonecchia, Cesana, Chiavrie, Condove, Mochie, Frassinere, Susa (www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Torino*).

[205] Al versamento degli uffici giudiziari novaresi, comprendenti oltre seicento fascicoli processuali di Antico regime dalle provenienze disparate, si aggiunge quello nell'allora Sezione di Archivio di Stato di Verbania, proveniente dalla pretura di Omegna e comprendente, fra le

La seconda tipologia di concentrazione deve la sua origine al ruolo svolto dai *maires* nelle operazioni di raccolta delle scritture rimesse dai segretari delle soppresse giudicature. Il provvedimento del 1802 prevedeva, infatti, che i *maires* di ciascuna comunità sovrintendessero tanto alle operazioni di raccolta e sigillamento, quanto a quelle di inventariazione delle scritture presentate[206]. Diversi *maires*, nonostante i dubbi sollevati in merito al loro impegno[207], non mancarono di adempiere a quanto disposto, provvedendo alla raccolta delle carte consegnate loro[208], ma non sempre alla trasmissione delle stesse ai tribunali di prima istanza. È possibile così imbattersi presso gli archivi comunali di diverse località in nuclei di carte giudiziarie del tutto analoghi a quelli oggi conservati negli Archivi di Stato[209]. In alcuni casi tali complessi, a partire dal secondo dopoguerra, finirono con l'essere versati negli Archivi di Stato piemontesi a seguito dell'attività di tutela svolta dalla Soprintendenza archivistica[210].

Da considerare, infine, un ulteriore elemento che probabilmente ha inciso sulla conformazione degli attuali fondi archivistici: il provvedimento

altre, le carte dell'antica castellania vescovile di San Giulio d'Orta. In proposito v. la segnalazione in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLII (1982), nn. 2-3, pp. 41, 413, nonché *Archivio di Stato di Novara*, in *Guida generale* cit., III, pp. 163-192, in particolare pp. 178-179 e *Sezione di Archivio di Stato di Verbania*, ivi, pp. 193-201, in particolare p. 194; G. Silengo - V. Mora, *Abbozzo di una guida*, in *Un Archivio di Stato per l'Alto novarese*, a cura di G. Silengo, Novara, Archivio di Stato di Novara, 1990, p. 120 e G. Silengo, *L'altra storia. I fascicoli processuali penali dei giudici minori*, in «Archivi e storia», 17-18 (2001), pp. 139-152, in particolare pp. 139-144.

[206] *Bulletin des actes* cit., 138, n. 412, pp. 282-284, artt. 4-6.

[207] Nell'agosto 1802, ad esempio, il commissario del governo presso il tribunale di prima istanza di Vercelli segnalava le negligenze dei *maires*, incuranti di sorvegliare la confezione degli inventari (v. ASTo, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, «Archivi», lettere dal 6 Fruttidoro dell'anno X [1802 agosto 24]).

[208] Così ad esempio nel caso delle carte della soppressa podesteria di Fontanetto, raccolte nel palazzo comunale, o di quella di Benna, consegnate dal notaio detentore (v. rispettivamente ASVc, *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, b. 53, «Inventario de' registri spettanti al soppresso tribunale di Fontanetto» e ASBi, *Podesterie e giudicature*, *serie I*, b. 4, fasc. 4).

[209] Per l'Alessandrino, v. ad esempio i casi di Borgoratto, Castagnole Monferrato, Cella Monte, Molare, Pecetto di Valenza (SATo, *Inventari*, *provincia di Alessandria*).

[210] È il caso, ad esempio, delle carte della giudicatura di Antico regime di Avigliana, rinvenute in precario stato di conservazione presso il Comune durante una visita ispettiva condotta nel 1989 e versate successivamente presso l'Archivio di Stato di Torino, ove sono state ricondotte al fondo *Pretura di Avigliana*. La porzione più antica di tali carte comprende spezzoni riferibili a diversi tribunali di Antico regime, quali quelli di Almese, Avigliana, Coazze, Giaveno, Reano, Rivera, Rubiana, Sangano, Villarbasse (www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Torino*). Sulle vicende che portarono al versamento in Archivio di Stato v. Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, *Archivio della Soprintendenza*, *Carteggio annuale*, 1989, categoria VII.1).

che nel 1806 dispose la concentrazione degli archivi d'insinuazione presso le cancellerie dei tribunali di prima istanza[211]. Non è da escludere, infatti, che le concentrazioni, effettuate spesso in situazioni estremamente precarie dal punto di vista logistico, abbiano finito col determinare commistioni fra le carte delle soppresse giudicature, di chiara origine notarile, e quelle degli stessi archivi d'insinuazione, fra le quali, non dimentichiamolo, si trovavano anche le carte di notai defunti, spesso impegnati quali ufficiali di giustizia. È ipotizzabile che dopo il 1814, al ripristino degli uffici d'insinuazione, non sempre sia stato possibile procedere a una corretta ripartizione della documentazione, giunta in uno stato di confusa promiscuità e in un contesto di scarso interesse da parte dei tribunali restaurati a farsi carico di una simile onerosa conservazione.

7. *«Queste prescrizioni tendono sostanzialmente a far sì che gli archivii delle giudicature mandamentali siano regolarizzati ed intieri». La Restaurazione*

Dopo il tornante dell'epoca napoleonica, la restaurazione dei Savoia a palazzo reale comportò, nell'immediato, la riproposizione dell'ordinamento previgente, basato sulla procedura indicata dalle Regie costituzioni del 1770, e di tutte le altre norme promulgate sino al 23 giugno 1800[212]. Fu mantenuto, invece, l'impianto delle circoscrizioni giudiziarie di epoca francese, prevedendo l'attribuzione di più località ai singoli giusdicenti, con l'obbligo per questi di risiedere nel capoluogo di mandamento[213].

L'esperienza d'epoca francese era tuttavia destinata, di lì a pochi anni, ad influenzare notevolmente gli sviluppi dell'organizzazione giudiziaria sabauda, imponendosi definitivamente con le riforme di Carlo Felice e dando così avvio a una nuova fase nella storia della produzione e della

[211] Sul decreto imperiale del 12 agosto 1806 v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 1467, fasc. 1. Sull'ipotesi di concentrazione delle carte dell'archivio d'insinuazione di Torino presso la cappella dell'Annunziata, nel palazzo del tribunale, v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, «Archivi», lettera del prefetto del dipartimento del Po al *maire* di Torino (1806 ottobre 1°).

[212] Sul ritorno dei Savoia in Piemonte e i provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia si rimanda a M. B. Bertini - M. P. Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, atti del convegno di studi (Torino, 21-24 ottobre 1991), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997, pp. 120-134, in particolare pp. 120-131.

[213] Le province dipendenti dal Senato di Piemonte furono organizzate in 291 mandamenti di giudicatura, compresi in 24 fra prefetture e pretorie. Le giudicature riassunsero le ampie competenze in materia civile e penale che, invece, non erano state attribuite alle *justices des paix*. In merito v. l'editto del 7 ottobre 1814 in *Raccolta di regi editti 1814-1832*, I, pp. 285-302.

conservazione documentaria piemontese. L'editto del 27 settembre 1822, oltre a ridefinire le competenze delle istituzioni giudiziarie, determinò l'abolizione del sistema di regalie e sportule per la retribuzione degli ufficiali di giustizia e, fissandone gli stipendi a carico dello Stato, ne determinò definitivamente la funzionarizzazione[214]. Nel contempo, i «nuovi ordinamenti per l'esercizio del notariato» emanati il 23 luglio avevano stabilito l'incompatibilità fra le funzioni di notaio e quelle di segretario dei magistrati, oltre a definire il numero dei notai e ad abolire la venalità degli uffici[215].

Recisi definitivamente i legami fra documentazione e segretari dei tribunali – non più produttori, ma semplici estensori – vennero a crearsi i presupposti per una maggiore attitudine conservativa delle istituzioni giudiziarie piemontesi, nei cui archivi le serie iniziano a farsi più continue e organiche. Contemporaneamente, definita la preminenza del carattere pubblico della funzione notarile, si registrò un deciso intervento delle autorità statali in materia di conservazione delle carte dei notai, intervento che finì con l'investire anche le carte prodotte al servizio delle corti di giustizia in Antico regime. Pur permanendo in vigore il regolamento del 1770, dagli anni immediatamente successivi al ritorno dei Savoia venne perseguita con maggior vigore la politica di concentrazione negli archivi d'insinuazione delle carte appartenenti a notai defunti o cessati dall'esercizio della professione, in alternativa alla via, percorsa preferibilmente, di commetterle ad altro notaio in attività. Numerosi provvedimenti e il rafforzamento dell'istituto delle visite tabellionali portarono, nel torno di pochi decenni, a concentrare un gran numero di minutari di notai defunti

[214] *Raccolta di regi editti 1814-1832*, XVIII, pp. 321-347. Per una sintetica analisi del provvedimento v. Bertini - Niccoli, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione* cit., pp. 131-134; per un'analisi dei progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario sabaudo maturati negli anni immediatamente precedenti v. I. Soffietti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contradditorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XLIV-XLV (1971-1972), pp. 125-241, poi riprese in Id., *Introduzione*, in *Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, presentazione di M. E. Viora, Torino, Centro di studi del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981, pp. 13-51. L'editto del 18 maggio 1824, infine, stabilì il definitivo riscatto da parte dello Stato delle segreterie di prefettura e giudicatura, definendo nel contempo il risarcimento per i vecchi proprietari (*Raccolta di regi editti 1814-1832*, XXI, pp. 221-222).

[215] *Regio editto col quale S. M. prescrive nuovi ordinamenti intorno all'esercizio del notariato*, in *Raccolta di regi editti 1814-1832*, XVIII, pp. 61-76. Sull'editto v. G. Ancarani, *L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana*, in Mazzanti Pepe - Ancarani, *Il notariato in Italia* cit., pp. 233-343, in particolare pp. 259-264 e Mongiano, *Attività notarile* cit., p. 213.

negli archivi delle tappe d'insinuazione[216]. Fra questi, è amplissima la messe di quelli riferibili all'esercizio di funzioni giudiziarie che non si limitano ai minutari degli «atti giudiziali sottoposti all'insinuazione», tradizionalmente nella piena disponibilità dei notai, ma comprendono anche diverse tipologie relative alla procedura ordinaria di ambito civile e criminale[217], talvolta raccolte in unità di conservazione durante interventi di ordinamento ottonovecenteschi[218].

La maturata convinzione che la pubblicità degli atti notarili ne giustificasse la conservazione in mani pubbliche, fossero esse quelle dei notai delegati o quelle delle tappe d'insinuazione, fu accompagnata dalla percezione dell'alterità, ormai netta, dell'attività notarile svolta in ambito privato rispetto a quella prestata al servizio delle istituzioni amministrative e giudiziarie. Gli esiti archivistici di tale atteggiamento furono anticipati nei territori dell'ex Repubblica di Genova, annessa al Regno di Sardegna dopo il congresso di Vienna, preludendo a quanto sarebbe accaduto, nei lustri successivi, nelle province piemontesi del Regno. La Commissione «per la riordinazione degli archivi» genovesi, costituita nel 1816, aveva infatti posto l'attenzione sulle carte, detenute da notai o privati, «di qualsivoglia specie riguardanti direttamente il governo, la pubblica amministrazione e

[216] Sui provvedimenti specifici e, in generale, sul cambiamento della politica perseguita in materia di conservazione degli atti notarili si rimanda a Mineo, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

[217] Tralasciando i minutari di atti giudiziali, da sempre considerati di pertinenza del notaio rogatario e ampiamente presenti nei fondi notarili degli Archivi di Stato piemontesi (v. *supra* il testo compreso fra le note 125 e 127), si riportano alcuni esempi di una casistica davvero ampia. Le tipologie documentarie relative alla procedura ordinaria di ambito civile e criminale sono ben rappresentate: il «registro delle cause maggiori tenuto nel tribunale di Alpignano» (ASTo, SR, *Notai della tappa di Rivoli*, 437), il «registro degli atti essequturiali, aggiudicativi, dationi in paga seguite nel tribunale della Pedagna» del 1736 (ivi, *Notai della tappa di Ivrea*, 386), il «registro delli atti di permissione d'allienazione delli manifesti di vendita e rellazioni di estimo» e il «registro primo dell'ordinanze sommarie profferte nel tribunale» di Carignano del 1742 (ivi, *Notai della tappa di Carignano*, 837 e 835), l'«inventaro delle cause criminali tenuto nel tribunale del feudo di Borgo» del 1752 (ivi, *Notai della tappa di Carmagnola*, 32), il «registro delle notizie e querele» del tribunale di Gaglianico del 1784 (ASBi, *Notarile*, *I versamento*, 713). Non mancano gli atti delle giusdicenze superiori, come le prefetture: la serie completa degli «atti giudiziali sottoposti all'insinuazione» della prefettura di Alessandria dal 1724 al 1786, frutto di un ricondizionamento posteriore di minutari provenienti da notai diversi (ASAl, *Atti dei notai di Alessandria*, *I versamento*, 4335-4365), le sentenze della prefettura di Ivrea del 1754 e del 1766 (v. ASTo, SR, *Notai della tappa di Ivrea*, 5919 e 5917), le informazioni criminali della stessa del 1757 (ivi, 5916).

[218] È il caso, ad esempio, del minutario del notaio susino Claudio Balcet, nel quale vennero in realtà cuciti assieme atti giudiziali di varia natura e provenienza (v. ASTo, SR, *Notai della tappa di Susa*, 346).

quella della giustizia», nell'intenzione di procedere alla loro concentrazione in un'unica sede, distinguendone quelle propriamente notarili, destinate agli archivi d'insinuazione. Siffatto intendimento si arenò, tuttavia, per l'impossibilità di realizzare un'operazione che si era rivelata troppo complicata per la natura degli stessi atti, inestricabilmente «misti, giudiziari e notarili»[219].

Troppo onerosa da perseguire su fondi composti da migliaia di unità, come quelli genovesi, la distinzione della documentazione giudiziaria rispetto a quella notarile fu invece applicata, con intensità variabile, nelle province piemontesi mano a mano che le visite tabellionali vi s'imbatterono, presso notai, privati o enti. La tendenza fu di ricondurre le carte agli uffici in quel momento territorialmente competenti sulle località dove gli atti erano stati rogati, anche se prodotte nell'ambito di giusdicenze ormai non più esistenti, in ossequio a un chiaro principio di pertinenza territoriale. «Non v'è alcun dubbio», rispondeva nel 1826 a un lettore il *Diario forense universale*, rivista specializzata riservata al personale dell'ordine giudiziario, «anzi è cosa regolare che tutti li registri delle giudicature dei mandamenti, e così anche quelli degli atti civili sottoposti all'insinuazione, debbono tuttora esistere e conservarsi presso le segreterie delle giudicature in cui furono estesi». Solo così, si concludeva, era possibile «far sì che gli archivii delle giudicature mandamentali siano regolarizzati ed intieri, perché possa così ognuno più speditamente e senza perdita di tempo aver copia degli atti giudiziali che lo riguardano ed avervi all'uopo il giudice stesso l'opportuno ricorso per que' provvedimenti che possono essere necessarii a guarentigia e tutela de' diritti delle parti medesime»[220].

L'applicazione di tale assunto portò all'estrazione di numerosi registri giudiziari, compresi quelli di atti giudiziali sottoposti all'insinuazione, dalle sedi conservative entro le quali erano venuti sedimentandosi, per desti-

[219] Per la ricostruzione puntuale della vicenda v. P. Caroli, *«Note sono le dolorose vicende...»: gli archivi genovesi fra Genova, Parigi e Torino (1808-1952)*, in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*, atti del convegno di studi (Genova, 7-10 giugno 2004), a cura di A. Assini - P. Caroli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009, pp. 273-388, in particolare pp. 317-328.

[220] *Diario forense universale ossia giornale giuridico-legale-pratico di un avvocato piemontese pubblicato con autorizzazione del governo*, VIII, Torino, Favale, 1826, pp. 231-232. Un ordine del Senato di Genova dell'11 agosto 1824, «per far cessare i dubbi», aveva chiarito che l'editto del 27 settembre 1822 era «ben lungi dall'impedire ai segretari dei tribunali e magistrati di rogare atti dipendenti dal loro ufficio», ma, in ogni caso, aveva prescritto che «tali atti [venissero] conservati nei registri delle segreterie» (ASTo, SR, *Archivio sistemato*, b. 3137).

narli agli archivi delle nuove giudicature, anche nel caso di registri risalenti agli ultimi decenni dell'Antico regime o in quello di minutari che avessero recato, confusi, atti di diversa natura. Proprio in quest'ultimo caso si arrivò, a seconda dello zelo dell'insinuatore, ad eseguire lo stralcio dei singoli atti giudiziali e a disporne la trasmissione alla nuova giudicatura, così come indicato, ancora nel 1826, ai delegati incaricati delle visite del tabellione dei ducati di Savoia e di Genova e nella provincia di Torino:

> L'obbligo ai notai segretarii di mandamento di tenere un registro separato in forma di minutaro di tutti gli atti giudiziali sottoposti all'insinuazione, essendo portato dalle Regie costituzioni, lib. 5, tit. 22, cap. 9, § 6, non deesi ammettere distinzione di tempo o d'epoca, di modo che può la S.V. Ill. far separare dai minutarii gli atti giudiciali, che possono esservi inserti, onde depositarli alla segreteria di giudicatura che la riguardano. Per la regolarità della cosa deesi pure eseguire tale separazione pei notai che come segretarii assunti rogarono atti giudiciali e che vennero da essi inserti nei loro minutari[221].

Vale la pena riportare il caso della visita condotta nel 1844 nella tappa d'insinuazione di Racconigi perché paradigmatico. Il 22 maggio l'insinuatore della località aveva presentato ai delegati gli atti del defunto notaio Tommaso Reviglio, il quale, in qualità di segretario dei tribunali di Cardè, Carignano, Osasio, Cavallerleone, Racconigi, Morello, Scarnafigi e del feudo di Cervignasco, aveva redatto «un buon numero d'atti giudiciali riflettenti le giudicature di Moretta, Carignano, Pancalieri, Cavallermaggiore, Racconigi, Villanova Solaro e Saluzzo, li quali a mente delle veglianti leggi devono essere custoditi nei rispettivi loro archivi». Dopo aver proceduto «alla formazione di altrettanti registri quanto sono le sovra declinate giudicature», il delegato aveva disposto di formare distinti registri con gli atti stralciati da quelli contenenti «promiscuamente atti riguardanti le giudi-

[221] *Diario forense universale* cit. L'Azienda generale di finanze, organo competente sulle visite tabellionali, diramò nel 1841 una circolare indirizzata alla rete periferica delle direzioni demaniali, con la quale si rammentava l'obbligo di «stralciare gli atti giudiziali e comunitativi che vi avessero erroneamente cuciti, per essere riposti nelle rispettive segreterie» (ASTo, SR, *Segreteria di Stato per le finanze*, *Segretariato generale*, *serie II*, b. 1319, fasc. 1279 [1841 gennaio 6]). Il successivo «regolamento per le visite del tabellione» del giugno 1842 recepì tali indicazioni all'articolo 143: «i delegati provvederanno pure per lo stralcio degli atti giudiziali e comunitativi che trovassero nei minutari de' notai e per la trasmissione loro nelle segreterie della giudicatura e della comunità cui appartengono, previa formazione di particolari registri muniti di rubrica e di copia delle fedi d'insinuata. Di questa operazione si formerà un verbale, di cui un stratto sarà unito ai minutari del notaio, non che ai registri sovra indicati» (*Regie patenti colle quali S.M. approva l'annesso regolamento per le visite del tabellione*, *23 giugno 1842*, in *Raccolta degli atti di governo 1833-1861*, X, pp. 209-267).

cature di Carignano, Pancalieri, Racconigi, Cavallermaggiore e Villanuova Solaro»[222]. Il 29 maggio il notaio Giacomo Bonacossia, segretario comunale di Cavallerleone, aveva presentato ai delegati i minutari rogati dal defunto notaio Rossano Bartolomeo Demorra in qualità di segretario «dei soppressi tribunali di Casalgrasso, Polonghera e Lombriasco». I registri furono così rimessi alle giudicature di Racconigi, Moretta e Pancalieri[223].

Gli esiti di questo *tourbillon* di minutari, in viaggio da una circoscrizione all'altra, sono ben individuabili nella configurazione odierna di alcuni fondi giudiziari presenti negli Archivi di Stato piemontesi. Si tratta, in particolare, dei fondi originati dalle giudicature mandamentali istituite con la Restaurazione, alle quali succedettero le preture postunitarie. Il provvedimento di concentrazione presso i tribunali di prima istanza delle carte delle giudicature di Antico regime aveva reciso ogni legame fra queste e

[222] Il risultato dello stralcio è conservato in ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 5, atti giudiziali del notaio Manzone (1783), sul quale v. l'allegato verbale di descrizione, datato 1844 maggio 22. Nella stessa occasione era stato rimesso alla giudicatura di Pancalieri anche un minutario degli atti giudiziali sottoposti all'insinuazione del 1759-1762 del notaio Michele Manzone (ivi, b. 2/1). Esempi di altri atti stralciati da minutari e inviati alla giudicatura territorialmente competente si hanno anche in ASTo, SR, *Giudicatura di None*, b. 7/1, «Carte che nella visita del tabellione seguita nel 1844, 1843 si sono mandate depositare presso gl'archivi della Regia giudicatura di None, tappa medesima. Atti giudiciali sottoposti all'insinuazione rogati dai notai defunti»; ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, *Pareri*, b. 44/1, fasc. A-B, sf. «1844 Notariato. Bertolè notaio Ignazio. Deceduto. Ricognizione e deposito dei di lui minutari nell'archivio dell'insinuazione di Crescentino. Atti giudiziali esistenti in quelli».

[223] ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 2/4, Registro degli atti giudiciali sottoposti all'insinuazione ricevuti nell'ufficio di Lombriasco (1775-1787) [verbale di descrizione, 1844 maggio 29]. Nel luglio 1847, durante la visita ai minutari del defunto notaio Andrea Mottura condotta presso l'archivio d'insinuazione di Vigone, era stato reperito un minutario redatto presso la giudicatura di Virle fra il 1799 e il 1801, poi trasmesso alla giudicatura di Pancalieri, dalla quale in quel momento dipendeva la comunità di Virle (v. ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 2/6). Gli atti giudiziali della giudicatura di Intra prodotti dal 1814 al 1820 erano stati reperiti a Torre di Luserna nel 1842, durante la visita tabellionale presso il defunto notaio che ne aveva esercitato la segreteria. Il procuratore generale della Camera dei conti ne aveva disposto la trasmissione alla giudicatura di Intra (v. ASTo, SR, *Procuratore generale della Camera dei conti*, *Pareri*, b. 12, fasc. «Notariato. Plocchiù defunto già segretario del mandamento di Intra; atti giudiziali mancanti trasportati a Torre di Luserna»). Analoga situazione si era verificata per i minutari di atti giudiziali prodotti dal 1814 al 1821 rinvenuti presso l'archivio d'insinuazione di Voghera e trasmessi alla giudicatura di Broni nel 1844 (ivi, b. 44/2, fasc. A-B, sf. «1844 Notariato. Broni archivio della giudicatura. Mancanza degli atti giudiciali dal 5 luglio 1814 al 24 agosto 1820, esistenti a vece nell'archivio di insinuazione ed inserzione fatta nei propri rogiti dagli ora furono notai Dellalunga e Truffi di minute d'atti da essi ricevuti quai segretari assenti da detta giudicatura»). Non mancano casi in cui a consegnare i minutari furono gli eredi degli stessi notai: Giovanni Battista Ruscazio aveva consegnato alla giudicatura di Pancalieri due minutari di atti giudiziari redatti dal defunto padre fra il 1788 e il 1815 (v. ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 2/5).

le *justices de paix* che erano subentrate loro; quest'ultime avevano semmai costituito il diretto predecessore delle giudicature mandamentali che ne avevano ereditato, insieme alle funzioni e competenze, anche le carte. Le traslazioni effettuate a partire dalla terza decade dell'Ottocento portarono negli archivi delle giudicature piccoli nuclei di registri delle giudicature di Antico regime caratterizzati da una scarsa varietà tipologica: poche unità, limitate a minutari di atti sottoposti all'insinuazione, ordinanze o sentenze che tradiscono la loro origine di artificiose raccolte, piuttosto che di organici residui di progressivi depauperamenti[224].

Nella medesima temperie maturò anche la definitiva conformazione del fondo *Prefettura di Vercelli*, *serie I giudiziario*, oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Vercelli. Il nucleo originale di tale fondo era stato generato, come si è visto, dalla consegna dei registri della prefettura di Vercelli ad opera degli eredi del notaio Pietro Vodò, cui si erano progressivamente aggiunti quelli dei successori, depositati presso il Comune[225]. Nel 1802 gli atti prefettizi furono rimessi al tribunale di prima istanza, assieme a quelli di molte altre giusdicenze soppresse del Vercellese[226]. Ritornati nella disponibilità del Comune, tali atti furono coinvolti, come già visto, nel radicale intervento di ordinamento dell'archivio comunale condotto

[224] In riferimento a fondi con documentazione risalente all'ultimo quarto del Settecento, presso l'Archivio di Stato di Cuneo è possibile considerare, ad esempio, quello della pretura di Ceva, che annovera alcuni registri di sentenze civili dal 1762, quello della pretura di Carrù, con sei registri di atti giudiziali insinuati fra il 1778 e il 1814, o quello della pretura di Bagnasco, dal 1791 (ASCn, *Inventari di sala di studio*, 7.1 e 7.2). Presso l'Archivio di Stato di Alessandria presentano la medesima conformazione gli archivi delle preture di Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Casale Monferrato, Vignale Monferrato e Serravalle Scrivia (www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Alessandria*); presso l'Archivio di Stato di Biella è da segnalare la pretura di Andorno Cacciorna, che reca un solo registro di sentenze anteriore al 1801 (www.asbi.it, sezione *Strumenti*). Presso l'Archivio di Stato di Torino rientrano nella casistica l'archivio della pretura di Avigliana con le soppresse Almese e Giaveno, quella di Riva di Chieri, quella di Ciriè con Ceres, Lanzo e Viù, quella di Rivarolo Canavese con Agliè, Rivara, Rivarolo, San Benigno e San Giorgio Canavese, quella di Rivoli e il fondo *Giudicature del Pinerolese* (www.archiviodistatotorino.beniculturali.it, sezione *Patrimonio*, *Fondi*). Sulla genesi del fondo *Pretura di Susa* v. *supra* la nota 204. Per la configurazione dei fondi delle preture di Vercelli, Santhià e Trino al momento del loro versamento in Archivio di Stato di Vercelli v. M. Cassetti, *Le «Fonti» per la storia del Vercellese*, in «Bollettino storico vercellese», I (1972), pp. 77-89, in particolare pp. 81-82.

[225] Si veda *supra* il testo compreso fra le note 167 e 169.

[226] Si veda *supra* il testo corrispondente alle note 187-190. Tale documentazione, contraddistinta dalla caratteristica cartellinatura apposta durante l'ordinamento dell'Archivio comunale di Vercelli ad opera di Emiliano Aprati, fu in parte ricondotta nel corso degli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso agli archivi delle preture, nel frattempo versate nell'Archivio di Stato di Vercelli.

da Emiliano Aprati dalla fine degli anni Trenta dell'Ottocento, come testimoniato dalla caratteristica cartellinatura ancora presente su molte unità. Nel corso della visita tabellionale del dicembre 1844 presso la segreteria del tribunale di prefettura di Vercelli si era constatata la mancanza delle carte relative «all'antica prefettura», che si era poi scoperto essere conservate presso il Comune[227]. Il tribunale di prefettura, auspice la Segreteria di stato per gli affari dell'interno, aveva così richiesto la consegna degli atti al sindaco di Vercelli[228], che aveva acconsentito, dando disposizioni «affinché tutti gli atti giudiciali formanti il fondo del deposito fatto in questo archivio alla cessazione del Governo francese sieno messi a parte»[229]. Vennero così individuati e accantonati «in tutto mazzi contenenti n. 1032 registri o fascicoli, ordinati per serie e cronologicamente, di atti civili, criminali ed economico-politici appartenenti agli ufficii di prefettura, giudicatura, uditorato di guerra e tribunale di prima istanza di questa città depositati in questo civico archivio»[230], che furono trasmessi nel maggio 1845 alla segreteria della prefettura e da lì ai tribunali che si succedettero nei decenni successivi[231]. Tali carte furono infine versate, nel 1972, dal tribunale civile e penale di Vercelli, ultimo detentore, all'Archivio di Stato di quella città[232].

8. *Dopo l'Unità*

La configurazione dei fondi giudiziari sabaudi si definì dunque nell'arco di poco più di mezzo secolo. Impostata nel contesto delle riforme set-

[227] ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, b. 116, fasc. S-Z, sf. «Notariato. Vercelli, città. Visite tabellionali: atti della segreteria di prefettura di Vercelli ritenuti negli archivi di quella civica amministrazione».

[228] ASVc, *Inventari di sala di studio*, inventario a schede del fondo *Prefettura di Vercelli*, *giudiziario fondo antico*, alla data 1845 gennaio 19.

[229] ASCVc, *Copialettere diverse dal 23 agosto 1843*, alla data 23 gennaio 1845.

[230] Ivi, alla data 1845 febbraio 15. Pochi giorni dopo, il 19 febbraio, Emiliano Aprati si sarebbe dimesso dall'incarico, sospendendo le attività di ordinamento, in quanto nominato segretario presso il Ministero di guerra e marina (v. ASCVc, *Ordinati*, anno 1845, cc. 81r-82r).

[231] Il segretario del tribunale chiese e ottenne di essere esonerato dall'incombenza di riordinare tali carte, che versavano in uno stato di estremo disordine. Vana si rivelò invece la ricerca degli atti giudiziali sottoposti all'insinuazione anteriori all'epoca napoleonica, nonostante la testimonianza dell'ex segretario di prefettura, ormai ottuagenario, che ne aveva rammentato il deposito presso l'Archivio comunale (v. ASTo, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, b. 116, fasc. S-Z, sf. «Notariato. Vercelli, città. Visite tabellionali: atti della segreteria di prefettura di Vercelli ritenuti negli archivi di quella civica amministrazione», alla data 1845 maggio 30).

[232] Sul versamento v. Cassetti, *Guida sommaria* cit., p. 45.

tecentesche dell'apparato statuale, la conservazione pubblica delle carte notarili giudiziarie ebbe la definitiva sanzione nel corso dell'età napoleonica, quando si procedette a massicce, seppur incomplete, concentrazioni. Tale opera venne proseguita con vigore a partire dalla Restaurazione, epoca durante la quale si assisté alla scomposizione e alla ricomposizione di fondi archivistici, modellati sulla scorta della nuova cultura giuridica e amministrativa dell'epoca, secondo una tendenza che accomuna il Regno di Sardegna al resto della Penisola[233].

Le carte giudiziarie di Antico regime così accumulatesi finirono per passare alle istituzioni dello Stato postunitario, senza che si riscontrassero nei decenni immediatamente successivi all'Unità ulteriori eventi in grado di modificarne la configurazione, fatti salvi i casi, non sempre documentabili, di scarti o dispersioni dovute a una disattenta custodia. Dalle sintetiche *Notizie generali e numeriche degli atti conservati negli archivi giudiziari*, *amministrativi*, *finanziari del Regno* pubblicate nel 1876, si evince come nei principali tribunali piemontesi la presenza più significativa di carte risalenti all'Antico regime si registrasse generalmente nei tribunali civili e penali delle località un tempo sede dei tribunali di prima istanza[234]. Nei medesimi anni, il censimento de *Le carte degli archivi piemontesi politici*, *amministrativi*, *giudiziari*, *finanziari*, *comunali*, *ecclesiastici e di enti morali*, curato da Nicomede Bianchi, allargava lo sguardo agli uffici del registro e agli archivi comunali, riscontrandovi la presenza di nuclei di carte giudiziarie[235].

---

[233] Sulla continuità fra la tendenza alla concentrazione avviata in epoca napoleonica e la sua effettiva realizzazione nel corso della Restaurazione v. P. D'Angiolini - C. Pavone, *Gli archivi*, in *Storia d'Italia*, 5: *I Documenti*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1661-1691, in particolare pp. 1665-1666.

[234] Per ciascuna «magistratura o ufficio che dà nome all'archivio» si indicavano gli estremi cronologici degli atti conservati, segnalando in alcuni casi la presenza di «atti di diverse giudicature antiche», come ad esempio per il tribunale di Mondovì. Fra le località sedi di tribunali di prima istanza, istituiti nel 1801, recavano gli atti più risalenti Alessandria (1724), Asti (1760), Alba (1720), Cuneo (1784), Mondovì (1711), Vercelli (1727), Aosta (1715), Susa (1770), Ivrea (1788) e, unica fra quelle divenute sedi nel 1805, Pinerolo (1723). Fra le località che non furono sede di tribunale di prima istanza e che annoveravano atti risalenti all'Antico regime si segnala la sola Biella. Il censimento non comprendeva le preture mandamentali (v. *Notizie generali e numeriche degli atti conservati negli archivi giudiziari*, *amministrativi*, *finanziari del Regno*, Roma, Tipografia eredi Botta, 1876, pp. 2-3, 12-13, 22-23, 32-33, per le province rispettivamente di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino). Si veda anche *supra* il testo corrispondente alle note 197-205.

[235] Atti giudiziari di Antico regime erano attestati, ad esempio, presso gli uffici del registro di Ciriè, Pont Canavese, San Giorgio Canavese, Aosta e San Salvatore Monferrato (v. Bianchi, *Le carte degli archivi piemontesi* cit., pp. 85, 146-147, 170-171, 314). Pur nei limiti dell'opera, basata sulle risposte a un questionario inviate dagli uffici statali e dagli enti locali, l'opera curata dal

Il problema della conservazione degli atti più antichi, custoditi dagli uffici giudiziari o finanziari dello Stato, si pose nell'ambito del più ampio dibattito, sorto nello stesso periodo, in merito all'organizzazione archivistica dello Stato unitario[236]. Il regolamento degli archivi di Stato del 1875 aveva previsto il versamento degli «atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate» nell'Archivio di Stato del capoluogo di provincia e, laddove non esistente, aveva disposto la loro custodia presso l'ufficio detentore[237]. Quest'ultima soluzione risultò, di fatto, la più seguita per le carte giudiziarie dislocate sul territorio, date anche le difficoltà logistiche che si presentarono nell'accogliere una simile mole documentaria[238].

In Piemonte l'antico Archivio di Corte dello Stato sabaudo, dopo aver assunto nel 1862 il ruolo di Direzione generale ed Archivio centrale, ebbe nel 1874 anche quello di Soprintendenza degli archivi piemontesi, dopo che nel 1872 gli erano stati aggregati gli archivi della Corte dei conti, quelli finanziari, l'Archivio camerale e quello del Ministero della guerra[239]. Nei primi anni di attività l'Archivio di Stato di Torino operò soprattutto in direzione della concentrazione delle carte degli organi centrali dello Stato preunitario e di quelle prodotte dalle magistrature centrali postunitarie, almeno fino alla traslazione della capitale a Firenze. Entro il 1873 venne

Bianchi si rivela indispensabile per la conoscenza dello stato degli archivi piemontesi negli anni Settanta del XIX secolo.

[236] Sul dibattito v. A. D'Addario, *La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi ottocenteschi di un ricorrente dibattito (1860-1874)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), nn. 1-3, pp. 11-115.

[237] R. D. 27 maggio 1875, n. 2552, «Per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato», artt. 3, 6, 76.

[238] Il direttore dell'Archivio di Stato poteva rifiutare il versamento delle carte disordinate e prive d'inventario o rifiutarlo «in ragione dello spazio disponibile» ai sensi del «regolamento pel servizio interno degli Archivi» approvato nel 1876 (d.m. Interno, 18 giugno 1876, «con cui è approvato il regolamento pel servizio interno degli Archivi», ed E. Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana. Storia*, *normativa*, *prassi*, Bologna, Pàtron, 1998[5], pp. 305-307).

[239] R. D. 11 aprile 1872, n. 784, «col quale l'Archivio della soppressa Corte dei conti di Torino viene aggregato alla Direzione degli Archivi di Stato in Torino»; R. D. 17 novembre 1872, n. 1116, «col quale l'Archivio delle Finanze ed uniti in Milano, l'Archivio generale delle Finanze in Torino e l'Archivio della Commissione superiore di liquidazione dei vecchi crediti nelle antiche provincie sono aggregati il primo all'Archivio di Stato in Milano ed i secondi all'Archivio di Stato in Torino»; R. D. 17 novembre 1872, n. 1121, «col quale l'Archivio della Guerra in Torino viene aggregato all'Archivio di Stato in Torino». Sulla vicenda v. anche la voce *Archivio di Stato di Torino*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 375-641, in particolare p. 381 e Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* cit., pp. 130-131.

unito alla sezione III dell'Archivio di Stato, quella Camerale, l'archivio del Senato di Piemonte, al quale era stato aggregato, fin dalla sua soppressione nel 1729, quello del Senato di Pinerolo[240]. Il versamento delle carte dell'antica giudicatura di Torino, effettuato nel 1882[241], costituì in quel periodo un'eccezione, come dimostra il diniego opposto invece all'analoga richiesta avanzata dal tribunale civile e penale di Pinerolo. Le istruzioni del Ministero di grazia e giustizia del 16 maggio 1880 avevano prescritto ai cancellieri di predisporre un inventario degli atti di cancelleria, «liberato l'archivio da tutti gli atti e registri che, secondo le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20 del r.d. 27 maggio 1875, n. 2552, devano essere depositati nell'archivio del capoluogo della provincia». Alla luce di questa disposizione, il presidente del tribunale civile e penale di Pinerolo aveva richiesto nel dicembre 1880 di procedere al deposito delle carte prodotte fino al 1850. Il soprintendente Bianchi aveva tuttavia negato tale possibilità, sentito il parere del Ministero dell'interno, sostenendo che i versamenti «delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali» avrebbero dovuto essere effettuati dopo «la costituzione degli archivi provinciali (...) delle quali parla l'art. 3 del r. decreto 27 maggio 1875»[242].

La mancata costituzione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di provincia e la soppressione della Soprintendenza agli archivi piemontesi nel 1891, tuttavia, negli anni successivi fugò ogni dubbio in merito alla competenza dell'istituto di Torino nel divenire il deposito delle carte degli uffici periferici dello Stato operanti nelle quattro province di cui si componeva allora il Piemonte[243]. Nonostante le difficoltà logistiche, iniziarono i versa-

[240] *Prima relazione triennale della Direzione dello Archivio di Stato in Torino*, *anni 1871-1872-1873*, Torino, Vincenzo Bona, 1874, pp. 7-8. Nel 1901 la Corte di appello di Torino aveva conferito le sentenze penali dell'antico Senato, risalenti al 1724, e nel 1906 gli atti risalenti alla Restaurazione insieme a poche decine di unità settecentesche (v. ASTo, SR, *Archivio dell'Archivio di Stato*, *Inventari vecchi*, Corte di appello di Torino, versamenti 1901 e 1906). Sul versamento delle carte del soppresso Senato di Pinerolo nell'archivio del Senato di Piemonte v. ASTo, *Materie giuridiche*, *Consiglio superiore di Pinerolo*, b. 1, fasc. 16, «1729. Inventario delle scritture trasportate da Pinerolo dopo la soppressione di quel Senato state riposte nell'Archivio criminale del Senato».

[241] Si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 177.

[242] ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 132, fasc. 913, «Archivio Provinciale. Studi e proposte per la sua istituzione», alla date 1880 dicembre 12 e 1881 aprile 21. Sui progetti di fine Ottocento, poi tramontati, di istituzione di un Archivio di Stato in ogni capoluogo di provincia v. Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* cit., pp. 131-132.

[243] Oltre Torino, quelle di Alessandria, Cuneo e Novara. Si veda anche R. D. 31 dicembre 1891, n. 745, «portante la soppressione delle Soprintendenze degli archivi; le loro attribuzioni sono commesse alle direzioni di ciascuno degli Archivi di Stato».

menti delle carte di varie istituzioni statali dislocate in Piemonte che, pur comprendendo quelle notarili provenienti dagli uffici del registro, esclusero gli uffici giudiziari periferici[244]. Soltanto nel 1925, con la concentrazione presso l'ex ospedale di San Luigi delle carte fino ad allora conservate in tre sedi cittadine e la nascita delle Sezioni riunite dell'Archivio di Stato[245], si crearono i presupposti logistici per dare continuità ai versamenti degli uffici statali, compresi quelli giudiziari, presso i quali giacevano ancora cospicui nuclei di documentazione risalente all'Antico regime. Entro il 1939 trovarono sede nell'Archivio di Stato torinese le carte più antiche dei tribunali di Torino, Susa e Pinerolo[246], l'archivio della Corte di appello di Torino, comprendente le serie dell'antico archivio senatorio non ancora versate, quello della Corte di appello di Casale, comprendente la serie di sentenze civili del magistrato supremo gonzaghesco, e le carte di alcune giudicature preunitarie versate da preture del Torinese, nonché quelle notarili provenienti da diversi uffici del registro[247].

---

[244] Fra il 1883 e il 1905 erano state versate nell'Archivio di Stato di Torino le carte conservate presso la Direzione compartimentale dei telegrafi, l'Economato dei benefici vacanti e l'Ispezione compartimentale del catasto di Torino, l'intendenza provinciale di Ivrea, l'intendenza di finanza di Alessandria, la sottoprefettura della Valsesia e l'Ufficio del registro di Tortona (v. A. Pesce, *Notizie sugli Archivi di Stato*, Roma, Tipografia delle mantellate, 1906, pp. 37-39). Entro il 1911 fu poi versato l'archivio del penitenziario di Gavi (v. *L'ordinamento delle carte degli archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico*, Roma, Ministero dell'interno, 1911, p. 14). Fra 1889 e 1920 erano stati accolti i versamenti degli atti dei notai concentrati presso le antiche tappe d'insinuazione ed ereditati dagli uffici del registro di Torino (1889 e 1907), Moncalieri (1910), Carmagnola (1914) e Rivarolo (1924); v. ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, *Atti dei notai*. Fra 1885 e 1910 la direzione dell'Archivio di Stato si era vista costretta a rifiutare in più occasioni la proposta di versamento avanzata dal tribunale civile e penale di Torino, adducendo la mancanza di spazio (v. ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 132, fasc. 913, «Archivio Provinciale. Studi e proposte per la sua istituzione»; ivi, b. 347, fasc. 1415, «Versamento di atti in genere»). Nel 1909 era stato invece accolto il versamento della Corte di cassazione, comprendente carte risalenti alla Restaurazione (v. ASTo, SR, *Archivio dell'Archivio di Stato*, *Inventari vecchi*, Corte di cassazione, versamenti 1909 e 1930).

[245] I. Ricci Massabò - M. Viglino Davico, *L'Ospedale San Luigi Gonzaga*, in *L'Archivio di Stato di Torino* cit., pp. 237-251, in particolare pp. 250-251.

[246] Si veda la segnalazione in «Notizie degli Archivi di Stato», I (1941), n. 2, pp. 47-48 e *supra* il testo corrispondente alla nota 204.

[247] Fra il 1930 e il 1933 la Corte di appello di Torino versò un consistente numero di unità risalenti alla Restaurazione e di testamenti conservati presso gli archivi senatori di Torino, nonché di carte della soppressa Corte d'appello di Casale. Nel 1930 la pretura di Torino provvide al versamento delle carte delle giudicature mandamentali di Torino, Orbassano, Pianezza e Rivoli: queste ultime conservavano atti risalenti all'Antico regime (v. ASTo, SR, *Archivio dell'Archivio di Stato*, *Inventari vecchi* e *Gli Archivi di Stato italiani*, Bologna, Zanichelli, 1944, pp. 405-435, in particolare p. 430; sulla serie delle sentenze civili del Senato di Casale v. *supra* la nota 82; sulle carte del Senato di Torino v. *supra* la nota 240). Fra 1930 e 1941 giunsero in Archivio

Ai fini della conservazione delle carte degli uffici giudiziari delle altre province risultò decisiva la legge archivistica del 1939, che previde l'istituzione di una Sezione di Archivio di Stato presso ogni capoluogo di provincia[248]. La sezione di Alessandria inaugurò così la serie delle nuove istituzioni nel 1940, seguita nel 1956 e nel 1959 da quelle di Cuneo e Asti[249]. Nel decennio immediatamente successivo all'emanazione della legge archivistica del 1963, infine, ogni provincia piemontese ebbe il proprio Archivio di Stato: Vercelli nel 1965 e Novara nel 1970, con le rispettive sezioni di Biella, Varallo e Verbania[250].

di Stato gli atti dei notai provenienti dagli uffici del registro di Gassino (1930), Caselle (1937), Ciriè (1938), Rivoli (1939) e Lanzo (1941), nonché dall'Archivio notarile distrettuale di Torino e da quello soppresso di Susa (1939). Nel dopoguerra, infine, conferirono i propri atti gli uffici del registro di Chivasso (1951), Chieri (1952), Carignano (1967) e gli archivi notarili distrettuali di Pinerolo (1956) e Ivrea (1983); v. ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, *Atti dei notai*.

[248] L. 22 dicembre 1939, n. 2006, *Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno* e Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* cit., pp. 134-136.

[249] Sull'istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Alessandria e sui primi versamenti di archivi di uffici giudiziari v. *supra* la nota 92 e il testo corrispondente alla nota 199. Sull'istituzione della Sezione di Cuneo v. *La sezione a Cuneo dell'Archivio di Stato*, in «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», n.s., n. 38 (1957), pp. 154-155 e *L'inaugurazione dell'Archivio di Stato di Cuneo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVIII (1957), n. 1, pp. 35-37; per Asti v. Cassetti, *Guida dell'Archivio di Stato di Asti* cit., pp. 5-6.

[250] Su Vercelli v. Cassetti, *Guida dell'Archivio di Stato di Vercelli* cit., pp. 7-8; su Novara G. Silengo, *L'Archivio di Stato di Novara*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», LXII (1972), n. 1, pp. 63-97; sulla sezione di Biella, istituita nel 1967 e divenuta Archivio di Stato nel 1997, v. *Guida dell'Archivio di Stato di Biella* cit., pp. 15-17; su quella di Varallo, creata nel 1973, v. *Sezione di Archivio di Stato di Varallo*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 1213-1229, in particolare p. 1213; sulla sezione di Verbania, istituita nel 1972 e divenuta Archivio di Stato nel 1997, v. *Un Archivio di Stato per l'Alto novarese* cit., pp. 9-10. Per la successione dei versamenti effettuati dagli uffici giudiziari nei competenti Archivi di Stato v. la rubrica *Versamenti*, *trasferimenti*, *depositi*, *doni e acquisti*, nella «Rassegna degli Archivi di Stato».

Irene Fosi

Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna[*]

1. *Ordine e disordine*

Nella Penisola italiana, i domini temporali del papa presentavano, come altre formazioni statali in Età moderna, un quadro geopolitico composito, segnato da tradizioni di governo cittadino, da 'libertà comunali' ancora rivendicate come essenziale fattore identitario, da radicati poteri feudali. Elementi peculiari distinguevano, però, lo Stato pontificio da altri Stati italiani, anch'essi avviati al rafforzamento di domini territoriali più estesi e di poteri di governo dinastici: la «duplice natura» del sovrano pontefice e la non ereditarietà del suo regno. Se il primo è stato indicato dalla storiografia come elemento di forza e tratto di modernità[1], esemplare per altre monarchie europee coeve, certo il secondo ha rappresentato un fattore d'indiscutibile debolezza che non sfuggiva neppure agli occhi dei contemporanei. Proprio per comprendere le conseguenze di tale carattere limitativo della sovranità papale, sono stati oggetto d'indagine i sistemi e le strategie attuati per sopperire al continuo mutamento dinastico che segnava non solo il ricambio della corte e della curia pontificie, ma anche il governo della periferia dello Stato nelle sue diverse articolazioni. L'adozione di categorie interpretative quali *patronage*, *Mikropolitik* e *Verflechtung*[2], l'osservazione dei legami familiari e delle fazioni hanno certamente contribuito a disegnare

[*] Si pubblica il testo, ampliato e aggiornato di riferimenti bibliografici, apparso nel volume *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*, a cura di P. Galeazzi, Ancona, Affinità elettive, 2009.

[1] P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

[2] Si vedano, in particolare, le ricerche di Wolfgang Reinhard e dei suoi allievi che hanno concentrato l'attenzione soprattutto sul pontificato di Paolo V Borghese. Per una riflessione critica su queste categorie v. N. Reinhardt, *«Verflechtung» – ein Blick zurück nach vorn*, in *Histori-*

un quadro più completo delle molteplici forme del potere, sia a Roma che nelle 'periferie' dello Stato[3]. Si deve parlare, quindi, di periferie, al plurale, o, più propriamente, di centri di potere diversi in un sistema statale[4], perché il policentrismo rimase un carattere costante e condizionante del governo pontificio fino al momento della sua scomparsa.

Dalla fine del Quattrocento la geografia dei territori soggetti a Roma seguì una costante evoluzione, determinata dagli eventi internazionali, come l'inizio delle guerre d'Italia, ma anche dal continuo oscillare della politica pontificia[5]. I domini temporali continuarono ad ingrandirsi anche dopo il traumatico evento del Sacco di Roma del 1527, con la creazione dello Stato farnesiano di Camerino nel 1539 e, più tardi, con la devoluzione del Ducato di Ferrara nel 1598 e di quello di Urbino nel 1631. All'inizio del Cinquecento, lo Stato pontificio era suddiviso nelle cinque province italiane di Patrimonio di San Pietro, Ducato di Spoleto, Marca Anconitana, Romagna, Campagna e Marittima. A queste si doveva poi aggiungere Avignone e il Contado Venassino in Francia e le *enclaves* di Benevento e Pontecorvo

sche Anstöße, herausgegeben von P. Burschel - M. Häberlein - V. Reinhardt - W. E. J. Weber - R. Wendt, Berlin, Akademie Verlag, 2002, pp. 235-262.

[3] Fra i numerosi studi sulle 'periferie' e sulle realtà urbane dello Stato pontificio basti ricordare A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1994; B. G. Zenobi, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, Il Mulino, 1976; Id., *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in Età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994; A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995; N. Reinhardt, *Macht und Ohnmacht der Verflechtung. Rom und Bologna unter Paul V. Studien zur Frühneuzeitlichen Mikropolitik im Kirchenstaat*, Tübingen, Bibliotheca Academica Verlag, 2000; B. Emich, *Bürokratie und Nepotismus unter Paul V (1605-1621)*, Stuttgart, Hiersemann, 2001. Sul diverso rapporto di Bologna e Ferrara con Roma v. Id., *Bologneser* libertà, *Ferrareser* decadenza*: Politische Kultur und päpstliche Herrschaft im Kirchenstaat der Frühen Neuzeit*, in *Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit*, herausgegeben von R. G. Asch - D. Freist, Köln, Bölau, 2005, pp. 117-134; E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza nobiliare a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Milano, Unicopli, 1995; Ead., *«L'Atlantico peso del Pubblico». Patriziato, politica e amministrazione a Perugia tra Cinque e Settecento*, in «Archivi per la storia», XIII (2000), nn. 1-2, pp. 177-190.

[4] Il progressivo abbandono da parte della storiografia di una visione dicotomica centro-periferia della storia degli Stati italiani è ampiamente analizzato da E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in Età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 147-176. Un'approfondita riflessione su queste tematiche costituisce la premessa allo studio di S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007.

[5] Per un quadro complessivo v. M. Pellegrini, *Le guerre d'Italia*, Bologna, Il Mulino, 2009; Id., *Il Papato nel Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 123-164.

nel Regno di Napoli. La partizione non rispecchiava però una fisionomia amministrativa rigidamente chiusa e stabile, che venne a configurarsi e a definirsi solo verso la metà del Cinquecento. Proprio la peculiarità di un territorio disomogeneo caratterizzò in maniera diversificata la conquista e l'affermazione del potere papale nei vari territori. La sottomissione di città di diversa grandezza, ma con una forte tradizione comunale che ne aveva segnato l'identità politica e la fisionomia sociale, pose infatti a chi rappresentava l'autorità romana nel governo locale problemi ben diversi da quelli sollevati dalla devoluzione di Ferrara (1598) o dal ritorno del Ducato di Urbino sotto il diretto dominio di Roma (1631). Città dominanti e periferiche videro mutare il proprio ruolo e, al loro interno, l'assetto politico e la fisionomia sociale dei ceti dirigenti furono spesso ridefiniti: in questo ridisegnarsi di ruoli e di modelli di governo mutava anche, lentamente, il concetto stesso di ordine, di giustizia, di 'buon governo'[6].

Fra la prima metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento, soprattutto in Romagna, nella Marca, ma anche in altre zone di confine difficilmente controllabili, fu attuata una repressione drastica e violenta, affidata a uomini di fiducia dei pontefici, spesso cardinali investiti di speciali poteri, in particolar modo per reprimere il ribellismo nobiliare[7]. Più tardi, domati gli 'eccessi' dei ceti resistenti al dominio pontificio, si fece più decisa la tendenza a favorire un'integrazione dei ceti nobiliari e del patriziato delle città soggette sia nei ranghi del governo locale che nell'aristocrazia pontificia attraverso le molteplici possibilità di carriera offerte dalla curia romana. In molte città dello Stato pontificio nel corso del Cinquecento si assistette alla ridefinizione delle normative statutarie e alla riorganizzazione e al potenziamento di istituzioni di governo locale, strettamente controllate dai rappresentanti del potere papale in provincia: legati, governatori, vicari.

Sistemi di reclutamento clientelari e di *patronage* riuscirono, in molti casi, a saldare centro e periferia, creando un sistema di governo che si sosteneva soprattutto sui legami informali, sulla fedeltà, il servizio, l'amicizia,

---

[6] *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima Età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica* a cura di A. De Benedictis - I. Mattozzi, Bologna, Il Mulino, 1994; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002. Per un quadro generale, v. M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2008 e per un arco cronologico più ampio *La giustizia dello Stato pontificio in Età moderna*, a cura di M. R. Di Simone, Roma, Viella, 2011.

[7] Sulle fazioni e il ribellismo nobiliare in Romagna, v. G. Angelozzi - C. Casanova, *La nobiltà disciplinata: violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Bologna, Clueb, 2003.

accortamente regolati dalla corte e in particolare dalla figura del cardinal nepote così come da altri esponenti della famiglia pontificia[8]. Nello stesso periodo, sempre più ampi e diversificati furono gli ambiti di intervento del potere romano, affidato a governatori e cardinali legati: dalla produzione normativa in materia annonaria alla regolamentazione della carità, dalle misure sanitarie alla repressione del banditismo, dalla riorganizzazione di tribunali e di organismi giudicanti all'uso del cerimoniale per propagandare e sostenere l'autorità sovrana[9], ai molteplici tentativi di creare consenso fra i sudditi proprio grazie all'esercizio della buona giustizia[10]. Alla metà del Cinquecento magistrature giudiziarie romane che andavano rafforzando il loro potere, come il governatore e il suo tribunale, estendevano in molte occasioni la loro giurisdizione *in criminalibus* ben oltre le 40 miglia del *Districtum Urbis* per domare ribellismi cittadini, eccessi nobiliari e per istruire procedimenti contro amministratori e giusdicenti rapaci accusati di ogni genere di sopruso e malversazione nei confronti delle popolazioni locali, sia in città che nelle campagne. Attraverso questa azione, non sempre incisiva, il maggiore tribunale criminale romano rifletteva la volontà pontificia di rafforzare e diffondere l'immagine di un potere centrale più solido, capace di imporsi sulla frantumazione giurisdizionale periferica, lacerata da poteri locali turbolenti e insubordinati.

Superate le difficoltà e le tensioni ancora diffuse a metà Cinquecento, quando lo Stato pontificio risentiva degli effetti della tormentata situazione politica europea, il governo della periferia e il controllo del territorio furono segnati piuttosto da integrazione, patteggiamento, commistione fra vecchio e nuovo, adattamento lento e non distruzione sistematica e radicale dell'ordine sociale, di rapporti interpersonali, di forme di giustizia che,

[8] È quanto vogliono dimostrare gli studi di Wolfgang Reinhard, che ha focalizzato l'attenzione sul pontificato di Paolo V (v. W. Reinhard, *Papauté*, *confessions*, *modernité*, Paris, Ehess, 1998). Per una sintesi, sia documentaria che storiografica, v. Id., *Paul V. Borghese (1605-1621). Mikropolitische Papstgeschichte*, Stuttgart, Hiersemann, 2009.

[9] Su questo aspetto del cerimoniale v. I. Fosi, *«Parcere subiectis*, *debellare superbos». La giustizia nelle cerimonie di possesso a Roma e nelle legazioni dello Stato pontificio nel Cinquecento*, in *Céremonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle)*, études réunies par M. A. Visceglia - C. Brice, Roma, École française de Rome, 1997, pp. 89-115.

[10] Le funzioni legatizie sono analizzate da A. Gardi, *Il mutamento di un ruolo. I legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et Papauté (XIVe-XVIIe). Charges*, *hommes*, *destins*, sous la direction d'A. Jamme - O. Poncet, Roma, École française de Rome, 2005, pp. 371-438. Per Ferrara v. le introduzioni a *La legazione di Ferrara del cardinale Giulio Sacchetti (1627-1631)*, a cura di I. Fosi con la collaborazione di A. Gardi, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio segreto vaticano, 2006.

in qualche modo, se regolati e controllati da autorità esterne e superiori, potevano ancora sopravvivere e garantire consenso e stabilità al potere romano. Questo tentativo di mediare fra consuetudini locali e nuove norme emanate dal centro appare nelle permanenze di sistemi infragiudiziali nel regolare le infrazioni, le offese personali, i reati all'interno delle comunità, del ceto sociale, della famiglia. Per i sudditi, giustizia e ordine significavano non ingerenza nel quotidiano della giustizia ufficiale, capacità di mantenere con forza il ruolo pacificatore della famiglia e della comunità, ma anche delle fazioni di appartenenza. Significavano anche, però, potersi rivolgere alla giustizia ufficiale, superiore, assoluta, alla grazia e alla misericordia sovrane per superare le ingiustizie, i torti, le malversazioni perpetrate dai tribunali, confidando nella *potestas* sovrana di ridurre la sproporzione fra colpa e pena, caratteristica della giustizia di Antico regime[11].

Dal tardo Cinquecento e nel corso del secolo successivo, la corrispondenza fra organi centrali – le congregazioni romane della Sacra Consulta, del Buon Governo, ma anche della stessa Inquisizione – e chi, nei diversi ruoli, governava la provincia mostra come il governo pontificio fosse tutt'altro che monolitico, ma proiettato invece nella ricerca costante di adattamento alle realtà periferiche di norme e pratiche elaborate a Roma. La giustizia, nelle sue differenti declinazioni – penale, civile, laica ed ecclesiastica – si presenta dunque come il terreno nel quale più visibilmente ed in modo incisivo si esercitava questa capacità di mediazione per conservare l'ordine, controllare il territorio, reprimere e disciplinare anime e corpi. Perché, come da tempo è stato sottolineato dall'antropologia giuridica, il governo della giustizia – distributiva e commutativa, essenza stessa della sovranità – si identificava con il buon governo stesso[12].

2. *Tribunali romani fra tradizione e innovazioni*

Proprio alla giustizia si legava, da parte dei sudditi, la difesa di privilegi, prerogative, consuetudini e pratiche in contrasto, talvolta stridente, con il potere romano. Per l'autorità pontificia il governo della giustizia e la sua immagine rappresentarono utili veicoli di propaganda per diffondere

[11] Un quadro generale è tracciato da M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205.

[12] Su queste tematiche si rinvia, fra gli altri, a A. M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, Il Mulino, 1999.

e rafforzare l'immagine del pontefice giusto giudice, fonte di una giustizia suprema, assoluta, diretta espressione di quella divina, che coniugava con il rigore imparziale, grazia e misericordia. Queste immagini costituirono, a partire dal tardo Cinquecento, anche l'elemento centrale di cicli pittorici, di monete e medaglie, di testi letterari[13]: si trattava della celebrazione e della propaganda visiva di quanto i pontefici venivano a costruire per affermare la centralità di Roma, sia nel governo temporale che spirituale, non solo dello Stato pontificio. Se al termine 'progetto' sono sottesi caratteri di razionalità e coerenza, caratteri 'moderni' non sempre ascrivibili alla politica di Antico regime, certo è che nel Papato del Cinque e Seicento forte e inequivocabile emerge il disegno politico volto a consolidare, riorganizzare e controllare dal centro il governo dei differenti territori provinciali. Questa ridefinizione delle istituzioni, delle congregazioni – esemplare la riforma e riorganizzazione delle congregazioni romane attuata da Sisto V a partire dal 1588 e l'istituzione della Congregazione del Buon Governo nel 1592 da parte di Clemente VIII[14]– s'innervava della volontà di controllare corpi e anime dei sudditi, secondo un disegno grandioso e pervasivo elaborato e diffuso dal Concilio di Trento. In questo contesto, dunque, Roma, con la sua giustizia, doveva proporsi come esempio per il resto dello Stato.

Dal ritorno dei papi da Avignone, l'Urbe, sede ormai stabile dei pontefici e della corte come dei nascenti apparati di governo, conobbe il progressivo e spesso radicale riordino delle magistrature, nella ricerca di un difficile equilibrio fra il potere papale e le magistrature capitoline, come il senatore e i conservatori. Per tutto il tardo Quattrocento e il secolo successivo si susseguirono tentativi di controllo segnati, insieme, dalla volontà di non distruggere le istituzioni comunali le cui funzioni, pur ridotte, continuavano a rivestire un forte significato simbolico e a presentarsi come baluardo di difesa delle libertà e identità cittadine contro il potere papale. La città del papa diventava così lo specchio e il modello di una linea politica che, pur con differenti percorsi, verrà realizzata anche nelle diverse parti dello Stato che rivendicavano tradizioni e identità civiche che mal si

[13] Su questi temi v. S. F. Ostrow, *L'arte dei papi. La politica delle immagini nella Roma della Controriforma*, Roma, Carocci, 2002; A. Menniti Ippolito, *I papi al Quirinale. Il sovrano pontefice e la ricerca di una residenza*, Roma, Viella, 2004.

[14] Le funzioni della Congregazione sono state analizzate da G. Santoncini, *Il Buon Governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2002. Inoltre v. Tabacchi, *Il Buon Governo* cit.

conciliavano con il potere romano sempre più invasivo. In questo quadro, l'intervento papale, non diversamente da quello di altri sovrani italiani ed europei, si mosse nel corso dell'Età moderna costantemente, sebbene in modo non sempre coerente e lineare, per semplificare e uniformare, per rendere più efficace, convincente ed organico l'intervento in materia di giustizia, sebbene i risultati fossero poi spesso assai deboli. Roma, con i suoi numerosi tribunali, sembrava tuttavia in grado di garantire, soprattutto ai sudditi delle diverse province, delle comunità minori sperdute nelle campagne, una giustizia certa, equa, non condizionata da pressioni, ricatti, non inficiata dall'incompetenza o dalla corruzione di giudici dei tribunali locali. La prassi quotidiana mostrava, però, come anche a Roma la giustizia procedesse per lo più per composizioni in denaro, patteggiamenti e soprattutto attraverso soluzioni privatistiche di conflitti interpersonali[15].

I sudditi sempre più spesso, nel corso del Cinquecento e del Seicento, ricorrevano con suppliche e lettere ai tribunali romani per sfuggire l'arbitrio di corti locali, per denunziare la corruzione di giudici e notai, per cercare di abbreviare le lungaggini procedurali[16]. In città c'era fama di «buona giustizia»: vi operavano infatti numerosi tribunali e proprio questa pluralità di corti, che rappresentava un tratto comune ad altre realtà urbane, italiane ed europee, pur nelle sue contraddizioni e intricate sovrapposizioni, sembrava favorire più che altrove la soddisfazione dei sudditi. Forse si pensava anche di poter ottenere una giustizia superiore nella città sede del sovrano pontefice, fonte, come ogni principe, di giustizia e di grazia, attributi che nel caso specifico assumevano una forza maggiore per la duplice natura del suo potere temporale e spirituale. La giustizia della capitale, con i suoi spettacolari rituali punitivi, con la scenografica esecuzione delle sentenze capitali, con la presenza di cardinali e dello stesso pontefice alle abiure pubbliche imposte dall'Inquisizione, si connotava, anche a livello di immaginario collettivo, come la vera giustizia segnata da tratti forti ed incisivi.

---

[15] Per un quadro e un'analisi più completi di queste tematiche rinvio a I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007 e, soprattutto, all'edizione americana, più ampia e con una ricca bibliografia sul tema, *Papal Justice. Subjects and Courts in Papal State 1500-1750*, Washington, The Catholic University of America Press, 2011.

[16] Sul significato e l'uso delle suppliche da parte dei sudditi del papa in Età moderna rinvio a I. Fosi, *«Beatissimo Padre»: suppliche e memoriali nella Roma barocca*, in *Petizioni, gravamina e suppliche nella prima Età moderna in Europa (secoli XV-XVIII)*, a cura di C. Nubola - A. Würgler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 343-365.

Anche a Roma nel Cinquecento e nel Seicento coesistevano tribunali curiali e camerali[17]. Il tribunale del governatore era divenuto di fatto, nel corso del Cinquecento, il più potente organo giudiziario. Altri tribunali cittadini continuavano a svolgere un'intensa attività, sovrapponendosi, talvolta in modo conflittuale, al maggiore tribunale criminale romano. Il senatore, o tribunale del Campidoglio, aveva giurisdizione civile e criminale sugli abitanti (*incolae*) e i cittadini romani (*cives*), eccetto gli ecclesiastici, i curiali e tutti coloro che, per qualche ragione, erano legati alla curia, alla corte, alla Camera apostolica. Eredità della tradizione comunale, anche il tribunale del senatore risentì, nel corso del Cinquecento, della pressione pontificia volta a ridurre sotto il proprio controllo il governo della giustizia entro le mura urbane. I due ormai solidi poli del potere politico papale – la corte e la curia – costituivano un sistema a sé, ma preminente e privilegiato in seno alla città, garantito e sottolineato, anche simbolicamente, dalla curia di Borgo, istituita, nel 1550, con gli stessi poteri del governatore, ma su un'area urbana più circoscritta e segnata dalla presenza di curiali e cortigiani. Nel Cinquecento e ancora nel Seicento permanevano comunque in città altri organismi giudiziari, evidenti residui di un passato feudale tutt'altro che cancellato. La curia Savelli, tribunale del maresciallo di Santa Romana Chiesa, rappresentava una chiara eredità di un privilegio goduto dalla famiglia Savelli, una delle maggiori casate baronali romane, con competenze sui curiali laici e i *Romanam curiam sequentes*. Il tribunale dell'*auditor Camerae*, autonomo dal 1485 rispetto alla Camera apostolica, era il più importante tribunale civile a Roma e vantava un'ampia giurisdizione su chierici e curiali, potenziata poi da Pio IV[18]. A queste corti si aggiungevano i tribunali camerali, organi collegiali competenti a giudi-

[17] Per un quadro d'insieme v. G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994), pp. 82-102; S. Tabacchi, *Per la storia dell'amministrazione pontificia nel Seicento. Organizzazione e personale della Congregazione del Buon Governo (1605-1676)*, in *Offices et Papauté* cit., pp. 613-634; Id., *Il Buon Governo* cit.

[18] Su questo tribunale e la sua evoluzione v. A. Cicerchia, *Giustizia di Antico regime. Il tribunale criminale dell'*auditor Camerae *(secoli XVI-XVII)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contermporanea, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», XXII ciclo, disponibile on line all'indirizzo http://dspace.uniroma2.it/dspace/bitstream/2108/1372/1/TESI+DI+DOTTORATO+-+Andrea+Cicerchia.pdf, in corso di rielaborazione e pubblicazione nella «Collectanea Archivi Vaticani». Dello stesso Cicerchia, v. *Da Roma allo Stato. Normativa e pratica giudiziaria nel tribunale criminale dell'*auditor Camerae *tra Cinque e Seicento*, in *La giustizia dello Stato pontificio* cit., pp. 51-66.

care le controversie che nascevano da attività commerciali e dal sistema degli appalti delle tesorerie provinciali. Ogni ordine religioso disponeva del proprio tribunale e, inoltre, esistevano i tribunali supremi, espressioni, tutti, dell'universalità della giurisdizione del pontefice romano: il tribunale della Sacra Rota, che svolgeva funzioni di appello nelle cause civili per tutto il mondo cattolico; la Segnatura, divisa, all'inizio del Cinquecento, in Segnatura di grazia e Segnatura di giustizia, rappresentava, in quest'ultima articolazione, il supremo tribunale cui spettava conoscere le cause provenienti da tutto lo Stato pontificio, sia di carattere contenzioso che criminale, ecclesiastiche e civili, non solo per rivedere le sentenze, ma anche per giudicare in prima istanza.

Il tribunale del cardinal vicario, infine, era la curia vescovile di Roma e, come tale, godeva di competenze assai vaste, soprattutto in materia criminale e di misto foro. Riguardavano anche quello spettro di delitti 'morali' che comprendevano la sfera sessuale, familiare, comportamentale[19]. Il suo potere non era solo spirituale, ma in città disponeva anche di un corpo di birri. In quanto tribunale dell'ordinario di Roma, agiva anche in stretto rapporto con l'Inquisizione, che rinviava al vicario per «penitenze salutari» chi non risultava essersi macchiato di crimini di pertinenza del sacro tribunale. Dal 1550 al vicario fu concessa giurisdizione su ebrei e neofiti: attribuzione di notevole significato simbolico, oltre che politico, conferita proprio negli anni in cui anche a Roma iniziò la segregazione della popolazione ebraica nel ghetto. Fu istituita la Casa dei catecumeni e si avviò così quella politica di controllo, conversione e marginalizzazione destinata a segnare i secoli successivi[20]. In questo fitto e complesso panorama romano, proprio quando la città del papa doveva proporre la sua giustizia come modello a tutto lo Stato, si aggiunse, dal 1542, il tribunale dell'Inquisizione.

Il cammino di affermazione del tribunale della fede nella stessa città del papa non fu così lineare come l'autorità pontificia avrebbe voluto, fin dalla sua istituzione, e come la propaganda ufficialmente sosteneva. Paolo IV, consapevole del nuovo, delicatissimo compito che il tribunale andava a svolgere, aveva stabilito che il suo «offitio preceda a tutti gli altri tribunali e che i suoi ministri da tutti gli altri siano riveriti, e che a loro in tutto e per

[19] Sui poteri e le competenze del cardinal vicario v. N. A. Cuggiò, *Della giurisdittione e prerogative del vicario di Roma*, a cura di D. Rocciolo, Roma, Carocci, 2004.

[20] Sul tema v. M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004.

tutto deferiscano et obediscano»[21]. La sua superiorità doveva manifestarsi anche nei cerimoniali, nelle precedenze, nella «riverenza» che gli altri giudici romani erano chiamati ad esprimere apertamente. La ferma volontà, ripetutamente manifestata fin dall'inizio e ribadita con forza da Pio V nel 1566[22] e dai suoi successori, di difendere la superiorità del tribunale della fede era una spia inconfutabile delle difficoltà contro cui doveva battersi proprio per arrogarsi il potere di giudicare, non solo in ambito di fede, ma in tutta quella sfera di misto foro sulla quale avanzavano non infondate pretese il tribunale del cardinal vicario, in qualità di curia del vescovo di Roma, e quello del governatore, dotato ormai di un più articolato e diffuso potere. La compresenza di tanti tribunali nella città del papa creava nei sudditi l'immagine di una giustizia centrale suprema e assoluta, espressione concreta delle facoltà che il successore di Pietro derivava direttamente da Dio anche in materia di giustizia e grazia. Nelle sue manifestazioni e pratiche quotidiane, questa pluralità alimentava però intrecci di competenze, conflittualità fra diversi organismi, vecchi e nuovi, restii a ridurre o a rinunciare alle proprie facoltà. Tutte queste 'normali' disfunzioni che segnano il governo della giustizia e l'uso di essa da parte dei sudditi, stimolavano il costante ricorso a pratiche parallele, a composizioni e paci private, avvalorate anche dai tribunali stessi e dai loro giusdicenti[23]. Non si trattava di una giustizia diversa, bensì del necessario complemento di quella praticata – e spesso solo avviata e non conclusa – nelle aule dei tribunali. Se comunque a Roma e nelle maggiori città dello Stato pontificio le pratiche infragiudiziarie – come le paci, la remissione, il perdono – erano sempre più spesso regolate dagli stessi tribunali, giudici e notai, nelle comunità più remote, nelle campagne sfuggivano spesso al loro controllo.

---

[21] Come si ricorda in un documento più tardo che riassumeva le prerogative dell'Inquisizione: Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, d'ora in poi ACDF, S. O. St. St. LL 5-g, *Miscellanea Sancti Officii*, cc. 619r-623r.

[22] ACDF, *Decreta 1565-1567*, cc. 56v-57r.

[23] O. Niccoli, *Rinuncia*, *pace*, *perdono. Rituali di pacificazione della prima Età moderna*, in «Studi Storici», 40 (1999), pp. 219-261; Ead., *Perdonare. Idee*, *pratiche*, *rituali in Italia fra Cinquecento e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007; M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2001, pp. 189-213; *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio - M. P. Paoli, Roma, Viella, 2011. Sul tema della grazia v. *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo Medioevo ed Età moderna*, a cura di C. Nubola - K. Härter, Bologna, Il Mulino, 2011.

3. *Un tribunale per tutto lo Stato? La Sacra Consulta*

La Sacra Consulta, istituita e definita nelle sue funzioni nel 1588 da Sisto V, aveva le sue radici, pur diverse nelle funzioni, nel Sacro Consiglio, un organismo che durò pochi mesi, dal febbraio 1559, dopo che papa Carafa aveva allontanato i nipoti da Roma, alla morte di Paolo IV, nell'agosto dello stesso anno. Identificato, in uno studio recente, come l'espressione 'romana' di un governo consiliare, sul modello di quelli che, nello stesso periodo si affermavano sia in Europa che in alcuni Stati italiani, doveva rappresentare uno strumento decisivo ed efficace per governare ed affermare la sovranità statale, attivo nell'amministrare la giustizia civile e criminale, sanare i contrasti tra «autorità civili ed ecclesiastiche nella collazione dei benefici ecclesiastici e per rimediare a veri e propri conflitti giurisdizionali»[24] e capace inoltre di riorganizzare il sistema fiscale. In questo pur accurato esame del Sacro Consiglio si nega quanto sostenuto da una solida tradizione storiografica, cioè che esso rappresenti la forma originaria della Sacra Consulta, poiché questa – si afferma – agì sotto la direzione del cardinal nepote quale sovrintendente dello Stato ecclesiastico e solo in un secondo momento avrebbe avuto competenza su tutto lo Stato, ad eccezione delle legazioni[25]. Si deve tener conto che il Sacro Consiglio fu istituito in un momento di estremo disordine, sia amministrativo che politico, e che la definizione dei compiti sistini della Sacra Consulta avveniva invece in un quadro politico e istituzionale caratterizzato dal rafforzamento del potere papale, dalla definizione delle competenze di governatori e legati, dal progressivo consolidarsi del ruolo del cardinal nepote come sovrintendente dello Stato ecclesiastico e dall'attenuarsi del ribellismo cittadino e nobiliare che aveva segnato e scosso lo Stato pontificio alla metà del Cinquecento. L'esperimento – per così dire – del Sacro Consiglio veniva ripreso, a fine Cinquecento, e riconfigurato in un quadro istituzionale, politico e curiale più articolato e stabilmente definito.

La Sacra Consulta era composta da cinque cardinali, dei quali uno assolveva la funzione di prefetto e, salvo poche eccezioni, nel corso del Seicento si identificò con il cardinal nepote, oltre ad un segretario e a un numero di prelati chiamati «ponenti di Consulta», con il compito di istruire le pratiche. Aveva, fra l'altro, il compito di esprimere giudizi sulla

[24] G. Brunelli, *Il Sacro Consiglio di Paolo IV*, Roma, Viella, 2011, p. 257.

[25] Ivi, pp. 258-259.

legittimità dei processi celebrati dai tribunali periferici nelle città rette da governatori e anche in materia di ricorsi contro giudizi pronunciati da corti feudali. Eccezionali erano, invece, i suoi interventi sull'attività giudiziaria – limitata sempre ai ricorsi – delle legazioni. Nella geografia politica e amministrativa dello Stato pontificio, la Consulta mantenne un notevole potere di controllo sul governo dei centri collocati nella fascia centrale, soprattutto nell'Umbria e nella Marca, limitato invece a Nord, ove il potere dei cardinali legati di Ferrara, Bologna e di Romagna era decisamente sovrano, delegato direttamente dal papa[26].

Diversi erano stati i tentativi di precisare i compiti della Consulta per renderne più efficace il controllo sui giusdicenti periferici, sottoporre a regolare sindacato il loro operato, ordinare le scritture, registrare le «paci» che mettevano fine a contenziosi e discordie fra i sudditi, potenziare i corpi di polizia per controllare e mantenere l'ordine nel territorio[27]. Non era irrilevante lo sforzo operato dalle congregazioni romane d'istruire, preparare adeguatamente, rendere «idoneo» chi doveva governare la multiforme realtà dello Stato. Durante il pontificato di Alessandro VII Chigi (1655-1667) la Sacra Consulta subì significativi cambiamenti che si inserirono in un quadro di revisione della struttura e del funzionamento di alcune fra le più importanti congregazioni romane[28]. La riforma delle carriere curiali voluta dal pontefice rese obbligatoria la laurea in diritto civile e canonico per accedere alla prelatura, concretizzando il progetto di saldare la preparazione teologica con la formazione legale. Veniva così enfatizzata la funzione del giudice – e quindi dell'uomo di governo – interprete e mediatore, fondata e sostenuta dal principio del diritto canonico dell'*equitas*. Il prefetto della Congregazione non sarebbe stato più il cardinal nipote, com'era avvenuto quasi costantemente nei pontificati di Clemente VIII o di Urbano VIII, ma sarebbe stato invece scelto fra altri cardinali distintisi in concrete esperienze di governo nelle legazioni o nella diplomazia. Il coordinamento, in materia di giustizia, quindi di amministrazione e cioè di governo del quotidiano, era di fatto assicurato anche dalla

[26] S. Tabacchi, *Buon Governo*, *Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (2004), pp. 43-65.

[27] Biblioteca apostolica vaticana, d'ora in poi BAV, *Vaticano Latino*, 12229, cc. 154r-157v.

[28] Significative furono, ad esempio, quelle relative alla Congregazione dell'Inquisizione, dirette soprattutto a regolare la presenza e i compiti dei «famigli», dei crocesignati e di altri, troppo numerosi, 'collaboratori' del tribunale della fede (v. ACDF, S.O., UV 11, cc. 273r-286v; S.O., St. St. HH-2 e; S.O., St. St. LL 2-g).

frequente presenza degli stessi soggetti in diverse congregazioni. Il cumulo di incarichi nella stessa persona – un tratto pressoché costante nella curia romana, e non solo, soprattutto nel Seicento – si rivelò elemento di forza, ma anche di debolezza. Permetteva infatti di coordinare, proprio con quei legami di amicizia, fedeltà, parentela, fondanti la società di Antico regime, il sistema delle congregazioni nel governo temporale e spirituale, ma allo stesso tempo palesava l'impossibilità di specializzare la competenza dei rispettivi titolari. Non era, questa, vale la pena ricordarlo, una caratteristica del governo solo dello Stato pontificio.

Come si evince dalla corrispondenza fra governatori, vicari e il prefetto della Consulta, nel Seicento, le 'pratiche' discusse nel maggiore tribunale di appello riguardavano quasi esclusivamente il governo della giustizia nelle diverse zone dello Stato pontificio[29]. Si chiedevano pareri su procedure e delucidazioni su casi dubbi e da Roma i giusdicenti periferici ricevevano continue sollecitazioni ad usare moderazione nel dare la tortura, a raccogliere ulteriori indizi e informazioni per dare la possibilità di concedere alle parti in causa nuovi termini per la difesa, prima di condannare: era, in sostanza, un richiamo costante alla prudenza, virtù essenziale dell'uomo di governo. Reiterati erano poi gli appelli ai governatori di registrare salvacondotti e garantire l'esecuzione della pena comminata più frequentemente, cioè l'esilio o bando. Si trattava di uno strumento con un forte potere dirompente di un sistema economico precario, della struttura sociale basata sulla famiglia, sul parentado e la comunità, ma era anche decisivo nell'alimentare proprio quei fenomeni che le autorità si proponevano di arginare e reprimere, come il vagabondaggio e la povertà. La frequente insistenza da parte delle autorità romane di controllare la reale esecuzione di questa pena sottolinea la profonda difficoltà nel confronto con le realtà e le logiche locali. Per la giustizia pontificia significava infatti poter mostrare di essere in grado di rompere quei legami fra il condannato, la famiglia e la comunità originaria, che continuavano ad alimentare fenomeni di disordine, come il banditismo, per altro comuni anche ad altri Stati italiani[30].

[29] Si veda, ad esempio, BAV, *Borgiano Latino*, 729, che raccoglie la corrispondenza di giusdicenti e governatori della Marca e Umbria con il prefetto della Sacra Consulta a metà Seicento.

[30] Per una panoramica su questo tema v. *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Roma, Carocci, 2003.

La difesa del 'buon governo' e della giustizia si esprimeva in linguaggi modulati a seconda delle circostanze e degli interlocutori. Le comunità dichiaravano la loro fedeltà al potere romano, ma chiedevano rispetto per le norme statutarie e per le pratiche di governo; reclamavano ministri «idonei», onori per i «concivi» avviati verso carriere fuori della «patria». Era, quindi, necessaria una continua contrattazione con il centro, che doveva necessariamente fare concessioni per ottenere fedeltà. Nel Seicento è proprio questo dialogo a dominare i rapporti fra le congregazioni romane e le periferie dello Stato: un dialogo che mostra come ormai siano superate tensioni e rivolte, repressioni e violenze che avevano costellato il secolo precedente, soprattutto nella Romagna e nella Marca. Non più ribellismo, dunque, ma difesa e rispetto di una tradizione che emerge con espliciti richiami anche nelle lettere inviate o, spesso, portate di persona dai rappresentanti locali, a Roma, a potenti referenti curiali. La dimensione statuale più forte e sostenuta dalla duplice natura spirituale e temporale del potere papale cercava di inglobare dentro la «società giurata e corporata» queste comunità che, ricordando la propria storia, rivendicavano privilegi, o semplicemente, cercavano di dialogare con il potere per far coincidere il proprio ideale di buon governo e di giustizia con quello che Roma tentava di imporre.

Le denunzie alle autorità romane di malversazioni e corruzione di governanti sottolineano nelle lettere, nelle suppliche, nei numerosi memoriali, proprio la violazione di questi elementi fondanti l'identità comunitaria. Lo scambio d'informazioni fra Roma, le città e le comunità non si riduceva tuttavia solo alle lamentele sul malgoverno, sull'incompetenza dei giusdicenti, sulla corruzione e su tutto il ventaglio di abusi che riempivano le pagine di memoriali inviati alla Sacra Consulta o direttamente al papa[31]. In questo costante flusso di scritture che giungevano alla Sacra Consulta, trovavano spazio anche suggerimenti, proposte e, soprattutto, indicazioni su persone ritenute dalla comunità valide e idonee per il governo, sia temporale che spirituale. Erano spesso abitanti del luogo che incarnavano agli occhi dei postulanti gli attributi e le qualità positive della 'patria', persone controllabili, capaci di garantire favori, ascoltare e comprendere quanto i

[31] Ad esempio, per evitare gli abusi dei notai «mandati per li castelli e ville dove anco sono giudici», si chiedeva che «non processino né condannino veruno imputato di delitto degno di pena di morte o galera» (Archivio di Stato di Roma, d'ora in poi ASRoma, *Tribunale del governatore. Atti vari di cancelleria*, 80, fasc. 4, anno 1615).

concittadini avessero richiesto. La comunità difendeva in maniera corale chi, ai suoi occhi, aveva assolto positivamente il compito di realizzare il 'buon governo', che significava aver garantito abbondanza, pace, ordine, aver composto inimicizie ed evitato così il perpetuarsi di sanguinose vendette. Ricordando la fedeltà dei sudditi al potere romano, si sottolineava che la fedeltà era condizionata al rispetto di regole e all'ascolto di richieste inoltrate dal basso, comunicate a Roma, agli organi centrali di governo, al cardinal nepote e al papa stesso anche attraverso memoriali, suppliche e lettere[32].

Proprio la necessità di ascoltare la voce dei sudditi e di controllare più da vicino l'operato periferico dei giusdicenti rendeva difficoltoso e lento il governo della giustizia: i tempi dei processi, dei ricorsi si allungavano, i pareri erano spesso discordi. Il cardinal De Luca, a fine Seicento, poteva celebrare comunque l'operato della Sacra Consulta, indicandolo come modello anche per altri Stati:

> E veramente (...) è un magistrato, il quale mai arriva a lodarsi a bastanza, non essendo credibili li buoni effetti che produce, per la vigilanza che vi si ha, e particolarmente sopra le oppressioni de' sudditi che si sogliono patire dagli officiali e da' governatori et ancora dalli cittadini potenti, onde dovrebbe servire d'esemplare agli altri principi, quando però si mantengano e si osservino i suoi stili antichi[33].

Un giudizio un po' troppo positivo, in contrasto con quanto sudditi e attenti curiali avevano ripetutamente denunciato nei memoriali e nelle suppliche inviati a Roma nel corso del Seicento.

La realtà con la quale gli organismi di governo romani si confrontavano e spesso si scontravano e che, comunque, erano chiamati a governare, viveva di sue logiche diverse e contrastanti con la cultura, la politica e i suoi linguaggi ufficiali. Si trattava, dunque, di trovare un giusto equilibrio, una prudente mediazione fra governanti e sudditi, fra progetto e quoti-

---

[32] Sul tema v. A. Würgler, *Voices From Among the «Silent Masses»: Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, in «International Review of Social History», 46 (2001), pp. 11-34. Oltre a *Petizioni, gravamina e suppliche* cit., v. *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. Nubola - A. Würgler, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2004 e *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX)*, a cura di C. Nubola - A. Würgler, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2006.

[33] G. B. De Luca, *Il Dottor volgare, overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673, libro XV, parte III, *Relazione della stessa curia romana*, cap. XXII, § 8, p. 184.

dianità. Nel corso del Seicento, nell'ambiente curiale, si moltiplicarono le istruzioni, le memorie per chi doveva governare la periferia dello Stato, in un difficile confronto fra teoria e prassi. Questi testi, manoscritti e a stampa, di anonimi autori, ma presumibilmente di curiali che avevano già svolto esperienze di governo, sottolineavano proprio la necessità di un continuo scambio epistolare da e verso Roma, per conoscere, correggere, adeguare alla varietà di situazioni locali le istruzioni emanate dal centro. Scritti di natura e forma diversa, spesso modesta, si propongono come lo specchio di una cultura politica che, nella mediazione cristiana dell'arte di governo con la precettistica evangelica, arricchita dalla normativa tridentina, ma anche dalla ripresa di correnti neostoiche, avrebbe segnato per tutto il Seicento il percorso ideale del buon governo, dell'ordine e, soprattutto, della giustizia. Questi scritti seicenteschi mostrano anche il progressivo formarsi di una coscienza burocratica, di una precoce scienza cameralistica che trovava proprio nel governo della giustizia – inteso nel senso più totalizzante e comprensivo del controllo dell'agire quotidiano – il suo banco di prova.

4. *La giustizia nelle legazioni*

Dal 1598 Ferrara e il suo territorio pervennero sotto il potere papale, che ne era rientrato in possesso dopo che la dinastia degli Este si era estinta. Clemente VIII aveva a lungo soggiornato nella città ducale per prenderne definitivo possesso, contrattare ed imporre, anche con la presenza sua e dei suoi familiari, la nuova autorità. Come a Bologna e in Romagna, anche a Ferrara il papa era rappresentato da un legato, un cardinale che per tre anni reggeva la provincia in suo nome[34]. Nel corso dei secoli la figura del legato, già presente nell'ordinamento pontificio fin dal Medioevo, era profondamente mutata e, dalla fine del Cinquecento, poteva definirsi come «un altissimo burocrate che, nel corso della sua carriera, trovava prestigioso ricoprire incarichi di responsabilità, ma anche onori e vantaggi accessori»[35]. Erano spesso chiamati a ricoprire questo ruolo ecclesiastici provenienti da famiglie legate da stretti rapporti col mondo della finanza pontificia: a Bologna, ad esempio, nel Seicento furono in gran parte genovesi, esponenti

[34] Per la Romagna v. *La legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII*, a cura di A. Turchini, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2006.

[35] Gardi, *Il mutamento di un ruolo* cit., p. 418.

delle stesse case di banchieri attive alla corte papale[36]. Trovarono, grazie a questi legami, notevoli possibilità d'inserire i propri connazionali, parenti e amici nella gestione di appalti di tesorerie provinciali, o di affidare loro incarichi di governo, soprattutto nelle comunità del territorio sottoposto alla loro autorità. Il legato rappresentava, dunque, l'autorità pontificia 'in provincia' e soprattutto là doveva realizzare la giustizia e il buon governo. I brevi di nomina erano espliciti in questo senso ed enumeravano tutti gli ambiti nei quali il Superiore – così veniva chiamato – avrebbe esercitato il potere direttamente delegato dal papa. Non erano minori le sue facoltà in ambito spirituale, limitate solo dal divieto di derogare ai decreti tridentini.

In materia di giustizia il cardinale legato poteva giudicare il clero regolare e secolare, condurre investigazioni, emettere sentenze in ambito criminale e servirsi, in questo caso, anche del braccio secolare per procedere ad arresti, sequestri, esecuzioni. Proprio come rappresentante dell'autorità papale in provincia aveva, per delega, la duplice potestà del suo sovrano. Di fatto, però, non si ingeriva negli affari spirituali del suo territorio e non confliggeva con il potere vescovile, soprattutto nel Seicento. Quando appare, in generale, consolidato il ruolo vescovile ridefinito a Trento, il legato non si occupava più di questioni spirituali, né la sua azione risultava ormai collidere con quella dell'ordinario diocesano[37]. Fin dal suo ingresso nella città, la simbologia della giustizia sovrana, dell'ordine, della pacificazione enfatizzavano il suo ruolo e, in questa veste di superiore, pacificatore di faziosità, discordie intestine e disordini, doveva creare il necessario consenso per governare[38]. La funzione del Superiore a Ferrara era, come nelle altre legazioni, dunque eminentemente politica, ma poteva trasformarsi in una difficile missione diplomatica, soprattutto quando la situazione internazionale metteva in pericolo i territori di confine dello Stato pontificio. A parte però circostanze eccezionali, il legato doveva imporre sulla città, sul territorio e sulle comunità il potere pontificio cercando di non urtare privilegi e, soprattutto, di non rendersi ostile la nobiltà locale. Riaccendere le fazioni e, quindi, il disordine avrebbe indebolito in maniera evidente l'autorità romana. Il governo della giustizia diventava così un efficace stru-

[36] N. Reinhardt, *Bolonais à Rome, Romains à Bologna?, Carrières et stratégies entre centre et périphérie. Une esquisse*, in *Offices et Papauté* cit., pp. 237-249.

[37] Diversa era stata invece la situazione a Bologna nel Cinquecento (v. Prodi, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 251-293).

[38] Fosi, *«Parcere subiectis, debellare superbos»* cit.

mento di controllo sociale e anche di omologazione. Come prescrivevano le diverse «instruttioni», anche i brevi di investitura dei legati sottolineavano che loro compito doveva essere la protezione dei più deboli, delle donne, dei pupilli. Una giustizia equa e superiore doveva dunque ispirare il loro operato: la dicotomia fra teoria e prassi, fra le istruzioni ricevute e la realtà con la quale si dovevano confrontare esigeva cautela e prudenza, capacità di mediazione di cui i cardinali erano chiamati a dar prova.

In situazioni di grave pericolo e di minaccia rappresentate dalla diffusione del banditismo o di non ancora sopite velleità di rivolta da parte della locale nobiltà, come si verificò a Bologna verso la fine del Cinquecento, la giustizia dei legati si diresse verso la repressione di tali forme di pericolosa insubordinazione mediante la messa al bando di chi si era macchiato di lesa maestà. Non mancarono tuttavia aperte conflittualità, rimostranze contro interventi troppo duri, repressivi e addirittura brutali di alcuni cardinali legati in materia di giustizia. Lamentele per la durezza e la brutalità degli sbirri, degli esecutori inviati a compiere le «cavalcate» in campagna, ad agire contro veri o presunti facinorosi, rimostranze contro l'ingordigia e la corruzione dei notai si innestano, a fine Seicento, in un diffuso e profondo malcontento della città e delle sue magistrature contro l'azione perseguita dal legato contro alcuni nobili, e non solo[39].

La funzione del legato pontificio, in teoria, si doveva concretizzare quotidianamente nell'adeguare le norme alle pratiche, nel modulare gli interventi nel rispetto dell'autorità che rappresentava e delle tradizioni locali. Se questo difficile bilanciarsi fra due realtà, spesso confliggenti, costituiva la cifra del 'buon governo', la sua realizzazione in città come Bologna, Ferrara, ma anche Perugia, forti di una tradizione comunale o signorile ora elaborata e rivendicata in opposizione al presente, esigeva certamente 'idoneità' e prudenza, virtù non sempre possedute da chi era inviato nei governi provinciali. La garanzia dell'ordine partiva dall'assicurare l'approvvigionamento alimentare, dalla limitazione del possesso di armi proibite, dal controllo di poveri e vagabondi e di altri elementi potenzialmente pericolosi per la quiete della città e del suo territorio. La presenza del rappresentante del pontefice nella sede di governo si annunciava ai sudditi con la

[39] G. Angelozzi, *Il tribunale criminale di Bologna*, in *La legazione di Romagna* cit., pp. 737-774; C. Casanova, *La giustizia penale in Romagna e a Bologna nella seconda metà del Seicento. Alcune ipotesi e molte incertezze*, ivi, pp. 699-736. Su Bologna v. G. Angelozzi - C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di Antico regime. Il tribunale del Torrone di Bologna (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Clueb, 2008.

conferma e la reiterazione dei bandi emanati dai predecessori e dei «bandi generali» che elencavano perentoriamente tutti i reati punibili e le relative pene. Pubblicati all'inizio di ogni governo legatizio, i bandi generali intendevano riallacciare una continuità non solo ideale con l'azione del predecessore e rafforzare così il potere pontificio di cui la figura del legato era concreta espressione. La prova della qualità del governo, della sua severa giustizia si esprimeva, fin dall'inizio, nel comminare pene severe, condanne capitali ai trasgressori e criminali. La legislazione bannimentale, sia su materie specifiche che generali, emanata da ogni legato non sostituiva quella precedente, ma si sommava ad essa, intrecciandosi in un groviglio normativo tipico dell'Antico regime, fondato sul principio della eterointegrazione[40]. Severità, ma anche composizione dei conflitti, vigilanza su malgoverno di «ministri» che poteva generare rivolte e nutrire il diffuso malcontento fra la popolazione si proponevano come i segni espliciti del buon governo in provincia. Al legato spettava, infatti, controllare che non fossero commessi abusi e illeciti da chi governava i centri minori: gli esposti delle comunità erano indirizzati a lui e da lui riferiti a Roma. Il reale spessore del suo agire, anche in materia di ordine e di giustizia, emerge dalla corrispondenza fra il legato e i governatori delle diverse città del suo territorio – purtroppo non sempre conservata – che ben sottolinea le difficoltà di far arrivare nei luoghi più lontani la 'sua' giustizia. La sua corrispondenza con il cardinal nepote rappresenta, per tutto il corso dell'Età moderna, la testimonianza di una continua mediazione fra autorità centrale e provincia, nelle sue differenti e spesso confliggenti articolazioni di potere[41], ma tuttavia, da Roma si guardava, ancora nel Seicento, con scetticismo o, piuttosto, con velata ironia alle possibilità di realizzare il 'buon governo' e l'ordine nelle lontane legazioni e, soprattutto, alla possibilità di domare la nobiltà faziosa e ribelle[42].

---

[40] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 515-517.

[41] Si veda, ad esempio, *La legazione di Ferrara del cardinale Giulio Sacchetti (1627-1631)* cit. Inoltre, per un quadro complessivo su Ferrara e il territorio della legazione, v. *Cultura nell'età delle legazioni*, a cura di F. Cazzola - R. Varese, Firenze, Le Lettere, 2006; A. Gardi, *Costruire il territorio. L'amministrazione della legazione pontificia di Ferrara nel XVII e nel XVIII secolo*, Roma, Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea, 2011.

[42] L'autore di una *Istrutione curiosa et utile data al legato di Romagna al tempo di Urbano VIII* sottolineava che tutte «le brighe di governo» – dall'annona alle acque, dalla manutenzione delle strade al controllo dell'ordine pubblico – erano condizionati da interessi e «passioni privati» (Archivio segreto vaticano, *Misc. Arm.* III, 15, c. 181r).

5. *Governatori*, *vescovi*, *inquisitori*

La stessa duplice natura del sovrano pontefice doveva tendere a realizzare un ordine che, concretamente e nelle sue differenti articolazioni anche temporali, facesse leva proprio sui principi confessionali che si volevano affermare[43]. Tuttavia, lo Stato pontificio, per il solo motivo di essere sotto il dominio diretto del papa, non fu il modello della perfetta e completa azione disciplinante e repressiva voluta dalla Chiesa tridentina ed attuata con una rete di vescovi, inquisitori, confessori e semplici parroci[44]. Non sempre infatti questa rete si mostrò solida e funzionante, soprattutto nelle zone più lontane dal centro, nelle comunità sperdute, nelle montagne, ma anche là dove permanevano potenti giurisdizioni feudali, spesso restie ad accettare l'intrusione non solo di giudici romani, ma anche di vescovi e inquisitori, nei loro territori. Non sempre, inoltre, funzionò la collaborazione fra vescovi, inquisitori e gli altri giusdicenti sempre auspicata e raccomandata, ed anche celebrata, da Roma[45].

La rete di controllo inquisitoriale si presentava comunque, anche nei domini papali, con trame molto fitte. Le sinergie di inquisitori, vescovi, governatori e legati dovevano tutte convergere, almeno nelle intenzioni degli organismi romani. Nove inquisizioni erano dislocate nei territori pontifici in Italia: Bologna, Ferrara (dal 1598), Faenza, Rimini, Ancona, Fermo (dal 1631), Gubbio (dal 1632), Perugia, Spoleto (dal 1685). La decima era Avignone, con la sua diocesi e il Contado Venassino. Tutte furono amministrate da esponenti dell'ordine domenicano. In altre parti dello Stato pontificio, come Campagna e Marittima e Patrimonio, le funzioni inquisitoriali erano svolte dai vescovi[46]. Alla metà del Cinquecento, garantire l'ordine e il buon governo aveva significato anche vigilare con ogni mezzo sul diffondersi dell'eresia. Per molti crimini fu sempre più arduo trovare

[43] A questo proposito, ineludibile resta il confronto con lo studio di A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori*, *confessori*, *missionari*, Torino, Einaudi, 1996.

[44] E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza*, *confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; Ead., *I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell'Italia centro-settentrionale e la loro secolarizzazione*, in *Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse*, *confronti*, *conseguenze*, a cura di C. Donati - H. Flachenecker, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2005, pp. 99-112.

[45] Per un esame più dettagliato di questi temi rinvio a Fosi, *La giustizia del papa* cit.

[46] Per un quadro complessivo rinvio alla voce redatta da E. Irace, *Stato Pontificio*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia - J. Tedeschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1478-1479.

una discriminante per catalogarli fra quelli di carattere morale e spirituale o ascriverli alla sfera del politico e dei reati comuni: lesa maestà ed eresia divennero lo stesso reato, non solo per la giustizia pontificia[47]. In seguito, cessata la paura del diffondersi dell'infezione ereticale anche nei domini della Chiesa, la Congregazione del Sant'Uffizio, ristrutturata e rinvigorita nei poteri da Sisto V, operò nella direzione di un'incessante lotta alla superstizione, alla poligamia, alla diffusa blasfemia, tentando, soprattutto, di correggere il comportamento del clero, ancora ben lontano dal modello tridentino. In alcune parti dello Stato, come nel porto franco di Ancona, si aggiungeva poi il problema del controllo della presenza ebraica, nonché di mercanti eretici o infedeli[48].

L'esiguità del materiale processuale conservato rende problematico tracciare un quadro, pur sommario, degli interventi repressivi operati dall'Inquisizione non solo a Roma, ma anche nella periferia dello Stato, sia seguirne i rapporti con gli altri tribunali. Tuttavia, anche i processi conservati, i decreti delle congregazioni e le lettere scambiate fra la Congregazione romana e le sue strutture periferiche confermano la linea di intervento che, dal tardo Cinquecento, si diresse verso una sottile articolazione di controllo tramite i confessori e che, soprattutto in periferia, nei centri più lontani da Roma, cercava di ottenere una sempre più stretta collaborazione con gli ordinari diocesani. Collaborazione però non sempre assicurata, come testimoniano lettere scritte ai cardinali del Sant'Uffizio da vescovi che lamentavano l'ingerenza di inquisitori come un attentato alla propria giurisdizione, al prestigio stesso del ruolo pastorale, come più volte avevano esposto nelle loro lettere, ad esempio, i vescovi di Recanati, Cagli ed altre diocesi della Marca[49]. Le missive dei vescovi indirizzate alla Congregazione romana, ancora per tutto il Seicento, palesano costantemente dubbi ed incertezze anche riguardo alle procedure, all'uso della tortura, quali bestemmie fossero da considerarsi ereticali e, quindi, materia d'inquisitori, come dovessero essere represse credenze, superstizioni, pratiche mediche sospette largamente diffuse nelle campagne. Talvolta anche il timore di ritorsioni e vendette paralizzava l'opera dei vicari inquisito-

[47] P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 265 ss.

[48] Su questi temi molto ricca è la documentazione in ACDF, S.O., St. St. DD 1-e, 2a-f; 3a-f; 4a-h; 5a-i.

[49] ACDF, S. O., St. St. Q 3-a («Lettere di vescovi dello Stato pontificio»).

riali. Frequenti erano, poi, conflitti di competenza non solo fra tribunali vescovili e Inquisizione, ma anche fra i locali tribunali laici ed ecclesiastici, soprattutto quando al reo erano imputati crimini come l'infanticidio, connesso, come è noto, con l'accusa o almeno il sospetto di stregoneria[50]. Questo frequente contenzioso era anche effetto di un allargamento dello spettro di azione del tribunale inquisitoriale che incontrava, nel suo operato, altri poteri giudiziari poco decisi a sottostare alla sua superiorità. Il conflitto di giurisdizione fra il Sant'Uffizio e i tribunali laici non era certo una peculiarità dei territori soggetti al papa, ma investiva anche gli altri Stati italiani, sebbene nello Stato pontificio assumesse dimensioni differenti. La distinzione tra laico ed ecclesiastico, infatti, si rivela, nei domini pontifici ed in tutto ciò che riguardava il loro governo, puramente teorica: i maggiori giusdicenti – come governatori e legati – che rappresentavano l'autorità papale in provincia erano infatti ecclesiastici.

Anche nelle città minori, rette da prelati governatori, la collaborazione con vescovi e inquisitori non fu sempre scontata, ma turbata spesso da conflitti di competenza, abusi, dispute sul riconoscimento della propria, inviolabile giurisdizione. La sinergia, sottolineata con enfasi nella corrispondenza diretta a Roma, come nelle lettere e istruzioni per inquisitori e vescovi, si faceva necessaria in casi di particolare difficoltà, anche logistica, nelle zone di confine, in territori periferici infestati più degli altri da povertà, criminalità, disordine. Si trattava soprattutto di controllare le occasioni di sociabilità collettiva, che si esprimeva nelle feste di villaggio, nel carnevale, in cerimonie religiose segnate da ritualità antiche divenute in seguito particolarmente sospette perché venate di superstizioni e, comunque, occasioni di peccato e disordine proprio in queste circostanze[51].

[50] ACDF, S. O., St. St. Q 3-d.

[51] Per reprimere comportamenti scandalosi e turbative dell'ordine si muovevano non solo i vicari inquisitoriali. In una supplica del 1614 al governatore di Roma, Giovanni Battista Mantebone del castello di «Uscita» [Ussita] nel territorio di Visso raccontava che «sendo andato alla Madonna di Macerata [santuario di Macereto] del detto territorio, dove concorre molto popolo per devotione, in compagnia di Pier Gentile suo fratello innamorato d'una giovine, d'accordo volendo favorirla, come si costuma in quei paesi, sparorno gl'archibugi che portavano et inavvedutamente detta giovane che passava restò ferita et subbito fu ottenuta la pace». Per questo atto era stato condannato dal governatore di Visso in contumacia alla galera per 10 anni e alla confisca di legittima. Aveva fatto poi ricorso alla Consulta, che aveva affidato il suo caso alla confraternita romana di San Trifone: «per essere esso oratore idiota e poverissimo non fu chi curasse la speditione» (ASRoma, *Tribunale del governatore. Atti vari di cancelleria*, 84, fasc. 5, anno 1614).

Agire insieme per realizzare ordine morale garanzia dell'ordine sociale: questo rimaneva, dal tardo Cinquecento, il progetto del 'buon governo' da tradurre in realtà. Ma anche nello Stato pontificio, nei secoli dell'Età moderna la frammentazione dei poteri, la permanenza delle identità territoriali e municipali, le difficoltà di comunicare linguaggi e pratiche di governo proposte da Roma, elaborate nelle congregazioni curiali e nella corte papale, ad una provincia dalla fisionomia multiforme e complessa, non sempre docile e ricettiva, condizionarono il controllo del territorio e non furono capaci di suscitare un senso di coesione e appartenenza ad una realtà statale difficilmente costruita.

6. *Il Settecento fra riforme e rivoluzione*

Dalla fine del Seicento, in quel *tournant* cronologico che è stato definito di pre-riforme, non erano mancati, anche nello Stato pontificio, i tentativi di provvedere alle numerose carenze e disfunzioni del governo della giustizia, sia a Roma che nelle periferie. Significativi erano stati i provvedimenti presi da Innocenzo XII, che istituì una commissione per studiare i possibili rimedi[52]. A Roma le concrete 'riforme' si ridussero però a pochi interventi: il primo, che aveva un sapore piuttosto scenografico e richiamava una tradizione antica, fu il ripristino delle udienze pubbliche con la partecipazione diretta del papa, che amministrava la giustizia in favore dei sudditi; il secondo riprendeva un progetto di Giulio II che, nel 1508, aveva incaricato Bramante di costruire un palazzo in Via Giulia per collocarvi tutti i tribunali. Con Innocenzo XII fu infatti acquistato e riattato il palazzo di Montecitorio – la Gran curia Innocenziana, così chiamata sul modello della Gran corte della Vicaria di Napoli – dove avrebbero dovuto trasferirsi tutti i tribunali per favorire un più celere e coordinato governo della giustizia. In realtà non tutti vi si trasferirono: certo non vi s'insediarono né il tribunale del governatore e neppure quello del vicario. Il terzo punto della riforma innocenziana fu di abolire alcuni tribunali, in particolare le «iudicaturas particulares» erette per privilegio, insieme ad alcuni uffici camerali. Queste 'riforme' non modificarono però sostanzialmente

[52] Queste problematiche, ancora in gran parte da approfondire, sono state affrontate da C. Donati, *«Ad radicitus submovendum»: materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, a cura di B. Pellegrino, Lecce, Congedo, 1994, pp. 159-178.

la pluralità degli organismi giudicanti in città e le loro competenze, sebbene il pontefice volesse lasciare solo il tribunale del governatore, dell'*auditor Camerae*, del tesoriere, il tribunale del vicario, del senatore e dei maestri di strada e agricoltura, come riferivano fonti coeve. In sostanza, la politica di papa Pignatelli in materia di giustizia riprendeva, negli intenti, quanto formulato dalla prima riforma organica dei tribunali che Paolo V aveva sancito nel 1612 con la costituzione *Universi agri dominici curam*[53]. Anche le critiche al potere del tribunale della fede, ai suoi privilegi, si moltiplicarono a fine Seicento, alimentando un dibattito che vide protagonisti i cardinali Giovan Battista De Luca e Francesco Albizzi.

I problemi non furono risolti né dalle polemiche fra i curiali né dalle riforme innocenziane. Ulteriori indagini conoscitive furono svolte per volontà della Congregazione nel 1706 e, successivamente, nel 1743, quando risultò che nello Stato pontificio esistevano i nove tribunali inquisitoriali, 291 vicariati con ben 2.814 patentati con servitori e non[54]. La necessità di un intervento mirato e decisivo si era fatta più cogente: il panorama intellettuale e politico stava cambiando e non si potevano più chiudere gli occhi se qualcosa si doveva salvare. Era necessario mobilitare e coinvolgere i vescovi in questo riordino delle strutture inquisitoriali, dimenticando attriti o controversie giurisdizionali, rancori personali, questioni di onore e di prestigio: era infatti in discussione l'autorità del papa negli stessi suoi domini. Fu scritta da Roma una lettera ai vescovi, nella quale si sollecitava di

> rimuovere, per quanto sia possibile, ogni disordine ed abuso che nascer possa o dal numero forse soverchio o dalla condizione de' patentati o finalmente dall'esorbitante ampliazione de' loro privilegi nello Stato ecclesiastico[55].

Si chiedeva di diminuire il numero delle vicarie, di accorparle, là dove possibile, di verificare la residenza effettiva dei vicari e se fosse proprio inevitabile che tale compito spettasse ai parroci. Infine, si chiedeva di controllare accuratamente che i cancellieri fossero notai di professione, così come gli avvocati fiscali avessero il titolo di dottore. Le risposte furono

[53] Sono dedicati alla riforma dei tribunali romani del 1612 i saggi raccolti in *Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, a cura di I. Fosi, «Roma moderna e contemporanea», V (1997), pp. 7-184.

[54] Brambilla, *I poteri giudiziari dei tribunali* cit., pp. 99-101.

[55] ACDF, S.O., St. St. HH 2-e.

diverse nella forma e nel contenuto: alcuni ordinari, infatti, fornirono dati precisi sui quesiti proposti da Roma. Non fu semplice per le autorità romane proporre di restringere a cinque i patentati (vicario, fiscale, avvocato dei rei, cancelliere e mandatario) e solo a tre i patentati che operavano nelle vicarie. Si dovette fare i conti con la difficile rinunzia a privilegi da parte di chi, da tempo, vedeva nel servizio dell'Inquisizione non solo una fonte di guadagno, una legittimazione di violenza, sostenuta dal disinvolto uso delle armi, ma anche un significativo segno di distinzione sociale. La riduzione dei privilegi, ma soprattutto il coinvolgimento dei vescovi, mirava a ripristinare, forte, l'autorità degli ordinari diocesani, a ottenere una stretta collaborazione con Roma, evitando conflitti di competenza. I vescovi dovevano conoscere quanto stabilito dalla Congregazione, tenere copia degli editti o ordini,

> acciò essi vescovi debbano invigilare che gli inquisitori gli osservino et in caso di controvenzione avvisarne la Sacra Congregazione sopra di che s'incarica la loro coscienza. Finalmente che si scriva agli inquisitori di non ingerirsi nelle cause civili né criminali di questi patentati[56].

Le loro intemperanze, gli abusi e i crimini dovevano esser giudicati, liberamente, dai tribunali laici o ecclesiastici. La separazione dei compiti, la distinzione delle competenze, la riduzione dei privilegi erano premessa necessaria per superare l'intreccio fra peccato e reato che segnava ancora il governo della giustizia.

I provvedimenti che furono presi per regolare l'attività e il personale inquisitoriali erano da ascriversi a una più generale volontà di provvedere a rendere più incisivo il governo della giustizia, frantumato da privilegi, immunità, soprattutto a Roma, dove il tessuto urbano era pieno di luoghi immuni, dalle chiese e conventi ai palazzi nobiliari, alle rappresentanze diplomatiche. Un primo intervento conoscitivo fu attuato nel 1733 con la nomina da parte di Clemente XII di una commissione che studiasse cause e rimedi al gran numero di omicidi commessi in ogni parte dello Stato[57]. Quanto emerso dall'indagine, portò all'emanazione della bolla *In supremo justitiae solio* del 22 febbraio 1735, che rinnovava il divieto di portare armi da fuoco – divieto peraltro tanto reiterato quanto inutile, fin dall'inizio del

[56] Ivi, cc. nn.

[57] L. Cajani, *Pena di morte e tortura a Roma nel Settecento*, in *Criminalità e società in Età moderna*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 517-547.

Cinquecento –, aboliva l'asilo ecclesiastico e limitava fortemente la facoltà di concedere grazie ai rei di omicidio volontario, inasprendo le pene per gli omicidi commessi in risse. La bolla suscitò anche all'interno dei giuristi una più ampia riflessione sul problema della tortura, del suo rapporto fra la confessione del reo e la condanna, poiché stabiliva che la pena di morte era da comminarsi tanto ai rei confessi che ai convinti. Tuttavia, come è stato osservato, manca ancora un più attento esame, sul lungo periodo, delle conseguenze e dell'incidenza dell'azione di Benedetto XIV nel governo della giustizia[58]. Prima della ricezione dell'opera di Beccaria, per altro messa all'*Indice* nel 1766 e delle riflessioni di Filippo Maria Renazzi nell'opera *Elementa juris criminalis* (1773-1781), anche l'ambiente intellettuale e giuridico romano non era estraneo al dibattito sulla tortura e sulla pena di morte, nel quale si riflettevano le idee non solo di teorici del diritto, ma di chi aveva lunga pratica dei tribunali romani. È indubbio che negli ultimi decenni del Settecento la pratica procedurale così come le pene si siano fortemente moderate: quanto accadeva in Italia e in Europa non poteva non avere conseguenze nello Stato pontificio. Nel 1785 Pio VI, convinto ormai che non fosse più procrastinabile la riforma del sistema penale, istituì una congregazione particolare col compito di arrivare a formulare

> un ben inteso sistema di legislazione nella prevenzione dei delitti, nella proporzione delle pene, nella rilevanza delle prove, nella facilità dell'ordinatoria, e nella distribuzione de' mezzi tendenti ad assicurare in un tempo stesso la salvezza degli innocenti, e la condegna punizione de' rei[59].

Come è noto, i lavori della Congregazione non giunsero mai alla fine, interrotti dalle note vicende rivoluzionarie che sconvolsero anche i domini papali.

---

[58] Per un'analisi dei mutamenti nelle istituzioni e nel governo della giustizia, in particolare nella legazione bolognese nel Settecento, v. G. Angelozzi - C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, Clueb, 2010; G. Angelozzi, *Gli ordinamenti giudiziari*, in G. Angelozzi - C. Casanova, *La giustizia dei burocrati. La Restaurazione nella Bologna pontificia*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», LV (2010), pp. 15-38.

[59] Motu proprio *Fralle cure gravissime*, citato in Cajani, *Pena di morte e tortura* cit., p. 524.

Luigi Londei

Il sistema giudiziario di Antico regime nello Stato ecclesiastico[*]

1. *Premessa*

Nello Stato ecclesiastico di Antico regime non si può ovviamente parlare di organizzazione giudiziaria nel senso di una struttura organizzativa a sé stante, separata dagli altri corpi dello Stato. Non esistendo infatti una separazione organizzativa dei poteri, ogni magistratura, o quasi, esercitava fra le proprie funzioni, nell'ambito della materia di competenza, anche quella giudiziaria, ed anzi la funzione di *ius dicere* era ritenuta la più importante fra quelle proprie di ogni magistratura. Ne conseguiva che quasi ogni organo di governo, centrale e periferico, era dotato di potestà giudiziaria per quanto di competenza. Avevano potestà giudiziaria anche gli organi di governo dei comuni, i quali, in ragione della loro origine, potevano godere di ordinamenti sostanzialmente distinti da quello pontificio, come pure, nei territori ad essi sottoposti, i baroni titolari di feudi.

A fronte di questa potestà giudiziaria 'diffusa', il pontefice (e per lui i suoi organi di governo) si pose fin da subito come giudice supremo, cui tutti potevano ricorrere avverso i giudicati di qualunque tribunale, fosse esso comunale, signorile od anche pontificio periferico; l'effettivo conseguimento di tale ruolo fu del resto uno dei terreni sui quali più intensamente si combatté nella prospettiva di consolidare la sovranità pontificia. Nelle costituzioni albornoziane venne stabilito con molta evidenza che tutti i sudditi potevano direttamente ricorrere al papa come supremo giudice, e le stesse costituzioni dettarono norme volte ad impedire a comuni

* Il presente contributo trae origine da quanto pubblicato in L. Londei, *L'organizzazione giudiziaria nello Stato ecclesiastico di Antico regime*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*, atti del convegno di studi (Jesi, 22-23 febbraio 2007), a cura di P. Galeazzi, Ancona, Affinità elettive, 2009, pp. 31-54.

e magistrati periferici di ostacolare tali ricorsi[1]. Per la loro trattazione ci si avvalse di strutture già esistenti, nelle quali si erano maggiormente sviluppate la dottrina e la prassi giudiziaria della Chiesa. Poiché la trattazione dei ricorsi venne inizialmente considerata come un atto di grazia sovrana, che derogava al corso della giustizia ordinaria, essa fu affidata al corpo dei referendari o consulenti del papa in materia di concessioni graziose o comunque eccedenti l'ordinaria giurisdizione, la cui funzione era quella di esaminare le suppliche dei sudditi e di proporne la risoluzione al pontefice. Da questo consesso dei referendari si sviluppò il tribunale della Segnatura[2]. Se poi, a seguito della supplica, il papa decideva di trattare direttamente la questione in sede contenziosa, essa era affidata a un altro corpo giudicante e precisamente all'antico consesso dei «cappellani» o «uditori», incaricati dapprima solo di istruire, poi anche di decidere, le cause *palatii papae*, cioè quelle presentate direttamente al pontefice, ma da trattarsi al di fuori del Concistoro, organismo supremo di governo. Dal consesso dei cappellani o uditori prese origine il tribunale della Rota romana[3]. Con lo sviluppo del potere temporale, l'istituto del ricorso al pontefice come supremo giudice per motivi di diritto, si andò distinguendo nettamente dai ricorsi allo stesso pontefice per la richiesta di grazie e provvedimenti derogatori del diritto stesso. Conseguentemente il tribunale della Segnatura, inizialmente incaricato della trattazione indifferenziata di tutti i ricorsi, si suddivise in due branche: la Segnatura di giustizia e quella di grazia. Tale suddivisione, sviluppatasi nella seconda metà del secolo XV, appare compiuta all'epoca di Giulio II (1503-1513), quando ciascuna delle due ebbe a capo un proprio prefetto. Inoltre, mentre la Segnatura di giustizia si caratterizzò come un vero e proprio tribunale, quella di grazia divenne una congregazione, accentuando il proprio carattere consultivo in materia appunto di concessioni graziose.

---

[1] *Costituzioni Egidiane dell'anno 1357*, a cura di P. Sella, Roma, Loescher, 1912, pp. 208-209, lib. VI.1, «De officio et iurisdictione iudicis appellationum et quod ad ipsum et ad rectorem possit libere appellari» e ivi, pp. 227-231, VI.22, «De poena innovantium aut aliquid facientium contra appellantes sive appellare volentes ad curiam generalem provinciae».

[2] Sui due tribunali della Rota romana e della Segnatura v. P. Moneta, *Rota romana*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 137-151 e Id., *Segnatura apostolica* (*Supremo tribunale della*), ivi, pp. 941-954; v. anche *Archivio di Stato di Roma*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, II, pp. 1021-1279, in particolare pp. 1126-1127.

[3] Questo processo è descritto in E. Cerchiari, *Cappellani papae et Apostolicae Sedis auditores causarum seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 Septembris 1870*, 4 voll., Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 1919-1921, I, pp. 1-57.

2. *Le magistrature*

a. La Segnatura di giustizia

Il tribunale della Segnatura di giustizia aveva a capo un prefetto (cardinale) e il suo corpo giudicante era composto da dodici prelati «votanti»[4]. Di essa facevano parte, in numero non prefissato, ma abbastanza elevato, i prelati referendari, incaricati d'istruire le cause, riferendo su di esse al collegio dei votanti. I suoi compiti erano essenzialmente tre: concedere gli appelli in materia sia civile che criminale; esaminare i ricorsi avverso le pronunce dei giudici in corso di giudizio, con prosecuzione del giudizio stesso; risolvere i conflitti di competenza fra tribunali.

La funzione di gran lunga più importante fu senz'altro la prima, di cui è evidente il rilievo giuridico e politico. In base al diritto civile, l'appello era consentito in un numero relativamente ristretto di casi, ovvero nelle cause civili di valore superiore a 500 ducati, poi convertiti dopo il 1530 in 825 scudi, a seguito della trasformazione del sistema monetario. Erano invece escluse dall'appello le cause civili di valore inferiore, quelle esecutive e tutti i giudicati penali. Ciononostante, la Segnatura di giustizia non solo poteva accordare gli appelli nei casi non previsti dal diritto civile, con il potere di annullare in tutto o in parte il giudicato e di assegnarlo allo stesso giudice o ad un altro, ma anche impartire direttive al giudice *ad quem* su come comportarsi nella trattazione della causa a lui così rimessa. L'atto con cui avveniva l'affidamento del giudizio era definito «commissione»: essa era fatta per iscritto e conteneva le sopra ricordate direttive. La «commissione» si estese, divenendo ben presto d'obbligo, anche alle cause che, ai sensi del diritto comune, erano appellabili: in tal caso l'appello era concesso con una procedura abbreviata. Nella concreta prassi giudiziaria, in realtà, il testo della «commissione» era predisposto dalle parti, che poi lo sottoponevano al tribunale, in contraddittorio dell'avversario, perché fosse sottoscritto o, come si diceva latinamente, «segnato» dal prefetto del tribunale. Dalla funzione del *signare* venne il nome del tribunale. Ovviamente la «commis-

[4] Per una sintesi storica e uno sguardo d'insieme su questo tribunale v. N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1998[4], pp. 212-225. Sull'organizzazione e procedura di questo tribunale v. comunque quanto in G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, *sive decisivi discursus ... per materias seu titulos distincti*, 21 voll., Romae, typis haeredum Corbelletti, 1669-1681, XV.2: *Relatio Romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum* (d'ora in poi De Luca, *Relatio*), *Discursus XXXI*.

sione» poteva dal tribunale essere accettata *in toto*, oppure in parte, oppure respinta: in ogni caso, in calce al testo, si apponeva un rescritto, appunto, sottoscritto o «segnato», che costituiva la vera e propria «commissione».

Vi erano però alcuni tribunali che non rientravano sotto la giurisdizione della Segnatura di giustizia: i più importanti erano quello della Camera apostolica, sia in forma collegiale che in forma di presidenza, quelli dei cardinali legati e quello del senatore di Roma. Non erano sottoposte alla Segnatura neppure le congregazioni cardinalizie in sede giurisdizionale. Nel caso di questi tribunali esenti dalla giurisdizione della Segnatura, però, le parti potevano ricorrere al tribunale stesso, come in Segnatura, per ottenere l'appello: il relativo ricorso era trattato da un giudice diverso da quello che aveva trattato la causa in primo grado. Di questi tribunali estranei alla giurisdizione della Segnatura si diceva che avevano «la segnatura in ventre».

b. La Sacra Rota

Le cause civili di maggiore importanza erano dalla Segnatura affidate all'altro grande tribunale centrale, quello della Sacra Rota[5]. Essa aveva a capo il decano ed era composta da dodici uditori (compreso lo stesso decano), in parte tratti da 'nazioni' predefinite: fra di essi doveva infatti necessariamente esservi un tedesco, un francese, due spagnoli ed otto italiani, tra i quali un veneto, un bolognese, un milanese, un ferrarese e un 'toscano', intendendo con questo termine un soggetto proveniente dal territorio dell'antica Etruria. In pratica, l'uditore toscano era scelto una volta fra i giuristi dell'Università di Perugia (Toscana pontificia) e la volta successiva fra quelli delle Università di Siena o Pisa (Toscana granducale). Gli altri tre italiani erano nominati dal papa senza limitazioni di provenienza. Tutti gli uditori erano nominati fra i giuristi di più chiara fama del proprio tempo e ciò diede al tribunale una grandissima autorità.

Le cause discusse in Rota erano perciò quasi sempre in secondo o ulteriore grado: non esisteva, all'epoca, un limite prefissato al numero degli appelli. Solo raramente vi venivano trattate cause in primo grado. La pro-

[5] Sul tribunale della Sacra Rota v. Cerchiari, *Cappellani papae* cit.; De Luca, *Relatio*, *Discursus XXXII*; Del Re, *La curia romana* cit., pp. 226-242 (sui quali v. *supra* le note 3 e 4); v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1128-1129.

cedura della Sacra Rota era particolare e diversa da quella di tutti gli altri tribunali: ogni momento di essa, sin dall'introduzione del giudizio, prevedeva lo stabilimento da parte del tribunale e in contraddittorio fra le parti, del *punctum iuris*, cioè della questione giuridica controversa. Una volta stabilito questo, il tribunale emetteva una «decisione» (*decisio*), cioè una massima di diritto, relativa ovviamente al punto in discussione, da cui però le parti deducevano subito gli orientamenti del tribunale. A questo punto, la parte indirettamente favorita procedeva di solito con la citazione a sentenza (o agli atti successivi), mentre quella colpita poteva riformulare la propria richiesta, chiedendo una nuova udienza da cui poteva scaturire una nuova «decisione», contraria alla precedente, con il conseguente riavvio di tutta la trafila. Per questo le cause in Rota potevano durare moltissimo e si ha notizia di alcune durate circa un secolo. Quando il tribunale poneva fine alla disputa, infine, si arrivava alla sentenza, cioè alla concreta risoluzione del singolo caso.

La giurisprudenza della Sacra Rota, formulata attraverso le «decisioni», contribuì in maniera determinante a uniformare il diritto civile e a superare l'iniziale separazione degli ordinamenti di cui lo Stato ecclesiastico era composto. Le «decisioni», che erano pronunce su punti di diritto (con una vaga somiglianza rispetto alle moderne massime della Cassazione), non vanno assolutamente confuse con le sentenze. Anzi, esse, pur essendo pubblicate in opere giuridiche o compilazioni private, non entravano neppure negli atti ufficiali del processo, essendo considerate pronunce stragiudiziali. Le «decisioni», e in particolar modo quelle che ci sono pervenute in pubblicazioni a stampa[6], avevano il carattere di veri e propri trattatelli di diritto e non vi è dubbio che la loro preparazione impegnasse notevolmente gli estensori, i quali volevano acquistare fama imperitura di grandi giuristi. Per far fronte alla notevole mole di lavoro ogni uditore aveva un certo numero di collaboratori, il cui insieme formava quello che era definito lo «studio rotale».

La Sacra Rota non s'interessò mai di giurisdizione criminale, ma solo di quella civile e di quella canonica. La Segnatura si occupò prevalentemente anch'essa di giurisdizione civile, anche se poteva giudicare di appelli e ricorsi criminali. Quest'ultima attività era infatti, fra quelle del tribunale, secondaria e marginale, poiché in questo settore le funzioni maggiori erano

[6] Riproduzioni di frontespizi in Londei, *L'organizzazione giudiziaria* cit., p. 36.

svolte da altri organismi, di cui ci si occuperà più avanti. In ogni caso, l'azione congiunta della Segnatura e della Rota fece conseguire un elevato grado di uniformità al diritto civile e alle pronunce di questi organismi dovettero rifarsi anche i tribunali non direttamente dipendenti dal governo pontificio, come quelli di emanazione comunale.

c. La giurisdizione comunale

In ragione della loro formazione e natura, i comuni erano dotati di ordinamenti distinti rispetto a quello pontificio, nonché di propri corpi organici di norme, noti come statuti. Il governo pontificio non arrivò mai, per tutto l'Antico regime, a sopprimere gli 'autonomi' ordinamenti comunali fondati su base statutaria, cercando piuttosto di farne degli organismi subordinati mediante il progressivo trasferimento di competenze dai comuni alle strutture centrali e periferiche dello Stato. Tuttavia, in numerose materie il diritto statutario rimase in vigore come rimasero in funzione i relativi organi giurisdizionali. Fra le materie lasciate alla potestà comunale, una delle più importanti fu quella dei «danni dati», ovvero quelli arrecati alle colture e alle attività agro-pastorali, settore in cui avevano evidentemente gran peso norme e consuetudini locali[7]. Non mancarono però interventi diretti sulle istituzioni giudiziarie civili dei comuni, fra cui la creazione delle Rote locali, istituite in alcune fra le maggiori città dello Stato (Bologna, Perugia, Macerata) grazie alla fusione in tali organismi di magistrature comunali preesistenti[8].

d. La giurisdizione penale

Nel campo della giustizia penale il governo pontificio non organizzò inizialmente tribunali superiori che svolgessero con la loro giurisprudenza un'azione paragonabile a quella della Segnatura e della Rota in ambito civile. Quando lo Stato ecclesiastico venne (ri)costituito all'epoca di Martino V (1415-1431), il potere pontificio insediò, nelle città che man mano

[7] Sull'argomento v. A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi, 2006.

[8] Sui tribunali rotali e sugli altri grandi tribunali esistenti negli Stati italiani d'Antico regime, v. *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime*, atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989), a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993; in particolare, sulla Rota di Perugia, v. B. Frattegiani, *Il tribunale della Rota perugina*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XLVI (1949), pp. 5-117.

ne accettavano (con mezzi pacifici o violenti) la sovranità, dei governatori, di rango prelatizio o anche laici, che svolsero funzioni di gestione dell'ordine pubblico (e quindi di polizia) e di giurisdizione criminale, oltre che di vigilanza politica e amministrativa sull'attività e la condotta delle comunità. Nei primi decenni la giurisdizione dei governatori (frequentemente estesa anche al campo civile) venne esercitata contestualmente a quella degli organismi comunali, ma in progresso di tempo i governatori assunsero su di loro competenze giudiziarie sempre crescenti rispetto a quelle dei comuni[9]. La loro attività mancò però per lungo tempo di uno specifico 'centro direttivo', che si costituì solo alla metà del secolo XVI – contestualmente al formarsi della segreteria di Stato quale centro direttivo politico – quando Paolo IV, venuto a conoscenza dei gravi abusi compiuti dai propri nipoti, ai quali aveva a suo tempo concesso ampi poteri nell'amministrazione temporale, li allontanò dalle cariche pubbliche e nominò una speciale commissione di quattro cardinali, affidando loro l'incarico di trattare le cause in sede suprema e di accogliere le querele provenienti da ogni parte dello Stato. L'organismo venne mantenuto anche dai successori di Paolo IV, divenendo così una magistratura stabile: la Sacra Consulta.

e. La Sacra Consulta

L'organismo così costituito prese il nome di *Congregatio pro consultatione negotiorum Status ecclesiastici*, abbreviato e italianizzato in Congregazione della Sacra Consulta o, ancor più semplicemente, Consulta[10]. Essa ebbe attribuzioni in campo giurisdizionale e amministrativo e la sua competenza generale fu quella di sovrintendere alle amministrazioni periferiche pontificie, nonché di esercitare la vigilanza politica sui comuni, divenendo altresì l'organo di direzione delle attività dei governatori locali. Nel settore giurisdizionale la Congregazione della Sacra Consulta fu investita della superiore vigilanza e indirizzo sulle autorità giudiziarie penali periferiche di

[9] Si trattò di un processo dai differenziati sviluppi a seconda delle località in cui si svolse; a titolo di esempio, per la città di Foligno, v. P. Tedeschi, *La giurisdizione del governatore di Foligno tra centralismo statale e autonomia comunale: orientamenti di ricerca*, in Pro tribunali sedentes. *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, atti del convegno di studi (Spoleto, 8-10 novembre 1990), in «Archivi per la storia», IV (1991), nn. 1-2, pp. 219-228.

[10] Su di essa v. De Luca, *Relatio*, *Discursus XXV*; Del Re, *La curia romana* cit., pp. 349-352; I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche* cit., pp. 5-30, in particolare pp. 12-18; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1097-1098.

tutto lo Stato, funzione che non trova riscontro nei moderni ordinamenti. In sostanza, le autorità giudiziarie locali (governatori) erano tenute a dare immediata notizia alla Congregazione dell'apertura di ogni procedimento inerente a un grave delitto, ovvero a un crimine comportante una pena di almeno cinque anni di galera. La Sacra Consulta, una volta avuta notizia dell'apertura del procedimento, poteva impartire direttive all'autorità locale, la quale doveva tenerla costantemente informata sullo svolgimento del procedimento e, al termine, inviarle tutto il fascicolo con la proposta della pena da applicare. La Consulta procedeva allora all'esame della documentazione e poteva alla fine confermare o modificare la proposta del magistrato locale, il quale era tenuto ad emanare la sentenza secondo le direttive ricevute dalla Consulta stessa.

A rafforzare il ruolo della Consulta ed eliminare giurisdizioni concorrenti, papa Sisto V emanò il 15 marzo 1588 la costituzione *Ad Romanum*[11], che abrogò tutte le norme statutarie comunali in materia di diritto e procedura penale, a meno che non fossero state esplicitamente confermate da tutti i pontefici da Paolo IV in poi, e stabilì una nuova gerarchia delle fonti del diritto penale, mettendo al primo posto le norme papali, quindi quelle statutarie non abrogate ed infine le costituzioni albornoziane. A seguito di ciò, la giurisdizione criminale venne fortemente accentrata nelle mani degli organi statali, limitando così il ruolo delle comunità locali, con l'eccezione di quelle poche che mantennero, a titolo di privilegio, alcune esplicite competenze in materia[12].

f. Il sistema dei governi periferici

Nella seconda metà del secolo XVI giunse a maturazione anche il sistema dei governi periferici, i quali in base alle trecentesche costituzioni albornoziane dovevano essere di livello provinciale e sin dal XIII secolo erano retti da prelati di rango cardinalizio, i cardinali legati o semplice-

[11] La costituzione *Ad Romanum* è in P. A. De Vecchis, *Collectio constitutionum chirographorum et brevium diversorum Romanorum pontificum pro bono regimine universitatum ac communitatum Status ecclesiastici*, 4 voll., Romae, ex typographia Hieronymi Mainardi in Platea Montis Citatorii, 1732-1743, I, pp. 294-299. Sulla diffusione di questa raccolta, che, sebbene eseguita da un privato, può essere considerata una fonte ufficiale, rappresentando una *summa* del diritto municipale dello Stato pontificio di Antico regime, v. *L'archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, a cura di E. Lodolini, Roma, Ministero dell'interno, 1956, pp. IX-XII.

[12] G. Giubbini - L. Londei, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, in «Archivi per la storia», XIII (2000), nn. 1-2, pp. 11-33, in particolare p. 24.

mente «legati», affiancati da «rettori» laici o ecclesiastici incaricati di governare l'amministrazione civile. D'altro canto, le vicende quattrocentesche avevano portato alla costituzione di una rete di governi di livello cittadino, che venne in conflitto col sistema dei governi provinciali, i quali finirono con l'identificarsi con quelli dei capoluoghi delle province stesse. Inoltre, si affermò sempre più frequentemente la prassi di preporre ai governi provinciali dei prelati governatori e non più dei cardinali legati, prassi che alla metà del XVII secolo culminò nella definitiva abolizione delle nomine legatizie alle province più antiche, cioè quelle del Patrimonio (Viterbo), Campagna e Marittima (Frosinone), Marca (Macerata) e Umbria (Perugia).

Si ha notizia di tre revoche generali di tutte le legazioni, intese non nel senso dell'istituzione, ma dei cardinali che vi erano preposti. La prima fu ad opera di Paolo IV il 30 agosto 1555, la seconda ad opera di Pio IV il 30 dicembre 1563 e la terza ad opera di Pio V, subito dopo la sua elezione, il 30 gennaio 1566[13]. Sebbene con tali provvedimenti non si pensasse tanto a sopprimere l'istituto legatizio, quanto a togliere l'incarico ai cardinali, pure, dopo la revoca di Pio V, che riguardò non solo le legazioni, ma tutti i governi dello Stato, si prese a preporre sempre più spesso dei governatori non cardinali alle province di Campagna-Marittima, Marca, Umbria e Patrimonio. Nella prima di queste, cioè la Campagna, nei 21 anni compresi fra il 1566 e il 1586 la carica di governatore fu ricoperta, in complesso, per 3 anni da cardinali e per i restanti 18 da prelati non cardinali. Dopo il 1586 e sino al 1798 la provincia ebbe sempre e solo governatori prelati. La provincia della Marca cessò di essere governata da cardinali legati nel 1663. Nei 97 anni compresi il 1566 ed il 1662 il suo governo fu tenuto per 75 anni circa da governatori prelati e solo per i restanti 22 da cardinali legati. Alla provincia dell'Umbria non vennero più preposti cardinali legati dal 1643. Nei 78 anni fra il 1566 ed il 1643 si ebbero cardinali legati per circa 15 anni e governatori prelati per i restanti 63. Diversa fu la situazione della provincia del Patrimonio, ove pure il governo legatizio ebbe definitiva cessazione nel 1644. Qui infatti, nei 79 anni compresi fra il 1566 ed il 1644 il governo legatizio fu in vigore per 52 anni e quello dei prelati per i restanti 27. Questa situazione si spiega con la supremazia che in questa provincia ebbe la famiglia Farnese: il cardinale Alessandro ne fu infatti

[13] *Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi*, III: *Saeculum XVI ab anno 1503 complectens*, inchoavit G. van Gulik, absolvit C. Eubel, editio altera quam curavit L. Schmitz-Kallenberg, Monasterii, sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1923, pp. 34, 37, 42.

legato dal 1565 alla morte, avvenuta nel 1589, e la sua fu l'unica legazione a non essere revocata nel 1566. Un'altra lunga legazione venne esercitata dal cardinale Odoardo Farnese tra il 1600 e il 1625. È assai probabile che la guerra di Castro, che portò all'incameramento dei feudi farnesiani nel Patrimonio, abbia ridotto la potenza di questa famiglia nello Stato pontificio e contribuito alla soppressione della carica legatizia nella provincia[14].

Le vicende ricordate non portarono comunque alla formale soppressione delle legazioni e i governatori delle antiche capitali delle province vantarono, o ebbero effettivamente, una certa preminenza e superiorità di giurisdizione sui governi delle altre località delle province stesse e ciò diede spesso luogo a conflitti di competenza fra gli uni e gli altri. Il cardinale legato rimase allora stabilmente a capo solo della provincia della Romagna (con sede a Ravenna) e di Bologna, che aveva condizioni di particolare autonomia. Questi due territori non avevano contiguità con il resto dello Stato, perché da esso separati dall'allora indipendente Ducato di Urbino. Nel 1598, dopo l'annessione allo Stato ecclesiastico, Ferrara e il suo territorio andarono a formare una nuova legazione e lo stesso accadde nel 1631 con l'annessione del Ducato urbinate. Dal 1698 non vennero più nominati al governo di Urbino dei cardinali legati, sostituiti da prelati col titolo di «presidente».

L'affievolimento dei governi provinciali, oltre che con la «derubricazione» di molti di essi, si manifestò con l'esplicita esenzione di numerose città dalla loro giurisdizione, per cui le province vennero a rappresentare, dal punto di vista politico e giurisdizionale, dei frammenti disorganici di territorio, intervallati da aree extraprovinciali subordinate direttamente al governo centrale. La reale potestà dei governi provinciali si limitò quindi, oltre alle città in cui avevano sede (e ai relativi contadi), a poche altre località minori ad esse esterne, spesso con conflitti di competenza. Nei rapporti con la Sacra Consulta, inoltre, i governi provinciali non poterono vantare alcuna specifica differenziazione rispetto agli altri, e tutti le furono in sostanza parimenti subordinati.

Un ruolo diverso, e di maggior spessore, ebbero invece i cardinali legati, cui era affidato il governo delle province di maggiore importanza strategica e che facevano, come si diceva all'epoca, «figura di principi

[14] *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, a cura di C. Weber, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, in particolare pp. 179-181 per Frosinone (Campagna e Marittima), 284-289 per Macerata (Marca), 326-332 per Perugia (Umbria) e 429-432 per Viterbo (Patrimonio).

sovrani». Godevano di prerogative particolari e di larga autonomia, ma non al punto da essere indipendenti dalla Sacra Consulta, anche se questa, a detta dell'autorevolissimo cardinal De Luca, nei loro confronti «camina con qualche circospezione e non vi s'ingerisce così frequentemente come negl'altri luoghi de' governi e presidati»[15].

A partire dalla metà del Cinquecento, e in concomitanza quindi con l'istituzione della Sacra Consulta, i governi non legatizi vennero distinti in «classi», stabilite in base all'importanza (economica, sociale, demografica) della località in cui avevano sede: la prima e più elevata classe era quella dei governi prelatizi, cui seguivano quelli denominati, rispettivamente, «di breve», «di patente» e «subordinati»[16]. Ai primi, istituiti nei centri maggiori, erano preposti prelati di rango più o meno elevato a seconda dell'importanza delle città stesse che, in alcuni casi, erano gli antichi capoluoghi di provincia «derubricati» dal rango di legazione. La loro nomina era formalizzata con breve pontificio. Ai governi della seconda categoria («di breve») erano preposti funzionari laici, per lo più giuristi di professione, i quali, al pari dei prelati, erano nominati con breve pontificio, da cui la denominazione. I relativi formulari erano pressoché identici. I governatori «di breve» avevano sede nei centri di medie dimensioni. I governatori della terza categoria («di patente») erano nominati dalla Consulta, per l'appunto a mezzo di lettere patenti, da cui la relativa denominazione. Dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori, ed erano anche loro giuristi laici. I governatori di quarta categoria erano anch'essi nominati dalla Sacra Consulta con lettera patente, ma, a differenza di quelli di terza, dipendevano da un governatore di classe superiore (prima o seconda). Il loro grado di dipendenza o, se si preferisce, di autonomia rispetto ai superiori era differente da località a località. I governatori delle ultime due classi erano preposti a località minori, talvolta molto piccole e ricevevano stipendi modesti. Vi erano infine governi speciali, come a Velletri, cui era preposto il cardinale decano del Sacro Collegio, o a Terracina, governata fino al 1766 dal tesoriere generale.

---

[15] G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, *overo il compendio di tutta la legge civile*, *canonica*, *feudale e municipale*, *nelle cose più ricevute in pratica*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673, libro XV, parte III, cap. XXII, § 6, pp. 181-183.

[16] Una sintetica descrizione del sistema dei governi dello Stato pontificio è contenuta in un *Memoriale di fatto e di raggioni*, prodotto dal Comune di Foligno all'uditore del papa nel 1749 contro le pretese giurisdizionali del governo di Perugia. Il memoriale si conserva in Archivio di Stato di Roma, *Camerale III*, *Foligno*, b. 1149.

g. I grandi tribunali romani

Per il fatto di aver sede nella capitale, i tribunali romani ebbero un rilievo che eccedeva i limiti municipali. Erano, in particolare, il tribunale dell'uditore generale della Camera apostolica, in latino *auditor Camerae*, da cui l'abbreviazione AC con la quale fu universalmente conosciuto[17]; il tribunale del governatore, magistratura principale preposta all'ordine pubblico e alla giustizia criminale[18]; il tribunale del cardinale vicario, che in nome del papa esercitava le effettive funzioni di vescovo di Roma[19], e quello del senatore o di Campidoglio, antica magistratura comunale posta dall'epoca di Martino V sotto il controllo del governo pontificio[20]. Mentre gli ultimi due esercitavano giurisdizione criminale e civile nei confronti dei cittadini romani, i primi avevano una competenza che andava oltre la «dominante».

---

[17] Sul tribunale dell'*auditor Camerae*, v. De Luca, *Relatio*, *Discursus XXXIV*. Sull'argomento v. i riferimenti, anche bibliografici, contenuti in A. Cicerchia, *Giustizia di Antico regime. Il tribunale criminale dell'*auditor Camerae *(secoli XVI-XVII)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contermporanea, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», XXII ciclo, disponibile *on line* all'indirizzo http://dspace.uniroma2.it/dspace/bitstream/2108/1372/1/TESI+DI+DOTTORATO+-+Andrea+Cicerchia.pdf; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1129.

[18] N. Del Re, *Monsignor governatore di Roma*, Roma, Istituto di studi romani, 1972. Per una descrizione dell'archivio, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, v. M. L. Barrovecchio San Martini, *Il tribunale criminale del governatore di Roma (1512-1809)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1133-1136. Alle procedure in uso presso il tribunale è dedicato il lavoro di A. Pompeo, *Procedure usuali e «iura specialia in criminalibus» nei tribunali romani di Antico regime*, in Pro tribunali sedentes cit., pp. 111-124; v. anche De Luca, *Relatio*, *Discursus XXXVI*.

[19] Sul tribunale del vicario di Roma v. De Luca, *Relatio*, *Discursus XIII*; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1136. Per un interessante punto di vista sul funzionamento di questa magistratura e sul suo rapporto con la società v. G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime*, *corpi*, *giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

[20] Sulle magistrature capitoline v. De Luca, *Relatio*, *Discursus XXXVI*; v. inoltre *Il Comune di Roma: istituzioni locali e potere centrale nella capitale dello Stato pontificio*, a cura di P. Pavan, in «Roma moderna e contemporanea», IV (1996), pp. 311-470. Sugli uffici giudiziari, oltre a N. Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Roma, Fondazione Marco Besso, 1993, v. i recenti studi, tutti basati su attento esame della documentazione prodotta dal tribunale del senatore, di M. Di Sivo, *Il tribunale criminale capitolino nei secoli XVI-XVII. Note da un lavoro in corso*, in «Roma moderna e contemporanea», III (1995), n. 1, pp. 201-216; Id., *Il popolo e il suo giudice: studi sul tribunale criminale del senatore di Roma (1593-1599)*, in *Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'Età contemporanea*, a cura di E. Sonnino, Roma, Il calamo, 1998, pp. 615-641 e Id., *Roman Criminal Justice between State and City: the Reform of Paul V*, in *Rome-Amsterdam. Two growing Cities in Seventeenth-Century Europe*, edited by P. van Kessel - E. Schulte, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997, pp. 279-288; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1130-1132.

Nato nel XV secolo per l'esercizio della giurisdizione civile nei confronti dei membri della curia romana (ecclesiastici e laici) in alternativa a quello del senatore, il tribunale dell'*auditor Camerae* si affermò rapidamente come massima istanza civile di primo grado, grazie anche alla sua competenza esclusiva per tutto lo Stato nelle cause nascenti da obbligazione munita della cosiddetta clausola camerale, che prevedeva, in deroga al diritto comune, un regime particolarmente rigoroso per i debitori e l'esclusione dell'appello, oltre a sanzioni spirituali che potevano giungere alla scomunica. Unico rimedio contro le sue sentenze era quindi il ricorso in Segnatura, che regolarmente affidava gli appelli alla Rota. Il tribunale dell'*auditor Camerae* esercitava anche una giurisdizione criminale, soprattutto in tema di reati che avessero ad oggetto, o in cui fosse coinvolta, la pubblica amministrazione.

Il tribunale del governatore fu istituito nel 1436, quando Eugenio IV, costretto a fuggire a Firenze da una rivolta popolare, lasciò il governo di Roma al vice camerlengo, l'arcivescovo di Pisa Giuliano de' Ricci, come titolare della potestà per conto del pontefice sui possedimenti temporali della chiesa. La carica venne affidata al vice camerlengo e non al camerlengo poiché quest'ultimo, all'epoca il cardinale nipote Francesco Condulmer, era lontano da Roma. Da allora in poi il governatore di Roma mantenne sempre il titolo di vice camerlengo. Già al principio del secolo XVI il tribunale del governatore si era affermato come massima istanza criminale cittadina, tanto più che da esso dipendevano i reparti dei birri addetti alla vigilanza della città e del suburbio. Il tribunale del governatore aveva anche una limitata competenza civile. Questo tribunale, cui i pontefici dedicarono molte cure, ebbe un diritto suo proprio, estremamente rigoroso quello sostanziale e particolarmente snello quello procedurale, al punto che il governatore di Roma ebbe il potere di emettere condanne, anche capitali, senza formale processo. Avverso le sentenze del governatore non solo non era ammesso appello, ma anche i ricorsi contro di esse in Segnatura avvenivano molto di rado. La sua giurisdizione si estendeva oltre i confini di Roma e distretto, per estendersi alle cause di tutto lo Stato (fuorché dei territori governati da cardinali legati o esenti dalla giurisdizione della Sacra Consulta) quando il reo cadeva nelle sue mani. Cosa che avveniva di frequente, se si tiene conto e del gran numero di individui che, fuggendo dalle province, cercavano nascondiglio e complicità nella capitale, e delle forze di polizia del tribunale che, oltre a tre compagnie di birri (una per la città e due per la campagna), disponeva di un'estesa rete di spie. Il governatore di

Roma non giudicava da solo, ma era coadiuvato, al momento del giudizio, da una Congregazione criminale, composta, oltre che dal governatore, che ne era a capo, dal vero e proprio personale giudiziario, consistente in due luogotenenti criminali, due sostituti luogotenenti e un numero variabile di sostituti fiscali, nonché dall'avvocato e procuratore fiscale, con il capo notaro come segretario. Benedetto XIV, con la costituzione *Iustitiae gladium* del 22 maggio 1749, stabilì che, quando fossero in discussione le cause di maggiore gravità (cioè quelle implicanti la pena capitale o quella della galera non inferiore a cinque anni), la Congregazione fosse integrata da due prelati membri della Sacra Consulta, come assessori o consiglieri.

Il tribunale del vicario esercitava, per conto del pontefice, la giurisdizione vescovile in Roma, con competenza su tutte le persone ecclesiastiche, secolari e regolari, nonché sulle chiese e suoi «luoghi pii» che non godessero di qualche forma di esenzione da tale giurisdizione. Anche in quest'ultimo caso, però, la competenza del vicario si estendeva agli affari concernenti la cura delle anime, l'amministrazione dei sacramenti e l'immunità ecclesiastica. La competenza del tribunale, oltre le questioni prettamente ecclesiastiche, riguardava le cause di misto foro e quelle in cui si dovesse giudicare secondo il diritto canonico. Fra queste rientravano, pressoché per intero, il diritto di famiglia, nonché gli affari concernenti la pubblica moralità. Per tale ragione, il tribunale del vicario esercitava giurisdizione sulle meretrici e sulle altre donne *inhoneste viventes*. Equiparata a tale giurisdizione era pure quella sugli ebrei di Roma, in quanto estranei alla Chiesa cattolica. In materia temporale, perciò, il tribunale del vicario si specializzò in materia di buon costume (compresa la prostituzione) e di diritto familiare, con la collegata questione degli alimenti, cioè del mantenimento di minori ed incapaci da parte dei loro familiari. Il vicario esercitava le proprie funzioni di carattere temporale per mezzo di un vicegerente di rango episcopale, mentre per l'attività giudiziaria si avvaleva di un vicario *in civilibus* di rango prelatizio, di un luogotenente laico per le cause criminali e di un *deputatus* per la specifica giurisdizione sui monasteri femminili.

Con la denominazione di tribunale di Campidoglio si solevano indicare, nel gergo giudiziario e amministrativo dell'epoca, due distinte magistrature, il tribunale del senatore e quello dei conservatori. Questi ultimi erano una magistratura che sovrintendeva alla gestione economica e patrimoniale del Comune di Roma o *Populus Romanus*: teoricamente molto estesa, la loro competenza era in pratica piuttosto modesta, come ridotto era il patrimonio del Comune di Roma, e la loro amministrazione si riduceva a

quella dei palazzi e musei capitolini e delle poche entrate autonome del Comune. Nell'ambito di tali competenze, essi esercitavano pure una funzione giudiziaria ed erano inoltre giudici di appello nelle cause criminali dei «feudi del Popolo romano», che erano i quattro castelli di Cori, Magliano (Sabino), Barbarano e Vitorchiano. Il tribunale del senatore era, ufficialmente, l'istanza giudiziaria ordinaria dei cittadini romani, sia in civile che in criminale. Ad esso spettava pure la funzione di vigilanza generale e di mantenimento dell'ordine pubblico nella città e suo distretto ed i suoi birri effettuavano, fra l'altro, ronde diurne e notturne nella città. Si trattava, quindi, di una competenza simile a quella del tribunale del governatore, che però era estesa anche ai non romani. La maggiore potenza del tribunale del governatore, dovuta anzitutto al favore dei papi e poi alla netta superiorità di forze su quello del senatore, fece sì che quest'ultimo svolgesse un ruolo nel complesso secondario. Il tribunale del senatore aveva pure un buon volume di affari civili: in questo campo, però, esso si trovava di fronte il ben più potente tribunale dell'*auditor Camerae*, che ne limitava, di diritto e di fatto, la giurisdizione.

h. Il tribunale della Camera apostolica

La Camera apostolica era l'organismo, o meglio il complesso di organismi, che gestiva le attività finanziarie ed economiche dello Stato[21]. Presieduta dal cardinale camerlengo, era organizzata in presidenze e prefetture, ciascuna avente a capo un chierico e competente in una branca di amministrazione (annona, carceri, armi, marina, zecca ecc.), nonché nell'ufficio del tesoriere generale, massima autorità in campo fiscale e finanziario. Dalla Camera dipendevano quasi tutti gli appalti di pubblici lavori, forniture e servizi. Il camerlengo, il tesoriere generale e i chierici avevano giurisdizione di primo grado nelle materie di rispettiva competenza. L'appello, o il ricorso in via di Segnatura, era devoluto al tribunale collegiale, detto della Piena Camera. Poiché la giurisdizione dei tribunali camerali era, nelle materie di competenza, esclusiva *quoad omnes*, nei loro archivi, oggi conser-

[21] Sul tribunale della Camera apostolica v. De Luca, *Relatio*, *Discursus XXXIII*; su quello specifico del camerlengo, ivi, *Discursus XI* e su quello del tesoriere generale, ivi, *Discursus XXXV*. In generale, v. M. G. Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1984, nonché i riferimenti contenuti nel contributo di Raffaele Pittella edito nel presente volume; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1089-1090, 1094-1095.

vati presso l'Archivio di Stato di Roma, si trovano atti concernenti cause relative all'intero territorio dello Stato.

i. Giurisdizioni speciali ed eccezionali

Il sovrano pontefice, analogamente agli altri sovrani assoluti dell'epoca, poteva sempre, in deroga all'ordinamento giudiziario vigente, sottrarre qualunque causa al tribunale competente ed affidarla a un altro, sia già esistente, sia creato *ad hoc*. Ad esempio, il famoso processo contro Beatrice Cenci, i suoi fratelli e la loro madre, Lucrezia Petroni, accusati di aver ucciso il padre Francesco, venne dal papa Clemente VIII affidato al giudice Ulisse Moscati, «fiscale», cioè pubblico accusatore del tribunale del vicario di Roma[22]. In taluni casi venivano inoltre istituite delle commissioni speciali («congregazioni particolari deputate») per processi particolarmente delicati e/o complessi.

3. *La documentazione*

Nei sistemi processuali di Antico regime l'organizzazione delle carte è diversa a seconda si tratti di processo penale o civile. Nel processo penale, infatti, lo Stato è contemporaneamente giudice e parte in causa, quindi provvede direttamente alla raccolta delle prove e degli altri documenti, che vanno a formare un corpo unificato. In altri termini, lo Stato svolge la funzione di documentare (ovvero 'raccogliere tutta la documentazione relativa a') l'intera procedura giudiziaria. Nel processo civile, invece, la funzione di documentare la procedura era esclusivamente a cura delle parti, mentre lo Stato, che figurava solo come giudice indipendente, si limitava a documentare esclusivamente le attività compiute dai propri organismi (i tribunali), registrando le richieste delle parti, nonché i provvedimenti e le decisioni del giudice, come pure a certificare l'avvenuto deposito di documenti ed altre prove.

La funzione generale dell'ufficio era in sostanza di carattere certificatorio, essendo diretta ad attestare che un determinato atto era stato posto in essere o che un determinato documento era stato depositato. Di tutto ciò

[22] C. Ricci, *Beatrice Cenci*, 2 voll., Milano, Treves, 1923; *Beatrice Cenci: la storia*, *il mito*, Roma, Fondazione Marco Besso-Viella, 1999; N. Del Re, *Prospero Farinacci. Giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma, Fondazione Marco Besso, 1999.

il notaio cancelliere prendeva nota nei propri registri, ove annotava anche le decisioni prese dal giudice nel corso della causa: queste certificazioni provavano, sino a querela di falso, la veridicità del fatto o dell'atto. I registri a ciò destinati prendevano nome di «brogliardi» o «manuali d'atti» e in essi tutte le registrazioni erano in ordine cronologico, indipendentemente dal processo cui si riferivano: ciò significa, per il moderno ricercatore che voglia ricostruire un intero processo civile, ripercorrere pagine e pagine di registri alla ricerca delle singole certificazioni relative al medesimo processo. La funzione di documentare il processo nel suo svolgimento era rimessa alle parti in causa, che provvedevano privatamente a formarsi il proprio fascicolo, nel quale erano anche conservate le scritture, definite «memoriali» e *summaria* (corrispondenti alle nostre «comparse»), contenenti le ragioni di fatto e di diritto prodotte dalle parti. Queste scritture, che erano da ciascuna di esse presentate al giudice e all'avversario, sono ovviamente del tutto assenti dalla documentazione propria dei tribunali stessi, mentre sono presenti negli archivi delle parti in causa, anche quando queste erano pubbliche istituzioni. In quest'ultimo caso esse sono conservate fra la loro documentazione amministrativa. I documenti originali esibiti dalle parti a sostegno delle proprie ragioni nei processi civili erano raccolti, in ordine strettamente cronologico e spesso senza l'indicazione del processo cui si riferivano, in filze di *iura diversa*, contenenti pertanto documenti diversissimi e senza alcun apparente legame fra loro, salvo l'essere stati prodotti durante l'attività di un medesimo organismo giudiziario. Mancando l'esplicita indicazione del processo nel quale erano stati prodotti, l'individuazione della loro provenienza è difficilissima e richiede un complesso e minuzioso esame (dagli esiti peraltro incerti) di tutta la documentazione del tribunale. Gli archivi dei tribunali civili di Antico regime constano pertanto, generalmente, di due serie principali, quella dei registri «manuali d'atti» e quella delle filze di *iura diversa*. Frequentemente troviamo anche registri di sentenze. Solo nel XIX secolo venne stabilito che la documentazione del processo civile fosse presentata al tribunale competente e riunita in un fascicolo organico contenente tutti gli atti del processo stesso.

Nel processo penale, invece, sin dal Quattrocento appare il fascicolo processuale tendenzialmente completo, nel senso che include denunce, relazioni dei birri, interrogatori dell'imputato e dei testimoni, perizie (cioè esami tecnici su atti e documenti, come quelle grafiche), rapporti di sopral-

luoghi ecc. La raccolta sistematica degli atti del processo penale in un unico fascicolo o *processus*, com'era anticamente denominato, è da mettere in relazione anche con le norme che ne prescrivevano la formazione, in quanto, una volta completati gli atti istruttori, questo doveva essere consegnato in copia all'accusato (o al difensore) affinché potesse provvedere alla propria difesa. Anche la documentazione dei tribunali penali include, a somiglianza di quelli civili, «brogliardi» e «manuali d'atti», ove sono registrate le decisioni e i provvedimenti dei giudici; altre serie di atti omogenei, di solito in forma di registri, sono costituite da denunce, perizie ed esami dei testimoni, tutte tipologie documentarie che peraltro risultano inserite anche nei rispettivi fascicoli processuali.

Raffaele Pittella

«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento[*]

1. *I notai romani: una pagina di 'agiografica laica'*

Non parve bastante al magnanimo zelo della giustizia e allo stabilimento apostolico del patrimonio di nostro signore Innocenzo XII se per la sicurezza degl'interessi pubblici, non meno de' facoltosi che de' luoghi pii, delle vedove, degli orfani e de' pupilli, non istabiliva nel palazzo e casa medesima della giustizia, che è dello stesso principe, la pubblica custodia ed il sicuro ricovero delle scritture e monumenti de' pubblici affari a guisa d'un civile arsenale, donde in ogni tempo si traggono l'armi per la difesa degl'innocenti e oppressi contro i fraudolenti o iniqui usurpatori delli altrui avanti li tribunali[1].

Così l'abate Carlo Bartolomeo Piazza commentava l'inaugurazione del palazzo di Montecitorio, luogo-simbolo per il sovrano pontefice del governo della giustizia e della conservazione della propria memoria documentaria[2], quando nel 1698, interprete di una diversa sensibilità storica,

---

* Il presente contributo prende spunto da alcuni temi trattati nella tesi di dottorato di ricerca in «Istituzioni e archivi» svolta presso l'Università degli studi di Siena (XX ciclo), dal titolo *Una storia di «carte». Gli archivi della reverenda Camera apostolica tra XVI e XIX secolo*.

[1] Questo è ciò che si legge al capo I, «Del Collegio, overo università de' notari», dell'*Eusevologio romano, overo delle opere pie di Roma, accresciuto e ampliato secondo lo stato presente*, Roma, Cesaretti e Paribeni, 1698[2], p. 181, opera di Carlo Bartolomeo Piazza, figura di vertice nel sistema di controllo messo a punto dalla Chiesa cattolica nei riguardi della circolazione libraria, consultore della sacra Congregazione dell'Indice e arciprete nella chiesa romana di Santa Maria in Cosmedin. Suoi l'*Emerologio sagro di Roma cristiana e gentile*, 2 voll., Roma, Domenico Antonio Ercole, 1690 e l'*Eorterologio, overo le sagre stazioni romane e feste mobili*, Roma, Gaetano Zenobi, 1702.

[2] L'eco della grandiosità di quella vicenda architettonica, che ben si coglie nelle parole dei contemporanei, accompagnerà gli scritti celebrativi sulla monarchia papale lungo tutto l'Ottocento. Per quanto attiene alle interpretazioni coeve, significative sono le annotazioni

dava alle stampe la seconda edizione del suo trattato sulle opere pie di Roma[3]. Opportunamente rimaneggiato – modificato il titolo, espunti alcuni contenuti, ampliati altri –, l'*Eusevologio romano* da testo meramente descrittivo, incentrato su aspetti e problemi stancamente desunti dalla tradizione controriformistica, si trasformava così in uno scritto di militanza politica, poiché in linea con gli sviluppi della monarchia papale, apertamente apologetico nei confronti di essa, e in posizione di avallo riguardo alle scelte riformatrici e moralizzatrici che avevano contraddistinto l'ultimo decennio di governo.

Doveroso era quindi sembrato all'autore soffermarsi *ex novo* sul ruolo svolto dai notai negli ingranaggi dello Stato ecclesiastico: su cosa significasse in termini di mansioni e di competenze la loro presenza nelle aule dei tribunali; sul contributo da essi fornito nel velocizzare e rendere più efficiente il disbrigo delle cause; sul modo di conciliare all'interno dei loro uffici gli incarichi pubblici e il lavoro privato. Una materia, questa, cui nessuno spazio era stato invece riservato nell'edizione datata 1679, tutta incentrata su argomenti che non travalicavano i temi del pauperismo e della marginalità o dell'impatto provocato sull'economia e sulla società

contenute nel diario del conte Giovanni Battista Campello, giovane curiale al servizio del cardinale Rubini, che, coprendo l'arco cronologico 1691-1696, ci consentono di seguire passo passo la costruzione del palazzo di Montecitorio e la riqualificazione urbanistica dell'area circostante; fonte utile altresì per ricostruire eventi e figure a sostegno del progetto perseguito da Innocenzo XII, il cui obiettivo era quello di concentrare in un solo luogo della città molti dei tribunali romani, insieme con gli archivi notarili ad essi facenti capo (v. G. B. Campello, *Pontificato di Innocenzo XII. Diario*, a cura di P. Campello della Spina, Roma, Accademia storico giuridica, 1893, d'ora in poi Campello, *Diario*).

[3] Nella seconda edizione dell'*Eusevologio* mostrano di convergere quegli stessi bisogni politici e sociali che avevano accompagnato nel 1691 l'elezione di papa Pignatelli e di cui questi si fece portavoce nello svolgimento del proprio mandato. Qui trova spazio l'esigenza espressa nel 1675 dal futuro auditore e segretario dei memoriali di Innocenzo XI, il cardinale De Luca, secondo cui lo Stato ecclesiastico doveva farsi promotore di una «politica buona» votata «al bene pubblico de' sudditi»; qui l'idea sostenuta dal 'partito' cardinalizio degli zelanti alla morte di papa Ottoboni, che una riforma della curia fosse ormai improrogabile e che impossibile fosse sostenere ancora oltre le ragioni del nepotismo. Su Giovanni Battista De Luca, autore, tra molto altro, de *Il principe cristiano pratico* (Roma, Stamperia della reverenda Camera apostolica, 1680) v. A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991 e A. Mazzacane, *De Luca*, *Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 38, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1990, pp. 340-347. Riguardo al conclave del 1691, v. S. Tabacchi, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie tra fine Seicento e inizio Ottocento*, in *La corte di Roma tra Cinque e Seicento. «Teatro» della politica europea*, a cura di G. Signorotto - M. A. Visceglia, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 139-165.

dagli istituti deputati alle attività di assistenza e solidarietà: ospedali, conservatori, confraternite, collegi[4].

È sul notaio, figura di raccordo della macchina amministrativa e giudiziaria e garante della correttezza delle procedure, che focalizza ora l'attenzione l'abate Piazza, spostando così il nucleo delle proprie riflessioni dalla carità elevata a metodo di governo all'analisi dei quadri burocratici e dei relativi sistemi di reclutamento, aprendo una nuova ed originale finestra sui corpi preposti alla gestione del flusso documentario statuale, ad esempio, e ricostruendone sia la storia interna – in termini di rapporti gerarchici, innanzitutto – sia la rete delle relazioni esterne. L'ufficio notarile rappresenta infatti uno dei temi che meglio definisce e più caratterizza questa seconda edizione, assunto ad oggetto d'indagine poiché teatro d'azione per una classe burocratica intesa come strumento di equilibrio e stabilità sociale nelle mani del principe. Una sorta di fucina, dunque, per quel magistrato di cui solo pochi anni prima era stato tracciato il profilo ideale. Savio e prudente, integerrimo per stile di vita e costumi, impegnato negli studi, esperto della vita pratica: sono appunto queste le qualità menzionate nella bolla del 23 ottobre 1692, allorquando, abolendo la venalità dei chiericati di Camera, si stilava il decalogo degli attributi cui riferirsi nell'assegnazione delle cariche pubbliche[5].

---

[4] Meno organici ed articolati sono i riferimenti al ceto notarile presenti nella prima edizione, la quale, dal punto di vista temporale, si colloca sul finire del pontificato dell'Odescalchi: *Opere pie di Roma*, *descritte secondo lo stato presente e dedicate alla santità di nostro signore Innocenzo XI*, Roma, Giovanni Battista Buffotti, 1679. Per l'abate Piazza, secondo il quale la linea di governo caratterizzante il pontificato di Innocenzo XII consisteva in interventi volti essenzialmente a modernizzare l'apparato giudiziario, la concentrazione nell'area di Montecitorio di più tribunali, dei rispettivi uffici notarili e degli archivi a questi collegati, costituisce uno dei segni più rappresentativi della *reformatio* di cui il pontefice si era reso protagonista. In linea con questa tesi è quanto si legge nelle pagine di un altro contemporaneo: «il papa è impressionato di moderare gl'abusi delle propine che tirano anco gli uditori di Rota», scriveva nel suo diario il conte Giovanni Battista Campello il 2 gennaio 1694, ed aggiungeva poco oltre: «pensa Sua Santità (...) di riunir tutta insieme la curia dell'auditor generale della Camera ad imitazione della Vicaria di Napoli», precisando infine che «il papa si portò (...) nel palazzo di Montecitorio, dove ebbe grande piacere di vedervi i notari dell'auditor della Camera che si sono accomodati molto bene» (Campello, *Diario*, pp. 55-56, 82). Sul punto v. C. Donati, *«Ad radicitus submovendum». Materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme*, *religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, a cura di B. Pellegrino, Lecce, Congedo, 1994, pp. 159-178. Riguardo ai nessi esistenti tra la documentazione giudiziaria e l'attività notarile, v. Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2004, anche per l'ampia panoramica bibliografica.

[5] Innocenzo XII, rimodellando il sistema di attribuzione delle cariche all'interno della reverenda Camera apostolica, abolisce la venalità degli uffici dell'*auditor Camerae*, del tesoriere

Un'ampia parentesi, quella aperta sull'argomento, di cui si riconosceva la necessità sia in funzione dei risultati che l'opera intendeva conseguire, sia rispetto all'organicità delle questioni affrontate. Se l'obiettivo era divenuto evidenziare l'azione di rottura esercitata da Innocenzo XII nei riguardi della curia romana, interrogarsi sui notai, analizzandone ruoli e funzioni, prospettiva morale ed atteggiamenti etici, equivaleva ad affermare che la politica legislativa perseguita dal pontefice era penetrata nel sistema istituzionale così tanto in profondità da indirizzare i comportamenti non solo pubblici dei suoi ministri, ma persino quelli più intimi e privati. La tesi di fondo si basava sull'idea che i provvedimenti assunti a freno della polemica anticattolica e antiromana – le norme atte ad estirpare ogni abuso in odore di simonia, le modifiche apportate alla prassi giudiziaria, la semplificazione delle competenze giurisdizionali e la soppressione dei fori privilegiati – avessero trovato un sicuro riscontro nella gestione ordinaria degli apparati amministrativi e giudiziari, poiché proprio a quelle disposizioni guardava tutta una serie di pubblici funzionari pronti ad anteporre il bene dello Stato al tornaconto personale.

Lungo questa direttrice, è anche il notaio la figura cui si ricorre nel tentativo di attribuire una condizione di originale rilevanza all'esperienza politica iniziata col conclave del 1691. E questo per descrivere «la magnanima liberalità» di papa Pignatelli, per diffondere «la conoscenza delle sue gloriose imprese», per esaltarne «la vasta carità verso i poveri e verso il pubblico», per affermare cioè come appartenesse proprio a questo pontificato la volontà di agire «contra Romanam curiam obloquendi et oblatrandi invidis et infensis eius detractoribus»[6]. Tasselli adoperati nel processo di

generale e dei dodici chierici-prefetti e presidenti, stabilendo per il futuro che titolari di priorità sarebbero stati quei soggetti caratterizzati «vitae et morum integritate», «literarum scientia», «rerum humanarum experientia» (*Magnum bullarium Romanum: bullarum*, *privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio*, 18 voll., Romae, Typis et sumptibus Hieronymi Mainardi, 1733-1762, IX, n. XXXV, pp. 277-279). Sul dibattito politico in cui tale provvedimento s'inscrive, v. R. Ago, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

[6] «Pare che in questo secolo il mondo abbia da sentire gran cose», scriveva il Campello il 2 gennaio 1694 (Campello, *Diario*, p. 55). Stesso stupore, stessa meraviglia sono quelli che si colgono nella *Relazione della Corte Romana*, datata 1699, dell'ambasciatore toscano Orazio Pannocchieschi d'Elci. «È il pontefice amico di novità – afferma –, onde spesso muta leggi, abolisce privilegii et annulla consuetudini, piantando nuovi sistemi per regola di miglior uso, verificandosi più che mai la famosa definizione del Boccalini sopra la corte di Roma, quando la chiamò un fare, un disfare, un dare intendere» (Archivio di Stato di Firenze, d'ora in poi ASFi, *Mediceo del Principato*, 4016, ff. 1-327). Riguardo al manoscritto originale e alle sue numerose copie, v. U. Dovere, *Una vita inedita di Innocenzo XII*, in *Studi su Antonio Pignatelli papa Innocenzo XII*, a cura di L. M. De Palma, Lecce, Istituto superiore di scienze religiose, 1992,

costruzione dell'identità politica della monarchia papale, i corpi notarili, e strumenti piegati a giustificazione del suo potere egemonico, ma emblema pure del primato di cui andava fregiandosi la città di Roma[7]. Una monarchia e una città entro cui convivevano due anime, diverse sì per significato, ma tuttavia l'una dall'altra inscindibili: le magistrature rappresentative della capitale di uno Stato temporale, le istituzioni simbolo della capitale della *Respublica christiana*. Roma, sede della cattedra di Pietro e teatro della politica pontificia, era da intendersi come il terreno fertile per un notariato dai tratti più forti e incisivi che altrove, anche in virtù della singolarità del luogo: del suo essere centro d'irradiazione di un potere spirituale i cui effetti si proiettavano inevitabilmente nel recinto temporale[8]. Sui notai romani – i notai della città cristiana ideale – né agivano le pressioni, né potevano i ricatti, né attecchiva la corruzione, né l'operato di questi era ascrivibile sotto il segno della negligenza[9], «onde», riferisce l'abate Piazza,

pp. 11-62. Per un quadro generale sul pontificato di Antonio Pignatelli, resta ancora utile L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, XVI/2, Roma, Desclée, 1963, pp. 413-507, senza dimenticare A. Menniti Ippolito, *Il tramonto della curia nepotista. Papi, cardinali e famiglie nobili*, Roma, Viella, 1999.

[7] Uno spaccato dei meccanismi di descrizione e autorappresentazione della monarchia papale è offerto da M. Caffiero, *La politica della santità. Nascita di un culto nell'età dei Lumi*, Roma-Bari, Laterza, 1999, cui si aggiungano le note metodologiche contenute in Ead., *Roma nel Settecento tra politica e religione. Dibattito storiografico e nuovi approcci*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2000), pp. 81-100.

[8] Il primato di Roma, capitale della Cristianità, era stato già evidenziato dallo stesso Piazza nell'*Emerologio sagro* cit., opera appartenente a una stagione politica sicuramente opposta rispetto agli anni di papa Pignatelli. Tuttavia, così si legge nella dedica ad Alessandro VIII: «Senza punto d'invidia alle feconde lingue de' gentili hanno gli oratori de' secoli d'oro della Chiesa innalzata Roma a' più sublimi encomi. Perocché se da quelli fu chiamata gloriosa metropoli del mondo, regina delle città, occhio dell'universo, compendio della terra, stanza delle nazioni, teatro di tutti gli ingegni, abitazione delle virtù, dell'imperio, della dignità, della fortuna, patria delle leggi e fonte della disciplina, dagli oracoli ecclesiastici ella è stata chiamata con maggior pregio apostolica residenza del vicario di Cristo, casa dell'Altissimo, sede della religione, madre e patria de' fedeli, Roma eterna, reggia e capo dell'universo, colonna della fede, guida della salute, trono di Gesù Cristo vivo, memoria de' santi, trofeo degli apostoli, miniera feconda de' martiri, fonte delle dottrine apostoliche, asilo de' penitenti, arsenale dell'armi contro l'inferno, erario de' tesori del cielo, Gerusalemme nuova (...) città di Dio solo seconda dopo la trionfante» (ivi, I, pp. 7-9). Sul tema, interessanti spunti di riflessione si trovano in *Cérémonial et rituel à Rome (XVI-XIX siècle)*, études réunies par M. A. Visceglia - C. Brice, Roma, École française de Rome, 1997; M. A. Visceglia, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in Età moderna*, Roma, Viella, 2002, ma v. pure I. Fosi, *Convertire lo straniero. Forestieri e Inquisizione a Roma in Età moderna*, Roma, Viella, 2011, in particolare pp. 57-84.

[9] È fra Cinquecento e Seicento che si consolida l'idea di una Roma sede di tribunali con giudici e notai incorruttibili, di una Roma luogo di esercizio di una giustizia cui ricorrere per sfuggire agli arbitri dalle corti locali e alle loro reti clientelari. Una giustizia di livello superiore, quella romana, anche perché concretamente amministrata all'ombra della cattedra di Pietro.

«non è punto da meravigliarsi se da così eletta e savia educazione n'escono di continuo tanti virtuosi ministri delle provincie, delle città, de' castelli e de' principi e sovrani»[10].

Nella descrizione allora formulata, coincideva infatti proprio con l'apprendistato notarile la palestra della migliore classe amministrativa e del più efficiente ceto burocratico. Era in questo contesto, crocevia d'interessi pubblici e privati, che i 'giovani' e i 'sostituti', assistiti dallo sguardo vigile del «capo notaro», acquisivano familiarità col sistema istituzionale, le sue funzioni e le sue competenze. Qui, nella gestione ordinaria dei flussi archivistici, s'imparava a riconoscere le scritture quando dotate di *fides publica*, qui a maneggiare la prassi per conferire alla documentazione *fides explicita*[11]. Una sorte di ponte, il notaio, fra gli organi centrali e le magistrature peri-

Sul punto, v. I. Fosi, *«Beatissimo Padre»: suppliche e memoriali nella Roma barocca*, in *Petizioni, gravamina e suppliche nella prima Età moderna in Europa (secoli XV-XVIII)*, a cura di C. Nubola - A. Würgler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 343-365.

[10] *Eusevologio* cit., p. 180. Di non diverso tenore sono le considerazioni formulate a metà Ottocento da Gaetano Moroni, le quali, sebbene denotino scarso rigore filologico, risultano essere tuttavia quanto mai significative rispetto al perpetuarsi di 'antichi' modelli interpretativi. Così scrive a proposito dei notai: «[essi sono] appellati *notari*, perché notano fedelmente i pubblici affari; *tabellioni* o *tabellionati*, perché anticamente si costumava scrivere in tavole di legno; *scrinari* o *archiviari*, perché conservano le scritture ecclesiastiche con gelosia, negli scrigni o archivi, facendo pubblici istrumenti; *librari*, perché loro offizio è di bilanciare e scandagliare i negozi ed interessi che passano per le loro mani; *scribi*, e forse questo fu il più antico, per l'esercizio continuato di scrivere; *cancellieri*, perché i luoghi di loro residenza, per maggiore sicurezza degli atti e delle scritture, erano circondati da cancelli; *attuari*, perché registrano tutti gli atti delle cause; *segretari*, perché custodiscono secreamente le disposizioni non pubblicate» (G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 103 voll., Venezia, Tipografia emiliana, 1840-1861, XLVIII, p. 121). Riguardo al rapporto archivi-politica-istituzioni, v. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, insieme con L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII (2000), pp. 105-165, 473-528; Ead., *Elaborazione dei sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, in «Società e storia», 48 (2002), pp. 645-679. Ed ancora, M. C. De Marino, Litterae concessionis notariatus. *Un esempio di conferimento regio di pubblico ufficio*, Salerno, Università degli studi di Salerno, 2006.

[11] Interessanti spunti di riflessione sono contenuti in A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa servantur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo e Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo e Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, pp. 1-101. Ed ancora, M. Montorzi, Fides in rem publicam. *Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984 e A. Meyer, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrundert*, Tübingen, M. Niemeryer Verlag, 2000, nonché i riferimenti contenuti in G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Roma-Siena, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, 2005.

feriche, utilizzabile all'occorrenza come mezzo di gestione del territorio e veicolo di penetrazione degli indirizzi politici assunti a livello di vertice, ma in ogni caso figura carismatica posta a difesa della memoria di uno Stato e della sua inviolabilità, punto di convergenza tra gli interessi del principe e quelli del popolo, ago della bilancia tra le *élites* di potere e i gruppi marginali[12].

Ecco quindi il notaio divenire materia di analisi agiologica e trasformarsi in una sorta di *alter ego* laico del sacerdote cristiano, ed ecco il suo lavoro travalicare l'ambito delle professioni liberali per ammantarsi di significati mistici. Il tutto su di un piano interpretativo dove le forme della politica interagiscono con quelle della cultura e della religione e i rispettivi linguaggi si riempiono di valenze simboliche reciprocamente mutuate[13]. L'immagine del rogatario che penna in mano invoca il nome del Signore non sembra affatto differenziarsi da quella dell'officiante nell'atto del servizio divino. *Locus mysticus*, l'ufficio notarile, centro di elaborazione di una liturgia ibrida di motivi civili e di sfumature religiose, luogo sacro e profano, in cui l'elemento politico – quello indubbiamente più palese – e l'elemento religioso – quello in contro-luce – conviverebbero senza attrito nell'esercizio del cerimoniale e nella coreografia delle esibizioni del potere che quotidianamente accompagnano, a tutela perpetua della volontà dei singoli, la stesura degli atti e la loro conservazione. Anzi, è proprio in questo originale connubio di temporale e spirituale, di pratico e simbolico che si scorgono le ragioni del rispetto e della deferenza attribuiti al notaio dalla storia. Soggetto vocato alla santità a compimento di un destino che sembra quasi derivare dallo *status* professionale. Qual'è la differenza che intercorre fra il notaio e «i quattro evangelisti, che con pubblica fede registrano nel Nuovo Testamento la vita santissima di nostro signore Salvatore», ci si chiede. Una domanda retorica, evidentemente, cui fanno da eco le seguenti considerazioni:

---

[12] Riguardo alla fisionomia del personale governativo pontificio, un'immagine complessiva si coglie in *Legati e governatori dello Stato pontificio (1505-1809)*, a cura di C. Weber, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, ma v. pure P. J. Rietbergen, *Problems of Government. Some Observations upon a 16th Century «Istruttione per li governatori delle città e luoghi dello Stato ecclesiastico»*, in «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», 41 (1979), pp. 173-201.

[13] Il riflettersi delle dinamiche per la conquista del potere nelle liturgie sacre e profane e nei processi di descrizione e autorappresentazione è ampiamente documentato dal volume, fondamentale anche per il ricco corredo bibliografico, *I linguaggi del potere nell'età barocca*, I: *Politica e religione*, a cura di F. Cantù, Roma, Viella, 2009, che centra l'attenzione non solo sul potere regio ma anche su quello delle *élites*.

Ad essi appartengono le stipolazioni di tutti i contratti di vendite, di compre, di donazioni, rinunzie e patti, ratificazioni, appellazioni, denunzie, testamenti, legati, codicilli, fidecommissi, doti, sposalizii, processi, citazioni, intimazioni, securtà et ogn'altro istrumento de' pubblici e privati interessi e negozii, dove v'intervenga l'autorità del principe e il vigore delle leggi. Si dicono perciò celebrarsi questi atti col nome medesimo con cui per molte sue cerimonie il sacrifizio divino si chiama celebrarsi; perché nello stipularsi le pubbliche scritture e istrumenti si ricercano (...) molte cerimonie e legalità per cagione della giustizia amministrata, che è il più sagrosanto attributo di Dio, cioè: l'invocazione del nome del Signore, l'anno, il mese, il giorno e l'indizione, il nome del sommo pontefice (...), il luogo speciale dove si roga l'istromento, i testimonii necessarii e presenti, il nome e il segno del notaro (...): espressioni tutte di una tal'importanza che ben fanno spiccare la dignità e l'eccellenza dell'ozio e ministero. La prima menzione che si faccia de' notari sotto il nome di scribi è nel Vecchio Testamento nei Libri dei Re (...), ma molto segnalatamente viene illustrata questa professione nel Nuovo Testamento dai quattro evangelisti (...). Gioconda altresì alla istoria che si narra di Sant'Antonio di Padova quando tutte le volte che s'incontrava un certo notaro con gran reverenza e inchino sino a terra lo venerava (...). Martino Salimbeni, venerato nella chiesa di Pavia e dal popolo di quella città, fu di professione notaro (...), Paolo Diacono lombardo prima di essere monaco di Montecassino fu notaro[14].

Sull'esempio di Innocenzo XII, cui certamente premeva riabilitare l'onore della curia romana, l'autore si fa quindi sostenitore delle spinte riformatrici che proprio in quel frangente stavano interessando l'organizzazione delle carriere e la prassi giudiziaria, assumendo, al contempo, il ruolo di avvocato della condizione notarile e difensore delle sue prerogative, in quanto sintesi e specchio di una pubblica amministrazione ostile alle «corruttele» e indifferente alla «venalità». Il notaio diventa così la manifestazione di un apparato istituzionale capace d'immettersi lungo la strada dell'efficienza; di magistrature più attente nel selezionare i propri operatori e nel definirne mansioni e competenze; di un sistema giudiziario disposto persino a rinunciare a quella pletora di corti minori fonte di svariati privilegi giurisdizionali per numerosi corpi sociali, ma di ostacolo alla velocizzazione delle procedure. La sola constatazione di come negli uffici notarili vigessero comportamenti ispirati al senso della giustizia e dell'onestà sembrava ammettere e giustificare l'alto valore simbolico ora riconosciuto loro. Traccia eloquente, la disciplina lì osservata, di quella pietà cristiana, di quella modestia e rettitudine dei costumi di cui, in un mondo segnato dalla corruzione, unicamente gli ordini religiosi sembravano ergersi a custodi e testimoni.

[14] *Eusevologio* cit., pp. 173-177.

Sbirciando nelle stanze dei notai con gli occhi dell'abate Piazza, più che imbattersi in pubblici funzionari impegnati in ordinarie operazioni di produzione e conservazione documentaria si intravedono figure dotate quasi di poteri salvifici sotto il profilo spirituale. Appartiene alle preoccupazioni del «capo notaro» non solo il desiderio di trasmettere ai propri aiutanti gli strumenti pratici di una professione, ma di trasformare se stessi in un esempio assoluto di probità e correttezza, di pietà cristiana e timor di Dio[15]. In buona sostanza, il notariato dell'*Eusevologio* pare farsi interprete dei numerosi appelli di cui proprio la politica di Innocenzo XII si era resa promotrice[16]. La frugalità del vivere, l'ottimizzazione del tempo e l'agire virtuoso: erano appunto questi gli aspetti ritenuti più qualificanti della condizione notarile in un contesto culturale dove forte continuava ad essere la risonanza delle trasformazioni politiche in corso[17]. La voce del conte Orazio Pannocchieschi d'Elci, un toscano a Roma, osservatore distaccato e spesso critico della politica di papa Pignatelli, è emblematica di questo clima:

[15] Riferisce il Piazza: «[i notai] si possono giustamente paragonare a qualsivoglia ben governate famiglie d'ecclesiastici o religiosi ne' seminarii, collegii, monasterii; onde spicca ne' loro capi, a guisa di superiori e presidenti, con la continua ubbidienza de' sudditi, la prudenza de' maestri nel vivere civile, l'amore e la discrezione de' padri, l'esempio e la carità di solleciti direttori e il santo timor di Dio e pietà cristiana di perfetti esemplari alla virtù» (*Eusevologio* cit., p. 180).

[16] L'atto di battesimo del pontificato di Antonio Pignatelli coincide infatti con la bolla contro il nepotismo del 22 giugno 1692, mediante la quale si dava finalmente corso a quel progetto cullato da Innocenzo XI e da lui poi accantonato per l'ostilità manifestata dalla curia romana. Di questa linea di governo la bolla di abolizione della venalità degli uffici camerali rappresentò la naturale prosecuzione, ma non la sola. A tali provvedimenti – come si è detto – andarono a sommarsi una serie di altre decisioni di politica giudiziaria, le cui ripercussioni, in termini di trasformazione dei vecchi apparati, di certo non sfuggivano ai contemporanei. Si veda C. Donati, *La Chiesa di Roma tra Antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 9: *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'Età contemporanea*, a cura di G. Chittolini - G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 721-766; M. Rosa, *Aspetti del pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme, religione e politica* cit., pp. 9-22; U. Dovere, *Innocenzo XII e il collegio cardinalizio*, ivi, pp. 121-150; A. Menniti Ippolito, *Nepotisti e antinepotisti: i «conservatori» di curia e i pontefici Odescalchi e Pignatelli*, ivi, pp. 233-248.

[17] Nel tracciare il quadro dei comportamenti politici e sociali caratterizzanti i notai romani, l'abate Piazza apre ampi squarci sugli atteggiamenti mentali ed i relativi modelli educativi. Considerazioni, le sue, che non possono essere certo liquidate come la requisitoria di un severo accusatore dei costumi contemporanei. Nelle parole spese per definire il rigore morale del ceto notarile, si coglie piuttosto lo sforzo di categorizzare e circoscrivere l'identità socioculturale di questa *élite* burocratica e di fornire, nel contempo, un codice comportamentale ispirato ad austerità e parsimonia. In controluce, sembra quasi profilarsi, da parte dell'autore, il desiderio di distogliere i notai da possibili aspirazioni alla *magnificentia* e allo *splendor* tipici della società nobiliare, le cui lusinghe evidentemente andavano esercitando una sempre più larga e forte suggestione. Su questi temi, un'interessante prospettiva metodologica è offerta da G. Vitale, *Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese*, Napoli, Carlone, 2002; Ead., *Élite burocratica e famiglia. Dinamiche e processi di costruzione statale nella Napoli angioina-aragonese*, Napoli, Liguori, 2003.

doppo havere suppresso novantasette tribunali inferiori, che non servivano altro che a eternare le cause, facendole vagar da uno all'altro foro con gran danno dei poveri interessati, ridusse questo glorioso pontefice all'uso della gran corte della Vicaria di Napoli tutti li tribunali supremi (...) nella gran mole fabbricata in Monte Citorio (...) dove stanno tutti li ministri e officii superiori[18].

È dunque nell'ambito di una rinnovata tensione morale e di una mutata prospettiva politica che traggono origine le numerose e suggestive immagini che animano il racconto dell'abate Piazza: il notaio che diventa «sentinella vigilante dei pubblici affari» – quando considerato nella veste di cancelliere delle istituzioni statali – o ritenuto «testimone irrefragabile del tempo» – se fotografato nel ruolo di libero professionista –, ma in ogni caso «ministro e depositario della fede pubblica», «custode delle pubbliche e private azioni», «segretario della vita e della morte». Sottolineature significative, le precedenti, anche perché sembrano stabilire un rapporto di stretta familiarità fra i progetti di rinnovamento del sistema statale avanzati da papa Odescalchi e le azioni promosse da papa Pignatelli[19]. La descrizione dell'impalcatura amministrativa e delle professionalità in essa operanti proposta al lettore nel 1698 lascia infatti chiaramente intendere come si ritenesse ormai concluso il processo d'attuazione dei tanti moniti e delle molte raccomandazioni che proprio l'uditore di Innocenzo XI, il cardinale Giovanni Battista De Luca, con grande successo di pubblico aveva rivolto fra gli anni Sessanta e Settanta al «vero principe cristiano»: affinché la buona politica anteponesse all'utile individuale il bene collettivo, perché venissero soppresse le cariche inutili, abolito l'uso dei donativi, arginate le corruttele e le venalità, impedite le abusive introduzioni di tante franchigie. Né poi mancano nel *Theatrum veritatis* o nel *Dottor volgare* precisi accenni ai processi di selezione della dirigenza statale: l'ottimo principe – aveva affermato il De Luca – rifugge dai pareri dei suoi «inesperti» familiari e sceglie per ministri e consiglieri gli ufficiali realmente conoscitori della cosa pubblica, senza mai trascurare in questa fase di osservare «la dovuta

[18] ASFi, *Mediceo del Principato*, 4016, ff. 10v-12r.

[19] Uditore di papa Pignatelli fu quel monsignor Ansaldo Ansaldi che cominciò ad esercitare l'avvocatura proprio nello studio di Giovanni Battista De Luca (v. E. Gencarelli, *Ansaldi, Ansaldo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 3, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1961, pp. 361-362). Riguardo al De Luca progettatore di riforme, spunti interessanti di riflessione sono presenti in P. L. Rovito, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I: *Le grazie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1981, pp. 375-385.

graduazione», deputando cioè i giovani e gli inesperti alle cariche inferiori, riservando le «maggiori» ai più anziani[20].

Del connubio monarchia-notai il palazzo di Montecitorio, «creatura» di Innocenzo XII e da lui eletta a sede di alcuni fra i più importanti tribunali centrali[21], diveniva la testimonianza tangibile, la prova di come gli impulsi riformatori del Pignatelli avessero agito nei confronti degli organi giudiziari e del sistema burocratico in ossequio ai principi di equità, ordine e certezza del diritto. Una sorta di «arsenale», la curia Innocenziana, innalzato a difesa della memoria documentaria e affidato proprio alla cura dei notai, che ne erano le «vigili sentinelle». È questo ciò che lascia intendere l'abate Piazza, prodigo di particolari nel riferire come si svolse la cerimonia con cui i cancellieri e i cursori del tribunale dell'uditore di Camera presero possesso della loro nuova sede:

> tantosto dunque che fu il medesimo palazzo sontuoso della curia Innocenziana ridotto a potersi abitare, il primo pensiero fu di trasferirvi dalla contrada de' banchi vicina a ponte Sant'Angelo, ove con grande incommodo della città, dei curiali e dei negozii pubblici stavano tutti gli offizii dei notari dell'uditore della Camera, ridotti per maggior facilità del commercio, dei curiali e degli stessi tribunali, di dieci che erano a cinque; li quali accioché fossero amministrati e regolati secondo le sue magnanime idee e generosi disegni.

Ed aggiunge:

> et appena trasferiti in quelle ampie stanze che furono, e disposte con splendido ed ordinato prospetto le scritture pubbliche, le filze, i brogliardi ed i protocolli, volle Sua Beatitudine onorar con la sua pontificia maestà e presenza visitar più volte, godendo d'un così magnifico parto della sua apostolica provvidenza[22].

---

[20] A. Mazzacane, *Giambattista De Luca e la Compagnia d'uffizio*, in *Fisco*, *religione*, *Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellenbenz - P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 505-530.

[21] La storia del palazzo di Montecitorio ebbe inizio con Innocenzo X, che commissionò a Gian Lorenzo Bernini la realizzazione di una nuova residenza per la famiglia Ludovisi. Sarà invece Innocenzo XII a stabilire per questa costruzione un diverso uso, trasformandola in sede dei maggiori tribunali pontifici, la cosiddetta curia Innocenziana. I lavori passarono così sotto la direzione dell'architetto Carlo Fontana, che modificò profondamente il progetto originario; v. C. Fontana, *Discorso ... sopra il Monte Citatorio situato nel Campo Martio ed altre cose ad esso appartenenti*, *con disegni tanto degl'antichi quanto de' moderni edificii della nuova curia*, Roma, Giovanni Francesco Buagni, 1694. Per un quadro generale sulle vicende architettoniche e sulla destinazione d'uso, v. *Montecitorio. Ricerche di storia urbana*, a cura di F. Borsi - A. M. Damigella - L. Scardino, Roma, Officina, 1972; *Il palazzo di Montecitorio dal '500 ai primi anni di Roma capitale*, catalogo della mostra documentaria e iconografica (Roma, novembre-dicembre 1970), [Roma, Carlo Colombo], 1970.

[22] *Eusevologio* cit., pp. 181-182.

Immagini al limite dell'ideale, quelle qui proposte, dove governanti e governati, indigenti e benestanti mostrano di far convergere i loro rispettivi interessi attorno alla medesima figura, il notaio, soggetto *super partes* in grado di conciliare necessità e bisogni spesso divergenti, anello della catena politica capace di placare contrasti e disordini, fulcro delle organizzazioni sociali e base degli apparati istituzionali. Agire contro l'invettiva protestante era indubbiamente una delle motivazioni alla base di questa riflessione, ma non la sola[23]. Il significato generale, che non può essere circoscritto ad una microstoria del ceto burocratico, appartiene – mi pare – anche ad una serie di altre suggestioni che ci è dato cogliere in contro-luce. Di certo nell'abate Piazza non manca traccia di quell'ardito progetto sviluppato solo pochi anni prima dal cardinale De Luca: la trasformazione della monarchia papale in un laboratorio di codificazione legislativa che facesse da modello per tutti gli stati cristiani. L'ipotesi sostenuta dall'avvocato venosino che proprio Roma potesse assurgere a centro propulsore di una norma «certa, notoria e incontrovertibile», sintesi della «legge civile, canonica, feudale e municipale», mostra infatti di materializzarsi in quello spaccato di vita amministrativa su cui si sofferma l'*Eusevologio*. Il notaio dell'abate Piazza rappresenta infatti «l'anima del vivere politico, civile, economico e legale», è il depositario della fede pubblica, rappresenta la base e il fondamento della giustizia, ricoprendo il ruolo di «mantenitore non meno delle facoltà e fortune dei ricchi», che «dei laceri e compassionevoli cenci dei poveri». Suggestioni cariche di significati politici, queste, poiché tese a trasmettere un volto indubbiamente alternativo e di contrasto rispetto all'immagine di una Roma «postribolo di libidine e di immondizia», «pubblico lupanare» che per molti continuava ad essere la monarchia papale.

Ma se esempio di equilibrio e di stabilità è la ricostruzione proposta dall'*Eusevologio*, non sempre e non in tutto essa trova conferma nelle fonti coeve. Una prima smentita giunge proprio da uno dei protagonisti dell'"*affaire* Montecitorio', l'architetto Carlo Fontana cui Innocenzo XII commissionò la progettazione dell'edificio[24]. Dalle sue parole, che pure volgono

[23] Una riflessione sui temi della propaganda riformistica è offerta da R. De Maio, *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli, Guida, 1992².

[24] Figlio dell'architetto Francesco Amedeo, trasferitosi giovanissimo a Roma, si formò dapprima nella bottega di Giovanni Maria Bolino, successivamente con Pietro da Cortona e Carlo Rainaldi, per poi entrare nell'*entourage* di Gian Lorenzo Bernini, che fece di lui un

in direzione apologetica rispetto alla politica del pontefice, traspaiono in filigrana sia il grado di conflittualità che a Roma caratterizzò il rapporto sovrano-notaio – il desiderio del primo di estendere e sancire la propria autorità sugli antichi spazi di libertà riconosciuti al secondo –, sia il livello di familismo che univa i notai appartenenti a uno stesso collegio sul piano degli interessi materiali, sia infine l'opposizione incontrata dalla *reformatio innocentiana* all'interno della curia e fra il popolo della città[25].

Più che apparire come un documento di cultura antiquaria, il *Discorso* dedicato dall'architetto alla storia archeologica dell'«antico Monte Citorio» e ai risanamenti urbanistici contemporanei, appare come un opuscolo di parte con fini dichiaratamente politici. Così si legge, a riprova di un clima solcato da profonde tensioni, di cui a distanza di anni forte continuava ad essere l'eco:

> da sì fatta risoluzione ne seguì uno svegliamento di sussurri, trattandosi di trasportare un commodo e un commercio inveterato da tanti secoli da un luogo all'altro con tanto sconvolgimento di novità, (...) in modo che suscitarono infinite opposizioni, che difficultavano a muovere quelli notari dai loro antichi nidi e accomodate abitazioni e aggiunti li strepiti e i lamenti dei possessori di quelle case in cui abitavano li detti notari, a causa della diminuzione delle pigioni, furono tali e di tal numero che sgomentarono grandemente l'impresa dell'opera e si resero alla prima molti contrarii

collaboratore insostituibile per le sue conoscenze tecniche e per l'abilità nel disegno. Nel 1663 sposò Caterina de' Bianchi di Roma e divenne padre di Francesco, pure lui affermato architetto a Roma. Nel 1667 fu eletto accademico di merito dell'Accademia di San Luca e nel 1670 ottenne il titolo di cavaliere. Si veda G. Bianchi, *Gli artisti ticinesi. Dizionario biografico*, Lugano, Libreria Bianchi, 1900, pp. 66-67; G. Curcio, *Carlo Fontana*, in *Storia dell'architettura italiana. Il Seicento*, a cura di A. Scotti Tosini, Milano, Electa, 2003, pp. 238-261.

[25] L'attenzione riservata da Innocenzo XII alla realizzazione d'importanti progetti architettonici rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del suo pontificato, ma anche l'origine di molte perplessità e critiche da parte tanto dei fautori quanto dei detrattori delle sue riforme. Significative, a tal proposito, sono alcune annotazioni contenute nel *Diario* del Campello. Così si legge in data 8 dicembre 1694: «il cavalier [Carlo] Fontana ha portato al papa il modello di Montecitorio. Sua Santità se n'è tanto invaghito che ha ordinato che in detto giorno avesse fatto stimare dai periti tutte le case del recinto avanti al gran palazzo, per farvi il semicircolo in platea. E che la mattina seguente cominciasse a buttar giù le case; conforme si fece et ora vi lavora incessantemente». Il 24 settembre 1695 il giovane curiale precisava: «Nostro signore è stato molto inquieto per varie lettere cieche e nuove scritture presentategli contro gli ospizî del Laterano, di San Sisto e San Michele, facendolo dubitare della stabilità delle sue gloriose imprese. Per la sola fabbrica di Montecitorio ha speso 500 mila scudi». E a distanza di solo un mese aggiungeva: «non ha voluto sentir ragione nostro signore ed è uscito per vedere il nuovo portone di Montecitorio, San Michele e la Dogana, ove fu grandissimo il concorso della plebe, che lo ha assordito col gridare "pagnotte grosse, Beatissimo Padre". Così grande fu il tumulto che il foriere maggiore lo condusse per strade anguste e fangose, per evitare il gran sussurro, ma il popolo lo volle seguire gridando» (Campello, *Diario*, p. 86).

e da tutti venivano compatiti. Tuttavia, da una somma applicazione di Sua Santità e dagli attenti ripieghi dei deputati sopra a tal'affare, e cioè monsignor Nuzzi e l'illustrissimo signor Leonardo Libri, (...) furono sopite e spianate tutte le difficultà e si resero soddisfatti in modo che li medesimi notari andarono uniti da nostro signore, dove pure intervennero con me i due accennati signori, e con una somma modesta obbedirono ai cenni di Sua Santità[26].

2. *La 'visita' del cardinale Marescotti*

Quando nel 1702, in nome e per conto della reverenda Camera apostolica, il cardinale Galeazzo Marescotti[27], posto a capo di un'apposita congregazione, prese ad ispezionare gli uffici notarili presenti in Roma, certamente non era all'oscuro dei tentativi di rimaneggiamento che prima di quella data e in tutto lo Stato ecclesiastico avevano interessato insieme agli assetti istituzionali i sistemi di produzione e conservazione documentaria. È cosa improbabile, infatti, che potesse ignorare come già da tempo la monarchia papale si fosse alacremente adoperata affinché corpi e anime dei propri sudditi, secondo un disegno pervasivo e di chiara elaborazione tridentina, venissero guidati e controllati direttamente dal vertice, a scapito naturalmente delle consuetudini locali e delle relative istituzioni[28]; come pure che fosse disinformato rispetto alla fitta rete di clientele e *patronage* tessuta dall'epoca di Martino V in avanti allo scopo di saldare il governo

[26] C. Fontana, *Discorso sopra l'antico Monte Citorio situato nel Campo Marzio ... con l'istoria di ciò che è occorso nell'innalzamento del nuovo edificio della curia Innocenziana e di quanto è accaduto nel ritrovamento e innalzamento della nuova colonna antonina*, Roma, Giuseppe Nicolò de Martiis, 1708, p. 18.

[27] Galeazzo Marescotti, di nobile famiglia romana, fu governatore di Fano sotto Urbano VIII, poi inquisitore a Malta, assessore del Santo Uffizio e nunzio in Polonia e in Spagna. Clemente X lo creò cardinale prete del titolo di San Bernardo alle Terme e successivamente lo nominò legato di Ferrara e vescovo di Tivoli. Di lui scrive Gaetano Moroni: «molto considerato tra i prelati del suo tempo per le egregie qualità, (...) crebbe l'estimazione ch'erasi guadagnata (...) talmente che nel conclave per la morte di Innocenzo XII poco mancò che non fosse sublimato al pontificato» (Moroni, *Dizionario d'erudizione* cit., XLII, pp. 291-292).

[28] I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*, atti del convegno di studi (Jesi, 22-23 febbraio 2007), a cura di P. Galeazzi, Ancona, Affinità elettive, 2009, pp. 5-21. Non si dimentichi come per la recente storiografia sia impensabile ipotizzare un centro scollato dalla periferia; è appunto questo ciò che si apprende da numerosi studi dedicati agli Stati italiani di Età moderna (v. E. Fasano Guarini, *Centro e periferia*, *accentramenti e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in Età moderna*?, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 147-176). Fra l'altro, un'approfondita riflessione su queste tematiche costituisce la premessa allo studio di I. Birocchi, *Alla ricerca dell'Ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002.

periferico agli organi centrali; né è plausibile che misconoscesse come nella stessa capitale più volte ci si fosse mossi nella direzione che egli ora auspicava: la penetrazione delle magistrature camerali nei settori di pertinenza delle istituzioni municipali e dei corpi sociali e politici contrassegnati da propri sistemi giurisdizionali.

Il cardinale Marescotti, dunque, più che all'interno di un contesto inesplorato, sembra procedere lungo un'avviata tradizione, della quale percepiva tutte le possibili potenzialità, declinabili ora in vista di ulteriori e più incisivi sviluppi. La riforma delle congregazioni romane attuata da Sisto V nel 1588[29], l'istituzione della Congregazione del Buon Governo da parte di Clemente VIII nel 1592[30], la trasformazione della Camera apostolica nell'organo-cardine dell'apparato amministrativo e burocratico[31] costitui-

[29] Il collegio cardinalizio, «vero e proprio senato della Chiesa e come tale organo di governo della Chiesa stessa», subì un'evidente trasformazione con la bolla *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588, che portò da 24 a 70 il numero dei suoi componenti, suddividendoli in quindici sottogruppi – le cosiddette congregazioni – cui furono attribuite specifiche incombenze di natura temporale o ecclesiastica. Per quanto attiene alle congregazioni «temporali», va rimarcato che si trattava di organi alle dirette dipendenze del sovrano, cui afferiva la direzione delle varie questioni amministrative in condivisione, e spesso in sovrapposizione, con la stessa Camera apostolica. Sulla loro origine e storia, v. P. Prodi, *La monarchia papale e gli organi centrali di governo. Dalle lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1967-68*, Bologna, Patron, 1968, pp. 108 ss; Id., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 165 ss; Id., *Il «sovrano pontefice»*, in *Storia d'Italia. Annali*, 9: *La Chiesa e il potere politico* cit., pp. 195-216.

[30] Non a caso, fra le sue varie incombenze, fondamentale fu il ruolo svolto da tale Congregazione come strumento di controllo da parte del sovrano sul sistema tributario delle comunità baronali. Per quanto riguarda le sue competenze specifiche, v. *L'Archivio della sacra Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, a cura di E. Lodolini, Roma, Ministero dell'interno, 1956, in particolare pp. VII-CLXXVI. Per quanto attiene al riconoscimento di quest'organo come esempio del bisogno di controllare il governo dei territori provinciali partendo dal centro, v. G. Santoncini, *Il Buon Governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2002; S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII*), Roma, Viella, 2007.

[31] Sull'evoluzione della Piena Camera a nucleo centrale dell'amministrazione pubblica pontificia, si rimanda alla dettagliata ricostruzione compiuta da M. G. Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1987, pp. 53 ss. Va però rimarcato che molte delle congregazioni istituite da Sisto V persero immediatamente di peso e di significato, proprio perché le materie su cui bisognava intervenire risultavano essere di contemporaneo dominio della stessa Camera. È appunto questa la lezione che si apprende leggendo il coevo *Theatrum veritatis et iustitae* del cardinal De Luca. A tal proposito, si consideri il destino toccato alla Congregazione dell'Annona, le cui competenze finirono per slittare nelle mani del prefetto dell'Annona e del presidente della Grascia, ambedue magistrati camerali: G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitae*, *sive decisivi discursus... per materias seu titulos distincti*, 21 voll., Romae, typis haeredum Corbelletti, 1669-1681, XV.2: *Relatio Romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum* (d'ora in poi De Luca, *Relatio*), *Discursus XXVII*, pp. 123 ss.

scono solo le punte estreme di quello che anche agli occhi dei contemporanei non poteva non apparire come un progetto di più vasta portata. Si tratta infatti di scelte che ampiamente documentano il processo di erosione cui, per espressa volontà del monarca, andarono soggette le autonomie locali, tracce inequivocabili – queste – del desiderio di autoaffermazione nutrito da più generazioni di pontefici e della loro ferrea ostinazione ad estendere la propria personale autorità su tutti i territori dello Stato, comprese le città caratterizzate da una forte tradizione comunale che a lungo ne aveva condizionato l'identità politica e la fisionomia sociale[32].

Un serrato lavorio, quello compiuto dai successori di Pietro, di cui i *decreta* e le *provisiones* assunti dal cardinale Marescotti sono un'ennesima, eloquente testimonianza. Dagli atti che oggi documentano l'attività svolta dalla Congregazione «super visitatione ac reformatione officiorum et archiviorum notariorum Urbis» appare chiaro quale fosse la reale volontà della Camera apostolica: affermare ancora una volta che le carte e i notai rappresentavano un ambito d'interesse sul quale in maniera necessaria ed esclusiva doveva estendersi l'autorità delle istituzioni centrali[33]. Va da sé quanto impervio fosse il terreno entro cui la Congregazione si mosse: un pulviscolo di uffici, differenti non solo per ampiezza ma anche per *status* giuridico, un intricato mosaico di archivi di varia consistenza e qualità era ciò che caratterizzava il notariato romano, luogo di convergenza d'interessi pubblici e privati, di

[32] È lungo questa prospettiva che il cerimoniale pontificio si trasforma in strumento per propagandare e sostenere l'autorità del sovrano, che le rappresentazioni iconografiche diventano il tramite per veicolare l'idea di un pontefice fonte di una giustizia suprema, assoluta, diretta espressione di quella divina, che racchiude in sé la grazia e la misericordia. Su questi temi, v. I. Fosi, *«Parcere subiectis*, *debellare superbos». L'immagine della giustizia nelle cerimonie di possesso a Roma e nelle legazioni dello Stato pontificio nel Cinquecento*, in *Cérémonial et rituel à Rome* cit., pp. 89-115; S. F. Ostrow, *L'arte dei papi. La politica delle immagini nella Roma della Controriforma*, Roma, Carocci, 2002; A. Menniti Ippolito, *I papi al Quirinale. Il sovrano pontefice e la ricerca di una residenza*, Roma, Viella, 2004.

[33] Il *dossier* che documenta l'attività svolta da detta Congregazione si conserva presso l'Archivio di Stato di Roma, d'ora in poi ASRoma, parte nella busta n. 3 della serie *Notariato* del fondo *Camerale II*, parte nel fondo denominato *Miscellanea di congregazioni diverse* (o *Congregationes particulares deputatae*) sotto la voce «Congregatio super visitatione ac reformatione officiorum et archiviorum notariorum Urbis» (b. 1, 1704-1706); v. anche *Archivio di Stato di Roma*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, pp. 1021-1279, in particolare pp. 1121-1122. Le decisioni assunte si leggono nei *Decreta et provisiones Congregationis super visitatione ac reformatione officiorum et archiviorum notariorum Urbis*, Romae, ex typographia reverendae Camerae apostolicae, 1704 (una copia è conservata in ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3; altre due in ASRoma, *Congregazioni particolari deputate*, vol. 43, ff. 91-143).

funzioni amministrative, legislative e giudiziarie, e quindi scenario comune per le magistrature centrali e le istituzioni capitoline.

È sufficiente gettare lo sguardo sulla geografia archivistica per rendersi conto di come il contesto che qui si tenta di descrivere sia solo forzatamente riassumibile nel segno di un'unica cifra, e tanto più qualora si tenti di utilizzare come criterio di riferimento il fattore uniformità. Quello romano costituiva un frastagliato panorama all'interno del quale gruppi e sottogruppi di notai, sottraendosi vicendevolmente spazi d'azione, operavano sovente in netta competizione gli uni con gli altri. Né, poi, meno articolato o scevro da frizioni appariva il microcosmo all'interno del quale ogni «capo notaro», col suo seguito di «sostituti» e «giovani», esercitava quotidianamente la propria attività: terreno d'azione per acuti scontri d'interesse, innanzitutto economici, pronti a riflettersi sull'ambiente esterno. Nello specifico, era il rione «Columpne et Sancte Marie in Aquiro», luogo destinato a trasformarsi nel quartier generale della Camera apostolica, a rappresentare il settore della città dove più alta era la concentrazione notarile[34]. Nel 1703, col cardinale Marescotti ormai nel pieno dell'attività ispettiva, cinque erano i notai che avevano fissato i propri studi nella piazza di Monte Citorio[35], quattro nella limitrofa piazza Colonna[36], ancora quattro quelli presenti «nella salita per andare da Campo Martio a Monte Citorio»[37] e sempre quattro coloro i quali si erano stabiliti in un fabbricato «contiguo con la casa habitata da monsignor Caprara»[38]. Non distanti da queste

[34] Fu probabilmente intorno al secolo XII che la città di Roma venne ripartita in dodici rioni – Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant'Angelo, Ripa – cui, ai primi del XIV secolo, se ne aggiunse un tredicesimo, il rione Trastevere, e, nel 1586, un quattordicesimo, il rione Borgo (composto sostanzialmente dalla cosiddetta città leonina). Tali denominazioni si mantennero immutate sino al XX secolo, nonostante che Benedetto XIV nel 1743 avesse ordinato a Bernardino Bernardini di procedere a una nuova definizione dei confini. Sul punto, v. L. Falchi, *Il catasto e le mappe della città di Roma* e L. Londei, *La Roma del catasto gregoriano*, in *L'assetto urbano di Roma nel catasto gregoriano*, a cura di L. Londei, Roma, Archivio di Stato di Roma, 2009, pp. 5-12 e 13-28, in particolare pp. 8-11 e 27-28.

[35] I notai Lorenzo Belli, Francesco Franceschini, Stefano Babucci, Marco Giuseppe Pelosi, tutti afferenti all'uditore di Camera; il notaio Giovanni Leone in veste di scrittore «Archivio Romanae curiae» (v. ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3).

[36] I notai Astolfo Galloppi, Antonio Petrucci, Domenico Liberati, Giovanni Antonio Tartaglia, tutti segretari e cancellieri della reverenda Camera (ivi).

[37] Fabio Ferdinando Cialli, Giovanni Domenico de' Rossi, Nicola de' Rossi, Pietro Antonio Quintilii, «notari del cardinal vicario» (ivi).

[38] I notai Cesarini, Francesconi, Cicelli e Biondi, tutti afferenti al tribunale della Sacra Rota (ivi).

postazioni risultavano ubicati altri due uffici, entrambi situati nel piano basso del «palazzo di monsignor governatore»: i notai Giuliani e Cardelli, che afferivano all'omonimo tribunale[39]. Ma se era in un ristretto perimetro che rogavano e custodivano le proprie scritture i notai alle dipendenze delle magistrature centrali, risultavano invece dislocati a macchia d'olio gli uffici che si relazionavano alle istituzioni municipali, *in primis* quelli che monsignor Marescotti raggruppa sotto la comune denominazione di «notari capitolini»: con le loro *trenta* sedi, essi, travalicando il predetto limite topografico, risultavano distribuiti pressoché equamente in ogni ambito rionale, senza eccezione alcuna[40].

Tuttavia, l'elenco delle presenze archivistiche non terminava qui. Sono gli atti prodotti durante l'«ispezione Marescotti» ad informarci in tal senso. Non si dimentichi l'esistenza di alcune unità notarili dotate anch'esse di una propria, distinta fisionomia e per nulla assimilabili ai predetti raggruppamenti; fra questi, gli undici uffici detti dei «notai diversi», la cui specificità andava ricercata nella particolare veste istituzionale che li contrassegnava[41].

[39] «Notari civili di monsignor governatore di Roma», come li definisce monsignor Marescotti (ivi). Con istrumento datato 10 maggio 1624, palazzo Nardini, «situato nella via dritta del Parione», fu ceduto in affitto dai guardiani della compagnia o confraternita del SS. Salvatore «ad Sancta Sanctorum» per 1150 scudi l'anno alla Camera apostolica, che lo attribuiva al governatore «per commodità de' suoi uffiziali e di tutti i curiali» e per «minor incommodità di trasportare le scritture così spesso, come si faceva prima» (N. Del Re, *Monsignor governatore di Roma*, Roma, Istituto di studi romani, 1972, p. 40).

[40] Questi notai risultano più volte ricordati negli atti prodotti dalla «Congregazione Marescotti». I loro nomi, con relativa indicazione dei rispettivi domicili professionali, risultano così menzionati: Francesco Floridi, «nella piazza di Campo Martio»; Giacomo Colletta, «successore del Pasquarucci alla Scrofa incontro Sant'Ivo»; Stefano Giuseppe Orsini, «in piazza Madama»; Amico Abinante, «vicino alla chiesa dell'Anima»; Girolamo Sercamilli, «passato San Pantaleo per andare a Sant'Andrea della Valle»; Angelo Perelli, «al Pellegrino per andare alla Cancelleria»; Francesco Taddei, «al Monte di pietà»; Giovanni Pietro Caroli, «a San Carlo de' Catinari per andare a piazza Mattei»; Sinolfo Abbatonio, «nel cantone passato Tor di Specchi»; Lodovico Faventini, «in piazza Montanara»; Lorenzo Rosselli, «a Ponte Quattro Capi»; Agapito Ficedola, «a Ponte Sisto»; Emilio Gotti, «al Banco di Santo Spirito»; Francesco Cantarelli, «a Sant'Eustachio»; Ilario Bernardini, «incontro Santa Chiara»; Giovanni Carlo Lamparini, «alla strada che dalla Ciambella va a Sant'Andrea della Valle»; Giovanni Battista Bonanni, «nella piazzetta dell'Olmo»; Domenico Orsini, «nella piazzetta del Gesù»; Giacomo Filippo Senapi, «nel Corso incontro Gaetani»; Domenico Gioacchini, «dentro strada Fratina»; Giovanni Carlo Mancini, «vicino all'Angelo Custode»; Romolo Saraceni, «nella strada delle Moratte»; Simone Conti, «nella stessa strada delle Moratte incontro al Saraceni»; Giovanni Battista Oddi Iacobelli, «nel Corso incontro al marchese Lanci»; Marino Vitelli, «nel Corso incontro il cardinal Pamphili»; Francesco Maria Ottaviani, «nella strada de SS. Apostoli»; Giovanni Antonio Cimarroni, «alla Colonna Traiana»; Antonio Oddi, «nella piazzetta di San Lorenzolo»; Giovanni Giuseppe Novio, «alli Pantani»; Marino Francesco Vanni, «incontro San Quirico» (ivi).

[41] Alcuni di questi notai facevano capo a nazioni straniere, altri a magistrature minori della Camera apostolica, altri ancora a diramazioni di ridotta importanza dell'amministra-

Né passi sotto silenzio la presenza di nuclei documentari i quali, sebbene non di fattura notarile, andavano comunque considerati alla stessa stregua, come i testamenti vergati dai «confessori» o dai «parochi» conservati negli archivi ecclesiastici; né si trascuri l'esistenza in luoghi come l'ospedale della Consolazione o le chiese di Santa Francesca Romana e Sant'Angelo in Pescheria «di protocolli originali de' notari morti», che, a parere dei «visitatori», bisognava subito recuperare e collocare in un contesto più adatto[42].

Una concentrazione per nulla casuale, quella dei notai del rione Colonna, ma frutto – si sa – di una precisa scelta politica. Qui sul finire del Seicento era stata riunita una serie di tribunali con l'obiettivo di rendere più celere e funzionale il disbrigo delle cause: il tribunale dell'*auditor Camerae*, dotato di competenze che spaziavano dalle questioni civili alle criminali, il tribunale della Piena Camera, cui si ricorreva esclusivamente in appello, i tribunali del camerlengo, del tesoriere generale e dei chierici *presidentes*, singole espressioni della reverenda Camera dotate di giurisdizioni di primo grado sulle materie di propria pertinenza amministrativa. E qui per forza di cose avevano dovuto trasferirsi gli uffici notarili che di quegli organi rappresentavano le cancellerie: i notai dell'uditore di Camera, con sede nel palazzo di Montecitorio, i notai segretari e cancellieri di Camera, i cui studi si affacciavano su piazza Colonna[43]. Del resto, nell'organizzazione statuale pontificia di Età moderna la rete dei tribunali non costituiva un potere staccato o indipendente rispetto agli altri corpi governativi, ma un tutt'uno con essi. Ogni organo di governo, sia esso centrale sia esso periferico, era sovente caratterizzato da una propria potestà giudiziaria, anzi era proprio questa facoltà ad essere ritenuta la più prestigiosa fra quelle proprie di una magistratura[44]. Considerato, poi, che tali poteri riguardavano anche gli

zione comunale: Domenico Seri, «notaro di Borgo passato Sant'Angelo»; Giuseppe Cruciani, «notaro del Consolato de' fiorentini nel vicolo passato Sinisbaldi»; Giovanni Pagani, «notaro dell'Agricoltura alla Rotonda»; Bartolomeo Ioni, «notaro del senatore e conservatori di Roma in Campidoglio»; Domenico Orsini, «notaro delle Strade in piazza Madama»; Giuseppe Bonaventura Bonanni, «notaro di Ripa passato Ponte Quattro Capi»; Nicola Agostini, «notaro della Fabrica di San Pietro passato il palazzo de' Cavallerini»; Francesco Bartolini, «notaro di Ripetta alla strada di Ripetta»; Antonio Canini, «notaro del capitano dell'appellatione nella strada che va dalli due Macelli alla piazza di Spagna»; Giulio Marzi, «notaro delli Mercanti incontro a San Salvatore alle Coppelle»; Francesco Nicola Orsini, «notaro de' Mastri giustizieri» (ivi).

[42] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

[43] Per un quadro e un'analisi più completi, v. I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

[44] L. Londei, *L'organizzazione giudiziaria nello Stato ecclesiastico di Antico regime*, in *Magistrature e archivi giudiziari* cit., pp. 31-54, in particolare p. 31.

organi di governo comunitari e gli stessi baroni, va da sé come il pontefice, con l'intermediazione della reverenda Camera, tentasse continuamente di porsi nel ruolo di giudice supremo, cui ricorrere in alternativa ai giudicati di qualsivoglia tribunale comunale o signorile[45].

3. *Le scritture dei notai dell'*auditor Camerae *nell'Archivio di Stato di Roma*

Benché sia un sol tribunale diviso in cinque offitii, *sub eodem tecto* e con un solo affitto, ed in conseguenza si debba pratticare un solo stile, non di meno in ciascun di essi si usa stile diverso[46].

Questo è ciò che si legge nel verbale scaturito dalla «visita» compiuta nell'ottobre 1702 negli uffici dei notai dell'*auditor Camerae*[47]. Una sottolineatura – a nostro avviso – di fondamentale importanza rispetto a possibili ipotesi di ordinamento da formulare oggi in margine alla documentazione superstite. E tanto più se si considera come la situazione evidenziata non costituisse un caso isolato, correndo essa trasversale e ripresentandosi in termini pressoché identici all'interno di altre unità notarili, legate che fossero agli organi centrali di governo o agli apparati municipali. In sostanza,

[45] Fosi, *«Beatissimo Padre»* cit., pp. 343-365.

[46] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

[47] Doppie erano le competenze attribuite all'*auditor Camerae* – conosciuto anche col nome di «uditore generale della Camera apostolica» o menzionato con la sigla *A. C.* – all'interno del sistema amministrativo e giudiziario dello Stato ecclesiastico. In quanto componente della Piena Camera, gli erano attribuite funzioni deliberanti rispetto agli affari pertinenti alla giurisdizione economica. Poiché titolare di un omonimo tribunale, si occupava di questioni tanto civili che criminali. Per quanto concerne questa seconda veste, fu la costituzione innocenziana *Apprime devotionis* del 22 dicembre 1485 a stabilire che sarebbe spettata all'*auditor Camerae* la giurisdizione sopra tutti i delitti compiuti «in curia Romana vel extra eam, per quoscumque, tam officiales Sedis Apostolicae, quam alios curiales Romanam curiam sequentes cuiuscumque dignitatis, ecclesiasticae vel mundanae», e nel contempo tutte le cause «tam civiles, quam criminales et mixtas, spirituales, ecclesiasticas et prophanas et alias quascumque causas», ad eccezione però di quelle che avrebbero comportato pene corporali con mutilazione di membra o *sanguinis effusione*, che sarebbero invece ricadute sotto l'autorità del governatore di Roma. A ciò si aggiunga quanto determinato nel 1561 da Pio IV con la costituzione *Ad eximiae devotionis* del 1° maggio, che assegnò all'uditore generale il compito di giudicare 'privativamente', entro tutto lo Stato, qualsivoglia diatriba insorta in merito a contratti stipulati *in forma Camerae*; clausola, questa, che prevedeva, in deroga al diritto comune, sanzioni particolarmente rigorose per i debitori e la negazione della possibilità dell'appello, insieme con sanzioni spirituali che potevano spingersi sino alla scomunica. Un quadro generale del processo evolutivo che caratterizzò questo magistrato è quello tracciato da Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., pp. 211-218, ma v. pure Londei, *L'organizzazione giudiziaria* cit., p. 43.

sebbene all'interno di una medesima cornice istituzionale, ciascun ufficio non amministrava il proprio flusso documentario indirizzandolo verso un comune centro di raccolta, luogo dove le carte andavano ad incasellarsi all'interno di serie codificate in ossequio all'organigramma delle magistrature. Anzi, anche quando più notai operavano per uno stesso referente politico o giudiziario, non uno ma in numero pari a quello dei notai erano gli archivi che ne derivavano. Centri di raccolta, questi, dove i criteri sottesi all'organizzazione dei fondi, piuttosto che regolati da uguali criteri procedurali, apparivano ispirati a principi spesso in antitesi fra loro: come se usi e consuetudini si fossero sedimentati in maniera esclusiva all'interno dei singoli uffici venendo qui tramandati di notaio in notaio. Agli occhi del cardinale Marescotti, che a ritmo frenetico passò in rassegna le scritture custodite nel palazzo di Montecitorio, l'elemento che appariva come il più indicativo – e il più preoccupante – di una comune condizione era appunto quello della disomogeneità: né ogni «officio» aveva il proprio 'doppio' nei rimanenti, né ogni archivio risultava modellato in riferimento a un solo prototipo. Ciascuna unità notarile (e di rimando, documentaria) rappresentava infatti un mondo a sé, un microcosmo chiuso, isolato in 'antiche' regole, incapace e tutt'altro che desideroso, per tanti versi, di condividere un'eguale metodologia di lavoro. Per testimoniare come fosse proprio questa la situazione in atto, monsignor Marescotti tornerà più volte a ribadire che:

> tutti gli officii (...) praticano stile diverso, che reca al pubblico non poca confusione, perché il Belli fa le filze distinte sì delle scritture prodotte che delle citazioni e manuali (...) per giudice, et in tutti gl'altri officii si fanno le filze communi a tutti li giudici (...) eccetto Fatii, che non fa le filze d'*Istrumenta* separatamente. Alcuni fanno il Manuale *prima pars et secunda pars*, altri parimenti giudice per giudice. Le citazioni originali si tengono in filze diversamente. Il Babucci ne fa una filza il mese, il Franceschini due il mese, e poi le riduce due l'anno, il Belli una per giudice l'anno, il Fatii una il mese per giudice, ed il Pelosi due communi per il mese[48].

[48] «Belli Laurentius», notaio dell'ufficio VI del tribunale dell'*A. C.* dal 1668 al 1706 (v. A. Francois, *Elenco di notari che rogarono atti in Roma dal secolo XIV all'anno 1886*, Roma, Tipografia della Pace di Filippo Cuggiani, 1886, p. 13) ; «Fatius Paulus», notaio dell'ufficio III del tribunale dell'*A. C.* dal 1693 al 1722 (ivi, p. 10); «Babutius Stephanus», notaio dell'ufficio IX del tribunale dell'*A. C.* dal 1702 al 1714 (ivi, p. 17); «Franceschinus Francus», notaio dell'ufficio VII del tribunale dell'*A. C.* dal 1693 al 1722 (ivi, p. 14); «Pelusius Marcus Ioseph», notaio dell'ufficio IX del tribunale dell'*A. C.* dal 1681 al 1702 e dell'ufficio II dal 1702 al 1707 (ivi, pp. 8, 17).

Dunque, se era il notaio e non il magistrato il nucleo polarizzante delle scritture, era sulla scorta della topografia notarile e non istituzionale che cresceva o decresceva il numero degli archivi: è questa l'idea che mostrano di condividere il cardinale Marescotti e gli altri membri della Congregazione, tutti particolarmente attenti nel verificare quali fossero i locali in cui risultavano collocate le scritture, quale lo stato di conservazione, quali i criteri adottati nella suddivisione dei fondi, quali i notai cui addebitare la responsabilità delle singole serie. Ragion per cui, sono appunto i verbali redatti nel corso di quegli accertamenti a guidarci ancora oggi nella comprensione di un contesto documentario – le carte dei notai dell'uditore di Camera – il quale, se punto d'osservazione diventano i fondi conservati nell'Archivio di Stato di Roma, appare malamente compresso all'interno di due artificiosi blocchi, troppo lontani per struttura e tipologia da ciò che invece caratterizzava gli originari assetti. Prova ne è ciò che si legge nelle pagine della *Guida generale*, ove il quadro delineato risulta rigidamente strutturato per compartimenti stagni: le carte di matrice giudiziaria, distinte unicamente in una sezione «civile» ed una «criminale»[49], da un lato, dall'altro il fondo denominato *Notai del tribunale dell'auditor Camerae*, serie d'istrumenti che coprono cronologicamente tutto l'arco dell'Età moderna[50]. Una distinzione, quella attuale, che non mette a fuoco l'articolato e frammentato sistema che invece regolava sia la compilazione delle scritture sia la loro conservazione. Nell'organizzazione dicotomica imposta dopo il 1870 alle carte provenienti da Montecitorio si è persa infatti traccia di quell'insieme di archivi in cui i notai dell'*auditor Camerae* erano soliti riporre tanto la documentazione di carattere privato, tanto quella di tipo pubblico da loro singolarmente prodotta: ogni ufficio redigeva una nutrita gamma di scritture su due diversi fronti, per conto di soggetti che si rivolgevano loro a titolo personale e in riferimento all'attività giudiziaria svolta dal tribunale di appartenenza; e ciascun notaio organizzava la documentazione mediando tra regole che gli derivavano dalla propria personale esperienza e criteri giunti a lui da un lontano passato.

[49] I fondi menzionati sono i seguenti: *Tribunale civile dell'auditor Camerae*, composto da 2.296 volumi, 1.753 filze e 206 registri, che coprono l'arco cronologico 1540-1809 e *Tribunale criminale dell'auditor Camerae*, composto da 55 volumi, 89 filze e 10 registri (1567-1803), ai quali vanno aggiunti i fondi ottocenteschi del *Tribunale civile dell'auditor Camerae* (1814-1831, 1.031 filze, 314 volumi, 68 registri) e del *Tribunale criminale dell'auditor Camerae* (1815-1846, 194 filze, 12 registri, 2 registri di indici); v. *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1129, 1197.

[50] Si tratta di 7.316 volumi, che vanno dall'anno 1487 al 1871 (ivi, p. 1129).

Di questo composito sistema è osservatore autorevole il cardinale Marescotti, voce per molti versi antitetica rispetto allo scenario prospettato solo alcuni anni prima dall'abate Piazza. Strumento di sintesi, le sue relazioni, anche rispetto a questioni altrimenti scarsamente percettibili, considerata la loro natura immateriale: le logiche di potere che, all'interno di ogni ufficio, determinavano la qualità delle relazioni umane, lo scontro di mentalità che opponeva il «capo notaro», figura di comando, ai «sostituti», «giovani», «novizii» e «antinovizi», suoi subalterni. Così si legge negli appunti del Marescotti, ove l'attenzione riservata al dato quantitativo si mescola al desiderio di dare spazio alle forme tutte personali con cui i protagonisti delle sue descrizioni erano soliti interpretare gli eventi che li riguardavano – ognuno a partire dal proprio punto di vista –, animati dal desiderio di difendere o espandere i propri spazi decisionali, nonché i rispettivi introiti:

Tutte le scritture che si conservano negl'offitii hanno un ottimo ordine, almeno in apparenza, benché vi siano quantità di scritture sbagliate da una filza all'altra per la continua negligenza de' giovani e novizii, et in molti offizii le filze stan composte nei rastrelli una sopra l'altra, in modo che alle volte con strapazzo di scritture è necessario prendere quella filza che non si vuole. L'altre scritture fuori dell'offizio si conservano su gl'archivii posti parte su la loggia di Monte Citorio e parte in altre stanze del palazzo. Ciascun de' notari ha l'archivio separato per tenere filze, broliardi, manuali. Le soffitte servono comunemente a quattro offizii per tenere le citazioni antiche e parte delle filze, e tutti passono per una porta, et un notaro può entrare nelle soffitte dell'altro con la sua sola chiave. Questi archivii si tengono in qualche parte in buona apparenza, ma generalmente con pessimo ordine, in modo che per lo più si rende assai difficile il poter trovare una scrittura vecchia, e tutte quelle che sono state ritrovate per il passato sono state cavate dalle filze per servirsene e poi per negligenza non sono state riportate a suoi luoghi, ma poste in scansie e cassabanchi confusamente, e di presente alcune ne sono state riportate agli archivii e poste alle sue filze, altre ancora stanno fuori dalle filze, et il Belli in cambio di riporle a' suoi posti ne ha composte 30 e più filze a parte ben grosse con le sue cartelle intitolate «Iura diversa extra filzas ab anno 1630 usque ad 1650, ab anno 1651 usque ad 1665, ab anno 1680 usque ad 1684, ab anno 1685 usque ad 1687», quali essendo insolite, né anche si anderanno cercando nei bisogni che ciascuno haverà, e così resteranno inutili. Le chiavi de' suddetti archivii e soffitte si ritengono in ciascun offizio dal proprio novizio, eccettuato l'offizio del Franceschini, dove si ritengono da Domenico Greco, o sottococo, il quale ha ogni libertà et arbitrio di tutte le scritture, sì per mostrarle che per trovarle e presentarle, se ne procaccia continue mancie non havendo dal Franceschini alcun salario. Una gran parte dell'archivio Olivieri, hoggi Pelosi, si conserva nella casa habitata dal Babucci, un giovane del quale ha la chiave, senza che siano ancora state consegnate al detto Pelosi, e queste stanno con maggior confusione dell'altre, et in

stato assai compassionevole. Qualche parte delle scritture degli archivii si ritengono da diversi, e specialmente dal Franceschini anche in casa, ne' corridoi e per le scale, in credenzoni aperti a comodo anche de' servi[51].

Scarso interesse per la salvaguardia delle scritture e disattenzione nelle gestione ordinaria degli archivi. Sembrano essere queste le problematiche più urgenti che la «Congregazione Marescotti», nella sua duplice veste di organo di verifica e di progettazione, si proponeva di risolvere. È in termini fortemente critici che viene sottolineata la facilità con cui si accedeva ai depositi: «non vi è inventario alcuno delle scritture dei protocolli e filze, in modo che niuno è tenuto al rendere conto di quelli, o quelle, che sono levate, et in effetto ne mancano molte»[52]; ed è con toni di marcato disappunto che si precisa come, una volta prelevate dalle serie di appartenenza, molte carte, poiché non correttamente ricollocate, finissero per disperdersi: «li giovani delli officii errano nel rimettere le scritture di una filza in un'altra e li ritengono nelli pulpiti, e bisognando vederle altre volte non si ritrovano»[53]. Tuttavia, se è inopinabile che proprio queste costituiscano le problematiche su cui più acceso divenne il dibattito, non si cada nell'errore di considerare gli archivi camerali come delle aggregazioni informi, luoghi in cui le scritture erano destinate a perdere la loro effettiva identità, giacendo esse casualmente affastellate senza che nessuno si preoccupasse di attribuire loro un ordine o di registrarne l'avvenuta acquisizione. Ogni archivio possedeva infatti una propria, inequivocabile fisionomia, frutto di procedure applicate da ciascun notaio in linea di assoluta continuità con i predecessori, e la cui validità – pensava il cardinale Marescotti – non era ora il caso di mettere in discussione. Criteri archivistici, quelli di volta in volta adottati, non certamente condivisi trasversalmente da ogni ufficio, ma pur sempre fissi e definiti all'interno di ciascuno di essi, e qui cristallizzatisi secondo un processo di lunga durata.

Archivi dunque da non intendere come l'immagine fedele del tribunale cui essi afferivano, ma specchio piuttosto di un frammentato sistema cancelleresco. Ipotizzare infatti che all'*auditor Camerae* corrispondesse un unico grande archivio significherebbe fornire una visione troppo granitica e certamente distorta dell'assetto originario, equivarrebbe, cioè, a modifi-

[51] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

[52] Ivi.

[53] Ivi.

care secondo una logica tutta nostra un contesto polverizzato in più centri di raccolta. Solo intersecando fra loro queste multiformi organizzazioni – quasi si trattasse di tessere appartenenti a un solo mosaico – si potrà tentare di tracciare un quadro esaustivo della 'primitiva' organizzazione: è nella frammentarietà e non nella compattezza che trova il suo *ubi consistam* la rete archivistica dello Stato ecclesiastico[54]. Tuttavia – ed è questo uno degli aspetti più interessanti – allo strenuo tentativo di assoggettare a una comune disciplina architetture archivistiche dalle molteplici forme non fece seguito lo stravolgimento dell'intero sistema: né l'organizzazione della documentazione secondo nuclei archivistici corrispondenti ai singoli notai risultò alterata; né fu imposto di raccogliere le carte in serie organizzate secondo criteri comuni, pensati e imposti a livello centrale. Per tutto il Settecento, i punti su cui si continuò a battere riguardavano esattamente le questioni prima evidenziate: far sì che le carte risultassero adeguatamente custodite; permettere il loro facile reperimento attraverso l'uso di strumenti di ricerca sempre più aggiornati. Se altri inconvenienti furono rilevati, certamente non riguardarono i criteri con cui venivano raggruppate le scritture, quanto piuttosto la presenza di un personale di cancelleria scarsamente preparato a svolgere i propri compiti o poco desideroso di farlo in ragione del basso profilo salariale cui era costretto a sottostare. Problematiche, queste, spesso presentate l'una come causa dell'altra. La tutela delle carte – noterà lo stesso Marescotti – era imprescindibile dal livello di professionalità: se basso era il grado di conoscenze e competenze di quanti collaboravano coi notai nella gestione ordinaria delle scritture, altrettanto basso sarebbe stato il livello di organizzazione e tenuta degli archivi.

4. *I luoghi e le carte*

Nell'accomodare le scritture nelli archivi pare si havesse maggior mira all'utile dell'ospitio (per fargli cavare pigione anche dalli sottotetti per altro inutili) che al

[54] È stato Claudio Pavone, anni or sono, a precisare, fra i primi, come la disciplina archivistica debba trovare il proprio oggetto di studio nel «modo con cui l'istituto organizza la propria memoria, cioè la propria capacità di autodocumentarsi in rapporto alle proprie finalità pratiche»: C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), n. 1, pp. 145-149 (ora in *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di I. Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, pp. 71-75), in particolare p. 147; in relazione al dibattito che ne è scaturito v. D. Tamblé, *L'archivistica in Italia oggi*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993, p. 85.

servizio pubblico nella conservazione e custodia delle scritture, le quali stanno tutte a tetto e nei sottotetti (fuorché quelle del Fatii, che stanno nel vano della scala), esposte al danno de' sorci, di tetti nelle piogge, et al pericolo de' fuochi delli fulmini e de' camini, in siti angustissimi et incomodi, e particolarmente quelle ne' sottotetti grandi, tutte a parte sotto una sola chiave a commodità di uno che voglia andarvi sotto altro pretesto, e prenderne ciò che ne vuole, in tutti con quantità di scritture sciolte e libri scompaginati in terra alla peggio[55].

Ispezionati «officii» e «archivii», il cardinale Marescotti non perse tempo nel cercare di individuare, al di fuori del palazzo di Montecitorio, altri locali entro cui concentrare parte delle scritture eccedenti, e in primo luogo le serie che, avendo perso un immediato interesse amministrativo, non richiedevano di essere frequentemente consultate. Trovare un «sito più salubre» – considerato che «crescendo ogn'anno circa a 350 fra filze e libri di nuove scritture» non si aveva più «luogo dove metterle» – divenne il nuovo imperativo. Era il 1° settembre 1703 quando il cardinale Marescotti scriveva al «foriere» vaticano Urbano Rocci, dicendogli:

la prego di annunciarmi qui sotto se habia cosa in contrario a che si aplichino ad uso di archivii la stanza divisa in due a piano terreno, che *pro interim* fu ultimamente data all'intagliatore hora morto, che sta nel cortile a capo lo stradone de' giardini, e lo stanzone posto fra il cortile delle statue et il cortile a capo lo stradone de' giardini al secondo piano, acciò possa darsi esecutione a gl'ordini di Sua Santità in proposito degli archivii[56].

Richiesta, la sua, che sortì un immediato esito favorevole. A confermarlo è un'annotazione, di mano dello stesso Rocci:

già dissi – si legge – che solo una sala si procurerà di lassarla libera e tutto il resto a disposizione di Vostra Eccellenza[57].

L'idea che animava monsignor Marescotti era appunto quella di trasformare in centri di raccolta documentaria parte dei palazzi apostolici vaticani, all'interno dei quali – è noto – già dai tempi di Paolo V, in ottemperanza ad istanze che risalivano al regno di Pio IV, erano stati concentrati ingenti nuclei di carte «pro privata Romanorum Pontificum comoditate» e «ad publicam studiorum utilitatem»[58].

---

[55] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

[56] Ivi.

[57] Ivi.

[58] Riguardo all'istituzione dell'Archivio segreto vaticano, gli anni di riferimento sono quelli a cavaliere tra primo e secondo decennio del Seicento. A gestire l'operazione furono Barto-

«Un sito sottotetto in luogo detto Tor de Venti»[59]; «un salone al piano nobile tra il cortile delle statue e l'altro cortile a capo dello stradone»[60]; «un altro longo palmi 67, contiguo al detto salone, che serve di passo alli signori maestri di Camera»[61]; «dui stanze sotto il suddetto salone date all'intagliatore per riporvi legname»[62]: erano questi i luoghi che vennero ritenuti i più adatti, poiché dotati delle necessarie caratteristiche strutturali – della giusta spaziosità innanzitutto –, ma anche in quanto svincolati da altre destinazioni d'uso. Nel novero di essi figurava anche «il sito sopra la gallaria dipinta», lo spazio, cioè, compreso fra la volta e il tetto della Cappella Sistina, sulla cui scelta ci informa un apposito «scandaglio» recante precisa menzione della «spesa» occorsa affinché quell'ambiente divenisse

lomeo Cesi, tesoriere generale della Camera prima, cardinale poi, e Michele Lonigo, «clericus Estensis», soprintendente alle bolle papali, finito sotto processo e quindi carcerato per alcuni anni in Castel Sant'Angelo. Sul punto, particolarmente istruttive risultano le parole di Germano Gualdo che, correggendo precedenti affermazioni, con acuto senso critico riferisce: «alcuni storici sostengono che la data di istituzione dell'Archivio vaticano è il 1611, e fanno riferimento al chirografo del 20 dicembre di tale anno (...). Questa in effetti è la prima data che compare nella relazione di Lonigo; ma basta leggere attentamente quel testo per rendersi conto che il chirografo è inserito invece negli atti del 2° trasferimento della Camera apostolica, che si attua il 30 gennaio successivo (1612) e che è in assoluto il 5°, niente affatto il 1°. Ne consegue, ovviamente, che il primo versamento deve essere retrodatato rispetto al dicembre 1611»: G. Gualdo, *L'Archivio segreto vaticano da Paolo V (1605-1621) a Leone XIII (1878-1903). Caratteri e limiti degli strumenti di ricerca messi a disposizione tra il 1880 e il 1903*, in *Archivi e archivistica a Roma dopo l'Unità. Genesi storica*, *ordinamenti*, *interrelazioni*, atti del convegno di studi (Roma, 12-14 marzo 1990), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 164-241, in particolare pp. 164, 167-168. Ed ancora, F. Gasparolo, *Costituzione dell'Archivio vaticano e suo primo indice sotto il pontificato di Paolo V*, in «Studi e documenti di storia e diritto», VIII (1887), pp. 13-64, in particolare pp. 48, 35-62. Maria Grazia Pastura individua invece «nel secondo decennio del secolo XVII» l'epoca in cui «una parte degli archivi camerali», e segnatamente quelli «conservati e prodotti dai notai segretari e cancellieri di Camera (...), confluì nel neocostituito Archivio vaticano» (M. G. Pastura Ruggiero, *La computisteria generale organizza la consultabilità del proprio archivio alla fine del secolo XVIII*, in *Archivi e archivistica a Roma* cit., pp. 294-331, in particolare p. 295).

[59] «Che viene ad essere sopra la parte della Galleria non dipinta, longo palmi 180, largo palmi 30, né vi va altra spesa che scudi 10 in circa in risarcire le vetrate», così risulta specificato nella nota dei «Luoghi riconosciuti nel palazzo vaticano per collocarvi archivii» (ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3).

[60] «Longo palmi 74, largo palmi 46, dove con farvi un tramezzo vi vengono dui buoni, grandi archivii, ed essendo alto palmi 40 con farvi un solaro tramezzo e le vetrate ve ne verrebbero dui altri simili di sopra e vi verrebbe di spesa in tutto circa scudi 400» (ivi).

[61] «Facendosi un corritore da una parte (...) vi si possono ricavare dui altri archivii più piccoli, et essendo il salone della medesima altezza di palmi 40 con farvi il solaro et altre finestre di sopra vi si potrebbero cavare altri dui archivii di sopra ma vi vorrebbe di spesa circa scudi 330» (ivi).

[62] Ivi.

effettivamente «praticabile»[63]. Considerata l'ampiezza del progetto, ingenti furono i lavori cui si dette corso, in termini di apporto di denaro, per il numero delle maestranze impiegate e per i tempi febbrili di realizzazione. Coinvolto nell'operazione fu anche l'architetto Carlo Fontana – incaricato di verificare l'idoneità statica delle strutture e di controllare che non si recassero danni ad «affreschi» e «stucchi»[64] –, ed oltre a lui, una folta schiera di artigiani alle sue dirette dipendenze, muratori e falegnami in primo luogo. Ai primi sarebbe spettato il compito di predisporre i nuovi piani di calpestio, riparare le crepe, tinteggiare le pareti; ai secondi quello di «acconciare» o «predisporre» porte e finestre, nonché di realizzare, sulla base del calcolo delle scritture da alloggiare, il numero delle «scansie» e dei «credenzoni» necessari. Di tanta operosità, su cui sempre si dispiegò lo sguardo vigile del cardinale Marescotti, è testimonianza un corposo *dossier* (appunti dello stesso prelato, note di spese, relazioni di vario genere) datato aprile-luglio 1703 che, proprio in ragione della brevità del lasso temporale coperto, consente d'ipotizzare come le nuove sedi siano state rese operative in tempi quanto mai brevi.

Tuttavia, nonostante la prevista separazione di molte scritture – a primo acchito, potrebbe apparire come un tentativo di smembramento –, questa operazione non determinò l'azzeramento degli originari vincoli. All'individuazione di «luoghi più salubri» non corrispose lo stravolgimento né dei fondi né delle serie. Ogni notaio, gestore a un tempo delle carte da lui prodotte e di quelle ereditate, continuò a considerare come archivio

[63] «Primariamente bisogna abbassarvi il calcinaccio, ovvero riempitura che è ne' fianchi della volta sopra essa Cappella per alleggerire il peso (...), che per farlo buttare abbasso e farlo portare via dalle carrette (...) vi sono circa di spesa scudi 59,55. E per farvi l'ammattonato sopra quel piano che rimane di mattoni rossi rotati a acqua (...) importava circa scudi 131,10. E per incolorare li muri vecchi, rimurare li squarci e lunghi che sono nelle muraglie (...) importava circa scudi 72,75. Che per fare li suddetti lavori, stante la grande scomodità di condurre sopra li materiali, ascenderà la spesa a circa scudi cento sessanta cinque moneta» (ivi).

[64] A proposito dei lavori da realizzare, così attestava Carlo Fontana, dando prova di grande perizia ingegneristica: «Havendo (...) per ordine [del] cardinale Marescotti visitato e riconosciuto li sotto tetti sopra la Galeria vaticana per vedere la capacità e sicurezza di essi (...), ho trovato e riconosciuto (...) li muri e le volte essere di ottima sicurezza di regere li medesimi ogni volta che le casse di detti archivii siano sostenuti da propri muri laterali, con modelli e spranghe di ferro, in modo che le volte restino illese dal peso. E perché la volta che servirà di passaggio non sia offesa dal moto, le pitture e gli stucchi sotto di essa giudico essere necessario di assicurare con un solaio andante sopra li fianchi della volta, acciò il calpestio lo riceva detto solaio e non totalmente la volta, il quale solaro sarà sostenuto da validi legni conficcati e murati nelli muri perpendicolari et appoggiati sopra la volta, ma che il gravame venghi sostenuto dai legni conficcati nel muro e non totalmente dalla volta» (ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3).

di propria pertinenza sia i documenti che rimasero là dove il suo ufficio risultava effettivamente ubicato, sia quelli che, per volere della Congregazione, ebbero una nuova destinazione. In buona sostanza, l'unità delle primitive aggregazioni si mantenne costante a dispetto di una distribuzione che appariva indubbiamente più dilatata sul territorio cittadino: non era certo la concentrazione fisica delle carte – il fatto di essere tutte collocate nel perimetro della curia Innocenziana – a costituire il collante archivistico, l'elemento in grado di attestare l'unità dei complessi documentari; erano, al contrario, i legami che univano più scritture ad uno stesso ufficio notarile, anche quando giacenti in locali materialmente distanti fra loro, a rappresentare l'elemento aggregante, il dato attraverso cui circoscrivere serie e fondi.

Che l'arrivo di molta documentazione nei palazzi vaticani non si sia tradotto in una nuova organizzazione archivistica – in archivi 'manomessi' rispetto all'impianto originario – è chiaramente attestato da alcuni inventari che vennero realizzati appositamente nell'occasione: elenchi del posseduto documentario compilati da ciascun «officio» in relazione ai *decreta* del cardinale Marescotti. Sfogliando tali registri, appare chiaro come la struttura primitiva non avesse subito alcuna alterazione. Ogni notaio, nel rispetto degli «ordini» ricevuti, non fece altro che specificare se le scritture di cui gli competeva la custodia si trovassero presso di sé o fossero transitate in direzione del Vaticano, mostrando, in tal modo, di non considerare alieno dal proprio ufficio ciò che invece risultava collocato all'interno della città leonina. È questo, ad esempio, il caso dei notai segretari e cancellieri di Camera. Parte delle loro scritture sarebbe rimasta nella curia Innocenziana, parte trasferita nei palazzi vaticani – «in Archivio Sancti Petri» –, ma nella somma delle due sezioni ogni notaio avrebbe continuato a riconoscere l'insieme del corpo documentario di cui egli si riteneva il titolare[65]. Del resto, pur considerando che i loro archivi non subirono separazioni di sorta, non diversa è la situazione che caratterizza le cancellerie del tri-

[65] Considerando come blocchi di un unico archivio le scritture disposte nel modo sopra evidenziato, redassero inventari, in ottemperanza alle richieste del cardinale Marescotti, i seguenti notai segretari e cancellieri di Camera: Petrucci, «Galosius», Tartaglia, Galloppi, Castellani, «Pelusii». Per il Petrucci, v. ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, bb. 26-27 (in tutto tre registri, di cui quello della b. 26 contenente aggiunte di mano del notaio «Paulettus»); per il «Galosius», ivi, b. 26; per il Tartaglia, ivi, b. 27 (in tutto due registri); per il Galloppi, il Castellani e il «Pelusii», ivi, b. 28. Esemplificativo, a tal riguardo, è il titolo assegnato all'esemplare della b. 26, proveniente dall'uffcio del notaio Petrucci: «Inventarium istrumentorum diversorum et aliorum librorum et scripturarum existentes in Archivio Sancti Petri et in officio».

bunale dell'uditore generale. Ogni «capo notaro» avrebbe interpretato come nuclei a sé le carte prodotte all'interno di altri uffici anche quando si trattava di strutture ormai definitivamente soppresse. Ma non solo: all'interno di ogni unità notarile si sarebbe sempre continuato a distinguere la documentazione sedimentatasi sotto la direzione di un dato capo ufficio da quella che afferiva a quanti in linea di continuità lo avevano preceduto o erano stati i suoi successori[66]. In entrambi i casi l'obiettivo sembra essere lo stesso: far sì che delle 'antiche' distinzioni non si perdesse nel tempo la memoria, consentire in qualsiasi momento di rintracciare la rete dei legami che univano le scritture agli uffici e riportare alla luce i 'vincoli' esistenti fra il singolo documento e il suo estensore.

A permetterci di accedere anche ai depositi vaticani è ancora una volta il cardinale Marescotti. Redigendo un pro memoria sui «luoghi» da sottoporre a «visita», egli è quanto mai preciso nell'indicare quali spazi fossero stati utilizzati e quali le scritture raccolte: «verso il giardino del Belvedere» avevano trovato posto l'archivio della computisteria della Camera, l'Archivio Urbano, gli «archivii delli notarii del cardinal vicario», gli «archivii delli notarii della Rota», gli «archivii de' mercanti falliti»[67]; «verso Castel Sant'Angelo» risultavano concentrati gli «archivii della Camera» – dei notai Galloppi e Petrucci in particolare – insieme con gli archivi delle congregazioni – distribuiti in «sette stanze» –, l'archivio della Congregazione dei Vescovi e della Congregazione dei Baroni e l'archivio «del notaro dell'archivio Romanae curiae». Ciò che non si era riusciti ad ottenere – annotava il prelato – erano degli ambienti che consentissero di dare alloggio ad

[66] Questo è ciò che si apprende consultando gli inventari («Inventarium omnium et singulorum protocollorum, broliardorum, manualium aliorumque librorum ac filzarum») redatti nell'anno 1704 «in executionem decretorum emanatorum in congregatione particulari habita coram e.mo et r.mo d. card. Mariscotto» dai notai «curiae causarum Camerae apostolicae», detti anche notai dell'*auditor Camerae*. Si veda ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 26 (per i notai «Fatius», «Bellus», Franceschini), b. 27 (per il notaio «Pelusii»). Poiché emblematico di quanto sopra esposto, a mero titolo d'esempio si presti attenzione a ciò che si legge sul foglio di guardia anteriore del registro redatto da «Paulus Fatius»: «Inventaria omnium prothocollorum, broliardorum et filzarum scripturarum officii curiae causarum Camerae apostolicae, quod a die prima Maii 1693 exercet Paulus Fatius successor in duobus officiis unitis (...) quondam Nicolai Florelli et quondam Iosephi Mariae Belletti ultimo loco curiae notariorum eorumque (...) antecessorum».

[67] Sul punto, scrive Maria Grazia Pastura: «non fu invece mai acquisito all'Archivio vaticano, a quanto ci consta, materiale documentario prodotto dall'ufficio di computisteria, l'archivio del quale fu, di conseguenza, integralmente versato dopo il 1870 all'Archivio di Stato di Roma» (Pastura Ruggiero, *La computisteria generale* cit., p. 295).

altre carte camerali bisognose di urgente sistemazione, quelle del notaio segretario e cancelliere Liberati e quelle del suo collega Tartaglia[68]. Una topografia documentaria, la predetta, chiaramente esemplificativa delle questioni cui prima si faceva cenno: non bastò una diversa distribuzione spaziale a cancellare gli antichi legami esistenti fra le carte e gli uffici produttori, né l'utilizzo dei palazzi vaticani fu sufficiente per dichiarare nulle le precedenti strutture in nome di una nuova organizzazione che, in luogo di privilegiare gli uffici, facesse emergere le magistrature.

L'altro nodo da sciogliere riguardava, come si è detto, l'aspetto della 'custodia'. Le manomissioni – essendo gli archivi oggetto di fraudolente spoliazioni – costituivano, per estensione e per gravità del fenomeno, uno dei punti critici su cui bisognava prontamente intervenire. Non si dimentichi, poi, come ad aggravare la situazione si aggiungesse la penuria di inventari che attestassero il passaggio di consegne «da un notaro all'altro»; vale a dire, di strumenti in grado di fornire in successione diacronica la sintesi esatta del posseduto documentario[69]. È ancora il cardinale Marescotti ad istruirci in tal senso:

> la communicazione degli officii di uno nell'altro è bensì di gran commodo de' curiali, ma di gran pericolo per la sottrazione delle scritture per la grande affluenza e transito di tutta sorte di persone ad ogn'hora. (...) Gli officii aperti fra loro restano le feste con poca custodia, con pericolo di sottrazione di scritture, restandovi per lo più li soliti novitii, li quali o discorrono fra loro o stanno alla finestra, in tempo che molti (...) vanno in quelli giorni a veder scritture forse per sottrarle o lacerarle[70].

Questioni – quelle cui fin qui si è fatto cenno – che, per molti versi, convergevano e si intersecavano con una terza: la presenza di «giovani», «sostituti», «novizii» ed «antinovizii», soggetti subalterni alla figura del «capo notaro», spesso accusati di non saper assolvere con diligenza alle mansioni loro affidate. Numerose erano le inadempienze riscontrate nelle fasi di formalizzazione dei documenti, altrettante per ciò che concerne la registrazione e conservazione degli stessi. E tutto ciò a dispetto di una normativa che intendeva disciplinare il servizio notarile su tutto il territo-

[68] Per quanto attiene al Tartaglia, i citati inventari attestano che nel 1704 parte della 'sua' documentazione aveva trovato anch'essa posto nell'«Archivio Sancti Petri» (ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 27).

[69] «Le scritture non sono mai state consegnate da un notaro all'altro, né fattone alcun inventario», viene specificato ivi, b. 3.

[70] Ivi.

rio dello Stato, regolarizzandolo e uniformandolo, al fine del raggiungimento di *standard* comuni di efficienza. Così scrive monsignor Marescotti, lasciandosi guidare da una visione accentratrice degli assetti amministrativi e delle relative procedure:

> Per registrare le citazioni nelli manuali [i capo notari] si valgono de' copisti (alcuni consegnano li mazzi di citazioni da copiare in casa con comodità) pagandogliele un quatrino l'una a cottimo, che nasce che per copiarle presto, e guadagnar di più, le copiano di cattivo carattere (...) e ceterate, in modo che, volendosi una fede della citazione e decreto, il capo notaro non può darla se non vede la citazione originale, che molte volte non si ritrova. In buona parte delle citazioni sono registrati li decreti col nome in bianco de' procuratori che li hanno ottenuti, non ricordandosene li notari e se si vuole citare, *ad videndum reponi*, non si sa chi procuratore citare quando il principale è absente da Roma o non è noto, e potrebbe ordinarsi che chi consegna al notaro le citazioni a tergo citi il nome e cognome del procuratore che fa l'istanza. Le citazioni e decreti non si registrano dentro il termine di tre mesi come ordina la Riforma, titolo *De notariis*, n° 93, ma si resta molti mesi indietro. Li decreti dentro le citazioni non si stendono lo stesso giorno dell'audienza, ma più giorni dopo. Le citazioni che si leggono dal Pelosi avanti monsignor auditor del Papa non solo non si registrano in luogo alcuno, ma restano in mano del medesimo Pelosi, senza che si curino di recuperarle né le parti, o procuratori, né li notari, dagl'atti de' quali pendono le cause, e potrebbe ordinarsi che tutti li notari, o procuratori, che hanno mandate al Pelosi le citazioni per leggerle avanti monsignor auditore di nostro signore mandino a recuperarle il giorno seguente, e subito le registrino. Le citazioni criminali non si registrano in luogo alcuno, et è necessario che si registrino, come le civili, ma in manuale separato particolare[71].

Ed aggiunge:

> Le sentenze originali civili sono bensì legate in tomi, ma non registrate in luogo alcuno, e devono registrarsi *infra* seguente *diem*, come dispone la Riforma suddetta, n° 26. Le sentenze originali criminali da alcuni si tengono in mazzi chiusi, e si registrano in registro particolare, da altri si legano in tomi senza registrarle, ma devono registrarsi secondo la disposizione della Riforma suddetta (...). Li processi criminali si conservano sciolti, e non si ligano in tomi[72].

Né le sue riflessioni acquistano altra veste quando ad essere oggetto di investigazione non sono più le carte giudiziarie – nel caso specifico, quelle afferenti al tribunale dell'*auditor Camerae* –, ma le scritture redatte su committenza privata. La situazione appariva viziata da storture non dissimili da quelle poc'anzi evidenziate:

[71] Ivi.

[72] Ivi.

Stipulano istrumenti per li capo notari (...) non solo tutti li giovani dell'officio, benché inesperti, ma anche molte persone al di fuori dell'officio, che poi ritengono molto tempo appo sé (...), anzi anche altri, che stanno al servizio di personaggi, stipulano istrumenti dell'interesse de' loro padroni. Si sono trovate alcune matrici d'istrumenti stese dall'instrumentanti senza espressione di patti sostanziali, come se non fossero stati stipulati con tal patti, contro la disposizione della Riforma, titolo *De notariis*, n° 36[73].

Sottoposti ad un eguale destino erano anche i testamenti, in riferimento ai quali si specifica:

li testamenti aperti non si ligano in protocollo a parte, ma in comune con li altri (...) contro la disposizione della Riforma, n° 45. Non si è data, né si dà, in Archivio Urbano la nota delli testamenti sigillati, contro la disposizione delli capitoli della fondazione dell'Archivio Urbano, n° 17-18 e del bando di monsignor Imperiale [prefetto degli Archivi], n° 11. Nelli cinque officii delli notari A. C. si trovano presentemente circa 1.500 testamenti sigillati, consegnati dal 1570 in qua e mai aperti, contro la disposizione di monsignor Imperiale e delli capitoli della fondazione dell'Archivio Urbano, n° 10, con grandissimo pregiudizio dell'anime de' testatori per li suffragii e restituzioni che in essi haveranno lasciate e non adempite, ma è da riflettersi che se si aprissero adesso si susciterebbero moltissime liti per li fidecommessi, caducità e simili, hora non risapute, e che potrebbano trovarvisi. Li testamenti aperti non sono esibiti in Archivio col pretesto che non vadano archiviati, contro la disposizione del bando di monsignor Imperiale e delli capitoli dell'Archivio Urbano, n° 10[74].

Osservazioni, le precedenti, cariche di molteplici significati, e in forza di ciò capaci di gettare luce su più di una questione: la varia tipologia di documenti e le corrispettive modalità di redazione; i criteri che regolavano l'articolazione delle serie e la creazione degli archivi; la volontà di disciplinare un composito sistema attraverso una comune normativa. Per quanto attiene alle scritture – e segnatamente al loro essere punto di raccordo tra la penna del notaio e l'esercizio dei pubblici poteri – va subito rimarcata l'ampiezza delle competenze attribuite a ciascun ufficio avente come referente istituzionale il tribunale dell'*auditor Camerae*. Notai, questi, impegnati su più fronti: rogavano in occasione dei processi celebrati dinanzi ai giudici civili, all'*auditor Camerae met*, giudice privato dell'*auditor Camerae*, e a due suoi luogotenenti; figuravano nel ruolo di cancellieri nei processi criminali che lo stesso tribunale istituiva attraverso un giudice togato o

[73] Ivi.

[74] Ivi.

luogotenente generale[75]; ma gestivano anche la documentazione prodotta dalle congregazioni cardinalizie e dal prefetto dei palazzi apostolici, compresa quella di carattere «giudiziale»[76]. Di qui la presenza nei loro archivi di una pluralità di scritture, differenti sia sotto il profilo formale sia in ragione della magistratura che ne aveva determinato la redazione. Carte per lo più di natura giudiziaria (ma non solo), ognuna delle quali destinata ad una specifica serie in ragione innanzitutto degli aspetti tipologici; carte che, ferme restanti le operazioni di separazione così effettuate, collegate 'orizzontalmente' fra loro permettevano all'occorrenza di ripercorrere e ricompattare le diverse tappe di una data vicenda processuale attraverso tutte le sue fasi[77]. I «manuali» delle citazioni, i «brogliardi» delle udienze, i *libri testium*, le *cedule et iura diversa*, i mazzi o registri delle sentenze costituivano infatti nuclei documentari ognuno dei quali dotato di una propria fisionomia e la cui ragion d'essere è da ricercare in primo luogo nella tendenza plurisecolare ad unire in serie omogenee documenti prodotti sulla base dei medesimi criteri di formalizzazione[78]. Tuttavia, la logica sottesa all'aggregazione delle scritture non sempre seguiva percorsi tanto lineari. In alcuni casi, consolidate procedure determinavano l'assunzione di modalità conservative nettamente in antitesi con quelli poc'anzi evidenziati. Sfogliando infatti i protocolli che oggi, presso l'Archivio di Stato di Roma, costituiscono il fondo denominato *Notai del tribunale dell'auditor Camerae* – sezione comunemente considerata come la parte più stretta-

[75] Riguardo ai procedimenti penali, v. M. Di Sivo, *Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in Ne delicta remaneant impunita. *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio*, a cura di M. Calzolari - M. Di Sivo - E. Grantaliano, «Rivista storica del Lazio», XI (2001), n. 4, pp. 13-55.

[76] Ancora sul tribunale dell'*auditor Camerae*, v. De Luca, *Relatio*, *Discursus XXXIV*.

[77] Significative, a tal proposito, le osservazioni formulate da Maria Grazia Pastura: «Ciascuno degli uffici teneva, per ciascuno dei giudici, (...) serie di registrazioni in cui si segmentava la verbalizzazione del processo, a seconda dei vari momenti o fasi (...). Per ricostruire un processo è quindi necessario ripercorrere l'*iter* in tutte le serie (...), valendosi dei repertori alfabetici, con i nomi delle parti litiganti, che corredano ciascun registro (manuali, brogliardi, libri testium, registri di sentenze)» (Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 212, n. 20). Sull'esegesi della documentazione giudiziaria, fondamentale rimane il lavoro di M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessione sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 29 (1988), pp. 491-505.

[78] Nei «brogliardi» veniva sommariamente registrato il verbale delle udienze, nei *libri testium* le testimonianze rese nel corso dei giudizi. Le *cedule et iura diversa*, a volte strutturate in filze, a volte in mazzi sciolti, raccoglievano la documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle proprie pretensioni. Le sentenze criminali recavano la sottoscrizione dell'*auditor Camerae met* o dei due luogotenenti (v. Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 212, n. 20).

mente notarile della produzione di questi uffici – ci si accorge di come, al fianco degli «istrumenti», trovino posto scritture chiaramente correlate al lavoro che ciascun notaio, per incarico istituzionale, svolgeva in campo giudiziario; ed in virtù di ciò, da considerare come naturale appendice di quei «manuali» e «brogliardi» cui prima si è fatto cenno[79]. Non si dimentichi, poi, la comune presenza in uno stesso archivio di più soggetti istituzionali: erano sempre i notai dell'*auditor Camerae* a gestire, come si detto, la documentazione appartenente alle congregazioni cardinalizie, organi di governo frutto del processo di evoluzione del sacro Collegio cardinalizio e delle dinamiche di 'temporalizzazione' del clero che accompagnarono gli sviluppi dello Stato ecclesiastico in Età moderna[80]. Scritture che dopo il 1870 conobbero la totale recisione degli originari legami con gli uffici produttori e, di conseguenza, con i rispettivi archivi[81]: parte di quei documenti sono stati aggiunti in coda al fondo della *Congregazione del Buon Governo*[82], parte hanno dato vita a serie autonome che di fatto non recano traccia dei primitivi meccanismi di sedimentazione[83].

Sul punto, è lo stesso cardinale Marescotti a fornirci utili indizi, permettendoci fra l'altro di constatare, ancora una volta, come fosse una pratica diffusa quella d'inserire carte prodotte per fini pubblici entro i protocolli degli istrumenti, quei «tomi dell'officio» di cui egli parla:

> Per le cause di tutte le congregazioni unite assieme, giuntovi il palazzo apostolico, si tiene un solo broliardo a parte, le citazioni si tengono parimente separate una filza per anno, e non si registrano in alcun modo, e le sentenze si ligano originalmente nel tomo comune dell'officio[84].

Un modo di procedere, quello manifestato dai notai dell'uditore generale, già a suo tempo evidenziato da Maria Grazia Pastura, che, proprio in

---

[79] Ivi.

[80] Prodi, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 165 ss.

[81] Le congregazioni che facevano capo ai notai dell'uditore generale erano le seguenti: dei Riti, del Buon Governo, delle Immunità, del Concilio, dei Vescovi e Regolari, delle Acque e di *Propaganda fide*. Le relative carte risultano, oggi, in parte conservate presso l'Archivio segreto vaticano, in parte presso l'Archivio di Stato di Roma (v. *Archivio di Stato di Roma* cit., *ad indicem*; *Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See*, edited by F. X. Blouin jr. *et alii*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1998).

[82] *L'Archivio della sacra Congregazione del Buon Governo* cit., p. 453.

[83] Sui fondi relativi alle congregazioni cardinalizie presenti nell'Archivio di Stato di Roma, v. *Archivio di Stato di Roma* cit., *ad indicem*.

[84] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

riferimento alla situazione documentaria, così scrive: «è questo un esempio – che ha il suo fondamento nella prassi istituzionale del tempo – di come l'archivio di magistrature tanto differenti possa trovarsi materialmente e inscindibilmente unito per la circostanza che ebbero in comune l'ufficio di cancelleria»[85]. Fondamentale rilevazione, la sua, che però non ha trovato, né trova, giusto riscontro nei sistemi di ordinamento e inventariazione praticati dopo il 1870. Ne sono conferma le parole di Edvige Aleandri Barletta, la quale, sebbene orientata più a cogliere l'assetto istituzionale che ad inquadrare le strategie di lavoro di ogni ufficio, non manca di constatare come «gli archivi degli istituti [camerali] (...) sin dai primi anni di vita dell'Archivio di Stato di Roma» siano «stati assegnati a tre diverse sezioni, amministrativa, giudiziaria e notarile per l'appunto, senza tener conto del fatto che erano stati prodotti dalla stessa magistratura»[86].

Ma che altra fosse la situazione che caratterizzava i primi anni del Settecento trova certa conferma nelle relazioni di monsignor Marescotti. È lui a precisare, senza lasciare spazio a dubbi, come fossero proprio i notai a costituire l'intelaiatura su cui si reggeva il sistema di produzione e conservazione: documenti «antichi» quanto «moderni»[87], diversi fra loro per forma e finalità[88], generavano nuclei documentari sì speculari agli uffici, ma non alle magistrature, avendo «ciascun de' notari – si sottolinea –

[85] Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 214.

[86] *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1097. Afferma, in proposito, Edvige Aleandri Barletta: «tutte queste magistrature per lo più avevano anche funzioni giudiziarie ed affidavano a notai le cancellerie dei propri tribunali. Per tale motivo spesso si trovano tre fondi distinti, che però derivano dallo stesso istituto (per esempio, *Presidenza delle strade*, *Tribunale delle strade*, *Notai delle strade*)» (ivi).

[87] «Tutte le scritture antiche si conservano negli archivii e soffitte», precisa monsignor Marescotti (ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3).

[88] Protocolli d'istrumenti; manuali *actorum*; broliardi; *libri expeditionum*; *libri 'recepturum'*; *libri accomodatorum*; tomi di sentenze; *libri memorialium*; tomi di deposizioni dei testimoni; tomi di processi criminali; filze di contraddette ed editti contumaciali; filze d'*istrumenta producta*; filze di *iura diversa*; filze di minute; filze di citazioni; filze di cedole private: era questa la vasta gamma di documenti che il cardinale Marescotti, sulla base delle più recenti disposizioni normative che avevano investito il settore giudiziario, e di rimando quello notarile, pensava dovessero necessariamente essere presenti all'interno delle cancellerie dell'uditore generale (ivi). Sul nesso riforme-scritture, v. L. Londei, *La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di Antico regime*, in Pro tribunali sedentes. *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, atti del convegno di studi (Spoleto, 8-10 novembre 1990), «Archivi per la storia», IV (1991), nn. 1-2, pp. 13-30 e M. G. Pastura Ruggiero, *La Camera apostolica e i tribunali romani*, in *L'Archivio di Stato di Roma*, a cura di L. Lume con la collaborazione di E. Lo Sardo - P. Melella, Firenze, Nardini, 1992, pp. 41-57.

l'archivio separato e distinto»[89]. Interessanti, a tal proposito, le annotazioni formulate in merito alle varie tipologie di scritture presenti nel palazzo di Montecitorio: poiché indicative di come, sebbene adempiendo a identiche funzioni, si finisse per adottare 'stili' archivistici di volta in volta diversi (anche nell'articolazione delle serie); in quanto emblematiche della volontà di regolare dal centro un sistema indubbiamente composito e quanto mai refrattario all'applicazione di criteri omologanti. In sostanza, era seguendo strade differenti che ogni ufficio organizzava la propria memoria documentaria, mediando fra l'ordinamento vigente e il tentativo di sfuggire alla sua effettiva applicazione.

Interessi, consuetudini, regole, quelli che caratterizzavano il lavoro di ogni notaio, di cui, qui di seguito, sebbene in maniera schematica, si è tentato di tracciare un quadro riassuntivo, adottando come punto di osservazione i criteri che regolavano la formalizzazione, la registrazione e la conservazione degli atti. Interessi, consuetudini, regole – si diceva – che, anche quando relativi a un solo corpo cancelleresco, appaiono a seconda degli uffici ispirati a criteri spesso fra loro divergenti. A guidarci in tale operazione, a consentirci di riflettere su un contesto documentario di cui, ormai, sembra si sia persa traccia, è ancora una volta il cardinale Marescotti. Queste le sue parole:

> Protocolli d'istrumenti: «ciascuno che ha rogato l'istromenti conserva le sue matrici in suo potere, et altri le straccia. (...) L'istromenti generalmente sono stesi da chi li ha rogati, benché qualcheduno che si trova arretrato se ne faccia stendere qualche parte da altri, et in pochi offitii si sottoscrivono da chi li ha rogati, ma generalmente non si sottoscrivono. (...) Non si trova alcun protocollo che sia intiero, perché benché si leghino restano non di meno sempre molti istromenti non stesi e non ligati, che poi si vanno rimettendo et aggiornando in fine de' protocolli, benché non vadino per ordine di giornata, come si può riconoscere da' medesimi protocolli. (...) Sono tutti ben ligati come si richiede. (...) Alcuni li fanno ogni tre mesi, altri ogni quattro mesi, altri ogni sei mesi (...). È solito che si ligano doppo 2 o 3 anni. Vi sono di carattere intellegibile e scorretti et (...) anche con cassature (...), et alcuni sono stati ligati nella istessa minuta scritta alla spagnuola».
>
> Manuali *actorum*: «in alcuni offitii si fa di sei mesi in sei mesi, in altri giudice per giudice ogn'anno, e si ligano un anno per l'altro, e molti mesi di più posticipatamente. Vi sono registrate tutte le citazioni (...), ma non tutte per extensum. (...) Generalmente sono scritti di cattivo carattere, poco intellegibile. (...) Le citazioni criminali non si registrano in alcun luogo, et è necessario che si registrino, come le civili, ma in manuale separato».

[89] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

Broliardi: «li broliardi civili si fanno distintamente ogn'anno».

Libri expeditionum: «(...) si rinnova ogn'anno in ogni offitio. Vi si notano tutte le spedizioni che si fanno *dietim*, senza però distinguere di qual giudice siano, e per saperlo bisogna riconoscere il carattere di chi l'ha notate, e senza notarci la giornata della tradizione, et in ciò bisogna ricorrere al libro *memorialium* (...)».

Libri 'recepturum': «in detto libro si nota tutto quelli che si esige per ciascun atto o spedizione, e se si noti con fedeltà non è così facile a riscontrarsi e se si tiene nell'offizio a pubblico comodo».

Libri accomodatorum: «non si fa ogn'anno, ma si rinnova ogni 2, 3 e 4 anni. Li processi e scritture accomodate non si ricuperano mai e si aspetta il commodo volontario di chi le ha ricevute che le riporti, e tal restituzione si nota col dar di penna alla parte dell'accomodatura, o notare sotto o in margine: "reportavit". (...) Generalmente li notari prestano le scritture sotto cappa, senza alcuna nota, né ricevuta, qualcheduno la esige in foglio volante, ma per lo più ogni curiale (...) che ne ha bisogno le prende da sé (...) e quel che è peggio senza portarle».

Libri delle sentenze: «si fanno li tomi delle sentenze originali ogn'anno, et alle volte ogni due anni, e sono tutte pubblicate, ma non si registrano da alcuno».

Libri memorialium: «si fa ogni 6 mesi in tutti gli officii, solo nell'officio del Fatii vi si notano tutte le spedizioni, mandati estratti, *istrumenta actorum*, nell'officio del Franceschini si notano solo li mandati esecutivi, *de consignando* e simili, e istromenti di decreti, e negl'altri officii vi si notano tutte le spedizioni anche de' monitorii et inhibitioni».

Libri de' testimonii: «si fanno e ligano ogni 2, 3 e 4 anni e si vedono le sottoscrizioni e croci de' testimonii, manca bensì in qualche luogo la rubricella».

Tomi de' processi criminali: «non si fanno mai tomi, ma si conservano originali così sciolti e separati, in scansie e credenze per lo più serrate».

Filze di contraddette ed editti contumaciali: «si fanno ogn'anno e vi si pongono le contraddette in carta pecora e l'editti in carta ordinaria».

Filze d'istrumenti prodotti: «Fatii non le tiene, ma pone l'istromenti prodotti nella filza comune *iura diversa*, che sono assai grosse, incommode a maneggiarsi, et in conseguenza le scritture si strapazzano notabilmente. Queste filze si fanno ogni 3 mesi e dal Babucci ogni 4 mesi, e vi sono tutti gli istromenti prodotti, eccettuati quelli che sono stati prestati o sottratti».

Filze di *iura diversa*: «nell'offitio del Belli se ne fanno 2 e 3 l'anno per ciascun giudice separatamente, et in tutti gli altri officii si fanno mese per mese communi a tutti li giudici, e ci si pongono tutte le scritture».

Filze di minute: «si fanno da ciascuno ogn'anno, e vi si pongono tutte le minute che si fanno con le sue giornate, eccettuate le inhibitioni (...), delle quali non si fanno minute per essere tali spedizioni stampate».

Filze delle citazioni: «si fanno in ogni officio (...) e stanno infilzate con qualche confusione e mescolanza d'un giudice coll'altro e d'una udienza coll'altra, e tal disordine non è generale, e vi si vedono stesi tutti li decreti».

Filze di cedole private: «si tengono separate (...) e si tengono infilzate e custodite come le altre scritture».

In questo contesto, i numerosi riferimenti alla costituzione *Universi agri dominici* di Paolo V[90], punto di partenza per una radicale riforma dei tribunali romani[91], e al contempo i continui richiami ai bandi dei prefetti degli Archivi, espressione della più alta gerarchia camerale, non costituiscono un dato privo di significato. Rappresentano, invece, la traccia per constatare quanto, anche per il cardinale Marescotti, fondamentale fosse imporre ai notai uguali dettami cui ispirarsi. Regole, queste, che però non vanno intese in senso correttivo dell'impianto generale – non si pensò a un accorpamento degli archivi, né ad alterare la suddivisione in serie –, ma più semplicemente come indicazioni che avrebbero dovuto servire ad accelerare i tempi di redazione delle scritture e ad impedire che di esse si perdesse memoria. Registrare le citazioni e i decreti non oltre tre mesi dall'avvio dell'azione giudiziaria; trascrivere le sentenze in un apposito libro; specificare nelle «matrici» degli istrumenti i «patti» che ne scaturivano; raggruppare i testamenti aperti in appositi volumi; rendere pubblici i testamenti «sigillati» con la morte del testatore: erano questi, in sintesi, gli obblighi che, secondo la «Congregazione Marescotti», andavano considerati comuni ad ogni ufficio. Disposizioni trasversali, quelle allora prescritte, che, a ben guardare, sono specchio di una precisa volontà: semplificare ed uniformare, per renderlo più efficiente, il sistema notarile, tanto in riferimento al ruolo svolto da ciascun ufficio in materia di giustizia, tanto, e non ultimo, in relazione alla stesura di documenti d'interesse privato. Non si dimentichi, d'altro canto, come l'azione svolta dal cardinale Marescotti s'iscriva in un preciso quadro politico, che vede i pontefici, in linea con le altre monarchie italiane ed europee, impegnati a sgretolare vecchie libertà e autonomismi, che mal si conciliavano con l'idea di supremazia delle magistrature emanazione del potere centrale[92]. Di un tale indirizzo è prova quanto viene specificato negli «specialia notariis tribunalis A. C.»,

[90] Si veda il testo della *Reformatio tribunalium Urbis eorumque officialium* (1° marzo 1612) in *Magnum bullarium Romanum* cit., V.4, n. CLXXXIX, pp. 23-88.

[91] Sull'impatto di questa costituzione nel contesto giudiziario e notarile romano, v. Donati, *«Ad radicitus submovendum»* cit.; S. Feci, *Riformare in Antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612)*, in «Roma moderna e contemporanea», V (1997), pp. 117-140; M. Di Sivo, *Roman Criminal Justice between State and City: the Reform of Paul V*, in *Rome-Amsterdam. Two growing Cities in Seventeenth-Century Europe*, edited by P. van Kessel - E. Schulte, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997, pp. 279-288.

[92] Per un quadro e un'analisi più completi del ruolo accentratore svolto dai pontefici riguardo al sistema giudiziario, v. Fosi, *La giustizia del papa* cit.

che costituiscono un capitolo a sé nell'ambito dei «decreta et provisiones» emanati, nel 1704, a lavori della Congregazione ormai conclusi.

Si contradictae, seu aedicta non fuerint extensa – si precisa –, ac per cursores, ut moris est, subscripta ante expeditionem mandati, seu prolationem sententiae definitivae, tam notarius quam substitutus mulctentur in aureis decem pro qualibet causa, sive iudicio, sicut supra expedito. Singulis diebus iudices substituti dd. locumtenentium afferant illis in audientia publica broliardum, ad effectum ut in eo unusquisque ex dictis dd. locumtenentibus iuxta antiquum stylum scribant, et manum apponant, alias multentur iidem substituti in uno auro pro qualibet omissione. In descriptione, seu lista confici solita pro informationibus iudicum, servetur omnino reformatio tribunalis A. C. edita quintodecimo kal. Septembris 1611, et partes seu curiales transmittant iudicibus scripturas, tam facti quam iuris, saltem per duos dies ante ipsam informationem. Citationes originales serventur in filzis separatis de mense in mensem prout distincti ac separati sunt iudices, nec amplius unitim retineantur, et nihilominus notarii non praetermittant conficere illarum manuale de die in diem cum suo iudice, ut dictum est. In posterum tam notarii quam substituti, iuvenes et novitii utantur palla tabellione, vulgo «zimarra da notaro» in officio et quando iudices adeunt, sub poena arbitrio ill.mi A. C., qui antiquo stylo curiaeque decori incumbere studebit[93].

«Decreta et provisiones» che, come è stato accennato, non si limitavano a considerare solo gli aspetti legati alla produzione e alla conservazione documentaria. Secondo una prospettiva più invasiva, il loro raggio d'azione finiva per inglobare anche questioni inerenti al funzionamento degli uffici in termini di rapporti gerarchici. «Decreta et provisiones» che si riflettevano contestualmente sulle dinamiche di potere che contrapponevano i diversi lavoranti: il notaio titolare da una parte, i sostituti, i giovani e i novizi dall'altra[94]. Ogni ufficio si caratterizzava, infatti, per una rete

[93] ASRoma, *Congregazioni particolari deputate*, vol. 43, f. 100r.

[94] Ogni ufficio, sulla base dei relativi capitoli dell'affitto, rinnovati ogni nove anni, doveva accogliere dodici «offiziali», fra i quali un «istrumentante», un «sostituto» della Congregazione dei Baroni, un «sostituto» per le Congregazioni del Buon Governo, dei Vescovi e Regolari, delle Immunità, del Concilio, delle Acque, dei Riti, *de Propaganda fide*. A tal proposito, così scrive il cardinale Marescotti: «in tutti gli officii si tengono generalmente tutti li suddetti ministri, con altri giovani subalterni e novizio, in tutto di 12 per offizio, conforme allo stabilimento et obligo fatto nella ridutione et affitto. Nell'offizio del Fatii un sostituto serve per tutte le Congregazioni, fuorché per la Congregazione della Acque, per essere negli offizii di Camera. Bensì nell'offizio del Belli ne manca uno, e manca il sostituto delle cause deputate, perché tutti li giovani hanno la libertà di attuarle, e manca il sostituto delle Contraddette, esercitando tal carica da sé e col mezzo dei suoi figli. Nell'offizio del Babucci manca il sostituto delle Contraddette, manca ancora il sostituto della Congregazione de' Baroni perché si esercita dall'istesso Babucci capo notaro. Nell'offizio del Franceschini si può dire che manca il sostituto criminale,

di conflitti che aveva la sua origine nell'incessante tentativo dei notai di convogliare tutte le rendite in loro favore, ma anche nella necessità, manifestata dai subalterni, di ricercare vie alternative per incrementare i loro modesti guadagni[95]. Tensioni quotidiane, quelle che ne derivavano, spiegate di volta in volta in maniera differente a seconda del variare del punto di osservazione. L'inefficienza di ciascuna unità di lavoro risiedeva per i notai nel basso livello di preparazione dei propri aiutanti e nel loro inesistente senso del dovere[96]; per i subalterni andava individuata nello stato di miseria materiale che li riguardava e nelle quotidiane vessazioni che erano costretti a subire. Di qui – nello strenuo tentativo, per i primi, di difendere i privilegi acquisiti, per i secondi, di migliorare la propria condizione economica – lo svilupparsi di opposti bisogni di appoggio e protezione, in parte richiesti a titolo meramente personale, in parte come rivendicazioni di categoria. Di qui, dunque, il sorgere di una serie di legami clientelari con la curia romana, i cui effetti per un verso frenavano il livello di efficienza degli uffici, per un altro acceleravano il clima di risentimenti e rancori. Sul punto, è nuovamente il cardinale Marescotti a fornire un quadro esaustivo. Parole, le sue, che consentono di gettare luce sulla vita interna di ciascun ufficio, di coglierne l'organizzazione e gli stili comportamentali, di analizzarne le dinamiche intrinseche, ma anche di capirne i rapporti estrinseci.

---

perché si esercita da Antonio Scalmani, che si serve di tal titolo per esercitare la sua carica di notaro delle Confidenze, che è offizio proprio, non prestando alcun servizio, né assistenza all'officio, stando per lo più a casa propria, et in tutto il novennio passato il retratto criminale di detto officio è stato di soli scudi 160, quando in tutti gli altri officii è stato di scudi 3, 4 e 5 mila». Ed ancora: «in tutti gli officii vi è primo e secondo istrumentante, solo che nell'officio del Babucci n'è uno solo (...). L'istromenti si rogano da ciascun giovane semplice, et anche dal novitio et antinovitio, ma raramente» (ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3).

[95] In materia di *cursus honorum* e di guadagni, così ci informa monsignor Marescotti: «Li tre sostituti di A. C. met (...) solamente hanno scudi due il mese di salario et in oltre l'emolumenti delle piastre delle sentenze, benché rari. Tutti gli altri non hanno alcun salario (...). Oltre li novitii vi è l'antinovitio, et altri giovani subalterni. Li novitii sogliono fare un anno di novitiato, e pure tutti lo fanno chi da due, tre, quattro, cinque, otto e dieci anni ancora, e si prendono più per raccomandatione ed interesse, solendosi pagare scudi 40 nell'ingresso, che per avvantaggio dell'officio, e da ciò il più delle volte risulta che (...) o per carattere cattivo o causa di poca intelligenza riescono inhabili. [Il novizio] ha li pochi viatici che guadagna trasportando gli estratti alla Rota, et Archivio [Urbano], o per cercare qualche scrittura antica, e gli altri giovani hanno parimenti viatici per andar a rogare qualche essecutione, possesso, descritione, e nessuno di loro ha salario alcuno, che si riserva per li sostituti in capite come si è detto» (ivi).

[96] «Li giovani – si lagnavano i notai – pernottano fuori di casa a loro piacere (...) e non fanno il loro formulario per imparare» (ivi).

Li capo notari si dolgono di non essere padroni di bravare, non che di licentiare li sostituti e giovani (...) per le protettioni che essi godono delli giudici et altri prelati e personaggi, a che ne nasce ch'essi non possono rimediare alle negligenze e mancamenti de' medesimi (...) e parrebbe veramente che tutti li offiziali dovessero dipendere totalmente et unicamente dall'arbitrio delli capo notari, indipendentemente da ogn'altro. Li sostituti e giovani si dolgono di essere poco ben trattati dalli capo notari di salario, di tavola e di habitatione, da che nasce che, per supplire alli loro bisogni, procurano mancie in pregiuditio de' litiganti e curiali e fanno da copisti, trascurando l'incombenze alle quali sarebbero tenuti (...). Li capo notari tengono l'offiziali che difficultano l'ammettere le produtioni e proteste nelli broliardi, parendogli di loro poco decoro, e sono in non tutta habilità, e tengono novitio et antinovitio di poca attività perché non li pagano, e li tengono forastieri o nationali, e non sarebbe male che tutti fossero sudditi[97].

5. *Archivi delle magistrature o archivi degli «officii»? Tra le carte dei notai segretari e cancellieri di Camera*

Li punti sopra notati e discussi per l'officii di monsignor A. C., ancorché siano la maggior parte comuni anche a' notari [segretari e cancellieri] di questo tribunale [camerale], tutta volta parve necessario osservare in loro con nota particolare l'infrascritti capi e quesiti seguitando in numero alfabetico[98].

Queste le parole del cardinale Marescotti. Una riflessione, la sua, che lascia chiaramente intendere come ai membri della Congregazione non sfuggisse la percezione di una comune identità, trasversale ai diversi corpi notarili nonostante i nessi istituzionali che singolarmente li caratterizzavano e distinguevano. Anche quando oggetto di investigazione non sono più le cancellerie dell'uditore generale, ma gli uffici dei segretari e cancellieri di Camera, le procedure di lavoro e, insieme con esse, i criteri di produzione e conservazione documentaria sembrano mantenersi gli stessi – ferma restante la diversità dei compiti spettanti agli uni e agli altri in riferimento alle magistrature da cui ogni ufficio dipendeva. Notai, quelli camerali, connotati anch'essi da una doppia identità: stendevano atti e redigevano contratti di interesse privato; formalizzavano, registravano e conservavano scritture di interesse pubblico[99]. Riguardo al ruolo da questi svolto in seno

[97] Ivi.

[98] Ivi.

[99] Sino all'anno 1672 i notai di Camera risultavano distribuiti in nove uffici, allora ridotti a quattro e a inizio Ottocento portati a due. Sul punto, Edvige Aleandri Barletta fornisce dati precisi riguardo alle serie degli istrumenti giunti nell'Archivio di Stato di Roma: «ufficio I, atti dal 1533 al 1806, anno in cui l'ufficio fu soppresso ed unito al III; ufficio II, 1547-1818, anno

all'amministrazione pontificia, e segnatamente in riferimento alla verbalizzazione dei processi intentati dinanzi ai tribunali camerali, un significativo quadro d'insieme, riassuntivo degli aspetti salienti del loro lavoro, è quello tracciato sul finire del secolo XVIII nel volume intitolato *Pratica della curia romana*. Così si legge:

> I quattro segretari di Camera tutti indistintamente scrivono gli atti nelle cause avanti qualunque giudice camerale nelle prime istanze; a riserva dei presidenti delle Strade e Ripe che hanno notari privativi (...). Giudici camerali si chiamano indistintamente il camerlengo, il tesoriere e tutti i chierici di Camera. I detti segretari si sono fra loro divise le incombenze economiche toccanti alcune prefetture, o presidenze, come sono Annona, Grascia e simili; ma in rapporto agli atti giudiziali, non si osserva fra loro alcuna distinzione. Quindi si può introdurre un giudizio (...) avanti il prefetto dell'Annona per gli atti di qualunque de' segretari suddetti, ancorché per le materie economiche dell'Annona abbia l'incombenza di assistere uno di essi privativamente[100].

Dunque, si diramavano lungo più direzioni le competenze attribuite a ciascun notaio e, considerata l'ampiezza dei singoli settori d'intervento, sicuramente incessanti dovevano essere i ritmi di lavoro cui quotidianamente ogni ufficio era costretto a sottostare. Era per il loro tramite che si

---

in cui fu soppresso e unito al III; ufficio III, 1547-1871; ufficio IV, 1524-1672, poi unito al III; ufficio V, 1519-1672, poi unito al III; ufficio VI, 1547-1871; ufficio VII, 1545-1672, poi unito al III; ufficio VIII, 1530-1672, poi unito al I; ufficio IX, 1528-1672, poi unito al I». Ed è ella stessa a precisare che «dall'aprile del 1672 al marzo 1679 gli atti dei quattro notai di Camera furono rogati sotto il titolo comune di "segretari e cancellieri della Camera apostolica", e sotto tale titolo vi è infatti una serie distinta di poco più di trenta volumi». Riguardo poi all'epoca napoleonica, sottolinea: «dal 1809 al 1814 alcuni notai già di Camera rogarono con il titolo di "notai imperiali"» (*Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1095). Riferendosi poi alle scritture complessivamente prodotte in detti uffici, conclude: «il cosiddetto Archivio camerale è in realtà la risultanza di più archivi che si possono identificare in base agli uffici che li conservavano e cioè i notai, segretari e cancellieri della Camera stessa, e la computisteria». Tuttavia, sull'onda di quanto molto probabilmente sostenuto da Eugenio Casanova, poi confermato da Elio Lodolini, sarà ancora Edvige Aleandri Barletta ad affermare: «purtroppo la documentazione (...) subì in Archivio di Stato, sullo scorcio del secolo [XIX], ulteriori manipolazioni che non hanno fin qui consentito e, quasi sicuramente, non consentiranno mai più di ricostruire gli archivi» (ivi, p. 1036).

[100] *Pratica della curia romana che comprende la giurisdizione de' tribunali di Roma e dello Stato e l'ordine giudiziario che in essi si osserva. Con una raccolta di costituzioni, editti, riforme*, Roma, nella stamperia di Antonio Fulgoni, 1797, pp. 265-266. Il passo citato è riportato anche da Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 13, che, sul punto, molto acutamente fa notare: «l'uso promiscuo del termine "privativo" può generare confusione. Il discorso deve tuttavia intendersi che un notaio camerale rogava per l'Annona, a preferenza di altri, gli atti amministrativi, mentre per i giudiziari si ricadeva nella situazione di competenza promiscua di tutti i notai camerali. Il termine "privativo" riferito più sopra ai notai delle Strade e Ripe sta ad indicare un ufficio diverso da quello dei notai camerali, fuori dal numero dei quattro uffici citati all'inizio del discorso».

provvedeva alla gestione della documentazione inerente alla giurisdizione economica, ed era con il loro intervento che si dava corso alla redazione delle scritture riguardanti i contenziosi. «Segreterie» e «cancellerie», queste, da considerare luogo d'incontro di una pluralità d'interessi: necessità e domande legate allo svolgimento di funzioni amministrative; urgenze e richieste collegate alle funzioni giurisdizionali. Non si dimentichi, del resto, come ogni magistrato camerale coniugasse nella propria persona più di un potere: legislativo, amministrativo e giudiziario, come lascia intendere il passo testé citato. Parole significative, le precedenti, anche perché indicative di come, ancora sul finire del Settecento, l'organizzazione delle scritture fosse condizionata da pratiche che impedivano agli «officii» di diventare l'uno il doppio dell'altro. Un'impostazione archivistica, quella che emerge, affatto lontana da un'immagine omologata o ispirata a criteri di uniformità: ogni notaio, sebbene abilitato ad occuparsi di qualsiasi faccenda che passava per i tribunali camerali, in riferimento alle questioni amministrative poteva redigere scritture solo sulla base delle «ponenze» a lui specificatamente attribuite a titolo «privativo». Ed infatti, se la scelta dell'ufficio deputato a verbalizzare un dato processo non scaturiva da regole fisse – che si trattasse del tribunale del camerlengo, di quello del tesoriere generale o della Piena Camera o dei tribunali con a capo i presidenti e prefetti che non disponevano di una cancelleria personale[101] –, di sicuro non poteva accadere che, travalicando il sistema in atto, un notaio custodisse costituzioni, chirografi, brevi, motupropri, bandi, editti, atti di obbligazione, contratti e capitolati d'appalto che afferivano – in base ad una puntuale definizione degli ambiti spettanti a ciascuno – a un ufficio diverso dal proprio. Figure centrali del sistema archivistico dello Stato della Chiesa, poiché gestori di larga parte della documentazione prodotta dal massimo organo finanziario, i notai segretari e cancellieri di Camera emergono nel ruolo di protagonisti nell'ambito di più settori documentari: in relazione alle scritture prodotte nello svolgimento di processi civili e criminali[102];

[101] Il camerlengo, il tesoriere generale ed i chierici avevano giurisdizione di primo grado nelle materie di rispettiva loro competenza. L'appello, o ricorso in via di Segnatura, spettava al tribunale della Piena Camera, espressione dell'organo collegiale (v. Londei, *L'organizzazione giudiziaria* cit., pp. 45-46).

[102] In riferimento alle carte giudiziarie, e relativamente alla documentazione di Antico regime presente nell'Archivio di Stato di Roma, la *Guida generale* (*Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1089-1090) menziona i seguenti fondi: il *Tribunale della Camera apostolica* (1.261 volumi e 868 buste); il *Tribunale criminale del camerlengo e del tesoriere* (781 buste). Ad essi accosta, poi, altri

nella redazione di atti legislativi[103]; come rogatari d'istrumenti inerenti a beni e rendite pubbliche[104]. E non solo: anche in riferimento all'attività svolta come liberi professionisti a soddisfacimento delle richieste provenienti dalla clientela privata[105].

Riguardo all'ambito pubblico, non si dimentichi come sia stato nel corso del Cinque-Seicento che si registrò un aumento esponenziale del carico di lavoro spettante ai tribunali romani, curiali o camerali che essi fossero, con un incremento altrettanto veloce della relativa produzione documentaria[106]. La tendenza in atto era appunto quella di ricorrere alle istituzioni vicine al sovrano pontefice per sfuggire alla rete di protezioni e connivenze che si riteneva condizionasse i giudizi emessi dalle corti locali[107]. Infatti, sempre più spesso si farà ricorso con suppliche e lettere ai tribunali romani per denunziare la corruzione di giudici e notai periferici, cercando, allo stesso tempo, di aggirare le lungaggini dei procedimenti, convinti che quella centrale fosse non solo una giustizia più certa ed equa, ma anche più celere[108]. La giurisdizione dei tribunali camerali funzionava infatti *quoad omnes* e per questo motivo era considerata valevole in ogni angolo dello Stato. Tra l'altro, «con i suoi spettacolari rituali punitivi, con la scenografica esecuzione

due nuclei di scritture, il fondo *Tribunale delle ripe* e il fondo *Tribunale delle strade*, specificando però che, pur trattandosi di corti di matrice camerale, «questi due tribunali avevano un proprio ufficio notarile e quindi un proprio cancelliere e i loro archivi non erano conservati dai notai di Camera ma, appunto, dal loro notaio» (ivi).

[103] Come si diceva, costituzioni, chirografi, brevi, motupropri, bandi ed editti d'interesse camerale.

[104] Sia rogati per conto della Camera nel suo complesso, sia per effetto dei singoli magistrati.

[105] In riferimento a questa documentazione, la *Guida generale* (*Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1094-1095) menziona le serie dei protocolli che costituiscono il fondo *Notai segretari e cancellieri della Camera apostolica* (2.148 volumi). Materiali, questi, descritti da Achille Francois nel 1886 in relazione agli uffici di pertinenza e al notaio che materialmente li aveva prodotti (v. Francois, *Elenco di notari* cit., pp. 20-29).

[106] Un efficace quadro d'insieme dell'organizzazione giudiziaria romana di Antico regime è quello tratteggiato da G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento», XX (1994), pp. 82-102.

[107] Scrive Irene Fosi: «in città c'era fama di "buona giustizia", vi operavano infatti numerosi tribunali e proprio questa pluralità di corti, che rappresenta il tratto comune ad altre realtà urbane, italiane ed europee, pur nelle sue contraddizioni e intricate sovrapposizioni, sembrava favorire più che altrove la soddisfazione dei sudditi» (Fosi, *Il governo della giustizia* cit., p. 9).

[108] Si trattava, però, più di un'idea che di una verità attestata dai fatti: «da prassi quotidiana mostrava (...) come anche a Roma la giustizia procedesse per lo più per composizioni in denaro, patteggiamenti e soprattutto attraverso soluzioni privatistiche di conflitti interpersonali» (ivi).

delle sentenze capitali, con la presenza di cardinali e dello stesso pontefice alle abiure pubbliche imposte dall'Inquisizione», la giustizia della capitale si caratterizzava «anche a livello di immaginario collettivo come la vera giustizia, segnata da tratti forti ed incisivi»[109].

In riferimento, poi, agli aspetti spiccatamente amministrativi, va subito rimarcato come fosse attraverso l'«esibizione» negli atti dei segretari e cancellieri di Camera che si assicurava la conservazione dei provvedimenti aventi valore di legge, tanto se ad emanarli era stato direttamente il pontefice, tanto se scaturiti dalla volontà di un magistrato minore; ed era sempre attraverso i loro uffici che si provvedeva alla redazione (e alla custodia) di tutte quelle carte che riguardavano le questioni economiche, qualora però non di competenza della computisteria generale: atti di obbligazione, contratti e capitolati di appalto, ma anche istrumenti di compravendita, nolo, affitto[110]. Documentazione, quella che transitava per le segreterie di Camera, qui sedimentandosi, la quale risultava organizzata in altrettanti archivi non in ottemperanza a procedimenti valevoli per ciascun ufficio, ma in riferimento a 'stili' di volta in volta differenti; è questo il dato che occorre innanzitutto evidenziare. Come è stato anticipato, a confermare tale ipotesi contribuisce lo stesso cardinale Marescotti, che non dimentica di rimarcare la forte similitudine riscontrabile tra il modo di procedere di questi notai e gli atteggiamenti già evidenziati circa le cancellerie dell'uditore di Camera. Si trattava, nell'uno come nell'altro caso, dell'adozione di sistemi di formalizzazione, registrazione e conservazione degli atti la cui conformità a principi e regole consolidatesi all'interno dei singoli uffici, sorti nell'ambito di essi e qui tramandati nel tempo, rappresentava l'aspetto, forse, più immediatamente percepibile. Traccia eloquente di uno scenario archivistico sicuramente poco organico e lineare sono, fra l'altro, alcune relazioni appartenenti sempre al *dossier* Marescotti. Non si tratta però di annotazioni scaturite dal lavoro di osservazione compiuto dagli

[109] Ivi.

[110] Fu a partire dalla metà del Cinquecento che la gestione della documentazione inerente alla finanza pubblica – sia in termini d'impegno e spesa del pubblico danaro che di controllo sui conti – passò dai notai segretari e cancellieri di Camera alla computisteria generale. Avverte Maria Grazia Pastura (Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 12): «*in antiquo* i notai (...) spedivano anche i mandati (*bullectae*) emanati dal camerlengo e dal tesoriere per ordinare le spese statuali»; v. anche Ead., *L'archivio della computisteria generale della Camera apostolica dopo la riforma di Benedetto XIV (1744). Ipotesi di ricerca*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981; P. Cherubini, *La computisteria generale*, in Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit. pp. 179-192.

«ispettori», ma di circostanziati elenchi di scritture compilati, in risposta alle informative ricevute, dagli stessi notai: una sorta di documento preparatorio rispetto alla futura e più articolata redazione di quegli inventari che la Congregazione ordinerà loro. Si noti, a tal proposito, come anche quando ad esprimersi non sono più i soggetti deputati al controllo, ma gli stessi segretari e cancellieri di Camera, il dato evidenziato continui a mantenersi invariato: l'impossibilità di circoscrivere sotto un'unica cifra – esattamente come era stato rilevato per i notai dell'*auditor Camerae* – un sistema documentario troppo condizionato dai particolarismi, e per questa ragione incline a sfuggire a comuni regole. Impossibilità che, agli occhi dello stesso cardinale, diveniva tanto più evidente soprattutto se l'intenzione dell'osservatore fosse stata quella di considerare il reticolato archivistico pontificio come specchio fedele dell'organigramma delle magistrature.

Una prospettiva, quella del prelato, che appare tuttavia in netto contrasto con alcune ipotesi di ordinamento formulate non molti decenni or sono presso l'Archivio di Stato di Roma. Diversamente da quanto lasciava intendere il cardinal Marescotti, le riflessioni scaturite da alcuni progetti di inventariazione hanno infatti insistito sul concetto che gli originari archivi camerali siano da considerare delle strutture organiche, uniformi e lineari; una compattezza, quella loro attribuita, derivante dal fatto che ogni archivio sarebbe stato la diretta emanazione di una data magistratura, e in quanto tale specchio della sua architettura interna[111]. È questa, del resto, la lezione che si apprende leggendo alcuni degli inventari realizzati allorquando la direzione dell'Istituto romano era affidata ad Elio Lodolini. L'idea che li accomuna sembra essere appunto la seguente: non era in riferimento al numero degli uffici notarili che acquistavano corpo gli archivi – sebbene comunque frutto del lavoro dei notai –, ma era dall'assetto istituzionale che essi traevano forma e consistenza. In breve, sembrava impossibile che ad ogni singola magistratura non fosse corrisposto un nucleo documentario inteso come corpo a sé, né appariva plausibile, data la centralità assegnata al tesoriere generale o al camerlengo nel sistema statuale pontificio, che per queste figure non fosse esistito un centro esclusivo di raccolta docu-

[111] Il paradigma entro cui questi lavori si collocano non sembra distaccarsi da quello tracciato da Francesco Bonaini. Era stato lo studioso toscano, nel 1869, a sostenere che «entrando in un grande archivio», «l'ordinatore» che «già sa non tutto quello che v'è, ma quanto può esservi», deve innanzitutto cominciare a «ricercare non le materie, ma le istituzioni» (A. Panella, *L'ordinamento storico e la formazione di un Archivio generale in una relazione inedita di Francesco Bonaini*, in «Archivi», s. II, III, 1936, n. 1, pp. 37-39).

mentaria – poi manomesso e smembrato in epoca postunitaria secondo una logica che piuttosto che favorire la visibilità delle istituzioni aveva teso ad assegnare centralità alle materie.

Rispetto a una situazione archivistica che ad inizio Settecento si presentava molto più articolata e composita di quanto spesso ci è stato lasciato intendere, una prima conferma è quella che giunge da una voce coeva. Questa volta, però, a parlare non è il cardinale Marescotti ma il «capo notaro» Astolfo Galloppi, già segretario e cancelliere di Camera dell'ufficio VI[112], riconfermato nell'incarico «dalli 9 marzo 1697», quando «cominciò» un nuovo «novennio dell'affitto», come egli stesso precisa in una relazione stesa di proprio pugno. Testo, questo, degno di particolare attenzione non soltanto per i preziosi dati quantitativi forniti ma anche, e non secondariamente, per le accurate descrizioni delle filze e dei *libri*, di cui il Galloppi evidenzia tanto le caratteristiche intrinseche, legate al contenuto, quanto gli aspetti estrinseci, lo stato di conservazione *in primis*. Sottolineato che nell'anno 1672 «fu fatta la riduttione delli offizii di Camera in uno»; precisato poi «che detta riduttione durò sino al detto giorno 9 marzo 1679»; evidenziato infine che «le scritture nel tempo della riduttione sono nell'offitio del signor Liberati, che ne ha avuto e ne ha la cura», è con queste parole che egli prosegue[113]:

> vi sono i *libri signaturarum*, ne' quali si ritengono li chirografi, motu proprii e brevi de' sommi pontefici, che cominciano dall'anno 1573 sino al presente (...). Vi sono li libri dove si registrano le tratte *extra Statum*, che cominciano dall'anno 1604, sino al presente. E vi sono anche li libri delle licenze *intra Statum*, ma interrottamente prima del mio affitto. Vi sono i *libri diversorum*, dove si registrano li mandati de' Monti, li mandati *consignando*, patenti, monitorii e simili, che cominciano dall'anno 1572 sino al presente, eccettuato il tempo della riduttione. Vi sono l'istrumenti, che comincia un protocollo l'anno 1511 sino all'anno 1522, e poi dall'anno 1532 sino al 1554, e poi dall'anno 1562 sino al presente, eccettuato il tempo della riduttione. (...) Et in oltre vi sono alcuni protocolli di materie particolari, come istrumenti «civitatis Ferrariae», «Montis Aratrorum», (...) «pro Annona», «quietantiarum Montis Farnesii»[114].

[112] «Galluppus Astulphus» aveva già assunto la direzione di questo ufficio nel 1679, e avrebbe continuato a mantenerla sino al 1712 (v. Francois, *Elenco di notari* cit., p. 25).

[113] Sulla soppressione di alcuni uffici operata nel 1672, v. ASRoma, *Commissario generale della Camera apostolica*, *Collectio prima: diversorum cameralium (1602-1679)*, t. 6, ff. 651r-654v, 676r ss; v. anche *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1086-1087.

[114] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3: «Nota delli titoli ne' quali sono divise le scritture dell'offitio di segreteria di Camera esercitato da me Astolfo Galloppi e libri e filze che sono in esso».

Complementari rispetto a queste informazioni sono – come si accennava – alcuni scritti del medesimo tenore, incentrati su uguali questioni e prodotti in riferimento alle stesse motivazioni. Questa volta, però, di mano di altri notai, e precisamente Giovanni Antonio Tartaglia[115], Domenico Liberati[116] e Antonio Petrucci[117], tutti colleghi del Galloppi, poiché anch'essi gestori, ciascuno per proprio conto, di una delle quattro segreterie di Camera attive nell'anno 1702. Si tratta, anche in questo caso, di particolareggiati resoconti, e in quanto tali di fonti di primaria importanza al fine di stabilire dove parte della documentazione camerale risultasse custodita e quali fossero i criteri che ispiravano l'organizzazione dei fondi e delle serie. Particolareggiata è, infatti, la lista delle filze e dei *libri* «in officio secretariae et cancellariae de praesenti (...), sub nomine Iohannis Antonii Tartagliae existentes». A formularla era stato lo stesso notaio cui, in pari tempo, non sfuggì l'occasione per fornire interessanti ragguagli in merito alla condizione economica dei propri aiutanti: «retinentur – annotava – tres substituti cum provisione solita et alius iuvenis sine provisione»[118]. Né meno circostanziato è il quadro tracciato in riferimento all'«officio esercitato dal Liberati», ove alla descrizione documentaria fa seguito una serie di annotazioni riguardanti l'ubicazione della cancelleria:

> le stanze dove si esercita l'officio – scriveva il notaio – sono due appartamenti nelli quali si ritengono le scritture. Altra di sopra dove si ritengono due giovani. Li altri stanno in casa, e per esso officio all'ospitio apostolico si paga 100 scudi l'anno. Si paga altra pigione per la casa dove anche si ritengono molte scritture scudi 160 annui[119].

Altrettanto precisa è pure la relazione presentata in riferimento all'ufficio «Antonii Petrucii», il cui archivio era comprensivo di «quatuor officia antiqua» e, quindi, bisognoso di locali capaci di contenere una quantità di scritture superiore a quella che caratterizzava le restanti cancellerie. A sottolineare il dato è il Petrucci in persona che, in qualità di titolare dell'ufficio III, scriverà: «non est capax scripturarum, ita ut continuo est necessarium

---

[115] Achille Francois precisa che «Tartaglia Iohannes Antonius» fu titolare dell'ufficio II dal 1697 al 1717 (v. Francois, *Elenco di notari* cit., p. 21).

[116] «Liberatus Dominicus», segretario e cancelliere di Camera dell'ufficio I dal 1679 al 1711 (ivi, p. 20).

[117] «Petruccius Antonius», «capo notaro» dell'ufficio III dal 1701 al 1731 (ivi, p. 22).

[118] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3.

[119] «Regola et ordine che si tiene nell'officio della segreteria della reverenda Camera esercitato dal Liberati, uno de segretarii e cancellierii di essa Camera» (ivi).

illas asportare ad archivium apud Sanctum Petrum (...) officio annexum»[120]. Notizie, quelle così fornite, che consentirono a monsignor Marescotti non soltanto di constatare quanto incentrata sui notai fosse anche l'organizzazione archivistica camerale, ma di trovare ulteriore conferma rispetto ad alcuni problemi già emersi nei sopralluoghi compiuti presso la curia Innocenziana. Primo fra tutti, la questione degli spazi: la penuria, cioè, di locali predisposti a custodire una documentazione in costante aumento. Infatti, fu proprio a seguito delle lagnanze allora raccolte che il «giorno di domenica 26 di novembre 1702» il prelato «visitò, tra li altri archivii di San Pietro», quello «esistente prima d'arrivare alla secreteria de' Brevi». Si trattava, per l'appunto, dell'archivio «annesso all'officio del Petrucci» che, ad effetto degli intercorsi accorpamenti – quelli già menzionati dallo stesso notaio – si era trasformato in luogo di concentrazione di più corpi documentari: le scritture appartenute all'ufficio IV; quelle prodotte dall'ufficio V; quelle afferenti all'ufficio VII; segreterie e cancellerie, queste, soppresse nell'anno 1672 e la cui eredità documentaria era transitata all'ufficio III, senza, però, che si praticassero trasformazioni di sorta sulle originarie morfologie[121]. Intervenendo sì sulla tenuta delle carte, ma non volendone modificare l'impostazione, fu lo stesso Marescotti a dettare nuove regole che assicurassero una gestione più razionale:

> e sua Eminenza ordinò che per commodità e conservazione delle scritture in esso archivio esistenti, e d'altre che in tempo in tempo ivi si trasporteranno dall'officio non capace a conservarle, si facciano altre scansie simili a quelle che stanno in ingresso della prima stanza (...) e si continuino nella facciata in faccia alla porta, e nell'altra facciata a mano dritta nell'entrare della porta di detto archivio. Si mettano moltissime scritture dentro i vecchi, e si attacchino in luogo congruo alla muraglia.

[120] «Officium Antonii Petrucii secretarii Camerae» (ivi).

[121] La conferma giunge dallo stesso notaio Petrucci, che non dimentica di sottolineare come le scritture ora sottoposte al suo controllo avessero diverse origini. Sono queste le sue parole: «officium Antonii Petrucii secretarii Camerae, in quod ingressus fuit anno 1701 die 7 iulii, quatuor continet officia antiqua. Illud Alberti Serrae incipit anno 1519, aliud Ioanni Hieronimi Arditii anno 1520, alterum N. Riccoboni anno 1560, quartum vero Rodulphi Cellesii anno 1574» (ivi). Chiaro era il riferimento alle carte dell'ufficio V, a quelle dell'ufficio IV, a quelle dell'ufficio III e, infine, a quelle dell'ufficio VII. Infatti, stando alla ricostruzione operata da Achille Francois, «Albertus Serra» fu «capo notaro» dell'ufficio V dal 1519 al 1528; «Ioannes Hieronimus Arditius» dell'ufficio IV dal 1561 al 1568 (sicuramente il notaio Petrucci confonde «Ioannes Hieronimus» con «Petrus Paulus Arditius», «capo notaro» dal 1520 al 1561); «Ioannes Riccobonus» dell'ufficio III, 1560-1579; «Rodulphus Cellesius» dell'ufficio VII, 1575-1580; v. Francois, *Elenco dei notari* cit., pp. 22-27.

Del resto, era stato sempre il prelato a stabilire che

> si aggiustino alcune filze di scritture prodotte, che stanno in detta prima stanza dell'archivio, e si riportino su li rastrelli nelli piroli ben accomodate. Si levino nella seconda stanza di detto archivio e si riportino su li rastrelli nelli piroli ben accomodate. Si levino nella seconda stanza di detto archivio molte scritture in carta pecora, che stanno sotto la finestra, e si pongano nelli piroli in alto, et a quest'effetto si mettano i travicelli con piroli vicino la volta tra l'una muraglia e l'altra. Si rifacciano li telari delle finestre, che sono fradici, e si rimettano li vetri mancanti. In oltre, si facciano altre scansie in detta seconda stanza simili all'altre, che ivi si ritrovano per riporvi le scritture[122].

Tornando ai notai, non si dimentichi poi come furono proprio le loro relazioni a rappresentare per i membri della Congregazione la fonte cui attingere nello stilare un'interessante schema riassuntivo dell'intera situazione archivistica. Documento, questo, degno di particolare attenzione per più di un motivo:[123] strutturato mettendo a confronto i dati provenienti dai singoli uffici, esso consente non soltanto di capire quali tipologie di scritture venissero singolarmente prodotte, ma anche il modo di organizzarle in unità archivistiche, i criteri che ispiravano la strutturazione dei fondi, e non secondariamente le procedure adottate nelle fasi di registrazione e conservazione degli atti. Al redattore – forse il cardinale Marescotti in persona – non sfuggì certo di rimarcare come pressoché totale fosse l'assenza di uniformità. Archivisticamente parlando, ogni ufficio appariva come un mondo a sé, geloso delle proprie tradizioni, autoreferenziale, isolato in antichi rituali. Se infatti i «Protocolli di istrumenti» rappresentavano una delle serie comuni a tutti, i «Libri signaturarum», al contrario, facevano parte solo del posseduto dei notai Galloppi, Petrucci e Tartaglia, e non già del Liberati; i «Libri delle sentenze», scritture redatte per ragioni giudiziarie, appartenevano sì agli archivi del Galloppi e del Tartaglia, ma non certo del Petrucci o del Liberati; tutti gli uffici producevano invece filze di «Sentenze originali», eccezion fatta per quello del Liberati; filze di «Articoli ed interrogatorii» non mancavano presso il Galloppi, né presso il Liberati o il Tartaglia, ad esserne sprovvisto era unicamente il notaio Petrucci: sono queste alcune delle informazioni fornite dal cardinale Marescotti.

Interessanti osservazioni, le sue, soprattutto se sovrapposte e intersecate con quanto si evince da un incartamento datato 1796. Si tratta di due

[122] «Archivio del Petrucci notaro di Camera» (ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 3).

[123] «Titoli di scritture esistenti nelli officii delli secretarii di Camera» (ivi).

prospetti relativi alle «ponenze degli appalti camerali»[124], prospetti i quali permettono di constatare come ancora sul finire del Settecento le questioni amministrative continuassero ad essere assegnate ai diversi uffici distinguendo in maniera netta e inequivocabile gli ambiti d'intervento spettanti a ciascuno. È questo infatti ciò che accadde ai notai «Mathias Toschi»[125], «Nicolaus Nardi»[126], «Franciscus Gregori»[127] e «Aloysius Salvatori»[128], riconfermati nel ruolo di segretari e cancellieri di Camera proprio a partire da quella data. Di qui chiaro appare, ancora una volta, come risulti un'operazione impropria (ed alquanto forzata) voler considerare gli archivi camerali l'*alter ego* del sistema delle magistrature. I dati forniti dai notai attraverso i loro «inventari», unitamente alla constatazione di come il sistema delle «ponenze» differenziasse il lavoro dei singoli uffici, sembrano spingere verso tutt'altra direzione: la possibilità di congetturare – come a volte si è fatto – l'esistenza di un archivio del tesoriere generale via via perde di consistenza e, insieme con essa, svanisce l'idea che sia esistito un corpo documentario ove trovavano posto unicamente le scritture scaturite dalle attività del camerlengo[129].

---

[124] ASRoma, *Camerale II*, *Notariato*, b. 4, fasc. 8. Si tratta di due prospetti rispettivamente intitolati «Ponenze degli appalti camerali distribuiti tra i segretarii di Camera per nove anni da principiarsi nel 1797» e «Ponenze dei secretarii di Camera». Il primo si riferisce a tutti e quattro gli uffici, il secondo ne menziona soltanto tre.

[125] Succeduto nella direzione dell'ufficio II (già appartenuto al notaio Tartaglia), egli compare nell'elenco di Achille Francois come «capo notaro» per gli anni 1796-1818 (v. Francois, *Elenco dei notari* cit., p. 21).

[126] Fu «capo notaro» dell'ufficio VI (la cui direzione era spettata ad Astolfo Galloppi) dal 1796 al 1820 (ivi, p. 25).

[127] Diresse l'ufficio I (già del notaio Liberati) dal 1790 al 1806, anno in cui esso venne soppresso ed unito al III nella persona del notaio Luigi Salvatori (ivi, p. 20).

[128] Fu a capo dell'ufficio III (già diretto dal citato Petrucci) dal 1794 al 1817 (ivi, p. 22).

[129] L'ipotesi dell'esistenza di un archivio del tesoriere sembra convincere anche Edvige Aleandri Barletta, che, riguardo al *Camerale III*, scrive: «la miscellanea (...) nasconde l'archivio del tesoriere generale, soprattutto dal periodo in cui questo importante magistrato, in seguito alla legislazione di Sisto V che specificò e ampliò le sue prerogative e competenze, assunse, nell'ambito camerale, grande preminenza. L'archivio, infatti, contiene la documentazione scaturita dai rapporti fra il tesoriere generale, i depositari locali, i tesorieri provinciali, gli appaltatori camerali, i governatori e infine la Congregazione del Buon Governo e le varie presidenze» (*Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1077-1078). Tuttavia nel 1970, ordinando con la collaborazione di Giampaolo Tognetti il fondo denominato *Tribunale della Camera apostolic*a, l'archivista aveva raggruppato la documentazione non in riferimento al sistema delle magistrature, ma, quando possibile, sulla base del numero delle segreterie e cancellerie attive. Si noti, fra l'altro, che l'inventario ASRoma, n. 224 rappresenta ancora oggi uno dei pochi strumenti di ricerca che, insieme con l'*Elenco di notari* di Achille Francois (1886), risulta organizzato in relazione alla presenza notarile.

Di conseguenza, diventa verosimile pensare che ogni segretario e cancelliere di Camera, in regime di continuità con i suoi predecessori:

- custodisse unicamente le carte prodotte all'interno del proprio ufficio, sia che derivassero dal tesoriere, sia dal camerlengo, sia da qualsiasi altro magistrato minore, senza quindi operare distinzioni di sorta sulla base all'organigramma istituzionale;
- organizzasse, poi, la documentazione in serie, ma secondo regole interne all'ufficio stesso, ferma restante la presenza di una normativa tendente a disciplinare i criteri di formalizzazione e registrazione degli atti, e in contemporanea quelli di conservazione;
- entrato in possesso di documentazione afferente a segreterie e cancellerie soppresse, di cui ereditava le funzioni, non incorporasse confusamente le scritture così acquisite, ma, al contrario, si preoccupasse di mantenere inalterato il sistema delle primitive aggregazioni;
- producesse documentazione che non sempre e non necessariamente coincideva con gli atti rogati presso gli uffici similari, poiché distinti e separati si mantennero nel tempo, per volere della stessa Camera apostolica, gli ambiti amministrativi su cui poteva dispiegarsi l'attività di una data cancelleria e quindi di un dato notaio;
- non separasse le carte giudiziarie dalle carte amministrative o dagli istrumenti, spesso provvedendo a registrare in uno stesso libro documenti di valore diverso o producendo filze di carattere 'miscellaneo': amministrativo, legislativo, giudiziario, privato.

Era nell'insieme organico di tutte le scritture rogate che ogni segretario e cancelliere riconosceva la specificità del proprio archivio.

Quelle che precedono sono ipotesi elaborate, come si diceva, in riferimento a fonti diverse: alcune di mano dei magistrati della curia romana; altre tramandate direttamente dai notai. Documenti che – è stato qui più volte ribadito – appaiono convergere intorno a una stessa consapevolezza: in ambito camerale, e non solo, l'elemento costitutivo del vincolo archivistico non era rappresentato dall'istituzione, ma dal soggetto rogatario. A tal proposito, un dato particolarmente interessante è quello che emerge dal prospetto relativo alle «ponenze da principiarsi nel 1797», che sembra per molti versi contraddire ciò che a molte generazioni di studiosi è apparsa come una verità assoluta: che profondi e per molti versi irreversibili siano stati gli smembramenti subiti dalle carte camerali con l'ingresso delle truppe italiane a Roma (senza dimenticare, poi, come in contrasto con tale

interpretazione siano anche i resoconti redatti nel 1702 dai notai Galloppi, Liberati, Petrucci e Tartaglia).

Sul punto occorre però formulare alcune precisazioni. Se è inconfutabile che la maggior parte degli archivi camerali siano stati oggetto di impropri rimaneggiamenti – basta aprire una delle buste del *Camerale II* o del *Camerale III* per constatare la presenza in esse di monconi di serie e persino di spezzoni di registri o parti di filze variamente distribuite –, tuttavia la realtà oggi riscontrabile nell'Archivio di Stato di Roma, sia per quanto concerne alcuni aspetti strutturali sia in riferimento ad alcune questioni puramente linguistiche, sembra per tanti versi riflettere quella che invece era la situazione originaria.

È questo il caso dei *Signaturarum sanctissimi libri*, così definiti sia nella *Guida generale* che da monsignor Marescotti[130]. Era stato proprio il prelato a specificare che una serie recante questo nome era presente negli archivi dei notai Galloppi, Petrucci e Tartaglia, ma non presso il Liberati. Stessa cosa dicasi per i volumi dei *Decreta*: 32 registri che coprono l'arco cronologico 1559-1707, corrispondenti ai *libri* ove giorno per giorno si provvedeva ad annotare le sentenze emanate dal tribunale della Piena Camera. È sotto questa dicitura che compaiono come nucleo a sé all'interno del *Camerale I*[131], ma non era certo in maniera troppo diversa che venivano segnalati come una delle sezioni che componevano gli archivi dei notai segretari e cancellieri[132]. È infatti il cardinale Marescotti a informarci della presenza dei «registri dei decreti della Camera» fra le carte degli uffici di Astolfo Galloppi e di Giovanni Antonio Tartaglia, precisando, nel medesimo tempo, che i *Libri mandatorum cameralium*, che attualmente formano una serie di 166 registri, rappresentavano materia esclusiva del solo notaio Tartaglia[133].

[130] A tal proposito, v. anche G. Ramacciotti, *Gli archivi della reverenda Camera, con inventario analitico-descrittivo dei registri camerali conservati nell'Archivio di Stato di Roma nel fondo Camerale primo*, Roma, Tipografia Aldo Palombi, 1961, pp. 73-80; sotto la voce *Signaturarum sanctissimi libri* risultano infatti segnalati 153 registri, che coprono l'arco cronologico 1570-1870. Sulla serie dei *Mandati*, v. *Mandati della reverenda Camera apostolica (1418-1802)*, inventario a cura di P. Cherubini, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1988.

[131] *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1056.

[132] Edvige Aleandri Barletta, pur avendo affermato l'esistenza di un archivio del tesoriere generale, a proposito di questa serie così scrive: «Originariamente i registri erano ordinati per ufficio notarile, ciò spiega l'accavallamento di date che si riscontra talvolta nell'attuale ordinamento cronologico» (ivi).

[133] Si tratta di una serie del *Camerale I*, e precisamente dei volumi in cui risultano registrati i mandati emessi dal camerlengo o dal tesoriere affinché il depositario generale della Camera provvedesse ai pagamenti. Parte di tali registri risulta però confusa all'interno della serie *Diver-*

Ed ancora: lo stesso Marescotti non aveva trascurato di evidenziare come fra le carte dell'ufficio VI – quello diretto dal Galloppi – esistessero alcune scritture che non possedevano corrispettivi presso altri archivi: i «registri degli atti fatti»; volumi che ritroviamo all'interno del *Camerale I*, indicati però sotto una dizione latina che sembra essere la traduzione della formula in volgare in uso nell'anno 1702. È appunto la *Guida generale* a parlarci di 32 «libri-giornali» intitolati *Decretorum*[134], registri in cui i chierici «mensari», durante lo svolgimento del loro mandato, solevano annotare i decreti (sentenze) e le ordinanze prodotte dall'organo collegiale[135]. Al quadro sinora evidenziato si aggiungano poi altri tasselli: il fondo denominato *Tribunale criminale del camerlengo e del tesoriere*[136], ad esempio, risulta scandito in sequenze per materie (da «Acqua» a «Truppa di finanza») che, già a prima vista, sembrano essere la versione linguisticamente corrente delle antiche «ponenze»[137].

Riguardo però alla questione terminologica, la lista dei possibili collegamenti di certo non si esaurisce qui. E tanto più se si considera che non sembra esservi alcun divario tra l'elenco datato 1797 e le voci che

sorum del camerlengo (*Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1054). Riguardo alla figura del depositario, così riferisce Maria Grazia Pastura: «era, tra tutti i gestori del danaro camerale, quello che ne amministrava la fetta più cospicua. Facevano infatti capo alla cassa da lui gestita le entrate di natura spirituale che la Chiesa riscuoteva in tutto l'orbe cattolico, le entrate di natura statuale (gabelle, censi, affitti, imposte) riscosse nelle province dello Stato e quella parte dei proventi delle tesorerie provinciali che non erano spese localmente per l'amministrazione della provincia» (Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., pp. 192-193); per l'inventariazione della serie v. *Mandati della reverenda Camera apostolica* cit.

[134] Edvige Aleandri Barletta, lasciandosi più guidare dalla logica che da riscontri documentari, a proposito di questi registri ha specificato che «venivano conservati dal chierico decano e poi dai notai camerali» (*Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1056).

[135] Nell'ambito della Piena Camera, il chierico decano designava a rotazione per un mese un chierico cui spettava il compito di redigere i registri delle sentenze e delle ordinanze; v. Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 56.

[136] Si tratta di 781 buste che coprono gli archi cronologici 1645-1809, 1814-1835. La documentazione riguarda cause incentrate su reati di contrabbando o frodi contro l'Erario; v. *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1090-1091.

[137] Queste le serie che oggi compongono il fondo: «Acqua», «Agricoltura», «Annona», «Antichità», «Armi e marina», «Arte salutare e sanità», «Basilica vaticana», «Caccia e pesca», «Carta, cera e stracci», «Carte da giuoco», «Depositeria», «Dogana», «Drappi», «Forzati», «Frodi», «Lotti», «Macinato», «Monete», «Monte di pietà», «Neve e ghiaccio», «Nitri e polveri», «Ori e argenti», «Personale», «Pescheria», «Pesi e misure», «Piazza Navona», «Poste», «Private», «Sali e tabacchi», «Sapienza», «Sensali», «Strade, tasse dei cavalli», «Truppa di finanza» (ivi, p. 1090).

oggi designano alcuni dei segmenti del *Camerale II*[138] o del *Camerale III*[139]. Alcuni esempi per tutti. Erano parte delle «ponenze» attribuite agli uffici dei notai Toschi, Nardi, Gregori e Salvatori le seguenti: «Macinato e neve»; «Agro romano»; «Molini della Tolfa»; «Castro e Ronciglione»; «Stamperia camerale»; «Sale e polveri»; «Acquavite»; «Beni di Nepi»; «Pesa di Sinigallia»; «Nettuno e porto d'Anzio»; «Poste pontificie e procaccio di Perugia». Denominazioni, le predette, che esattamente nella stessa forma compaiono fra le serie delle due *Miscellanee camerali*, fondi che – si sa – costituiscono la spina dorsale del tessuto documentario dell'Archivio di Stato di Roma[140]. Sfogliando la *Guida generale* ci s'imbatte, infatti, nelle seguenti denominazioni. Per il *Camerale II*: «Agro romano»; «Macinato»; «Neve e ghiaccio»; «Stamperia camerale»; «Sali, tabacchi, acquavite e polveri»; «Poste». Per il *Camerale III*: «Castro e Ronciglione», «Nettuno e Anzio», «Senigallia».

Naturalmente, lo stesso discorso si potrebbe estendere anche ad altri fondi. Fra questi, uno dei più interessanti – per vastità e contenuto della documentazione – è quello denominato *Tesorerie provinciali*, composto da 7.157 unità, fra filze e registri, suddivise in 15 serie organizzate secondo un ordine rigorosamente toponomastico (da «Ascoli» a «Urbino»)[141]. Le

[138] Composto da 2.261 unità fra buste e registri, tale fondo contiene documenti che vanno dal XV secolo al 1870. Le serie che lo caratterizzano sono le seguenti: «Accademie», «Acque», «Agricoltura», «Agro romano», «Annona», «Antichità e belle arti», «Appalti», «Appannaggio del principe Beauharnais», «Archivio della Camera apostolica», «Arti e mestieri», «Banca romana», «Beni camerali», «Birri», «Bollo e registro», «Calcografia camerale», «Camera dei tributi», «Camerlengato e tesorierato», «Cancellerie e segreterie di Stato», «Carceri», «Carte da giuoco», «Cartiere», «Catasto», «Cerimoniali ecclesiastici, di corte e civili», «Collegio dei cardinali», «Commercio e industria», «Computisteria generale», «Comunità», «Conclavi e possessi», «Confini», «Congregazioni monastiche», «Consolati», «Conti delle entrate e delle uscite o stato generale del bilancio», «Cursori apostolici e camerali», «Dataria e vacabili», «Dativa reale», «Debito pubblico», «Decime», «Depositeria generale», «Dogane», «Ebrei», «Epistolario», «Erario sanziore in Castel Sant'Angelo», «Gabelle», «Grascia», «Ipoteche ed intavolazioni», «Lavori pubblici», «Lotti», «Luoghi di Monte», «Macinato», «Molini», «Neve e ghiaccio», «Nobiltà e feudi», «Notariato», «Nunziature», «Paludi pontine», «Patrimonio gesuitico», «Pesi e misure», «Popolazione», «Poste», «Sali, tabacchi, acquavite e polveri», «Sanità», «Spogli e vacabili», «Stamperia camerale», «Strade», «Terremoti», «Tevere», «Vetriolo», «Zecca» (ivi, pp. 1064-1077).

[139] Si tratta di serie strutturate sulla base dei nomi dei comuni dello Stato pontificio o dei feudi, baronie, tenute camerali, province che in esso ricadevano. Alcune voci, però, si riferiscono a territori extra-statali: Firenze, Milano, Napoli, Venezia (ivi, pp. 1077-1079).

[140] *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1064-1079.

[141] Per quanto concerne i lavori di ordinamento ed inventariazione, essi non sono andati oltre quelli curati da L. Fumi, *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Città di Castello (dal r. Archivio di Stato di Roma)*, Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1900; Id., *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria di Perugia e Umbria (dal r. Archivio di Stato di Roma)*, Perugia, Unione

similitudini con le «ponenze» dei notai Toschi, Nardi, Gregori e Salvatori appaiono ancora una volta marcate[142]. Per citare un caso soltanto, l'espressione «Tesoreria della Marca» designa sia la prima delle «ponenze» che, in riferimento all'ufficio II, risulta annotata nell'elenco del 1797, sia una delle attuali serie del *Camerale I*; serie che, però, va integrata con altra documentazione presente in altri fondi, innanzitutto con alcuni registri delle tesorerie di Ferrara, Campagna, Marittima, Lazio e Sabina, Patrimonio e Romagna dell'*Appendice camerale*. E di sicuro non si tratta di una semplice coincidenza. Non si dimentichi la presenza all'interno dei protocolli dei segretari e cancellieri di Camera dei capitolati d'appalto con cui, di nove anni in nove anni, la reverenda Camera provvedeva ad assegnare ai nuovi tesorieri provinciali la piena autorità del loro ufficio[143]; né passi sotto silenzio che, se nel presente è in questo fondo che risultano custoditi alcuni dei registri riguardanti le tasse applicate per le esportazioni di grani o sali, era invece nell'archivio del notaio Galloppi – stando alle indicazioni fornite dal cardinale Marescotti – che risultava esservi una serie intitolata «Libri delle tratte *extra Statum*», mentre era presso il notaio Tartaglia che compariva un'analoga serie, ma riferita alle «Tratte *intra Statum*». Del resto, come si sa, le «tratte» di grano e di sale rappresentavano – contestualmente alle altre imposte dirette o indirette – una delle tante voci che componevano

tipografica cooperativa, 1901; *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica della Marca (dal r. Archivio di Stato di Roma)*, in «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, e nelle arti», IV (1904), pp. 1-7, 109-118, 163-176, 282-289, V (1905), pp. 153-161, 238-265, VI (1906), pp. 193-219; dello stesso curatore v. anche *I registri del Ducato di Spoleto della serie* Introitus et exitus *della Camera apostolica presso l'Archivio segreto vaticano*, Perugia, Unione tipografica, 1903.

[142] Il fondo risulta suddiviso nelle seguenti serie: «Ascoli», «Avignone e Contado Venassino», «Benevento», «Bologna», «Camerino», «Campagna, Marittima, Lazio e Sabina», «Città di Castello», «Fermo», «Ferrara», «Marca», «Patrimonio», «Romagna», «Spoleto», «Umbria e Perugia», «Urbino». Erano queste invece alcune delle «ponenze degli appalti camerali distribuite tra i segretari e cancellieri di Camera»: a) notaio Toschi: «Tesoreria della Marca», «Tesoreria di Urbino ed annessi», «Tesoreria e dazio de' vini di Bologna», «Tesoreria e dogane del Patrimonio», «Tesoreria di Camerino»; b) notaio Nardi: «Tesoreria di Ferrara», «Tesoreria di Ascoli»; c) notaio Gregori: «Tesoreria di Romagna»; d) notaio Salvatori: «Tesoreria dell'Umbria ed annessi»; «Tesoreria di Marittima, Nettuno e porto d'Anzio» (*Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1081-1083).

[143] Si trattava per lo più di mercanti o banchieri legati per ragioni di affari alle province delle cui tesorerie assumevano il controllo. Loro compito era quello di riscuotere censi, affitti, dazi, gabelle, tratte di grano o di sale. Inoltre, per conto dell'amministrazione centrale si occupavano del pagamento degli stipendi agli officiali, delle milizie, delle fortificazioni, delle elemosine; v. E. Lodolini, *I registri delle tesorerie provinciali dello Stato pontificio (1397-1816) nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Studi in onore di Federigo Melis*, 5 voll., Napoli, Giannini, 1978, II, pp. 431-439.

le entrate dello Stato e di cui i tesorieri provinciali, in ottemperanza agli impegni istituzionali assunti, erano tenuti ad assicurare la riscossione.

Analogie, quelle di cui fin qui si è dato conto, che sembrerebbero accorciare – e non di poco – la distanza che, per molti studiosi, separerebbe gli archivi camerali 'pontifici' dagli archivi camerali 'italiani'. A parlare di profonde manomissioni – e talvolta d'insanabili smembramenti – sono stati non solo Eugenio Casanova, ma, insieme a lui, anche Armando ed Elio Lodolini, cui si devono più approfondite e circostanziate riflessioni[144]. Che molti archivi siano stati alterati rispetto alla loro 'originaria' forma – quella che li caratterizzava al 20 settembre 1870 – è fuori discussione: le relazioni annuali inoltrate al ministro dell'Interno da quanti, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, si avvicendarono nella direzione dell'Archivio di Stato di Roma ne sono una chiara, eloquente traccia[145]. E certo è pure che

[144] Elio Lodolini non esita ad etichettare gli ordinamenti compiuti con l'istituzione a Roma di un Archivio di Stato (1872) come assolutamente «arbitrari», manifestamente irrispettosi di ciò che si è soliti definire «principio di provenienza, o rispetto dei fondi, o metodo storico»: E. Lodolini, *La formazione dell'Archivio di Stato di Roma (nascita travagliata di un grande istituto)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», XCIX (1976), pp. 237-332, in particolare pp. 316-320; v. anche Id., *L'Archivio di Stato di Roma dallo smembramento alla ricostruzione dei fondi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIV (1984), n. 1, pp. 23-67. Significative le parole spese nel definire l'operato di Biagio Miraglia ed Enrico De Paoli, i primi ad essersi avvicendati nella direzione dell'Istituto romano. Così scrive: «La nomina di due funzionari amministrativi, e soprattutto quella del De Paoli, che vi rimase per trent'anni, alla direzione dell'Archivio di Stato di Roma nel lungo e cruciale periodo della formazione ed organizzazione dell'Istituto, portò ad una serie di disastrose conseguenze. (...) Fu probabilmente questa – oltre alla scarsa conoscenza di cose archivistiche – una delle ragioni che spinsero, forse inconsciamente, Miraglia prima e De Paoli poi all'effettuazione di grandi scarti di materiale documentario antico e prezioso, alla distruzione sistematica di grandi fondi, allo smembramento di altri, alla creazione di artificiose miscellanee e ad effettuare 'ordinamenti' secondo metodi cronologici, geografici, per materia ecc., cioè nei modi più contrari ad ogni elementare norma archivistica» (E. Lodolini, *Gli istituti archivistici romani*, in *L'Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 19-37, in particolare p. 21). Riflessioni, le suddette, che non sembrano molto distaccarsi da quanto già era stato riferito da Eugenio Casanova e Armando Lodolini (v. E. Casanova, *Archivistica*, Siena, Lazzeri, 1928, pp. 192-193; A. Lodolini, *L'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio del Regno d'Italia. Indice generale storico descrittivo ed analitico*, Roma, Annales Istitutorum, 1932; *Archivio di Stato di Roma. Inventario dell'Archivio di Stato*, *Archivio dello Stato pontificio*, a cura di A. Lodolini, Roma, Ministero dell'interno, 1956 [bozze di stampa, v. *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1046]; A. Lodolini, *L'Archivio di Stato di Roma. Epitome di una guida degli archivi dell'Amministrazione centrale dello Stato pontificio*, Roma, Istituto di studi romani, 1960).

[145] La relazione inoltrata da Ernesto Ovidi – direttore dell'Archivio di Stato di Roma dal 1907 al 1915 – nell'anno 1905 rappresenta, in tal senso, un documento certamente indicativo. Così in essa si precisa: «quanto agli ordinamenti, mi limito a riferire al ministro soltanto taluni dei più importanti (...): si è espletato l'ordinamento della parte del grande fondo camerale classificata per voci, dando un ordine interno per materie agli atti di ciascuna voce, e completandone i rispettivi inventari» (ASRoma, *Atti della direzione*, b. 298, titolo VI, minuta della *Relazione*

si provvide in modo caotico e quanto mai frettoloso a sgombrare molte sedi di archivi per destinarle a nuovi usi[146]. A fronte di queste consapevolezze, occorre tuttavia sottolineare un altro importante aspetto, spesso completamente trascurato dagli studi – finanche i più recenti – che si sono occupati di Camera apostolica: sebbene una volta divenute patrimonio dello Stato italiano si sia provveduto ad assegnare un nuovo ordine alle carte superstiti, quell'ordine ha finito per riproporre un'organizzazione, e per far riferimento a varianti terminologiche, in alcuni punti decisamente simili, se non addirittura coincidenti, con le impostazioni originarie. In definitiva, è come se in maniera del tutto involontaria gli archivisti postunitari avessero mantenuto inalterata la struttura entro cui al tempo del papare risultavano incasellate le singole carte (libri o filze che fossero), provvedendo in pari tempo a capovolgere l'ordine secondo cui quelle stesse carte erano state materialmente disposte. Ragion per cui la 'primitiva' geografia documentaria non sarebbe stata azzerata, ma proposta in versione aggiornata e corretta, e gli archivi odierni null'altro sarebbero se non una sorta di 'ibrido' – una realtà di compromesso – tra ciò che 'era' e ciò che si voleva che 'fosse'. È appunto questa la lezione che ci è dato apprendere. Innanzitutto confrontando l'attuale impianto archivistico con i dati forniti da quanti, «ispettori» o notai pontifici, ebbero modo di relazionare sullo stato di conservazione delle scritture presso gli uffici della reverenda Camera, poi analizzando il sistema corrente sulla base delle informazioni contenute negli antichi «inventari». In breve, sebbene collocate in posizione alternativa rispetto al passato, l'ambito generale entro cui le scritture risultano oggi aggregate non si discosterebbe di molto dall'impostazione attribuita loro dagli uffici produttori, dato che, sebbene largamente rivisitati, i fondi camerali presenti nell'Archivio di Stato di Roma riprodurrebbero nelle linee generali – fermo restante il rimescolamento delle serie – quegli stessi perimetri caratterizzanti l'assetto documentario in Antico regime.

Di qui un'inevitabile domanda: se è certo che un decisivo cambiamento interessò le scritture pontificie allo snodo del 1870, in che misura tale trasformazione ebbe modo di concretizzarsi e quali furono gli effetti che

annuale indirizzata al ministro dell'Interno). Un breve, ma significativo profilo professionale di Ernesto Ovidi è quello tracciato in Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., pp. 286-287.

[146] Palazzo di Montecitorio o palazzo Madama rappresentano i casi più eloquenti; v. L. Lume, *L'Archivio di Stato di Roma: costituzione*, *organizzazione*, *patrimonio documentario*, in *Il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Roma*, a cura di L. Lume, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1994, pp. 7-16, in particolare pp. 9-10.

produsse rispetto alla cristallizzazione di nuovi assetti? A guidarci nella ricerca di una possibile risposta sono gli stessi argomenti fin qui esposti: sembrerebbe quasi che, nel desiderio di assegnare agli archivi camerali un'impostazione per magistrature, che in larga parte non possedevano, sia stato pianificato un progressivo, scientifico, calcolato scioglimento delle serie – e nel caso di volumi o filze che contenevano più materie, anche delle singole unità –, al fine così di stabilire un nesso chiaramente e immediatamente visibile tra la documentazione e gli apparati istituzionali, e cioè la Piena Camera, i chierici prefetti e presidenti, i relativi tribunali (nella duplice veste di corti civili e criminali) o gli stessi notai nel ruolo di liberi professionisti. Operazione, questa, che come era prevedibile incontrò numerosi, inevitabili ostacoli nel passaggio dalla fase di progettazione alla fase di realizzazione, e non certamente per cattiva volontà degli esecutori, ma per ragioni molto probabilmente intrinseche alla stessa documentazione. La presenza di archivi in cui non solo le serie ma anche i volumi e le filze risultavano organizzati in riferimento agli affari trattati condizionò sicuramente la riuscita dell'iniziativa. Ed è appunto in questa velleità – a nostro parere – che trova la sua ragion d'essere la presenza di un *Camerale I*, formato da registri comunemente considerati serie originali[147], e la contemporanea esistenza di un *Camerale II* e di un *Camerale III* – miscellanea per materia la prima, miscellanea per luoghi la seconda –, luogo di confluenza di carte sciolte frutto per lo più dello smembramento di quinterni e fascicoli. Coagulare le scritture nello stampo del sistema istituzionale: sembra essere stato appunto questo l'obiettivo (irrealizzato) degli archivisti postunitari.

Così scrive il direttore dell'Archivio di Stato di Roma, Enrico De Paoli, sul finire dell'Ottocento a proposito delle scritture già conservate nel palazzo camerale di piazza di Pietra, residenza del commissario generale:

> Essendo caduto in deplorevole disordine per difetto di qualunque metodo di archiviazione, fu quasi da cima a fondo rinnovato. Si lasciarono intatte le collezioni o serie per le quali si possedevano indici più o meno ben fatti: tutto il rimanente fu distribuito in due grandi classi, una cioè per ordine di materia, se gli atti si riferivano ad interessi generali, a più luoghi o a più istituti, ed una per ordine di luoghi se gli atti si riferivano ad un solo luogo o istituto[148].

[147] Lo afferma anche Maria Grazia Pastura, che così specifica: «nel Camerale I la documentazione è conservata in serie relativamente omogenee e fedeli alla struttura originaria degli archivi» (Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 11).

[148] ASRoma, *Atti della direzione*, b. 192, minuta della «Relazione sul servizio archivistico nell'anno 1880».

Precisando poi:

> Nel 1880 si compì la separazione per gli archivi delle carte che i trasporti ripetuti e la fretta colla quale i trasporti vennero eseguiti avevano fatto ammonticchiare confusamente. Lavoro lungo e paziente, ma preliminare ad ogni altro, perocché nella grande miscellanea erano andati i piccoli fascicoli, i registri senza titolo, i fogli volanti, gli atti di incerta provenienza a cui era necessario trovare il posto perduto.

Un obiettivo, quello che si coglie in contro-luce, la cui prima formulazione non va però fatta coincidere con gli anni in cui questa relazione veniva redatta. Era infatti il 1871 quando, proprio a proposito dei notai segretari e cancellieri di Camera, Costantino Corvisieri, incaricato dal governo sabaudo d'ispezionare gli archivi romani[149], forniva un'interpretazione che appare perfettamente in linea con la suddetta prospettiva o, per meglio dire, la sua antesignana. Mostrando di misconoscere che dietro ai fondi camerali vi fossero precise scelte di formalizzazione, registrazione e conservazione degli atti, anzi considerando un errore archivistico – e in quanto tale bisognoso di urgente correzione – la coesistenza in uno stesso luogo di carte riferibili a più settori istituzionali, così affermava nella relazione che fece seguito alla sua ispezione:

[149] «Poiché la materia archivistica era di competenza mista, per metà del Ministero dell'interno e per metà del Ministero dell'istruzione pubblica», fu Luigi Gerra, consigliere di luogotenenza per l'Interno, insieme a Francesco Brioschi, consigliere di luogotenenza per l'Istruzione pubblica, a conferire a Costantino Corvisieri l'incarico di «stendere una relazione sui diversi Archivi di Stato e governativi» presenti in ambito romano. Incarico che gli fu affidato sicuramente in considerazione della sua precedente partecipazione alla «Commissione degl'istituti scientifici e letterari di Roma». Nel corso delle riunioni che si tennero nell'ottobre 1870, fra le proposte avanzate vi fu anche quella dell'istituzione di una «Società romana di storia patria», da affidare alla presidenza di Terenzio Mamiani, i cui membri sarebbero stati Baldassarre Odescalchi, Ignazio Ciampi, Domenico Gnoli, Diomede Pantaleoni, Enrico Narducci, nonché lo stesso Corvisieri. Quest'ultimo, poi, una volta subentrati i dicasteri nazionali alla Luogotenenza, entrò a far parte della «Delegazione per gli archivi», con compiti di supervisione nelle operazioni di sgombero dei locali deputati, in epoca pontificia, alla conservazione delle scritture e, al contempo, nelle successive fasi di sistemazione della documentazione presso nuove sedi. Al fianco del Corvisieri, per decisione assunta dal ministro dell'Interno, le persone delegate a svolgere queste funzioni furono Emanuele Bollati, capo sezione direttore dell'Archivio camerale di Torino, ed Achille Gennarelli, professore di archeologia e paleografia nell'Università di Firenze. Creato poi l'Archivio di Stato di Roma nel 1872 (ma l'entrata in funzione è del 15 gennaio 1873), Costantino Corvisieri divenne «capo sezione» di quell'istituto. La sua esclusione dalla carica direttiva viene connessa da Elio Lodolini alle delazioni attuate nei suoi confronti dal professor Gennarelli già a far data dalle prime riunioni che riguardarono la «Delegazione per gli archivi». Riguardo agli incarichi affidati al Corvisieri, v. gli incartamenti in ASRoma, *Luogotenenza del re per le provincie romane*, b. 57, tit. V (su cui *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1205), nonché Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., pp. 239-267 e il *Repertorio del personale degli Archivi di Stato*, I, a cura di M. Cassetti, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2008, *ad vocem*.

il loro archivio è diviso in due parti. In una si contengono i protocolli degli atti notarili, non solo stipolati in servizio governativo, ma anche de' privati, e nell'altro i libri della cancelleria del tribunale camerale, tanto del turno camerale, ossia prima istanza, quanto in Piena Camera, ossia in appello. Davanti quel tribunale si agitavano le questioni d'interesse governativo. Tutta la parte cancelleresca dovrebbe separarsi dall'altra per farle prender posto nell'Archivio generale de' tribunali, non appartenendo all'Archivio de' notari se non i protocolli dell'arte meramente notarile[150].

Una strada, quella così indicata, non da tutti storiograficamente valutata nei termini qui proposti. È questo il caso di Elio Lodolini, che ha assunto Costantino Corvisieri ad esempio lampante di un'adesione incondizionata ai dettami di Francesco Bonaini[151], facendo di lui la voce inascoltata del panorama archivistico romano, il solo in grado, per credo scientifico, di potersi opporre ai procedimenti 'anti-archivistici' che avrebbero invece trovato certa applicazione nell'Archivio di Stato di Roma[152]:

è inoltre assai probabile – scrive Lodolini – che il Corvisieri, deluso in ben due volte in quella che doveva essere una sua legittima aspirazione – la nomina a direttore dell'Archivio di Stato – , posto alle dipendenze di direttori digiuni di cose archivistiche e probabilmente in disaccordo con essi sul modo di ordinare i fondi dell'Archivio e sugli scarti del materiale, si limitasse alla sola attività per la Scuola di paleografia, dedicandosi per il resto ai suoi studi ed alle cospicue sue pubblicazioni[153].

A nostro giudizio, invece, l'interpretazione avanzata dal Corvisieri condizionò e non poco i lavori condotti dopo il 1870. Sono innanzitutto gli odierni archivi camerali ad attestarlo. Per accorgersene basta considerare come le scritture dei segretari e cancellieri di Camera siano state arbitrariamente raggruppate in tre distinte sezioni, una considerata strettamente amministrativa[154], una reputata esclusivamente giudiziaria[155], una ritenuta

[150] Né di significato diverso è quanto il Corvisieri sosteneva a proposito delle carte e degli inventari che caratterizzavano l'archivio posto sotto la tutela del commissario generale: «riunite secondo l'oggetto, ma disordinatissime secondo i tempi, quindi l'inventario segue lo stesso disordine»: ASRoma, *Miscellanea della Soprintendenza*, b. 23, fasc. 1 (1871): «Relazione della visita fatta agli archivi governativi (...) da Costantino Corvisieri».

[151] Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., p. 307.

[152] Ivi, pp. 307 ss.

[153] Ivi, p. 285.

[154] Il *Camerale I*, il *Camerale II* e il *Camerale III* (v. *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1053-1079).

[155] Il *Tribunale della Piena Camera*, il *Tribunale del camerlengo*, il *Tribunale del tesoriere* (ivi, pp. 1089-1090).

schiettamente notarile[156]: in questa tripartizione sembra proprio d'individuare i propositi enunciati dall'archivista romano all'indomani della breccia di Porta Pia.

Un'altra conferma è quella che giunge dalle relazioni inoltrate, in conformità coi propri obblighi professionali, al ministro dell'Interno dal direttore De Paoli e dal suo predecessore Biagio Miraglia, sovente accusati di essere stati i veri responsabili di uno degli «ultimi clamorosi esempi di ordinamento per materia»[157]. Sarà proprio il Miraglia a rimarcare come fosse in linea di continuità (e non in opposizione) con l'operato dei 'benemeriti' Emanuele Bollati e Costantino Corvisieri che risultava orientata la sua gestione del patrimonio documentario pontificio[158]; e sarà poi il De Paoli a specificare che nel «por mano al riordinamento delle scritture» non ci si era affatto dimenticati delle «norme» secondo cui «ogni archivio» dovesse contenere «tutto quanto originariamente gli apparteneva»[159]. Affermazioni, le loro, che spingono lungo due direzioni: a riconsiderare il ruolo assunto da Costantino Corvisieri dopo lo scioglimento della «Delegazione sopra gli archivi romani»; a riflettere sull'idea che lo «smembramento di fondi organici» sia avvenuta in assenza di un'effettiva 'dottrina archivistica'[160]. Così scrive il De Paoli in merito alle carte provenienti dal palazzo di Montecitorio, annotazioni in cui sembra proprio di scorgere la mano del Corvisieri:

> Il materiale dei tribunali civili consisteva in ben dodicimila pezzi, fra i quali si rinvennero carte d'ogni specie e d'ogni tempo, civili e criminali, scritte e stampate dal secolo XVI in poi, e con loro si trovarono protocolli e quinterni di protocolli notarili e di registri amministrativi, bolle e brevi pontifici e qualche manipolo di documenti membranacei anteriori al secolo suddetto, di cui forse era stata fatta esibizione ai magistrati. Dopo i primi tentativi, fu risoluto di separare anzitutto le carte per tribunali, poi di dividerle per anni ed ora si stanno disponendo per notai o cancellieri che si voglian dire, giacché i richiami di questi atti si facevano nell'antica procedura col nome del giudice e del notaio che li riceveva nei propri atti[161].

---

[156] Le serie degli *Istrumenti* e dei *Testamenti* del fondo *Notai del tribunale dell'auditor Camerae* (ivi, p. 1129).

[157] Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., p. 318.

[158] ASRoma, *Atti della direzione*, b. 10, titolo VI, minuta della *Relazione annuale per il 1873* indirizzata al ministro dell'Interno.

[159] ASRoma, *Miscellanea della Soprintendenza*, b. 12, doc. 8: minuta della *Relazione sull'Archivio di Stato di Roma* al ministro dell'Interno, s. d. [ma dopo il 1882 e prima del 1884].

[160] Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., pp. 316 ss.

[161] ASRoma, *Atti della direzione*, b. 192, titolo VI, minuta della *Relazione annuale per il 1883* indirizzata al ministro dell'Interno.

Del resto, pur rinunciando ad attribuire al Corvisieri la paternità dell'operazione, che lo sforzo compiuto dagli archivisti postunitari mirasse a creare una perfetta simmetria tra la geometria da assegnare ai fondi e il sistema delle magistrature è un'ipotesi che risulta ampiamente attestata. È questo l'insegnamento che si coglie considerando come, a fronte degli stravolgimenti compiuti, non si sia provveduto a sciogliere serie, come quella dei *Signaturarum sanctissimi libri*, il cui punto di riferimento istituzionale era immediatamente individuabile: il sovrano pontefice nel ruolo di legislatore[162]. Lo stesso dicasi per i *Libri decretorum* o per i registri dei *Decreta*[163]: sezioni, ambedue, subito riferibili alla Piena Camera come organo deputato ad emanare sentenze ed ordinanze; serie che, esattamente nella stessa forma in cui comparivano presso gli archivi dei notai segretari e cancellieri, ritroviamo, e non a caso, nel primo dei tre grandi fondi camerali, il *Camerale I*.

Altro dato significativo è quello che si scorge rilevando come per gli archivisti postunitari costante si mantenne il bisogno d'individuare una magistratura di riferimento anche quando oggetto di ordinamento erano documenti il cui tratto comune, piuttosto che coincidere col soggetto produttore, riguardava o la tipologia dell'atto rogato o la materia trattata. È questo il caso di due serie del *Camerale I*, rispettivamente denominate *Diversorum del camerlengo* e *Diversorum del tesoriere*[164]. L'attribuzione dei volumi all'uno o all'altro magistrato costituisce, a nostro giudizio, un'operazione del tutto arbitraria, o comunque corrispondente al vero solo in piccola parte. È il cardinale Marescotti a sottolineare come volumi così nominati fossero presenti esclusivamente nell'archivio del notaio Tartaglia, ed è lui stesso a specificare che scritture di questo tipo mancavano in ciascuna delle restanti cancellerie. In antitesi con l'idea che il *Camerale I* contenga solo serie originali, a un'osservazione più analitica i *Diversorum* appaiono come l'unione di materiali di diversa provenienza: in parte libri di tratte,

[162] Queste unità archivistiche si riferiscono alla registrazione, previa approvazione della Piena Camera, di quei provvedimenti sovrani (chirografi, motupropri, brevi, costituzioni) di interesse camerale, i cui originali venivano «esibiti» nei protocolli dei notai segretari e cancellieri di Camera per assicurarne la conservazione. Si tratta per lo più di: conferme di statuti a comuni o corporazioni di arti e mestieri; concessioni di privative; erezioni di collegi e istituti; nomine di ufficiali; permessi di tenere mercati e fiere; approvazioni di lavori; conferme di privilegi; concessioni di titoli nobiliari; investiture; autorizzazioni a testare o effettuare donazioni (v. Ramacciotti, *Gli archivi della reverenda Camera* cit, pp. 73-74). Interessante è quanto riferisce al riguardo anche Edvige Aleandri Barletta (v. *supra* la nota 132).

[163] *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1056.

[164] Ivi, p. 1054.

in parte libri di permessi e licenze, in parte libri di mandati. Unità, queste, impossibili fra l'altro da assoggettare a un solo ambito istituzionale, data l'ampiezza dei soggetti che vi risultano coinvolti, camerlengo e tesoriere *in primis*, ma non solo, poiché autori di molti provvedimenti sono pure i chierici *presidentes* nell'esercizio autonomo delle proprie funzioni.

Detto ciò, è interessante soffermarsi a riflettere sul modo in cui Elio Lodolini, con toni marcati di critica, riassumeva il processo di creazione dei fondi camerali *post* 1870. A suo dire, le fasi salienti sarebbero state queste:

> i criteri generali di distribuzione (non si potrebbe parlare di ordinamento) delle carte nell'Archivio di Stato di Roma possono essere quindi così indicati: 1) smembramento delle scritture, anche dello stesso dicastero, fra le varie sezioni dell'Archivio di Stato: sezione politico-amministrativa, sezione giudiziaria, sezione notarile (una distinzione del genere non fu attuata solo a Roma: anche in altri Archivi, come ad esempio Napoli, avveniva altrettanto); 2) creazioni di miscellanee di ogni tipo, il cui numero nell'Archivio di Stato di Roma è particolarmente elevato e che, soprattutto, non hanno carattere di accidentalità o necessità (...); non hanno, dicevamo, questo carattere, ma sono state create volutamente, togliendo le carte da fondi ordinati od ordinabili e comunque ben identificabili (...) per formare una 'miscellanea'; 3) ordinamento delle carte secondo tutti i diversi metodi che si sogliono indicare come contrapposti al 'metodo storico': per materia, alfabetico-onomastico, geografico, cronologico, con relative combinazioni; sì che, didatticamente, l'Archivio di Stato di Roma può essere utilizzato per offrire agli studenti di archivistica tutti gli esempi, con riferimento ad ordinamenti effettivamente attuati, di come *non* si deve ordinare un archivio[165].

Un'interpretazione, quella lodoliniana, che non trova però pieno sostegno nella documentazione prodotta tra Sette ed Ottocento. Da essa, sovente, emerge un modello di archivio camerale identico per molti versi a quanto sarà poi realizzato in epoca postunitaria, o comunque non troppo distante da quelle morfologie. Ad indirizzarci in tal senso sono, fra l'altro, un gruppo di quattro repertori – ciascuno intitolato *Estratto d'istromenti concernenti le materie camerali*, *ed esistenti negli archivii ed offici de' rispettivi segretari di Camera* – redatti dagli stessi notai di Camera[166] e riferiti all'arco cronologico

[165] Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., pp. 309-310.

[166] I volumi appartengono alla collezione dei *Manoscritti* dell'Archivio di Stato di Roma, ove risultano contrassegnati con i numeri 378-381. Si tratta di strumenti di ricerca ideati per facilitare il rinvenimento di scritture d'interesse camerale fra i protocolli dei notai segretari e cancellieri: atti di obbligazione, contratti e capitolati d'appalto, compravendite, noli e affitti inerenti ai beni o rendite della reverenda Camera. Questi volumi si riferiscono rispettivamente ai seguenti archi cronologici: 1516-1630, 1631-1682, 1683-1740, 1741-1779.

1516-1779; volumi che, per la presenza di indici (o «rubricelle») ispirati ai criteri di conservazione documentaria in uso presso la computisteria generale, consentono, nel contempo, d'ipotizzare quale fosse l'organizzazione archivistica caratterizzante il massimo organo contabile dello Stato[167]. Così si legge nella nota introduttiva, che si ripete identica all'inizio di ogni tomo:

> Nel formare il riparto del presente estratto d'istromenti – si precisa – concernenti le materie camerali, ed esistenti negl'archivi ed offici de' rispettivi segretari di Camera, si è avuto in mira di regolarlo secondo la divisione ed il metodo con cui si ritengono le stesse materie nella computisteria generale della reverenda Camera apostolica, e siccome il detto metodo consiste nel tener separata e divisa l'azienda di ogni provincia dello Stato, e particolarmente di Roma, con far calare non meno in questa, che in quelle, in tanti distinti conti tutto ciò che d'introito ha la reverenda Camera apostolica, a tal effetto si è fissata la detta separazione di materie nel sopradetto estratto; sicché in tal guisa ricorrendo per via d'ordine alfabetico alla provincia, (...) basterà di osservare in questa il conto particolare a cui il proprio discernimento potrà far conoscere che sia diretto l'istromento, e molto agevole ne riuscirà la ricerca.

Di conseguenza, se era in riferimento alle materie e ai luoghi che si stabiliva a quale serie una certa scrittura dovesse appartenere, tale pratica sembra riguardare non solo i segretari e cancellieri di Camera, ma anche gli «officiali» della computisteria generale – organo che, soprintendendo alla situazione economica statuale, era insieme il 'depositario' e il 'custode' delle carte amministrativo-contabili, compresi i libri mastri generali[168]. È

[167] La computisteria generale subì una radicale riorganizzazione nel 1744 con Benedetto XIV, che non solo accorpò i tre esistenti uffici, ma stabilì con esattezza quali scritture si dovessero produrre e conservare. Le origini di questo ufficio risalgono, probabilmente, agli anni Trenta del XV secolo, in coincidenza col trasferimento della corte papale da Roma a Firenze. Certo è che la figura del computista compare nell'*Ordo Camerae* di Sisto IV, che nel 1481 ebbe come obiettivo la ristrutturazione generale dell'amministrazione centrale dello Stato: «Praeter hoc debet thesaurarius ipse una cum eo, quem computistam appellant, et depositario videre computa militum, hoc est gentium armorum, castellanorum et omnium aliorum, qui ab apostolica Camera stipendia capiunt (...). Item volumus quod computista diligenter notet quottidianas particulas seu partita in libro maiori Camere apostolice» (C. Bauer, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in «Archivio della R. Società romana di storia patria», 50, 1927, pp. 319-400, in particolare p. 322). Per quanto concerne l'evoluzione dell'ufficio, v. Pastura Ruggiero, *L'archivio della computisteria generale* cit.; Cherubini, *La computisteria generale* cit.

[168] I quattro «Estratti d'istromenti» presentano indici così strutturati: a nomi di città o regioni (da Avignone a Urbino) corrispondono elenchi per materia e per luogo, fra loro diversi a seconda dell'ambito territoriale di riferimento. L'esempio più esaustivo è quello legato alla voce Roma, cui risulta associata una lista alfabetica che, procedendo da «Acquisti» a «Zecca», contempla sotto-voci del tipo «Archivi», «Decime», «Ebrei», «Gabelle», «Monti», «Neve e

appunto questo l'"insegnamento' che si coglie dal passo testé citato. A ciò si aggiunga un ulteriore tassello: i parallelismi linguistici tra 'vecchio' e 'nuovo' appaiono, anche in questo caso, subito evidenti; prove tangibili di come i nomi attribuiti a molte serie dell'Archivio di Stato di Roma fossero già ampiamente diffuse negli anni anteriori al 1870. Nel caso specifico, le voci che compongono il *Camerale II* e il *Camerale III* sembrano quasi riproporre per intero gl'"indici' a corredo di ciascun «Estratto». E non solo. Chiara è pure la simmetria riscontrabile fra le diciture attribuite alle attuali serie e le «ponenze» assegnate a singole magistrature camerali sul finire del XVIII secolo. A confermarlo è un registro datato 1789, significativamente intitolato «Appalti camerali ripartiti per ordine alfabetico colla indicazione delle ponenze de' signori sostituti commissarii»[169]. Il modo in cui la documentazione risulta qui descritta sembra evocare quei «metodi» di «ordinamento delle carte» – direbbe Elio Lodolini – «assolutamente contrapposti» al «metodo storico»: «per materia», per l'appunto, ma anche «alfabetico-onomastico, geografico, cronologico» o «con relative combinazioni». Infatti, scorrendo la lista delle «ponenze» commissariali[170], ci si accorge che, passando da «Acquavite» a «Zecca», non poche delle antiche

ghiaccio», «Notariati», «Palazzo apostolico», «Sali e polveri», «Tabacco e acquavite», «Tribunale di monsignor tesoriere generale». Relativamente al volume n. 378, che rappresenta il primo dei quattro repertori, la voce «Avignone» comprende delle sotto-voci che vanno da «Annate, mezzannate e quindenni» a «Milizie»; la voce «Benevento», da «Acquisti» a «Villa Franca»; la voce «Bologna», da «Acquisti» a «Tesoreria del dazio del vino di Bologna»; la voce «Camerino», da «Affitti camerali» a «Tesoreria dello Stato di Camerino»; la voce «Castro e Ronciglione», da «Acquisti» a «Tassa delle galere»; la voce «Ferrara», da «Acquisti» a «Valli di Comacchio»; la voce «Marca», da «Acquisti» a «Zecca»; la voce «Marittima, Campagna, Lazio, Sabina», da «Acquisti» a «Zagarolo Terra»; la voce «Patrimonio», da «Acquisti» a «Vitorchiano»; la voce «Romagna», da «Acquisti» a «Verucchio Terra»; la voce «Umbria», da «Acquasparta Terra» a «Trevi»; la voce «Urbino», da «Acquisti» a «Val Tevere». Per quanto poi concerne la corrispondenza fra questi indici e la struttura posseduta dagli archivi della computisteria, v. ASRoma, *Archivio della Camera*, b. 2, «Inventario de' libri e scritture esistenti nell'archivio della computisteria della reverenda Camera apostolica nel palazzo vaticano».

[169] ASRoma, *Camerale II*, *Archivio della Camera*, vol. 9. Il volume è strutturato sulla base di diverse voci: da «Acquavite» a «Zecca pontificia» (alcune riferite a materie, alcune a luoghi). Sotto ogni voce si indica l'oggetto dell'appalto camerale, la somma introiettata dalla Camera, il protocollo del notaio segretario e cancelliere presso il quale l'istromento d'appalto e i relativi capitoli erano stati esibiti.

[170] L'ufficio del commissario generale si presentava articolato in tre sotto-uffici, ognuno dei quali attribuito a un magistrato subalterno denominato «sostituto del commissario». Questi, dal canto loro, si occupava in maniera 'privativa' di questioni legate alle entrate fiscali (appalti di tesorerie, dogane e gabelle ecc.) e alla gestione dei beni demaniali. Naturalmente, le loro rispettive sfere di competenza erano in linea con la suddivisione delle «ponenze». Un accenno a codesti ufficiali si trova in Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera* cit., p. 205.

voci risultano essere la copia perfetta o la versione arcaica di quelle che, da «Acqua» a «Zecca», contraddistinguono il *Camerale II* o che, da «Albano» a «Zumaglia», scandiscono il *Camerale III*[171].

In definitiva, stando alla presente ricostruzione, il sistema che oggi caratterizza le carte camerali non può essere liquidato né come frutto di scelte archivistiche inconsapevoli, né come risultato di un procedere svincolato da alcun orientamento scientifico. Per quanto ci riguarda, le ragioni che hanno condotto alla creazione degli attuali fondi sono lontane sia dalla versione fornita da Eugenio Casanova, sia da quella che, in anni più vicini, ha contrassegnato gli studi di Elio Lodolini; spiegazioni che, nonostante la distanza temporale fra loro intercorrente, sembrano tuttavia essere l'una filiazione dell'altra.

6. *In ossequio al metodo storico? A proposito degli 'smembramenti' di fine Ottocento*

È lo stesso Elio Lodolini, citando Eugenio Casanova, a sottolineare come allo studioso non fosse sfuggito di notare che, «accanto ad un tipo di ordinamento "che lasciava ad ogni atto il posto spettantegli per la propria data nell'insieme delle carte di una medesima provenienza"», già nel Medioevo «si usava mettere in evidenza il nome delle località alle quali i documenti si riferivano e distribuirli secondo le località stesse»[172]. Sul punto – avverte Lodolini – erano state queste le intuizioni dell'illustre maestro:

> Non bastando più questa distinzione alle esigenze della ricerca, furono rilevati i nomi dei personaggi cui erano diretti gli atti, o degli oggetti principali o materie, come appare dagli indici dei volumi del '400 e del '500. Siccome il nome dell'oggetto non era messo in evidenza dal documento, ma doveva ricavarsi dal contesto di esso, così ne vennero liste artificiali di materie, secondo le quali furono riportati gli atti e col progresso dell'ordinamento amministrativo, le attribuzioni del medesimo ufficio. L'eccesso di trasferire nella disposizione materiale degli atti i requisiti unicamente

[171] Tale fondo risulta strutturato in cinque grandi raggruppamenti. Il primo, «Comuni», è il più vasto e contempla voci che vanno da «Albano» a «Zumaglia»; il secondo, invece, contempla semplicemente la voce «Ascoli», così come il terzo e il quarto, che si riferiscono rispettivamente alle voci «Benevento e Pontecorvo» e «Bologna». Il quinto, incentrato sulla voce «Roma», risulta articolato nelle seguenti sottosezioni: «Chiese e monasteri»; «Città e comune»; «Confraternite ed altre pie istituzioni»; «Fabbrica di calancà»; «Istituzioni di beneficenza e d'istruzione»; «Istituzioni letterarie e scientifiche»; «Palazzi e ville»; «Peschiera»; «Teatri».

[172] E. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, p. 83.

valevoli per gli indici alfabetici o per il trattamento degli affari, senza riguardo a provenienza né ad altro, portò alla pratica deleteria di confondere tutti gli atti in un unico quadro[173].

Tuttavia, nonostante questa fondamentale sottolineatura, né Casanova né Lodolini sembrano aver insistito più di tanto su alcune specificità che a noi appaiono invece necessarie per l'effettiva comprensione delle vicende archivistiche pontificie e soprattutto per la definizione del loro procedere in senso diacronico. Uno dei nodi su cui occorre formulare un primo approfondimento è il seguente: la presenza nel panorama romano di complessi archivistici difficilmente riconducibili ad un solo soggetto istituzionale[174]. Era questo il caso dei notai dell'uditore generale, ma non diversa era la situazione che caratterizzava segretari e cancellieri di Camera: i loro archivi, piuttosto che immagine del sistema delle magistrature, erano simbolo e sintesi delle competenze attribuite a ciascun ufficio, mentre le serie, anziché descrivere gli sviluppi degli organi dello Stato, risultavano spesso disposte o in riferimento alla forma assegnata agli atti o in relazione alla materia o al luogo caratterizzanti il contenuto. Aspetti, questi, a nostro avviso impossibili da trascurare sia se l'obiettivo è capire quale volto possedessero gli archivi camerali allo scoccare del 1870, sia se il fine è appurare in che misura si sia intervenuti, una volta istituito l'Archivio di Stato di Roma, con rimaneggiamenti, smembramenti e manomissioni.

Eppure una simile riflessione non si evince dalle pagine di Casanova[175], né emerge dagli scritti di Elio Lodolini. Il punto su cui di volta in volta

---

[173] Il brano appartiene a CASANOVA, *Archivistica* cit., p. 381, citato in LODOLINI, *Lineamenti di storia dell'archivistica* cit., p. 83.

[174] Al contrario, è stato Giorgio Cencetti nel 1939 a sottolineare come ogni archivio, preso nella sua interezza e organicità, rispecchi l'ente che lo ha prodotto in modo assolutamente speculare, tanto da identificarsi con esso. In questa prospettiva, anche gli inventari subiscono radicali modificazioni: importante non è più l'elenco delle serie e delle unità, ma la premessa storica, dove è necessario appunto far rivivere l'istituzione. Esclusivamente attraverso l'esatta ricostruzione della storia dell'istituto produttore – affermava lo studioso – è possibile compiere un qualsiasi tipo di ricerca all'interno dell'archivio stesso; v. G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in «Archivi», 6 (1939), pp. 7-13 (ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma, Il centro di ricerca, 1970, pp. 38-46, in particolare pp. 39-42).

[175] Così scrive Eugenio Casanova: «La serie dell'Archivio di Stato di Roma chiamata Archivio camerale fu artificiosamente composta molto tempo dopo, togliendo registri ed atti da infinite serie minori, sciogliendo e frantumando archivi di magistrature passate. È cosa deplorevole, non v'ha dubbio, ma ciò nondimeno essa è ormai conosciuta, usata, studiata e citata in numerosi lavori sotto quel titolo. Scioglierla per ridar vita o integrità alle serie, che ad essa hanno somministrato gli elementi, sarebbe sconvolgere innumerevoli citazioni e fonti, senza sapere precisamente ricostruire le serie antiche, né ove collocarne esattamente le parti smem-

si è tornati ad insistere appare, infatti, altro e diverso rispetto alle argomentazioni qui avallate. La convinzione corrente era (ed è) che fossero stati così tanto sconvolti gli assetti originari da annullare quei parallelismi inizialmente esistenti tra numero e tipologia delle magistrature, numero e tipologia degli archivi. A giudizio di molti, sebbene per i secoli XVI-XVII si debba parlare di un archivio del tesoriere generale distinto da un archivio del camerlengo, di essi oggi si sarebbe persa completamente traccia; è appunto questa la stortura che si è inteso correggere con la redazione di alcuni recenti strumenti di consultazione[176].

Del resto, se era stato Casanova ad affermare che le *Miscellanee camerali* erano sorte «frantumando archivi di magistrature passate», non diversamente sarà Elio Lodolini ad avanzare l'ipotesi che nessun principio scientifico abbia guidato l'operato degli archivisti romani durante gli anni 1872-1907[177]. Tornando infatti a riflettere sulla figura di Costantino Corvisieri, il solo – a suo giudizio – ad aver esortato al rispetto del principio di provenienza, ma precisando poi che inascoltati erano rimasti i suoi avvertimenti, così scrive Lodolini:

> a Roma (...) l'ordinamento per materia divenne metodo usuale per vari decenni, nei quali l'Archivio fu diretto da alti funzionari amministrativi, privi di competenza archivistica (Biagio Miraglia, 1872-1877, poi Enrico De Paoli, 1877-1907). Inutilmente Costantino Corvisieri vi aveva chiaramente affermato sin dal 1871 che l'unico meto-

brate e con il pericolo maggiore di lasciare la ricomposizione ammezzata e perciò inutile, così per gli studi condotti prima della nuova decomposizione, come per chi volesse rendersi conto di quel che ci sia pervenuto dalle antiche serie rimaste in sospeso» (CASANOVA, *Archivistica* cit., p. 192).

[176] A titolo di esempio, si presti attenzione a quanto specificato nella nota introduttiva dell'inventario riguardante la serie *Acque* del *Camerale II* (ASRoma, *Inventari*, *inventari sala di studio*, dattiloscritto n. 113/2): «Il lavoro d'inventariazione (...) è stato condotto seguendo i criteri cui è improntato da alcuni anni a questa parte il progetto di rischedatura della grande miscellanea del 'Camerale II': identificando cioè gli archivi di provenienza dei singoli documenti allo scopo di reinserirli, sulla carta, negli archivi delle magistrature di appartenenza (...) della Congregazione delle Acque, della segreteria di Stato per gli affari interni, del tesoriere generale, della computisteria generale (...). Si premette all'inventario una tavola sistematica in cui i documenti sono raggruppati per archivio di provenienza e all'interno di questo raggruppamento sono posti in ordine cronologico».

[177] «Eppure – scrive Lodolini – lo smembramento di fondi organici per formarne delle miscellanee era già tassativamente vietato non solo dalle più ovvie regole dell'archivistica, che funzionari amministrativi quali il Miraglia e il De Paoli potevano anche essere autorizzati ad ignorare, ma anche da precise norme legislative, la cui ignoranza sembra inammissibile». Naturalmente, il riferimento era al r. d. 17 maggio 1875, n. 2552, che «prescriveva l'ordinamento delle carte secondo il principio di provenienza, o rispetto dei fondi, o metodo storico» (LODOLINI, *La formazione dell'Archivio* cit., pp. 316-317).

do di ordinamento da seguire era quello del mantenimento e del ripristino dell'ordine originario dei documenti. Per materia fu ordinato il così detto «Camerale II», che comprese (...) i documenti di numerosi e diversi uffici della Camera apostolica (...). Tutti furono mescolati senza tenere alcun conto delle rispettive provenienze e suddivisi in una settantina di voci (sarebbe improprio chiamarle «serie», anche se esse furono così denominate) in ordine alfabetico, da «Accademie» a «Zecca». Il così detto «Camerale III», formato da documentazione analoga, ugualmente rimescolata senza tener conto delle provenienze, fu suddiviso in ordine geografico[178].

Considerata l'originaria assenza di archivi speculari alle magistrature, a noi sembra invece che i fondi camerali successivi al 1870 scaturiscano da procedimenti che solo accidentalmente, e non volontariamente, coincidono con forme di ordinamento regolate da criteri cronologici e per materia. In breve: è nostra convinzione che quello di creare delle 'miscellanee' non costituisse affatto il vero obiettivo. Né, poi, riteniamo che nessuna autorità o influenza abbia avuto Costantino Corvisieri nella definizione di molte scelte. L'obiettivo degli archivisti postunitari piuttosto che apparire in linea con l'operato di Luca Peroni[179], ci sembra essere – *horribili auditu* – quanto mai prossimo (almeno nelle intenzioni) ai dettami di Francesco Bonaini[180]. O per meglio dire, un esempio di ordinamento condotto esasperando gli insegnamenti del metodo storico: estremizzandoli, alterandone il reale valore e significato e conducendoli alle estreme conseguenze. Ciò che si scorge è il desiderio di attribuire un'impalcatura istituzionale ad archivi che, contrariamente a quanto si pensava, erano sorti seguendo

[178] Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica* cit., pp. 107-108.

[179] Elio Lodolini ha individuato in Luca Peroni (1745-1832) colui che «portò» l'ordinamento per materia «alle estreme conseguenze», ulteriormente perfezionandolo (Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica* cit., pp. 95-97). In proposito v. anche M. Bologna, *Gli archivi peroniani e l'ordinamento per materia. Materiali per un'antologia*, Milano, Cuem, [1995].

[180] «La grande affermazione del principio di ordinamento secondo la ricostituzione dell'ordine originario – scrive Elio Lodolini – è dovuta a Francesco Bonaini (1806-1874), alla sua scuola (...) e all'istituzione dell'Archivio di Stato di Firenze e della Soprintendenza agli Archivi del Granducato di Toscana» (Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica* cit., pp. 123-124). Per un inquadramento generale del personaggio, v. A. Panella, *Francesco Bonaini e l'ordinamento degli Archivi italiani nei primi anni del Regno*, in «Archivio storico italiano», s. VII, XXI (1934), pp. 281-307 (ora in Id., *Scritti archivistici*, a cura di A. D'Addario, Roma, Ministero dell'interno, 1955, pp. 193-213; G. Prunai, *Bonaini, Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 11, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1969, pp. 513-516; L. Pagliai, *Francesco Bonaini: la formazione e l'insegnamento nell'Università di Pisa*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, 4 voll., a cura di L. Borgia - F. De Luca - P. Viti - R. M. Zaccaria, Lecce, Conte, 1995, IV: *Toscana e Italia*, pp. 1537-1555. Per quanto attiene ai suoi scritti, l'elenco completo è stato curato da Guido Pampaloni in A. Panella, *Francesco Bonaini*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), n. 2, pp. 181-202.

strade alternative[181], ovvero facendo riferimento alla presenza di più uffici notarili, aggregando le carte in relazione alle loro caratteristiche formali, dando visibilità alle materie e ai luoghi cui le scritture si riferivano[182]. Ed è nostra opinione che, sebbene i fondi anteriori all'Ottocento poco si prestassero allo scopo, le finalità che dopo il 1872 s'intese perseguire miravano appunto a rimodellare la geografia dei fondi in ottemperanza all'idea che un Archivio di Stato «ben ordinato debba offrire, nella distribuzione dei documenti, l'immagine esteriore della struttura di uno Stato»[183]. In definitiva, per quanto attiene agli archivisti romani, l'accostarsi attraverso la mediazione di Costantino Corvisieri ai dettami di Bonaini non si tradusse in una metodologia di lavoro tendente a rispettare la «unicità e inscindibilità dei fondi», ma piuttosto – ci sembra – in un'estremizzazione di quelli che erano i due fondamentali convincimenti teorizzati dallo studioso: che l'ordinamento di un archivio costituisse «il diritto pubblico di uno Stato applicato ai documenti» e che in un archivio occorresse cercare «non le materie ma le istituzioni»[184].

[181] Per meglio comprendere le dinamiche archivistiche romane, si presti attenzione a quanto specificato da Stefano Vitali riguardo ai casi di Lucca e Siena. Così scrive: «Fin dalla prima visita negli archivi di Lucca e Siena compiuta fra il settembre e l'ottobre 1856 all'indomani della istituzione della Soprintendenza generale agli Archivi toscani, Bonaini si convinse che anche negli Archivi di Stato che si andavano a costruire nelle due città toscane si potesse applicare quell'ordinamento periodizzante che, basandosi sulle cesure politico-istituzionali che avevano caratterizzato la storia di quelle città, contribuisse a far emergere, come era avvenuto a Firenze, il carattere eminentemente scientifico di quegl'istituti. (...) Si provvide (...) ad aggregare in un unico fondo nuclei documentari conservati fino ad allora separatamente, a Lucca, nelle due diverse partizioni dell'Archivio di Stato, a Siena, nelle Riformagioni e nell'archivio comunitativo. Attraverso queste operazioni di scomposizione-ricomposizione, si pervenne all'enuclazione dei singoli fondi o, come scrisse il Bongi, di "serie che generalmente corrispond[eva]no ad altrettante magistrature"», v. S. Vitali, *L'archivista e l'architetto: Bonaini, Guasti, Bongi e il problema dell'ordinamento degli Archivi di Stato toscani*, in *Salvatore Bongi nella cultura dell'Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliografia* atti del convegno di studi (Lucca, 31 gennaio-2 febbraio 2000), a cura di G. Tori, 2 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2003, II, pp. 519-564, in particolare pp. 541, 544.

[182] Annotava, infatti, il Corvisieri nella sua relazione (v. *supra* la nota 150) che i «protocolli» dei notai segretari e cancellieri «degl'atti (...) non solo stipolati in servizio governativo, ma anche de' privati», risultavano «ben distribuiti per ordine di tempo e secondo le quattro successioni indicate», intendendo con questa espressione i quattro uffici frutto degli accorpamenti seicenteschi. E specificava, inoltre, che non diversa era la situazione che caratterizzava i protocolli dei notai della «curia Innocenziana, detti in antico dell'uditore di Camera», poiché anch'essi erano «distribuiti secondo i dieci ufficii».

[183] La citazione è tratta da un discorso di Leopoldo Galeotti, contemporaneo di Francesco Bonaini: v. L. Galeotti, *L'Archivio centrale di Stato nuovamente istituito in Toscana nelle sue relazioni con gli studi storici*, in «Archivio storico italiano», n. s., II (1855), pp. 61-115, in particolare pp. 83-84.

[184] È in questi termini che Antonio Panella sintetizza la procedura di lavoro che distinse l'archivista toscano (v. Panella, *Francesco Bonaini* [1957] cit., p. 188). Per alcune riflessioni e

A nostro parere, con le serie in parte rispondenti all'assetto delle magistrature, in parte organizzate per materia, sono gli stessi fondi camerali a svelarci, oggi, cosa accadde negli anni successivi al 1872. Probabilmente fu nell'impossibilità di portare a compimento un macro-progetto di rettifica archivistica, finalizzata proprio a rimodellare i complessi documentari sulla scorta delle magistrature, che va cercata la ragion d'essere delle attuali miscellanee. Quella rettifica che lo stesso Corvisieri, mostrando in ciò di misconoscere gli originari processi di formazione degli archivi, aveva apertamente auspicato nella sua relazione datata 1871. Non si deve, forse, proprio al paleografo romano la teorizzazione di quel piano di 'ristrutturazione' che trovò terreno fertile negli anni a cavaliere fra il XIX e il XX secolo? L'idea, ad esempio, che bisognasse separare le scritture dei segretari e cancellieri di Camera scindendo i materiali «d'interesse governativo» dalle carte «de' tribunali» o «dell'arte meramente notarile». L'attuale presenza delle tre grandi miscellanee camerali, cui fanno da contraltare distinti corpi giudiziari e notarili, sembrerebbe proprio indicare che si sia dato corso al suo piano: alla nascita di un «Archivio diplomatico e amministrativo» inteso come altro rispetto all'«Archivio generale de' tribunali» o all'«Archivio generale de' notari».

Perfettamente in linea con questo quadro risultano essere, poi, le sue analitiche e puntuali osservazioni volte a distinguere in due diverse categorie gli archivi ispezionati: quelli caratterizzati da uno stato di perfetto ordine e quelli che versavano nel più totale disordine. Considerazioni, quelle di Corvisieri, da cui emerge il chiaro desiderio di proiettare la grande ombra dell'edificio istituzionale su tutto il perimetro documentario, convinto com'era che la storia di un archivio debba procedere di pari passo con la storia dell'ente, di questo essendo lo specchio. Suo era infatti il convincimento che la maggior parte delle scritture sei-settecentesche rinvenute nelle vaste e lunghissime corsie dell'ospizio di San Michele a Ripa Grande, quelle che considerava parte del cosiddetto «Archivio finanziario», avessero perso la loro originaria fisionomia. Carte, queste, che più che appartenere al «Camerlengato» pensava derivassero dal «Tesorierato generale»; traccia eloquente, tale supposizione, di come anche per il Corvisieri si dovesse parlare di un archivio del tesoriere come nucleo a sé

riletture, anche critiche, in merito all'applicazione del metodo storico bonainiano, v. i riferimenti bibliografici contenuti nel contributo di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli edito nel presente volume (in particolare il testo corrispondente alle note 4 ss).

rispetto a quello del camerlengo. Allo stesso tempo, sempre nel più assoluto disordine riteneva che giacesse la maggior parte della documentazione di età anteriore a quella rivoluzionaria – le carte presenti all'interno di nove stanze dello stabile sede della Dogana di terra in piazza di Pietra, ad esempio –, in merito alle quali, convinto di trovarsi dinanzi alle scritture del commissario generale, così si espresse: «riunite secondo l'oggetto, ma disordinatissime secondo i tempi, l'inventario segue lo stesso disordine». All'opposto, ordinati gli sembravano essere gli archivi successivi all'esperienza politico-amministrativa napoleonica: quello del Ministero del commercio, belle arti e lavori pubblici, per citarne uno, ubicato nella sua sede istituzionale di palazzo Baleani a via Larga, o quello del Ministero della guerra, custodito nei locali di palazzo Colonna alla Pilotta, con i suoi fondi «regolarmente tenuti, con protocollo ed indice di protocollo»[185]. Archivi, i molti da lui 'visitati', di cui non dimenticò di ravvisare la necessità che per la «parte moderna», quelli cioè di epoca contemporanea, si lasciasse «l'ordine» attribuito «nell'esercizio dei rispettivi ufficii», così «che tutte le scritture rimangano in relazione coi particolari protocolli»; né di sottolineare che per la parte antica «cernendo le carte si procedesse in modo che si ritrovasse il tempo e le classi della loro originaria attinenza»; né di rammentare la necessità di procedere «[essendo] prima ben informato di tutte le diverse materie con cui i papi si sono governati nel reggimento dello Stato». Solo così – precisava – «le carte saranno ben disposte non solo per ordine cronologico, ma eziandio secondo l'altro delle diverse istituzioni politiche o amministrative»: «chiarissima affermazione del principio di ordinamento secondo la ricostruzione dell'ordine originario», scrive Elio Lodolini, commentando i passi citati[186]; «punto di riferimento teorico per la creazione degli attuali fondi», aggiungiamo noi. È nel desiderio manifestamente espresso di creare simmetrie concrete e visibili fra scritture e magistrature – convinti che per l'incuria degli amministratori pontifici se ne fosse persa la traccia – che va individuato l'inizio di quel processo di scioglimento dei vincoli originari (e di creazione di nuovi raggruppamenti) causa delle presenti morfologie. È nostra opinione, infatti, che la strada

[185] I criteri che sono stati utilizzati nel dare un ordine ai fondi dell'età della Restaurazione sembrano appunto essere quelli indicati dal Corvisieri nella sua relazione. A tal proposito, si metta a confronto il contenuto del testo con quanto riportato da Carla Lodolini Tupputi in *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1149-1204.

[186] Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica* cit., p. 145.

indicata dal Corvisieri abbia costituito lo sprone per un'operazione dai tratti fortemente velleitari, poiché in ogni caso impossibile da realizzare date le effettive condizioni della documentazione.

Se dunque si giunse ai tre *Camerali* fu per un mero errore di valutazione. Ci si dovette arrendere, *in itinere*, dinanzi al dato di fatto che non tutte le serie (e non tutte le scritture) potevano essere ricondotte, con certezza e immediatezza, a quegli archivi di cui si era supposta l'esistenza: un archivio del tesoriere generale e un archivio del camerlengo, in primo luogo, considerati come formazioni antecedenti al XVIII secolo[187]. A tal proposito, a fornirci la giusta chiave di lettura sono nuovamente le parole del Corvisieri, soprattutto se confrontate con un doppio ordine di dati: con la situazione corrente, per un verso, e con quella che emerge dagli elenchi, dagli inventari o dalle descrizioni coeve, per un altro. Un primo significativo indicatore lo si desume dall'esistenza di due distinti fondi, il *Carteggio del tesoriere* e il *Carteggio del camerlengo*, frutto della recente separazione del materiale confluito dopo il 1870 nella voce *Epistolario* del *Camerale II*[188]. Sembrerebbe, infatti, che con il 1870 nessun radicale stravolgimento sia stato compiuto quando oggetto di ordinamento erano serie già in origine strutturate in riferimento all'ente produttore. È questa la conclusione cui si giunge se si considera che fra le scansie di quel vasto e composito archivio, luogo di confluenza di più rivoli documentari, spesso a torto considerato – lo farà anche il Corvisieri – l'archivio del commissario generale[189], esisteva un nucleo di scritture la cui identificazione con l'attuale *Carteggio del tesoriere* risulta cosa

[187] Attualmente esistono un fondo *Tesorierato* e un fondo *Camerlengato*, la cui documentazione ha inizio con l'età della Restaurazione. Il primo, tra buste e registri, conta 1.726 unità, con carte dal 1814 al 1847. Il secondo è formato da 10.006 buste, suddivise in 17 titoli, che coprono gli anni 1816-1854 (*Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1166-1169, 1180-1181).

[188] *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1080. Per quanto attiene alle serie *Carteggio del camerlengo (1755-1808)* e *Carteggio del tesoriere (1590-1809)*, v. ASRoma, *Inventari*, *inventari di sala*, dattiloscritti nn. 377, 378.

[189] Che questo fosse uno degli archivi generali della Camera, e non l'archivio del commissario – come riferiscono invece Corvisieri ed Elio Lodolini – lo si capisce, fra l'altro, da un motuproprio di Pio VI datato 21 aprile 1790, che così recita: «Egli [Innocenzo XII] nel 1693 innalzò nella piazza volgarmente detta di Pietra la gran fabbrica della Dogana di terra, pensò ancora di dare una fissa abitazione ai commissarii della Camera *pro tempore*, che prima non avevano mai avuta, facendo costruire in adiacenza della Dogana stessa una spaziosa casa per loro, in una parte della quale volle che in appresso si ritenesse stabilmente l'Archivio della Camera, acciò così fosse quello sempre sotto gli occhi e la custodia dei commissarii generali di essa» (ASRoma, *Camerale* I, *Chirografi*, anno 1790, notaio Gregori, ff. 91v-100v; in proposito, v. anche Pastura Ruggiero, *La computisteria generale* cit., pp. 305-310).

piuttosto ovvia, se non addirittura scontata. Anzi, con molta probabilità, fu mantenendo compatto quell'insieme che, una volta giunte in Archivio di Stato, queste carte divennero polo d'attrazione per documenti di altra provenienza, cui necessariamente si voleva trovare, secondo la logica allora adottata, un preciso e sicuro riferimento istituzionale. Infatti, da un «inventario» allegato al motuproprio di Pio VI del 21 aprile 1790, avente come oggetto proprio l'«Archivio camerale» di piazza di Pietra, si apprende che fra gli «armari» collocati nella «prima lunga corsia», separati «per titoli con le rispettive loro cartelle», erano presenti tre blocchi di scritture unitamente denominati «Epistolium reverendi patris domini Tesaurarii»[190]: 145 volumi contenenti «il carteggio originale tenuto dal tesoriere [generale] coi ministri e tesorieri delle provincie, con li succollettori de' spogli e con diversi tribunali» tra il 1718 e il 1724; 170 volumi in tutto simili alla «precedente raccolta», ma relativi al periodo 1725-1749; 104 unità recanti copia delle «lettere scritte dai tesorieri (...) a diversi dall'anno 1718 all'anno 1749»[191]. A ciò si aggiunga quanto riferito riguardo all'«armario IV». Compresi sotto il titolo di «Cameralia diversa» – si precisa – risultavano conservate le scritture «più importanti di tutte, perché vi si contengono gli affari gelosi di Stato, sui quali sono stati interpellati i commissarii della Camera o altri ministri camerali», fra cui una «raccolta fatta da monsignor Campilli». Un dato, questo, di particolare interesse se si considera che la quasi totalità dei pezzi che compongono oggi il *Carteggio del camerlengo* recano, come annotazione di mano coeva, la seguente dicitura: «Litterae directae eminentissimo camerlengo (...). Recollectae a reverendo patre domino Campilli, commissario generali reverendae Camerae», quando si tratta di scritture in entrata; e la precisazione «copia lettere dell'eminentissimo signore cardinale camerlengo», quando ci si riferisce a registri contenenti la trascrizione della corrispondenza in uscita[192].

---

[190] Il testo del motuproprio insieme con l'«istrumento di obbligo» e l'«inventario», sottoscritti dall'avvocato Gioacchino Gorirossi, si conservano in ASRoma, *Notai segretari e cancellieri di Camer*a, vol. 957, notaio Gregori, ff. 9r-14v, 35r-40v. Copia dello stesso motuproprio si può leggere anche in ASRoma, *Camerale I*, *Chirografi*, anno 1790, notaio Gregori, ff. 91v-100v.

[191] Identificabili con le unità delle serie III, IV e V menzionate in ASRoma, *Inventari*, *inventari di sala*, dattiloscritto n. 377.

[192] Al momento della ricezione, la corrispondenza in entrata veniva disposta in 'fascicoli' ordinati per materia, al loro interno suddivisi cronologicamente e poi accorpati in mazzi. I registri di «copialettere», organizzati anch'essi cronologicamente, prevedevano una rubrica

Analogo significato sembrano assumere le vicende del complesso documentario di piazza di Pietra, affidato sin dall'epoca di Sisto V alla «cura» e «amministrazione» dei commissari generali[193]. Anche in questo caso, una volta passato allo Stato italiano, non si provvide affatto a sciogliere quel consistente corpo di scritture che, sebbene incentrate su affari diversi, erano pur sempre riconducibili a uno stesso soggetto istituzionale: 940 volumi e 25 registri, i quali, coprendo l'arco cronologico 1582-1870, danno vita a quanto oggi si ritiene essere il nucleo superstite del più vasto archivio del *Commissario generale della Camera*[194]. A confermarlo è la stessa Edvige Aleandri Barletta, la quale, nelle pagine della *Guida generale*, così scrive:

> l'archivio si compone di raccolte di documenti (originali, ma soprattutto copie) legati in volumi che sono per la maggior parte contraddistinti dal nome del commissario *pro tempore*. L'archivio, che per disposizione pontificia doveva conservarsi in locali annessi alla abitazione del commissario stesso, era dislocato, almeno fino al XVIII secolo, nel palazzo della «Dogana di terra» a piazza di Pietra. Durante il periodo napoleonico anche questo archivio fu trasferito a Parigi. Non si può dire con certezza se fu in quella occasione, o al momento in cui fu incamerato dallo Stato italiano, che l'archivio venne depauperato di alcune serie, peraltro conservate anch'esse in Archivio di Stato, separatamente o incluse in altri fondi[195].

Se inalterate furono trasmesse intere serie, non si trascuri però di considerare quanto diversa sia stata la sorte toccata a molte altre scritture che in quegli stessi locali avevano, nel tempo, trovato alloggio: libri e filze che, ottenuti cucendo insieme carte riferibili ad uno stesso oggetto o riguardanti uno stesso ambito geografico, hanno rappresentato uno dei grandi serbatoi cui attinsero gli archivisti postunitari nella costruzione delle cosiddette *Miscellanee camerali*. Emblematiche, in tal senso, sono le parole

---

alfabetica recante menzione delle materie oggetto delle missive; v. ASRoma, *Inventari*, *inventari di sala*, dattiloscritto n. 378.

[193] Così si legge nel citato motuproprio (v. *supra* la nota 190): «L'unione, il buon ordine e l'esatta custodia delle scritture che riguardano i dritti e gli interessi del pontificio Erario e della Camera apostolica furono sempre mai un oggetto della massima importanza (...). Noi sappiamo che acciò l'Archivio camerale avesse sempre un soggetto di specchiata probità e dottrina che lo regolasse, il sommo pontefice Sisto V, di felice memoria, nella sua costituzione che comincia "Ad excelsum", pubblicata li 12 ottobre 1586, ne commise la cura e l'amministrazione al commissario generale pro tempore della Camera apostolica».

[194] *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1086-1087.

[195] Ivi, p. 1086.

che si leggono in esordio alle «avvertenze» stilate nel 1868 per la ricerca («riassunzione») «delle posizioni» custodite «nell'Archivio camerale presso il commissariato generale». Indicazioni, le seguenti, che se per un verso invalidano l'idea che già in epoca pontificia sia stato minato l'impianto generale, testimoniano al contempo come ordinare le scritture per materia rappresentasse una delle procedure fra le più diffuse:

l'archivio (...) trovandosi nel 1853 già molto vasto e, per non parlare di molte posizioni isolate, sistemato già parte per materie, parte per funzionari, costituenti tante diverse collezioni quasi tutte col rispettivo indice più o meno regolare, si stimò prudente non variare le disposizioni potendo riuscire pregiudizievole lo sconvolgere un ammasso di tante carte, parte delle quali molto antiche[196].

Senza, poi, tralasciare di specificare che:

dovendosi adunque riassumere la posizione relativa a qualche affare che si suppone esistere in archivio, si avverte: 1° che la prima cosa da farsi è procurarsi (...) l'indicazione più precisa che possa darsi della qualità dell'affare medesimo, del tempo in cui è stato precedentemente trattato, e da qual funzionario è stato trattato. 2° se l'affare è tale che può appartenere a una delle collezioni per materia, nel qual caso è inutile la cognizione del tempo a cui rimonta o del funzionario che l'ha trattato, se ne faccia in primo luogo la ricerca nell'indice di quella speciale collezione. 3° le ricerche negli indici debbono farsi non solo per cognomi delle persone tutte comunque interessate all'affare, ma benanco sotto le denominazioni dei luoghi cui si riferiscono, specialmente se si tratta di enti morali, come amministrazioni, appalti, comuni, conventi, chiese, nonché sotto le denominazioni delle materie, come nel caso in cui l'affare riguardi direttamente, per esempio, le direzioni del Bollo e registro, delle Dogane, dei Lotti, la Dativa, il Macinato. 4° non trovandosi la posizione ricercata nella collezione di quella determinata materia, se si è potuto avere l'indicazione almeno approssimativa del tempo al quale rimonta l'affare, se ne faccia ricerca nelle collezioni dei funzionari di quel tempo medesimo, incominciando sempre dai commissarii generali della reverenda Camera apostolica (...), avendo presente che contemporaneamente (...) vi sono anche quelle degli avvocati generali del Fisco e della reverenda Camera apostolica e che di alcuni funzionari si hanno più collezioni (...). 7° pratticate inutilmente tutte le ricerche possibili (...), può essere utile osservare i registri degli atti giudiziali e, se si trattasse di affare molto antico e tale che non possa appartenere ad alcuna collezione, potrà osservarsi ancora l'indice dell'inventario generale.

[196] ASRoma, *Camerale II*, *Archivio della Camera*, b. dal 13 al 17, fasc. 13/8: «Avvertenze per la riassunzione delle posizioni nell'Archivio camerale presso il commissariato generale della reverenda Camera apostolica» (1868).

Del resto, non diversa era la prospettiva entro cui già si era mosso l'avvocato Gioacchino Gorirossi, incaricato da Pio VI di occuparsi, in qualità di archivista, della gestione delle scritture presenti nel palazzo camerale di piazza di Pietra. Redattore – come si è detto – di un analitico inventario, egli più di altri si mostra in grado di fornirci un'immagine attendibile di ciò che quella sede significava nel piano di conservazione congegnato dalla monarchia papale nei confronti della documentazione prodotta dagli organi centrali. Un archivio, questo, posto sì sotto il controllo del commissario generale della Camera apostolica, ma da non intendere come 'deposito' per scritture di sua esclusiva e diretta pertinenza. Un luogo da considerare piuttosto come centro di originale sedimentazione per carte realizzate in riferimento ad un ampio spaccato di magistrature – camerlengo e tesoriere innanzitutto, ma non solo –, e in quanto tale alveo per più rivoli documentari, aventi tutti però come comune denominatore il massimo organo finanziario dello Stato ecclesiastico: è infatti utilizzando l' espressione «Archivio della reverenda Camera» o «Archivio camerale» che i contemporanei erano soliti indicarlo. A consentirci di ripercorrere quelle stanze è l'avvocato Gorirossi in persona, prodigo d'informazioni nel definire qualità e quantità delle scritture lì custodite, attento e puntuale descrittore del contenuto di ogni «armario», e nostra guida nel capire come non si trattasse affatto di un archivio 'chiuso', ma caratterizzato da serie destinate a crescere nel tempo con il perpetuarsi da parte delle istituzioni di 'antiche' funzioni e competenze.

Così si legge nell'*obligatio* redatta dal notaio Gregori in data 8 maggio 1790, documento che segna l'investitura del Gorirossi ad «archivista» e «custode» della 'memoria' camerale[197]:

La santità di nostro signore Pio papa VI (...) nell'ordinare un nuovo sistema e regolamento dell'Archivio camerale, che si trova unito all'abitazione destinata per uso di monsignore illustrissimo e reverendissimo commissario generale della reverenda Camera apostolica, di cui n'è il medesimo prefetto e sopraintendente, si è degnata di deputare per archivista e custode dell'Archivio suddetto l'illustrissimo signore avvocato Gorirossi romano, colla totale dipendenza e subordinazione a monsignor commissario generale di detta reverenda Camera (...). E perché tutte le scritture di

[197] ASRoma, *Notai della reverenda Camera*, notaio Gregori, vol. 957, ff. 9r-14v, 35r-40r: «Inventario di tutto ciò che esiste nell'Archivio della reverenda Camera apostolica». Questo inventario si trova allegato al «publico instrumento di obbligo» col quale il Gorirossi s'impegna a ottemperare ai diversi compiti a lui affidati a tenore della cedola di motuproprio di Pio VI del 21 aprile 1790 (v. *supra* la nota 190).

detto Archivio, tanto quelle ivi conservate, quanto tutte le altre che in appresso vi si dovranno riporre, ànno da custodirsi (...) colla più esatta gelosia, tanto più che per la maggior parte riguardano il Dominio e Erario pontificio, perciò al medesimo signor avvocato Gorirossi archivista (...) non sarà mai lecito per qualunque titolo o causa (...) estraere cosa alcuna da detto Archivio, né dar copia (...) senza espressa licenza di monsignor commissario suddetto.

E attribuendo al Gorirossi compiti che appaiono più attinenti all'ambito culturale che alla sfera strettamente burocratica, così si precisa infine, tracciando dell'archivista un profilo che sembra collocarlo al crocevia fra il lavoro dello storico, del filologo e del diplomatista:

detto signor archivista sarà tenuto e obbligato (...) di formare delle tavole di cui tante volte occorre il bisogno, cioè la tavola delle calende, delle none, degl'idi, quella dell'indizioni dal loro principio, l'altra dei diplomi e carte attinenti al Dominio e Stato pontificio, dividendo gli apocrifi e quei sparsi clandestinamente in tempi delle guerre dagli altri diplomi veri e legittimi, su di cui restano fondati li reali diritti della Santa Sede. Promette e s'obbliga di procurare un esemplare dei caratteri d'ogni secolo, per conservarlo in detto Archivio, di formare la cronologia dei sommi pontefici, dei signori cardinali camerlenghi, de' monsignori tesorieri generali, avvocati fiscali, commissari della Camera, dei sostituti commissari, dei notari e segretari di Camera e di altri ministri camerali, acciocché ve ne sia in detto Archivio l'elenco.

7. *Il 'modello' Corvisieri*

Tornando a Costantino Corvisieri, appare chiaro come appesantito da più fattori risulti essere il giudizio complessivo cui egli pervenne. Innanzitutto, dall'idea che ogni archivio debba (necessariamente) mostrarsi speculare alle istituzioni e al sistema di distribuzione dei pubblici poteri; contestualmente, dalla difficoltà (culturale innanzitutto) di considerare che anche un archivio possa trasformarsi in un fenomeno storico, bisognoso, in quanto tale, di essere interpretato coi metodi che sono propri delle scienze storiche. Significativo è, infatti, il modo secondo cui l'erudito romano descrive quello che egli riteneva essere l'archivio del commissario generale; quello stesso archivio di cui l'avvocato Gorirossi ci ha lasciato una dettagliata descrizione. Parole, quelle del Corvisieri, che, se fanno intendere come non gli mancasse un'esatta cognizione della normativa archivistica pontificia, non nascondono, d'altro canto, come fosse sua convinzione l'idea che anche questo archivio altro non era se non il frutto di quel disordine tipico delle amministrazioni papaline. Inammissibile per

lui era la possibilità che carte di più magistrature confluissero entro uno stesso spazio fisico. Stortura, questa, che necessariamente e subito occorreva correggere:

> Quest'archivio – riferisce – si trova situato in nove camere di diversa grandezza presso la residenza degli uffici della Dogana di terra in piazza di Pietra. Lo stato di qualche ambiente è malsicuro; ve n'ha uno puntellato ed un altro è talmente scalcinato nelle pareti che le carte hanno sofferto moltissimo. Mentre gl'indici parziali sono circa cento, manca un indice generale, quantunque Pio VII (sic!), nel motu proprio del 21 aprile 1790, l'avesse rigorosamente prescritto. Il presente archivista, signor Falconi, ha cercato da parte sua di sopperire a sì grave difetto, ma l'opera sua è ben lontana dal poter essere chiamata «Indice dell'archivio». Egli ha compilato per sommi capi un inventario delle materie che si custodiscono nelle dette nove camere dell'archivio, a ciascuna delle quali ha dato progressivamente un numero d'ordine, ed a ciascun armadio una lettera alfabetica per l'effetto dell'indicazione locale delle carte. Le scritture stanno riunite secondo l'oggetto, ma disordinatissime rispetto ai tempi, quindi l'inventario segue lo stesso disordine. Dalle avvenute attribuzioni del commissario di Camera si può leggieri comprendere il contenuto di questo archivio. Ma oltre le carte che strettamente riguardano la giurisdizione dell'ufficio, ve n'ha dell'altre, e non sono poche, che pur si riferiscono alla pubblica Amministrazione, una parte delle quali uscirà utilissima alla storia. A mo' d'esempio, v'è un «Catalogo ragionato delle manifatture dello Stato pontificio dal 1508 al 1676», un altro catalogo «de' segretari apostolici dal 1538 al 1680», una «serie d'istromenti camerali dal 1526 al 1809», un'altra in «54 volumi di chirografi pontifici dal 1590 al 1834», ed altro ancora; ma la collezione più interessante, rispetto almeno alla storia della legislazione pontificia, è quella di «sopra cento volumi contenenti le serie delle costituzioni e degli editti del Governo dai primi anni del secolo XVI fino al 1852». Finalmente sono di supremo interesse circa 500 volumi di conti resi al Camerlengato nei secoli XV e XVI dai tesorieri provinciali. Ne ho esaminati alcuni e ho veduto che sarebbero una miniera di notizie specialmente dirette ad illustrare le opere pubbliche e i loro artefici. L'archivio del commissariato possiede inoltre una piccola «biblioteca di opere stamapate», d'utile consultazione per chi voglia istruirsi sulle vicende della nostra pubblica Amministrazione[198].

Probabilmente, al Corviseri era sfuggita la comprensione di quelle specificità che rendevano il sistema documentario pontificio di Antico regime un caso a sé anche rispetto alla sua stessa evoluzione ottocentesca. Aveva sottovalutato, ad esempio, l'incidenza esercitata da più uffici notarili – che a funzioni pubbliche, in parte amministrative in parte giudiziarie, alternavano il lavoro privato – abilitati tanto a produrre che a conservare docu-

[198] ASRoma, *Miscellanea della Soprintendenza*, b. 23, fasc. 1 (1871): «Relazione della visita fatta agli archivi governativi (...) da Costantino Corvisieri» (v. *supra* la nota 150).

menti. Non aveva considerato, poi, l'esistenza di luoghi di concentrazione in cui carte amministrative, carte giudiziarie, carte legislative, spesso copie di materiali già altrove custoditi, risultavano riassunti in volumi, cuciti in filze, inserite in cartelle non sempre e non necessariamente sulla scorta della magistratura produttrice[199]. È in questa direzione, infatti, che spingono alcuni importanti indizi rintracciabili nella sua articolata relazione: il fatto che s'insista sul disordine delle carte «antiche», ad esempio, e che di contro si evidenzi l'ordine delle scritture «moderne». Sul punto, non si dimentichi di valutare un altro interessante aspetto. Negli anni in cui operarono il Miraglia e il De Paoli, se pesanti furono le manomissioni effettuate a danno di quei fondi che Corvisieri in persona, considerata la condizione in cui versavano, aveva giudicato bisognosi di un nuovo assetto, non altrettanto incisive furono le operazioni di smembramento condotte a danno di quelli di cui invece aveva auspicato il mantenimento secondo la «presente» forma. Una vicinanza d'intenti, la loro, le cui conseguenze ai fini del discorso qui condotto non sono affatto di poco conto. Essa lascerebbe supporre che i criteri metodologici adottati degli archivisti romani non abbiano travalicato i confini tracciati dal Corvisieri. Sia nell'uno che nell'altro caso, lo spartiacque che corre tra un archivio ben ordinato e un archivio nel più assoluto disordine sembra discendere da eguali criteri di classificazione, primo fra tutti l'aderenza (o meno) tra il modo in cui le carte risultavano oggettivamente disposte e l'impalcatura a sostegno dell'edificio istituzionale. E infatti, tanto al Corvisieri quanto al Miraglia e al De Paoli ordinati sembravano essere quei complessi sorti negli anni della Restaurazione, caratterizzati invece dalla perdita dei nessi e dei vincoli originari, poiché scorporate dalle effettive serie di appartenenza erano le carte precedenti alla stagione rivoluzionaria. Il primo lo affermerà con le parole; i secondi lo dimostreranno con i fatti.

Di conseguenza – pur volendo supporre insieme con Elio Lodolini che l'obiettivo degli anni successivi al 1872 fosse riordinare le carte per materia – non ci si può esimere dal rilevare che, se confrontate con la diversa sorte toccata alle scritture antecedenti all'Ottocento, indubbiamente meno

[199] Riferendosi all'operato di Innocenzo XII, così infatti aggiungeva Pio VI nel citato motuproprio del 1790 (v. *supra* la nota 190): «grandissima è quindi e assai copiosa la quantità delle scritture, documenti e protocolli che in esso [archivio] si conservano, ma anche maggiore la loro importanza. Li diplomi, le costituzioni, li motuproprii de' sommi pontefici riguardanti li privilegii ed i diritti del Fisco e dell'Erario; le carte di molti tesorieri generali; copiosissime posizioni degli avvocati fiscali, dei commissarii generali della Camera, dei sostituti commissarii e di altri difensori e ministri camerali, per le mani dei quali, come presentemente così anche addietro sono sempre passati gli affari della Camera».

destrutturanti appaiono le operazioni condotte sugli archivi la cui nascita ed evoluzione, a seguito dell'esperienza francese, era stata consequenziale all'applicazione di nuovi modelli organizzativi della pubblica amministrazione[200]. Per quanto attiene alle scritture 'giacobino-napoleoniche' e *post* 'napoleoniche', se si eccettua la creazione di un ridotto numero di miscellanee[201]– alcune delle quali, fra l'altro, scaturite dall'intenzione di ricostruire archivi artificiosamente smembrati[202] – sembrerebbe, infatti, che negli anni 1872-1907 presso l'Archivio di Stato di Roma altro non si fosse fatto se non dare pratica applicazione agli insegnamenti impartiti dal Corvisieri. In primo luogo alla sua idea di preservare inalterati quei complessi le cui serie, disposte ed articolate secondo uno schema dettato da criteri classificatori, i titolari per l'appunto, erano chiaramente organizzate (e desunte) in riferimento alle singole competenze dell'ente produttore; a quegli archivi, cioè, in cui palese era l'interrelazione esistente tra il sistema dei fondi e le mansioni e le incombenze ricadenti sui singoli ufficiali[203]. Significative, a

[200] Riguardo alla nascita in Francia di un nuovo modello amministrativo v. P. Alatri, *Amministrazione e riforme nel Settecento francese*, in «Studi storici», 35 (1994), pp. 851-860. Per quanto attiene al caso romano, v. V. E. Giuntella, *Roma nel Settecento*, Bologna, Cappelli, 1971; M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XIV, Torino, Utet, 1978, pp. 491-709; P. Alvazzi Del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli 'Stati romani' nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma, La Goliardica, 1990; M. Formica, *La città e la rivoluzione. Roma, 1789-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994; C. Nardi, *Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII*, Roma, Cangemi, 2005.

[201] Nello specifico: la *Miscellanea di carte politiche e riservate* (XVI secolo-1900), fascc. 5.662; la *Miscellanea del governo francese* (1809-1814), bb. 127; la *Miscellanea del periodo costituzionale* (1846-1849), bb. 41 e regg. 2; la *Miscellanea della Repubblica romana* (1849), bb. 99 e reg. 1; la *Miscellanea della Commissione governativa di Stato* (1849-1850), b. 1. Si veda *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1145, 1191-1192, 1203, nonché C. Lodolini Tupputi, *La Commissione governativa di Stato nella Restaurazione pontificia (17 luglio 1849-12 aprile 1850)*, Milano, Giuffrè, 1970; *Atti della Commissione governativa di Stato nella Restaurazione pontificia del 1849*, a cura di C. Lodolini Tupputi, Milano, Giuffrè, 1972.

[202] Ispirati da questo convincimento, così almeno credeva il direttore De Paoli, si era dato vita alla *Miscellanea del periodo costituzionale* (*Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1191), allorché «si raccolsero in ventisette buste molti atti di uffici politici e militari degli anni 1848-49, che il governo pontificio», si rimarcava, «aveva disseminati nei proprii». Né diverse erano state le motivazioni alla base della *Miscellanea di carte politiche e riservate* (*Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1203), «avanzi quasi tutti di quegli archivi», si affermava con spirito risorgimentale, «che dovrebbero essere in questo di Stato, e sono invece nel palazzo del Vaticano» (ASRoma, *Atti della direzione*, b. 192, titolo VI, minute della *Relazione annuale per il 1879* e della *Relazione per gli anni 1885 e 1886* indirizzate al ministro dell'Interno); v. anche L. Londei, *Orientamenti politici e ricerche storiografiche nell'ordinamento dei fondi dell'Archivio di Stato di Roma nei primi decenni d'attività*, in *Archivi e archivistica a Roma* cit. pp. 85-100, in particolare p. 99.

[203] Le trasformazioni apportate al sistema documentario pontificio a seguito dell'occupazione napoleonica è il tema di M. Calzolari - E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione*

tal proposito, le riflessioni di Vera Vita Spagnuolo che, puntando l'attenzione sulle carte della segreteria di Stato[204], della direzione di Polizia, della presidenza del Censo, in questi termini sintetizza il peso e il valore da attribuire all'introduzione dei titolari nel contesto burocratico e archivistico romano:

Da quell'epoca in avanti si applica cioè un diverso criterio per associare gli atti, criterio che si basa sul nesso determinato dall'*iter* burocratico e non più come avveniva prevalentemente nel passato su quello determinato dalla tipologia. A tal fine in sostanza prende il sopravvento il procedimento amministrativo riferito ad un certo affare e concretatosi in una sequenza cronologica di documenti posti via via in essere, per l'associazione dei documenti stessi. Per conseguenza, tale procedimento si perpetua nel vincolo archivistico per dar vita appunto a quel che comunemente si chiama pratica. Le pratiche poi, riferite alla stessa materia di competenza dell'ente produttore, formano una serie. (...) Da ciò nasce una strettissima connessione tra l'articolazione delle competenze dell'ufficio e quella delle serie dell'archivio, che appare per se stessa di grande interesse, e che induce inoltre a far risalire allo stesso criterio informativo i modelli organizzativi dell'uno e dell'altro versante[205].

Ed aggiunge:

Un altro degli elementi di novità che meritano di essere evidenziati è la cura posta per definire i titolari, nella disposizione delle cui voci si palesa la strettissima connessione tra organizzazione dell'ufficio e relativa distribuzione delle competenze e la loro articolazione in rubriche, titoli, classi, sottoclassi[206].

---

e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870), Roma, Archivio di Stato di Roma, 2003. Per quanto attiene alla prima Repubblica romana v. D. Armando - M. Cattaneo - M. P. Donato, *Una rivoluzione difficile. La Repubblica romana del 1798-1799*, Roma, Istituti poligrafici e editoriali, 2000, anche per la bibliografia citata; per quanto attiene agli anni della Restaurazione v. *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione*, *economia*, *società e cultura*, atti del convegno di studi (Roma, 30 novembre-2 dicembre 1995), a cura di A. L. Bonella - A. Pompeo - M. I. Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997.

[204] L'archivio della *Segreteria di Stato* è parte dell'Archivio segreto vaticano. L'archivio della *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'interno*, successivo al 1833, è conservato invece presso l'Archivio di Stato di Roma (*Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1153-1154).

[205] V. Vita Spagnuolo, *Nuovi modelli organizzativi fra Ancien régime*, *periodo napoleonico e Restaurazione: l'introduzione del titolario d'archivio e le realizzazione del catasto gregoriano*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX* cit., pp. 1-18, in particolare pp. 1-2.

[206] Ivi, p. 7. Non a caso il cardinal Consalvi, nel formulare il proprio progetto di riforma della segreteria di Stato, si era ispirato al funzionamento della segreteria aulica di Vienna, così come aveva cercato i consigli del delegato apostolico di Ancona Ludovico Gazzoli. Presso quella Delegazione, infatti, sin dal 1803, su modello del «sistema di segreteria del Regno italico», era in uso un titolario d'archivio. Queste le parole con cui il Gazzoli si rivolse al Consalvi: la classificazione degli atti «scaturisce dalla natura stessa dell'ufficio, ben conosciuta e analizzata da chi pianta l'archivio. Questa divisione è il più importante degli oggetti ed interessa

In alternativa a consolidate ricostruzioni, ci sembra dunque che nessuna cesura distingua gli obiettivi (irrealizzati, per Elio Lodolini) di Costantino Corvisieri dalle vicende successive al 15 gennaio 1872, data in cui ebbero inizio le attività dell'Archivio di Stato di Roma. Anzi, tanto se si pone attenzione al di lui progetto, tanto se si tenta di capire cosa effettivamente accadde col Miraglia e il De Paoli, sembra chiaro – ai nostri occhi – che i principi di riferimento traevano origine da una stessa fonte: ovvero da un'idea distorta di archivio – un archivio sempre e comunque specchio delle istituzioni –, da un'esasperazione dei principi del metodo storico, dal voler attribuire un'organizzazione per magistrature anche a complessi originati seguendo altre modalità di ordinamento. Del resto, sebbene lo stesso Lodolini sottolinei in più d'una occasione che marginale era stato il ruolo svolto dal Corvisieri nell'Istituto romano – una sorta di alterità rispetto alle decisioni che lì si assumevano – e che completamente «a digiuno di archivistica» erano sia il Miraglia che il De Paoli[207], sul punto un'autorevole smentita giunge da un'illustre voce del tempo, da quel Ferdinando Gregorovius insignito per meriti culturali, nel 1876, del titolo di commendatore della Corona d'Italia e della cittadinanza onoraria di Roma[208]. Nel suo articolo apparso sulla rivista «Historische Zeitschrift», parlando del «direttore» Miraglia lo definirà «uomo ricco di cultura», non dimenticando, poi, di far presente che la «vice-direzione» dell'Archivio di Stato era stata affidata al «romano Corvisieri, il quale per lunghi studi e lavori condotti negli archivi della sua città natale, è divenuto un assai profondo conoscitore in codesto campo di dottrine»[209].

---

estremamente che sia precisa nei suoi primordi. Il proseguire in una divisione imbrogliata è una pena, e maggior pena è il riformarla dopo incamminata. Laonde la ponderazione sull'impianto dell'archivio non può abbastanza raccomandarsi». Il brano è stato tratto da L. Pasztor, *La segreteria di Stato e il suo archivio (1814-1833)*, 2 voll., Stuttgart, Hiersemann, 1984-1985, II, p. 262.

[207] Si veda *supra* il testo citato in corrispondenza della nota 153.

[208] Il conferimento della commenda gli derivò dalla proposta avanzata dallo stesso Miraglia, in qualità di direttore dell'Archivio di Stato di Roma, al ministro dell'Interno e al ministro degli Affari esteri (v. Lodolini, *La formazione dell'Archivio* cit., p. 281).

[209] La traduzione italiana dell'articolo, in forma manoscritta, si conserva in ASRoma, *Miscellanea della Sovrintendenza*, b. 23, fasc. 6. Per quanto attiene al De Paoli, considerato quale figura di rilievo nel panorama archivistico di fine Ottocento, v. D. Tamblé, *Salvatore Bongi e l'Archivio di Stato di Roma: il carteggio con Enrico De Paoli*, in *Salvatore Bongi* cit., pp. 657-737; Id., *Gli archivi e l'archivistica in carteggi inediti di archivisti e storici dell'Ottocento*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, atti del convegno di studi (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di I. Cotta - R. Manno Tolu, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006, pp. 55-94.

Ad ogni modo, pur non volendo ipotizzare che i lavori di ordinamento e inventariazione di fine Ottocento-primo Novecento abbiano avuto nell'attività del Corvisieri il loro *incipit*, il fatto che essi siano stati svolti alla luce di quel metodo portato a maggior perfezione dal Bonaini non costituisce, certo, una nostra isolata congettura. A consigliarci di sostenere questa tesi – sembrerà strano – è Armando Lodolini. Un giovanissimo Armando Lodolini[210], però, che lungo il proprio percorso scientifico non aveva ancora incontrato Eugenio Casanova[211], né era divenuto – come poi accadrà – uno degli elementi di spicco della cosiddetta «scuola archivistica romana» –, gruppo di studiosi che ebbe proprio in Casanova, personalità di riconosciuta fama internazionale, il proprio punto di riferimento[212]. Un Armando Lodolini, cioè, le cui concezioni – immaginiamo – risentivano quasi esclusivamente degli insegnamenti appresi in quella Scuola di «paleografia e dottrina archivistica» già affidata, nel lontano 1875, al Corvisieri e presso cui a lungo presteranno servizio i suoi diretti allievi[213]. Ne sono conferma i «processi verbali della commissione per gli esami d'idoneità nella paleografia e dottrina archivistica costituitasi, ad invito del Ministero dell'interno, con nota 14 dicembre 1912», conservati nel fascicolo degli «Atti della direzione» dell'Archivio di Stato di Roma[214], ove, nell'elenco

[210] Un recente profilo biografico di Armando Lodolini è tracciato in U. Falcone, *Gli archivi e l'archivistica nell'Italia fascista. Storia, teoria e legislazione*, Udine, Forum, 2006, pp. 84-94, in cui si insiste sull'idea che la sua carriera archivistica «è strettamente legata alle contemporanee vicende umane e politiche delle quali fu protagonista e che negli anni Trenta furono complementari, per certi versi, alle stesse tormentate vicende del suo maestro Casanova» (p. 84).

[211] Gli stretti rapporti scientifici che legarono Armando Lodolini ad Eugenio Casanova sono attestati dalle pubblicazioni dedicate dal primo al secondo: *Eugenio Casanova*, in «Archivio della Società romana di storia patria», LXXIV (1951), pp. 179-184; *Eugenio Casanova*, in «Archivi», s. II, XIX (1952), pp. 153-156; *Pensiero e stile di Eugenio Casanova*, in «Notizie degli Archivi di Stato», XIII (1953), n. 1, pp. 8-15; *Un sessantennio di archivistica nell'opera di Eugenio Casanova*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), n. 2, pp. 220-242.

[212] Non si dimentichi che Eugenio Casanova, divenuto direttore dell'Archivio di Stato di Roma con la morte, nel 1915, di Ernesto Ovidi (v. M. Tosi, *Ernesto Ovidi*, in «Gli archivi italiani», II, 1915, pp. 154-162), fu nominato presidente del «Comitato consultivo permanente di esperti archivistici» istituito nel 1931 dalla «Commissione internazionale della cooperazione intellettuale» della Società delle Nazioni. Sulla «Scuola archivistica romana» v. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica* cit., pp. 191-195; Falcone, *Gli archivi e l'archivistica* cit., pp. 59-94.

[213] Le lezioni ebbero inizio nel novembre 1878; al Corvisieri, coadiuvato dagli allievi Guido Levi e Romolo Brigiuti, fu affidato l'insegnamento di paleografia e diplomatica, che il Brigiuti, poi, avrebbe tenuto sino al 1914 (v. E. Lodolini, *La Scuola dell'Archivio di Stato in Roma dalla istituzione alla pubblicazione delle «Scritture delle cancellerie italiane» (1878-1934)*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983, pp. 543-581.

[214] ASRoma, *Atti della direzione*, b. 371, titolo V, anno 1912. La commissione d'esame, presieduta da Ernesto Ovidi, «sopraintendente dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del

dei candidati, si legge appunto il suo nome[215]. Sfogliando questo incartamento ci si accorge, infatti, che l'immagine dei fondi camerali che aveva in mente (allora) l'archivista romano era diametralmente opposta a quella che lui stesso, a un ventennio esatto di distanza, avrebbe proposto nelle pagine della guida de *L'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio del Regno*[216]. Nello svolgimento della prova d'esame, agli occhi di quel giovane fresco di studi le carte conservate nell'Archivio della capitale né sembravano essere il risultato d'impropri rimaneggiamenti non curanti dell'ordine originario, né la prova per sostenere che, con imperizia e superficialità, si fosse dato vita ad innaturali miscellanee. Riteneva invece che nel rispetto del «cosiddetto sistema storico» fossero stati condotti i lavori compiuti dopo il 1872, tanto da convincersi che assimilabile al modello toscano fosse la struttura assegnata alle scritture pontificie e agli antipodi rispetto «all'irrazionale ordinamento milanese» il lavoro degli archivisti romani. Nell'«accennare alla varia suppellettile che si conserva in un Archivio di Stato» e nell'«indicare in quale modo e con quali norme si possa far uso della medesima nell'interesse degli studii», così scriveva, assecondando una visione della storia d'impianto spiccatamente risorgimentale:

Regno», era formata da Romolo Brigiuti, allievo, come si diceva, di Costantino Corvisieri ed ora «primo archivista e docente di paleografia e diplomatica», da Ignazio Giorgi, «direttore della biblioteca casanatense», da Michele Rosi, «professore di storia nell'Università di Roma e nel Liceo "Visconti"», da Giuseppe Spano, «primo segretario del Ministero per l'interno», e da Mario Tosi, «archivista nell'Archivio di Stato in Roma».

[215] Conseguita la maturità classica nel 1907, iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma «La Sapienza», Armando Lodolini «contemporaneamente dette un concorso per la "seconda categoria" (...) degli Archivi di Stato». Prestato servizio nell'Archivio di Stato di Modena dal luglio 1909 al 1910, fu trasferito a Roma, dove dal 1° agosto del 1912, conseguita la laurea, fu nominato archivista di IV classe. Insieme con lui, a sostenere gli esami della Scuola di paleografia e dottrina archivistica furono i «discenti» Furio Corsi, «archivista di IV classe», Giuseppe Perugini, «aiutante di II classe», Gaetano Balelli, Luigi Franco e Valentino Elio Duranti, «discenti esterni». Sulla carriera di Armando Lodolini v. anche *Repertorio del personale* cit., *ad vocem*.

[216] Lodolini, *L'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio del Regno* cit., studio apparso nel 1932 nella collana degli «Annales Istitutorum» sotto gli auspici dello stesso Casanova; si noti come Armando Lodolini rivendichi in quella sede l'esistenza di «quella che oggi si può chiamare con legittimo orgoglio scuola archivistica romana» (ivi, p. 14). Sul punto, è interessante segnalare l'uscita nel 1934 di P. Barbato, *«L'Archivio di Stato in Roma e l'Archivio del Regno d'Italia» di Armando Lodolini e l'opera di Enrico De Paoli soprintendente degli archivi romani. Chiarimenti e rettifiche, con documenti*, San Casciano Val di Pesa, Stianti, 1934, testo avente l'obiettivo di riabilitare la memoria del De Paoli quale uomo di scienza, ma che di fatto rappresenta una sorta di dura requisitoria nei confronti della «Scuola archivistica romana».

Il sogno napoleonico di un archivio universale a Parigi, se pur magnificamente degno della mente di Cesare, appare irrazionale e dannoso alla civiltà umana, che nelle sue superbe e moderne concezioni nazionalistiche vuol serbare nei singoli gruppi etnici i documenti del suo meraviglioso divenire. Forse un archivio avrebbe potuto naturalmente servire all'universalità delle genti e all'immensità della storia: il Vaticano. Ma sarebbe bisognato che non fossero stati e Avignone e le torbide vicende di Castel Sant'Angelo, e l'incuria di alcuni pontefici e quel pauroso processo d'involuzione storica per cui in Età moderna il papato si restrinse sempre più in un principato per cui in tutta Europa, e particolarmente in Italia, gli archivi hanno un materiale essenzialmente regionale e solo dallo studio di tutti può balzar viva e vera la storia della Nazione[217].

Ed aggiungeva, poi, in un'ottica che sembra essere di piena adesione al r. d. 17 maggio 1875, n. 2552[218]:

La legge positiva ha voluto intanto conservare gli archivi così come risultavano dalla costituzione politica: ed ecco infatti in ogni Archivio un nucleo fondamentale di atti che potremo comprendere sotto la denominazione generica di «Atti di Stato». In questi si comprendono alla loro volta atti e documenti delle corporazioni, magistrature, amministrazioni diverse dei governi cessati. Di tutti poi si suol fare tre grandi sezioni: atti giudiziari, atti politico-giuridici e amministrativi, atti notarili.

Infine, in accordo con Bonaini e condannando apertamente obiettivi e metodi del sistema peroniano, il giovane Armando Lodolini concludeva:

Quest'ordinamento sarà eccellente se lo schema su cui si sarà eretto sarà stato il cosiddetto sistema storico: ché se poi si sarà usato il sistema della divisione per materie ne verrà fuori quell'irrazionale ordinamento da cui tenta di liberarsi a fatica l'Archivio di Milano. Ottimi esempi del primo sono gli archivi toscani e il romano.

---

[217] Il brano è tratto dal testo redatto da Armando Lodolini nello svolgimento della seconda prova scritta, avente per oggetto la «dottrina archivistica», dopo che già era stata affrontata quella di «descrizione, trascrizione, transunto ed illustrazione paleografica e diplomatica di un documento latino scritto in Italia».

[218] Gli articoli 4-6 del d.r. imponevano, infatti, la divisione degli istituti archivistici in «sezioni», nella prima delle quali, detta degli «Atti di Stato», sarebbero dovuti confluire i documenti degli organi centrali di governo. Le restanti sezioni «giudiziaria», «amministrativa» e «notarile» avrebbero invece dovuto contenere il restante delle carte. Ad esse, però, se ne sarebbe potuta aggiungere un'ulteriore: quella degli atti di diversa provenienza. Ai sensi dell'articolo 7, invece, le scritture di ogni sezione andavano trattate avendo cura di raggrupparle «separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia, persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti». Sul punto, v. P. D'Angiolini - C. Pavone, *Gli Archivi*, in *Storia d'Italia*, V/2, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1659-1691, in particolare p. 1674, ove si specifica che si trattava di «tre scompartimenti esemplati sulla divisione dei poteri e applicati retroattivamente a epoche cui quel principio era affatto ignorato».

Appendice

«Inventario di tutto ciò che esiste nell'Archivio della reverenda Camera apostolica» redatto dall'avvocato Gioacchino Gorirossi e allegato all'*obligatio* dell'8 maggio 1790.

ASRoma, *Notai della reverenda Camera*, notaio Gregori, vol. 957, ff. 9r-14v, 35r-40r.

Prima corsia

Nella prima lunga corsia, sebbene gli armari siano quasi tutti continuati, ciò nonostante sono divisi per titoli colle loro rispettive cartelle, e sono i seguenti:

Armarium	I	Epistolium reverendi patris domini thesaurarii
	II	
Armarium	III	Plena Camera
	IV	
	V	
	VI	
Armarium	VII	Decisiones Sacrae Rotae Romanae
Armarium	VIII	Congregatio Spoliorum
Armarium	IX	Congregatio cameralis
Armarium	X	Congregatio criminalis
Armarium	XI	Congregationes Computorum et Residuorum
Armarium	XII	Congregatio Baronum
Armarium	XIII	Congregationes Avenionensis et Lauretana
Armarium	XIV	Congregationes particulares et deputatae
Armarium	XV	Congregatio Aquarum
Armarium	XVI	Congregationes et praefecturae diversae et miscellaneae
Armarium	XVII	Instrumenta et chirographa

Oltre i suddetti, per aver commodo di sito, sono stati ponticati sopra gl'architravi delle finestre degl'altri scaffali ed altrettanti ne sono situati avanti il prospetto di esse finestre.
Siegue una piccola stanza riquadrata.
Nella suddetta piccola stanza parimenti vi sono altri cinque armari divisi e intitolati come appresso:

Armario	I	Codices censuales
Armario	II	Allegationes et vota fiscalia
Armario	III	Causae camerales actae coram diversis tribunalibus
Armario	IV	Cameralia diversa
Armario	V	Positiones causarum cameralium

Numerazione e titoli dei protocolli nei sopraindicati armari, come appresso:

Prima corsia

Armario I. Epistolium reverendi patris domini thesaurarii Raccolta di tutto il carteggio originale tenuto dai tesorieri *pro tempore* coi ministri e i tesorieri delle provincie, con li succollettori de' spogli e con diversi tribunali, dall'anno 1718 al 1724, che in tutto formano: Tomi n. 145	*Armario II. Epistolium reverendi patris domini thesaurarii* Siegue la precedente raccolta, dall'anno 1725 al 1749. Tomi n. 170
Nota: Nella di contro non vi è nulla di interessante altro che il carteggio tenuto su i spogli di Portogallo, di Spagna, di Lombardia, di Firenze e di Napoli, alcune materie di sanità e vari biglietti e fogli sopra competenze di giurisdizione con la Consulta e con altri tribunali.	Registro di lettere scritte dai tesorieri *pro tempore* a diversi, dall'anno 1718 all'anno 1749. Tomi n. 104
Armario III. Plena Camera Posizioni di tutte le cause proposte nel tribunale della Piena Camera dall'anno 1634 al 1689. Tomi n. 24	*Armario IV. Plena Camera* Posizioni di tutte le cause proposte nel tribunale della Plena Camera dall'anno 1734 al 1741. Tomi n. 22
Dette, dall'anno 1717 al 1733. Tomi n. 48	Dette, raccolte da monsignor Campilli, dall'anno 1741 al 1753. Tomi n. 50
Nota: Le di contro posizioni dall'anno 1631 al 1689 sono mancanti di varii anni.	

Armario V. Plena Camera

Posizioni di tutte le cause proposte nel tribunale della Plena Camera, sieguono quelle raccolte da monsignor Campilli, dall'anno 1754 al 1759.
Tomi n. 36

Dette, dall'anno 1760 a tutto il mese di maggio 1771.
Tomi n. 36

Armario VII. Decisiones Sacrae Rotae Romanae

Raccolta delle decisioni volanti della Sacra Rota, dall'anno 1706 all'anno 1778.

Tomi n. 144

Nota:
La numerazione dei di contro tomi suppone che ve ne manchino altri tomi 53 precedenti, e cosi è difatti, perché questa raccolta, cominciava dall'anno 1580 ed ora stata acquistata dal patrimonio ex gesuitico. Tutti i detti tomi precedenti per ordine dell' eccellentissimo cardinal Pallotta furono fatti consegnare al signor abbate Righi, uno dei procuratori di detto patrimonio. Converrebbe ora ricercare presso di chi sono e ricuperarli e riunirli con la presente.

Armario VI. Plena Camera

Posizioni di tutte la cause proposte nel tribunale della Plena Camera, dal mese di giugno 1771 a tutto l'anno 1782.

Tomi n. 52

Nota:
Questa raccolta deve continuarsi.

Armario VIII. Congregatio Spoliorum

Raccolta di cause diverse proposte in Congregazione dei spogli, processi, memoriali, dall'anno 1692 al 1698.
Tomi n. 10

Posizioni di cause di spogli, dall'anno 1685 al 1767.

Tomi n. 96

Nota:
Questa raccolta pure deve continuarsi.

Altre raccolte di dette posizioni, dall'anno 1688 al 1775.
Tomi n. 7

Raccolta delle risoluzioni della Congregazione de' spogli, dall'anno 1688 al 1775.
Tomi n. 3

Altra raccolta di posizioni diverse in materia de' spogli.
Tomi n. 3

Posizioni miscellanea e scompagne in materia de' spogli.
Tomi n. 1

Armario IX. Congregatio cameralis	*Armario X. Congregatio criminalis*
Posizioni di cause ed altri affari proposti in Congregazione camerale in tempo del commisariato di monsignor Zacchia, negl'anni 1675 e 1676. Tomi n. 1	Posizioni di cause proposte nella Congregazione criminale di monsignor tesoriere e nella Congregazione romana. Tomi n. 1
Raccolta di posizioni di cause proposte in Congregazione camerale, negl'anni 1612, 1621, 1663, 1670, 1672, 1673, 1675, 1676, 1677, all'anno 1698. Tomi n. 9	Raccolta di affari criminali. Tomi n. 1
Altre raccolte di dette posizioni, dall'anno 1692 al 1776. Tomi n. 91	Posizioni della Congregazione criminale, dall'anno 1699 al 1716. Tomi n. 3
Dette, dall'anno 1676 al 1778. Tomi n. 5	Altre raccolte delle medesime, dall'anno 1699 al 1778. Tomi n. 9
Seconda collezione in cui sono state raccolte tutte le posizioni mancanti nelle collezioni precedenti, dall'anno 1696 al 1776. Tomi n. 20	Nota: Questa pure deve continuare.
Nota: Questa raccolta deve continuarsi.	
Armario XI. Congregationes Computorum et Residuorum	*Armario XII. Congregatio Baronum*
Posizioni degl'affari e cause proposte nelle Congregazioni de' Conti e Residui nel commissariato di monsignor Zacchia, l'anno 1675. Tomi n. 1	Posizioni delle cause ed affari proposte in Congregazione de' Baroni nel commissariato di monsignor Zacchia, negl'anni 1675 al 1676. Tomi n. 2
Dette, dell'anno 1698 all'anno 1761. Tomi n. 57	Dette nella Congregazione de' Baroni e de' Monti, dall'anno 1680 all'anno 1706. Tomi n. 6
Altra raccolta delli medesimi, dall'anno 1696 al 1778. Tomi n. 42	Altra raccolta della medesima, dall'anno 1698 al 1758. Tomi n. 24
Nota: Anche questa raccolta deve continuare.	Nota: Convien fare ricerche se dopo l'anno 1753 vi siano state altre cause per continuare la raccolta.

Armario XIII. Congregatio Avenionensis et Lauretana	*Armario XIV. Congregationes particulares et deputatae*
Posizioni di cause nella Congregazione di Avignone nel commissariato di monsignor Zacchia, nell'anno 1675 e 1676. Tomi n. 3	Posizioni di cause proposte nelle congregazioni particolari e deputate, nelle quali hanno avuto luogo i camerali o vi sono trattati interessi della Camera. Raccolta prima da vari anni, dal 1675 al 1707. Tomi n. 6
Dette, dall'anno 1680 all'anno 1700. Tomi n. 7	Nota: La di contro raccolta è delle più interessanti perché si sono trattati affari rilevanti non solo per la Camera, ma per la giurisdizione temporale della Chiesa.
Posizioni diverse in Congregazione di Avignone, de' Baroni, de' Confini, dell'Ospitio e del sagro Palazzo apostolico raccolte da monsignor Meola, commissario della Camera. Tomi n. 1	Altra raccolta delle medesime, dall'anno 1696 al 1778. Tomi n. 92
Posizioni nella Congregazione di Avignone e Lauretana, dall'anno 1699 al 1775. Tomi n. 12	Nota: Deve continuarsi
Nota: Si deve procurare di avere le posizioni successive per completarne la raccolta e continuarla.	
Armario XV. Congregatio Aquarum	*Armario XVI. Congregationes et prefecturae diversae*
Un tomo intitolato: Acque e fabriche. Tomi n. 1	Posizioni di cause proposte nella Congregazione concistoriale. Tomi n. 3
Posizioni in Congregazione delle Acque, Paludi Pontine, Chiane e Quindenni nel commissariato di monsignor Meola, negl'anni 1696, 1697 e 1698. Tomi n. 1	Posizioni di cause proposte in Congregazione del Buon Governo, dall'anno 1677 al 1700. Tomi n. 8
Posizioni in Congregazione delle Acque, Paludi Pontine, Chiane e Quindenni nel commissariato di monsignor Meola, negl'anni 1696, 1697 e 1698. Tomi n. 1	Affari della prefettura dell'Annona, dell'anno 1754 al 1759. Tomi n. 13

Posizioni in Congregazione delle Acque e del sagro Palazzo apostolico nel commissariato di monsignor de' Cavalieri.

Tomi n. 2

Posizioni in Congregazione delle Acque, dall'anno 1708 al 1778.
Tomi n. 15

Nota:
Le posizioni della di contro raccolta sono molto mancanti, converrebbe completarla e continuarla.

Affari della prefettura degli Archivi, dell'anno 1747.

Tomi n. 1

Affari del commissariato delle armi, del 1751.
Tomi n. 1

Soprintendenza di Collescipoli, degl'anni 1746 e 1747.
Tomi n. 1

Presidenza della Grascia, dell'anno 1759.
Tomi n. 1

Presidenza delle carceri, dell'anno 1746.
Tomi n. 1

Nota:
La di contro Congregazione ora è soppressa.

Posizioni di cause proposte nella Congregazione delle Dogane e avanti il cardinale camerlengo, dall'anno 1700 al 1721.
Tomi n. 18

Congregazione della visita delle carceri.
Tomi n. 1

Memoriali diversi.
Tomi n. 1

Materie diverse di dogane, tratte ed altro appartenente all'eccellentissimo camerlengo.
Tomi n. 1

Raccolte di lettere scritte all'eccellentissimo camerlengo in occasione della penuria de' grani, dell'anno 1764.
Tomi n. 5

Registro di minute di lettere dell'eccellentissimo camerlengo in occasione di detta carestia, dell'anno 1764.
Tomi n. 1

Carteggio dell'eccellentissimo camerlengo in affari di tratta e grani, dall'anno 1764 al 1777.
Tomi n. 24

Nota:
Deve continuarsi.

	Affari del governo di Rocca Priora e Saracinesco, dall'anno 1760 al 1773. Tomi n. 2 Nota: Deve continuarsi. Raccolta dei fogli settimanali del frumento delle dogane, dall'anno 1720 fino al presente. Tomi n. 8 Nota: La di contro raccolta è mancante. Deve continuarsi. Raccolta dei fogli settimanali del fruttato delle dogane, dall'anno 1720 fino al presente. Tomi n. 8 Nota: La di contro raccolta è molto mancante. Deve continuarsi.
Armario XVII. Instrumenta et chirografa Una cartella con vari chirografi originali della santa memoria di Alessandro VII. Tomi n. 1 Raccolta di chirografi, dall'anno 1655 al 1660. Tomi n. 4 Detti, dall'anno 1695 all'anno 1718. Tomi n. 12 Raccolta d'instrumenti di antichi appalti camerali, dall'anno 1650 all'anno 1780. Tomi n. 5 Raccolta d'instrumenti e chirografi, dall'anno 1670 all'anno 1760. Tomi n. 24 Altre raccolte, dall'anno 1730 al 1767. Tomi n. 37 Altre raccolte, dall'anno 1768 al 1787. Tomi n. 30 Nota: Devono continuarsi.	

Sieguono li spartimenti che sono situati sopra gli architravi delle finestre e che sono contrassegnati con lettere, continuando l'alfabeto dalla lettera L alla lettera Q.
In questi spartimenti sono situate tutte le stampe avanzate nelle cause diverse della reverenda Camera, le quali stampe sono state unite a mazzi contrassegnati con lettere dello spartimento e il numero corrispondente alla loro situazione nello spartimento medesimo, come appresso:

- L -
1-2:
Romana per la reverenda Camera apostolica contra Anna Mavilii e gl'eredi di Biagio Mattei.
n. 1
Ferrariensis exemptionis contra Crispi Manfredi.
n. 2
Romana praecedentiae contra la Camera capitolina.
n. 1

-M-
1-6:
Ferrariensis contra il ser.^{mo} duca di Modena, sopra il Bonello di Goro nell'alveo del Reno.
n. 6

-N-
1-2:
Altre stampe nella causa suddetta.
n. 2
3:
Romana assentistatus contra gl'eredi Pazzaglia.
n. 1
5:
Romana locorum montium.
n. 1
6:
Ravennatensis fluminis Sepis.
n. 1
7-8:
Ravennatensis datii salis contra Dorici.
n. 1
Comaclensis Valllium.
n. 1
Sabinensis Trium Castrorum contra il marchese Capponi di Firenze.
n. 2
9:
Romana contraventionis contra li fratelli Firmani.
n. 1

10:
Pontis Curvi praetensae exemptionis ob numerum duodecim filiorum contra il cap(itano) Filippi.
n. 1
11:
Camerinensis compositionis quoad fructus incomsumptos et inexactos contra il clero di Camerino.
n. 1

-O-
1-2:
Forosemproniensis spolii contra il clero di Fossombrone.
n. 2
3:
Comaclensis exemptionum contra Lepri.
n. 1
4-5:
Romana expensarum.
n. 2
6:
Romana fidei commissi super reintegrationibus con i fratelli Giraud.
n. 1
7:
Romana contra i possessori adiacenti al Tevere.
n. 1
8:
Relazione e visite delle allumiere nell'appalto di Macironi.
n. 1

-P-
1:
Romana seu Fabrianensis defalchi contra Marziale.
n. 1
2:
Istriensis littoris maris contra il duca Gaetani.
n. 1
3:
Eugubina gabellarum contra i castelli di Costacciaro, Serra Sant'Abondio ed altri.
n. 1
4:
Centum Cellarum seu Maceratensis exemptionis contra Gnudi e Carradori tesorieri della Marca.
n. 1
5:
Bononiensis seu Ferrariensis canalis contra la communità di San Giovanni in Persiceto.
n. 1

6.
Romana gabellae contra il Seminario romano.
n. 1
7:
Aquipendiensis p(raete)nsis spolii contra la famiglia Albanesi.
n. 1

-Q-
1:
Ravennatensis fluminis Sepis.
n. 1
2:
Romana contra li appaltatori della Dogana del due per cento.
n. 1
3-4:
Ferrariensis datii transitus contra Panzacchi tesoriere di Ferrara.
n. 2

Sieguono altri spartimenti, o siano cassettoni sotto la finestra, li quali parimenti sono contrassegnati con lettera seguendo l'ordine alfabetico dalla lettera R alla lettera Z.
In essi è situata la grande raccolta degli editti e bandi in tomi stragrandi, come appresso.

Raccolta di editti, bandi e costituzioni, a tutto l'anno 1766 tomi.
Tomi n. 65

Nota:
La di contro prima raccolta fu compilata dal r.^{mo} signor abbate oggi monsignor Galletti. I bandi e gli editti sono in essa disposti per ordine di materie e anche qualche confusione. Siccome però questa raccolta deve continuarsi sempre così l'altra raccolta è stata fatta per ordine de' tempi.

Altra raccolta, dall'anno 1777 a tutto l'anno 1786.
Tomi n. 10

Nota:
Deve continuarsi.

Seconda Stanza

Armario I. Codices censuales	*Armario II. Allegationes et vota fiscalia*
Raccolta dei libri de' censi che si pagano nella vigilia de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, dall'anno 1677 a tutto l'anno 1787. Tomi n. 102	Allegationi e voti fiscali di monsignor Derossi avvocato della Camera, dall'anno 1642 al 1672. Tomi n. 37
La di contro raccolta del 1700 è tutta seguita, ma negli anni precedenti è mancante. Deve continuarsi.	Nota: Dei suddetti voti li primi 24 tomi, dall'anno 1642 al 1759 sono copia degli originali [che] esistono nell'Archivio di Castel Sant'Angelo. Dall'anno poi 1660 al 1672, che formano altri 13 tomi, sono gli originali stessi di monsignor Derossi e le copie sono nell'Archivio suddetto, sicché metà degli originali sta in un archivio e metà nell'altro.
	Allegazioni camerali raccolte da monsignor De Cavaliere commissario della Camera. Tomi n. 14
Armario III. Positiones causarum cameralium	*Armario IV. Cameralia diversa*
Raccolta di tutte le cause della Camera proposte in diversi tribunali dell'auditor ss.mo, dell'e.mo camerlengo in Piena Camera e in congregazioni particolari, dall'anno 1690 a tutto l'anno 1776. Tomi n. 162	Affari camerali stragiudiziali ed economici col titolo «Cameralia diversa». Raccolta prima, dall'anno 1700 al 1765. Tomi n. 34
	Altra raccolta fatta da monsignor De Cavaliere. Tomi n. 10
	Altra raccolta fatta da monsignor Rubbini, a cui si sono aggiunte le camerali di monsignor Campilli e Bufferli con altre cose camerali trovate volanti. Tomi n. 84
	Nota: La di contro raccolta è la più importante di tutte, perché vi si contengono affari gelosi di Stato, sui quali sono stati interpellati i commissarii della Camera o altri ministri camerali. Devono continuarsi.

	Raccolta delle posizioni di tutte le cause proposte in Congregatione camerale in occasione della revisione dei titoli dei privilegi di esenzioni fatte per ordine di Benedetto XIV con il catastro dei privilegiati di Ferrara. Raccolta fatta nuovamente. Tomi n. 7 Posizioni della Congregazione della riforma dei tribunali. Tomi n. 1 Un codice sopra le decime di Alessandro VII. Tomi n. 1 Diverse raccolte di stampe nelle questioni di Parma e Piacenza, Napoli, Torino e Castro e Ronciglione. Tomi n. 6
Armario V. Positiones causarum cameralium Raccolta di molte posizioni intiere di cause della reverenda Camera agitate in varii tribunali. Tomi n. 112	

Il suddetto inventario dovrà continuarsi a tenore del motu proprio di nostro signore del 21 aprile del corrente anno, e dovranno in primo luogo aggiungervisi la raccolta dei monumenti anecdoti riguardanti il diritto publico dello Stato ecclesiastico e la nuova raccolta dei registri di lettere del Tesorierato, subito che saranno collocate e disposte nei loro rispettivi siti.
E più dichiaro aver ricevuto in consegna la suddetta raccolta intitolata «Monumenta anecdota iuris publici Status ecclesiastici, tomi 24» da me donata all'Archivio suddetto.
Indici delle materie contenute in detto Archivio riguardanti le cause agitate sugli interessi della reverenda Camera, tomi 2.
Indice delle materie contenute nelle raccolte intitolate «Cameralia diversa», a tutto il commissariato di monsignor Bufferli, tomi 1.
Indici degli instrumenti e chirografi, a tutto l'anno 1758, tomi 1.
Io sottoscritto dichiaro aver ricevuto sotto questo giorno la consegna del suddetto archivio a forma del sopra descritto inventario.
(...) 6 maggio 1790

Gioacchino avv.to Gorirossi archivista

Mariangela Severi

Magistrature e carte giudiziarie a Todi in Età moderna[*]

Nel periodo che intercorre tra la metà del Quattrocento e la fine del secolo successivo, anche nei domini della Chiesa si assiste alla costruzione di una compiuta entità statuale e alla conseguente affermazione dei pontefici come veri e propri principi temporali[1]. In presenza di entità politico-istituzionali affermatesi nel corso dell'Età medievale e costituite tanto da solidi ordinamenti comunali quanto da radicate realtà signorili, l'affermazione dello Stato ecclesiastico dovette comunque contemperarsi col rispetto delle oligarchie dominanti e delle strutture di potere esistenti sul territorio: fu così con la «mediazione del privilegio»[2] che il governo pontificio perseguì le proprie finalità e tentò di ridurre le spinte centrifughe più pericolose, «con grandi concessioni sul piano economico, del prestigio e del privilegio sociale»[3].

Con la maturazione del sistema, si affermò la prassi di affidare funzioni giurisdizionali e di governo locale alla nuova figura istituzionale del governatore, che andò sempre più frequentemente ad affiancarsi ai legati e ai rettori posti a capo delle province fissate dalle *Constitutiones Aegidianae*

---

* Il presente contributo è frutto dell'esperienza di dottorato di ricerca in «Istituzioni e archivi» svolta presso l'Università degli studi di Siena (XVIII ciclo), che ha trovato esito editoriale in *Magistrature giudiziarie a Todi tra Antico regime e Restaurazione. Istituzioni e documentazione*, a cura di M. Severi, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2006.

[1] Nella vasta bibliografia sui processi di formazione statuale nell'Italia tardo-medievale e della prima Età moderna, v. *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994; v. anche *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, Il Mulino, 1979.

[2] C. Casanova, *Le mediazioni del privilegio. Economie e poteri nelle legazioni pontificie del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 1984.

[3] P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 107.

del cardinale Albornoz[4]. In quanto figura di nuova istituzione, il governatore tese a sovrapporsi anche alle magistrature cittadine e stabilì con esse rapporti che andarono definendosi nel corso del tempo; s'intraprese così un'opera di lungo periodo volta ad erodere competenze e poteri delle istituzioni comunali, rafforzando al contempo quelli degli organi di emanazione centrale. D'altro canto, la proliferazione dei governatori, oltre a rappresentare un rafforzamento della rete di controllo sul territorio predisposta dal potere centrale, costituì spesso l'esito di una richiesta esplicita formulata dagli stessi ceti di governo cittadini nell'intento di mantenere o recuperare alle proprie comunità il ruolo di capoluogo detenuto sin dall'Età medievale e destinato altrimenti ad estinguersi. Con un governatore residente sul posto era in effetti più agevole per le forze locali gestire nel concreto quella partizione dei rispettivi poteri che era alla base del compromesso derivante dagli elementi pattizi sui quali si fondava il dominio pontificio sulle città stesse[5].

Referenti locali della Santa Sede, incaricati dell'esecuzione delle direttive sovrane, i governatori avevano poteri definiti con relativa uniformità dalle lettere di nomina che conferivano, innanzitutto, con formula ampia, la piena potestà di governo. Così il governatore – che quasi ovunque, attraverso i propri luogotenenti, sostituì il podestà e i giudici statutari di rango più elevato – oltre alla possibilità di sospendere statuti, di ricevere giuramenti di fedeltà, di punire rivolte e più in generale di compiere, senza bisogno di ulteriore mandato, tutto quanto gli sembrasse utile e necessario per

[4] Sulla figura del governatore v., anche per i riferimenti bibliografici, *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, a cura di C. Weber, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994; v. inoltre M. G. Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1987, pp. 19-25 (*Le linee evolutive dell'amministrazione periferica*), nonché i riferimenti contenuti nei contributi editi in Pro tribunali sedentes. *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, atti del convegno di studi (Spoleto, 8-10 novembre 1990), «Archivi per la storia», IV (1991), nn. 1-2, pp. 5-364. Per approfondimenti sulla questione delle province, del loro rapportarsi e confrontarsi con i sempre più numerosi e autonomi governi cittadini v. R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1983; più in generale, si rinvia a M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio XI*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XIV, Torino, Utet, 1997.

[5] G. Giubbini - L. Londei, Ut bene regantur. *La visita di monsignor Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1597): Perugia*, *Todi*, *Assisi*, Perugia, Volumnia, 1994, in particolare pp. 22-23, e B. G. Zenobi, *Le «ben regolate città»: modelli politici nel governo delle periferie pontificie in Età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994, in particolare pp. 36-47, nonché i riferimenti contenuti in G. Santoncini, *Il Buon Governo: organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2002.

lo svolgimento del proprio officio, deteneva la giustizia penale e di appello e l'esercizio dei poteri di ordine pubblico, cioè le funzioni indispensabili per un rappresentante del sovrano[6].

Tale situazione trovò una definitiva stabilizzazione con la pubblicazione, da parte di Sisto V, della costituzione *Immensa eterni Dei* (1588), a seguito della quale la già esistente Congregazione della Sacra Consulta venne riorganizzata e trasformata in un organo con precise competenze giurisdizionali, avente il pieno controllo sull'amministrazione della giustizia penale; con l'istituzione e l'affermarsi della Sacra Consulta cessarono, quindi, le funzioni giurisdizionali in materia penale delle magistrature comunali poiché ai governi locali venne fatto divieto di procedere nelle cause gravi senza informare del reato la Congregazione, la quale, oltre ad ordinare la produzione degli atti istruttori, dava direttive sulle indagini e sulla procedura da seguire e si riservava di emettere il proprio parere vincolante sulla sentenza[7]. Nello stesso 1588, con la costituzione sistina *Ad Romanum*, vennero poste nuove restrizioni alle funzioni giurisdizionali dei comuni con l'abrogazione di tutte le norme statutarie comunali in materia di diritto e procedura penale e l'organizzazione di una nuova gerarchia delle sue fonti: al primo posto figurarono le norme papali, quindi quelle statutarie non abrogate ed infine le costituzioni albornoziane[8].

Le magistrature cittadine ed ecclesiastiche (capitano di giustizia, priori, giudice ordinario, vicario apostolico, vicario generale), come testimoniato dalla produzione documentaria continuarono, comunque, a mantenere un'ampia competenza nel settore civile, condividendo col governatore, almeno nei centri minori come Todi, l'uso della cancelleria e dei suoi funzionari e restringendone l'autorità e le attribuzioni[9]. Un quadro preciso

---

[6] Zenobi, *Le «ben regolate città»* cit., p. 47, nonché, per un caso specifico, M. G. Pancaldi, *Governo di Fabriano*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Cartechini, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 133-136, in particolare p. 136: «il governatore di Fabriano, sostituendo il podestà, gli subentra anche nelle mansioni: amministra la giustizia, garantisce il rispetto delle leggi e delle istituzioni, regolamenta l'ordine pubblico, difende la pace interna ed esterna, assicura la regolare riscossione del carico fiscale camerale, il tutto nei riguardi non solo della città, ma anche dei castelli dipendenti. A ciò si aggiunge il fatto che, essendo di nomina papale, funge da tramite col potere centrale con il quale corrisponde personalmente e del quale esegue le direttive».

[7] Giubbini - Londei, Ut bene regantur cit., p. 24.

[8] G. Giubbini - L. Londei, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, in «Archivi per la storia», XIII (2000), nn. 1-2, pp. 11-33, in particolare p. 24.

[9] *Compendio de' ricordi perpetui per i molto illustrissimi ss. priori di Todi* (Archivio storico del Comune di Todi, d'ora in poi ASCT, *Archivio priorale*, sala III, arm. IV, cas. I, n. 6 [1629

e dettagliato delle competenze e funzioni sia del governatore che delle magistrature comunali tuderti viene offerto, tra numerosi altri documenti, dal seguente estratto dal *Compendio degli ordini et consuetudini della città et communità di Todi* del 1590, il quale riferisce che:

> il governatore esercita la sua giurisdizione temporale a nome della Sede apostolica tanto in civile quanto in criminale, (...) ma le cause civili in prima istantia devono in Todi esser conosciute dal giudice ordinario per vigore dei brevi apostolici et in particolare di papa Paolo 3° (...). Fra il tribunale del governatore et quello del capitano ha luogo la preventione conforme agli ordini antichi della città confirmati dai legati (...). Et perché la città ha brevi apostolici che le cause civili et criminali in prima et seconda istantia devono essere conosciute nei tribunali di Todi[10].

La documentazione di Antico regime prodotta dal governatore di Todi rappresenta un concreto esempio della problematica relativa alla corrispondenza, o meglio alla sfasatura, tra istituto produttore ed archivio prodotto. Se, coerentemente con le considerazioni espresse da Claudio Pavone e Filippo Valenti[11], l'osservazione sulla sfasatura presente tra ente e documentazione rappresenta un principio ormai accettato dalla dottrina archivistica italiana, è interessante notare come, quando tale scarto risulta evidente al punto da non poter identificare automaticamente un archivio con la magistratura produttrice, la sensazione che si avverte sia ancora quella di essere incappati nell'eccezione o in una di quelle malaugurate vicende di completa distruzione accidentale o intenzionale della documentazione. Nel nostro caso, invece, si potrà verificare come la denominazione di «Archivio del governatore di Antico regime», così come quella di «Archivio del capitano di giustizia» o «del giudice ordinario» non siano attribuibili *de plano* ad alcun complesso documentario e che nel processo di sedimentazione delle carte giudiziarie tuderti d'Antico regime un ruolo decisivo sia stato svolto dai notai incaricati di affiancare i giudici al *bancum iuris*.

---

ottobre 31]), p. 27: «Spesse volte nella città di Todi occorreva che nelle cause criminali il sig. governatore e sig. capitano procedevano ambedui contra un inquisito non senza gran danno e dispendio di quello, con molto contrasto sopra tali prevenzioni»; v. anche il regesto del bando pubblicato in *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, I: *anni 1243-1605*, Roma, Cuggiani, 1920, p. 112, n. 700, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, *Bandi*, vol. 8: «1592, ottobre 1°, Tuscolo. Breve di Clemente VIII col quale si confermano i privilegi della comunità di Todi e si stabilisce che le cause civili e criminali tra i cittadini di Todi e suo distretto vengano decise dai giudici della città».

[10] ASCT, *Fondo Petti*, sala III, arm. VI, cas. XI, n. 2, c. 11.

[11] C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), n. 1, pp. 145-149 e F. Valenti, *Parliamo ancora d'archivistica*, ivi, XXXV (1975), nn. 1-3, pp. 161-197.

Ciò pare da riconnettere alla prassi, ampiamente diffusa intorno alla metà del Cinquecento, di appaltare la gestione delle cancellerie ai collegi dei notai cittadini, che ne acquisivano l'esercizio in cambio dell'incameramento dei proventi[12]. Il Collegio notarile subappaltava a sua volta la gestione del servizio al cancelliere *pro tempore*, che provvedeva a fornire gli attuari necessari, i quali si alternavano nei diversi tribunali sulla base dei relativi calendari di udienza[13], col compito di assistere i giudici al *bancum iuris* nell'esame e discussione delle controversie, di redigere i fascicoli processuali, dall'introduzione della causa sino alla sentenza, di tenere in buon ordine i vari registri, ovvero i verbali di udienza e i cosiddetti «calendari curiali»[14], fino a svolgere la funzione di veri istruttori dei processi, col compito di raccogliere le testimonianze, procedere alle inquisizioni, chiamare in giudizio le parti ed infine presentare il fascicolo al giudice, che sulla base degli «acta et allegata» pronunciava la sentenza[15]. Il vincolo tra le carte giudiziarie civili non era quindi dato dagli organismi istituzionali che tale documentazione avevano originato, ma dai notai attuari della cancelleria; in altre parole, il vincolo tra le carte non sembra risiedere nell'organismo produttore, ma in quello che le ha redatte e successivamente conservate[16].

---

[12] *Il notariato a Perugia*, catalogo della mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso nazionale del notariato (Perugia, maggio-luglio 1967), a cura di R. Abbondanza, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1973, pp. XXXIV, 153-154. A Perugia la cancelleria civile, acquistata dalla Camera apostolica nel 1566, venne data in appalto al locale Collegio dei notai a partire dal 1597 (v. Giubbini - Londei, Ut bene regantur cit., pp. 114-119); diversamente, la comunità di Todi «l'anno 1565 comprò dalla R. Camera apostolica l'offitio del defensorato, de' danni dati, civilato de' notarii e dui terzi de' malefitii, per prezzo di scudi 3000» (ASCT, *Archivio priorale*, sala III, arm. IV, cas. I, n. 6, v. *supra* la nota 9), mentre nel 1597, secondo quanto si legge nella visita di Innocenzo Malvasia: «le cancellerie [tuderti], così civili come criminali, sono della Camera» (Giubbini - Londei, Ut bene regantur cit., p. 177). La stessa visita del Malvasia riferisce peraltro che ad Assisi «la cancelleria civile è della comunità, la quale l'ha ricomprata dalla Camera insieme con i danni dati, dell'anno 1566 (...), ma l'ha poi venduta al Collegio dei notari» (ivi, p. 148); anche lo Stato di Camerino nel 1567 aveva già acquistato dalla Camera apostolica gli uffici «notariatuum, causarum civilium et criminalium ac damnorum datorum aliorumque officiorum dictae civitatis eiusque comitatus et districtus» (Sezione di Archivio di Stato di Camerino, *Archivio del Comune di Camerino. Pergamene*, L 4).

[13] C. Cutini, *L'amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell'Umbria: istituzioni e documentazione processuale*, in Pro tribunali sedentes cit., pp. 31-55, in particolare pp. 48-49.

[14] I. Cervellini, *Curia generale della Marca*, in *La Marca e le sue istituzioni* cit., pp. 93-103, in particolare p. 99.

[15] G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. Del Giudice, III.2: *Dal XIII al XIX secolo*, Milano, Hoepli, 1927, p. 174.

[16] Diverse appaiono invece le procedure di conservazione messe in atto presso la cancelleria criminale del governatore, questa sì dotata di un proprio archivio (v. *infra* la nota 22).

Del resto, a Todi la maggior parte della documentazione giudiziaria di Età moderna si presenta ancor oggi organizzata 'per notaio' e condizionata in faldoni che contengono in successione i fascicoli delle cause discusse dinanzi ai diversi magistrati, a seconda che il notaio figurasse in quell'occasione come attuario dell'uno o dell'altro giudice, secondo le attribuzioni e competenze del notaio e il 'calendario' delle sue attività[17]. Al contempo, gli stessi notai continuavano ad esercitare la loro normale attività di rogito in favore di privati; a tale attività potevano inoltre aggiungere mansioni 'segretariali' in ambito 'amministrativo' al servizio del governatore, dalle quali scaturiva documentazione di natura ancora diversa, come ad esempio i registri degli atti e bandi o delle ordinanze. Di conseguenza, accanto alle carte giudiziarie, costituite soprattutto da fascicoli processuali, ma anche da filze di *iura diversa* e da registri, nel normale svolgimento dell'attività notarile veniva sedimentandosi documentazione d'ambito privato, redatta sia su fogli sciolti che su registro.

Come previsto dalla *Sollicitudo pastoralis officii* di Sisto V del 1588, anche a Todi venne istituito un «Archivio apostolico» nel quale versare sia copia dei rogiti dei notai in attività, sia i protocolli originali dei notai cessati o defunti[18]. Malgrado la costituzione sistina facesse altresì specifico riferimento al fatto che il versamento degli atti non dovesse estendersi alle

[17] Solo a titolo esemplificativo, si considerino le carte dei notai Antonio Delfici (attivo nel periodo 1562-1601: faldone contenente fascicoli processuali degli anni Settanta e Ottanta del XVI secolo afferenti alle magistrature del governatore, del capitano di giustizia e del vicario), Cristoforo Casa (attivo nel periodo 1603-1651: faldone contenente fascicoli processuali dell'anno 1619 afferenti alle magistrature del governatore, del giudice ordinario, del vicario e del vicario generale), Giovanni Maria Rota (attivo nel periodo 1654-1702: faldone contenente fascicoli processuali degli anni 1676-1677 afferenti alle magistrature del governatore, del vicario generale, del giudice ordinario, del capitano di giustizia) e Tiburzio Masci (attivo nel periodo 1716-1736: faldone contenente fascicoli processuali dell'anno 1732 afferenti alle magistrature del governatore, del vicario generale e del giudice ordinario).

[18] *Bando sopra l'osservanza dell'ordinationi degli archivi eretti dalla santità di N.S. Sisto papa V* (1588 settembre 22) e, in particolare, il cap. 1: «In ogni città, terra e luogo delle Stato ecclesiastico *mediate et immediate* soggetto si eriga et istituisca un archivio pubblico, nel quale i notai della città devono portare ogni quindici giorni copia autentica degli *istrumenta* rogati», nonché M. L. San Martini Barrovecchio, *Gli archivi notarili sistini della provincia di Roma*, in «Rivista storica del Lazio», II (1994), pp. 293-320, in particolare p. 294. Con particolare riferimento al caso tuderte, v. ASCT, *Memoriali dei priori*, 16 (1588-1590), c. 56v («fu anco resoluto che si dovessero per l'offitio nostro levare le scritture dell'archivio vecchio et collocarle in un'altra stanza per dare detto archivio vecchio agli archivisti, fintanto si accomodarà la stanza nella quale si deveranno rimettere le scritture del publico») e ASCT, *Memoriali dei priori*, 17 (1591-1594), c. 70v («In esecutione del decreto del Consiglio delli 16 febraro, si sono concesse per l'Archivio apostolico eretto da Sisto V le due stanzie vecchie dell'archivio della comunità et le scritture del nostro publico ch'erano in detto archivio si sono rimesse nella stanza della libra vecchia»).

carte di natura giudiziaria[19], come anche specificato dalle successive norme pubblicate in materia[20], i notai di alcune sedi di governo 'minori' e quindi meno strutturate, intesero versare negli archivi notarili anche gli atti delle cause nelle quali avevano svolto il ruolo di attuari. «Per l'identità nelle persone fisiche dei notai e cancellieri»[21] la documentazione notarile 'privata' e quella notarile 'giudiziaria' potevano quindi confluire nel medesimo archivio 'pubblico'[22], come di fatto avvenne nel caso tuderte[23]. Analoghe con-

[19] *Bando sopra l'osservanza dell'ordinationi* cit., cap. 3: «Che all'archivista sia lecito, anzi debba, per ragione del suo officio fare ogni honesta diligenza appresso tutti i notari che rogheranno istromenti et anco che facessero polize et cedole private acciò quelli et quelle si debbano portare in detto archivio al detto effetto (...), eccettuandosi però sempre le scritture et atti delle cause così civili come criminali et le obligationi et altri istromenti dependenti da esse cause che si fanno *pendente lite* per decreto di giudice et gli istromenti che si fanno per la Camara dai suoi officiali, i quali i detti notari non siano obligati a consegnarli al detto archivio se non in caso che i contraenti per lor maggior cautela volessero che si portassero».

[20] *Bando del prefetto degli archivi Paolo Antonio Labia* (1639 luglio 20), cap. 16: «Che li cancellieri e secretari di qualsivoglia communità di detto Stato come sopra siano obligati riporre solo nelle cancellarie particolari spettanti ad esse communità le scritture che concernono meramente l'interesse di esse communità e quelle che si fanno sopra le cose che si trattano nei consigli, come partiti, decreti et altre cose simili. E le scritture degli atti civili e criminali et altri oblighi dependenti da esse cause, che si fanno *lite pendente* per decreto di giudice, quali insieme con quelle scritture et istromenti che si fanno tanto sopra l'interpretanze dalli monti della pietà quanto per la Camera apostolica dalli suoi officiali, s'eccettuiscono dal portarle e riporle in detti archivi, se però li contrahenti per maggior loro cautela non volessero che si portassero»; ripetuto identico nel cap. 14 del *Bando generale e novi ordini sopra gli archivi dello Stato ecclesiastico* (1721 agosto 25) e del *Bando generale e novi ordini sopra gl'archivi dello Stato ecclesiastico* (1748 giugno 1°).

[21] E. Lodolini, *Gli archivi notarili delle Marche*, Roma, Ministero dell'interno, 1969, p. 28.

[22] A ben vedere, si trattava essenzialmente di documentazione giudiziaria d'ambito civile, poiché, com'è desumibile da attestazioni indirette contenute nei *Memoriali dei priori* e nei registri delle *Decretali*, quella di natura criminale – oggi per lo più perduta – veniva conservata in un apposito archivio, nel quale al termine del mandato le magistrature criminali e i loro cancellieri erano obbligati a versare i registri e i documenti processuali prodotti (v. *Magistrature giudiziarie a Todi* cit., pp. 82-86).

[23] Ancora negli anni Ottanta del XIX secolo l'Archivio notarile mandamentale di Todi, tenuto a conservare le copie degli atti man mano inviate dagli Uffici del registro, nonché la documentazione originale di epoca preunitaria, conteneva sia documentazione notarile 'privata' che 'giudiziaria' (ASCT, *Carteggio amministrativo*, b. 1975, sezione I, titolo VII, fasc. II, «Biblioteca, pinacoteca ed archivi», lettera della Soprintendenza agli archivi nelle province romane al Ministero di grazia, giustizia e culto [1881 giugno 13]: «Prego conseguentemente sia fatto invito al conservatore dell'Archivio notarile in Todi di constatare l'esistenza nel suo Archivio di molti atti giudiziali antichi che a me risulta trovarvisi» e ivi, lettera del sindaco di Todi al procuratore generale del re presso la Corte d'appello [1890 marzo 28]: «Ho constatato che questo [riordinamento dell'Archivio notarile mandamentale] si andrà a raggiungere completamente anche col liberare l'Archivio stesso da quell'ingombro che costituisce la sezione degli atti giudiziali, i quali non trovano quivi il loro posto e già sarasi prese disposizioni per farli trasportare altrove»). Negli anni in questione, l'Archivio notarile mandamentale di Todi

nessioni sono state peraltro notate nel tempo anche per altre città umbre (Città di Castello, Foligno, Narni, Norcia) e marchigiane[24], tra le quali si segnala il caso di Camerino[25].

Un vero e proprio archivio quale diretta espressione delle attività e funzioni degli organi giudiziari tuderti avrebbe cominciato a formarsi dopo il 1798, anno di costituzione della prima Repubblica romana. A seguito della nuova articolazione degli uffici e della riforma delle procedure, malgrado il rapido succedersi di magistrature in conseguenza dei frequenti cambiamenti di regime (Repubblica romana, Prima restaurazione, Impero napoleonico, Seconda restaurazione), venne infatti a costituirsi un archivio-sedimento annesso agli uffici giudiziari con funzione di auto-

era ospitato in locali di proprietà del Comune, probabilmente nelle stesse stanze destinate sin dalla fine del Cinquecento ad accogliere l'«Archivio apostolico» di recente istituzione, e in questi locali pare sia rimasto fino al 1979 quando, sotto la pressante richiesta di liberare spazi da adibire ad ufficio dell'economato, l'Archivio notarile venne trasferito dal palazzo comunale alla pretura e da qui, nel 1984, alla sede dell'Archivio storico comunale, «condizionato provvisoriamente in oltre 1.500 sacchi [di plastica], che occupano intieramente tutto il corridoio (lungo 77 metri)». Una «prima schedatura» venne effettuata nello stesso anno con la collocazione «nel deposito n° 6 dell'Archivio» di «oltre 700 buste» e la produzione di 1636 schede (ASCT, *Carteggio amministrativo*, b. «Archivio notarile mandamentale», lettere alle date 1984 marzo 27, 1984 dicembre 6 e 1985 aprile 19). Le particolari vicende dell'Archivio notarile di Todi, conservato presumibilmente per quasi quattro secoli nel medesimo palazzo comunale, senza che mai siano state intraprese attività sistematiche di riordinamento della documentazione o che questa abbia subito il trasferimento e il versamento in un altro istituto, hanno consentito alla documentazione stessa di mantenere quasi integri il proprio aspetto complessivo e il vincolo originario presente tra le carte.

[24] Sui casi umbri, v. *Gli archivi dell'Umbria*, Roma, Ministero dell'interno, 1957, pp. 96-157; su quello maceratese, v. P. Cartechini, *La miscellanea notarile dell'Archivio di Stato di Macerata*, in «Studi maceratesi», 3 (1968), pp. 83-102.

[25] Un'altra interessante situazione di convivenza tra documentazione notarile 'privata' e 'giudiziaria' all'interno dei confini dello Stato pontificio è quella dell'Archivio notarile di Camerino, che assieme a protocolli e bastardelli notarili conserva oltre 4.000 pacchi, buste e volumi di fascicoli processuali civili e criminali, registri ed altro materiale giudiziario redatto dai notai camerinesi nell'espletamento delle loro funzioni di cancellieri e segretari dei vari giudici locali (v. E. Lodolini, *Gli archivi delle Marche con cenni particolari sulle fonti per la storia del Medioevo marchigiano*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», s. VIII, IV, 1964-1965, pp. 249-270, in particolare p. 260: «Camerino infine possiede un ricchissimo Archivio notarile dal 1380, oltre i 10.000 protocolli notarili questo Archivio comprende anche più di 5.000 volumi di atti giudiziari civili e criminali, relativi a notai cancellieri dei giudici di legati e governatori di Camerino»; v. anche *Sezione di Archivio di Stato di Camerino*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, II, pp. 737-752, in particolare pp. 740, *Podestà poi Pretore*, *Giudice degli appelli e Luogotenente di Camerino*, e 746-747, *Archivi notarili*). Analogamente al caso tuderte, anche a Camerino il materiale documentario prodotto dai giudici nell'esercizio della loro funzione venne conservato, per moltissimi anni, assieme ai protocolli notarili in un unico locale al piano terra dell'ex palazzo ducale, ove fu rinvenuto solo nel XIX secolo.

documentazione, in evidente discontinuità rispetto al tradizionale sistema di conservazione documentaria fino ad allora risolto in ambito notarile. All'indomani dell'Unità tale documentazione confluì infine nell'archivio della locale pretura, subentrata all'ufficio del governatore, così da consentire il proseguimento dell'attività giurisdizionale, seguendone le sorti fin quasi ai nostri giorni[26].

[26] Con l'abolizione delle preture alla fine degli anni Novanta del secolo scorso (d.l. 19 febbraio 1998, n. 51), l'Archivio venne dapprima trasferito presso la sede della Società operaia di mutuo soccorso e successivamente nei locali di una ex-scuola elementare della campagna tuderte. Le condizioni non idonee di conservazione hanno purtroppo portato al deterioramento e alla perdita di parte della documentazione, nonché a una sua commistione con le più recenti carte della pretura e al conseguente smarrimento dell'ordinamento originario. Solo col trasferimento delle carte presso l'Archivio storico comunale – ove nel frattempo (1984) erano confluite anche quelle un tempo costituenti la sezione storica dell'Archivio notarile mandamentale, non ancora inventariato (v. *supra* la nota 23) – chi scrive ha potuto infine procedere all'opera di riordinamento e inventariazione finalizzata a renderle fruibili per la ricerca storica (v. *Magistrature giudiziarie a Todi* cit., pp. 91-189: *La documentazione giudiziaria di Todi e i fondi aggregati, 1798-1860*).

Dibattito IV sessione

Luigi Londei

Vorrei fare una domanda a Raffaele Pittella, la cui relazione sugli archivi della Camera apostolica ho molto apprezzato, anche perché io stesso mi ero già confrontato con quella documentazione. Pittella ricorda una sorta di 'direttiva' di Costantino Corvisieri, quando afferma che gli archivi del governo pontificio, al momento dell'unione di Roma all'Italia, avrebbero dovuto essere ripartiti in tre grandi 'serie': quella amministrativa, quella giudiziaria – col nome di *Archivio generale dei tribunali* – e quella notarile. Vorrei sapere l'opinione di Pittella in proposito, in quanto forse Corvisieri non faceva altro che riferirsi alla situazione esistente alla sua epoca, ovvero al momento in cui scriveva: nello Stato pontificio c'erano state profonde riforme, come in tutti gli altri Stati preunitari, e quindi il potere giudiziario si era 'separato', ancorché imperfettamente, da quello amministrativo, a sua volta riorganizzato dal 1847 in forma di ministeri e quindi in una guisa formalmente non dissimile rispetto a quella degli altri Stati, tra i quali lo stesso Regno di Sardegna. Quindi negli ultimi anni della Roma pontificia tutto il materiale per così dire 'amministrativo' era contenuto negli archivi dei ministeri, i quali avevano ereditato a loro volta gli archivi delle istituzioni di Antico regime che li avevano preceduti. Ad esempio, la soppressa presidenza dell'Annona aveva 'lasciato' il proprio materiale documentario entro i depositi archivistici del Ministero del commercio; esisteva poi un grosso concentramento archivistico presso il Ministero delle finanze, a palazzo Salviati, e così via. Al contempo, nel momento in cui Corvisieri scriveva, l'*Archivio generale dei tribunali* si conservava quasi tutto a Montecitorio, mentre la documentazione notarile si trovava nelle innumerevoli sedi dei notai. Forse quindi lo stesso Corvisieri si era solo uniformato a quella che era la realtà del proprio tempo.

Giorgio Chittolini

Non ho domande specifiche, ma vorrei fare solo delle considerazioni di carattere più generale. Questo convegno ha confermato in me la sensazione dell'importanza del notariato nella storia italiana. Del resto, guardando il notaio (come si fa certe volte nei convegni sul notariato) in una prospettiva attualizzante, cioè professionale, si dimentica spesso il fortissimo ruolo pubblico che esso ha avuto nel tempo. Mi viene allora da chiedere, con una provocazione: questi archivi 'giudiziari', che sono in sostanza formati da carte prodotte da notai, come e da quando possiamo chiamarli 'giudiziari'? Un'altra cosa che mi ha colpito è il ricordo che alcuni hanno fatto di quell'intervento di Claudio Pavone sulla distanza esistente tra ente produttore e conservazione dei documenti. Ma attenzione: mi chiedo se non sia un po' 'illuministico' considerare le magistrature di Antico regime non tanto come quella 'confusione' che di fatto sono sempre state, ma come se vi fosse già una divisione dei poteri (un 'potere giudiziario', e così via). Il mondo di Antico regime è un mondo in cui il modo di tenere una 'segreteria' come quella che abbiamo visto per la Camera apostolica era del tutto normale.

Alfonso Assini

Vorrei riallacciarmi al discorso di Giorgio Chittolini, cercando di riprendere alcuni degli spunti di questo convegno, che finora sono stati moltissimi. Com'è noto, in estrema sintesi, perché si parli di 'documento notarile' non è sufficiente che il documento stesso sia scritto da un notaio. Anche un diploma imperiale o un privilegio pontificio possono essere scritti da un notaio, ma non sono documenti notarili. Bisogna infatti accertarsi da chi questo documento tragga forza di prova. Quindi, se la trae dalla *publica fides* del notaio è un atto notarile, altrimenti non è un atto notarile. Detto ciò, anche se in questo modo mettiamo un po' da parte il notaio e respingiamo l'invadenza che ha avuto in questi due giorni, poi il notaio rientra comunque dalla finestra, perché almeno per il Medioevo i problemi rimangono un po' confusi. Intanto non si capisce bene il ruolo che il notaio aveva: se era semplicemente un dipendente, uno scrittore, oppure se era 'assunto', come è venuto fuori in alcune relazioni (anche in quella di Sinisi), proprio in quanto notaio e quindi se il fatto che un documento fosse scritto da un notaio gli conferisse un *surplus* di attendibilità (e questo crea già un problema).

Il secondo problema, che è stato toccato poco, è quello della forma del documento: non certo un problema secondario. Il fatto che sia un notaio a scrivere comporta che egli inserisca, anche nei documenti dei quali è semplicemente estensore, certe tipologie, certi formulari (e, più in generale, una tipicità documentaria), per cui quel documento assume l'aspetto del 'documento notarile'. E questo avviene quindi anche quando il documento non lo è, perché promana dal tribunale, sebbene presenti delle eco che rinviano comunque al formulario notarile. Secondo me questo aspetto andrebbe maggiormente indagato. Terrei invece distinto il problema della conservazione: è vero che dal punto di vista archivistico, come diceva poco fa Mariangela Severi, esso crea un ulteriore problema di «vincolo», ma il problema della conservazione va comunque tenuto distinto. Effettivamente, abbiamo visto in questi due giorni come in moltissime realtà italiane la conservazione del 'civile', soprattutto del 'civile', fosse affidata ai notai attuari, ma questo è un problema diverso rispetto alla natura degli atti e quindi dobbiamo cercare di tenerlo separato.

L'altro problema che nasce sempre nei convegni quando sono assieme storici e archivisti è che noi archivisti tendiamo a tenere un po' più distinti, a differenza degli storici, i documenti di organi giudiziari da quelli di contenuto giudiziario. È chiaro che la mentalità dello storico tende a vedere un tutt'uno, ma le due cose dal nostro punto di vista sono invece diverse, in quanto i documenti che hanno contenuto giudiziario sono frequentissimi, ma non sono sempre prodotti da organi giudiziari. E qui di nuovo la distinzione fondamentale tra civile e penale (o criminale): nel civile c'è tutta una serie di atti che sono extragiudiziali, perché al processo non ci arrivano mai (come per esempio a Genova, ma credo anche altrove, gli arbitrati) e non passano assolutamente da alcun tribunale. Questi sono atti notarili puri, cioè è il notaio che redige il documento anche se formalmente l'arbitrato è pronunciato da un giureconsulto: di fatto l'arbitrato non passa attraverso alcun tribunale e l'unica forma di documentazione che rimane è notarile. Un caso tipico di Età medievale è rappresentato da quella documentazione che troviamo nei cartolari notarili, ove viene riassunto l'*iter* di una causa civile e infine riportata la sentenza. Si tratta di un documento prodotto *ex post*, normalmente su richiesta della parte vincitrice la quale, non avendo a disposizione la possibilità di avere copia autentica della sentenza, chiede al notaio di certificare quanto è avvenuto nel processo. Si tratta di documenti i cui verbi sono al passato: «è stato fatto questo», «è stata prodotta quella prova», «è stato sentito quel testimone», «il vicario del podestà ha

sentenziato così». Questo è di nuovo un *instrumentum* notarile, non è un documento giudiziario.

Per finire, l'ultimo tipo di confusione riguarda i documenti che semplicemente c'informano in merito all'amministrazione della giustizia. Si sono evocate le fonti contabili: la giustizia costa, ad esempio perché bisogna pagare il boia, e quindi si fanno delle registrazioni; ve ne sono a Genova in cui è scritto: «pagato una lira perché ha tagliato la testa a Tizio», e si specifica anche come si chiamava Tizio e perché gli hanno tagliato la testa. Al contempo, buona parte della giustizia 'rende', nel senso che moltissime pene sono di tipo pecuniario e quindi c'è un incasso. Tutta questa documentazione (per carità) agli storici serve per ricostruire l'amministrazione della giustizia, ma per noi queste sono fonti che non hanno nulla a che fare con la documentazione giudiziaria. Ricordiamoci il titolo del convegno: «documentazione degli *organi* giudiziari».

Stefano Moscadelli

Nella nostra relazione abbiamo posto preliminarmente un problema, che è quello del 'rispecchiamento' dell'istituzione nell'archivio. Questo problema nasce da una considerazione che (se vogliamo) molti di noi potrebbero fare partendo dalla concretezza del lavoro dell'archivista, chiedendoci cioè come avremmo operato (perlomeno io me lo son chiesto anche in questi termini) se nel 1858, giusto 150 anni fa, ci fossimo trovati, con le competenze e le conoscenze che abbiamo oggi, di fronte ad un archivio come l'*Archivio generale dei contratti* di Siena, caratterizzato da una configurazione complessa e contenente documentazione notarile 'privata', ma anche 'giudiziaria'. La risposta che è stata data 150 anni fa è radicalmente diversa da quella che darei io oggi: alla luce del principio di provenienza, rispetterei la configurazione data all'archivio da un''organizzazione di notai', che l'aveva strutturato nella consapevolezza che vi era a monte un'attività di tipo giudiziario, ma anche un'attività di tipo privato. Certamente non l'avrei smembrato in una decina di fondi archivistici, mettendo insieme o separando cose che insieme non erano mai state o che non erano mai state separate. In concreto, si può guardare al fatto che tra il soggetto produttore e l'organizzazione delle carte vi era una sorta di mediazione (secondo quello che dicevano Filippo Valenti e Claudio Pavone, ma in fondo anche Giuliana Giannelli, nel passo che abbiamo citato), ovvero nel nostro caso una struttura che in qualche modo riorganizzava la documen-

tazione nel tempo prodotta. Il ruolo del notaio, a mio avviso, è così forte all'interno dell'organizzazione delle carte ancora in Età moderna, da determinare di fatto un vincolo evidente tra le carte stesse. Noi come archivisti non dovremmo trascurare questo aspetto, che è un aspetto concreto: applicando il principio di provenienza e il rispetto dei fondi, dobbiamo dire che quella configurazione 'di tipo notarile' che subirono le carte in Età moderna, dal momento in cui furono prodotte sino a quello in cui ci sono giunte, va rispettato o, se alterato, ricostruito.

Luigi Londei

Per quanto riguarda lo Stato pontificio d'Età moderna, esistono alcune magistrature (ad esempio la Segnatura, la Rota o l'auditore generale della Camera apostolica) che hanno praticamente solo funzioni giudiziarie. È vero che le loro scritture sono prodotte da notai, però questo, a mio avviso, non cambia la loro funzione, funzione di cui poi i contemporanei erano perfettamente al corrente. E lo vediamo nel caso delle magistrature che avevano competenze 'miste', giudiziarie e amministrative: competenze spesso attribuite a una medesima magistratura, ma attuate mediante procedure definite e ben distinte.

Carlo Vivoli

Credo che vada ripresa l'osservazione che faceva Giorgio Chittolini sull'impossibilità di definire le magistrature di Antico regime sulla base di schemi che definiamo 'illuministici'. Anche le podesterie toscane, che pure sono fondamentalmente dei tribunali, hanno una funzione amministrativa dal momento che il podestà (com'è noto) è rappresentante del potere centrale. Per quanto riguarda il ruolo del notaio e il grado di autonomia che egli ha quale attuario all'interno di un ufficio, non si può certo attribuirgli il ruolo di 'soggetto produttore', come si dice in archivistica. Di contro (per me), la novità emersa da queste giornate è il fatto che effettivamente in molti casi il notaio (o perché prende in appalto un ufficio o nella sua autonomia o perché la recupera attraverso il Collegio notarile) svolge un ruolo che non è meramente esecutivo di attuario, ma in qualche modo di 'organizzatore' delle carte, venendo a ricoprire un ruolo importante, sul piano (per così dire) 'istituzionale'.

Raffaele Pittella

La domanda rivoltami da Luigi Londei trova più di una risposta nelle parole poc'anzi proferite da Stefano Moscadelli, cui non è sfuggito di evidenziare il ruolo centrale svolto dal notaio nel tessere la rete dei vincoli archivistici lungo tutta l'Età moderna; un dato, questo, spesso sottovalutato dagli archivisti del secondo Ottocento. Per quanto attiene a Costantino Corvisieri, il primo ad aver ispezionato gli archivi camerali all'indomani del 1870, ritengo che non sia estranea alla sua prospettiva l'idea che l'archivio sia lo specchio fedele dell'architettura istituzionale. Un convincimento, il suo, che lo condusse ad estremizzare e distorcere quelli che erano i principi teorici alla base del 'metodo storico': a voler modellare i fondi e le serie in ragione dell'organigramma delle magistrature, anche quando oggetto di ordinamento e inventariazione erano complessi sorti unicamente in riferimento alla geografia notarile. È questo, a mio giudizio, l'insegnamento da lui trasmesso agli archivisti che operarono a Roma fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, convinto com'era che un archivio contenente sia carte giudiziarie, sia carte amministrative, sia scritture d'interesse privato fosse il risultato di arbitrarie manomissioni e smembramenti. A tal proposito, non si dimentichi di considerare alcune sottolineature di mano dello stesso Corvisieri: i suoi moniti affinché si mantenesse inalterata la struttura degli archivi sorti sulla scia dell'esperienza politico-amministrativa francese – quelli caratterizzati dall'uso del titolario, per intenderci –, le sue proposte di provvedere, con urgenza e tempestività, a rimodellare, in virtù del nesso carte-istituzioni, gli archivi di Antico regime – quelli in cui più evidente era l'impronta lasciata dai notai.

Leonardo Mineo

Sentendo le parole di Carlo Vivoli mi chiedevo se non ci si debba interrogare sulle politiche di conservazione documentaria delle istituzioni presso le quali i notai lavoravano, ovvero se queste mostrassero l'intenzione (diciamo) di conservare in proprio le carte prodotte, oppure di devolverne ai notai la custodia. Nel caso di alcune istituzioni vediamo come, con forza, esse tendano a creare sin da subito, precocemente, archivi di sedimentazione; nel caso di altre troviamo invece l'affidamento delle carte ai notai, forse proprio perché era quello il modo in cui tali istituzioni intendevano organizzare la loro memoria documentaria.

Lorenzo Tanzini

Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento[*]

1. *Premessa*

Vorrei innanzitutto circoscrivere i temi di questo intervento. Si terranno qui sullo sfondo due ambiti di ricerca approfonditi altrove, cioè le questioni propriamente istituzionali, di composizione e organizzazione delle curie giudiziarie periferiche[1], e quelle di storia dell'ordinamento archivistico, per focalizzare l'attenzione sul problema della produzione documentaria di quelle curie, delle tipologie documentarie e delle modalità di redazione scritta delle pratiche giudiziarie. È evidente però che i due elementi di fondo, istituzionale e archivistico, per così dire a monte e a valle della produzione documentaria, hanno su di essa e sul modo in cui è giunta a noi

* Una diversa e più breve versione di questo saggio è uscita in «Ricerche storiche», XLII (2012), pp. 83-116. Verranno qui utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASAr = Archivio di Stato di Arezzo; ASFi = Archivio di Stato di Firenze; ASPo = Archivio di Stato di Prato; ASPt = Archivio di Stato di Pistoia; ASSi = Archivio di Stato di Siena; SASPescia = Sezione di Archivio di Stato di Pescia; gli archivi comunali, onde non appesantire le note con la denominazione esatta di ciascuno, saranno indicati soltanto con il nome della località nella quale sono oggi materialmente ospitati, per cui salvo indicazioni particolari il nome della località in corsivo starà ad indicare la sezione storica-preunitaria dell'archivio del relativo comune. Desidero esprimere il mio ringraziamento al personale di tutti gli archivi consultati, specialmente quelli delle istituzioni comunali, che hanno agevolato i miei sondaggi archivistici e mi hanno fornito una preziosa assistenza. Oltre alle discussioni svoltesi nelle giornate del convegno, sono stati preziosi per la redazione di queste pagine i confronti con Leonardo Mineo, che mi ha messo a disposizione i risultati delle sue ricerche inedite o ancora in corso.

[1] Sulle quali v. A. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 517-552 e, più in generale, L. De Angelis, *Ufficiali e uffici territoriali della Repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi - W. J. Connell, Pisa, Pacini, 2001, pp. 73-92.

un influsso assolutamente decisivo, per cui è imprescindibile quantomeno un accenno a simili retroterra della ricerca, rinviando alle altre relazioni di argomento 'fiorentino' per un approfondimento più adeguato.

Le fonti giudiziarie superstiti di cui ci occuperemo sono il deposito documentario della rete di ufficiali giudiziari periferici costruita dallo Stato fiorentino nella fase matura della propria espansione territoriale. Nodi cruciali dell'affermazione del dominio cittadino sul territorio, i podestà fiorentini avevano segnato l'allargamento delle conquiste della città, con tutte le emergenze e sperimentazioni legate all'impianto di una rete istituzionale del tutto nuova[2]. Una fase di svolta particolarmente significativa si colloca nell'ultimo quarto del XIV secolo: nel 1376 una provvisione programmatica giunse a consolidare le norme fondamentali per la distrettuazione e la competenza delle curie podestarili di contado e distretto[3]; nel 1385 la sistemazione di vasti ambiti territoriali sottoposti alla giurisdizione penale dei vicari venne estesa all'area aretina, con l'istituzione dei vicariati di Monte San Savino e Anghiari; nel 1387 un ulteriore dettagliato ordinamento ribadiva le procedure d'esercizio della giustizia sul territorio in ambito civile[4]. Punto d'arrivo di questa fase più creativa della costruzione dello Stato, le norme del 1415 e l'istituzione dei Cinque conservatori del contado, con un'ulteriore ridefinizione delle competenze degli ufficiali del territorio[5]. L'impianto della giustizia nel territorio fiorentino era quindi posto in funzione nei suoi tratti essenziali, destinati a mantenersi relativamente stabili almeno fino a metà Cinquecento[6]. Un impianto, come la storiografia recente si è fin troppo spesso compiaciuta di osservare, fortemente caratterizzato

[2] A. Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII e XIV*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 279-349.

[3] Valorizza la portata periodizzante del riordino istituzionale del 1376 il saggio di A. Zorzi, *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, in «Società e storia», 50 (1990), pp. 799-825.

[4] L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007, pp. 103-104.

[5] Si veda il classico studio di G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 292-352.

[6] L'assetto cinquecentesco è ben sintetizzato dal lavoro di E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973. Per le particolarità delle (meglio documentate ma non molto più studiate) pratiche di giustizia in Età moderna v. per lo meno M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in Età moderna*, Firenze, Edifir, 1997.

dal profilo politico del governo del territorio, quindi condizionato dalle esigenze di affermazione degli interessi del ceto dirigente cittadino più che da astratti criteri di uniformazione istituzionale. Ciò non toglie, tuttavia, che il punto d'arrivo di una simile costruzione istituzionale presentasse caratteri di forte uniformità quantomeno nelle procedure adottate. E soprattutto, andrà notato già per gli assetti pieno-trecenteschi un elemento caratteristico delle pratiche archivistiche delle comunità soggette, effetto della convergenza tra la forte attenzione del ceto dirigente cittadino per il controllo della giurisdizione e l'altrettanto consolidata esperienza istituzionale delle comunità soggette a Firenze, specialmente quelle cittadine[7]: l'uso cioè di conservare la produzione documentaria delle curie territoriali presso l'ufficio stesso del giusdicente, sia per le cause penali che per quelle civili. Un uso, questo, che distingue le pratiche documentarie della Toscana fiorentina da quelle adottate in una buona parte degli Stati territoriali, nei quali sezioni consistenti della documentazione giudiziaria civile vennero conservate dagli stessi notai redattori, quindi senza soluzione di continuità archivistica tra gli *acta* giudiziari e gli *instrumenta* della pratica professionale privata, destinati a una parziale separazione solo negli ordinamenti ottocenteschi[8]. Questa peculiare prevalenza del profilo archivistico 'pubblico' sulle pratiche notarili nello Stato fiorentino comporta che quella struttura istituzionale cui si è fatto cenno sopra si sia riflessa abbastanza fedelmente in una rete di conservazione locale degli atti giudiziari ancora riconoscibile nei depositi degli archivi comunali toscani, per cui i centri delle podesterie e vicariati conservano tuttora non di rado la produzione documentaria del relativo ufficio. Un assetto che ha subito ad ogni modo varianti significative per effetto delle riforme istituzionali granducali, specialmente con l'istituzione delle cancellerie comunitative[9], il cui tessuto ha comportato in

[7] Sulle pratiche documentarie in alcuni centri quasi urbani soggetti nel XIV secolo al dominio fiorentino v. ora L. Mineo, *La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, pp. 337-426.

[8] Si tratta di un tema ampiamente trattato nel contributo di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli edito nel presente volume.

[9] P. Benigni - C. Vivoli, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), n. 1, pp. 32-82; A. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), a cura di P. Benigni - S. Pieri, Firenze, Edifir, 1996, pp. 19-33.

vari casi lo spostamento o accorpamento di bacini documentari, con l'effetto che gli archivi restati sede di conservazione degli atti giudiziari sono quelli fatti centri di cancelleria, anche a prescindere della loro funzione giurisdizionale precedente[10].

Il lavoro che qui s'intende svolgere, dunque, è il frutto di una prima ricognizione a vasto raggio sulla documentazione giudiziaria delle curie periferiche così come questa si è conservata negli archivi locali, siano essi i fondi comunali degli Archivi di Stato (in particolare quelli di Arezzo, Pescia e Pistoia) o più spesso le sezioni antiche dei relativi archivi storici comunali[11]. Si tratta di giacimenti documentari di consistenza imponente, solo in certi casi valorizzati dalla storiografia[12], e che comunque appaiono nel loro complesso suscettibili di un uso sistematico, anche grazie a uno stato di conservazione ed ordinamento archivistico che nella maggior parte dei casi può godere delle meritorie recenti iniziative delle istituzioni locali o regionali[13].

---

[10] Per cui, ad esempio, tra i casi che verranno citati in queste pagine, i pochi registri superstiti della podesteria di Buggiano sono confluiti prima nell'Archivio di Stato di Pistoia e quindi nella Sezione di Pescia; più linearmente, si trovano nell'Archivio comunale di Empoli le poche carte superstiti del podestà di Cerreto Guidi, o ancora nell'Archivio comunale di Monte San Savino quelle di Civitella in Val di Chiana.

[11] Il quadro non è completo: non saranno presi in considerazione, se non per rari cenni, casi come quelli di Borgo San Sepolcro o Cortona, mentre le difficoltà dovute allo stato attuale della documentazione hanno impedito di consultare l'importante Archivio comunale di Montepulciano; lo studio di altri centri minori, come Castelfranco di Sotto, offrirebbe senza dubbio un ulteriore allargamento e precisazione di un quadro del quale qui si spera di poter cogliere i tratti generali.

[12] Uno dei pochi sondaggi a carattere regionale è quello di A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), nn. 2-3, pp. 380-415, che contiene un utilissimo elenco dei fondi giudiziari esistenti negli archivi comunali, aggiornato e approfondito rispetto al quadro generale offerto dalle *Notizie degli archivi toscani*, «Archivio storico italiano», CXIV (1956) e da G. Prunai, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, Roma, Ministero dell'interno, 1963.

[13] Al di là dei singoli inventari che si segnaleranno di volta in volta, di grande utilità è la collana di testi pubblicata già qualche anno fa a cura della Sovrintendenza archivistica per la Toscana, sebbene non tutte le province siano coperte da un simile strumento: v. *Gli archivi comunali della provincia di Siena*, a cura di A. Antoniella - E. Insabato, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1983; *Gli archivi comunali della provincia di Firenze*, Firenze, All'insegna del giglio, 1985; *Gli archivi comunali della provincia di Pistoia*, a cura di E. Insabato - S. Pieri, Firenze, All'insegna del giglio, 1987; *Gli archivi comunali della provincia di Pisa*, a cura di E. Capannelli - A. Marucelli, Firenze, All'insegna del giglio, 1992; *Gli archivi storici comunali della provincia di Livorno*, a cura di S. Pieri, Livorno, Amministrazione provinciale di Livorno, 1996; v. inoltre *Archivi comunali toscani: esperienze e prospettive*, atti delle giornate di studio (Carmignano, 13 dicembre 1986; Lastra a Signa, 9 maggio 1987), a cura di E. Insabato - S. Pieri, Firenze, All'insegna del giglio, 1989 e *Modelli a confronto* cit.

Oggetto di questo intervento saranno dunque i caratteri e le trasformazioni della documentazione giudiziaria degli uffici 'periferici' dello Stato fiorentino, dalla sua formazione trecentesca fino alla fine del XV secolo. Tutto ciò seguendo alcune variabili di fondo. In primo luogo la dimensione temporale, sia in senso assoluto delle fasi cronologiche che scandiscono la politica della dominante nei due secoli considerati, sia nelle dinamiche locali in rapporto ai diversi tempi d'inserimento delle comunità nel dominio fiorentino, alle quali si legano i tempi diversi di assimilazione o mancata assimilazione di modelli fiorentini nelle pratiche giudiziarie locali. In secondo luogo andrà valorizzata la dimensione dello spazio, non tanto nell'accezione geografica o materiale di vicinanza alla città, quanto in quella 'politica', della forte eredità delle tradizioni istituzionali delle diverse comunità, legate alle forti specificità locali. Infine, è evidente che i caratteri della documentazione dovranno essere valutati in considerazione della variabile istituzionale, vale a dire riguardo agli effetti documentari delle diverse competenze di vicariati e podesterie, o più nello specifico podesterie cittadine maggiori o di livello inferiore, senza trascurare quelle singolari istituzioni che sono i cosiddetti banchi attuari.

Quanto invece agli aspetti della procedura, si cercherà di valorizzare sia il caso della giurisdizione penale, sia quello del civile, che rispondono come ben noto a formulari e a pratiche documentarie distinte e riconoscibili: la sfera dei giudizi civili avrà tuttavia una trattazione più ampia, non soltanto per rendere ragione di una più spiccata varietà documentaria attraverso il tempo e i casi locali, ma anche perché nella storiografia degli ultimi decenni, che pure ha dedicato uno spazio considerevole alle pratiche giudiziarie per la costruzione del territorio, la giustizia criminale è stata ampiamente trattata[14], mentre un lavoro complessivo sulla giurisdizione civile è un fronte di elaborazione interpretativa molto più aperto, e quindi una tematica nel complesso più promettente.

Una delle questioni preliminari da considerare nel tentativo di articolare una storia della documentazione giudiziaria nello Stato fiorentino, tenendo

[14] Tra le pubblicazioni di respiro europeo v. le vaste rassegne in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna, Il Mulino, 2001 e *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen âge*, études reunies par J. Chiffoleau - C. Gauvard - A. Zorzi, Roma, École française de Rome, 2007. Lo stesso vale in effetti anche per gli studi modernistici, per i quali si rinvia alla recente trattazione generale di M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

fermo il proposito di coglierne proprio i caratteri di 'storia', cioè di evoluzione nel tempo, è senza dubbio il rapporto tra l'espressione concreta di quella documentazione e gli influssi dei fenomeni generali di governo territoriale o di modelli più universali di procedura. È ben noto, infatti, come i caratteri degli atti giudiziari non dipendano se non in maniera molto parziale dalle specificità locali, rispondendo al contrario al modello generale della procedura romano-canonica del processo civile e penale. Quello della giurisdizione periferica dello Stato fiorentino, come di ogni altro soggetto pubblico del tempo, è un quadro con forti elementi di continuità formale, lessicale, materiale: i registri giudiziari adottano una terminologia simile, sono redatti su quaderni dal formato standardizzato, e anche nei caratteri intrinseci modulano variamente temi procedurali a diffusione universale. Ciò comporta che gli elementi variabili all'interno di questo quadro assai conservativo debbano essere in qualche modo amplificati, per segnalarne la rilevanza nel disegno complessivo della nostra storia[15].

A questo riguardo, un ambito di ricerca di grande interesse potrebbe essere quello dei modelli testuali che gli ufficiali del territorio adoperarono per orientare le proprie pratiche documentarie: una declinazione toscana, cioè, di quell'interesse per i formulari notarili e i loro rapporti con la pratica giudiziaria che la storiografia giuridica degli ultimissimi anni ha cominciato a mettere proficuamente a frutto[16]. Il riferimento ai modelli cittadini è ovviamente primario. Firenze, capitale della cultura notarile secondo la testimonianza, iperbolica ma non immotivata, di Goro Dati all'inizio del Quattrocento[17] forniva notevoli esempi di formulari notarili, sia riprodotti con la copia di vecchie e venerande opere generali (in

[15] Non si possono che sottoscrivere qui le osservazioni generali di A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità* cit., pp. 1-110, in particolare pp. 65-67, sul «ruolo unificante» della prassi notarile in contesti geografici diversi, almeno finché una più robusta definizione territoriale tre-quattrocentesca non giunga a delineare veri e propri 'stili regionali'.

[16] Si veda in particolare Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006; per il periodo e l'ambito di nostro interesse v. L. Sinisi, Judicis oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, ivi, pp. 215-239, ma già M. Montorzi, Fides in rem publicam. *Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984.

[17] «E puossi dire essere il ceppo della regione di tutta la noteria che si esercita per tutta la cristianità, e indi sono stati i grandi maestri e compositori d'essa. La fonte de' dottori delle leggi è a Bologna, e la fonte de' dottori della noteria è Firenze» (*L'Istoria di Firenze di Gregorio Dati dal 1380 al 1405*, a cura di L. Pratesi, Norcia, Tonti, 1904, p. 141).

primis la *Summa* rolandiniana e le successive versioni glossate), sia redatti da autori fiorentini o di comunità soggette, quindi con sensibilità calibrata sull'ambiente toscano[18]. D'altro canto, la produzione cittadina penetrava senza dubbio nel territorio: talvolta per tramite degli statuti fiorentini in copia, opportunamente glossati con riferimenti alla pratica locale, come appare testimoniato in centri quali Pistoia, Volterra o San Gimignano[19], talvolta attraverso vere e proprie sillogi miscellanee, in cui i giusdicenti locali fecero trascrivere disposizioni normative e formulari da applicare nella prassi giudiziaria[20].

I registri statutari dei corpi territoriali, in primo luogo i vicariati, sono in questo senso un testimone normativo-pratico estremamente indicativo. Poveri sul piano dell'articolazione testuale originaria, ridotta a poche rubriche d'inquadramento, quei registri vennero adoperati come deposito di testi d'ufficio, essenzialmente copie di disposizioni fiorentine ed estratti del carteggio con gli ufficiali cittadini, fino a creare in molti casi corposi codici d'uso in cui sedimentavano decenni di consuetudini di governo locale[21]. Ad uno sguardo sul contenuto di simili testi, ad ogni modo, l'ele-

[18] Si vedano, ad esempio, Biblioteca Medicea Laurenziana, *Ashburnham*, 856/III e 856/IV. Si tratta di due codici ora artificialmente ricomposti come tomi di una medesima opera, intitolata *Statuta florentina*: solo questi due però appartennero con certezza a ser Mariotto di ser Giovanni di Bencino Baldesi; l'accostamento dei due volumi ben evidenzia la complementarietà del testo normativo coi formulari notarili, che erano e restavano il principale prontuario di conoscenze per la prassi giudiziaria. A questo proposito, per una testimonianza della fortuna di testi del genere nello Stato fiorentino del Quattrocento, v. A. Era, *Ricerche sul* Formularium Florentinum diversorum contractuum, I: *Edizioni*, *partizioni*, *determinazione dell'autore*, Sassari, Gallizzi, 1924; il testo in questione è attualmente oggetto di un importante lavoro d'analisi da parte di Giuseppe Biscione. Un esempio emblematico di formulario direttamente derivato dalla prassi di governo del territorio, se pure per un contesto più antico, è anche quello redatto per il contado pisano intorno al 1345 ed edito da K. Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano nel Trecento attraverso un manuale notarile*, Pisa, Pacini, 1975.

[19] Alcuni esempi in ASPt, *Comune di Pistoia*, *Statuti e ordinamenti*, 32 (copia primo-quattrocentesca degli statuti fiorentini del 1415, con annotazioni di un notaio pistoiese); Biblioteca Guarnacci di Volterra, *Manoscritti*, XLIX 4 27 (copia quattrocentesca degli statuti); Biblioteca comunale di San Gimignano, *Manoscritti*, 59 (copia degli statuti sangimignanesi del 1415 ed estratti di quelli fiorentini, con annotazioni).

[20] Si veda in particolare il codice 119 della Biblioteca comunale Rilliana di Poppi, che raccoglie una ricca selezione di norme fiorentine presumibilmente ad uso dei vicari del Casentino. Nel manoscritto ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 233, contenente gli statuti della comunità casentinese di Chitignano, si conserva alle cc. XXXIIr-XXXIIIr un frammento di formulario, presumibilmente ad uso di un capitano fiorentino per le procedure giudiziarie del suo ufficio.

[21] Uno dei casi più ricchi in tal senso è il manoscritto segnato *Statuto* dell'Archivio comunale di Certaldo: si tratta di una redazione dello statuto del vicariato del 1415, seguita da una lunghissima serie di aggiunte, prevalentemente testi normativi e ordinamenti fiorentini di

mento propriamente giudiziario appare cospicuo ma non prevalente, per effetto della ipertrofica documentazione sulla tutela del territorio e delle norme ambientali. All'interno dei testi afferenti all'ambito giurisdizionale, la prospettiva di gran lunga più ricorrente è quella che riguarda non la procedura, ma le spese di accesso alla giustizia, cioè le tariffe per il pagamento delle varie formalità processuali e documentarie da parte dei notai[22]. Elemento questo per certi versi deludente, perché apparentemente poco perspicuo per la storia delle pratiche giudiziarie, ma in realtà segnale di un carattere che ritroveremo in tutta la vicenda, nella quale la dimensione puramente contabile-finanziaria dell'esercizio della giustizia, sia penale che civile, risulta assolutamente preponderante nell'orientare le pratiche documentarie, e assume anzi un ruolo chiave nel giustificare anche le scelte di conservazione.

2. *La prima fase*

Venendo dunque a considerare il cuore del nostro interesse, cioè la storia delle pratiche documentarie degli uffici giudiziari dello Stato, un primo elemento da valutare è il suo avvio, vale a dire il problema dei caratteri di quella documentazione nel momento in cui nelle varie comunità iniziano serie prodotte da ufficiali fiorentini. In questo senso, si tratta di una storia che ha quantomeno due diversi punti di partenza. Innanzitutto si tratta di cogliere le pratiche giudiziarie delle comunità soggette, nelle quali s'innestano le sedi di governo amministrativo-giurisdizionale del territorio, cioè le podesterie, ma che hanno alle spalle una più o meno illustre e documentata tradizione giudiziaria: questo vale sia per le cosiddette «podesterie maggiori», essenzialmente quelle cittadine o di terre importanti, sia in quelle «minori», più direttamente legate all'iniziativa di Firenze, ma che di norma insistono su centri rurali istituzionalmente preesistenti[23].

vario tipo, lettere da Firenze e simili, fino al primo Seicento. Del tutto simile la composizione quattro-cinquecentesca del codice ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 549, relativo al podestà fiorentino di Palagio in Casentino-Stia.

[22] D'altra parte, a necessità di questo tipo facevano riferimento anche molte richieste di modifica del diritto locale da parte delle comunità; Firenze, in effetti, deliberò nel 1419 un'articolata serie di disposizioni per disciplinare i tariffari degli ufficiali giudiziari per la copia e redazione dei documenti (v. Tanzini, *Alle origini* cit., pp. 104-107).

[23] Sul cui funzionamento v. anche S. Imbriaci, *La giurisdizione criminale in alcune podesterie minori dello Stato fiorentino alla fine del XIV secolo*, in «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 415-440.

In altri casi, il punto di partenza coincide con la creazione di uffici giudiziari del tutto nuovi, i vicariati, che non hanno alle spalle una storia documentaria, ma sono il prodotto di un'iniziativa originariamente fiorentina. Nel primo caso, com'è ovvio, si tratta di cercare di cogliere i cambiamenti impressi dalla conquista fiorentina a pratiche giudiziarie e documentarie già in atto, mentre nel secondo possiamo constatare i caratteri di un'iniziativa centrale del tutto libera da condizionamenti locali, anche se non da modelli già elaborati altrove, come vedremo. Esaminiamo quindi distintamente i due casi.

Non sono molte le sedi di podesterie che abbiano conservato documentazione giudiziaria precedente alla sottomissione. San Gimignano è l'esempio più fortunato, con una ricca serie di registri di varia natura fin dal pieno XIII secolo[24], cioè oltre un secolo prima della sottomissione, mentre Prato conserva una cospicua serie di atti criminali del tardo Duecento[25]. Fucecchio e Volterra vantano fonti giudiziarie non altrettanto antiche, ma comunque ben conservate per il primo Trecento[26], quindi con alcuni decenni di anticipo rispetto all'inserimento nello Stato fiorentino (cioè il 1331 per Fucecchio e il 1361 per Volterra); infine due importanti città soggette, Arezzo e Pistoia, hanno conservato alcuni frammenti discontinui ma significativi del periodo di libertà[27], sebbene per entrambi gli influssi

[24] *L'Archivio comunale di San Gimignano. Inventario della sezione storica*, a cura di G. Carapelli - L. Rossi - L. Sandri, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1996: alle pp. 233-284 è descritta la serie di civile e criminale della podesteria, dal 1255 fino al privilegio dei descritti nelle bande (1542), per un totale di quasi trecento pezzi (nn. 1589-1856).

[25] Si veda in particolare ASPo, *Antico archivio del Comune*, *Atti giudiziari*, 465-503: la serie comprende fascicoli di cause criminali dal 1269 alla prima metà del Trecento, mentre nello stesso fondo ai numeri 1063-1066 restano alcuni registri di atti civili in gran parte duecenteschi o comunque precedenti l'acquisto fiorentino del 1351. Il limite della documentazione pratese rispetto a quella sangimignanese è tuttavia l'estrema frammentarietà e la perdita di un ordinamento coerente cui sono state soggette le varie serie nei secoli passati, che si fa peraltro molto più grave per il pieno Trecento: ciò rende sicuramente meno affidabile una ricerca comparativa, data la difficoltà di effettuare riscontri sistematici. Per l'inventario è ancora utile *Comune di Prato. Inventario dell'Archivio antico del Comune*, a cura di R. Nuti, Prato, Archivio storico pratese, 1939.

[26] *L'Archivio preunitario del Comune di Fucecchio*, a cura di S. Nannipieri - A. Orlandi, con saggio introduttivo di A. Malvolti, Firenze, Olschki, 2007. Nonostante l'eccezionale ricchezza del suo archivio, che per il XIV secolo è uno dei più rilevanti in tutto lo Stato fiorentino, Volterra non può ancora contare su un ordinamento moderno, né su un inventario sistematico dei propri fonti documentari pubblici, che si consultano attraverso il preciso ma genericissimo inventario manoscritto *in loco*.

[27] La sottomissione di Pistoia a Firenze conobbe gradi progressivi di limitazione dell'autonomia delle magistrature locali: ad ogni modo il più antico registro della serie ASPt, *Comune di*

fiorentini si siano fatti sentire probabilmente prima della sottomissione. A questi casi più rilevanti si possono aggiungere alcune testimonianze erratiche per singole comunità[28], e soprattutto i registri di centri sottoposti a Firenze solo in età molto tarda, che quindi rappresentano situazioni rilevanti ma assai originali, ad esempio nel caso della documentazione conservata a Poppi, centro soggetto solo dopo il 1440, o ancora in quelli di Cortona e Borgo San Sepolcro[29].

Per quanto mostrano questi esempi, la documentazione giudiziaria risente piuttosto lentamente dell'inserimento nella nuova compagine territoriale, e si riscontrano con gli anni alcuni cambiamenti non a livello di procedura, ma a quello del lessico e delle pratiche documentarie. Quanto in particolare alla dimensione lessicale, si possono segnalare alcune oscillazioni nella denominazione delle singole fasi di procedura nel processo penale: questo è ben percepibile a San Gimignano, ove il formulario di apertura dell'inquisizione subisce nei decenni dopo il 1353 una tendenziale complicazione. Se infatti nel primo Trecento dopo la formula protocollare e la *narratio* del reato, l'avvio del procedimento del giudice era di norma introdotto con l'espressione «facta et formata fuit hec inquisitio»[30], di seguito si stabilizza una formulazione più articolata, per cui è costante la cosiddetta *intentio*, introdotta dalla formula «super quibus omnibus», seguita da una versione alternativa, nella forma «inchoata, initiata et formata fuit hec inquisitio», che va sotto il nome di *inchoatio*. Cambiamenti di certo non rilevanti, e comunque riconoscibili solo con molte oscillazioni dopo

Pistoia, *Podestà di Pistoia* risale al 1334: v. *L'Archivio del Comune di Pistoia conservato nell'Archivio di Stato. Inventario*, a cura di E. Altieri Magliozzi, Firenze, Giunta regionale toscana-La Nuova Italia, 1985. Ad Arezzo la serie ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Registri degli atti civili* prende avvio nel 1346, ma solo i primi tre registri risalgono al periodo precedente la definitiva acquisizione fiorentina del 1384.

[28] Si veda ad esempio il caso del registro relativo agli atti del podestà di Foiano del 1347, durante il periodo di sottomissione a Perugia, poi venuto a trovarsi ad Arezzo: ASAr, *Podestà di Foiano*, *Atti civili*, 1.

[29] A questo riguardo mi limito a segnalare le note di G. P. G. Scharf, *Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento. Istituzioni e società 1440-1460*, Firenze, Olschki, 2003, pp. 14-15 e note ivi.

[30] Vari casi, immediatamente precedenti la sottomissione a Firenze, nel registro *San Gimignano*, 1696. Per la denominazione dei vari passaggi della procedura penale, v. M. Vallerani, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffoleau - L. Martines - A. Paravicini Bagliani, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994, pp. 115-140 e più in generale la densa diacronica sintesi di G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III/2: *Dal XIII al XIX secolo*, Milano, Hoepli, 1927.

vari anni dall'impianto del nuovo regime fiorentino[31]. In effetti qualcosa di abbastanza simile appare anche negli atti criminali di Prato: assente nei registri degli anni Quaranta e Cinquanta, prima del nuovo regime fiorentino, l'*inchoatio* compare chiaramente negli anni Settanta, ma non di rado con la denominazione «principiatio»[32]. Del resto, è alquanto dubbio che un simile fenomeno di lenta omologazione lessicale debba collegarsi direttamente alla conquista fiorentina, dal momento che l'*inchoatio*, elemento codificato della procedura, caratterizza precocemente anche gli atti criminali di Volterra[33], che pure ha una forma di sottomissione a Firenze davvero labile sul piano istituzionale, e quindi come vedremo non molto permeabile ad influssi della dominante.

Ancora riguardo ad elementi di formulario, i registri di età fiorentina, specialmente quelli delle cause penali, si caratterizzano per un'attenzione ossessiva alle formalità della procedura, con l'indicazione anche graficamente molto accurata dei vari passaggi; i diversi segmenti della procedura criminale, infatti, sono non soltanto espressi l'uno ben distintamente dall'altro, ma anche segnalati a margine da titoli correnti che ricordano la denominazione di ciascuno di essi: «inquisitio», «narratio», «intentio», «incoatio», «commissio-relatio citationis», «comparitio», «confessio», «iuramentum», «bampnum», «promissio», «licentia», «monitio», «relatio bampni», «approbatio», «terminus»[34]. Un uso forse consapevole, adottato per rimarcare un'accentuata preoccupazione per la legalità delle pratiche, o per definire uno schema ricorrente facilmente riproducibile di volta in volta dagli ufficiali fiorentini che negli anni si sarebbero alternati come giusdicenti. Ma anche in questo caso si tratta forse più di un generale con-

[31] *San Gimignano*, 1704-1706.

[32] ASPo, *Antico archivio del Comune*, *Atti giudiziari*, 504-506, *passim*.

[33] A mo' d'esempio si consideri il registro *Volterra*, numeri rossi, T 62, che contiene gli atti penali del capitano del popolo per l'anno 1372.

[34] Si veda ad esempio *San Gimignano*, 1696, dell'anno 1351, ove non sono presenti tutti i passaggi, ma assai chiaro pare l'intento di evidenziare in maniera molto dettagliata le varie fasi del procedimento; si tratta di un caso particolarmente precoce, precedente la sottomissione formale, ma coincidente con l'ufficio di un rettore fiorentino come capitano. Molto chiaro è invece il distacco tra le procedure più rapide e meno ordinate del podestà di Prato a cavaliere della sottomissione e quelle testimoniate dai registri degli anni Settanta del secolo, in primo luogo ASPo, *Antico archivio del Comune*, *Atti giudiziari*, 506, in cui l'uso dei titoli correnti è diffuso.

solidamento e standardizzazione delle pratiche a livello generale che di un fenomeno di rilievo specifico nel contesto del governo territoriale[35].

Per quanto riguarda poi la tenuta materiale dei registri, la tendenza più vistosa a livello generale è senza dubbio quella che vede la fine dell'uso di redigere le cause penali in singoli registri per tipologia di atto, e il prevalere della composizione di un solo *liber malleficiorum* dell'ufficiale, in cui tutti gli atti per un singolo processo vengono raccolti in un unico *dossier*, ad eccezione della sentenza riportata nella sezione penale del medesimo libro. Quello del passaggio tra la registrazione per tipologie d'atto al *liber* dell'ufficiale è un cambiamento più generale del caso singolo: ad un tipo di registrazione degli atti giudiziari funzionale alle diversificate strategie di gestione del conflitto subentra un'impostazione a carattere più marcatamente pubblicistico di giustizia come esercizio del potere. Si tratta, tuttavia, di un'impostazione legata più al precisarsi delle pratiche giudiziarie che ad un intenzionale influsso del dominio fiorentino: e infatti negli archivi locali la tendenza a redigere serie distinte, specialmente all'interno delle cause penali, sarà destinata ad una lunga tradizione ben dentro la storia dello Stato territoriale. A San Gimignano un'evoluzione del genere appare compiuta solo all'inizio del Quattrocento, mentre a Fucecchio la continuità degli atti prima e dopo la conquista fiorentina consente di verificare una sostanziale tenuta delle vecchie prassi primo-trecentesche[36], e ancora a Prato gli inventari degli atti consegnati da rettori a fine carica nella seconda metà del secolo parlano di registri d'inquisizioni, di testimoni e di condanne evidentemente distinti[37]. Un modello più comprensivo di tutte

[35] In effetti, non è meno chiaramente corredato di ampi titoli correnti il citato registro foianese in ASAr, *Podestà di Foiano*, *Atti civili*, 1, che risale al 1347 e non ha nulla a che fare col dominio fiorentino, riferendosi piuttosto al periodo di dominazione perugina sulla comunità. A un simile processo di consolidamento di pratiche in atto a livello generale va ricondotta probabilmente la tendenza, percepibile sia a Pistoia che ad Arezzo, ad abbandonare l'uso della procedura accusatoria, che ancora nei primi registri superstiti appariva piuttosto frequente (ASPt, *Comune di Pistoia*, *Podestà di Pistoia*, 1 e ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Registri di atti criminali*, 1).

[36] Si veda ad esempio come il registro *Fucecchio*, 2015, del 1334, mantenga la denominazione e il contenuto di *liber testium ad offensam* consueto ormai da decenni (v. anche *Fucecchio*, 1999) e non integrato nel libro delle cause criminali, sebbene alcuni esempi piuttosto antichi (*Fucecchio*, 2007 e 2009) prefigurino già una certa tendenza all'accorpamento.

[37] ASPo, *Antico archivio del Comune*, *Atti giudiziari*, 506 contiene in ordine sparso, ma chiaramente distinti, libri di accuse e inquisizioni, libri di testimoni e libri di condanne dei podestà fiorentini di Prato del 1374-1376. All'interno del libro delle condanne del 1376 si trova un bifoglio sciolto con l'elenco dei registri consegnati *per inventarium*, nel quale si ricordano «unum librum inquisitionum, denunptiationum, accusationum, in quo libro est unus quaternus perse-

le tipologie di atti, dunque, se pure può essere considerato un punto di arrivo delle pratiche primo-quattrocentesche dello Stato territoriale fiorentino, appare il risultato di un'evoluzione molto lenta, e tutt'altro che immediatamente innescata dall'espansione politica fiorentina[38]. Si tratta in definitiva di cambiamenti non certo spettacolari, che comunque segnano piuttosto una tendenza evolutiva che una svolta legata direttamente alle vicende della conquista.

Un elemento più sostanziale riguarda invece l'inserimento di corrispondenza ufficiale cittadina all'interno della documentazione giudiziaria nel territorio, con un effetto comprensibile sulle stesse procedure. Si tratta di un fenomeno ben visibile, ad esempio, nel caso di Fucecchio nel tardo Trecento, destinato ad accentuarsi col passare del tempo e che interessa essenzialmente le cause civili: in particolare, la signoria o altri uffici intervengono a favore di creditori cittadini, sollecitando nel giudizio del podestà locale un atteggiamento di speciale favore verso l'attore[39]. Sebbene la pratica si diffonda con un certo ritardo, pare possa essere considerata, in rapporto alla grande incertezza che caratterizza come si è visto le novità procedurali, l'unico elemento di sicura discontinuità con le pratiche pre-

---

cutionum (...). Item unum librum testium et eorum actestationum (...). Item unum librum condempnationum et absolutionum (...). Item unum librum extraordinariorum (...). Item unam filçam accusationum et denunptiationum».

[38] Basterà qui il riferimento a *L'Archivio comunale di San Gimignano* cit., pp. 233-284. Per accennare a un caso forse assimilabile, anche in ASPt, *Comune di Pistoia*, *Podestà*, 1 (libro delle cause penali del podestà del 1334) i pochi atti conservati lasciano intendere una registrazione distinta, anche se poi rilegata in un unico libro, delle diverse tipologie di atto, che non trova riscontro nella pur molto frammentaria documentazione penale del pieno Trecento, sotto il dominio fiorentino. A proposito del caso pistoiese, si riscontra nei registri 7 e 9 un'inusitata ricorrenza di cause accusatorie, poco consueta nelle pratiche della fine del Trecento, forse per effetto del definirsi di *standard* inquisitori più rigorosi col passare del tempo.

[39] Uno dei primi casi è quello di *Fucecchio*, 2061, carta non numerata: «Matheo di Berto nostro cittadino mostra debba avere da messer Ranieri certa quantità di denari, come ti sarà mostrato, e però vogliamo e comandianti che tu l'oda nelle sue ragioni favorevolmente e, udita l'una parte e l'altra, di quello tru[o]vi debitamente dovere avere, salvo che d'usura e giucho, il facci interamente acordare solo veduta la verità, procedendo in ciò somariamente e per modo ch'elli abbi sua ragione e suo dovere, non passando però la somma della tua cognitione, e se alcuno si sentisse gravato vengha dinançi a noy. Datum Florentie, die VIII iulii, XIII indictione, MIII^{c}LXXXXI, nobili viro Mathey (*sic*) potestati Fuciechi, dilecto civi nostro». Caso simile è quello presente in ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Registri di atti civili*, 14, c. 32v (1389 agosto 25), ove si legge una lettera dei Dieci di libertà al podestà, recata da un tal fra' Mariotto di Giovanni, l'attore interessato, nella quale i Dieci esortano a far sodare opportunamente e se possibile giungere a concordia. Si noti che in entrambi i casi la lettera è prodotta dall'attore, che quindi aveva avuto cura di rivolgersi alle magistrature fiorentine per proprio conto, prima o durante l'avvio del procedimento *in loco*.

cedenti la sottomissione, e quindi una conferma di quanto l'inserimento nella compagine territoriale significasse in prima battuta soprattutto una subordinazione delle pratiche giudiziarie agli interessi di natura economica dei cittadini[40]. E d'altra parte un elemento di questo tipo pone le pratiche della giustizia nel territorio in età tardo-trecentesca in linee di tendenza non lontane da quanto osservato per i governi signorili[41]. Ma riprenderemo il tema un poco più avanti, per il periodo quattrocentesco.

Guardando invece alle istituzioni appositamente create dal governo fiorentino per la gestione del territorio, gli elementi di novità sono come ovvio molto evidenti. Si tratta innanzitutto del progressivo impianto di una rete di ufficiali con competenze sul penale, i vicari, che copre l'intero svolgersi della costruzione dello Stato: dopo una prima fase tra 1340 e 1370, che vide la creazione delle sedi di Pescia-Valdinievole e San Miniato-Valdarno, il periodo di maggiore intensità si apre con la creazione dei vicariati di Anghiari e Monte San Savino-Lucignano nel 1385 e dell'ex contado pisano nel 1406, prima della riorganizzazione degli uffici giudiziari anche all'interno del vecchio contado e la nascita delle sedi di San Giovanni Valdarno, Certaldo e Scarperia tra 1408 e 1415[42]. Un'istituzione, dunque, fortemente connotata dalla fase storica di più intensa conquista del territorio, ma che nondimeno appare l'elaborazione di modelli preesistenti. Nelle competenze e persino nel profilo documentario dell'ufficio, infatti, il vicariato fiorentino tradisce l'influsso della vicaria lucchese, che è allo stesso modo un ufficio di competenza penale su una porzione del territorio, retto da un cittadino e fortemente coordinato alle esigenze di controllo dal centro

[40] A. Zorzi, *La formazione del governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche*, *uffici*, *«costituzione materiale»*, in *Lo Stato territoriale* cit., pp. 189-221. Una conferma di questa prioritaria tutela degli interessi dei fiorentini come privati (proprietari, investitori, creditori) giunge del resto per il medesimo periodo tardo-trecentesco dall'ossessiva ricorrenza d'interventi di tale natura sugli statuti e le deliberazioni locali; v. a tal proposito L. Tanzini, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino: il registro di approvazioni degli statuti del dominio (1393-1403)*, in «Società e storia», 117 (2005), pp. 1-36.

[41] Si rinvia a questo riguardo al contributo di Nadia Covini edito nel presente volume e alla relativa bibliografia.

[42] P. Benigni, *L'organizzazione territoriale dello Stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 1988, pp. 151-163; G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, 3 voll., Firenze, Olschki, 1981, III, pp. 193-213; Zorzi, *Lo Stato territoriale* cit.; G. Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino: organizzazione dei primi vicariati e resistenze locali (1345-1378)*, in Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, Le Lettere, 1993, pp. 51-65.

del territorio stesso[43]; d'altra parte, il fatto che il più antico vicariato si sia instaurato negli anni Quaranta del XIV secolo nell'area della Valdinievole appena sottratta al dominio o comunque alla sfera d'influenza di Lucca, conferma un simile rapporto di dipendenza.

Il caso dei vicariati è formalmente molto meglio riconoscibile di quello delle podesterie, ma poco fortunato dal punto di vista documentario, perché gli atti relativi sono in grandissima parte perduti: gli archivi delle comunità un tempo sedi vicariali hanno conservato registri giudiziari normalmente non prima della seconda metà del XV secolo, a volte molto più tardi. Un piccolo campione dei registri vicariali si è però conservato nelle copie inviate a Firenze, nel fondo del *Giudice degli appelli*[44]. La serie delle carte dei vicari versate a Firenze inizia già negli anni Quaranta del XIV secolo e prosegue sino alla fine Quattrocento, ma mentre dai primi due decenni del Quattrocento risultano arrivare al giudice degli appelli solo le sentenze in copia pergamenacea (peraltro in numero crescente), nel corso del XIV molti *dossiers* includevano l'intero libro delle cause dell'ufficiale, o quantomeno una sua riproduzione relativamente alle cause interessate[45]. Questo avvicendamento nella pratica di redazione dei registri, in effetti, unito alla circostanza sopra accennata della totale assenza di documentazione seriale dei vicariati prima del pieno Quattrocento, lascia pensare che nei primi decenni di vita gli stessi vicariati adottassero una pratica di conservazione assai oscillante tra il deposito presso la sede e l'invio a Firenze[46]. Del resto, la consuetudine prevalente nel caso lucchese, antecedente e forse esemplare per quello fiorentino, non prevedeva il deposito in sede degli atti del giusdicente, ma piuttosto presso gli uffici della domi-

[43] Sulle istituzioni lucchesi per il governo del territorio e i loro caratteri, anche in rapporto alle successive elaborazioni fiorentine, v. M. E. Bratchel, *Medieval Lucca and the Evolution of the Renaissance State*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

[44] *Archivio di Stato di Firenze*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, II, pp. 17-198, in particolare p. 60.

[45] Si veda a tal riguardo la grossa filza ASFi, *Giudice degli appelli e nullità*, 92, che raccoglie 24 registri diversi di vicari della Valdinievole e del Valdarno inferiore tra il 1364 e il 1380; l'ultima filza contenente prevalentemente registri di cause integrali è la numero 96 della serie, che termina nel 1410, mentre di seguito prevalgono grosse raccolte di sole condanne.

[46] Si consideri, ad esempio, che i registri 3, 12 e 16 della stessa filza 92 e buona parte di quelli della filza 96 si conservano completi della coperta originale con l'arme del vicario, cioè in una forma che parrebbe poco consona a un'eventuale copia d'uso redatta come duplicato per gli uffici fiorentini: pare più verosimile che il materiale processuale dell'anno d'ufficio fosse raccolto e razionalizzato nel registro del vicario e quindi inviato a Firenze nell'unica copia esistente.

nante[47]. Ad ogni modo, la testimonianza dei nostri libri dei vicari consente d'individuare con chiarezza alcuni elementi caratteristici già per il terzo quarto del Trecento, dopo il 1370.

In primo luogo, è evidente l'assoluta omogeneità della procedura criminale adottata nelle corti vicariali: terminologia, distribuzione degli atti, caratteri estrinseci sono indistinguibili tra un caso e l'altro. Gli ufficiali cittadini, non di rado adusi a svolgere in tempi diversi la carica di vicario nelle diverse sedi, potevano mettere in atto pratiche documentarie standardizzate a prescindere dal luogo d'incarico, almeno per quanto riguarda la giurisdizione penale. In secondo luogo, si può ravvisare già nel corso del pieno Trecento un modello *standard* di registro giudiziario. Il libro del vicario ha una struttura articolata ma coerente, nella quale gli elementi di procedura criminale sono soltanto una parte del contenuto, e vengono comunque inseriti in una cornice più ampia. La parte centrale del testo è costituita dai procedimenti veri e propri, suddivisi per singole cause, per ciascuna delle quali si riportano i diversi segmenti del procedimento, dall'*inquisitio* vera e propria fino al *terminus* (nel caso di rei confessi), o al bando nel caso di imputati resisi contumaci. Finita la serie cronologica delle inquisizioni, si apre quella delle sentenze, normalmente molto breve. Una forma documentaria che tradisce evidentemente una ricomposizione *ex post* del materiale processuale, redatto nella cornice del registro trascrivendo le scritture diverse del processo, destinate in quanto tali a una fisiologica dispersione.

Nelle prime carte del medesimo libro, intitolato di norma «causarum criminalium vicarii .. », sono invece trascritti alcuni atti di natura politico-amministrativa del vicario stesso: la nomina dei suoi ufficiali (il *miles socius*, il notaio al criminale e così via), abitualmente indicata come «deputatio offitialium», il cosiddetto bando generale contro gli sbanditi, contro la bestemmia e il gioco d'azzardo e per l'ordine pubblico e l'igiene; spesso anche lettere della Signoria, con istruzioni varie. Si troveranno quindi procedure singolari, come l'apertura della cassa per le necessarie operazioni

[47] Si rinvia semplicemente, per una valutazione della consistenza della documentazione giudiziaria del territorio lucchese, all'*Inventario del regio Archivio di Stato in Lucca*, a cura di S. Bongi, II, Lucca, Giusti, 1886, pp. 341-391, e al già citato Bratchel, *Medieval Lucca*. Riguardo all'altro caso toscano, quello senese, l'attuale concentrazione di tutto il materiale giudiziario nel fondo cosiddetto *Giusdicenti* dell'Archivio di Stato è l'effetto di una concentrazione cinquecentesca, che tuttavia ha lasciato una lacuna quasi totale per le carte del XV secolo (v. in proposito i contributi di Mario Brogi, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli editi nel presente volume).

contabili[48], o come le lunghe relazioni per ciascuna delle comunità – dette «circha» – in cui il vicario «recercavit», trovando in ogni luogo uno o più incaricati, cui raccomandare di badare alla sicurezza e di notificargli ogni possibile minaccia al dominio di Firenze[49]. Una rilevanza simbolica assumono, sempre nella parte iniziale del registro, i resoconti dei passaggi di consegne tra i rettori, nei quali peraltro si ricorda il passaggio del «lib*er* statutorum Comunis Florentie cum quo regi [debet officium]»[50]. Seppur caratteristiche, in questa forma, delle competenze affidate ai vicari, tali sezioni amministrative dei relativi registri[51] sono la versione 'territoriale' di un uso molto frequente anche nelle curie giudiziarie cittadine, quello cioè del «liber extraordinariorum», normalmente rilegato a parte e destinato a raccogliere tutti quegli adempimenti che non si connotano come giudiziari in senso stretto: vedremo più avanti qualche particolarità della contaminazione tra le due forme di registrazione. Si configura cioè, con le pratiche del vicario, un modello di registro giudiziario fortemente integrato, nel quale non soltanto tutte le parti del procedimento criminale sono accorpate (seppur con la distinzione materiale processo-sentenza), ma queste sono anche accompagnate dagli adempimenti amministrativi dell'ufficiale[52]. Un libro del vicario, dunque, ben più che del vicariato, la cui

[48] ASFi, *Giudice degli appelli e nullità*, 92, registro 21 (Vicariato di Valdarno Inferiore, 1373).

[49] ASFi, *Giudice degli appelli e nullità*, 92, registro 12 (Vicariato di Valdinievole, 1372), nel quale peraltro a c. 40v il vicario incontra il rettore della comunità di Stignano, «ser Colutius Pieri», probabilmente da identificare con il celebre umanista che sarebbe divenuto di lì a poco cancelliere della Repubblica.

[50] ASFi, *Giudice degli appelli e nullità*, 92, registro 16 (Vicariato di Valdinievole, 1373), cc. 19v-20r.

[51] L'affidamento al rettore di simili funzioni a carattere 'amministrativo' è del resto consueto in tutti gli esempi italiani trecenteschi (v. il caso lucchese in Bratchel, *Medieval Lucca* cit.), ma ad adempimenti di questo tipo si riferiscono molto spesso anche le prescrizioni per i notai del contado presenti nel formulario pisano edito da Shimizu, *L'amministrazione del contado* cit.

[52] Per quanto possiamo arguire dalla documentazione, tuttavia, la registrazione dei pagamenti di pene pecuniarie nei vicariati era effettuata su quaderni appositi, destinati a una conservazione distinta rispetto a quella degli atti criminali: v. in particolare *San Miniato*, *Vicariato*, 1183-1256, una serie di registri di entrata e uscita del vicario, dal 1371 a metà Quattrocento con qualche frammento successivo. Per la verità si tratta di quaderni redatti con cura e ben conservati, ma estremamente poveri in sé, riempiti normalmente per pochissime carte con la registrazione di pagamenti per multe e condanne e spese per nunzi o incaricati vari. La debolezza documentaria di una fonte del genere pare confermare l'assoluta prevalenza del profilo giudiziario della funzione del vicario, nel senso di un'incapacità di costruire vere e proprie prassi di gestione documentaria e amministrativa incentrate sul vicario, almeno fino alla creazione nel Cinquecento di una figura più modesta, ma più efficacemente dedita alla gestione delle carte come il cancelliere.

'prefettizia' uniformità di redazione ben si prestava anche come presupposto del sindacato e dell'appello, comunque degli strumenti di controllo da parte di Firenze dell'ufficio chiave per il governo del territorio.

3. *Trasformazioni quattrocentesche*

Il quadro che si è appena delineato rappresenta il punto di partenza della storia delle pratiche documentarie nello Stato fiorentino. Procedendo in senso cronologico, il momento in cui più forte si fa l'effetto del dominio territoriale sul profilo della documentazione giudiziaria è sicuramente la fase tra gli ultimi anni del Trecento e i primi due decenni del Quattrocento: i cambiamenti meglio visibili nella documentazione non coincidono cioè con la scansione puramente politico-istituzionale della conquista-sottomissione, ma con questa fase di nuovo approccio alle pratiche di governo del territorio. Non di progressiva aggregazione di territori si tratta quindi, ma di applicazione di una nuova prospettiva di governo del territorio. E non sarà un caso del resto che proprio a questo periodo risalga l'avvio della documentazione superstite in una lunga serie di podesterie minori: Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana, Buggiano, un poco più tardi Montaione e altri[53].

Quei sensibili cambiamenti cui si è fatto cenno riguardano innanzitutto la forma-registro adottata nei vari uffici del territorio. Si è visto infatti come già nel corso del XIV secolo fosse emersa una tendenza, visibile in alcuni centri di podesteria urbana o comunque di lunga tradizione comunale, verso la creazione di una serie 'integrata' delle cause penali, non frammentata in fascicoli diversi, ma raccolta unitariamente, così come avveniva in quella delle cause civili. Ora questo processo d'integrazione procede offrendo vari esempi di un ulteriore passaggio, col quale atti civili e penali sono unificati in una medesima unità documentaria. Questo non comporta tuttavia che vengano meno gli elementi caratteristici del modo di registra-

[53] Per il caso di Monte San Savino e Civitella, v. *infra*, nota 55 e testo corrispondente. Gli atti giudiziari del Comune di Buggiano sono conservati a partire dal 1423, anche se in maniera molto lacunosa, in SASPescia, *Podesteria di Buggiano*. Gli atti della podesteria di Montaione si trovano invece sparsi in *Castelfiorentino*, *Podesteria di Montaione*: il registro 879 del 1438 sembra essere il più antico, mentre pieno-quattrocenteschi sono gli atti descritti ne *L'Archivio storico del Comune di Montaione (1383-1955)*, a cura di S. Gensini - F. Capetta, Firenze, Olschki, 2002. Anche i registri del podestà di Empoli nel locale Archivio comunale prendono avvio dal 1430.

zione delle due procedure. Nell'ambito delle cause civili, infatti, il libro del podestà procede in ordine rigorosamente cronologico, accavallando atti diversi per i diversi procedimenti in corso, che possono distinguersi solo grazie all'eventuale nota marginale col nome dell'attore; nella sezione delle cause penali, al contrario, prevale la focalizzazione anche documentaria sul singolo procedimento, per cui tutta l'articolata procedura inquisitoria fin sulla soglia della sentenza è redatta unitariamente nel medesimo blocco di testo. Segno, questo, di una divaricazione della storia dell'uso della scrittura per le due procedure, per cui alla varietà estremamente dinamica delle strategie di conflitto messe in atto nel processo civile fa da contrappunto la ripetitività formale che il processo inquisitorio calava sulle cause criminali.

Si è detto dunque di una tendenza all'accorpamento materiale di civile e penale: gli esempi non sono molti, ma significativi. Esemplare è un isolatissimo registro della podesteria di Certaldo del 1398, che presenta appunto una struttura molto chiara in cause civili e cause criminali, registrate distintamente ma in due sezioni del medesimo registro, che venne approntato intenzionalmente come sede di registrazione di tutti gli atti del podestà in carica[54]. Non sappiamo quando sia stato adottato un sistema del genere, né la motivazione esatta di una simile scelta di semplificazione, nella quale comunque dovette avere parte non trascurabile la considerazione della limitatissima competenza penale del podestà (demandata per le cause al di sopra di un minimo rilievo al vicario, che peraltro aveva sede nel medesimo centro valdelsano), che consigliò di riunire i pochi e brevi processi penali alla parte più corposa dell'attività documentaria dell'ufficiale. Circostanze simili furono probabilmente valide anche per il caso di Monte San Savino, dove all'avvio della serie giudiziaria nel 1423 le cause civili appaiono redatte nel medesimo libro di quelle penali, con un'iden-

[54] *Certaldo*, *Podesteria*, 1 (la numerazione è provvisoria, trattandosi di materiale ancora oggetto d'inventariazione): si tratta, in effetti, dell'unico registro superstite della podesteria per questo periodo, mentre gran parte del materiale giudiziario conservatosi riguarda la giurisdizione del vicario e inizia comunque col 1481. Le varie sezioni del *liber* (adempimenti amministrativi vari, cause civili, inquisizioni, sentenze) vennero senza dubbio redatte fin da principio su un registro vuoto, e non rilegate insieme successivamente, come s'intende dalla fascicolazione e dagli spazi bianchi rimasti tra una sezione e l'altra per l'approssimativo calcolo della lunghezza di ciascuna di esse. Sull'Archivio v. E. Insabato, *L'Archivio del vicariato di Certaldo: una fonte amministrativa e giudiziaria nel contado fiorentino*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», CX (2004), pp. 7-25.

tica distribuzione delle varie sezioni[55]. I due casi citati appaiono dunque coerenti, ma privi di un riscontro trecentesco dal quale si possa intendere in che misura le pratiche documentate fossero un'innovazione o la prosecuzione di consuetudini precedenti. Senza dubbio, ad ogni modo, questo affiancamento documentario delle cause civili a quelle penali non dovette rimanere senza conseguenze sulla conservazione degli atti. Se infatti la tipologia 'per *dossier*' di cause tipica della pratica criminale conferiva ai fascicoli un carattere estremamente razionale, l'assenza di una procedura simile per le cause civili lasciava la registrazione a una serie indistinta di atti ordinati cronologicamente nei vari momenti del processo e favoriva quindi la labilità della conservazione, affidata non di rado agli usi dei notai locali. L'avvio di una pratica integrata del registro consentiva così anche agli atti civili di conoscere un punto d'aggregazione documentario forte, il che spiega probabilmente la tendenziale coincidenza tra l'avvio dei registri 'misti' e la più regolare conservazione degli atti. Allo stesso tempo, il coincidere di quel punto d'aggregazione col registro delle cause penali secondo il modello 'vicariale' lascia intendere come quest'ultimo vada costituendo un vero e proprio modello per le prassi documentarie del governo del territorio nella prospettiva della dominante.

Un'occasione importante per riscontrare i motivi delle trasformazioni negli usi documentari degli uffici del territorio, in questo caso a cavaliere tra forme di organizzazione molto diverse, è fornita dal caso di Monsummano. Questo centro della Valdinievole, sede di una podesteria che più volte cambiò la propria estensione territoriale (unendosi e separandosi variamente con Buggiano e Montecatini)[56], conserva due bellissimi registri per gli anni Sessanta-Ottanta del XIV secolo, del tutto identici esternamente, uno per le cause civili e l'altro per le penali, nei quali vennero registrati gli atti di numerosi podestà avvicendatisi nell'incarico lungo un

[55] *Monte San Savino*, 2185: lo stacco tra le due procedure è a c. 95, ove inizia anche una nuova numerazione. Anche in questo caso le cause penali sono numericamente molto meno significative: restano associate a quelle civili anche nel corso del Quattrocento, sebbene con non poche eccezioni. Per l'ordinamento dell'Archivio v. *L'Archivio preunitario del Comune di Monte San Savino*, a cura di A. Antoniella - C. Cardinali - S. Floria, Arezzo, Le Balze, 2001 e più recentemente C. Cardinali, *Tra prassi archivistica e politica granducale: la cancelleria comunitativa e l'Archivio storico del Comune di Monte San Savino*, in *Archivi e comunità* cit., pp. 427-446.

[56] *Inventario dell'Archivio preunitario del Comune di Monsummano*, a cura di P. Franzese, Pistoia, Nuove Esperienze, 1990. Sulla storia della comunità e le relative trasformazioni istituzionali v. anche lo *Statuto di Monsummano 1331*, a cura di G. Savino - M. Soffici, Pisa, Pacini, 2003 e la redazione successiva in *Statuto di Monsummano 1372*, a cura di M. Soffici, Pisa, Pacini, 2008.

quindicennio[57]. L'immagine dell'archivio che ne risulta privilegia senza dubbio l'identità comunitaria dell'ufficio, trasversalmente rispetto al ruolo dei singoli ufficiali[58]. Un assetto del genere venne rotto negli anni successivi, significativamente nello stesso periodo in cui compare il registro certaldese sopra citato. Una lunga lacuna segna infatti le fonti locali dopo i primi due esempi trecenteschi e, quando la serie riprende in maniera continua, negli anni Dieci del XV secolo, i registri appaiono redatti distintamente per ciascun podestà, includendo non di rado sia le cause civili che quelle penali[59]. Si diffonde cioè un modello che quanto ad impostazione potremmo dire 'vicariale', in cui cioè la scansione della vita dell'ufficio è dettata dal susseguirsi degli incarichi dei rettori e non da quelli più dilatati delle pratiche locali, con una forte proiezione dunque della figura dell'ufficiale fiorentino sulle strutture istituzionali della comunità[60].

Non fu certo un'evoluzione del tutto coerente, e ci sono al contrario casi in cui ciò non avvenne. Si tratta soprattutto di situazioni locali, in cui la podesteria insisteva su due o più comunità, ciascuna delle quali aveva diritto ad un banco di cause civili affidato ad un ufficiale-notaio distinto dal

[57] *Monsummano*, 1 contiene le cause civili del podestà dal 1369 al 1376. Alla fine di ogni anno le registrazioni s'interrompono per riprendere di seguito con una nuova intitolazione, ma non si tratta di fascicoli annuali poi rilegati, quanto al contrario di un grande *liber* confezionato appositamente per gli atti di più anni: v. le cc. 1r, 50r, 134r, 193r. L'omologo per le cause penali del podestà è *Monsummano*, 811, degli anni 1369-1383, che condivide col numero 1 anche il formato e la fattura codicologica; dal codice sono state scorporate probabilmente in Età moderna le prime carte, ora ordinate come registro numero 810. In questo caso la struttura intenzionalmente diacronica del testo è ancora più evidente: per rispettare la consuetudine della registrazione distinta in inquisizioni e sentenze, nell'avviare il libro si registrarono i primi processi del 1369 nelle prime carte, riportando invece le condanne a partire da c. 91 e quindi lasciando un cospicuo spazio in mezzo. Quando nel 1381 le prime novanta carte del libro furono riempite dalle inquisizioni, si riprodusse lo stesso schema per i due anni successivi, utilizzando le ultime carte dopo la 163.

[58] Uno schema, cioè, che valorizzava la documentazione giudiziaria come documentazione del Comune prima ancora che dell'ufficiale, rendendo quindi davvero indicativa l'intitolazione, utilizzata anche altrove ma in maniera ormai tralatizia, di «liber sive quaternus causarum civilium *Comunis* Montissummani» (*Monsummano*, 1, c. 242r).

[59] Contenevano sicuramente le cause civili insieme a quelle penali (anche per Montevettolini) i registri *Monsummano*, 5-7 (1415-1417), anche se conservati con varie lacune. Il registro 9 ha una struttura simile, ma riguarda Montecatini (1424). Questa commistione di cause civili e penali viene però meno nella documentazione di metà Quattrocento, presumibilmente per effetto delle ulteriori trasformazioni della prassi giudiziaria e documentaria che si vedranno più avanti.

[60] Si tenga presente che i mutamenti nella tenuta del registro sono evidenti anche dal punto di vista codicologico, in quanto non vengono più usati quaderni o libri di carte in formato «reale», ma nel classico formato approssimativamente «in quarto» comune ai registri giudiziari di Firenze e di tutto lo Stato.

podestà: emblematico il caso di Santa Croce sull'Arno, a lungo parte di una podesteria a metà con Fucecchio[61]. Degli anni Settanta-Novanta del XIV secolo, Santa Croce conserva due grossi registri del tutto identici a quelli di Monsummano, sia nell'impostazione redazionale che nel formato[62], ma a differenza di questo continua a gestire la documentazione giudiziaria in questa forma 'diacronica' e distinta per tipologie ancora nel pieno Quattrocento, per cui i vari registri dell'archivio fino al numero 788 (1497) non coincidono coi periodi d'incarico del podestà, ma con blocchi cronologici (circa triennali) determinati dallo spazio disponibile sul registro[63]. Si tratta per la verità di una consuetudine rimasta in vita solo per le cause civili, dal momento che a Santa Croce come in molte delle podesterie minori la competenza dell'ufficiale nelle cause criminali era trascurabile, e infatti i registri superstiti per questa parte, sempre diacronici, contengono quasi soltanto condanne per il danno dato[64]. In questo caso, dunque, non si realizza quella registrazione integrata che pare nelle preferenze del governo fiorentino, ma neppure s'instaura una scansione documentaria coincidente con la figura dell'ufficiale cittadino. La spiegazione va cercata probabilmente nel fatto che a Santa Croce nel pieno Quattrocento, a differenza che a Monsummano all'inizio del secolo, l'ufficiale cittadino non risiedeva *in loco*, per cui l'attività giudiziaria (non molto rilevante, come si è visto) era meno condizionata dalla figura del rettore e più legata a consuetudini del tutto locali[65].

---

[61] Sottoposta a Firenze nella prima fase dell'espansione nel Valdarno inferiore, Santa Croce mantenne originariamente il proprio podestà. Nel 1414, insieme a Montopoli e Santa Maria a Monte, fu compresa nella podesteria di Castelfranco, ma nel 1424 passò invece sotto il podestà di Fucecchio, mantenendosi come sede decentrata di tribunale civile. Si veda, per le vicende della comunità e la sua struttura istituzionale, *Statuti del Comune di Santa Croce: prima metà del secolo XIV-1422*, a cura di F. Salvestrini, Pisa, Pacini, 1998, anche se fino al 1422 le redazioni statutarie non comprendono norme espressamente dedicate alla procedura civile.

[62] *Santa Croce*, 776 (cause civili, 1395-1401) e 1183 (cause penali, ma quasi esclusivamente sentenze di danno dato, 1374-1383).

[63] Su questi elementi materiali si vedano anche i casi citati *infra*, nel testo corrispondente alla nota 110.

[64] *Santa Croce*, 1184-1187, sebbene buona parte dei registri di questa sezione versino in cattivo stato di conservazione. Alcune cause criminali vere e proprie si trovano alla fine di ogni anno d'ufficio, che tra l'altro non è segnalata da interruzioni di pagina, ma semplicemente dalla rapida ripresa dell'intestazione con le nuove date.

[65] Si consideri ad esempio che la rubrica 2 degli statuti del 1409 (*Statuti del Comune di Santa Croce* cit., pp. 57-58, «Della tracta de' notai e del loro salario»), dalla quale appare che il notaio del Comune, tratto semestralmente da un'apposita borsa come gli altri ufficiali locali, aveva competenza sulle cause di danno dato (o per lo meno doveva avere un fante, «il quale conti-

Gli esempi che abbiamo segnalato, dunque, disegnano un processo piuttosto articolato. Nella fase più matura del consolidamento del territorio, spesso a molta distanza dal primo impianto del dominio fiorentino, la gestione della documentazione giudiziaria conosce un riassetto ispirato a una sovrapposizione tra la figura dell'ufficiale fiorentino e le tipologie documentarie prodotte sotto la sua supervisione. Ciò accade, com'è ovvio, solo laddove l'ufficiale assume l'incarico in forma stabile, persistendo tradizioni più antiche in ambiti istituzionalmente più marginali. Escluse da questa tendenza all'accorpamento restano anche le podesterie maggiori, specialmente quelle cittadine, nelle quali da una parte la forza della tradizione comunale, dall'altra l'oggettiva quantità delle scritture prodotte, comportano il mantenimento di un sistema documentario più articolato, e quindi anche la distinzione tra cause civili e cause penali[66]. Non mancano tuttavia, anche in centri del genere, testimonianze di usi caratteristici del dominio territoriale che s'inseriscono nelle prassi documentarie locali. Si veda ad esempio come tra i registri penali del podestà di Arezzo dopo la conquista si trovino veri esempi di fascicoli a sé stanti di *extraordinaria*, con la registrazione di atti di natura amministrativa, come la nomina degli ufficiali minori, i bandi generali, le istruzioni o il carteggio con la Signoria[67], che però nel giro di alcuni anni si integrano col più corposo libro delle cause penali, del quale vanno a costituire una sorta di fascicolo d'apertura, con un modello compositivo cioè assimilabile a quello osservato a suo luogo per i vicari[68]. In un caso per molti versi parallelo, a San Gimignano i registri penali che riproducono questo schema del vicariato sono ben

nuamente vada per lo territorio di Sancta Crocie cerchando de' dampnificanti ne' beni e possessioni altrui»); ciò stava alla base di un uso puramente 'locale' delle pratiche documentarie per il danno dato, e si può supporre che fattori simili operassero anche nell'ambito civilistico.

[66] La scansione dei registri giudiziari secondo i tempi d'incarico dei rettori è nel caso cittadino generalizzata, anche se ereditata dalle pratiche comunali del periodo precedente la sottomissione.

[67] Il primo esempio è coevo all'inizio della serie criminale 'fiorentina': ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Registri di atti criminali*, 2 (1385). Le caratteristiche compositive di registri come questo sono ben analizzate da A. Antoniella - L. Carbone, *Gli atti criminali dei giusdicenti fiorentini di Arezzo. I* libri malleficiorum *dalle capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XI-XV)*, atti del X congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali-Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004, pp. 345-360.

[68] ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Registri di atti criminali*, 45 (1427), ove una prima parte 'amministrativa' apre in poche carte iniziali il registro criminale vero e proprio.

documentati per il primo Quattrocento[69]. Tutto ciò sembra andare nella direzione di un restringimento delle varietà documentarie prodotte anche da uffici cittadini, che comporta l'abbandono di un vero e proprio «liber extraordinariorum» in favore di un complesso di scritture molto più compatto, non dissimile a quello vicariale. È lecito supporre che una simile semplificazione fosse anche l'effetto di esigenze di risparmio, legate anche al crollo demografico ormai in atto nei centri urbani toscani, non meno che all'imposizione del pesante dominio fiorentino: ma sta di fatto che fattori diversi andavano a convergere in un quadro della produzione documentaria effettivamente in trasformazione.

4. *Uno sguardo alla procedura*

Per dare qualche cenno all'ambito della procedura vera e propria nel periodo in cui si svolgono questi cambiamenti documentari, il quadro appare assai variegato. Se infatti nell'ambito del penale l'affidamento della competenza alle curie dei vicari (almeno per le cause di un certo rilievo), e quindi a un ordine istituzionale piuttosto omogeneo, circoscrive fortemente le varietà locali, diverso è il caso della giurisdizione civile, che tanto nelle podesterie minori che in quelle maggiori o cittadine continua a mantenere il riferimento alla normativa statutaria locale in tutta la sua varietà. Ci sono ad ogni modo – sempre restando nell'ambito della procedura e non del diritto sostanziale – alcune tendenze generali, che trovano espressione normalmente nella prima rubrica («De modo procedendi in civilibus») di quello che normalmente è il primo libro dello statuto.

Figura ricorrente è quella della procedura sommaria. Introdotta nella legislazione canonistica a partire dalla Clementina *Saepe contingit* di Clemente V nel 1306, il procedimento che si svolge «summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii» aveva rapidamente prevalso nella prassi giudiziaria trecentesca[70], andando a costituire lo stile di fondo dell'esercizio

[69] *San Gimignano*, 1756 (atti criminali del podestà del 1419), in cui gli atti 'amministrativi' occupano le prime dieci carte e vengono segnalati (elemento anch'esso di novità rispetto al Trecento) nell'intestazione del registro, a c. 2r: «hic est liber sive [qua]ternus mallefitiorum continens in se omnes et singulas officialium deputationes, commissiones bannorum (...), satisdactiones, promissiones et iuramenta ballitorum villarum et populorum (...), accusationes, inquisitiones etc.».

[70] Per la storia dell'affermazione della procedura sommaria e la sua elaborazione dottrinale v. ora A. Marchisello, *La procedura sommaria nel Trecento: profili dogmatici*, tesi di dottorato in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli studi di Milano, XVI ciclo.

della giustizia. Riguardo al processo civile, la sommarietà del procedimento consiste essenzialmente nell'abbandono della *litis contestatio*, cioè il passaggio più pesantemente 'rituale' dell'avvio della causa come confronto diretto tra attore e convenuto, e nella forte limitazione del ruolo del libello scritto[71]. In effetti, nella prassi dei nostri tribunali trecenteschi soltanto una parte dei procedimenti prendono avvio dalla posizione del libello, con la sua consueta formula introduttiva «coram vobis», normalmente sostituito da un più semplice formulario come *petitio*. Un assetto del genere è chiaramente codificato dagli statuti del tempo, che in particolare stabiliscono una soglia pecuniaria, relativa al valore della causa, oltre la quale la procedura sommaria non è sufficiente e si richiede un vero e proprio libello. Come comprensibile, la soglia varia a seconda della comunità e della media di valore delle cause che l'ufficiale è abituato a dirimere: in centri particolarmente piccoli non si richiede libello per le cause fino a venti o a quaranta soldi, come accade ad esempio nella podesteria di Vicopisano o a Castelfranco di sotto[72]; più alta è la soglia in centri rilevanti come San Gimignano, ove il libello compare per le cause sopra 100 soldi[73], fino ad arrivare alle disposizioni previste per la città di Firenze, ove non esiste libello per le cause sotto dieci lire. Lo statuto fiorentino, peraltro, la cui rubrica II.1 «De modo procedendi in civilibus» rappresentò un punto di riferimento fondamentale per la cultura giuridica dello Stato per almeno due secoli[74], definiva una forte connotazione sommaria per tutta la pro-

[71] In termini generali si può rinviare alle pagine di Salvioli, *Storia della procedura* cit. Un caso estremamente felice di analisi delle pratiche documentarie in ambito civile nel contesto fiorentino del pieno Trecento è quello di V. Colli, Acta civilia in curia potestatis: *Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni concorrenti*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, herausgegeben von F.-J. Arlinghaus - I. Baumgärtner - V. Colli - S. Lepsius - T. Wetzstein, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 171-203. Di grande interesse, per quanto lontana nel tempo e nello spazio, la ricerca di S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien régime (Torino XVIII-XIX secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003, della quale si condivide qui l'interesse per la procedura intesa non come sistema formale, nonostante il quale lo storico può cogliere dagli atti giudiziari elementi di storia sociale o delle istituzioni, ma come sede viva di espressione dei modelli di governo della società, una vera «grammatica culturale della società».

[72] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 929, c. 24rv (Statuto del 1418, rubrica «Delle executioni delle carte pubbliche»); *Statuto dei comuni di Castelfranco di Sopra (1394) e Castiglione degli Ubertini (1397)*, a cura di G. Camerani Marri, Firenze, Olschki, 1963, p. 124, rubr. III.1, «Dell'ordine che si de' tenere ne' piati civili».

[73] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 760, c. 16v (statuto del 1415, rubrica II.12: «De quanta summa possit sine libello cognosci»).

[74] Intorno alla metà del secolo il giurista fiorentino Tommaso Salvetti iniziò a comporre un monumentale commentario sistematico ai libri sulle cause civili e criminali dello statuto

cedura: se sotto le dieci lire la procedura era immediatamente esecutiva, solo con una testimonianza, anche per le cause superiori, il libello veniva sostituito da una più semplice *petitio*. Una sommarietà che veniva espressa in maniera emblematica proprio nell'esordio della lunga rubrica, in cui tutte le cause ventilate presso le curie cittadine si dichiaravano, di principio, sommarie:

omnes questiones et cause prefatae de cetero movendae in curiis quorumcunque offitialium forensium civitatis Florentie intelligantur esse et sint summarie, et in eis procedi possit breviter et summarie et de plano, et sine strepitu et figura iudicii, servata tamen forma presentis legis[75].

Vale la pena considerare l'espressione della rubrica fiorentina, perchè il testo fu tutt'altro che confinato al diritto vigente entro le mura della città, ma esercitò anzi un cospicuo influsso sullo stesso diritto del territorio. A Pistoia, ad esempio, la nuova redazione statutaria del 1421 fu condotta trascrivendo in larga parte il libro II degli statuti fiorentini, dai quali sono tratte anche rubriche del tutto estranee alla tradizione statutaria pistoiese, e anche l'intero testo della rubrica sulla procedura civile[76]; anni dopo, a Pescia, la riforma statutaria del 1478 sulle cause civili prendeva avvio da una dichiarazione generale perfettamente identica, parola per parola, a quella degli statuti fiorentini citati sopra[77]. Se dunque la varietà delle procedure in atto nello Stato resta significativa, almeno nei centri più grandi l'attrazione esercitata dalle pratiche della dominante appare molto forte. Anche perché a condurre nel senso in cui andavano quelle pratiche, cioè

del 1415, destinato a grande fortuna (solo manoscritta) fino al XVII secolo: nel testo il commento alla rubrica II.1 è di gran lunga la sezione più corposa, come testimonia il manoscritto più antico (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Fondo Nazionale* II, IV, 434, cc. 1r-33v). Un secolo più tardi, Giovan Battista Asini (a conoscenza del lavoro quattrocentesco del Salvetti) comporrà un ampio commentario alla prima rubrica, stampato nel 1569-1571 come *Ad statutum Florentinum «De modo procedendi in ciuilibus» interpretatio*, Florentiae, apud Carolum Pectinarium.

[75] *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta*, *castigata et praeposita*, *anno salutis MCCCCXV*, 3 voll., Friburgi, apud Michaelem Kluch [ma Firenze, Stamperia Bonducciana], 1777-1783.

[76] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 596, cc. 123r-126v per la rubrica 1, ma la quasi perfetta coincidenza con la redazione fiorentina del 1415 può essere apprezzata in tutto il libro fino a c. 188r.

[77] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 566, c. 287v: «quod omnes questiones et cause prefate de cetero movende in curia vel coram dicto vicario potestati et iudici intelligantur esse et sint summarie et in eis procedi possit summarie et de plano et sine strepitu et figura iudicii, servata tamen forma presentis legis».

verso l'accentuazione degli elementi di sommarietà della procedura, era pure, sul territorio, l'esigenza di non adottare procedure troppo complesse per i contesti locali. Per cui accade, ad esempio, che nella podesteria di Cascina, secondo gli statuti del 1415 le cause «summarie et de facto sine strepitu et figura iudicii cum saramento» (cioè con giuramento probatorio orale) siano solo quelle sotto venti soldi, ma allo stesso tempo

possit et debeat dictus potestas seu suus notarius terminare et finire omnes et singulas questiones vertentes coram eis de omni quantitate pecunie usque in quantitatem librarum .l. sine oblatione libelli, cum in curia castri Cascine procuratores minime inveniantur[78].

Il carattere piuttosto rudimentale della 'giustizia in contado' in determinati contesti, in questo caso legato all'assenza di procuratori 'colti' in grado di redigere un libello secondo le norme dei formulari, accentuava cioè quella medesima sommarietà che del resto giungeva come messaggio generale del modello cittadino sul territorio.

A tutto ciò si deve aggiungere la circostanza per cui, già nel pieno Trecento, le procedure di giustizia trovavano l'ambito di maggior applicazione nelle vicende legate a debitori e creditori, e quindi a un elemento tipico di esse, cioè lo strumento di guarentigia. La normativa sui contratti guarentigiati, cioè muniti di una clausola che rendeva il debitore immediatamente passibile di esecuzione giudiziale una volta scaduti i termini, è onnipresente nella normativa e nella prassi delle curie territoriali. Evitando al creditore la necessità di aprire formalmente un procedimento contro il debitore insolvente, il precetto di guarentigia innescava automaticamente l'esecuzione, e quindi era usato preferibilmente e con grande vantaggio dei creditori. È questo il motivo per cui nella gran parte degli statuti del territorio le rubriche sul civile trattano quasi soltanto delle procedure per il recupero dei crediti, mentre solo nelle città tale ambito normativo si trova accompagnato da rubriche civilistiche di altra natura, ad esempio di diritto familiare[79].

[78] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 153, cc. 74r-78v.

[79] Vi sono vari casi intermedi, come ad esempio il bello statuto di Monte San Savino del 1388, che si segnala per la ricchezza della trattazione civilistica (non a caso composta con l'assistenza di «dominus Feus ser Guidi sapiens et iuris peritus»), nel quale tuttavia la rubrica 33, «De executione instrumentorum guarentigie», è in assoluto una delle più ricche e articolate (v. ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 514, cc. 23r-27r).

Per concludere questi rapidi cenni a questioni di procedura, vale la pena segnalare un elemento che appare sintomatico proprio come raccordo tra consuetudini documentarie ed elementi giurisdizionali, vale a dire il ruolo del *consilium sapientis*. Presenza di enorme rilievo quantitativo nella prassi giudiziaria specialmente civilistica delle curie cittadine, tanto da suscitare a più riprese l'intervento delle autorità fiorentine che ne intesero limitare l'applicabilità, per evitare che i tribunali si trasformassero in meri recettori di pareri formulati con grande profitto personale dai giureconsulti[80], quella del *consilium* è una tradizione non molto rappresentata nella giustizia degli uffici territoriali. Fatti salvi infatti i casi delle curie delle città soggette[81], le podesterie fiorentine non ci hanno lasciato molti casi rilevanti a tal proposito, circostanza del resto comprensibile visto che l'entità economica meno rilevante delle cause rendeva meno accessibile e meno conveniente l'impiego delle costose consulenze legali[82]. Ci sono tuttavia alcuni esempi in cui questa presenza compare in maniera assai insistita, tanto da suggerire circostanze eccezionali.

Nel già citato registro delle cause penali del podestà di Monsummano degli anni Sessanta-Ottanta del XIV secolo, le numerose cause che normalmente si concludono con condanne pecuniarie sono nella maggior parte dei casi decise attraverso la richiesta di un *consilium* formulata dal giudice a giuristi[83]. Il responso del giureconsulto, che spesso è messer Giovanni Tebaldi da Pistoia, o in altri casi il pesciatino messer Michele Orlandi, viene riportato in forma sintetica, sebbene talvolta corredata di allegazioni

[80] Si veda soprattutto J. Kirshner, Consilia *as Authority in Late Medieval Italy: the Case of Florence*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, edited by M. Ascheri - I. Baumgärtner - J. Kirshner, Berkeley, Robbins, 1999, pp. 107-140. Sull'interesse specifico nel contesto del processo, v. recentemente M. Ascheri, I consilia *come* acta *processuali*, in *La diplomatica dei documenti* cit., pp. 309-328.

[81] Che avevano in certi casi alle spalle una lunga tradizione d'intervento dei giuristi nel processo, come accade nel contesto quasi-cittadino di San Gimignano ben testimoniato da M. Chiantini, *Il* consilium sapientis *nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena, Il Leccio, 1997. Anche a Prato si conservano alcuni pareri legali piuttosto antichi, ad esempio in ASPo, *Antico archivio del Comune*, *Atti giudiziari*, 501, registro n. 9, cc. XIr-XIIIr (*consilium* di Ubaldo de' Pipini su una causa civile dell'agosto 1340).

[82] Ovviamente non mancano eccezioni in questo senso: v. ad esempio il *consilium* di messer Liscio da Castelfiorentino citato negli atti del podestà di Fucecchio già nel 1328 (*Fucecchio*, 2005 e 2006) o quello corredato da ricche allegazioni di Francesco Bonaparte in un processo del medesimo podestà dei primi anni Trenta (*Fucecchio*, 2013, c. 6v). Non è probabilmente un caso che si tratti di episodi piuttosto antichi, precedenti la fase di più intenso consolidamento del controllo fiorentino.

[83] *Monsummano*, 811.

romanistiche nei margini della prima carta della relativa *inquisitio*. Dal *consilium* sono tratte non soltanto le considerazioni in specie sul reato, ma anche l'ammontare della pena, non di rado tratta dagli statuti, per cui l'effettiva condanna del giudice non è che la traduzione del responso stesso, salvo poi il caso piuttosto frequente di cancellazione per grazia, pace con l'offeso, oblazione o simili. La perdita quasi totale di atti penali monsummanesi dopo questo primo esempio impedisce di valutare quanto si sia prolungata nel tempo una prassi del genere, che si configura come una vera e propria cessione della competenza criminale della curia del podestà a favore del ceto dei giuristi del territorio circostante[84]. Il significato di una simile, singolare situazione può essere compreso accostando il caso monsummanese ad uno non lontano nel tempo, relativo però al castello aretino di Civitella in Val di Chiana. Civitella fu sede di podesteria negli anni successivi alla conquista di Firenze, anche se gli atti, attualmente conservati presso l'Archivio storico del Comune della vicina Monte San Savino, iniziano solo col 1413. Si tratta di registri molto integrati (per quanto attualmente mutili in vari casi), che contengono per ogni singolo podestà cause civili e meno numerose cause penali, normalmente con una breve sezione introduttiva con gli atti amministrativi del rettore[85]. L'aspetto significativo dei primi anni della serie, almeno per quanto riguarda la giurisdizione penale, è la frequenza con cui vengono usati *consilia*, sia richiesti dal giudice che prodotti dalle parti in causa. La circostanza non può non destare attenzione perché si tratta di una comunità molto piccola, e questa centralità dei *consilia* trova pochissimi paralleli con centri di podesteria del medesimo livello, anche perché talvolta si tratta di un patrocinio 'colto', elaborato in tutte le fasi del processo, per cui ad esempio vengono presentati libelli o *positiones* già 'muniti' di allegazioni romanistiche. Sul piano sociale, una spiegazione plausibile può esser fornita dal fatto che trattandosi di un castello sottopo-

[84] Anche la scelta dei consulenti non sembra casuale: i due giuristi citati esprimono una nettissima prevalenza del ceto dirigente urbano, dal momento che il Tebaldi è pistoiese mentre l'Orlandi, membro della più illustre famiglia della vicina sede del vicariato, aveva già da tempo stretto fortissimi rapporti con Firenze, della cui corporazione dei giudici faceva parte. Per un profilo v. L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968.

[85] Mi riferisco in particolare ai tre registri raccolti attualmente in un'unica busta in *Monte San Savino*, 3123, relativi rispettivamente agli anni 1413-1414, 1420-1421 e 1424. I registri del pieno Quattrocento (innanzitutto *Monte San Savino*, 3124 e 3125) mancano della parte iniziale con le deputazioni ufficiali e bandi generali, come osservato anche altrove.

sto molto a lungo alla signoria del vescovo di Arezzo[86], i suoi legami con la società cittadina e in particolare con l'antica tradizione culturale dei presuli aretini dovevano aver mantenuto in vita consuetudini giudiziarie di un profilo singolarmente raffinato: non a caso, più volte compare il nome di un giurista aretino, messer Benedetto Magnani. Quello che più conta, tuttavia, è il rilievo di una simile consuetudine a livello di prassi giudiziaria e documentaria. Gli interventi dei giuristi, infatti, affrontano anche questioni di cruciale importanza sulla competenza del giudice: nella causa più rilevante, svoltasi attraverso vari mesi del 1414, lo scontro tra attore e convenuto verte intorno alla necessità o meno di presentare un libello nella forma ordinaria. Al parere di Buoso di Vanni la risposta fu negativa:

in civilibus questionibus ut est ista non est de consuetudine in castro sive in curia Civitelle procedere ordinarie, videlicet cum libelli oblatione et cum contestatione litis et cum iuramento calumpnie et cum multis aliis que requiruntur in iudiciis ordinariis, sed solum proceditur summarie et de facto et sine strepitu et figura iudicii (...) consuetudo prevalet omni legi sive statuto, nisi quando consuetudo servat unum et ius commune seu municipale servat aliud; semper statur consuetudini et non legi.

Opposto era invece il parere del procuratore di Marco di Iacopo, che nel giustificare la correttezza formale degli atti prodotti ricordava che

cum solum imperator vel papa vel populus liber, prout est populus Florentinus, habet potestatem conmictendi causas in tali forma ut no. Glo. in Cle. Sepe de ve. sy. (*Clem. 5.11.2*), unde (...) si expresse Comune Florentie nobis hoc [non] conmicteret, sic procedere non potestis et non potuit predecessor vester (...). Item talis consuetudo non posset induci per homines unius castri in preiudicium superioris[87].

Al di là dell'effettiva conclusione della vicenda, che appare oscura per lo stato lacunoso della documentazione, è significativo notare come interventi del genere comportassero una controversia intorno all'esercizio della giurisdizione da parte dell'ufficiale, e non una classica contrapposizione di diritti come consueto nei *consilia* civilistici. Il profilo 'pubblico' dell'intervento assimila quindi il caso di Civitella a quello lievemente precedente, e criminalistico, di Monsummano.

[86] Sulla signoria vescovile e i suoi riflessi documentari v. ora G. Ciccaglioni, *Tra unificazione e pluralismo. Alcune osservazioni sull'esperienza pastorale e di dominio politico di Guido Tarlati, vescovo e signore di Arezzo*, in «Cristianesimo nella storia», 29 (2008), pp. 345-375.

[87] *Monte San Savino*, 3123, alle date 1414 gennaio 24 e 30.

Pure da prospettive diverse, dunque, i due casi configurano una situazione in cui il ricorso al *consilium* è tanto singolarmente frequente e concentrato in un breve periodo da svolgere un ruolo 'sistematico' e non episodico: un ruolo cioè di consolidamento di pratiche che stanno prendendo piede nella comunità locale, ma non si sono ancora perfettamente affermate. L'insistenza del caso di Civitella sulla liceità o meno della procedura sommaria e il problema connesso della competenza conferita al giudice, così come in modo diverso la totale dipendenza delle sentenze penali monsummanesi (sostanzialmente assai banali, in verità, nella maggior parte del casi) dall'intervento del giurista, sembra cioè il segnale di un difetto di legittimità che le pratiche giudiziarie locali colmano temporaneamente col ricorso alla cultura giuridica. Temporaneamente, giacché il rapido abbandono di pratiche così complesse lascia intendere come una volta affermato lo stile del tribunale locale, questo prenda a funzionare in maniera ordinaria senza il laborioso intervento di giuristi.

5. *Il pieno Quattrocento*

Quello di fine Trecento-inizio Quattrocento è dunque un assetto già fortemente connotato dagli effetti, nelle pratiche documentarie e nella procedura, dell'avanzare della costruzione istituzionale fiorentina. A partire da questo momento, il XV secolo conoscerà un'evoluzione ulteriore assai visibile, sebbene circoscritta quasi soltanto alle cause civili. La procedura penale, infatti, così come viene testimoniata dai registri dei vicariati e dalle carte criminali delle podesterie maggiori, pare fondamentalmente sempre uguale a se stessa, cristallizzata nella forma assunta nel pieno Trecento, e destinata a ripetere invariabilmente sempre gli stessi passaggi, la medesima terminologia, e in definitiva le stesse forme di registrazione. Al contrario, nell'ambito del civile il Quattrocento è una fase di trasformazioni, di evoluzioni sia procedurali che documentarie, nel complesso di grande creatività. Dal punto di vista della procedura innanzitutto, il primo Quattrocento è la fase cruciale di un processo di lungo periodo, verso l'abbreviazione e la semplificazione dell'accesso alla giustizia e delle relative forme di registrazione. Se ancora nel Trecento i fascicoli delle cause civili, pur segnati da una consolidata predilezione per la procedura sommaria, erano costituiti da una grande varietà di atti giudiziari, che andavano dal libello alle varie *positiones* del convenuto, all'esame delle testimonianze fino

alla sentenza finale, col tempo le tipologie si restringono sensibilmente, andando ad allargare soprattutto la base del procedimento, ora sempre più spesso costituita da rapide *petitiones* o dalla semplice nota delle somme richieste, e le eccezioni del convenuto sono ridotte ad appunti molto corsivi dopo l'indicazione iniziale.

Tutto questo conosce una svolta decisiva nel primo quarto del XV secolo, quando la parte iniziale del procedimento comincia ad essere registrata semplicemente nella forma «X agit civiliter contra Y», seguita da un congruo spazio bianco destinato alla memoria delle comparizioni in giudizio, confessioni, termini e simili[88]. I registri delle cause civili di tutto lo Stato fiorentino nel primo Quattrocento appaiono così, nella maggior parte dei casi, lunghissimi elenchi di notizie «agit civiliter», intervallati, con maggiore o minore intensità a seconda dei casi, da registrazioni di natura processuale più corpose, come rari libelli, comparizioni, escussioni di testi e talvolta sentenze[89]. Sarebbe errato sopravvalutare il cambiamento, dal momento che la sostanza degli atti non muta di molto: si tratta pur sempre di processi che consistono in larga parte nella rivendicazione di crediti insoluti, sia che ciò avvenga per *petitiones* e *responsiones*, o al limite libelli, sia che

[88] Un caso in cui la discrepanza tra gli usi documentari trecenteschi e quelli del primo Quattrocento emerge in maniera evidente è quello di Empoli: il registro *Empoli*, *Podestà di Empoli*, 1, col quale inizia la serie delle cause civili, rappresenta la precoce prevalenza di atti esecutivi a partire dal 1430, mentre il fascicolo allegato al testo, che contiene un frammento del libro delle cause civili del podestà del 1370, mostra un'attività processuale molto più varia e articolata, fatta di sentenze, testimonianze, petizioni in forma tradizionale, senza che d'altronde la competenza dell'ufficiale mostri di essere più ampia di quanto accade in seguito ed anzi appaia limitata a cause di valore pecuniario molto modesto. Tra gli esempi che si sono già citati sopra, a Fucecchio le cause civili adottano questa terminologia in maniera cospicua soprattutto dagli anni Trenta del nuovo secolo: v. ad esempio i registri *Fucecchio*, 2067 e 2068 (1438-1448, con lacune) a confronto con uno degli ultimi esempi trecenteschi, il già citato registro *Fucecchio*, 2061 del 1388. Un ultimo esempio può essere quello della podesteria di Santa Croce, in cui queste trasformazioni si inseriscono in un contesto che peraltro, come abbiamo visto, è dal punto di vista documentario molto conservativo: il registro *Santa Croce*, 781 degli anni 1428-1431 è testimone di questo progressivo slittamento verso il prevalere di atti esecutivi e di rapide annotazioni «agit contra» rispetto alle più articolate formule trecentesche.

[89] Si può osservare in vari casi che le poche sentenze incluse nei registri annuali dei podestà si concentrano verso la fine del testo, che assume dunque nelle ultime pagine un profilo processuale più articolato, simile a quello dei precedenti trecenteschi: un esempio tra tanti *Castelfiorentino*, 876, del 1457, in cui due delle pochissime sentenze alle cc. 57bisv-58v, seguite dal *signum* del notaio, concludono il registro. Ciò è probabilmente legato all'esigenza di concludere le cause, almeno le più rilevanti, prima della scadenza dell'ufficio del rettore, in modo da non aprire la difficile situazione di giudizi interrotti dal passaggio di consegne: un'esigenza del genere comportava probabilmente un'accelerazione di certe pratiche nell'ultima parte del periodo d'ufficio del podestà.

di questo sia dia notizia solo nella forma «agit contra». Ma il cambiamento è apprezzabile dal momento che in quest'ultimo caso il registro dell'ufficio diventa semplicemente un contenitore di azioni di privati, perché le varie citazioni e comparse tengono dietro alla generica indicazione di una causa già in atto, mentre, nella più classica e articolata registrazione trecentesca l'ufficio mantiene una posizione prioritaria perché l'atto è registrato come sua iniziativa, innanzitutto come citazione, per quanto «ad petitionem» dell'attore.

Un profilo molto più sommario e sbilanciato sul versante esecutivo caratterizza insomma la documentazione giudiziaria del primo Quattrocento rispetto ai decenni precedenti. È un dato che, come vedremo tra poco, sarà destinato ad accentuarsi nel corso del XV secolo, seguendo una predilezione per la sommarietà condivisa a molteplici livelli della prassi giudiziaria fiorentina. Emblematica a tal riguardo la riforma degli statuti di Arezzo del 1460, condotta, secondo il prologo del testo, con una lunga elaborazione preliminare volta proprio essenzialmente alla semplificazione dei giudizi:

> nec invanum labores ducimus, sed in huiusmodi eos expendimus ut ipse populus [Aretinus] longissima iudiciorum tela liberatus hac brevissima et salutari quiete utilius gubernetur[90].

O ancora, si può osservare come in molti statuti quattrocenteschi, anche delle podesterie di cui abbiamo conservato gli atti, le formalità richieste dalle consuete rubriche «De modo procedendi» siano descritte in forma assai rapida, tale da suggerire anche forme di registrazione altrettanto sommarie. Nelle riforme degli statuti della podesteria di Certaldo del 1487, ad esempio, la rubrica XIV «Del modo di tenere ragione» prevede lapidariamente che

[90] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 25, c. 21r. Interventi specifici nella direzione di una maggiore rapidità dei giudizi rispetto alle redazioni statutarie precedenti si trovano ad esempio nella rubrica XXII «De causis executivis et extraordinariis et modo procedendi» (c. 26rv), che intende riformare gli ultimi statuti sugli strumenti guarentigiati. «Sancimus quod omnia instrumenta rerum mobilium et semoventium et omnia alia habentia vim guarentigie ex spetiali dispoxitione dicti statuti vel aliorum quoruncumque exequi et executioni mandari debeant, servata forma et ordine dicti statuti seu aliorum preterquam in dandis tenutis et gravamentis faciendis et purgationibus contumaciarum, in quibus singulis casibus derogamus dicto statuto veteri et volumus servari statutum antecedens sub rubrica "De iudiciis et modo et ordine in civilibus et ordinariis causis" (...), hoc addito et declarato quod omnes et singule dilationes eodem statuto prefixe in causis istis sint unius diei pro qualibet breviores».

se alcuna persona adimanderà dinanzi a lui o sua corte alcuna quantità di denari, cose o beni, che il suo cavaliere sia tenuto e debba scriverlo in sul libro degli acti della corte sua, il nome et prenome dello actore et similmente quello del reo, a chi sarà adimandato et la quantità et cose dimandate e per che cagione. Et di poi a 'stanza dello actore et creditore sia richiesto decto reo[91].

Viene così descritto abbastanza realisticamente anche il modo in cui in gran parte dei casi quei procedimenti venivano registrati.

In effetti, anche nella storia delle istituzioni giudiziarie della città, specialmente in età laurenziana, il mito di una giustizia rapida e informale ha una grande efficacia, carica di un vero e proprio disegno di smantellamento delle pratiche giudiziarie comunali[92]. Tuttavia, se si eccettuano le dichiarazioni di principio e gli interventi più connotati politicamente, per concentrare l'attenzione sulle effettive pratiche che la documentazione ci restituisce, le trasformazioni percepibili nella prassi documentaria del territorio sono più accentuate di quelle fiorentine: se si confrontano i registri civili delle curie del podestà o capitano di Firenze del tardo Trecento con quelle dei colleghi di cinquant'anni dopo, si constata certamente una scrittura più dimessa e un profilo materiale meno solenne, ma non un cambiamento delle formule documentarie adottate, che restano relativamente stabili. Quello che sta accadendo alle pratiche degli uffici del territorio, dunque, è qualcosa che ha a che fare non solo, o non principalmente, con le evoluzioni della procedura in sé, quanto piuttosto col significato dell'uso della scrittura nella pratica giudiziaria[93].

---

[91] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 225, cc. 21r-23v. Si noti come la procedura descritta dalla rubrica VI degli statuti della medesima podesteria nel 1416 sia più articolata e confacente al modello classico del processo civile (v. ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 224, cc. 18r-19r).

[92] Si veda in generale A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica Fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, ma soprattutto Id., *Progetti, riforme e pratiche giudiziarie a Firenze alla fine del Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte*, atti del convegno di studi (Firenze, 5-8 novembre 1992), Pisa, Pacini, 1996, pp. 1323-1342, ove si osserva come il modello della curia della Mercanzia, caratterizzata da una procedura molto rapida e lontana dalle lungaggini del processo romano-canonico, funga come punto di riferimento ideale della politica della giustizia negli anni di Lorenzo.

[93] Una forte tendenza all'abbreviazione delle forme documentarie della giustizia nello Stato doveva essere percepita (oltre che auspicata) dalle stesse istituzioni fiorentine, se è vero che nel 1478, volendo introdurre una redazione più rapida delle cause penali, si dichiarò d'ispirarsi a «come s'è facto per le cause civili circa la brevità delle scriture»: il modello fortemente abbreviato delle cause civili, legato probabilmente a una banale ma pressante esigenza di risparmio rispetto alle spese di cancelleria, era quindi ormai un esempio consolidato (v. Mineo, *La dimensione archivistica* cit., pp. 368-369).

In primo luogo, il cambiamento ha a che fare con ciò che dell'attività giudiziaria s'intese registrare e conservare, andando a costituire quelle serie dalle quali oggi possiamo guardare alla vita giudiziaria del tempo[94]. In questo senso, il dato assolutamente evidente è la prevalenza, che si farà sempre più decisiva nel XV secolo, degli atti esecutivi. La forma «civiliter agit» è quindi a sua volta affiancata da un'azione ancora più stringata, il gravamento: in questo caso si registra che su richiesta di un tale, si è proceduto a «gravare», cioè a pignorare i beni del convenuto per la cifra indicata. I gravamenti possono essere di due tipi almeno: o per effetto di un debito rivendicato in sede giudiziale, secondo la forma della rubrica «De modo procedendi», o come esecuzione della clausola di guarentigia di un contratto, secondo una forma che è analoga ma distinta, perché in molti statuti regolata da un'apposita rubrica «De executione scripturarum» o simili. La prima forma era probabilmente prevalente nelle comunità minori o per debiti di piccola entità, di solito non scritti dal notaio, ma fissati con scritture private o a voce, e infatti la procedura prevede che basti il giuramento o un testimone. Si tratta dunque di un atto puramente esecutivo, registrato con estrema brevità, cui segue lo spazio necessario per comparizioni, eccezioni, termini. La normativa statutaria quattrocentesca è molto ricca a tal riguardo, e anzi mostra rispetto ai decenni tra i due secoli una chiara accentuazione, specialmente con l'allargamento delle norme sul precetto di guarentigia. La proliferazione dei gravamenti è uno dei fenomeni più evidenti nella documentazione civile del pieno Quattrocento. E in quanto tale giunge a consolidare tendenze già in atto anche nell'uso della prassi giudiziaria locale da parte del governo della dominante. Nel corso del secolo, infatti, i registri giudiziari vedono l'inserimento sempre più frequente di scritture pubbliche, prodotte in giudizio dagli attori locali ma redatte dagli ufficiali cittadini, con cui si sollecitano pignoramenti o atti esecutivi da assumere senza formalità giudiziarie: l'uso anche formularmente standardizzato di testi del genere lascia intendere quanto la pratica incidesse sull'effettivo

[94] Fatti salvi gli episodi di distruzione o dispersione delle carte, spesso fin troppo enfatizzati dalla storiografia, il quadro della documentazione superstite va considerato l'effetto di scelte deliberate, che privilegiarono alcune tipologie a scapito di altre: a questo riguardo appaiono particolarmente appropriate le osservazioni di Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., p. 14, laddove parlano di «conservazione generalmene mirata alla tutela di ciò che all'epoca si giudicava ancora passibile di utilizzazione per scopi correnti o per la difesa di diritti. In altre parole, dovevano esistere strategie – anche minime – di conservazione, pur mancando ovviamente ogni riferimento a motivazioni diverse da quelle amministrative».

svolgimento dell'ufficio del rettore[95]. D'altra parte, l'intervento fiorentino non si configurava più tanto come elemento straordinario di governo del territorio, quanto come prassi ordinaria, come dimostra anche l'enorme ricorrenza di lettere del genere inviate dall'ufficiale di Mercanzia[96]. Non mancano a tal proposito ricadute normative di una prassi del genere, per cui gli stessi statuti del tardo Quattrocento e i successivi includono i gravamenti ordinati dagli ufficiali tra le consuete azioni civili[97]. Nel contesto di una situazione del genere, poi, la rilevanza degli atti esecutivi anche in ottica fiorentina viene ulteriormente accentuata dagli ordini di gravamento per cause fiscali, da parte della comunità come degli uffici della dominante. Le lunghe e tediosissime liste di rivendicazioni di crediti come azioni civili che riempiono i registri del pieno XV secolo vedono infatti sempre più spesso l'inserimento di esecuzioni intraprese non da privati, ma da ufficiali finanziari della comunità (camerari o massari) o della dominante (ufficiali

[95] Si veda ad esempio *Fucecchio*, 2068, c. 77v (13 settembre 1447), lettera della Signoria a Piero di Bartolino da Fucecchio fabbro: «Karissimi nostri. E' pare che Piero di Bartholino da Fucechio debba avere da più vostri sottoposti certa quantità di pecunia e altre cose da più vostri sottoposti, come dal decto Piero o suo mandatario sarete particularmente informati. [Imperoché noi] vogliamo e comandiamvi che voi usiate e intendiate favorevolmente le ragioni d'esso Piero et udita l'altra parte, examinate le ragioni di ciascuna e trovata la verità del facto, facciate ragione a chi l'à, gravando et costrignendo ciascuno debitore d'esso Piero a pagarlo o acordarlo interamente di tucto quello che giustamente debba avere, procedendo in ciò brieve e sommariamente sança gavillatione e lungheça di piato, solamente veduta la verità del facto, non intromettendo però in cosa d'usura e di giuoco o fuori d'altra vostra giurisditione, fate con efecto quanto vi comandiamo. Et se di ciò alcuni si sentisse gravato, comanda a l'una parte e l'altra che in un dì determinato venghino o mandino alla nostra presentia e farassi ragione a chi l'à». Le espressioni usate nel testo, specialmente in riferimento alla sommarietà della procedura e alla rapida spedizione dell'atto, sono assolutamente identiche in molti altri casi coevi, segno di una vera e propria procedura *standard* applicata a casi del genere.

[96] Solo come esempio si può citare il registro *Empoli*, *Podestà di Empoli*, 51 (1481), in cui gran parte delle lettere giungono proprio dall'ufficiale forestiero della Mercanzia, che in questo caso agisce come vera e propria agenzia centrale di tutela degli interessi dei creditori fiorentini nel territorio.

[97] Un esempio assai limpido è quello di Civitella in Val di Chiana, una podesteria la cui esiguità e relativa marginalità del territorio contrasta con la ricchezza della documentazione normativa e giudiziaria. Nella redazione statutaria del 1357 si descrivevano le pratiche di presentazione del libello per le cause sopra 20 soldi e di *litis contestatio*; i termini previsti erano già stati ridotti nella riforma del 1402, ma le novità più rilevanti appaiono nella successiva redazione cinquecentesca, ove la rubrica II.1 «Del modo di rendere ragione» presenta una procedura molto semplificata, e soprattutto è seguita dalla II.2 «Come si habbino a riscuotere e' datii et altri proventi di Comune», che descrive proprio la procedura di gravamento per i debitori delle imposte. Una norma del genere era assente nelle redazioni precedenti, ed è quindi posta in grande evidenza quasi a segnalare anche nella collocazione nel testo la priorità di simili procedure negli obiettivi della gestione della giustizia civile della podesteria. Per gli esempi citati v. ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 242, cc. 11r-14r, 164rv, 173r-174r.

del Monte, dell'Abbondanza o delle diverse gabelle), che si rivolgono alle pratiche giudiziarie per ottenere da capifamiglia morosi il pagamento di imposte arretrate, dazi, gabelle e così via[98].

A proposito di funzioni dei diversi ufficiali, la proliferazione degli atti esecutivi nei registri civili ha un evidente effetto anche sulla struttura della documentazione. Nella maggior parte delle podesterie minori si mantiene un'unica serie civile, ma con forte prevalenza dei gravamenti, affiancati spesso da «agit civiliter» e non molto spesso da atti giudiziari 'classici'. Interessante a questo riguardo la serie tardo-quattrocentesca del podestà di Buggiano (ora conservata a Pescia), nella quale le denominazioni di registri oscilano tra «liber causarum civilium», «liber causarum civilium et criminalium», «liber gravamentorum», senza che vi siano nella sostanza differenze di rilievo tra un registro e l'altro[99], quasi che si sia definita una tipologia *standard* di registro esecutivo 'misto', fondamentalmente civile ma 'allargato', che ingloba quasi tutta la vita giudiziaria della comunità, incluso il penale; oppure, ancora a metà secolo, gli atti civili della podesteria di Montaione, in cui gli *incipit* continuano ad elencare tutte le procedure formali del processo, anche laddove il registro comprende ben presto quasi soltanto gravamenti[100]. Una forma, insomma, di registro civile sempre più onnicomprensiva e di definizione assai labile.

Diverso è il caso delle podesterie maggiori e degli uffici delle città soggette, nelle quali la particolare rilevanza della pratica civile richiedeva in effetti una documentazione più varia. Ad uno sguardo esterno, la documentazione del pieno e tardo Quattrocento che è giunta a noi col nome di «cause civili» appare pesantemente condizionata dalla proliferazione dei

[98] I gravati da uffici pubblici per obblighi fiscali sono spesso raccolti in lunghe liste; tra gli esempi precoci v. *Santa Croce*, 781, cc. 9v-10r, «infrascripti sunt illi qui non solverunt eorum datium salis ut tenebant servari, ad petitionem Comunis Sancte Crucis graventur in infrascriptis quantitatibus» e segue l'elenco. Altri casi sono alle cc. 103v-104r, «camerarius Comunis conqueritur de infrascriptis pro infrascriptis quantitatibus pro datio potestatis eo quod debito tempore non solverunt» e 106r-108v, sempre *pro datio*. In certi contesti come in *Empoli*, *Podestà di Empoli*, 2 (1434) la presenza di gravamenti per uffici pubblici era così determinante che, ad esempio, a c. 12rv il registro venne usato per alcuni riepiloghi di somme dovute per quelle che paiono essere le quote d'estimo per i vari popoli della comunità degli anni 1430, 1431 e 1432.

[99] SASPescia, *Archivio vicariale*, 2: si tratta di una filza cinquecentesca in cui sono rilegati una serie di registri cartacei, talvolta mutili e danneggiati, di atti del podestà di Uzzano, Buggiano e Montecatini per il Comune di Uzzano, redatti ognuno per sé dal 1476 al 1499.

[100] Si vedano in generale i registri *Castelfiorentino*, 876-881, che coprono con varie lacune la giurisdizione civile del podestà di Montaione e Barbialla negli anni Trenta e Cinquanta del XV secolo.

registri di gravamenti. Libri del genere compaiono ad esempio nella serie delle *Cause civili* del podestà di Fucecchio, pare, dal 1478-1479, e per gli anni seguenti si alternano a veri e propri registri di cause civili[101]. Lo stesso accade a Pistoia, nonostante le gravi lacune dell'archivio, in cui comunque si distingue con chiarezza l'alternanza tra libri di cause civili e «libri exactionum» o «libri executionum», composti quasi esclusivamente da gravamenti e con molta evidenza conservati più delle cause civili[102]. Ad Arezzo la struttura archivistica ha mantenuto più chiaramente la distinzione tra le tipologie di registri, per cui a partire rispettivamente dal 1427 e dal 1431 prendono avvio serie di atti esecutivi di competenza del cavaliere del podestà e del capitano-commissario, nelle quali confluiscono registri sommari, prevalentemente di gravamenti: «quaternus gravamentorum, apodixarum et aliarum rerum de intus civitatem Aretii»[103].

I caratteri di simili registri di gravamenti sono facilmente riconoscibili rispetto a quelli più 'tradizionali' delle cause civili, non foss'altro perché redatti esclusivamente del *miles sotius* del podestà, più tardi detto comunemente cavaliere: un notaio incaricato dall'ufficiale, normalmente immatricolato a Firenze, che assume il ruolo chiave di gestore delle pratiche esecutive. L'importanza delle esecuzioni sia per i cittadini fiorentini creditori, sia per la gestione fiscale del territorio, che abbiamo visto adoperare intensamente la forma del gravamento, faceva in effetti del registro tenuto dal milite socio-cavaliere uno dei documenti più significativi per l'attività del rettore fiorentino. Non per nulla il fiorentino Simone Canigiani, scrivendo già nel 1442 a Mariotto Segni nominato suo successore nell'incarico di vicario in Valdinievole, consigliava l'amico di portare con sé «uno buono cavaliere soprattutto, che sia valente e buono e pratico, però che lui porta

[101] Ad esempio, negli anni Settanta e Ottanta del secolo sono libri di cause civili i registri *Fucecchio*, 2079, 2080, 2083 e 2084, mentre per lo stesso periodo appaiono chiaramente (e talvolta vengono denominati in forma escplicita) *libri executionum* i registri *Fucecchio*, 2078, 2081, 2084. Purtroppo il recente inventario a stampa ha totalmente obliterato la distinzione tra le due serie.

[102] Emblematico il registro ASPt, *Archivio del Comune di Pistoia*, *Podestà*, 20, ottenuto rilegando alcuni fascicoli originariamente distinti, tutti del 1497-1498: mentre il primo e il terzo riportano documentazione tipicamente processuale, anche molto variegata, il secondo, quarto e quinto sono fascicoli di gravamenti del milite socio per lo stesso periodo.

[103] Cito qui da ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Atti di competenza e atti esecutivi del cavaliere*, 1, c. 183r. A dire il vero si tratta di un registro ancora piuttosto ibrido, con varie registrazioni più tradizionalmente 'processuali': è probabilmente una testimonianza del fatto che ancora in questa fase le due modalità di registrazione tendevano ancora ad essere confuse.

il pondo de l'uficio»[104]. Per quanto dunque i caratteri estrinseci dei libri esecutivi siano analoghi a quelli dei processi civili, la redazione avviene in maniera differenziata fin dall'origine, proprio per la centralità del ruolo del cavaliere, e assume anche elementi caratteristici, a cominciare dall'inserimento in apertura del libro di una vacchetta rilegata con la coperta: il «repertorium» o «alphabetum reorum», ove si trovano raccolti in sezioni alfabetiche i nomi dei debitori (di privati o del fisco) citati nel libro. Significativo a tal riguardo lo slittamento del registro civile verso la terminologia di quello penale[105], così come la diffusione dell'uso di repertori del genere, che segnala chiaramente il forte intento di conservazione della memoria documentaria legata a una specifica tipologia di atto giudiziario e non ad altre, proprio per la sua evidente rilevanza fiscale. Al di là delle forme, comunque, uno sguardo globale alla documentazione giudiziaria del pieno Quattrocento, sia nelle podesterie maggiori che in quelle minori, mostra come la figura del gravamento dilaghi con una frequenza abnorme, anche al di sopra di quella che si può ritenere fosse l'effettiva incidenza quantitativa nelle pratiche dell'ufficio. Oltretutto, questa forma esercita un'evidente attrazione nei confronti delle altre tipologie documentarie: a San Gimignano e anche a Colle alla fine del secolo appare affiancata nel medesimo registro alle cause penali[106], con le quali va a costituire il primo e più importante dei libri del podestà.

La chiave di questa singolare e assai articolata struttura documentaria è probabilmente la forma istituzionale che presiedeva alla produzione dei registri giudiziari. I registri dei gravamenti, si è osservato, pertengono alle funzioni del milite socio, o cavaliere, un ufficiale scelto dal podestà e posto alle sue dirette dipendenze, la scelta del quale è segnalata dalle fonti coeve come uno dei passaggi raccomandati ai podestà per un buon svolgimento

[104] Citato in Zorzi, *Giusdicenti operatori di giustizia* cit., pp. 547-551.

[105] «Reorum (...) est fugere», come osservava con amara ironia una mano anonima postillando il titolo di uno di questi registri, che raccolgono impietosi elenchi di sequestri anche per quantità minime o beni di scarsissimo valore (v. ASSi, *Archivio preunitario del Comune di Colle Val d'Elsa*, 2835, coperta del bastardello iniziale con l'«alphabetum reorum»).

[106] Gli esempi per il primo centro sono numerosi: v. i registri *San Gimignano*, 1822-1824 (1483-1485), in cui il «liber sive quaternus exactionum» e il «liber sive quaternus malleficiorum» sono redatti ciascuno per sé, ma rilegati insieme nella stessa coperta presumibilmente al momento della loro 'chiusura' alla fine dell'incarico del podestà. Per Colle v. tra i rari superstiti i registri ASSi, *Archivio preunitario del Comune di Colle Val d'Elsa*, 2834-2835 (1493-1494), che hanno una struttura del tutto simile, nonché le ampie introduzioni ai fondi ne *L'Archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della sezione storica*, a cura di L. Mineo, Roma-Siena, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale di Siena, 2007, pp. 459-477.

del loro incarico. Il tipo di documentazione che questi gestisce riguarda in larga parte questioni di debiti e crediti, e molto spesso debiti nei confronti del fisco, sia riguardo a quello locale che agli obblighi direttamente gravanti sui capifamiglia in base alle norme fiorentine. Da questo punto di vista, si tratta di una documentazione che, sia per natura sia per riferimento istituzionale, riceve un'attenzione prioritaria da parte delle autorità della dominante. Il resto della produzione documentaria delle curie locali, invece, veniva affidato agli altri notai del podestà, le cui funzioni appaiono molto spesso banalizzate, indebolite e segnate dallo scarso interesse: non mancano testimonianze, specialmente in podesterie minori, sulla difficoltà d'individuare figure qualificate, o sull'eccessivo aggravio di costi legato ai notai del podestà[107].

Questo basti per comprendere come le stesse procedure giudiziarie del civile nelle podesterie minori subiscano un forte appiattimento sul modello dei gravamenti, prodotti dalla parte 'forte' del seguito del podestà. Ciò non accade nelle podesterie maggiori, non tanto perché i rettori fiorentini tributino una maggiore attenzione allo svolgimento delle cause civili, quanto piuttosto perché la documentazione al riguardo è spesso affidata nel corso del XV secolo alla cosiddetta banca attuaria, cioè al locale collegio dei notai, o comunque a notai incaricati secondo meccanismi interni alla comunità, quindi indipendenti dal podestà stesso. Laddove queste serie si siano conservate, ed è il caso, per il nostro periodo, di Volterra e San Gimignano[108], la documentazione rende di nuovo visibile l'universo degli

[107] Zorzi, *Giusdicenti e operatori* cit., pp. 547-551. La lamentela sulla scarsa preparazione professionale dei notai impiegati dai giusdicenti del territorio era ricorrente anche per il contado, l'area più immediatamente circostante la città: una provvisione del giugno 1469 lamentava ancora la scarsa preparazione dei «notai che vanno co' nostri rettori fuori di Firenze», i quali assumono l'incarico da giovanissimi e «non attendono a studiare, che come ànno apparato il Donatello si fanno notai, et in poco tempo non ci sia notaio che sappia lettera» (v. F. Sznura, *Notai medievali nel territorio della podesteria*, in *Le antiche leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano. Un territorio dall'antichità al Medioevo*, a cura di I. Moretti, Firenze, Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina-Comunità montana Alto Mugello, 1988, pp. 263-286).

[108] A San Gimignano la serie del banco attuarlo inizia con il registro *San Gimignano*, 2432, relativo agli anni 1432-1436, per poi proseguire in maniera assai regolare; la pratica era tuttavia prevista già nello statuto del 1415, rubrica I.10 «Qua forma eligantur notarii ad civilia et notarium camere» (ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 760, c. 4rv), che distingue l'ufficio del notaio forestiero podestà da quello dei notai alle cause civili imborsati ed estratti tra sangimignanesi. A Volterra la documentazione gestita dai notai locali secondo modalità (a quanto pare) assimilabili a quelle della banca attuaria è distinta in una serie a partire solo dal 1482, con l'inizio cioè della serie *Volterra*, numeri rossi, S: ma l'aspetto formale della documentazione di questa parte dell'archivio è così chiaramente identico a quello sangimignanese da rappresentare un caso diverso di una medesima tipologia.

atti processuali nella loro tradizionale varietà, del tutto analoga a quella della Firenze del tempo, e in nettissimo contrasto con la banalizzazione che ci era parsa tipica delle carte giudiziarie quattrocentesche. Nonostante i continui richiami alla sommarietà dei procedimenti, infatti, a Volterra e San Gimignano così come ad Arezzo[109] i registri delle cause civili, la serie cioè dei processi civili distinta da quella degli atti esecutivi o gravamenti, vede la presenza cospicua di libelli, testimonianze, comparse, posizioni: di quei passaggi cioè che rappresentano la 'tradizionale' prassi giudiziale, ma che nella maggior parte delle serie giudiziarie dell'epoca appaiono in via d'estinzione. E allo stesso tempo, coerentemente con una produzione non gestita dai notai del rettore fiorentino ma dalla corporazione locale, i registri di questo tipo non sono scanditi dai tempi d'incarico del rettore come accade per le altre serie, ma adottano piuttosto scansioni più ampie tre-quadriennali. Si trova cioè un modello documentario del tutto identico a quello che abbiamo visto sopra per alcune podesterie ai primordi dello Stato fiorentino, coincidenti con quel vecchio e ormai inusitato modello anche nel formato dei libri impiegati[110].

A questo riguardo, gli esempi quattrocenteschi mostrano come all'interno dello Stato fiorentino, anche nelle comunità soggette, la dimensione pubblica della conservazione degli atti fosse fortemente radicata, a prescindere dal ruolo degli ufficiali fiorentini. Se infatti l'interesse della dominante adottava strategie di conservazione abbastanza selettive, mirate sulle serie d'immediata rilevanza contabile e fiscale, come il penale e gli atti esecutivi-gravamenti, le singole comunità mostrano un chiaro intento – non sempre realizzato – di mantenere una conservazione pubblica di tutto il materiale giudiziario, con un'attitudine che distingue il caso dei comuni dello Stato fiorentino da molti altri coevi. Una circostanza del genere è visibile solo nei casi citati, con poche eccezioni, perché non sempre le pra-

[109] ASAr, *Podestà di Arezzo*: v. in particolare le serie *Registri di atti civili* e *Atti processuali del banco civile* (dal 1465); nel caso di un comune cittadino questa resistenza e conservazione di atti processuali distinti dai gravamenti è più comprensibile, anche se non particolarmente frequente, come mostra ad esempio il caso contrario di Pistoia.

[110] Vengono infatti usati registri di grande formato, unica eccezione all'impiego di registri *in quarto* che è generalizzato per gli atti giudiziari. A San Gimignano l'inizio della serie dei registri della banca attuaria è segnato dal 1432, per effetto non tanto di una novità istituzionale, come si è accennato sopra, quanto per la scelta di redigere un'apposita serie documentaria in grandi libri «cartarum regalium de papiro», che sono appunto quelli conservati fino ad oggi: v. Mineo, *La dimensione archivistica* cit., pp. 406-410. Si veda anche *supra* il testo corrispondente alla nota 108.

tiche di conservazione degli atti giudiziari tenevano dietro a quell'intento di conservazione pubblica, finendo spesso per prevalere la tendenza assai diffusa di lasciar conservare ai singoli notai, insieme alle proprie carte, i documenti prodotti come ufficiali delle curie. Abbiamo notizia di situazioni del genere dai provvedimenti adottati nel corso del Quattrocento per arginarla. A Pescia, ad esempio, le riforme del 1478 intervengono proprio a sanare una simile negligenza:

advertentes statutari predicti quod consules banci causarum civilium non curant ponere nec scribere et extendere scripturas et acta civilia et in his ac multis aliis maxima utuntur negligentia, ac etiam advertentes quod sepe numero tam libri predicti quam reformationum Comunis Piscie et alii libri dicti Comunis civiles et extima et alii quacunque sint extracti et transportati extra cancelleria seu camera dicti Comunis (...), statuerunt quod in futurum notarii seu consules banci et quilibet ipsorum qui pro tempore fuerint ante finitum eorum officium vel saltem infra tres dies immediate sequentes a die eorum depositi officii omnes et quascunque scripturas exibitas et (...) alia acta ut sunt purgationes contumacie, licentie concesse domino capitaneo de gravando realiter et personaliter, relationes capturarum, fideiuxiones, iuramenta, suspectus, citationes et eorum relationes et quascunque relationes et comissiones vicarii et potestatis vel eorum iudicis ac precepta teneantur et debeant ponere, scribere et extendere ad librum predictum causarum civilium et non in margine libri aliquo modo notarii scribere aut extendere (...) [il quale libro poi verrà consegnato e conservato dal cancelliere][111].

Quanto provvedimenti del genere siano stati efficaci nel caso specifico non possiamo saperlo, visto che la documentazione giudiziaria pesciatina, processuale quanto esecutiva, è stata scartata per interventi successivi sull'archivio, ma dal quadro complessivo della documentazione superstite per tutto lo Stato è lecito supporre che la regolarità della conservazione *in loco* dovesse soggiacere a molti condizionamenti e limiti. In teoria, infatti, anche i notai alle cause civili erano tenuti alla consegna *per inventarium* ai successori di tutta la documentazione prodotta, in modo non diverso da

[111] ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 566, c. 293rv. Quella che viene descritta come cattiva consuetudine dei notai pesciatini è in effetti una violazione di quanto già previsto nello statuto del 1413, alla rubrica V.2 «De officio consulum curie civilium terre Piscie», nella quale si prevedeva che essi «teneantur et debeant scribere omnia acta civilium causarum curie domini potestatis et de his conficere librum et libros actorum et ipsos publicare ad mandatum domini potestatis vel iudicis, quos libros dimittere teneantur in curia domini potestatis vel in armario conficiendo et stando in palatio domini potestatis et firmando clave. Et quilibet notarius ex dictis actis possit scribere publica instrumenta. Qui consules et notarii curie et quilibet eorum teneantur in fine eorum officii dare et solvere camerario generali Comunis Piscie pro ipso Comuni recipienti solidos decem pro quolibet ipsorum» (ivi, c. 251v).

quanto accadeva per gli atti criminali e straordinari dei rettori[112], ma i casi noti parlano soprattutto di continue lamentele e in definitiva dell'incapacità di far valere un simile obbligo. L'effetto documentario di queste difficoltà è assai evidente: praticamente non esistono serie di atti civili quattrocentesche per Poggibonsi e Colle Val d'Elsa, mentre quelle di Pistoia sono testimoniate da pochi frustoli; a Prato, che pure si segnala per la ricchezza della documentazione giudiziaria già duecentesca, si conservano solo alcuni registri di gravamenti della seconda metà del secolo[113], mentre la testimonianza delle cause civili vere e proprie è affidata solo a qualche raro frammento. Quello che non si è conservato probabilmente non giunse mai in maniera regolare nei depositi del Comune, o se vi giunse fu tanto disordinato e così poco interessante per gli uffici da percorrere ben presto la triste via dello scarto. Solo laddove il meccanismo della banca attuaria poté essere impiantato con decisione, probabilmente mettendo a frutto le consuetudini di un lungo passato comunale e di certo vincendo l'inerzia del ceto notarile locale – circostanze quest'ultime che accomunano i casi di Volterra e San Gimignano – una serie di atti civili veri e propri restò conservata *in loco* accanto a quella dei gravamenti, beneficiari per i motivi già accennati di un'attenzione preferenziale da parte delle autorità fiorentine[114].

La storia quattrocentesca disegna dunque un percorso nel quale la logica di fondo della conservazione sembra quella della rilevanza per i

[112] In effetti, nelle memorie della consegna degli atti alla fine dell'ufficio da parte dei podestà, assai comuni nel XIV secolo, normalmente non compaiono le carte processuali civili, la cui conservazione era invece demandata a incaricati locali come appunto i notai alle cause civili o i notai e massari di camera: v. gli esempi citati *supra*, testo corrispondente alla nota 107 e i casi di San Gimignano, Colle Val d'Elsa e San Miniato, cui si riferiscono i documenti editi in appendice da Mineo, *La dimensione archivistica* cit., pp. 414-419, il quale nota la scarsa efficacia di provvedimenti per l'effettiva regolarità della consegna degli atti civili, che spiega almeno in parte la debolezza della tradizione archivistica al riguardo (ivi, pp. 398-410).

[113] ASPo, *Antico archivio del Comune*, *Atti giudiziari*, 1067-1068: registri di gravamenti dal 1463 al primo Cinquecento, con molte lacune.

[114] Ancora più sfortunate, ma per motivi più facilmente intuibili, furono quelle serie di scritture processuali non redatte su registro ma su cedole sciolte, relative a convalide di presentazioni di documenti, procure e simili, che conosciamo ad esempio (e quasi soltanto) dai casi superstiti di Arezzo: in particolare, la serie ASAr, *Podestà di Arezzo*, *Bastardelli dei notai civili* contiene a partire dal 1428 sottili vacchette con annotazioni varie (relazioni di sequestri e gravamenti, promesse e compromessi, nomine di procuratori, copie di scritture private, bozze di comparizioni e atti processuali, arbitrati ecc.) spesso corredati da foglietti sciolti con appunti promemoria inseriti tra le pagine.

diritti dei creditori e soprattutto per il fisco della dominante[115], al quale si aggiunge, ma solo dove la società locale disponesse di risorse culturali e pratiche sufficienti per organizzare e tenere in piedi una pratica controllata per proprio conto, l'esigenza di mantenere *in loco* gli atti di tutte le cause, a testimonianza del funzionamento delle istituzioni comunitative.

6. *Verso gli assetti moderni*

Nel pieno Quattrocento questa varietà di situazioni finisce per interessare soltanto il civile, mentre come abbiamo osservato sopra le cause penali paiono svolgersi sempre secondo uno schema invariante fissato da decenni. D'altra parte l'invio a Firenze delle copie delle sentenze degli ufficiali del territorio pare prendere già nei primi decenni del XV secolo un'intensità davvero impressionante, con centinaia di condanne inviate ogni anno da tutto il territorio e quindi conservate presso il giudice degli appelli: il che non poté certo restare senza effetto sull'uniformità di svolgimento delle pratiche giudiziarie e documentarie. Anche perché, mentre nel XIV e ancora all'inizio del XV secolo l'invio delle sentenze riguarda quasi soltanto i vicariati, nei decenni centrali del secolo il novero degli uffici coinvolti si allarga vistosamente, fino ad includere praticamente tutte le sedi di tribunale competenti sul criminale: si noti ad esempio come per l'anno 1453 un repertorio degli uffici cui la documentazione si riferisce riporti ben ottanta uffici diversi, con una copertura pressoché totale, dunque, dell'articolazione istituzionale dello Stato[116].

[115] Il fatto che gli atti giudiziari venissero conservati principalmente per finalità contabili è del resto confermato dalla grande attenzione con cui vennero tenuti i registri delle cause penali, così come da esempi di conservazioni eccezionali o apparentemente incoerenti: v. ad esempio il libro di condannagioni dei primi due decenni del Quattrocento in ASSi, *Archivio preunitario del Comune di Poggibonsi*, 422, che è l'unico fortunoso superstite di tutta la produzione giudiziaria del Comune nel periodo e forse non a caso testimonia proprio il versante più materialmente contabile dell'amministrazione della giustizia. Si veda anche *L'Archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica*, a cura di M. Brogi, Roma-Siena, Ministero dei beni e delle attività culturali-Amministrazione provinciale di Siena, 2003.

[116] ASFi, *Giudice degli appelli e nullità*, 106. Si consideri che già a partire dall'altezza cronologica dei registri 99-100 (cioè grosso modo dal 1413 in poi) le condanne inviate a Firenze e conservate in questa forma subiscono un aumento molto vistoso, fino a raggiungere un'incidenza annua di 150-200 casi documentati: tanto da lasciar supporre, come si accennerà più avanti, che una pratica del genere finisse per sostituire consuetudini di conservazione regolare delle cause stesse presso i locali archivi, specialmente per quanto riguarda i vicari.

L'esito di queste evoluzioni quattrocentesche è ben riconoscibile negli atti dei vicariati, la cui storia come dicevamo inizia nel pieno Quattrocento e può essere seguita soprattutto dalla fine del secolo. A parte gli atti inviati alla dominante, i registri di vicariato più antichi ad essere conservati sono quelli di Poppi, Vicariato del Casentino, che è peraltro uno degli ultimi ad essere istituiti; l'ufficio è creato nel 1441, i primi registri risalgono al medesimo anno, con una regolarità notevole fin dall'inizio[117]. Alcuni anni più tardi compaiono radi frammenti degli atti del vicario di San Miniato[118], e in effetti una buona parte degli archivi vicariali superstiti prende avvio proprio dagli ultimi due decenni del secolo[119]. Difficile stabilire quanto questa impressione di avvio sia legata a circostanze esterne di conservazione, ma appare in qualche modo indicativo il fatto che la serie delle condanne di vicari conservate a Firenze cessi, a quanto pare, col 1481[120]: segno questo, forse, di un consolidarsi delle pratiche di conservazione degli atti da parte dei vicari, che rendeva ormai obsoleta quella forma d'invio a Firenze. D'altra parte, alcune novità istituzionali erano intervenute nel frattempo a mutare il quadro dell'esercizio della giustizia nelle sedi vicariali: innanzitutto la razionalizzazione quattrocentesca delle strutture giudiziarie, per cui già nel 1424 erano state abolite le funzioni delle podesterie di Certaldo, San Miniato e Scarperia e affidate ai vicari dei medesimi centri, mentre lo stesso sarebbe accaduto nel 1530 a San Giovanni Valdarno[121]. Per effetto di

[117] Adottando l'attuale numerazione provvisoria dell'archivio, in fase di riordino, il primo registro del vicariato fiorentino è *Poppi*, 56 [segnato 1441]; sui caratteri istituzionali e la prassi giudiziaria del vicariato del Casentino v. M. Bicchierai, *Ai confini della Repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei Conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480)*, Firenze, Olschki, 2005. Sul piano degli esiti documentari, comunque, le testimonianze sugli anni Quaranta mostrano una soluzione di continuità abbastanza netta rispetto alle pratiche usate per il periodo guidingo, più standardizzata sul classico modello del processo.

[118] La serie degli atti civili del vicariato del Valdarno inferiore inizia attualmente con un isolato registro di cause civili relativo al territorio della podesteria per l'anno 1454 (*San Miniato*, *Vicariato*, 1), ma i registri cominciano ad essere relativamente continui solo dal 1472 (*San Miniato*, *Vicariato*, 2) con l'avvio della serie degli atti esecutivi del cavaliere.

[119] Il più antico superstite dallo scarto di tutta la documentazione vicariale di Pescia è in effetti un registro dell'ufficio che il vicario teneva a Montecarlo, del 1485 (SASPescia, *Archivio vicariale*, 1); del 1481 è il primo libro del vicario di Certaldo (*Certaldo*, *Archivio del Vicariato*, 2).

[120] L'ultimo registro conservato a Firenze è ASFi, *Giudice degli appelli e nullità*, 111, che giunge appunto al 1481; si consideri però che i numeri 108-111 non sono attualmente consultabili perché alluvionati.

[121] L. Borgia, *Gli stemmi del palazzo d'Arnolfo di San Giovanni Valdarno*, con un saggio introduttivo di A. Antoniella, Firenze, Cantini, 1986. Si consideri che un simile accorpamento di funzioni in favore del vicario, nei centri in cui le due circoscrizioni coincidessero, s'intuisce dalla documentazione anche per il caso di Poppi.

queste circostanze, i registri superstiti dei vicariati quattrocenteschi delineano una tipologia documentaria ricorrente: si tratta infatti di un unico libro giudiziario, diviso in una sezione civile, relativa alla podesteria di competenza del vicario, e in una penale. Una divaricazione materiale tra i registri degli atti criminali e quelli civili avverrà soltanto molto più tardi, intorno al 1544[122], nel contesto della nuova legislazione cosimiana sui reati criminali e delle complicazioni giurisdizionali legate alla creazione delle bande privilegiate[123]. Le cause civili hanno in questi registri 'globali' un profilo essenzialmente misto tra il libro di atti esecutivi e quello processuale vero e proprio, mancando nelle sedi di vicariato la varietà socio-economica che motivava nelle podesterie cittadine la divaricazione di sedi documentarie articolate[124].

Nel momento in cui l'attività giudiziaria dei vicari, dunque, che conosciamo piuttosto bene dall'esteso campione delle condanne inviate a Firenze, comincia ad essere documentata in maniera continuativa *in loco*, appare evidente la saldatura tra cause civili e cause penali. Il quadro che emerge è di nuovo quello di una forte focalizzazione sull'ufficiale, piuttosto

[122] A questo proposito la testimonianza facilmente rilevabile per gli archivi inventariati è confermata anche da molti casi rilevanti ma meno conosciuti: è infatti solo negli anni Quaranta del XVI secolo che l'ingente produzione documentaria del vicariato del Casentino, conservata a Poppi, conosce una rigorosa suddivisione in registri civili e registri penali, mentre a Pescia le due serie si separano molto chiaramente a partire dal 1543. Il vicariato di San Miniato sembra rappresentare almeno per il Quattrocento una parziale eccezione: il registro *San Miniato*, *Vicariato*, 434 contiene le cause criminali (inquisizioni e condanne) per l'anno 1486, ed è lecito ritenere che lo stesso accadesse nei registri coevi, oggi perduti. Di certo negli anni dopo il 1533 la documentazione penale venne rilegata insieme a quella civile, e infatti si trova all'interno della serie *Atti civili*, nn. 88-95, mentre dal 1543 le due serie si divaricano, con l'avvio dei registri esclusivamente penali dal numero 440. Nel caso del vicariato di Certaldo, in cui il cambiamento è del tutto coevo come osserva Insabato, *L'Archivio del vicariato* cit., si è conservato probabilmente il testo normativo ducale all'origine della nuova prassi, cioè una lettera del commissario generale al vicario del 27 agosto 1542 sulla tenuta delle scritture processuali, conservata nella copia d'uso degli statuti del vicariato, ora in *Certaldo*, manoscritto segnato *Statuto*, c. 174v.

[123] Sulle bande ci si limita a rinviare a A. D'Addario, *L'«Honorata militia» del Principato mediceo e la formazione di un ceto di privilegiati nel contado e nel distretto fiorentino dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio storico italiano», CLXII (2004), pp. 697-737.

[124] Anche in questo caso il Comune di San Miniato fa eccezione, perché non solo i registri penali (così almeno pare dai pochissimi esempi superstiti) restano separati da quelli civili, ma si conserva anche testimonianza, relativamente all'archivio della comunità e non a quello del vicariato, di una serie di cause civili gestita dai notai del banco, conservata per gli anni 1431, 1437-1438, 1444-1448 e quindi per il XVI secolo (v. *San Miniato*, *Comunità di San Miniato*, *Atti civili del banco attuario*, 2455-2457): il riferimento normativo per una pratica del genere si trova nelle riforme della comunità del 1422, in ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 734, cc. 58rv, «De imbursatione et extractione notariorum causarum civilium et de ipsorum offitio».

che sul territorio, dal momento che lo stesso registro riguarda due circoscrizioni, concentriche ma distinte: una versione accentuata di quanto era osservabile nel tardo Trecento. A differenza di allora, tuttavia, la tipologia documentaria che aggrega la documentazione non è più quella penale, che nelle prime fasi di costruzione territoriale aveva dettato il modello documentario della gestione del territorio, ma piuttosto quella civile: si avverte anzi un ridimensionamento del ruolo documentario degli atti criminali, che è anche l'effetto della riorganizzazione delle curie, più decisamente centralizzate per quanto riguarda la sfera penale[125]. Allo stesso tempo, e in connessione con simili cambiamenti, la parte amministrativa (bandi, nomine di ufficiali, lettere della Signoria, relazioni) tende lentamente a scomparire dai registri, e segnatamente dalla parte penale. Le lettere degli ufficiali fiorentini a carattere amministrativo sono registrate talvolta nella sezione delle cause civili, come accade nel registro del 1485 del vicariato di Montecarlo, ai confini con la Repubblica di Lucca, ove si trovano testi anche sugli squittini e i lavori dei consigli[126]. Più in generale, però, è in corso già alla fine del Quattrocento, poi chiaramente nel secolo seguente, un processo di articolazione documentaria che vedrà prima il ricorrente accumulo di documentazione di origine 'centrale' nei corposi codici statutari, quindi la creazione di serie apposite per le lettere e i bandi[127]. Gli usi osservati nel pieno Trecento-inizio Quattrocento, quando ogni registro vicariale iniziava con le solenni prese d'incarico e gli atti collegati, scompaiono nelle procedure molto più ordinarie dei registri quattro-cinquecenteschi, in cui la dimensione progettuale si è decisamente placata. Ma soprattutto, nel Cinquecento i registri «civili», incentrati essenzialmente sui gravamenti, si arricchiranno di una nuova serie di carte a carattere amministrativo, quali censimenti, ispezioni e verifiche, ordini e così via[128]. La serie del «civile» della piena Età moderna andrà dunque divaricandosi dalle «cause civili» intese in senso processuale, assumendo caratteri più latamente amministrativi. Un'evoluzione per molti versi anticipata da quanto abbiamo visto

[125] Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia* cit., pp. 519-527.

[126] SASPescia, *Archivio vicariale*, 1, cc. 29r, 34r, 37v, 38r, 42rv.

[127] Una breve serie di *Leggi*, *bandi e ordini* si apre ad esempio nel 1568 a fianco della documentazione strettamente giudiziaria del podestà di Colle (v. *L'Archivio comunale di Colle* cit., p. 563).

[128] Fenomeno questo assai diffuso, rilevato ad esempio in contesti locali da V. Arrighi, *L'Archivio del vicariato di Scarperia*, in *Archivi comunali toscani* cit., pp. 45-51, in particolare pp. 48-49, e nelle introduzioni di molti degli inventari di archivi in precedenza citati.

per i registri di gravamenti nel pieno Quattrocento, e che rappresentava un ultimo passaggio nella storia delle pratiche documentarie legate alla giustizia. Il ruolo politico della giustizia come strumento di governo del territorio, quindi, non trovava più espressione negli atti vistosi e solenni che un tempo accompagnavano i registri penali, ma piuttosto nella corsiva, corrente e spesso assai banale – ai nostri occhi – documentazione delle carte civili.

Carlo Vivoli

Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato «vecchio» fiorentino da Cosimo I a Pietro Leopoldo

1. *Rettori fiorentini e amministrazione della giustizia: tra controllo centrale e usi locali*

Per cercare di fare il punto sulla produzione e conservazione degli atti giudiziari nella Toscana medicea è forse opportuno partire dalla fine e prendere le mosse dalle considerazioni avanzate proprio da Pietro Leopoldo al termine del suo lungo e importante «governo di Toscana»[1]. Nelle *Relazioni*, quando parla della «giudicatura in materie civili» prima dell'avvento del suo regno, il granduca sottolinea a più riprese come il sistema fosse

> estremamente composto e complicato. Vi era una quantità di tribunali in Firenze, i quali tutti, atteso il sistema del governo della Repubblica fiorentina, che era tutto in mano dei cittadini, un numero dei quali interveniva per turno in tutti i magistrati, avevano giurisdizione cumulativa uno coll'altro, e generalmente tutti i tribunali di Firenze, a forza di privilegi, tiravano a giudicare in Firenze tutte le cause della Toscana[2].

Anche nelle province

> le persone che (...) componevano [i tribunali] e giudicavano erano elettive, o a tratte o per turno, e duravano cinque o sei mesi e dovevano essere cittadini fiorentini, che pagavano le decime, con qualche senatore per turno; per conseguenza questi

[1] Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo di Toscana*, a cura di A. Salvestrini, 3 voll., Firenze, Olschki, 1969-1974, I, pp. 101-136; sulla riforma della giustizia attuata da Pietro Leopoldo, sulla quale torneremo nell'ultima parte, v. ora anche Id., *Relazione dei dipartimenti e degli impiegati (1773)*, a cura di O. Gori, Firenze, Olschki, 2011, in particolare alle pp. 53-57.

[2] Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo* cit., p. 101.

posti erano conferiti molte volte ad artisti e gente di bottega, e molte volte a dei miserabili per carità; ed il Magistrato supremo era composto solamente di senatori per turno. In quasi tutti questi magistrati erano gli assessori e cancellieri scelti quasi tutti dalla classe dei procuratori, che regolavano intieramente tutti gli affari a loro modo per l'incapacità dei residenti, si rendevano arbitri dei medesimi, ed essendo tutti pochissimo pagati e dovendo ricavar tutto da incerti dei quali non vi era tariffa, davano luogo ad infinite collusioni, ingiustizie ed inconvenienti[3].

Meno drastiche le considerazioni rispetto all'amministrazione della giustizia criminale, ove in effetti il governo mediceo era intervenuto in maniera più efficace, ma anche in questo caso si mette in risalto come per coloro che erano chiamati a giudicare «non era necessario requisito alcuno, neppur quello di saper leggere e scrivere»[4]. Potrebbero sembrare le ingenerose parole di un principe innovatore nei confronti di un sistema, quello precedente, da criticare e mettere alla berlina per far meglio risaltare l'opera svolta, ma a ben guardare si tratta delle stesse critiche e delle stesse osservazioni che a più riprese erano state avanzate dai principali collaboratori dei principi medicei e che, in buona parte, erano state alla base dei provvedimenti presi dal loro governo.

Sulla giustizia criminale in epoca medicea si è soffermato con particolare attenzione e sagacia Daniele Edigati in un recente lavoro dedicato alla Toscana seicentesca e ad esso si rimanda per una più particolareggiata ricostruzione delle varie fasi processuali[5]. In questa sede si vogliono solo richiamare i caratteri di fondo dell'iniziativa cosimiana, analizzando gli

[3] Ivi, p. 102; il granduca aggiungeva anche che «non vi era sistema per l'introduzione delle cause; ognuno di questi tribunali aveva un sistema e tariffe particolari, che non erano neppure note al pubblico».

[4] Ivi, p. 128, ove proseguiva affermando che «erano pagati specialmente con gl'incerti delle cause e cassette. Gli era aggiunto un legale di compagnia col nome di giudice, ed un notaro criminale di professione a scelta di loro medesimi, che stava in uffizio quanto loro ed anche loro erano pagati colla tavola, incerti, etc. Questi giudici e notari solevano essere le persone più screditate ed ignoranti di questa classe. (...) E questa medesima gente, che non avea di guadagno che gl'incerti, non cercava che moltiplicare gli atti, tanto nelle cause civili che criminali; e per aumentare i guadagni facevano delle vessazioni».

[5] D. Edigati, *Gli occhi del granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra* stylus curiae *e* ius commune *nella Toscana secentesca*, Pisa, Ets, 2009; sul processo criminale sotto i Medici v. anche G. Pansini, *La giustizia criminale toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo*, in «Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze», LXV (2003), pp. 245-355, in particolare pp. 272 ss. Per uno sguardo d'insieme sull'amministrazione della giustizia in Toscana resta ancora fondamentale E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia, Stato e società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: comparisons and relations*, II: *Cinquecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 135-168.

interventi adottati sia in materia di procedura giudiziaria che di tenuta delle carte, soprattutto nel corso dei primi decenni del principato mediceo.

Proprio sulla conservazione degli atti prodotti dai rettori nel territorio si era intervenuti già alla metà degli anni Quaranta del XVI secolo, addossando alle comunità le spese per la loro conservazione e stabilendo che dovevano essere tenuti due libri nei quali riportare in uno «tutte le querele, denuntie, inquisitioni, inventari, rapporti et notificationi» e nell'altro le sentenze e le multe[6]. Se le strutture giudiziarie e amministrative restarono sostanzialmente quelle che si erano andate costituendo nel corso del riordinamento territoriale del XV secolo, l'intento di Cosimo era quello di essere o apparire il dispensatore di un'equa e severa giustizia e proprio per questo attuò un'ampia politica che investiva direttamente l'amministrazione della giustizia penale. Sempre nei primi anni Quaranta s'intervenne così sul modo di punire i reati più gravi, che dovevano essere giudicati

> secondo le leggi, statuti, ordini, provvisioni e reformationi di essa città di Firenze (...) e non secondo gli statuti e ordini delle città, terre e altri luoghi del già detto dominio, derogando in questo a tutti i detti statuti e ordini di qualunque sorte et prohibendone l'osservanza quanto a' casi soprascritti solamente[7].

Due anni dopo, il 27 marzo 1545, si provvide sul problema dell'escussione dei testi e della procedura, sollecitando «i giusdicenti del dominio a intervenire celermente dopo il verificarsi dei delitti, anche di quelli che non avevano provocato spargimento di sangue»[8]. Tema ripreso poco dopo, nel

---

[6] *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di G. Prunai, Roma, Ministero dell'interno, 1963, pp. 9-10, ove si cita tra l'altro il bando dell'8 luglio 1545 sugli archivi dei giusdicenti, che dava disposizioni sulla «divisione degli "atti criminali" dal "civile"; consegne dell'archivio da rettore a rettore a mezzo dell'inventario; custodia del materiale in stanze e armadi chiusi a chiave e custodia di quelli e di queste; danni e smarrimenti del materiale archivistico; consultazione, estrazione e riassunzione degli originali; redazione dei libri delle "paci e tregue"».

[7] *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini...*, 32 voll., Firenze, Albizziniana, 1800-1808, (d'ora in poi Cantini, *Legislazione toscana*), I, pp. 226-227 (*Lettera di sua excellentia illustrissima del modo di punire e' malefici gravi nel suo dominio del dì 9 febbraio 1542 ab incarnatione*).

[8] Pansini, *La giustizia criminale* cit., p. 262, che rimanda a una *Deliberazione del Magistrato, del luogotenente e consiglieri del dì 27 marzo 1545*, pubblicata in Cantini, *Legislazione toscana*, I, pp. 251-252; si stabiliva inoltre che i rettori fossero «tenuti et obbligati per debito del loro offitio fare citare o chiamare a sé per testimoni tutti quelle persone che a' così detti futuri delitti si troveranno presenti et haranno notitia dei seguiti che haranno veduti i delinquenti, con gravissimo giuramento adstringergli ad deporre la verità, posposto et remosso al tutto ogni rispetto di qualsivoglia persona, et sommariamente sotto brevi parole prenderne et scriverne il detto di tali deposti nel quaderno e di poi formarne l'inquisitione et nel fare del processo

1547, quando con una deliberazione del Magistrato supremo si richiamavano i giusdicenti dello Stato fiorentino

a indagare attivamente sui delitti che si commettevano nell'ambito della loro giurisdizione territoriale e a ricercare attivamente i colpevoli e le prove della loro colpevolezza senza accontentarsi delle dichiarazioni rese dagli inquisiti allo scopo di chiudere senza fatica e senza suscitare inimicizie le indagini sui crimini che si commettevano nel loro territorio[9].

Ma la cifra della politica cosimiana in materia di amministrazione della giustizia penale è soprattutto legata a due provvedimenti apparsi a venti anni di distanza l'uno dall'altro: quello del 1549 circa «il mandare i processi dei rettori agli Otto» e quello del 1569, noto come legge sulla «buona» giustizia. In realtà, l'obbligo d'inviare i processi al tribunale fiorentino degli Otto di guardia e balìa, già disposto sin dal 1543, fu ribadito una prima volta il 14 giugno 1549, stabilendo che le corti periferiche dovessero trasmettere i fascicoli completi:

non solo l'inquisitioni, le confessioni et risposte dell'incolpati o le copie d'esse, ma le notificationi anchora, le denumptie, le querele et l'accuse che contro di tali incolpati saranno state in qualsivoglia modo prodotte et parimente li iudicii che contro di loro militeranno et l'examine ancora fatte d'essi et che se ne faranno et con tormento et senza, insieme con i constituti loro et tutti li atti che in tali cause apparischino fatti tanto in segreto quanto alla palese, talché l'effetto sia che nulla del fatto nelle cause dette et in qualsivoglia d'esse rimanga appresso di quelli rettori;

poi nuovamente il 16 ottobre 1559, quando si precisò che dovessero essere inviati solo i procedimenti nei quali la pena prevista era «la morte, la galea,

examinare detti testimoni in forma valida come è di coxtume. Et sieno tenuti detti rettori et offitiali scrivere il dì del nato malefitio et delli textimoni examinati subito».

[9] Pansini, *La giustizia criminale* cit. p. 263, ove si fa riferimento alla *Deliberazione fatta per lo illustrissimo et eccellentissimo signor duca di Firenze et sua magnifici consiglieri circa il procedere ne' malefizi et degli affronti...* del 15 luglio 1547, pubblicata in Cantini, *Legislazione toscana*, II, pp. 7-9; nel testo si insisteva considerando «non tanto di cattivo esempio, ma pernitiosa assai, nutritiva de' vitii et perturbativa della quiete» la cosa che «molti malefitii restano pe' tempi impuniti nel suo felice stato per la poca cura e minore diligenza che pongono e' rettori di quello et i loro officiali et ministri in gastigarli et come egl'hanno incominciato a metter in pratica ne' giuditii che ne fanno di stare in su le semplici negationi dalli inquisiti et senza far opera di provare le transgressioni assolverli tutti in sul fondamento solo delle non fatte probationi et del non apparire per li atti dei commessi delitti».

la scopa o amputatione di membri», mentre nel 1562 si cercò di regolamentare i non sempre facili rapporti tra gli Otto e i Conservatori di legge[10].

A questa magistratura sin dalle «Ordinazioni» del 1532 erano state trasferite le competenze spettanti alla Signoria nelle cause riguardanti «persone miserabili e che sono impotenti a litigare»[11]. Sempre nel 1549, l'8 febbraio, fu ribadito dal Magistrato supremo che

> tutte le cause delle povere persone (...), tanto principali, quanto d'appellationi, mosse et che per l'avvenire si muoveranno così per loro come contro di loro fuor della sua ducal città di Fiorenza in qualsivoglia corte o davanti qualsivoglia magistrati, rettori, giudici, officii o officiali, s'intendino dover essere et sien sommarie et doversi et si debbin trattare come sommarie col procedere in esse senza strepito et figura di giudicio, attesa solo la verità del fatto.

Si dovevano seguire le norme previste per quelle ordinarie, e gli appelli potevano farsi

> non solo a' giudici per tali appellationi ordinati, ma etiam ai Conservadori delle leggi della città di Fiorenza a loro eletione[12].

Quello che con un po' di ardire si potrebbe considerare una sorta di testo unico sull'amministrazione della giustizia venne pubblicato il 19 novembre 1569; con tale provvedimento si cercava, se non di eliminare, almeno di attenuare le più gravi disfunzioni: dalla difficoltà di costringere coloro che venivano citati come testimoni a presentarsi ai processi, ad una maggiore attenzione nell'applicazione e nella riscossione delle pene pecunarie, alle quali secondo le disposizioni statutarie dovevano partecipare in

---

[10] Il provvedimento del 1549 è pubblicato in Cantini, *Legislazione toscana*, II, pp. 88-89, *Decreto circa il mandare i processi dalli rettori al Magistrato*; nell'«illustrazione» Cantini collega questa disposizione con la necessità di controllare l'operato dei giudici provinciali, controllo che poteva essere svolto proficuamente solo obbligando «i giudici provinciali alla trasmissione di tutti i documenti che interessavano la causa» e la lega alla precedente disposizione stabilita l'11 gennaio 1549 per i processi contro i soldati che dovevano essere partecipati all'auditore delle «bande». I provvedimenti del 1559 e del 1562 sono rispettivamente in Cantini, *Legislazione toscana*, III, pp. 320-321 e IV, pp. 391-392. In proposito, v. ancora Edigati, *Gli occhi del granduca* cit., pp. 19-20.

[11] Cantini, *Legislazione toscana*, I, pp. 5-38, *Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina insieme con l'excellentia del duca Alexandro de' Medici dichiarato capo della medesima, sotto il dì 27 aprile 1532*.

[12] Cantini, *Legislazione toscana*, II, pp. 52-54, *Deliberazione dell'ill. et ecc. sig. il signor duca di Fiorenza in benefizio delle povere persone del dì 8 febbraio 1548 ab inc.*; per un approfondimento di queste tematiche v. G. Pansini, *I Conservatori di leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, II: *Età moderna*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 529-570.

molti casi le comunità soggette, all'operato dei cancellieri delle comunità; si pubblicava inoltre una *Tariffa dei premii et emolumenti d'atti et scritture in cause criminali*

che doveva essere «osservata inviolabilmente» da tutti, ministri dei tribunali vicariali ed avvocati, ed essere applicata «in tutte le città e terre e castelli dello Stato dove si conoscano le cause criminali»[13].

Norme peraltro ribadite solo dieci anni dopo, il 15 maggio 1579, quando il Magistrato supremo intervenne nuovamente sul sistema da tenersi per «informar le suppliche e (...) il descriver subito li atti che occorran farsi nelle cause criminali»[14].

La capillare e costante attività legislativa in materia penale di Cosimo I e Francesco I è certamente la conseguenza di una decisa volontà tendente all'accentramento e all'unificazione giurisdizionale del dominio, ma anche la spia, proprio per la necessità di reiterare più volte gli stessi provvedi-

[13] Pansini, *La giustizia criminale* cit., pp. 266-267. Il testo del provvedimento è in Cantini, *Legislazione toscana*, VII, pp. 117-125, *Provvisioni concernenti l'amministrazione della buona giustizia nelle cause criminali dello Stato fermate e stabilite dalli magnifici luogotenente e consiglieri*; si riportano i titoli dei paragrafi così come trascritti da Lorenzo Cantini: «Dell'autorità dei rettori dello Stato [a] incitare et multare i precettati ad informar la corte e per essaminarsi in cause criminali»; «Che le comunità haventi tale autorità non possino far grazia delle confiscazioni et condennazioni senza licenza dell'auditore fiscale»; «Che le confiscazioni e condennazioni delle comunità le quali hanno l'applicazione, non sendo riscosse fra tre anni spettino al Fisco et Camera ducale»; «Dell'obbligo dei cancellieri delle città, terre e castelli dello Stato d'intervenire nelle cause criminali»; «Che i cancellieri nelle città, terre e luoghi dello Stato in quei luoghi dove sono cancellieri non possino avocare né procurar per i particolari»; «Dell'inviolabile osservanza della tariffa dei premi et emolumenti d'atti et scritture in cause criminali»; «Del modo del procedersi dai Conservadori di legge sopra le negligentie e transgressioni dei rettori et loro ministri dello Stato nella cognitione delle cause criminali»; «Del non prendersi il diritto dalli rettori dello Stato e loro ministri se non per quelle rate et porzioni che realissimamente si riscuotono»; «Dell'inviolabile osservanza delle soprascritte provisioni».

[14] Cantini, *Legislazione toscana*, IX, pp. 158-162; la norma si diffonde sul divieto per i giusdicenti di essere pagati «quando li sarà presentata alcuna supplica a loro respettivamente indiretta per informatione»; sull'obbligo da parte dei rettori nel corrispondere i compensi dovuti e sul divieto di patti in contrario, sottoscritti tra il rettore e i membri della sua famiglia; sull'obbligo di trascrivere immediatamente nei «libri che sono loro consegnati dal magistrato de' Nove (...) l'inquisitioni, querele, citazioni, risposte, assignationi di termini, pronuntie, esamine di testimoni, affronti, levate d'offese o altri atti quali in qualsivoglia modo si facessino in dette cause». Si deroga solo per quegli atti che «si facessero fuori del palazzo della residenza di detto rettore et particolarmente fuori della terra, dove esso risiede, non convenendo portare sempre in volta i detti libri dei criminali». Negli stessi libri («in piè delli detti libri») dovevano essere legate le comparizioni, capitoli, interrogatori o altre scritture delle parti querelanti o querelate, «scrivendo in piè di esse scritture solamente il giorno della presentatione».

menti, dei limiti che questa tendenza incontrava[15]. Limiti che appaiono più forti se ci si addentra nel campo, ancora in larga parte inesplorato, dell'amministrazione della giustizia civile, non solo perché, come ha sostenuto Mario Ascheri,

> la litigiosità dei privati era un affare in definitiva dei privati, e perciò la verità della sentenza e i suoi costi avrebbero dovuto essere pagati dagli utenti – come avveniva col sistema delle «sportule»,

ma anche perché come sosteneva con forza Francesco Guicciardini,

> se pure in giudizio penale – sono sempre parole di Ascheri – il giudice avrebbe potuto fare uso dei più ampi poteri discrezionali – chiaramente in deroga alle regole tradizionali di *ius commune* – nelle cause civili invece non solo il potere politico non avrebbe mai dovuto interferire (donde le Rote nelle repubbliche o comunque nelle città di tradizione comunale), ma il giudice stesso si sarebbe dovuto attenere a regole rigide[16].

Anche in questo campo restano fondamentali gli studi di Giuseppe Pansini sulla Rota civile e sul Magistrato supremo e ad essi si rimanda per gli opportuni approfondimenti, segnalando come, ancor più di quanto accadesse nel penale, nella giustizia civile le disposizioni si susseguivano a ritmo continuo nei primi anni del principato senza riuscire a venire a capo di quelli che erano i problemi centrali, riassumibili con Michele Taruffo nella

> molteplicità e confusione delle fonti legali della disciplina del processo, [nel]la struttura complessa e formalistica del procedimento civile, [ne]l caos nell'ordinamento delle giurisdizioni[17].

---

[15] Per uno sguardo complessivo su questi temi resta ancora fondamentale l'approfondito studio di A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988.

[16] M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», XXXIV (1999), pp. 355-387, le citazioni rispettivamente alle pp. 363 e 364, con riferimento a G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 5-6; alla fine del secolo ritornava su questi argomenti anche Ferdinando I nel suo testamento del 1592, quando affermava che «non possono governarsi li Stati senza leggi, quali ricercono li bisogni particolari di esse, de' quali essendo Deo gratia li Statti nostri ben muniti, conoscendo li disturbi che le novità portono, comandiamo che non si facciano senza gran causa nove leggi, né si abroghino o immutini le già fatte; et che le città et terre de' nostri Statti siano governate il più che si può conforme a' loro consuetudini et statuti», citato in E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale*, ora in Ead., *L'Italia moderna e la Toscana dei prìncipi. Discussioni e ricerche storiche*, Milano, Le Monnier, 2008, pp. 104-124, in particolare p. 120; il testamento di Ferdinando I è in Archivio di Stato di Firenze, *Trattati internazionali*, XI, 2.

[17] M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 7; i riferimenti bibliografici dei lavori richiamati nel testo sono di G. Pansini, *La Ruota fiorentina nelle*

In questa sede ci si limita a citare l'ultimo dei provvedimenti d'epoca cosimiana, sia pure durante la reggenza del figlio Francesco, ovvero quello del 1572 legato ai suggerimenti previsti da un memoriale «sopra la Ruota» che l'auditore fiscale Biagio Curini aveva sottoposto al granduca nel novembre del 1571. Come osserva Giuseppe Pansini, il problema principale era rappresentato per l'auditore dalla mancata rispondenza tra le deposizioni rese dai testimoni e la verità quale si manifestava quando venivano eseguiti i controlli, specie in materia di stime, nonché dalle proroghe che protraevano le cause per un tempo lunghissimo, e ancora dai costi specie delle cause minori, per le quali si era già intervenuti con un provvedimento del 1560, evidentemente non risolutivo. Infine il Curini

proponeva di modificare senza specificarli ulteriormente «alcuni pochi statuti», le cui norme davano luogo a molte liti, e di obbligare gli avvocati ed i procuratori a tenersi nei limiti delle loro funzioni. Infatti gli uni avrebbero dovuto secondo la consuetudine, essere «solo intenti all'ufficio della avvocazione, standosi nei loro studii et scrivendo *in iure* nelle cause», mentre i procuratori «solo erano intenti a instruire la causa nel fatto solo». Era invece accaduto negli ultimi tempi che i procuratori si erano occupati anche delle questioni di diritto, per cui molte cause importanti erano state iniziate e portate avanti senza il patrocinio dell'avvocato, il quale era intervenuto solo quando l'esito della causa era ormai compromesso[18].

---

strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-29 aprile 1973), 3 voll., Firenze, Olschki, 1977, II, pp. 533-579 e Id., *Il Magistrato supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi senesi», LXXXV (1973), pp. 283-315; v. anche A. K. Isaacs, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime Rote*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 341-386.

[18] Pansini, *La Ruota di Firenze* cit., p. 550; la *Legge concernente l'uffitio dei giudici di Ruota e avvocati*, *procuratori*, *esaminatori*, *notai*, *attuari e scrittori*..., del 12 febbraio 1572, è pubblicata in Cantini, *Legislazione toscana*, VII, pp. 412-420; essa prevedeva tra l'altro che gli attuari dei giudici di Rota dovessero stare a banco sotto il loro giudice «con la filza degl'atti sopra il suo banco et ad infilzare fedelmente le scritture e atti che si consegneranno a banco (...). E tutti gl'atti iudiciarii e scritture si devino presentare ad hora di banco (...) e devino sottoscriversi volta per volte dall'attuario di quella causa»; la legge prescriveva inoltre che l'attuario dovesse annotare il nome dei testimoni e interveniva per regolare le modalità di nomina di coloro i quali dovevano interrogare i testimoni, detti «esaminatori». Della norma del 18 giugno 1560 pubblicata in Cantini, *Legislazione toscana*, IV, pp. 36-40, *Legge attenente alle cause che si tratteranno dinanzi alli giudici di Ruota della città di Firenze*, *notari*, *attuarii et loro ufficio*, si riporta il commento di Lorenzo Cantini, il quale si sofferma sull'importanza della motivazione e sul ruolo svolto dai notai attuari: «I *motivi* o siano le *ragioni* date in scritto dal giudice di qualunque istanza è un mezzo utilissimo per la retta amministrazione della giustizia, perché oltre lo stimolo al giudice di vedere esattamente gl'affari per renderne conto, aggiungono ancora un altro freno alla sua negligenza, dovendo mostrare al pubblico la sua scienza legale. È notabile ancora l'uso di quel tempo de' *notai*, che per mezzo della loro pubblica fede dovevano registrare in scritto tutto ciò che dalle parti o dal giudice era stato domandato o determinato nel corso dell'affare; lo che

Se questo valeva per le magistrature centrali, era ancor più vero per quelle periferiche, ove, come si è già accennato, maggiori erano i particolarismi e soprattutto si doveva fare riferimento alle disposizioni locali e in particolare agli statuti, dal momento che il territorio dello Stato era visto come un tessuto di *communitates* fornite di personalità giuridica autonoma e di capacità amministrativa generale[19]. Non è un caso che un altro degli aspetti rilevanti della politica cosimiana sia proprio quello riguardante il controllo esercitato sulle statuizioni locali dagli organi centrali di governo, sul quale si è soffermata con pagine particolarmente efficaci Elena Fasano Guarini.

Nel 1546 Cosimo impone a tutte le comunità soggette che ancora non vi avessero ottemperato – compreso quelle che avessero statuti «rasi et illeggibili» – l'obbligo di far copia dei loro statuti ed inviarli all'Ufficio delle riformagioni per farli *riscontrare et emendare* e chiederne l'approvazione periodica[20].

Come ricorda Elena Fasano,

l'emanazione di nuove leggi era dunque per Cosimo I strumento volto non solo al 'disciplinamento' sociale e morale, ma anche da un lato al superamento della frammentazione statutaria dello Stato ed all'uniformazione del diritto negli ambiti che gli sembravano di maggior rilevanza politica o religiosa e morale; dall'altro al 'disciplinamento' dei giudici[21].

---

portava un'esatta e fedele istoria di tutta la tela giudiciaria, che, fuori di questo metodo, non è così facile conservare o ritrovare. Questo costume era uniforme allo stile della Curia romana e del diritto canonico, nella quale si conserva tutt'ora. Nei tribunali toscani non esistano più questi *notai giudiciari*, o siano *attuari*, ma vi sono solamente le persone che ricevono gl'atti e gli trasmettano a' respettivi archivi e forse è derivata la loro soppressione per non moltiplicare il numero de' ministri». Si vedano a questo proposito le considerazioni presenti nel contributo di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli edito nel presente volume.

[19] L. Mannori, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 23-44, in particolare p. 33; dello stesso autore v. anche *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»: la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi - A. Mattone, Roma, Viella, 2006, pp. 355-386, in particolare p. 357, ove si afferma come «proclamandosi difensore dei diritti delle comunità minori contro le rapaci oligarchie delle due 'dominanti' della regione, il sovrano si fece punto d'onore di conservare a ciascuno di quei microcosmi comunali quel patrimonio giuridico che fino dal Medioevo ne aveva caratterizzato la fisionomia e che risaliva per lo più all'epoca della sua originaria indipendenza politica». Sul complesso rapporto che s'instaura tra legislazione principesca, statuti e consuetudini locali torna E. Fasano Guarini, *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del Cinquecento: il caso toscano*, in Ead., *L'Italia moderna* cit., pp. 125-156.

[20] E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: riforme locali e interventi centrali*, ora in Ead., *L'Italia moderna* cit., pp. 69-104, in particolare p. 103.

[21] Ead., *Produzione di leggi* cit., p. 113.

Proprio questo è l'ultimo aspetto sul quale pare opportuno soffermarsi in questa rapida introduzione sui caratteri salienti degli interventi attuati da Cosimo I nel campo dell'amministrazione giudiziaria. Quasi al termine della vasta azione legislativa attuata da Cosimo e poi dal figlio Francesco, all'inizio degli anni Settanta s'intervenne sull'«approvazioni da farsi ciascun anno de' dottori e notari per esercitare offizio di giudici, cavalieri, notari et offiziali dello Stato»[22]. Anche in questo caso non si modificò in profondità il sistema ereditato dalla Repubblica, ma ci si limitò a rafforzare gli strumenti di controllo intervenendo sulla professionalità del personale al seguito del cittadino fiorentino inviato sul territorio ad amministrare la giustizia e a rappresentare il potere centrale[23]. Occorse reiterare a più riprese i provvedimenti: così nel 1586 s'intervenne nuovamente «sopra lo squittinare li giudici, cavalieri et notai che si vorranno esercitare con li rettori dello Stato di Sua Altezza Serenissima et di poi, quelli squittinati et approvati, imborsare e trarre per sorte», ma le norme continuarono ad essere disattese, come conferma lo stesso Cantini quando illustra un nuovo provvedimento in tal senso del 27 settembre 1627[24].

Ricapitolando e concentrando la nostra attenzione sulla rete delle giusdicenze dello Stato vecchio fiorentino si può ricordare che questo territorio, ove peraltro sussistevano, oltre alla tradizionale distinzione tra contado e distretto, zone, come quelle pisane e pistoiesi, dotate di particolari privilegi, era suddiviso in un certo numero di circoscrizioni denominate «commissa-

[22] Cantini, *Legislazione toscana*, VII, pp. 266-268, *Provvisione dell'approvazione da farsi ciascun anno de' dottori e notari per esercitare offizio di giudici*, *cavalieri*, *notari et offiziali dello Stato della città di Firenze del dì 15 dicembre 1570*.

[23] Si veda ancora Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale* cit. e Id., *Giusdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 517-552.

[24] Cantini, *Legislazione toscana*, XVI, pp. 10-27, *Provvisione sopra i rettori*, *giudici e notai che vanno in ofitio per lo Stato e dominio fiorentino*, *proibitioni e pene per le conventioni inlecite che seguisssero fra detti rettori e loro ministri del non potere pigliare diritti anticipati dell'osservanza delle tariffe*, *e sopra i cavallari*, *messi et esecutori*, *camarlinghi e depositarii de pegni*; la provvisione del 3 giugno 1586 è ivi, XI, pp. 370-375. Per un'analisi più dettagliata v. M. Montorzi, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, ne *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1985, pp. 5-59 e *Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole (1540-1870)*, a cura di V. Arrighi - A. Contini, Firenze, All'Insegna del Giglio, 1993, pp. 32-34; per un riscontro con la documentazione formatasi in seguito a questi provvedimenti, v. nel fondo delle *Tratte* conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, la serie *Giudici e Notai* (*Archivio delle Tratte*, introduzione e inventario a cura di P. Viti - R. M. Zaccaria, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, pp. 409-412).

riato», «vicariato», «podesteria». Esse possono essere raggruppate secondo tre livelli d'importanza: una prima fascia con cognizione criminale e poi anche civile piena, una fascia intermedia con cognizione criminale limitata, destinata peraltro a sparire in seguito a processi di concentrazione tra XV e XVI secolo, e una terza con sole competenze civili. Ma va anche ricordato che una precisa gerarchia delle circoscrizioni giudiziarie sarà solo il frutto delle riforme leopoldine della seconda metà del secolo XVIII e che nello Stato mediceo esistevano ancora profonde differenziazioni derivanti dal diverso tipo di rapporto intercorrente tra Firenze e le comunità soggette, sancito dai patti di sottomissione stipulati in epoche e con condizioni assai diverse tra loro, anche se proprio col principato, nel 1546, si era stabilita un'efficace semplificazione[25]. Al seguito del rettore fiorentino in ciascuna di queste giusdicenze vi era quindi una *familia*, che poteva essere composta da un dottore in legge, il giudice, peraltro presente solo nei principali centri demici, uno o due notai ed un numero variabile di messi e «cavallari»[26].

Come si è già detto, questa rete d'impianto repubblicano non venne sostanzialmente modificata dal principato, ma piuttosto sottoposta a un non sempre efficace controllo attraverso quei provvedimenti legislativi

[25] E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, p. 43, ove si fa riferimento al *Bando dell'illustrissimo et eccellentissimo signore il signor duca di Fiorenza et suoi magnifici consiglieri sopra i rettori che vanno in officio*, *pubblicato il dì 13 di febbraio 1545* [*ab incarnatione*], in Cantini, *Legislazione toscana*, I, pp. 276-284. Sulla falsariga delle osservazioni di Lorenzo Cantini, Elena Fasano scrive che «mentre ai rettori spettavano compiti che, quando non erano politici, erano essenzialmente rappresentativi, la cura specifica della giustizia, l'istruzione delle cause e la loro soluzione effettiva competeva (...) al giudice o, quando il rettore non fosse tenuto a condurne uno con sé, al cavaliere o al notaio»; aggiunge poi, in nota, che «il cavaliere era l'attuario del tribunale per le cause civili (cioè il cancelliere che riceveva gli atti e compilava i processi). Il notaio era l'attuario del tribunale per le cause criminali; e, dove il giudice mancava, era anche l'assessore del vicario o podestà». La maglia delle varie circoscrizioni territoriali è resa con particolare efficacia nella *Carta del Granducato di Toscana alla morte di Cosimo I (1574)* costruita dalla stessa Fasano (ivi, in allegato).

[26] Un quadro dettagliato delle *familiae* dei rettori dello Stato vecchio è desumibile dal bando citato nella nota precedente e dalla tabella annessa dal Cantini; per un esame più ampio si rimanda al sempre fondamentale lavoro di A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), nn. 2-3, pp. 380-415; oltre ai «famigli» del rettore che servivano da esecutori, addetti anche ad assicurare alla giustizia i delinquenti e ad esercitare la funzione di tutori dell'ordine pubblico, Cosimo I istituì, sempre intorno al 1545, una serie di «bargelli» con funzioni di «esecutori di giustizia» e di polizia, sui quali mancano ancora studi specifici (v. comunque alcuni cenni in Pansini, *La giustizia criminale* cit., pp. 252-254 e in L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 256-259, nonché le osservazioni dello stesso Pietro Leopoldo, ora in Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazione dei dipartimenti* cit., pp. 88-90).

che, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, si sono rapidamente richiamati e che possono essere aggregati intorno a tre direttrici:

a) un maggiore controllo, anche normativo, sulle procedure e in particolare sulle modalità di produzione e conservazione degli atti;

b) una maggiore attenzione alla professionalità dei tecnici del diritto, con la definizione di strumenti di accesso tesi a delimitare la discrezionalità dei rettori fiorentini;

c) la conferma d'importanti funzioni differenziate da parte dei rettori inviati dal governo centrale, sia politico-amministrative che giurisdizionali, secondo una logica propria dei sistemi *Ancien régime*, ma anche la presenza di altre forme di giustizia legate appunto a determinati privilegi di luoghi, enti e persone.

Tutto questo proprio perché non vennero intaccati i privilegi dei luoghi (preminenza degli statuti locali) e dei corpi (subordinazione dei tecnici ai rettori giusdicenti cittadini), concessi ai tempi delle capitolazioni o legati alla consuetudine, oppure introdotti dallo stesso principe: si pensi alle nuove giurisdizioni feudali, ma anche alle particolari condizioni riservate agli appartenenti alle «bande» granducali.

2. *Gli atti giudiziari tra produzione e conservazione*

Come si visto, molte delle norme emanate nei primi anni del principato si soffermano sulle forme e sui modi di produzione degli atti giudiziari e processuali e permettono oggi di ricostruire quali fossero le principali serie documentarie prodotte nel settore dell'amministrazione della giustizia[27]. Anche in questo caso, più semplice è ricostruire gli atti prodotti nelle cause criminali, per le quali si distinguono due tipologie fondamentali richiamate più volte nella normativa sin dagli anni Quaranta: i «libri di sentenze e multe» e le «filze di querele e denunzie». Per una più particolareggiata descrizione della procedura criminale in epoca medicea si rimanda ancora ai lavori di Edigati e Pansini, mentre qui si vuole solo ricordare come a partire da questa grande distinzione i documenti risultino organizzati in

[27] Per una recente messa a punto su queste tematiche v. A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, pp. 1-110, in particolare pp. 38 ss.

svariati modi, sui quali cominciamo ad avere le idee più chiare dopo la vasta mole di inventari degli archivi comunali pubblicata in questi ultimi decenni grazie soprattutto alla fattiva collaborazione tra la Soprintendenza archivistica per la Toscana e la Regione Toscana.

In molti casi le carte criminali si presentano sdoppiate in due serie principali in conseguenza delle particolari agevolazioni che tra la fine del Cinquecento e la metà del Settecento erano state riconosciute agli appartenenti alle «bande» stanziali dell'esercito toscano[28]. Oltre alla principale distinzione tra gli atti riguardanti i descritti o i non descritti, ulteriori suddivisioni possono essere legate alle differenti modalità di organizzazione degli atti che il personale del rettore poneva in essere. Normalmente il notaio criminale annotava nel «libro di querele», consegnatogli dai Nove conservatori, le denunce, che potevano essere presentate sia da privati che dai «sindaci dei malefici» o dai «bargelli», riportando il nome dell'accusato e il tipo di accusa; i verbali degli interrogatori di accusati, vittime e testimoni; i documenti probatori di varia natura, come certificati di nascita, referti medici e fedi varie. Le sentenze, che, come si è detto, per determinati tipi di reato dovevano essere «partecipate» per l'approvazione da parte degli Otto di guardia o del Magistrato delle bande se si trattava di un «descritto», potevano dare luogo a serie specifiche, ma spesso erano riportate in quaderni legati insieme al libro degli atti criminali. Tutte le sentenze potevano poi essere trascritte in appositi elenchi, detti «specchi delle condanne criminali», con finalità per lo più fiscali o comunque di controllo.

Molto più complessa era l'organizzazione della documentazione relativa alla giustizia civile, anche perché quello che comunemente veniva chiamato il «civile» del rettore in realtà comprendeva tutti quei documenti relativi alle numerose funzioni amministrative che egli svolgeva insieme alle funzioni giurisdizionali e spesso anche la corrispondenza che intratteneva sia col governo centrale che con le altre realtà territoriali[29]. Il «civile» si apre con un «repertorio generale», nel quale sono riportati gli indici dei vari quaderni con le registrazioni connesse alle attività di vigilanza: dalle visite

[28] Su questi privilegi v. A. D'Addario, *L'*Honorata militia *del Principato mediceo e la formazione di un ceto di privilegiati nel contado e nel distretto fiorentino dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio storico italiano», CLXII (2004), pp. 697-738; v. anche F. Angiolini, *Le bande medicee tra «ordine» e «disordine»*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secolo)*, a cura di L. Antonielli - C. Donati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 9-47.

[29] Per una più puntuale ricostruzione di queste funzioni v. *Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole* cit., pp. 11-22.

alle prigioni a quelle ai confini giurisdizionali, dai referti di bestie «trove e perse» ai prezzi di grano e «biade», dalle funzioni in materia di riscossione e di amministrazione di diverse gabelle al carteggio, fino alle lettere provenienti dai vari magistrati fiorentini o dalle amministrazioni periferiche, che in taluni casi potevano essere anche conservate in filze specifiche. Segue, come illustra Leonardo Mineo,

> tutta una serie di documentazione eterogenea, indicata genericamente come «commissioni e rescritti» o più spesso come «atti civili», costituita da fascicoli processuali delegati al podestà dai tribunali centrali, atti relativi a suppliche inviate dal granduca, escussioni di testi richieste da altre giusdicenze, eccezioni sollevate in merito a provvedimenti esecutivi o a disposizioni centrali, che hanno come comune denominatore l'istruzione da parte dell'autorità centrale e la successiva delega al locale podestà per la loro definizione, coerentemente all'ingerenza sempre crescente dei tribunali centrali[30].

La documentazione più propriamente collegata all'amministrazione della giustizia si può articolare in due sezioni. Innanzitutto gli atti civili veri e propri, che prendono avvio con la presentazione del libello da parte dell'attore e proseguono con l'eventuale contestazione della lite da parte del convenuto e le varie comparse delle parti: fino alle riforme sette-ottocentesche essi non erano sempre conservati distinti per causa nelle filze degli atti, ma disposti cronologicamente in base alla data di presentazione, e solo attraverso i repertori alfabetici era possibile ricostruire la causa nei suoi vari passaggi[31]. Vi erano poi i quaderni dell'esecutivo, ove, spesso distinti in base alla natura degli attori, erano invece annotati i richiami fatti

[30] *L'Archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della sezione storica*, a cura di L. Mineo, Roma-Siena, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale di Siena, 2007, p. 473.

[31] Secondo Pansini tali norme risalgono almeno ad una provvisione del 20 dicembre 1491, «nella quale si davano disposizioni per la confezione delle filze dei processi dibattuti nella curia del potestà, disposizioni per altro già emanate precedentemente, come risulta dall'ordine delle carte processuali rilegate nelle filze che compongono gli archivi di questa magistratura e di altre che amministravano la giustizia. Questa provvisione, che obbligava i notai a rilegare gli atti man mano che erano loro consegnati senza attendere la fine dei processi e a redigere i repertori per ordine alfabetico soltanto delle sentenze contenute in ciascuna filza, rimase in vigore durante tutto il principato mediceo e anche in quello lorenese, come conferma l'ordine in cui sono legati gli atti processuali nelle filze degli archivi delle magistrature che amministravano la giustizia almeno fino alle riforme di Pietro Leopoldo. Essi non sono raggruppati per processo, ma rilegati secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti alle diverse cancellerie, affinché si potesse documentare l'osservanza dei termini perentori stabiliti per le varie fasi delle cause» (G. Pansini, *Le cause delegate civili nel sistema giudiziario del Principato mediceo*, in *Grandi tribunali e Rote* cit., pp. 605-641, in particolare pp. 612-613).

dalle magistrature centrali o locali, ma anche da privati, ai rispettivi debitori. In questo caso il rettore, più che come giudice si configurava come mero esecutore,

essendogli affidato esclusivamente il compito di esigere le poste pendenti e, in caso d'insolvenza, di eseguire i gravamenti, i sequestri o quanto altro gli fosse stato richiesto dall'attore pubblico[32].

Non vanno dimenticate le raccolte di «leggi, ordini e bandi» che facevano parte organica dell'archivio del giusdicente e i «libri di paci e tregue», ove erano registrati da parte del cavaliere di corte gli atti formali che documentavano il perdono dell'offeso al proprio offensore o, in caso di violenze tra gruppi di persone, l'impegno delle parti a rinunziare alla violenza[33].

In considerazione del più volte richiamato particolarismo giuridico, va infine sottolineato come molti centri dello Stato vecchio fiorentino avessero mantenuto speciali privilegi giurisdizionali. Non è possibile in questa sede soffermarsi in dettaglio sulle diverse situazioni sancite nei patti di sottomissione a Firenze, ma è necessario richiamare almeno due fattispecie particolarmente indicative, destinate a durare per tutto il periodo del principato e che hanno dato vita ad alcune cospicue serie documentarie presenti negli archivi comunali, quelle del danno dato e della banca attuaria.

La cosiddetta amministrazione del danno dato, relativa ai danneggiamenti delle proprietà private o pubbliche, in uno stadio intermedio tra civile e penale, era generalmente affidata a organi di nomina locale regolamentati da appositi statuti e regolata da una serie di norme eccezionali, che prevedevano una procedura molto sommaria per lo più basata su semplici prove testimoniali, con un tempo ristretto assegnato al reo per presentarsi e negare gli addebiti, dando così avvio al procedimento vero e proprio, oppure per trovare un accordo con l'attore. Il principato mediceo intervenne più volte su questa materia, già regolamentata da numerose disposizioni d'epoca repubblicana, ma anche in questo settore la sua azione consisté soprattutto in un'attività di controllo che tendeva a salvaguardare i privilegi locali, come ben dimostra la legge del 1571, che si limitava a

[32] *Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole* cit., p. 15.

[33] Cantini, *Legislazione toscana*, II, pp. 41-47, *Legge dell'illustrissimo et eccellentissimo sig. il signor duca di Fiorenza del modo di ammettere il beneficio della pace del dì 8 agosto 1548*, che riprende le disposizioni statutarie e una precedente provvisione repubblicana del 1° ottobre 1423, anch'essa pubblicata da Lorenzo Cantini; la stipulazione della pace, «per autentico instromento di mano di publico notaio che sia prodotto innanzi la detta sententia in legittima forma» comportava la riduzione di un quarto della pena prevista.

'spronare' le comunità a dotarsi di statuti in materia[34]. Solo alla fine del Seicento si procedette in maniera organica, allorché venne emanata l'*Ordinazione sul danno dato* del 1688, che, richiamando e riassumendo i numerosi provvedimenti cinquecenteschi, stabiliva nuove norme «per ritrovare con più facil modo i delinquenti che sogliono esser noti privatamente per il paese» e prevedeva espressamente, anche nelle città e luoghi dello Stato dotati di statuti sul danno dato, la facoltà di rivolgersi, oltre che agli ufficiali del Comune, al rettore di giustizia criminale, con l'obbligo però della «prevenzione», ovvero di proseguire la lite fino al suo termine presso la corte ove essa aveva avuto inizio[35].

Tradizionalmente equiparate a tribunali retti da un notaio di nomina comunitativa con cognizione su cause di scarso valore, le banche attuarie (ma sarebbe meglio dire il «banco delle cause civili»), per lo meno quelle attive nei centri principali dello Stato mediceo e che saranno soppresse da Pietro Leopoldo nel 1772, avevano competenze, previste dalle norme statutarie, nei procedimenti civili in materia di produzione e conservazione della documentazione, nonché di preparazione degli atti che dovevano poi essere esaminati dal giudice delle cause civili. Come ricorda Lorenzo Cantini, commentando la situazione precedente a quella determinata dalle riforme leopoldine,

> in molti luoghi della Toscana gli atti nelle cause civili non si esibivano da' litiganti all'attuario del tribunale, ma ad alcuni ministri eletti dalle comunità, da' quali si rimetteva all'iusdicente il processo dopo ch'era stato compilato[36].

[34] Cantini, *Legislazione toscana*, VII, pp. 226-227, *Deliberazione che nelle città, terre et luoghi del dominio di Sua Altezza si faccino dove non sieno li statuti et ordini particulari del danno dato del 20 giugno 1570*; in proposito v. almeno anche il *Bando sopra i legnami rubati e tagliati pubblicato il dì 15 di dicembre 1551*, in Cantini, *Legislazione toscana*, II, pp. 246-255, nel cui commento Cantini passa in rassegna tutta la precedente normativa, non solo fiorentina ma anche delle altre città toscane, nonché il *Bando sopra il danno dato del dì 13 luglio 1559*, in Cantini, *Legislazione toscana*, III, pp. 304-305 e la legge del 29 aprile 1575, in Cantini, *Legislazione toscana*, VIII, pp. 211-212; più in generale, v. Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., pp. 43-44.

[35] Cantini, *Legislazione toscana*, XX, pp. 70-79, *Ordinazione universale sopra il danno dato del dì 7 settembre 1688*, «per preservare li statuti dei luoghi e le facoltà attribuite a essi uffiziali e per ottenere insieme il fine della presente ordinazione che se il dannificato o altro accusatore darà la querela o accusa appresso a detti uffiziali del danno dato, in tal caso si proceda secondo i detti statuti e ordini locali, ma se il dannificato vorrà che si proceda avanti il rettore di giustizia criminale (il che stia in suo arbitrio) e il danno sarà dato con tali circostanze che eccedino la cognizione e iurisdizione di detti uffiziali, in tali casi deva procedersi criminalmente avanti detti rettori nel modo e forma del procedere nelli altri delitti e spedirsi i processi con le solite partecipazioni ne' casi participabili e non possino i predetti uffiziali in tali cause ingerirsi».

[36] Cantini prosegue citando anche il tribunale del danno dato, «ove si ventilavano e si decidevano le cause di danno dato da un giudice eletto secondo la disposizione degli statuti locali»,

I consoli di banco o i notai delle cause civili erano appunto dei notai, originari del luogo, nominati dalla comunità, i quali sulla base delle disposizioni statutarie predisponevano la documentazione in materia civile che doveva poi essere utilizzata dal giudice al seguito del rettore. Presso gli archivi di quelle comunità che avevano un banco di giustizia, si formarono così due serie per così dire parallele, quella del *Banco delle cause civili* – a sua volta organizzata nelle due sottoserie del *Libro civile di banco* e delle filze degli *Atti del banco delle cause civili* – e l'altra, sulla quale ci siamo già soffermati, degli *Atti civili* del rettore fiorentino. Si determinarono inoltre frequenti conflitti di competenza tra i notai di elezione locale e quelli al seguito del rettore, che spesso sfociavano in vere e proprie 'guerre di carte', con conseguenze sugli archivi derivanti dall'obbligo imposto alla parte soccombente di restituire gli atti illecitamente rogati, nonché «tutti gli utili percetti»[37].

Se queste erano le principali serie documentarie di natura giudiziaria presenti negli archivi delle comunità del territorio fiorentino, resta da dire su come questo materiale fosse conservato. Anche sotto questo aspetto la situazione non era omogenea in tutto il Granducato e in questa sede ci limitiamo pertanto a descrivere il modello basato sulle cancellerie dei Nove, quello appunto prevalente nello Stato vecchio fiorentino[38].

Com'è noto, i cancellieri, ai quali già nei vecchi governi comunali spettava la stesura e il rogito degli atti pubblici, cambiarono fisionomia sotto il principato. A partire dalla seconda metà del Cinquecento essi non veni-

---

e mentre non sembra turbato per l'abolizione delle banche attuarie, si dichiara contrario a quella dei tribunali del danno dato: «noi non vediamo quell'utilità ch'è necessaria per togliere un privilegio stato concesso per patto o per altra cagione, mentre o simili cause vengano decise da un giudice o da un altro la decisione sarà sempre pronunziata legittimamente e produrrà sempre il medesimo effetto» (Cantini, *Legislazione toscana*, XXX, pp. 450-451). Sulle banche attuarie mi permetto di rimandare a C. Vivoli, *La banca attuaria e l'amministrazione della giustizia civile a Pescia in Età moderna*, in *Giustizia e pratiche giudiziarie in Valdinievole fra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Buggiano Castello, 29 maggio 2011), Buggiano, Comune di Buggiano, 2012, pp. 105-122.

[37] Sull'organizzazione degli archivi delle banche attuarie, oltre al lavoro citato alla nota precedente, v. *L'Archivio comunale di Colle* cit., pp. 462-468.

[38] Per uno sguardo d'insieme v. Mannori, *Il sovrano tutore* cit.; E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Toscana di Cosimo I*, in Ead., *L'Italia moderna* cit., pp. 177-220; P. Benigni - C. Vivoli, *Progetti politici e organizzazione di archivi: la storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), n. 1, pp. 33-82.

vano più scelti sul posto dai ceti dirigenti locali, ma erano notai forestieri nominati dal principe su proposta dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino, cui competeva il controllo e la tutela delle comunità su larga parte del territorio dello Stato vecchio. Tra le incombenze del cancelliere, del quale è stato sottolineato il carattere «anfibio» tra sfera comunitativa e statale[39], vi era appunto quella del controllo sulla documentazione prodotta nel territorio della propria giurisdizione, con la conseguenza che essa finiva per essere conservata da un organo le cui mansioni più rilevanti sono da mettere in relazione con le esigenze di prelievo fiscale. D'altro canto è certamente vero che

> il problema dell'acquisizione della informazione, che negli ordinamenti di Antico regime non è un fatto scontato, sia l'elemento centrale nell'attività di controllo delle magistrature degli Stati italiani[40].

Questo risulta chiaramente dalle varie istruzioni ai cancellieri, ove viene sempre richiamata la necessità di tenere costantemente «ragguagliato il Magistrato» sull'andamento delle questioni locali; e ciò era possibile farlo solo a condizione di avere il pieno controllo sull'attività degli organi dell'autogoverno locale e sulla documentazione da loro prodotta, ma anche su quella prodotta dal giusdicente. Non si deve infatti dimenticare che molta dell'attività giudiziaria si risolveva nella comminazione di multe, nel sequestro di beni di debitori, negli atti d'ingiunzione eseguiti ad istanza di uffici o enti, e quindi finiva per avere diretti risvolti fiscali.

L'ambiguo rapporto tra centro e periferia che si è più volte rilevato nel discutere dei provvedimenti presi in materia di produzione degli atti giudiziari traspare in maniera ancor più chiara dal modello della loro conservazione, così come determinato dopo l'istituzione delle cancellerie dei Nove. Non è un caso che il loro avvio coincida con l'istituzione a Firenze del «Pubblico archivio dei contratti», che per Giuseppe Biscione fu

> un luogo del potere ancor prima di essere un luogo della memoria giuridica, nel senso che fu anche creato per essere strumento di controllo fiscale anzitutto, sebbene a ciò provvedesse in modo sufficientemente efficace la gabella dei contratti, ed

[39] *L'Archivio comunale di Colle* cit., p. 344.

[40] S. Tabacchi, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in «Storia, amministrazione, costituzione. Annali dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica», IV (1996), pp. 81-115, in particolare p. 83.

anche regolamentazione dell'esercizio della professione notarile, oltre che precipua affermazione del potere amministrativo di uno Stato moderno sopra un aspetto così importante per i sottoposti[41].

Quindi una scelta centralizzatrice nella conservazione delle scritture notarili, che a Siena, ove il tessuto delle autonomie locali era notevolmente più debole, fu estesa anche a tutto il materiale giudiziario, ma che non venne appunto applicata nello Stato vecchio, ove si stabilì esplicitamente che per gli atti civili e criminali dei giusdicenti

non sia obligo di dette comunità di mandarli all'Archivio pubblico, anzi si conservino e conservar si devino nei medesimi luoghi dove si son conservati fin ora e dove giudicaranno meglio convenirsi l'istesse comunità[42].

Si trattava di comunità che nel frattempo erano state poste sotto il controllo del cancelliere «fermo», che allo stesso tempo era uno degli strumenti attraverso i quali passava il progressivo esautoramento di alcune delle funzioni del giusdicente fiorentino perseguito da Cosimo I e dai suoi figli, ma anche l'elemento che consentiva alle oligarchie locali di continuare a svolgere un ruolo significativo di autogoverno. E ciò viene sottolineato in una memoria anonima, ma senza dubbio scritta da un cancelliere degli anni Venti del XIX secolo:

---

[41] G. Biscione, *Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), [a cura di C. Lamioni], 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, II, pp. 807-861, in particolare p. 816; più in generale, v. Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., pp. 92-94 e la bibliografia ivi citata.

[42] Cantini, *Legislazione toscana*, VII, pp. 233-235, *Provvisione et decreto delli molto magnifici et clarissimi signori luogotenente et consiglieri nella Repubblica fiorentina disponente che tutte le comunità dello Stato di Sua Altezza dove sono archivi sieno tenute mandar tutte le scritture publiche che in essi si ritrovano al nuovo Archivio della città di Fiorenza* (...), *del dì 27 luglio 1570*; si vedano in proposito le considerazioni di A. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Firenze, Edifir, 1996, pp. 19-33, in particolare p. 22; manca uno studio approfondito dei numerosi provvedimenti che furono emanati nei primi mesi del 1570, subito dopo l'istituzione del nuovo Archivio, e che riguardarono l'accentramento in esso di differenti tipologie documentarie oltre a quella notarile, tra le quali si segnala documentazione relativa ai confini dello Stato, ma non appunto gli atti civili e criminali delle comunità. Su Siena, oltre ai saggi di Mario Brogi, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli presenti in questo volume, v. A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)* e C. Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti dell'antico Stato senese. Dalla precoce concentrazione al versamento nell'Archivio di Stato di Siena (1562-1859)*, in *Modelli a confronto* cit., pp. 63-84 e 85-97; v. anche G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi* Giusdicenti dell'antico Stato senese *e* Feudi *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-361.

[i cancellieri] devono sorvegliare gl'andamenti dell'amministrazione delle comunità e luoghi pii dependenti e (...) devono poi fare in servigio delle medesime comunità tutto quello che facevano i cancellieri e ragionieri quando esistevano tali impiegati a scelta comunitativa. Insomma, i cancellieri comunitativi fino dal momento della loro originaria istituzione erano rimpetto alle rispettive comunità superiori e dipendenti[43].

Se quindi è vero che con l'istituzione dei cancellieri «fermi» si voleva perseguire, come scrive Elena Fasano,

l'abolizione della dipendenza del cancelliere dalle comunità e l'instaurazione di un legame di fatto con il Magistrato fiorentino, senza la cui licenza il cancelliere non poteva essere rimosso[44],

è altrettanto vero che il cancelliere,

principale veicolo dell'accentramento amministrativo mediceo, per tutto il corso dell'Età moderna continua a presentarsi formalmente come attuario e notaio dei magistrati comunitativi, in perfetta continuità con il suo progenitore dell'età repubblicana. Insediato nelle comunità non per minarne la tenuta istituzionale (...), esso costituisce un complemento del sistema fondato sull'autoamministrazione degli interessi corporati[45].

3. *Le riforme di Pietro Leopoldo*

I provvedimenti in materia di amministrazione della giustizia continueranno ad essere reiterati per tutto il principato mediceo, ma soprattutto nei primi anni del lungo regno di Cosimo III[46]. Non si può non fare un

[43] L. Mannori - C. Vivoli, *Le «antiche e dolci costumanze del governo toscano». Vecchi e nuovi modelli di amministrazione territoriale nella testimonianza di un cancelliere comunitativo della Restaurazione*, in «Storialocale», I (2003), pp. 66-95, in particolare p. 81.

[44] Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette* cit., p. 199.

[45] Mannori, *Il sovrano tutore* cit., p. 264, con riferimento alla *Relazione delle magistrature della città di Firenze fatta l'anno 1763* da Pompeo Neri, il quale notava come «i cancellieri avessero di fatto una gran parte dell'autorità che converrebbe ai magistrati medesimi [delle comunità] e dell'autorità che altrove è annessa ai governatori e giusdicenti locali (...), quantunque la loro figura non sia altro che di attuari o notai», su cui v. M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990.

[46] Per fare solo un esempio, anche sotto Ferdinando II era stato pubblicato un «compendio» di diverse leggi criminali, il 31 ottobre 1637, che «aveva apportato modifiche al regime processuale, all'ammontare delle pene e delle taglie e alla stessa configurazione dei reati», su cui v. D. Marrara, *Diritto romano comune e riforme legislative e giudiziarie in un manoscritto toscano del Seicento*, in «Bollettino storico pisano», XXXVI-XXXVIII (1967-1969), pp. 131-142, che si sofferma sul *Saggio d'alcuni avvertimenti politico-legali* di Angelo Accolti, conservato manoscritto presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (codice I della classe XXIX della sezione

cenno alla *Riforma generale e rinnovazione di leggi per tutti i magistrati iusdicenti* del 12 agosto 1678, che, nell'ambito della più vasta opera di riorganizzazione amministrativa attuata con la «Deputazione della riforma dei magistrati», si inserisce, per riprendere Marcello Verga,

> lungo una linea di intervento e riordino delle competenze giurisdizionali, da sempre, potremmo dire fin da Cosimo I, seguita dai granduchi medicei a scapito degli ambiti di potere delle magistrature cittadine o in qualche modo espressione della cittadinanza fiorentina, ma che certamente suscitava ancora alla fine degli anni Settanta del Seicento reazioni assai negative, se è vero che lo stesso granduca nei primi mesi del 1679 dovette intervenire apertamente a sostegno di questi primi risultati dei lavori della Deputazione[47].

Nonostante questo, o forse proprio per questo, i risultati furono scarsi e anche durante la reggenza di Francesco Stefano, dopo il cambio di dinastia e il passaggio della Toscana sotto gli Asburgo-Lorena, non vi furono sostanziali mutamenti nell'organizzazione giudiziaria del Granducato, anche se, a più riprese, tornarono di attualità i problemi connessi al sistema di reclutamento dei giusdicenti e alla caotica e disorganica rete dei capitanati, vicariati e podesterie[48].

Proprio in questa fase gli archivi delle cancellerie furono deliberatamente considerati strumenti fondamentali per la conoscenza del sistema da riformare, quando Pompeo Neri, incaricato dal nuovo governo di procedere a un consolidamento del diritto toscano in vista di una riforma della legislazione del Granducato, dette avvio, nel 1746, a un censimento generale concretizzatosi in una vera e propria inchiesta su tutti gli uffici e tutte le magistrature granducali, della quale si vogliono sottolineare solo due aspetti.

Innanzitutto la qualità del personale burocratico ereditato dai Lorena. Non c'è dubbio, infatti, che a meno di dieci anni dalla morte di Gian

---

magliabechiana), nel quale, quando si parla della necessità di riformare l'amministrazione della giustizia, si propone di «organizzare gli archivi giudiziari in maniera razionale ed efficiente».

[47] M. Verga, *La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e Rote* cit., pp. 179-226, in particolare pp. 183-184; sulla riforma, e più in generale sull'epoca di Cosimo III, v. *La Toscana nell'età di Cosimo III*, a cura di F. Angiolini - V. Becagli - M. Verga, Firenze, Edifir, 1993.

[48] Verga, *Da «cittadini» a «nobili»* cit., pp. 241-245 e Id., *Legislazione, istituzioni e assetti sociali in Pompeo Neri*, in *Pompeo Neri*, atti del convegno di studi (Castelfiorentino, 6-7 maggio 1988), a cura di A. Fratoianni - M. Verga, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, pp. 7-28; v. anche D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011.

Gastone quanti operavano nelle cancellerie dello Stato e rispondevano ai quesiti del Neri fossero funzionari nati e formatisi in epoca medicea. Ebbene, questo personale, che poi era in gran parte quello che andava al seguito dei rettori fiorentini, era in grado, pur con sfumature diverse, non solo di fornire un dettagliato elenco della documentazione conservata negli archivi, ma anche un'efficace descrizione «sopra l'istituto di ciaschedun uffitio colle notizie storiche (...) sopra l'origine del medesimo»; un vero e proprio monumento al ruolo e agli spazi di potere politico e sociale che il ceto dei giuristi e dei notai aveva saputo conquistare nella Toscana tra Sei e Settecento e del quale non a caso Pompero Neri si faceva paladino «in opposizione agli intendimenti semplificatori e assolutistici del Richecourt e della nuova dinastia lorenese»[49]. È inoltre fuor di dubbio il fatto che il censimento rappresenta un'istantanea della situazione degli archivi alla vigilia delle riforme leopoldine, in grado di fornire preziose informazioni sulla struttura e la condizione degli archivi degli organi giudiziari prima degli interventi sette-ottocenteschi che ne avrebbero profondamente modificato la fisionomia.

Anche gli sforzi del Neri e degli altri ministri della Reggenza non portarono comunque a risultati significativi e bisogna dunque attendere l'arrivo sul trono granducale del giovane figlio di Maria Teresa, Pietro Leopoldo, per vedere attuate alcune riforme dell'amministrazione giudiziaria, riforme che comunque s'inseriscono nel solco dei tentativi precedenti. Il primo punto affrontato avrebbe riguardato proprio i modi di scelta e di reclutamento dei giudici: l'abolizione dei privilegi dei cittadini nell'accesso alle cariche venne deciso con legge del 10 luglio 1771, mediante la quale s'intese creare un nuovo corpo di ufficiali giudiziari che fossero tecnici esperti di diritto. Quella legge distingueva due ruoli di giusdicenti: i vicari, con giurisdizione criminale e civile, e i podestà, con giurisdizione solo civile[50].

[49] VERGA, *Legislazione* cit., p. 20.

[50] *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*..., 66 voll., Firenze, Stamperia granducale, 1747-1859, d'ora in poi BO, VI, n. XX; l'articolo 22 della legge recitava espressamente: «Tutti i rettori dei nostri tribunali foranei aventi giurisdizione criminale e civile saranno in avvenire per miglior servizio della giustizia prescelti nelle sopradette listre [di giudici e notai]. I rettori che secondo i compartimenti da farsi avranno la giurisdizione civile e criminale si chiameranno vicari, e quelli che avranno semplicemente la giurisdizione civile si chiameranno podestà; e il segretario delle Tratte dal dì 1° novembre 1772, intermesso l'uso della tratta e qualunque altro metodo solito praticarsi nelle collazioni di tratta, o di grazia, ci proporrà per i vicariati e per le potesterie maggiori i soggetti che crederà più idonei sopra le predette listre dei giudici approvati»; nelle podesterie minori i nuovi rettori sarebbero invece stati scelti fra le liste dei notai abilitati.

Se il processo di professionalizzazione del potere giudiziario, non più appannaggio esclusivo dei cittadini fiorentini, fu il primo passo, il secondo, già contenuto nello spirito della legge del 1771, non poteva che essere un'effettiva riorganizzazione della rete delle circoscrizioni giudiziarie, attuata infatti prima con la legge del 30 settembre 1772, poi con quella del 12 giugno 1784, che riduceva ulteriormente le sedi dei tribunali e riservava alla discrezione del governo la durata delle cariche, in precedenza annuali[51]. Le nuove norme, oltre a dettare i criteri di esercizio degli incarichi e le regole di pagamento degli stipendi dei rettori, fissavano, giurisdizione per giurisdizione, la consistenza e le caratteristiche del personale di giustizia (vicari o podestà, notai civili e criminali). Il vicario esercitava la giurisdizione criminale in tutto il territorio del vicariato, formato da più podesterie, e la giurisdizione civile nel capoluogo sede del vicariato; il podestà la sola giurisdizione civile nell'ambito della podesteria. Sia i vicariati che le podesterie furono suddivisi in maggiori e minori. Ai tribunali dei vicari e dei podestà furono riuniti, laddove ancora esistevano, i tribunali del danno dato e le banche attuarie che, secondo il pensiero del giovane granduca, «erano dei piccoli tribunali sempre in contrasto con i tribunali pretori»[52]. A seguito di questi interventi vennero così rivoluzionati il sistema di accesso alle cariche e l'organizzazione degli uffici periferici, sia per l'introduzione di una più esatta gerarchizzazione delle competenze, sia per una nuova suddivisione in gradi, che comportava inoltre, come si è detto, l'abolizione di fatto o la piena subordinazione delle varie giurisdizioni alternative.

Tutto ciò non poteva non ripercuotersi negli archivi dei giusdicenti: tra i vari provvedimenti del governo leopoldino che incisero anche sull'orga-

[51] BO, VI, n. LXXVIII e BO, XII, n. XXXV; v. anche la puntuale ricostruzione di queste vicende ne *Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole* cit., pp. 29-31 e, più in generale, Pansini, *La giustizia criminale* cit., pp. 292-293; B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991, in particolare pp. 38-39; V. Becagli, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, in *Pompeo Neri* cit., pp. 333-371, in particolare pp. 361-363 e G. Pansini, *La riforma delle circoscrizioni territoriali del Granducato di Toscana nella cartografia di Ferdinando Morozzi e Luigi Giachi*, in *La Toscana dei Lorena nelle mappe dell'Archivio di Stato di Praga. Memorie ed immagini di un Granducato*, catalogo della mostra (Firenze, 31 maggio-31 luglio 1991), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1991, pp. 59-76; sulla riforma delle comunità v. anche il recente contributo di A. Chiavistelli, *Una nuova costituzione territoriale. La riforma delle comunità di Pietro Leopoldo*, in *Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna*, atti del convegno di studi (Firenze, 18-19 dicembre 2008), a cura di G. Pinto - L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2002, pp. 183-203.

[52] Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo* cit., II, p. 5; per lo studio di un caso specifico v. G. De Fecondo, *L'Archivio del vicariato regio di Pistoia (1772-1808)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LII (1992), n. 1, pp. 9-66.

nizzazione degli archivi, si segnala in particolare la nuova legge sopra le cause criminali pubblicata nel settembre del 1774. Il provvedimento, nel quale si richiama esplicitamente la legge medicea del 1579, stabiliva che i giusdicenti dovessero registrare le cause criminali in un

protocollo che verrà loro consegnato coll'intitolazione di «protocollo criminale», il quale sarà bollato in ogni carta con l'impronta del Fisco e succederà in luogo di quello che per la legge de' 15 maggio 1579 veniva consegnato ai ministri dei tribunali suddetti dal soppresso magistrato de' Nove ed in oggi dalla Camera delle comunità, chiamato comunemente il «Criminale», derogando noi in tutto e per tutto alla suddetta legge in quanto sia contraria alla presente constituzione.

I paragrafi XXIV e XXV stabilivano, inoltre, che i protocolli suddetti, una volta passati al sindacato, non dovessero essere rimessi

all'Archivio pubblico delle cancellerie comunitative, ai quali è solito che si rimetteranno i processi, ma si conserveranno nei rispettivi tribunali alla custodia di ciaschedun giusdicente, il quale alla terminazione del suo uffizio gli passerà al successore per conservarsi come in un archivio segreto, riportandone la fede dell'eseguita consegna, che si conserverà nel tribunale degli Otto (...). Nel medesimo archivio segreto da detto mese di gennaio in poi si conserverà tutto il carteggio, che per affari di governo, di polizia ed economia passerà co' respettivi iusdicenti e dovrà ciaschedun vicario alla terminazione del proprio uffizio consegnare il predetto carteggio ben legato in filze al successore per conservarlo nel tribunale, senza metterlo in comune con gli altri fogli nella cancelleria della comunità, e fermi stanti gli ordini di non dare né vista, né copia ad alcuno senza espressa licenza delle lettere del nostro auditore fiscale[53].

Con questo provvedimento si ruppe quell'unità di conservazione che era stata rappresentata dagli archivi delle cancellerie e si rafforzarono le competenze e le funzioni dei 'nuovi' rettori, a scapito di quelle dei cancellieri, anche se non in maniera radicale come forse avrebbe sperato Pompeo

[53] Cantini, *Legislazione toscana*, XXXII, pp. 103-109, *Legge sopra le cause criminali del dì 13 settembre 1774* (anche in BO, VII, n. IV); il «protocollo criminale» era diviso in tre parti: nella prima erano registrate le querele di parte e le inquisizioni, con la data e il nome dell'imputato, se questi fosse carcerato o meno, il «titolo» del delitto e il nome del querelante; nella seconda «ad litteram le inquisizioni, dopo che saranno negli atti formate, con apporvi il giorno in cui saranno state iniziate e tutto ciò dovranno eseguire nel giorno stesso in cui l'inquisizione sarà stata iniziata e non altrimenti». Nella terza parte, infine, erano registrate le sentenze relative alle suddette cause e inquisizioni, «dispensando i ministri dal riportare in detto protocollo gli altri atti prescritti dalla suddetta legge del 1579, i quali gradatamente resultano dal processo». Ogni partita che veniva accesa in detto protocollo avrebbe dovuto essere «distinta con un numero arimmetico marginale, con quel metodo uniforme che verrà disegnato nell'istruzione che faremo premettere al protocollo medesimo».

Neri. Sullo scontro che si aprì negli anni Settanta del XVIII secolo tra la Giunta sopra la riforma dei tribunali presieduta dal Neri e la Segreteria di finanze si è soffermato con dovizia di particolari Bernardo Sordi. In questa sede si vuole solo porre l'accento sul fatto che i tentativi portati avanti in quegli anni per meglio precisare e distinguere le funzioni giurisdizionali da quelle di polizia e di rappresentanza svolte dai giusdicenti determinarono la nascita di nuove serie archivistiche. Le filze di «atti economici» e i carteggi col nuovo dicastero del Buongoverno, istituito nel 1784 per coordinare gli affari di polizia del Granducato, finirono per dare una precisa consistenza a quell'«archivio segreto» già preannunciato dalla legge sulle cause criminali del 1774 ed escluso, come si è accennato,

> dagli obblighi di versamento nell'archivio della cancelleria territorialmente competente, che prevedevano il trasferimento degli atti civili dopo tre anni dalla loro conclusione e degli atti criminali dopo dieci[54].

La pressoché contemporanea pubblicazione, nel 1779, delle nuove istruzioni ai cancellieri che si inserivano nel solco di quelle medicee e delle *Istruzioni per i giusdicenti del Granducato di Toscana* del 28 aprile 1781 ci ricorda tuttavia come non fosse stato possibile, secondo quelle che erano le intenzioni del Neri, attuare un unico compartimento territoriale valido «a tutti gli effetti di ragione», sia per le funzioni giudiziarie che per quelle amministrative. Resta indubbio, infatti, come proprio con queste disposizioni sopravvivessero e in qualche modo si rafforzassero le 'storiche' indistinzioni tra giustizia e amministrazione, «confermando il tradizionale ruolo informativo tipico del magistrato "estrinseco"»[55]. Non solo si accrebbero i compiti dei nuovi rettori in materia di ordine pubblico, con la facoltà

[54] *L'Archivio comunale di Colle* cit., p. 617, ove si sottolineano le ripercussioni in campo documentario delle riforme leopoldine; per una ricostruzione di queste vicende, oltre a Sordi, *L'amministrazione illuminata* cit., pp. 185-226, v. anche *Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole* cit., pp. 29-43.

[55] B. Sordi, *Modelli di riforma istituzionale nella Toscana leopoldina*, in *Istituzioni e società in Toscana* cit., pp. 590-609, in particolare p. 603, che prosegue: «ai vicari erano stati, così, affidati compiti propriamente amministrativi ed in particolare quelli che necessariamente travalicavano la circoscrizione locale e la sfera degli interessi comunitativi, rinnovando un 'indiscreto dispotismo' magistratuale che non poche lamentele aveva suscitato, specialmente nel corso degli anni Ottanta, quando si era iniziato, in modo minuto ma sostanzialmente poco efficace, ad effettuare un primo bilancio delle 'deviazioni' dai regolamenti comunitativi. In realtà, il progetto leopoldino era rimasto privo di una rilettura complessiva dell'articolazione periferica dello Stato, ancora affidata alla precaria, spesso irrisolta, intersezione tra la rete 'amministrativa' dei cancellieri e quella 'giurisdizionale' dei vicari e potestà».

di punire per via pregiudiziale, «economica», di sanità, di istruzione, di direzione delle acque, di vigilanza sugli ordini religiosi ed anche sull'indole degli abitanti, ma si stabilì di fatto una subordinazione delle comunità e dei cancellieri, che rimase all'interno dei

caratteri della tutela: dovevano infatti i giusdicenti adoperarsi per estinguere le gare private, riparare alle alterazioni ed ai disordini maggiori, dovevano verificare l'operato dei cancellieri comunitativi e se vi siano sconcerti, pregiudizi, aggravi nelle deliberazioni dei magistrati[56].

In ogni caso e soprattutto per il mancato consolidamento del diritto statutario e per la sostanziale sopravvivenza del vecchio sistema delle fonti, nel quale il diritto comune romano continuava a svolgere un ruolo di primo piano, sembra restare in piedi un sistema caratterizzato da un complesso e delicato equilibrio tra centro e periferia, un modello che affondava le proprie origini nell'età cosimiana, quando non in quella repubblicana, e che, pur negli innegabili aggiustamenti e innovazioni, si era mantenuto ben riconoscibile per tutto il Sei-Settecento, fino al termine dell'età delle riforme.

[56] De Fecondo, *L'Archivio del vicariato* cit., p. 21; il paragrafo 54 delle *Istruzioni per i giusdicenti* del 28 aprile 1781 regola i rapporti coi cancellieri: «non devono i giusdicenti riguardare come dependenti da loro i cancellieri comunitativi rispetto agl'affari del loro impiego, ma procurare di andare di concerto con loro; devono per altro invigilare sopra di loro se faccino il loro dovere, se siano imparziali, se siano disinteressati, come pure se vi sia chi abusi dei regolamenti comunitativi; (...) e rilevando qualcosa di simile dovranno darne parte ai respettivi superiori, perché ne sia presa cognizione e vi sia riparato»; il paragrafo 74 riguarda invece gli archivi dei tribunali: «Dovranno tenere in buon ordine l'archivio del loro tribunale, invigilare che siano tenuti in regola i processi, protocolli, i registri, i copialettere, gli ordini acciò possino con facilità somministrare tutte le notizie e riscontri che occorrono» (BO, X, n. CX).

Mario Brogi

Il fondo Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena (fine secolo XIV-1808)*[*]

1. *Dall'«Archivio publico» all'Archivio di Stato*

Con una specifica petizione presentata alla Signoria di Siena il 26 dicembre 1540, «certi amorevoli cittadini» vollero richiamare l'attenzione delle autorità senesi sulla questione della conservazione delle carte dei notai defunti, «ut bonus ordo inceptus possit effectuari». La lodevole iniziativa era ovviamente finalizzata ad evitare la loro dispersione, ma anche a promuovere l'istituzione di un «Archivio publico» in cui riunire tutta la documentazione prodotta dai notai «civitatis et universi dominii». Lo stesso giorno il Consiglio del popolo deliberò così di stanziare 100 scudi «pro faciendo, complehendo et ordinando dicto Archivio»[1]. La delibera

* Il presente contributo sintetizza alcuni risultati del progetto di riordinamento e inventariazione del fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, portato avanti sin dal 1995 dall'Archivio di Stato di Siena e dall'Accademia senese degli Intronati. Il fondo è stato ordinato e inventariato da Mario Brogi, Giuseppe Chironi, Andrea Giorgi, Leonardo Mineo e Carla Zarrilli, con la collaborazione di Stefano Moscadelli; Monica Chiantini ha partecipato al lavoro di schedatura, mentre Domenico Pace è intervenuto nelle fasi conclusive. Sulla base delle indicazioni fornite al termine del lavoro di schedatura, Enzo Mecacci ha elaborato il catalogo dei lacerti pergamenacei riutilizzati come copertine di circa 400 registri (v. il suo contributo edito nel presente volume).

[1] Archivio di Stato di Siena, d'ora in poi ASSi, *Consiglio generale*, 244, cc. 148v-154r: «Certi amorevoli cittadini (...) ricordano, atteso che per far l'archivio del vostro Comune, dove si habbino a mettare prothocolli et processi et altre scritture de li notari, bisognaria provedere di nuova stanza et far armari et altri bisogni che saria bene che per lo illustrissimo Senato si commettesse a li presenti magnifici di Balia che risegghano, o vero a li altri che han da risedere a gennaio presente, che fussero provisti scudi cento per pagarsi a quelli che per lo illustrissimo Consistorio vostro saran deputati sopra a tale effetto». Lo stesso giorno della petizione il Consiglio generale decise di stanziare 100 scudi «pro faciendo, complehendo et ordinando dicto archivio (...), ut bonus ordo inceptus possit effectuari» (citazioni alle cc. 150rv e 152r; per la ratifica della delibera del Consiglio del popolo da parte del Consiglio generale del Comune v.

non dovette però essere immediatamente attuata e trascorsero cinque anni prima che l'erezione dell'«Archivio» venisse compiutamente definita in alcune rubriche dell'ultimo statuto 'repubblicano' del 1545[2]. Le successive vicende politico-militari impedirono tuttavia la realizzazione del progetto, che venne finalmente attuato qualche decennio dopo, a seguito della pubblicazione delle *Leggi e provisioni dell'Archivio delle scritture publiche* da parte del governatore mediceo Agnolo Niccolini, avvenuta il 30 gennaio 1562. In tale provvedimento appare chiara la volontà dei nuovi governanti di stabilire le norme di funzionamento dell'istituto di conservazione e, al contempo, di proporre alcune motivazioni di carattere ideale:

> Saranno deputate per l'avvenire in uso e benefitio dell'Archivio publico (...) le stanze nel Palazzo publico de la Signoria, ne le quali si preservavano le publiche munitioni. E così dove per l'adietro servivano per la preservatione de l'armi per l'uso de la guerra e si dicevano la Camera de la munitione, serviranno hora per l'avvenire con buono e felice augurio di pace e di perpetua quiete per la preservatione delle scritture publiche, prendendo e preservandosi il nome sempre de l'Archivio publico[3].

Per quanto concerneva il versamento «delle scritture pubbliche de' notarii morti da portarsi all'Archivio publico» si precisava che

> tutte le persone, luoghi, collegii et università di qualunche stato, grado, priminentia o dignità si sieno, ancorché ecclesiastiche, della città e dello Stato [devono] dare e consegnare nelle mani del proconsole tutte le scritture pubbliche di qualsivoglia qualità, ovvero contratti, ultime volontà, protocolli, filze, libri di cause civili, criminali o dei danni dati, processi così civili come criminali, roghi[4].

La documentazione giudiziaria non venne forse versata con la regolarità prescritta, dal momento che dopo pochi anni fu ribadito l'obbligo di consegnare tutte le scritture processuali al proconsole, un notaio iscritto nella matricola dei notai di Siena, nominato direttamente da Cosimo I per la «cura, custodia, governo et amministration de l'Archivio»[5]. Al fine di

---

c. 153r); v. anche *L'Archivio notarile (1221-1862). Inventario*, a cura di G. Catoni - S. Fineschi, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1975, p. 17.

[2] *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1993, pp. 454-459, distinzione IV, rubrr. 216-227.

[3] ASSi, *Balia*, 173, c. 169r, su cui v. *L'Archivio notarile* cit., pp. 17-18. Le date espresse secondo lo stile *ab incarnatione* nei documenti citati nel presente contributo sono state ricondotte all'uso moderno.

[4] ASSi, *Balia*, 173, c. 170v.

[5] ASSi, *Balia*, 173, c. 169r.

meglio disciplinare i versamenti del materiale giudiziario, il 4 novembre 1579 furono dunque emanate le «Dichiarazioni concernenti il negotio a carico dell'Archivio publico», ove veniva notato che:

> i libri civili, criminali, di danno dato, e altre publiche scritture appartenenti alli capitanati e potestarie dello Stato e al vicariato di Monteritondo non son mandate all'Archivio con quella diligenza che si deve. Doveranno per l'avvenire tutti li uffiziali dello Stato al fine dell'uffizio loro mandare detti libri e scritture dei loro antecessori all'Archivio in mano del proconsole[6].

Col medesimo provvedimento vennero inoltre dettate alcune norme per una migliore tenuta della documentazione, obbligando gli ufficiali delle circoscrizioni periferiche a trasmettere ai successori 'per inventario' «li processi delle cause». Anche queste norme dovettero trovare un'applicazione meno efficace rispetto alle attese, in una certa misura attribuibile alle incertezze in materia di versamento degli atti giudiziari evidenziate nelle successive *Leggi*, *provisioni et ordini dell'Archivio publico* del 13 aprile 1585[7], cui fecero seguito le *Dichiarationi concernenti le nuove leggi e costituzioni sopra la riforma dell'Archivio publico* del 22 giugno seguente[8]. Nel primo capitolo delle *Leggi* veniva stabilito che il cancelliere, subentrato al proconsole nel ruolo di responsabile dell'«Archivio»[9], dovesse ricevere i documenti «e far nota della lor consegna in libri per questo deputati»; era inoltre tenuto a «creare [repertori] per la facilità di trovare tali protocolli, imbreviature, instrumenti, sentenze e scritture», dove venivano descritti

---

[6] *Dichiarazioni concernenti il negozio a carico dell'Archivio publico fermate ... il dì 14 novembre 1579*, s.n.t. [Siena, 1579] (una copia in Biblioteca Comunale di Siena, d'ora in poi BCSi, *Bargagli Petrucci*, 1729), pp. 7-8, cap. V «Libri, e scritture dello Stato»; v. anche C. Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti dell'antico Stato senese. Dalla precoce concentrazione al versamento nell'Archivio di Stato di Siena (1562-1859)*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), a cura di P. Benigni - S. Pieri, Firenze, Edifir, 1996, pp. 85-97, in particolare p. 92.

[7] *Leggi*, *provisioni et ordini dell'Archivio publico della città e Stato di Siena*, *reformato per il serenissimo don Francesco de' Medici gran duca di Toscana*, Siena, Luca Bonetti, 1585 (due esemplari in BCSi, *Bargagli Petrucci*, 1730 e *Misc. Sen.*, D. 63/1, un altro in ASSi, *Collegio notarile*, 226); v. anche Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., p. 93.

[8] *Dichiarationi concernenti le nuove leggi e costituzioni sopra la riforma dell'Archivio publico della città e Stato di Siena fermate ... il dì 22 di giugno 1585*, Siena, s.n.t., 1585 (un esemplare in BCSi, *Bargagli Petrucci*, 1731 e un altro in ASSi, *Collegio notarile*, 226); v. anche Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., p. 93, nota 37.

[9] *Leggi*, *provisioni et ordini* cit., pp. 22-24, cap. XVI; sulla successiva denominazione del notaio responsabile dell'«Archivio» v. *infra* la nota 12.

per via pure d'alfabeto e nomi di ciascuno notaro, col numero dove saranno stati reposti in detti scaffali, distintamente sotto la città, capitanati, podestarie e vicariati, a' quali fussino et erano sottoposti; con espressa proibitione che mai si possino cavar fuore di dette stanze et cancelli dove detti cancelliere e ministri staranno a scrivere[10].

Con le *Leggi* dell'aprile del 1585 i governanti medicei tentarono quindi di meglio precisare i criteri di conservazione e reperimento del materiale documentario nell'«Archivio publico». La questione della corretta redazione degli atti nelle circoscrizioni periferiche e quella del loro puntuale versamento a Siena furono invece risolte con l'entrata in vigore della *Riforma dell'Archivio publico* del 6 dicembre 1588, inclusa nel più ampio progetto di *Riforme delli magistrati della città di Siena*[11]. La riforma del 1588 assegnò in primo luogo all'ufficio dei Regolatori il controllo dell'«Archivio publico», precedentemente affidato al segretario delle leggi e riforme attraverso la figura del proconsole, cui come detto era subentrato il cancelliere sin dal 1585[12]. L'ufficio dei Regolatori ricevette così il compito di vigilare sull'operato dei giusdicenti dello Stato in ambito documentario, ma anche quello di acquistare i libri «marcati e cartolati» da consegnare direttamente a ciascuno dei loro notai all'inizio del periodo di carica, onde evitare perdite nella documentazione e verificare il versamento di tutti i registri al termine del mandato. Nel 1596 sarebbe così iniziata la compilazione dei

[10] *Leggi*, *provisioni et ordini* cit., pp. 4-5, cap. I.

[11] Il testo della *Riforma dell'Archivio publico* si legge in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini...*, 32 voll., Firenze, Albizziniana, 1800-1808, XII, pp. 231-258; sul versamento delle carte giudiziarie prodotte nelle circoscrizioni periferiche si stabiliva in particolare: «Quanto alli processi et altre pubbliche scritture appartenenti a' capitanati, potesterie et vicariati, doveranno per lo avvenire tutti li offitiali dello Stato, eccetto Sovana, Grosseto, Sarteano, al fine di loro offitio mandare libri di processi et scritture di loro antecessori all'Archivio, in mano del custode, quale noterà il giorno che gli riceve (...). Et acciò questo meglio et più facilmente segua, tutti li offitiali dello Stato sieno obligati et devino accomodare li processi delle cause che da loro si faranno et rogheranno in libri marcati et cartolati, scrivendo le sentenze a' libri, de' quali nel processo si citi il foglio. Et in tal maniera consegnarli et per inventario rilassarli al suo successore, dal quale ne piglierà fede, et insieme con il detto inventario la manderanno allo Archivio, in mano del custode, nelli medesimi tempi sotto le medesime pene» (ivi, pp. 238-239).

[12] Sulle origini dell'ufficio dei Regolatori v. G. Catoni, *I «Regolatori» e la giurisdizione contabile nella Repubblica di Siena*, in «Critica storica», 1 (1975), pp. 46-70. Con la riforma del 1588 il notaio responsabile dell'Archivio assunse il titolo di «custode del Publico archivio di Siena» (*Legislazione toscana* cit., XII, p. 232).

«libri delle rassegnazioni», contenenti l'indicazione sistematica dei nomi dei notai e dei registri da loro ricevuti[13].

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, presso l'«Archivio publico» senese, detto in seguito «Archivio generale dei contratti», si sarebbe dunque venuta a costituire un'imponente concentrazione archivistica, comprendente non solo la documentazione notarile 'privata', ma anche gran parte di quella 'giudiziaria' prodotta nel cosiddetto «Stato nuovo» durante tutta l'Età moderna[14]. Fu solo con l'istituzione del regio Archivio di Stato di Siena, nel 1858, che l'«Archivio generale dei contratti» perse la propria unitarietà e finì per dissolversi in un certo numero di fondi, la cui «comune provenienza» si cela oggi dietro l'assai più articolato panorama riproposto dalla *Guida generale*, con scelte strutturali che riproducono «una realtà definitasi solo tra Ottocento e Novecento»[15]. Tra i fondi originatisi dallo smembramento dell'«Archivio generale», si segnalano il nucleo più antico dell'*Archivio notarile*[16], il fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, oggetto del

[13] G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi* Giusdicenti dell'antico Stato senese *e* Feudi *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-361, in particolare p. 352.

[14] Come detto (v. *supra* la nota 11), all'obbligo di versare la documentazione giudiziaria confermato dalla riforma del 1588 fecero eccezione le sole scritture prodotte dai capitani di Grosseto e Sovana e dal podestà di Sarteano. Si veda Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 355, il quale segnala inoltre che le carte delle podesterie di Cetona e Sarteano sono attualmente conservate presso l'Archivio comunale di Montepulciano, ove furono concentrate assieme alle scritture delle relative preture. L'esenzione dal versamento all'«Archivio generale» accordata ai capitanati di Grosseto e Sovana, ma non alle comunità sottoposte alla loro giurisdizione, ha invece provocato lo smembramento delle scritture relative ai rispettivi capitanati: nel fondo ASSi, *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, d'ora in poi ASSi, *Giusdicenti*, si conservano così le carte relative alle giurisdizioni di Batignano e Istia, un tempo afferenti al capoluogo del capitanato di Grosseto, la cui documentazione si conserva invece presso l'Archivio di Stato di Grosseto (*Archivio di Stato di Grosseto*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, II, pp. 377-396, in particolare p. 384); analogamente, sempre nel fondo ASSi, *Giusdicenti* si conservano le carte relative alle giurisdizioni di Rocchette di Fazio e Semproniano, un tempo afferenti al capoluogo del capitanato di Sovana.

[15] Per tali considerazioni v. il contributo di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli edito nel presente volume, testo corrispondente alle note 12 ss.

[16] La documentazione notarile 'privata' e 'giudiziaria', sedimentatasi nell'«Archivio generale» sin dal 1562, rimase nei locali a pianterreno del Palazzo pubblico per circa tre secoli. Dopo il 1858 la documentazione giudiziaria venne versata in Archivio di Stato, mentre intorno al 1870 i documenti notarili 'privati' furono trasferiti nel palazzo Spannocchi, sede del neocostituito Archivio notarile, che nel 1901 venne dislocato nel palazzo Ugurgieri, in via del Casato di Sotto; le due sezioni di quest'ultimo Archivio, comprendenti rispettivamente gli atti anteriori alla riforma medicea del 1585 e quelli compresi tra il 1586 ed il 1800, furono versati nell'Archivio di Stato nel novembre del 1939. Per tali vicende v. *L'Archivio notarile* cit., pp.

presente contributo, nonché alcuni altri fondi giudiziari inventariati a cura della direzione dell'Archivio di Stato di Siena tra il 1940 e il 1957[17].

In particolare, l'attuale fondo *Giusdicenti* comprende documentazione prodotta nelle decine di circoscrizioni periferiche dell'antico Stato tra gli ultimi anni del secolo XIV e il 1808 ed è costituito da oltre 30.000 unità archivistiche, per uno sviluppo totale di circa 1.500 metri lineari. È opportuno precisare che si tratta nella quasi totalità dei casi di documentazione afferente all'ambito «civile» e del «danno dato», in quanto la cospicua documentazione «criminale» sedimentatasi nell'«Archivio generale» per circa due secoli venne scartata in occasione del riordinamento archivistico settecentesco contestuale alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie della Provincia superiore dello Stato senese (1774)[18]. La documentazione afferente al fondo è attualmente strutturata in tre sezioni, denominate: *Antecosimiana*, comprendente un migliaio di unità archivistiche, per lo più a registro, anteriori all'istituzione dell'«Archivio publico» (1562)[19] e risalenti sino agli ultimi anni del XIV secolo; *Mediceo-lorenese*, con documentazione prodotta tra il 1562 e l'entrata in vigore delle ricordate riforme settecentesche delle circoscrizioni giudiziarie[20]; *Leopoldina*, ulteriormente suddivisa

22-30; v. anche G. Prunai, *I notai senesi del XIII e XIV secolo e l'attuale riordinamento del loro archivio*, in «Bullettino senese di storia patria», LX (1953), pp. 78-96.

[17] *Archivio di Stato di Siena*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 83-216, in particolare pp. 116-120: fondi *Podestà*, *Curia del campaio e danno dato*, *Curia del placito poi Savi dei pupilli*, *Esecutore poi Capitano di giustizia*, *Ruota* e *Giudice Ordinario*. Sui riordinamenti effettuati durante la direzione di Giovanni Cecchini (1929-1957) v. P. Turrini, *La lunga direzione di Giovanni Cecchini*, in *I centocinquant'anni dell'Archivio di Stato di Siena. Direttori e ordinamenti*, atti della giornata di studi (Siena, 28 febbraio 2008), a cura di P. Turrini - C. Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2011, pp. 39-95, in particolare pp. 79-86.

[18] Un riferimento al riordinamento settecentesco dell'«Archivio generale» nel corso del quale venne effettuato lo scarto in questione è contenuto in ASSi, *Governatore*, 858, fasc. 15 (1775 gennaio 2), su cui v. A. Giorgi, *Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (spogli delle lettere: 1251-1374)*, in «Bullettino senese di storia patria», XCVII (1990), pp. 193-573, in particolare p. 233, nota 115. Per i periodi mediceo-lorenese e leopoldino, fino al 1808, la documentazione «civile» del capitanato di giustizia di Siena è conservata in ASSi, *Giudice ordinario* (*Archivio di Stato di Siena* cit., p. 121). La documentazione «criminale» di epoca successiva alla riforma del 1774 (su cui v. *infra* la nota 20) si conserva in ASSi, *Esecutore poi Capitano di giustizia* (*Archivio di Stato di Siena* cit., pp. 119-120).

[19] Si veda *supra* la nota 3.

[20] *Motuproprio per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia per la Provincia inferiore dello Stato di Siena* (1766 dicembre 10) e *Legge per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia nella Provincia superiore dello Stato di Siena* (1774 gennaio 2), in *Legislazione toscana* cit., XXVIII, pp. 280-290 e XXXI, pp. 170-193, citati in A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, in *Modelli a confronto* cit., pp. 63-84, in particolare p. 74, nota 29).

in due parti relative rispettivamente alla Provincia inferiore (1766-1784) e alla Provincia superiore dello Stato senese (1774-1808)[21]. All'interno delle varie sezioni la documentazione è ordinata 'per giusdicenze', ovvero per sedi giurisdizionali (capitanati, podesterie, vicariati e/o luoghi di «residenza» degli «ufficiali»), secondo il cronologico susseguirsi dei giusdicenti nelle rispettive sedi[22].

2. *Produzione e conservazione delle scritture degli organi giudiziari periferici dello Stato senese (fine secolo XIV-1808)*

Le complesse funzioni dei notai inviati fin dal secolo XIII dalla dominante nelle comunità soggette, si esplicavano attraverso la stretta relazione allora esistente tra *iurisdictio* e *administratio*: al servizio 'funzionariale' della comunità il notaio redigeva atti in pubblica forma, mentre in qualità di rappresentante del potere cittadino nel contado egli operava come giudice[23]. La molteplicità delle competenze del notaio è resa evidente dai più antichi registri del fondo *Giusdicenti*, risalenti come detto agli ultimi anni del secolo XIV, ma presenti in quantità più consistente a partire dai decenni centrali del Quattrocento. Tra questi registri si segnalano i «libri communis» e i «bastardelli», nonché un certo numero di registri giudiziari («libri del civile e danno dato», «libri del criminale»), relativi per lo più a un ristretto numero di comunità[24]. Nel «liber communis» – registro generalmente di

[21] Per quanto concerne le circoscrizioni giudiziarie disegnate nelle due Province dello Stato senese, rispettivamente nel 1766 e nel 1774, v. *infra* l'Appendice, nn. 1 e 3.

[22] L'attuale struttura del fondo è frutto dei recenti lavori di ordinamento (v. Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit.; M. Brogi, *L'ordinamento del fondo* Vicariati *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Le carte e la storia», III, 1997, n. 2, pp. 101-104; Id., *Le questioni di struttura degli archivi storici: qualche considerazione in merito ad un recente riordinamento*, in *Archivi e biblioteche: la formazione professionale e le prospettive della ricerca in Puglia*, atti della giornata di studi, Arnesano, 25 ottobre 2002, Lecce, Milella, 2005, pp. 47-62), a seguito dei quali è stata ripristinata l'antica organizzazione delle carte 'per giusdicenze' (sul precedente ordinamento v. U. Morandi, *I giusdicenti dell'antico Stato di Siena*, Roma, Ministero dell'interno, 1962 e *Archivio di Stato di Siena* cit., pp. 127-131, nonché *infra* il testo corrispondente alle note 35 e 51).

[23] Per le implicazioni giuridiche del rapporto tra *iurisdictio* e *administratio* v. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 98-101 e i riferimenti contenuti in Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 348, nota 12.

[24] La sezione *Antecosimiana* del fondo *Giusdicenti* conserva circa 250 registri giudiziari provenienti dalle comunità di Campagnatico, Chiusi, Montalcino, Montelaterone, Pari e Travale, mentre per ciascuna delle comunità di Arcidosso, Batignano, Belforte, Boccheggiano, Manciano, Massa Marittima, Montemerano, Montenero, Monticello, Montorsaio, Rocchette, Sasso

formato 'in quarto' caratteristico delle piccole comunità rurali, attestato in ambito senese sin dalle ultime decadi del Duecento – i notai annotavano sia la documentazione relativa alla giurisdizione civile e criminale (accuse, petizioni, inquisizioni, citazioni e sentenze), sia le deliberazioni degli organi collegiali, nonché altre tipologie documentarie prodotte nell'ambito e per conto del comune locale[25]. Nel «bastardello» – registro personale del notaio dalla tipica forma allungata, derivante dall'ulteriore piegatura del foglio 'in quarto' lungo il lato maggiore – il notaio stesso riportava, per lo più in forma di minuta, ogni atto della propria complessa attività al servizio della comunità[26]. Tali testimonianze («libri communis», «bastardelli» dei notai, registri «del criminale» e del «civile e danno dato») costituiscono sovente il più antico residuo del sedimento documentario prodotto nel contesto dell'ordinaria attività amministrativa e giurisdizionale d'ambito comunitario[27]. Possiamo così individuare nella sezione *Antecosimiana* del fondo *Giusdicenti* almeno un paio di distinti filoni di materiale archivistico: il primo riunisce documentazione di pertinenza dei singoli notai (i «bastardelli»), forse separata dalla documentazione notarile 'privata' al momento della costituzione dell'Archivio notarile[28]; al secondo filone appartengono

di Maremma e Tatti si è tramandato un numero di registri compreso tra le 8 e le 17 unità; una minore quantità di registri si conserva per svariate altre comunità.

[25] Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., p. 66, nota 8; Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 349, nota 14. Tra i «libri communis» conservati nel fondo *Giusdicenti* si vedano, ad esempio, ASSi, *Giusdicenti*, *Antecosimiano*, *Monticello*, 1 (1399 luglio-dicembre) e *Montelaterone*, 1 (1404 gennaio-giugno).

[26] Sulle caratteristiche dei «bastardelli» prodotti dai notai-vicari al servizio delle comunità senesi, v. *L'Archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica*, a cura di A. Giorgi - S. Moscadelli, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1997, p. 26 e Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 349, nota 15. Un buon numero di «bastardelli» si conserva ancora tra le carte dei notai che li produssero e che, evidentemente, li conservarono nel proprio archivio: v. tra gli altri, ASSi, *Notarile*, *Antecosimiano*, 585 (notaio Melchiorre di Pietro da Siena, Comune di Monterotondo, 1462-1470), 598 (notaio Figliuccio di Giovanni Figliucci da Montalcino, Comune di Lucignano, 1468-1469), 725-726 (notaio Michelangelo di ser Filippo Brunamontani da Radicondoli, Comune di Grosseto, 1475-1477), 751-756 (notaio Baldassarre di Giacomo d'Angelo Angelini da Montalcino, Comuni di Cinigiano, Montalcino, Monticello, 1491-1518), 775-778, 780-785 (notaio Giovanni di Francesco Chiavai da Montalcino, Comuni di Arcidosso, Asciano, Cetona, Istia d'Ombrone, Montalcino, Piancastagnaio, San Casciano de' Bagni, Sinalunga, 1480-1504), 939-951 (notaio Basilio di Antonio Quirici da Siena, Comuni di Chiusdino, Gavorrano, Istia d'Ombrone, Magliano, Monte Sante Marie, Montepescali, Monticello Amiata, Pereta, Piancastagnaio, San Casciano de' Bagni, Sovana); numerosi altri «bastardelli» si conservano altresì in ASSi, *Giusdicenti*, *Antecosimiano*.

[27] Sulla conservazione documentaria nelle comunità dello Stato senese, v. Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., pp. 75-80.

[28] Si vedano *supra* le note 16 e 26.

invece le unità archivistiche verosimilmente provenienti dalle comunità (i «libri communis», e i registri giudiziari del «criminale» e del «civile e danno dato»).

Per quanto riguarda la sezione *Mediceo-lorenese*, è opportuno premettere che la riforma cosimiana del 1° febbraio 1562[29] sottopose i notai-giusdicenti (detti «vicari») – fino ad allora sostanzialmente autonomi nell'esercizio di funzioni giudiziarie[30] – a un giusdicente tratto dal novero dei «riseduti»[31]. La riforma stabilì inoltre un riassetto delle circoscrizioni giudiziarie, prevedendone sostanzialmente solo di due tipi – capitanati e podesterie –, con ben poche eccezioni costituite da vicariati, e fissando una netta suddivisione nelle competenze «civili» e «criminali» tra podestà e capitani. Il capitano di giustizia aveva competenza criminale su più podesterie ed esercitava la giurisdizione civile sulla circoscrizione podestarile facente capo alla propria sede; il suo seguito era composto dai notai della circoscrizione civile e da un notaio del criminale residente nel capoluogo, che poteva avere competenza anche sugli appelli delle cause civili dell'intero capitanato. Faceva inoltre parte del seguito del capitano un giudice assessore laureato in diritto, «che quindi relegava il notaio residente al mero ruolo di attuario»; il giudice assessore produceva autonomamente gli atti civili delle cause di propria pertinenza, secondo modalità analoghe a quelle dell'attuario; il fondo *Giusdicenti* conserva quindi sia documentazione civile prodotta dagli attuari dei capitani, sia quella riconducibile all'attività dei giudici asses-

[29] Il testo della *Reformazione del governo della città e Stato di Siena* del 1° febbraio 1562 si trova in *Legislazione toscana* cit., IV, pp. 116-130 (sul ruolo dei capitani dello Stato si vedano in particolare le pp. 125-128, mentre su quello dei podestà e vicari si vedano le pp. 128-129).

[30] Si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 23.

[31] A Siena col termine di «riseduti» furono indicati i membri del supremo organo di governo (il «Concistoro») e i loro legittimi discendenti, novero dal quale in età granducale si fece ricorso per selezionare il ceto dirigente idoneo a partecipare «per ragione di nascita» alle magistrature cittadine. Sui «riseduti», e più in generale sui Monti in cui essi si ripartivano, v. D. Marrara, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa, Pacini, 1976; A. K. Isaacs, *Impero, Francia, Medici: orientamenti politici e gruppi sociali a Siena nel primo Cinquecento*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, atti del convegno di studi (Firenze, 9-14 ottobre 1980), 3 voll., Firenze, Olschki, 1983, I: *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, pp. 249-270, in particolare p. 251, nota 3, cui rimando per la relativa bibliografia; M. Verga, *Riseduti e popolo*, in *Storia di Siena*, a cura di R. Barzanti - G. Catoni - M. De Gregorio, 3 voll., Siena, Alsaba, 1995-1997, II: *Dal Granducato all'Unità*, pp. 9-24. Sull'invio di cittadini «di reggimento» nelle comunità maggiori dello Stato con funzioni di governo già nel periodo repubblicano, v. Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 350, nota 17. Un elenco dei cittadini senesi «riseduti» in epoca medicea è ne *I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1996, pp. 505-528.

sori prodotta dalle locali cancellerie di Chiusi (con atti fino al 1588), Massa (fino al 1625) e Montalcino (fino al 1634)[32]. Il podestà era posto al vertice di una circoscrizione civile che poteva comprendere più comunità ed era coadiuvato da un numero di notai che variava a seconda delle dimensioni della podesteria. Come accennato, la figura del notaio-vicario venne mantenuta – pur senza le competenze precedentemente accordategli in ambito criminale – solo in alcune località prossime a Siena (Monteriggioni) o in aree dello Stato ove i «riseduti» non erano disposti a recarsi per motivi legati all'eccessiva lontananza o per le condizioni ambientali e sanitarie particolarmente precarie, come nel caso di gran parte delle comunità della Maremma[33].

Come già accennato, la quasi totalità della documentazione conservata nella sezione *Mediceo-lorenese*, a seguito del rovinoso scarto settecentesco, è costituita quasi esclusivamente da registri del «civile» e del «danno dato», nonché dalle relative filze di atti. In particolare, i «libri del civile» contengono annotazioni, prevalentemente in forma sintetica, inerenti allo svolgimento delle cause discusse nell'ambito di ciascuna corte giudiziaria, riportando per lo più petizioni, citazioni, escussioni di testimoni e sentenze. Ad esempio, nel caso assai frequente in cui la causa vertesse in merito alla richiesta di esazione di un credito, il querelante produceva i propri 'titoli di credito' e, dopo la loro verifica, il giusdicente convocava in giudizio l'accusato. Nei casi di contumacia o quando il convenuto non si opponeva alle richieste del querelante, la sentenza era emessa direttamente e registrata in forma esecutiva – come gravamento – in calce alla petizione. Col gravamento la causa si concludeva e non era quindi prevista la compilazione di altre tipologie documentarie. Quando invece il convenuto si opponeva alle richieste del querelante, veniva aperto un fascicolo che riuniva le comparse degli avvocati, le escussioni dei testi, le prove documentarie prodotte

[32] Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 350 e 356, il quale ritiene plausibile la redazione di documentazione analoga anche in quei capitanati (Grosseto, Sarteano e Sovana) esentati dal versamento delle loro scritture all'«Archivio generale» (v. *supra* la nota 11). Sul formarsi sin dal secolo XIV di strutture di cancelleria presso le comunità di Grosseto, Montalcino, Lucignano in Val di Chiana, Montepulciano e Massa Marittima, v. Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., pp. 67-68, ove si nota che alla metà del Cinquecento uffici analoghi risultavano operanti anche nelle comunità di Chianciano, Chiusi, Radicofani, Sarteano e Sinalunga.

[33] Per quanto concerne la figura del notaio-vicario nelle comunità della Maremma, v. Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 350-351. Le circoscrizioni giudiziarie amministrate direttamente da notai con funzioni di vicario furono Capalbio, Cotone e Montorgiali, Manciano, Montemerano, Monteriggioni, Monterotondo (dal 1576), Pari, Pereta e Montiano (dal 1589), Radicondoli.

dalle parti (ad esempio, fedi, estratti di libri di conti, rubriche di statuti). In questi casi, la sentenza veniva scritta in un'apposita sezione posta al termine del registro. Il fascicolo che veniva a formarsi contestualmente era legato 'in filo' e quindi numerato e repertoriato, risultando così evidente il nesso tra i «libri del civile» e i fascicoli dei processi «che rappresentano momenti diversi dello stesso processo formativo del giudizio»[34]. Al termine del proprio mandato (semestrale o annuale), il notaio-attuario trasmetteva al successore la documentazione prodotta col relativo inventario. Il plico, formato dai registri e delle filze 'in filo' dei fascicoli processuali, sarebbe stato in seguito portato a Siena dal successore stesso al termine del proprio mandato[35].

Risultano determinanti nel delineare la struttura della sezione *Leopoldina* del fondo *Giusdicenti* le riforme degli assetti giurisdizionali dello Stato senese degli anni Sessanta-Settanta del XVIII secolo. Risale al 18 marzo 1766 la legge che istituì «un governo dipendente solamente e immediatamente» dall'autorità granducale per la Provincia delle «Maremme», o Provincia inferiore dello Stato senese, il cui territorio venne a comprendere quelli dei soppressi capitanati di Arcidosso, Grosseto, Massa Marittima e Sovana, nonché quelli delle «contee» di Castell'Ottieri, Pitigliano, San Giovanni delle Contee, Santa Fiora, Scansano e Sorano, oltre al marchesato di Castiglione della Pescaia e all'Isola del Giglio. Col medesimo provvedimento venne inoltre previsto di organizzare il territorio in otto podesterie, aventi sede in Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Isola del Giglio, Manciano, Massa Marittima, Pitigliano e Scansano[36]. Un successivo *motu-proprio* del 10 dicembre 1766 precisò le competenze territoriali delle otto podesterie, elencando le comunità inserite nelle rispettive circoscrizioni[37]; furono infine stabiliti i compiti e gli emolumenti dei podestà, prevedendo

[34] Sull'argomento, v. Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 353.

[35] Sulle modalità di versamento v. *supra* la nota 11; v. anche Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 351-352, in particolare la nota 25. È lecito ritenere che la documentazione versata nell'«Archivio generale» si sia sedimentata 'per circoscrizioni', o 'giusdicenze', mantenendo una struttura interna 'per plichi', così come riferito da Francesco Bonaini in una visita compiuta nel 1856, su cui v. *infra* la nota 46; v. anche *supra* le note 11 e 22.

[36] Il testo del regio editto del 18 marzo 1766 è in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, 66 voll., Firenze, Stamperia granducale, 1747-1859, d'ora in poi BO, V, n. XII. In generale, sulle vicende istituzionali della Provincia inferiore v. D. Marrara, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'Unificazione d'Italia*, Siena, Meini, 1961, pp. 202-222.

[37] Si veda *supra* la nota 20; per uno schema delle suddette comunità v. ivi, pp. 205-206, nonché *infra* l'Appendice, n. 1.

tra l'altro per le podesterie di Grosseto, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Pitigliano e Manciano altrettante sedi estive, rispettivamente a Roccastrada, Prata, Tirli o Gavorrano, Sorano e Semproniano[38]. La maglia giurisdizionale assai rada prevista dalla normativa del 1766 dovette ben presto rivelarsi inadeguata rispetto a un ambito territoriale assai vasto e quindi le autorità granducali le apportarono nel tempo delle modifiche,

anche se i confini della Provincia inferiore, a parte l'annessione dell'ex territorio dello Stato dei Presidi sotto il Regno d'Etruria, rimasero sempre immutati. Questo continuo rimettere in discussione i limiti territoriali delle circoscrizioni giudiziarie era dovuto all'impossibilità da parte dei riformatori di trovare un equilibrio tra due esigenze contrastanti, una volta a favorire «il comodo della popolazione» (a ciascuno infatti doveva essere concessa la possibilità di essere agevolmente servito da un tribunale) e l'altra tendente ad economizzare i costi troppo elevati dell'amministrazione della giustizia, riducendo il numero dei tribunali considerato sproporzionato per la popolazione locale[39].

Un nuovo *Regolamento* voluto dal granduca Pietro Leopoldo nel 1784 per riformare il «Compartimento dei tribunali della Provincia inferiore» stabilì quindi «un migliore reparto» della giurisdizione civile e criminale nel territorio e un nuovo «ruolo» dei tribunali di giustizia, resosi peraltro necessario in conseguenza dell'abolizione di alcune delle circoscrizioni feudali che da secoli – e soprattutto dall'età medicea – punteggiavano il territorio dello Stato senese[40]. Vennero così elevate al rango di «vicariato» sette delle

[38] In merito alle circoscrizioni giudiziarie periferiche della Provincia inferiore e alla questione della doppia residenza dei tribunali, v. S. Poggiali, *I giusdicenti della Provincia inferiore dello Stato di Siena: la formazione di un nuovo ceto burocratico nella Toscana lorenese*, in «Ricerche storiche», XXIV (1994), n. 1, pp. 45-85.

[39] Ivi, pp. 48-49; v. inoltre Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 356, nota 39.

[40] Sul *Regolamento* del 7 settembre 1784, col relativo «ruolo» dei tribunali di giustizia della Provincia inferiore dello Stato di Siena, v. BO, XII, n. LVIII. Con tale provvedimento vennero tra l'altro riorganizzate le circoscrizioni giudiziarie dei territori precedentemente infeudati di Montegiovi, Montevitozzo e Triana. In generale, sui feudi di età mediceo-lorenese v. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in «Quaderni storici», 19 (1972), pp. 131-186; I. Polverini Fosi, *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo*, in «Critica storica», XIII (1976), n. 4, pp. 660-672; G. Caciagli, *I feudi medicei*, Pisa, Pacini, 1980; S. Pucci, *Il feudo in Toscana nell'età lorenese. Profilo giuridico-istituzionale*, tesi di dottorato di ricerca in Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica medievale, moderna e contemporanea, Università degli studi di Genova, VIII ciclo; Id., *Nobiltà feudale e riforma comunitativa nel Senese*, ne *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, atti del convegno di studi (Pisa, 12-13 maggio 1995), Pisa, Ets, 1995, pp. 143-163. Si veda inoltre C. Vivoli, *Una fonte per la storia del territorio della Toscana nel Settecento: le piante dei feudi*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), [a cura di

otto podesterie stabilite nel 1766, con la sola eccezione di Castiglione della Pescaia, accanto alla quale furono create altre sei podesterie: Roccastrada e Pari, comprese nel vicariato di Grosseto assieme a Castiglione, Gavorrano e Prata nel vicariato di Massa Marittima, Castel del Piano e Cinigiano nel vicariato di Arcidosso[41].

Con la *Legge per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia della Provincia superiore dello Stato di Siena* del 2 gennaio 1774 venne mantenuto il solo capitano di giustizia di Siena e in luogo dei soppressi capitani di giustizia di Casole, Chiusi, Montalcino, Pienza, Radicofani e Sinalunga furono istituiti altrettanti vicari[42]. In pratica la riforma modificò la divisione tra competenze civili e criminali. I podestà infatti, oltre alle competenze civili nella loro circoscrizione, poterono 'conoscere' le cause criminali che gli venivano delegate dai vicari. In precedenza, un editto del 10 settembre 1773 aveva abolito l'obbligo di utilizzare i membri dell'aristocrazia cittadina, a tutto vantaggio di un ceto giudiziario maggiormente professionalizzato[43]. Negli anni seguenti, anche la rete giurisdizionale definita nella Provincia superiore con la normativa del 1774 dovette subire modifiche a seguito della soppressione di un certo numero di circoscrizioni feudali[44].

C. Lamioni], 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, I pp. 337-364. Per quanto concerne la documentazione dei tribunali di giustizia della Provincia inferiore, va infine segnalato che dal 1784 cessò la pratica di versare le carte nell'«Archivio generale» di Siena (v. Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 357, nota 41).

[41] Si veda *infra* l'Appendice, n. 2.

[42] Si veda il testo della *Legge* del 2 gennaio 1774 in BO, VI, n. CXXXI, su cui v. F. Colao, «*Post tenebras spero lucem*». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 21-23. Sul nuovo «compartimento» dei tribunali di giustizia per la Provincia superiore v. l'Appendice, n. 3.

[43] Sulla necessità di creare un ceto di «nuovi giudici», inquadrati in «ruoli gerarchici retribuiti dal governo» e dotati di un'adeguata preparazione tecnica, v. Colao, *«Post tenebras spero lucem»* cit., pp. 34-45. Sul *Regolamento* del 10 settembre 1773, col quale venne abolito l'obbligo dell'impiego di giusdicenti appartenenti alla nobiltà senese, v. BO, VI, n. CXIX; sui riflessi di tale tendenza anche nella Provincia inferiore, v. Poggiali, *I giusdicenti della Provincia inferiore* cit., pp. 57-67.

[44] Oltre alle carte prodotte in sei dei sette vicariati (con l'esclusione di quello di Siena, le cui carte si conservano in ASSi, *Giudice ordinario*, su cui v. *supra* la nota 18) e nelle dodici podesterie previste dalla legge del 1774, la sezione *Leopoldina/Provincia superiore* conserva il materiale documentario delle podesterie di Fighine (1788-1803), Monticiano (1788-1808), Montieri e Boccheggiano (1794-1808), Murlo (1786-1808), Piancastagnaio (1788-1808) e San Quirico (1788-1808), tutte località precedentemente sede di giurisdizioni feudali, risalenti per lo più all'epoca medicea (v. *supra* la nota 40).

3. *La sedimentazione delle carte giudiziarie nell'«Archivio generale» e gli interventi di ordinamento effettuati dopo il versamento in Archivio di Stato (1859-1995)*

Per quanto concerne la struttura delle carte giudiziarie sedimentatesi nel corso di quasi tre secoli nell'«Archivio generale», si sa che essa era articolata per circoscrizioni giudiziarie, come ebbe modo di notare Francesco Bonaini in occasione di una visita ispettiva svolta nel 1856 allo scopo d'individuare i fondi archivistici conservati nel Palazzo pubblico di Siena che dovevano confluire nel costituendo Archivio di Stato[45]. Così scriveva il sovrintendente toscano:

> [gli] atti giudiciali e [gli] archivi dei particolari uffici che sotto diverse dominazioni amministrarono la cosa senese e sotto il governo della Repubblica e sotto quello dei granduchi (...) occupano ora tre stanze dell'Archivio de' contratti (...). Io notavo fra quelle carte (...) gli atti civili divisi per le giurisdizioni e i tribunali del dominio[46].

Com'è noto, una volta giunti i fondi archivistici nelle sale del palazzo Piccolomini Todeschini, l'ordinamento che venne dato alla gran parte della documentazione senese, il cui primo nucleo era costituito dalle «carte dell'antico Archivio delle Riformagioni e del Diplomatico, conservate nell'Archivio di Firenze, quelle degli archivi del governatore e di altri organismi amministrativi»[47], ricalcò il modello che era stato impiegato pochi anni prima per l'Archivio di Stato di Firenze. Lo schema allora applicato suscitò peraltro di lì a poco alcuni dubbi nello stesso Bonaini e nei suoi collaboratori, tanto da indurli a rivedere alcune delle direttive precedentemente impartite[48].

---

[45] Per il versamento in Archivio di Stato della documentazione giudiziaria dell'«Archivio generale», avvenuto tra il maggio e il giugno 1859, v. Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., p. 87, nota 10; Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 354, nota 32; C. Zarrilli, *L'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena e i suoi primi ordinamenti*, in *Salvatore Bongi nella cultura dell'Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia*, atti del convegno di studi (Lucca, 31 gennaio-4 febbraio 2000), a cura di G. Tori, 2 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2003, II, pp. 577-598, in particolare pp. 577-578, note 3 e 8.

[46] Archivio di Stato di Firenze, *Soprintendenza agli archivi toscani*, filza X (1856), ins. 51, citato in Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., pp. 87-88.

[47] G. Cecchini, *Il riordinamento dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), n. 1, pp. 38-44.

[48] A proposito dei ripensamenti sull'ordinamento dato all'Archivio senese, v. S. Vitali, *L'archivista e l'architetto: Bonaini, Guasti, Bongi e il problema dell'ordinamento degli Archivi di Stato toscani*, in *Salvatore Bongi* cit., pp. 519-564, in particolare pp. 548-550. Più in generale, in merito

Come risulta dalla prima sintetica descrizione dell'Archivio senese, pubblicata in un opuscolo del 1862, il materiale giudiziario fu subito smembrato a formare i fondi archivistici di cui si è detto e, in particolare, quello relativo alle giurisdizioni dello Stato venne forse già allora suddiviso per località[49]. I «ripensamenti e le revisioni» apportate al primo ordinamento dell'Archivio senese, che produssero tra il 1864 e il 1865 un fitto scambio epistolare tra Francesco Bonaini, Cesare Guasti e Luciano Banchi[50], non dovettero comunque modificare il nuovo assetto dato alle scritture giudiziarie: nell'inventario del 1873, in due volumi con la 'forzata' suddivisione del materiale archivistico tra Repubblica e Principato, le carte del fondo *Giusdicenti* risultavano ormai ordinate 'per comunità' e non secondo le circoscrizioni giudiziarie[51]. Il permanere di tale ordinamento risulta confermato in un sintetico articolo di Giovanni Cecchini edito nel 1948, nel quale lo studioso faceva il punto sugli interventi che avevano interessato la documentazione dell'Archivio di Stato di Siena fin dalla sua istituzione; in particolare, sui cospicui fondi giudiziari affermava:

Rimangono da riordinare gli archivi giudiziari, quelli di alcuni comuni, delle arti, della Mercanzia, dell'Università e altri moderni. Si tratta di una mole grandissima, considerando che solo quello dei vicariati comprende più di 24.000 registri, e altri non sono di molto minori, ma si tratta di materiale allo stato vergine, non avendo altro inven-

agli ordinamenti dei fondi una volta conservati nel Palazzo pubblico senese dopo il loro versamento nell'Archivio di Stato, v. S. Moscadelli, *Introduzione*, ne *L'Archivio comunale di Siena. Inventario della sezione storica*, a cura di G. Catoni - S. Moscadelli, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1998, pp. 7-86, in particolare pp. 8-11, 39-40 e, per gli interventi di ordinamento svolti durante la direzione di Luciano Banchi, Zarrilli, *L'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena* cit., pp. 591-595. Sulle analoghe operazioni eseguite negli Archivi di Stato toscani nella seconda metà dell'Ottocento v. Vitali, *L'archivista e l'architetto* cit.

[49] Si veda *Il regio Archivio di Stato in Siena nel settembre del 1862*, s.n.t. [Siena, 1862], pp. 20-22, nonché *supra* la nota 17.

[50] Vitali, *L'archivista e l'architetto* cit., pp. 548-549, note nn. 78-79.

[51] *Archivio di Stato in Siena. Inventario*, 2 voll. (ASSi, *Mss.*, C 65-66), in particolare, II (*Principato*), cc. 248r-252r. Nello stesso manoscritto, un altro elenco (c. 247rv: «Archivi delle potesterie della provincia collocati nell'ultima sala dell'Archivio», podesterie di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Asciano, Sinalunga, Buonconvento e Campagnatico, con l'indicazione dei «luoghi annessi avanti il 1774» e di quelli annessi dopo il 1774) mostra invece che «parte della documentazione, forse giunta successivamente, (...) risulta ancora divisa per giurisdizione» (Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 354, nota 32). Si noti che il primo volume dell'inventario (*Repubblica*) reca a c. 293 una sottoscrizione del 20 novembre 1873 di Giovanni Livi, allora «alunno» presso l'Archivio di Stato (sul quale v. *Repertorio del personale degli Archivi di Stato*, I: *1861-1918*, a cura di M. Cassetti, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2008, pp. 383-386).

tario che i verbali di versamento o brevissimi prospetti numerici, e non essendovi alcuna numerazione di filze e registri[52].

In realtà, sulla base di quanto fin qui esposto, le carte giudiziarie non erano più «allo stato vergine», ma denotavano un profondo rimaneggiamento, verosimilmente attuato sin dai primi anni successivi al loro versamento, e una ricomposizione secondo un criterio sostanzialmente 'toponomastico', tale da determinare «la perdita dell'ordinamento originario, o comunque storicamente sedimentato, col quale le carte erano giunte all'Archivio di Stato» e che col recente riordinamento si è cercato di ripristinare[53].

[52] Cecchini, *Il riordinamento dell'Archivio di Stato di Siena* cit., p. 43.

[53] Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 348 e *supra* la nota 22.

Appendice

L'articolazione giurisdizionale dello Stato senese in età leopoldina (1766-1784).

1. Le circoscrizioni giudiziarie della Provincia inferiore dello Stato di Siena nel 1766.

BO, V, n. XLIV (1766 dicembre 10).

Podesterie	**Comunità comprese nelle podesterie**
Grosseto	Grosseto
	Batignano
	Campagnatico
	Casale
	Civitella
	Istia
	Montepescali
	Montorsaio
	Paganico
	Pari
	Roccastrada
	Sasso di Maremma
	Sticciano
Massa Marittima	Massa Marittima
	Montemassi
	Monterotondo
	Perolla
	Prata
	Rocca Tederighi
	Sassofortino
	Tatti
	Torniella
Castiglione della Pescaia	Castiglione della Pescaia
	Caldana
	Colonna
	Gavorrano
	Giuncarico

	Ravi
	Tirli
Scansano	Scansano
	Cotone
	Magliano
	Montiano
	Montorgiali
	Pereta
	Polveraia
Arcidosso	Arcidosso
	Cana
	Castel del Piano
	Castiglioncello Bandini
	Cinigiano
	Montegiovi
	Montelaterone
	Montenero
	Monticello
	Porrona
	Santa Fiora
	Seggiano
	Stribugliano
	Triana
Pitigliano	Pitigliano
	Castell'Ottieri
	Catabbio
	Montevitozzo
	San Martino
	Sorano
	Sovana
Manciano	Manciano
	Capalbio
	Montemerano
	Roccalbegna
	Rocchette di Fazio
	Saturnia
	Semproniano
Isola del Giglio	Isola del Giglio

2. Le circoscrizioni giudiziarie della Provincia inferiore dello Stato di Siena nel 1784.

«Ruolo dei tribunali di giustizia della Provincia inferiore di Siena e dei respettivi loro giusdicenti e ministri e descrizione delle residenze che dovranno fare i medesimi», BO, XII, n. LVIII (1784 settembre 7).

Vicariati	**Podesterie**	**Luoghi di «residenza»**
Grosseto		Grosseto
		Campagnatico
		Paganico
	Castiglione della Pescaia	Castiglione della Pescaia
		Colonna
	Roccastrada	Roccastrada
		Sassofortino
		Sticciano
	Pari	Pari
		Civitella
Massa Marittima		Massa Marittima
		Monterotondo
	Gavorrano	Gavorrano
		Caldana
		Giuncarico
	Prata	Prata
		Tatti
		Torniella
Scansano		Scansano
		Montiano
		Montorgiali
Manciano		Manciano
		Capalbio
Pitigliano		Pitigliano
		Castell'Ottieri
		Sorano
Arcidosso		Arcidosso
		Montelaterone
		Monticello
	Castel del Piano	Castel del Piano
		Seggiano
	Cinigiano	Cinigiano
		Cana
		Montenero
		Sasso di Maremma
Isola del Giglio		Isola del Giglio

3. Le circoscrizioni giudiziarie della Provincia superiore dello Stato di Siena nel 1774.

«Compartimento dei tribunali di giustizia per la Provincia superiore dello Stato di Siena col ruolo dei ministri in essi residenti», BO, VI, n. CXXXI (1774 gennaio 2).

Capitanato di Siena e Vicariati	**Podesterie**	**Comunità** (sottolineati i luoghi di «residenza»)
Siena		Siena
		Masse di Siena
	Castelnuovo Berardenga	Castelnuovo Berardenga
		San Gusmè
	Sovicille	Sovicille
		Iesa
		Monteriggioni
		Orgia
		Rosia
		San Lorenzo a Merse
		Santa Colomba
		Stigliano
		Strove
		Tocchi
		Torri di Rosia
Casole		Casole
		Mensano
		Monteguidi
	Chiusdino	Chiusdino
		Gerfalco
		Montalcinello
		Travale
	Radicondoli	Radicondoli
		Belforte
Montalcino		Montalcino
		Camigliano
		Castelnuovo dell'Abate
		Sant'Angelo in Colle
		Torrenieri
	Buonconvento	Buonconvento
		Lucignano d'Arbia

		Lucignano d'Asso
		Monterongriffoli
		San Giovanni d'Asso
		Serravalle
		Vergelle
	Castiglione d'Orcia	Castiglione d'Orcia
		Rocca d'Orcia
Radicofani		Radicofani
		Contignano
	Abbadia San Salvatore	Abbadia San Salvatore
		Campiglia d'Orcia
	San Casciano de' Bagni	San Casciano de' Bagni
		Celle sul Rigo
Chiusi		Chiusi
	Sarteano	Sarteano
		Cetona
		Chianciano
Pienza		Pienza
		Castelmuzio («Castelnuovo» nel *Bando*)
		Cosona
		Monticchiello
	Asciano	Asciano
		Chiusure
		Monte Sante Marie
		Montisi
		Petroio
		Trequanda
Sinalunga		Sinalunga
		Bettolle
		Farnetella
		Scrofiano
	Torrita	Torrita
		Ciliano
	Rapolano	Rapolano
		Armaiolo
		Poggio Santa Cecilia
		Serre

Enzo Mecacci

Membra disiecta. *Frammenti di manoscritti nelle copertine di registri nel fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena*

Fin dall'inizio della ricognizione sul fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese* è emerso l'uso di pergamene di recupero provenienti da manoscritti librari e documentari per le coperte di alcuni dei registri; per tale motivo si è deciso di effettuarne una rilevazione completa nel contesto delle operazioni di ordinamento e inventariazione del fondo stesso[1]. L'indagine su questi frammenti si è posta uno scopo analogo a quello indicato in uno studio condotto alcuni lustri fa da Domenico Maffei (con la collaborazione di Filippo Liotta e Mario Ascheri) su un gruppo di coperte di registri conservate sempre presso l'Archivio di Stato di Siena, cioè quello di «dare di quei frammenti una descrizione che, rompendo i limiti del generico e dello sporadico, ne avviasse un'utilizzazione più rapida e sicura»[2]; quindi, la ricerca ha voluto fornire una base di partenza per successive e più appro-

[1] Il presente intervento s'inquadra nel progetto di ordinamento e inventariazione del fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, portato avanti dal 1995 dall'Archivio di Stato di Siena e dall'Accademia senese degli Intronati. Il fondo è stato ordinato e inventariato da Mario Brogi, Giuseppe Chironi, Andrea Giorgi, Leonardo Mineo e Carla Zarrilli, con la collaborazione di Stefano Moscadelli; Monica Chiantini ha partecipato al lavoro di schedatura, mentre Domenico Pace è intervenuto nelle fasi conclusive. Grazie alle indicazioni fornitemi al termine del lavoro di schedatura ho così potuto analizzare su base codicologica i materiali censiti, allo scopo di elaborare un catalogo dei lacerti pergamenacei riutilizzati come coperte di circa 400 registri (sul progetto e, più in generale, sul fondo archivistico in questione v. il contributo di Mario Brogi edito nel presente volume).

[2] D. Maffei - F. Liotta - M. Ascheri, *Le foderine dei registri dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Studia Gratiana», 20 (1976), pp. 157-186, in particolare p. 159. Voglio cogliere l'occasione di questa premessa per ricordare con affetto il professor Domenico Maffei, i cui consigli mi hanno costantemente supportato nell'opera d'identificazione dei testi giuridici conservati nei frammenti presi in esame.

fondite indagini da parte di specialisti delle varie discipline, i soli in grado di valorizzare a pieno tali reperti ed inserirli nel loro contesto storico-culturale. Era ben presente la consapevolezza che, qualunque fosse stato il testo tràdito da ogni frammento rintracciato, ne avremmo avute solo una o due carte (in alcuni casi fortunati sono stati reperiti più bifoli, usati per registri diversi), oltretutto non sempre ben leggibili a causa di macchie di umidità e abrasioni sulle facciate esterne delle coperte e di ripiegature e rinforzi su quelle interne.

Già dalle fasi iniziali del lavoro è apparsa evidente la rilevante utilità di questo tipo di ricerca, quando, ad esempio, ho analizzato la coperta del registro già segnato «Ravi 3» (attualmente il decimo registro della serie *Podesteria di Gavorrano* della sezione *Mediceo-lorenese*[3]), che mi è sembrata di una certa importanza, o quanto meno interessante, contenendo alcuni mottetti, uno dei quali, *Sanctus itaque patriarcha Leuntius*, avevo da subito ricondotto ad Antonio da Cividale, compositore vissuto a cavallo tra XIV e XV secolo. Dato che per una fortunata circostanza era in quei giorni a Siena per un convegno, ne ho parlato con Frank D'Accone, il quale mi ha indirizzato ad Agostino Ziino. Questi si è dimostrato subito entusiasta della possibilità di studiare il bifolio ed alla fine le conclusioni hanno ripagato le aspettative; infatti, molti dei pezzi presenti nel frammento si sono rivelati un *unicum* (fig. 1), cioè non si trovano tramandati da altri manoscritti, ed alcuni testi, pur anonimi (come tutti, del resto, nel frammento), sono attribuibili allo stesso Antonio da Cividale[4].

Questa prima positiva esperienza spinge a proseguire nella direzione intrapresa ed autorizza ad ipotizzare, o almeno a sperare, che, dopo un accurato esame, altri testi possano rivelarsi di particolare interesse: penso

[3] A seguito del lavoro di ordinamento, in sede d'inventariazione è stata attribuita alle singole unità archivistiche una nuova segnatura progressiva all'interno di ciascuna delle serie relative a capitanati, podesterie, vicariati o località di «residenza» dei giusdicenti. Le precedenti segnature, connesse a un anteriore 'artificioso' ordinamento toponomastico (v. il contributo di Mario Brogi edito nel presente volume), sono sempre state indicate nell'inventario e conservate nel registro ove ancora presenti. Quindi, il registro dell'Archivio di Stato di Siena, d'ora in poi ASSi, segnato precedentemente «Ravi 3», i cui contenuti 'giudiziari' risalgono al periodo compreso tra il maggio 1568 e l'aprile 1569, è oggi individuato dalla segnatura Archivio di Stato di Siena, *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, d'ora in poi ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Podesteria di Gavorrano*, 10. Ad ogni modo, per maggior chiarezza, nel corso di questo saggio i registri saranno indicati sia con la segnatura 'antica' sia con quella attuale.

[4] E. Mecacci - A. Ziino, *Un altro frammento musicale del primo Quattrocento nell'Archivio di Stato di Siena*, in «Rivista italiana di musicologia», XXXVIII (2003), pp. 199-225.

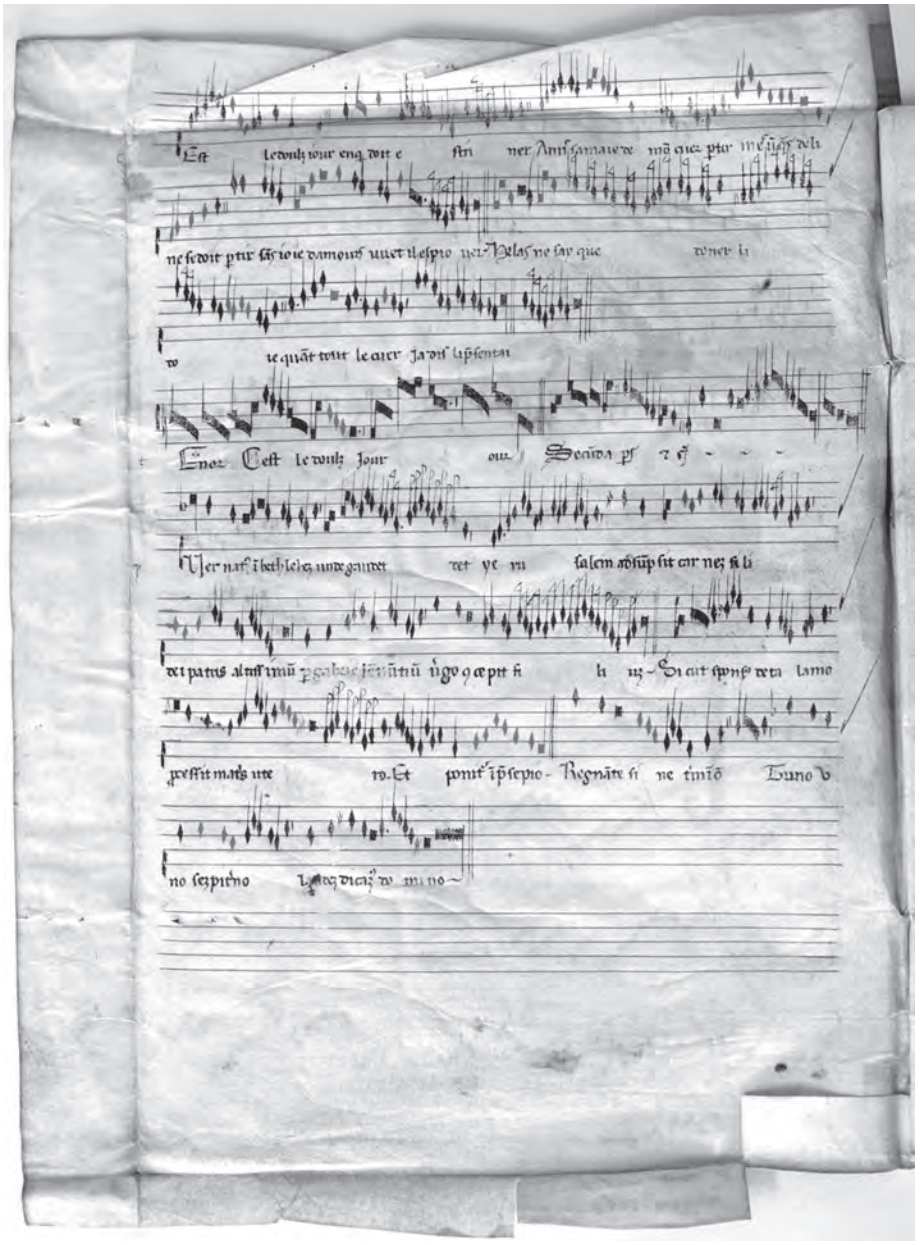


Fig. 1. ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Podesteria di Gavorrano*, 10 (già «Ravi 3»), 1568 maggio-1569 aprile, interno della coperta anteriore: *virelai* francese anonimo *C'est le doulz iour en qui doit estriner* (secolo XV in.), qui presente in *unicum*.

in particolare a quelli di cui non è stato individuato l'autore (soprattutto in ambito filosofico e medico-scientifico), ma anche, ad esempio, alle varianti contenute negli antifonari rispetto a quanto pubblicato nel *Corpus Antiphonalium Officii*[5], o ai testi riportati in alcuni dei messali, che potrebbero indirizzarci verso la loro zona di provenienza, od anche alla tipologia della glossa nei manoscritti giuridici. Ora che il lavoro d'identificazione dei testi contenuti nelle copertine del fondo *Giusdicenti* è giunto a conclusione[6], è possibile proporre qualche prima considerazione, sia di carattere generale sulla consistenza e il tipo dei frammenti ritrovati, sia di carattere particolare su alcuni singoli 'pezzi'.

La prima osservazione è che, se pur il numero dei frammenti rinvenuti è in assoluto abbastanza elevato, il riutilizzo di pergamena 'usata' nel fondo in questione risulta percentualmente assai limitato, avendo interessato appena il 2% circa dei registri presenti nelle sezioni *Antecosimiana* e *Mediceo-lorenese* (394 su un totale di circa 20.000) e una sola unità della sezione *Leopoldina*. In secondo luogo, si deve tener conto del processo che portava i registri 'in bianco' nelle mani di quanti erano chiamati ad amministrare la giustizia nel territorio senese: in età medicea è documentato l'acquisto dei registri stessi da parte delle autorità cittadine, che li commissionavano a vari librai senesi e li facevano quindi autenticare con l'impressione 'a secco' del leone rampante del Popolo di Siena nell'angolo superiore esterno delle carte, dopodiché la magistratura dei Regolatori li consegnava agli ufficiali

[5] *Corpus Antiphonalium Officii*, editum a R. J. Hesbert, 4 voll., Roma, Herder, 1963-1970 (d'ora in poi *CAO*).

[6] L'identificazione delle opere, ad eccezione di quelle di argomento giuridico, dei messali e degli antifonari, è stata resa possibile grazie ad alcuni *data base*, che presentano tutte le occorrenze per le stringhe di testo proposte. Per la precisione, sono stati consultati i *data base* messi a disposizione dall'Università degli studi di Siena: *Patrologia Latina Database* (pld.chadwyck.co.uk) e quelli di Brepols Publishers (brepolis.net), soprattutto *CLCLT - Library of Latin Tests*, ma anche l'utilissimo *Cross Database Searchtool (CDS)*, che permette la ricerca contemporaneamente su *CLCLT*, *MGH* (*The electronic Monumenta Germaniae Historica*), *ACLL* (*Archive of Celtic-Latin Literature*) e *ALD* (*Aristoteles Latinus Database*); nei casi in cui erano presenti *incipit* o *explicit* ho utilizzato, fino a quando è stato disponibile, anche *In Principio: incipit of Latin Texts*. Per gli antifonari, naturalmente, è stato usato il *CAO* ed anche il *Medieval Music Database* (http://www.lib.latrobe.edu.au), mentre per gli omeliari si è utilizzato R. Grégoire, *Homéliaires liturgiques médiévaux. Analyse de manuscrits*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1980 e Id., *Gli omeliari liturgici*, in «Benedectina», 21 (1974), pp. 3-28, oltre ai manoscritti F.I.9, F.I.10 ed F.III.13 conservati nella Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, d'ora in poi BCSi, presso la quale è stato consultato anche il lezionario F.I.11. In alcuni casi si è rivelata utile anche la funzione di ricerca fornita da Google. Complessivamente sono soltanto una ventina i testi dei quali non è stato individuato autore e titolo, ma soltanto l'argomento trattato.

cui veniva affidata l'amministrazione della giustizia nei vari centri dello Stato, annotando contestualmente gli estremi della consegna in un «libro delle rassegnazioni», in vista della restituzione dei registri stessi al termine del loro utilizzo[7]. Conoscere questa procedura permette di capire che la presenza nei registri relativi a una podesteria di frammenti prevalentemente provenienti da opere giuridiche piuttosto che di argomento religioso non ha alcuna attinenza con le vicende di quella località. Ad esempio, il fatto che il registro 50 della serie *Podesteria di Torrita* (già «Torrita 30», contenente registrazioni risalenti al 1573) abbia per copertina un bifolio di uno statuto dello stesso Comune della seconda metà del secolo XIV[8] è da ritenersi casuale. Potrebbe altresì trattarsi di una 'finezza' del libraio, in quanto egli normalmente conosceva la destinazione dei registri richiestigli dai Regolatori, come è chiaramente dimostrato, ad esempio, dal numero 776 della serie *Podesteria di Chiusdino* (già «Montalcinello 100», 1681 luglio-1682 giugno), alla fine del quale il libraio si sottoscrisse con queste parole: «Io Gio(vanni) Agniolo Corsini libraro ho fatto questo Civile per Monte Alcinello di c. 12». Una conferma in tal senso viene anche dal registro 703 della serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* (già segnato «Torrita 140», 1618 febbraio-1619 dicembre), nel quale il libraio Bernardino Ferretti precisò che sarebbe servito per il danno dato della comunità di Rocca d'Orcia[9], evidenziando come venissero assegnate delle commesse precise e puntuali. Anche in altri tre casi – questa volta però nella sezione *Antecosimiana* del

[7] G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi* Giusdicenti dell'antico Stato senese *e* Feudi *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-361, in particolare p. 352.

[8] A c. 70r della numerazione originaria (coperta posteriore interna) il bifolio contiene la ratifica dello statuto da parte del notaio del Maggior sindaco del Comune di Siena del 26 marzo 1370.

[9] ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Podesteria di San Quirico d'Orcia*, 703, ultima carta, non numerata: «Io Bernardino Feretti ò fatto questo libro di charte treciento, serve per danni dato della Rocca di Val d'Orcia. 100» [«1» è corretto su «3»]. Non si può neppure pensare che si trattasse di un registro commissionato 'sul posto' per completare quello ricevuto all'inizio del mandato, poiché a c. 1r si legge: «Questo è il libro del compratore del danno dato della Rocca d'Orcia Pietro di Simone Riselli di carte cento, rassegnato in corte de' signori Regolatori questo dì 30 settembre 1617, come al libro delle rassegnationi, fo. 97». Come ulteriore esempio si può citare il registro ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Vicariato di Capalbio*, 17 (già «Capalbio 30», 1620 gennaio-1621 ottobre), che non si trova fra quelli descritti in quanto per la coperta non è stata usata pergamena di recupero, nella sottoscrizione del quale (nell'ultima carta, non numerata) il libraio indica il nome dell'ufficiale cui doveva essere consegnato: «Questo libro è per Giovanni Cervioni, vicario di Caparbio, fatto in buttiga di Camillo libraro, Civile di carte 96».

fondo *Giusdicenti* – si hanno coperte provenienti dalla stessa località cui il registro si riferisce: si tratta dei registri già segnati «Chiusi 17-18» (1536), «Montefollonico 86» (1490) e «Sarteano 43» (1474-1475). Le prime due copertine, cartacee, provengono rispettivamente dal criminale di Chiusi del 1528 e da un registro contabile di Montefollonico del 1458-1459, mentre la terza, membranacea, è stata ricavata da uno strumento di pace fra Pietro Rossi di Sarteano, che agiva tramite il procuratore Domenico «Ciampe», anch'egli di Sarteano, e Bindo Lotti di San Miniato, abitante a Talamone, rogato il 30 novembre del 1364[10]. Che in questi ultimi tre casi i registri siano stati confezionati *in loco* pare confermato dal fatto che le loro carte non presentano il timbro 'a secco' col leone rampante, normalmente apposto, come accennato, su quelli forniti dalle autorità cittadine. Ad esclusione di questi ultimi casi (e di un altro limitato numero di circostanze in cui, forse per necessità, i registri furono realizzati nell'ambito delle relative podesterie), si deve quindi tener presente che il sistema di produzione di registri – e quindi anche di quelli coperti con frammenti di riuso – faceva capo alla città di Siena, senza alcun riferimento al restante territorio dello Stato. Ed è proprio questa modalità di produzione a spiegare come si possano trovare frammenti provenienti da uno stesso codice utilizzati come copertine di registri di podesterie diverse.

Purtroppo l'uso dei librai di sottoscriversi sul *verso* dell'ultima carta non è costante e prende avvio soltanto a partire dal XVII secolo, quando il numero delle coperte ricavate da frammenti di reimpiego tende ormai a diminuire; inoltre, col passare del tempo, l'ultima carta del registro può essere caduta o essersi lacerata, causando così la perdita totale o parziale della sottoscrizione. Per questo i frammenti presi in esame dei quali conosciamo la bottega di provenienza sono soltanto 63[11], cosa che impedisce di ricostruire in maniera soddisfacente il processo di approvvigionamento di pergamena da riutilizzare, o di valutare, ad esempio, se vi fosse tra i librai chi usasse prevalentemente frammenti di codici d'argomento giuridico, religioso e così via, evidenziando magari canali di rifornimento differen-

[10] Si veda in proposito ASSi, *Diplomatico Comune di Sarteano*, 1364 novembre 23, pergamena contenente la costituzione in procuratore di Domenico «Ciampe» per agire in nome di Pietro Rossi proprio in occasione di questa 'pace'.

[11] Si tenga presente che in questa fase l'indagine ha riguardato solo i 395 registri per le cui coperte sono stati utilizzati frammenti di reimpiego.

ziati fra l'uno e l'altro. Comunque, da quello che si può ricavare dai pochi registri 'firmati' presenti, sembra proprio che l'acquisto della pergamena 'usata' avvenisse in maniera casuale. Ad esempio, se prendiamo in esame il nucleo più numeroso di pezzi provenienti da una stessa bottega, quella di Bastiano Arditi (20 libri realizzati fra il 1631 ed il 1654, in pratica un terzo dei 63 registri 'firmati'), ci accorgiamo, infatti, che essi contengono frammenti di genere vario.

Pergamene ricavate da documenti di fine Trecento vennero usate da Bastiano Arditi per le coperte dei registri 305-307 della serie *Podesteria di Asciano* (già «Chiusure 62», «Monte Sante Marie 67» e «Asciano 98», 1644 luglio-1645 giugno). Nella serie *Podesteria di Campagnatico* troviamo altri quattro registri di questo libraio, due del 1631 (i numeri 275-276) e due del 1637 (i numeri 300-301), le cui coperte conservano rispettivamente: un *Homiliarium* del secolo XII e un *Missale Romanum* del secolo XII-XIII (già «Campagnatico 147» e «Montorsaio 45»); un *Homiliarium* del secolo XIII e un *Martyrologium* del secolo XII (già «Campagnatico 158» e «Montorsaio 51»). Nella serie *Podesteria di Chianciano* il registro 248 (già «Chianciano 172», 1651 luglio-1652 giugno) conserva due carte del *Liber reformationum consiliorum Consilii campane* del Comune di Siena del giugno 1309. Nella serie *Capitanato di Chiusi* troviamo un frammento molto singolare, conservato come rinforzo interno alla coperta del registro 174 (già «Chiusi 163», 1654 maggio-1655 aprile), contenente il piano di regia dell'opera tragicomica di Giacinto Andrea Cicognini *Le glorie e gli amori di Alessandro Magno e di Rossane*, del quale parlerò diffusamente in seguito. Nella serie *Podesteria di Gavorrano* troviamo un atto rogato il 2 luglio 1603 nella Curia arcivescovile di Siena, nel registro 296, e una *Bibbia* del secolo XI-XII, nel registro 297 (rispettivamente, già «Colonna 65» e «Giuncarico 62», 1631 luglio-1632 giugno). Nel registro 634 della serie *Capitanato di Sinalunga* abbiamo un *Homiliarium* del secolo XII (già «Sinalunga 145», 1631 giugno-1632 giugno). Nella serie *Podesteria di Trequanda*, infine, si trovano ben otto registri confezionati dal 'nostro' Bastiano, per le coperte dei quali sono stati utilizzati: un *Martyrologium* del secolo XII (numero 733, già «Petroio 132», 1637); un *Commentarius in Ovidii metamorphoses* dell'inizio del secolo XV (numero 744, già «Farnetella 83», 1638); un esemplare del *Decretum* di Graziano, con la *Glossa ordinaria*, dell'inizio del secolo XIV di probabile origine bolognese (numero 746, già «Scrofiano 86», 1638); un *instrumentum* del 13-14 novembre 1427, relativo a un supplica presentata al Consiglio generale della campana del Comune di Siena da Cocco di Cione Salimbeni (numero 794, già «Montisi 97», 1645); un atto di cessione di alcuni beni fra membri della famiglia Salimbeni di primo Trecento (numero 797, già «Farnetella 89», 1645); un *Graduale* del secolo XIV (numero 802, già «Montisi 98», 1646); due frammenti in ebraico (numeri 805-806, già «Farnetella 90» e «Rigomagno 94», 1646).

L'attività di Bastiano dovette essere stata portata avanti dagli eredi, visto che il registro 324 della serie *Podesteria di Abbadia San Salvatore* (già

«Abbadia San Salvatore 220»), relativo al danno dato per il periodo luglio 1704-giugno 1705 e recante in coperta una pergamena contenente uno strumento notarile redatto in volgare francese nella città pirenaica di Foix il 18 luglio 1441, porta alla fine la sottoscrizione: «Io Ant(onio) Francesco Arditi ho fatto questo libro di carte cento cinq[uanta]».

Se la provenienza della pergamena usata da Bastiano Arditi per le sue coperte era estremamente diversificata, pur con una netta prevalenza per i manoscritti di carattere religioso (8) e per i testi documentari (7), decisamente diversa è la situazione che si riscontra nella bottega di Giovanni Agnolo Corsini; qui, infatti, ben 8 dei 10 registri da lui realizzati contengono documenti e solo 2 derivano da manoscritti religiosi.

Un diploma di laurea *in utroque iure* di Simone Lunadoro, databile fra il 1579 e il 1584, costituisce la coperta del registro 52 del *Vicariato di Capalbio* (già «Capalbio 47», 1657 febbraio-1659 gennaio); l'atto di concessione di una cappellania sottoscritto da Simone Sciarelli, cancelliere della Curia arcivescovile di Siena, databile fra il 1676 ed il 1681, fa da coperta al registro 776 della serie *Podesteria di Chiusdino* (già «Montalcinello 100», 1681 luglio-1682 giugno); un *Antiphonarium* del secolo XII costituisce la coperta del registro 414 della serie *Capitanato di Massa* (già «Prata 107», 1660 maggio-1661 aprile). Nella serie *Capitanato di Pienza* troviamo altri quattro registri del libraio Corsini, due del periodo maggio 1654-aprile 1655 (numeri 405-406) e due del periodo maggio 1662-aprile 1663 (numeri 441 e 443), le cui coperte conservano rispettivamente: tabelle degli obblighi dei cappellani del duomo di Siena del secolo XVI (già «Castelmuzio 79» e «Monticchiello 69»); una bolla del 1606 di Lepido Maccabruni, vicario generale dell'arcivescovo di Siena e una bolla del vicario del vescovo di Volterra del 1568 (già «Pienza 68» e «Monticello 81»). La coperta del registro 480 della serie *Podesteria di Roccastrada* (già «Roccastrada 112», 1658) è ricavata da un *Officium Sancti Augustini* del secolo XIV; provengono infine da due registri risalenti al 1650 della serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* (numeri 501-502) altrettante coperte ricavate da una bolla di concessione di una cappellania del vicario dell'arcivescovo di Siena della fine del secolo XVI (già «San Quirico d'Orcia 197») e da una bolla di concessione di una cappellania di Bernardino Maccabruni, vicario dell'arcivescovo di Siena, del 26 aprile 1570 (già «Rocca d'Orcia 109»).

Di un altro libraio, Antonio Bordoni, si conservano quattro registri coperti con pergamena di riuso, tutti afferenti alla serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia*:

un *Lectionarium secundum ordinem fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo* databile tra XIII e XIV secolo costituisce la coperta del registro 693 (già «Castiglione d'Orcia 62», 1600); un frammento del *De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis*

libri duodecim di Giovanni Cassiano, riconducibile alla prima metà del XV secolo, fa da coperta al registro 695 (già «Castiglione d'Orcia 74», 1601-1602); due frammenti della seconda metà del Duecento contenenti le *Decretales* di Gregorio IX con la *Glossa ordinaria* coprono i registri 696 e 698 (già «Rocca d'Orcia 42», 1602-1604 e «Rocca d'Orcia 53», 1606).

Sempre nella serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* troviamo due registri confezionati da Bernardino Ferretti:

la coperta del registro 700 (già «Castiglione d'Orcia 105», 1612-1613) è ricavata da una carta di un *Missale Romanum* databile tra XIII e XIV secolo, mentre per la coperta del registro 703 (già «Torrita 140», 1618-1619) è stato utilizzato un frammento di un manoscritto della prima metà del secolo XV contenente il *Volgarizzamento del Dialogo di San Gregorio* di Domenico Cavalca.

Allo stesso libraio si deve la realizzazione di altri due registri coperti con pergamene di reimpiego:

una carta di un *Antiphonarium* databile tra X e XI secolo venne usata per coprire il registro 551 della serie *Podesteria di Abbadia San Salvatore* (già «Abbadia San Salvatore 319», 1616-1617); una carta proveniente da un trattato di anatomia dell'inizio del XV secolo venne, invece, utilizzata come coperta del rubricario del registro 14 della serie *Vicariato di Capalbio* (già «Capalbio 27», 1611-1614).

Tre sono i registri prodotti dal libraio Vettorio Butti:

una carta di un *Antiphonarium* databile tra XIII e XIV secolo venne usata per coprire il registro 534 della serie *Podesteria di Abbadia San Salvatore* (già «Abbadia San Salvatore 44», 1600-1601); una carta di un *Sequentiarium* databile tra XIV e XV secolo fu utilizzata per coprire il registro 142 della serie *Podesteria di Rapolano* (già «Poggio Santa Cecilia 38», 1602); è, invece, ricavata da una bolla dell'arcivescovo di Siena Francesco Bandini Piccolomini del 22 settembre 1475 la coperta del registro 189 della serie *Podesteria di Roccastrada* (già «Roccastrada 45», 1601).

Due quelli rilegati dal libraio Giovan Pavolo Andrei:

la coperta del registro 96 della serie *Podesteria di Castelnuovo Berardenga* (già «Castelnuovo Berardenga 593», 1610) è ricavata da un bifolio del secolo XII recante un frammento del *De Trinitate* di Ilario di Poitiers[12], mentre quella del registro 699 della serie

[12] Un altro bifolio dello stesso manoscritto è stato utilizzato per la coperta del registro 510 della serie *Podesteria di Chianciano* (già «Chianciano 119», 1609-1611), privo di sottoscrizione del libraio.

Podesteria di San Quirico d'Orcia (già «Rocca d'Orcia 101», 1610-1611) proviene da un altro bifolio del XII secolo recante un frammento di un'opera dello stesso autore, il *Liber de synodis*, *seu de fide orientalium*.

Due altri registri della serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* vennero prodotti dal libraio Francesco Bracanelli:

il registro 684 (già «Castiglione d'Orcia 76», 1603-1604), coperto con un frammento di *Ordo offitiorum* databile tra XI e XII secolo e il registro 694 (già «Rocca d'Orcia 49», 1600-1601), la cui coperta è ricavata da quella di un registro più antico.

Sono compresi nella serie *Podesteria di Trequanda* i due registri prodotti da Giovan Pavolo Capresi, entrambi relativi al 1608:

si tratta del registro 483 (già «Montisi 57») e del registro 485 (già «Petroio 118»), per le cui coperte il librario utilizzò un *Homiliarium* del secolo XII.

Due sono pure i registri prodotti da Lorenzo Ossi:

per il registro 517 della serie *Podesteria di Chianciano* (già «Castiglioncello del Trinoro 26», 1620-1622) venne utilizzata una carta di un esemplare del secolo XI dei *Homiliarum XL in Evangelia libri duo* di Gregorio Magno, mentre per completare la coperta posteriore del registro 118 della serie *Vicariato di Monteriggioni* (già «Monteriggioni 88», 1616-1617) venne usato un frammento di una bolla pontificia del secolo XV.

Di undici librai, compreso il già citato Anton Francesco Arditi, si conserva solo un registro sottoscritto e coperto con pergamena di reimpiego:

di Girolamo Leoncini è il registro 121 della serie *Podesteria di Abbadia San Salvatore* (già «Abbadia San Salvatore 446», 1631), la cui coperta proviene da un codice del secolo XII recante *In Ioannis Evangelium Tractatus CXXIV* di Sant'Agostino; di Francesco Capelli è il registro 148 della serie *Podesteria di Abbadia San Salvatore* (già «Abbadia San Salvatore 387», 1643-1644), coperto con un frammento di codice databile tra XI e XII secolo, recante un testo di argomento religioso; di Gregorio Sconfini è il registro 543 della serie *Podesteria di Abbadia San Salvatore* (già «Abbadia San Salvatore 415», 1608), coperto con un frammento di un *Missale Romanum* databile tra XIII e XIV secolo; Giovanni Battista Guidi ha prodotto il registro 340 della serie *Podesteria di Asciano* (già «Asciano 113», 1652-1653), la coperta del cui repertorio proviene da un frammento del secolo XIV recante il *Codex* di Giustiniano, con la *Glossa ordinaria* di Accursio; Camillo Miche ha realizzato il registro 179 della serie *Podesteria di Castelnuovo Berardenga* (già «Castelnuovo Berardenga 110», 1640), utilizzando per la coperta del repertorio un frammento databile tra XIII e XIV secolo del *Codex* di Giustiniano, con la *Glossa*

ordinaria di Accursio; di Emilio Bonetti è il registro 508 della serie *Podesteria di Chianciano* (già «Chianciano 112», 1608-1609), la cui coperta proviene da un *Poenitentiale* del secolo XII. Tre registri afferenti alla serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* sono riferibili ad altrettanti librai: di Ippolito Fei è il 661 (già «Campiglia d'Orcia 128», 1600-1601), per la cui coperta fu utilizzato un frammento di un *Missale Romanum* del secolo XIII; a Bernardino è ascrivibile il registro 683 (già «Castiglione d'Orcia 73», 1602-1603), la cui coperta proviene da un *Missale Romanum* o da un *Ordo offitiorum monasticus* databile tra XII e XIII secolo; ad Ottavio è riconducibile il 712 (già «San Quirico d'Orcia 68», 1600), la cui coperta proviene anch'essa da un *Missale Romanum* del secolo XIII. Occorre infine soffermarsi su un registro realizzato dal libraio e stampatore Francesco Quinza, fra le cui edizioni si può ricordare quella del *Diario sanese* di Girolamo Gigli del 1722. Per rilegare il registro 438 della serie *Capitanato di Sovana* (già «Rocchette 135», 1731-1732) Quinza utilizzò un ottavo, forse di prova, di un'edizione uscita dai propri torchi[13]: il foglio venne applicato sopra un cartoncino, lasciando leggibili solo le pp. 97, 100-101 e 104, che si trovano all'esterno dei piatti. All'interno della coperta posteriore si trovano come ulteriore rinforzo anche le pp. 162-163 (leggibili in minima parte, essendo stato loro sovrapposto ancora un foglio bianco), provenienti da un'altra edizione dello stesso Quinza[14].

Infine si hanno tre registri relativamente ai quali non è stato possibile individuare i librai che li avevano approntati:

il registro 869 della serie *Podesteria di San Casciano dei Bagni* (già «Celle 13», 1603-1605), la cui coperta proviene da un *Homiliarium* del secolo XII)[15] e i registri 662 e 714 della serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* (già «Campiglia d'Orcia 129», 1603-1604 e «San Quirico d'Orcia 104», 1612-1613), recanti in coperta frammenti di messali, rispettivamente del XIII e del XIV secolo, ma entrambi privi d'indicazioni sui rispettivi librai a causa di lacerazioni presenti proprio nell'ultima carta.

Prima di analizzare nel dettaglio i testi contenuti nei frammenti di codici riutilizzati come coperte dei registri, può essere utile schematizzare su base tipologica i dati raccolti.

[13] G. Gigli, *Del collegio petroniano delle balie latine e del solenne suo aprimento in quest'anno 1719...*, Siena, appresso Francesco Quinza, 1719.

[14] Le due pagine contengono parte delle lettere «S» e «T» dell'*Index notabilium, quae in hoc libello continentur etc.* di G. P. Migliori, *De laesa digestione dissertatio in qua precipue anatomico-mechanica methodo demonstratur...*, Senis, apud Franciscum Quinza, 1729.

[15] Il nome del libraio annotato sul verso dell'ultima carta potrebbe essere interpretato come «Donicino».

Testi religiosi	omeliari, lezionari, martirologi	78
	bibbie	64
	messali	60
	antifonari, graduali	27
	altro	7
Totale		*236 (59,75%)*
Testi giuridici	diritto civile	32
	diritto canonico	25
Totale		*57 (14,43%)*
Testi filosofico-scientifici	filosofia	13
	geometria	1
	medicina	18
	veterinaria	1
Totale		*33 (8,35%)*
Testi letterari		10
Totale		*10 (2,53%)*
Testi musicali		2
Totale		*2 (0,51%)*
Testi documentari	documenti cancellereschi, istrumenti notarili	37
	registri amministrativi	17
Totale		*54 (13,67%)*
Testi in caratteri ebraici		3
Totale		*3 (0,76%)*
Totale		*395 (100,00%)*

Scorrendo la tabella appare subito evidente la sproporzione che si registra nella provenienza dei frammenti; infatti, quasi il 60% viene da manoscritti di carattere religioso, all'interno dei quali ben il 69,91% (41,77% del totale) contengono testi di carattere rituale (messali, antifonari ecc.), mentre il 27,11% (16,20% del totale) sono frammenti di bibbie, alcuni corredati dalla glossa. A seguire, ma a grande distanza (14,43%), troviamo i frammenti di testi giuridici, a proposito dei quali dobbiamo notare che il rapporto fra civilistici e canonistici non corrisponde a quanto si riscontra di norma tra i codici conservati integri nelle biblioteche, ove quelli di diritto canonico sono quattro volte più numerosi degli altri. Al contrario, il

56,14% dei nostri frammenti sono attinenti al diritto civile e solo il 43,86% a quello canonico[16]. Una possibile interpretazione del fenomeno potrebbe risiedere nel fatto che sia andato distrutto un numero superiore di manoscritti di diritto civile e, di conseguenza, si siano conservati molti più codici di diritto canonico, forse maggiormente presenti e tenuti in considerazione nelle biblioteche delle istituzioni religiose. Ad esempio, si considerino le vicende subite dalla biblioteca di Ludovico Petrucciani[17]: dopo un contenzioso con la vedova durato alcuni anni, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore entrò in possesso dei codici lasciati in eredità dal giurista, ma subito dopo i monaci chiesero ed ottennero licenza di alienare quelli che ritenevano di minore utilità per loro; così vennero ceduti i manoscritti di diritto civile, dei quali da quel momento si perdono le tracce, e furono trattenuti quelli di diritto canonico, che, invece, si sono in gran parte conservati, confluendo infine nella Biblioteca comunale degli Intronati di Siena. Di poco inferiore è il numero delle copertine provenienti da testi documentari (54, pari al 13,67%), integri o frammentari: in minima parte (17) si tratta di carte di registri amministrativi, mentre per lo più siamo in presenza d'istrumenti notarili, bolle e diplomi di laurea. I frammenti provenienti da testi filosofico-scientifici, letterari, musicali o da manoscritti ebraici rappresentano in complesso soltanto il 12,15% del totale.

Molte sono le coperte su cui varrebbe la pena di soffermarsi per illustrare gli elementi che le rendono degne di nota; elementi che, di volta in volta, sono legati al testo che portano o alla decorazione, alla datazione o alla provenienza, oppure semplicemente al fatto che presentano delle curiosità. In attesa di un'analisi puntuale e di una descrizione completa dei frammenti[18], mi limito in questa sede ad un *excursus* fra quelli che sembrano, a vario titolo, più interessanti.

Si può iniziare con una delle coperte ricavate da frammenti di registri prodotti dal Comune di Siena; si tratta di quella del registro 660 della serie *Podesteria di San Quirico d'Orcia* (già «Campiglia d'Orcia 23», 1599-1600),

[16] Questo dato non giunge comunque inaspettato, in quanto anche nel già citato studio di Domenico Maffei sulle coperte staccate da registri conservate presso l'Archivio di Stato di Siena (v. *supra* la nota 2) emerge una situazione analoga; anzi, in quel caso il rapporto risulta addirittura di 2 a 1 in favore dei testi civilistici.

[17] E. Mecacci, *La biblioteca di Ludovico Petrucciani docente di Diritto a Siena nel Quattrocento*, Milano, Giuffrè, 1981.

[18] Si prevede un'edizione del catalogo completo dei frammenti di codice a complemento dell'inventario del fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, di prossima pubblicazione.

per la quale venne usata una carta proveniente da un registro di *Gabella* del 1443. Il particolare rilievo del frammento risiede nel fatto che reca notizia di due condotte di dottori dello Studio senese:

Messer Bartholomeo di Salimbene, *legum doctor eximius* (...), a leggiare ragione civile a quella lettura che sarà deputato per li savi de lo Studio per due anni proximi advenire, da cominciare il dì che finirà la presente sua condotta.
Messer Ghoro di Nicolò di Lolo, *eximius utriusque iuris doctor* (...), a leggiare ragione civile o canonica come sarà deputato per li savi de lo Studio per tempo di due anni proximi[19].

Molti altri frammenti analizzati sono collegabili allo Studio, anche se per motivi diversi; si possono segnalare, prima di tutto, ben sei diplomi di laurea riutilizzati come coperte di altrettanti registri:

si tratta del registro 52 della serie *Vicariato di Capalbio* (già «Capalbio 47», 1657-1659)[20]; del registro 79 della serie *Podesteria di Cinigiano* (già «Sasso di Maremma 42», 1589-1590)[21]; del registro 142 della serie *Vicariato di Pereta e Montiano* (già «Monteano 38», 1618-1619)[22]; del registro 93 della serie *Podesteria di Rapolano* (già «Rapolano 44»,

[19] Bartolomeo Salimbeni, ottenendo il rinnovo biennale di una condotta già in essere, doveva insegnare nello Studio almeno dal 1441, mentre per Goro (Gregorio) di Niccolò Loli (o Lolli) non si fa alcun riferimento a una condotta in corso e dunque doveva trattarsi del primo incarico di docenza. Di quest'ultimo non si può non ricordare come sia stato un personaggio di grande rilievo: cugino di Enea Silvio Piccolomini, ne divenne segretario al momento del suo pontificato; ricoprì inoltre importanti incarichi diplomatici per la Repubblica senese. Di lui Paolo Nardi ha recentemente rintracciato nel *Libro rosso nuovo* dell'Opera del duomo (Archivio dell'Opera metropolitana di Siena, 501, già 709) la data di laurea in Diritto civile, il 20 aprile 1440 (v. P. Nardi, *Una fonte inedita delle lauree senesi nel secolo XV: i libri di amministrazione dell'Opera del duomo*, in «Annali di storia delle università italiane», 10, 2006, pp. 57-69, in particolare pp. 59-60), prima o dopo la quale dovette conseguire anche quella in diritto canonico, visto che nel frammento viene presentato come «utriusque iuris doctor».

[20] Laurea *in utroque iure* di Simone Lunadoro, databile fra il 1579 e il 1584: sino al 1579 non si trova traccia di tale laurea (v. *Le lauree dello Studio senese nel XVI secolo. Regesti degli atti dal 1573 al 1579*, a cura di G. Minnucci - P. G. Morelli, con la collaborazione di S. Pucci, Siena, Cantagalli, 1998) ed anzi, negli atti in cui figura come testimone (l'ultimo è del 6-7 luglio 1579) Simone non è ancora laureato (ivi, pp. 141-142), mentre Clemente Politi, attestato nel documento in questione come vicario dell'arcivescovo di Siena, nel 1584 risulta già vicario arcivescovile a Genova (v. http://www.diocesi.genova.it/documenti.php?idd=203&parrocchia=189).

[21] Laurea *in utroque iure* del 28 gennaio 1588: del diploma manca tutta la metà destra, per cui non si conosce neppure il nome del laureato, che terminava in «tus»; si sa solo che era «filius domini Adam Bitonti, presbiter Messanensis et canonicus Panormitha[nus]». Per quanto riguarda la data, dell'anno è rimasta soltanto l'ultima sillaba «mo», ma è possibile individuarlo dalle successive indicazioni: «Datum et actum Senis [...]mo, indictione prima, die vero iovis vigesimaoctava mensis ianuarii, Sixto quinto pontifice maximo».

[22] Laurea in Teologia conseguita il 19 giugno 1618 dal «r. p. Franciscus a Plagis Lusitanus ordinis Carmelitarum».

1592)[23]; dei registri 24 e 63 della serie *Podesteria di Sovicille* (già «Sovicille 37», 1579-1580[24] e «Sovicille 65», 1592-1593[25]). In attesa di uno studio più approfondito, si può già adesso osservare che almeno alcuni di tali diplomi non dovettero esser tenuti in gran conto, in quanto per coperta del registro 79 della serie *Podesteria di Cinigiano* (già «Sasso di Maremma 42»), che inizia nel luglio 1589 e termina nel giugno 1590, fu utilizzato un diploma del gennaio 1588 e per la coperta del registro 24 della serie *Podesteria di Sovicille* (già «Sovicille 37»), che inizia nel luglio 1579 e termina nel giugno 1580, ne venne usato uno del febbraio 1578. Addirittura, il registro 142 della serie *Vicariato di Pereta e Montiano* (già «Monteano 38», 1618-1619), consegnato al vicario di Pereta, ser Girolamo Pasqui, nella corte dei Regolatori il 9 luglio 1618, reca come coperta un diploma di laurea risalente a soli 20 giorni prima!

Vi è inoltre un buon numero di frammenti di testi giuridici provenienti da manoscritti 'universitari', alcuni dei quali in *littera Bononiensis*, verosimilmente in taluni casi recati in Siena da studenti o docenti[26]. Denota al di

[23] Il testo del diploma, databile fra il 1560 e il 1565 per il riferimento che vi si trova a papa Pio IV (eletto il 25 dicembre 1559, consacrato il 6 gennaio 1560 e morto il 9 dicembre 1565) e relativo alla laurea *in utroque iure* di «Hieronimus Nebbius filius quondam Celidonii de Nebbiis Senensis», s'interrompe prima dell'indicazione dei *puncta* che avrebbe dovuto trattare il candidato. È possibile che ciò sia da collegare al mancato conseguimento della laurea da parte del candidato stesso, del quale infatti non si trova traccia in *Le lauree dello Studio senese nel XVI secolo. Regesti degli atti dal 1516 al 1573*, a cura di G. Minnucci - P. G. Morelli, Siena-Firenze, Università degli studi di Siena-La Nuova Italia, 1992. In seguito Girolamo Nebbi dovette comunque conseguire la laurea, in quanto lo troviamo citato come docente di Istituzioni civili presso lo Studio senese negli anni 1586/87-1588/89 (v. J. Davies, *Culture and Power: Tuscany and its Universities 1537-1609*, Leiden, Brill, 2009, pp. 318, 320-321).

[24] Purtroppo il frammento si presenta ancor più lacunoso degli altri, in quanto non solo la metà iniziale è stata asportata, ma la coperta esterna è stata completamente erasa. Sono quindi rimaste visibili solo sette linee nella parte del diploma piegata verso l'interno, mentre è illeggibile quanto si trova sotto il dorso del registro; inoltre, a destra la pergamena è stata tagliata in maniera rilevante, con perdita notevole di testo. Comunque, la data «millesimo quinge[ntesimo sep]tuagesimo septimo, indictione sexta, die vero dominica vig[esima tertia mensis februarii]» e il nome dei primi due testimoni, «reverendis dominis Antonio Boninsigno et Ariadeno Stic[hio] (...) [sco]laribus Senensibus, testibus», ci indirizza verso le lauree di «Franciscus de Torres» o di «Matthias quondam Ioannis de Maffiis», tenutesi congiuntamente il 22-23 febbraio 1578 [1577 secondo lo stile senese] (v. *Le lauree dello Studio senese nel XVI secolo. Regesti degli atti dal 1573 al 1579* cit., p. 96).

[25] Predisposto per una laurea *in utroque iure* databile fra il 1588 ed il 1592, in quanto come vicario dell'arcivescovo viene citato Camillo Borghesi, il quale ricoprì questa carica sotto Ascanio Piccolomini (1588-1597), prima di essere nominato vescovo di Castro di Puglia nel 1593; il termine *ante quem* è rappresentato dal luglio 1592, data di inizio del registro. Anche questo diploma risulta incompleto, interrompendosi prima dell'indicazione dei *puncta* che il candidato avrebbe dovuto trattare, forse perché la discussione della laurea non ebbe luogo.

[26] Non occorre ricordare come la circolazione a Siena di un rilevante numero di manoscritti di origine universitaria sia dovuta alla presenza in città di uno Studio almeno fin dal 1240 (v. P. Nardi, *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studio generale*, Milano, Giuffrè, 1996), all'interno del quale era privilegiato lo

là di ogni dubbio la propria origine universitaria, in quanto riporta un'indicazione di fine *pecia*[27] («fi. xlii») in corrispondenza delle ultime parole del lemma «Et rebus» (X.2.24.15), la coperta del registro 18 della serie *Podesteria di Buonconvento* (già «Buonconvento 10», 1574-1575), contenente un frammento trecentesco della *Novella in Secundum librum Decretalium* di Giovanni d'Andrea, al quale si collegano altri due bifoli provenienti dallo stesso manoscritto e riutilizzati per coprire il registro 23 della serie *Vicariato di Monteriggioni* (già «Monteriggioni 29», 1583-1584) e il registro 6 della serie *Podesteria di Pereta* (già «Campagnatico 64», 1577-1578).

Interessante è anche il frammento quattrocentesco proveniente da un'altra tipologia di manoscritto universitario, questa volta d'ambito medico, costituito da un gruppo di sei coperte che conservano trascrizioni di lezioni universitarie redatte da studenti (*recollectae*) sui *Libri de crisibus* di Galeno e sul *Canone* di Avicenna:

si tratta del registro 3 della serie *Podesteria di Arcidosso* (già «Seggiano 3», 1566), del registro 8 della serie *Podesteria di Asciano* (già «Monte Sante Marie 9», 1565), del registro 5 della serie *Podesteria di Saturnia* (già «Saturnia 1», 1565-1566), del registro 7 della serie *Podesteria di Asciano* (già «Chiusure 6», 1565), del registro 7 della serie *Podesteria di Chiusdino* (già «Travale 108», 1566) e del registro 7 della serie *Podesteria di Montepescali* (già «Tatti 10», 1566)[28].

---

studio del diritto e della medicina, né come un notevole impulso sia stato dato nel periodo iniziale dalla *migratio* degli studenti bolognesi del 1321, su cui v. tra l'altro E. Mecacci, *Lo Studio e i suoi codici*, in *Lo Studio e i testi. Il libro universitario a Siena (secoli XII-XVII)*, catalogo della mostra (Siena, 14 settembre-31 ottobre 1996), Siena, Protagon, 1996, pp. 17-38. Anche all'interno della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena si trovano manoscritti universitari bolognesi, una parte dei quali giunta certamente in occasione della ricordata *migratio* (v. E. Mecacci, *Codici universitari bolognesi nello Studio di Siena*, in «Annali di storia delle università italiane», 11, 2007, pp. 301-310).

[27] Nella vasta bibliografia inerente alla produzione libraria nell'ambito degli *Studia*, e in particolare al sistema della *pecia*, v. J. Destrez, *La* pecia *dans les manuscrits universitaires du XIIIe et du XIVe siècle*, Paris, Éditions Jacques Vautrain, 1935; *La production du livre universitaire au Moyen Âge.* Exemplar et pecia, actes du symposium tenu au Collegio San Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983, textes réunis par L. J. Bataillon - B. G. Guyot - R. H. Rouse, Paris, Cnrs, 1988; F. Soetermeer, Utrumque ius in peciis. *Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano, Giuffrè, 1997; G. Murano, *Opere diffuse per* exemplar *e* pecia, Turnhout, Brepols, 2005.

[28] L'ordine in cui porre le carte è dato dal permanere della numerazione antica: si tratta dei bifoli recanti l'indicazione delle cc. 100 e 101, 121 e 128, 123 e 126, 132 e 133, di un bifolio privo del margine superiore contenente la numerazione delle carte, ma sicuramente da collocare in questa posizione, e del bifolio recante la numerazione delle cc. 181 e 184.

Pare da sottolineare il fatto che le *recollectae* in questione siano state vergate su pergamena palinsesta, costituendo quindi un esempio di 'doppio riciclaggio' nel corso del tempo. Della scrittura inferiore, anche utilizzando la lampada di Wood, non si riescono a leggere che alcune parole scollegate fra loro e non significative. Si riesce comunque a capire che i bifoli dovevano provenire dall'ambito documentario, in quanto la scrittura è una *littera minuta cursiva* di tipo notarile, probabilmente del secolo XIV. All'interno della coperta anteriore del registro 7 della serie *Podesteria di Asciano* si legge «Comunis Bon.», mentre le registrazioni contenute nel registro 7 della serie *Podesteria di Chiusdino* sembrano riferirsi a dei pagamenti. Inoltre, nel margine della coperta anteriore esterna e di quella posteriore interna di questo stesso frammento si legge tre volte la parola «Bon.», l'ultima delle quali è preceduta da «den.», consentendoci di ipotizzare l'origine bolognese del manoscritto e, di conseguenza, che le *recollectae* siano da riferire a letture tenute in quello Studio. Per la verità lo studente aveva avuto anche l'intenzione di tramandare il nome del proprio maestro, ma, purtroppo, per due casi fortuiti esso non si è conservato: alla fine di c. 128v, colonna b (*Podesteria di Asciano*, 8, coperta posteriore interna) lo studente scrisse «Explicit scriptum super 2° de Crisi, recolecto a mag[istro]» e successivamente, rendendosi conto dell'errore, depennò «a mag», continuando col corretto «sub magistro»; questa correzione, però, fece sì che il nome del docente venisse a cadere proprio nel punto in cui, nel confezionare il registro, il libraio cinquecentesco avrebbe tagliato la pergamena. Se si fosse limitato a correggere «a» in «sub» tutto questo non sarebbe accaduto! Oggi del nome del maestro restano solo le prime tre lettere («But») e tracce della parte superiore delle successive, almeno di quelle che, pur non avendo aste ascendenti, risultavano più alte sul rigo: dopo «But» vi è uno spazio e poi sembra potersi leggere «iga», seguito da un ulteriore spazio e da un'altra «i». La lettura più congrua sarebbe quindi «But[r]iga[r]i[o]», sebbene non si abbia notizia di docenti di medicina provenienti dall'importante famiglia bolognese dei Bottrigari (o «de Butrigariis», o «de Buttrigariis»), relativamente alla quale è attestata una lunga serie di giuristi e docenti di diritto nello Studio bolognese fra il XIII e il XVI secolo[29].

[29] Si vedano le voci contenute in *Dizionario biografico degli italiani*, 13, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 488-503; v. anche i riferimenti contenuti in U. Dallari, *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799*, I, Bologna, Merlani, 1888.

Oltre all'importante frammento musicale contenuto nella copertina del registro segnato un tempo «Ravi 3» ricordato all'inizio del contributo[30], altri frammenti musicali di grande interesse si conservano nel registro 793 della serie *Podesteria di Gavorrano* (già «Gavorrano 231», 1722-1723), sebbene si tratti di un caso completamente diverso dal precedente: qui non abbiamo un bifolio di un manoscritto a fare da coperta, ma a rinforzo di entrambi i piatti di questa, che è di pergamena nuova, vennero posti due bifoli bianchi cartacei, con applicate all'interno rispettivamente delle partiture musicali manoscritte del XVII secolo nella coperta anteriore e a stampa in quella posteriore[31]. Da un'accurata analisi condotta da Agostino Ziino assieme a Teresa M. Gialdroni è emerso che almeno alcune delle partiture manoscritte conservavano opere di due compositori romani di primissimo ordine, Giacomo Carissimi e Giovanni Antonio Carpani. Si sottolinea come del primo autore, del quale si conserva nel frammento una copia della cantata a due voci *Alma che fai*, *che pensi?* (fig. 3), di cui si conoscono solo altri due testimoni conservati ad Oxford, l'Istituto italiano per la storia della musica ha programmato un'edizione completa delle opere, nel predisporre la quale non si potrà, a questo punto, non tener conto del frammento in questione[32]. Un elemento di singolarità di questa copertina risiede nel fatto che, a giudizio di Ziino e Gialdroni, non vi è memoria di altri frammenti musicali seicenteschi riutilizzati come coperte di registri o rinforzi, cosa invece molto frequente nel caso di manoscritti medievali.

Un ulteriore interessante ed inconsueto ritrovamento è costituito dal rinforzo della coperta del registro 174 della serie *Capitanato di Chiusi*, registro cui ho già fatto riferimento in relazione al libraio Bastiano Arditi, che lo predispose utilizzando come rinforzo un grande foglio cartaceo, oggi ridotto a circa mm 343 x 563 a seguito della rifilatura nei margini laterali

[30] Si veda *supra* la nota 3.

[31] Si tratta di pagine tratte da *Il quintodecimo libro de' madrigali a cinque voci di Filippo di Monte, maestro di capella della sacra cesarea maestà dell'imperatore Rodolfo secondo. Novamente composto et dato in luce*, Venezia, Angelo Gardano, 1592. In particolare, è stato utilizzato per intero il primo ottavo del libro, dal frontespizio (fig. 2) a p. 6, e due frammentini (la parte superiore e quella inferiore) delle pp. 29-30. Si tratta di un'opera conosciuta, ma non diffusissima, della quale il catalogo *on line* dell'Istituto centrale per il catalogo unico censisce solo 4 copie.

[32] Del fortunato ritrovamento è stata data notizia dagli stessi Agostino Ziino e Teresa M. Gialdroni nella relazione presentata all'*Annual Meeting* dell'*American Musicological Society* tenutosi a Nashville nel novembre 2008 e una descrizione dei frammenti in questione sarà pubblicata negli atti del convegno dedicato a Giacomo Carissimi, organizzato nel 2005 dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia.


QVINTO

IL QVINTODECIMO LIBRO

DE MADRIGALI A CINQVE VOCI

DI FILIPPO DI MONTE

Maestro di Capella della Sacra Cesarea Maestà

Dell'Imperatore Rodolfo Secondo.

Nouamente Composto, & dato in luce.

CONCORDIA

MIRACVLIS

MATRE

In Venetia Appresso Angelo Gardano.

M. D. LXXXXII.

R

Fig. 2. ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Podesteria di Gavorrano*, 793 (già «Gavorrano 231»), 1722-1723, rinforzo della coperta posteriore: frontespizio de *Il Quintodecimo libro de' madrigali a cinque voci di Filippo di Monte*..., Venezia, Angelo Gardano, 1592.

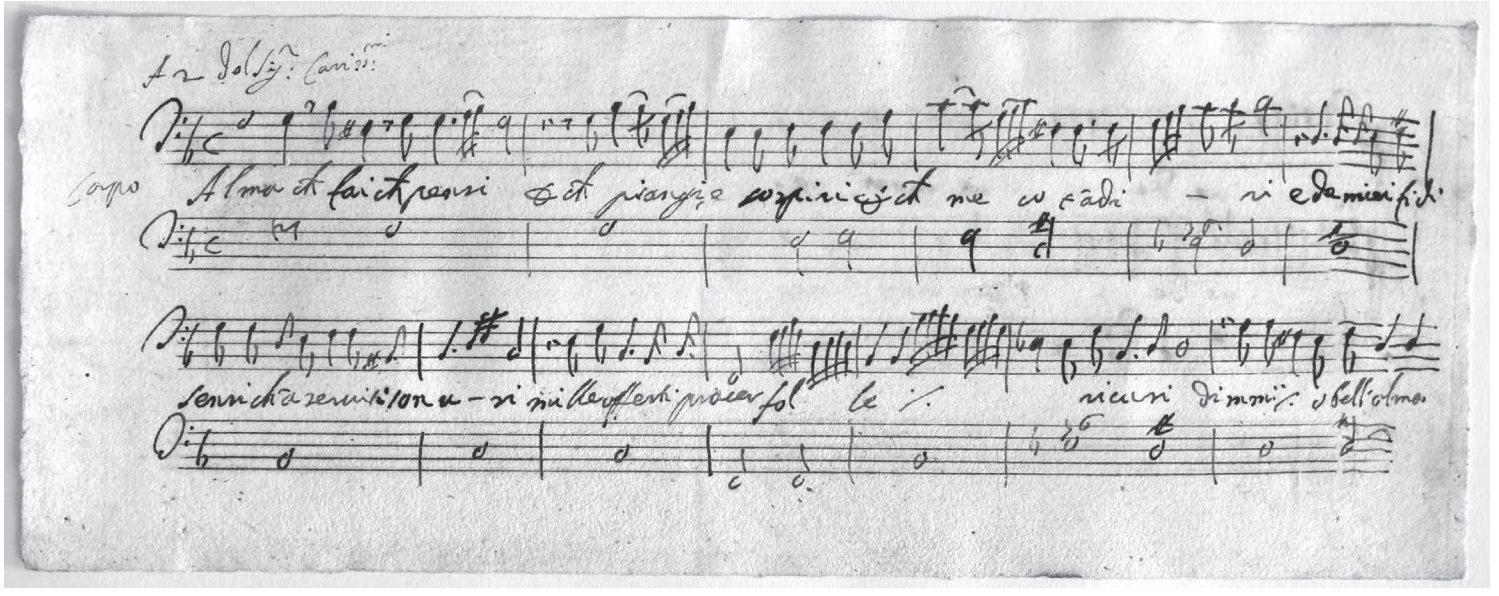


Fig. 3. ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Podesteria di Gavorrano*, 793 (già «Gavorrano 231»), 1722-1723, rinforzo della coperta anteriore: cantata a due voci *Alma che fai, che pensi?* di Giacomo Carissimi (secolo XVII)

e del taglio irregolare in alto e in basso. Il foglio reca una scrittura corsiva del secolo XVII solo nella facciata rivolta verso l'interno della coperta membranacea, risultando quindi leggibile completamente solo nelle parti ripiegate all'interno, mentre del resto si riusciva a vedere qualcosa solo attraverso gli strappi della coperta e, in parte, aprendone i margini. Per tale motivo è stato deciso il distacco di questo rinforzo così da poterlo studiare compiutamente, dato che sembrava essere un 'pezzo' assai raro. La successiva analisi del testo ha rivelato trattarsi delle indicazioni per la rappresentazione di una commedia, contenenti la divisione in atti e scene, l'elenco dei personaggi che compaiono in ciascuna di esse e le annotazioni del luogo ove si svolge l'azione, delle entrate e delle uscite, individuate dalle lettere A-E, e di alcuni oggetti che i personaggi debbono portare (fig. 4). Dal momento che è scritto su di una sola facciata, questo bifolio offre una visione sinottica di tutta la commedia e fa pensare che fosse stato approntato per uso degli attori, oppure per chi doveva provvedere a regolarne l'alternarsi sulla scena, una sorta di 'piano di regia': tipologia di documento estremamente rara, in quanto parte del corredo quotidiano di un capocomico e quindi soggetto a deteriorarsi con l'uso o ad essere eliminato nel momento in cui la commedia non fosse più stata rappresentata o fosse cessata l'attività della compagnia. Rinviando la descrizione particolareggiata del frammento e la sua trascrizione a uno studio specifico[33], indico soltanto che l'amico Eugenio Refini[34] è riuscito ad individuare la commedia cui si riferisce questo 'piano di regia': si tratta dell'opera tragicomica di Giacinto Andrea Cicognini *Le glorie e gli amori di Alessandro Magno e di Rossane*[35]. Poiché il registro in questione si riferisce all'ammini-

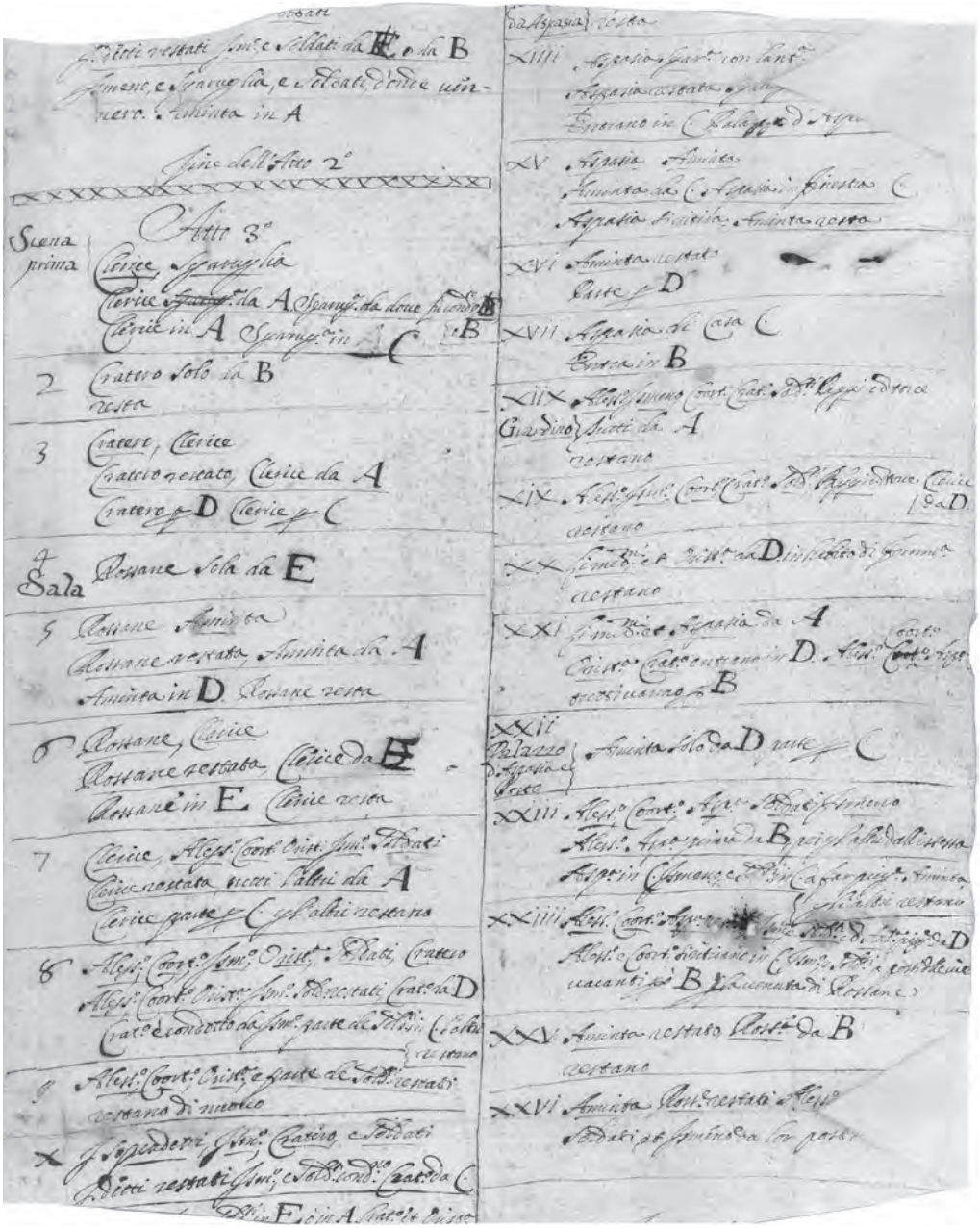
[33] E. Mecacci, *Un piano di regia del secolo XVII conservato nell'Archivio di Stato di Siena ed il teatro degli Intronati*, in «Bullettino senese di storia patria», CXVIII-CXIX (2011-2012), pp. 399-416.

[34] Colgo l'occasione per ringraziare Eugenio Refini per l'impegno profuso nella ricerca sottopostagli e per le esaurienti informazioni fornitemi, nonché l'amico Richard Andrews, che mi ha dato preziosi suggerimenti.

[35] La vicenda della commedia ruota attorno alla figura di Oristilla, figlia di Coortano re di Sisimitre, fuggita da casa vestita da uomo per cercare, senza riuscirvi, di ritrovare Cratero, il quale, già ambasciatore di Alessandro presso suo padre, le aveva fatto una promessa di matrimonio. Caduta prigioniera, solo dopo sei anni Oristilla torna in patria, sotto il nome di Flammiro. Condotta al campo di Alessandro che stava assediando la sua città e data come schiavo proprio a Cratero, al quale non si palesa, Flammiro/Oristilla dice di aver vissuto alla reggia di Coortano e di esserne partito al seguito di Oristilla, poi morta. Dopo una serie di vicissitudini derivanti dal fatto che Cratero, Alessandro e il servitore Aminta si innamorano di Rossane, l'altra figlia di Coortano, la vicenda si risolve col ripresentarsi di Oristilla in vesti femminili e la scoperta che il misterioso cavaliere che aveva corteggiato in precedenza Rossane



Fig. 4. ASSi, *Giusdicenti*, *Mediceo-lorenese*, *Capitanato di Chiusi*, 174 (già «Chiusi 163»), 1654 maggio-1655 aprile, rinforzo della coperta: indicazioni sceniche per la rappresentazione di una commedia (secolo XVII in.).



strazione annuale della giustizia civile nel capitanato di Chiusi a partire dal maggio 1654, è verosimile che esso sia stato predisposto nei primi mesi di quell'anno, lasciando così ipotizzare che il nostro 'piano di regia' si riferisca a una rappresentazione tenutasi se non col Cicognini ancora in vita, almeno poco dopo la sua morte, avvenuta a Venezia nel 1650, ovvero un decennio prima che l'opera stessa fosse data alle stampe, visto che nessuna delle sei edizioni accertate risulta anteriore al 1661.

Il fatto che questo 'piano di regia' sia stato ritrovato a Siena non significa necessariamente che si riferisca a una rappresentazione data in questa città, anche se lo rende probabile; il foglio potrebbe, infatti, esservi giunto nel corredo di una compagnia che era venuta a tenervi uno spettacolo diverso ed esser poi finito, per motivi che è impossibile ipotizzare, nella bottega di Bastiano Arditi, il quale lo utilizzò, per nostra fortuna, per la coperta di un registro. Esiste comunque un legame con Siena, o, quanto meno, col teatro degli Intronati, dato che, se il travestimento da donna a uomo è già presente nel teatro dell'età classica, in quello europeo moderno viene introdotto proprio dalle commedie degli Intronati: i primi ad immaginare protagoniste femminili intraprendenti, più scaltre e moralmente superiori ai loro uomini, creando modelli che avrebbero influenzato tutta la produzione drammaturgica, non solo italiana, dei secoli successivi[36].

altri non era che lo stesso Alessandro; così, vengono infine celebrati i matrimoni fra Oristilla e Cratero e tra Rossane ed Alessandro. Collazionando il manoscritto senese con l'edizione veneziana di Nicolo Pezzana del 1661, Eugenio Refini ha riscontrato solo minime differenze nelle indicazioni sceniche, individuando peraltro l'assenza nell'edizione a stampa del personaggio di Sgaruglia, probabilmente un servo furbo, presente invece nel manoscritto. Analoghi risultati ha dato il confronto da me condotto con l'edizione maceratese degli «Heredi del Grisei e Piccini», sempre del 1661.

[36] Su questo argomento v., tra l'altro, R. Andrews, *Il contributo senese al teatro europeo*, in «Bullettino senese di storia patria», CXVII (2010), pp. 493-523 ed E. Refini, *«Des bons et modernes esprits Sénois». Il modello teatrale senese nell'*Epistre du traducteur *di Charles Estienne (1543)*, ivi, pp. 524-540, esito editoriale di conferenze tenute nella sede dell'Accademia senese degli Intronati il 21 ottobre 2009 e di un precedente incontro presso il Granaio del Teatro povero di Monticchiello il 28 marzo 2009, dal titolo *«All'accortezza delle donne». Il contributo senese al teatro europeo*. In particolare, non è possibile, tanto per fare un esempio, non riconoscere l'influenza esercitata direttamente o indirettamente dalla commedia *Gl'Ingannati* del 1532, prodotto collettivo ed anonimo dell'Accademia degli Intronati tradotto e adattato anche in altre lingue (in Francia come *Les Abusés* nel 1543, in Spagna come *Los Engañados* a cura di Lope de Rueda nel 1567, rappresentata alla corte d'Inghilterra nel 1577 e tradotta in latino nel 1595 col titolo di *Laelia*), su *La Dodicesima Notte* di William Shakespeare (1599-1601). Un altro esempio può essere costituito dalla figura di Placida ne *La Bottega del Caffè*, di Carlo Goldoni, personaggio che richiama decisamente quello di Drusilla, protagonista de *La Pellegrina* di Girolamo Bargagli.

Possiamo inoltre notare un altro legame fra il nostro 'piano di regia' e le commedie degli Intronati[37]: al termine (c. 92) del manoscritto H.XI.25 della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, che riporta il testo della commedia *Fortuna*, prodotto anonimo dell'Accademia databile intorno al primo quarto del secolo XVII, si conserva un analogo 'piano di regia', studiato e pubblicato da Daniele Seragnoli[38]. Vi è, però, una sostanziale differenza fra i due documenti: quello contenuto nel manoscritto della Biblioteca comunale è stato redatto in maniera molto accurata e precisa, con una divisione in cinque colonne, ciascuna contenente le scene di un atto della commedia, probabilmente allo scopo di darne una visione sintetica alla fine dell'esposizione del testo (fig. 5); il nostro frammento risulta, invece, redatto con minor cura, con una scrittura più larga e di modulo più grande, contiene alcune correzioni e presenta una divisione in colonne (quattro), che non corrispondono agli atti (tre). Essendo parte del corredo di una compagnia teatrale e dovendo servire a supporto della rappresentazione quotidiana della commedia, rispondeva, quindi, alla necessità di risultare ben leggibile. Lo stesso manoscritto H.XI.25 contiene alla carta precedente (c. 91) un'altra tavola illustrativa della commedia con lo schema della scenografia, che indica la posizione delle entrate e uscite degli attori, contraddistinte, come nel nostro foglio, dalle lettere maiuscole (in questo caso sono sei: A-F). Pare interessante riprodurlo (fig. 6), perché può benissimo servire da supporto al nostro 'piano di regia': basta pensare che nella parte centrale, cioè in fondo al palcoscenico, si trovi un solo accesso (C), al posto dei due presenti nel disegno (C e D), e tutto torna, con gli ingressi A e B a sinistra, C al centro e D ed E a destra[39].

Vorrei concludere questo contributo proponendo due ulteriori ritrovamenti provenienti da unità archivistiche relative alla città di Chiusi, ma conservati nella sezione *Antecosimiana* e in quella *Leopoldina*: si tratta rispettivamente del registro già segnato «Chiusi 3» e del registro 112 della serie

[37] Devo ad Eugenio Refini anche le indicazioni che seguono.

[38] D. Seragnoli, *Il teatro a Siena nel Cinquecento: «progetto» e «modello» drammaturgico nell'Accademia degli Intronati*, Roma, Bulzoni, 1980.

[39] Come ultima annotazione sull'argomento, si può ricordare che Anna Maria Testaverde ha recentemente pubblicato il testo dei canovacci di 73 commedie del secolo XVII (v. *I canovacci della Commedia dell'arte*, a cura di A. M. Testaverde, trascrizione dei testi e note di A. Evangelista, prefazione di R. De Simone, Torino, Einaudi, 2007); fra questi canovacci, che sono però altra cosa rispetto al nostro 'piano di regia', solo in quattro di quelli delle commedie di Basilio Locatelli si trovano le entrate e le uscite degli attori indicate con lettere maiuscole dell'alfabeto.

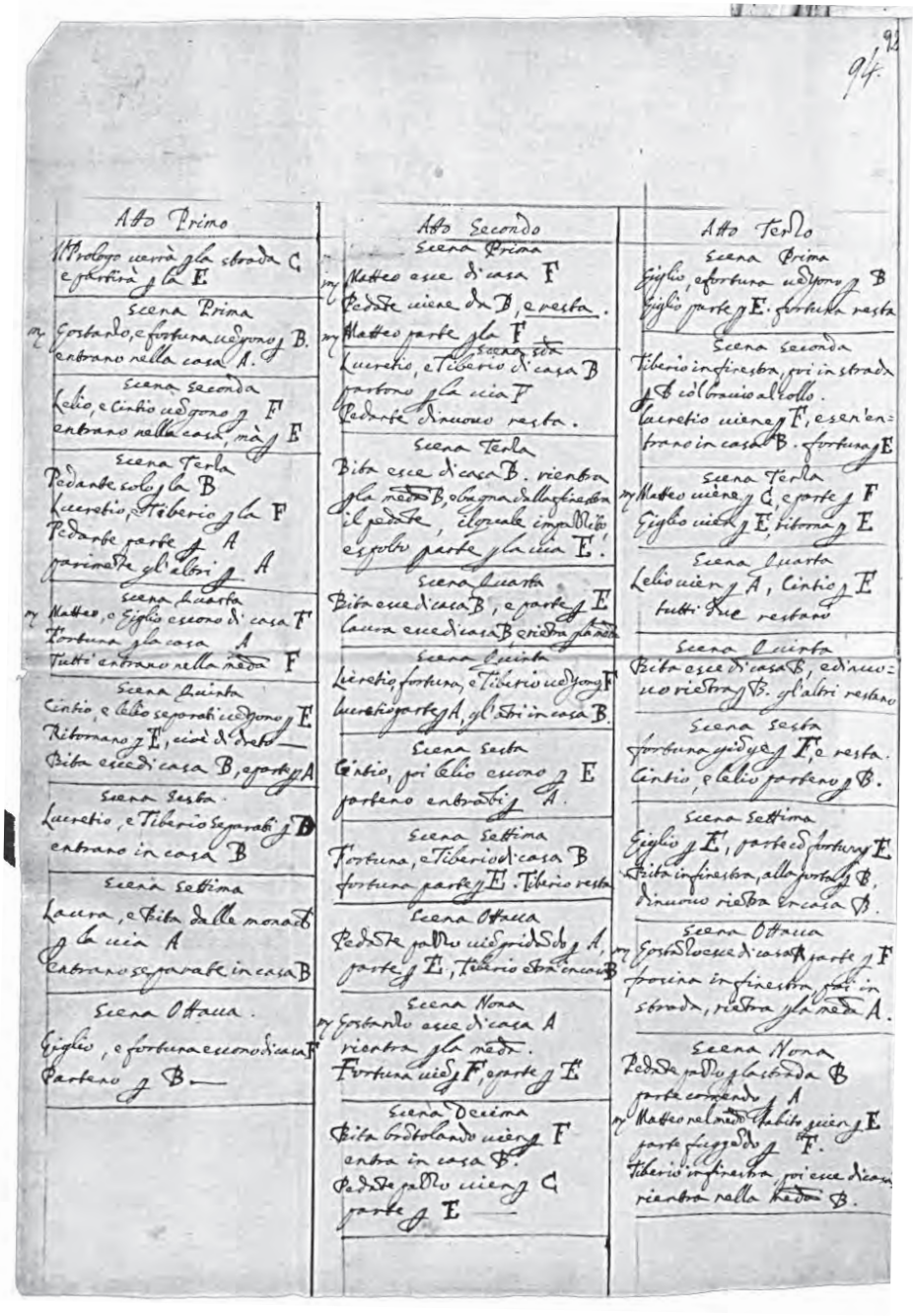
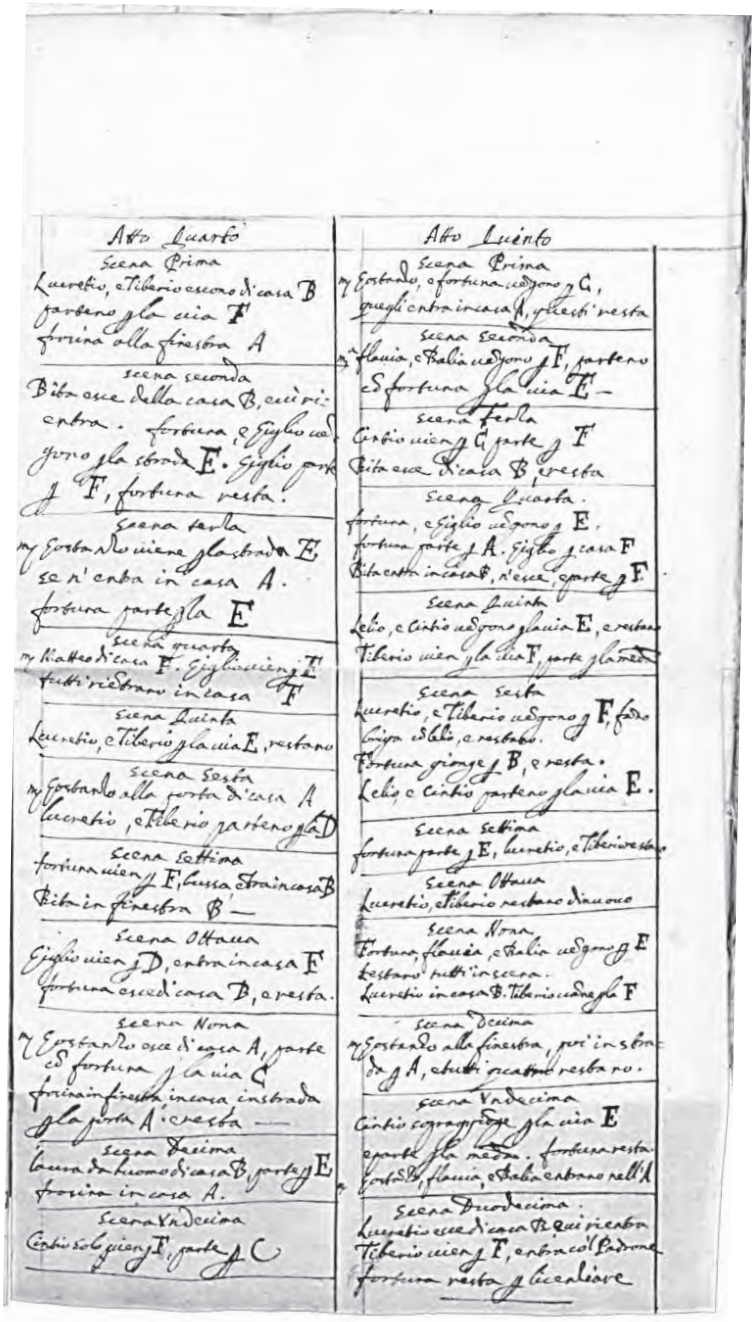


Fig. 5. BCSi, *ms.* H.XI.25, c. 92: piano di regia della commedia *Fortuna* (secolo XVII, primo quarto); su autorizzazione della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena.



Atto Quarto

Scena Prima

Lucretio, e Tiberio escono di casa B
partono gla via F
fortuna alla finestra A

Scena seconda

Bita esce della casa B, ch'ivi
entra. fortuna e Figlio us
giorno gla storia E. Figlio part
F, fortuna resta.

Scena terza

my Gostando viene gla strada E
se n'entra in casa A.
fortuna parte gla E

Scena quarta

my Matteo di casa F. Figlio viene E
tutti'ridotano in casa F

Scena Quinta

Lucretio, e Tiberio gla via E, restano

Scena Sesta

my Gostando alla porta di casa A
Lucretio, e Tiberio partono gla D

Scena settima

fortuna viene F, lassa strain casa B
Bita in finestra B —

Scena Ottava

Figlio viene D, entra in casa F
fortuna esce di casa B, e resta.

Scena Nona

my Gostando esce di casa A, parte
ed fortuna gla via C
fortuna in finestra in casa in strada
gla porta A. resta —

Scena Decima

Laura da huomo di casa B, parte E
fortuna in casa A.

Scena Undecima

Cintio solo viene F, parte C

Atto Quinto

Scena Prima

my Gostando, e fortuna us giono G,
quegli entra in casa A, e lei ti resta

Scena seconda

Flauia, e Italia us giono F, partono
ed fortuna gla via E —

Scena terza

Cintio viene G, parte F
Bita esce di casa B, e resta

Scena Quarta.

fortuna, e Figlio us giono E.
fortuna parte gla A. Figlio gl casa F
Bita entra in casa B, e esce, parte gl F.

Scena Quinta

Lelio, e Cintio us giono gla via E, e restano
Tiberio viene gla via F, parte gla via

Scena Sesta

Lucretio, e Tiberio us giono F, fo
Cuiga di Lelio, e restano.
Fortuna giunge B, e resta.
Lelio e Cintio partono gla via E.

Scena Settima

fortuna parte E, lucretio, e Tiberio resta

Scena Ottava

Lucretio, e Tiberio restano di nuovo

Scena Nona

Fortuna, Flauia, e Italia us giono E
restano tutti in scena.
Lucretio in casa B. Tiberio entra gla F

Scena Decima

my Gostando alla finestra, poi in strada
da gl A, e tutti gli altri restano.

Scena Undecima

Cintio sgruppa gla via E
parte gla via. fortuna resta
Bita B, Flauia, e Italia entrano nell'

Scena Duodecima.

Lucretio esce di casa B, qui entrano
Tiberio viene F, entra col Padrone
fortuna resta gl liceal'ore

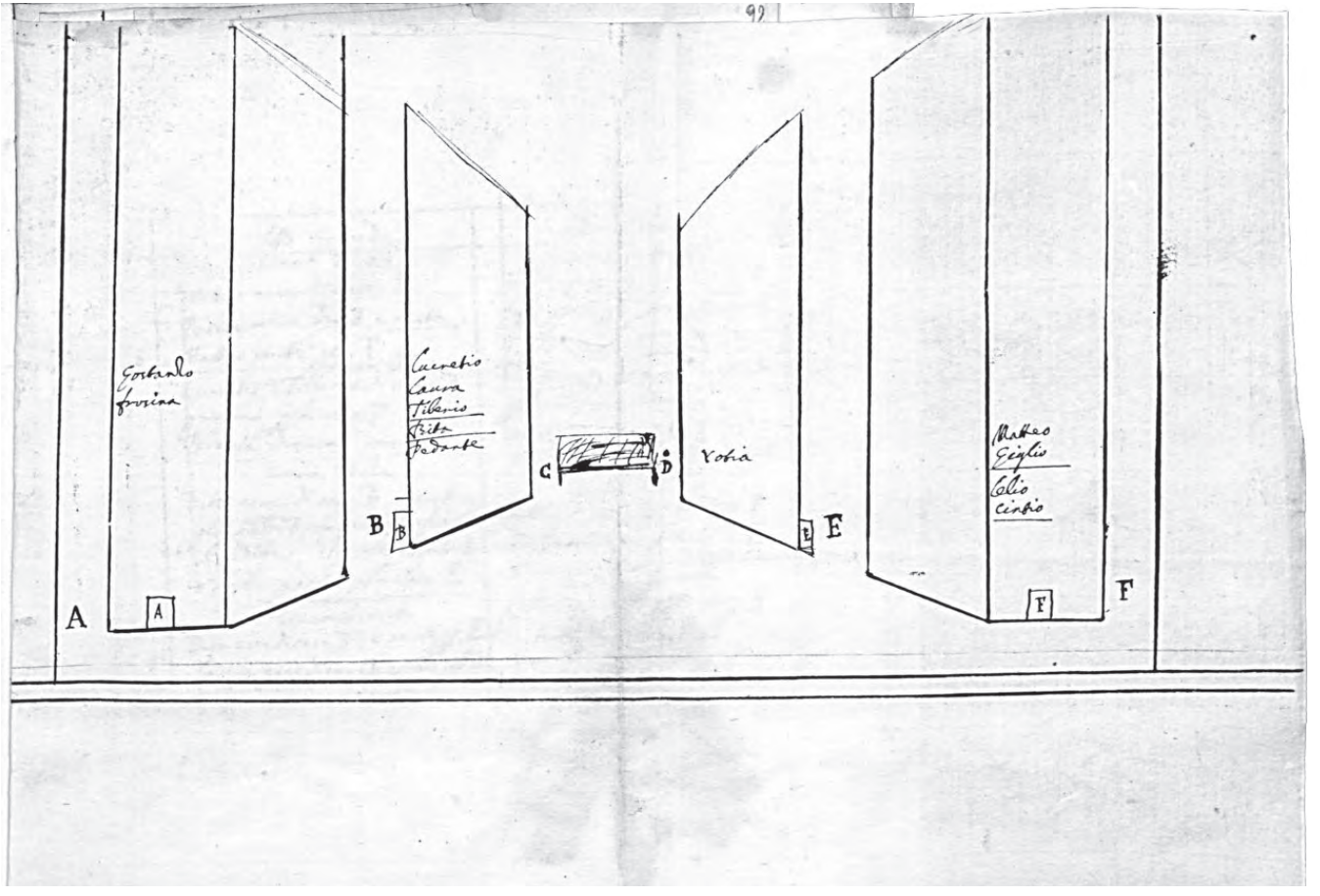


Fig. 6. BCSi, *ms.* H.XI.25, c. 91: scenografia della commedia *Fortuna* (secolo XVII, primo quarto); su autorizzazione della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena.

Vicariato di Chiusi (già «Chiusi 734», 1805-1806). Quest'ultimo, in particolare, è l'unico della sezione *Leopoldina* a conservare un frammento di manoscritto. Non si può parlare di una vera e propria coperta, in quanto il frammento in questione non è parte della legatura di un registro, ma copre una grossa filza legata con lo spago, all'inizio della quale, come protezione, è stata inserita questa carta: proprio il più recente dei 'pezzi' studiati e in assoluto uno degli ultimi ad esser stato prodotto, dato che il fondo termina con l'anno 1808, tramanda uno dei frammenti più risalenti fra quelli rinvenuti, databile al secolo XI; il testo contenuto è un frammento della parte iniziale del *Tractatus XVII* del *In Joannis Evangelium Tractatus CXXIV* di Agostino.

Il caso di «Chiusi 3», in realtà, è un po' diverso dagli altri, trattandosi di un bastardello costituito da un unico fascicolo slegato di cc. I, 22 [24], I': il foglio centrale, che, piegato in due verticalmente, costituiva le cc. 12-13, è andato perduto, proprio per non essere stato rilegato; il registro si trova all'interno della sezione *Antecosimiana*, pur non avendo niente a che spartire con l'amministrazione della giustizia, dato che si tratta di un registro scolastico del 1482. Il motivo di questo inserimento del registro fra gli altri della serie viene chiarito dalla scritta presente nella coperta anteriore, che recita «Clusii, in Cancellaria. 1482», rinviando così al suo effettivo ambito di produzione: il registro venne infatti compilato dal cancelliere Antonio di Mariotto di Matteo da Grosseto, «notario publico senese», ed è relativo alla scuola che egli stesso teneva all'interno della cancelleria chiusina. Il foglio marroncino usato per coperta (fig. 7) sembra aver svolto anche funzione di tabella atta a ricordare agli scolari i loro doveri, in quanto riporta i «Chapitoli della schuola» su due colonne (corrispondenti alle facciate interne della coperta, dato che il foglio è stato piegato verticalmente per contenere il bastardello); sopra ciascuna delle colonne è la scritta «Statuti»; in testa, a tutta pagina, la data del primo gennaio 1482; sotto, sempre al centro della carta, «Chapitoli della Schuola»; in fondo, al centro, la sottoscrizione «Antonius», in parte danneggiata dalla piegatura del foglio. Gli stessi «Chapitoli», all'inizio dei quali si trova l'intestazione col nome del cancelliere/maestro, sono contenuti anche nella c. Irv, seppur con alcune varianti e una diversa disposizione del contenuto[40]. In tutto le prescrizioni sono 17 e prevedono

[40] «Qui di sotto saranno scripti tutti e chapituli della schuola da essere observati per li scholari verranno a legiere et ad imparare da me Antonio di Mariotto di Matheo dalla ciptà di Grosseto, notario publico senese et al presente cancelliere, notario et scriba delle reformagioni del Comuno et huomini della ciptà di Chiusci per questo anno presente».

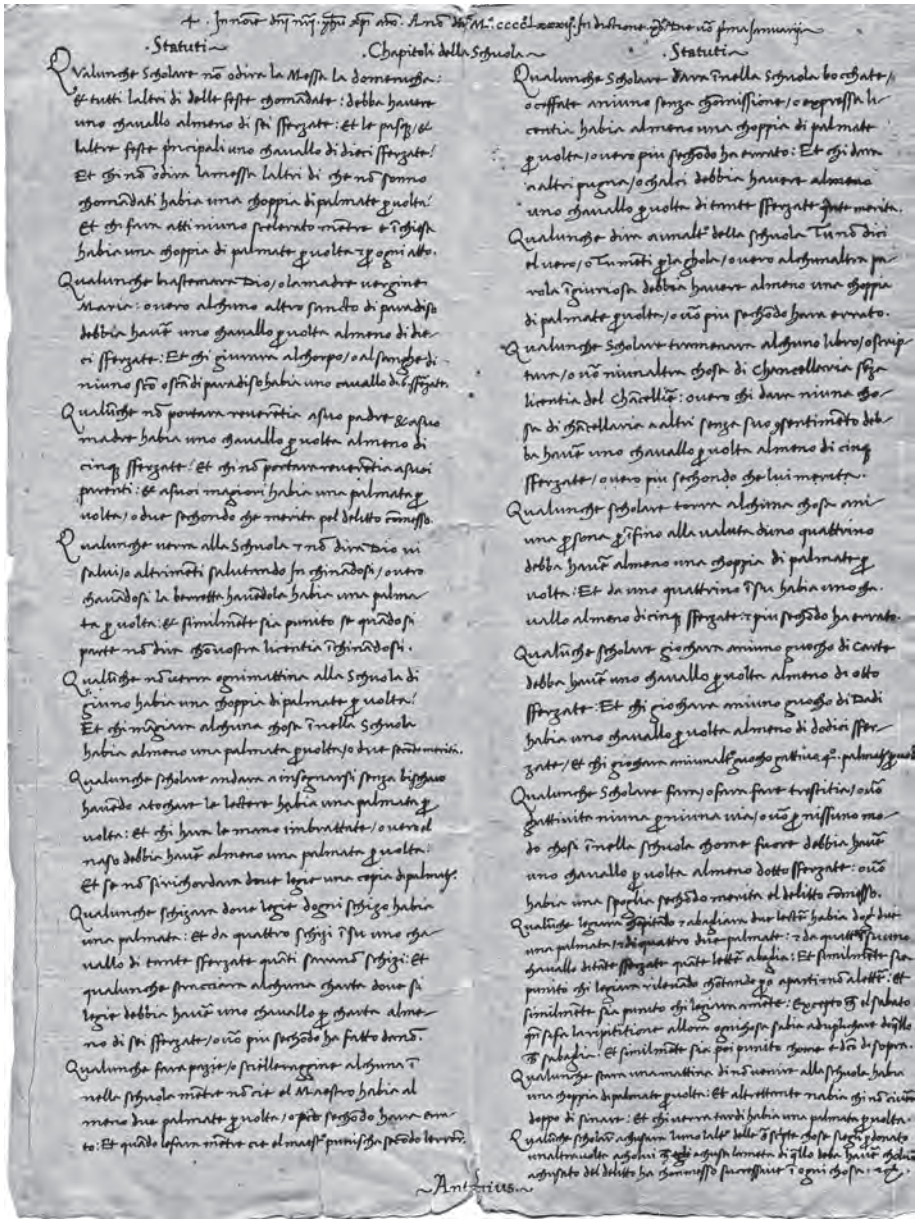


Fig. 7. ASSi, *Giusdicenti*, *Antecosimiano*, «Chiusi 3» (1482), interno della coperta: «Chapitoli della Schuola».

sempre punizioni corporali: «sferzate» o «palmate». Le regole da osservare sono varie e prevalentemente di ordine morale, legate al comportamento degli scolari dentro e fuori la scuola; tanto per fare alcuni esempi, le prime quattro riguardano rispettivamente chi non va a messa, chi bestemmia o fa giuramenti sui santi, chi non porta rispetto ai genitori e ai parenti, chi non saluta educatamente il maestro quando arriva o esce dalla scuola. Naturalmente verrà punito anche chi «farà pazie, o scielleraggine alchuna in nella schuola», oppure «darà in nella schuola bocchate o ceffate»; dato che la scuola si teneva nella cancelleria, non poteva non essere prevista una punizione per «qualunche scholare tramenarà alchuno libro o scriptura, overo niun'altra chosa di chancellaria, senza licentia del chancelliere». Sarebbe stato inoltre punito chi avesse commesso cattive azioni a scuola o anche al di fuori di essa. Le norme più attinenti all'attività didattica si trovano solo alla fine dei «Chapitoli» ed anche queste prevedono punizioni corporali: ad esempio, «qualunche legiarà chompitando et abagliarà due lectere habia d'ogni due una palmata et di quattro due palmate» e «qualunche starà una mattina di non venire alla schuola habia una choppia di palmate per volta». Il bastardello, come gli attuali registri scolastici, riservava poi ad ogni alunno una carta, nella quale Antonio di Mariotto segnava la data del suo ingresso nella scuola, seguita dall'indicazione di quando e di cosa aveva preso a insegnargli (ad esempio[41], «incepi docere cartam in principio: A, b, c etc.»); quindi annotava quando gli sottoponeva nuovi contenuti («incepi docere ipsum cartam relevando a principio», poi «incepi docere ipsum quaternum computando a principio»); inoltre, come avviene anche oggi, dopo una lunga interruzione (da fine maggio ai primi di novembre) si ripassavano i contenuti dei precedenti insegnamenti («incepi iterum docere ipsum cartam computando a principio, quia ipsa[m] oblitus erat propter intermissionem temporis»). Un altro aspetto interessante di questo documento è che nelle stesse carte risulta partitamente annotato ciò che l'allievo portava al maestro («donavit mihi»), indicando il giorno ed anche il corrispondente controvalore in soldi e denari; è evidente che gli allievi pagavano in natura il maestro: troviamo vino, olio, piccioni, schiacciate, arance, fegatelli, buristo, poponi, oppure leggiamo indicazioni quali «fecit mihi lavare unam camisiam»[42] e così via.

[41] Le annotazioni che seguono sono tutte relative allo scolaro «Angelus magistri Bernardini magistri Angeli» e si trovano a c. 1v (fig. 8).

[42] Citazione a c. 2v tra le annotazioni relative allo scolaro «Bastianus olim Blasii Vici de Clusio».

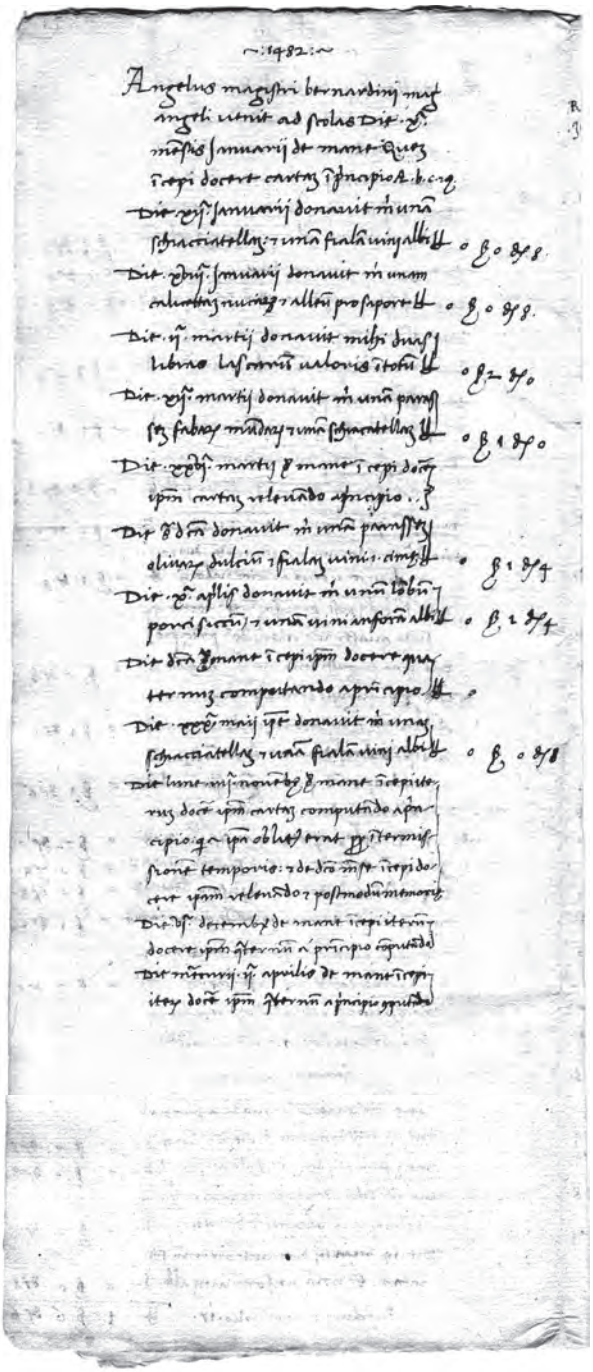


Fig. 8. ASSi, *Giusdicenti*, *Antecosimiano*, «Chiusi 3» (1482), c. 1v: registrazioni relative all'alunno Angelo di maestro Bernardino di maestro Angelo.

Francesca Boris

Una crescente oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medioevo ed Età moderna

Al tramonto del Medioevo, in molte città dell'Italia centro-settentrionale si trovavano saldamente insediati tribunali di commercio, detti il più delle volte «Mercanzia». Queste magistrature, che rappresentavano una forte presenza sociale e politica dei mercanti nei Comuni, erano il prodotto di un'evoluzione delle corporazioni mercantili e insieme della cultura ad esse legata. L'aumento dei traffici dopo l'alto Medioevo, lo sviluppo delle città, la diversificazione dei ceti e la nascita delle corporazioni d'arti e mestieri, i mutamenti nel campo del diritto, la consapevolezza di una nuova autonomia di certe attività e la conseguente diffusione di nuove fonti normative[1], avevano infatti mutato la sensibilità con la quale si percepiva il commercio: il diritto romano rimaneva il riferimento costante, ma ad esso si affiancava il diritto proprio delle città.

Del resto, la civiltà romana non aveva conosciuto un diritto commerciale distinto, regolando le attività economiche all'interno dello *ius civile*, forse perché nel contesto di una società schiavistica e aristocratica i mercanti, per quanto forti e in grado d'influenzare la vita politica, non avevano mai svolto un ruolo prevalente. La proprietà fondiaria rimase così alla base della vita economica della Repubblica e dell'Impero, finché in età tardoantica il commercio cominciò drammaticamente a decadere. La ripresa dei

[1] Sul contesto bolognese, v. in particolare A. I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, Clueb, 1986; G. Fasoli, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, in «L'Archiginnasio», XXX (1935), nn. 4-6, pp. 236-280 e XXXI (1936), nn. 1-3, pp. 56-79; M. Giansante, *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico-demografici. Orientamenti e problemi*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano», XCII-XCIII (1985-1986), pp. 103-222; R. Dondarini, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna, Patron, 2000.

traffici e il loro straordinario sviluppo nelle città italiane del basso Medioevo creò una mentalità del tutto nuova. Se la società romana era rimasta fondamentalmente agraria, quella della città basso medievale divenne, per citare uno storico del diritto come Umberto Santarelli[2], una «società mercantile», ovvero un ambito in cui i mercanti esercitavano una forte egemonia. Le corporazioni di arti e mestieri assunsero un preciso ruolo politico e i mercanti quasi ovunque divennero una delle corporazioni più importanti della città. A differenza di quanto era avvenuto nell'antica Roma, nei comuni italiani i mercanti, e le arti da loro guidate, assunsero un ruolo così rilevante da produrre una cultura autonoma, fortemente integrata con la cultura urbana coeva, della quale furono evidente manifestazione le scuole in cui s'insegnava calcolo e mercatura, l'uso del volgare contrapposto a quello del latino, una specifica scrittura – la 'mercantesca' – e uno specifico diritto: lo *ius mercatorum*[3]. Il passaggio fra Medioevo ed Età moderna segnò invece l'inizio del declino di questa cultura, declino che avrebbe in seguito influenzato anche l'evoluzione del diritto commerciale e la concezione stessa del commercio. Per questi motivi è interessante soffermarsi sui secoli XV e XVI, allo scopo di osservare i tribunali mercantili che hanno lasciato il loro retaggio negli archivi italiani: documenti poco studiati e generalmente di non facile approccio. Dai saggi di Mario Ascheri[4] sulla Mercanzia senese ai più recenti studi di Alessia Legnani su quella di Bologna[5], passando per altre approfondite indagini sulle corti mercantili di Milano, Pavia, Firenze, Lucca, Perugia e Venezia[6], molto è stato ricavato

[2] U. Santarelli, *Mercanti e società fra mercanti. Lezioni di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1989², pp. 43-49; secondo Santarelli, l'esistenza di questo particolare tipo di società, dominata dalle corporazioni artigianali e commerciali, fu la premessa per la giustificazione della nascita di un sistema normativo destinato a regolare i rapporti di commercio, uno *ius speciale* riservato ai mercanti, sulla base della *potestas statuendi* concessa alle corporazioni stesse.

[3] A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, Hoepli, 1882; V. Piergiovanni, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, *sezione commerciale*, IV, Torino, Utet, 1989⁴, pp. 341-342.

[4] M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, il Mulino, 1995²; Id., *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)*, in *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'Età contemporanea*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 45-55.

[5] A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum *di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, Bononia University Press, 2005; A. Legnani Annichini [Ead.], *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche*, Bologna, Bononia University Press, 2008.

[6] Si vedano, tra gli altri, P. Mainoni, *La Camera dei mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del Medioevo*, in *Economia e corporazioni* cit., pp. 57-78; sull'*Universitas mercatorum* pavese v.

dalle fonti normative, lasciando sullo sfondo una documentazione archivistica assai ricca, ma, per alcuni aspetti, ancora oscura. Eppure, come ha osservato lo stesso Ascheri, «le Mercanzie sembrano realtà importanti, troppo importanti per lasciarle immerse nel buio stupefacente che sembra caratterizzarle»[7].

Alla fine dell'Ottocento Alessandro Lattes osservava come la fine delle libertà comunali non avesse segnato una perdita per le Mercanzie, che avevano conservato la prerogativa di vigilare sui mercanti e il potere giudiziario nell'ambito delle controversie commerciali[8]. In molte città i nuclei di artefici si erano così riuniti sotto l'egida del Tribunale di commercio. L'assemblea generale dei mercanti nominava i consoli, ai quali si aggiungevano notai, camerlenghi, nunzi. Al collegio dei consoli si era affiancato quasi subito un giudice addottorato, necessario per legittimare questi tribunali speciali, che nascevano per applicare un diritto consuetudinario, distinto dal diritto comune. A questi tribunali si rivolgeva spesso un pubblico più vasto dei mercanti e che poteva essere al pari di loro giudicato col rito sommario, come soldati, stranieri, ebrei e persone itineranti in genere[9]: a Bologna, per esempio, gli scolari dello Studio.

Le consuetudini mercantili furono ratificate sia dagli statuti comunali che da quelli delle Mercanzie. Una delle loro caratteristiche era appunto il rito sommario, che consentiva una rapidità nelle procedure più consona ai negozi economici, senza pregiudicare l'accertamento della verità dei fatti. La giustizia sommaria fu messa in pratica nel Medioevo sia nell'ambito commerciale sia, almeno in parte, in quello penale, ad esempio contro i ladri famigerati o nel caso di crimini di lesa maestà, e trovò spazio anche nel diritto canonico, ovvero nella decretale clementina *Saepe contingit* del

«Breve mercadantie mercatorum Papie» (1295). La più antica legislazione mercantile pavese, a cura di R. Crotti Pasi - C. M. Cantù, Pavia, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1995; sulla Mercanzia fiorentina, A. Astorri, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento: il potere dei grandi mercanti*, Firenze, Olschki, 1998; sull'*Universitas* lucchese, v. l'edizione dello *Statuto della Corte dei Mercanti in Lucca del MCCLXXVI*, a cura di A. Mancini - U. Dorini - E. Lazzareschi, Firenze, Olschki, 1927; sulla Mercanzia perugina, v. l'edizione degli *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali - A. Maiarelli - S. Merli - A. Bartoli Langeli, 2 voll., Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000; sul caso veneziano v. *Capitolare dei consoli dei mercanti (seconda meta del secolo XIV)*, a cura di M. Michelon, Roma, Viella, 2010.

[7] M. Ascheri, *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, Il leccio, 1985, p. 134.

[8] Si veda *supra* la nota 3.

[9] Si veda in proposito S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien régime (Torino, XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 36-48.

1314[10], anno dopo il quale molti statuti mercantili avrebbero richiamato la procedura «simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii». Una formula che indicava sospensione della procedura ordinaria, presunzioni anziché prove, accelerazione dei tempi previsti per la citazione in giudizio, nessuna scrittura richiesta alle parti, niente escussione dei testi, oralità e discrezionalità. Il rito sommario o *celeritas* e altre caratteristiche come l'*aequitas* nei giudizi, basata sulla 'realtà dei fatti', la fede data ai libri commerciali e alla reputazione individuale, l'efficacia extra-corporativa della giurisdizione, che aveva valore verso chiunque fosse coinvolto in un processo dove almeno una delle parti fosse mercante, contribuirono alla fama e al prestigio dello *ius mercatorum*[11].

Una volta conclusa l'evoluzione da semplice corporazione dei mercanti in tribunale, si può parlare delle Mercanzie non solo come espressione giuridica di un ceto, ma come luogo politico ove la consapevolezza di sé del ceto commerciale giunse a piena maturazione. A Bologna la storia dell'istituzione segue un percorso molto lineare. Il Foro dei mercanti si costituì nei primi anni Ottanta del secolo XIV, sull'onda di un rivolgimento politico che aveva riportato al potere quello che si percepiva come il Popolo, in realtà un primo nucleo oligarchico[12], sostenuto da Firenze, che certamente influenzò anche la nascita di un tribunale delle Arti. È significativo che questo tribunale sia stato istituito in un periodo storico, come la seconda metà del Trecento, in cui già le grandi corporazioni mercantili conoscevano una crisi politica, come ad esempio a Siena: la loro risposta fu quindi la creazione di organismi sovra-corporativi, come appunto i tribunali, che potessero rendere in qualche modo concreti i privilegi di un ceto dotato della capacità di applicare un diritto speciale e autonomo. A Firenze si trattò di un organismo fortemente elitario e molto influente sul piano politico; a Bologna esso nacque meno elitario e più sottoposto al controllo

[10] Sulla *Saepe contingit* v. A. Marchisello, Ordinata celeritas*: il rito sommario nel Trecento tra* lex *e* interpretatio, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, a cura di P. Bonacini - N. Sarti, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 13-43.

[11] F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, Il Mulino, 1976; F. C. Lane, *I mercanti di Venezia*, Torino, Einaudi, 1982; *Diritto comune*, *diritto commerciale*, *diritto veneziano*, a cura di K. Nehlsen von Stryk - D. Nörr, Venezia, Centro tedesco di studi veneziani, 1985 e, in particolare sull'*aequitas mercatorum*, K. Nehlsen von Stryk, Jus commune, consuetudo et arbitrium judicis *nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento*, pp. 107-139.

[12] *Atlante storico delle città italiane*, a cura di F. Bocchi - E. Guidoni, 2: *Bologna*, 3: *Da una crisi all'altra (secoli XIV-XVII)*, a cura di R. Dondarini - C. De Angelis, Bologna, Grafis, 1997, p. 34.

del Comune, tanto è vero che i primi statuti disciplinarono solo l'attività interna del foro, mentre altrove tribunali simili assumevano compiti pubblici più rilevanti. Nel Quattrocento bolognese si creò poi un legame fra la Mercanzia e lo Studio, attraverso la figura del giudice, che da forestiero divenne cittadino: chiusura localistica in comune anche con altre magistrature[13]. Ma la perdita dell'autonomia comunale, l'accentramento dello Stato pontificio, il maturare dell'oligarchia aristocratica e la decadenza delle Arti e dello Studio condussero al progressivo ridimensionamento della Mercanzia, che sopravvisse comunque sino al termine dell'Antico regime. Nel corso dell'Età moderna la sua giurisdizione fu costantemente insidiata e contesa, ad esempio sui fallimenti, da altre corti di nascita più recente, come la Rota o il Foro civile del legato. D'altra parte, ciò era avvenuto anche coi fori comunali, dato che la giurisdizione esclusiva della Mercanzia si limitava alle cause inferiori alle 100 lire. Occorre inoltre considerare che la storia del Tribunale di commercio di Bologna fu necessariamente influenzata, come quella degli altri fori locali, dalle vicende attraversate dalla città all'interno dello Stato della Chiesa, ovvero dall'intreccio costante fra libertà e privilegi concessi alla seconda città dello Stato, come pure dalla volontà pontificia d'imporre la superiorità del potere sovrano nei confronti delle velleità autonomistiche dei ceti nobiliari che pure avevano accettato la sovranità papale[14].

Secondo le redazioni statutarie del 1400 e del 1436, che ebbero poi una codificazione definitiva nel 1550, la Mercanzia bolognese era un collegio giudicante formato da dodici consoli, rappresentanti delle Arti maggiori della città, in seguito ridotti a sei, e da un giudice dottorato. L'adozione del giudice dotto era avvenuta subito, al momento dell'istituzione nel 1381, a differenza di Siena e in modo più simile a Firenze, che pure poteva aver

[13] F. Boris, *Il Foro dei mercanti: l'autocoscienza di un ceto*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», XLIII (1992), pp. 317-331, in particolare pp. 324-325; Ead., *Lo Studio e la Mercanzia. I «signori dottori cittadini» giudici del Foro dei mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto*, atti del convegno di studi (Bologna, 13-15 aprile 1989), III: *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. De Benedictis, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990, pp. 179-201.

[14] I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali dello Stato pontificio in Età moderna*, Bari-Roma, Laterza, 2007, p. 14. Sul caso bolognese v. anche P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982; A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1994; A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995.

influenzato la nascita del Foro dei mercanti: nel Trecento infatti, sia a Firenze che a Lucca troviamo insediato un giudice dotto che si occupa di cause commerciali. Nel frattempo, come ricorda Mario Ascheri[15], avveniva la ricezione dello *ius mercatorum* all'interno del diritto comune, a livello teorico per opera fra gli altri di Baldo; e durante il Quattrocento anche a Siena si riscontra spesso, come fallita, la pretesa alternativa della procedura sommaria. A Bologna già nel 1436 il rito mercantesco si complica, viene previsto il ricorso al procuratore, si introducono la prova testimoniale e l'interrogatorio delle parti. Ed infine a Genova, in pieno Cinquecento, sarebbe stata istituita una Rota civile specializzata in materia mercantile, ma che aveva tutte le caratteristiche del tribunale dotto. Indubbiamente la presenza di un tecnico del diritto, di un giudice ben a conoscenza del processo ordinario, contribuì in molti casi ad annacquare la particolarità dello *ius mercatorum* e al suo recupero all'interno dello *ius commune*[16].

Nato nel tardo Trecento, il Foro dei mercanti bolognese non era stato, come altrove[17], un'istituzione dotata di potere politico, ma aveva avuto e riflesso il prestigio goduto dal ceto borghese nella città e la sua storia appare quindi strettamente legata alle fortune di quel ceto. Anche l'evoluzione dello *ius mercatorum* sembra seguire ombre e luci delle vicende economiche. L'etica medievale aveva costruito una teoria religiosa dell'*industria*, necessaria al benessere civico, nel quadro di un'economia perfettamente inserita nella *civitas* cristiana[18], e le Mercanzie nei loro statuti avevano consolidato l'immagine dei commercianti come fondatori del bene economico cittadino. In Età moderna si sarebbe verificato un riconoscimento da parte dell'autorità statale, che avrebbe comportato per il Foro dei mercanti una difesa delle proprie prerogative tradizionali, ma anche una chiusura dell'istituzione su se stessa. Il tribunale funziona ancora, sia in prima istanza che in appello, ma diventa più autoreferenziale, si occupa di un contenzioso limitato. Il diritto applicato, nel frattempo, si modifica; contestualmente compaiono negli statuti nuove norme, tese a disciplinare

[15] Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni* cit., pp. 34-42.

[16] Fenomeno analogo avveniva nelle giurisdizioni speciali durante le fiere, su cui v. M. Fortunati, *«Mercanti in fiera». Note su una giurisdizione speciale*, in *Diritto particolare* cit., pp. 45-53.

[17] Legnani Annichini, *La Mercanzia di Bologna* cit., pp. 18-21.

[18] G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 357: una teoria che «fa del mercante un vero e proprio funzionario adibito al benessere della città, ricava forza e senso dalla precedente e coeva teologia del bene comune».

le attività commerciali in senso meno corporativo: l'istituzione di registri in cui trascrivere e pubblicare i patti societari, la previsione di società in accomandita semplice, con partecipazione a responsabilità limitata e rischio contenuto[19]. Altra legislazione statutaria che si arricchisce di nuove regole è quella sui fallimenti, strettamente legata alla reputazione e all'immagine sociale del mercante nella città.

Un ulteriore segnale di ritorno all'interno del diritto comune può essere colto in una novità procedurale: nel Cinquecento gli statuti prevedono la raccolta di tutte le scritture prodotte dalle parti[20], cosa che provoca una dilatazione dei tempi e degli atti dei processi, ma le prime filze di scritture che si sono conservate nell'archivio del Foro mercantile risalgono già al 1468. Ciò significa che la procedura ne consentiva la produzione almeno dalla metà del Quattrocento. In questi continui mutamenti si sostanziava la ricerca di un equilibrio fra gli eterogenei ceti e gruppi di potere della società, premessa di quella che viene chiamata la «irrazionalità delle giurisdizioni concorrenti»[21]. Ma la ricerca di compromessi in sede locale segnava la progressiva sconfitta del diritto commerciale.

Nonostante la crisi d'identità, il tribunale bolognese mostra un archivio molto ricco di documentazione per la seconda metà del Cinquecento, quando il materiale conosce una specie di esplosione documentaria. Le cause possono essere molte. Anzitutto una di carattere generale: il forte incremento della produzione cartacea è tipico di tutti gli archivi all'inizio dell'Età moderna. Si tratta anche di un periodo di aumento dei traffici, a dispetto di crisi economiche ricorrenti che forse contribuivano ad accrescere la litigiosità. Erano inoltre intervenute le già ricordate modifiche agli statuti sulla raccolta dei *capitula* delle parti. Mercato in espansione, nuove regole per i contratti e i processi, aumento delle controversie erano fenomeni ben presenti alla Mercanzia bolognese, tanto che un testo di addizione agli statuti nel 1583 nota:

> sapendo e conoscendo che da un tempo in qua, per essere cresciuto il numero del popolo e augmentati li negozi, sono anche multiplicate le liti in detta città, etiamdio

[19] Legnani, *La giustizia dei mercanti* cit., p. 166.

[20] *Statuti della honoranda università de mercatanti della inclita città di Bologna riformata l'anno MDL*, Bologna, per Anselmo Giaccarello, 1550, c. 50r.

[21] M. Ascheri, *Le decisioni nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della Mercanzia di Siena*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, edited by J. H. Baker, Berlin, Duncker & Humblot, 1989, pp. 101-122, in particolare p. 121.

nel detto Foro de' mercanti, di maniera che li due notari ordinariamente in esso deputati alle scritture e agli atti delle cause non possono comodamente sopportare la gravezza di quelle[22].

In quell'anno, infatti, i notai attuari addetti al Foro da due furono portati a quattro. Sembra dunque attestato il prestigio e il buon funzionamento della Mercanzia nello scorcio finale del Cinquecento, o almeno la funzionalità del tribunale rispetto alla missione affidatagli da quella parte di società le cui liti era chiamato a dirimere. Ciò non significava che i mercanti non avessero perso la loro importanza politica rispetto a due secoli prima, ma semplicemente che la reputazione del loro tribunale era ancora alta, come appare anche dai trattati dell'epoca[23].

L'archivio era affidato a un notaio conservatore, che aveva sostituito il quattrocentesco camerlengo. La carica di conservatore durava cinque anni, e a lui rispondevano direttamente i notai che rogavano per la corte mercantile, i quali erano obbligati a versare al suo ufficio tutti gli atti, filze e scritture accumulate nel tempo del loro incarico, dopo lo scadere del mandato semestrale. Il conservatore aveva le chiavi dell'archivio e poteva rilasciare, come già il camerlengo, copie delle scritture a pagamento. Questo personaggio teneva anche propri libri concernenti la gestione del tribunale e del suo 'personale', libri che forse erano tenuti separatamente dall'archivio del Foro, in quanto non si sono conservati. I fondi archivistici della Mercanzia bolognese sono stati infatti successivamente raccolti dalla Camera di commercio e dai tribunali di commercio napoleonici e della Restaurazione e dal Tribunale di commercio postunitario, che li versò infine all'Archivio di Stato alla fine dell'Ottocento: ciò che non sembra essere mai cambiato, prima del versamento in Archivio di Stato, è la sede dell'archivio, la trecentesca loggia dei Mercanti[24]. Attraverso questi passaggi molto materiale è

[22] *Delli notari del foro et del suo officio. Al nome di Dio a' dì XIII di giugno MDLXXXIII*, Bologna, per Alessandro Benacci, 1583 (*Provisioni et ordinazioni nuovamente fatte al Foro dei mercanti nell'anno MDLXXXIII).*

[23] G. N. Pasquali Alidosi, *Istruttione delle cose notabili della città di Bologna e altre particolari: con tutte le memorie antiche che si ritrovano nella città e contà*, *et alcune altre cose curiose*, Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1621; M. Fanti, *Le classi sociali e il governo di Bologna all'inizio del secolo XVII in un'opera inedita di Camillo Baldi*, in «Strenna storica bolognese», XI (1961), pp. 133-179; C. Spontone, *Lo Stato*, *il governo e i magistrati di Bologna*, in S. Verardi Ventura, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del manoscritto B.1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio*, in «L'Archiginnasio», LXXIV (1979), pp. 181-425.

[24] Sull'edificio, v. S. Cecchieri - A. Vianelli, *La Mercanzia*, Bologna, Camera di commercio, 1982; sulle vicende del fondo archivistico, v. F. Boris, *L'archivio del Foro dei mercanti di*

andato presumibilmente disperso, ma la serie principale degli atti dei procedimenti, sedimentati in ordine cronologico, ci è giunta intatta: e si tratta di documentazione continua dalla metà del Quattrocento fino al 1796 ed oltre, un caso più unico che raro[25].

I registri, rilegati in pergamena, sono tipologicamente divisi fra *Libri actorum* e *Libri mandatorum et debitorum*. La durata apparentemente breve dei procedimenti e la loro rapida conclusione discendono forse dall'applicazione del rito sommario, sebbene ciò possa dipendere dall'adozione di uno stile di registrazione diverso rispetto a quello in uso in altri tribunali. Ad esempio, notevole è la differenza rispetto alle lunghe verbalizzazioni predisposte dai notai del tribunale criminale del Torrone, che potevano talvolta occupare un intero registro. Può sembrare improprio, d'altra parte, istituire paragoni con le procedure adottate nei tribunali criminali, i cui fascicoli nello Stato pontificio erano spesso completi degli allegati e quindi assai voluminosi, ed è comunque difficile fare confronti anche con archivi di altri tribunali: sia quelli affidati a magistrature minori d'ambito comunale, sia quello della Rota civile, stante il grande rilievo assunto dai notai attuari nella sua conservazione e tradizione[26]. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, l'archivio del *Tribunale del Torrone* conta più di diecimila unità e quello dei *Tribunali civili* quasi diciottomila, mentre l'archivio del *Foro dei mercanti* consiste di circa mille 'pezzi' (fra registri e filze), di cui 180 quattrocenteschi[27]. I registri del Foro mercantile appaiono redatti, come già accennato, senza alcuna cura e in una minuscola cancelleresca di difficile lettura, mutata poi nel Cinquecento in un'italica bastarda assai trascurata.

La serie principale è costituita dai *Libri actorum*, che si ripetono con cadenza semestrale. La verbalizzazione delle udienze, ad opera dei notai del Foro, avveniva in latino, eccettuata la registrazione di testi in volgare (dichiarazioni, lettere, promesse di pagamento, testimonianze ecc.). Di

Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca, in «Archivi per la storia», IV (1991), nn. 1-2, pp. 279-289.

[25] Ad esempio, nel caso della Mercanzia senese la documentazione, prevalentemente seisettecentesca, non ha la medesima continuità (*Archivio di Stato di Siena*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, IV, pp. 83-216, in particolare pp. 117-118).

[26] Sull'archivio della Rota bolognese, ora denominato *Tribunali civili*, v. F. Boris - T. Di Zio, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in *Tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 131-154.

[27] *Archivio di Stato di Bologna*, in *Guida generale* cit., I, pp. 549-645, in particolare pp. 582, 596-597.

contro, le scritture raccolte nelle filze allegate ai processi erano per lo più redatte in volgare, perché così prescrivevano gli statuti: il che ci porta a identificarle con le «posizioni» delle parti cui si fa riferimento negli statuti del Cinquecento. Si deduce dalle brevi note di ogni atto giudiziario che quanto passa abitualmente nell'aula della Mercanzia è il portato di una microconflittualità economica: lettere di cambio non coperte, debiti non pagati, contrasti fra soci di una compagnia, relazioni su sequestri e pignoramenti. Il nodo attorno al quale s'intrecciano debito e credito è lo scambio di ogni tipo di merce, secondo la tipologia di reato identificata dagli statuti, con riferimento a generi minuti e prodotti dell'artigianato, oppure somme di denaro. I *Libri actorum* registrano anche le cause vertenti su affitti o passaggi di proprietà delle merci o delle attrezzature, e su accordi scritti e non onorati: anche qui, come negli atti della Mercanzia senese[28], i reati appaiono di gravità limitata e molte cause di scarso rilievo economico. I *Libri mandatorum et debitorum* contengono invece per lo più provvedimenti d'ufficio presi dal giudice e dai consoli in merito a sequestri, pignoramenti, ordini di detenzione o di presentazione di libri contabili. A questa duplice serie di registri (*Libri actorum* e *Libri mandatorum et debitorum*), intrecciati fra loro in ordine cronologico, si affiancano, come detto, le filze che raccolgono gli allegati, i capitoli esibiti dalle parti ed altre scritture utili[29]. Il mediocre stato di conservazione di queste carte e l'ancor più evidente varietà delle mani che le hanno scritte creano ulteriori problemi di consultazione rispetto a quanto si è osservato per i registri. In definitiva, sebbene i notai fossero soliti contrassegnare i registri col proprio nome e cognome, non si è in presenza di un fondo organizzato 'per notai' come nel caso dell'archivio bolognese dei *Fori civili*, bensì di una sedimentazione cronologica di registri pertinenti all'ufficio: pare quindi verosimile che tale documentazione fosse conservata fin dall'origine presso il tribunale dei mercanti e non negli studi dei singoli notai, a conferma di una forte identità e autonomia del tribunale stesso.

Siamo dinanzi a materiale che presenta un'affascinante duplicità: per quanto si tratti di documentazione giudiziaria redatta dinanzi a un collegio formato da un giudice e da consoli *pro tribunali sedentes*, essa raccoglie e

[28] *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi - C. Zarrilli, Milano, Giuffrè, 1990, p. 139.

[29] F. Boris, *L'attività del Foro dei mercanti nei documenti del fondo archivistico*, in *Diritto particolare* cit., pp. 57-71.

conserva al proprio interno materiali originatisi in ambito privato, e segnatamente in quello mercantile, quali gli atti trascritti nei registri o quelli 'prodotti' dinanzi al Foro mercantile. È comunque difficile l'approccio a una fonte così abbondante e complessa, continua per quasi quattro secoli, ma sostanzialmente priva di chiavi d'accesso che non siano gli elenchi cronologici dei registri di atti. Sinora questa difficoltà ha in effetti precluso ricerche che, al confronto con la codificazione statutaria, potessero approfondire le nostre conoscenze sulle prassi in uso in un Foro particolare e al contempo portare alla luce e contestualizzare carte colme d'informazioni sulla storia sociale ed economica della Bologna tardo-medievale e moderna[30].

All'origine della cultura commerciale, com'è noto[31], scritture private, libri contabili, inventari, lettere d'istruzioni e lettere di cambio erano tutti documenti che sfuggivano alle registrazioni notarili, in quanto le operazioni cui si riferivano trovavano fondamento nella fiducia reciproca fra operatori dello stesso mercato. Ancora nel primo secolo dell'Età moderna, per quanto il contenzioso su quelle operazioni venisse giudicato da un illustre giurista e registrato da notai di tribunale, non era del tutto perso il sapore di una cultura separata, che riconosceva un giudizio pubblico secondo regole proprie, con netto riferimento al solo ceto mercantile, un soggetto-attore fra gli altri all'interno di una società ricca di corpi intermedi, quale quella di Antico regime. Ma il privilegio col tempo divenne chiusura e sempre più spesso mercanti e artigiani sarebbero stati portati a considerare i vincoli fra loro esistenti come basati sull'elemento volontario e associativo piuttosto che su quello corporativo[32].

Secondo Simona Cerutti, un'altra possibile ragione del declino dei fori commerciali sta nella sconfitta della procedura sommaria e nella marginalizzazione della sovralocalità del diritto in Età moderna[33]. Giudicando solo le azioni, le pratiche sociali, la giustizia sommaria coesisteva col

[30] Sulla rilevanza degli atti giudiziari quali fonti per la ricerca storica v., ad esempio, A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori*, *confessori*, *missionari*, Torino, Einaudi, 1996, oppure, con riferimento al tribunale criminale bolognese del Torrone, C. Casanova, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in Età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrone*, in *Corti*, *poteri e minoranze in Età moderna*, a cura di M. D'Amelia, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2004, n. 2, pp. 267-292.

[31] U. Tucci, *Il documento del mercante*, in *Civiltà comunale: libro*, *scrittura*, *documento*, atti del convegno di studi (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova, Società ligure di storia patria, 1989, pp. 543-565.

[32] Legnani, *La giustizia dei mercanti* cit., p. 166.

[33] Cerutti, *Giustizia sommaria* cit.

diritto positivo, contrapponendo la «natura delle cose» alla «qualità delle persone». In *Ancien régime* le due concezioni erano complementari, ma già nel Settecento il conflitto si risolse a favore della qualità delle persone, ovvero della forza degli *status* sociali. La sconfitta della giustizia sommaria sarebbe stata dunque il risultato di un'affermazione di tali *status* sociali sulle pratiche, processo diffuso in tutta Europa dal rafforzarsi delle amministrazioni centrali, che avrebbero 'fissato' le categorie sociali delle rispettive popolazioni. Il rito sommario, benché sostenuto da una parte dell'illuminismo giusnaturalista, in quanto poteva rifarsi al diritto naturale, fu sconfitto soprattutto dall'intervento dei professionisti del diritto, che cambiarono la natura del caso giudiziario, prima solo un 'fatto' presentato dai protagonisti dell'azione[34]. Se le riflessioni di Simona Cerutti s'ispirano alla vicenda settecentesca del tribunale torinese del Consolato di commercio, sorto solo nel secolo precedente, è chiaro invece che il processo di trasformazione si svolse più lentamente e in maniera diversa a Bologna, ove il Foro dei mercanti aveva origini medievali e la procedura ivi applicata era stata modificata, come si è visto, già alla fine del Quattrocento. Quindi, a Bologna il rito sommario ha una storia diversa, di continua evoluzione e forse di maggiore resistenza, anche per il prestigio cittadino del tribunale: ma anche qui la fine dell'*Ancien régime* trovò un tribunale ormai sorpassato nella mentalità corrente, anche se forse più coerente con le tendenze giusnaturaliste.

Alla fine della sua parabola, lo *ius mercatorum* si sarebbe trasformato in *ius mercaturae*, la cui prima tendenza si avvertirà nel *Code de commerce* napoleonico: il criterio d'individuazione del diritto commerciale non sarebbe più stato offerto dalla figura del commerciante, ma dall'atto di commercio[35]. Durante il regime napoleonico si riaffaccia dunque la validità della «natura delle cose», che porta all'esaltazione del commercio come attività, non considerando lo *status*, in una società che cerca di non essere più corporativa. Ma i tentativi di riaffermare la «natura delle cose» come fonte del diritto fallirono ancora, almeno in ambito italiano[36].

[34] Si veda ivi, pp. 29 e 206-219.

[35] Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti* cit., pp. 15-16.

[36] Cerutti, *Giustizia sommaria* cit., pp. 216-217. I tribunali di commercio cessarono di esistere in Italia più di un quarto di secolo dopo l'Unità, con la legge 25 gennaio 1888, n. 5174: «Legge che abolisce i tribunali di commercio e affida gli affari di loro competenza ai tribunali civili e correzionali».

Tornando alla prima Età moderna, e al di là del problema della procedura (che offre un'apertura rispetto ai temi localistici), è indubbio che lo *ius mercatorum* bolognese ruotava attorno al soggetto sociale affiliato a un'arte, tutelato da una corporazione. Da ceto potente e produttore di cultura nel contesto urbano, i mercanti stavano diventando quei «traditori della borghesia» di cui parla Fernand Braudel[37], una trasformazione che li avrebbe resi isolati e autoreferenziali anche nei loro conflitti quotidiani. La documentazione dell'archivio accompagna e riflette questi passaggi e mutamenti.

Riprendendo la citazione di Mario Ascheri proposta all'inizio dell'intervento[38], nei confronti delle Mercanzie scontiamo lacune storiografiche evidenti, dovute a fattori non ancora del tutto esplorati, come il ridimensionamento di queste istituzioni in Età moderna e l'eredità della storiografia ottocentesca, solidale col liberalismo politico ed economico e più interessata al mercante che alle sue strutture di supporto e inquadramento. Il cammino delle Mercanzie da «uffici meramente statali, dominati dalla politica», a «enti formalmente e sostanzialmente di ceto», andrebbe studiato sul piano locale. E certamente una delle chiavi in cui leggerlo è la specialità e universalità del loro diritto, che ha prodotto una documentazione giudiziaria così particolare, ma che oggi assumerebbe, in quanto forma di giustizia sommaria, una connotazione addirittura negativa. È altrettanto certo che uno dei motivi delle lacune storiografiche è proprio il problematico approccio alla documentazione archivistica delle Mercanzie: portatrice di caratteristiche e codici di un passato concluso, specchio di rapporti limitati all'interno di un ceto in declino, difficile espressione dell'intreccio fra ripiegamenti e aperture che sbocca in una crescente oscurità.

[37] F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1982, II, p. 766; secondo Braudel, i ritratti rinascimentali dei banchieri fiorentini sono «segni rivelatori di una borghesia al suo apogeo».

[38] Ascheri, *Siena nel Rinascimento* cit., p. 136.

Dibattito V sessione

Alfonso Assini

Solo una brevissima chiosa all'intervento di Francesca Boris, molto bello, che ha aperto una finestra su un argomento sinora qui non affrontato: quello dei tribunali di commercio. Ha infatti accennato, per Genova, ad un fondo 'cinquecentesco' (credo si riferisse a quello dei *Conservatori del mare*), che in effetti inizia nel Cinquecento ed arriva sino alla caduta della Repubblica, per proseguire poi col *Tribunale di commercio*. Questo è un archivio a sé, un archivio proprio: i *Conservatori del mare* custodivano la loro documentazione presso la magistratura. I Conservatori erano purtuttavia gli eredi di magistrature medievali delle quali ci è giunto ben poco: qui «l'oscurità» di cui parlavi nel titolo è piena. È esistito un tribunale di Mercanzia trecentesco, ma ci è giunto pochissimo del Trecento e poco del Quattrocento, anche se questo 'poco' quattrocentesco ha poi avuto fama internazionale perché comprende forse il più importante documento su Cristoforo Colombo, ovvero una sua testimonianza resa nell'ambito di una lite tra armatori relativa a fatti successi a Madeira che si celebrava appunto davanti a questo tribunale. Le carte dell'*Ufficio di Mercanzia* sono conservate nel più volte evocato fondo dei *Notai giudiziari*. Ne sappiamo pochissimo anche perché non siamo ancora riusciti a capire il rapporto in cui stava questo tribunale di Mercanzia col ben più noto e potente ufficio di Gazaria, quello che si occupava di tutte le vicende di mare ed 'autore' del famoso *Codice di navigazione*, ma che aveva fortissime competenze giudiziarie e amministrative, oltre che legislative. Il poco che ci è arrivato di giudiziario dell'ufficio di Gazaria è peraltro anch'esso conservato nel fondo *Notai giudiziari*, mentre la parte amministrativa si trova nel fondo *Antico comune*. Quindi, come vedete, i 'pasticci', le complessità di cui si parlava raggiungono qui il loro vertice. C'è infine un altro ufficio che credo

non abbia paragoni in Italia, del quale sappiamo di più grazie agli studi di Ausilia Roccatagliata, ed è l'ufficio di Robaria, un tribunale appositamente creato per i forestieri, per i non-genovesi che lamentavano danni arrecati loro dai mercanti genovesi, del quale ci sono giunte un paio di filze trecentesche molto interessanti.

Maria Ginatempo

Mi interessava tornare su una questione abbastanza complessa, che mi sembra molto interessante, ovvero sulle 'tracce fossili' della geografia istituzionale e documentaria ante-cosimiana, ed in particolare su quelle di eventuali archivi perduti (non necessariamente giudiziari) di comunità scomparse prima del 1561, archivi che magari hanno avuto varie vicende e sono confluiti in quelli di magistrature tutorie, o altro. Poi avevo un'altra sollecitazione per Zorzi: nelle tipologie di scritture (diciamo così) dell'"infra-giudiziario' si arriva, non soltanto nella normativa ma anche nella pratica, a trovare prassi di legittimazione e regolamentazione diretta (pratica, appunto) di vendette, come ad esempio indicazioni su chi possa esercitare la vendetta?

Lorenzo Tanzini

Il lavoro che Maria Ginatempo suggerisce è importante, ovvero andare a cercare negli atti delle magistrature tutorie del territorio, in questo caso fiorentino, i residui diretti o indiretti di una documentazione di comunità che non abbiano mantenuto in Età moderna o alla fine del Medioevo una consistenza demografica, un profilo istituzionale tale da costituire un archivio locale, come al contrario è avvenuto non solo per comunità 'quasi cittadine' come San Gimignano, Colle Val d'Elsa e così via, ma anche per comunità molto più piccole, che comunque, evidentemente, manifestarono questa capacità. Il caso che mi pare emblematico è quello di Monsummano. Quello che posso dire sin d'ora è che da una parte ho considerato comunità per le quali non è necessario andare a cercare 'resti fossili' perché effettivamente, pur essendo molto piccole, ma veramente molto piccole, nell'ordine di alcune centinaia di abitanti, sono riuscite a non sprofondare sotto una massa critica minima, così da poter mantenere le loro carte. Riflettendo ulteriormente, vi sono certo sedi in cui questo

fenomeno per Firenze può essere approfondito: non solo nella sede preposta alla tutela delle comunità, ovvero i Cinque conservatori del contado, ma anche presso una magistratura quale quella dei Regolatori, incaricati di dirimere questioni di natura fiscale. Nel loro archivio, ad esempio, ho trovato deliberazioni quattrocentesche, ma anche di fine Trecento, recanti memoria dell'esistenza di registri giudiziari di comunità piccolissime, come ad esempio quella del villaggio di *San Guentino* (oggi San Quintino) presso San Miniato, che teneva un registro di deliberazioni e uno di cause, suppongo civili. Quindi, sicuramente questa traccia potrà essere seguita, per quanto non credo sarà possibile individuare documentazione originale, ma solo attestazioni indirette della sua esistenza.

Andrea Giorgi

Cercherò di dare qualche indicazione 'archeologica' sulla documentazione comunitativa così come è ricostruibile attraverso il fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese*. Nell'analisi archeologica si procede di norma per strati successivi, partendo dai più recenti e risalendo indietro nel tempo. Considererei quindi come primo 'strato' tutto ciò che risale al periodo successivo alla 'riforma cosiminana' della quale ha parlato Mario Brogi, ovvero quella serie di riforme che dal 1562 segnarono una netta frattura negli archivi delle comunità dello Stato senese (ovvero del cosiddetto «Stato nuovo») tra la documentazione tendenzialmente amministrativa e le carte giudiziarie e notarili 'private', quest'ultime da quel momento concentrate a Siena, a differenza di quanto avveniva nella Toscana fiorentina (lo «Stato vecchio»). Quindi, da quel momento in poi le comunità del Senese conservarono solo documentazione di natura amministrativa. Anteriormente alla cesura ricordata, quel po' che è rimasto della documentazione giudiziaria prodotta e un tempo conservata sul territorio possiamo rintracciarlo (nell'ordine di un migliaio di unità archivistiche) proprio nell'appena riordinato fondo *Giusdicenti* (nella cosiddetta *Sezione antecosimiana*) e, in misura più ridotta (qualche centinaio di unità), nel fondo *Notarile*, separato dalla gran massa delle carte giudiziarie nel 1858 e inventariato da Giuliano Catoni e Sonia Fineschi sin dal 1975. Entrando nello specifico, sia tra le unità attualmente conservate nel *Notarile antecosimiano* che tra quelle del fondo *Giusdicenti* s'individuano i «bastardelli» dei quali ci ha parlato Mario Brogi, registri 'personali' contenenti il riflesso dell'attività svolta dal notaio

in qualità di vicario al servizio della comunità o al seguito di un podestà cittadino. Accanto a tale documentazione di chiara provenienza notarile, nel fondo *Giusdicenti* si conservano inoltre (e questa è una 'novità' rispetto a ciò che sinora sapevamo) serie relativamente continue di registri di cause civili e di processi criminali, talora risalenti al XV secolo, prodotti dai notai per le *curie* giudiziarie delle maggiori comunità (ma anche per alcune altre) con modalità assai simili a quelle che troveremo diffuse in tutto lo Stato a partire dagli anni Sessanta del Cinquecento. Per quanto riguarda poi le attestazioni indirette presenti in altra documentazione e relative all'esistenza di più antichi archivi comunitativi, anche in piccoli villaggi e castelli, credo si possa estendere al Senese quanto detto da Lorenzo Tanzini con riferimento all'area fiorentina.

Andrea Zorzi

Se la domanda è: «esistono fonti che legittimano la giustizia sul piano normativo?», essa è tautologica. Com'è ovvio, da un punto di vista normativo tale legittimazione si riscontra sia nella legislazione corrente che negli statuti. Ma direi di più: la cosa interessante è il 'silenzio' degli statuti. In larga misura sappiamo che quanto non è normato è lecito (parlo ovviamente dell'Italia di secondo XIII, inizio XIV secolo). Ad esempio, la legislazione-norma definisce e contiene gli spazi della vendetta, che così implicitamente viene resa lecita, legittima: sono soprattutto gli interventi dei podestà e degli altri rettori che devono seguire determinate procedure, ovvero sostanzialmente attendere che si sia svolta la vendetta per poi passare alla pacificazione. Se invece la domanda è: «esistono altre fonti per una legittimazione di altro tipo?», rispondo senz'altro di sì. Le fonti più esplicite in tal senso e più interessanti mi sembrano quelle raccolte di 'discorsi' rivolte a ufficiali e cittadini, le quali contengono sempre almeno uno o due modelli oratori relativi al consiglio e all'aiuto che va chiesto agli 'amici' per fare la propria vendetta. Il che significa che l'educazione alla cittadinanza prevede anche, appunto, la gestione 'consigliata' (direi) della vendetta. Non sto a citare gli innumerevoli riferimenti nella letteratura, nei cronisti, nelle memorie che legittimano, di fatto, queste pratiche. E ciò si percepisce anche attraverso il 'notarile', ovviamente: gli atti di pacificazione di odi e inimicizie lo mettono in piena evidenza sin dal formulario.

Leonardo Mineo

Intervengo sulle relazioni di Carlo Vivoli e Lorenzo Tanzini. Vorrei sottolineare come sia da condividere l'invito fatto stamane da Vivoli sulla necessità di chiarire il ruolo svolto dalle banche attuarie nelle maggiori comunità dello Stato fiorentino per quanto concerne la conservazione e la produzione degli atti civili. Gli atti di procedura ordinaria, di procedura civile di natura non esecutoriale ai quali faceva riferimento Tanzini questa mattina risultano infatti in larga parte affidati dalle comunità a notai autoctoni. Si tratta quindi di atti che formano molto spesso una serie documentaria distinta rispetto a quelle potestarili, come indicava Vivoli stamane. Proprio la conservazione delle filze dei notai attuari avvicina ad altri Stati italiani quello fiorentino, nel cui ambito abbiamo visto il potere centrale esercitare una forte tutela nei confronti della documentazione giudiziaria. Ad esempio, dalle deliberazioni di alcune delle maggiori comunità che ho avuto modo di studiare (Colle Val d'Elsa, ma anche San Miniato e San Gimignano) traspare dall'inizio del Quattrocento, se non forse anche un po' prima, un'attenzione costante, una sorta di vera e propria 'guerra' coi notai di queste banche attuarie, molto riottosi alla consegna di queste scritture. Si tratta di *querelles* che durano spesso molti anni e vengono risolte (come ad esempio a San Gimignano dalle prime decadi del Quattrocento o nel caso di Monsummano ricordato da Tanzini) intervenendo sulle forme di produzione delle carte, imponendo cioè la redazione di questi atti su registro o comunque su unità archivistiche destinate a rimanere presso la cancelleria e quindi a non entrare a far parte della disponibilità personale del notaio, cosa che invece accadde a Colle Val d'Elsa fino ai decenni centrali del Cinquecento.

Giuseppe Chironi

Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei «libri curie» in area centro-settentrionale: prime indagini

Negli ultimi anni si può notare un rinnovato interesse nei confronti della documentazione ecclesiastica basso medievale e, tuttavia, non sempre tale interesse è stato finalizzato all'analisi degli ambiti e delle funzioni della produzione documentaria, troppo spesso tendendo a sussumere le diverse tipologie sotto la categoria generale di «registri vescovili», le cui partizioni interne hanno sovente confini non coincidenti. Pur senza pretese di ridefinizione teorica e solo per delimitare l'ambito di ricerca, ritengo sia necessario distinguere almeno tra cinque settori principali nella documentazione vescovile su registro, cui corrispondono tipologie e funzioni diverse: la legislazione sinodale, l'esercizio dello *ius visitandi*, la collazione dei benefici ecclesiastici, la Mensa episcopale e il tribunale[1]. Distinzione tanto più rilevante in quanto riferita a un periodo in cui viene formandosi, tra Tre e Quattrocento, attraverso l'uso della delega delle funzioni, la burocrazia vescovile e in particolare si assiste al potenziamento della figura del vicario generale, su cui si dirà più avanti. Va anche detto che è necessario introdurre una distinzione di principio nei registri giudiziari vescovili, evidenziando quelli che contengono processi (in materia civile e/o criminale) prodotti *in mundum* sulla base di redazioni precedenti nell'interesse del vescovo e che, quindi, sono strutturalmente affini agli altri registri afferenti al *thesaurus* documentario episcopale[2].

[1] In proposito v. G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Roma-Siena, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, 2005.

[2] Un esempio di tale tipologia è da ravvisarsi nel registro senese degli anni 1349-1362, che contiene processi criminali (conclusi con una sentenza di condanna) e procedimenti relativi ad esecuzioni testamentarie e restituzioni usurarie, tutte cause in grado di generare reddito per

La seconda questione è relativa al termine vescovile, che talora è stato usato in modo generico, finendo per indicare qualsiasi tipo di registro contenente documentazione in cui il vescovo o il vicario compaiono come autori o destinatari, mentre in senso proprio dovrebbe indicare solo i registri redatti da notai su richiesta o comunque in funzione delle esigenze dell'autorità ecclesiastica, escludendo quindi da tale novero i protocolli notarili che, pur contenendo documentazione prodotta su mandato del vescovo o dei suoi funzionari, proprio perché notarili sono estranei al sistema di produzione e conservazione ecclesiastico; in altri termini, il fatto che un notaio nell'ambito della propria attività produca documentazione nelle forme tipiche del notariato, sia pure nel palazzo vescovile e di fronte a vescovi e vicari, compresa quella su richiesta di privati, per quanto più o meno collegata con l'attività istituzionale delle strutture ecclesiastiche, non qualifica il registro d'imbreviature come 'vescovile'[3].

In questa sede verranno presi in considerazione solamente i registri di sedimentazione prodotti e conservati nell'ambito del tribunale ecclesiastico, dei quali cercherò di dare innanzitutto una definizione convenzionale univoca; si tratta infatti di una particolare tipologia di registro definibile in modo volutamente generico come «libri curie», caratterizzata dall'essere, come rilevato da Antonio Olivieri, «una sorta di diario giornale del tribunale»[4]. Questa particolare natura di memorizzazione quotidiana delle pratiche svolte in curia ha determinato la forma assunta dai registri, scritti in modo corsivo e ricchi di rimandi interni, secondo il modello descritto da Gian Giacomo Fissore per il notaio astigiano «Iacobus Sarrachus»[5]: il

le casse episcopali (ivi, pp. 80-82), ma anche nei registri della curia aretina in Asciano relativi alle esecuzioni testamentarie (v. ad esempio Archivio di Stato di Siena, d'ora in poi ASSi, *Enti ecclesiastici*, 4, risalente agli anni 1342-1343).

[3] Un esempio di tale tipologia è ravvisabile nel «quaternus rogacionum» di Bongiovanni di Bonandrea (edito in D. Rando - M. Motter, *Il «quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea*, *1308-1320*, Bologna, Il Mulino, 1997), che presenta scritture relative all'attività di organi istituzionali vescovili, di enti ecclesiastici estranei all'ambito vescovile, di privati e infine dello stesso notaio.

[4] A. Olivieri, *I registri vescovili nel Piemonte medievale. Tipologia e confronto*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, atti del convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli - A. Rigon, Roma, Herder, 2003, pp. 1-42, in particolare p. 21.

[5] G. G. Fissore, *«Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie»: i chierici notai nella documentazione nella Chiesa d'Asti fra XIII e XIV secolo*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. Puncuh, «Atti della società ligure di storia patria», n. s., XLIII (2002), n. 1, pp. 365-414, in particolare p. 371.

notaio che riceveva il primo documento della causa registrava alla data corrispondente l'atto, lasciando in calce uno spazio vuoto per le continuazioni, al termine del quale iscriveva la nuova causa e così via; qualora lo spazio previsto fosse risultato incapace di contenerle tutte, il notaio, dopo aver inserito in margine il rimando alla pagina successiva (ad esempio, con la formula «vide supra fo. ***»), apriva una nuova posta al termine della parte scritta del registro, lasciando anche in questo caso uno spazio vuoto per le continuazioni, e apponeva un rimando in margine col riferimento alla pagina contenente la prima pagina del processo («vide infra fo. ***»), così da rendere assai semplice la ricostruzione delle varie fasi, tecnica che, con poche variazioni, sarebbe stata utilizzata nei registri giudiziari anche per gran parte dell'Età moderna[6]. I «libri curie», come vedremo, si distinguono dai registri giudiziari *tout court* perché contengono, oltre al materiale giudiziario, anche altre pratiche svolte in curia alla presenza dei vicari, in ragione dell'ampiezza della delega da questi ricevuta: insinuazioni di documenti *sub auctoritate vicarii*, esecuzioni di lettere apostoliche, assoluzioni di scomuniche, rilascio di *litterae patentes* o di altro tipo, collazioni di benefici ed altro ancora[7].

Chi volesse cercare i «libri curie» con questo nome nelle schede della *Guida degli archivi diocesani d'Italia* rimarrebbe deluso[8]: tale difficoltà di identificazione non è, come in altri casi pure avviene, frutto di un problema meramente linguistico (ad esempio a Trento i bollari si chiamano «libri delle investiture»), ma risiede nella coesistenza di elementi notarili e cancellereschi, che facilmente possono indurre ad attribuire tali registri a tipologie differenti. Non è infatti casuale che, seguendo la tradizione archivistica, la quale già negli inventari del XVII secolo aveva operato accorpamenti in tal senso, tali registri siano di norma inseriti tra i protocolli notarili o tra i «libri del civile», formando con essi serie di lunghissima durata[9]. In realtà, gli stessi notai che li compilavano non ne hanno dato una definizione uni-

[6] Un analogo procedimento cinquecentesco è descritto in Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 194-197.

[7] Si veda *infra* il testo successivo alla nota 36.

[8] *Guida degli archivi diocesani d'Italia*, a cura di V. Monachino - E. Boaga - L. Osbat - S. Palese, 3 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Associazione archivistica ecclesiastica, 1990-1998.

[9] Ad esempio, a Siena i «libri curie» costituiscono i primi registri della serie *Libri actorum civilium*, che arriva fino al 1781 (*L'Archivio arcivescovile di Siena. Inventario*, a cura di G. Catoni - S. Fineschi, Roma, Ministero dell'interno, 1970, pp. 309-310), come pure a Padova la serie *Actorum civilium* contiene documentazione dal 1390 al 1804 (v. l'inventario dell'Archivio della

voca, per quanto prevalgano nelle intitolazioni dei registri espressioni come «liber curie» o «liber actorum curie» o «protocollum actorum», di norma seguite dal possessivo «mei» riferito ovviamente al notaio[10]. In ogni caso si tratta di registri scritti da un unico notaio al *bancum iuris*, nei quali trovano posto tutti gli atti compiuti dal giudice, normalmente il vicario, non solo in relazione all'esercizio della giurisdizione contenziosa, ma anche di quella volontaria, e che quindi dipendono direttamente, per quanto riguarda le materie contenute, dall'ampiezza delle funzioni esercitate dal responsabile. Dal sistema notarile il registro eredita il collegamento con un unico notaio redattore, ma anticipa il modello cancelleresco per il legame univoco con un organo definito, il tribunale o *curia*, appunto[11]; è proprio quest'ultima

Curia vescovile di Padova, disponibile *on line* all'indirizzo http://siusa.archivi.beniculturali.it, nell'ambito di *Ecclesiae Venetae. Archivi storici della Chiesa di Padova*).

[10] Così ad esempio a Fiesole a partire dalla fine del XIII secolo: «Hic est liber citationum, relationum, comparitionum, [ter]minorum, protestationum, satisdationum, monitionum, interlocutoriarum [sententiarum, ex]comunicationum et aliarum diversarum et extraordianariarum scripturarum et aliorum *** habitorum et ventilatorum tam coram venerabilibus patribus dominis fratribus Philippo et An[gelo], apostolice Sedis gratia episcopis Fesulanis, quam coram eorum vicariis et curia, scriptarum per me Martinum filium Petri de Sancto Illaro notarium et scribam tam dictorum venerabilium patruum dominorum episcoporum quam dictorum domini vicarii et curie, sub annis, indictionibus, mensibus, [diebus], locis, modis et formis inferius per ordinem annotatis» (Archivio storico diocesano di Fiesole, d'ora in poi ASDFiesole, *Libri causarum*, 4, anni 1295-1299); a Pisa, nel 1320: «Hic est liber continens acta et actitata coram venerabili viro domino Bartholomeo (...) vicario domini domini fratris Oddonis Pisane ecclesie archiepiscopi et per eum gesta et facta in officio dicti vicariatus (...) et scriptum per me Iustum notarium ser Bartholomei Manoelli de Pistorio publicum imperiali auctoritate notarium et scribam publicum curie dicti domini archiepiscopi» (*Inventario dell'Archivio arcivescovile di Pisa*, a cura di L. Carratori, Pisa, Pacini, 1986, pp. 53-54); a Siena, nel 1410: «Hic est liber sive quaternus mei Bartholomei quondam Iacobi notarii de Radicondoli civis Senarum et nunc notarii domini Senensis episcopi et eius curie episcopalis Senensis, in se continens querimonias, petitiones, reclama, citationes, relationes, precepta, sequestrationes, positiones articulorum et testium et ipsorum responsiones et actestata, instrumentorum et iurium productiones, sententias, pronumptiationes et diffinitiones et alias scripturas ad civiles causas pertinentes et spectantes, nec non obligationes, cautiones, fideiussiones, licterarum registrationes et quamplures alias varias scripturas ad offitium dicte curie episcopalis Senensis spectantes et pertinentes, factus, scriptus, editus et compositus per me Bartholomeum quondam Iacobi notarium suprascriptum, tempore reverendi in Christo patris et domini domini Antonii, Dei et apostolice sedis gratia episcopi Senensis, et venerabilis viri Simonis Nicolai de Brundixio egregii decretorum doctoris et vicarii generalis» (Chironi, *La mitra e il calamo* cit., p. 366).

[11] Sulla nascita della curia episcopale nella seconda metà del Duecento e sul rapporto tra vescovi e vicari, v. Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 47-48 e la bibliografia ivi citata; va anche segnalato come a tutt'oggi manchi uno studio complessivo del fenomeno in area italiana, che sia paragonabile a quello classico di Paul Fournier per l'area francese (P. Fournier, *Les officialités au Moyen Âge. Étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France, de 1180 à 1328*, Paris, Plon, 1880, rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1984); per una sintesi efficace delle competenze giudiziarie episcopali, v. J. Gaudemet, *Storia del diritto*

caratteristica a rendere pienamente appropriata la definizione generale di «libri curie», che pone in rilievo il vincolo istituzionale e allo stesso tempo la caratteristica di registro indistinto riguardo alla materia. Si tratta di una tipologia estremamente interessante dal punto di vista dell'evoluzione burocratico-istituzionale e archivistica: come capita spesso nell'analisi di periodi di cambiamento, e questo tanto più se l'evoluzione avviene in tempi lunghi, il problema più complesso consiste proprio nella definizione delle forme intermedie, o di transizione, che mantengono caratteristiche tipiche della situazione di partenza ma contengono già alcuni degli elementi che caratterizzeranno lo stadio successivo. In questo caso è evidente che la natura originale del registro consiste nel passaggio da forme conservative legate al *thesaurus*, cioè determinate da una cernita della documentazione da custodire nell'interesse esclusivo dell'ente conservatore, ad altre tendenzialmente complete e, per usare la terminologia archivistica, di sedimentazione[12].

Nell'ambito del lungo processo che porterà alla formazione delle cancellerie episcopali 'moderne' è innegabile che la gestione delle procedure

canonico. Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998 (ed. orig. Paris, Cerf, 1994), pp. 585-598. Riguardo alla *vexata quaestio* del significato di cancelleria episcopale, rimando alle considerazioni espresse da Giovanna Nicolaj, la quale ricorda come «il concetto di cancelleria pretenda almeno un carattere strutturale e cioè che l'*iter* di documentazione venga svolto in un ambito connesso con l'autorità emittente, un ambito sufficientemente specifico ed identificato, stabile e con funzioni e procedimenti tipici e permanenti» e che quindi non pare sufficiente la sola produzione di documenti in forma cancelleresca; v. G. Nicolaj, *Note di diplomatica vescovile italiana*, *secoli VIII-XIII*, in *Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 - La diplomatique épiscopale avant 1250*, Referate zum VIII. Internationalen Kongress fur Diplomatik (Innsbruck, 27 settembre-3 ottobre 1993), herausgegeben von C. Haidacher - W. Koefler, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, 1995, pp. 377-392, in particolare pp. 378-379. Anche Gian Giacomo Fissore ricorda come sia «assai più problematico stabilire una diretta connessione di queste carte "solenni" (cioè in forme cancelleresche, *n.d.a.*) con l'esistenza di una funzionale struttura cancelleresca vescovile» (G. G. Fissore, *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in *Die Diplomatik der Bischofsurkunde* cit., pp. 281-304, in particolare p. 281).

[12] Per una recente e aggiornata disamina del problema del passaggio da forme di archivio *thesaurus* a forme di sedimentazione v. A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, pp. 1-110, in particolare pp. 27 ss. Per la fondamentale distinzione tra archivi di sedimentazione e *thesaurus*, già presente *in nuce* negli scritti di Adolf Brenneke e diffusa in Italia da Filippo Valenti, v. F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica*, *diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000, pp. 83-113 (già in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI, 1981, nn. 1-3, pp. 9-37), in particolare pp. 89-98.

giudiziarie abbia costituito un settore trainante, proprio per il collegamento col concetto stesso di 'pubblico' che l'amministrazione della giustizia comporta, e quindi per le modalità attraverso le quali si è espressa la necessità di organizzare la memoria del giudice in funzione dell'esercizio dei poteri di giurisdizione. Come già ricordava Giovanna Nicolaj in un suo illuminante saggio di qualche anno fa, la documentazione giudiziaria si situa in un crocevia verso cui convergono cultura giuridica, pratica notarile e assetti istituzionali, che, in un certo senso, la rendono, più di altri aspetti della vita delle istituzioni, il luogo deputato alla ricerca e innovazione di forme e pratiche che troveranno poi applicazioni più ampie[13]. Il tentativo è quindi di descrivere un modello funzionale, cercando di comprendere come i limiti e gli obblighi proposti e imposti da una normativa che, tra Due e Trecento, si andava precisando e chiarendo, venissero tradotti dagli organi ecclesiastici incaricati della sua applicazione in produzione documentaria.

Va detto che la scarsa attenzione finora goduta dall'analisi delle forme specifiche della produzione documentaria su registro in ambito ecclesiastico pone una prima difficoltà relativa alla necessità di riscontrare tipologie archivistiche comuni: del resto, anche nei recenti convegni di Monselice e Padova la trattazione dei «registri vescovili», pur con lucide eccezioni come nel saggio di Massimo Della Misericordia su Como, è stata abbastanza uniforme, anche perché la gran parte della documentazione presa in esame era piuttosto relativa alla gestione patrimoniale delle Mense che all'attività dei tribunali[14]. Anzi, va chiarito subito che tale distinzione è tanto più rilevante in quanto la produzione documentaria relativa alla gestione della Mensa appare, anche teoricamente, pienamente confacente al modello notarile, risolvendosi in gran parte nella produzione di *instrumenta* di contenuto contrattuale, poi conservati in vario modo («libri iurium», protocolli

[13] G. Nicolaj, *Gli acta giudiziari (secoli XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV)*, atti del X congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Roma-Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali-Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004, pp. 1-24, in particolare p. 23.

[14] Si vedano i saggi contenuti ne *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., tra i quali M. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della Chiesa vescovile di Como*, pp. 85-139, in particolare pp. 106-107, ove viene descritta la produzione in serie separate 'per notaio' dei protocolli del *bancum iuris*, e pp. 119-121, ove si sottolinea la distinzione tra il «notarius curiae» e lo «scriba domini episcopi».

notarili, strumentari, carte sciolte ecc.)[15]. Come vedremo, l'esercizio della giurisdizione contenziosa comportava da un lato l'esigenza di produrre documenti dispositivi, e dall'altro di testimoniare le varie fasi procedurali che la progressiva tecnicizzazione del diritto aveva elaborato; funzioni che non erano proprie del notariato e che quindi in un certo senso vi dovevano essere adattate[16].

In altri termini, è evidente che la forma dell'*instrumentum* probativo, caratteristica dell'evoluzione del notariato italiano, è apparsa da subito non perfettamente funzionale alla comunicazione all'esterno delle decisioni prese dal giudice nell'ambito del procedimento (decreti, citazioni, sentenze) né, per un altro verso, alla memorizzazione 'interna' delle fasi, come l'esibizione di strumenti e altre prove testimoniali[17]. Così, se da un lato la pratica notarile poteva offrire un modello valido per la redazione di queste ultime nelle *notulae* propedeutiche all'imbreviatura del protocollo, è evidente che per gli altri documenti il riferimento più ovvio era nelle *litterae*, la cui elaborazione era avvenuta in ambito cancelleresco e i cui modelli sono riscontrabili nei documenti di produzione imperiale e pontificia, seppure adattati alle esigenze delle curie vescovili[18].

---

[15] Sulla produzione documentaria d'ambito, per così dire, amministrativo nel basso Medioevo v. Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit.

[16] Sul contestato inserimento delle pratiche giudiziarie nelle trattazioni duecentesche sull'*ars notaria*, v. N. Sarti, Publicare-exemplare-reficere. *Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 613-665, in particolare p. 622; sulla questione del rapporto tra giudice e notaio v. la recente riconsiderazione di L. Sinisi, Iudicis oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 215-240. La difficoltà sorta nel passaggio dall'atto singolo alla serialità allargata delle registrazioni giudiziarie è chiaramente compresa da Gian Giacomo Fissore, il quale, riferendosi all'attività del notaio astigiano «Iacobus Sarrachus», rileva che la soluzione esperita della separazione dei contenitori (protocollo per gli *instrumenta* e registro di *acta* per la memorizzazione delle procedure giudiziarie) rispondente a precise esigenze pratiche, consente di conservare la sostanziale unitarietà della funzione notarile (v. Fissore, *«Iacobus Sarrachus»* cit., p. 369 ed anche Nicolaj, *Gli acta giudiziari* cit., pp. 21-22).

[17] Tale incongruità degli strumenti formali utilizzati dai primi notai di tribunale sia in ambito laico che ecclesiastico è stata già rilevata da Dino Puncuh, il quale insiste anche sulla compresenza di «forme proprie del documento privato e di quello pubblico» e sul tentativo di appiattimento sulla forma tradizionale dell'*instrumentum* degli atti giudiziari (v. D. Puncuh, *Notaio d'ufficio e notaio privato*, in Hinc publica fides cit., pp. 265-290, in particolare pp. 272-273).

[18] Il motivo di tale passaggio alla forma delle *litterae* è molto chiaramente espresso da Giovanni da Bologna, il quale nella sua *Summa notariae* risalente agli anni 1291-1292, racco-

In questo senso le strutture ecclesiastiche, costrette dall'imponente sforzo di sistematizzazione compiuto dal diritto canonico tra la seconda metà del XII secolo e gli inizi del XIV, furono spinte ad elaborare sistemi di gestione documentaria in grado di offrire una risposta pratica alle esigenze procedurali senza che, a differenza delle contemporanee istituzioni laiche, fossero in grado di adeguare la legislazione generale alle proprie particolari necessità: nelle costituzioni sinodali, contrariamente a quel che accade negli statuti comunali, non vengono affrontati aspetti procedurali, evidentemente già chiariti nel diritto generale con una forza sconosciuta al sistema giuridico civile[19]; l'ambito interpretativo può semmai riguardare le modalità di stesura degli atti da parte dei notai, come nel caso veronese studiato da Maria Clara Rossi[20], e, perlopiù nel corso del Tre-Quattrocento, la tariffazione degli atti di curia volta a contenere le spese legali[21].

---

manda: «debet enim quelibet curia certum stilum et formas tenere, cum per defectum stili et forme falsificacio littere sepius cognoscatur», caratterizzazione resa possibile dall'adozione di un particolare *stilus curie* nella produzione di *litterae*, assai più formalizzate degli *instrumenta*, su cui v. I. von Bologna, *Summa notariae de hiis que in foro ecclesiastico coram quibuscumque iudicibus occurrunt notariis conscribenda*, in *Briefsteller und Formelbücher des XI bis XIV Jahrhunderts*, bearbeitet von L. Rockinger, 2 bände, München, Franz, 1863-1864 (rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1969, pp. 593-712), in particolare p. 621; del resto, nel formulario sono presenti anche modelli di *instrumenta*, da utilizzarsi ad esempio per le procure (ivi, pp. 606-609), seguiti però da *litterae* nella stessa materia (ivi, pp. 609-610). Così, anche nelle «Formulae istrumentorum Caravazii», utilizzate nella curia diocesana di Cremona ancora agli inizi del XV secolo, compaiono sia modelli di *litterae* che di *instrumenta* (v. *Due formulari notarili cremonesi*, *secoli XIV-XV*, a cura di E. Falconi, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1979, pp. 542 ss), mentre già alla fine del secolo precedente in area veneta si era passati integralmente a una produzione documentaria in forma di *litterae* (v. G. Mantovani, *Il formulario vicentino padovano di lettere vescovili*, *secolo XIV*, Padova, Antenore, 1988); è interessante notare come nel formulario vicentino, al termine delle formule relative alle «littere collative», compaia la postilla «Si vero vis quod predicte littere vim habeant publici instrumenti, statim adiungas: "In quorum omnium testimonium has presentes litteras per Delacoram tabelionem nostrum publicum infrascriptum scribi et publicari mandavimus et nostri sigilli apprensione muniri. Datum"...» (ivi, p. 249). Sull'ambivalenza delle forme v. per ultimo Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 50, 59 e la bibliografia citata.

[19] In generale v. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1999[4], II, pp. 197-245, 363-452; sulle competenze dei sinodi diocesani dopo il IV Concilio lateranense v. anche M. Maccarrone, *«Cura animarum» e «parochialis sacerdos» nelle costituzioni del IV Concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel secolo XIII*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secolo XIII-XV)*, atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), 2 voll., Roma, Herder, 1984, I, pp. 81-195, in particolare pp. 99-100.

[20] M. C. Rossi, *I notai di curia e la nascita di una «burocrazia» vescovile. Il caso veronese*, in «Società e storia», XXV (2002), n. 95, pp. 1-33, in particolare pp. 15-16.

[21] Sul caso fiorentino v. R. C. Trexler, *Synodal Law in Florence and Fiesole*, *1306-1518*, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1971, pp. 155, 341-345.

Seguendo lo schema interpretativo elaborato da Giovanna Nicolaj, è possibile identificare nel periodo intercorso tra i pontificati di Alessandro III e Innocenzo III il momento cruciale in cui furono elaborati i principi fondamentali che guidarono la formazione del sistema giuridico ecclesiastico, determinando la fissazione del modello della produzione degli *acta* come insieme di documenti legati dal fatto di appartenere a un'unica procedura, alcuni con funzione di accertamento formale, altri con valore dispositivo. Come è noto, il processo romano-canonico descritto nel II libro delle *Decretales* di Gregorio IX non solo è un processo scritto, in cui le prove acquisite nel corso del procedimento secondo certe modalità determinano l'esito della sentenza, ma è un sistema che non si regge senza la conservazione delle scritture[22]. Ad esempio, gli atti prodotti in primo grado devono servire anche in appello («Quum acta originalia dicantur apud priores iudices remansisse, mandamus quatenus ea cum omni diligentia requirentes ipsa, si potuerint inveniri, in scriptis redacta ad nostram presentiam remittatis», X.2.19.15); così pure le escussioni dei testimoni prodotti dalle parti («Attestationes in uno iudicio recepte fidem faciunt in eadem causa et inter easdem personas coram alio iudice», X.2.20.11). Il II libro delle *Decretales* affronta anche un'altra questione relativa ai produttori della documentazione e, sebbene nel giudizio si debbano considerare parimenti validi i documenti redatti da notai e quelli sigillati («Corruit instrumentum si testes inscripti decesserint, nisi sigillum habeat authenticum vel a notario sit confectum», X.2.22.2), nella produzione dei documenti giudiziari il semplice sigillo del giudice non pare sufficiente a garantire la *fides*, ma deve essere corroborato dalla presenza di testimoni («Unius iudicis verbo non creditur; scripturae vero eius per testes reprobari possunt», X.2.20.28). Così, se il giudice non è ritenuto in grado di produrre documenti giudiziari, pare ovvio ritenere non sia nemmeno in grado di conservarli: la norma che affida la conservazione degli originali degli *acta* agli *scriptores*, cioè ai notai, contenuta nel famoso canone 38 del IV Concilio lateranense (poi in X.2.19.11), pare quindi perfettamente inserita nel sistema di garanzie e formalismi prescritti dalla normativa processuale – la motivazione è infatti chiara: «ut, si super processu iudicis fuerit suborta contentio, per hoc possit veritas declarari» –, normativa che finisce per delegare la conservazione dei documenti giudiziari per un verso ai notai e

[22] Puncuh, *Notaio d'ufficio e notaio privato* cit., pp. 277-278.

per l'altro alle parti, lasciando il giudice sostanzialmente privo di memoria istituzionale e, quindi, limitandone sensibilmente l'efficacia amministrativa[23].

Una seconda questione nasce della valutazione della congruità degli strumenti formali e materiali usualmente utilizzati dai notai per i nuovi compiti. Il fatto è che sia l'*instrumentum* sia le modalità della sua formazione non paiono perfettamente adatti a produrre documentazione con funzione procedurale per motivi pratici e per le tipologie dei documenti richiesti. In altri termini, tutto il sistema di formalizzazione adottato dai notai – la triplice redazione, per usare l'espressione di Costamagna – è finalizzato alla produzione di documenti estesi successivi all'azione da consegnarsi agli interessati, in modo tale che le redazioni intermedie altro non sono che un supporto all'attività del notaio, e che, per tale motivo, restano di proprietà dello stesso e dei suoi eredi: ogni imbreviatura serve alla produzione – eventuale – del relativo *instrumentum*. Più difficile pare il collegamento tra più 'fatti' collegati in un *iter*: se in certi tipi di procedura amministrativa, ad esempio in quelle legate alla gestione del sistema beneficiale, è possibile far corrispondere ad ogni fase un'imbreviatura, la cui trasformazione in *instrumentum*, benché non necessaria, resta sempre teoricamente possibile (la resignazione o l'elezione del rettore da parte dei patroni si possono configurare come *instrumenta* autonomi)[24], nel caso delle procedure giudiziarie le regole rendono difficile l'autonomizzazione documentaria delle singole fasi. Prendiamo il caso di un elemento centrale della procedura, come la citazione: la citazione in sé è un documento autonomo prodotto direttamente *in mundum* al *bancum iuris* con tutti i formalismi e le validazioni necessarie, dal momento che deve essere esibito al citato, senza lasciare ulteriori tracce documentarie; a dover essere registrato è in realtà il referto del nunzio del tribunale col quale si dà vigore alla citazione stessa, registrazione che, seppure in forme semplificate di notizia, è completa e sufficiente[25]. Lo stesso può dirsi di comparse, allegazioni, *instrumenta* ed altri

[23] Sul ruolo del notaio di tribunale nel XIII secolo v. ora Sinisi, Iudicis oculus cit., pp. 220-222.

[24] Sull'argomento v. Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 88-95.

[25] Così Guillaume Durand: «facta igitur citatione, idem nuncius redeat ad iudicem et, praesente notario, referat iudici qualiter, ubi, et quando, et quibus praesentibus reum citavit: qua quidem relatio est in actis scribenda» (G. Durandi, *Speculum iuris*, Basileae, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios, 1574, rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1975, t. I, l. II, pars I, «De citatione», p. 437); diversamente non è prevista alcuna forma di registrazione del mandato, ma soltanto che «sigillum iudicis proprium, non alienum, debet literis citationis debite formatis

adminicula presentati in giudizio, che sono già *munda* e che possono essere o trascritti *in actis* o, più frequentemente, ne può essere semplicemente ricordata l'esibizione *coram iudice*. Il risultato è che al momento dell'emanazione della sentenza definitiva il notaio redattore era costretto, nel ricostruire la procedura, a mettere insieme una serie di notizie di fatti avvenuti in tempi diversi per quanto nello stesso luogo, cioè al *bancum iuris* in forma di *exempla*, notizie redatte, secondo il dettato delle *Decretales* (X.2.22.16), sotto l'autorità del giudice: e questo mina, come ha giustamente osservato Gian Giacomo Fissore, uno dei cardini della capacità probatoria del notaio, costituita dal rapporto diretto e immediato tra imbreviatura e *mundum*[26]. Infatti nel documento processuale consegnato alla parte vincitrice le fasi propedeutiche dovevano comparire per garantire, con la loro presenza, la validità del dispositivo finale («Papa in sententiis qua profert, ordinem iuris servat», X.2.27.19)[27]. Va detto che nel caso di una ridotta attività giudiziaria il notaio poteva, con una qualche forzatura, recuperare dai propri protocolli le informazioni necessarie, ma nel caso di un aumento di tale attività la via più semplice era quella di adoperare nell'ambito della funzione di rogito per conto del tribunale un registro apposito, sostitutivo del protocollo personale[28].

È la funzione stessa dei documenti ad aver imposto il passaggio dai protocolli ai registri, cioè verso un luogo di memorizzazione specifico, fatto peraltro reso evidente già nei primi registri giudiziari conservati, studiati da Dino Puncuh e risalenti ai primi anni del XIII secolo[29]. Sotto questo punto di vista è significativo anche il cambio di formato: laddove i protocolli erano per così dire «in formam enchiridii», cioè in ottavo o in sedicesimo, fin dall'inizio i registri di atti giudiziari sono in quarto, quasi a

apponi. Apponens suum sigillum literis citationis, debet in eadem dicere se illud apposuisse, alias nulla sufficit protestatio» (ivi, pp. 440, 442-443).

[26] Fissore, «*Iacobus Sarrachus*» cit., pp. 398, 402-403.

[27] «Sententia, ordine iudiciario substantiali praetermisso vel non servato, lata, ipso iure non tenet» (Durandi, *Speculum iuris* cit., t. I, l. II, pars III, «De sententia», p. 780).

[28] Non è un caso che nei protocolli dei notai curiali non appaiano registrazioni giudiziarie; sotto questo punto di vista ancora una volta esemplare è la vicenda di «Iacobus Sarrachus» (v. Fissore, *«Iacobus Sarrachus»* cit., p. 369, ma anche *La rubrica degli atti di Albertolo Griffi notaio e cancelliere episcopale di Pavia, 1372-1420*, a cura di R. Crotti - P. Majocchi, Milano, Unicopli, 2005).

[29] D. Puncuh, *Il notaio nell'amministrazione della giustizia*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., IV (1964), n. 1, pp. 115-138.

voler sottolineare la loro qualità di prodotto finito[30]. Si può tuttavia immaginare che i notai, una volta acquisita la funzione di redattori delle cause come aspetto qualificante del loro lavoro e non come fatto occasionale, abbiano continuato per qualche tempo a inserire gli atti processuali nei loro protocolli[31]: ad esempio, ancora negli anni Trenta del XIV secolo il notaio del vescovo di Torino Bastiano Sili produceva un protocollo misto «sub quo continentur instrumenta recepta et abreviata per ipsum et eciam quedam alia acta processus facta et facti per ipsum notarium in curia reverendi patris domini Guidonis, Dei gratia episcopi Taurinensis»[32].

In realtà, il passaggio dal protocollo al registro è logicamente collegato a due importanti eventi: la formazione di un tribunale stabile e la funzionarizzazione del notaio[33]. Sotto questo punto di vista abbiamo una straordinaria testimonianza dell'evoluzione della pratica notarile a cavallo tra Due e Trecento nella vicenda del ricordato notaio astigiano Giacomo Sarraco, attivo tra il 1285 e il 1308, analizzata da Gian Giacomo Fissore in un saggio esemplare per chiarezza e rigore[34].

La diffusione della figura del vicario, avvenuta intorno alla metà del XIII secolo e verosimilmente proprio grazie alla tecnicizzazione del diritto imposto dallo sviluppo delle procedure canoniche, ha determinato la formazione di un organo giudiziario autonomo presieduto da un tecnico del diritto le cui funzioni ordinarie, pur delimitate dalle decretali di Bonifacio VIII sostanzialmente alle cause civili (VI.1.13.2 e 3), erano però estendibili, attraverso la concessione di deleghe speciali, anche agli altri settori[35]. L'introduzione della procedura sommaria, di poco successiva (la Clemen-

[30] Sulla diversità di formato tra i protocolli *instrumentorum* e i libri *actorum*, v. Fissore, *«Iacobus Sarrachus»* cit., p. 370 nota 14, ma anche G. Cagnin, *«Scriba et notarius domini episcopi et sue curie». Appunti sui notai della curia vescovile (Treviso, secolo XIV)*, in *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, «Quaderni di storia religiosa», 11 (2004), pp. 149-178, in particolare p. 157.

[31] D. Puncuh, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., V (1965), n. 1, pp. 7-36, in particolare p. 7.

[32] Archivio storico diocesano di Torino, Sezione VI, n. 5, *Protocollo del notaio Bastiano Sili (1331-1334)*, c. 87v (anno 1334).

[33] Raramente tale trasformazione, di natura eminentemente legata alla prassi, trova sanzione legislativa; esemplare (e raro) il caso delle costituzioni sinodali pavesi del 1317, che impongono ai notai di curia di scrivere «in actis curiae» la documentazione redatta alla presenza del vescovo o del vicario, escludendone tutti gli altri notai (P. Majocchi, *Albertolo Griffi e la curia episcopale pavese nei secoli XIV e XV*, in *La rubrica degli atti di Albertolo Griffi* cit., pp. 1-44, in particolare p. 5).

[34] Fissore, «*Iacobus Sarrachus*» cit.

[35] Sull'origine e competenza del vicario generale v. V. De Paolis, *La natura della potestà del vicario generale. Analisi storico-critica*, Roma, Università gregoriana, 1966, pp. 42-47.

tina *Saepe* è del 1306), riducendo le spese legali, verosimilmente accrebbe il lavoro dei tribunali, costretti a strutturarsi più solidamente. Come rivelano gli studi di Cristina Belloni e Marco Lunari, tale rafforzamento non poteva che avvenire attraverso il collegamento stabile con un numero limitato di botteghe notarili, in grado di fornire personale formato alle particolari esigenze imposte dal diritto canonico e allo stesso tempo in grado di costituire l'elemento di continuità del tribunale[36], tenendo conto del costante ricambio di vescovi e, ancor di più, di vicari, la cui permanenza nell'incarico tese nel corso del Quattrocento a diventare annuale.

In questo senso la definizione che i notai davano ormai di loro stessi nella *completio* del *mundum* o nelle intestazioni dei registri, di «notarius et nunc officialis curie episcopalis» o simili, segnala l'avvenuto passaggio a forme di funzionariato cui avrebbe dovuto corrispondere una nuova tipologia di registrazione, nella quale l'attività al *bancum iuris* era oramai nettamente separata da quella legata alla produzione di *instrumenta*, sia per conto di privati che al servizio di altre istituzioni ecclesiastiche, non escluso lo stesso vescovo. A differenza dei registri giudiziari veri e propri, caratterizzati dalla uniformità della materia trattata e dalla compresenza di più mani notarili nello stesso registro, il «liber curie», scritto da un unico notaio con eventuali interventi di altri notai afferenti alla medesima bottega, contiene il resoconto cronologico delle *res gestae* al banco del vicario e quindi, come detto, determinate dall'ampiezza della delega ricevuta, ma in genere comprendenti, oltre agli atti civili, anche alcuni atti criminali, la concessione di *monitoria* e di licenze, alcuni atti relativi alla gestione dei benefici, come l'accettazione delle resignazioni, l'emanazione di lettere vicariali, tra cui quelle cosiddette «inhibitorie», dirette ai magistrati laici per segnalare le violazioni dell'immunità ecclesiastica, la spedizione delle lettere apostoliche dirette al vicario, comprese quelle relative alle grazie aspettative.

Va anche ricordato che nel corso del XV secolo la comparsa di registri dedicati a determinate tipologie documentarie, come ad esempio i «libri litterarum», o materie, come i «libri collationum», selezionò nel tempo la documentazione presente nei «libri curie» fino a farla coincidere con quella

[36] Ad esempio v. Rossi, *I notai di curia* cit., pp. 4-5, la quale ricorda la presenza di tre o quattro notai nella curia veronese della seconda metà del Duecento; v. anche C. Belloni - M. Lunari, *Introduzione*, in *I notai della curia arcivescovile di Milano*, a cura di C. Belloni - M. Lunari, coordinamento di G. Chittolini, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, che evidenziano la separazione funzionale tra protocolli *instrumentorum* e libri *actorum* prodotti dai notai curiali (ivi, pp. XXXV-XXVII).

giudiziaria, trasformandoli quindi nei «libri actorum civilium», che, progressivamente privati del rapporto col notaio unico, avrebbero costituito la modalità 'normale' di registrazione giudiziaria civile nell'Età moderna.

Se da un punto di vista funzionale il legame essenziale è quello col vicario, è la natura della giurisdizione esercitata da quest'ultimo a far preferire la definizione di «liber curie» rispetto a quella di «liber vicarii»: come già notato da Massimo Della Misericordia, il vincolo determinante è in realtà quello col *bancum iuris*. Ciò deriva dal fatto che, per la stessa determinazione della natura vicariale dell'incarico, è elemento vincolante, oltre alla nomina episcopale, l'utilizzo dello stesso «auditorium», cioè luogo «in quo ipse episcopus sedem habet ac ius dicere solet» (glossa a VI.1.4.2). La natura ordinaria e non delegata della giurisdizione vicariale deriva dal fatto che il vicario costituisce un unico tribunale col vescovo, che sostituisce nelle cause per le proprie conoscenze giuridiche o per effetto di apposite deleghe; il punto è che il notaio svolge funzioni di cancelleria per conto del tribunale, che ha quindi come elemento centrale non la persona, ma il «locus ubi ius redditur»[37].

Benché gli scavi archivistici negli archivi diocesani siano ancora pochi, è forse già possibile ipotizzare una certa diffusione della tipologia in questione a partire dagli ultimi anni del XIII secolo: il primo caso a me noto è quello del registro di Bonaccorso da Lastra, notaio al servizio del vicario fiesolano Palmiero di Benvenuto da Bologna[38]; di seguito possiamo citare i casi del notaio Michele «de Spina», al servizio del vicario pisano negli anni 1304-1306[39], seguito da quello già citato del notaio astigiano Giacomo Sarraco, il cui primo registro al *bancum iuris* risale al 1309[40]. Di poco successivo il registro del notaio reatino Matteo Bernabei, risalente al 1314 e conservato, come del resto quello di Asti, presso l'Archivio capitolare[41].

---

[37] La natura ordinaria e non delegata della potestà del vicario deriva dalla considerazione che «sit idem auditorium utriusque» (VI.1.4.2) e si manifesta nell'impossibilità di ricorrere in appello al vescovo ordinario (VI.2.15.3, «De officiali episcopi non ad episcopum, sed ad archiepiscopum appellatur», ma proveniente dalla costituzione apostolica di Innocenzo IV «Romana Ecclesia» del 1246); v. anche De Paolis, *La natura della potestà* cit.

[38] ASDFiesole, *Libri causarum*, 4, anni 1280-1281.

[39] Archivio arcivescovile diocesano di Pisa, *Atti straordinari*, 1, cc. 1-172.

[40] Fissore, *«Iacobus Sarrachus»* cit., pp. 370 ss.

[41] R. Brentano, *Vescovi e vicari generali nel basso Medioevo*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, a cura di G. De Sandre Gasparini - A. Rigon - F. Trolese - G. M. Varanini, Roma, Herder, 1990, pp. 547-567, in particolare p. 561; su quell'importante notaio, v. R. Brentano, *A New World in a Small Place. Church and Religion in the Diocese of Rieti, 1188-*

A Mantova si hanno notizie di un registro di atti del notaio e officiale Benvenuto Invernati del 1316[42], così come a Siena il primo registro di cui si abbia notizia, ma non conservato, risaliva al 1318[43], ad Arezzo la serie dei «libri curie» conservati nell'Archivio vescovile inizia nel 1366[44], mentre a Padova la stessa tipologia si riscontra a partire dal 1390, anche se la mancanza della documentazione giudiziaria nei protocolli conservati dal 1323 potrebbe far pensare a un perdita della documentazione più antica[45]. A Como, dove i registri sono conservati nel fondo notarile dell'Archivio di Stato, la serie dei protocolli *actorum* inizia nel 1438, qualche decennio dopo la stabilizzazione dello «scriba curie episcopalis» e la sua trasformazione in incarico vitalizio, avvenuta nei primi anni del secolo[46].

Rimane aperta la questione della proprietà dei registri, fondamentale per valutare gli aspetti più propriamente archivistici legati alla conservazione e che, credo, andrà verificata caso per caso. Il vincolo esclusivo col notaio, infatti, non si traduce necessariamente in possesso patrimoniale del registro, né d'altro canto il fatto che i «libri curie» venissero lasciati al *bancum iuris* deve far concludere nella proprietà vescovile degli stessi, dal momento che non sempre sono conservati presso gli archivi vescovili. È anche possibile che gli aspetti legati alla proprietà non fossero fondamentali, dal momento che la persistenza delle botteghe notarili al servizio della curia, positivamente attestata in alcune delle realtà testé ricordate, tra cui Milano, Como, Verona, Siena e Arezzo, consentisse di fatto la disponibilità dei registri per i giudici indipendentemente dalla proprietà degli stessi. È anche vero che i notai di curia, operando sotto l'autorità del giudice ed essendo retribuiti sulla base di appositi tariffari e attraverso meccanismi di ripartizione degli utili, erano scarsamente motivati alla conservazione delle carte non finalizzate alla produzione di atti *in mundum*, se non su esplicito mandato del giudice. Una possibilità è suggerita dalla presenza in alcuni

1378, Berkeley, University of California Press, 1994, pp. 125-135, da cui si rileva che tutta la documentazione prodotta dal detto notaio è conservata nell'Archivio capitolare.

[42] G. Gardoni, *Notai e scritture vescovili a Mantova tra XII e XIV secolo. Una ricerca in corso*, in *Chiese e notai* cit., pp. 51-85, in particolare p. 67.

[43] Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 117, 128.

[44] A. Barbagli, *Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed Età moderna*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 117 ss.

[45] Si veda *supra* la documentazione citata alla nota 9.

[46] Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., pp. 98 ss; v. anche *Archivio di Stato di Como*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, I, pp. 927-955, in particolare pp. 941-946.

archivi diocesani di interi archivi notarili – cito qui, uno per tutti, quello del padovano Francesco Rogati, attivo nei decenni centrali del XV secolo[47]. È verosimile che per effetto di provvedimenti vescovili[48] o per il legame che la lunga permanenza al servizio della curia aveva determinato, alcuni notai avessero lasciato le loro scritture nel luogo in cui abitualmente rogavano, e cioè in quella curia in cui ormai svolgevano gran parte della propria attività e in cui aveva sede, tanto più nel caso di chierici notai, lo stesso studio professionale.

Una tipologia di transizione, dunque, quella dei «libri curie», che verrà superata solo con lo stabilirsi di una cancelleria episcopale 'moderna', in cui il ruolo funzionariale dei notai appare così sviluppato da determinare la cessazione del vincolo esclusivo del notaio con la documentazione prodotta, determinando quindi quella pienezza della *fides implicita* detenuta dall'ufficio, elemento centrale nella riorganizzazione delle curie in età post-tridentina, ormai dotate di strutture burocratiche che ai tradizionali compiti legati alla produzione documentaria sommavano quelli relativi alla conservazione e duplicazione delle scritture.

[47] Un riferimento in http://siusa.archivi.beniculturali.it, *Ecclesiae Venetae. Archivi storici della Chiesa di Padova*, fondo *Curia vescovile di Padova*, serie *Actorum civilium*, sottoserie *Acta*. Per un più tardo caso trentino, v. C. Bortoli, *Il notaio Francesco Scutelli e la sua attività professionale (1588-1600). Regesti degli atti conservati negli archivi diocesano e comunale e nella biblioteca comunale di Trento (1590-1600)*, tesi di laurea, relatore prof. Giuseppe Chironi, Università degli studi di Trento, a.a. 2005-2006.

[48] Sul caso senese di primo Quattrocento v. Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 147-148.

Gaetano Greco

Tribunali e giustizia della Chiesa nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti

Alla memoria di Pietro di Marsilio Marradi e di Angelo di Ottavio Cappelli, che «furono impiccati e bruciati per sodomia e fu un grande spavento per che non si sentirono mai parlare»[1].

1. *I problemi*

Il 28 marzo del 1703, davanti a don Angelo Franceschi, decano della chiesa prepositurale di Livorno e pro-vicario dell'arcivescovo di Pisa, fu portato e interrogato un ecclesiastico «delinquente»: il prete Giovanni Battista del fu Giovanni Battista Profeta di Catania, di quarantacinque anni, da cinque anni curato del paese collinare di Nugola[2]. Di quali gravi reati si era macchiato il mio sfortunato concittadino, oltre all'imperdonabile colpa – condivisa da me e da tanti e tantissimi altri cafoni isolani, secolo dopo secolo – di essere emigrato in questa terra per guadagnarsi il pane? Ebbene, secondo la denuncia dettagliata degli stessi sbirri, il giorno precedente questo sacerdote era stato arrestato dagli esecutori di giustizia nei locali del caffè posto di contro alla chiesa di San Giovanni, un locale a quel tempo gestito da «turchi», perché era stato sorpreso a giocare una partita a tavola reale con un giovane livornese soprannominato Freguglia (la posta in palio era proprio un caffè), mentre fumava la pipa. La sua posizione appariva particolarmente grave: invece di alzarsi subito per farsi trascinare con le mani legate in carcere, aveva chiesto agli sbirri di poter terminare di fumarsi la sua pipa e, di fronte al loro rifiuto, aveva cercato di sfuggire alle conseguenze meritate per questi suoi delittuosi misfatti, approfittando della solidarietà e dell'aiuto mostratigli dagli altri avventori.

Sono debitore agli organizzatori di questo convegno per avermi offerto l'occasione di ampliare i miei usuali orizzonti di ricerca sulla Chiesa toscana

[1] Biblioteca nazionale centrale di Firenze, *Cappugi*, *ms.* 272: «Nota di diversi delinquenti, i quali sono stati condannati a morte per i suoi (*sic*) loro diversi delitti commessi», c. 33r, n. 177.

[2] Archivio arcivescovile diocesano di Pisa, d'ora in poi AADPi, *Curia arcivescovile*, *Cancelleria*, serie 18 (*Carteggio ed atti relativi a Livorno*, secoli XVII-XIX), 1, c. n.n.

in epoca moderna. Infatti, il tema che mi è stato affidato mi ha indotto a provare a passare dall'analisi dell'assetto e dei processi delle strutture istituzionali, sul piano dell'organizzazione e della sua 'vita materiale' (un'analisi, che pure ritengo necessaria e che non ho voluto trascurare neppure in questo testo), alle loro pratiche di governo sul corpo e sugli uomini della società toscana del tempo, ovviamente in una visione dinamica, diacronica, attenta, almeno tendenzialmente, alle trasformazioni e alle tensioni dialettiche.

Nel corso della stesura di questa relazione sono incappato in due cortocircuiti. Innanzitutto, un cortocircuito con il presente, cioè con l'accorato e ripetuto appello proveniente dalla gerarchia cattolica italiana dei nostri giorni a non relegare la Chiesa cattolica nel privato (forse si vuole intendere *in foro conscientiae*?), ma al contrario ad accettarne e valorizzarne un ruolo nello spazio pubblico[3]. Questa invasione delle problematiche del presente sullo studio del passato non appaia scandalosa: i nostri Maestri ci hanno insegnato che la ricerca storica vive anche di questa tensione vissuta dallo storico fra la volontà di conoscere il passato, la comprensione del presente e la costruzione dei possibili scenari futuri[4]. Del resto, il periodo oggetto della mia relazione coincide proprio con una di quelle felici temperie nelle quali la Chiesa godeva senza alcun dubbio di un dichiarato ruolo pubblico, con poche, camuffate e flebili contestazioni alla sua ideologia in campo etico-giuridico. Un secondo cortocircuito ha coinvolto questo studio con il passato, cioè con l'oggetto di una mia ricerca appena licenziata per le stampe e avente per tema le riforme reazionarie, con le quali durante l'effimero Regno d'Etruria (1802-1807) gli improvvisati e sprovveduti sovrani Ludovico e Maria Luisa di Borbone-Parma tentarono di smantellare il sistema plurisecolare toscano di controllo sulla Chiesa locale[5]. Ebbene, quest'ultima ricerca mi ha convinto ancora una volta della forza degli 'apparati' nel governo politico e mi ha posto in evidenza

[3] Si vedano a questo proposito anche i recenti interventi di Giuseppe Betori, segretario della Cei, testé promosso alla cattedra arcivescovile di Firenze, o dello stesso pontefice Benedetto XVI in occasione della sua visita ufficiale in Francia.

[4] Esempio classico il capolavoro di M. Bloch, *I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra*, con prefazione di J. Le Goff, Torino, Einaudi, 1973 (ed. orig. Strasbourg, Université de Strasbourg, 1924).

[5] Mi permetto di rinviare alla mia relazione su *La politica religiosa ed ecclesiastica del Regno d'Etruria*, in corso di pubblicazione negli atti del convegno *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria* (Firenze-Pisa, 29 novembre-1° dicembre 2007).

l'importanza del radicamento sul tessuto locale di un sistema di governo, costruito e cementato progressivamente nel tempo.

Nell'affrontare questo tema per una prima ricognizione generale, ho dovuto prendere in esame, pur succintamente, almeno due differenti piani di lettura, che s'intersecano fra di loro. Da una parte, e per l'ennesima volta, l'assetto istituzionale della giustizia esercitata dalla gerarchia ecclesiastica in Toscana (in questa sede intesa come Granducato di Toscana): la sua distrettuazione, i suoi gradi e organi di appello, i tribunali speciali ecc. Dall'altra parte, le sfere di questa giustizia, tanto per quanto riguardava il livello delle persone soggette, quanto per ciò che riguardava la tipologia dei crimini perseguiti dai suoi tribunali o, su suo diretto stimolo e in un ambiguo rapporto di concorrenza, collaborazione e/o sussidiarietà, dai tribunali dell'autorità secolare, all'interno di un complesso e crescente sistema repressivo, nel quale i tribunali ecclesiastici hanno dilatato invasivamente competenze e ambiti d'intervento almeno fino alle riforme assolutiste dell'ultimo quarto del Settecento[6]. E infine ci sarebbe poi anche tutto il tema delle sue procedure: un tema non meramente leguleio, come dimostrano gli stessi dibattiti odierni, ma che per la sua analisi richiederebbe competenze specialistiche, che non possiedo. Quei due piani, già difficilmente scindibili fra di loro, sono poi intrecciati a un complesso groviglio di tematiche, che fino a non molto tempo fa passavano sotto la categoria dei 'rapporti fra Stato e Chiesa': una categoria storiografica divenuta di fatto assai rassicurante, perché consentiva di esaminare e valutare gli eventi, i processi e le situazioni semplicemente schierandosi come sostenitori delle progressive e felici sorti o dell'uno (i cosiddetti laici) o dell'altra (i presunti fedeli cattolici).

Un tentativo di uscire da quell'ormai asfittico dualismo ha portato anni or sono a individuare nella «confessionalizzazione» della società uno strumento essenziale di quel processo di «disciplinamento» che costituirebbe uno stadio pressoché obbligato nel percorso della formazione dello Stato

[6] Per l'Italia concordo in generale con le osservazioni e con l'impostazione dell'eccellente sintesi di G. Alessi, *Giustizia penale e foro ecclesiastico: l'area italiana*, in *Justice pénale et droits des clercs en Europe. XVIe-XVIIIe siècles*, sous la direction de B. Durand, avec la collaboration de M. Lesné-Ferret, Lille, Histoire de la Justice, 2005, pp. 83-99. Si vedano anche i più recenti e stimolanti saggi di M. Mancino, *La giustizia penale ecclesiastica nell'Italia del Seicento: linee di tendenza*, in «Studi storici», LI (2010), pp. 1003-1033 e di M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa, Pisa University Press, 2012.

moderno[7]. Se fosse accertata come componente indispensabile ovunque ed in ogni parte dell'Europa occidentale per la costruzione della modernità, questa ineluttabile confessionalizzazione permetterebbe di superare la conclamata antitesi fra i due suddetti grandi soggetti della Storia, visti tendenzialmente come soggetti eterni (e come tali a-storici), e sottolinerebbe – non senza il ricorso alla comparazione con gli Stati protestanti – la loro oggettiva collaborazione nel processo di 'disciplinamento' della società. Ebbene, che in Toscana come altrove la società del Cinquecento avesse bisogno di una buona dose di disciplina non pare negabile, dopo gli eccessi di violenza che la pratica lunga e continua delle guerre e la diffusione delle nuove armi da fuoco aveva prodotto nel corpo sociale[8]. Il problema, però, – mi si permetta di aggiungere – è che non era, e non è, affatto detto che il termine disciplina si dovesse (e si debba tutt'oggi) declinare solo nella direzione del confessionalismo e del conformismo, come invece è stato fatto in Toscana, alla stregua di molti altri paesi europei. Questa presunzione aprioristica ha consentito la nascita di una nuova e più raffinata

[7] G. Oestreich, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in *Lo Stato moderno*, I: *Dal Medioevo all'Età moderna*, a cura di E. Rotelli - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 173-191 (ed. orig. *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», LV, 1969, pp. 329-347, poi in *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin, Duncker & Humblot, 1969); W. Reinhard, *Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una teoria dell'età confessionale*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII (1982), pp. 13-37; W. Schulze, *Il concetto di «disciplinamento sociale nella prima Età moderna» in Gerhard Oestreich*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XVIII (1992), pp. 371-411 (ed. orig. in «Zeitschrift für historische Forschung», 14, 1987, n. 3, pp. 265-302) e Id., *Disciplinamento sociale*, *confessionalizzazione*, *modernizzazione. Un discorso storiografico*, in *Disciplina dell'anima*, *disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di P. Prodi, con la collaborazione di C. Penuti, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 101-123; H. Schilling, *Chiese confessionali e disciplinamento sociale. Un bilancio provvisorio della ricerca storica*, ivi, pp. 125-160. Per un'applicazione di questo paradigma storiografico al caso toscano, con particolare riferimento all'area senese, v. O. Di Simplicio, *La giustizia ecclesiastica e il processo di civilizzazione*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, atti del convegno di studi (Pisa-Firenze, 4-5 giugno 1990), a cura di F. Angiolini - V. Becagli - M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp. 455-495.

[8] E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia*, *Stato e società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, II: *Cinquecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 135-168; Ead., *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del '500: il caso toscano*, in *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, herausgegeben von M. Stolleis unter Mitarbeit von K. Härter - L. Schilling, Frankfurt am Main, Klostermann, 1996, pp. 55-95. Molteplici esempi di un efferato ricorso alla violenza privata costellano le cronache toscane cinquecentesche, a partire da quella di Giuliano de' Ricci, *Cronaca*, *(1532-1606)*, a cura di G. Sapori, Milano-Napoli, Ricciardi, 1972. Per un primo assaggio di fattacci di cronaca nera toscana, in particolare in area fiorentina, si può ricorrere alle opere divulgative di Stefano Sieni, fondate su documentazione coeva (S. Sieni, *Firenze boia: fatti di cronaca nera dal Cinquecento al Settecento*, Firenze, Bonechi, 1973; Id., *La sporca storia di Firenze*, Firenze, Le Lettere, 2002).

lettura del nostro passato in chiave apologetica, più o meno esplicita: per limitare la violenza, per restaurare l'ordine nelle relazioni interpersonali sotto il controllo del potere politico sarebbe stato inevitabile, ineluttabile, necessario e imprescindibile adottare e imporre a tutto il corpo sociale il 'linguaggio' sociale elaborato dalle Chiese negli anni successivi alla riforma luterana. In ambito cattolico, poi, e in particolare nella nostra felice Italia, a causa del presunto carattere 'naturale' dei suoi abitanti e della maggior influenza della gerarchia ecclesiastica cattolica, questo linguaggio sarebbe stato adottato con relativa facilità e persino con un comportamento benevolo e compassionevole da parte delle autorità ecclesiastiche stesse (ormai si giunge a sostenere persino questo), e, per un tale esito, sarebbe stato pagato un prezzo troppo spesso considerato addirittura basso: soltanto il conformismo religioso garantito dal Sant'Uffizio e l'ignoranza culturale assicurata dalla Congregazione dell'Indice. Ebbene, se con lo sguardo limitato all'oggi (o, almeno, a taluni fenomeni politico-culturali attuali) forse potremmo anche giungere a ritenere che sul lunghissimo periodo (quattro secoli) sia stato conseguito almeno in larga misura questo risultato di un condiviso, sereno e felice appiattimento nell'uniformità, sul breve-medio periodo la frequentazione delle carte conservate negli stessi archivi ecclesiastici e della letteratura giuridico-teologica mi induce a concordare piuttosto con Georgia Arrivo, e con non pochi altri colleghi, sulla lentezza e sulle aspre resistenze che incontrò nelle nostre popolazioni il processo di 'disciplinamento', sul piano della sessualità, innanzitutto, ma anche su altri aspetti – ora giocondi, ora tetri – dell'umana esistenza[9].

[9] G. Arrivo, *Seduzioni*, *promesse*, *matrimoni: il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, premessa di D. Lombardi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, p. 13; Ead., *Sposarsi in tribunale. Sessualità e matrimonio nella Toscana del Settecento*, «Storicamente», 6 (2010), art. 2, DOI 10.1473/stor84, http://www.storicamente.org/07_dossier/famiglia/. L'autrice si riferisce alle problematiche sessuali, sottolineando correttamente – almeno per quanto ho potuto constatare con la mia praticaccia sulle carte vescovili pisane – la persistenza di «uno stretto legame fra promessa, sessualità e matrimonio» e la rigida elasticità (mi si permetta una definizione così ossimorica) di una concezione dell'onore femminile tanto connesso alla formalizzazione del vincolo coniugale da non essere intaccato dallo scandalo di un eventuale processo per stupro, intentato dalla donna contro il maschio inadempiente alla sua promessa di matrimonio (v. anche G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», XXV, 1990, n. 75, pp. 805-831; Ead., *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio*, *secoli XV-XVIII*, a cura di S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 609-640). Ma io penso che un discorso analogo potrebbe farsi in riferimento agli insuccessi incontrati dai processi di disciplinamento sociale delle Chiese e degli Stati in tutta l'ampia sfera degli

In realtà, pare che almeno nei confronti della lettura sia stato ampiamente ottenuto, e poi amorosamente coltivato anche in seguito, un pieno successo nel consolidare un diffuso disamore, se non addirittura una fiera ostilità per una pratica ritenuta luciferinamente pericolosa. Lo prova il persistente e diffuso 'abiblismo' dei nostri concittadini: non dimentichiamoci che il combinato disposto dell'Inquisizione e dell'Indice ha offerto un contributo fondamentale per sedimentare nel nostro popolo l'idea che il possesso e la lettura di libri proibiti dalle autorità (a partire dalle traduzioni in volgare della Bibbia, proibite per due secoli e sconsigliate ai fedeli almeno fino a dopo il Concilio Vaticano II) dovrebbero costituire un reato perseguibile penalmente, cioè 'il male'[10]. Su questo duplice terreno – «De lectione Sacrae Scripturae» e «De excussione librorum, et Bibliopolis» – l'intervento della gerarchia episcopale e degli inquisitori doveva essere particolarmente vigile, almeno in quelle città che, come Siena, erano sedi di studi superiori e, di conseguenza, potevano contare un maggior numero di persone colte e interessate alla lettura anche delle opere a stampa condannate dalla Chiesa[11]. Né minore attenzione doveva essere rivolta da parte degli inquisitori e dei vescovi locali nei confronti delle rappresentazioni teatrali[12]: come emerge ancora in pieno Settecento dalle pagine dei teologi

svaghi del gioco ed in quelle, non meno estese, anche se più trascurate, dei piaceri della gola e dell'immaginazione fantastica.

[10] G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura, 1471-1605*, Bologna, Il Mulino, 1997; M. Infelise, *I libri proibiti*, Roma-Bari, Laterza, 1999; i contributi apparsi in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Settecento*, atti del convegno di studi (Torino, 5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Firenze, Olschki, 2001; G. Fragnito., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005; V. Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006; P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2007; E. Rebellato, *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2008; S. Ricci, *Inquisitori, censori, filosofi sullo scenario della Controriforma*, Roma, Salerno, 2008; M. Cavarzere, *La prassi della censura nell'Italia del Seicento tra repressione e mediazione*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011. Per un inquadramento generale sulla storia culturale del periodo preso in esame in queste pagine rimando a: G. Benzoni, *Gli affanni della cultura. Intellettuali e potere nell'Italia della Controriforma e barocca*, Milano, Feltrinelli, 1978; A. Prosperi, *Intellettuali e Chiesa all'inizio dell'Età moderna*, in *Storia d'Italia*, *Annali*, 4: *Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 159-252; M. Rosa, *La Chiesa e gli Stati regionali nell'età dell'assolutismo*, in *Letteratura italiana*, I: *Il letterato e le istituzioni*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 257-389; *Atlante della letteratura italiana*, II: *Dalla Controriforma alla Restaurazione*, a cura di E. Irace, Torino, Einaudi, 2011.

[11] *Constitutiones et decreta condita in provinciali synodo Senensi prima, quam Franciscus Maria Taurusius, tituli S. Bartholomaei in Insula presbyter cardinalis, illiusque ecclesiae archiepiscopus, habuit anno MDLXXXXIX*, Roma, Zannetti, 1601, pp. 9-14.

[12] Per un caso pisano d'intervento del Sant'Uffizio per impedire la rappresentazione di alcune commedie 'sospette', v. C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, in *Storia d'Italia*, I, Torino,

rigoristi, il pericolo 'mortale' per la salvezza delle anime non risiedeva solo nelle trame delle commedie (peraltro, non di rado curvate verso la difesa del 'buon costume' proprio per sfuggire alla censura), ma anche nello stesso concorso promiscuo degli spettatori, uomini e donne insieme, accomunati nel piacere della fantasia narrativa. Eppure, nonostante tutti i suoi sforzi, il conformismo religioso non è riuscito a eliminare la pertinace sopravvivenza delle antiche divinità, ed anche le più recenti ricerche dimostrano che possiamo nutrire non pochi dubbi sul successo del 'disciplinamento', e soprattutto di quello di pertinenza degli ecclesiastici. Per quanto riguarda la repressione dell'esercizio privato della violenza, anche riferendomi allo specifico caso toscano e comparandolo con le altre regioni italiane, da anni ritengo che il successo qui ottenuto – e l'insuccesso pressoché totale nelle altre aree, con la probabile esclusione del Veneto – costituisca un merito indubbio della storia toscana in epoca moderna. Questo merito è attribuibile sicuramente al regime di polizia adottato dai duchi di casa Medici, grazie alle loro spie, all'adozione di un sistema premiale nei confronti dei delatori[13], ad altri strumenti non meno discutibili (a partire dal noto carattere vendicativo dei sovrani di questa dinastia) e a complesse pratiche di fidelizzazione nei confronti del principe e di inclusione della violenza privata all'interno e al servizio di istituzioni statali[14], ma non fu

Einaudi, 1972, pp. 601-676. Come testimonianza diretta delle polemiche settecentesche v. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica*, *juridica*, *moralis*, *theologica*, *nec non ascetica*, *polemica*, *rubricistica*, *historica*, Genua, ex typographia Augustini Olzati, 1767-1769 (d'ora in poi Ferraris, *Prompta bibliotheca*), II, pp. 399-403 (voce *Comoediae*).

[13] Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia*, *Stato e società* cit.; Ead., *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del '500* cit.; G. Santoncini, *La legislazione premiale dello Stato fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 3-42.

[14] J. Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e Cosimo I dei Medici*, in «Rivista storica degli archivi toscani», I (1929), pp. 248-275 e II (1930), pp. 58-80, 133-152, 211-219; F. Angiolini, *Politica*, *società e organizzazione militare del Principato mediceo: a proposito di una «Memoria» di Cosimo I*, in «Società e storia», IX (1986), n. 31, pp. 1-56; G. Benadusi, *Ceti dirigenti locali e bande granducali nella provincia toscana: Poppi tra sedicesimo e diciassettesimo secolo*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, I, pp. 231-244; N. Labanca, *Le panoplie del granduca. Per una storia delle istituzioni militari toscane (1737-1815) fra Stato*, *politica e società*, in «Ricerche storiche», XXV (1995), n. 2, pp. 295-363; F. Angiolini, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in Età moderna*, Firenze, Edifir, 1997; C. Sodini, *L'Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600*, Firenze, Olschki, 2001; F. Angiolini, *Le bande medicee tra «ordine» e «disordine»*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secolo)*, atti del seminario di studi (Somma Lombardo, 10-11 novembre 2000), a cura di L. Antonielli - C. Donati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 9-47; A. Contini, *Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima*

certo il frutto dell'insegnamento del catechismo, delle prediche quaresimali o delle missioni popolari. Al di là dell'auto-celebrazione frequente nei suoi protagonisti e nei loro apologeti, pare evidente che neanche l'intensificarsi, lo specializzarsi e il perfezionarsi di queste pratiche religiose negli stessi decenni della clericalizzazione tardo-seicentesca abbiano ottenuto grandi risultati sulla tradizione inveterata del ricorso alla violenza personale, al di là di ondate emozionali rimaste a livello epidermico[15].

Ma questo tema esula dalla mia relazione. Invece, per gli altri ambiti che più mi attengono, recenti ricerche mi fanno dubitare assai del pieno successo finora attribuito a queste politiche di disciplinamento nell'ambito della sfera sessuale e più in generale della sociabilità. Penso agli studi recenti di Giovanni Romeo sui concubini[16], di Silvana Seidel Menchi, di Diego Quaglioni e dei loro collaboratori sulle 'trasgressioni' alla dottrina canonica in materia coniugale[17], di Daniela Lombardi sul matrimonio[18], dell'amico Roberto Bizzocchi sui cicisbei[19] ecc. Anzi, la stessa trattatistica canonica, con in testa la pluristampata summa settecentesca di Lucio Fer-

età lorenese, ivi, pp. 181-202; D. Sassetti, *Lari e il suo tribunale: i processi civili e militari della prima metà del XVIII secolo*, Fornacette, Cld Libri, 2004, in particolare pp. 37-89; F. Alunno, *Bande ed amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea. Una prima ricognizione normativa*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale: studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, *Firenze*, *1800-1808*, a cura di M. Montorzi, Pisa, Ets, 2006, pp. 9-92; G. V. Parigino, *Crimini e punizioni: i descritti nelle sentenze dei tribunali toscani del Cinquecento*, in *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, a cura di D. Maffi, Milano, Angeli, 2012, pp. 153-199.

[15] Si veda, a questo proposito, quanto scrisse il gesuita Paolo Segneri al granduca Cosimo III sui suoi presunti trionfi colti durante la 'missione' in Valdinievole nella primavera del 1684 (P. Segneri, *Lettere inedite di Paolo Segneri al granduca Cosimo III tratte dagli autografi*, Firenze, Felice Le Monnier, 1857, p. n.n. dopo p. LX). In realtà sappiamo che i più riottosi nei confronti della buona disciplina sociale si rivelarono, anche con manifestazioni pubbliche, proprio gli ecclesiastici locali coinvolti in queste stesse campagne missionarie, come ricostruito in G. Greco, *Capitolo canonicale e città a Pescia nell'età medicea*, in *Il duomo di Pescia. Una chiesa per la città*, atti del convegno di studi (Pescia, 30 maggio 1996), a cura di G. C. Romby - A. Spicciani, Pisa, Ets, 1998, pp. 11-42.

[16] G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

[17] *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2000; *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2001; *Trasgressioni. Seduzione*, *concubinato*, *adulterio*, *bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2004.

[18] D. Lombardi, *Matrimoni di Antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001; Ead., *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2008.

[19] R. Bizzocchi, *Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

raris, dimostra che l'uso intenso dell'arma terribile della scomunica abbia reso con il passar del tempo questo stesso strumento sempre più inefficace, ma soprattutto inapplicabile nel pieno di tutte le sue tremende potenzialità[20]. Fu la vita sociale stessa, con i suoi mutamenti frutto di dinamiche assai più complicate dei ragionamenti in linea di diritto, anzi, di teologia del diritto, a far saltare le regole del gioco introdotte da una 'tradizione' inventata e imposta nell'età della Controriforma. Si pensi, per rimanere alla Toscana, a cosa ha significato l'introduzione dei cimiteri pubblici suburbani in età leopoldina per la sepoltura dei corpi degli scomunicati defunti[21]. Ma anche, e forse ancor di più, quali ricadute ha avuto sull'intero Stato regionale l'"invenzione' cosimiana e ferdinandea di una nuova e grande città portuale come Livorno[22]: sul piano della conservazione di un'economia vivacemente aperta ai commerci, in primo luogo, ma del pari anche sul piano dell'ingresso di stimoli culturali e di costumi sociali non omogenei al modello del confessionalismo cattolico italiano[23]. Sullo sfondo, poi, in stimolante dialettica con le letture più rassicuranti sui nostri passati ... destini si erge la rigorosa analisi di Elena Brambilla sulla *Giustizia intollerante*[24]: una guida al lavoro ancora tutto da affrontare.

---

[20] Ferraris, *Prompta bibliotheca*, III, pp. 527-563 (voce *Excommunicatio*).

[21] P. Ariès, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, Bari, Laterza, 1980 (ed. orig. Paris, Editions du seuil, 1977); S. Buccini, *Sentimento della morte dal Barocco al declino dei Lumi*, Ravenna, Longo, 2000; G. Tomasi, *Per salvare i viventi. Le origini settecentesche del cimitero extraubano*, Bologna, Il Mulino, 2001.

[22] *Atti del convegno «Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea»* (Livorno, 23-25 settembre 1977), Livorno, Bastogi, 1979; *Livorno progetto e storia di una città tra il 1500 e il 1600*, catalogo della mostra (Livorno, giugno-ottobre 1980), Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980; L. Frattarelli Fischer, *Livorno città nuova: 1574-1609*, in «Società e storia», XII (1989), n. 46, pp. 873-893; P. Castignoli, *Livorno. Dagli archivi alla città. Studi di storia*, Livorno, Belforte & C., 2001; *Livorno dal Medioevo all'Età contemporanea. Ricerche e riflessioni*, a cura di D. Pesciatini, Livorno, Frediani, 2003; *Livorno 1606-1806 luogo d'incontro tra popoli e culture*, a cura di A. Prosperi, Torino, Allemandi, 2009.

[23] Basti ricordare due indizi particolarmente significativi: a Livorno è stata pubblicata la prima edizione italiana dell'opera immortale di Cesare Beccaria, a Livorno è ambientato il capolavoro goldoniano sulla villeggiatura (v. F. Cagianelli - D. Matteoni, *Livorno*, *la costruzione di un'immagine. Le smanie della villeggiatura*, Cinisello Balsamo, Silvana, 2001). Per la vivacità dell'ambiente livornese in ambito editoriale, v. G. Chiappini, *L'arte della stampa in Livorno*, Livorno, Belforte & C., 1904; *Mostra dell'editoria livornese (1643-1900)*, Livorno, Comune di Livorno, 1964; M. A. Morelli Timpanaro, *A Livorno*, *nel Settecento. Medici*, *mercanti*, *abati*, *stampatori: Giovanni Gentili (1704-1784) ed il suo ambiente*, Livorno, Belforte, 1997; *Editori*, *tipografi e lumi. La stampa a Livorno dal 1644 al 1830*, atti del convegno di studi (Livorno, 1° dicembre 2006), Livorno, Benvenuti & Cavaciocchi, 2012.

[24] E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006.

Probabilmente, allora, anche sul piano dell'analisi istituzionale resta da fare ancora qualche passo, resta ancora da sollevare o persino da squarciare qualche velo. Forse ci manca anche il coraggio di avanzare ipotesi interpretative 'scandalose'. Proverò a offrire qualche spunto nel ristretto spazio di questa mia relazione.

2. *I distretti ecclesiastici toscani e i loro tribunali*

Per parlare dei tribunali ecclesiastici sul territorio è necessario partire dalla distrettuazione diocesana, in quanto ogni diocesi era sede da secoli e secoli di un'autonoma giurisdizione ecclesiastica ordinaria di competenza del vescovo locale, con un proprio tribunale – nel civile come nel criminale[25] – esistente presso la propria curia vescovile, con propri notai-cancellieri, scrivani e messi e, dalla metà del Settecento, con propri *defensores* d'ufficio per la validità del sacramento del matrimonio e dei voti religiosi. Quale è stata la situazione della Toscana in epoca moderna?[26]

Nel basso Medioevo in Toscana esistevano le seguenti diocesi: Arezzo, Chiusi, Fiesole, Firenze, Lucca, Pistoia, Populonia-Massa Marittima, Roselle-Grosseto, Siena, Sovana, Volterra e Pisa. Si noti che sin dal 1092 quest'ultima era stata promossa a Chiesa arcivescovile, capoluogo di una provincia ecclesiastica comprendente le diocesi suffraganee di Populonia-Massa Marittima in Maremma e di Ajaccio, Aleria e Sagona in Corsica, oltre al titolo, per l'arcivescovo, di primate della Corsica e della Sardegna[27]. Ma non mancavano le diocesi non toscane che mantenevano una giurisdizione spirituale sul nostro territorio: Luni-Sarzana, Bologna, Bertinoro, Brugnato, Faenza, Forlì, Imola, Montefeltro, Sarsina, Acquapendente, Città della Pieve e Città di Castello. A partire poi dal XII secolo erano

[25] Come esempi della conservazione degli atti di questi tribunali diocesani, v. le pagine dedicate ai rispettivi fondi ancora presenti nell'Archivio della Curia arcivescovile di Siena (*L'Archivio arcivescovile di Siena. Inventario* a cura di G. Catoni - S. Fineschi, Roma, Ministero dell'interno, 1970, pp. 299-330) e nell'Archivio della Curia vescovile di Pienza (*L'Archivio diocesano di Pienza*, inventario a cura di G. Chironi, Siena-Roma, Amministrazione provinciale di Siena-Ministero per i beni e le attività culturali, 2000, pp. 132-139).

[26] Se non diversamente indicato, rinvio alle fonti citate in G. Greco, *Chiese e fedeli sulle frontiere ecclesiastiche e sui confini civili*, in *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, a cura di E. Fasano Guarini - P. Volpini, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 103-131.

[27] G. Greco, *La primazia della Chiesa pisana nell'Età moderna: il titolo come onore e come strumento*, in *Nel IX centenario della metropoli ecclesiastica di Pisa*, atti del convegno di studi (Pisa, 7-8 maggio 1992), a cura di M. L. Ceccarelli Lemut - S. Sodi, Pisa, Pacini, 1995, pp. 249-306.

intervenuti alcuni – ancora pochi, in verità – cambiamenti. Già dalla metà del secolo XII la chiesa arcipretale di Colle Val d'Elsa, sul confine fra il territorio fiorentino e quello senese, era stata elevata a prelatura *nullius*. Dal XIII secolo l'abbazia di San Giovanni Evangelista di Borgo San Sepolcro, anticamente diocesi di Città di Castello, godeva di giurisdizione autonoma sul territorio, *nullius dioecesis*. Infine, nel 1325, su richiesta dei vicari imperiali, che vi risiedevano, l'antica città etrusca di Cortona, decaduta già in epoca romana, venne eretta in diocesi, sottraendo parrocchie a quella di Chiusi.

L'Età moderna, invece, è caratterizzata da un gran numero di trasformazioni, sezioni, riduzioni, ritagli, creazioni di nuove prelature *nullius* e di nuove diocesi per l'arco di tutti i cinque secoli dal Quattrocento all'Ottocento, in tutte le subregioni toscane e lungo tutti i suoi confini. Nel 1402, con bolla di papa Bonifacio IX del 1° aprile, l'abbazia ed i monaci di San Giovanni Evangelista di Borgo San Sepolcro furono dichiarati esenti dalla giurisdizione ordinaria del vescovo di Città di Castello. Sette anni dopo, nell'estate del 1409, gli ambasciatori inviati dalla Repubblica di Firenze al papa neo-eletto Alessandro V avanzarono la richiesta di elevare al più prestigioso rango metropolitano la cattedra episcopale fiorentina e di riconoscere come sue suffraganee alcune diocesi toscane (Fiesole, Arezzo, Volterra, Pistoia e Cortona): senza aver riscosso nell'immediato un successo, undici anni dopo, nel maggio del 1420, papa Martino V concesse a Firenze l'agognata promozione ad arcidiocesi, pur limitando le sedi suffraganee a due sole, cioè a Fiesole e Pistoia.

Alla metà del secolo, intanto, con la bolla del 19 aprile 1459 papa Pio II (il senese Enea Silvio Piccolomini) attribuì alla metropolitana di Siena in qualità di diocesi suffraganee le Chiese di Sovana, Chiusi e Grosseto, già appartenenti alla Provincia romana, e la Chiesa di Massa Marittima, già subordinata, come si è visto, alla sede metropolitana di Pisa[28]. Tre anni dopo, lo stesso Pio II istituì due nuove diocesi, fra di loro unite e direttamente soggette alla Santa Sede: Montalcino e Pienza (quest'ultima nel suo villaggio natio di Corsignano), che comprendevano territori sottratti alle antiche diocesi di Arezzo, Chiusi, Grosseto e Sovana. Da Chiusi furono

[28] G. Greco, *La diocesi e la Provincia ecclesiastica di Siena in Età moderna: profili istituzionali*, in *Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo*, atti del convegno di studi (Siena, 25-27 ottobre 2000), a cura di A. Mirizio - P. Nardi, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 229-246; P. Pertici, *La Chiesa senese nel secolo XV: una prima ricognizione*, ivi, pp. 191-202.

tolte per Pienza le parrocchie di Tintinnano, Bagno Vignoni, Castiglione d'Orcia, Campiglia d'Orcia, Bagni San Filippo, San Piero in Campo, Castelvecchio, Vignoni, Monticchiello, Fabbrica, Contignano e Perignano; inoltre, Chiusi cedette alla nuova diocesi di Montalcino le parrocchie di Montenero, Sant'Angelo in Colle, Castelnuovo dell'Abate, Sant'Antimo, Seggiano e Ripa d'Orcia[29]. Solo oltre un secolo dopo, il 23 maggio 1594, il papa Clemente VIII troncherà formalmente l'unione fra le due diocesi, affinché ciascuna potesse avere un proprio vescovo.

Negli stessi decenni avvenivano altri parziali mutamenti ai margini di questa o quella diocesi. Per esempio, in virtù di un privilegio concesso da papa Pio II alla comunità di San Gimignano il 13 luglio 1462, i vescovi di Volterra furono costretti a deputarvi un vicario foraneo con un tribunale proprio, dotato di ampi poteri in materia di contenzioso. Nel 1566 papa Pio V confermò, poi, e consolidò i diritti di giurisdizione spirituale appartenenti al Capitolo canonicale di San Gimignano, compreso il tribunale vicariale: questo foro sopravviverà per tutta l'epoca moderna, nonostante le proteste degli ordinari volterrani, che a più riprese denunciarono alla Sacra Congregazione del Concilio le lesioni arrecate alla pienezza della giurisdizione vescovile da una situazione così anomala. Infine, due secoli dopo, con la bolla *Dum nos singuli* di papa Pio VI (18 settembre 1782), la cittadina di San Gimignano fu definitivamente scorporata dalla diocesi di Volterra per essere annessa a quella di Colle[30]. Una fortuna ancora maggiore arrise alla cittadina di Prato. Nel 1473 la sua chiesa, che già prima del 1416 papa Gregorio XII aveva sottratto alla dipendenza da Pistoia, fu eretta in prepositura *nullius dioecesis*; e, meno di due secoli dopo, nel 1653 fu addirittura elevata al grado di concattedrale di Pistoia, *aeque principaliter*[31]. Un discorso analogo vale anche per l'arcipretura di Montepulciano, che

[29] I. Polverini Fosi, *La diocesi di Pienza e Montalcino fra privilegio e riforme*, in *La Val d'Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell'Età moderna*, atti del convegno di studi (Pienza, 15-18 settembre 1988), Roma, Viella, 1990, pp. 411-446.

[30] G. Greco, *La diocesi di Volterra in età medicea*, in *Dagli albori del Comune medievale alla rivolta antifrancese del 1799*, atti del convegno di studi (Volterra, 8-10 ottobre 1993), «Rassegna Volterrana», LXX (1994), pp. 347-373.

[31] R. Fantappiè, *Per la storia della diocesi di Prato*, in «Archivio storico pratese», LI (1975), pp. 187-209; M. Rosa, *La Chiesa e la città*, in *Prato: storia di una città*, 2: *Un microcosmo in movimento*, a cura di E. Fasano Guarini, Prato, Comune di Prato, 1986, pp. 503-578; B. Bocchini Camaiani, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa tra Cinquecento e Settecento*, in *Storia di Pistoia*, III: *Dentro lo Stato fiorentino. Dalla metà del XIV alla fine del XVIII secolo*, a cura di G. Pinto, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 239-314.

esisteva già dagli inizi del XIII secolo con un suo capitolo canonicale e che nel 1480 papa Sisto IV innalzò a prelatura *nullius dioecesis*, dichiarandola esente dalla giurisdizione del vescovo di Arezzo ed immediatamente soggetta alla Santa Sede: nel 1561 arriverà la promozione a diocesi, anche stavolta con soggezione diretta alla Santa Sede. Sempre nello stesso anno 1480 la pieve di Bagno di Romagna, già assegnata come priorato ai monaci camaldolesi dalla fine del XIII secolo, venne elevata in abbazia, e da allora fu considerata *nullius dioecesis*[32]. Quando, però, con una bolla del 22 settembre 1515 papa Leone X (cioè Giovanni di Lorenzo de' Medici) eresse in cattedrale la chiesa del monastero camaldolese di San Giovanni Evangelista nella cittadina di Borgo San Sepolcro, fra le dipendenze di questa nuova diocesi fu compreso anche il territorio del capitanato e dell'abbazia *nullius* di Bagno di Romagna, con le sue 23 chiese curate. Ovviamente, da questa situazione derivarono continue controversie giurisdizionali fra l'abate di Bagno ed il vescovo di Borgo; a questo punto, nel 1577 papa Gregorio XIII dichiarò nuovamente *nullius dioecesis* l'abbazia di Bagno di Romagna, pur se con competenze limitate, e con scarsi risultati sul piano dell'esercizio pacifico della giurisdizione. Ulteriori contese, convenzioni e lodi arbitrali si succederanno negli anni seguenti per i diritti di visita, per i concorsi ai benefici curati ecc.[33].

Il primo papa di casa Medici fu anche l'autore di due interventi, che solo apparentemente sono disgiunti. Con una bolla emanata il 28 giugno 1518 dietro richiesta di Silvestro Gigli, arciprete del duomo lucchese e vescovo di Worcester in Inghilterra dal 1498 al 1521, Leone X soppresse il centralissimo priorato di San Michele in Foro di Lucca, dell'ordine di Sant'Agostino, ed istituì l'omonima collegiata, composta inizialmente dal decano, da nove canonici e da nove cappellani, subordinandola direttamente alla Santa Sede ed attribuendole la giurisdizione spirituale sulle parrocchie di Fagnano, Sant'Alessio e Monte San Quirico, nonché sull'omonima piazza lucchese. Non diversamente da come si comporterà l'anno

[32] E. Agnoletti, *L'abbazia «nullius» di Bagno*, Sansepolcro, Stabilimento Tipo-Lito Arti Grafiche, 1990; M. P. Paoli, *La comunità di Bagno di Romagna tra Cinque e Settecento: problemi e metodi di ricerca*, in *La Val di Bagno in Età medioevale e moderna*, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1991, pp. 127-198.

[33] E. Agnoletti, *I vescovi di Sansepolcro (note di archivio)*, 4 voll., Sansepolcro, Boncompagni, 1972-1975; Id., *Viaggio per le valli altotiberine toscane*, Sansepolcro, Grafiche Cerbara, 1979; G. Greco, *Sansepolcro diventa città (1515-1520)*, in *La nostra storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro*, II: *Età moderna*, a cura di A. Czortek, Sansepolcro, Gruppo Graficonsul, 2011, pp. 91-133.

dopo, anche in questa occasione Leone X conferì il patronato sul nuovo *nullius* ad un privato: la famiglia Gigli di Lucca. Due secoli dopo, nel 1724, questo patronato passerà per disposizione testamentaria di Pompeo Gigli al Governo lucchese[34]. Nel 1519, poi, Leone X separò dalla diocesi di Lucca il piviere di Pescia e lo elevò in *prepositura nullius dioecesis*, sottomettendovi varie parrocchie della Val di Nievole e della Valle Ariana, e concedendo alle famiglie pesciatine Cecchi e Turini il giuspatronato laicale sulla prepositura. In questo caso, due secoli dopo, il 17 marzo 1727, papa Benedetto XIII promuoverà Pescia in città e la sua chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore in cattedrale, direttamente soggetta alla Santa Sede[35]. Infine, nel 1520 l'infaticabile (per gli interessi domestici) papa Leone X riconfermò i privilegi e le prerogative del Capitolo della collegiata di Colle Val d'Elsa e dichiarò *nullius dioecesis* l'arcipretura di Sestino con altri diciassette 'popoli' da essa dipendenti, separandoli dalla diocesi di Montefeltro[36].

Mentre nel 1779, sotto Pietro Leopoldo, l'arcipretura *nullius* di Sestino fu annessa alla diocesi di Borgo San Sepolcro insieme ad altre tre parrocchie toscane della diocesi di Montefeltro e, nel giro di pochi mesi, ad altre quattordici cure dell'abbazia *nullius* di Bagno e trentadue 'popoli' delle badie *nullius* di Santa Maria di Cosmedin all'Isola e di Sant'Ellero di Galeata, il destino della chiesa di Colle fu ben più radioso. Il 5 gennaio 1592, su richiesta del granduca Ferdinando I di Toscana, papa Clemente VIII eresse l'«insigne oppidum» di Colle Val d'Elsa in città e la chiesa collegiata dei SS. Faustino, Giovanni e Giovita in chiesa cattedrale, assegnandola come suffraganea dell'arcivescovo di Firenze. A Colle vennero unite pievi e chiese

[34] Su questo mostro istituzionale, che sopravvisse fino alle soglie della prima guerra mondiale, ho scritto nel saggio G. Greco, *Chiesa, società e potere politico a Lucca nell'età della Restaurazione*, in *Fine di uno Stato: il Ducato di Lucca. 1817-1847*, atti del convegno di studi (Lucca, 9-11 ottobre 1997), «Actum Luce», XVI (1997), pp. 90-186; v. anche F. Baroni, *Brevi note storiche sulla chiesa e il seminario di San Michele*, Lucca, Artigianelli, 1932.

[35] A. Spicciani, *Scopi politici degli interventi fiorentini nelle istituzioni ecclesiastiche e nella tradizione liturgica della Valdinievole. Una tesi da dimostrare*, in *Itinerari di ricerca nelle fonti archivistiche della Valdinievole*, a cura di R. Manno Tolu, Pistoia, Archivio di Stato di Pistoia, 1987, pp. 47-75; A. D'Addario, *L'origine della diocesi di Pescia*, in *Atti del convegno sulla organizzazione ecclesiastica della Valdinievole* (Buggiano Castello, giugno 1987), Buggiano, Comune di Buggiano, 1988, pp. 19-26; A. M. Onori, *Le prime costituzioni del Capitolo della Prepositura* nullius *di Pescia*, ivi, pp. 149-159; Greco, *Capitolo canonicale e città a Pescia* cit.; Id., *Il governo della Chiesa locale in Val di Nievole in epoca moderna*, in *Atti del convegno «La rappresentanza locale e le sue forme in Valdinievole tra Medioevo e Età moderna»* (Buggiano Castello, 31 maggio 2008), Buggiano, Comune di Buggiano, 2009, pp. 91-134.

[36] *La pieve di Sestino*, atti del convegno di studi (Sestino, 18 agosto 1979), Rimini, Chigi, 1980.

delle diocesi di Volterra (Conéo, Castello, Scola, Mensano, Pernina, Molli e Balli), di Siena (Marmoraia, Sant'Agnese e Lilliano), di Firenze (Poggibonsi) e di Fiesole (il pievanato di San Leolino in Conio e la prepositura di San Fedele a Paterno)[37]. Precedentemente, anche il cugino di Leone X, Clemente VII, aveva dato il suo contributo a sottrarre pezzi all'antica diocesi lucchese, esentando nel 1527 la pieve di San Genesio di San Miniato dalla giurisdizione spirituale del vescovo di Lucca; ebbene, a distanza di poco meno di un secolo, il 5 dicembre 1622 papa Gregorio XV eresse San Miniato in città e la sua chiesa collegiata in cattedrale, dichiarandola suffraganea della chiesa metropolita di Firenze, scorporando dalla diocesi di Lucca il territorio posto sotto il dominio temporale del granduca di Toscana (una quarantina di luoghi e paesi compresi nella Valle inferiore dell'Arno, in Val d'Egola, in Val d'Era, in Val di Tora e in Val Triana, da Gello Mattaccino a Fauglia, Crespina e Cenaia), nonché il borgo di Fucecchio soggetto spiritualmente alla badessa del monastero di Santa Chiara di Lucca[38].

Oltre a queste operazioni, volte a ridefinire il numero stesso dei distretti ecclesiastici toscani e delle sedi della giurisdizione vescovile o quasi vescovile, nel corso dell'Età moderna si moltiplicarono i piccoli aggiustamenti sui confini fra questa e quella diocesi. Per esempio, con una bolla del 9 novembre 1601, papa Clemente VIII modificò il confine fra le diocesi di Chiusi e Città della Pieve, attribuendo a quest'ultima una serie di pievanati e di parrocchie che facevano già parte del cosiddetto «Chiusi perugino»: da Castel della Pieve a Piegaro, da Ravigliano a Paciano, da Castiglion del Lago a Mongiovino, da Tavernelle a Monteleone, da Santa Fiora sull'Amiata a Trevinano, da Camposervoli a Salvi. Nel 1722, poi, fu modificato il confine fra le diocesi di Chiusi e Montalcino. Operazioni simili continuarono e anzi ripresero con maggiore intensità sotto il governo lorenese di Pietro Leopoldo. Nel 1784 le chiese parrocchiali della Sambuca, di Treppio, Torri, Pàvana, Frassignoni, San Pellegrino del Cassero e Fossato furono scorpo-

[37] *Colle di Val d'Elsa nell'età dei granduchi medicei. «La terra in città e la collegiata in cattedrale»*, Firenze, Centro Di, 1992; *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, atti del convegno di studi (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992), a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1994.

[38] L. Mannari, *Per la storia della diocesi di San Miniato*, in «Accademia degli Euteleti. Bollettino», XXXIV (1962), pp. 67-79; *La cattedrale di San Miniato*, Pisa, Pacini, 2004; C. Cinelli - S. Desideri - A. M. Prosperi, *San Miniato e la sua diocesi. I vescovi*, *le istituzioni*, *la gente*, a cura di V. Simoncini, San Miniato, Cassa di risparmio di San Miniato, 1989.

rate dalla diocesi di Bologna per essere annesse a quella di Pistoia; l'anno dopo fu modificato il confine sull'Appennino tosco-emiliano della diocesi di Firenze, che acquistò tre parrocchie dalla diocesi di Bologna ed una da quella di Imola, e nel 1786 Pietro Leopoldo scambiò in Maremma la parrocchia di Proceno della diocesi di Sovana con l'arcipretura di Manciano e la pieve di Capalbio, ambedue subordinate spiritualmente alla diocesi laziale di Castro-Acquapendente. Tre anni dopo, nel 1789, su richiesta del granduca Pietro Leopoldo, papa Pio VI smembrò dalla diocesi di Lucca le parrocchie di Ripafratta e del vicariato granducale di Barga, che furono assegnate alla diocesi di Pisa, la quale in cambio cedette il piviere versiliese di Massaciuccoli. Infine, sullo scorcio del XVIII secolo, nel 1798 la diocesi di Pisa acquistò il territorio del vicariato granducale di Pietrasanta, che comprendeva i pivieri di Pietrasanta e Stazzema (già della diocesi di Lucca) e i pivieri di Vallecchia e Seravezza (già della diocesi di Luni-Sarzana e poi di quella di Pontremoli).

Sempre in età lorenese si collocano due importanti modifiche della distrettuazione ecclesiastica toscana: una soppressione e una promozione. Il 17 giugno 1772 papa Clemente XIV soppresse la diocesi di Pienza, che fu annessa *aeque principaliter* alla diocesi di Chiusi, ridisegnando con lo stesso atto anche i confini con le diocesi di Siena e Montalcino. Pienza cedette da una parte a Siena la parrocchia di Percenna ed alcune case vicino a Buonconvento e dall'altra, a Montalcino, le parrocchie di Montegiovi, Campiglia d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Vignoni con Bagno e Rocca d'Orcia. A sua volta, Chiusi cedette a Montalcino le cure di Monticello, Montelaterone, Castel del Piano e Arcidosso. Passarono quindici anni e nel 1787, dopo una decina di anni di trattative a livello internazionale e dopo che il granduca di Toscana ebbe accettato che in cambio l'isola di Capraia, dominio della Repubblica di Genova, fosse scorporata dalla diocesi di Massa Marittima per essere annessa alla Chiesa di Luni-Sarzana, il 18 luglio papa Pio VI emanò la bolla di erezione della diocesi di Pontremoli. La nuova Chiesa, la cui cattedrale era la chiesa collegiata di Santa Maria del Popolo, nacque dall'unione di quei territori già soggetti spiritualmente ai vescovi di Luni-Sarzana e di Brugnato, ma che dipendevano politicamente dal Granducato di Toscana. Nella bolla il pontefice riservava proprio al granduca di Toscana il diritto di nominare i vescovi, tanto per la prima collazione che per le vacanze successive, e dichiarava che la nuova chiesa cattedrale «venerabili etiam fratri nostro moderno, et pro tempore existenti archiepi-

scopo Pisano, eique metropolitico jure subiecta existat». Tuttavia, a causa dei dissidi insorti fra il pontefice e il granduca (che voleva insediare sulla cattedra episcopale un presule di note simpatie gianseniste, come Antonio Baldovinetti, preposto della collegiata di Livorno)[39], il primo vescovo, Gerolamo Pavesi, sarà nominato solo nel luglio del 1797[40].

Se si escludono alcune modifiche portate dall'occupazione napoleonica e subito riparate con la sua precoce conclusione[41], anche nel XIX secolo non mancarono novità di rilievo nell'assetto diocesano toscano. Il 25 settembre 1806 papa Pio VII eresse in diocesi la città di Livorno, dichiarandola suffraganea dell'arcivescovado di Pisa: il territorio della nuova diocesi era formato, oltre che dallo spazio cinto dalle mura urbane e dai sobborghi, da diciotto parrocchie tolte alla diocesi di Pisa ed appartenenti al vecchio capitanato livornese (come Ardenza, Rosignano e Vada)[42]. Vent'anni dopo, nel 1823, papa Leone XII eresse in cattedrale la collegiata di Massa, allora

[39] G. Cazzaniga, *Un giansenista toscano: Antonio Baldovinetti proposto di Livorno*, in «Bollettino storico livornese», III (1939), n. 2 pp. 115-142 e n. 3 pp. 241-300; M. Rosa, *Baldovinetti, Antonino (A. Maria Niccolò)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, d'ora in poi *DBI*, 5, 1963, pp. 513-516; *Antonio Baldovinetti e il riformismo religioso toscano del Settecento*, atti del seminario di studi (Marti, 30 settembre 2000), a cura di D. Menozzi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002.

[40] E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, 5 voll., Firenze, presso l'autore ed editore, 1833-1843, IV, pp. 543-562; A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, 13 voll., Firenze, Molini, 1850-1853, III, pp. 158-161; N. Zucchi Castellini, *Pontremoli dalle origini all'Unità d'Italia*, Milano, Boati, 1977; G. Franchi - M. Lallai, *Da Luni a Massa Carrara-Pontremoli: il divenire di una diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI secolo*, Massa, Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, 2000; C. Mangio, *L'auditore Stefano Bertolini e il problema del vescovado di Pontremoli*, in *Pontremoli e l'Ordine di Santo Stefano*, atti del convegno di studi (Pontremoli, 10 maggio 2002), Pisa, Ets, 2002, pp. 47-65.

[41] Con un decreto emanato dal cardinale legato Giovanni Battista Caprara l'8 dicembre 1802, l'isola d'Elba, in quel momento appartenente alla Repubblica francese, fu separata dalla diocesi di Massa Marittima e aggregata alla diocesi di Ajaccio in Corsica. Quattro anni dopo, con un decreto del 26 aprile 1806, il principe di Piombino aggregò alla diocesi di Ajaccio anche tutta la porzione continentale della diocesi di Massa Marittima che apparteneva allo Stato di Piombino. Infine, con un decreto imperiale dell'11 giugno 1809, Napoleone stabilì l'unione delle diocesi della Toscana alla Chiesa gallicana. Ma appena si concluse l'avventura bonapartista, con la bolla pontificia *Singulari onnipotentis Deo providentia* del 9 giugno 1816 papa Pio VII riunì come in antico alla diocesi di Massa Marittima la città di Piombino con il suo circondario e l'isola d'Elba con le piccole isole adiacenti di Pianosa, Montecristo, Cerboli e Palmaiola; v. M. Papini, *La diocesi di Massa e Populonia nella bufera napoleonica. Vicende e documenti*, Piombino, Centro culturale Sant'Antimo, 1999.

[42] P. Parducci, *La bolla* Militantis Ecclesiae *di Pio VII e i confini della diocesi di Livorno*, Cecina, Casa Cardinal Maffi, 1962; R. Paternò, *Documenti relativi alla costituzione della diocesi di Livorno*, Livorno, s. e., 1962; E. Mai, *I vescovi a Livorno e il loro magistero*, 5 voll., Livorno, Archivio diocesano di Livorno, 1984-2004; G. Greco, *La nascita di una nuova diocesi: Livorno, 1806*, in «Oecumenica Civitas», IV (2004), n. 2, pp. 153-186; *Duomo di Livorno. Arte e devozione*, a cura di

città del Ducato di Modena (dominio degli Asburgo-Este), ed attribuì alla nuova diocesi i pivieri garfagnini di Fosciana e Careggine, nonché una porzione del piviere di Gallicano, già appartenenti alla diocesi di Lucca: ancora nel 1875 (potremmo proprio dire: in un mondo ormai trasformato sul piano delle istituzioni politiche), altre parrocchie del vicariato di Gallicano, già della diocesi di Lucca, passarono alla diocesi di Massa[43].

Non sarà difficile vedere dietro tutti questi movimenti l'incombente pressione d'istanze ed interessi politici, come cercherò di indicare. Tuttavia, anche se assai più esili e sporadiche, non mancarono iniziative ascrivibili a processi riformatori tutti interni al mondo ecclesiastico. Per esempio, nel 1601 il cardinale oratoriano Francesco Maria Tarugi, arcivescovo di Siena, pubblicò gli atti del primo concilio provinciale senese, e da allora gli arcivescovi di Siena usarono le loro prerogative di metropolitani non soltanto sui vescovi di Massa-Populonia, Grosseto, Sovana e Chiusi, ma anche su quelli di Montalcino e Pienza, che, in virtù degli atti delle loro fondazioni, non sarebbero stati in alcun modo suffraganei dell'arcivescovo senese, perché – come abbiamo accennato più sopra – avrebbero dovuto dipendere direttamente dal pontefice. A partire dalla fine del Seicento, questo 'abuso' di giurisdizione divenne fonte di discordie e contese, perché vescovi sempre più colti sul piano giuridico e meno sensibili alle opportunità politiche tentarono di recuperare la propria indipendenza. Tuttavia, nel 1725 il Concilio romano impose a tutti vescovi italiani soggetti direttamente alla Santa Sede, ma posti al di fuori del Patrimonio di San Pietro, di scegliersi un metropolita fra gli arcivescovi viciniori[44]. Pareva risolta, così, una questione che poteva suscitare conflitti giurisdizionali, costringendo sempre a ricorrere alla Santa Sede per il primo appello nelle cause decise in prima istanza o contro i provvedimenti adottati da vescovi «immediatamente soggetti» alla Santa Sede. Ma, proprio in Toscana, questa soluzione aprì un altro possibile conflitto: in ottemperanza alle disposizioni romane, l'arcivescovo di Pisa – suddito del granduca – sarebbe diventato di fatto il metropolita della Chiesa lucchese, il che era come dire della libera Repubblica di Lucca. La soluzione a tale inconveniente esplosivo fu trovata con il

M. T. Lazzarini - F. Paliaga, Pisa, Pacini, 2007; V. Lavenia, *Una città senza diocesi. Il governo della Chiesa in Età moderna*, in *Livorno 1606-1806* cit., pp. 63-70.

[43] Franchi-Lallai, *Da Luni a Massa Carrara-Pontremoli* cit.

[44] L. Fiorani, *Il Concilio romano del 1725*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1978; M. T. Fattori, *Il Concilio provinciale del 1725: liturgie e concezioni del potere del papa a confronto*, in «Cristianesimo nella storia», XXIX (2008), pp. 53-100.

solito ricorso all'istituto della deroga: l'11 settembre 1726 papa Benedetto XIII eresse pure la diocesi di Lucca in sede arcivescovile, ancorché senza diocesi suffraganee, evitando così il rischio di una subordinazione spirituale non gradita agli aristocratici repubblicani lucchesi.

In definitiva, nel corso di quattro secoli si passò da dieci a venti distretti diocesani solo nel Granducato di Toscana, raddoppiando il numero dei vescovi. A cosa sono dovuti questi mutamenti? Sostanzialmente alla 'ragione civile': a motivazioni politiche o di Stati, nel migliore dei casi, o di singoli personaggi (come nel caso di papa Pio II). Quanto alle motivazioni politiche, queste si possono riassumere in una strategia plurisecolare finalizzata alla definizione di nuovi confini diocesani, che avrebbero dovuto coincidere con quelli territoriali dello Stato toscano, sia al suo esterno che al suo interno. Sui confini esterni, il governo fiorentino cercò di ottenere dalla Santa Sede l'adeguamento delle circoscrizioni ecclesiastiche diocesane ai nuovi confini politici. Comune anche ad altre realtà italiane, questo programma di ricomposizione della geografia ecclesiastica toscana non solo fu assai precoce, perché si può datare già ai primi decenni del Quattrocento[45], ma fu tenacemente perseguito anche nei secoli successivi, visto che impegnò tutti i governi toscani fino ai primi decenni dell'Ottocento, nonostante i mutamenti, oserei dire rivoluzionari, intervenuti nelle forme di governo e delle dinastie al governo. Invece, all'interno del territorio statale, furono elevati al rango di città episcopali alcuni centri urbani, che la politica fiorentina scelse di privilegiare nei confronti delle altre città assoggettate, come nel caso di Montepulciano, Colle Val d'Elsa ed infine Livorno[46].

Sottolineo, inoltre, la promozione quattrocentesca di Firenze e Siena in sedi metropolitane: fu questo un passo importantissimo per una politica di gerarchizzazione dell'assetto diocesano toscano e della sua distribuzione in tre province ecclesiastiche nazionali. Questa politica avrebbe rivelato la sua utilità proprio negli anni del più radicale riformismo leopoldino, perché i tribunali arcivescovili erano, secondo il diritto canonico, le corti d'appello per le sentenze emesse dai tribunali delle rispettive diocesi suffraganee[47]. Va

[45] G. Chittolini, *Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, in «Annali della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia», a. a. 1979-1980, pp. 275-296; E. Fasano Guarini, *Nuove diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento*, in *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città* cit., pp. 39-63.

[46] Greco, *Chiese e fedeli* cit.

[47] Ferraris, *Prompta bibliotheca*, I, pp. 323-340.

anche ricordato che nel Granducato di Toscana tutti i vescovi – alcune centinaia nell'Età moderna – furono scelti espressamente prima dal governo mediceo e poi da quello lorenese, e persino dagli stessi piissimi Borbone-Parma, grazie a un meccanismo informale, privo di un'effettiva sanzione giuridica o di un espresso riconoscimento formale su carta scritta, ma pur efficace in virtù della sua continuità nel tempo: i pontefici sceglievano i nuovi presuli 'liberamente', nominando volta per volta il primo della terna di nomi che l'ambasciatore granducale presso la corte di Roma suggeriva in occasione di ciascuna vacanza[48]. Credo che risulti impossibile valutare quanto questa precoce e costante dipendenza dei vescovi toscani dal loro principe abbia influito, a sua volta, sull'esercizio quotidiano della giustizia ecclesiastica ordinaria nei confronti del clero locale e degli enti e luoghi pii. Di fronte a sovrani che sicuramente ottennero dai loro sudditi un alto tasso di fedeltà (in epoca medicea non si verificarono rivolte popolari neppure in occasione delle terribili crisi alimentari seicentesche), ma che notoriamente non esitavano a farsi obbedire anche ricorrendo a strumenti illegali e immorali (omicidi, vendette trasversali sui parenti dei disobbedienti ecc.), i giudici ecclesiastici e i funzionari civili procuravano con ogni attenzione di procedere, per quanto possibile, senza risse né scandali, da una parte imponendo un'effettiva disciplina ai chierici e, dall'altra, evitando di mettere il sovrano stesso in situazioni conflittuali di fronte al pontefice, almeno per quanto riguardava l'esercizio della giustizia più comune. In altri termini, la mia impressione di fondo è che, almeno in generale, i tribunali ecclesiastici vescovili, pur essendo ovviamente dei fori privilegiati (come altri fori particolari esistenti nel Granducato: da quelli degli Studi universitari a quello, particolarissimo, della Religione dei cavalieri di Santo Stefano), operassero con un apprezzabile rigore e senza particolari favoritismi anche nei confronti degli appartenenti al corpo ecclesiastico riconosciuti colpevoli di crimini. Probabilmente, al di là dell'infinita quantità di screzi e disfunzioni che emergono dalle carte (non dimentichiamo mai la presenza anche di una dimensione 'patologica' nelle azioni degli uomini), un fattore di concordia sostanziale può essere ricondotto all'impiego, che in genere i vescovi toscani erano costretti a fare, degli sbirri granducali[49]: un utilizzo,

[48] G. Greco, *I vescovi del Granducato di Toscana in età medicea*, in *Istituzioni e società* cit., II, pp. 655-680; Id., *La politica religiosa ed ecclesiastica* cit.

[49] Dico in genere, perché alcuni prelati continuarono per tutta l'età medicea ed oltre ad avere proprie guardie (i «tavolaccini» o «rotellini») per eseguire le catture, per custodire i peccatori-delinquenti nelle proprie carceri, per infliggere la tortura durante gli interrogatori, come

che consentiva di fatto al governo di tenere sotto controllo l'esercizio quotidiano della giustizia ecclesiastica ordinaria.

Ciò detto, e tornando alla distribuzione territoriale dei distretti ecclesiastici, non dobbiamo farci abbagliare troppo dalla geometrica razionalità di questa costruzione, pur così coerentemente perseguita. Non soltanto permasero a lungo, come si è visto, dei 'buchi neri', cioè quelle prepositure *nullius dioecesis*, che il cardinale Giovanni Battista De Luca[50] bollava spregiativamente con l'epiteto di «terra d'abate»: in queste terre, l'insufficiente autorità del prelato, che, non essendo ordinato al grado episcopale, non poteva a sua volta ordinare i chierici al sacerdozio, garantiva agli ecclesiastici ampi spazi di non punibilità sul piano canonico, tanto più che spesso simili prelati si segnalavano per la loro assenza e per la delega dei propri già limitati poteri ad un vicario mercenario. L'esempio più famoso in Toscana è l'Abbazia delle Tre Fontane[51], in un'area inquieta e indisciplinata come la Maremma meridionale fra il Granducato, lo Stato della Chiesa e i Presidi spagnoli, ma non dimentichiamo Bagno di Romagna e Sestino negli Appennini fino al 1779[52]. Non solo: come abbiamo visto, furono inventati anche nuovi tribunali diocesani formalmente vicariali, e quindi subalterni, tuttavia di fatto largamente indipendenti dalle autorità ecclesiastiche ordinarie, persino presso centri urbani posti all'interno di diocesi, la cui cattedra episcopale fosse 'nazionale', nel duplice senso di essere collocata in una città del Granducato e di spettare usualmente ad

nel caso fiorentino, oggetto dello studio di P. Minucci Del Rosso, *I famigli e le carceri di una corte arcivescovile dal secolo XVI al XVIII*, in «Rassegna nazionale», VIII (1886), n. XXIX, pp. 132-152. Rinvio a questo saggio anche per quanto riguarda gli strumenti, il personale e le strutture logistiche dei tribunali connessi in generale alle curie vescovili.

[50] G. B. De Luca, *Il vescovo pratico, overo Discorsi familiari nell'ore oziose de' giorni canicolari dell'anno 1674*, Roma, Corbelletti, 1675, pp. 560-570. Nel terzo libro del suo *Theatrum*, lo stesso cardinale raccolse tutta una serie di «discorsi» sulle controversie insorte fra i tribunali ecclesiastici (in testa quelli incardinati in questi *nullius*), impegnando a lungo la Curia romana nella loro non facile soluzione (G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitae, sive decisivi discursus... per materias seu titulos distincti*, 21 voll., Romae, typis haeredum Corbelletti, 1669-1681, III.2).

[51] F. Amalfitano, *Delle relazioni politico-religiose fra gli abbati antichi e moderni del monastero dei SS. Vincenzo ed Anastasio alle Acque Salvie di Roma e la comunità di Orbetello*, Grosseto, Perozzo, 1887; G. Caciagli, *Stato dei Presidi*, Pontedera, Arnera, 1992[2]; I. Corridori, *La diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello nella storia*, 2 voll., Pitigliano, Editrice Laurum, 2000-2004.

[52] E. Agnoletti, *Il «nullius» di Sant'Ellero nel 1705*, Sansepolcro, Stabilimento arti grafiche, 1989, sull'abbazia di Sant'Ellero di Galeata; Id., *L'abbazia «nullius» di Bagno* cit.; Paoli, *La comunità di Bagno di Romagna* cit., in particolare pp. 162-180 (§ 2. *La diocesi «nullius»*); F. Zaghini, *Chiesa e religiosità*, in *Romagna toscana. Storia e civiltà di una terra di confine*, a cura di N. Graziani, 2 voll., Firenze, Le Lettere, 2001, I, pp. 353-400.

un vescovo di nomina granducale. Come ho accennato, è questo il caso di San Gimignano nella diocesi di Volterra, sin dal 1462, e di Livorno nella diocesi di Pisa, a partire dalla seconda metà del Settecento[53]. Pur essendo trascorsi tre secoli fra l'una e l'altra istituzione ed essendo mutato il quadro complessivo della regione, questa scelta rispondeva a strategie politico-istituzionali non dissimili: sottrarre alcune realtà urbane e aree agricole, che erano interessate da vivaci dinamiche economiche, al controllo dei patriziati abbarbicati nelle città anticamente dominanti e nei loro antichi centri di potere (e ... di resistenza al nuovo che avanzava).

3. *I tribunali di Roma*

Sui tribunali della giustizia ecclesiastica ordinaria incombevano poi da diverso tempo, ma con maggior intensità a partire dal Quattrocento, le corti della Curia romana, con i loro tribunali, sia per l'esercizio giurisdizionale su materie di propria esclusiva competenza (come nel caso delle decime papali), sia come tribunali d'appello, sia infine per la gestione dei cosiddetti «casi riservati» in esclusiva al pontefice, al vescovo di Roma, di cui si consolida la centralità all'interno della Chiesa italiana[54]. Fra questi tribunali merita ricordare almeno la Camera apostolica, sul piano della fiscalità[55], la Sacra Penitenzieria sul piano del «foro interno» (o del «peccato»)[56],

[53] Il tribunale ecclesiastico livornese fu istituito con una propria curia separata nel 1766, in seguito alla nomina a proposto di Angelo Franceschi, e poi conservato anche con i proposti successivi (Baldovinetti e Chelli); v. C. La Rocca, *«Essendo impraticabile il seguitar a vivere insieme...». Separarsi a Livorno nel '700*, in «Bollettino storico pisano», LXIX (2000), pp. 45-70; Ead., *La politica matrimoniale di Antonio Baldovinetti*, in *Antonio Baldovinetti e il riformismo religioso* cit., pp. 179-200.

[54] G. Romeo, *La Congregazione dei vescovi e regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società*, a cura di M. Sangalli, Roma, Edizioni dell'ateneo, 2003, II, pp. 607-614; Id., *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici», LI (2010), pp. 967-1001; A. Menniti Ippolito, *1664: un anno della Chiesa universale. Saggio sull'italianità del papato in Età moderna*, Roma, Viella, 2011.

[55] Si vedano i contributi di Luigi Londei e Raffaele Pittella editi nel presente volume.

[56] G. Sessolo, *Tribunali ecclesiatici*, I: *Penitenzeria apostolica*, in *Enciclopedia cattolica*, 12 voll., Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1948-1954, XII, coll. 495-499; N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1970, pp. 261-274; F. Tamburini, *Sacra Penitenzeria*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, diretto da G. Pelliccia - G. Rocca, 10 voll., Milano, Edizioni Paoline, 1974-2003, VIII, coll. 169-181; Id., *Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria dell'Archivio segreto vaticano (1451-1586)*, Milano, Istituto di propaganda libraria, 1995; Id., *Ebrei, saraceni, cristiani. Vita sociale e vita religiosa dai Registri della Penitenzieria apostolica (secoli XIV-XVI)*, Milano,

la Dataria apostolica per la salvaguardia dei beni ecclesiastici occupati dai laici e per le dispense di «foro esterno» dagli impedimenti e dalle irregolarità matrimoniali[57], la Congregazione sull'Immunità, a partire dagli inizi del Seicento[58], ed infine la Sacra Rota, su un piano più civilistico, con particolare riferimento alle cause matrimoniali e beneficiali (non paia, questo, un accoppiamento troppo bizzarro: le strategie familiari agivano sull'uno, come sull'altro settore, ambedue di forte rilievo patrimoniale)[59].

Poi, dalla metà del Cinquecento, nello specifico del Granducato di Toscana intervennero due grandi novità, l'una per volontà dei granduchi di casa Medici, l'altra per un'imposizione – subita, accettata – proveniente da Roma. A partire dal 1560 fu introdotto, su esplicita richiesta di Cosimo I, il tribunale presso la Nunziatura apostolica a Firenze, a sua volta erede della precedente Collettoria apostolica[60]. Dallo spoglio, compiuto da Lorenzo Baldisseri, delle 193 cause discusse presso questo foro nei primi quattro anni della sua attività e da una scorsa delle carte ancora conservate presso

---

Istituto di propaganda libraria, 1995; L. Schmugge, *Le dispense matrimoniali della Penitenzieria apostolica*, in *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 253-267.

[57] G. B. De Luca, *Il dottor volgare, overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, libro XV, parte III (*Della relazione della Curia romana forense*), Roma, Corvo, 1673; A. Chiari, *Memoria giuridico-storica sulla Dataria, Cancelleria, reverenda Camera apostolica*, Roma, Stabilimento Tipografico, 1900; S. Fraghi, *Dataria apostolica*, in *Enciclopedia cattolica* cit., IV, coll. 1229-1232; Del Re, *La Curia romana* cit., pp. 443-452. Ricordo che, con la costituzione *Gravissimum* del 26 novembre 1745, papa Benedetto XIV ridimensionò le competenze di quest'ufficio, ritenuto troppo «borsale».

[58] Del Re, *La Curia romana* cit., pp. 367-369; C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'Età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002.

[59] D. Bernini, *Il tribunale della Sacra romana Rota*, Roma, Bernabò, 1717 (rist. anast. Bologna, Forni, 2001); G. Bondini, *Del tribunale della Sagra Rota romana. Memorie storiche colle rispettive bolle de' pontefici*, Roma, Pallotta, 1854 (nuova edizione Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2008); P. Santini, *Tribunali ecclesiastici*, III: *Sacra romana Rota*, in *Enciclopedia cattolica* cit., XII, coll. 502-508; Del Re, *La Curia romana* cit., pp. 243-259.

[60] G. Alberigo, *Diplomazia e vita della Chiesa nel XVI secolo*, in «Critica storica», I (1962), pp. 49-69; L. Baldisseri, *La Nunziatura in Toscana. Le origini, l'organizzazione e l'attività dei primi due nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro*, Roma, Pontificia università lateranense, 1977; M. F. Feldkamp, *La diplomazia pontificia. Da Silvestro I a Giovanni Paolo II. Un profilo*, Milano, Jaca Book, 1998; A. Menniti Ippolito, *Note sulla Segreteria di Stato come ministero particolare del pontefice romano*, in *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «teatro» della politica europea*, atti del convegno di studi «Roma centro della politica europea» (Roma, 22-23 marzo 1996), a cura di G. Signorotto - M. A. Visceglia, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 167-187; M. Belardini, *Alberto Bolognetti, nunzio di Gregorio XIII. Riflessioni e spunti di ricerca sulla diplomazia pontificia in età post-tridentina*, in *Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in Età moderna*, a cura di D. Frigo, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 171-200. Per i processi istruiti da questo tribunale v. Archivio di Stato di Firenze, d'ora in poi ASFi, *Tribunale della Nunziatura*, in particolare le filze 1 ss (*Sentenze*, dal 1561), 841 ss (*Atti Criminali*, dal 1561).

l'Archivio di Stato di Firenze appare come le materie di competenza della Nunziatura fossero quanto mai ampie. In ambito penale si andava dalla simonia alle «sollicitationes ad turpia» compiute dai confessori nei confronti delle penitenti proprio durante l'amministrazione del sacramento della penitenza, dagli omicidi agli stupri commessi da chierici, dallo spaccio di monete false alla sodomia ed altri crimini di lussuria, dalle risse a veri e propri atti sacrileghi contro oggetti sacri. Nel contenzioso civile vi era una miscela non meno ingarbugliata di sacro e profano: liti beneficiali e liti confinarie, cause matrimoniali e riscossioni di debiti. Quanto, poi, alle sue funzioni, nonostante il frequente abuso di avocare a sé i procedimenti non ancora conclusi (un abuso assai generalizzato in tutte le corti di analogo livello, anche per la consuetudine della Curia romana di delegare giudici speciali su richiesta delle parti in causa), il tribunale della Nunziatura operava come giudice d'appello per delega pontificia rispetto alle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici ordinari. In quanto tale, non stupirà che agli occhi degli storiografi di casa Lorena e dei loro successori la sua istituzione sia apparsa come una prova tangibile della subordinazione medicea al papato, come una dimostrazione della precoce 'crisi' di libertà, che avrebbe colpito la Toscana con l'avvento del principato. Ma, a mio parere, dovremmo invece puntare la nostra attenzione sulla composizione effettiva di questo tribunale, nominativamente presieduto dal nunzio apostolico: dal carteggio dei primi nunzi con la Segreteria di Stato parrebbe che, almeno per tutta la seconda metà del Cinquecento, questi 'auditori' fossero scelti fra i chierici toscani ben accetti al principe, e più generalmente fra i canonici della basilica fiorentina di San Lorenzo, di giuspatronato della famiglia Medici, o fra i canonici della cattedrale fiorentina, di giuspatronato dell'Arte della lana (anch'essa ubbidiente ai voleri del sovrano)[61]. Anzi, non è certo casuale che fra le terne dei nominativi da sottoporre al pontefice per la copertura delle sedi episcopali vacanti non mancassero proprio quegli ecclesiastici, che potevano vantare tali meriti di servizio, tanto verso la Chiesa quanto verso il principe. Ciò dimostra, a mio parere, come tale foro abbia funzionato in concreto, almeno per lungo tempo, come un tribunale ecclesiastico controllato dal potere statale: un tribunale che permetteva ai sudditi toscani di non dover «uscir di Stato» per risolvere le loro vertenze, o in ogni caso una

[61] Si vedano le note biografiche dei canonici fiorentini compilate dal canonico S. Salvini, *Catalogo cronologico dei canonici della Chiesa metropolitana fiorentina compilato l'anno 1751*, Firenze, Gaetano Cambiagi, 1782.

grande quantità di vertenze, anche se queste rientravano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica formalmente dipendente dal pontefice. Se il suo funzionamento costituiva per i toscani un'indubbia occasione per risparmiare sulle spese giudiziarie (la via di Roma non poteva che essere più costosa, sia per la distanza geografica sia per la maggior complessità della struttura giudiziale della Curia romana), per il potere granducale diventava un canale di fidelizzazione politica. Sotto questo aspetto mi pare assolutamente condivisibile la valutazione espressa una decina di anni or sono da Manuela Belardini[62]:

> Di fatto, la giurisdizione della quale il nunzio era investito permetteva di trattare presso il suo tribunale i ricorsi, gli appelli e le dispense che altrimenti avrebbero richiesto una ben più lunga e costosa procedura presso i tribunali superiori di Roma; al contempo garantiva al granduca la possibilità di poter controllare l'esito finale delle cause che vedevano coinvolti i suoi sudditi. Una pratica, quest'ultima, che durante la seconda metà del XVII secolo papa Innocenzo XI cercò di ostacolare attuando un più vistoso processo di svuotamento delle facoltà dei nunzi apostolici accreditati a Firenze.

Nel suo funzionamento quotidiano, quindi, ed almeno fintanto che la Santa Sede non intervenne drasticamente per correggere una prassi ormai secolare, a Firenze il tribunale della Nunziatura adottò un comportamento non dissimile da quello che caratterizzò alcune magistrature centrali civili inventate proprio in età medicea: mi riferisco, in primo luogo, a quello straordinario ufficio dell'Auditorato per l'economia dei benefici vacanti, dal quale si svilupperà in seguito la famosa Segreteria del regio diritto[63]. La

[62] Belardini, *Alberto Bolognetti* cit., p. 181. A questo proposito l'autrice fa riferimento anche ad un noto documento di origine granducale, dal titolo «Due scritture concernenti la iurisdizione della Nunziatura di Toscana fino dal suo principio e alterazione che di tempo in tempo ebbero le facultà concesse dalla Santa Sede e poi limitate ai nunzi» (conservato in ASFi, *Miscellanea medicea*, 347, ins. 17).

[63] *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini...*, 32 voll., Firenze, Albizziniana, 1800-1808, (d'ora in poi Cantini, *Legislazione toscana*), I, pp. 186-187; A. Anzilotti, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto Cosimo I*, Firenze, Lumachi, 1910, pp. 157-165; N. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza lorenese (1737-1765)*, Firenze, Le Monnier, 1910; D. Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 57-86; A. D'Addario, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma, Ministero dell'interno, 1972, pp. 128-129; E. Taddei, *L'Auditorato della giurisdizione negli anni di governo di Cosimo I de' Medici (Affari beneficiali e problemi giurisdizionali)*, in *Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del '500*, a cura di G. Spini, Firenze, Olschki, 1980, pp. 27-76; L. Marchi, *L'organizzazione del lavoro all'interno della Segreteria del regio diritto nella Toscana granducale tra XVII e XVIII secolo*, in «Archivio storico italiano», CLXIX (2011), pp. 507-563. Su alcuni dei principali ministri, che si susseguirono alla sua direzione e che impostarono le strategie toscane per il controllo politico sulle istituzioni

citazione in questo contesto della magistratura centrale fiorentina sull'amministrazione temporanea degli uffici ecclesiastici privi del rispettivo chierico-rettore non paia un'intrusione fuori tema, per almeno due motivi. Infatti, proprio in virtù degli indirizzi adottati da questo ministero, sui tribunali locali – tanto ecclesiastici, quanto civili (trattandosi spesso di liti fra laici) – si riversò un'ingente massa di processi per sciogliere il contenzioso quotidiano sulle quote di possesso dei diritti di patronato sullo sterminato numero di benefici ecclesiastici di pertinenza laicale: in fondo si trattava pur sempre di 'roba', trasmessa, ceduta, suddivisa, donata, venduta ecc. alla stessa stregua di altre componenti dei patrimoni dei privati o degli enti pubblici. Ma mi preme ribadire ancora di più una mia specifica convinzione: è stato proprio il funzionamento, ininterrotto per oltre due secoli e mezzo, di questo ufficio su una materia sostanzialmente 'borsale' che ha permesso in Toscana la costruzione e la conservazione di una tradizione di governo laicale su uno spazio ecclesiastico di amplissime dimensioni. Il giurisdizionalismo toscano non è di origine leopoldina, come pure una tradizione storiografica di impronta lorenese ha indotto a credere, perché la sua pianta affonda le radici negli anni di Cosimo I e si è sviluppata e irrobustita sotto tutti i suoi successori, indipendentemente o quasi dal loro grado di bigottismo confessionale. E si trattò di una pianta che dimostrò di saper reggere bene alla bufera reazionaria che si scatenò contro di essa, e proprio anche sullo specifico aspetto della gestione economica dei benefici vacanti, agli inizi dell'Ottocento, durante l'infausto Regno d'Etruria. Certo, bisogna pure riconoscere che non si è trattato di un fenomeno lineare, omogeneo e, soprattutto, corrispondente ai nostri attuali canoni della laicità: alla sostanziale egemonia della 'ragione laicale' nelle strategie d'impiego delle risorse materiali della Chiesa toscana si contrappose (o, forse, si sovrappose: la valutazione di merito dipende molto dai punti di vista) una sostanziale egemonia della 'ragione clericale' sul piano dell'ideologia, anche sui versanti della cultura letteraria, della riflessione filosofica (in ambito scientifico come in ambito etico) e della legislazione giuridica in materia penale.

---

ecclesiastiche locali e per la gestione delle relazioni con la Curia romana, v. D. M. Manni, *Vita del celebre senatore Lelio Torelli*, Firenze, Giovanni Battista Stecchi e Anton Giuseppe Pagani, 1770; N. Parise, *Buonarroti, Filippo*, in *DBI*, 15, 1972, pp. 145-147; A. Pasquinelli, *Giulio Rucellai, segretario del regio diritto (1734-1778). Alle origini della riforma leopoldina del clero*, in «Ricerche storiche», XIII (1983), pp. 259-296; F. Martelli, *«Nec spes nec metus»: Ferrante Capponi, giurista ed alto funzionario nella Toscana di Cosimo III*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III* cit., pp. 137-163.

In quest'ottica, infatti, rispetto a quanto ho notato più sopra a proposito del tribunale della Nunziatura, appaiono ben diversi gli effetti dell'introduzione anche in Toscana del tribunale del Sant'Uffizio per la difesa della fede e la repressione dell'eresia[64], che, al pari dell'«Indice dei libri proibiti»[65], fu imposto anche in Toscana. Nel territorio toscano il tribunale dell'Inquisizione romana era strutturato sul territorio su tre sedi (rispettivamente di Firenze, Pisa e Siena), ciascuna delle quali a capo di un distretto provinciale, affidate ai frati Minori conventuali[66], data la nota avversione di Cosimo I

[64] Della sterminata bibliografia su questo tribunale mi limito a ricordare solo alcune opere più generali: A. Borromeo, *Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea», XXIX-XXX (1977-1978), pp. 219-276; R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, 5 voll., Roma, Sapere 2000, 1986-1990; *L'Inquisizione romana in Italia nell'Età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, atti del seminario di studi (Trieste, 18-20 maggio 1988), a cura di A. Del Col - G. Paolin, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991; *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, Roma-Bari, Laterza, 1994; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e pensiero, 1998; *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, atti della tavola rotonda (Roma, 24-25 giugno 1999), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2000; E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002; A. Prosperi, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003; Brambilla, *La giustizia intollerante* cit.; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006; *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'Età moderna*, a cura di S. Peyronel Rambaldi, Torino, Claudiana, 2007; E. Bonora, *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, in «Rivista storica italiana», CXX (2008), pp. 968-1002.

[65] A. Panella, *L'introduzione a Firenze dell'«Indice» di Paolo IV*, in «Rivista storica degli archivi toscani», I (1929), pp. 11-25.

[66] F. Becattini, *Fatti attinenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana*, Firenze, Anton Giuseppe Pagani, 1782 (rist. anast. Bologna, Forni, 1981, con errata attribuzione a Modesto Rastrelli); Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia* cit., IV; A. Prosperi, *L'Inquisizione fiorentina dopo il Concilio di Trento*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea», XXXVII-XXXVIII (1985-1986), pp. 97-124; Id., *Inquisitori e streghe nel Seicento fiorentino*, in *Gostanza, la strega di San Miniato. Processo a una guaritrice nella Toscana medicea*, a cura di F. Cardini, con una postfazione di A. Prosperi, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 217-250; Id., *Tribunali della coscienza* cit., pp. 75-83; Id., *Vicari dell'Inquisizione fiorentina alla metà del Seicento. Note d'archivio* e Id., *L'Inquisizione fiorentina al tempo di Galileo*, in Id., *L'Inquisizione romana* cit., pp. 153-181, 183-198; M. A. Morelli Timpanaro, *Tommaso Crudeli. Poppi (1702-1745). Contributo per uno studio sulla Inquisizione a Firenze nella prima metà del secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 2003; J. Bahrabadi, *L'archivio del tribunale del Sant'Uffizio di Pisa*, in «Bollettino storico pisano», LXXVII (2008), pp. 133-162; A. Prosperi, *Firenze*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, d'ora in poi *DSI*, a cura di A. Prosperi - V. Lavenia - J. Tedeschi, 4 voll., Pisa, Edizioni della Normale, 2010, II, pp. 605-607; S. Villani, *Pisa*, ivi, III, pp. 1225-1226; O. Di Simplicio, *Siena*, ivi, III, p. 1423; D. Weber, *Il genere della stregoneria. Il caso di Maddalena Serchia e Giovanni Serrantelli*, Poggibonsi, Lalli, 2011.

nei confronti dei domenicani e delle loro perduranti pulsioni 'savonaroliane'[67]. Per quanto riguarda le dimensioni numeriche e la capillare diffusione di questo tribunale sul territorio del Granducato, realizzatasi nel giro di alcuni decenni (peraltro in stridente contrasto con le rade maglie delle corti giudiziarie e delle forze di polizia secolari, alle quali spettavano compiti ben più gravosi nella repressione della criminalità)[68], ricordo che la sede di Siena del Sant'Uffizio aveva competenza su tutta la Toscana meridionale e alla metà del Seicento il suo personale comprendeva ben 58 unità[69]. Negli stessi anni, l'inquisitore di Pisa, il cui ufficio godeva sin dagli anni di papa Ghislieri di una consistente pensione annua a carico della ricca mensa arcivescovile[70], solo per la diocesi pisana poteva contare, oltre che su un vicario generale che lo assisteva e lo liberava da molteplici vicende minori, su un manipolo di vicari per incombenze specifiche, un certo numero di consultori teologi e giuristi, un procuratore fiscale per curare gli aspetti più burocratici dei procedimenti, un pubblico difensore degli inquisiti poveri ed un certo numero di messi ed inservienti, per non parlare poi dei vicari foranei dislocati a Bibbona, Bientina, Buti, Calcinaia, Cascina, Filettole, Livorno, Nicosia, Peccioli, Pontedera, San Casciano e in Val di Serchio[71]. Di lì a poco, negli ultimi anni del secolo, in conseguenza forse delle delicate trattative condotte dall'agente mediceo a Roma, Antonio Maria Fedi[72], sull'assillante problema delle contribuzioni fiscali dovute dagli ecclesiastici al governo granducale, le tre sedi vicariali principali ottennero il permesso di poter tenere carceri proprie: un grande successo in termini di potere giudiziario, che contribuì a rafforzare ancora di più sul territorio e nei

[67] A. Amati, *Cosimo I e i frati di San Marco*, in «Archivio storico italiano», LXXXI (1923), pp. 227-277; v. anche D. Di Agresti, *Sviluppi della riforma monastica savonaroliana*, Firenze, Olschki, 1980.

[68] Per una prima panoramica cartografica sui distretti amministrativi e giudiziari della Toscana medicea rimando a E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973. Per i conflitti scoppiati all'inizio di questa ramificazione delle strutture giudiziarie dell'Inquisizione in Toscana v. ad esempio Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., p. 333.

[69] O. Di Simplicio, *Autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'Italia moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 29.

[70] *Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi*, III, inchoavit G. van Gulik, absolvit C. Eubel, Monasterii, sumptibus et typis Librariae Regensbergianae, 1910, p. 292. Era allora arcivescovo di Pisa il cardinale Giovanni Ricci da Montepulciano.

[71] S. C. Casella, *Inventariazione del fondo del tribunale dell'Inquisizione pisana (anni 1642-44, 1672-74)*, tesi di laurea, relatrice prof. Luigina Carratori, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2002-2003, pp. LXI ss.

[72] I. Cotta, *Fede (Fedi)*, *Antonio Maria*, in *DBI*, 45, 1995, pp. 553-554.

confronti degli abitanti del Granducato il sistema a maglie strette dei tribunali toscani del Sant'Uffizio[73]. In effetti, grazie a un'indagine romana del 1701 è stato anche possibile ricostruire una mappa dettagliata della dislocazione assai fitta dei vicariati foranei dell'Inquisizione in tutte le diocesi di competenza del tribunale pisano agli inizi del XVIII secolo: oltre che nella stessa diocesi di Pisa (vicariati di Agnano, Nugola, Palaia, Pontedera, Riparbella, Vicopisano, Vecchiano, Buti, Valle di Calci, Campo, Calcinaia, Cascina, San Giovanni alla Vena, Santa Luce, Avane, Nodica, Pugnano, Rosignano, Lorenzana, Gabbro e Filettole, oltre al vicariato generale di Livorno), anche nella diocesi di Volterra (vicariati di Volterra, Peccioli, Guardistallo, Casale Marittimo, Montescudaio, Legoli, Castelfiorentino e Lajatico), nella diocesi di San Miniato (vicariati di San Miniato al Tedesco, San Giovanni Val d'Egola, Balconevisi, Treggiaia e Montecastelli, Bagno ad Acqua, Crespina, Alica, Lari e Montopoli) ed in quella di Lucca (il vicariato di Ripafratta per i sudditi del Granducato toscano, perché – com'è noto – l'aristocratica Repubblica di Lucca non aveva ammesso l'introduzione del tribunale romano nei suoi domini e provvedeva da sola, con estrema ruvidezza e con procedure arbitrarie, ad eliminare streghe, eretici e altri simili peccatori, nemici della quiete pubblica)[74]. Questa esuberante affermazione dei tribunali inquisitoriali, collocati capillarmente fra le città, i borghi ed i paesi di campagna, può spiegarci perché, oltre alle solite contese con gli altri tribunali civili, non mancarono conflitti di competenza territoriale per la delimitazione dei confini fra l'una e l'altra delle sedi toscane dello stesso Sant'Uffizio per accrescere le rispettive giurisdizioni l'una a danno dell'altra, come accadde, per esempio, fra i vicari di Firenze e di Siena che si contesero il distretto di Colle Val d'Elsa[75].

Nel corso dell'Età moderna si andò ampliando la tipologia dei crimini rivendicati nella sfera di competenza di questi tribunali inquisitoriali, attri-

[73] La vicenda è stata ricostruita da Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana* cit., pp. 182-192, 367-385.

[74] Bahrabadi, *L'archivio del tribunale* cit. Dal tribunale del Sant'Uffizio pisano dipendeva, pare sin dal 1579, anche il vicariato di Piombino, cittadina appartenente alla diocesi di Massa Marittima, ma capitale dell'omonimo Principato e storicamente gravitante in area pisana; v. L. Cappelletti, *Storia della città e Stato di Piombino dalle origini fino all'anno 1814*, Livorno, Giusti, 1897 e *Populonia e Piombino in Età medievale e moderna*, atti del convegno di studi (Populonia, 28-29 maggio 1993), a cura di M. L. Ceccarelli Lemut - G. Garzella, Pisa, Pacini, 1996.

[75] *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio all'Inquisizione di Siena (1581-1721)*, a cura di O. Di Simplicio, con un saggio di H. H. Schwedt, Trieste, Università degli studi di Trieste, 2005.

buendo progressivamente ad alcuni reati la qualifica di 'ereticali' (dalla stregoneria alle bestemmie, alla «sollicitatio ad turpia» durante l'amministrazione del sacramento della penitenza)[76] e considerando persino alcuni peccati d'omissione come indizi di conclamata eresia, sufficienti per iniziare procedimenti giudiziari a carico dei sospetti. Così, per esempio, oltre a essere di per sé un peccato-reato passibile per ciò stesso di punizione, l'inosservanza del precetto dell'astinenza dal consumo di carni nei giorni di venerdì, di vigilia o nei giorni della Quaresima costituiva usualmente anche un grave indizio di eresia e in particolare, nel caso dei neoconvertiti, di apostasia dalla vera fede e di ritorno alla religione dei padri, come confermano gli atti degli interrogatori dei testimoni nei processi del Sant'Uffizio[77]. D'altronde, non paia ardito immaginare che anche questo stesso fenomeno di crescita del numero dei delitti ereticali in fondo costituisse quasi una risposta alla necessità di giustificare, con sempre nuovi incarichi, l'esistenza di tanti ufficiali[78] impegnati a scovare e reprimere un nemico precocemente scomparso dalla scena toscana, almeno nella forma esplicita del dissenso 'luterano'[79]. Invero, nel corso del Seicento pure in Toscana,

[76] Sulla fattispecie criminale della «sollicitatio», v. C. Madricardo, *Sesso e religione nel Seicento a Venezia: la sollecitazione nel confessionale*, in «Studi veneziani», XVI (1988), pp. 121-160; Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 508-542; W. de Boer, *Sollecitazione in confessionale*, in *DSI*, III, pp. 1451-1455. Si veda anche Ferraris, *Prompta bibliotheca*, VIII, pp. 63-74 (voce *Sollicitatio ad turpia in confessione sacramentali*). Sulle dimensioni quantitative dei procedimenti intentati per questo delitto basti vedere la ricca voce *Sollicitatio ad turpia (sollecitare; sollecitazione)* nell'«Indice degli argomenti» del volume *Le lettere della Congregazione* cit., p. 634.

[77] Si veda, per esempio, quanto capitò a Siena nel 1610 a Federico Tedesco (*Le lettere della Congregazione* cit., p. 70), nel 1634 a Giovanni da Ratisbona, «carcerato et confesso» sulla base di tale accusa (ivi, p. 215), e a Giovanni Undrit (ivi, p. 218) e ad altri ancora.

[78] Secondo la citata indagine del 1701, soltanto nella sede centrale del tribunale pisano erano impegnati ben trentatré individui, fra chierici e laici: l'inquisitore generale, il suo vicario generale, il cancelliere, il vicecancelliere, un copista, un custode delle carceri, un avvocato fiscale, un avvocato dei rei, un procuratore dei rei, quattro consultori teologi (tutti regolari: un carmelitano, un barnabita, un servita e un francescano osservante), quattro consultori canonisti (l'arciprete, due canonici del duomo e un cavaliere), quattro consultori legisti (fra cui due cavalieri), un depositario, un medico, un cerusico, il bargello ed otto familiari (un cavaliere, tre abati, il revisore dei libri, due dottori e il mandatario). Altre nove persone operavano a Livorno ed almeno due (un vicario e un cancelliere) in ognuno degli altri vicariati. Tutti costoro, in quanto patentati del Sant'Uffizio, godevano del privilegio del porto d'armi ed erano immuni dai tribunali secolari nelle cause criminali (v. Bahrabadi, *L'archivio del tribunale* cit.).

[79] Sulla riforma protestante in Toscana v. B. Nicolini, *Il pensiero di Bernardino Ochino*, Napoli, Ricciardi, 1939; R. H. Bainton, *Bernardino Ochino esule e riformatore senese del Cinquecento, 1487-1563*, Firenze, Sansoni, 1940; O. Ortolani, *Per la storia della vita religiosa del Cinquecento: Pietro Carnesecchi, con estratti del processo del Sant'Officio*, prefazione di A. Pincherle, Firenze, Le Monnier, 1963; V. Marchetti, *Ultime fasi della repressione dell'eresia a Siena nel tardo Cinquecento*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), n. 1, pp. 58-90; Id., *Gruppi ereticali senesi del Cin-*

come in altre regioni italiane dalla Lombardia alla Sicilia, un certo allarme nella lotta antiereticale fu suscitato fra gli uomini del Sant'Uffizio da un'altra forma di nonconformismo meno appariscente, ma non per questo ritenuta meno pericolosa: il quietismo, che si diffuse in ambiti ecclesiastici sia secolari che monastici, sia maschili che femminili[80]. Nella Toscana del Seicento conobbero una vasta eco, destinata a prolungarsi anche nei secoli successivi, sia il processo intentato nel 1641 a Firenze contro Faustina Mainardi, il canonico fiorentino Pandolfo Ricasoli Baroni[81], il sacerdote Iacopo Fantoni[82] e altri ancora (Andrea Biliotti, Serafino Lupi, Girolamo

quecento, Firenze, La Nuova Italia, 1975; S. Caponetto, *Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana*, Torino, Claudiana, 1979; G. Fragnito, *Un pratese alla corte di Cosimo I. Riflessioni e materiali per un profilo di Pierfrancesco Riccio*, in «Archivio storico pratese», LXII (1986), pp. 31-83; G. Bertoli, *Luterani e anabattisti processati a Firenze nel 1552*, in «Archivio storico italiano», CLIV (1996), pp. 59-122; M. Firpo, *Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I*, Torino, Einaudi, 1997; G. Bertoli, *Un nuovo documento su luterani e anabattisti processati a Firenze nel 1552*, in «Archivio italiano per la storia della pietà», XI (1998), pp. 245-267; G. Fragnito, *Fattore religioso e consolidamento del Principato mediceo*, in «Rivista storica italiana», CXI (1999), n. 1, pp. 235-249; Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 425-428.

[80] R. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, 9 voll., Firenze, Cambiagi, 1781, IV, pp. 191-192; Becattini, *Fatti attinenti* cit., pp. 150-155; M. P. Paoli, *Esperienze religiose e poesia nella Firenze del '600. Intorno ad alcuni sonetti «quietisti» di Vincenzo da Filicaia*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXIX (1993), pp. 35-78; A. Malena, *L'eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento italiano*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003; Ead., *Custodi di una invisibile identità. Monache, lettere e Inquisizione a Siena negli anni della lotta al quietismo*, in *I monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento e Barocco*, a cura di G. Pomata - G. Zarri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005, pp. 231-257. Più in generale: M. Petrocchi, *Il quietismo italiano del Seicento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1948; P. Zovatto, *Petrucci (Pierre-Matthieu), cardinal, 1636-1701*, in *Dictionnaire de spiritualité ascétique et mistique, doctrine et histoire*, XII/1, Paris, Beauchesne, 1984, coll. 1217-1227; E. Pacho, *Quiétisme*, I: *Italie et Espagne*, in *Dictionnaire de spiritualité ascétique et mistique, doctrine et histoire*, XII/2, Paris, Beauchesne, 1986, coll. 2756-2805; G. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, Il Mulino, 1989; Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 666-680; S. Stroppa, *Le molte voci del quietismo italiano*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLII (2006), pp. 131-137; M. Modica, *Infetta dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento*, Roma, Viella, 2009; A. Malena, *Quietismo*, in *DSI*, III, pp. 1289-1294.

[81] L. G. Cerracchini, *Fasti teologali, ovvero notizie istoriche del collegio de' teologi della sacra Università fiorentina dalla sua fondazione sino all'anno 1738*, Firenze, Francesco Moücke stampatore arcivescovile, 1738, pp. 368-369; «Novelle letterarie», XXVII (1766), coll. 322-331, 385-393; M. C. Flori, *Eresia e scandalo nel '600: la biblioteca di Pandolfo Ricasoli. La biblioteca e il pensiero eretico* di *Pandolfo Ricasoli attraverso l'Inquisizione seicentesca*, in «Rinascimento», 44 (2004), pp. 409-440. Ricordo che il canonico Ricasoli era stato l'autore di non poche opere d'argomento religioso, come l'*Accademia giapponica. Del reverndo m. Pandolfo Ricasoli Baroni patrizio fiorentino, nella quale per modo di dialogo si provano le verità della fede cattolica e si riprovano le false opinioni de' gentili...*, Bologna, Giovanni Rossi, 1613 o *Il teatro della fede tratto dalle diuine e umane lettere. Nel quale con singolar dottrina vi si dichiara la verita e la certezza della fede cattolica...*, Firenze, Giunti, 1620.

[82] C. Asso, *Fantoni, Iacopo*, in *DBI*, 44, 1994, pp. 686-687.

Mainardi ecc.), sia il processo intentato contro suor Francesca Fabbroni[83]. In queste occasioni, contemporanei e posteri non mancarono di manifestare il loro sconcerto di fronte alla spettacolarizzazione di questi processi e alla pubblicizzazione dei loro atti, temendone soprattutto i potenziali effetti corruttori sui più giovani. Ancora negli anni Trenta dell'Ottocento, pur sottolineando i «costumi sordidissimi» e le «laidissime oscenità» dei protagonisti del processo fiorentino del 1641, Carlo Botta lamentava che la sentenza fosse stata letta in pubblico e senza nascondere i dettagli più scabrosi dei comportamenti incriminati, giudicando che una simile procedura avesse costituito di fatto uno strumento di diffusione – e non già di repressione – del pensiero e delle pratiche dei libertini:

> un frate sul pulpito lesse ad alta voce il processo; né aborrì, né arrossì di raccontare per minuto, e sempre ad alta voce parlando, tutte le laidezze ad una ad una confessate da essi, con tale scandalo e stomaco d'ognuno (imperciocché tirati dall'insolito, e forse solito spettacolo vi assistevano giovani dei due sessi purissimi), che i più sdegnosamente se n'andarono più irritati contro l'impudenza del frate che contro le brutture dei delinquenti[84].

Sarà poi appena il caso di ricordare che la compresenza di tutti questi tribunali ecclesiastici creava in Toscana, come altrove, un'accesa e costante conflittualità fra un tribunale ecclesiastico e l'altro dei vari ordini e gradi, vuoi per l'appropriazione di competenze da parte dei nuovi tribunali a danno dei vecchi, vuoi per la mala pratica, diffusa in ogni ambiente giudiziario, dell'avocazione dei processi da parte dei tribunali gerarchicamente superiori a danno degli inferiori, ancor prima che questi ultimi emanassero le sentenze di propria competenza. Anche se non mancarono contese fra il tribunale della Nunziatura a Firenze e quelli del Sant'Uffizio[85], le situazioni

[83] Il caso della Fabbroni, il cui processo continuò anche dopo la sua morte, con la conseguente riesumazione e rogo del cadavere, fu portato alla notorietà da parte degli stessi zelanti difensori dell'ortodossia, che fecero circolare una narrazione manoscritta del caso: C. Fabbri, *Il dragone abbattuto*, *o sia la santità* (in alcuni codici *verità*) *reprovata nella persona della madre suor Francesca Fabbroni monaca nel monastero di San Benedetto di Pisa*, edito a stampa ne *Il velo e la maschera. «Santità» e «illusione» di suor Francesca Fabbroni (1619-1681)*, a cura di A. Malena, San Gimignano, Nencini, 2002 (sulla tradizione manoscritta dell'opera v. A. Malena, *Fabbroni*, *Francesca*, in *DBI*, 43, 1993, pp. 673-676); v. anche Ead., *La distruzione della memoria. Il processo inquisitoriale contro Francesca Fabbroni (1619-1681)*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXII (1996), pp. 549-589.

[84] C. Botta, *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789*, II, Lugano, Ruggia, 1832, p. 702.

[85] *Le lettere della Congregazione* cit., p. 238 (anno 1638).

più clamorose di questi conflitti riguardarono in genere i tribunali vescovili e quelli del Sant'Uffizio. In questa sede sarà sufficiente menzionare lo scandalo – noto anche Oltralpe grazie alle memorie di Montaigne sulla sua permanenza in Italia – di quegli scontri fisici, a colpi di ceri e di crocifissi, scoppiati a Pisa fra il clero del duomo ed i frati del convento di San Francesco: scontri, che sfociarono nell'aggressione subita dall'arcivescovo pisano Carlo Antonio Dal Pozzo e dai canonici della sua cattedrale da parte dei Minori conventuali alla fine del Cinquecento e che solo per un caso fortuito non culminarono con l'uccisione dello stesso prelato (come pure si auspicava da tempo in Curia romana)[86]. Non possiamo, però, dimenticare che, a sua volta, fra il Cinquecento ed il Settecento proprio la Curia arcivescovile pisana fu responsabile a sua volta di un'intensa attività di delegittimazione e di esproprio delle competenze giudiziarie ai danni dei tribunali vescovili delle diocesi corse suffraganee (Ajaccio, Aleria e Sagona)[87]. In piena coerenza con la politica mediterranea dei Medici, che tendevano ad espandere se non il dominio, almeno la loro influenza politica anche sull'isola dirimpettaia a tutto danno degli alleati genovesi, ma con effetti quanto meno corruttori e destrutturanti nei confronti della disciplina ecclesiastica locale (che già tradizionalmente appariva assai turbolenta), per oltre due secoli i giudici ecclesiastici pisani eccitarono con successo gli abitanti della Corsica a ricorrere in appello presso il loro tribunale contro le sentenze emanate dai fori vescovili locali. Per conseguire questo risultato i presuli pisani e i loro collaboratori non esitarono a sfruttare un espediente semplice e allo stesso tempo efficace: dare sempre ragione ai ricorrenti, anche nei casi in cui il loro torto era plateale non solo di fronte al diritto canonico del tempo, ma persino sulla base della tradizione giuridica toscana, notoriamente meno feroce quanto a pene, ed anche contro la più plateale evidenza dei fatti[88].

---

[86] M. De Montaigne, *Giornale di viaggio in Italia*, Milano, Rizzoli, 1956, p. 269. Ovviamente, l'inquisitore generale di Pisa aprì un procedimento proprio contro gli ecclesiastici pisani! Si veda D. Bondielli, *Inventario del fondo del tribunale della Inquisizione pisana (anni 1574-1628)*, tesi di laurea, relatrice prof. Luigina Carratori, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1995-1996, p. 25. Per un profilo biografico di questo arcivescovo (un giurista piemontese, inviso alla Curia romana e fedele collaboratore del granduca Ferdinando I) si possono leggere: D. Valla, *Vita di Carlantonio Dal Pozzo arcivescovo di Pisa*, in «Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino», s. II, t. III (1903), pp. 221-252; E. Stumpo, *Dal Pozzo, Carlo Antonio*, in *DBI*, 32, 1986, pp. 202-204.

[87] Greco, *La primazia della Chiesa pisana* cit.

[88] Le carte di questi processi, conservate presso l'Archivio della Curia arcivescovile pisana, pullulano di sentenze assolutorie, che trasformano omicidi efferati e proditori in incolpevoli eccessi di legittima difesa, e così via (ivi).

Pur con queste sfasature, in Toscana e per tutto il corso dell'Età moderna la 'ragione civile' si adoperò con un certo successo ad imbrigliare, a sottomettere al proprio controllo più o meno attento e a subordinare ai propri interessi le curie ecclesiastiche operanti sul territorio granducale, sia che queste traessero origine e fondamento dalla distrettuazione ecclesiastica locale (questo fu l'ambito d'intervento dei programmi di ridefinizione degli spazi interni e dei confini esterni, che abbiamo già esaminato), sia che richiamassero la propria potestà dall'autorità superiore della Santa Sede. Quest'ultimo fu l'ambito, invece, di una politica, che in seguito apparve remissiva nei confronti delle cosiddette 'intromissioni' della Curia romana, ma che con maggior approssimazione alle reali condizioni spazio-temporali della Toscana medicea potremmo valutare come il frutto di un duttile e vigile 'compromesso', volto soprattutto ad assicurare al governo politico sia la presenza di propri servitori anche in queste corti, sia l'esclusione – o almeno la riduzione al minimo indispensabile – dell'uscita fuori dello Stato da parte delle vertenze locali per iniziativa dell'una o dell'altra parte in causa. La sostanza della questione, allora, non consisteva certo in un conflitto di sommi principi ideali fra grandi attori della Storia, come la Chiesa e lo Stato, ipostatizzati e cosificati nelle rispettive pretese ad una più ampia libertà d'azione ai danni del soggetto concorrente, visto come detentore di privilegi (la Chiesa) o portatore di una concezione totalizzante della sfera pubblica civile (lo Stato). La sostanza della questione risiedeva, invece, nell'estesa dimensione e nella pervasività della sfera dell'intervento giuridico dei tribunali ecclesiastici – a livello sia di dottrina sia di pratica – in un contesto politico, economico e sociale non più frammentato territorialmente, come nella Toscana medievale, ma aggregato e governato – per scelta strategica – su dimensioni regionali. A mio parere, contro i persistenti localismi nostalgici di un Medioevo alla Walt Disney, questa dimensione regionale della statualità medicea dovrebbe essere definita come l'"invenzione della Toscana', proprio per sottolineare quella svolta modernizzante di cui tutto questo territorio rimane debitore a Cosimo I e ai suoi discendenti. Ebbene, non diversamente dall'ambito economico e da quello amministrativo, da quello idro-geologico e da quello urbanistico (può esistere una Toscana, così come noi la conosciamo, senza Livorno?) e da altri ancora, lo spazio della giustizia ha costituito una dimensione fondante della nostra Toscana. Il problema sostanziale consiste nel fatto che di questa dimensione la giurisdizione ecclesiastica nelle sue varie forme occupava gran parte.

4. *Le competenze dei tribunali ecclesiastici*

Ogni discorso sulle sfere d'intervento, sulle competenze dei tribunali ecclesiastici – competenze intese sia come materie del giudizio, sia come persone sottoposte al giudizio – è quanto mai complesso, e la Toscana non sfugge, né poteva sfuggire, a questa considerazione generale. Si tenga presente, innanzitutto, che in Toscana, confinante con gli Stati del pontefice, i princìpi e le prescrizioni del diritto canonico trovavano una larga attuazione nel loro più ampio ventaglio, come prova la documentazione conservata negli archivi secolari ed ecclesiastici e come dimostrano tutte le ricerche storiografiche condotte su analisi a campione o su schedature a tappeto. Per il diritto canonico, il giudice ecclesiastico aveva competenze esclusive sia su tutte le persone ecclesiastiche, qualunque fosse la materia in questione, sia su tutte le vicende in qualche modo riconducibili alla sfera del sacro e dello spirituale[89]: enunciare questo principio e poi definire concretamente le une e le altre non era affatto semplice e scontato.

Quanto alle persone, rispetto all'immagine consolidata di una netta separazione fra i chierici e i laici, dobbiamo constatare la presenza di molteplici figure di confine: dai chierici coniugati, la cui presenza era assai diffusa in tutta l'Italia meridionale ed insulare, ai terziari delle grandi famiglie regolari mendicanti, dagli eremiti irregolari fino ai membri degli ordini cavallereschi. Nel caso toscano, questi ultimi comprendevano non solo i cavalieri gerosolimitani[90], ma anche quelli stefaniani, assai più ambigui quanto a *status* personale (e conseguenti privilegi ed immunità), trattandosi di militi appartenenti ad una «religione», ma non obbligati al celibato[91]. Vi era, poi, la compagnia informe e disordinata dei famigli e dei collaboratori laici del Sant'Uffizio: una compagnia sempre pronta ad accogliere nuove adesioni, le quali certo non mancavano in grazia ai molteplici vantaggi che poteva accordare ai propri affiliati, a partire dalle licenze per il porto d'armi e dalle innumerevoli garanzie spirituali e temporali previste dalla recente

[89] Ferraris, *Prompta bibliotheca*, V, pp. 92-101 (voce *Judex*).

[90] A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma-Bari, École française de Rome-Università degli studi di Bari, 1988; C. Toumanoff - G. Rocca, *Sovrano militare ospedaliero Ordine di Malta*, in *Dizionario degli istituti di perfezione* cit., VIII, coll. 1934-1945.

[91] Angiolini, *I cavalieri e il principe* cit.; G. Guarnieri, *L'Ordine di Santo Stefano*, 4 voll., Pisa, Giardini, 1965-1966; G. Warner of Craigenmaddie, *The Sacred Militar Order of St. Stephen Pope and Martyr*, Pisa, Ets, 2004.

bolla *Si de protegendis* di Pio V[92]. Ricordo appena la vicenda senese dei Crocesegnati, di cui il ceto politico toscano conservò un'indelebile memoria, tanto da costituire – persino in epoca napoleonica – un temibile spauracchio di fronte ad analoghi rischi, ma anche un significativo precedente di risolutivo intervento del potere ducale contro simili eccessi tentati dai rappresentanti dell'autorità pontificia in terra toscana[93]. Ma anche dopo la repentina conclusione della vicenda dei Crocesegnati i comportamenti dei patentati senesi del Sant'Uffizio continuarono a creare non pochi fastidi persino alla Curia romana, tanto da costringere la Congregazione a sollecitare l'Inquisitore senese a scegliere con più oculatezza e in minor numero i suoi collaboratori[94]. Non dimentichiamo, infine, che per ogni livello della giustizia ecclesiastica non mancavano, tanto fra gli stessi chierici quanto fra gli enti pii, gli esenti al tribunale diocesano, o per privilegio generale (per esempio gli appartenenti alle congregazioni regolari), o per privilegio personale in seguito ad una graziosa concessione particolare dei pontefici. Sotto questo aspetto l'amministrazione della giustizia da parte degli ordinari diocesani presentava già in partenza – senza considerare, quindi, la concorrenza dell'Inquisizione romana – il difetto di non poter assicurare la

[92] La bolla *Si de protegendis*, del maggio 1569, colpiva con pene spirituali (la scomunica), penali (il «rilascio» al foro secolare) e civili (l'esproprio dei beni patrimoniali, l'estromissione perenne dalle cariche pubbliche, la degradazione ecc.) sia i presunti colpevoli di intralcio all'operato del Sant'Uffizio, sia i loro legittimi eredi e successori. Una versione in lingua italiana di questa bolla si può leggere nel trattato, più volte ristampato, di E. Masini, *Sacro arsenale ovvero pratica dell'uffizio della santa Inquisitione*, Roma, Stamperia di San Michele a Ripa, 1730 (prima edizione Genova, Giuseppe Pauoni, 1621), pp. 453-457; v. anche l'appendice di *Litterae Apostolicae* in coda al trattato di N. Eymerich, *Directorium inquisitorum... cum commentariis Francisci Pegñae*, Venetiis, apud Marcum Antonium Zalterium, 1607. Sul costante richiamo a questa bolla da parte degli inquisitori per tutta l'Età moderna, v. la voce *Si de protegendis* nell'«Indice degli argomenti» del volume *Le lettere della Congregazione* cit., p. 634. Quanto alla pena della confisca dei beni v. i saggi di V. Lavenia, *I beni dell'eretico*, *i conti dell'inquisitore. Confische*, *Stati italiani*, *economia del Sant'Uffizio*, in *L'Inquisizione e gli storici* cit., pp. 47-94 e di G. Maifreda, *Un'Inquisizione diffusa. Sant'Uffizio*, *confische e stime nel Cinquecento milanese*, in «Quaderni storici», XLV (2010), n. 135, pp. 779-824.

[93] Becattini, *Fatti attinenti* cit., pp. 140-143; Galluzzi, *Istoria del Granducato* cit., II, pp. 456-458; Marchetti, *Ultime fasi della repressione* cit. Per quanto accadde agli inizi del XIX secolo rimando a Greco, *La politica religiosa* cit. Più in generale, su questi volontari collaboratori della repressione del dissenso e della diversità, v. P. Mazur, *Crocesignati*, in *DSI*, I, p. 432.

[94] *Le lettere della Congregazione* cit., pp. 343-344 (1662 novembre 12), 344-345 (1663 marzo 30). Tuttavia, emerge dallo stesso carteggio che la scelta dei patentati continuò a favorire anche cattivi soggetti, come Pietro Antonio Fiacchi da Rigomagno nei primi decenni del Settecento (ivi, pp. 467, 468, 560). Adriano Prosperi ha messo opportunamente in rilievo le critiche del giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca nei confronti degli amplissimi privilegi, che godevano queste e altre figure di collaboratori del Sant'Uffizio (Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 180-183).

sua funzione in modo uniforme neppure all'interno del proprio distretto territoriale, anche se poi almeno per i Regolari si era trovata una parziale soluzione istituendo la figura dei cosiddetti «conservatori» delle singole congregazioni religiose ed attribuendo a costoro i compiti di giudici arbitrali per dirimere almeno in parte i conflitti occasionali con le altre componenti sociali[95]. Ma, se si escludevano quelle materie ereticali che attiravano l'attenzione dell'Inquisizione oppure le cause delegate direttamente dalla Curia romana al nunzio a Firenze, all'interno delle singole famiglie religiose vigeva una sorta di 'giustizia fai da te', con pene arbitrarie e prigioni proprie per i religiosi ritenuti colpevoli da parte dei rispettivi superiori, come lamentava ancora alla fine del Settecento il granduca Pietro Leopoldo[96]. In realtà, questa forma domestica della giustizia claustrale apriva la stura proprio agli interventi del Sant'Uffizio, perché – come mostrano le carte dell'Inquisizione pisana e le lettere romane agli inquisitori senesi – i frati «penitenziati» dai loro superiori non esitavano poi a vendicarsi, accusandoli davanti a quella corte di ogni più efferata, e persino strampalata, «eretica pravità».

Infine, in quelle questioni 'borsali', che ancora oggi costituiscono una branca non trascurabile del contenzioso civile, in Toscana si osservava la tradizione giuridica che l'attore chiamasse il convenuto presso il tribunale proprio di quest'ultimo. Ma anche ciò non sempre avveniva, tanto che, almeno verso la fine del Seicento, parrebbe che i tribunali ecclesiastici diocesani e distrettuali avessero teso ad ampliare le proprie competenze, in ciò sostanzialmente aiutati dagli stessi laici, i quali non di rado trovavano profittevole ricorrere al foro vescovile[97]. Tale comportamento non dovrebbe stupire per due ordini di ragioni. In primo luogo, nelle cause mosse contro i chierici su materie civili i tribunali ecclesiastici disponevano di un ventaglio di pene che per i chierici convenuti potevano risultare ben più afflittive, e quindi efficaci, di quelle a disposizione dei fori laici: penso, soprattutto, alla sospensione dalla celebrazione della messa (usuale

[95] Ferraris, *Prompta bibliotheca*, II, pp. 568-583 (voce *Conservatores*); Zaccaria da San Mauro, *Conservatore*, *giudice*, in *Enciclopedia cattolica* cit., IV, coll. 408-409 (che ricorda i provvedimenti adottati da pontefici e da Concili).

[96] Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, 3 voll., Firenze, Olschki, 1969-1974, I, p. 119 («Anche i frati avevano le carceri nei conventi, ove condannavano i frati loro senza forma di processo, né dipendenza dal governo»).

[97] G. Greco, *La parrocchia a Pisa nell'Età moderna (secoli XVII-XVIII)*, con presentazione di C. Violante, Pisa, Pacini, 1984, pp. 81-83.

fonte di guadagno per un gran numero di sacerdoti secolari e regolari) o al sequestro delle rendite beneficiali, cioè a due provvedimenti canonici che potevano ridurre alla fame il malcapitato chierico 'convenuto'. In secondo luogo, troppo spesso tendiamo a dimenticare che sul territorio i giudici ecclesiastici erano in gran parte i fratelli, i cugini, i parenti o i consorti dei membri dei ceti dirigenti locali: l'intreccio di interessi fra gli uni e gli altri era tale da rendere certamente non ostile un foro ecclesiastico per un ricorrente laico, tanto più che non di rado a rappresentare in giudizio l'attore laico era a sua volta un altro chierico. Mentre scrivo la stesura definitiva di questa pagina, mi viene in mente che proprio in questi giorni, scorrendo un libro di ricordanze della famiglia Roncioni di Pisa fra Cinque e Seicento, ho trovato l'annotazione di alcune cause intentate con successo sullo scorcio del Cinquecento dagli eredi di Orazio Roncioni ad altrettanti conventi diocesani per questioni di turbato possesso di bandite e simili materie di fronte al tribunale della Curia arcivescovile pisana: ebbene, nel dibattimento il rappresentante legale dei giovani Roncioni era guarda caso il loro zio e tutore Raffaello, arciprete della cattedrale, ed i giudici due suoi colleghi, cioè l'arcidiacono ed il decano della stessa chiesa (membri, a loro volta, di altre famiglie nobili pisane)[98].

Quanto alle materie giudiziarie, alla stessa stregua di ciò che avveniva davanti ai tribunali secolari, potremmo indicare due diversi settori operativi dei tribunali ecclesiastici, non sempre facilmente distinguibili l'uno dall'altro. In primo luogo, le materie civili, intendendo con il termine 'civile' quelle materie che in giudizio usualmente non comportano una pena, ma solo l'attribuzione di cose e/o diritti all'una o all'altra delle parti in causa: come il possesso di benefici e beni ecclesiastici, il riconoscimento e l'assolvimento di debiti, la conferma o la caducità di contratti di locazione, la validità e lo scioglimento di matrimoni, le separazioni coniugali, il pagamento di doti ecc. In secondo luogo, i reati perseguibili nel foro criminale, con le sue pene, ma anche con i suoi riti procedurali, a partire dalla tortura giudiziaria. Tuttavia, dietro il semplice schema sopra enunciato si nasconde una realtà drammatica, fonte e causa di terribili sofferenze, anche ma non soltanto fisiche[99], eppure troppo spesso colpevolmente sottaciuta per remore

[98] Archivio di Stato di Pisa, *Roncioni*, 316, cc. 21v, 22v (1616-1618).

[99] Ovviamente, non intendo minimamente sottovalutare la dimensione e l'intensità corporee della tortura giudiziaria e i loro effetti devastanti sui presunti rei e sugli sventurati testimoni. Ne erano ben consapevoli anche i contemporanei: sia i grandi esperti, come Eliseo Masini nel suo già citato *Sacro Arsenale* (in specie alle pp. 263-291), sia i vicari operanti sul

ideologiche. In epoca moderna, negli Stati confessionali, molti cosiddetti reati in realtà erano atti e comportamenti, tradizionalmente, ma talora solo più recentemente, giudicati peccaminosi dalle Chiese cristiane e poi trasformati dalle Chiese stesse – in specie dalla Chiesa cattolica e dai suoi giuristi, che proprio in quei decenni riorganizzavano tutta la materia criminale del diritto canonico[100] – da violazioni della morale religiosa in reati perseguibili penalmente. Questi reati, anzi, erano da punire generalmente con le pene non meno atroci di quelle comminate agli autori dei delitti ritenuti più efferati (parricidio, regicidio e simili). Si trattava di una lunga lista, nella quale il numero delle tipologie dei reati e il loro intreccio con le particolari condizioni di ordine e grado dei soggetti coinvolti attizzavano un gigantesco rogo di «poveri omini» condannati ad un atroce destino per scontare i loro «psicoreati». Questo irrompere, o meglio, questo straripare del peccato nel corpo delle materie criminali[101] rende scarsamente attendibile l'ipotesi di poter «suddividere per comodità la criminalità fondamentale europea del primo periodo moderno in due ampie categorie: crimini contro la persona e crimini contro la proprietà»[102]. Basta incappare in

territorio. Anzi, questi ultimi giungevano persino a lamentarsi del fatto che, a causa dei 'buchi' nel sistema carcerario del tempo, gli inquisiti riuscissero a procurarsi dall'esterno i rimedi per alleviare le loro sofferenze durante le sedute di tortura, eludendo così l'efficacia dei tormenti (*Le lettere della Congregazione* cit., p. 111, del 9 maggio 1614). In generale, su questo tema, v. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1953-1954; G. Rossi, *Apetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle* Quaestiones *di Paolo Zacchia*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale. 1584-1659*, a cura di A. Pastore - G. Rossi, Milano, Angeli, 2008, pp. 163-199; L. Garlati, *Il «grande assurdo»: la tortura del testimone nelle pratiche d'Età moderna*, in «Acta Histriae», XIX (2011), pp. 81-104.

[100] J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico.* Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998 (ed. orig. Paris, Cerf, 1994); C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1999; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 269-389; C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2008, I, pp. 17-93 (*La formazione del paradigma sistematico. Lineamenti di un percorso, 1563-1791*).

[101] Nelle sue famose *Istituzioni criminali* il giurista Domenico Ursaya annoverava anche il «peccatum» fra i vocaboli utili per definire il crimine o il delitto, insieme a «maleficium», «facinus», «scelus» e simili. Anzi, per chiarire meglio il suo pensiero, l'Ursaya annoverava fra i crimini non solo ciò che era «commesso», ma anche ciò che era «omesso», e così spiegava adducendo un esempio che ci pare particolarmente significativo: «Dicitur *Omissio*, ut comprehendatur omne id quod fit contra praecepta legis positivae, puta praeceptum legis positivae est ut tempore Paschali eucharistiam sumas, si omittis id facere, delinquis, quia non facit quod lex imperat» (D. Ursaya, *Institutiones criminales usui etiam forensi accomodatae, quatuor libris absolutae, in quorum primo agitur de criminibus mere ecclesiasticis. In secundo de criminibus mere saecularibus. In tertio de criminibus mixti fori. In quarto exponitur aliqua omnibus criminibus communia*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1724, p. 5, *De criminibus in genere*).

[102] M. R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 19. Di contro, come ricerca documentaria orientata nella stessa direzione da me proposta in

qualche elenco di crimini negli scritti di giuristi laici, di canonisti e persino di quei pii confortatori, che s'impegnavano a salvare in punto di morte le anime dei condannati agli estremi supplizi[103], per rimanere stupiti di fronte a una così abbondante e variegata messe, imputabile talora solo agli ecclesiastici, talora solo ai laici, talaltra ad ambedue le categorie[104]. Tralasciando le fattispecie criminali di ben più diffusa tradizione ed accettazione (come l'omicidio, le percosse, il furto, la rapina e simili), per gli ecclesiastici ricordiamo almeno alcuni 'crimini', più o meno dettagliatamente descritti dai nostri autori: la trascuratezza nell'abito e nella tonsura, l'accettazione di offerte provenienti da notori usurai (per seppellirne i cadaveri in terra consacrata), il cumulo di benefici senza l'apposita dispensa papale, la simonia, la non residenza presso il proprio ufficio ecclesiastico 'residenziale', l'inserzione di preghiere e formule superstiziose durante la liturgia sacra, l'eccessiva cura per i capelli (nel Cinquecento) o l'uso della parrucca senza apposita dispensa vescovile (fra Sei e Settecento)[105], la celebrazione delle

queste pagine, v. C. Casanova, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, Bologna, Clueb, 2007.

[103] A. Prosperi, *Il sangue e l'anima. Ricerche sulle compagnie di giustizia in Italia*, in «Quaderni storici» (XVII), 1982, n. 51, pp. 960-999; I. Rosoni, *Le notti malinconiche. Esecuzioni capitali e disciplinamento nell'Italia del XVII secolo*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in Età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 94-126; G. Romeo, *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1993; P. Martucci, *«In carcere eram et venistis ad me». Le compagnie di carità nelle carceri della prima Età moderna*, in «Rivista di polizia. Rassegna di dottrina, tecnica e legislazione», XLVII (1994), fasc. VIII-IX, pp. 554-579.

[104] Solo a titolo esemplificativo rimando a G. B. Diaz de Lugo, *Practica criminalis canonica*, Romae, apud Vincentium Accoltum, 1581; De Luca, *Il dottor volgare* cit., libro XV, parte II (*Dei giudizi criminali e della loro pratica nella Curia romana*), capitolo V (*Delli delitti e delle pene e delle loro diverse specie*), pp. 100-330; Ferraris, *Prompta bibliotheca*, VI, pp. 578-609 (voce *Poena*). Si veda inoltre G. Manara, *Notti malinconiche nelle quali con occasione di assister' a' condannati a morte, si propongono varie difficoltà spettanti a simil materia. Serviranno per instruttione a' confessori, confortatori et altri assistenti nelle confortarie e fuori di tale contingenza saranno di utile a chi confessa*, in Bologna, Giovanni Battista Ferroni, 1668, pp. 656-711 (vi è un elenco dei delitti puniti con la pena di morte: una trentina di categorie, di cui almeno una decina strettamente connesse a violazioni del diritto canonico).

[105] Si pensi che ancora alla metà del Settecento il cardinale Prospero Lambertini, allora arcivescovo di Bologna e poi pontefice con il nome di Benedetto XIV, minacciava pene severe ai suoi preti bolognesi colpevoli del misfatto di portare la parrucca: *Raccolta di alcune notificazioni, editti ed istruzioni dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Prospero Lambertini... pubblicate pel buon governo della sua diocesi*, 5 voll., Bologna, Longhi, 1733-1740, IV, pp. 30-41 («Notificazione», 1737 luglio 8). A monte dell'editto lambertiniano possiamo indicare l'opera di J.-B. Thiers, *Istoria delle perrucche, in cui si fa vedere la loro origine, la usanza, la forma, l'abuso e la irregolarità di quelle degli ecclesiatici. Tradotta dal francese per ordine dell'eminentissimo arcivescovo Orsini vescovo Tusculano, ora vescoro di Porto, da Giuliano Bovicelli*, Benevento, Stamperia arcivescovile, 1722[2]; v. anche F. De Giorgi, *La parrucca dei preti. Limiti interiori all'esteriorità barocca e sacralità sacerdotale nell'«Ancien*

messe da parte di chierici secolari o regolari non ancora promossi al sacerdozio o senza gli abiti talari ed in luoghi indecenti, la *sollicitatio ad turpia* nell'amministrazione del sacramento della penitenza, l'esercizio di professioni o mestieri non consoni al proprio *status* ecclesiastico (dall'avvocato al macellaio, dal medico all'oste, per tacere poi dell'impiego pubblico), la benedizione di seconde nozze (anche quelle celebrate lecitamente), la presenza a matrimoni clandestini e tutta una serie di consumi, di attività o di svaghi, che tendenzialmente venivano trasferiti dal codice deontologico della disciplina ecclesiastica al codice criminale (come l'assunzione di caffé, cioccolata e tabacco, il gioco, la caccia «clamorosa», l'andare a spasso, il frequentare spettacoli pubblici ecc.)[106]. Una lunghissima lista, come si vede, sempre suscettibile di ulteriore accrescimento sulla base di una letteratura parenetica, che finiva per condizionare la legislazione sinodale dei vescovi più attivamente impegnati nella cura pastorale[107]. Per tutti, tanto i chierici

régime», in *Le carte e gli uomini. Storia della cultura e delle istituzioni (secoli XVIII-XX). Studi in onore di Nicola Raponi*, Milano, Vita e pensiero, 2004, pp. 3-42.

[106] Su queste attività non manca ormai una bibliografia utile per un approccio meno condizionato tanto dalla sensibilità dell'oggi e dai gusti personali, quanto da una plurisecolare pedagogia del disciplinamento fondata sulla compressione dei piaceri della vita, compresi quelli privi di conseguenze dannose per le singole persone o l'ambiente. Per la caccia: Ph. Salvadori, *La chasse sous l'Ancien régime*, Paris, Fayard, 1996; P. Galloni, *Storia e cultura della caccia dalla preistoria a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2010. Per il gioco: R. Caillois, *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, con note di G. Dossena, Milano, Bompiani, 1981 (ed. orig. Paris, Gallimard, 1958); *Il gioco nella cultura moderna*, a cura di A. Santacroce, Cosenza, Lerici, 1979; *Passare il tempo. La letteratura del gioco e dell'intrattenimento dal XII al XVI secolo*, atti del convegno di studi (Pienza, 10-14 settembre 1991), Roma, Salerno, 1992; G. Imbucci, *Pazzo chi joca e pazzo chi nun ghioca*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXI (1993), n. 43, pp. 165-191; A. Rizzi, Ludus/ludere. *Giocare in Italia alla fine del Medioevo*, Treviso-Roma, Fondazione Benetton-Viella, 1995; *Il tempo libero. Economia e società (Loisirs*, *Leisure*, *Tiempo Libre*, *Freizeit) secoli XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, le Monnier, 1995; L. Nadin, *Carte da gioco e letteratura tra Quattrocento e Ottocento*, Lucca, Pacini Fazzi, 1997; *Il gioco pubblico in Italia. Storia*, *cultura e mercato*, a cura di G. Imbucci, Venezia, Marsilio, 1999; G. Dossena, *Enciclopedia dei giochi*, Torino, Utet, 1999; G. M. Viscardi, *Feste e giochi tra esaltazioni teologiche e divieti canonici (secoli XV-XX)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXX (2001), n. 60, pp. 147-171. Per i consumi voluttuari: N. Rival, *Il tabacco specchio del tempo. Storia del fumo e dei fumatori*, Milano, SugarCo, 1986 (ed. orig. Paris, Perrin, 1981); M. Montanari, *Nuovo Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola nell'Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1991; V. G. Kiernan, *Storia del tabacco. L'uso*, *il gusto*, *il consumo nell'Europa moderna*, Venezia, Marsilio, 1993 (ed. orig. London, Hutchinson Radius, 1991); S. D. Coe - M. D. Coe, *La vera storia del cioccolato*, Milano, Archinto, 1997 (ed. orig. London, Thames and Hudson, 1996); F. Fernández-Armesto, *Storia del cibo*, Milano, Bruno Mondadori, 2010 (ed. orig. London, Macmillan, 2001). Quanto agli spettacoli pubblici si legga Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 342-349.

[107] G. Martina, *Una testimonianza sul clero italiano nel Settecento*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XV (1961), pp. 467-480; X. Toscani, *La letteratura del buon prete di Lombardia nella prima metà del Settecento*, in «Archivio storico lombardo», CII (1976), pp. 158-195; L. Mezzadri, *La spiritualità dell'ecclesiastico seicentesco in alcune fonti letterarie*, in *Problemi di storia della*

che i laici, ricordo l'apostasia, il consumo di cibi vietati in tempo di quaresima, le molteplici espressioni della cosiddetta 'superstizione' elevata al rango di eresia (magia, stregoneria, medicina tradizionale ecc.), le attività lavorative nei giorni festivi e quelle pratiche conviviali, di cui certo non è negabile il risvolto 'dilettuoso' (mi si permetta il voluto neologismo), come i giochi e i balli (soprattutto nelle ore dedicate nelle chiese agli uffici divini e in prossimità dei luoghi sacri mentre vi si svolgevano funzioni religiose), le mascherate, il comparatico dei fiori, il gentile costume dei cicisbei (potremmo dire in poche parole contro tutta una vasta tipologia di «pratiche» e di «civili conversazioni»[108]), e così via di questo passo, per non parlare, ovviamente del «nefando crimine» della sodomia e del «più infame e detestabile delitto» dell'ateismo. Infine, possiamo collocare in un'area di frontiera fra il 'si vorrebbe punire in via di diritto' ed il 'ma non si può punire in via di fatto' da parte dei tribunali ecclesiastici il peccato-reato della cosiddetta 'usura': un termine che in ambito teologico-canonico indicava, fra il Medioevo e l'Età moderna, la semplice percezione di interessi sui capitali finanziari dati in prestito a/da enti pubblici o privati, Monti pii compresi[109]. Ebbene, nonostante che tutti i trattati morali, le prediche e i

Chiesa nei secoli XVII-XVIII, atti del convegno di studi (Bologna, 3-7 settembre 1979), Napoli, Dehoniane, 1982, pp. 45-89; G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Bari-Roma, Laterza, 1992, pp. 45-113; M. Turrini, *La riforma del clero secolare durante il pontificato di Innocenzo XII*, in «Cristianesimo nella storia», XIII (1992), n. 2, pp. 329-358, poi in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, atti del convegno di studi (Lecce, 11-13 dicembre 1991), a cura di B. Pellegrino, Galatina, Congedo, 1994, pp. 249-274.

[108] Sulle «civili conversazioni» (dagli autori religiosi chiamate, con implicita condanna, «moderne conversazioni») v. *Stefano Guazzo e la civil conversazione*, a cura di G. Patrizi, Roma, Bulzoni, 1990; P. Burke, *L'arte della conversazione*, Bologna, Il Mulino, 1997 (ed. orig. Cambridge, Polity, 1993); *Salotti e ruolo femminile in Italia tra Seicento e primo Novecento*, a cura di M. L. Betri - E. Brambilla, Venezia, Marsilio, 2004; B. Craveri, *La civiltà della conversazione*, Milano, Adelphi, 2001; A. Quondam, *La conversazione. Un modello italiano*, Roma, Donzelli, 2007. Sul coinvolgimento degli stessi ecclesiastici in queste «conversazioni» abbondano i riferimenti nei processi di San Miniato studiati da Livio Tognetti in *Processi informativi ed atti criminali dal 1622 al 1707. Repertorio del tribunale ecclesiastico diocesano di San Miniato*, a cura di L. Tognetti, San Miniato, Palagini, 1994. Com'è intuibile, la miscela fra «conversazioni», donne ed ecclesiastici era così esplosiva da provocare durissimi attacchi da parte degli esponenti di punta di quel settore della pubblicistica cattolica che fra Sei e Settecento si batté per una nuova disciplina clericale, fondata sulla rigorosa separazione fra i chierici e i laici.

[109] Per una sintesi coeva del problema v. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, VI, pp. 173-185 (voce *Mutuum*) e VIII, pp. 587-605 (voce *Usura*, che tiene in considerazione proprio la *Vix pervenit*, che cito nelle righe successive). Su tutta la complessa questione rinvio ai lucidi e stimolanti lavori di Oscar Nuccio, che permettono di non cadere nella trappola apologetica di quei colleghi storici che si sono inventati la nascita dello spirito capitalistico nelle pieghe della ... teologia

proclami pontifici, fino all'enciclica *Vix pervenit* di papa Benedetto XIV ancora in pieno Settecento[110], fossero concordi nello stigmatizzare la gravissima illiceità della percezione di interessi in quanto frutti della vile e di per se stessa sterile moneta, già dalla fine del Quattrocento i tribunali ecclesiastici si guardavano bene in Toscana dall'entrare in simili spinose materie, che coinvolgevano uomini ed enti, laici ed ecclesiastici, su quegli aspetti strettamente economico-materiali della vita reale ormai egemonizzati dalla giustizia secolare[111].

L'atrocità delle pene cresceva anche nel caso di quei reati comuni che però fossero consumati a danno di oggetti di uso sacro, come potevano essere gli arredi delle chiese ed ancora più in particolare la pisside, il calice o l'ostensorio: in tali circostanze la barbarie giuridica della comminazione della pena di morte anche per il semplice furto con scasso veniva aggravata con l'aggiunta o di ulteriori sofferenze fisiche inferte al reo ancora vivo oppure dell'ignominia dello squartamento del suo cadavere[112]. Quanto si

---

e del diritto canonico. Si legga, per esempio, O. Nuccio, *Chiesa e denaro dal XVI al XVIII secolo*, in *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento. Possesso*, *uso*, *immagine*, a cura di U. Dovere, atti del convegno di studi (Aosta, 9-13 settembre 2003), Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004, pp. 11-85.

[110] Si veda l'enciclica *Vix pervenit* (1745 novembre 1°), in *Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV bullarium*, 5 voll., Romae, excudebat Hyeronimus Mainardi expensis Bartholomei Occhi, 1760-1762 (d'ora in poi *Benedicti papae XIV bullarium*), I, pp. 258-260 («De usuris aliisque iniustis quaestibus»); v. inoltre G. Greco, *Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa*, Roma, Salerno, 2011 (in questo mio recente lavoro ho analizzato e discusso più estesamente tutti gli altri documenti di questo pontefice, che cito nelle pagine seguenti di questo saggio), nonché P. Vismara, *L'enciclica* Vix pervenit *e il problema del buon uso del denaro*, in *Prospero Lambertini. Pastore della sua città*, *pontefice della cristianità*, a cura di A. Zanotti, Bologna, Minerva, 2004, pp. 195-214 ed Ead. *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, in particolare pp. 251-420. Peraltro, Paola Vismara non può fare a meno di ricordare che appena pochi giorni prima della promulgazione di questa enciclica lo stesso Benedetto XIV, ovviamente come sovrano temporale più che come pontefice spirituale, aveva fissato al 4% la soglia più alta degli interessi percepibili dai mutui e dai censi entro il suo Regno. Ricordo che l'intervento del pontefice era inteso a troncare, senza prospettare una soluzione chiara ed esplicita, la violenta polemica fra i difensori dell'ortodossia rigorista cattolica (come il prolifico scrittore domenicano Daniele Concina) e gli intellettuali italiani aperti alla nuova cultura scientifica e umanistica (in testa, il grande erudito veronese Scipione Maffei).

[111] P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 103 (vi si ricorda che persino un rigorosissimo moralista come il fiorentino Antonino Pierozzi istruì una sola causa per 'usura' durante il proprio episcopato nella Firenze rinascimentale dei Medici, signori e ... banchieri).

[112] Per esempio, il 12 settembre 1662 furono impiccati come ladri di vasellame sacro il ventottenne Giovanni Battista Marzoli e Pasquino di Michele Ghimenti; la stessa sorte per la medesima colpa, ma con l'aggiunta dello squartamento del cadavere, toccò il 24 gennaio 1699 a Lorenzo di Iacopo Gondoni da Barzighella; il 27 giugno 1711 fu giustiziato Michele

fosse radicata nella coscienza giuridica della società confessionale italiana l'idea che simili crimini dovessero necessariamente essere puniti con tali sevizie e con l'aggiunta di gesti infamanti anche dopo la morte è comprovato dal fatto che ancora il 10 gennaio 1818 la stessa sullodata Maria Luisa di Borbone-Parma emanò, stavolta in veste di duchessa di Lucca, un decreto secondo il quale nel caso più qualificato di «furto sacrilego» (cioè la profanazione del tabernacolo) l'esecuzione dovesse osservare un rituale particolarmente macabro e dovesse culminare nel rogo del cadavere del reo «fino all'intera consunzione, sulla piazza della esecuzione»[113].

Ma l'aggravante riconosciuta a tutti gli oggetti sacri – materiali o immateriali che fossero – emerge con particolare evidenza in quella variegatissima e coloratissima fattispecie che è la bestemmia[114], di cui i toscani si sono mostrati nei secoli maestri dottissimi e fantasiosi[115]. Con un bando assai precoce, e sul quale dovremo tornare poco più oltre per l'altro crimine perseguito in questo stesso decreto, Cosimo I colpiva la bestemmia[116]

---

di Onorio Grassi da Borgo San Lorenzo, di 45 anni, colpevole di furto di vasi sacri con l'aggravante di aver usato per ungersi le scarpe l'olio santo contenuto in uno di questi oggetti; il 27 settembre 1751 Simone Bergamassi da Civitella, già marchiato su ambedue le spalle, fu impiccato per il furto di un calice, ecc. (v. *Nota di diversi delinquenti* cit., cc. 33r, n. 177, 41v, n. 236, 42v, n. 241, 55v, n. 302). A sua volta, basandosi sui documenti della compagnia fiorentina di Santa Maria della Croce al Tempio, oltre un secolo fa anche Giuseppe Rondoni ricordava come persino in età lorenese la pena di morte fosse stata inflitta a imputati di furti sacrileghi nelle chiese: il 23 maggio 1738 al quarantenne Bastiano di Cristoforo detto Spaccamontagne e persino il 18 novembre 1752 al ventitreenne Bernardo di Tommaso Tiradoni; v. G. Rondoni, *I «giustiziati» a Firenze (dal secolo XV al secolo XVIII)*, in «Archivio storico italiano», s. V, XXVIII (1901), pp. 209-256.

[113] *Manuale di legislazione patria*, *ossia raccolta di tutte le leggi civili*, *penali*, *commerciali*, *rurali*, *di procedura civile e criminale del Ducato di Lucca emanate dall'anno 1799 a tutto l'anno 1845*, a cura di G. De' Giudici, 3 voll., Lucca, Baccelli e Fontana, 1846-1848, I, pp. 62-63.

[114] In generale v., oltre a Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 350-367, anche Id., *Bestemmia*, in *DSI*, I, pp. 184-185. Per un inquadramento più generale v. A. Cabantous, *Histoire du blasphème en Occident*, *fin XVIe-milieu XIXe siècle*, Paris, Albin Michel, 1998.

[115] Testimonia la frequenza di questo peccato-reato nei processi toscani la corposa voce *Bestemmia* nell'«Indice degli argomenti» del volume *Le lettere della Congregazione* cit., p. 631.

[116] Si veda il bando in Cantini, *Legislazione toscana*, I, pp. 210-221 (1542 luglio 8); v. inoltre P. Cavallo, *Resolutionum criminalium... Centuria tertia*, Florentiae, ex typographia Sermartelliana, 1629, caso 296, n. 32 («Blasphemiae poena ex decreto magni ducis Etruriae quae sit»); M. Savelli, *Pratica universale del dottor Marcantonio Savelli primo auditore della Rota criminale di Firenze estratta in compendio per alfabeto dalle principali leggi*, *bandi*, *statuti*, *ordini e consuetudini massime criminali e miste che vegliano negli Stati del serenissimo gran duca di Toscana*, Firenze, Giuseppe Cocchini nella Stamperia della Stella, 1665, e successive edizioni accresciute (le mie citazioni sono tratte dall'edizione stampata a Venezia nel 1697 da Paolo Baglioni), pp. 43-44 («Bestemmia»); V. Guglielmi, *Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana*, Pisa, Giovan Paolo Giovannelli, 1763, p. 97 («Capitolo XLII. Della bestemmia»). Si noti che il legislatore, ma anche i suoi com-

riprendendo una tradizione precedente, che aveva visto impegnati anche in Toscana non a caso nuovi signori[117] e repubbliche poste sotto la diretta protezione divina. Il bando mediceo non lesinava certo le pene. I colpevoli di bestemmie contro Dio, la Madonna o i Santi, uomini o donne che fossero, sarebbero stati puniti per la prima volta con la perforazione della lingua e duecento lire di ammenda oltre alla privazione degli uffici goduti per sei mesi, per la seconda volta con trecento lire e l'amputazione della lingua e la privazione degli uffici per un anno, la terza e quarta volta con lire cinquecento e la pena della «scopa» per i luoghi pubblici[118], con la perforazione della lingua e due anni di confino in galea. Condanne che furono effettivamente inflitte a qualche malcapitato: come accadde alla prostituta Domenica di Paolo di Bruno da Pescia, detta «la Mencaccia»[119]. Qualora, però, questo crescendo repressivo non fosse bastato a castigare il linguaggio dei peccatori incalliti, non mancava il salto di qualità definitivo:

> Possino quelli che avanti alcuna di dette condennationi di lor fatte, o di poi, havessino fatto abito del bestemmiare o usassino bestemmie enormi, o in altro modo notabili, con detti o fatti vituperassino Iddio o sua Santissima Madre o lor venerandi nomi o figure o imagini, esser condennati in quelle maggior pene per insino alla morte inclusive e che parrà al retto o maturo arbitrio di chi gli harà a giudicare, avuto rispetto all'importantia dei casi et alla qualità delle persone.

Nell'applicazione concreta della norma, il giurista pontremolese Pietro Cavallo suggeriva che si potesse adottare un criterio di moderazione o persino di impunibilità almeno nei confronti dei «blasphemantes ira, vel dolore moti»[120]. In genere, però, si può sostenere che sull'estrema gravità

---

mentatori, non si erano posti il problema di come fosse possibile perforare per una seconda volta una lingua già amputata nella precedente recidiva. Può darsi che il parossismo repressivo superasse pure i ferrei vincoli della logica (oppure che, come accade anche in simili costruzioni giuridiche, la «sostanza» immateriale prevalesse sull'«esistente» materiale).

[117] Si veda, per esempio, il decreto di Paolo Guinigi, signore di Lucca, dell'8 maggio 1427, su cui v. G. Greco, *La chiesa di Lucca nei primi decenni del Quattrocento*, in *Paolo Guinigi e il suo tempo*, atti del convegno di studi (Lucca, 24-25 maggio 2001), «Quaderni lucchesi di studi sul Medioevo e sul Rinascimento», V (2004), nn. 1-2, II, pp. 25-68; v. anche S. Nelli, *L'amministrazione della giustizia sotto Paolo Guinigi*, ivi, pp. 7-23.

[118] Ricordo che la condanna della «scopa» consisteva nell'essere messo alla berlina sopra un asino, seminudo e rivolto verso la coda, per essere portato in giro per la città e nel frattempo «scopato», cioè frustato.

[119] Sieni, *La sporca storia di Firenze* cit., p. 338 (1641 novembre 9).

[120] Cavallo, *Resolutionum criminalium* cit., caso 296, n. 33, e, per le brevi citazioni successive, nn. 42, 44, 46. Pietro Cavallo fu auditore delle bande, presidente della Religione dei cavalieri di Santo Stefano e membro della Consulta durante il principato di Ferdinando I.

di questo reato i giuristi manifestavano un concorde assenso e davano per scontato che in simili casi si dovesse arrivare a comminare la pena di morte, come effettivamente avvenne anche nel Granducato[121], «tam detestabili est blasphemiae culpa», come ancora alla metà del Settecento scriveva Lucio Ferraris[122]. Tanta detestabilità risiedeva nel fatto che, come annotava Pietro Cavallo, si trattava del «peccatum» «detestabilior», che «multorum malorum est causa» e «veniam non meretur apud Deum». Tuttavia, anche se lo stesso Cavallo non nutriva dubbi sul fatto che un'espressione del tenore «Potta della nostra donna Vergine Maria»[123] costituisse un'orrenda e scandalosa bestemmia, e forse anche il segnale di una ribellione pur solo emotiva alla morale sessuale imposta dalle autorità ecclesiastiche e secolari[124], in altri casi la pratica giuridica consigliava di procedere con cautela e con i dovuti distinguo: cautela e prudenza, quindi, se non altro per verificare sulla base di opportune testimonianze – come avvertiva Vincenzo Guglielmi, «alunno» di diritto nello Studio pisano in piena età lorenese – se determinate parole avessero o non avessero un significato blasfemo all'interno dello specifico contesto in cui erano state proferite. In ogni caso, troncando i dilemmi di causidici e teologi, nei loro decreti sinodali, nei quali ovviamente era sempre presente – in genere già fra le prime pagine – un capitolo particolare dedicato alla condanna della bestemmia, i vescovi toscani non mancavano di ricordare ai giudici secolari che anche su di loro

[121] Nel 1731 a Livorno fu decapitato un soldato tedesco, riconosciuto colpevole di «bestemmia ereticale»; v. L. Frattarelli Fischer, *'Confortatori' e condannati a morte a Livorno*, in *Riti di passaggio e storie di giustizia*, a cura di V. Lavenia - G. Paolin, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 303-313.

[122] Ferraris, *Prompta bibliotheca*, I, pp. 619-624 (voce *Blasphemia*); v. anche L. M. Sinistrari d'Ameno, *De delictis et poenis tractatus absolutissimus. Judicibus et advocatis fori ecclesiastici et laicis commodissimus, cum universa criminalis materia juxta canonici ac caesarei juris...*, Romae, sumptibus Caroli Giannini, 1553, pp. 260-271 (tit. V, «De delictis verbalibus», § 2 «Blasphemia»); De Luca, *Il dottor volgare* cit., libro XV, parte II, capitolo V, pp. 158-160 (voce *Bestemmia*).

[123] Notiamo che l'inventiva particolarmente estrosa e irrefrenabile dei bestemmiatori in terra toscana è all'origine di quel fenomeno culturale magnificamente orrido, per blasfemia e 'sporcizia', che è il periodico «Il Vernacoliere», diretto da Mario Cardinali, ancora stampato in quel di Livorno, dopo essere uscito indenne nel 1984 da un processo per offesa al pudore.

[124] Come mi pare anche nel caso delle espressioni «Chi non fotte non va in paradiso» e «Le donne sposate che non fottono non vanno in paradiso», che portarono alla denuncia di un tale Matteo Baroni di Chianni nel 1730 (D. Baldacci, *Rapporti tra Stato e Chiesa in Toscana da Cosimo III a Francesco Stefano di Lorena: Inquisizione toscana*, *Inquisizione pisana*, tesi di laurea, relatore prof. Ermenegildo Pastine, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1978-1979, pp. 104-105).

incombeva l'obbligo strettissimo di perseguire con ogni severità i bestemmiatori, lucrando così le indulgenze promesse su tal punto dall'ultimo Concilio lateranense[125]. Così, già nelle parole dei vescovi la bestemmia diventava un terreno quanto mai scivoloso, per la pluralità dei tribunali che dovevano operare – in concordia, in concorrenza – per la sua repressione: il foro secolare, quello vescovile ed anche quello dell'inquisitore, «quoniam blasphemia sapit plerumque haeresim»[126].

Certo è che alle bestemmie dovevano essere assimilati, per gravità delittuosa e per conseguente livello della pena, altri comportamenti sacrileghi, come i danneggiamenti inferti proditoriamente agli oggetti del culto sacro e, soprattutto, alle immagini di Cristo, della Madonna e dei Santi. Queste, come testimonia con la sua indiscussa autorevolezza il cardinale Prospero Lambertini in uno dei suoi editti ai fedeli bolognesi nella prima metà del Settecento, spesso si trovavano esposte anche in quartieri di malaffare oppure in luoghi non protetti o addirittura indecenti: pare, anzi, che spesso venissero usate dai padroni delle case per evitare che le pareti esterne delle loro dimore venissero sporcate da deiezioni umane[127]. Come facile conseguenza di questa pericolosa collocazione, molte immagini sacre diventavano un facile bersaglio da parte di persone in preda all'ubriachezza o all'ira, per esempio, dopo ripetute perdite al gioco d'azzardo[128]. Ebbene, dalle fonti giudiziarie e dalla memorialistica emerge che proprio verso la

---

[125] Si vedano, per esempio, i *Decreta provincialis synodi Florentinae ann. 1573*, Firenze, apud Bartholomaeum Sermartellum, 1574, pp. 16-17 («Rub. X. De blasphemia»).

[126] Come ricordava il senese fra' Domenico Maria Della Ciaia, vescovo di Sovana-Pitigliano nel suo sinodo del 1706 (*Constitutiones synodales editae et promulgatae ab illustrissimo et reverendissimo domino domino fratre Domenico Maria Della Ciaia patritio Senense et episcopo Suanense in quinta sua dioecesana synodo habita Pitiliani die quarta et quinta maii 1706*, Montefalisco, ex typographia Seminarii, 1707, p. 4). Il vescovo Della Ciaia emanò in quegli stessi giorni un lungo editto contro la bestemmia, che comprendeva anche un sommario della bolla di papa Pio V, con un elenco preciso delle pene corporali da infliggere ai bestemmiatori (ivi, *Appendice*, p. 13).

[127] *Raccolta di alcune notificazioni, editti ed istruzioni* cit., IV, pp. 76-82 («Notificazione», 1737 agosto 28).

[128] Un episodio di questo tipo è descritto anche da Luca Landucci, nel suo *Diario fiorentino dal 1450 al 1516*, a cura di I. Del Badia, Firenze, Sansoni, 1883, pp. 233-234; v. anche F. Fineschi, *Cristo e Giuda. Rituali di giustizia a Firenze in Età moderna*, Firenze, Bruschi, 1995, pp. 166-167. Si noti che, come ricorda Lorenzo Baldisseri nel suo saggio sulla Nunziatura in Toscana e come documentano le carte dell'Inquisizione pisana, capitava persino che dei frati fossero sorpresi a danneggiare immagini sacre appartenenti ad una 'religione' (nel senso di congregazione regolare) diversa dalla loro. Ma, forse, la categoria più a rischio era quella dei militari che, quando erano in preda all'ira per le perdite al gioco, non esitavano a infliggere colpi di pugnale o di spada persino ai crocifissi, come per esempio accadde a Grosseto nel 1601 (v. Bondielli, *Inventario* cit., p. 68) o a Livorno ancora nel 1642 (v. Casella, *Inventariazione* cit., pp. 8-9).

fine del Cinquecento anche la Toscana fu investita da un'epidemia di miracoli mariani, connessi a queste offese inferte da malcapitati, a loro volta immediatamente puniti dalla rabbia popolare, dalla giustizia civile e dalla stessa vendetta divina. Fu questo il caso anche della famosa immagine senese della Madonna di Provenzano, che dette il movente alla fondazione dell'omonima chiesa collegiata e da cui scaturì una serie d'immagini mariane policrome di ampia diffusione e di analoghe virtù miracolose (basti pensare alla non meno famosa Madonna del Conforto di Arezzo, al centro anche del «Viva Maria» alla fine del Settecento)[129]. Ma anche nel corso del Seicento qua e là si ebbero analoghi oltraggi (veri o presunti) ad immagini sacre poste sulle strade, come accadde, per esempio, nella notte del 2 gennaio 1693 a Firenze, allorché sarebbe stata sporcata con fango ed altre lordure un'immagine della Madonna posta in una viuzza fra il Lungarno e la chiesa di «Sant'Apostolo». In quell'occasione il granduca emanò subito un bando, minacciando la pena di morte e la confisca dei beni per tutti coloro che, a conoscenza dei colpevoli, non li avessero denunciati, e promettendo invece agli informatori un premio dai duecento ai trecento scudi. Lo stesso sovrano si fece promotore sull'immediato di una processione in riparazione del «misfatto detestabile», che avrebbe potuto scatenare l'ira vendicatrice di Dio sulla città e sul dominio fiorentini, ed in seguito, cinque anni dopo, organizzò sontuosamente il rito pubblico della collocazione dell'immagine offesa nella più sicura chiesa di «Sant'Apostolo»[130].

In conclusione, seguendo un altro giurista toscano, Anton Maria Cospi[131], potremmo dire che la bestemmia

può ridursi a tre capi, enunciativa, iuratoria e turpiloquia, poi che la maledica, che alcuni ànno messa sotto un capo distinto, si riduce sotto l'enunciativa, togliendo a Dio la impassibilità o altro attributo che gli conviene. La bestemmia dunque

[129] *Memorie storiche intorno alla miracolosa immagine di Maria santissima che si venera nella chiesa della insigne collegiata di Provenzano in Siena*, Siena, Lazzeri, 1875; F. E. Bandini Piccolomini, *La Madonna di Provenzano e le origini della sua chiesa. Notizie storiche*, Siena, Tipografia cooperativa, 1895; L. Franchina, *La chiesa della Madonna di Provenzano in Siena dalle origini alla traslazione dell'immagine nel tempio (1594-1611)*, in *I Medici e lo Stato senese. 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Roma, De Luca, 1980, pp. 171-182; V. Bonelli, *L'origine del culto della Madonna di Provenzano*, in «Annuario. Istituto storico diocesano», 1998-1999, pp. 142-280; M. Brogi - P. Brogini, *L'Opera di Santa Maria in Provenzano e il suo archivio*, in *Chiesa e vita religiosa a Siena* cit., pp. 305-313.

[130] Cantini, *Legislazione toscana*, XX, pp. 301-302 (1693 gennaio 18) e XXI, pp. 11-12 (1697 maggio 7).

[131] A. M. Cospi, *Il giudice criminalista*, Firenze, Zanobi Pignoni, 1643, pp. 120-121.

enunciativa è quando si attribuisce a Dio alcuna cosa che non se gli conviene, o possono le parole importare in qualche modo imperfezione in Dio. La seconda sorte di bestemmia è giurare per le membra di Dio: la quale se bene dai legisti e canonisti è chiamata bestemmia, tuttavia secondo i teologi e sommisti può secondo la intenzione del giurante non esser bestemmia, perché dopo il verbo incarnato essendo vera cosa il dire che Dio habbia il corpo, il sangue e le membra distinte; e così chi giurasse per le membra di Dio, intendendo di Cristo, non avrebbe attribuito a Dio cosa che non gli convenisse; tuttavia per l'irriverenza ha costumato in questi casi il magistrato di condannarli alla pena pecuniaria del bando, lasciata l'afflittiva; quando però fosse il giuramento per le membra pudende, che allora cascando la bestemmia sotto il genere delli turpiloqui, si condannerebbe nell'intera pena del bando e così nella perforazione o amputazione respettivamente della lingua. Distinguono i dottori la bestemmia in altro modo, cioé «corde, ore seu verbo et opere». Quanto alla prima, «habet Deum ultorem» e solo apparterrà al giudice della coscienza. Della seconda s'è detto di sopra. Quanto alla terza si potrà dire che sia quando alcuno per disprezzo guastasse, o deturpasse, o in altro modo velipendesse le immagini di Dio, della beatissima Vergine o di santi o reliquie o di essi o croci, ne' quali casi i delinquenti devono rimettersi al Sant'Officio, perché questi tali o sono eretici formali, tenendo che non si devono onorare le immagini, reliquie etc. né conservarli in chiesa, né altrove, o si rendono sospetti d'eresia per il fatto ereticale; come anco si devono rimettere al medesimo tribunale li bestemmiatori ereticali, come s'è detto di sopra.

La lunga citazione dal trattato del Cospi mi è apparsa opportuna per segnalare, ove ce ne fosse bisogno di ricordarlo, le contorsioni mentali cui dava luogo una dottrina criminale, che doveva fare i conti con una dottrina teologica a essa sopraordinata. Secondo quest'ultima, infatti, l''intenzione' dell'imputato era meritevole di una considerazione, che, almeno nelle fasi di una minore pressione delle esigenze persecutorie contro le devianze religiose, era largamente estranea alla giustizia penale esercitata dalle autorità civili, per le quali il crimine – ed anche il peccato una volta che fosse diventato crimine – doveva essere perseguito proprio e solo in quanto commesso. Con il risultato, solo apparentemente contraddittorio, di andare a cercare un *escamotage* («per l'irriverenza»), pur di concludere il processo infliggendo una pena esemplare. Le stesse parole del Cospi, poi, mettono in rilievo il problema giuridico più scivoloso e ricorrente, che turbava questa materia: la competenza incrociata fra il foro civile e il foro ecclesiastico (nella duplice accezione di vescovile ed inquisitoriale). In effetti, gli attori che si muovevano intorno a questo tavolo di gioco erano non pochi: i teologi, i giuscanonisti, i dottori del diritto secolare, i giudici laici ed i giudici ecclesiastici (questi ultimi a loro volta ripartiti fra i diversi livelli – locale e centrale, ordinario e speciale – della giurisdizione della Chiesa di Roma). Costoro operavano con i loro differenti e complessi

apparati dottrinari (talora convergenti, talora divergenti), con le loro particolari volontà e finalità disciplinatrici e al servizio di differenti potestà superiori di riferimento (i ministri, il sovrano, le congregazioni cardinalizie, il sovrano pontefice).

All'incrocio fra la bestemmia, il sacrilegio e l'eresia (questa imputazione scattava per il carattere intenzionale della negazione della dottrina sacramentale cattolica) può collocarsi un reato particolare, del quale si macchiavano soprattutto i chierici, dal momento che per la sua consumazione erano richieste delle competenze raramente possedute da laici, anche 'letterati'. Mi riferisco alla celebrazione della messa da parte di persone non ancora ordinate al sacerdozio. Sulla gravità di questo crimine per la Chiesa non è il caso d'insistere molto. Basti ricordare che anche su questo punto abbiamo ancora alla metà del Settecento un duplice intervento di papa Benedetto XIV verso la fine del suo pontificato, per ribadire le gravissime pene comminate dalle costituzioni pontificie ai colpevoli[132]. In effetti, non mancarono le condanne alla pena capitale anche in Toscana e almeno fino alla seconda metà del Seicento. Nel 1664 Iacopo di Ippolito Cancelli da Pelago, di ventitré anni, fu carcerato su richiesta dell'Inquisizione per aver celebrato più messe ed aver confessato senza avere gli ordini sacri: condannato alla pena capitale, fu impiccato e poi arso legato ad una colonna di pietra. Quindici anni dopo fu la volta del frate agostiniano Basilio Angiolo (al secolo Francesco Caviccioli da Mensano, in diocesi di Colle Val d'Elsa), che venne carcerato, impiccato e bruciato ad un palo di ferro su richiesta dell'Inquisizione per aver celebrato più messe senza avere ancora gli ordini sacri maggiori[133]. In tutti e due i casi la procedura fu la medesima: secondo il ricordo di un giudice che svolse un ruolo da protagonista nei due eventi, il tribunale dell'Inquisizione fulmina «giustamente» «una sentenza declaratoria di fatto, e consegna alla corte secolare con le solite preghiere e proteste *citra poenam sanguinis*» i due delinquenti, ai quali la corte secolare del granduca (gli Otto di guardia e balia), presieduta dal giurista Marcantonio Savelli e su sua proposta, infligge le condanne alla pena capitale[134].

[132] *Benedicti papae XIV bullarium*, IV, pp. 329-333 («Quam grave» e «Divinarum», 1757 agosto 2): «Missa celebrantes, aut fidelium confessiones excipientes ad presbyteratus ordinem non promoti, quibus poenis ex sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum praescripto subiiciantur, quae praxis hactenus in iudiciis adversus huiusmodi reos sit servata et quomodo imposterum sit providendum».

[133] Rondoni, *I «giustiziati» a Firenze* cit.

[134] Savelli, *Pratica universale* cit., pp. 131-132 (voce *Eretici*, da cui traggo le brevi citazioni). Marcantonio Savelli narra ai posteri i due avvenimenti e i loro esiti con toni assai compiaciuti

5. *La sfera polifonica della sessualità*

Passiamo ora ad un altro reato, o presunto tale: il «crimine nefando» per antonomasia, la cui condanna era stata ribadita e aggravata nel pieno della Controriforma da papa Pio V con le bolle *Cum primum* del 1° aprile 1566 e *Horrendum illud scelus* del 30 agosto 1568[135]. A coloro che oggi si scandalizzano nei confronti delle manifestazioni più vivaci dell'"orgoglio omosessuale', che ogni anno impegnano questa o quella città anche in Italia, mi pare giusto ricordare la persecuzione particolarmente efferata che, sull'onda di campagne moralizzatrici esplose nel corso del Quattrocento e condotte in particolare da alcune famiglie regolari legate al movimento dell'Osservanza[136], ha colpito per lungo tempo l'omosessualità: quei sodo-

per la parte che vi interpretò, pur ricordando che persino nello Stato della Chiesa talvolta si preferiva mitigare la condanna, infliggendo la pena della galera. In effetti, un secolo dopo, lo stesso Benedetto XIV nel caso concreto, che stimolò il suo intervento normativo qui sopra citato, concluse, pur in via d'eccezione, per la pena della galera.

[135] In generale, v. D. S. Bailey, *Homosexuality and the Western Christianity Tradition*, London, Green, 1955 (nuova ed. Hamden, Archon Books, 1975); B. Bennassar, *Il modello sessuale: l'Inquisizione d'Aragona e la repressione dei peccati abominevoli*, in Id., *Storia dell'Inquisizione spagnola. Dal XV al XIX secolo*, Milano, Rizzoli, 1980 (ed. orig. Verviers, Marabout, 1979), pp. 297-324; J. Boswell, *Cristianesimo*, *tolleranza*, *omosessualità. La Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo*, Milano, Leonardo, 1989 (ed. orig. Chicago-London, University of Chicago Press, 1980); R. Carrasco, *Il castigo della sodomia sotto l'Inquisizione (XVI-XVII secolo)*, in *La violenza sessuale nella storia*, a cura di A. Corbin, Roma-Bari, Laterza, 1992 (ed. orig. Paris, Imago, 1989), pp. 45-62, 171-172; F. Leroy-Forgeot, *Histoire juridique de l'homosexualité en Europe*, Paris, P.U.F., 1997; *The Sciences of Homosexuality in Early Modern Europe*, edited by K. Borris - G. Rousseau, London-New York, Routledge, 2008; V. Lavenia, *Indicibili* mores. *Crimini contro natura e tribunali della fede in Età moderna*, in «Cristianesimo nella storia», XXX (2009), pp. 513-541; P. Scaramella, *Sodomia*, in *DSI*, III, pp. 1445-1450.

[136] M. S. Mazzi, *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in «Studi storici», XXVII (1986), pp. 609-635; M. Rocke, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di notte*, in «Quaderni storici», XXII (1987), n. 66, pp. 701-723; J. K. Brackett, *The* Otto di guardia e Balia. *Crime and its control in Florence*, *1537-1609*, Ann Arbor, University Microfilms International, 1987; R. Canosa, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento*, Milano, Feltrinelli, 1991; L. Marcello, *Società maschile e sodomia. Dal declino della «polis» al Principato*, in «Archivio storico italiano», CL (1992), pp. 115-138; M. Rocke, *Il fanciullo e il sodomita: pederastia*, *cultura maschile e vita civile nella Firenze del Quattrocento*, in *Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all'Età moderna*, a cura di O. Niccoli, Firenze, Ponte alle Grazie, 1993, pp. 210-230; Id., *Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1996; Lavenia, *Indicibili* mores cit. Per un rapido confronto con altre aree cattoliche nella stessa epoca, v. G. Martini, *Il «vitio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, Jouvence, 1988; Carrasco, *Il castigo della sodomia* cit. (sul distretto inquisitoriale di Valencia, in Spagna); U. Zuccarello, *La sodomia al tribunale bolognese del Torrone tra XVI e XVII secolo*, in «Società e storia», XXIII (2000), n. 87, pp. 37-51; M. Baldassari, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Roma, Viella, 2005; N. Pizzolato, *«Lo diavolo*

miti, che però, in Età moderna, erano intesi ormai secondo una definizione assai ampia, che comprendeva pure coloro che compivano l'atto sessuale per antonomasia anche con donne, ma fuori del «vaso naturale»[137]. Come scriveva su questo punto ancora dopo la metà del Settecento Vincenzo Guglielmi[138],

> sodomia propriamente si dice quella che si commette fra maschi: viene però anco sotto questo nome di sodomia ogni altro atto venereo contro natura anco fra donne, come frisandosi, o con qualche strumento materiale facendo atti venerei, e fra maschi, che con le proprie mani o l'un l'altro si cagionassero polluzioni, e devano tutti questi, o simili atti disonesti punirsi di pena arbitraria. La sodomia si commette ancora fra uomo e donna conoscendola carnalmente fuori del vaso naturale ancorché fosse la propria moglie.

Lo sguardo del giudice, come sempre dubbioso sull'incerto confine fra la punibilità da parte della corte civile e di quella ecclesiastica (ed anche in quest'ultimo caso, come semplice – si fa per dire – peccato mortale oppure come ulteriore manifestazione della peste eretica?)[139], era reso più acuto e preoccupato dalla scoperta di pratiche omosessuali anche in ambito femminile[140]. Anzi, i giudici laici ed ecclesiastici ormai entravano persino sotto le lenzuola coniugali, grazie in specie all'uso delle confessioni femminili,

---

mi ingannao». La sodomia nelle campagne siciliane (1572-1664), in «Quaderni storici», XLI (2006), n. 122, pp. 449-480; U. Grassi, L'offitio sopra l'honestà. *La repressione della sodomia nella Lucca del Cinquecento*, in «Studi storici», XLVIII (2007), pp. 127-159; G. Marcocci, *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento. Su un passo del «Journal» di Montaigne*, in «Quaderni storici», XLV (2010), n. 133, pp. 107-138. Per una rassegna storiografica, v. M. De Leo, *Omosessualità e studi storici*, in «Storica», IX (2003), n. 27, pp. 27-60.

[137] Per l'effettivo uso del termine con questo significato nelle cronache e nelle carte d'ufficio del tempo, v. Sieni, *La sporca storia di Firenze* cit., pp. 59-70.

[138] Guglielmi, *Pratica criminale* cit., p. 95.

[139] Si temeva, infatti, l'eventuale presenza di proposizioni eretiche direttamente connesse alla pratica sodomitica; v. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio* cit., pp. 535-540 (per quanto riguarda l'estensione della categoria delittuosa dell'eresia ad una vasta tipologia di crimini e di comportamenti, con particolare riferimento all'opera giuridica del famoso Prospero Farinacci, ed in particolare al suo *Tractatus de haeresi*, del 1616); M. Cattaneo, «*Vitio nefando» e Inquisizione romana*, in *Diversità e minoranze nel Settecento*, a cura di M. Formica - A. Postigliola, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, pp. 55-77.

[140] J. C. Brown, *Atti impuri: vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento*, Milano, Il Saggiatore, 1987 (ed. orig. Oxford-New York, Oxford University Press, 1986). Questo saggio ha come protagonista suor Benedetta Carlini (1590-1661), badessa del monastero pesciatino delle teatine (una mistica e visionaria, che scontò oltre 35 anni di carcere per pratiche lesbiche con una consorella), ma lo segnalo anche per la discussione sulla letteratura intorno all'omosessualità femminile ed alla sua persecuzione: due realtà, che hanno meritato un'attenzione certo inferiore a quella spettata agli analoghi fenomeni maschili. Sulla possibilità di un crimine di sodomia compiuto anche fra donne non nutriva dubbi il Guglielmi (v. *supra* la nota 138).

indugiandovi alla ricerca dei comportamenti classificati come orrendi atti criminali, soltanto perché erano stati inseriti dall'autorità dottrinale della Chiesa nella lista dei peccati mortali (i «peccati della carne»). Intorno alla liceità della pratica delle effusioni affettuose e delle pratiche di piacere fra gli sposi vertevano accesi dibattiti teologici: anche se oggi possono scandalizzare qualche lettore impreparato a tanta ... sottigliezza d'acume, per secoli questi dibattiti hanno affascinato ed esercitato quei teologi moralisti, che attendevano con maggior rigore ad individuare le possibili occasioni di peccato mortale o che, in direzione tutta opposta e minoritaria, come nel caso del gesuita Tomás Sánchez tentavano di introdurre la sfera della «tenerezza» fra i comportamenti coniugali leciti sul piano dottrinale[141]. Lo stesso può dirsi della «delectatio morosa»[142]: quei giocondi ed erratici pensieri, la cui contiguità peccaminosa alle pratiche para-sessuali, anch'esse peccaminose (le «mollizie»)[143], pareva di tutta evidenza, nonostante qualche incertezza lassista sull'esistenza di possibili situazioni liminari[144]. Dove,

[141] F. Alfieri, *Gli spazi dei sensi nella teologia morale (secoli XVI-XVII)*, in *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in Età moderna*, a cura di R. Ago - B. Borello, Roma, Viella, 2008, pp. 185-215. Deludente è la lettura del volume di M. Pelaja - L. Scaraffia, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 2008, soprattutto per la parte scritta dalla seconda autrice con finalità palesemente apologetiche nei confronti della pretesa dei chierici di dettare ai laici le norme comportamentali in questo e altri campi, estranei – almeno in via di dottrina – alle pratiche esistenziali degli stessi chierici.

[142] «Teol. *Dilettazione morosa* (anche solo *dilettazione*): compiacenza con la quale la mente si ferma a considerare il male, senza indursi peraltro a desideri o azioni cattive», ma con il rischio che alla «dilettazione» possa pur sempre seguire il più pernicioso «consentimento» (cito dalla voce *Dilettazione*, in *Grande dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia, 21 voll., Torino, Utet, 1961-2002, IV, pp. 443-444).

[143] Ivi, X, p. 732 (voce *Mollizia e Mollizie*, nella quale si citano Giovanni dalle Celle e Sant'Antonino da Firenze, ponendo l'accento soprattutto sull'autoerotismo, ma non solo).

[144] Ferraris, *Prompta bibliotheca*, III, pp. 59-65 (voce *Delectatio morosa*), VIII, pp. 128-129 (voce *Sponsi*) e, per i possibili risvolti corporei, Sinistrari d'Ameno, *De delictis et poenis* cit., pp. 228-231 (tit. III, «De delictis contra castitatem», § 10 «Mollities»). Si noti che il Ferraris, il quale pure non mancava di elencare tutti i casi possibili di peccato mortale nelle conseguenze – in atti e in desideri – della «delectatio» da parte di persone coniugate, fu aspramente redarguito da un «teologo romano» (probabilmente il domenicano Daniele Concina, su mandato o, almeno, con il consenso di papa Benedetto XIV) per il lassismo delle sue proposizioni sulla liceità dei toccamenti fra i futuri sposi e dovette correggere le proprie affermazioni ricordando la condanna scagliata da papa Alessandro VII contro ogni «delectatio carnalis», fonte di per sé di peccato mortale: «Est probabilis opinio, quae dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris et pollutionis» (*Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, a cura di H. Denzinger, con le correzioni ed aggiunte di A. Schönmetzer, Roma, Herder, 1967[34], p. 454, n. 1140, proposizione condannata dal Sant'Uffizio sotto papa Alessandro VII, 1666 marzo 18).

però, non vi erano dubbi di sorta, era a proposito della gravità del «nefando crimine» fra coniugi: avanzare una simile accusa nei confronti del marito garantiva alla moglie non soltanto la separazione coniugale, ma anche l'inusuale allontanamento dell'uomo dalla città o dal paese di dimora della famiglia[145]. E quali conseguenze potesse comportare un simile passaggio dal diletto al crimine è spiegato bene dalla pena, che incombeva sugli sciagurati a norma del bando ducale già citato dell'8 luglio 1542[146], ancora in vigore in età lorenese:

> I sodomiti incorsi in tale vizio, agendo o paziendo, devano essere condannati in quel maggior supplizio, e pena anco fino al fuoco inclusive, che parrà al retto arbitrio del giudice, attese le qualità delle persone e tempo che in tal vizio si saranno abituate: e quelli sodomiti che sono stati altre volte puniti di confino, o altra pena *citra mortem*, e non ostante incorrano in tal vizio, o siano agenti o pazienti, devano, come incorreggibili, esser condannati al fuoco senza alcuna redenzione[147].

Il linguaggio del giurista sintetizzava così un più complesso crescendo delle pene previste per il «nefando crimine». Per la prima volta sarebbero stati puniti i colpevoli «agenti», se cittadini abili agli uffici e di età inferiore a venti anni finiti, con cinquanta scudi d'oro di multa e un anno nelle stinche, se invece artefici od altro sempre con cinquanta scudi d'oro di multa (o quattro tratti di corda in pubblico) e un'ora almeno di pubblica gogna; a loro volta i «pazienti», se minori d'anni venti, avrebbero ricevuto cinquanta staffilate (dentro il palazzo del Bargello se cittadini, in Mercato vecchio se altri); e sui maggiori di anni venti, pazienti od agenti che fossero, incombeva la pena, se cittadini, di cinquanta scudi d'oro, della privazione degli uffici a vita e di quattro anni nelle stinche, se artefici od altri di cinquanta

[145] G. B. Volpini, *Succus ex opere criminali P. Farinaccii i. c. Romani celeberrimi extractus*, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1663, p. 310 («Ex quaest. CXLIII. Tori separatio quando detur per sodomiam»); Ferraris, *Prompta bibliotheca*, III, pp. 140-150 (voce *Divortium*: in un caso simile la prassi indiscussa per i giudici ecclesiastici era di accordare alla donna la separazione «quoad torum et mensam» e di condannare l'uomo all'esilio) e V pp. 390-401 (voce *Luxuria*); *Decisioni di casi di coscienza e di dottrina canonica fatte nella diocesi di Bologna per ordine e giusta la mente dell'em. card. Prospero Lambertini arcivescovo di detta città, e poscia s. pont. Benedetto XIV*, 4 voll., Firenze, Mazzoni, 1846-1847 (prima edizione Venezia, Pitteri, 1782-1785), pp. 130-131 (voce *Divorzio*, IV caso); M. Ceccarelli, *L'attività del tribunale arcivescovile pisano sui casi di adulterio, concubinato e rottura di promessa (1600-1630)*, tesi di laurea, relatore prof. Adriano Prosperi, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1999-2000, pp. 150-151.

[146] Questo bando sulla bestemmia e la sodomia fu ripubblicato anche in seguito, per esempio da Giunti, a Firenze, nel 1566 (v. http://www.giovannidallorto.com/testi/leggi/fi1566/fi1566.html). Si veda comunque Cantini, *Legislazione toscana*, I, pp. 210-221.

[147] Guglielmi, *Pratica criminale* cit., p. 96.

scudi d'oro (o a essere 'scopati' sull'asino per tutti i luoghi pubblici). Per la seconda volta, poi, tutti sarebbero stati condannati ad essere confinati in perpetuo a forza in una galea e a cento scudi d'oro (oppure a quattro tratti di fune o a essere 'scopati' sull'asino). Ed infine, questi «delinquenti se da poi che saranno stati puniti due volte incorreranno nella terza in sì nefando vitio, sieno come incorreggibili condennati subito al fuoco, così li agenti come li patienti senza redentione alcuna». Non stupirà che secondo i più coerenti giuscanonisti e secondo i giuristi civili più condizionati dal concetto di peccato mortale, nel reato di sodomia incorrevano anche i coniugi che s'intrattenevano in simili pratiche[148]: di conseguenza, anche costoro erano passibili della pena di morte. Tuttavia, un dubbio allignava fra i più esperti conoscitori del mondo della giustizia: che, nonostante fosse indubitabile la diffusione di simili pratiche, in fondo venissero colpiti dai tribunali soltanto i soliti noti, i soliti poveracci, di estrazione urbana o rurale che fossero. Così almeno confessava con il suo consueto e lucido realismo il cardinale Giovan Battista De Luca nel suo capolavoro, che – com'è noto – era rivolto a un pubblico più ampio dei pochi cultori del diritto e della lingua latina[149]:

> Maggiormente che se bene nella fama e nell'opinione del mondo corre che questo delitto sia frequente, più o meno secondo la diversità de' secoli e de' paesi, nondimeno per la difficoltà della prova, essendo solito commettersi occultamente, ed anche perché non facilmente occorre il caso dell'accusa, o della denunzia, e che

[148] «La sodomia si commette ancora fra uomo e donna conoscendola carnalmente fuori del vaso naturale ancorché fosse la propria moglie» (Guglielmi, *Pratica criminale* cit., p. 95). Qualche dubbio, se non comprendo male, l'aveva espresso Pietro Cavallo («Coitus cum foemina extra vas destinatum potius dicitur delictum ferinum, monstruosum et innominatum, quam sodomiticum»), il quale, però, si era affrettato a rincarare la dose della gravità criminale («et turpius sodomitico»); v. Cavallo, *Resolutionum criminalium* cit., caso 16.

[149] De Luca, *Il dottor volgare* cit., libro XV, parte II, capitolo V, pp. 320-322 (voce *Sodomia*). Non so se Giovanni Battista De Luca fosse a conoscenza che persino Prospero Farinacci, uno dei giuristi che più si erano accaniti nelle loro trattazioni contro il «nefando crimine» (v. la sua *Praxis et theorica criminalis*, Venezia, Varisco, 1608, trattato «De delictis carnis»), si era macchiato di questo delitto ed era sfuggito al processo e alla conseguente condanna solo grazie all'intervento del suo autorevolissimo protettore, papa Clemente VIII; su questo giurista v. N. Del Re, *Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, in «Archivio della società romana di storia patria», XCVIII (1975), pp. 135-220; F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 339-403; A. Mazzacane, *Farinacci*, *Prospero*, in *DBI*, 45, 1995, pp. 1-5; http://www.giovannidallorto.com/biografie/farinacci/farinacci.html. D'altronde, riuscì a evitare i congiunti rigori dei giudici secolari ed ecclesiastici, ordinari e straordinari, anche quel padre Antonio Rocco, famoso docente di retorica a Venezia, che pure si erse a difensore dell'«amore greco» nella prima metà del Seicento (di lui è notissimo l'*Alcibiade fanciullo a scola*, [Venezia, 1651], ripubblicato a Roma, per i tipi della Salerno, nel 2003, a cura di L. Coci).

per i rispetti prudenziali più volte accennati in occasione degli altri delitti scandalosi, e pregiudiziali alla riputazione, ma non pregiudiziali alla pubblica quiete, non si suol procedere per inquisizione: quindi nasce che la materia sia molto rara in pratica, e per lo più tra gente plebea, la quale inavvedutamente, e senza cautela alcuna commetta queste sporchezze.

In effetti, anche nella Siena studiata dalle ricerche documentarie di Oscar Di Simplicio[150] sulla scorta della storiografia internazionale, pare proprio che la violenza della legge esercitata dal tribunale arcivescovile contro le pratiche omoerotiche si sia limitata per lo più a colpire i ceti sociali più umili, mentre rimasero immuni tanto i ceti dirigenti, quanto gli stessi ecclesiastici[151]. Più che in una sorta di «omertà di classe», o nell'influenza di dottrine lassiste e probabiliste (come scriveva ancora non molto tempo fa Agostino d'Avack)[152], la spiegazione di questa assenza potrebbe essere trovata nelle frasi sopra citate del cardinale De Luca, con l'aggiunta per questo delitto, come per tanti altri ancora, della possibilità per i più ricchi e più potenti di potersi cavare d'impiccio – almeno in tutta l'Età moderna – con la forza dell'oro per tacitare le vittime più povere e con le pratiche compromissorie delle paci e degli arbitrati all'interno del proprio ceto (ricorrendo, eventualmente, a una vendetta concordata fra le parti nelle situazioni più compromesse sul piano dell'«onore»). Peraltro, pare che, almeno per la fine del Seicento, le ricerche confermino l'opinione del cardinale De Luca sull'inanità dell'azione repressiva nei confronti dell'omosessualità. O meglio, come, almeno a mio parere, motiva convin-

[150] Nella fattispecie rinvio a O. Di Simplicio, *Sulla sessualità illecita in Antico regime*, in *Criminalità e società in Età moderna (secoli XVII-XVIII)*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 633-675 (in particolare pp. 651-666 e le tabelle a p. 675).

[151] Così Stefano Sieni commenta con buona ragione una lista di condanne a morte per sodomia, eseguite fra il 1420 ed il 1747: «da questo elenco di miserie, infamie e dolori non vien fuori alcun nome di rilievo. È l'eterna legge delle leggi, che prescrive – salvo rare eccezioni – di lasciar stare i pesci grossi e di perseguitare i piccoli» (Sieni, *La sporca storia di Firenze* cit., pp. 46-47).

[152] «È interessante ricordare che le varie sanzioni ebbero sempre un'applicazione assai limitata. Già nel XVII secolo, infatti, il lassismo e il probabilismo allora dominanti portarono ad una interpretazione della *mens legislativa* tale da restringere la sua *ratio* e svuotarla di ogni contenuto concreto» (A. d'Avack, *Omosessualità (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, 46 voll., Milano, Giuffrè, 1958-1993, XXX pp. 92-99). Possiamo ben immaginare quali stermini di massa sarebbero stati compiuti se questo «lassismo» imperante nel Seicento (ma dove?) non fosse intervenuto a frenare i maestri del nostro giurista nella loro opera di repressione nei confronti dell'omosessualità: una condotta intesa nella duplice specie di peccato e di delitto da parte della Chiesa, che, come rivendica d'Avack, sempre l'ha considerata «oggettivamente, in se stessa» (ivi).

centemente Gabriele Martini sulla base del caso veneziano, pare che sul finire del XVII secolo la caccia ai sodomiti – potremmo dire: non diversamente da quella contro le streghe – si sia in qualche modo sfarinata, non abbia più attratto l'interesse dei persecutori[153]. In effetti, neppure i sinodi toscani dell'epoca abbondano di gravi allarmi contro queste pratiche e delle conseguenti condanne[154].

Probabilmente, fra lo scorcio del Seicento ed i primi decenni del secolo successivo alla somma gerarchia ecclesiastica e al suo braccio giudiziario premevano maggiormente altri obiettivi più interni alla Chiesa stessa, come i quietisti, da una parte, e i giansenisti, dall'altra, e per un certo periodo si allentò la tensione persecutrice nei confronti di altri peccatori-criminali. Possiamo anche ipotizzare, però, che questo disinteresse, che corrisponde in qualche modo a una maggiore accettazione delle pratiche sessuali 'diverse' da quelle 'legittime' sia stato una conseguenza diretta, ancorché paradossale, delle politiche celibatarie adottate da larghi strati sociali con l'avallo ideologico della Chiesa cattolica. Forse si trattò persino di un effetto della contraddizione esistente fra l'esaltazione ossessiva del celibato quale via principale alla salvezza eterna e la nuova dottrina matrimoniale, basata sulla libera scelta dei coniugi, la pubblicità dell'atto, la sacramentalizzazione dell'espressione del consenso dei coniugi nel luogo sacro, la presenza del sacerdote e dei testimoni, l'indissolubilità del vincolo[155]. Ma, almeno prima

[153] Martini, *Il «vitio nefando»* cit. In effetti, anche in Toscana il numero delle condanne alla pena capitale per sodomia appare esiguo (anche se però non mancarono, come intenzionalmente ho voluto ricordare proprio con la dedica di queste pagine), almeno in paragone ad altre fattispecie criminose, così come più in generale il numero delle esecuzioni per cause legate alla religione; v. anche E. Luttazzi Gregori, *La «morte confortata» nella Toscana dell'Età moderna (XV-XVIII secolo)*, in *Criminalità e società in Età moderna* cit., pp. 25-91, in particolare p. 51, nota 87.

[154] Fra i non molti casi che ho trovato, vi sono il sinodo di Sovana del 1706, che annovera espressamente la «Sodomia propria, vel impropria, vel bestialitas» fra i «casi riservati» al vescovo (*Constitutiones synodales... fratre Domenico Maria Della Ciaia* cit., p. 20 e ivi, *Appendice*, pp. 64-65) e, con analoga struttura, i sinodi pisani di Francesco Frosini dello stesso torno di anni (*Acta Ecclesiae Pisanae in synodis dioecesani ab illustrissimo ac reverendissimo domino Francisco Frosini... annis reparatae salutis stylo Pisano 1708. 1717. 1726*, Pisa, Prosperi, 1818², pp. 39, 242-243; si noti l'anno della ristampa di questi atti sinodali: in piena età della Restaurazione, e si tornava indietro di un secolo come se niente fosse accaduto nel frattempo, ma questa è un'altra storia). Anche Adriano Prosperi ha accennato alla sessuofobia dell'arcivescovo Frosini nei suoi sinodi (Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., p. 658).

[155] Sulla vasta bibliografia storica in generale intorno al tema del matrimonio (con qualche variante), e più nello specifico su questa riforma e sui suoi ulteriori sviluppi, v. almeno G. Salvioli, *La benedizione nuziale fino al Concilio di Trento specialmente in riguardo alla pratica e dottrina italiana dal secolo XIII al XVI*, in «Archivio giuridico», LIII (1894), pp. 173-197; F. Brandileone, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, Hoepli, 1906; A. C. Jemolo,

della formazione della società di massa e prima dell'adozione delle tecnologie post-industriali nelle comunicazioni, forse, e più semplicemente, i grandiosi sistemi repressivi avevano di solito un'efficacia temporalmente limitata. Il loro impatto raramente riusciva a sradicare costumi di tradizione plurimillenaria, che erano ben collaudati nel tempo e rispondevano meglio a esigenze reali grazie anche ai complessi percorsi della costruzione personale del genere e a un tacito consenso sociale: vi era un'"etica consuetudinaria' capace di ricostituirsi pure dopo quell'iniziale sbandamento, che può essere provocato dalle politiche repressive attuate dai poteri pubblici. Sarà forse un caso che ancora alla metà del Settecento, fra i primi atti pubblici del suo pontificato papa Benedetto XIV ritenne necessario d'intervenire con tutta la sua autorità sui vescovi della Campania, ordinando che in futuro costoro proibissero «legibus latis» gli spettacoli inverecondi, con bambini e giovani che correvano, gareggiavano e lottavano esibendo le loro nudità corporee («inverecundam membrorum nuditatem abominatur»), secondo i «deformes et inverecundi ethnicorum mores»[156]: segno di una tenace persistenza di pratiche ludiche, non prive di evidenti

Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917, prefazione di J. Gaudemet, Bologna, Il Mulino, 1993 (ed. orig. Milano, Vallardi, 1941); P. Rasi, *La conclusione del matrimonio prima del Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XVI (1943), pp. 233-321; Id., *Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXVI-XXVII (1953-1954), pp. 189-208; E. Shorter, *Famiglia e civiltà. L'evoluzione del matrimonio e il destino della famiglia nella società occidentale*, Milano, Rizzoli, 1978 (ed. orig. New York, Basic Books, 1975); J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, S.E.I., 1989 (ed. orig. Paris, Éditions du Cerf, 1987); G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi - W. Reinhard, atti della XXXVIII settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico (Trento, 11-15 settembre 1995), Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 437-483; *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio - Ch. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996; C. Casanova, *La famiglia italiana in Età moderna*, Firenze, Nuova Italia Scientifica, 1997; Lombardi, *Matrimoni di Antico regime* cit.; D. Quaglioni, *«Sacramenti detestabili». La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in *Matrimoni in dubbio* cit., pp. 61-79; A. Marchisello, *Il matrimonio post-tridentino nelle «Annotationes practicae ad s. Concilium Tridentinum» (1672) di G. B. De Luca (1614-1683)* in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 28 (2002), pp. 39-94; E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (secoli XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, in «Rivista storica italiana», CXV (2003), pp. 956-1005; G. Marchetto, *«Primus fuit Lamech». La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in *Trasgressioni* cit., pp. 43-105; U. Baumann, *Come il matrimonio diventò sacramento. Breve sommario di una storia difficile*, in *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 239-252; Romeo, *Amori proibiti* cit.; Lombardi, *Storia del matrimonio* cit.; K. Siebenüner, *Bigamia e poligamia*, *Italia*, in *DSI*, I, pp. 194-196; D. Lombardi, *Forma e giustizia in un cruciale rito di passaggio: la formazione della coppia*, in *Riti di passaggio* cit., pp. 171-181.

[156] *Benedicti papae XIV bullarium*, I, p. 92 (enciclica *Nihil profecto*, 1742 settembre 1°). Degli stessi anni v. quanto descrive, per un ambiente assai diverso, quale quello parigino, M. Rey, in *Nascita di una minoranza*, nel volume miscellaneo *L'amore e la sessualità*, a cura di G. Duby, Bari, Dedalo, 1994, pp. 331-337 (prima ed. italiana 1986).

riflessi sessuali, capaci di attraversare i secoli per arrivare fino ai nostri giorni. Eppure, la stessa lucida consapevolezza manifestata dal cardinale De Luca e da altri giuristi sulla difficile, se non impossibile, perseguibilità di questa fattispecie criminosa può indurci alla fine a sospettare che il suo inserimento fra i delitti più infamanti avesse soprattutto un duplice scopo: l'ossequio nei confronti della gerarchica criminale imposta dalla Chiesa (una gerarchia ordinata per peccati, anziché per reati) e l'intimidazione nei confronti dei sudditi dei livelli più bassi, supinamente costretti ad accettare che, pur casualmente, qualcuno di loro sarebbe incappato nei presunti rigori della lotta ingaggiata dalle forze del bene contro le forze del male.

L'incrocio fra queste due motivazioni avrebbe portato, però, a un radicamento della condanna nei confronti dell'omosessualità nel cuore della dottrina giuridica, con la conseguenza niente affatto irreale del frequente riemergere, nei periodi successivi, di teorie e pratiche persecutorie, sia sul piano strettamente giudiziario grazie all'adozione di precise norme penali, sia anche sul piano più latamente poliziesco con l'inclusione dei comportamenti omoerotici fra quelle condotte esistenziali giudicate «discole» e «irregolari», tanto da meritare le sanzioni amministrative inflitte arbitrariamente dai funzionari governativi in piena età illuminista, ed anche successivamente. Certo è che le ricerche sull'amministrazione della giustizia criminale in Toscana a cavallo delle riforme leopoldine non mostrano una sparizione assoluta della caccia a questa fattispecie criminosa: anzi, pare proprio che «per la "sodomia" dopo il 1774 ad un comportamento di clemenza espresso dal "non molestarsi" o al più "sospesi atti per non prove" si sostituisce il carcere»[157]. Infine, nello studio dei destini giudiziari dei 'diversi', stretti nella tenaglia fra i poteri statali e le autorità ecclesiastiche in Toscana, è ancora tutta da percorrere una strada un po' 'laterale' ed 'estrema': la ricerca degli ermafroditi. Come ha dimostrato con le sue ricerche Valerio Marchetti[158], proprio nel corso del Seicento il tema della doppia sessualità naturale, reale o apparente, entrò prepotentemente nell'arengo dei dibattiti della 'cultura alta', imponendo in ambito cattolico soluzioni inedite e, direi pure, inattese[159]. Bisognerà fare indagini più accurate per

[157] L. Carli Sardi, *Analisi statistica sulla criminalità nel 1700 (reati e pene) con riguardo allo Stato senese*, in *Criminalità e società in Età moderna* cit., pp. 327-475, citazione a p. 417.

[158] V. Marchetti, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi dal XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Milano, Bruno Mondadori, 2001.

[159] Si vedano, per esempio, la voce *Hermaphroditus*, in Ferraris, *Prompta bibliotheca*, IV, pp. 275-278, e le pagine dedicate all'argomento da Ludovico Maria Sinistrari, non a caso nel contesto della trattazione sull'omosessualità nel suo *De delictis et poenis* cit., pp. 231-246 (tit. IV, «De

comprendere le dimensioni del problema e per verificare le scelte effettivamente compiute dalla gerarchia sulla liceità dei comportamenti sessuali di questi ermafroditi, caso per caso, ed anch'io, prima di chiudere la mia attività di ricercatore, dovrò riprendere in mano quelle carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa sul primicerio Raimondino Del Sere, la cui imprevista lettura, una trentina d'anni or sono, mi colpì come un inaspettato pugno allo stomaco per il crudo, disumano intreccio delle pratiche giudiziarie e delle indagini medico-legali presenti nella documentazione[160].

Merita sottolineare anche la complessiva criminalizzazione compiuta dalla dottrina cattolica più accreditata nei confronti della sessualità fra persone di sesso diverso[161], in aperta violazione del diritto tradizionale ('diritto delle genti' peraltro ben noto anche a tutti i giuristi canonici, e non solo a quelli civili)[162]: dai rapporti sessuali sporadici fra persone libere al concubinato sempre fra persone libere, dalle 'frequentazioni' alle pratiche sessuali non finalizzate alla procreazione. Per non parlare, poi, delle relazioni 'sacrileghe' come quelli con le monache, considerate spose di Gesù

delictis contra castitatem», § 11 «Sodomia»); v. anche T. W. Laqueur, *L'identità sessuale dai Greci a Freud*, Roma-Bari, Laterza, 1993 (ed. orig. Cambridge Mass.-London, Harvard University Press, 1990), in particolare pp. 177-187 (*Sesso*, *genere*, *medici e legge*), che riporta casi europei di condotte femminili omosessuali o di incerta identità sessuale, condotte punite di solito con pene atroci, anche fuori dall'ambito cattolico, per «concupiscenza immorale», fatto salvo il casuale intervento di qualche giudice più pietoso del solito.

[160] Forse perché in contemporanea mi trovai fra le mani, a conferma della non eccezionalità del caso pisano, la traduzione italiana del libro di H. Barbin, *Una strana confessione. Memorie di un ermafrodito*, presentazione di M. Foucault, Torino, Einaudi, 1979 (ed. orig. Paris, Gallimard, 1978). Dello stesso Foucault, v. su questi temi anche *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, a cura di V. Marchetti - A. Salomoni, Milano, Feltrinelli, 2000 (ed. orig. Paris, Gallimard, 1999).

[161] In generale, v. L.-R. Ménager, *Sesso e repressione: quando*, *perché? Una risposta della storia giuridica*, in «Quaderni medievali», 2 (1977), n. 4, pp. 44-68; E. Fuchs, *Desiderio e tenerezza. Fonti e storia di un'etica cristiana della sessualità e del matrimonio*, Torino, Claudiana, 1984 (ed. orig. Genève, Labor et fides, 1979); A. Rousselle, *Sesso e società alle origini dell'era cristiana*, Roma-Bari, Laterza, 1985 (ed. orig. Paris, Presses universitaires de France, 1983); E. Fuchs, *Note storiche sulla tensione tra sessualità e potere nella chiesa*, in «Concilium», XXIV (1988), pp. 386-406; U. Ranke-Heinemann, *Eunuchi per il regno dei cieli. La Chiesa cattolica e la sessualità*, Milano, Rizzoli, 1990 (ed. orig. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1988); P. Brown, *Il corpo e la società. Uomini*, *donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani*, Torino, Einaudi, 1992 (ed. orig. New York, Columbia University Press, 1988); J. Le Goff, *Il rifiuto del piacere*, in *L'amore e la sessualità* cit., pp. 187-202.

[162] G. B. De Luca, *Istituta civile divisa in quattro libri con l'ordine de' titoli di quella di Giustiniano*, Colonia, a spese di Modesto Fenzo stampatore in Venezia, 1743, pp. 20 ss (libro I, tit. II, «Della legge naturale, delle genti e civile»).

Cristo. Quando si narra la nota vicenda della famosa monaca di Monza[163], ben di rado si ricorda che sul capo del protagonista maschile pendeva – se scoperto e catturato – la pena dell'estremo supplizio, come toccò nella nostra Toscana a Lorenzo Botti, medico della comunità di Cortona, decapitato nel 1601 perché colpevole di aver intrecciato una 'pratica' sessuale con una monaca[164]. Che questa criminalizzazione così estesa non fosse ben accetta alla società e che fossero rimaste ampie sacche di resistenza, ben avvinte alle 'radici' e alle 'tradizioni' italiane ed europee[165], lo prova *e contrario* la stessa legislazione granducale, che ancora alla fine del Seicento con Cosimo III interveniva con un bando, ben più che repressivo, contro gli «amori disonesti»[166]. Insomma, come denunciava lo stesso sovrano (invero notoriamente 'bigotto', pur con tutte le revisioni a cui abbiamo sottoposto questo tradizionale giudizio storiografico)[167], i giovani avevano continuato a fare all'amore, con la connivenza degli stessi parenti. Questi ultimi, infatti, erano ben consapevoli che la riuscita di un matrimonio – compresi quelli costruiti sulla base di strategie familiari – dipendeva

---

[163] *Vita e processo di suor Virginia Maria de Leyva monaca di Monza*, presentazione di G. Vigorelli, Milano, Garzanti, 1985 (con il saggio di E. Cattaneo, *Le monacazioni forzate fra Cinque e Seicento*, alle pp. 145-195); v. anche G. Zarri, *Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 9: *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'Età contemporanea*, a cura di G. Chittolini - G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 357-429; F. Medioli, *L'«inferno monacale» di Arcangela Tarabotti*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990; R. Canosa, *Il velo e il cappuccio. Monacazioni forzate e sessualità nei conventi femminili in Italia tra Quattrocento e Settecento*, Roma, Sapere 2000, 1991; F. Medioli, *Monacazioni forzate: donne ribelli al proprio destino*, in «Clio», XXX (1994), pp. 431-455.

[164] Rondoni, *I «giustiziati»* cit.

[165] *L'amore e la sessualità* cit.; J.-L. Flandrin, *Amori contadini*, Milano, Mondadori, 1980 (ed. orig. Paris, Gallimard, 1975); Id., *Il sesso e l'Occidente. L'evoluzione del comportamento e degli atteggiamenti*, Milano, Mondadori, 1983 (ed. orig. Paris, Éditions du Seuil, 1981); R. Muchembled, *L'orgasmo e l'Occidente. Storia del piacere dal Rinascimento a oggi*, Milano, Raffaello Cortina, 2006 (ed. orig. Paris, Éditions du Seuil, 2005).

[166] Il granduca, «considerando che l'ammetter i giovani nelle case ad amoreggiare con le fanciulle e il lasciarli praticare assieme su gl'usci e alle finestre basse sia grand'incentivo di commettere stupri e aborti e infanticidi, e dia occasione a risse e altri scandali, volendo rimuovere così pernicioso abuso», punisce (con la pena di 10 scudi e la cattura) i parenti maschi delle fanciulle o le donne capi di casa che lasciano entrare ed ammettono i giovani nelle dette case (v. Cantini, *Legislazione toscana*, XX, pp. 242-243, 1691 ottobre 9).

[167] E. Fasano Guarini, *Cosimo III de' Medici*, in *DBI*, 30, 1984, pp. 54-61; G. Greco, *Provvedimenti e pratiche nel governo politico della chiesa locale nell'età di Cosimo III*; M. Fantoni, *Il bigottismo di Cosimo III: da leggenda storiografica ad oggetto storico* e M. Rosa, *Morte e trasfigurazione di un sovrano: due orazioni per Cosimo III*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III* cit., pp. 37-75, 389-402, 419-436; A. Fedi, *Le «lettere» di Paolo Segneri a Cosimo III de' Medici*, in *Paolo Segneri: un classico della tradizione cristiana*, atti del convegno di studi (Nettuno, 9 dicembre 1994, 18-21 maggio 1995), a cura di R. Paternostro - A. Fedi, Stony Brook (NY), Forum Italicum, 1999.

in gran parte dall'apprendistato amoroso compiuto dai giovani fidanzati sotto quella protezione familiare che consentiva di tutelare la parte più debole almeno sul piano del rispetto sociale. Per vincere questa tenace resistenza sociale contro l'abrogazione autoritaria di pratiche interpersonali tradizionali occorreva che norme civili ed ecclesiastiche corressero in parallelo verso la stessa destinazione, l'una confermando e rafforzando l'altra. Così, per esempio, i «Monita ad confessarios» del sinodo diocesano pientino del 1729, erano dedicati pressoché totalmente alla repressione dei comportamenti di «amatores vel amatrices», con un minuzioso elenco dei casi nei quali «amor non licet», sulla base della presunta constatazione oggettiva dei molti danni subiti dai giovani «causa et occasione mutuae dilectionis, quae vulgari sermoni loquendo dicitur *fare all'amore*»[168]: una vera e propria 'leggenda metropolitana', frutto di una tradizione inventata solo in tempi recenti, dal momento che quelle pratiche costituivano per lo più il preludio per una buona intesa coniugale. D'altronde, lo stesso *incipit* della legge sugli stupri emanata il 25 gennaio 1754 dal granduca Francesco Stefano di Lorena[169] spiegava bene quale fosse diventata nel Settecento la valutazione delle autorità civili e dei loro consulenti sulle conseguenze di quella rigorosa legge cosimiana contro gli stupri del 2 dicembre 1558, che perseguiva d'ufficio gli autori di violenze sessuali anche senza querela della parte offesa e che, minacciando la pena della galera ad arbitrio del giudice anche per gli stupri commessi senza l'uso di armi e senza spargimento di sangue (circostanze, queste, che invece comportavano la pena di morte), di fatto costituì per lungo tempo un'efficace salvaguardia per le donne non solo nei confronti dei violentatori, ma anche nei confronti dei fidanzati non più disposti a rispettare le promesse coniugali[170]. Che

[168] *Synodus dioecesana ab illustrissimo et reverendissimo domino domino Septimio Cinughio patritio Senensi episcopo Pientino celebrata in ecclesia cathedrali diebus quarta et quinta mensis julii, anno dominicae Incarnationis MDCCXXIX*, Senis, apud Franciscum Quinza, 1730, pp. 28-30. Per la condanna del «fare all'amore» da parte della teologia morale cattolica in pieno Settecento mi pare esemplare la lettura dell'opera di G. Dal Portico, *Gli amori tra le persone di sesso diverso esaminati co' principi della morale teologia per istruzione de' novelli confessori*, Lucca, Salani e Giuntini, 1751; v. anche Alfieri, *Gli spazi dei sensi* cit.; L. Guerci, *La discussione sulla donna nell'Italia del Settecento. Aspetti e problemi*, Torino, Tirrenia Stampatori, 1987; Id., *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Torino, Tirrenia Stampatori, 1988.

[169] Cantini, *Legislazione toscana*, XXVII, pp. 53-55; sull'applicazione di questa legge lorenese rinvio al recente Arrivo, *Seduzioni*, *promesse*, *matrimoni* cit.

[170] Si vedano, oltre a Cantini, *Legislazione toscana*, III, pp. 267-268, anche Zobi, *Storia civile* cit., II, pp. 339-340; L. Troiano, *Moralità e confini dell'eros nel Seicento toscano*, in «Ricerche storiche», XVII (1987), pp. 237-259 (sull'applicazione della legge); G. Alessi, *L'onore riparato. Il*

poi, alla stregua di leggi emanate dai sovrani di altri Stati, tale normativa costituisse un'occasione di violazione effettiva della disciplina canonica in materia di 'libero consenso' al matrimonio, poco importava, anche se non poteva sfuggire a qualche presule toscano, nient'affatto incline a soggiacere alla 'costituzione materiale' di stampo regalista affermatasi nei secoli sulla Chiesa toscana[171].

Né si può ragionevolmente credere che, nei matrimoni come nelle monacazioni o nelle ordinazioni sacre, i tribunali ecclesiastici si siano erti a rigorosi difensori e garanti della libera scelta degli interessati: queste pie favole sono smentite da una mole di documenti ecclesiastici, sparsi nei fondi archivistici, ma anche negli stessi atti a stampa dei sinodi diocesani[172]. La libertà di scelta, peraltro, era negata in via di diritto anche a quei molti giovani maschi castrati, i cui matrimoni venivano sciolti d'autorità dai tribunali vescovili, che, quando ne venivano a conoscenza (spesso grazie ai confessori), ne dichiaravano la nullità a causa della loro sicura infecondità[173]: mi riferisco non tanto ai cantori, che subivano questa vio-

riformismo del Settecento e le «Ridicole leggi» contro lo stupro, in *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di G. Fiume, Palermo, La Luna, 1989, pp. 129-142; D. Peccianti, *Gli inconvenienti della repressione dello stupro nella giustizia criminale senese: il dilagare delle querele nel Settecento*, in *Criminalità e società in Età moderna* cit., pp. 477-515; E. Fasano Guarini, *The Prince*, *the Judges and the Law: Cosimo I and the Sexual Violence*, in *Crime*, *Society and the Law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean - K. J. P. Lowe, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1994, pp. 121-141 (sulla formazione della legge).

[171] Fu questo il caso dell'ultimo vescovo di Pienza, Francesco Maria Piccolomini, il quale mal sopportava il fatto che i giovani renitenti a rispettare le promesse di matrimonio dopo lunghe frequentazioni (l'inadempienza maschile era connessa usualmente alla morte del padre o del fratello della fanciulla già 'impegnata') fossero convinti a rispettare i patti dagli sbirri con un argomento particolarmente incisivo: l'esibizione del ceppo con la mannaia; v. G. Greco, *La diocesi di Pienza fra XVII e XVIII secolo*, in *La Val d'Orcia nel Medioevo* cit., pp. 447-490.

[172] Si vedano, per esempio, le *Costituzioni* per i monasteri femminili che nel 1603 pubblicò il vescovo di Arezzo, il colligiano Pietro Usimbardi in F. Cristelli, *Storia civile e religiosa di Arezzo in età medicea (1500-1737)*, Arezzo, Badiali, 1982. Del resto, sul versante coniugale ancora alla metà del Settecento lo stesso Benedetto XIV condannava come illecito un matrimonio celebrato, pur validamente, senza il preventivo assenso dei genitori di ambedue gli sposi (*Decisioni di casi di coscienza* cit., III, pp. 51-53).

[173] Benedetto XIV, *De synodo dioecesana libri tredecim*, in *Benedicti XIV... opera omnia*, 17 tomi, Prati, in typographia Aldina, 1839-1847 (ed. orig. in typographia Bassanensi, sumptibus Remondini Veneti, 1767), XI, p. 182 («Matrimonia eunuchorum et spadonum utroque testes carentium nulla sunt, et irrita»). Un secolo dopo Gaetano Moroni ricordava che col breve *Cum frequenter* del 13 aprile 1587 papa Sisto V aveva dichiarato gli eunuchi inabili al matrimonio perché impotenti a generare figli, «che è il preciso ed unico fine del matrimonio» (G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni*, 103 voll., Venezia, Tipografia emiliana, 1840-1861, XXII, pp. 192-196); v. anche Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico* cit., pp. 163-167 («L'uomo inetto alla copula»); P. Darmon, *I processi per impotenza sessuale nel*

lenza per l'altrui spasso, ma a coloro che avevano subito tale operazione chirurgica per motivi sanitari, connessi a gravi difficoltà dello sviluppo fisico in età adolescenziale, e che certo non erano pochi[174]. Chi pagava il prezzo maggiore, in tutte le situazioni di amori proibiti, erano le donne, contro le quali era irrogata una pena esiziale: l'allontanamento giudiziario, con l'intervento del braccio secolare, dalla casa del non-più-coniuge: questi, a sua volta, veniva degradato al ruolo ignobile di concubino e – nel caso dei castrati – subiva anche l'onta dello scandalo pubblico per la sua riconosciuta incapacità a procreare[175]. Frequentemente, l'allontanamento era seguito dall'obbligo di risiedere fuori della comunità d'appartenenza o persino dall'esilio fuori dello Stato, con la conseguenza pressoché certa della morte per fame o nel corso dello stesso viaggio dell'esilio. Insomma, alla stessa stregua di tutte le concubine, anche queste donne, già coniugate, dovevano essere cacciate lontano dalla casa e dal paese dell'uomo, che la legge della Chiesa non considerava più come il loro legittimo marito.

La criminalizzazione civile del concubinato discendeva direttamente dalla svolta operata dalla Chiesa cattolica su questa materia nell'età della Controriforma[176]. Infatti, in virtù di una specifica disposizione adottata

XVII secolo, in *L'amore e la sessualità* cit., pp. 237-241. Il caso specifico presentato dal Darmon riguarda una tipologia ancora più 'deviante', se possibile, cioè l'assenza, o piuttosto la non visibilità esteriore, di tutte le usuali caratteristiche sessuali maschili: assenza che faceva presumere l'infertilità maschile.

[174] Fra i tanti casi di questo tipo incontrati nella documentazione pisana, ricordo quanto avvenne al contadino Pietro di Giovan Battista Marchi da Controni, diocesi di Lucca, ma residente a Vicopisano. Dopo oltre diciannove anni di matrimonio, regolarmente 'consumato' (una cosa è la *potestas coendi*, altro è la *potestas generandi*), essendo venuta a notizia della Curia arcivescovile che il pover'uomo era castrato sin dall'infanzia, compiute le perizie mediche previste dalla prassi giudiziaria, le nozze furono dichiarate nulle e, per evitargli la situazione di peccato mortale in cui viveva, gli fu sottratta d'ufficio la moglie, oltre ad addebitargli trenta lire per le spese processuali. E pensare che sua madre, per fare le cose per bene (ovverosia «per carità d'Iddio»), gli aveva trovato per moglie una donna povera in canna, già vedova e senza figli dal precedente matrimonio: una donna che si era dimostrata ben felice di aver ottenuto, nelle sue condizioni disperate, la sicurezza di un tetto, un letto e una mensa, addirittura con il trattamento e la condizione di moglie. Le carte non ci dicono quale sia stato l'infelice destino della disgraziata ex-moglie, tornata 'libera' (*sic!*) di risposarsi ormai in tarda età (AADPi, *Atti Straordinari*, 42 [1666-1683], cc. 272r-278v, 1681 giugno).

[175] Ricordiamo che frequentemente era il maschio a essere possessore della casa o titolare del contratto di locazione; v. Ceccarelli, *L'attività del tribunale* cit., pp. 101, 116, ove, molto correttamente, si deduce come di fatto la pena maggiore venisse di norma inflitta alle donne.

[176] Sulla formazione di tale normativa punitiva nei confronti del concubinato v. P. G. Caron, *Concubinato (Diritto canonico)*, in *Novissimo digesto italiano*, 20 voll., Torino, Utet, 1957-1975, III, pp. 1059-1063; P. Ciprotti, *Concubinato (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto* cit., VIII, pp. 695-698.

durante il Concilio di Trento nel contesto del famoso decreto *Tametsi*, che ha tracciato le linee essenziali della disciplina cattolica moderna sul matrimonio, il concubinato era diventato un peccato mortale, e quindi un reato, anche per i laici:

Grave peccatum est homines solutos concubinas habere, gravissimum vero et in huius magni sacramenti singularem contemptum admissum, uxoratos quoque in hoc damnationis statu vivere, ac audere, eas quandoque domi, etiam cum uxoribus, alere et retinere. Quare ut huic tanto malo sancta synodus opportunis remediis provideat, statuit huiusmodi concubinarios, tam solutos quam uxoratos, cuiuscumque status, dignitatis et conditionis exsistant, si, postquam ab ordinario, etiam ex officio, ter admoniti ea de re fuerint, concubinas non eiecerint, seque ab earum consuetudine non seiunxerint, excommunicationes feriendos esse, a qua non absolvantur, donec re ipsa admonitioni factae paruerint. Quodsi in concubinatu per annum, censuris neglectis, permanserint, contra eos ab ordinario severe pro qualitate criminis procedatur. Mulieres, sive coniugatae sive solutae, quae cum adulteris seu concubinariis publice vivunt, si ter admonitae non paruerint, ab ordinariis locorum, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpae puniantur et extra oppidum vel dioecesim, si id eisdem ordinariis videbitur, invocato, si opus fuerit, brachio saeculari, eiiciantur; aliis poenis, contra adulteros et concubinarios inflictis, in suo robore permanentibus[177].

Questo decreto tridentino, dunque, imponeva la procedura d'ufficio da parte del giudice e l'esecuzione della pena dell'esilio per la donna, anche senza l'esistenza di denunce da parte di terzi, che in qualche modo fossero danneggiati nei loro interessi personali dall'unione fra i due concubini. In altri termini, in questo caso, come in altri, il provvedimento disciplinatore non mirava in alcun modo a colpire quei comportamenti, che potevano recare un danno materiale o morale a qualcuno. In simili frangenti, cioè, il dispositivo non era finalizzato a difendere un contratto matrimoniale già in atto contro eventi e agenti perturbatori, come avveniva in occasione dell'adulterio oppure dello stesso concubinato fra un uomo già coniugato e una nubile (ma su quest'ultima fattispecie non mancavano i dubbi, in nome sia della pretesa differenza di genere fra gli uomini e le donne sul piano dei diritti e della morale, sia degli stessi precedenti storici attestati nelle Sacre Scritture)[178]. Invece, la nuova disciplina intendeva reprimere un

[177] Concilium Tridentinum, Sess. XXIV (1563 novembre 11), *Doctrina de sacramento matrimonii*, *Canones de sacramento matrimonii*, *Canones super reformatione circa matrimonium*, cap. VIII, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, curantibus J. Alberigo - J. A. Dossetti - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 1973³, pp. 758-759.

[178] Anche Prospero Farinacci aveva riconosciuto che «de iure civili concubina impune retineri potest» (Volpini, *Succus ex opere criminali P. Farinaccii* cit., p. 303). Un secolo dopo persino

comportamento, la «fornicazione continuata»[179], giudicato lesivo di per sé e genericamente per il carattere sacramentale attribuito al contratto matrimoniale in ambito cattolico. Si giunse così persino a mettere sullo stesso piano criminale il concubinato fra liberi con lo stupro, come faceva anche Marcantonio Savelli nella sua *Pratica universale*, allorché alla voce «stupro», aggiungeva:

> Ma che anco il concubinato oggi sia proibito da ogni legge, *Concil. trident. sess. 24. cap. 8. de reformat. Menoch. de arbitr. cas. 289. n. 17. et seqq. Card. Tosch. litt. C. concl. 566. Clar. ∫ Fornicatio num. 6. et seqq. il medesimo Menoch. d. tract. cas. 418. num. 13. et seqq. Farinac. quaest. 138. num. 30. et 31. Ricc. Collect. 684. Paul. Christin. decis. Belg. 144. vol. 3. Arismin. Tepat. var. sent. titul. 437. Cala de mod. articul. et proband. ∫ 2. glos. unic. nu. 690. Guaz. def. I. cap. 11. num. 9.* ho detto nella mia *Summa* § *Concubina*, nu. 3 e fu risoluto a mia relazione dal Magistrato de' sig. Otto del mese di giugno dell'anno 1673 ed approvato da S.A.S. in una causa di Volterra contro Damiano Polatri, che fu condennato in confino e a desistere dal concubinato, sotto pena dell'arbitrio rigoroso, avendo per iattanza allegato e provato il concubinato a sua difesa, mentre era inquisito di ratto, violenza, o stupro, e pretese rilevarsi con allegare e provare che quella fusse sua concubina, per tale averla eletta e tenerla in luogo di moglie, la qual cosa parve troppo sfacciata di mal'esempio e da non tollerarsi, quantunque per lo più simili delitti passino con dissimulazione ne' fori esterni e temporali, sotto pretesto che di ragione civile non siano proibiti, come considerano li sopracitati dottori, ma fatti notori come sopra sono degni di pena e riprensione; siccome in foro di coscienza sono peccati gravissimi, e non possono li concubinari essere assoluti se non scacciano la concubina, di che ed altro anco benignamente a questo proposito per il foro di coscienza vedi *Diana resol. moral. part. I. tract. 6. resol. 55. et part. 5. tract. 14. resol. 107. 108. 109. et 110.* con più altri da lui citati[180].

Sarà appena il caso di rilevare che l'uso di termini come «iattanza», o «cosa (...) sfacciata di mal'esempio e da non tollerarsi», indica l'ambiguo registro giuridico-morale sul quale si era venuta costruendo la prassi giudiziaria dopo l'accoglimento in ambito secolare della norma tridentina:

Ludovico Sinistrari doveva ammettere la persistenza di «controversia doctorum circa poena concubinatus laici de iure civili» e riconosceva che «quidquid sit de jure, de consuetudine non punitur a iudice laico, nisi quatenus hic requiritur ab ecclesiastico» (Sinistrari d'Ameno, *De delictis et poenis* cit., p. 181, tit. IV, «De delictis contra castitatem», § 3, «Fornicatio», n. 14).

[179] «Concubinatus est fornicatio continuata cum eadem certa et determinata persona ... hic concubinatus est tam grave, & pericolosum peccatum, ut concubinarium absolvi non possit, nisi certe promittat concubinam quamprimum dimittere et si secundo reversus concubina sine justa causa nondum ejecta, est ei absolutio denegando, quia concubinarius non solum peccat fornicando, sed etiam in continuo saltem virtuali proposito peccandi perseverat, quamdiu concubinam voluntarie detinet» (Ferraris, *Prompta bibliotheca*, V, pp. 390-401, voce *Luxuria*).

[180] Savelli, *Pratica universale* cit., pp. 328-344, citazione alle pp. 328-329.

poiché la «ragione civile» tradizionalmente non riteneva punibili simili comportamenti (secondo il noto assioma «solutus cum soluta licet»)[181], la punibilità scattava non per l'atto in sé, bensì quando un'eccessiva notorietà pubblica del comportamento costituiva esempio scandaloso di una «devianza lecita» (mi si permetta l'ossimoro del paradigma), di un palese rifiuto opposto alla disciplina ecclesiastica stessa. La lotta effettiva a livello giudiziario contro il concubinato dei laici può essere circoscritta soprattutto alla prima, più intensa fase dell'applicazione del Tridentino, fra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi del Seicento. In seguito, e soprattutto fra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, la repressione ecclesiastica adottò una strategia meno 'scandalosa', ma più veloce e sicura: la gerarchia ecclesiastica si rivolgeva direttamente ai ministri granducali, ottenendo da costoro «sine strepitu et clamore» l'adozione dei provvedimenti punitivi previsti nei confronti dei concubini, cioè l'esilio per la donna e l'ammonizione per i maschi[182]. Gli studi sull'attività delle curie arcivescovili di Pisa[183] e di Siena[184] provano una certa intensità nell'attività repressiva,

[181] Sulla tradizionale accettazione giuridica e sociale del concubinato ad alcune condizioni (convivenza continuativa e stabile, assenza di legami matrimoniali dei concubini con terzi, assenza di impedimenti derivanti da reciproca parentela) v. C. Sanfilippo, *Istituzioni di diritto romano*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002[10], pp. 170-171; E. Volterra, *Concubinato. Diritto romano*, in *Novissimo digesto italiano* cit., III, pp. 1052-1053; A. Marongiu, *Unioni e convivenze 'more uxorio' in Sardegna prima e dopo il Concilio Tridentino*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LII (1982), n. 1, pp. 5-17; F. Gazzoni, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, Giuffrè, 1983; G. Martini, *La donna veneziana del '600 tra sessualità legittima ed illegittima: alcune riflessioni sul concubinato*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Classe di scienze morali, lettere e arti», CXLV (1986-1987), pp. 301-339; L. Ferrante, *«Consensus concubinarius»: un'invenzione giuridica per il principe?*, in *Trasgressioni* cit., pp. 107-132 (analizza un trattato del giurista ferrarese Ludovico Sardi, di «obbedienza» estense); Ead., *Legittima concubina*, *quasi moglie*, *anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed Età moderna*, in *Modernità. Definizioni ed esercizi*, a cura di A. Biondi, Bologna, Clueb, 1998, pp. 123-141; C. Fayer, *La familia romana*, III: *Concubinato*, *divorzio*, *adulterio*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2005; N. Pizzolato, *Ordinarie trasgressinoni. Adulterio e concubinato dal vicinato al tribunale (diocesi di Monreale, 1590-1680)*, in «Quaderni storici», XLII (2007), n. 122, pp. 231-259; Romeo, *Amori proibiti* cit.

[182] Lombardi, *Matrimoni di Antico regime* cit., pp. 373-375.

[183] S. Luperini, *Concubini*, *adulteri e sposi clandestini dopo il Concilio di Trento. Uno studio sui processi criminali e matrimoniali nella diocesi di Pisa (1565-1595)*, tesi di laurea, relatore prof. Adriano Prosperi, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1997-1998; Ceccarelli, *L'attività del tribunale* cit.; S. Luperini, *Il gioco dello scandalo. Concubinato*, *tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597)*, in *Trasgressioni* cit., pp. 383-415.

[184] F. D. Nardi, *Concubinato e adulterio nella Siena post-tridentina*, in «Bullettino senese di storia patria», XCVI (1989), pp. 9-171; O. Di Simplicio, *Peccato*, *penitenza*, *perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Angeli, 1994. Per un'altra area, posta fra Pisa, Siena e Volterra, nel distretto della diocesi di San Miniato, v. le indicazioni sintetiche, ma di analogo segno, presenti in *Processi informativi ed atti criminali* cit.

anche se nella prima diocesi, a differenza della seconda, non si verificò contro i concubini quella «isteria di delazioni che si autoalimenta», che Oscar Di Simplicio ha opportunamente segnalato nella situazione senese: in ogni caso, però, pare che la repressione abbia avuto un certo successo proprio grazie all'intervento attivo di parrocchiani e di vicini di casa che, per interessi personali o per convinzioni ideologiche, correvano a denunciare i trasgressori della morale pubblica. A mio parere, le forme di questa lotta, con le incursioni violente, eseguite soprattutto nelle case e nelle ore serali o persino notturne da parte degli sbirri del Bargello, che operavano su richiesta dei vicari vescovili, a loro volta allertati da figure istituzionali (i parroci locali) o da singoli privati (i delatori), danno ragione a chi, come Marcella Ceccarelli per Pisa, ha sostenuto che

> questa è precisamente la situazione che la giustizia ecclesiastica vuole evitare. Cioè il fatto che si stabilisca tra un uomo ed una donna una convivenza alternativa e concorrente del matrimonio. Infatti generalmente, i concubini abitano, bevono, mangiano e dormono insieme come una coppia di sposi legittimi[185].

In altri termini, dopo il Concilio di Trento la Chiesa ha ingaggiato una lotta assai dura per imporre alla società un unico modello – il suo – di convivenza sessuale legittima, mirando a eliminare le altre forme di convivenza familiare, da tempo radicate nella società ed apprezzate dall'etica consuetudinaria, ritenendole concorrenziali e potenzialmente eversive del proprio modello istituzionale, fondato sul controllo ecclesiastico della vita sessuale e domestica dei laici, coniugati o celibi e nubili[186]. Poiché, come la letteratura sopra citata ha dimostrato con ampiezza di prove, in queste forme di convivenza ormai era riconosciuta la presenza di quell'«affectus maritalis», materiale ed emotivo, che distingueva nettamente una relazione sessuale stabile e 'lecita' da una prestazione occasionale a pagamento di una prostituta[187], la conseguenza fu che nella mentalità giuridica e, temo, anche

[185] Ceccarelli, *L'attività del tribunale* cit., pp. 97-98.

[186] Per l'attenzione della gerarchia ecclesiastica, celibataria, nei confronti della sessualità e per il suo insegnamento morale, fondato sul rifiuto del piacere (la *libido* costituirebbe un peccato persino all'interno della vita matrimoniale), v. S. H. Pfurtner, *La Chiesa e la sessualità*, Milano, Bompiani, 1974 (ed. orig. Reinbek, Rowohlt, 1972); Flandrin, *Il sesso e l'Occidente* cit., in particolare pp. 97-140; R. Canosa, *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Settecento*, Milano, Feltrinelli, 1993; J. Le Goff, *Il rifiuto del piacere*, in *L'amore e la sessualità* cit., pp. 187-202; Muchembled, *L'orgasmo e l'Occidente* cit.; A. Prosperi, *Sessualità*, in *DSI*, III, pp. 1417-1420.

[187] «Concubina est quae semper est parata concubino absequi etiam sine praetio» (Sinistrari d'Ameno, *De delictis et poenis* cit., tit. IV, «De delictis contra castitatem», § 3, «Forni-

in larga misura nella più generale 'grande cultura' si è creato un vuoto incolmabile, un'assenza di relazioni lecitamente possibili e umanamente apprezzabili, fra il vincolo giuridico-sacramentale, al vertice, ed il meretricio, nell'abisso[188]. Le ricadute per la condizione femminile devono essere state pesantissime, come possono ricordare tutti i miei coetanei ancora negli anni Sessanta del XX secolo: l'onore della donna non più vergine era salvaguardato solo all'interno del matrimonio, mentre al di fuori di esso vi era soltanto la 'perdizione' già in questa vita terrena. Ma non meno gravi furono le conseguenze per la prole nata da coppie non legate dal vincolo ufficiale del matrimonio sacramentale: conseguenze che apparvero evidenti e inquietanti agli occhi dei giuristi e dei legislatori. Infatti, bisognava impedire che questi frutti illegittimi, e deprecati come segni del peccato, fossero soppressi, prima o subito dopo la loro nascita, organizzando strumenti di controllo giuridico e di ricovero/reclusione coatti per le protagoniste di queste 'gravidanze occulte'[189]. Gli Stati confessionali hanno accettato e

catio», n. 7). E così aveva scritto il giurista fiorentino Giovanni Battista Asini alla metà del Cinquecento: «ad probandum concubinatum articulandum esse quempiam mulierem liberae conditionis in domo ut suam concubinam retinere, et in habitu concubinali, et quod ea utitur, et tractat ut concubinam vicis scientibus videntibus et audientibus» (cito dalla più tarda edizione di G. B. Asini, *Practica ciuilis*, *seu processus iudiciarii ad statutum stylumque Florentinum*, *et ius municipale totius Europae*, *de modo procedendi in civilibus*, Francofurti, ex officina Ioannis Saurii, impensis Francisci Nicolai Rothii, 1609, p. 832). Del resto, ancora agli inizi del secolo scorso la condanna particolarmente pesante espressa dalla Chiesa cattolica nei confronti del concubinato derivava dalla presenza dell'«affectus»: «la sua propria malizia sta nel proposito, almeno virtuale, di perseverazione nel peccato» (C. Corti, *Concubinato*, in *Lessico ecclesiastico illustrato*, 4 voll., Milano, Vallardi, 1901-1906, I, pp. 785-786). Non mi pare che oggi l'insegnamento della Chiesa di Roma sia cambiato in alcun modo a proposito delle convivenze affettive, a partire da quelle degli stessi cattolici divorziati (ma lo stesso si potrebbe dire per le relazioni omosessuali stabili).

[188] Si vedano alcune indagini su quella straordinaria «sentina di ogni vizio», che – a leggere le carte prodotte dai ben costumati uomini della giustizia secolare ed ecclesiastica – era Livorno (v. M. Aglietti, *Vita*, *passioni e trasgressioni delle donne nella Livorno fra Settecento e Ottocento*, in *Sul filo della scrittura. Fonti e temi per la storia delle donne a Livorno*, a cura di L. Frattarelli Fischer - O. Vaccari, Pisa, Edizioni Plus, 2005, pp. 87-102; C. Mangio, *Mantenute*, *malmaritate*, *prostitute*, *apostate: l'occhio vigile della Reggenza lorenese sulle donne di Livorno*, ivi, pp. 217-237).

[189] G. Alessi, *Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (secoli XVII-XIX)*, in *Madri. Storia di un ruolo sociale*, a cura di G. Fiume, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 221-245. Per la Toscana, l'autrice ricorda la circolare emanata dall'auditore fiscale Zaccaria Seratti il 25 luglio 1701 (Cantini, *Legislazione toscana*, XXI, pp. 129-133) contro la diffusione del fenomeno degli aborti e degli infanticidi, e la destinazione dell'ospizio dell'Orbatello per il ricovero coatto delle donne che si trovavano – volontariamente o meno – in tale condizione. Su questo luogo di reclusione femminile v. L. Sandri, *'Pericolate' e 'gravide occulte' dell'ospizio di Orbatello di Firenze nel XVIII e XIX secolo*, in *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI-XX)*, a cura di M. Lanzinger - R. Sarti, Udine, Forum, 2006, pp. 71-91.

fatto proprio questo modello, che si presentava come il più 'ordinato', o semplicemente quello più facilmente controllabile (per esempio grazie ai registri parrocchiali), anche se questa accettazione comportava di dover pagare il prezzo assai alto di una ritirata, più o meno totale secondo le contingenze dei luoghi e dei tempi, dall'esercizio della giurisdizione sugli spazi della sessualità lecita e delle sue naturali conseguenze. In particolare, questo modello non poteva non incidere pesantemente sulla legittimazione degli eventuali figli naturali e sul loro accesso all'eredità paterna e agnatizia, che, di fatto, fu drasticamente limitato proprio come conseguenza diretta della generale osservanza dei precetti tridentini:

> solamente a questi [i figli «illegittimi, volgarmente detti bastardi»] quando sieno poveri segli devono gli alimenti, e respettivamente la dote congrua allo stato loro d'illegittimi, secondo li costumi del paese, quando sieno femmine. E sebbene a quelli, li quali secondo li requisiti della legge civile si dicono naturali, solamente si concede la successione in un'oncia, nondimeno questa specie di successione merita dirsi in pratica ideale tra' cattolici per la ragione che per li canoni e per il Concilio di Trento è proibito il concubinato, in quella figura di matrimonio che a tal'effetto si ricerca, che però non facilmente se ne dà il caso[190].

Certo, fra i giuristi e teologi ci fu chi, per qualche tempo ancora, mostrò una certa renitenza a subire l'imposizione della nuova dottrina e, per ammorbidirne gli effetti concreti, non esitò a inventarsi delle scusanti, o almeno delle attenuanti invero pretestuose, come quella che fu condannata formalmente da papa Alessandro VII nel 1666: «Non est obligandus concubinarius ad eiciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo "regalo", dum, deficiente illa (Sanchez: "illo") nimis aegre ageret vitam, et aliae epulae taedio magno concubinarium affi-

[190] De Luca, *Istituta civile* cit., pp. 215-216 («Della successione de' bastardi e della loro specie»). Un secolo prima, invece, il fiorentino Giovanni Battista Asini, che pure aveva dovuto prendere atto della nuova normativa tridentina, si era espresso ancora in questi termini: «licet iure nostro cohabitatione maris et foeminae matrimonium non praesumatur, sed fornicatio... At causa filiorum, ut legitimi dicantur, matrimonium praesumitur» (Asini, *Practica ciuilis* cit., pp. 840-841). Sulla 'stretta di freni' imposta dalla Controriforma nei confronti della condizione giuridica dei figli naturali (e, di conseguenza, della loro collocazione nel contesto sociale) pose l'accento già una quarantina d'anni fa Corrado Pecorella, portando ad esempio due bolle di papa Sisto V (la *Cum de omnibus* del 26 novembre 1587 e la *Ad Romanum spectat* del 20 ottobre 1588), che rendevano più arduo, se proprio non rarissimo, il loro accesso all'ordine sacro (C. Pecorella, *Filiazione*, *parte storica*, in *Enciclopedia del diritto* cit., XVII, pp. 449-456). Una stretta confermata dalla costituzione di Benedetto XIV *Redditae Nobis*, del 5 dicembre 1744 (v. *Benedicti papae XIV bullarium*, I, pp. 202-207: «Quaestioni propositae an filii ex adulterio procreati legitimentur per subsequens matrimonium, differendo rescribitur»).

cerent, et alia famula nimis difficile inveniretur»[191]. Così alla fine vinse il nuovo conformismo anche fra gli uomini di dottrina. In questo senso mi appaiono ancora oggi sempre valide le parole che scriveva Arturo Carlo Jemolo alcune decine di anni or sono:

> La verità, che talora la coscienza comune intuisce ma non delucida, è che l'istituto matrimoniale è ancora rimasto, anche dove le legislazioni statali hanno creduto di laicizzarlo e di regolarlo interamente, quale è stato foggiato dal diritto canonico, non solo nel suo schema giuridico, ma in tutte le basi pregiuridiche, che esercitano comandi ed inibizioni sullo stesso legislatore[192].

La presenza di denunce da parte di vicini contro i concubini a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento potrebbe far ipotizzare un rapido successo popolare della campagna ecclesiastica per la criminalizzazione del concubinato[193]. Ma le indagini compiute sulla diocesi di Pisa e l'evidenza del mantenimento di una soglia alta di attenzione da parte delle autorità pubbliche toscane (com'è testimoniato dall'esempio riportato dallo stesso Savelli) fanno propendere per un'altra ipotesi: le accuse di concubinato avrebbero costituito uno strumento accessorio, anche se ritenuto di buona efficacia proprio per la condanna espressa dalla Chiesa, uno strumento impiegato per aggredire giudiziariamente i propri avversari, soprattutto in situazioni conflittuali irrimediabili, nate per altre ragioni e coinvolgenti troppe persone. In effetti, gli stessi atti processuali dimostrano, attraverso le testimonianze rese davanti ai giudici, una fortissima permanenza dello *jus gentium* tradizionale anche fra i ceti bassi, che non avevano motivo di criminalizzare, e anzi erano portati ad apprezzare le donne che dividevano il letto e la mensa con un solo uomo, e i maschi adulti – laici o chierici che fossero – impegnati *more uxorio* nella convivenza con una sola donna[194]. Quest'uso strumentale della delazione, tuttavia, si è andato radicando col tempo: forse in minor misura e con effetti meno duraturi in realtà urbane vivaci e aperte come Livorno, ma sicuramente con effetti più distruttivi

[191] Denzinger, *Enchiridion symbolorum* cit., p. 454, n. 1141 (proposizione condannata dal Sant'Uffizio durante il pontificato di Alessandro VII, il 18 marzo 1666). Quasi che si trattasse soltanto di buona cucina e di altre faccende domestiche!

[192] Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico* cit., p. 139. Il grande cattolico-liberale si riferiva in specie al problema del divorzio, ma le sue considerazioni si possono attualizzare, estendendole anche alle famiglie di fatto e alle gravissime discriminazioni, purtroppo ancora persistenti nel nostro paese, nei confronti dei figli riconosciuti, ma non legittimati.

[193] Di Simplicio, *Peccato*, *penitenza*, *perdono* cit., p. 185.

[194] Luperini, *Il gioco dello scandalo* cit.

delle antiche regole della convivenza e della solidarietà sociale nel 'ventre nero' della Toscana rurale, nelle sue comunità di campagna, contribuendo così all'"invenzione di una tradizione' sui costumi sessuali e familiari accettati ed osservati: una tradizione, nella quale anche chi scrive queste pagine ha fatto in tempo ad imbattersi poche decine di anni or sono (insomma, prima della rivoluzione dei costumi imposta dolcemente dai *mass media*). A mio parere questo radicamento della condanna del concubinato fra il popolo probabilmente può essere attribuito anche a un'operazione, che definirei di «mutamento lessicale», che è stata volutamente imposta all'interno del linguaggio elaborato dalla Chiesa cattolica per la società confessionalizzata. Tanto i parroci[195], quanto i predicatori[196], intermediari fra i fedeli e la gerarchia ecclesiastica, su indicazione precisa di quest'ultima degradarono con le loro parole il concubinato al livello di un comportamento ben diverso, un comportamento che usualmente era oggetto di riprovazione persino più dello stupro (considerato più facilmente risarcibile: l'importante era trovarsi d'accordo sul prezzo), perché considerato fonte di disordine, violenze, sanguinose faide fra i maschi, le loro famiglie

[195] G. G. Meersseman, *Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue fonti letterarie*, in *Il Concilio di Trento e la riforma tridentina*, atti del convegno di studi (Trento, 2-6 settembre 1963), 2 voll., Roma, Herder, 1965, I, pp. 27-44; D. Montanari, *L'immagine del parroco nella riforma cattolica*, in «Archivio storico per le province parmensi», serie IV, XXX (1978), pp. 71-146; L. Allegra, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in *Storia d'Italia. Annali*, 4: *Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 895-947; L. Mezzadri, *La spiritualità dell'ecclesiastico seicentesco in alcune fonti letterarie*, in *Problemi di storia della Chiesa nei secoli XVII-XVIII*, atti del convegno di studi (Bologna, 3-7 settembre 1979), Napoli, Edizioni Dehoniane, 1982, pp. 45-89; G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 45-113; A. Turchini, *La nascita del sacerdozio come professione*, in *Disciplina dell'anima* cit., pp. 225-256.

[196] R. Rusconi, *Predicatori e predicazione (secoli IX-XVIII)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 4: *Intellettuali e potere* cit., pp. 949-1035; E. Novi Chiavarria, *Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori tra Cinque e Settecento. Tematiche e modelli*, in «Rivista storica italiana», C (1988), pp. 679-723; *Lingua, tradizione, rivelazione. Le Chiese e la comunicazione sociale*, a cura di L. Formigari - D. Di Cesare, Casale Monferrato, Marietti, 1989; F. Molinari, *La predicazione post-tridentina. Appunti metodologici e fonti per la ricerca*, in *Centro studi e ricerche sulla antica Provincia ecclesiastica ravennate. Atti dei convegni di Faenza e Cesena (1985-1986)*, Cesena, Badia di Santa Maria a Monte, 1991, pp. 15-38; L. Châtellier, *La religione dei poveri. Le missioni rurali in Europa dal XVI al XIX secolo e la costruzione del cattolicesimo moderno*, Milano, Garzanti, 1994 (ed. orig. Paris, Aubier, 1993); *La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra Cinquecento e Settecento*, atti del convegno di studi (Napoli, 6-7 settembre 1994), a cura di G. Martina - U. Dovere, Roma, Edizioni Dehoniane, 1996. Per una prima conoscenza dei presupposti dottrinali e dei contenuti di queste prediche in ambito sessuale, oltre al citato saggio di Elisa Novi Chiavarria, si possono leggere Canosa, *La restaurazione sessuale* cit., nonché Alfieri, *Gli spazi dei sensi* cit.

e le loro consorterie: quell'adulterio, che colpiva solo l'onore del marito disonorato a causa del consenso, vero o presunto, della donna[197]. Come ci ha insegnato Carlo Ginzburg, simili processi di mutamento semantico di un fenomeno da parte dei chierici impegnati nell'indottrinamento dei fedeli, al fine di rendere questo fenomeno inviso ai fedeli, non costituivano certo una novità nel clima della Controriforma[198]. In effetti, sia nei decreti del sinodo provinciale fiorentino del 1573[199], sia negli atti del sinodo pisano del 1602[200], adulteri e concubini si trovano accomunati nella condanna dentro lo stesso capitolo, con una confusione fra i due termini certo non inconsapevole.

Dopo Trento, con la sacramentalizzazione del matrimonio la Chiesa non solo rivendicò le proprie competenze giurisdizionali su eventuali forme illecite della sua celebrazione, come nel caso dei cosiddetti «matrimoni finti»[201], dei «matrimoni clandestini» (o «tumultuatari» od ancora «a sorpresa»)[202] e dei «matrimoni segreti» o «matrimoni di coscienza»[203], ma estese le proprie competenze anche a monte e a valle, anche sulle premesse costitutive del vincolo e sul suo eventuale, parziale scioglimento:

[197] Sinistrari d'Ameno, *De delictis et poenis* cit., pp. 182-195 (tit. IV, «De delictis contra castitatem», § 4, «Adulterium»); De Luca, *Il dottor volgare* cit., libro XV, parte II, capitolo V, pp. 113-118 (voce *Adulterio*); Ferraris, *Prompta bibliotheca*, I, pp. 87-101 (voce *Adulterium*); *Decisioni di casi di coscienza* cit., I, pp. 18-22 (voce *Adulterio*).

[198] Mi riferisco a C. Ginzburg, *I Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1972.

[199] *Decreta provincialis synodi Florentinae* cit., pp. 83-84 («Rub. XXXVIII. De adulteris»).

[200] Archivio del Capitolo della Primaziale di Pisa, *ms.* C. 180: «Decreta et constitutiones aeditae in sancta synodo dioecesana metropolitanae Pisanae civitatis coadunata de mandato illustrissimi et reverendissimi Pisani archiepiscopi domini Caroli Antonii Putei hoc presenti anno MDC stilo Pisano et praesidente in ea eodem illustrissimo et reverendissimo archiepiscopo», c. 5r.

[201] S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto. Clero e fedeli post-tridentini tra sperimentazone liturgica e registrazione di stato civile*, in *Trasgressioni* cit., pp. 535-571.

[202] Ancora per tutto il Settecento e fino agli inizi dell'Ottocento non mancano processi per matrimoni clandestini nel fondo *Curia-Tribunale Ecclesiastico*, sezione *Atti criminali* dell'AADPi, ma si possono trovare documenti su questi 'delitti' anche nei carteggi della cancelleria arcivescovile con i dicasteri governativi, soprattutto per casi concernenti i militari in servizio (per costoro era richiesto l'assenso preventivo dei rispettivi comandanti). Questo tema andrebbe ripreso, perché fra le sue pieghe emerge la regolarizzazione, talora precoce, ma talvolta addirittura senile, di relazioni concubinarie di lungo o lunghissimo corso, coltivate nel tempo da ambo le parti con intenso *affectus maritalis*.

[203] Ricordo che con il motuproprio *Satis vobis* del 27 novembre 1741 (v. *Benedicti papae XIV bullarium*, I, pp. 40-42) papa Benedetto XIV autorizzò e regolamentò la celebrazione di questi matrimoni segreti, resi necessari soprattutto per aggirare ostacoli sociali alla celebrazione pubblica: gli sposi avrebbero dovuto richiedere la licenza scritta al vescovo e il loro matrimonio sarebbe stato trascritto in un apposito registro diocesano dei matrimoni segreti.

sugli sponsali e sulle separazioni coniugali. L'intreccio, poi, fra la teologia e il diritto canonico ancora una volta complicò tutte le competenze, tutte le procedure. Se, infatti, non vi erano dubbi sulle competenze dei tribunali vescovili su queste due materie, già così incerte negli eventi, nelle problematiche e negli esiti, incombeva pur sempre la possibilità di un intervento del tribunale del Sant'Uffizio: per attivarlo era sufficiente avanzare il dubbio, il sospetto, l'accusa che questo o quell'atteggiamento deviante nei confronti del sacro vincolo dipendesse dalla professione di dottrine eretiche da parte dell'uno o dell'altro dei coniugi. In breve, la stessa sacramentalizzazione del matrimonio aveva aperto la porta agli infaticabili cacciatori di eretici. Né i giudici secolari stavano a guardare inerti di fronte a questa espropriazione di una tradizionale sfera d'intervento della giustizia civile. In effetti, sembra accertato che in Toscana sia rimasta in mano a questi ultimi, ed in specie alla magistratura fiorentina degli Otto di guardia[204], una porzione non irrilevante del contenzioso derivante dall'inadempienza alle promesse matrimoniali: quella messe di processi su querela per i reati che venivano definiti di stupro semplice, da non confondersi con la violenza sessuale vera e propria[205]. Invece, almeno fino alle riforme leopoldine, i tribunali ecclesiastici ordinari avrebbero mantenuto l'esclusiva sulle cause introdotte per violazione degli sponsali[206]. Alla prova di indagini più approfondite su

[204] G. Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia a Firenze*, in «Archivio storico italiano», CXII (1954), pp. 3-39; Brackett, *The Otto di guardia* cit.; Id., *Criminal Justice in Late Renaissance Florence 1537-1609*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; A. Bellinazzi-I. Cotta, *Controllo sociale e repressione del dissenso. Gli Otto di guardia e balia*, in *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, catalogo della mostra (Firenze, 4 maggio-30 luglio 1992), a cura di M. A. Morelli Timpanaro - R. Manno Tolu - P. Viti, Cinisello Balsamo, Silvana, 1992, pp. 151-176; M. Verga, *La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 179-226; D. Edigati, *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale. Il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», CLXIII (2005), pp. 385-430; Id, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra* stylus curiae *e* ius commune *nella Toscana secentesca*, prefazione di M. Montorzi, Pisa, Ets, 2009. Qualche pagina al sistema penale toscano in epoca moderna è stata dedicata recentemente anche in L. Tedoldi, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2008, pp. 60-64, 154-155.

[205] Savelli, *Pratica universale* cit., pp. 328-344; Ferraris, *Prompta bibliotheca*, VIII, p. 132; v. anche Alessi, *Il gioco degli scambi* cit.; G. Cazzetta, *«Praesumitur seducta». Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999 (di cui si legga la stringente analisi-discussione di M. Pelaja, *La seduzione e l'onestà delle donne. Le contraddizioni dei giuristi*, in *La costruzione dell'identità maschile nell'Età moderna e contemporanea*, a cura di A. Arru, Roma, Biblink, 2001, pp. 113-122).

[206] M. Pelaja, *La promessa*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio - Ch. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 391-416; Ceccarelli, *L'attività del tribunale arcivescovile*

questo o quel caso di studio, però, questa separazione di competenze si è rivelata solo apparente: in realtà, pare che gli attori di questi tipi di cause – cioè le donne sedotte con promessa di matrimonio e poi abbandonate da maschi fedifraghi – utilizzassero l'uno o l'altro, meglio ancora sia l'uno che l'altro strumento giudiziario secondo strategie complesse, o, se si preferisce, secondo consolidate esperienze, per giungere al fine desiderato, che poteva consistere o nel matrimonio oppure nell'acquisizione di una congrua dote[207]. Dobbiamo renderci conto che, in questa come in altre situazioni, gli scenari reali sono assai più complessi di quelli immaginati dalla nostra razionalità, tendenzialmente poco disposta ad accettare l'idea che anche i nostri predecessori, soprattutto quelli appartenenti alle classi inferiori (per non parlare di quelli di altri paesi ed altre etnie), fossero capaci di costruire strategie esistenziali complesse e articolate. In contemporanea ad una dialettica 'alta' fra Stato e Chiesa (e, all'interno di questi soggetti apparentemente monolitici, fra i rispettivi centri e periferie), almeno per tutta l'Età moderna, e fino al trionfo della società di massa, non è mai venuta meno una dialettica 'bassa' fra i soggetti sociali anche all'interno dei ceti più umili o – in questo caso – dell''altra metà del cielo', che troppo spesso ci rappresentiamo come meramente subalterni rispetto a dinamiche imposte dall'alto. Al contrario, forse proprio come reazione istintiva alla maggiore pressione esercitata nei loro confronti (in primo luogo sulla loro moralità), pare che in Toscana le donne abbiano adottato con una certa spregiudicatezza tutti gli strumenti giuridici disponibili sul campo, nel senso che non si sono fatte ingabbiare dall'ideologia morale che li aveva generati. Si tratta, quindi, di una problematica assai complessa ed in gran parte inesplorata, che probabilmente va affrontata come una «narrazione aperta» ad una pluralità di esiti, anche in relazione agli ambiti territoriali interessati: già nel Seicento San Casciano Val di Pesa e Livorno non erano proprio lo stesso tipo di località e di aggregato umano[208].

cit.; C. La Rocca, *Interessi famigliari e libero consenso nella Livorno del Settecento*, in *Matrimoni in dubbio* cit., pp. 529-550; S. Luperini, *La promessa sotto accusa (Pisa 1584)*, ivi, pp. 363-394.

[207] D. Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni* cit., pp. 351-382.

[208] Mi piace ricordare che, in controtendenza con quanto sappiamo generalmente per la società europea di Antico regime, a Livorno il numero delle vedove (peraltro affiancate anche da una buona quota di ex-prostitute) che si risposavano con maschi celibi, era di gran lunga superiore a quello dei vedovi che convolavano a nuove nozze con donne nubili. Anzi, diversamente da quanto accadeva nelle città e nelle campagne toscane (ma certo non soltanto lì), nella città labronica i maschi mostravano nelle loro scelte coniugali una forte dose di indifferenza sia

Un discorso simile vale anche, a mio parere, per quella sfera del contenzioso giuridico che pare esplodere improvvisamente – almeno sul piano quantitativo – nelle carte dei tribunali vescovili: le separazioni coniugali di letto e di mensa. Ribadita l'indissolubilità del vincolo e negata la possibilità di un secondo matrimonio dopo il divorzio anche per la parte innocente del fallimento del primo[209], e pur considerando la separazione come una condizione temporanea e finalizzata al pacifico ricongiungimento dei coniugi[210], le curie vescovili hanno mostrato un forte interventismo in questo ambito, affidandosi ad un impianto dottrinale che già prima del Tridentino aveva elaborato parecchie ipotesi di liceità di cessazione della convivenza fra i coniugi[211]. Da una parte, quella maschile, la 'giusta causa' principale era individuata nell'adulterio commesso dalla moglie; dall'altra parte, quella femminile, le motivazioni potevano essere più numerose: non solo il «nefando peccato» (sul quale ci siamo soffermati più sopra), ma anche l'induzione all'eresia o la presenza di malattie contagiose incurabili, e soprattutto, per la sua maggiore frequenza, le «sevizie», cioè una crudeltà da parte del coniuge tale da mettere in pericolo la vita della donna per la continua coabitazione con il maschio violento[212]. Quando si mette mano a questi incartamenti, quando si scorrono le denunce, gli interrogatori e le deposizioni delle parti e dei loro testimoni, si ha una duplice impressione[213].

---

nei confronti dello stato civile, sia del percorso biografico della nubenda: si evidenzia, quindi, «una zona franca del mercato matrimoniale dove non esistono regole sociali di funzionamento della scelta del coniuge femminile, e tale scelta avviene solo sulla base di criteri individuali» (D. Puleo, *Una fonte per lo studio dell'immigrazione e dell'insediamento a Livorno: i processi matrimoniali dell'Archivio arcivescovile di Pisa*, tesi di laurea, relatore prof. Andrea Menzione, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1987-1988, pp. 36-40).

[209] Sappiamo, però, che in realtà la dottrina teologico-giuridica della Chiesa cattolica ammetteva e tuttora ammette due casi di vero e proprio divorzio, cioè di lecita ricostituzione di un vincolo coniugale dopo la cessazione degli effetti giuridici di un precedente matrimonio, validamente contratto: nel caso di scioglimento per matrimonio «rato» ma non «consumato» e nel caso di applicazione del cosiddetto «privilegio paolino» per disparità di culto e/o di fede.

[210] M. G. Di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto* cit., XLI, pp. 1350-1376, in particolare pp. 1360-1364.

[211] Concilium Tridentinum, Sess. XXIV (1563 novembre 11), *Doctrina de sacramento matrimonii* cit., pp. 754-755.

[212] Per la dottrina v. Volpini, *Succus ex opere criminali P. Farinaccii* cit., pp. 310-311; Ferraris, *Prompta bibliotheca*, III, pp. 140-150 (voce *Divortium*); v. anche A. Marongiu, *Divorzio (Storia dell'istituto)*, in *Enciclopedia del diritto* cit., XIII, pp. 482-507; Di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi* cit.

[213] A parte le mie scorribande fra questa o quella pratica processuale dell'Archivio della Curia arcivescovile pisana, traggo spunto per queste mie considerazioni da La Rocca, *«Essendo impraticabile»* cit.; Ead., *Matrimoni e separazioni a Livorno nel secondo Settecento*, tesi di dottorato

Dalla parte dei giudici, che sono tutti ecclesiastici, pare di trovarsi di fronte a maschi ormai sostanzialmente 'disciplinati', soprattutto se confrontati con i mariti, che in queste vicende di patologia familiare sono descritti sempre come violenti, al limite della bestialità, e pervicacemente inadempienti agli obblighi coniugali del buon marito. Anzi, col passare del tempo, si nota nei giudici ecclesiastici la crescita di una sorta di condiscendenza, di maggior comprensione nei confronti delle donne, quasi una maggior propensione ad accettarne le ragioni: insomma, è come se l'apparato giudiziario vescovile – tutto maschile, esclusivamente maschile – si fosse in qualche misura 'femminilizzato', se non nelle persone, il che non era possibile, almeno nella sensibilità e nei comportamenti. Di qualcosa del genere forse si ebbe sentore anche in Curia romana, ove alla metà del Settecento un papa dalla cultura esperta sul piano giuridico e teologico del calibro di Benedetto XIV reagì, cercando di porre un freno all'inarrestabile corrività dei tribunali locali nel concedere dichiarazioni di nullità e separazioni: il 3 novembre 1741, con la costituzione *Dei miseratione*, istituì in ogni diocesi la figura del «Difensore del vincolo», un ufficiale vescovile tenuto a tutelare presso i tribunali diocesani la validità del vincolo coniugale, sostenendone l'esistenza anche dopo una prima sentenza ecclesiastica favorevole al suo annullamento[214]. Dalla parte delle donne, che – ieri come oggi – in larghissima misura costituiscono le promotrici di questi procedimenti, emerge come nelle loro disgraziate condizioni potessero contare su una rete, più o meno forte e densa, di solidarietà nelle relazioni tanto familiari (che persistevano anche dopo il matrimonio), quanto più latamente sociali, a partire dal vicinato. Ma, soprattutto, risulta provato ancora una volta come queste

di ricerca in Storia moderna e contemporanea, Università degli studi di Pisa, XV ciclo; M. Lanzolla, *«Insulti, percosse e disprezzi». Vicende familiari nella Siena di Antico regime*, tesi di laurea, relatore prof. Gaetano Greco, Università degli studi di Siena, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2003-2004; S. Luperini, *Chi fugge e chi resta. La separazione di fatto fra tribunale ecclesiastico e relazioni di vicinato (Pisa, 1560-1660)*, in «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», 3 (2004), pp. 115-145; C. La Rocca, *Dopo la separazione: mogli, mariti e la questione degli alimenti (Livorno, seconda metà del Settecento)*, in *Sul filo della scrittura* cit., pp. 87-102; D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 577-607.

[214] Si vedano sia la costituzione *Dei miseratione*, del 3 novembre 1741, sia il successivo breve *Nimiam licentiam*, del 18 maggio 1743, in *Benedicti papae XIV bullarium*, I, pp. 36-39, 123-126, nonché Ferraris, *Prompta bibliotheca*, III, pp. 53-54 (voce *Defensor*). Sulle conseguenze di questa innovazione del Lambertini rimando al bel saggio di C. Fantappiè, *La duplice sentenza conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, atti del 34° congresso nazionale di diritto canonico (Trani, 9-12 settembre 2000), Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2003, pp. 19-55.

donne (e gli uomini che, oltre a fornire un modello alternativo del comportamento coniugale maschile, le sostenevano e le aiutavano contro altri maschi: procuratori in qualche caso, ma più spesso padri, fratelli, cugini, datori di lavoro, vicini di casa) fossero in grado di maneggiare – pur a loro livello – gli strumenti del linguaggio e dell'ideologia giuridica del tempo, utilizzando schemi complessi e vantaggiosi per difendere con successo le loro richieste. Si conferma, così, che anche in questo ambito esiste una dialettica fra due tensioni ancora in equilibrio: da una parte, il tentativo della Chiesa di occupare col proprio potere egemonico ogni spazio della vita sessuale e domestica, acquisendo in primo luogo il consenso delle donne; dall'altra parte, l'uso strumentale che le componenti sociali ancora riuscivano a fare – almeno a livello locale e nella pratica concreta del caso per caso – di un linguaggio etico e giuridico ecclesiastico, che però era stato elaborato e veniva proposto spesso con finalità assai distanti da quelle invece interiorizzate dagli attori dei processi.

Tornando al tema della doppia morale in ambito sessuale (nei fatti, anche se non in teoria), il suo maggior fondamento si trovava nella coeva legislazione sinodale sulla coabitazione dei chierici. Non è certo questa la sede per affrontare distesamente il tema del concubinato ecclesiastico e della sua condanna definitiva – a parole – nel Concilio Tridentino[215]. Non si può tacere, però, il fatto che, a parte la persistenza di aree più o meno vaste in cui a tutt'oggi tale disciplina non trova una reale applicazione (penso non solo ai paesi africani, ma alla ben più vicina Corsica), e se si esclude qualche fallito tentativo di segregare il clero rispetto a tutte le donne, madri e sorelle comprese (secondo il modello che Carlo Borromeo tentò invano d'imporre nella sua provincia ecclesiastica)[216], col tempo tutto il problema del concubinato clericale ha trovato il suo sostanziale adattamento nell'ac-

[215] H. Ch. Lea, *Storia del celibato ecclesiastico*, Mendrisio, Cultura Moderna, 1911; E. Jombart, *Concubinage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, III, Paris, Letouzey, 1942, coll. 513-524; A. M. Stickler, *Evoluzione della disciplina del celibato nella chiesa d'Occidente dalla fine dell'età patristica al Concilio di Trento*, in *Sacerdozio e celibato. Studi storici e teologici*, a cura di J. Coppens, Milano, Ancora, 1975 (ed. orig. Gembloux-Louvain, Duculot-Peeters, 1971), pp. 505-601; J. Lunch, *Critica della legge del celibato nella chiesa cattolica dai concili riformatori ai nostri giorni*, in «Concilium», XIII (1978), pp. 195-225; A. M. Stickler, *Il celibato ecclesiastico: la sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1994; G. Romeo, *Il celibato del clero nell'Occidente medievale e moderno*, in «Studi storici», LII (2011), pp. 765-776 (a proposito del recente libro di H. Parish, *Clerical Celibacy in the West: c. 1100-1700*, Farnham, England-Burlington, USA, Ashgate, 2010, criticato fortemente per la sua trattazione tutta interna alla dimensione teologica tradizionale).

[216] Greco, *Fra disciplina e sacerdozio* cit.

cettazione da parte delle gerarchie della convivenza dei chierici o con donne in età feconda, ma coniugate con legittimi mariti, o con donne al servizio presso la famiglia di propri congiunti stretti, oppure ancora con donne in età presumibilmente infeconda, sopra i quarant'anni (le famose «perpetue»)[217]. Ancora una volta, quindi, la dialettica fra la ragione civile e la ragione clericale ha conosciuto sì il sopravvento ideologico di quest'ultima (almeno nell'Italia centro-settentrionale e nelle aree non periferiche, come invece in certe zone appenniniche o alpine), al prezzo però di un quasi generalizzato 'ridimensionamento' (sicuramente riprovevole *in foro conscientiae*) del problema del concubinato alla più o meno dettagliata normazione delle convivenze lecite, perché non scandalose in quanto non fertili (o, almeno, la cui eventuale fertilità era addebitabile a maschi laici conviventi nella medesima dimora). In altri termini, repressi quei soliti incontinenti, che erano incapaci di accontentarsi di queste soluzioni di ripiego (che, peraltro, non mettevano i chierici al riparo di denunce da parte di fedeli rigoristi o di nemici privati)[218], i religiosi moralisti potevano pure tuonare, inascoltati, contro le «pericolose conversazioni» dei chierici con le donne, a partire da quelle di casa, di per sé presunte agenti della tentazione diabolica della carne: per i chierici secolari era sufficiente camminare con attenzione nel solco di un'umana prudenza ... e nel rispetto formale dei decreti «De vita et moribus clericorum» pubblicati nei sinodi diocesani[219].

---

[217] Su questa figura nella nostra Toscana v. O. Di Simplicio, *Le perpetue (Stato senese, 1600-1800)*, in «Quaderni storici», XXIII (1988), n. 68, pp. 381-412.

[218] Si veda il gran numero di accuse contro ecclesiastici sanminiatesi colpevoli di relazioni scandalose con le loro serve, ma persino con cognate e altre familiari, in *Processi informativi ed atti criminali* cit, oppure negli *Atti criminali* dell'AADPi. D'altronde, è noto come, ovviamente in ambito laicale, la condizione di serva-concubina costituisse pure una strategia possibile, ancorché assai rischiosa e di esito più che incerto, per giungere in futuro ad un legittimo vincolo coniugale, soprattutto in condizioni di eccessiva disparità socio-economica o di pesante inibizione al matrimonio nei confronti del maschio (per esempio, da parte di genitori o di fratelli maschi).

[219] Si vedano, a titolo esemplificativo, *Constitutiones et decreta condita in provinciali synodo Senensi prima* cit., pp. 79-85; *Constitutiones synodales et decreta ab illustrissimis et reverendissimis dominis episcopis Collensibus hucusque condita, et iussu illustrissimi et reverendissimi domini Ioannis Bonacursii eiusdem civitatis episcopi in unum congesta*, Senis, apud Bonettos, 1671, pp. 237-247; *Constitutiones et decreta dioecesanae synodi ex universo clero primo habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino domino fratre Jacobo de Falconettis, episcopo Grossetano die XXI et XXII aprilis MDCCV*, Firenze, Evangelisti, [s.d.], pp. 184-201; *Constitutiones synodales... fratre Domenico Maria Della Ciaia* cit., pp. 35-40 e pp. 130-133 dell'*Appendice*; *Acta Ecclesiae Pisanae* cit., pp. 66-69, 116-117, 143, 211-217; v. inoltre M. Sinopoli, *Rassegna di disposizioni sulla vita e onestà dei chierici nei secoli XVI-XVII-XVIII*, in «Il diritto ecclesiastico», LVII (1946), pp. 192-217; X. Toscani, *La letteratura del buon prete di Lombardia nella prima metà del Settecento*, in «Archivio storico lombardo», CII (1976), pp. 158-195; A. D'Addario, *Il problema «de vita et moribus clericorum» nella diocesi di Firenze. Legislazione canonica*

Anche la Toscana, quindi, era uno Stato confessionale, anche se un po' particolare in virtù dell'efficace funzionamento di un organo ministeriale di controllo sulla gestione delle istituzioni ecclesiastiche: il già ricordato Auditorato della giurisdizione, nato negli anni Quaranta del XVI secolo. Ma se le pratiche, certo efficaci e ininterrotte, di questo 'ministero' ponevano alcuni limiti alla cosiddetta 'libertà della Chiesa' sul piano più 'borsale' degli interessi economici, con tutto il conseguente flusso vorticoso di conflitti giurisdizionali sulle rispettive sfere d'influenza, la pressione della Chiesa cattolica si faceva sentire con particolare forza ancora in piena Età moderna, non diversamente, ma forse persino con maggior vigore, già nella fase della legiferazione in ambito giudiziario. Del resto, anche molti interventi a questo convegno hanno sottolineato il rilevante influsso della nomativa canonica in ambito giudiziario, sia sul piano delle procedure, sia sul piano della registrazione e della conservazione della documentazione: anzi, se non ho capito male, questa sottolineatura è stata accompagnata da accenni e toni tutto sommato positivi, che proprio non riesco a condividere per l'istintivo timore che nutro nei confronti dei possibili riflessi anche in ambito accademico e scientifico di pur transeunti atteggiamenti della cultura politica italiana attuale. In altri termini, nel Granducato, come nella piccola Repubblica oligarchica di Lucca, le leggi criminali e le leggi civili erano influenzate pesantemente dall'ideologia giuridica elaborata dai canonisti e dalla normazione conciliare e papale, con qualche parziale eccezione solo nell'ambito del diritto proprietario e in poche altre materie, nelle quali ancora la Chiesa cattolica non aveva elaborato principi tali da poterli erigere come generali (come, per esempio, si verificava nel caso delle regole vigenti nelle elezioni popolari di parroci o cappellani)[220].

e civile e iniziative spontanee fra XIV e XVI secolo, in *Chiesa e società dal secolo IV ai nostri giorni. Studi storici in onore del padre Ilarino da Milano*, 2 voll., Roma, Herder, 1979, II, pp. 383-414; Greco, *Fra disciplina e sacerdozio* cit.; D. Knox, *«Disciplina»: le origini monastiche e clericali della civiltà delle buone maniere in Europa*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XVIII (1992), pp. 335-370; *Processi informativi ed atti criminali* cit.; L. Tognetti, *Cent'anni di sinodi (1627-1726)*, in «Bollettino dell'Accademia degli Euteleti», n. 62 (1995), pp. 43-62; De Giorgi, *La parrucca dei preti* cit. e S. Pietrosanti, *«Nati con un cuor di leone». Fratelli violenti di don Abbondio nella diocesi di San Miniato fra Sei e Settecento*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», CXI (2005), nn. 1-3 pp. 21-41 (per il grandissimo numero di processi, anche per delitti d'indubbia gravità come la violenza sessuale, l'omicidio e l'aggressione a mano armata, che furono celebrati presso il foro ecclesiastico di San Miniato contro gli ecclesiastici che violavano le norme comportamentali imposte dai sinodi sanminiatesi, sintetizzati nell'articolo di Tognetti citato in questa stessa nota).

[220] Su quanto aveva scritto il canonista pisano Giuliano Viviani a proposito della possibilità di regole elettorali diverse, secondo la tradizione locale, nell'esercizio dei diritti di patronato

6. *Il 'nemico' in casa: ebrei, acattolici e greci*

Non si può poi dimenticare la condizione di oppressione nei confronti degli ebrei anche nella nostra Toscana, dove pure le loro comunità si erano espanse proprio per volontà dei primi granduchi di casa Medici. Questi, nonostante esternassero in pubblico il tormento religioso per i rischi provenienti dalla commistione fra cattolici e infedeli[221], si mostrarono assai prodighi di concessioni e privilegi verso la 'nazione' ebraica per ben concrete motivazioni economiche, connesse tanto alle tradizionali attività finanziarie (basti accennare alla loro presenza nei borghi maremmani per sostenere le spese della pastorizia transumante)[222], quanto alle nuove imprese commerciali verso i mercati dell'Oriente[223]. Eppure,

sugli uffici sacri (v. G. Viviani, *Praxis iurispatronatus acquirendi conservandique illud, ac amittendi modo breviter continens*, Romae, Bartholomeum Zanettum, 1620, ed edizioni successive), rimando al mio saggio su *I giuspatronati laicali nell'Età moderna*, in *Storia d'Italia. Annali*, 9: *La Chiesa e il potere politico* cit., pp. 531-572. Per sottolineare come l'influenza esercitata dalla Chiesa sulla normazione non escluda né sminuisca la responsabilità storica dei ceti dirigenti e nei poteri politici, che l'accettarono nelle loro pratiche di governo, si noti che proprio durante il principato del già citato 'bigotto' granduca Cosimo III fu adottata per impulso dello stesso sovrano una particolare normativa sui concorsi per le chiese parrocchiali di giuspatronato popolare o comunale, che inflisse un gravissimo *vulnus* alla *libertas ecclesiae* e più in generale al principio fondamentale del diritto dei vescovi di esaminare e valutare la preparazione dei futuri parroci. Mi riferisco alla circolare, avente valore di legge, del 15 novembre 1710 (ASFi, *Auditorato dei benefici vacanti, poi segreteria del Regio diritto*, 3326, alla data). Prova evidente che, quando una questione premeva politicamente, anche i governi più bigotti erano pronti a calpestare secoli di ossequio alla normativa canonica, pur di garantire la propria autorità in materie ritenute più 'sensibili' di altre (v. Greco, *Provvedimenti e pratiche* cit.).

[221] Si veda la motivazione del bando granducale che nel 1567 impose a tutti gli ebrei di portare il «segno»: «essere conveniente non tanto per la gloria e onore della religion christiana, quanto anco per l'esempio e buona institutione de' fedeli, che chi vive fuor del gregge di Gesù Cristo e cammina ostinatamente alla eterna dannatione, come fa il giudeo, sia conosciuto e con qualche apparente segno distinto da' cristiani e sicome egli intrinsecamente è contrario e inimico alla verità, così anco estrinsecamente si conosca e apparisca» (Cantini, *Legislazione toscana*, VI, pp. 327-329, «Provvisione contra li hebrei», 1567 maggio 6). Si confronti questo testo con il preambolo della bolla *Cum nimis absurdum*, emanata nel 1555 da papa Paolo IV, al secolo Gian Pietro Carafa. Per un'introduzione generale a questo tema rimando al recente saggio di M. Cassese, *Espulsione, assimilazione, tolleranza. Chiesa, Stati del Nord Italia e minoranze religiose ed etniche in Età moderna*, Trieste, Eut, 2009.

[222] G. Celata, *Gli ebrei a Pitigliano. I quattro secoli di una comunità diversa*, Comune di Pitigliano-Azienda di promozione turistica di Grosseto, 1995.

[223] A. Gennarelli, *Della condizione giuridica e dei diritti degli isdraeliti in Toscana. Interpretazione testamentaria per il dottore Enrico Passigli contro la pia Confraternita dei laici di Arezzo: riassunto della difesa del dì 11 aprile 1864 dell'avv. Achille Gennarelli*, Firenze, Bencini, 1864; M. Cassandro, *La comunità ebraica di Siena intorno all'ultimo quarto del '600. Aspetti demografici e sociali*, in «Bullettino senese di storia patria», XC (1983), pp. 126-147; R. Toaff, *La Nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Firenze, Olschki, 1990; R. G. Salvadori - G. Sacchetti, *Presenze ebraiche nell'Are-*

nel corso dell'Età moderna, sulla scia delle «bolle infami» emanate nella seconda metà del Cinquecento da un manipolo di pontefici (Paolo IV, Pio V, Gregorio XIII e Clemente VIII)[224] anche gli ebrei residenti in Toscana furono soggetti a vessazioni materiali, a discriminazioni, a vere e proprie lesioni di quelli che anche la dottrina del tempo considerava «diritti naturali», salvo poi a conculcarli in nome del *favor fidei*. Si pensi, per esempio, all'obbligo di portare sulle vesti un «segno giallo», salvo il pagamento di una congrua tassa per esserne esentati[225]; oppure alla persecuzione contro i «giudeizzanti» o «criptogiudei», che nella maggior parte dei casi erano «nuovi cristiani» o «marrani» spagnoli e portoghesi: ebrei convertiti a forza e poi ritornati alla fede dei loro padri. Non meno grave e oppressiva era la criminalizzazione dei loro eventuali rapporti sessuali con i cristiani. Per esempio, il bando del 26 marzo 1698, emanato per la città e distretto di Livorno dal governatore Marco Alessandro Del Borro, oltre a rinnovare le norme repressive contenute nei bandi precedenti, al fine di evitare che

tino dal XIV al XX secolo, Firenze, Olschki, 1990; L. Frattarelli Fischer, *Gli ebrei, il principe e l'Inquisizione*, in *L'Inquisizione e gli ebrei* cit., pp. 217-231; R. G. Salvadori, *Breve storia degli ebrei toscani. IX-XX secolo*, Firenze, Le Lettere, 1995; Celata, *Gli ebrei a Pitigliano* cit.; O. Fantozzi Micali, *La segregazione urbana. Ghetti e quartieri ebraici in Toscana: Firenze, Siena, Pisa, Livorno*, Firenze, Alinea, 1995; M. Cassandro, *Ebrei sefarditi in Toscana tra XVI e XVIII secolo*, in *Toscana e Spagna nel secolo XVIII*, a cura di D. Marrara, Pisa, Ets, 1996, pp. 59-78; J.-P. Filippini, *La nazione ebrea di Livorno*, in *Storia d'Italia. Annali*, 11: *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, 2 tomi, Torino, Einaudi, 1997, II, pp. 1045-1066; *Gli ebrei di Pisa (secoli IX-XX)*, atti del convegno di studi (Pisa, 3-4 ottobre 1994), a cura di M. Luzzati, Pisa, Pacini, 1998; L. Frattarelli Fischer, *Cristiani nuovi e nuovi ebrei in Toscana fra Cinque e Seicento. Legittimazioni e percorsi individuali*, in *L'identità dissimulata. Giudaizzanti ebraici nell'Europa cristiana dell'Età moderna*, a cura di P. C. Ioly Zorattini, Firenze, Olschki, 2000, pp. 99-149; C. Galasso, *Alle origini di una comunità. Ebree ed ebrei a Livorno nel Seicento*, Firenze, Olschki, 2002; M. Luzzati, *Ebrei ed ebraismo a Pisa. Un millennio di ininterrotta presenza*, Pisa, Ets, 2005; Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 462, 467, 492, 525-527; P. Turrini, *La comunità ebraica di Siena. I documenti dell'Archivio di Stato dal Medioevo alla Restaurazione*, prefazione di A. Di Castro - M. Ascheri, Siena, Pascal, 2008; L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Torino, Zamorani, 2009.

[224] Mi riferisco alle bolle *Cum nimis absurdum* del 14 luglio 1555 (già citata *supra* nella nota 221); *Romanus pontifex* del 19 aprile 1566; *Cum nos super* del 19 gennaio 1567; *Haebreorum gens* del 26 febbraio 1569; *Antiqua iudaeorum improbitas* del 1° luglio 1581; *Sancta mater ecclesia* del 1° settembre 1584; *Caeca et obdurata* e *Cum haebreorum malitia*, ambedue del 25 febbraio 1593. A queste andrebbero poi aggiunte le bolle in favore dei catecumeni ebrei, delle istituzioni per istruirli nella religione cattolica ecc.

[225] Cantini, *Legislazione toscana*, VI, pp. 327-329 («Provvisione contra li hebrei», 1567 maggio 6). Questo bando, però, ebbe l'effetto immaginabile di eccitare le aggressioni verbali e fisiche contro gli ebrei, con tutti i reati che ne seguivano, sicché nel giro di due mesi il governo si dovette affrettare a emanare un «Bando che non si dia molestia né di fatti né di parole alli hebrei per le strade», minacciando multe, tratti di corda e staffilate (ivi, p. 341, 1567 luglio 14).

si accampassero scuse per non pagare le multe comminate, stabiliva che le meretrici o le donne sospette cristiane che non fossero in grado di pagare le pene previste in quei bandi fossero punite a colpi di frusta in pubblico e poi esiliate «da' felicissimi Stati di S.A.A.» e che all'ebreo coinvolto spettasse di pagare la pena pecuniaria[226]. Così come appare disumana e, allo stesso tempo, dannosa per le stesse attività economiche la proibizione di assumere al proprio servizio manodopera cristiana, come i dipendenti delle botteghe o le balie per i figli, nonostante l'esplicita concessione fatta su questo punto nel 1593 dalla «Livornina» del granduca Ferdinando I[227]. Per non parlare della minaccia, sempre incombente, del rapimento legale di quei loro figli che fossero stati battezzati di nascosto, contro la volontà e all'insaputa dei genitori, per essere poi consegnati a famiglie cristiane che li avrebbero educati nella religione cattolica[228]. Episodi di questo genere

[226] Cantini, *Legislazione toscana*, XIX, pp. 30-32 (divieto ai cristiani di servire in casa degli ebrei, 1677 luglio 1°), 123-125 (proibizione dei rapporti sessuali fra cristiani ed ebrei, 1679 giugno 26), 187-190 (proibizione dei rapporti sessuali fra cristiani ed ebrei: contro la residenza in case che avessero in comune portoni, usci, scale, cortili, pozzi, tetti, 1680 dicembre 20), 320-321 (proibizione di fare allattare i bambini ebrei da balie cristiane, 1683 novembre 4); XXI, p. 43 (nuova proibizione dei rapporti sessuali fra i cristiani e gli ebrei, 1698 marzo 26). Sulla punizione dei rapporti sessuali fra ebrei e cristiane (punizione che poteva comportare la pena di morte in caso di matrimonio), v. Volpini, *Succus ex opere criminali P. Farinaccii* cit., p. 304 («Ex Quaest. CXXXIX. De iudaeo conoscente christianam, quando, et qua poena puniatur»: si noti che la pena di morte scattava subito per un cristiano che avesse avuto un rapporto sessuale con un'ebrea, «ac si cum bruto rem habuisset», «et instar sodomiae»); Savelli, *Pratica universale* cit., pp. 125-128. Il Volpini ricordava anche che i figli, nati eventualmente da un rapporto sessuale fra un giudeo e una cristiana, erano da considerarsi incestuosi. Per un esempio di processo davanti alla corte secolare, nel quale l'imputato ebreo dovette affrontare anche quest'accusa (che, però, in questo caso non aveva originato l'intervento del magistrato), v. il recente libro di B. Portaleone, *«Commercio carnale con femmina cristiana». I processi a Graziadio Portaleone mantovano. Monte San Savino (1697-1698)*, presentazione di A. Foa, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008. Più in generale rinvio a M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012.

[227] Toaff, *La Nazione ebrea* cit., pp. 419-431 (in particolare il capitolo XLII, che permetteva espressamente agli ebrei di tenere nelle loro case le balie cristiane per nutrire i loro figli).

[228] Contro l'ondata di rapimenti di bambini ebrei al fine di sottrarli ai loro genitori per battezzarli e di fronte al pericolo di una fuga in massa degli ebrei e degli altri acattolici da Livorno, il granduca Ferdinando II giunse a emanare un editto che classificava come reato tali atti, minacciando ai colpevoli pene gravissime (Cantini, *Legislazione toscana*, XVIII, pp. 254-255, bando granducale del 28 settembre 1668). D'altronde, anche Marcantonio Savelli, che a proposito dei bambini ebrei ricordava «come e quando si possino battezzare contro la volontà del padre e della madre o d'alcuno di loro, di modo che siano tenuti osservare la fede cristiana», specificava anche la conseguenza di questo passaggio di fede sul piano degli effetti civili nei confronti dei rispettivi genitori, in aperto dispregio dello *ius gentium*: «ebrei durante il giudaismo sono in patria potestà, ma fatti cristiani si liberano da quella, non essendo ragionevole che un cristiano, benché figliuolo, sia soggetto al padre ebreo» (Savelli, *Pratica universale*

avvennero sin dalla nascita della comunità ebraica livornese e continuarono a verificarsi pure nei due secoli successivi, addirittura ancora in piena età lorenese, fra il 1765 e il 1777, con l'intervento del 'braccio secolare' per la difesa della fede, anche se, grazie al solito lavorio diplomatico dei Medici, nella Toscana granducale tale pratica fu parzialmente mitigata dalla possibilità di posticipare fino al compimento dei tredici anni l'adempimento dell'obbligo imposto a genitori e parenti di consegnare alla Casa dei catecumeni i bambini battezzati con la frode e l'inganno[229]. In conclusione, però, i genitori di questi bambini venivano privati del loro diritto naturale ad esercitare la patria potestà in nome del principio del superiore interesse della fede e della Chiesa. In effetti, qui sarà appena il caso di ricordare che, nonostante questa modalità di amministrazione del sacramento fosse bollata come gravemente illecita a tal punto da prevedere penitenze e sanzioni canoniche per il battezzante, in piena età illuminista tale maggior privilegio giuridico della Chiesa nel nome del *favor fidei* fu ribadito autorevolmente da papa Benedetto XIV in aperta violazione del diritto parentale all'educazione dei propri figli, la cui validità peraltro era espressamente riconosciuta in linea di principio dallo stesso pontefice[230].

---

cit., p. 128). Su questo tema, di scottante attualità ancora nel XX secolo, v. le ricerche di Marina Caffiero, e in particolare M. Caffiero, *Battesimi forzati: storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004.

[229] In ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 780, ins. 34 è conservato un voto legale anonimo su questo privilegio ferdinandeo dei tredici anni (si tratta dell'articolo XXVIII della «Livornina» del 1591). Anche questa prassi della posticipazione della consegna dopo aver raggiunto la piena età della ragione era il frutto di un compromesso fra il governo mediceo, attento agli interessi economici del proprio Stato, e la Curia romana. In proposito, v. A. Prosperi, *L'Inquisizione romana e gli ebrei*, in *L'Inquisizione e gli ebrei* cit., pp. 67-120; Id., *L'Inquisizione e gli ebrei. Battesimo e identità cristiana nella prima Età moderna*, in *Salvezza delle anime disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, a cura di A. Prosperi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 1-65, in particolare pp. 63-65; L. Frattarelli Fischer, *Sul battesimo dei bambini ebrei. Il caso di Livorno*, ivi, pp. 449-482, che ricostruisce il bando del 28 settembre 1668 ricordato nella nota precedente; C. Galasso, *Autorità paterna, matrimoni e conversioni tra leggi ebraiche, regole canoniche e privilegi della Toscana granducale*, in *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 289-325, ove fra l'altro l'autrice ricorda che l'arcivescovo pisano Francesco Frosini adottò un provvedimento restrittivo della prassi medicea e a danno dei genitori ebrei nel 1723, ovverosia sullo scorcio del principato di Cosimo III.

[230] Si vedano le lettere apostoliche *Postremo mense*, del 28 febbraio 1747, in *Benedicti papae XIV bullarium*, II, pp. 85-109 (lettera, con traduzione italiana a fronte, a Ferdinando Maria Rossi, arcivescovo di Tarso e vicario di Roma, «Sopra il battesimo degli ebrei, o infanti o adulti», pubblicata anche col titolo «Lettera a monsignor arcivescovo di Tarso sopra il battesimo degli ebrei, o infanti o adulti») e *Probe te meminisse* («Avrà ella»), del 15 dicembre 1751, in *Benedicti papae XIV bullarium*, III, pp. 187-198, indirizzata all'assessore del Sant'Uffizio, con traduzione a fianco, «Sopra l'offerta fatta dall'ava neofita di alcuni suoi nipoti infanti ebrei

Anche in Toscana, perciò, leggi civili e leggi ecclesiastiche, autorità secolari e autorità clericali marciavano congiunte per mantenere sotto una costante pressione questa minoranza religiosa, la cui presenza era tollerata, ma solo a condizione di una rigorosa separazione dai cristiani, «quondam nihil aeque innocentium depravat mores, ut usus consuetudoque pravorum», come avvertiva il sinodo fiorentino del 1656 sin dall'*incipit* del capitolo dedicato agli ebrei[231]. Né minor disprezzo verso gli ebrei traspare da un'immagine allegorica, già usata da papa Paolo IV e ancora riproposta dopo centocinquant'anni dall'arcivescovo pisano Francesco Frosini nel sinodo pisano del 1708: «cum nimis deforme sit quod filii liberae filiis famulentur ancillae»[232]. E negli stessi anni il vescovo di Sovana Domenico Maria Della Ciaia aveva messo al primo posto fra quelle situazioni peccaminose, che producevano come pena spirituale meritatissima la scomunica «ipso facto incurrenda», proprio la «nimiam familiaritatem cum hebraeis, vel copulam habentes, eisque servitia in eadem domo praestantes»[233]. Una separazione che arrivava al parossismo lungo tutti quei primi decenni del Settecento, tanto da indurre il medesimo presule pisano sopra ricordato ad adottare provvedimenti punitivi di forte significato, come l'esclusione della comu-

---

alla fede cristiana», nota anche col titolo *Aviae neophitae*). Si vedano inoltre G. Volli, *Benedetto XIV e gli ebrei*, in «La rassegna mensile di Israel», XXII (1956), pp. 215-226; M. Rosa, *La Santa Sede e gli ebrei nel Settecento*, in *Storia d'Italia. Annali*, 11: *Gli ebrei in Italia* cit., II, pp. 1067-1087; *«Dall'infamia dell'errore al grembo di Santa Chiesa». Conversioni e strategie della conversione a Roma nell'Età moderna*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari», X (1998); N. Cusumano, *I papi e le accuse di omicidio rituale: Benedetto XIV e la bolla* Beatus Andreas, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (2002), pp. 7-35 (sull'accoglimento, da parte di questo papa, delle accuse di sacrifici umani rivolte agli ebrei); M. Caffiero, *Benedetto XIV e gli ebrei. Un parere del consultore Lambertini al Sant'Uffizio*, in *Religione, cultura e politica nell'Europa moderna. Studi offerti a Mario Rosa dagli amici*, a cura di C. Ossola - M. Verga - M. A. Visceglia, Firenze, Olschki, 2003, pp. 379-390; Ead., *Battesimi forzati* cit.; L. Luzi, «*Inviti non sunt baptizandi*». *La dinamica delle conversioni degli ebrei*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», VI (2007), pp. 225-270; Greco, *Benedetto XIV* cit., pp. 166-168.

[231] *Constitutiones synodi dioecesanae Florentinae habitae in metropolitana ecclesia pridie nonas aprilis anno 1656 ab illustrissimo et reverendissimo domino domino Francisco Nerlio archiepiscopo*, Florentiae, typis Francisici Honofrii typographi archiepiscopalis, 1656, p. 83. Il «Titulus XV. De Iudaeis», inteso soprattutto a condannare la «consuetudo» dei cristiani con gli ebrei, iniziava proprio con le parole riportate nel testo.

[232] *Acta Ecclesiae Pisanae* cit., p. 12. Nello stesso sinodo, peraltro, sono pubblicati una serie di documenti pontifici a supporto degli editti emanati nei confronti degli ebrei e in particolare la risposta fermamente negativa che nel 1633 papa Urbano VIII fece pervenire ai livornesi, desiderosi «di potersi valere dell'opera d'un medico ebreo»; ma, poiché su questo punto (come su molti altri) gli abitanti di Livorno si dimostravano particolarmente sordi, sul finire del 1689 dovette intervenire nuovamente anche papa Alessandro VIII (ivi, p. 165).

[233] *Constitutiones synodales... fratre Domenico Maria Della Ciaia* cit., p. 20 e ivi, *Appendice*, p. 70.

nione pasquale nei confronti di quei pastori, locali e forestieri, che, accogliendo gli ebrei di passaggio «in eorum pastoriciis tuguriis, quae capannas vocant» nella Maremma (quindi nei mesi invernali), li lasciavano riposare sotto questi ripari e con essi consumavano il loro misero cibo, «eo tempore praesertim, cum eo ad caseum comparandum adeunt»[234]. Vi era forse il timore che gli ebrei, nella loro «perfidia», approfittassero della situazione per avvelenare il cibo dei cristiani? Né si trattava solo di 'grida' destinate a rimanere lettera morta. Nelle carte dell'Inquisizione pisana abbondano i processi contro gli ebrei e i loro presunti complici cristiani[235], considerati colpevoli di crimini ritenuti assai gravi perché forieri della perdita della vita eterna, come l'aver mangiato alla stessa tavola, oppure l'aver giocato insieme a carte[236], o ancora l'aver recitato insieme una commedia[237], o persino l'aver fatto l'elemosina ad un viandante di religione ebraica (addirittura senza neppure essere a conoscenza di questa discriminante)[238]. In casi simili, conveniva ai cristiani correre ad autodenunciarsi, cavandosela così con una lavata di capo per la propria sconsideratezza, come fecero quei giovani nobili pisani che nel 1661 si erano recati nella sinagoga per il gusto di sentire cantare gli ebrei[239]. Fatto sta che a ben poco valsero grida e processi: a Livorno come a Pisa ebrei e cristiani continuarono a frequentarsi, a comunicare e a familiarizzare[240]. Anzi, in alcuni casi di devianza religiosa, per un cristiano le pericolose frequentazioni con gli ebrei potevano persino risultare utili per scaricare almeno un po' delle proprie responsabilità su questo comodo capro espiatorio: nel 1619, il pisano Vincenzo Gherardi, cappellano del duomo, accusato di aver praticato riti magici e dileggiato

[234] *Acta Ecclesiae Pisanae* cit., p. 132 (decreto adottato nel terzo sinodo, 1726).

[235] A. Prosperi, *Ebrei a Pisa. Dalle carte dell'Inquisizione romana*, in *Gli ebrei di Pisa* cit., pp. 117-157.

[236] Per questa imputazione, per esempio, nel 1659 dovette comparire davanti all'inquisitore pisano il lunigianese Domenico Grilli, maestro di scuola in casa Lanfranchi (L. Boesini, *Inventariazione del fondo del tribunale dell'Inquisizione di Pisa: 1659-1664*, tesi di laurea, relatrice prof. Luigina Carratori, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2004-2005, p. 14).

[237] Anche se le pene erano poi assai diverse: mentre ai cristiani toccavano le «penitenze salutari» (recite di rosari, digiuni ecc.), agli ebrei erano inflitte alcune sedute di tortura; v. R. Pirisi, *Inventariazione del fondo del tribunale della Santa Inquisizione pisana (anni 1615-1616)*, tesi di laurea, relatrice prof. Luigina Carratori, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2003-2004, pp. 200-202.

[238] Boesini, *Inventariazione* cit., p. 53.

[239] Ivi, p. 82.

[240] L. Frattarelli Fischer, *Ebrei a Pisa fra Cinquecento e Settecento*, in *Gli ebrei di Pisa* cit., pp. 89-115; M. Luzzati, *Ebrei ed ebraismo a Pisa. Un millennio di ininterrotta presenza*, Pisa, Ets, 2005, p. 40.

la religione cattolica, confessò le proprie colpe, ma ne attribuì la causa all'influenza negativa di Michele Samach, ebreo, che a Pisa gli insegnava la lingua ebraica[241]. In ogni modo, contro gli ebrei, soprattutto quelli di più recente immigrazione a Livorno e nelle altre città toscane, incombeva spesso un'altra accusa, dalle possibili conseguenze drammatiche: l'aver vissuto per alcuni periodi della loro vita come convertiti al cristianesimo in altri paesi (in Spagna, in Portogallo od altrove) e in seguito di essere tornati alla religione dei loro padri una volta giunti in Toscana, approfittando della tolleranza dei granduchi di casa Medici[242]. Per questi 'giudaizzanti' l'unica speranza di sopravvivere risiedeva nella politica medicea, tradizionalmente rivolta a esperire qualsiasi compromesso pur di 'salvare capra e cavoli'. Da una parte, bisognava evitare di danneggiare l'afflusso degli ebrei nella città labronica, con i loro denari e le loro relazioni commerciali; dall'altra parte, attenuando il rifiuto opposto dai primi granduchi alla persecuzione dei marrani iberici nei loro domini[243], si doveva garantire formalmente la repressione dell'apostasia da parte del Sant'Uffizio, per non turbare quei rapporti privilegiati che tradizionalmente il governo toscano intesseva con la Curia romana. Come, fra tanti altri, alla fine del Seicento sperimentò anche Eleonora *alias* Sara Nunez, vedova di Emanuel Rodrigo Ferro, uno dei sessantaquattro martiri ebrei, bruciati vivi nell'autodafé organizzato dall'Inquisizione spagnola il 13 aprile 1660 a Siviglia. In un processo prolungatosi con fasi alterne per ben otto anni, dal 1671 al 1679 davanti all'Inquisitore pisano, Eleonora fu accusata del crimine di apostasia dalla fede cattolica, avendo riabbracciato la religione ebraica dopo aver abiurato già una prima volta l'ebraismo in seguito alla prigionia, alle torture e alle sofferenze patite in Spagna. Alla fine, riconosciuta colpevole e condannata a morte dall'Inquisizione romana (condanna confermata dallo stesso papa Innocenzo XI), solo grazie all'intervento del granduca Cosimo III nei confronti del pontefice[244] e ai buoni uffici del frate agostiniano Enrico

[241] Bondielli, *Inventario* cit., pp. 155-156.

[242] Con riferimenti particolari alla Toscana e all'attività repressiva del vicario pisano del Sant'Uffizio, v. Prosperi, *L'Inquisizione romana e gli ebrei* cit.; P. C. Ioly Zorattini, *Ebrei e nuovi cristiani fra due Inquisizioni: il Sant'Uffizio di Venezia e quello di Pisa*, in *L'Inquisizione e gli ebrei* cit., pp. 233-250; Frattarelli Fischer, *Cristiani nuovi e nuovi ebrei* cit.

[243] Toaff, *La Nazione ebrea* cit., pp. 436-438, ove pubblica una lettera di Paolo Vinta al fratello Belisario con un'informativa dello stesso al granduca su questa materia.

[244] Davanti al papa il granduca poteva vantare a proprio merito i decreti emanati contro i rapporti fra cristiani ed ebrei (li abbiamo visti *supra*), nonché i provvedimenti adottati in favore degli ordini religiosi.

Noris (un presunto filogiansenista) Eleonora-Sara fu indotta ad abiurare nuovamente e la sua condanna capitale fu commutata nel carcere a vita[245]. Non aveva avuto la stessa fortuna alcuni decenni prima Fernando Alvarez, che, arrestato e detenuto a Pisa fra il 1634 ed il 1638, era stato trasferito a Roma e lì bruciato vivo per esser tornato alla religione dei suoi padri[246]. Invece, se la cavò con soli tre anni di lavori forzati, ma ormai sedeva sul trono toscano Gian Gastone[247], l'ebreo neofita Andrea Acciaiuoli, che per tornare alla religione dei padri aveva progettato una fuga a Salonicco, ma era stato catturato in seguito a un furto commesso per finanziarsi il viaggio, mentre un altro neofita ebreo, Francesco Antonio Tescherin da Praga, riuscì ad evitare una condanna a due anni di soggiorno nel carcere pisano del Sant'Uffizio solo dandosi alla fuga[248].

Meglio ancora andarono le cose per uno stimato mercante ebreo livornese, Jacob Gutieres Pegna: questi per alcuni mesi, fra il 1730 ed il 1731, dovette subire il carcere e un processo, che sollevò molto rumore nella comunità ebraica labronica, per l'accusa, rivoltagli da due ebrei di cattiva fama e già colpiti da condanne penali, di aver voluto riportare alla religione ebraica il fratello Paolo Antinori, convertitosi al cristianesimo anni prima. Si trattava di un'imputazione non meno grave di quella dell'apostasia dopo una precedente conversione al cristianesimo, e passibile di effetti non meno letali[249]. Fatto sta che l'ultimo granduca di casa Medici si rese conto del clima invivibile in cui le continue persecuzioni avevano gettato la comunità ebraica toscana negli ultimi tempi, e del rischio che ne poteva derivare per le fortune di Livorno: il 22 giugno 1735 emanò un decreto, che, sconfessando la politica paterna e lanciando un chiaro messaggio ai vicari del Sant'Uffizio, rinnovava il «Bando per il quale si proibisce usare

[245] Casella, *Inventariazione* cit., pp. 95-112; L. Frattarelli Fischer, *Ritratti di donne dai processi dell'Inquisizione: Rachele e Antonia portoghesi*, *Caterina schiava morisca e Sara Nunez «donna e rabina»*, in *Sul filo della scrittura* cit., pp. 343-375 e S. Villani, *Pisa*, in *DSI*, III, pp. 1225-1226. Questo caso è citato anche in C. Galasso, *Il ritorno all'ebraismo dei cristiani nuovi e delle cristiane nuove di Livorno e Pisa*, in *Donne nella storia degli ebrei d'Italia*, atti del IX convegno di studi «Italia Giudaica» (Lucca, 6-9 giugno 2005), a cura di M. Luzzati - C. Galasso, Firenze, Giuntina, 2007, pp. 233-262, che però utilizza le fonti processuali soprattutto per studiare le pratiche sviluppate fra le donne all'interno delle comunità criptogiudaiche.

[246] Prosperi, *Ebrei a Pisa* cit.; Villani, *Pisa* cit.

[247] M. P. Paoli, *Gian Gastone de' Medici*, in *DBI*, 54, 2000, pp. 397-407.

[248] Baldacci, *Rapporti tra Stato e Chiesa* cit., pp. 116-119 (1731 estate), 119-121 (1731 gennaio-febbraio).

[249] Ivi, pp. 108-115.

mali trattamenti, ingiurie, violenze ed altro alla Nazione ebrea»[250]. Che non si trattasse di timori infondati e che l'antigiudaismo, prevalente ormai da secoli all'interno della Chiesa cattolica nelle sue norme come nel suo insegnamento, avesse prodotto anche in Toscana danni probabilmente irrimediabili al tessuto della convivenza fra i cittadini ne abbiamo una prova tangibile nel tumulto antisemita che esplose a Pisa la domenica 22 aprile 1787: un tumulto, quindi, che non è motivabile neppure con le sofferenze causate dall'occupazione francese (una vicenda di dodici anni più tardi!). La triste vicenda durò parecchie ore, durante le quali oltre un migliaio di popolani dettero la caccia per le vie della città ad alcuni forestieri ebrei e 'turchi', inseguiti, percossi e derubati: la sommossa culminò poi nell'uccisione di un ebreo con la sostanziale connivenza delle autorità pubbliche e delle forze dell'ordine locali[251].

Minore interesse ha suscitato finora l'attività repressiva condotta dai tribunali ecclesiastici pisani (titolari dei procedimenti giudiziari in ambito livornese) nei confronti dei comportamenti religiosi dei tanti 'greci', di confessione cattolica o anche ortodossa, che affollavano la città labronica[252]. Ritengo che, in generale, non sia ancora sufficientemente conosciuta la storia dei rapporti fra la Chiesa cattolica e le minoranze ortodosse o di rito greco che erano sopravvissute nel nostro paese oppure che a più riprese erano state reintrodotte nei paesi cattolici in Età moderna di fronte

[250] Cantini, *Legislazione toscana*, XXIII, pp. 283-284.

[251] R. G. Salvadori, *Un tumulto xenofobo a Pisa nel 1787*, in «Bollettino storico pisano», XLIX (1990), pp. 149-157.

[252] Sulla presenza di armeni, greci, levantini di ogni regione mediorientale a Livorno (una presenza che ha lasciato la sua impronta nelle chiese di San Gregorio degli armeni, della Santissima Annunziata dei greco-cattolici e della Santissima Trinità dei greco-ortodossi), v. N. Ulacacci, *Cenni storici della nazionale chiesa greco-cattolica di Livorno sotto il titolo della SS. Annunziata*, Livorno, La Fenice, 1856; N. Kutufà, *Discorso storico critico intorno all'origine e al possesso della venerabile chiesa nazionale della SS. Annunziata dei greci della città di Livorno*, Livorno, Fabbreschi, 1856; G. Scialhub, *La Chiesa greco-unita di Livorno: memorie storiche*, Livorno, Unione poligrafica livornese, 1906; M. Owl'Owrlean, *Storia della colonia armena di Livorno e della costruzione della sua chiesa*, Livorno, De Batte, 1991; G. Panessa, *Le comunità greche a Livorno. Vicende fra integrazione e chiusura nazionale*, Livorno, Belforte, 1991; Id., *Presenze greche ed orientali a Livorno*, in «Nuovi studi livornesi», 4 (1996), pp. 123-143; Id., *I «luoghi della memoria»: una fonte primaria 'per la storia dell'intercultura livornese al femminile'. Una nota*, in *Sul filo della scrittura* cit., pp. 421-429; G. Panessa - M. T. Lazzarini, *La Livorno delle Nazioni. I luoghi della preghiera*, Livorno, De Batte, 2006; *Gli armeni a Livorno. L'intercultura di una diaspora*, a cura di G. Panessa - M. Sanacore, Livorno, De Batte, 2006; G. Bellatti Ceccoli, *Tra Toscana e Medioriente. La storia degli arabi cattolici a Livorno (secoli XVII-XX)*, Livorno, Editasca, 2008; B. Heyberger, *Abramo Ecchellense (1605-1664). I maroniti, Livorno e la Toscana*, in *Livorno 1606-1806* cit., pp. 430-437.

all'espansione dell'Islam turco[253]. Probabilmente, in un prossimo futuro verrà una spinta importante a questo approfondimento dall'intreccio fra la diaspora mondiale delle popolazioni orientali di religione cristiana e la rinascita della Chiesa rutena in seguito al crollo dei regimi europei di obbedienza sovietica. Fatto sta che gli spogli delle carte dell'Inquisizione pisana non sono avari d'informazioni sulla pressione che la gerarchia ecclesiastica manteneva su queste comunità di migranti in cerca di un approdo sicuro: vi si trovano, infatti, monaci greci inquisiti per aver officiato la festa del Natale secondo il rito greco, sacerdoti armeni accusati di aver celebrato la messa ai propri connazionali residenti a Livorno senza aver prima chiesto il permesso del vicario arcivescovile di Pisa e altri simili pericolosi delinquenti[254]. Per non parlare, invece, dell'inquietante presenza di anglicani, luterani e calvinisti fra i commercianti e i marinai inglesi, olandesi, scandinavi e tedeschi: una componente nient'affatto secondaria per l'ascesa del porto labronico nel Seicento. Anche per costoro non mancarono processi davanti al vicario pisano del Sant'Uffizio per presunta apostasia o per offese alla religione cattolica, conversioni di bambini fraudolentemente sottratti alla legittima patria potestà dei genitori, persecuzioni nei confronti dei loro pastori e persino l'impossibilità per i loro cadaveri di riposare in un terreno cintato e protetto dalle incursioni delle bestie, almeno fino al 1746, a causa della persistente e ferma opposizione manifestata dalla Congregazione dell'Inquisizione contro le richieste avanzate per oltre mezzo secolo dai rappresentanti inglesi[255]. Nonostante la presenza dei bertoni

[253] P. P. Rodotà, *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia, osservato dai greci, monaci basiliani e albanesi libri tre*, 3 voll., Roma, Salomoni, 1758-1763 (rist. anast., con introduzione di V. Peri, Cosenza, Brenner, 1986); C. Korolevskij, *Italo greci ed italo albanesi nell'archivio di Propaganda Fide*, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», XVI (1947), pp. 113-153; *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, atti del convegno di studi (Bari, 30 aprile-4 maggio 1969), Padova, Antenore, 1973.

[254] Sarà appena il caso di ricordare che lo stesso Benedetto XIV intervenne a vietare ai sacerdoti armeni residenti a Livorno il diritto di celebrare tre messe nel giorno di Natale, giudicandolo un diritto di esclusiva pertinenza del clero latino; v. la lettera *In superiori* (*Nella penultima udienza*), con traduzione italiana a fronte, in *Benedicti papae XIV bullarium*, IV, pp. 220-224 (1755 dicembre 29).

[255] Sui processi in Livorno ai cattolici di diverso rito e agli acattolici v. i regesti in Bondielli, *Inventario* cit.; Casella, *Inventariazione* cit.; Pirisi, *Inventariazione* cit.; Boesini, *Inventariazione* cit.; R. Burigana, *Tollerare e convertire. Nota sulle comunità cristiane a Livorno in Età moderna (1576-1790)*, in *Livorno 1606-1806* cit., pp. 449-460; v. anche S. Villani, *«Cum scandalo catholicorum...». La presenza a Livorno di predicatori protestanti inglesi tra il 1644 e il 1670*, in «Nuovi studi livornesi», VII (1999), pp. 9-58; Id., *Religione e politica: le comunità protestanti a Livorno nel XVII e XVIII secolo*, in *Livorno dal Medioevo all'Età contemporanea* cit., pp. 36-64; Id., *Una finestra mediterranea*

nordici, armati di buona e abbondante artiglieria, alla fonda nella rada o persino all'attracco nei moli del porto, fino alla metà del Settecento, se non oltre, l'esistenza degli acattolici settentrionali nella città labronica rimase sospesa in bilico fra l'esercizio privato del culto della propria confessione religiosa e la pressione ambientale ad adeguarsi al conformismo cattolico, rinnegando la propria fede originaria per abbracciare le dottrine e i riti della Chiesa di Roma.

6. *Le pratiche dei tribunali ecclesiastici*

Merita anche ricordare altri aspetti caratteristici della giustizia ecclesiastica, sia per comprenderne il funzionamento interno, sia per capire quale effetto 'educativo' (usiamo pure questo eufemismo) abbia avuto l'esercizio della giustizia ecclesiastica cattolica sulla nostra popolazione, compresa quella toscana, nonostante l'indubbia efficacia del disciplinamento imposto con la rapidità e la sicurezza della pratica giudiziaria in epoca medicea. Innanzitutto, intendo mettere in rilievo la prassi della *spontanea comparitio*: la corsa dei peccatori, degli erranti ad autodenunciarsi per i loro possibili misfatti di fronte ai tribunali ecclesiastici, in particolare quello del Sant'Uffizio. Un sondaggio effettuato sulle carte del tribunale pisano per il biennio 1615-1616 mostra che i processi erano attivati in assoluta prevalenza in seguito ad autodenunce (nel 69% dei casi), per circa un quinto per azione d'iniziativa del giudice e per circa un decimo su sollecitazione di delatori o di accusatori particolari[256]. In effetti, spesso i laici e i chierici si autodenunciavano proprio per le parole pronunciate in momenti d'ira, di dolore, di delusione, oppure per atti compiuti per semplice disattenzione o in momenti di forte tensione emotiva. Certo, in molti casi sorge il dubbio che queste autoaccuse avessero una finalità, che potremmo definire preven-

sull'Europa: i «nordici» nella Livorno della prima Età moderna, in *Livorno 1606-1806* cit., pp. 158-177; B. Donati, *Tra Inquisizione e Granducato. Storie di inglesi nella Livorno del primo Seicento*, prefazione di A. Prosperi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, in particolare pp. 136-173, per la precoce presenza nella nuova città labronica di «ateisti» provenienti dalle lontane brume nordiche.

[256] Pirisi, *Inventariazione* cit., p. VI. Pare naturale mettere in relazione questo dato del 69% di comparizioni spontanee con la tipologia dei reati: si trattava nel 72% di bestemmie ereticali, nel 9% di magia e stregoneria, nell'8% di atti generici di irriverenza nei confronti del sacro, nel 3% di possesso o lettura di libri proibiti, in un altro 2% di consumo di cibi proibiti e in percentuali minori di altri crimini ereticali, fra i quali rientrava anche l'inosservanza della disciplina ecclesiastica (ivi, p. XII).

tiva. Per potersela cavare con le sole penitenze spirituali, senza incorrere in pene corporali e pecuniarie troppo pesanti, conveniva arrivare davanti al giudice ecclesiastico un minuto prima che giungesse la denuncia di un possibile delatore, di un testimone del proprio misfatto, fosse questi un nemico, un vicino di casa o anche uno stretto congiunto («dagli amici mi guardi Iddio» con quel che segue, come recita un antico proverbio). Una sperimentata strategia di autotutela, quindi, finalizzata a scongiurare danni maggiori. Ma non si può escludere neppure che dietro questa pulsione alla comparsa spontanea ci fosse anche il successo, più o meno profondo e duraturo, dell'opera di convincimento alla nuova disciplina intrapresa da confessori e predicatori, soprattutto in periodi di particolare tensione per la comunità oppure durante le fasi di più intensa attività pastorale, come in occasione delle campagne missionarie condotte dai membri di alcune congregazioni regolari[257].

La triangolazione istituita ed estesa in epoca moderna fra la predicazione, la confessione (o foro interno) e l'amministrazione della giustizia ecclesiastica (o foro esterno) dovrebbe indurre i ricercatori ad approfondire una nuova pista d'indagine, che potrei riassumere sinteticamente così: con l'affermarsi della disciplina della Controriforma in quale misura e in quali spazi della vita sociale i parroci (nel caso toscano, i pievani e i curati) hanno continuato a svolgere le loro antiche funzioni sociali di giudici arbitrali?[258] O, più in generale, con l'irrigidimento della disciplina ecclesiastica anche per i laici e con l'inasprimento delle pene (a partire proprio dall'aumento dei procedimenti giudiziari: anche il processo è una pena, di per sé) quali spazi ha potuto conservare la giustizia pattizia o negoziata[259] dentro le

[257] Sulle missioni popolari v. R. Colombo, *Il linguaggio missionario nel Settecento italiano. Intorno al «Diario delle missioni di s. Leonardo da Porto Maurizio»*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», III (1984), pp. 369-428; G. Orlandi, *La missione popolare redentorista in Italia. Dal Settecento ai giorni nostri*, in «Spicilegium historicum Congregationis sanctissimi Redemptoris», XXXIII (1985), pp. 51-141; A. Guidetti s.j., *Le missioni popolari. I grandi gesuiti italiani. Disegno storico-biografico delle missioni popolari dei gesuiti d'Italia dalle origini al Concilio Vaticano II*, Milano, Rusconi, 1988; Châtellier, *La religione dei poveri* cit.; G. Orlandi, *La missione popolare in Età moderna*, in *Storia dell'Italia religiosa*, 2: *L'Età moderna*, a cura di G. De Rosa - T. Gregory - A. Vauchez, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 419-452; L. Mezzadri, *Storiografia delle missioni*, in *La predicazione in Italia* cit., pp. 457-489; B. Dompnier, *Ricerche recenti sulle «missioni popolari» nel Seicento*, in «Società e storia», XXVII (2004), n. 106, pp. 813-823.

[258] Paolo Prodi ha ricordato molto opportunamente che i parroci erano a conoscenza di quelle «inimicizie» esistenti fra i fedeli, che spesso costituivano – forse più delle relazioni sessuali illecite – l'ostacolo per accedere al sacramento dell'eucarestia anche solo una volta l'anno (v. Prodi, *Una storia della giustizia* cit., p. 287).

[259] Faccio qui riferimento al paradigma proposto in M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002,

istituzioni locali della Chiesa? Al momento non sarei in grado di dare una risposta se non approssimativa e, soprattutto, piena di dubbi. Sulla base non di questo o di quel caso di studio, ma delle innumerevoli filze di «atti straordinari» o di «atti diversi» conservati negli archivi vescovili da me frequentati (cioè di quella documentazione curiale extra-giudiziale, alla quale difficilmente i cancellieri riuscivano a offrire una collocazione archivistica soddisfacente, pur trattandosi non di rado di atti inerenti all'esercizio della giurisdizione), mi pare di poter affermare che, al di là delle situazioni personali, con tutte le loro umane patologie (a partire dalla rissosità nei confronti del prossimo), i parroci – e soprattutto i parroci di campagna – furono costretti a conciliare dentro se stessi una doppia 'militanza'. Da una parte, la crescente e ormai inarrestabile burocratizzazione della loro funzione al servizio dell'ordinario diocesano (basti pensare al successo dell'adozione di quello straordinario strumento di controllo che furono i «cinque libri»)[260] obbligò i parroci a diventare gli occhi e le orecchie delle autorità religiose: i delatori d'ufficio di tutte le irregolarità, le inadempienze, le colpe a loro note. Dall'altra parte, la precoce attuazione dell'obbligo di residenza presso l'ufficio curato favorì anche nei borghi rurali la formazione di un clero in cura d'anime di estrazione locale, proveniente spesso dai ceti «megliostanti» (per usare il termine in uso nella Toscana medicea) e fortemente integrato sul territorio: connotazioni, queste, che rendevano in un certo senso naturale lo svolgimento da parte dei parroci delle tipiche

pp. 163-205; Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica: riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 345-364. Si vedano anche G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica», XII (2007), n. 39, pp. 91-118; I. Birocchi, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale Giustizia Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè - C. Latini - P. Marchetti, Macerata, Eum, 2007, pp. 179-211 e, per il caso toscano, D. Edigati, *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in Età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico-italo germanico di Trento», XXXIV (2008), pp. 11-65, ora anche in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio - M. P. Paoli, Roma, Viella, 2011, pp. 369-409.

[260] Sul parroco in epoca post-tridentina, v. Meersseman, *Il tipo ideale di parroco* cit.; Montanari, *L'immagine del parroco* cit.; Allegra, *Il parroco: un mediatore* cit.; G. Miccoli, *«Vescovo e re del suo popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in *Storia d'Italia. Annali*, 9: *La Chiesa e il potere politico* cit., pp. 881-928; P. Prodi, *Il Concilio di Trento e i libri parrocchiali. La registrazione come strumento per un nuovo statuto dell'individuo e della famiglia nello Stato confessionale della prima Età moderna*, in *La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, a cura di G. Coppola - C. Grandi, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 13-20; V. Bo, *Storia della parrocchia*, V: *La parrocchia tridentina*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2004.

funzioni arbitrali dei maggiorenti, secondo le attese dei ceti sociali inferiori e del potere politico. Del potere politico, dico: sia in epoca medicea, infatti, sia in età lorenese, il governo toscano ha sempre richiesto un intervento costante dei parroci, tanto sul piano dell'informazione, quanto sul piano della collaborazione attiva nell'evitare e nel sopire gli 'scandali'. Come si vede, era un bel guazzabuglio, nel quale non doveva essere facile districarsi per un povero don Abbondio neanche nei felici Stati di Sua Altezza Serenissima, poi Reale, il granduca di Toscana. D'altra parte, è anche vero che con il passare dei decenni su queste materie il potere secolare ha offerto un supporto crescente all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, fino al punto di evitarle di dover sempre dispiegare tutta la sua potenza. Mi spiego. Sin dalla tarda età medicea, ma continuando poi pure in epoca lorenese, in molte occasioni i ministri granducali e i loro ufficiali locali tendevano a intervenire direttamente, su semplice segnalazione della gerarchia ecclesiastica, per punire arbitrariamente e senza formale processo gli inadempienti ai precetti della Chiesa, soprattutto nell'ambito delle pratiche sessuali e dei comportamenti familiari. Questi interventi creano un problema storiografico non irrilevante, perché nascondono il significato reale del fenomeno della diminuzione dei processi nei tribunali ecclesiastici in taluni periodi e per talune materie. Sotto questa luce, infatti, la diminuzione dei processi non dovrebbe essere più interpretata come il segno del successo del disciplinamento confessionale, bensì solo come un effetto del mutamento, pur parziale, della strategia e degli strumenti della repressione nei confronti di fenomeni ancora in atto, ancora non modificati e corretti secondo i canoni della dottrina religiosa.

Gli altri due aspetti, che mi preme sottolineare, sono il rapporto fra la colpa e il pentimento, il perdono e l'indulgenza all'interno del diritto canonico, da una parte, e, dall'altra, la dialettica fra la norma generale e l'eccezione particolare, la deroga, la dispensa ottenuta per libera concessione papale, quindi all'interno di una giustizia egemonica e d'apparato, cioè repressiva, e non concordata, compromissoria e pacificatrice. Accenno pure appena al fatto, riscontrabile ancora ai nostri giorni, che l'elefantiasi delle fattispecie criminali e la concomitante ferocia delle pene (anche per le loro conseguenze civili, come la perdita del patrimonio, confiscato dal tribunale competente a danno di tutta la famiglia del reo e a favore di se stesso, degli enti pii e dei denunciatori) occultassero spesso questi crimini di fronte alle corti secolari. Invece, i giudici ecclesiastici avevano maggiori

potenzialità di esercitare le loro funzioni repressive grazie alla costante violazione del segreto della confessione in virtù della prassi dei cosiddetti «casi riservati», cioè dei casi per i quali i confessori non potevano assolvere i penitenti[261]. La violazione del segreto della confessione era condannata formalmente dalla dottrina canonica come un gravissimo crimine, ma in questi casi veniva legittimata, ancora una volta in nome del *favor ecclesiae*. In ogni caso, gli stessi giuristi riconoscevano che, tranne per quei poveracci che sono sempre stati e tuttora rimangono i 'vili plebei', generalmente era quasi impossibile intentare cause penali per motivi particolarmente aberranti e scandalosi, come, per esempio, la sodomia o l'ateismo, perché le persone coinvolte tacevano e non denunciavano gli eventuali correi[262].

7. *«... quel tarlo mai sincero / Che chiamano "Pensiero"»*[263]

Anche agli osservatori stranieri non sfuggivano né le ragioni del conformismo confessionale imposto dai Medici nel loro Stato, né, dopo lo sradicamento apparente dei residui dell'eresia luterana (o presunta tale), la persistenza di una vasta e occulta area di non-conformismo, che trovava il suo nucleo duro in un radicato 'ateismo'. Questo ateismo va inteso, in primo luogo, come ideologia elaborata e tramandata, nei circoli, nelle accademie e persino nelle aule universitarie, da intellettuali di maggior o minor fama sulla base di reminiscenze della filosofia classica occidentale,

[261] Sul «tribunale della coscienza» e sull'affermazione della liceità della prassi inquisitoriale, consistente nel trasferire liberamente al «foro esterno» le informazioni assunte dai confessori nel «foro interno», v. almeno M. Turrini, *«Culpa theologica» e «culpa iuridica»: il foro interno all'inizio dell'Età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XII (1986), pp. 147-168; Ead., *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991; A. Prosperi, *La confessione e il foro della coscienza*, in *Il Concilio di Trento e il moderno* cit., pp. 225-254; J. Delumeau, *La confessione e il perdono. Le difficoltà della confessione dal XIII al XVIII secolo*, Cinisello Balsamo, Edizioni paoline, 1992 (ed. orig. Paris, Fayard, 1990); Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit.; G. Romeo, *Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La Città del Sole, 1997; Id., *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici», LI (2010), pp. 967-1002; E. Brambilla, *Il «foro della coscienza». La confessione come strumento di delazione*, in «Società e storia», XXI (1998), n. 81, pp. 591-608; Ead., *Alle origini del Sant'Uffizio* cit.; W. De Boer, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004 (ed. orig. Leiden-Boston, Brill, 2001); V. Lavenia, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.

[262] De Luca, *Il dottor volgare* cit., libro XV, parte II, capitolo V, pp. 320-322 (voce *Sodomia*).

[263] «E molti qui davanti / Ignorano quel tarlo mai sincero / Che chiamano "Pensiero"» (F. Guccini, *Canzone di notte n. 2*, Emi Italiana, 1976).

a partire dallo scetticismo, dall'atomismo e dall'epicureismo, nella versione del libertinismo[264]. Com'è noto, nonostante gli accorgimenti dettati dalla 'prudenza' e dalla 'dissimulazione' proprie di quei secoli, in Toscana accuse e sospetti colpirono pesantemente – fino all'incriminazione, al processo, alla condanna e alla carcerazione – uno scienziato di fama europea come Galileo Galilei[265]. La complessità e il rilievo del suo caso mi esimono dal soffermarmi in queste pagine sul professore pisano, salvo per sottolineare il carattere intenzionalmente esemplare e intimidatorio di questo *affaire* nei confronti degli intellettuali, a partire da quelli toscani. A questo proposito basti ricordare che da Roma la Congregazione del Sant'Uffizio ingiunse agli inquisitori locali di portare l'esito di questo procedimento a cono-

[264] Un intervento della Congregazione del Sant'Uffizio volto a impedire in Toscana la pubblicazione di libri sulle dottrine atomiste o corpuscolari si può leggere in *Le lettere della Congregazione* cit., p. 388 (1673 dicembre 2). Per un inquadramento del fenomeno in prospettiva europea, oltre al recente saggio di D. Foucault, *Storia dei libertini e del libertinaggio*, Roma, Salerno, 2009 (ed. orig. Paris, Perrin, 2007), v. P. Hazard, *La crisi della coscienza europea*, Torino, Einaudi, 1945; G. Spini, *Ricerca dei libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, Firenze, La Nuova Italia, 1983[2] (prima edizione Roma, Universale, 1950); G. Schneider, *Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1974 (ed. orig. Stuttgart, Metzler, 1970); *Ricerche sull'atomismo del Seicento*, atti del convegno di studi (Santa Margherita Ligure, 14-16 ottobre 1976), Firenze, La Nuova Italia, 1977; *Ricerche su letteratura libertina e letteratura clandestina nel Seicento*, atti del convegno di studi (Genova, 30 ottobre-1° novembre 1980), Firenze, La Nuova Italia, 1981; S. Zoli, *L'Europa libertina (secoli XVI-XVIII): bibliografia generale*, Fiesole, Nardini, 1997; G. Minois, *Storia dell'ateismo*, Roma, Editori Riuniti, 2000 (ed. orig. Paris, Fayard, 1998); *Atomismo e continuo nel XVII secolo*, a cura di E. Festa - R. Gatto, Napoli, Vivarium, 2000; J. P. Cavaillé, *Libertino*, *'Libertinage'*, *Libertinismo: una categoria storiografica alle prese con le sue fonti*, in «Rivista storica italiana», CXX (2008), pp. 604-655; *Lucrezio*, *la natura e la scienza*, a cura di M. Beretta - F. Citti, Firenze, Olschki, 2008; G. Minois, *Il libro maledetto. La storia straordinaria del* Trattato dei tre profeti impostori, Milano, Rizzoli, 2009; V. Frajese, *Ateismo*, in *DSI*, I, pp. 114-118; F. Beretta, *Atomismo*, ivi, I, pp. 120-121.

[265] La ricca storiografia su Galileo Galilei, sintetizzata in U. Baldini, *Galilei*, *Galileo*, in *DBI*, 51, 1998, pp. 471-486), ha conosciuto una ripresa in questi ultimi anni. Fra le molte opere nuove o riedite segnalo P. Redondi, *Galileo eretico*, Roma-Bari, Laterza, 2009 (prima edizione Torino, Einaudi, 1983); M. Bucciantini, *Galileo e Keplero: filosofia*, *cosmologia e teologia nell'età della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2003; E. Festa, *Galileo: la lotta per la scienza*, Roma-Bari, Laterza, 2007; A. Fantoli, *Galileo e la Chiesa. Una controversia ancora aperta*, Roma, Carocci, 2010; *Il processo a Galileo Galilei e la questione galileiana*, a cura di G. M. Bravo - V. Ferrone, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010; A. Beltrán Marí, *Talento e potere. Storia delle relazioni tra Galileo e la Chiesa cattolica*, Milano, Tropea editore, 2011; M. Bucciantini, *L'*affaire *Galileo* e *La scuola galileiana*, in *Atlante della Letteratura italiana*, II: *Dalla Controriforma alla Restaurazione* cit., pp. 308-349; *Il caso Galileo. Una rilettura storica*, *filosofica*, *teologica*, atti del convegno di studi (Firenze, 26-30 maggio 2009), a cura di M. Bucciantini - M. Camerota - F. Giudice, Firenze, Olschki, 2011; *Galileo e la scuola galileiana nelle università del Seicento*, a cura di L. Pepe, Bologna, Clueb, 2011; L. Guerrini, *Galileo e gli aristotelici. Storia di una disputa*, Roma, Carocci, 2010; L. Pepe, *Galileo e la scuola galileiana nelle università del Seicento*, Bologna, Clueb, 2011.

scenza di «tutti li professori di filosofia e di matematica perché, sapendo eglino in che modo s'è trattato con il detto Galileo, comprendino la gravità dell'errore commesso da lui, per evitarlo insieme con la pena che cadendovi sarebbono per ricevere»[266]. Nei decenni successivi in Toscana accuse analoghe e sospetti non meno pericolosi investirono o, almeno, sfiorarono anche molti altri docenti universitari, accademici, funzionari granducali e cortigiani, fra i quali Giovanni Alfonso Borelli[267], Girolamo Borri[268], Giuseppe Del Papa[269], Lorenzo Magalotti[270], Alessandro Marchetti (il famoso traduttore del *De rerum natura* di Lucrezio e delle *Anacreontiche*)[271]. Si giunse così al punto che, con una circolare del 10 ottobre 1691 della Segreteria di Stato a firma dell'auditore Francesco Maria Sergrifi, Cosimo III proibì che, pena l'immediato licenziamento, i docenti dello Studio pisano, culla della scuola galileiana[272], insegnassero, in pubblico o in privato, le dottrine democritee e atomistiche, imponendo esclusivamente l'insegnamento del sistema aristotelico[273]. Erano, quelli, gli stessi anni del lungo e tormentato

[266] *Le Lettere della Congregazione* cit., p. 212, lettera di Antonio Barberini a Vincenzo Baldeschi da Perugia, inquisitore di Siena, del 2 luglio 1633.

[267] U. Baldini, *Borelli*, *Giovanni Alfonso*, in *DBI*, 12, 1970, pp. 543-551.

[268] G. Stabile, *Borri*, *Girolamo*, in *DBI*, 13, 1971, pp. 13-17.

[269] U. Baldini, *Del Papa*, *Giuseppe*, in *DBI*, 38, 1990, pp. 212-215.

[270] C. Preti-L. Matt, *Magalotti*, *Lorenzo*, in *DBI*, 68, 2006, pp. 300-305.

[271] M. Saccenti, *Lucrezio in Toscana. Studio su Alessandro Marchetti*, Firenze, Olschki, 1966; N. Badaloni, *Intorno alla filosofia di Alessandro Marchetti*, in «Belfagor», V (1968), pp. 283-316; P. Galluzzi, *La scienza davanti alla Chiesa e al principe in una polemica universitaria del secondo Seicento*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, a cura di L. Borgia - F. De Luca - P. Viti - R. M. Zaccaria, 4 voll., Lecce, Conte, 1995, pp. 1317-1344; M. Beretta, *Gli scienziati e l'edizione del «De rerum natura»*, in *Lucrezio, la natura* cit., pp. 177-224, in particolare pp. 199-206; C. Preti, *Marchetti, Alessandro*, in *DBI*, 69, 2007, pp. 628-632; G. Costa, *Epicureismo e pederastia. Il «Lucrezio» e l'«Anacreonte» di Alessandro Marchetti secondo il Sant'Uffizio*, Firenze, Olschki, 2012. Ricordo che già nel novembre del 1695 il Sant'Uffizio inviò precise disposizioni all'inquisitore di Pisa per impedire la pubblicazione a stampa della traduzione lucreziana del Marchetti, che però riuscì a circolare clandestinamente come manoscritto; quando più tardi, nel 1717, l'opera fu edita a Londra, il Sant'Uffizio intervenne nuovamente per condannarla e proibirne la diffusione e la lettura, giudicandola un'opera scritta contro la religione.

[272] S. Gómez, *Dopo Borelli: la scuola galileiana a Pisa*, in *Galileo e la scuola galileiana* cit., pp. 223-232. Non si deve tacere che un'altra «agenzia» culturale impegnata nella diffusione delle dottrine galileiane sono stati i padri scolopi di Giuseppe Calasanzio, che conobbero un meritato successo nell'istruzione tanto dei popolani quanto dei giovani dei ceto dirigente proprio a Firenze e nelle altre città toscane; v. L. Picanyol, *Le Scuole pie e Galileo Galilei*, Roma, Scolopi di San Pantaleo, 1942 (numero monografico della «Rassegna di storia e bibliografia scolopica», XI-XII, 1942).

[273] Galluzzi, *Istoria del Granducato* cit., IV, p. 410. Su questo intervento granducale e sul clima accademico-culturale in cui incise, oltre a quanto indicato nelle note precedenti, v. D.

«processo agli ateisti», che a Napoli piegò al conformismo e al silenzio gli intellettuali meridionali[274].

A distanza di decenni non si può non concordare con l'indicazione di Giorgio Spini, che individuava una prova della persistente circolazione di dottrine filosofiche così empie e disgregatrici dell'umano consorzio (almeno secondo i loro vecchi e nuovi detrattori) proprio nella pubblicazione – avvenuta nel corso dello stesso anno non solo a Venezia e Bologna, ma anche a Firenze – di uno dei tanti frutti della produzione apologetica e controversista del padre Paolo Segneri, il missionario gesuita intimo del granduca Cosimo III: *L'incredulo senza scusa*[275]. Da quella data, in conseguenza della diffusione in Italia della produzione scientifica e filosofica inglese (da Locke a Boyle, da Newton a Hume), la controversistica cattolica e l'attenzione del Sant'Uffizio puntarono i loro strali non tanto in direzione degli autori protestanti, quanto, e con maggior veemenza, nei confronti dei protagonisti e dei divulgatori della nuova cultura d'Oltralpe; né il moderato deismo, che pure segnò quella stagione, valse a salvare questi scrittori e le loro opere dall'accusa di diffondere dottrine intrinsecamente atee e pertanto condannabili con tutti i rigori delle leggi ecclesiastiche e

---

Marrara, *Il divieto di insegnare la filosofia di Democrito nello Studio di Pisa (1691). Alcuni documenti inediti*, in «Bollettino storico pisano», LXII (1993), pp. 375-382; Id., *L'età medicea (1543-1737)*, in *Storia dell'Università di Pisa*, 1*: *1343-1737. Profilo storico-istituzionale*, Pisa, Pacini, 2000, pp. 79-187, in particolare pp. 150-157 (*Il problema della libertà d'insegnamento*); M. Iofrida, *La filosofia e la medicina (1543-1737)*, ivi, pp. 289-338. Anche a Siena non mancarono docenti 'attenzionati' dal Sant'Uffizio per le loro simpatie nei confronti dell'atomismo, che pare serpeggiasse persino fra le mura del Collegio Tolomei della Compagnia di Gesù (Cavarzere, *La prassi della censura* cit., p. 58).

[274] L. Amabile, *Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli*, Città di Castello, Lapi, 1892; L. Osbat, *L'Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti*, *1688-1697*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1974; V. Fiorelli, *Ateisti*, in *DSI*, I, pp. 118-120. Nello stesso torno di anni si scatenò una dura repressione contro un circolo culturale romano che si riuniva presso il prelato Pietro Gabrielli sotto la guida dell'accademico Antonio Oliva e comprendeva Filippo Alfonsi, Pietro Antonio Capra e Giuseppe Pignata: solo quest'ultimo riuscì a sfuggire, dopo qualche anno, dal carcere dell'Inquisizione, come narrò nelle sue memorie (*Le avventure di Giuseppe Pignata fuggito dalle carceri dell'Inquisizione di Roma*, traduzione italiana a cura di O. Guerrini, con un saggio di A. D'Ancona, Palermo, Sellerio, 1991, ed. orig. in lingua francese, Cologne, chez Pierre Marteau, 1725); v. V. Frajese, *Giovanni Maria Lancisi e i Bianchi. Il processo del 1690*, in *La fede degli italiani*, a cura di G. Dall'Olio - A. Malena - P. Scaramella, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 97-111.

[275] P. Segneri, *L'incredulo senza scusa*, *dove si dimostra che non può non conoscere quale sia la vera religione chi vuole conoscerla*, Firenze, nella Stamperia di Sua Altezza Serenissima, 1690. Si noti la coincidenza cronologica fra l'edizione fiorentina dell'opera sotto l'autorevole patronato del sovrano ed il provvedimento dello stesso Cosimo III sull'Università di Pisa.

civili[276]. Nei decenni successivi, grazie anche a quei 'volenterosi collaboratori' dei poteri repressivi che non sono mai mancati neppure negli ambienti accademici[277], continuarono le denunce contro la presunta eterodossia dei docenti pisani. Nel 1723, per esempio, ripubblicando la *Philosophia novo-antiqua* del confratello Tommaso Ceva, acceso campione dell'aristotelismo nonché anti-epicureo e anti-copernicano, il gesuita Melchiorre Della Briga rinnovò contro i professori pisani di medicina e di filosofia l'accusa di corrompere i giovani con la loro empietà. Di lì a poco gli replicò, pur sotto mentite spoglie, l'abate camaldolese Guido Grandi: dedicando al Collegio dei filosofi e dei medici la sua *Q. Lucii Alphei Diacrisis in secundam editionem philosophiae novo-antiquae R. P. Thomae Cevae cum notis Iani Valerii Pansii* del 1724, volle ricordare con aperto sarcasmo le esortazioni che i pii religiosi attivi in città avevano rivolto ai giovani studenti universitari, affinché ogni mattina recitassero una preghiera che li sostenesse contro le perversità circolanti nella Sapienza pisana e che distogliesse i loro occhi dai peccaminosi esperimenti di fisica[278]. D'altronde, anche sul piano delle scienze storiche le cose non andavano diversamente: è abbastanza noto quanto accadde all'erudito senese Uberto Benvoglienti nell'ultima fase del principato di Cosimo III[279]. Nel 1711 il Benvoglienti, intervenendo nell'accesa disputa storico-diplomatica sull'occupazione asburgica di Comacchio che tante amarezze causerà anche a Ludovico Antonio Muratori[280], pubblicò

[276] Esemplare, a questo proposito, la censura che colpì *Il Newtonianismo per le dame, ovvero Dialoghi sopra la luce, i colori e l'attrazione* di Francesco Algarotti (Napoli, Giambattista Pasquali, 1739), su cui v. M. De Zan, *La messa all'Indice del «Newtonianismo per le dame» di Francesco Algarotti*, in *Scienza e letteratura nella cultura italiana del Settecento*, a cura di R. Cremante - W. Tega, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 133-147; v. anche V. Ferrone, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982.

[277] A. Prosperi, *Anime in trappola. Confessione e censura ecclesiastica all'Università di Pisa fra '500 e '600*, in «Belfagor», LIV (1999), pp. 257-287.

[278] G. Gronda, *Ceva, Tommaso*, in *DBI*, 24, 1980, pp. 325-328; U. Baldini, *Dalla Briga (Della Briga), Melchiorre*, in *DBI*, 31, 1985, pp. 775-778; Marrara, *L'età medicea* cit., pp. 154-156; U. Baldini, *Grandi, Guido*, in *DBI*, 58, 2002, pp. 494-507.

[279] B. Talluri, *Il conteso territorio di Comacchio e l'intervento del Sant'Uffizio contro Uberto Benvoglienti, erudito senese*, in «Studi senesi», LXXIII (1961), pp. 146-172; A. Petrucci, *Benvoglienti, Uberto (Gilberto Benvenuti)*, in *DBI*, 8, 1966, pp. 705-709; *Le lettere della Congregazione* cit., pp. 534-537.

[280] Muratori scrisse in difesa dei diritti dell'Impero e degli Este su Comacchio le *Osservazioni sopra una lettera intitolata:* Il dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli, *distese in una lettera ad un prelato della corte di Roma*, (s. l., s. e., 1708) e un'*Altra lettera diretta ad un prelato della corte di Roma in risposta ad una scrittura pubblicata nell'ottobre del 1708 e intitolata:* Il dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli, (s. l., s. e., 1708). Sui dispiaceri

con lo pseudonimo di Gilberto Benvenuti una dissertazione, in cui negava l'esistenza del dominio temporale dei papi nell'alto Medioevo: denunciato al Sant'Uffizio da Giusto Fontanini[281], già suo amico, dovette subire la sofferenza del carcere fra l'aprile e l'agosto del 1712 e rimase sotto la sorveglianza dell'Inquisitore senese anche dopo la liberazione, preceduta dall'umiliazione di aver dovuto ritrattare le proprie opinioni.

Tornando all''ateismo', questo può essere inteso pure come un sentimento popolare di rifiuto e di ribellione nei confronti delle sofferenze patite dagli uomini, in conseguenza degli eventi naturali, ma anche per colpa delle ingiustizie inflitte dai potenti della terra soprattutto a danno dei ceti più poveri e deboli. Così, in piena età del conformismo confessionale, se nel 1660 un empolese, tale Luigi Zuccherini, fu accusato davanti al tribunale dell'Inquisizione di Pisa per aver sostenuto che l'unica differenza fra l'uomo e Dio consisterebbe nell'immortalità di quest'ultimo[282], appena qualche anno dopo, nel marzo del 1668, il fabbro Mariano Dini di San Giorgio a Bibbiano, nel piano di Pisa, denunciò all'inquisitore con la stessa accusa un contadino ed agrimensore, Giovanni da Navacchio, che gli aveva raccontato una strana vicenda, del cui protagonista, però, non aveva voluto rivelare il nome[283]. Un contadino del posto, divenuto padre, avrebbe cercato invano un padrino per tenere a battesimo suo figlio, rifiutando come compari sia un duca, sia un imperatore, sia persino lo stesso Dio, disceso in terra apposta per lui, perché, a suo dire, tutti costoro – Dio compreso – non sarebbero state persone veramente giuste. Alla fine, tuttavia, avrebbe scelto come comare la Morte, giudicandola l'unica persona dal comportamento moralmente ineccepibile: solo questa, infatti, senza alcuna discriminazione non perdona né ai ricchi né ai poveri, e neppure ai suoi stessi compari! In questo caso, però, il vicario del Sant'Uffizio non ritenne che una simile storiella potesse dar luogo a un procedimento giudiziario per eresia, dimostrando così di essere uomo colto, giudizioso, accorto e 'prudente': non era il caso di suscitare scandali per favole di questo genere, che – come peraltro ha appurato secoli dopo la ricerca antropologica – fanno parte di un patrimonio culturale popolare presente

che gli procurarono questi scritti e altri del medesimo tenore rimando a Greco, *Benedetto XIV* cit., pp. 278-282.

[281] D. Busolini, *Fontanini, Giusto*, in *DBI*, 48, 1997, pp. 747-752.

[282] Boesini, *Inventariazione* cit., p. 110.

[283] AADPi, *Sant' Uffizio*, 17, cc. n.n. (1664-1670).

in diverse parti d'Europa[284]. Mal gliene incolse, invece, al tessitore analfabeta senese Iacopo Balestri, che nel 1695 fu condannato a dieci anni di reclusione nelle carceri del Sant'Uffizio, con l'accusa di essere un eresiarca ben peggiore di Lutero e Calvino: un'accusa, che di solito significa proprio il rifiuto dell'esistenza di Dio, la negazione dell'immortalità dell'anima, una concezione materialistica della natura, l'affermazione di un'etica fondata su principi edonistici ecc.[285].

In linea di diritto, almeno in quei tempi, il crimine dell'ateismo era sanzionato necessariamente con la pena capitale al massimo grado: questo principio giuridico appariva indiscutibile ed evidente al semplice lume di ragione per ogni pio fedele, a qualsiasi religione appartenesse, come osservava compiaciuto lo stesso De Luca. Il grande giurista non esitava a chiamare a testimoni persino i peggiori nemici della fede cristiana per definizione, cioè i musulmani, affermando con il loro esempio che questo è il più «infame e detestabile delitto, severamente dannato e punito anche dagli antichi etnici e gentili, e da quei moderni infedeli barbari, che diciamo turchi, o in altro modo seguaci della setta maomettana»[286]. Tuttavia, per questa fattispecie criminale come per quella non meno nefanda della sodomia, la caccia al delinquente ha sempre conosciuto fasi alterne – ed invero assai sospette – fra gli eccessi della persecuzione e il sonno dei persecutori. Certo, per quanto riguardava le ragioni del confessionalismo dello Stato toscano, le loro fondamenta venivano individuate chiaramente in quella politicizzazione della religione, che, pur sapendo di machiavellismo, finirà per essere adottata dalla stessa Chiesa più che volentieri. Nel 1561, l'ambasciatore veneto Vincenzo Fedeli raccontava al Senato di Venezia che in Toscana «il culto divino è in grandissima venerazione; imperciocché a questo tiene la mira il principe [Cosimo I] con grandissima diligenza», e offriva questa spiegazione: «perché suol sempre dire che l'alterazione e mutazione della religione porta con sé il pericolo manifesto della muta-

[284] S. Thompson, *La fiaba nella tradizione popolare*, Milano, Il Saggiatore, 1994 (ed. orig. New York, The Dryden Press, 1946), p. 77.

[285] Becattini, *Fatti attinenti* cit., p. 159.

[286] De Luca, *Il dottor volgare* cit., libro XV, parte II, capitolo V, pp. 149-150 (voce *Ateismo*). Sarà appena il caso di ricordare che anche in una delle patrie della tolleranza moderna, l'Inghilterra, la tradizione filosofica favorevole alla tolleranza religiosa ha escluso per lungo tempo gli atei: si pensi all'*Utopia* di Tommaso Moro o al *Trattato sulla tolleranza* di John Locke, che prevedevano l'esclusione degli atei dai pubblici uffici (è vero che si trattava pur sempre di una forma di discriminazione meno radicale del rogo ...).

zione degli Stati; e però vi sta avvertito e vi ha l'occhio con ogni debita provisione»[287]. Ma, vent'anni dopo, l'ambasciatore veneziano Tommaso Contarini, mentre concordava con il suo predecessore sull'immagine religiosa che offrivano i sudditi del granduca, si lasciava andare a considerazioni ben più sfumate sulla presenza e la qualità di aree di 'diversità', pur occulta[288]:

> La religione è conservata incontaminata e pura, e in questo si usa gran diligenza satisfacendo i pontefici e i loro ministri, né perdonando ad alcun eretico. Questo concilia al granduca la grazia dei pontefici e lo fa più amar dai popoli, i quali in Fiorenza sono piuttosto superstiziosi che devoti; onde mi disse l'arcivescovo che durava più fatica a rimuoverli dalle superstizioni che ridurli alle devozioni. Sa il granduca che gli ordini religiosi sono il fondamento dei civili e dei militari, e però per conservar il governo procura la manutenzione di essi. In Fiorenza sono gli uomini piuttosto inclinati all'ateismo che all'eresia, onde eretici non vi si sentono; ateisti se ne troverebbe, ma questi stanno occulti non attendendo a moltiplicar la loro setta né a tirarsi dietro il popolo, perché non dando essi esempio di pietà, mancano del fondamento col quale si alletta la moltitudine.

8. *La frenesia del disciplinamento e il «misto foro»*

Il timore ossessivo nei confronti della «mutazione degli Stati» non era certo infondato in uno Stato regionale che aveva visto sulla soglia dell'Età moderna una città spopolata e misera come Pisa restare ribelle e opporre una fiera resistenza per quindici anni contro la potente Firenze in una feroce ed estenuante «guerra di popolo», giusta il titolo di un libro di Michele Luzzati[289]. Ebbene, questo timore spiega sufficientemente l'insistenza persecutoria contro tutte quelle pratiche, che nel tempo libero potevano distrarre i sudditi dalle pie devozioni, delle quali invece si poteva accettare persino il cumulo con le 'superstizioni' condannate a parole, ma

[287] *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, a cura di E. Albèri, s. II, vol. I, Firenze, All'insegna di Clio, 1839, p. 326.

[288] *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato. Appendice*, a cura di E. Albèri, Firenze, Grazzini, Giannini & c., 1863, pp. 273-274. Che gli ambasciatori veneti possano essere attendibili su simili questioni, se non altro per la loro conoscenza dell'esistenza di fenomeni analoghi ben radicati nella loro stessa patria, mi pare che emerga dalle ricerche in corso sulla cultura veneta; v. V. Frajese, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994; F. Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia tra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006.

[289] M. Luzzati, *Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell'assedio di Pisa (1494-1509)*, Pisa, Pacini, 1973.

nei fatti giudicate ormai non più sradicabili. Ecco perché, non soltanto da parte dell'autorità ecclesiastica[290], ma anche da parte di quella politica, opportunamente sollecitata da vescovi e da religiosi di grande influenza (come il famoso predicatore Paolo Segneri)[291], dovevano essere proibiti i balli in prossimità delle chiese, soprattutto durante la celebrazione degli uffici sacri[292], il lavoro in ambiti pubblici nei giorni festivi, l'accattonaggio e i giochi nelle ore dedicate nelle chiese agli uffici divini[293]. Il culmine sarà raggiunto, ancora una volta, sotto Cosimo III, che negli ultimi anni del suo governo, ormai tormentato dalla certezza dell'estinzione della propria dinastia e del destino di 'provincia' in mano a sovrani forestieri che si prospettava per la Toscana, con plateale intempestività riuscì a moltiplicare le feste di precetto aggiungendo per legge civile anche tutti i sabati dell'anno, con il consueto cumulo di divieti di «qualsivoglia sorta di commedie, feste, balli, maschere, cantambanco e simili altre pubblicità poco convenevoli alla devozione d'un giorno dedicato alla maggior gloria della Vergine santissima, sotto pena di scudi cento, carcere, ed altre arbitrarie rigorose

[290] A titolo d'esempio, v. *Constitutiones et decreta condita in provinciali synodo Senensi prima* cit., pp. 18-24; *Constitutiones synodales et decreta ab illustrissimis et reverendissimis dominis episcopis Collensibus* cit., pp. 209-222 (che arrivavano a vietare qualunque attività ludica in contemporanea alle funzioni religiose dei giorni festivi nelle case e nelle botteghe poste a qualunque distanza dalle chiese); *Constitutiones synodales... fratre Domenico Maria Della Ciaia* cit., pp. 59-61 e ivi, *Appendice*, pp. 157-162; *Acta Ecclesiae Pisanae* cit., pp. 52-55, 139-140, 200-202. Per farsi una prima idea sulla repressione dei comportamenti condannati in questi decreti sinodali da parte dei tribunali ecclesiastici si possono leggere le schede pubblicate in *Processi informativi ed atti criminali* cit.

[291] Lombardi, *Matrimoni di Antico regime* cit., pp. 370-372.

[292] Cantini, *Legislazione toscana*, XX, pp. 7-8 (1686 maggio 14), 50-53 («Bando proibente i balli ne' giorni delle feste solenni et agli osti il raccattare meretrici», 1687 agosto 12); XXI, p. 40 (lettera circolare sui balli, in parziale moderazione dei decreti precedenti, 1697 febbraio 21); v. inoltre Savelli, *Pratica universale* cit., pp. 61 (voce *Cantambanchi*), 167-169 (voce *Feste*).

[293] Cantini, *Legislazione toscana*, I, pp. 370-377 (bando degli Otto di guardia e balia «a petitione e requisitione del reverendissimo archiepiscopo di Fiorenza», 1547 ottobre 15). Sarà appena il caso di accennare al fatto che nella sua *Illustrazione* Lorenzo Cantini si dilungava ampiamente sulla legislazione sinodale, conciliare e imperiale che imponeva obblighi simili di rispetto del culto divino, con espressioni assai significative, del tipo: «Non un sol giorno della settimana, ma tutti i giorni, anzi tutte l'ore, e tutti i momenti di nostra vita doverebbero da noi impiegarsi nel culto di Dio». Sulla figura e sugli orientamenti ideologici di questo raccoglitore e commentatore della tradizione legislativa moderna del Granducato rinvio a F. D'Orazi Flavoni, *Cantini, Lorenzo*, in *DBI*, 18, 1975, pp. 294-297; M. P. Geri, *Lorenzo Cantini, di «professione legale», all'opera fra le carte e le righe del mondo forense toscano del primo Ottocento*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica* cit., pp. 149-227 (in particolare si leggano le pp. 208-227, nelle quali si accenna anche al tema della punibilità dei delitti contro la religione, che il Cantini propugnò in più luoghi della sua opera).

secondo la qualità de' casi»[294]. Contro i giochi, del resto, ci si accaniva in particolare, perché da essi «oltre che ne seguono bestemmie enormissime e forse latrocinii e altri inconvenienti, ne succede ancora la mala contentezza de' cittadini e altre persone abitanti in quelli luoghi dove si fanno tali ragunate, e delle donne e delle famiglie loro, parole oscene e dishoneste, e mali portamenti, che vi si fanno e sentono»[295]. Le condanne dei poteri pubblici colpivano una vasta gamma di giochi (dalle carte, ai dadi, alla palla), in tutta una serie di contesti spaziali, dalle strade alle taverne[296]. Eppure, c'è un elemento in più che nel caso toscano rende particolarmente inquietante il combinato disposto degli accanimenti disciplinatori del potere politico e dei diversi e concorrenziali poteri ecclesiastici: nelle sue linee essenziali (eliminare le bestemmie, la sodomia, la prostituzione per le strade ecc.) un programma simile era stato già scritto nella primavera del 1530 dai priori dell'ormai moribonda Repubblica fiorentina, in compagnia di una ventina di religiosi di inclinazione savonaroliana ...[297]. Eppure, forse non ci dovremmo stupire troppo di fronte al recupero – in nome dell'ordine sociale, del confessionalismo 'bacchettone'[298] e dell'obbedienza politica –

[294] Cantini, *Legislazione toscana*, XXII, pp. 90-91 («Bando per la venerazione de' giorni di sabato», 1710 settembre 10).

[295] Cantini, *Legislazione toscana*, VI, pp. 310-311 («Bando che non si giuochi per le strade et piazze», 1566 agosto 23). Le pene previste per ciascuna volta, da infliggere sia ai trasgressori, sia agli astanti, consistevano per i maggiorenni in dieci scudi di multa o due tratti di corda e per i minorenni in venticinque staffilate (ai cittadini dentro il palazzo del Bargello, agli artigiani e altri alla colonna del mercato).

[296] Cantini, *Legislazione toscana*, V, pp. 239-242 («Legge che proibisce il gioco nelle taverne», 1565 dicembre 14); XXI, p. 40 (la già citata «Lettera circolare a' giusdicenti del fiscale, che proibisce procedere per inquisizione contro i trasgressori alle leggi, che proibiscono i giuochi ed i balli», 1697 febbraio 21); v. inoltre Savelli, *Pratica universale* cit., pp. 167-169 (voce *Giuoco e giuocare*, ove si cita una lunga serie di bandi granducali fra Cinque e Seicento). Anche una delle prime leggi del granduca Francesco Stefano di Lorena sarebbe stata dedicata a proibire alcuni giochi; v. Cantini, *Legislazione toscana*, XXIV, pp. 77-78 («Proibizione dei giuochi comunemente detti Faraone e Bassetta, con le pene ai trasgressori», 1737 gennaio 4). Su tutta questa problematica rimando al bel volume di A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Edizioni Plus-Università degli studi di Pisa, 2002 e al saggio di F. Fontani, *Gioco e giustizia a Siena al tempo dei Granduchi*, in «Bullettino senese di storia patria», CXII (2005), pp. 340-371. Sarà appena il caso di ricordare che appartiene proprio alla tradizione ludica toscana uno dei più ricchi mazzi di carte noti: i «germini» o «minchiate fiorentine».

[297] A. Valerio, *Domenica da Paradiso. Profezia e politica in una mistica del Rinascimento*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1992, pp. 73-74.

[298] Sull'uso e il significato di questo termine nel nostro contesto regionale e nelle aree limitrofe rimando al *Grande dizionario della lingua italiana* cit., I, p. 927 (voci *Bacchettone*, *Bacchettoneria*, *Bacchettonesco*, *Bacchettonismo*).

di un programma sostanzialmente «piagnone» da parte di un asse di potere costituito da «palleschi» e da «curiali»: la vittoria degli «zelanti» a Roma nella crisi aperta dall'agostiniano Lutero ha portato anche a questi esiti.

Certo, passando dai programmi alla loro attuazione, di fatto nell'ambito dell'esercizio della giustizia ecclesiastica, anche in Toscana come altrove, non vi era alcuna certezza del diritto: quasi ogni comportamento poteva diventare peccato e di conseguenza reato (che dire delle campagne condotte contro il caffè, il tabacco, la cioccolata, le parrucche, in aperto conflitto con la medicina del tempo che ne valorizzava invece l'uso terapeutico?), ma questa criminalizzazione generale non escludeva poi la licenza individuale e la clemenza particolare, purché fosse impetrata al pontefice. Di fronte ad alcuni secoli di una simile prassi, come non attribuire a essa una parte – non piccola – della responsabilità della diseducazione, così profondamente radicata negli italiani, nei confronti del rispetto della legalità? La valutazione, lo ricordo, è del Segretario fiorentino[299].

In questa sede, inoltre, non si può tacere la concorrenza, costante e non sempre conflittuale, fra i diversi tribunali e i giudici ecclesiastici, da una parte, e, dall'altra parte, i tribunali e i giudici secolari[300], con la concomitante presenza delle materie di «misto foro»[301]. Abbiamo già visto che in molte situazioni il compromesso politico fra governo mediceo e Curia romana

[299] «Abbiamo adunque con la Chiesa e con i preti noi Italiani questo primo obligo: di essere diventati sanza religione e cattivi» (N. Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, libro I, cap. XII, in Id., *Il Principe* e *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, introduzione di G. Procacci, a cura di S. Bertelli, Milano, Feltrinelli, 1968², p. 165).

[300] Almeno in via di principio, non si poneva questi problemi il toscano Anton Maria Cospi, che, per distinguere le due sfere di competenza, se ne usciva con un'affermazione, dalla quale emerge una chiara scala gerarchica: «Quali siano i delitti appartenenti al giudice laico si conoscerà quando si sarà veduto quali debbono esser conosciuti dal giudice ecclesiastico; e così si potrà concludere che la cognizione di quei delitti, i quali o assolutamente o respettivamente non appartengono alla corte ecclesiastica, tutti si aspetteranno al foro laicale» (Cospi, *Il giudice criminalista* cit., p. 160). Sulle cause di «misto foro» e sui conflitti insiti in tale duplicità, v. V. Lavenia, *«Anticamente di misto foro». Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima Età moderna*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di G. Paolin, Trieste, Università degli studi di Trieste, 2001, pp. 35-80 (con molti riferimenti anche alla Toscana); F. Veronese, *«Terra di nessuno». Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII secolo)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea, Università Ca' Foscari di Venezia, XXI ciclo.

[301] Anche su questo punto mi sento di concordare con quanto scritto da Elena Brambilla: «non si deve concepire questo campo 'misto' come di norma dominato dal conflitto, ma dalla concorrenza. Non ci troviamo infatti in un sistema di separazione, bensì di duplicazione delle istanze competenti» (E. Brambilla, *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 521-575).

aveva raggiunto un risultato che soddisfaceva le due autorità, mentre in molte altre situazioni, non solo su materie meramente civilistiche, erano gli attori che usavano dell'uno o dell'altro foro per meglio conseguire i fini che si erano prefissi (si può immaginare, dopo che le vie della mediazione non erano approdate ad un esito soddisfacente). In linea generale, vi era un sostanziale accordo fra i giuristi sul fatto che vi fosse tutta una serie di materie sulle quali avevano competenza tanto il giudice ecclesiastico quanto quello laicale, nonostante la presenza di soggetti laicali. Un giurista rinomato come Domenico Ursaya, nel suo trattato sulle *Istituzioni criminali*[302], dopo essersi limitato a una definizione meramente tautotologica («Crimina mixti fori dicuntur, quae si committantur a laicis, aeque puniri possunt a iudice ecclesiastico, ac a saeculari, adeo ut inter ipsos detur praeventio»), l'aveva poi resa più concreta con l'enumerazione delle diverse fattispecie criminali, sulle quali entrambi i giudici potevano vantare la loro competenza e, conseguentemente, si trovavano a concorrere sul tempo per accaparrarsi la causa, volta per volta: dalla bestemmia allo spergiuro, dal sortilegio al sacrilegio, dai delitti della carne (adulterio, incesto, stupro, sacrilegio, concubinato e semplice fornicazione) alla falsificazione di documenti della Curia romana, dall'usura alla violazione dei sepolcri, dalla rottura delle paci al gioco d'azzardo. In alcune di queste tipologie emergeva l'esigenza della giustizia secolare di reprimere i danni che tali crimini potevano infliggere alla società sul piano meramente temporale: si pensi, per esempio, a quali conseguenze economiche poteva portare una falsa provvisione apostolica di un beneficio ecclesiastico, in violazione dei legittimi diritti di patronato detenuti dalle famiglie, dagli enti o dalle comunità. D'altra parte, la stessa prassi dei tribunali ecclesiastici aveva mostrato

[302] URSAYA, *Institutiones criminales* cit., p. 138; sul versante ecclesiastico, v. quanto scrive Lucio Ferraris, alla voce *Iudex*, sulle rispettive competenze dei giudici laici e dei giudici ecclesiastici (FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, V, pp. 92-101). Ovviamente, il Ferraris insisteva su ciò che il giudice secolare non poteva né doveva fare: «Iudex laicus seu saecularis nullimode potest cognoscere et iudicare de causa ecclesiastica et spirituali, nec principaliter nec incidenter [...]. Idque nec ex delegatione seu commissione episcopi aut alterius praelati papa inferioris [...]. Immo iudex laicus neque una simul cum clerico sibi per episcopum adiuncto potest cognoscere seu iudicare de causa spirituali». Nello stesso torno di tempo, papa Benedetto XIV, seguendo la dottrina tradizionale, suddivideva le cause strettamente ed esclusivamente ecclesiastiche in due categorie: quelle «ratione sui» (sulle «res mere spirituales») e quelle «ratione personarum» (di cui alla nota successiva, trattandosi del «privilegium fori»), salvo poi dover fare i conti anche lui con le materie di «misto foro»; v. T. BERTONE, *Il governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV (1740-1758)*, Roma, LAS, 1977, p. 130 ss.

una certa accondiscendenza su questo terreno, almeno in Toscana, proprio come riconosceva la preminenza del giudice secolare nella repressione di crimini di particolare efferatezza, come l'omicidio o il latrocinio, fatte salve alcune cautele formali per il rispetto dell'immunità di persone consacrate o di luoghi sacri[303].

Più arduo, invece, era districarsi in quel magmatico territorio di caccia alla diversità e alla marginalità, che fu la lotta alla stregoneria. Nella sua repressione si confrontavano tre diverse letture, ciascuna di competenza di un diverso soggetto giudiziario: la superstizione, di tradizionale pertinenza del vescovo locale; l'attentato delittuoso contro le persone, i loro animali e le loro cose, coinvolgente l'interesse primario del principe e dei suoi giudici per la salute della *res publica*; e l'«eretica pravità», di competenza esclusiva dell'inquisitore romano. La bibliografia generale sull'argomento della stregoneria è vastissima[304], come pure numerose sono le ricerche di ambito

[303] Manca qui lo spazio per affrontare il tema, pur nodale, dell''immunità' personale e reale dei soggetti ecclesiastici. Oltre alla *Synopsis decreta et resolutiones Sacrae Congregationis Immunitatis super controversiis iurisdictionalibus*, a cura di P. A. Ricci, Praeneste, typis Barberinis, apud Antonium Ruzzolum, 1708, v. A. Ambrosino, *Commentaria in bullam Gregorii XIV de immunitate et libertate ecclesiastica, legum civilium et sacrorum canonum studiosis non minus utilia quam pernecessaria*, Parmae, ex tipographia Erasmi Viothi, 1608; T. Del Bene, *De immunitate et iurisdictione ecclesiastica*, Lione, sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1674[3]; Ferraris, *Prompta bibliotheca*, IV, pp. 373-429 (voce *Immunitas ecclesiastica et ecclesiarum*). Come controcanto si può ricorrere agli scritti di fra' Paolo Sarpi, tra i quali indico il *Consiglio sul giudicar le colpe di persone ecclesiastiche* e la *Scrittura sopra l'esenzione delle persone ecclesiastiche dal foro secolare* (P. Sarpi, *Opere*, 6: *Istoria dell'interdetto e altri scritti editi e inediti*, II, a cura di G. Gambarin, Bari, Laterza, 1940, pp. 41-70, 131-138), nonché *Su le immunità delle chiese* (Id., *Opere*, 8: *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. Gambarin, Bari, Laterza, 1958, pp. 259-301). Si veda C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'Età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002.

[304] Mi limiterò a ricordare R. Mandrou, *Magistrati e streghe nella Francia del Seicento: un'analisi di psicologia storica*, Bari, Laterza, 1971 (ed. orig. Paris, Plon, 1968); A. Foa, *La stregoneria in Europa*, Torino, Loescher, 1980; G. Henningsen, *L'avvocato delle streghe. Eretici e inquisitori nella Spagna del Seicento*, Milano, Garzanti, 1990 (ed. orig. Reno, University of Nevada Press, 1980), sulla grande persecuzione alle streghe in area basca agli inizi del XVII secolo; B. P. Levack, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1988 (ed. orig. London-New York, Longman, 1987); C. Ginzburg, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1989; N. Cohn, *I demoni dentro: le origini del sabba e la grande caccia alle streghe*, Milano, Unicopli, 1994 (ed. orig. Frogmore, Paladins, 1976); F. Barbierato, *Nella stanza dei circoli.* Clavicula Salomonis *e libri di magia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Bonnard, 2002; M. Valente, *Johann Wier. Agli albori della critica razionale dell'occulto e del demoniaco nell'Europa del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 2003; G. G. Merlo, *Streghe. Un processo per stregoneria nell'Italia del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino, 2006; M. S. Messana, *Inquisitori, negromanti e streghe*, Palermo, Sellerio, 2006; *«Non lasciar vivere la malefica». Le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV-XVII)*, a cura di D. Corsi - M. Duni, Firenze, Firenze University Press, 2008.

italiano[305] ed anche, più nello specifico, quelle riguardanti la Toscana[306]. Per la parte ecclesiastica, in genere l'accento pare puntato soprattutto sull'operato del Sant'Uffizio, anche in virtù del livello culturale più elevato, tanto sul piano giuridico che su quello teologico, che le carte processuali testimoniano riguardo ai suoi giudici, obbligati a render conto all'omonima congregazione cardinalizia. Certo è che da parte loro i vescovi, compresi quelli toscani, non mollarono la presa su questo settore, anche perché la lotta alle 'superstizioni' e alle tradizioni della cultura popolare[307], naturale

[305] Per un'introduzione al tema v. G. Cocchiara, *Il diavolo nella tradizione popolare italiana*, Roma, Editori Riuniti, 2003 (ed. orig. Palermo, Palumbo, 1945); G. Bonomo, *Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal secolo XIII al XIX con particolare riferimento all'Italia*, Palermo, Palumbo, 1959; Ginzburg, *I Benandanti* cit.; G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990; G. Zanelli, *Streghe e società nell'Emilia e Romagna del Cinquecento*, Ravenna, Longo, 1992; G. Romeo, *I processi di stregoneria*, in *Storia dell'Italia religiosa* cit., pp. 189-209; Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 368-399; E. Brambilla, *Maleficio e stregoneria nel caso italiano: un modello mediterraneo? A proposito delle ricerche di Oscar Di Simplicio sull'Inquisizione senese (1580-1721)*, in «Rivista storica italiana», CXVIII (2006), pp. 681-699; Merlo, *Streghe* cit.; V. Lavenia, *Stregoneria*, *Italia*, voce in *DSI*, III, pp. 1521-1530.

[306] Baldacci, *Rapporti tra Stato e Chiesa* cit.; O. M. R. Palazzi, *Alcuni processi per stregoneria e magia a Pisa nella seconda metà del Cinquecento*, tesi di laurea, relatore prof. Adriano Prosperi, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1988-1989; *Gostanza, la strega di San Miniato* cit.; P. Senesi, *Un processo di stregoneria a Pisa nel Seicento*, tesi di laurea, relatore prof. Adriano Prosperi, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1993-1994 (parzialmente edita con lo stesso titolo in «Bollettino storico pisano», LXV, 1996, pp. 205-238); S. Nannipieri, *Caterina e il Diavolo. Una storia di streghe e inquisitori nella campagna pisana del Seicento*, con un saggio di A. Prosperi (*Il piccolo inquisitore*, pp. 9-32), Pisa, Ets, 2000; O. Di Simplicio, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*, Siena, Il Leccio, 2000; Id., *Autunno della stregoneria* cit., nonché *Le lettere della Congregazione* cit. Per una comparazione con un'area limitrofa, oggi toscana, nella quale non operava il Sant'Uffizio v. E. Galasso Calderara - C. Sodini, *Abratassa'. Tre secoli di stregherie in una libera Repubblica*, introduzione di F. Cardini, Lucca, Pacini Fazzi, 1989; V. Antonelli, *Processi per stregoneria a Lucca dal 1571 al 1605*, tesi di laurea, Università degli studi di Pisa, relatore prof. Adriano Prosperi, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1990-1991; C. Sodini, *«...In quel strano e fondo verno». Stato, Chiesa e cultura nella seconda metà del Seicento lucchese*, Lucca, Pacini Fazzi, 1992; S. Ragagli, *Il mercante come inquisitore nella libera Lucca del Cinquecento*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, cit.

[307] G. D'Aronco, *Indice delle fiabe toscane*, Firenze, Olschki, 1953; C. Corrain, *Documenti etnografici e folkloristici nei sinodi diocesani italiani*, Bologna, Forni, 1970; V. Dini, *Il potere delle antiche madri. Fecondità e culto delle acque nella cultura subalterna toscana*, Torino, Boringhieri, 1980 (nuova ed. *Il potere delle antiche madri. Fecondità della terra, fecondità della donna e culto delle acque nella devozione magico-religiosa*, Firenze, Pontecorboli, 1995); *Vecchie segate ed alberi di maggio*, a cura di M. Fresta, Montepulciano, Editori del Grifo, 1983; *Mentalità religiosa, tradizioni popolari e «fortuna di mare» nella produzione votiva livornese e mediterranea*, atti del seminario di studi (Livorno, 24-25 ottobre 1981), Livorno, Debatte, 1986; G. Greco, *Visita pastorale, clero secolare e religione popolare: la diocesi di Grosseto nel 1576*, in «Bollettino storico pisano», LX (1991), pp. 195-207; Id., *Il cappello di Santa Bona. Note sulla cultura folklorica pisana nell'età della Controriforma*, in «Ricerche storiche», XXII (1992), pp. 21-62; G. Ciappelli, *Carnevale e quaresima. Comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1997.

terreno di coltura delle pratiche stregonesche almeno a livello popolare, rimase di loro spettanza, tanto nell'attività di normazione tramite i sinodi diocesani[308], quanto nel rapporto fra i parroci e le rispettive curie vescovili. Su un altro versante è ormai sufficientemente noto che i comportamenti adottati nei procedimenti contro la stregoneria presentano vistose differenze fra i tribunali locali, ecclesiastici o secolari che fossero, e i tribunali 'centralizzati', come il Sant'Uffizio e la Nunziatura. Il controllo esercitato su questi ultimi dai loro superiori evitava quella dipendenza dalle contingenze particolari, quella subordinazione a interessi politici momentanei e locali, quella tendenza a soddisfare le istanze espresse emotivamente in materia di sicurezza personale da parte delle popolazioni, che troppo spesso si manifestavano nell'operato dei tribunali distrettuali. In questa prospettiva, il caso del giudice secolare Anton Maria Cospi appare particolarmente significativo dell'arretratezza giuridica dimostrata dai magistrati secolari locali rispetto a questi pur improvvisati giudici 'romani'[309]. Dal suo trattato sul *Giudice criminalista* traspare la paura ossessiva e parossistica nei confronti della presenza di una società satanica, segretamente annidata all'interno della comunità cristiana, e la sua attività concreta in qualità di giudice lo dimostra esemplarmente pasticcione ed incapace di condurre processi per malefici neppure con le cautele dettate dall'esperienza e con la correttezza formale prevista dalle regole del tempo[310].

Infine, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, oltre all'ampio ricorso alle denunce da parte di terzi estranei e non lesi direttamente dai presunti crimini (per motivi di vendetta o di astio personale, per esempio,

[308] G. Greco, *Stregoneria, magia e superstizione nella legislazione sinodale toscana dell'età della Controriforma*, in *Stregoneria e streghe nell'Europa moderna*, atti del convegno di studi (Pisa, 23-25 marzo 1994), a cura di G. Bosco - P. Castelli, Roma-Pisa, Ministero per i beni culturali e ambientali-Biblioteca universitaria di Pisa-Pacini, 1996, pp. 347-357; Tognetti, *Cent'anni di sinodi* cit.

[309] Definisco «improvvisati» questi giudici ecclesiastici perché spesso costoro erano formati sui trattati di teologia, piuttosto, e prioritariamente, che su quelli di diritto. Per il resto, però, è notorio che i quadri degli ordini regolari, mendicanti in testa, potevano contare su una preparazione culturale e su un'esperienza di respiro ampiamente superiore alla maggior parte degli appartenenti ai quadri burocratici locali degli Stati moderni, fatte salve le solite eccezioni. Il prevalere, poi, della teologia sul diritto aveva prodotto un buon numero di 'teologi del diritto' non di rado più competenti e più duttili, ai fini del compromesso inevitabile con le ragioni della società, degli stessi 'giuristi politici'. In proposito, v. le interessanti osservazioni di A. Ceccarelli, Ius et potestas circa sacra. *Le consulte teologiche in età post-tridentina (1564-1650)*, in «Nuova rivista storica», XCII (2008), pp. 743-772.

[310] Sull'accurata descrizione di sortilegi stregoneschi che Anton Maria Cospi fece nella sua opera, rinvio a Prosperi, *Inquisitori e streghe* cit.

ma anche per invidie professionali e persino accademiche)[311] e oltre alla pertinace volontà dei giudici ecclesiastici di ottenere a qualunque costo dai rei un'aperta confessione dei loro peccati/reati, accenno almeno a due altre caratteristiche dei processi aperti presso le corti ecclesiastiche. Innanzitutto, la procedura inquisitoriale: con i suoi testimoni segreti, con le sue pratiche di accertamento, con i suoi precetti ingiuntivi, con gli spazi limitatissimi concessi ai difensori degli inquisiti, con il ricorso assai frequente all'uso della carcerazione e della tortura, ancorché regolamentata e controllata dai pii chierici ecc. Poi, la pratica curiale di concedere a istanza di una delle parti in causa, anche in questioni appartenenti al foro civile ed alle sue materie 'borsali', il pubblico monitorio di scomunica *latae sententiae*, con la comminazione automatica della sua pena preventiva (la scomunica stessa, con i suoi effetti civili) contro tutti coloro che, pur avendo qualche notizia sul fatto in questione, non la rivelavano prontamente e spontaneamente al giudice ecclesiastico, pur senza essere stati convocati in tribunale come testimoni[312]. Anche per quanto riguarda le condanne, del resto, i tribunali ecclesiastici appaiono ancora per quasi tutta l'Età moderna ben più attrezzati di quelli secolari, per il più ampio ventaglio di pene di cui potevano disporre arbitrariamente. Oltre alle pene pecuniarie e a tutte quelle pratiche afflittive corporali, per la cui esecuzione i giudici ecclesiastici si affidavano al potere secolare (dalle varie tipologie, più o meno efferate, della pena di morte alle mutilazioni, dal carcere alla galea: una sorta di pena di morte diluita nel tempo, visto che non sempre si sopravviveva alle dure condizioni di alcuni anni di remo), prerogativa di questi tribunali era proprio il largo ricorso a pene spirituali ('discipline', digiuni, astinenze, pellegrinaggi, preghiere ecc.), da scontare in pubblico, ma talora – anche se più raramente – anche solo in privato, a seconda dei casi e della condizione sociale del condannato.

[311] Così il 24 aprile 1728 Pompeo Neri scrisse a Tommaso Perelli a proposito dei professori universitari pisani: «Il costume ancora di mettere all'inquisizione per vendetta privata non è abolito, senza che l'esempio dell'iniquissimo Perini abbia spaventato; vi sono nuovi esempi, quando ci rivedremo le dirò cose atrocissime», lettera pubblicata da M. A. Morelli Timpanaro, *Il testamento segreto di Giuseppe Averani (1728), il suo costante attaccamento allo Studio pisano e ad alcuni colleghi*, in «Bollettino storico pisano», LXXV (2006), pp. 287-309. Il delatore qui citato era il domenicano Ignazio Maria Perini, lettore di teologia scolastica dall'anno accademico 1715-1716 all'anno accademico 1727-1728.

[312] Ferraris, *Prompta Bibliotheca*, VI, pp. 141-145 (voce *Monitorium*); v. inoltre E. Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in *Corpi armati* cit., pp. 73-110; Ead., *Alle origini del Sant'Uffizio* cit.

9. *Mutamento dinastico e riformismo*

Dalla fine degli Anni Venti del Settecento, con l'avvento al trono del granduca Gian Gastone de' Medici parve iniziare in Toscana, almeno in certi settori, un progressivo ridimensionamento dell'esercizio effettivo della giustizia ecclesiastica, che non poté più contare sull'appoggio di un sovrano ideologicamente orientato come Cosimo III. Se n'è già fatto un accenno nel caso del mercante Pegna, e per comprendere il clima meno opprimente che si diffuse in Toscana dopo la morte di Cosimo III si legga un simpatico episodio, narrato da Paolo Minucci del Rosso a proposito dell'ultimo granduca di casa Medici. Gian Gastone sarebbe intervenuto di nascosto per evitare gli eccessi delle pene, che per ordine della Congregazione sull'immunità erano state inflitte dal tribunale arcivescovile fiorentino a una coppia di sciagurati: due poveri emarginati sorpresi ad amoreggiare sotto il portico di una chiesa (comportamento considerato empio, ma persino col sapore di eresia agli occhi degli inquisitori)[313]. Per quanto riguarda un livello sociale e culturale più elevato si pensi, per esempio, al sostanziale fallimento della guerra intrapresa dalla Curia romana e dall'Inquisizione locale nei confronti della Massoneria, che proprio in quegli anni stata acquistando un gran numero di aderenti grazie all'impegno dell'antiquario prussiano Philipp von Stosch[314]: una guerra che sarebbe culminata, quando ormai si era estinta la linea maschile della dinastia medicea e la sovranità della Toscana era passata agli Asburgo Lorena, nel famoso caso del processo contro Tommaso Crudeli[315]. Questi era stato incarcerato e

[313] Minucci del Rosso, *I famigli e le carceri* cit.

[314] G. Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Venezia, Marsilio, 1994; M. C. Jacob, *Massoneria illuminata*, Torino, Einaudi, 1995 (ed. orig. *Living the Enlightenment. Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe*, Nex York-Oxford, Oxford University Press, 1991) e A. Trampus, *La Massoneria nell'Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

[315] F. Sbigoli, *Tommaso Crudeli e i primi framassoni in Firenze. Narrazione storica corredata di documenti inediti*, Milano, Battezzati, 1884 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967); F. Ferrari, *Le prime loggie di liberi muratori a Livorno e le persecuzioni del clero e della polizia: spigolature d'archivio con documenti inediti*, Livorno, Bastogi, 1911 (rist. anast. 1973); E. Baldi, *L'Alba. La prima loggia massonica a Firenze. L'Inquisizione. Il processo Crudeli*, Firenze, Coppini, 1959; C. Fascione Toniolo, *L'Inquisizione fiorentina tra il 1737 e il 1754 nelle lettere del conte di Richecourt a monsignor Enea Silvio Piccolomini*, in «Bollettino storico pisano», XLVI (1977), pp. 339-403; M. A. Morelli Timpanaro, *Cerretesi Giuseppe*, in *DBI*, 23, 1979, pp. 814-816; M. Vigilante, *Crudeli, Tommaso*, in *DBI*, 31, 1983, pp. 264-268; S. Gianfermo, *Settecento fiorentino erudito e massone*, Ravenna, Longo, 1986; A. D'Anzeo, *Il caso Crudeli. Persecuzione e tolleranza nella Toscana granducale*, Poppi, Biblioteca Rilliana, 1988; F. Bertini, *La Massoneria in Toscana dall'età dei Lumi alla Restaurazione*, in *Le origini della Massoneria in Toscana*, a cura di Z. Ciuffoletti, Livorno, Bastogi, 1989, pp. 43-199;

inquisito dal Sant'Uffizio nel 1739 (quindi prima dell'avvento di Benedetto XIV sul soglio pontificio) per il suo noto anticlericalismo e per la sua adesione alla Massoneria. Nonostante la gravità delle accuse mossegli, il comportamento irregolarmente vessatorio dell'inquisitore fiorentino e qualche errore commesso durante la carcerazione (tentò di fuggire dalla prigione), grazie alle pressioni di Emmanuel de Richecourt, presidente del Consiglio di Reggenza del Granducato di Toscana, fu condannato al confino a vita nella sua cittadina natale di Poppi, ed in seguito gli fu anche permesso di recarsi in altre località della Toscana, per cercare di risanare il suo fisico seriamente ammalato ed ormai minato dalla reclusione nelle carceri dell'Inquisizione[316].

Il clamore della vicenda lasciò qualche amaro strascico anche dopo la sua conclusione, come ci può suggerire un episodio cultural-accademico avvenuto negli anni subito successivi. Nel 1745, coprendosi sotto un anonimato ben presto scoperto, Giovanni Gualberto De Soria, affermato professore nello Studio pisano[317], aveva pubblicato a Lucca presso Filippo Maria Benedini un libretto intitolato *Della esistenza e degli attributi di Dio e della immaterialità ed immortalità dello spirito umano secondo la mera filosofia. Ragionamenti metafisici*. In quelle pagine il De Soria proponeva una dimostrazione dell'esistenza di Dio su base meramente logica, nel contesto di una concezione religiosa deistica, del tutto estranea alla rivelazione cristiana ed invece assai vicina alla filosofia empirica degli inglesi John Locke e Isaac Newton.

Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo* cit., pp. 75-82; F. Cristelli, *Alle origini della Massoneria fiorentina*, in «Rassegna storica toscana», XLV (1999), pp. 185-207; M. A. Morelli Timpanaro, *Tommaso Crudeli. Poppi (1702-1745). Contributo per uno studio sulla Inquisizione a Firenze nella prima metà del secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 2003; Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 689-692; F. Sani, *Il Settecento*, in *La Massoneria a Livorno. Dal Settecento alla Repubblica*, a cura di F. Conti, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 27-98; R. Pasta, *Dalla prima loggia all'età francese: idee, dinamiche, figure*, in *La Massoneria a Firenze: dall'età dei Lumi al secondo Novecento*, a cura di F. Conti, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 17-94.

316 L. Corsi - T. Crudeli, *Il calamaio del padre inquisitore: istoria della carcerazione del dottor Tommaso Crudeli di Poppi e della processura formata contro di lui nel tribunale del Sant'Offizio di Firenze*, a cura di R. Rabboni, Udine-Firenze, Del Bianco-Istituto di studi storici Tommaso Crudeli, 2003.

317 Ferrone, *Scienza natura religione* cit., in particolare pp. 346-354; U. Baldini, *De Soria, Giovanni Gualberto*, in *DBI*, 39, 1991, pp. 408-416. Ricordo che a questo «celebre professore» (così De Soria amava appellarsi) si deve un giudizio assai favorevole sul trattato *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, un giudizio che significativamente – dal punto di vista dell'epistemologia propugnata nelle sue opere filosofiche – iniziava con le parole «il gran Galileo» (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura e con un'introduzione di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1973, pp. 198-205).

Tale proposta era assai ardita e pure ambigua, perché metteva espressamente fuori dal discorso culturale la teologia della rivelazione cristiana e perché apriva, certo coscientemente, una strada ad una concezione materialistica dai possibili esiti atei. Nei mesi successivi l'opera del professore pisano fu attaccata con estremo vigore da un altro intellettuale toscano, anch'esso in quel tempo assai famoso, Giovanni Lami[318], sulle pagine della sua importante rivista «Novelle letterarie». In nome dell'ortodossia cattolica il Lami accusò l'autore dei *Ragionamenti* appunto di deismo, mentre il libro e l'autore incriminati furono difesi con veemenza da un altro docente universitario pisano, il padre servita Francesco Raimondo Adami (anch'egli sotto il manto di uno pseudonimo: Gelaste Mastigoforo)[319], e il clima si andò sempre più riscaldando, quando nel dibattito intervennero polemicamente persino gli allievi dello Studio pisano, come il lucchese Carlo Antonio Giuliani[320]. A questo punto il De Soria preferì riconoscere la paternità dell'opera e fare ammenda dei suoi presunti errori, ripubblicando l'opera con alcune parziali correzioni[321] e la faccenda non ebbe ulteriori risvolti. Tuttavia, anche se apparentemente privo di esiti drammatici, l'episodio è indicativo del comportamento al quale l'intellettuale toscano (alla pari dei colleghi di molti altri Stati italiani) doveva conformarsi, se voleva continuare nella sua professione di docente universitario e se voleva evitare l'apertura di un processo formale a suo carico da parte del Sant'Uffizio di Pisa: un atteggiamento di volontaria autocensura preventiva, o al più di rassegnata obbedienza, immediatamente pronta per correggere ed emendare quei propri scritti anche già stampati che a Roma potessero 'sapere di

[318] M. Rosa, *Atteggiamenti culturali e religiosi di Giovanni Lami nelle «Novelle letterarie»*, in «Annali della Scuola normale superiore di Pisa», s. II, XXV (1956), pp. 260-333; E. W. Cochrane, *Giovanni Lami e la storia ecclesiastica ai tempi di Benedetto XIV*, in «Archivio storico italiano», LXXIII (1965), pp. 48-73, in particolare pp. 67-69; *Giovanni Lami e il Valdarno Inferiore. I luoghi e la storia di un erudito del Settecento*, a cura di V. Bartoloni, introduzione di M. Rosa, Pisa, Pacini, 1997; M. P. Paoli, *Lami, Giovanni*, in *DBI*, 63, 2004, pp. 226-233.

[319] G. Miccoli, *Adami, Francesco Raimondo*, in *DBI*, 1, 1960, pp. 233-234.

[320] «Novelle letterarie», VI (1745), coll. 706-715, 723-736, 739-752, 753-764, 786-798; VII (1746), coll. 4-14, 17-26, 35-47, 222-224, 306-320, 324-333 e VIII (1747), coll. 122-126, 129-133, 139-142, 150-154, 169-173, 195-199, 449-451. Questi attacchi erano apparsi sotto forma di lettere inviate da un presunto canonico lucchese Clemente Bini allo stesso Lami. Sul Giuliani, che in seguito collaborò all'edizione lucchese dell'*Enciclopedia*, si hanno notizie in C. Lucchesini, *Della storia letteraria del Ducato lucchese*, 2 voll., Lucca, Bertini, 1825-1831, II, pp. 289-291.

[321] *Dell'esistenza, e degli attributi di Dio, e della immaterialità ed immortalità dello spirito umano, secondo la mera filosofia*, Lucca, Benedini, 1746 (v. «Novelle letterarie», VII, 1746, coll. 140, 324-334).

eretica pravità'. Mostrava, così, i suoi pesanti limiti pure il tentativo messo in atto da Ludovico Antonio Muratori e dai suoi seguaci di aprire, con cauta moderazione, la cultura cattolica italiana alla cultura scientifica e filosofica ultramontana: quella 'terza via' destinata ad essere emarginata, se non proprio spazzata via, dalla duplice vittoria del radicalismo illuminista, in campo laico, e del rigorismo confessionale, in ambito cattolico.

Anche se già largamente note, è doveroso ricordare in queste pagine, seppur succintamente, le riforme lorenesi della seconda metà del XVIII secolo riguardanti gli aspetti principali che in quest'ambito giudiziario avevano segnato l'immagine della Chiesa toscana sotto il regime mediceo[322]. Mi riferisco, in primo luogo, all'abolizione a tappe del Sant'Uffizio. Nel 1743, esacerbato anche dallo scandalo del «caso Cimino» (un frate francescano, cancelliere del Sant'Uffizio a Siena, colpevole di aver fatto carcerare un poveraccio reo di volergli impedire di frequentare sua moglie e sua figlia)[323], Francesco Stefano di Lorena, che già sei anni prima aveva tolto ai vicari dell'Inquisizione il diritto di rilasciare il porto d'armi ai propri collaboratori[324], fece chiudere le carceri particolari di questo tribunale a Firenze, a Pisa e a Siena. Alla decisione di Francesco Stefano non era estraneo neppure il risentimento contro il comportamento che la Congregazione romana del Sant'Uffizio aveva adottato nei confronti di un'importante riforma culturale, destinata a durare fino alla fine del secolo. In quello

[322] D. Edigati, *L'abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana. Linee ricostruttive di una lunga e complessa riforma leopoldina (1776-1784)*, in «Studi senesi», CXXI (2009), pp. 281-337, 455-516. Sul riformismo ecclesiastico leopoldino v. in generale Zobi, *Storia civile* cit., II; F. Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-1790)*, Livorno, Bastogi, 1975 (prima edizione Firenze, Ademollo, 1885); Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana* cit.; M. Rosa, *Giurisdizionalismo e riforma religiosa nella Toscana leopoldina*, in «Rassegna storica toscana», XI (1965), pp. 257-300, ed ora in Id., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, De Donato, 1969, pp. 165-213, 280-286; G. Greco, *Le istituzioni della Chiesa locale nella Toscana lorenese fra tradizione e riforme*, in *La Toscana dei Lorena. Riforme*, *territorio*, *società*, atti del convegno di studi (Grosseto, 27-29 novembre 1987), Firenze, Olschki, 1989, pp. 201-232; *Il Sinodo di Pistoia del 1786*, atti del convegno di studi (Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986), a cura di C. Lamioni, Roma, Herder, 1991; F. Iozzelli o.f.m., *Il riformismo ecclesiastico toscano in un opuscolo di Gaudenzio Patrignani o.f.m. (1755-1823)*, in «Archivum franciscanum historicum», 90 (1997), pp. 253-340; M. Rosa, *La Chiesa toscana e la pietà illuminata*, in «Archivio storico italiano», CLIX (2001), pp. 547-589; G. Greco, *La Chiesa toscana tra riforme e rivoluzioni*, in E. Fasano Guarini - G. Petralia - P. Pezzino, *Storia della Toscana*, 4: *Dal 1700 al 1900*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 72-91 (nuova ed. 2004, pp. 58-71); G. Guarducci, *Dal Giansenismo una Chiesa nazionale toscana*, con un contributo su Antonio Selvolini di E. Bini, Prato, Società pratese di storia patria, 2008.

[323] ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 339, ins. 21.

[324] Cantini, *Legislazione toscana*, XXIV, pp. 79-85 («Bando sopra l'armi», 1737 gennaio 22); v. Fascione Toniolo, *L'Inquisizione fiorentina* cit.

stesso anno, infatti, il granduca-imperatore aveva emanato una nuova legge sulla censura delle opere a stampa, che permetteva la pubblicazione dei libri con la sola censura preventiva o del vescovo locale o dell'inquisitore[325]. Pochi giorni dopo la sua promulgazione, il 17 aprile questa riforma era stata subito condannata come eretica dalla Congregazione romana, che aveva ordinato il sequestro come proibiti di tutti i libri stampati in Toscana senza il permesso preventivo sia del vescovo locale, sia dell'inquisitore, minacciando di scomunicare quegli autori e quegli stampatori che non li avessero fatti esaminare preventivamente da ambedue[326]. A questo punto le relazioni fra Roma e il governo fiorentino entrarono in una crisi che avrebbe potuto avere esiti letali per il papato. Come lamentavano apertamente a Roma, a Firenze la politica ecclesiastica era dettata da un esponente rigoroso della tradizione giurisdizionalista toscana, probabilmente vicino agli ambienti massonici, quel senatore Giulio Rucellai che era diventato segretario del Regio Diritto proprio dopo una lunga carriera all'interno del ministero[327]. Grazie alla sua conoscenza diretta degli innumerevoli precedenti memorizzati fra le sterminate carte del suo ufficio, questo ministro portò avanti per anni una politica regalista, che conosceva solo due principi ispiratori: l'interesse del principe e l'interesse dei suoi sudditi. Si spiega così la lunghezza e la durezza di queste trattative. Solo dopo lunghe polemiche, anche con scambi epistolari diretti fra il sovrano e il pontefice, si giunse al regolamento pontificio del 16 marzo 1754, con il quale Benedetto XIV permise che, sull'esempio di quanto avveniva nei domini di Venezia[328], ufficiali laici di nomina regia affiancassero gli ecclesiastici in ogni fase ed

[325] Cantini, *Legislazione toscana*, XXV, pp. 74-79. Questa legge del 28 marzo 1743 rimase in vigore fino al 1793; v. A. De Rubertis, *Studi sulla censura in Toscana. Con documenti inediti*, Pisa, Nistri-Lischi, 1936; M. A. Morelli Timpanaro, *Legge sulla stampa e attività editoriale a Firenze nel tardo Settecento*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), n. 3, pp. 613-698; S. Landi, *Il governo delle opinioni: censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000. Per un inquadramento nel contesto italiano del secolo XVIII, v. P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2007.

[326] Zobi, *Storia civile* cit., I, «Appendice», pp. 33-35.

[327] Pasquinelli, *Giulio Rucellai* cit.

[328] A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella Repubblica di Venezia (1500-1550)*, in «Critica storica», XXV (1988), pp. 244-294; Id., *L'Inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560)*, in «Critica storica», XXVIII (1991), pp. 189-250; A. Del Col - M. Milani, *«Senza effusione di sangue e senza pericolo di morte». Intorno ad alcune condanne capitali delle Inquisizioni di Venezia e di Verona nel Settecento e a quelle veneziane del Cinquecento*, in *Eretici esuli e indemoniati nell'Età moderna*, a cura di M. Rosa, Firenze, Olschki, 1998, pp. 141-196; M. Peruzza, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche: il caso veneziano*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXIII (1994), n. 46, pp. 139-186.

atto processuale, con alcune limitazioni solo nelle cause intentate contro i sacerdoti secolari e religiosi con l'accusa di «sollicitationes ad turpia»[329]. L'applicazione di questo accordo ebbe come conseguenza una drastica riduzione dei processi del Sant'Uffizio, anche grazie all'attenzione che questi assistenti laici dimostrarono al rispetto della correttezza procedurale secondo le norme convenute fra Roma e Firenze[330]. Non mancarono, però, altre occasioni di tensione e di conflitto fra i ministri lorenesi e gli inquisitori. Come successe nel 1766, allorché l'inquisitore di Pisa tentò di bloccare il commercio di libri proibiti fatto da Filippo Mazzei[331].

Il vero salto di qualità fu compiuto dal granduca Pietro Leopoldo, che con un editto del 5 luglio 1782 abolì del tutto il tribunale dell'Inquisizione[332]. Sei anni dopo, nel 1788, lo stesso Pietro Leopoldo chiuse anche il Tribunale della Nunziatura[333]: al fine di evitare che i sudditi riprendessero dopo oltre due secoli la via della Curia romana per appellarsi contro le sentenze emanate dai vescovi delle rispettive diocesi, lo sostituì con i tribunali delle tre curie arcivescovili toscane. Ciascuno di questi, infatti, oltre ad esercitare le funzioni di corte di primo appello nei confronti delle assisi giudiziarie dei propri vescovati suffraganei, secondo la più antica tradizione canonica[334], avrebbe avuto l'onere di giudicare in secondo appello le

[329] ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 329, in particolare pp. 69-76, ove si trovano gli ordini e le istruzioni preparate dal presidente del Consiglio di reggenza, conte di Richecourt, per gli ufficiali laici (v. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana* cit., pp. 146-266, 366-388). Si noti pure che la competenza di questo tribunale così riformato fu circoscritta espressamente ai soli cattolici, escludendo gli acattolici.

[330] Baldacci, *Rapporti tra Stato e Chiesa* cit., p. 90, ove si sottolinea, opportunamente, che gli assistenti laici potevano contare sui rettori (gli ufficiali statali territoriali) per avere tutte le informazioni sulla «qualità e il rango» degli accusati e degli accusatori.

[331] Lo ricorda F. Venturi, *Settecento riformatore*, 2: *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti (1758-1774)*, Torino, Einaudi, 1976, p. 97, nota 1. Sul 'cittadino americano' Mazzei, v. E. Tortarolo, *Illuminismo e rivoluzioni. Biografia politica di Filippo Mazzei*, Milano, Angeli, 1986.

[332] Zobi, *Storia civile* cit., II, pp. 305-308, 332-338; Scaduto, *Stato e Chiesa* cit., p. 247.

[333] Zobi, *Storia civile* cit., II, pp. 449-453.

[334] In generale, sul diritto e la prassi degli appelli, v. la voce *Appellatio*, in Ferraris, *Prompta bibliotheca*, I, pp. 235-278; v. anche S. Quaranta, *Summa Bullari earumve summorum pontificum constitutionum ad communem ecclesiae usum*, Venetiis, apud Iuntas, 1614, pp. 42-86 («Archiepiscopi Authoritas»); G. L. Riccio, *Praxis aurea et quotidiana rerum fori ecclesiastici*, Coloniae Allobrogum (Ginevra), apud Philippum Albert, 1621, pp. 244-245, 252-253, 346-347; G. Sbrozzi, *Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi*, Romae, ex typographia Iacobi Mascardi, 1623, pp. 57, 71-72, 74-75, 96-97, 99-100, 283-285; A. Barbosa, *Pastoralis Solicitudinis sive De officio et potestate episcopi tripartita descriptio*, Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1628, I, pp. 102, 142-148 («De archiepiscopali praestantia eiusque auctoritate in suffraganeos et eorum subditos ac in tota Provincia»), 295, 304, 318, 323 e II, pp. 177, 288, 326, 429-444 («Episcopi negligentia an et quando per alios suppleatur»); G. C. Antonelli, *Tractatus de regimine ecclesiae episcopalis*,

cause già decise presso gli altri tribunali arcivescovili[335]. In un certo senso, viste nel loro insieme, le tre corti arcivescovili venivano a comporre una sorta di 'Rota' toscana sulle materie d'ambito ecclesiastico. Sarà appena il caso d'indicare in una simile riforma un ulteriore segno di quell'ecclesiologia leopoldina, che appare orientata in direzione sinodale e 'nazionale'[336]. Intanto, già sul finire degli anni Settanta Pietro Leopoldo aveva equiparato gli ecclesiastici ai laici anche sul piano della procedura penale, avocando al foro secolare anche la repressione dei reati commessi dai primi: da allora, i giudici secolari avrebbero proceduto, *ex officio* e in qualità di delegati dei vescovi, anche contro i chierici delinquenti[337]. Poi, nel 1784, due anni dopo aver abolito il tribunale del Sant'Uffizio, il granduca attribuì tutte le cause civili, di qualsivoglia natura ed anche concernenti solo persone ed enti ecclesiastici, ai tribunali secolari ed ampliò le competenze dei propri giudici civili in ambito matrimoniale: dalle questioni degli sponsali alle separazioni

Venezia, apud Paulum Balleonium, 1672 (ed. orig. Velitris, apud Carolum Bilancionum, 1650), pp. 288-289, 467-469; B. Gavanti, *Enchiridion seu manuale episcoporum pro decretis in visitatione et synodo de quacumque re condendis*, Antuerpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1651, pp. 77-82; G. B. Ventriglia, *Tractatus de iurisdictione archiepiscopi*, Neapolis, typis Francisci Sauii, sumptibus Ioannis Victorii Sauioni et Caroli Sangalli, 1656; A. Barbosa, *Collectanea doctorum in Concilium Tridentinum*, Lugduni, Borde et Arnaud, 1657, pp. 37-38, 79-82, 86, 195, 230, 289; C. Pellegrino, *Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iusdicentium*, Venetiis, apud Michaelem Milochum, 1667, pp. 30-43 («De vicarii archiepiscopalis iuridictione in genere»); T. Del Bene, *De immunitate et iurisdictione ecclesiastica*, Lugduni, sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1674[3], pp. 111, 602-604 («An et quid possit metropolitanus in suffraganeos?»); T. Zerola, *Praxis episcopalis*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Petri Ketteler, sub signo Galli ante Sanctum Paulum, 1680, I, pp. 20-22, 24-33; II, pp. 45-48; G. B. Ventriglia, *Praxis rerum notabilium praesertim fori ecclesiastici*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1694, pp. 309-315 («De iurisdictione archiepiscopali in suffraganeos»); R. Riccio Pepoli, *Prattica ecclesiastica*, *civile*, *criminale e d'appellazione*, Napoli, nella stamperia del Mollo presso Nicolò Valiero, 1700, pp. 300-302; F. Monacelli, *Formularium legale practicum fori ecclesiastici*, Roma, typis Josephi Nicolai de Martiis, 1713-1714[2], III, pp. 5, 57, 62, 85-89, 136; *Supplementum*, pp. 57-58, 101 (ma 93); G. Motta, *Dissertatio de metropolitico jure*, *multis tam arabicis*, *et chaldaeis*, *quam hebraeis*, *et graecis monumentis referta*, Venetiis, voto et aere Albritianae Societatis, 1726[2]; V. Petra, *Commentaria ad constitutiones apostolicas*, *seu bullas singulas summorum pontificum*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1729, I, pp. 115, 160-167, 272-273, 281-287, 327-328; III, p. 83; V, pp. 101-125 («De pallio et cruce archiepiscopali»).

[335] Greco, *La primazia della Chiesa pisana* cit.

[336] Dove la qualificazione di 'nazionale' va intesa, però, in un senso restrittivo, limitata all'ambito del concreto Stato toscano, e non già in quel senso assai più ampio, che nella tradizione italiana comprende e abbraccia la pluralità di popoli ed etnie afferenti alla medesima 'lingua', come di solito – tanto per rimanere in tema – avveniva in Curia romana e, più generalmente, nelle istituzioni ecclesiastiche.

[337] *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, 17 voll., Firenze, nella Stamperia imperiale, 1747-1800, IX, nn. II (1778 gennaio 10), XLVII-XLVIII (1778 luglio 11), CXIX (1779 novembre 12); v. Scaduto, *Stato e Chiesa* cit., p. 235.

coniugali, dalle doti agli impedimenti matrimoniali fino alle vertenze sui giuspatronati laicali dei benefici ecclesiastici (editto del 30 ottobre 1784)[338]. Persino sul piano penale gli ecclesiastici furono equiparati ai laici per la punizione degli atti criminosi da loro commessi in violazione delle leggi dello Stato. I principi generali di questa riforma fondamentale, sul piano della politica civile come su quello della politica ecclesiastica, nell'assetto delle relazioni fra la Chiesa e la società in Toscana furono ben espressi dallo stesso granduca nell'introduzione al testo della legge:

> Abbiamo preso in considerazione che se in alcuni tempi di generale ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene l'accordare ai vescovi una giurisdizione in affari totalmente secolari, se essi l'hanno di fatto esercitata, quando le civili discordie rendevano sospetti i tribunali secolari con maggiore estensione ancora di quello che la esercitassero presentemente; e se l'esercizio di questa giurisdizione nel tempo che loro è stata affidata ha formato l'oggetto di alcune leggi emanate dai superiori ecclesiastici, non per questo è rimasto abolito il dritto di revocare le concessioni e privilegi accordati in questa parte alle curie vescovili, ogni qual volta così richiedono le variate circostanze e il vantaggio dei nostri sudditi aggravati dalle curie ecclesiastiche con gravose tariffe, lunghezze senza limiti e con sistemi d'attivazione e lingua diversa da quella degli altri tribunali secolari. Abbiamo altresì considerato l'incongruenza, e mostruosità, che persone ecclesiastiche che dovrebbero essere continuamente addette ed occupate del loro santo ed augusto ministero, delle loro incumbenze spirituali e delli studi necessari al grave ed importante incarico del loro stato, d'istruire, edificare e condurre nelle vie della salute i secolari, venghino distratte dalli interessi del secolo, dalli strepiti forensi ed occupazioni dei tribunali contenziosi, e che in quelli tribunali ecclesiastici sieno maggiori li aggravi dei litiganti, maggiori le lunghezze e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente voluto e raccomandato da Gesù Cristo e di nuovo inculcato dall'apostolo San Paolo, che non voleva che tra i cristiani vi fossero liti di sorte veruna, e di cui li ecclesiastici dovrebbero sempre dare il primo esempio.

Più in generale, tanto sul piano civile quanto sul piano criminale il diritto comune toscano venne imposto anche sulla Chiesa e gli ecclesiastici, conservando ai tribunali vescovili soltanto le cause strettamente spirituali. Anche in quest'ambito, poi, i vescovi potevano comminare ai colpevoli solo pene spirituali, senza eccedere negli strepiti e senza procurare 'scandalo' pubblico (in genere, per esempio, assai poco piacevano alle autorità secolari i «cedoloni» affissi alle porte delle chiese, con sopra scritti i nomi

[338] *Bandi e ordini* cit., XII, n. LXXVI; v. anche Zobi, *Storia civile* cit., II, pp. 363-369; Scaduto, *Stato e Chiesa* cit., p. 237; Edigati, *L'abolizione della giurisdizione temporale* cit.

dei peccatori e la qualità dei loro peccati)[339], poiché sarebbero spettati in esclusiva ai tribunali secolari la conoscenza e il giudizio – compresa la decisione sulle eventuali pene – tanto in ambito civile (anche in materia di benefici ecclesiastici), quanto in ambito criminale. Peraltro, sulla base della mia praticaccia fra le carte della Curia pisana, mi si permetta di notare che, in realtà, alla fine del Settecento la perdita di poteri giurisdizionali sul foro esterno – ed in particolare sui laici e sulle materie civili – fu accompagnata da una sostanziale crescita dei poteri di 'polizia' sugli ecclesiastici da parte dei loro rispettivi vescovi, proprio sul piano del 'disciplinamento' post-tridentino e secondo un'interpretazione abbastanza larga, saltando di fatto quelle procedure processuali che, l'abbiamo notato nelle pagine precedenti, in alcuni ambiti (come quello 'borsale') e per i ceti più elevati potevano offrire non poche garanzie alle parti coinvolte[340]. Questa pratica di tipo amministrativo-burocratico mi pare coerente con la politica giudiziario-disciplinatrice leopoldina, e più in generale lorenese, che, tranne in qualche occasione particolare, ritenuta degna di condanna esemplare (come quando avvennero turbamenti dell'ordine pubblico o aggressioni a minoranze etniche e religiose)[341], puntava soprattutto alla repressione poliziesca del «discolato» e delle altre forme di devianza. Per contenere e ridurre le pratiche e i comportamenti disordinati nelle relazioni interpersonali, si scelse di ricorrere a procedure sommarie gestite dai funzionari di polizia, infliggendo quelle pene chiamate «pettorali» o «economiche»

[339] Probabilmente, il governo lorenese in Toscana, alla pari di altri governi del tempo, era preoccupato seriamente da alcuni precedenti non ancora rimossi dalla memoria collettiva, per il gran chiasso che avevano procurato. Si pensi, come esempio assai significativo, alla famosa questione dei «bollettini di confessione», che aveva sconvolto per oltre un decennio la Francia di Luigi XV alla metà del secolo, nel contesto del non sopito conflitto politico-religioso divampato intorno alla bolla *Unigenitus* fra giansenisti e vescovi, parroci ed appellanti, sovrano e Parlamento di Parigi, diplomatici e popolani: questa complessa vertenza sull'amministrazione dei sacramenti ai moribondi che erano sospettati di simpatie gianseniste aveva portato la Chiesa gallicana a un passo dallo scisma e la Francia sull'orlo della rivoluzione; v. L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, XVI.1: *Storia dei papi nel periodo dell'assolutismo*, Roma, Desclée, 1933 (ed. orig. Freiburg im Breisgau, Herder, 1931), pp. 177-218; A. Alimento, *Il «secolo dell'*Unigenitus*»? Politica e religione in Francia nel secolo dei Lumi*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXVII (2001), pp. 323-346.

[340] G. Greco, *Chiesa locale e clero secolare in Toscana fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Il caso pisano*, in *La Toscana e la Rivoluzione francese*, atti del convegno di studi (Pistoia-Arezzo, 24-26 novembre 1989), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1994, pp. 449-473; Id., *Chiesa e religiosità a Pisa in età napoleonica*, in *L'Università di Napoleone. La riforma del sapere a Pisa*, a cura di R. P. Coppini - A. Tosi - A. Volpi, Pisa, Edizioni Plus Università di Pisa, 2004, pp. 43-58.

[341] Salvadori, *Un tumulto xenofobo a Pisa* cit.

(come il servizio nelle guarnigioni delle fortezze) ed evitando così le spese e i clamori pubblici dei processi giudiziari[342]. Com'è noto, del resto, ormai da secoli gli intellettuali del potere, secolare o ecclesiastico che fosse, avevano affinato le loro analisi per individuare gli 'sporchi, brutti e cattivi': le classi sociali inferiori, le minoranze etniche, le condizioni di genere (donne e giovani) e le situazioni personali da collocare nella frontiera fra la normalità e la devianza[343].

Poi, nel 1786, arrivò la «Leopodina»[344], con la sua rivoluzione (non esito a dire mondiale) in merito all'uso della tortura giudiziaria e della pena di morte: due temi sui quali la posizione dei teologi e dei giuscanonisti più accreditati era assolutamente opposta a quella espressa nel trattato *Dei delitti e delle pene* di Beccaria, che – merita ricordarlo – era apparso alle stampe ventidue anni prima proprio a Livorno, per i tipi di Marco Coltellini[345]. Tuttavia, una volta superato l'entusiasmo e la riconoscenza per le sue coraggiose riforme sulle pene corporali (articoli LI-LV)[346], rileggendo

---

[342] C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988; G. Alessi, *Le riforme di polizia negli Stati italiani del Settecento: Granducato e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana* cit., I, pp. 404-425; A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, ivi, I, pp. 426-508. Più in generale, v. M. Sbriccoli, *Polizia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto* cit., XXXIV, pp. 111-120; K. Härter, *Disciplinamento sociale e ordinanze di polizia nella prima Età moderna*, in *Disciplina dell'anima* cit., pp. 635-658, sull'area tedesca; P. Napoli, *Misura di polizia. Un approccio storico-concettuale in Età moderna*, in «Quaderni storici», XLIV (2009), n. 131, pp. 523-547.

[343] G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 185-189.

[344] F. Diaz, *La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo*, in «Rivista storica italiana», XCIX (1987), pp. 84-97; M. Da Passano, *Dalle 'mitigazioni delle pene' alla 'protezione che esige l'ordine pubblico'. Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988; *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, Giuffrè, 1989, in particolare T. Padovani, *Lettura della «Leopoldina». Un'analisi strutturale*, pp. 1-29; D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1995; G. Pansini, *La giustizia criminale in Toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo*, in «Atti e memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze», n.s., LXV (2003), pp. 245-355.

[345] Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit. Appena due anni dopo l'opera fu inserita nell'Indice dei libri proibiti: M. Pisani, *Cesare Beccaria y el* Index librorum prohibitorum, in «Eguzkilore», 25 (2011), pp. 135-145.

[346] Sarà appena il caso di ricordare al lettore che l'abolizione della pena di morte come pena capitale, voluta da Pietro Leopoldo, ha avuto un effetto concreto sulla legislazione penale dello Stato unitario sorto in Italia dopo la rivoluzione risorgimentale. Infatti, il 30 aprile 1859 il governo provvisorio toscano rimise in vigore la norma leopoldina, che dopo l'annessione al Regno di Sardegna e dopo la nascita del Regno d'Italia si trascinò per il ventennio successivo, nonostante che per il resto dell'Italia fosse prevista la pena di morte, finché la grande riforma penale, che porta il nome di Giuseppe Zanardelli, estese – negli anni della Sinistra storica al

punto per punto il testo del codice leopoldino e i pareri dei giuristi e dei funzionari governativi che collaborarono alla sua stesura[347], gli articoli LX (sulla profanazione ed altri reati contro la religione), LXI (sulla bestemmia) e XCVI (su adulterio, bigamia, sodomia, bestialità, incesto) producono una non piccola sorpresa su chi affronti il complesso dell'attività legislativa di Pietro Leopoldo con una visione un po' troppo ingenua della politica illuministica in ambito penale:

LX. E venendo all'applicazione delle pene annoverate di sopra, chiunque con empio fine ardisse profanare i divini misteri, disturbando le sacre funzioni con violenza, o altrimenti commettesse dell'empietà pubbliche, e chi insegnasse pubblicamente massime contrarie alla nostra santa cattolica religione, verso la quale abbiamo sempre nutrito, e nutriremo perpetuamente costante l'amor nostro, ed il nostro zelo, vogliamo che come perturbatore dell'ordine con cui si regge e tranquilla mantiensi la società, e nemico della società medesima, sia punito col massimo e più esemplare rigore, né mai con minor pena dei pubblici lavori a tempo o a vita, secondo le circostanze del caso.

LXI. Le bestemmie, le quali l'esperienza ha fatto e fa conoscere che procedono da ignoranza ed insieme da un'alterazione di mente o da un subitaneo impeto di collera o dall'abuso del vino, in somma da un'animo diretto a tutt'altro che a fare ingiuria alla divinità o alla religione, quando non siano ripetute, formali ed ereticali, nel qual caso avrà luogo l'articolo precedente, saranno punite economicamente con carcere, o con altro castigo confacente alle leggi di pulizia.

XCVI. L'adulterio, la bigamia, la sodomia, la bestialità si puniranno negli uomini con l'ultimo supplizio e nelle donne con l'ergastolo per anni venti. L'incesto, se sarà tra padre, madre e figli, fratelli e sorelle, cognati e suocera, suocero, nuora e generi, la pena sarà per gli uomini dei pubblici lavori per dieci anni e per le donne dell'ergastolo per anni cinque; se tra zio e nipoti o cugini in primo grado, rilasciamo la pena all'arbitrio del giudice, purché sia sempre minore dei lavori pubblici.

Come non vedere in queste frasi la tenace persistenza di una concezione giuridica confessionale, che costruiva la sua gerarchia dei crimini sulla base della valutazione dei peccati? Non a caso, dopo l'intervento di Giuliano Tosi, auditore della Consulta, l'articolo XCVII della stesura definitiva della Leopoldina puniva ancora con la «pena arbitraria» i rapporti sessuali fra

governo – la normativa toscana a tutto il Regno d'Italia; v. I. Mereu, *La morte come pena*, Milano, Editori europei associati, 1982, p. 130.

[347] Zuliani, *La riforma penale* cit., II, le citazioni successive sono tratte dalle pp. 305-310, 311-313, 490-499.

gli ebrei e i cristiani. Certo, non saremo così radicalmente ipercritici da porre il felice stato della Toscana sullo stesso piano di quello della ben più potente, ma assai meno tollerante Francia[348], né saremo così ingenui da pensare che in Toscana e in piena età dei lumi l'articolo LXI venisse utilizzato per colpire i grandi intellettuali. Tuttavia, possiamo immaginare che lo stesso articolo incombesse minaccioso contro quei «piccoli maestri», quei letterati del ceto basso (chierici compresi), ai quali si poteva applicare eventualmente anche il disposto dell'articolo successivo contro le bestemmie: una cosa, infatti, erano i dibattiti teorici ad alto livello e all'interno di circoli ben selezionati, ben altra – più pericolosa, s'intende – le cicalate da taverna e da veglia. Queste affermazioni non appaiano inficiate da un preconcetto radicalismo moralistico, commisto a quel veteropopulismo secondo il quale la legge penale sarebbe finalizzata a colpire, almeno prevalentemente, la plebe; a conferma della loro veridicità sarà sufficiente menzionare un episodio avvenuto a Siena appena pochi anni prima, quindi in un contesto normativo ancora neppure addolcito dalla Leopoldina. Il 13 settembre 1781, il «mezzo arciprete» senese Ansano Luti lesse per il pubblico della locale Accademia delle scienze un *Elogio*, subito dopo dato alle stampe, in onore del defunto abate olivetano Candido Pistoi[349]. Era stato costui un intellettuale aperto alla modernità e un galileiano dichiarato, e con lui il Luti aveva convissuto per una trentina d'anni in perfetta comunione d'intelletti e di affetti. Con la morte dell'amico, il Luti era precipitato in un dolore inconsolabile, come il canonico senese non si peritava di dichiarare esplicitamente anche nelle ultime parole della sua accorata commemorazione: «Un solo istante me lo strappò dal seno per sempre, né trovai chi mi potesse dar conforto»[350]. Si trattasse di bestemmie, eresie, filosofie a-religiose o relazioni omosessuali, ormai da

[348] Ancora alla metà del XIX secolo, forse sulla scia del *Trattato della tolleranza* di Voltaire, parlando della Francia degli anni Settanta del XVIII secolo, Charles Dickens scriveva in un capolavoro della sua maturità: «Sotto la guida dei suoi cristiani pastori, [la Francia] si divertiva inoltre con umanissime imprese, come condannare un giovane ad avere le mani tagliate, la lingua strappata con le tenaglie ed essere bruciato vivo, perché non s'era inginocchiato nella pioggia per fare onore a una sudicia processione di monaci che passava a cinquanta o sessanta metri di distanza» (C. Dickens, *Le due città*, Milano, Fabbri, 1959, p. 12). Mi pare evidente che il riferimento sia all'orrendo supplizio toccato nel 1766 al diciannovenne Jean-François Lefebvre d'Ormesson, cavaliere de La Barre, in quel di Abbeville.

[349] A. Luti, *Elogio istorico dell'abate Candido Pistoi*, Milano, Giuseppe Marelli, [1781].

[350] L. Manenti, *Giorgio Luti da Siena a Lucca. Il viaggio di un mito fra Rinascimento e Controriforma*, Siena, Accademia senese degli intronati-Il Leccio, 2008, pp. 140-141, 145 (qui l'appellativo di «mezzo arciprete», affibbiato a Luti da Vittorio Alfieri in alcuni suoi versi).

oltre un secolo e tranne qualche rarissima eccezione (per lo più correlabile al presunto carattere 'cospirativo' del sodalizio d'appartenenza, come nel caso della Massoneria), i tribunali ecclesiastici e i tribunali secolari cercavano gli obiettivi umani della loro repressione autoritaria solo all'esterno delle aristocrazie clericali e civili.

In Toscana, nell'amministrazione della giustizia con le riforme leopoldine lo Stato moderno avanzava ed occupava anche quegli spazi che prima erano stati lasciati alla gestione della Chiesa e delle sue istituzioni giurisdizionali locali e centrali più o meno pattiziamente (ma si parlava anche di «usurpazione» da parte dell'uno come dell'altro attore). Tuttavia, solo con grande fatica e soprattutto a causa dell'impatto inevitabile con altre realtà politiche in forte ascesa sul panorama europeo (Gran Bretagna in testa), la cultura del diritto attenuava parzialmente gli aspetti più aspri derivanti dai precetti dogmatici. Come aveva ricordato Benedetto XIV, questi erano intangibili ed immutati, mentre coll'andar del tempo si potevano apportare dei cambiamenti alla legge positiva degli uomini[351]. Anzi, potremmo aggiungere, poteva cambiare persino la toga indossata dai giudici e la specificità delle pene inflitte; l'importante era la persistenza, adattata ai nuovi tempi, dei principali fondamenti dottrinali dell'ideologia giuridica consolidatasi nell'età della Controriforma. Per questa ragione, pur comprendendo le ragioni del giudizio dei contemporanei, che leggevano nel riformismo leopoldino una tappa fondamentale nel processo di secolarizzazione dello Stato in Toscana, e perciò anche della giustizia, ritengo difficilmente condivisibile in termini assoluti l'affermazione del giovane democratico Carlo Bini (un seguace di Francesco Domenico Guerrazzi), che così si esprimeva negli anni Trenta dell'Ottocento: «Dei peccati che riguardano Dio e le pratiche religiose non tratterò, perché la giustizia umana non se ne cura»[352]. A mio parere, infatti, con i granduchi di casa Lorena era stata compiuta un'operazione ben più articolata di quanto potesse apparire agli occhi dei contemporanei sulla base del governo moderato e tollerante di quei sovrani. Da una parte, era stata ridotta drasticamente la potestà giurisdizionale della gerarchia ecclesiastica (sia quella dei vescovi, che quella pluriforme della Curia), dall'altra parte era stata imposta una robusta

[351] *Decisioni di casi di coscienza* cit., II, pp. 395-396.

[352] C. Bini, *Il forte della Stella*, in Id., *Manoscritto di un prigioniero e Il forte della Stella*, a cura di A. Jeri, Milano, Rizzoli, 1961, p. 145. Sullo scrittore livornese, v. M. Fubini Leuzzi, *Bini*, *Carlo*, in *DBI*, 10, 1968, pp. 506-510.

sterzata a quell'inarrestabile, immaginifica superfetazione delle fattispecie criminose, che la vittoria della teologia della Controriforma e del suo braccio giudiziario – il tribunale del Sant'Uffizio – aveva imposto alla Chiesa cattolica, estendendo all'inverosimile il concetto di peccato e leggendolo secondo un metodo che privilegia la ferrea coerenza dottrinale e le 'autorità' dei teologi ortodossi rispetto all'immane complessità degli eventi e delle relazioni interpersonali. Un'opera di bonifica e di sfoltimento, non si può negare, che però giungeva dopo che giuristi e magistrati secolari avevano largamente assorbito i fondamentali presupposti dottrinali di quella giurisdizione sacerdotale, alla quale ora erano chiamati a sostituirsi: quei presupposti 'sacri', ai quali tanto la normativa penale, quanto quella civile ('roba' esclusa) continuavano a richiamarsi, quali supremi principi di autorità.

Concludo, riprendendo alcune indicazioni di Elena Brambilla, cui premetto alcune parole di Giulio Rucellai:

> è indubitato che i cristiani nel sistema cristiano politico vi sostengono una diversa persona dai giudei, tanto per diritti civili che canonici. Il battesimo, ancorché sacramento, oltre li effetti spirituali che riguardano unicamente il foro interiore produce i civili, tra i quali vi sarà quello di dare la persona nella società dei cristiani e di sottoporla a tutte le leggi civili ed alle canoniche della Chiesa[353].

Ebbene, a fondamento dello Stato confessionale vi fu nei paesi cattolici, luterani ed anglicani il legame strettissimo e determinante fra il battesimo nella Chiesa ufficiale, come costruzione di un'appartenenza non più ricusabile né contrattabile, e la cittadinanza, qui intesa come possesso di diritti minimali, come quello di sopravvivere, di sposarsi in un determinato contesto e a determinate condizioni ecc. Questo legame ha imposto come fondamento della convivenza civile una particolare concezione ideologica del diritto, che abbiamo potuto constatare nella storia moderna della

[353] Traggo la citazione da M. Verga, *Proprietà e cittadinanza. Ebrei e riforma delle comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'Età moderna offerti a Antonio Rotondò*, 3 voll., promossi da H. Méchoulan - R. H. Popkin - G. Ricuperati - L. Simonutti, Firenze, Olschki, 2001, III: *secolo XVIII*, pp. 1047-1067, ove si cita un parere di Giulio Rucellai in data 3 maggio 1762, reperito in ASFi, *Carte Gianni*, 41, ins. 526. Come ci ha ricordato questo saggio, assai attento alla varietà delle posizioni che si confrontarono sul tema, con la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo i proprietari ebrei furono ammessi a partecipare alle magistrature comunali, alla stessa stregua di altre categorie di proprietari fino ad allora assenti, come ad esempio i sacerdoti e i rappresentanti dei numerosissimi enti pii ecclesiastici e laicali.

Toscana: una concezione che non conosce l'esistenza di una netta demarcazione fra la teologia ed il diritto canonico, anzi, radicalizzando la valutazione espressa da Elena Brambilla, fra la teologia e il diritto globalmente inteso[354]. Nel nostro paese questa concezione del diritto subordinato alla teologia è ancora fortemente influente, se non talora persino egemonica, a differenza di tanti altri paesi della stessa Comunità Europea di cui pure facciamo parte.

A conclusione di queste pagine non possiamo eludere una domanda, che ha accompagnato sotto traccia le nostre riflessioni: ma questa relazione fra il battesimo in una particolare Chiesa cristiana e la condizione di cittadinanza costituiva il requisito necessario e imprescindibile per costruire una moderna convivenza civile?[355] Mi sia concesso di nutrire forti dubbi, sulla base della storia della Repubblica delle Sette Province: una storia ben più esemplare della nostra sul piano della costruzione e del radicamento di un sistema generalizzato di diritti umani. La storia di quell'Olanda, che, vuoi per la complessità del proprio sistema politico ed economico, vuoi grazie all'influsso religioso degli arminiani, ha trovato il successo nella pluralità delle fedi e delle ideologie e ha proseguito sulla strada del grande maestro della nostra Europa, Desiderio Erasmo da Rotterdam[356].

[354] Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio* cit., p. 537. Credo che da queste mie pagine sia emerso con chiarezza che condivido in pieno anche quanto ha scritto recentemente Oscar Di Simplicio nella sua *Introduzione* alle lettere inviate dalla Congregazione del Sant'Uffizio agli inquisitori senesi: «nelle *Lettere* individuiamo l'*imprinting* genetico caratterizzato da una precettistica morale intollerante che attraversa i secoli dell'Età moderna e contemporanea, e non cessa, nelle decadi a cavallo la fine del secondo millennio, di contestare allo Stato il diritto di legiferare in materia di morale, ribadendo che sui valori della sessualità, della vita e della morte ci si deve rimettere ai principi della Chiesa cattolica» (*Le lettere della Congregazione* cit., p. V).

[355] E. Brambilla, *Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo*, in «Rivista storica italiana», CX (1997), pp. 602-627 e i saggi presenti in *Salvezza delle anime disciplina dei corpi* cit.

[356] Non a caso, il più grande giurista innovatore del XVII secolo, l'olandese Ugo Grozio, di tendenze arminiane, può essere annoverato come allievo di questo nostro maestro ed è nato sotto quel cielo; v. anche le considerazioni di I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 166. Chiudo le pagine di questo lavoro con un ricordo personale, che mi è consentito da quel «paese lontano» (nel tempo) da cui provengo: ancora mi onora il fatto di essere stato espulso quarantacinque anni fa dal Movimento studenti cattolici per disposizione dell'allora assistente spirituale, essendo stato riconosciuto colpevole di «erasmianesimo». Si trattava di un'accusa fondata, anzi fondatissima, di cui tuttora vado fiero.

Floriana Colao

Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell'«Italia moderna»

1. *Da leggi*, *magistrature*, *archivi ad archivi*, *magistrature*, *leggi (e codici)*

«Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?»[1]. Già nel 1970 Claudio Pavone aveva posto il tema del complesso rapporto tra storia, istituzioni ed archivi; Elena Fasano Guarini più di recente ha sostenuto che la ricerca storica fondata su fonti d'archivio non può prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione dei modi in cui esse sono state prodotte e conservate[2]. Isabella Zanni Rosiello ha dunque sottolineato la «non neutralità» di quel materiale e l'importanza delle scelte con cui è stato organizzato, prima e dopo la sua consacrazione istituzionale a memoria storica, da trasmettere al futuro[3]. A ragione Stefano Moscadelli ha pertanto osservato che la dimensione archivistica delle fonti pone più di una domanda al mestiere dello storico[4].

---

[1] C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), n. 1, pp. 145-149, ora in *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di I. Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 71-75.

[2] E. Fasano Guarini, *Dagli archivi comunali alle istituzioni territoriali*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Firenze, Edifir, 1996, pp. 225-238, in particolare p. 229.

[3] Da ultimo v. I. Zanni Rosiello, *Archivi*, *archivisti*, *storici*, in L. Giuva - S. Vitali - I. Zanni Rosiello, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 1-65; spunti recenti sul tema anche in M. Guercio, *Il potere degli archivi. La memoria documentaria nella società contemporanea*, in «Studi storici», 48 (2007), n. 3, pp. 877-884; *La vetrina degli Archivi. Guida agli archivi storici e istituti culturali del sistema documentario integrato dell'area fiorentina*, Firenze, Sistema documentario integrato dell'area fiorentina, 2007; J. Boschi, *Un recente convegno senese sulla documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, in «Le carte e la storia», XV (2009), n. 1, pp. 115-118.

[4] S. Moscadelli, *Archivi familiari: qualche spunto metodologico*, in *Archivi*, *carriere*, *committenze. Contributi per la storia del patriziato in Età moderna*, atti del convegno di studi (Siena, 8-9 giugno

Queste considerazioni aprono uno scenario pieno di senso anche nell'approccio alle fonti giudiziarie, che nel 1988 Mario Sbriccoli coglieva in «quelle che è dato reperire negli archivi giudiziari»[5]. Nell'orizzonte dell'incontro tra storia sociale e dimensione giuridica – indicato già a metà degli anni Ottanta del Novecento da Paolo Grossi[6] – la discussione pubblica avviata vent'anni or sono tra Edoardo Grendi e Mario Sbriccoli su «fonti giuridiche» e «fonti giudiziarie»[7] ha mostrato agli storici la possibilità di un loro uso plurimo ed aperto, anche perché, come a suo tempo aveva affermato Bronislaw Geremek, esse sono parse offrire «il diritto alla storia» agli esclusi, ai marginali, destinatari d'elezione della giustizia criminale[8].

Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico sono stati dunque problemi comprensibili sopratutto attraverso le fonti giudiziarie, che presentavano caratteristiche particolari nell'Europa moderna; Xavier Rousseaux ne chiedeva al proposito «una tavola tipologica sistematica»[9]. Lo stesso

2006), a cura di M. R. De Gramatica - E. Mecacci - C. Zarrilli, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2007, pp. 411-417, in particolare p. 413.

[5] M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi della storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 29 (1988), n. 2, pp. 491-501. Altri scritti sono ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2009; in particolare, il secondo volume (pp. 1294 ss) contiene un inedito *Progetto per una storia del diritto penale (secoli XIV-XX)*, troncato dalla morte dell'autore.

[6] *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, atti dell'incontro di studio (Firenze, 26-27 aprile 1985), a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986 e in particolare M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, ivi, pp. 127-148.

[7] E. Grendi, *Per lo studio della storia criminale*, in «Quaderni storici», XV (1980), n. 44, pp. 580-626; Id., *Premessa*, in *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. Grendi, «Quaderni storici», XXII (1987), n. 66, pp. 695-700; Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche* cit.; E. Grendi, *Sulla* «*storia criminale*». *Risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», XXV (1990), n. 73, pp. 269-276, in particolare p. 272. Hanno messo in luce il contributo offerto dalla discussione tra Sbriccoli e Grendi alla storia della giustizia P. Costa, *Politica*, *diritto*, *società: la* «*storiografia civile*» *di Mario Sbriccoli*, in *Penale. Giustizia. Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè - C. Latini - P. Marchetti - M. Meccarelli, Macerata, Eum, 2007, pp. 41-58, in particolare p. 48; A. Zorzi, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, ivi, pp. 155-178, in particolare p. 157; I. Birocchi, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, ivi, pp. 179-212, in particolare p. 185; G. Alessi, *La giustizia pubblica come «risorsa». Un tentativo di riflessione storiografica*, ivi, p. 213-234, in particolare p. 220.

[8] B. Geremek, *Criminalité*, *vagabondage*, *paupérisme: la marginalité à l'aube du temps modernes*, in «Revue d'historie moderne et contemporaine», XX (1974), pp. 337-375 e, più ampiamente, Id., *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1985 (ed. orig. *Inutiles au monde. Truands et misérables dans l'Europe moderne*, *1350-1600*, Paris, Gallimard, 1980).

[9] X. Rousseaux, *Dalle città medievali agli Stati nazionali: rassegna sulla storia della criminalità e della giustizia penale in Europa (1350-1850)*, in *Criminalità*, *giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, a cura di L. Cajani, Milano, Unicopli, 1997, pp. 11-54, in particolare p. 51.

Sbriccoli nel 2001 rifletteva su quella che si era rivelata una feconda stagione di studi e concludeva che quell'«immenso *iceberg*», cui era stato dato «il non gentile nome di fonti criminali», si era rivelato passibile di un uso relazionale ricco, «dalla parte del senso» e come espressione di complesse relazioni di potere nella molteplicità dei livelli della dinamica sociale, senza celare però la sua «inesorabile dimensione giuridica»[10].

A ragione Adriano Prosperi si è interrogato sugli «oscuri abitanti degli archivi criminali conoscibili nella loro concreta realtà», dal momento che «il contatto con gli archivi della repressione ha finito col fare emergere il problema forse inevitabile della misura in cui sia possibile conoscere veramente non chi condanna ma chi è condannato»[11]. Eppure in molte ricerche sono state le fonti giudiziarie a fare luce sulla «giustizia in atto»[12], anche dal punto di vista della «delinquenza» e della «devianza»[13], di cui si son rivelate fonti preziose, tra le altre, i tanti registri dei giustiziati e delle compagnie della morte[14].

---

[10] M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2001, pp. 345-364, in particolare p. 347. Tra le riflessioni dello storico di Macerata sui metodi e le prospetive della storia criminale pubblicate postume, v. M. Sbriccoli, *Histoire sociale*, *dimension juridique: l'historiographie italienne récénte du crime et de la justice criminelle*, in «Crime, histoire & sociétés», 11 (2007), n. 2, pp. 139-148.

[11] A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005, p. 335.

[12] Per una rassegna degli studi intesi ad una storia integrata tra storia giuridica, politica, istituzionale, sociale v. A. Zorzi, *La storia della giustizia. Orientamenti della ricerca internazionale*, in «Ricerche storiche», XXVI (1996), n. 1, pp. 97-100; J. A. Sharpe, *Relazioni umane e storia del crimine*, ivi, pp. 101-126; R. Levy - X. Rousseaux, *Stato*, *giustizia penale e storia: bilancio e prospettive*, ivi, pp. 127-160; Rousseaux, *Dalle città medievali agli Stati nazionali* cit., p. 51; R. Ago - S. Cerutti, *Premessa*, in *Procedure di giustizia*, a cura di R. Ago - S. Cerutti, «Quaderni storici», XXXIV (1999), n. 101, pp. 307-314.

[13] Si vedano, tra i tanti, M. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Italia moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989 (ed. orig. Atlantic Highlands, N.J., Humanities Press, 1979); *Crimini senza vittime. La vittima nello scenario del processo penale*, «Acta Histriae», 12, (2004), n. 1; C. Povolo, *Retoriche della devianza. Criminali*, *fuorilegge e devianti nella storia (ideologie*, *storia*, *diritto*, *letteratura*, *iconografia...)*, in «Acta Histriae», 15 (2007), n. 1, pp. 1-51; A. Bettoni, *Voci malevole. Fama*, *notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secoli XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», XLI (2006), n. 121, pp. 13-38; T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. Le streghe hanno meritato un interesse particolare; di recente, anche per riferimenti bibliografici, v. M. Cavina, *Una fama diabolica: profili del problema probatorio nel processo di stregoneria*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 143-154.

[14] Si vedano, anche per riferimenti bibliografici, A. Prosperi, *Il sangue e l'anima. Ricerche sulle Compagnie di giustizia in Italia*, in «Quaderni storici», XVII (1982), n. 51, 959-999; M. G. Di

Alla domanda sui criteri per lavorare negli archivi giudiziari, già nel 1990 offriva una risposta la densa *Introduzione* al volume *Leggi*, *magistrature*, *archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale senese*; Carla Zarrilli vi scriveva:

> nell'ambito di quelle certezze sempre suscettibili di revisione che si possono avere in archivistica (...), una volta identificate le magistrature da studiare (...) definite dalla normativa, statuti delle stesse magistrature e della città, legislazione granducale (...), è stato studiato il concreto sostanziarsi delle competenze[15].

La scelta metodologica era chiara: si poneva l'accento sulle *Leggi* prima che sulle *Magistrature*, dal momento che il processo di accentramento, che aveva segnato l'Europa, pareva suggerire di guardare alle leggi dei sovrani come alla chiave di volta della giustizia, in grado di imporsi in maniera automatica e senza resistenze sulle espressioni normative enunciate dai giuristi e dai tribunali. Del resto, anche i recenti atti del convegno per i 150 anni dell'Archivio fiorentino hanno sottolineato che la formazione dei nuovi Stati-nazione ispirava la scelta di accorpare i fondi archivistici, dispersi a seguito di pregresse vicende storico-politiche, con una prospettiva legicentrica[16].

D'altro canto, nello studio delle fonti giudiziarie in Antico regime i paradigmi dello «Stato» e della «legge» sembrano fuorvianti per cogliere appieno senso, logiche, pratiche della *iurisdictio*[17] in tempo di *ius commune*,

---

Renzo Villata, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca*, in «Acta Histriae», 15 (2007), n. 2, pp. 521-564.

[15] C. Zarrilli, *Introduzione*, in *Leggi*, *magistrature*, *archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi - C. Zarrilli, Milano, Giuffrè, 1990, pp. I-IX, citazione a p. III.

[16] La nascita dei grandi istituti di concentrazione e conservazione degli archivi pubblici coincideva con la formazione degli Stati nazionali; la storia assumeva una dimensione costituzionale, fondativa di realtà politiche diverse, ma dalle comuni «radici dell'identità culturale». Il «patriottismo istituzionale» e la costruzione di una «memoria collettiva» semplificavano rispetto all'Antico regime la struttura degli archivi/istituzioni, vincolando lo studioso alle fonti e offrendo scientificità allo studio della storia e delle scienze ausiliarie. Su questo e altri temi v. M. Moretti, *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Un discorso introduttivo*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, atti del convegno di studi (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di I. Cotta - R. Manno Tolu, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006, pp. 7-28; M. Verga, *Patriottismo istituzionale e memoria collettiva negli Stati d'Antico regime*, ivi, pp. 29-35; P. Nardi, *L'Archivio di Stato e l'Università di Siena come centri propulsori della ricerca storica nella seconda metà del XIX secolo*, ivi, pp. 523-547.

[17] Per tutti v. ancora P. Costa, Iurisdictio. *Semantica del potere politico nella giuspubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969.

mentre appare convincente la lezione di Giovanni Tarello su *Lex* ed *Interpretatio* come «due complessi di materiali giuridici autoritativi, indipendenti l'uno dall'altro»[18]. A questo proposito, un recente *Colloque international* sulle procedure giudiziarie della Savoia ha mostrato che in quest'area – omogenea dal punto di vista politico, con una centralizzazione istituzionale più forte che altrove – le leggi non riuscivano a dettare un'agenda comune ai Senati di Torino, Nizza e Chambéry. Marco Carassi ha indicato proprio le fonti archivistiche per mostrare che i Senati, pur retti da norme comuni, avevano sviluppato pratiche di giustizia diverse; per Isidoro Soffietti, pur all'interno di una giustizia penale 'statuale', i magistrati supremi esprimevano decisioni – sentenze motivate – e giudicati – giudizi sul fatto – imbevuti di discrezionalità, ed il dato risaltava proprio dalla diversa configurazione archivistica di sentenze e fascicoli processuali[19].

Non a torto, dunque, alcune «prime riflessioni» di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli suggerivano agli studiosi di considerare le «funzioni amministrative ricoperte dai produttori e conservatori del materiale archivistico ed [il] loro *status* politico-istituzionale», laddove le «necessità» apparivano determinanti nella «produzione di tipologie documentarie». La scelta metodologica di Giorgi e Moscadelli di guardare in primo luogo agli attori istituzionali d'ambito giudiziario, notaio ufficiale e/o notaio giusdicente[20] – sul ruolo di questo protagonista della giurisdizione hanno scritto pagine importanti Antonio Padoa Schioppa, Vito Piergiovanni e Isidoro Soffietti[21] – mi pare suggerire la praticabilità di passaggio: per semplificare

---

[18] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 67.

[19] *Justice*, *juges et justiciables dans les États de la maison de Savoie*, atti del convegno di studi (Aosta, 25-26 ottobre 2007), in «Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes», LI (2010), n. 195 (gli atti sono reperibili anche *on line* all'indirizzo http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales195-01.pdf).

[20] La convincente indicazione metodologica degli autori riguardava lo Stato senese in un arco cronologico, dal XIII al XVIII secolo, che, tra l'altro, faceva saltare le tradizionali periodizzazioni; v. A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, in *Modelli a confronto* cit., pp. 63-84, in particolare p. 66.

[21] A. Padoa Schioppa, *Notariato e giurisdizione: brevi note storiche*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 151-159; V. Piergiovanni, Fides *e* bona fides*: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, ivi, pp. 91-107; I. Soffietti, *Problemi di notariato dal Medioevo all'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2006.

da *Leggi*, *magistrature*, *archivi* – cifra del volume sulle fonti per la giustizia criminale nella Siena moderna – ad *Archivi*, *magistrature*, *leggi*.

In altri termini, proprio nella cautela imposta dalla consapevolezza della non neutralità dei percorsi cui ci sono pervenuti i fondi archivistici, può avere un senso avvicinarsi alle fonti giudiziarie mettendo a fuoco più la funzione concretamente assolta dalle magistrature nella costituzione materiale della società, che le leggi, intese a regolarne la *iurisdictio*. Quest'approccio non legicentrico pare mostrare una sua plausibilità anche in tempi di «codice moderno», col suo corredo di «miti»[22], e suggerire il ripensamento di quelle interpretazioni che solo nella costruzione dello Stato ottocentesco avevano tematizzato una giustizia 'moderna' perché 'razionale', 'progettuale' e 'statuale' ed un diritto 'certo' perché 'codificato'.

2. *Il «rapporto tra giustizia e forme costituzionali dei sistemi politici»*

Un elemento che sembra accomunare gli studi sulla storia della giustizia è la consapevolezza della sua dimensione 'costituzionale', la cifra di *anima civitatis*, ben resa dal noto motto tomistico[23]. Proprio le fonti giudiziarie, terreno d'elezione di una storia integrata tra diritto, società, istituzioni, si sono prestate ad esser lette con profitto come indicatori della costituzione materiale di ciascuna comunità. L'accento posto dalla storiografia sul nesso poteri-istituzioni-giusdicenti ha dunque indicato che un quadro ricco d'intrecci tra pluralismo e istanze di centralizzazione ha connotato la lunga transizione dalle città comunali agli Stati regionali e che le giustizie si sono conformate alla costituzione materiale di ogni diversa società, permeandole nel profondo.

Si è colto insomma che la storia della giustizia ha scandito gli snodi di quella costituzionale, ad esempio il passaggio tra Medioevo ed Età

[22] Sul tema del codice e sulla sua 'modernità', la bibliografia è ormai vasta: oltre all'approccio sulle «mitologie della modernità» di P. Grossi, *Codici: qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, in Id., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 82-124, si vedano A. Cavanna, *Mito e destini del* code Napoléon *in Italia*, in «Europa e diritto privato», 2002, n. 1, pp. 85-129; P. Cappellini, *Il codice eterno. La forma codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di una figura della modernità*, in *Codici: una riflessione di fine millennio*, atti dell'incontro di studio (Firenze, 26-28 ottobre 2000), a cura di P. Cappellini - B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 11-68; R. Ferrante, *Codice: appunti su «il» modello*, *i modelli*, *i fantasmi legislativi e l'utopia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVI (2006), n. 1, pp. 93-102.

[23] Albericus de Rosate, *Commentarii in primam Digesti veteris partem*, Venetiis 1585 (rist. anast. Bologna, Forni, 1974), *De iustitia et iure*, 1.

moderna, ben reso dalla mirabile sintesi di Mario Sbriccoli[24]; dalle indicazioni di Giorgio Chittolini sulle istituzioni comunali[25]; dalla lettura di Andrea Zorzi dell'«uso politico delle risorse giudiziarie» da parte dei gruppi egemonici nelle città del tardo Medioevo[26]; dalla sintesi di Massimo Vallerani sulla complessità della giustizia 'pubblica', praticata nelle città medievali soprattutto italiane[27]; dall'analisi di Nadia Covini sul polo di tensione tra pratiche di governo e leggi del Ducato sforzesco[28]; dai profili dottrinali dell'incrocio ideologico alla base della nozione di giustizia tematizzati da Diego Quaglioni[29].

Il denso libro di Paolo Prodi, dal titolo per così dire minimalista, poneva il tema cruciale di «una storia della giustizia» come idea tradizionale e concezione etico-giuridica, fonte concretissima del diritto nel suo essere «politico», in grado di permeare l'antropologia giuridica medievale e premoderna. In particolare da questo lavoro è emerso il cuore vitale della tradizione dell'Occidente, la coesistenza di diverse giustizie nel segno della separazione tra norme giuridiche e norme morali, tra reato e peccato[30].

Un altro profilo decisivo della «Costituzione» d'Antico regime, gli *status*, è risaltato da un innovativo contributo di Simona Cerutti, che ha seguito lo slittamento della giustizia sommaria, da «vera giustizia» – propria dei mercanti, ma più della formale/professionale accessibile a tutti – a sinonimo di arbitrio, in un processo coerente anche con l'imporsi del modello costituzionale del «tribunale delle persone, di chi si è e non di che si fa»[31].

---

[24] M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205.

[25] *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. Chittolini - G. Petti Balbi - G. Vitolo, Pisa-Napoli, Gisem-Liguori, 2007; G. Chittolini, *«Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti*, in *Penale. Giustizia. Potere* cit., pp. 125-154.

[26] Tra i contributi più recenti, anche per indicazioni bibliografiche, v. A. Zorzi, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter*, herausgegeben von P. Monnet - O. G. Oexle, Gottingen, Vandenhoech & Ruprecht, 2003, pp. 197-214.

[27] M. Vallerani, *Giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005.

[28] N. Covini, *La balanza drita. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti del Ducato sforzesco*, Milano, Franco Angeli, 2007.

[29] D. Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.

[30] P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000.

[31] S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien régime. Torino XVIII secolo*, Milano, Feltrinelli, 2003.

Una particolare categoria di fonti, restituiteci dagli archivi ecclesiastici, si è rivelata di grande attitudine euristica, col far emergere dai processi civili e criminali, ecclesiastici e secolari, i tanti protagonisti di un tema costituzionalmente sensibile, al centro del complesso lavoro dei «tribunali del matrimonio»[32].

Nel cuore di una «giustizia personalizzata»[33], «unica e plurale», che si scomponeva in «pratiche diverse», irriducibili ad essere rappresentate dall'immagine di un'immutabile Astrea, Sbriccoli ha colto che ad una persistente rete di giustizie comunitarie, d'impianto privatistico, negoziale, si affiancava la giustizia pubblica egemonica, momento saliente di costruzione degli Stati regionali[34]. In questo orizzonte le stesse categorie dell'infragiustizia, paragiustizia ed extragiustizia – messe a fuoco dalla storiografia – son parse risaltare con connotazioni peculiari solo se si è tenuto fermo «il paradigma della giustizia come funzione statale»[35], che non restituisce neppure la complessità del duello dalla cifra *giudiziaria*, attentamente studiato da Marco Cavina[36].

Anche l'iconografia è sembrata offrire un contributo illuminante sul significato dei modelli costituzionali di una giustizia che non ha mai avuto un solo volto[37], ma che si è presentata ora con la bilancia, ora con la spada, ora col ginocchio in evidenza per le suppliche, ora con la benda[38], nel

---

[32] Anche per indicazioni bibliografiche sui volumi pubblicati nell'ambito di una ricerca avviata nel 1999, v. D. Quaglioni - S. Seidel Menchi, *Premessa*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 5.

[33] R. Ago, *Una giustizia personalizzata: i tribunali civili di Roma nel XVII secolo*, in *Procedure di giustizia* cit., pp. 389-412.

[34] Sbriccoli, *Giustizia negoziata*, *giustizia egemonica* cit., p. 347; Id., *Giustizia criminale* cit., p. 163.

[35] *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, actes du colloque (Dijon, 5-6 octobre 1995), sous la direction de B. Garnot, Dijon, Université de Bourgogne, 1996; v. anche B. Garnot, *Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Imago, 2000, su cui v. Sbriccoli, *Giustizia negoziata*, *giustizia egemonica* cit., p. 347.

[36] *Duelli*, *faide e riappacificazioni. Elaborazioni concettuali ed esperienze storiche*, atti del seminario di studi (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. Cavina, Milano, Giuffrè, 2001; M. Cavina, *Duello giudiziario per punto d'onore. Elaborazione dottrinale*, *apogeo e crisi nella dottrina italiana nei secoli XIV-XVI*, Torino, Giappichelli, 2003; Id., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

[37] M. R. Damaška, *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven-London, Yale University Press, 1986 (ed. it. *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991).

[38] M. Sbriccoli, *La benda della giustizia. Iconografia*, *diritto e leggi penali dal Medioevo all'Età moderna*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 41-95, in

lungo cammino verso un «fuoruscire dalla vendetta» per approdare ad una sempre precaria nozione di «garanzia»[39]. Si è colto così che la storia ha dato senso alla «giustizia bendata» – di recente inseguita nei suoi percorsi storici anche da Prosperi[40] – e all'«occhio della legge», che, per Stolleis, con i codici ha sostituito l'immagine dei corpi femminili per vegliare sempre aperto, solitario, razionale, sopra il popolo[41].

Un metodo di ricerca forte della documentazione archivistica può consentire di riconsiderare anche uno dei nodi della storia del processo: la ricostruzione «in chiave concettualistica e modellistica», con una pretesa uniformità dei caratteri dell'inquisitorio, che pure ha conosciuto una costante diffusione presso le corti tra Medioevo e prima Età moderna, parallelamente alla pubblicizzazione degli apparati di giustizia, presentandosi pertanto sul piano formale come «modello» radicalmente alternativo all'accusatorio[42]. A questa rappresentazione i diversi archivi sembrano opporre il peso della peculiarità dei vari ordinamenti e delle particolari vicende storiche, che, tra politica, istituzioni e società, facevano affiorare pratiche giurisdizionali non incasellabili nella figura convenzionale dell'accusa o dell'inquisizione. Le pratiche criminali concretamente radicate nelle varie realtà dell'Italia moderna non aderivano insomma ai modelli formali di un inquisitorio monolite unitario e uniforme, capace di mantenere caratteri immutabili nel tempo e nello spazio[43]. Le carte archivistiche hanno svelato piuttosto modi giudiziari molteplici, ove i parametri inquisitori si accompagnavano al confronto tra le parti – che ci aspetteremmo nell'accusatorio – o che si avvicinavano ai moduli del procedimento sommario, come per la storia della Repubblica di Venezia tra società, diritto e politica

particolare pp. 49 ss.

[39] Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., p. 354.

[40] A. Prosperi, *Giustizia bendata*, in *Penale. Giustizia. Potere* cit., pp. 109-124; Id., *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008. Sul tema in generale v. M. Firpo, *Per un'iconografia della Inquisizione. Un inedito dipinto di Federico Zuccari per l'elezione di Sisto V*, in *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, a cura di A. Prosperi - P. Schiera - G. Zarri, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 123-158; L. Tedoldi, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2008.

[41] M. Stolleis, *L'occhio della legge. Storia di una metafora*, Roma, Carocci, 2007.

[42] G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. X.

[43] Di recente una convincente riconsiderazione anche storiografica sul processo «per inquisitionem» in E. Dezza, *«Pour pourvoir au bien de notre justice». Legislazioni statuali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in «Diritto penale XXI secolo», I (2002), n. 1, pp. 159-202.

hanno mostrato i pionieristici studi di Gaetano Cozzi[44] e le ricerche recenti di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo[45].

La dimensione costituzionale della giustizia e del processo, che ne incarnava il cuore vitale, risaltava appieno nelle pagine memorabili di Mario Sbriccoli sul «crimen laesae maiestatis», dalla decisiva monografia del 1974[46] a contributi più recenti, sorta di testamento scientifico. Il «reato politico» era tematizzato come snodo cruciale della storia della giustizia criminale intesa come repressione, perché fondato sulla «lex», in grado d'imporre alla «giustizia negoziata» l'egemonia del «suo» processo, «pensato per il nemico». I giuristi rivestivano un ruolo decisivo come costruttori del «paradigma» sul piano tecnico, che veniva al tempo stesso legittimato su quello ideologico; la scienza penale integrava nelle regole della giustizia ordinaria quelle della giustizia «politica», che sarebbe divenuta lo schema organizzativo di *tutta* la giustizia. Era insomma il «crimen laesae maiestatis» il terreno d'elezione del «penale egemonico e d'apparato», lo *speculum* più eloquente per «tentare uno schizzo» dell'evoluzione da uno «stato di giustizia» ad uno «stato legale», fino ad arrivare allo «stato di diritto»; dell'autore la scelta esemplare del «carattere minuscolo», riservato a «stato», a ribadire un penale pensabile fuori dallo «Stato con la maiuscola». Queste «figure convenzionali, o *Idealtypen*» apparivano «difficili da ritrovare nelle concrete realtà storiche»; Sbriccoli raccomandava comunque di cercarle sempre nella storia, che aveva dato loro un senso: era questa la strada per comprendere il «rapporto tra giustizia e forme costituzionali dei sistemi politici»[47].

3. *«Le storie di giustizie» dagli archivi dei Grandi tribunali*

In una recente sintesi di Marco Bellabarba la giustizia tra Cinquecento e Settecento, vista «dall'alto della sovranità e dal basso della società», ha

[44] G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVII*, Torino, Einaudi, 1982; Id., *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000.

[45] *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, 2 voll., a cura di G. Chiodi - C. Povolo, Sommacampagna, Cierre, 2004, in particolare il volume 2 (*Retoriche, stereotipi, prassi*).

[46] M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974. Su questo «volume splendido» v. P. Grossi, *Ricordo di Mario Sbriccoli*, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34 (2004-2005), pp. 1391-1399, in particolare p. 1394.

[47] Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., pp. 345-364.

delineato i tratti dell'«Italia moderna», col suo pluralismo di tribunali laici ed ecclesiastici, di procedure ordinarie e speciali, di innumerevoli campi di tensione tra sovrani, giudici, società cetuale; in questo orizzonte l'amministrazione della giustizia all'esordio dell'Età moderna risaltava come banco di prova dei «mali italiani»[48].

D'altro canto le carte giudiziarie restituiteci dai vari «modelli dello Stato regionale»[49] sembrano narrare piuttosto l'«accidentata provincia degli antichi Stati italiani»[50] e la costruzione di valori giuridici e sociali, marcatori di identità, legati proprio alla dimensione territoriale della giustizia. A fronte della pionieristica intuizione di Gino Gorla sui tribunali supremi degli Stati italiani quali «fattori di unificazione del diritto nello Stato e uniformazione fra Stati»[51], si è riscontrato che all'interno del processo generale di accentramento delle realtà politiche italiane persistevano differenze, legate al pluralismo giuridico e istituzionale, radicate nel territorio[52]; esemplare la «regionalizzazione dei formulari della pratica notarile, ove a prima vista sembra strano di cogliere orientamenti patri»[53].

A questo proposito, la sintesi che nel 2004 Mario Ascheri ha offerto degli studi di «storia della giustizia» ha mostrato, tra l'altro, la valorizzazione della giurisprudenza locale nei Grandi tribunali di Napoli e Sicilia

[48] M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 7.

[49] Sulla convincente categoria storiografica v. ora le indicazioni di L. Mannori, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in *La Toscana in Età moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, atti del convegno di studi (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), a cura di M. Ascheri - A. Contini, Firenze, Olschki, 2005, pp. 59-90, in particolare pp. 69 ss.

[50] L. Mannori, *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di L. Mannori, Napoli, Cuen, 1997, pp. 7-42, in particolare p. 7; si vedano anche le puntualizzazioni storiografiche del concetto in E. Fasano Guarini, *Potere e società negli Stati regionali italiani fra '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 7-48, in particolare pp. 7 ss; G. Greco - M. Rosa, *Introduzione*, in *Storia degli antichi Stati italiani*, a cura di G. Greco - M. Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. VII-XII. Più di recente si veda, anche per indicazioni di fonti, *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a cura di A. De Benedictis - I. Fosi - L. Mannori, Roma, Viella, 2012.

[51] G. Gorla, *Tribunali supremi degli Stati italiani tra i secoli XVI e XIX quali attori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione tra Stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, atti del terzo Congresso internazionale della Societa italiana di storia del diritto (Firenze, 25-29 aprile 1973), 3 voll., Firenze, Olschki, 1977, I, pp. 447-532.

[52] E. Fasano Guarini, *Conclusioni*, in *Comunità e poteri centrali* cit., pp. 315-331, in particolare pp. 315 ss.

[53] I. Birocchi, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi e insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, atti del convegno di studi (Alghero, 4-6 novembre 2004), a cura di I. Birocchi - A. Mattone, Roma, Viella, 2006, pp. 17-71, in particolare p. 63.

e i diversi legami che intercorsero tra i sovrani e le corti e le società di Torino, Milano, Venezia. Ascheri ha colto un quadro segnato da differenze profonde tra tribunali, ma anche tra i «giudici esperti», che pure passavano da uno Stato all'altro forti di una comune cultura sapienziale, cresciuta nell'alveo unificante dello *ius commune*[54].

L'irriducibile localismo dei grandi tribunali dell'Italia moderna[55], il loro essere connessi alle differenti realtà politiche e immersi nella costituzione materiale di ogni diversa società, trovavano conferma nelle pagine di Adriano Cavanna sulla «coscienza del giudice» a Milano[56] come in quelle di Marco Miletti sullo *stilus iudicandi* nel Regno di Napoli[57]. L'*arbitrium* – studiato nelle fonti giuridiche da Massimo Meccarelli – emergeva come cifra degli ordinamenti in età di diritto comune, con una dimensione costituzionale della giurisprudenza che ha avuto forza di legge per tutta l'Età moderna[58].

La *Prattica* di Lorenzo Priori, notaio e cancelliere nelle corti della Terraferma veneta, per Giovanni Chiodi e Claudio Povolo è stata l'osservatorio privilegiato sulla complessa giustizia criminale operante a Venezia alla fine del Cinquecento, tra la tradizione romanistica, seppure in una variante 'eretica', e le leggi e consuetudini della Dominante. Questa fonte ha consentito di delineare l'*iter* del procedimento penale, ove al modello inquisitorio si affiancavano gli interventi della Repubblica di Venezia in tema di ordine pubblico e di banditismo aristocratico, con il ruolo giocato dalle grandi corti centrali, soprattutto dal Consiglio dei Dieci[59]. In particolare, Chiodi ha colto nella figura professionale del Priori il motore in grado di modellare il processo alla nuova realtà veneta, in un moltiplicarsi di piani

---

[54] M. Ascheri, *Tribunali italiani d'Antico regime*, in *Tavolarotonda* 1. *Conversazioni di storia delle istituzioni politiche e giuridiche dell'Europa mediterranea*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 11-23, in particolare p. 11.

[55] Anche per riferimenti bibliografici v. *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime*, atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989), a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi, istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995.

[56] A. Cavanna, *La «coscienza del giudice» nello* stylus iudicandi *del Senato di Milano*, in *Studi di storia del diritto*, 3 voll., Milano, Giuffrè, 1996-2001, II, pp. 581-626.

[57] M. N. Miletti, Stylus judicandi*: le raccolte di* decisiones *nel Regno di Napoli in Età moderna*, Napoli, Jovene, 1998.

[58] M. Meccarelli, Arbitrium. *Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in Età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

[59] C. Povolo, *Introduzione*, in *L'amministrazione della giustizia penale* cit., 2, pp. 7-170, in particolare p. 7.

istituzionali – dai cancellieri agli Eccelsi consigli – e di giustizie, tematizzati come «relazioni pericolose», ove restava decisivo il filtro dei vari modelli processuali operato costantemente dai «signori del diritto» veneti per tutta l'Età moderna[60].

I «Senati giudiziari» – poli di tensione coi sovrani in quanto espressione del patriziato, titolari di funzioni di interinazione nelle diverse dominazioni politiche[61] – sono stati oggetto di recenti ricerche, intese, tra l'altro, a mettere in luce il rapporto tra la codificazione moderna e l'esperienza giuridica di *ius commune*. In particolare Rodolfo Savelli ha sottolineato le peculiarità dell'amministrazione della giustizia nella Genova del primo Cinquecento, tra la vocazione commerciale della città, gli scontri fazionari, la distanza tra le pratiche operanti e le 'statuali' «reformationes», che avrebbero voluto che il Senato agisse secondo il «governo delle leggi» e non secondo *arbitrium*[62].

Quest'ultimo profilo della *iurisdictio* avrebbe avuto una lunga durata: studiando il Senato di Genova nell'Ottocento, Lorenzo Sinisi ha considerato una frase esemplare, intercorsa nel 1815 tra un funzionario ligure ed un «emissario piemontese»: «È aggradito ai genovesi il codice civile francese?» La risposta: «la maggioranza lo aggradisce (...) perchè nella maggior parte non è che un ristretto del Codice romano», è parsa chiarire una delle questioni cruciali della storiografia giuridica, il nodo *interpretatio*/codice moderno[63]. Non a caso Sinisi ha indicato che le pronunzie senatorie offrivano indirizzi interpretativi alla base di scelte giuridiche poi adottate dal legislatore[64].

La ricerca coordinata da Antonio Padoa Schioppa e Maria Gigliola Di Renzo Villata ha descritto il ruolo istituzionale e funzionale del Senato

---

[60] G. Chiodi, *Lorenzo Priori il senatore invisibile e gli Eccelsi consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia* cit., 1: *Lorenzo Priori e la sua Prattica criminale*, pp. VII-CI, in particolare p. XCV. Una particolare attenzione anche alla giustizia a Venezia in Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna* cit., pp. 122 ss.

[61] U. Petronio, *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia*, II: *Il Senato nel Medioevo e nella prima Età moderna*, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1997, pp. 355-452, in particolare pp. 450 ss.

[62] R. Savelli, *Il problema della giustizia a Genova nella legislazione di primo Cinquecento*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, a cura di M. Bianchini - G. Viarengo, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 329-350, in particolare pp. 334 ss; R. Savelli, *Che cosa era il diritto patrio di una repubblica*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione* cit., pp. 255-295, in particolare pp. 284 ss.

[63] L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 379.

[64] Ivi, p. 7.

milanese, che spesso avocava le cause e giudicava «tamquam Deus», istituito nel 1499, passato attraverso la dominazione francese, spagnola, austriaca. La maestà e il prestigio del potente collegio milanese, la sua *iurisdictio* oracolare, equitativa, arbitraria, incontravano le critiche dei governanti e le condanne degli illuministi, a principiare da Pietro Verri, figlio del senatore Gabriele. Il Senato era abolito nel 1786 da Giuseppe II, insofferente dello spazio 'costituzionale' di una istituzione d'ostacolo al progetto di un compiuto assolutismo politico e giuridico, il nuovo ordine di una giustizia 'statuale' di giudici funzionari, scandita dalla legge/codice precostituita al giudizio e non dall'*arbitrium* insensibile al tema del principio di legalità[65]. I «modi della giustizia senatoria», che avevano retto la Lombardia per tre secoli, avrebbero lasciato comunque tracce profonde[66].

Anche se l'archivio antico del Senato milanese è andato completamente distrutto nei bombardamenti aerei del 1943, Annamaria Monti ha rintracciato atti riferibili a quel supremo collegio anche in sezioni e fondi diversi, in primo luogo nei «formulari cancellereschi imprescindibili e di estrema utilità» e negli archivi di famiglia, attestanti cause agitate davanti allo stesso Senato[67]. La valorizzazione di queste fonti ha consentito di gettare una luce su nodi storiografici decisivi: tra gli esempi, un sistema di relazioni che collegavano il centro alla periferia e presiedevano al funzionamento della macchina statale, che si affidava più alle 'persone' che alle 'istituzioni'; la complessità delle dinamiche tra Senato, sovrano lontano – a Madrid ai tempi del *Milanesado* – e governatore spagnolo, rappresentante del principe; il passaggio all'Austria, tra il riformismo illuminato di Maria Teresa ed i tentativi dei senatori di resistere al cambiamento, nel richiamo ossessivo della tradizione[68].

La quotidianità giuridica del *Dominium Mediolanense* è emersa dunque dalle carte dei 'pratici', dagli atti delle liti, dalle suppliche dei privati, dalle carte giudiziarie degli enti e famiglie, che con il Senato entravano in relazione.

---

[65] M. G. Di Renzo Villata, *Tra leggi e scienza giuridica nella Milano d'Antico regime*, in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un grande tribunale d'Antico regime*, a cura di G. Buccellati - A. Marchi, direzione scientifica di A. Padoa Schioppa - M. G. Di Renzo Villata, Milano, Università degli studi di Milano, 2002, pp. 59-98, in particolare pp. 89 ss.

[66] A. Monti, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 175.

[67] Monti, *Iudicare tamquam Deus* cit., pp. 9 ss; Ead., *I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2001.

[68] Monti, *Iudicare tamquam Deus* cit., pp. 39 ss.

La giurisprudenza senatoria lombarda con la sua «consuetudo Mediolani» informava la società lombarda nel civile, esemplare il fedecommesso, e nel penale, con «caratteri originari e tratti permanenti»[69], che andavano oltre le dominazioni politiche.

Anche dalle ricerche coordinate da Maria Gigliola Di Renzo Villata sull'avvocatura è risaltata la dimensione giuridica delle «storie di vita» dello Stato di Milano, con le quali il legislatore italiano avrebbe fatto i conti anche all'indomani dell'Unità. La prospettiva metodologica intesa a guardare alla documentazione prodotta dagli operatori di giustizia, il passaggio «dal fatto al diritto», le carte di notai, giusdicenti, cancellieri, avvocati, hanno aperto «finestre sulla società lombarda»[70], oltre che sul sistema giuridico concretamente operante, ben illustrato anche dagli scavi archivistici sulle «pratiche» milanesi di Loredana Garlati[71], consapevole del ruolo decisivo di queste fonti nel penale[72].

A proposito del nodo storiografico dell'impatto della codificazione francese sulla tradizione giuridica di Milano, Claudia Storti Storchi ha indicato uno scenario pieno di senso, col mettere in luce la domanda che in un processo civile del primo Ottocento si posero avvocati e giudici, dalle corti di Lombardia alla Cassazione di Parigi: «Il codice Napoleone ha voluto derogare ai principi dell'antica giurisprudenza?» Per l'autrice la lunga vicenda giudiziaria in tema di domicilio è stata l'esempio della difficoltà ad applicare la disciplina del *code civil* nella fase di transizione dal diritto comune al sistema di diritto codificato[73].

L'applicazione del codice penale austriaco nella Brescia della Restaurazione è stata al centro di un recente libro di Loredana Garlati, che ha attinto alle fonti archivistiche del tribunale provinciale per ricostruire in tutta la

---

[69] La densa espressione, riferita ai nodi della giustizia penale italiana tra Otto e Novecento, è di M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 14: *Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551, in particolare p. 487.

[70] *L'arte del difendere. Allegazioni e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di M. G. Di Renzo Villata, Milano, Giuffrè, 2006.

[71] L. Garlati, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel sistema della prattica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, Giuffrè, 1999; Ead., *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel «Transunto del metodo giudiziario» (1769)*, in *Studi di storia del diritto* cit., III, pp. 521-639.

[72] Sbriccoli, *Giustizia criminale* cit., p. 173.

[73] C. Storti Storchi, Le Code Napoléon a-t-il voulu deroger à ces principes? *L'*ancienne jurisprudence *e l'applicazione della disciplina del* Code Napoléon *in tema di domicilio*, in *L'arte del difendere* cit., pp. 119-163.

sua concretezza il nodo del rapporto tra lo Stato assoluto e le magistrature locali. Le carte processuali hanno definito l'identità di un'area 'lombarda' lontana dall'ambiente milanese, con una sua tradizione giuridica più vicina alle fonti venete, radicate nel territorio. La discrezionalità del singolo giudice è parsa decisiva nel mediare tra ordine pubblico e libertà della società; l'*interpretatio* non è stata schiacciata dall'incontro con un codice – quello austriaco – percepito come estraneo, e come tale aggirato dai giudici. Per l'autrice la Brescia ottocentesca è stata governata da una giustizia non «bendata», ma con gli occhi ben aperti sulla società del suo tempo, una «giustizia dal volto umano»[74].

Anche nell'area sabauda i Senati sono emersi nella duplice veste di supremi organi giudicanti e di istituzioni politiche, dal momento che dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XIX i sovrani sceglievano i senatori come consiglieri giuridici, in una sostanziale continuità fino ai tempi di Carlo Alberto. Gian Savino Pene Vidari ha messo in luce la tensione del potere politico sabaudo per una giustizia accentrata, ma pur sempre rispettosa dei particolarismi dei territori «al di qua e al di là dei monti» e dei «colli»[75]. In particolare, Isidoro Soffietti ha considerato l'impatto dei Senati sabaudi con la logica della codificazione, mostrando che al giudice restavano spazi interpretativi ed equitativi anche nel «nouveau régime constitutionnel» realizzato dal codice civile del 1838, che toglieva valore di fonti di diritto alle decisioni, dall'istituzione nel 1847 della Corte di Cassazione, dallo Statuto del 1848, che eliminava il potere di interinazione delle leggi[76]. Del resto, come ha sostenuto di recente Pene Vidari

> nel Regno di Sardegna la 'cautela' dei riformatori ed i 'ritorni di fiamma' delle concezioni della 'Restaurazione' riuscivano col far conservare spesso, entro il 'nuovo' e più moderno sistema dei codici, soluzioni sostanziali non molto lontane dai modelli tradizionali[77].

[74] L. Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano, Giuffrè, 2008.

[75] G. S. Pene Vidari, *Premessa*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime-Restauration). I Senati sabaudi fra Antico regime e Restaurazione*, a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 2001, pp. XV-XIX, in particolare p. XVIII.

[76] I. Soffietti, *La fin des Sénats du Royaume de Sardaigne*, ivi, pp. 331-340, in particolare p. 332.

[77] G. S. Pene Vidari, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 137.

4. *«La giustizia del papa»*

Come dimostrato mirabilmente da Paolo Prodi, nello Stato della Chiesa il potere di giudicare si è rivelato con caratteri particolari come potere eterno per destino, in grado di consegnare al pontefice il primato nella costruzione politica dello «Stato moderno»[78]. Nello Stato pontificio la giustizia aveva dunque il compito prioritario di mantenere l'ordine stabilito da Dio, e la Sacra romana Rota ha meritato l'attenzione storiografica di cui è stata fatta oggetto[79]. D'altro canto, come in altri ordinamenti politici del tempo, la *iurisdictio* era prerogativa di una molteplicità di organi, persone, istituzioni e stati che costellavano le realtà territoriali. Gli studi di Prodi hanno messo in luce le tensioni del sovrano pontefice ad imporre una giustizia pubblica non solo con la forza, ma anche con il compromesso e la mediazione[80]; Adriano Prosperi ha mostrato inoltre che lo Stato pontificio si è costantemente proiettato verso la realizzazione di un ordine che faceva leva sui principi confessionali che si volevano affermare[81].

Il ruolo del tribunale dell'Inquisizione diveniva allora decisivo nei rapporti con gli altri organi giudicanti, a Roma come nella periferia del territorio – di particolare rilievo gli studi sul ricco archivio del tribunale del Torrone a Bologna[82] – con la raffigurazione trattatistica e iconografica intesa a propagandare un modello di giustizia che doveva essere d'esempio per gli altri Stati. In questo orizzonte le recenti «prime linee di ricerca» di Adriano Prosperi sulle fonti delle confraternite di giustizia potranno dire molto sul senso complesso della «conversione del criminale»[83].

---

[78] Prodi, *Una storia della giustizia* cit., in particolare p. 97.

[79] Di recente, anche per indicazioni bibliografiche, v. A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano, Università degli studi di Milano, 2001; F. Treggiani, *Introduzione* a A. Mariotti, *Memorie istoriche de' perugini auditori della Sacra romana Rota*, Bologna, Forni, 2009 (ed. orig. Perugia, Baduel, 1787), pp. 5-15.

[80] P. Prodi, *Presentazione*, in *Disciplina dell'anima*, *disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Bologna, 7-9 ottobre 1993), a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 9-17, in particolare p. 12.

[81] A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori*, *confessori*, *missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 49; v. anche Id., *Inquisizione romana: letture e ricerche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003.

[82] Anche per indicazioni bibliografiche, v. ora O. Niccoli, *I sommersi e i salvati. Note sull'individuazione dei marginali da espellere nella Bologna tra Cinque e Seicento*, in *Chiesa cattolica e mondo moderno* cit., pp. 182-194; A. Pastore, *Casi di venefici tra Cinque e Seicento: teoria medico-legale e pratica penale*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, atti del convegno di studi (Verona, 12-14 maggio 2005), a cura di A. Pastore - G. Rossi, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 249-265.

[83] A. Prosperi, *L'abiura dell'eretico e la conversione del criminale: prime linee di ricerca*, in «Quaderni storici», XLII (2007), n. 126, pp. 719-730.

La particolare logica della persecuzione dell'eresia, con le strategie processuali iscritte nel sistema del *crimen laesae maiestatis*, ha indotto la storiografia a ripercorrere l'intreccio tra «coscienza e diritto» come cifra della giustizia del sovrano pontefice. Anche dai densi lavori di Prodi[84] e Prosperi[85] sulla «nascita della nuova Inquisizione» – indicati da Mario Sbriccoli come i lavori più interessanti della storiografia italiana dell'ultimo decennio[86] – hanno preso le mosse i recenti volumi di Elena Brambilla[87] e di Andrea Del Col[88].

Queste ricerche – forti di una imprescindibile documentazione archivistica – hanno affrontato il nodo del rapporto teoria/prassi, cultura politica, propaganda e realtà da governare e da correggere, ridimensionando, grazie allo studio sulle fonti giudiziarie, la «leggenda nera» come quella «rosa», cresciute intorno all'Inquisizione, *rectius* alle Inquisizioni. La categoria del disciplinamento, collocata nei contesti storici e ordinamentali che le hanno dato senso, ha aiutato a comprendere il governo delle trasformazioni delle coscienze, ma anche dell'ordine sociale, in rapporto al potere religioso, le istituzioni politiche, i tanti centri di potere presenti e vitali nell'Europa e nell'Italia moderna[89].

In questo orizzonte un recente libro di Irene Fosi ha considerato questa grande questione, dalla dimensione 'costituzionale', fondativa della nostra identità, entro la realtà «multiforme» del territorio direttamente soggetto all'autorità papale tra Cinquecento e Settecento. Anche in questo caso sono state privilegiate certe particolari fonti del «governo della giustizia» – espressione preferita dall'autrice ad «amministrazione» – prodotte dagli attori istituzionali, nel «fluire del quotidiano»: in primo luogo le «lettere», che da e verso Roma intendevano assicurare il bene comune – tra repressione, integrazione, patteggiamento – pratiche di tribunali e di giusdicenti, suppliche dalla periferia. Nel quadro del rafforzamento delle istituzioni, a

---

[84] Prodi, *Una storia della giustizia* cit., pp. 97 ss.

[85] Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., p. 49.

[86] Sbriccoli, *Histoire sociale et dimension juridique* cit., pp. 140 ss. Sulla storiografia sull'Inquisizione v. anche *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 24-25 giugno 1999), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2000; G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002; *L'Inquisizione*, atti del simposio internazionale (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 2003.

[87] E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006.

[88] A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006.

[89] Sul punto v. ora anche Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna* cit., pp. 65 ss.

partire dal tribunale dell'Inquisizione, Irene Fosi ha peraltro messo in luce il quotidiano confronto, non privo di frizioni, tra centro e periferia, tra sudditi e potere, con l'esame della fitta corrispondenza, il «fiume d'inchiostro», che inondava ogni istanza giurisdizionale, ora nella imposizione di regole, ora attraverso pratiche compromissorie, le quali con la stessa forza legittimavano «la giustizia del papa». Lo studio della mediazione sociale esercitata dai giusdicenti ha consentito così anche di restituire al suo tempo storico l'immagine tradizionale della «crudele giustizia dei preti» e di una società romana immorale e sanguinaria. Lo scavo archivistico ha arricchito l'affresco già delineato dagli studi su certi processi famosi, da quello a Beatrice Cenci[90] a quello a Giordano Bruno[91]; per Irene Fosi «le storie di giustizie», tra le altre cose, sono state strumento per «delineare i tratti indelebili dell'Italia nella cultura europea»[92].

Alcune ricerche, forti delle fonti giudiziarie, hanno indicato che nel corso dell'Età moderna la sfera d'intervento del potere romano diveniva sempre più ampia, nel tentativo di governare fenomeni che risaltavano come pericoli per l'ordine pubblico in città e in campagna; un nuovo concetto di ordine, di «buon governo», imponeva di perseguire fenomeni come il banditismo, il *latrocinium*, il vagabondaggio, la povertà, come crimini e peccati[93].

La ristampa anastatica dei *Regolamenti penali*, voluti nel 1832 da Gregorio XVI, sono stati l'occasione per una riflessione sull'impatto della giustizia del papa con la codificazione. In particolare, grazie alle fonti archivistiche, Mario Da Passano e Riccardo Ferrante hanno indicato che la riforma della legislazione è stata ostacolata soprattutto dalla irrisolta distinzione tra potere temporale ed autorità religiosa, tra l'ambito di vigenza del diritto

---

[90] *Beatrice Cenci: la storia*, *il mito*, a cura di M. Bevilacqua - E. Mori, Roma, Fondazione Marco Besso-Viella, 1999; A. Mazzacane, *Processi Cenci: voci dal labirinto*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe (XVIe-XVIIIe siècles)*, sous la direction de B. Durand, Lille, Centre d'histoire judiciaire, 2005, pp. 165 ss.

[91] L. Firpo, *Il processo a Giordano Bruno*, a cura di D. Quaglioni, Roma, Salerno, 1993; *Atti del processo di Giordano Bruno*, a cura di D. Dei, Palermo, Sellerio, 2000; *Giordano Bruno. Il processo e la condanna*. Libera nos ab hoc iubilaeo, Roma-Viterbo, Stampa alternativa-Nuovi equilibri, 1999.

[92] I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in particolare p. 218.

[93] L. Lacchè, Latrocinium. *Giustizia*, *scienza penale e repressione del banditismo nello Stato pontificio nel secolo XIX*, Milano, Giuffrè, 1988; G. Santoncini, *Il Buon Governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto tra sovrano e comunità nello Stato pontificio (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2002.

canonico e quello degli altri diritti[94]. In questo senso Giovanni Minnucci ha considerato che, ancora nell'Ottocento, la «giustizia del papa» aveva i tratti colti da Stendhal: «il papa esercita dunque due poteri molto differenti: come sacerdote può donare la felicità eterna alla stessa persona che, come re, può far decapitare». Gregorio XVI è parso guardare a una certezza del diritto diversa da quella iscritta nei moderni codici, limitata a distinguere tra tribunali ecclesiastici e laici in relazione al reato, alla condizione del reo, al *privilegium immunitatis*. Per il pontefice e per i giuristi l'intreccio delle due giurisdizioni, laica ed ecclesiastica, che nei secoli precedenti aveva sollevato tanti conflitti di competenza, doveva essere regolato con maggiore prevedibilità proprio sotto questo profilo[95].

In un saggio di Mario Sbriccoli i caratteri della giustizia nello Stato pontificio del XIX secolo sono emersi attraverso la biografia di Giuseppe Giuliani, «avvocato, professore, e in seguito legislatore, consultore e giudice», chiamato ad operare in un sistema legislativo e giudiziario «arretrati» sul piano tecnico ed ideologico, soprattutto alla luce delle tensioni risorgimentali, che vedevano nello Stato «papista» un pesante ostacolo per l'unità nazionale. Le fonti archivistiche hanno dunque mostrato che Pio IX e lo stesso Giuliani non volevano un nuovo codice completo, ma una meno dirompente 'riforma' della legislazione penal-processuale vigente; l'impegno di un giurista riformatore «moderato» risiedeva nell'«equilibrio tra *fidelitas*, sudditanza, cittadinanza, ottenuto connotando la figura del «papa re» con i tratti di un marcato paternalismo, con soggetti non cittadini, non soltanto sudditi e fedeli, ma «figli». La «modernizzazione» di un sistema penale autoritario ed arbitrario – ereditato dal passato – si poteva svolgere solo in quest'ambito «costituzionale», con un novero di «reati-peccati» ridotto, con privilegi del clero più circoscritti, con limitazioni per gli ebrei meno vessatorie[96]. La ricerca d'archivio ha insomma indicato che anche nell'età della codificazione il quadro giuridico e amministrativo dello Stato della Chiesa era ancora segnato dall'intreccio tra potere esecutivo, giudiziario e di polizia, con continue relazioni intercorrenti tra le rispet-

[94] M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1832)*, ne *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, Cedam, 1998, pp. CXLIII-CLXXXIII; R. Ferrante, *Pratica legale e codificazione nella Roma di Gregorio XVI. Il progetto di codice penale di Camillo Trenti*, ivi, pp. CLXXXV-CCXXV.

[95] G. Minnucci, *Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato pontificio durante il pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, ivi, pp. XXIX-XLI, in particolare p. XLI.

[96] M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista. Elementi per una biografia*, ivi, pp. CCLIX-CCXCIII.

tive ramificate istituzioni[97]. Anche per il pieno Ottocento lo studio delle carte processuali su una lunga vicenda giudiziaria, a carico di una banda di criminali rurali, ha consentito ad Isabella Rosoni di delineare una giustizia dai tratti consolidati nel corso dell'Età moderna; l'«aria dei codici» non è parsa imporre mutamenti sostanziali ad un «sistema paterno che tendeva a risolvere i problemi con il metodo dell'esempio, che vuole durezza e pena per i disobbedienti e consente indulgenza e perdono per i ravveduti»[98].

Per concludere con una riflessione di Ettore Dezza sulla giustizia del papa nel tempo della codificazione, la tensione del legislatore pontificio per un «sistema organico dei tribunali», inteso alla «tutela dell'onore, vita e libertà dei cittadini con metodi fissi e invariabili contenuti», si svolgeva nell'orizzonte costituzionale di uno Stato che non poteva che stravolgere i contenuti pur evocati[99].

5. *La «tela del ragno» del Mezzogiorno*

Già nei lavori risalenti agli anni Sessanta del Novecento Raffaele Ajello ha tematizzato la tensione per la «riforma» giudiziaria e legislativa come cifra dell'esperienza giuridica napoletana in Età moderna, «riforma» presentata nei termini di «problema» anche al tempo di Carlo di Borbone, sovrano centralizzatore destinato a scontrarsi con le resistenze invincibili della feudalità e del ceto dei legali, forti dei loro privilegi e dei loro abusi. La «vita giudiziaria», indagata nelle carte archivistiche della prima metà del Settecento, è parsa intrisa del pluralismo giuridico ed istituzionale[100]; la categoria storiografica del «preilluminismo» ha inteso spiegare le spinte per la razionalizzazione della giustizia, con la «riforma», che si arrestava comunque alla soglia dei «tentativi»[101]. Anche più di recente Ajello ha

[97] Anche per indicazioni di fonti, v. M. Calzolari - E. Grantaliano, *La legislazione dello Stato pontificio da Pio VII a Gregorio XVI*, ivi, pp. CCXXVII-CCLVII, in particolare p. CCLI; *Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1777-1920)*, a cura di L. Cajani, «Archivi e cultura», XXX (1997).

[98] I. Rosoni, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 14.

[99] E. Dezza, *Il modello nascosto. Tradizione inquisitoria e riferimenti napoleonici nel Regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831*, in *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI* cit., pp. XCI-CIX, in particolare p. CIX.

[100] R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e amministrativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, 2 voll., Napoli, Jovene, 1961-1965, in particolare, I: *La vita giudiziaria*.

[101] Id., *Il problema della riforma giudiziaria* cit., II: *Il Preilluminismo giuridico*; Id., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1968.

riproposto l'«anomalia socio-istituzionale napoletana» – un modello statuale segnato dal difficile compromesso tra capitale togata e provincia feudale – come un «problema storico del Mezzogiorno», in grado di permeare una «società anomala»[102].

Giorgia Alessi si è avvalsa dei memoriali di polizia per ricostruire la drammatica stagione della Repubblica partenopea, con Napoli, che appariva «ridotta a un bosco di ladri»[103]; l'autrice ha mostrato che anche nella Restaurazione era radicata la tradizione transattiva di una giustizia contrattata tra inquisito e istituzioni, con la grazia sovrana ancora protagonista, nonostante i tentativi di «pubblicizzazione», laddove le «storie contenute nei carteggi» hanno offerto la cifra di questo radicato modello dalla lunga durata[104]. Anche il nevralgico tema del rapporto tra comunità e poteri centrali ha fatto registrare «ancora una volta la peculiarità del Mezzogiorno»; la ricerca di Aurelio Cernigliaro ha mostrato la dialettica tra la tensione al controllo dello Stato, quale emergeva nei primi cruciali decenni del Cinquecento, e la resistenza della periferia, solidale con il feudo. Come cifra convincente della statualità concretamente operante l'autore ha indicato il crinale tra «indiscrezione del governo e regola dell'arbitrio»[105].

La conquista di Giuseppe Bonaparte, con l'approdo ad un sistema di diritto codificato, ha meritato l'attenzione della recente storiografia, anche grazie alla ristampa anastatica delle *Leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli*. Mario Da Passano ci ha introdotto nel complesso laboratorio del legislatore, indicando una continuità tra la legge del 1808 e la codificazione borbonica del 1819. L'elaborazione dei due testi è parsa non risentire dei profondi mutamenti politici[106], anche per le connotazioni originali della «penalistica napoletana», messe in luce da Aldo Mazzacane[107].

---

[102] R. Ajello, *Il problema storico del Mezzogiorno: l'anomalia socio istituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento*, Napoli, Jovene, 1994.

[103] G. Alessi, *«È ridotto Napoli a un bosco di ladri»: il '99 nei memoriali di polizia*, in *I linguaggi delle istituzioni*, atti del convegno di studi (Napoli, 29-30 ottobre 1998), a cura di A. Mazzacane, Napoli, Cuen, 2001, pp. 59-78.

[104] G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803*, Napoli, Jovene, 1992.

[105] A. Cernigliaro, *Tra indiscrezione del governo e regola dell'arbitrio. Teoria e pratica del controllo nel Regno di Napoli*, in *Comunità e poteri centrali* cit., pp. 277-313; v. anche A. Bulgarelli Lukacs, *Conoscenza e controllo della periferia attraverso lo strumento fiscale*, ivi, pp. 243-276.

[106] M. Da Passano, *La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese*, in *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1996, pp. CLV-CLXXIV.

[107] A. Mazzacane, *Una scienza per due regni. La penalistica napoletana della Restaurazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXV (1995), n. 2, pp. 341-356, in particolare p. 348.

Nello studio della pur frammentaria documentazione del Consiglio di Stato, Francesco Mastroberti ha d'altro canto mostrato il tormentato cammino verso la codificazione penale, pesantemente condizionata da problemi di natura finanziaria e di ordine pubblico, sostanzialmente inalterati dal decennio murattiano alla prima restaurazione borbonica[108]. Per Armando De Martino le «fonti primarie» hanno rappresentato la chiave di lettura per una ricostruzione «plausibile» dei rapporti tra società e istituzioni dall'«antico al nuovo regime», laddove lo scorcio tra il 1799 e il 1825 è stata la periodizzazione scelta per illustrare il nesso «giustizia e politica». Se dalla Rivoluzione all'insorgenza del cardinal Ruffo «anarchia» era il termine ricorrente nei documenti ufficiali della corte, del governo, delle «rappresentanze» dei governatori locali, la «conquista militare e rivoluzionaria» di Giuseppe Bonaparte segnava una «svolta», per cui nelle strutture codificate il processo di modernizzazione avrebbe dovuto comportare lo spostamento dell'asse di equilibrio costituzionale dal giudiziario all'esecutivo. De Martino ha invece mostrato la difficoltà di questo cruciale passaggio verso una moderna statualità, con la riproposizione di «antiche e mai risolte distorsioni»[109]. In questo orizzonte una recente monografia di Francesco Mastroberti ha tematizzato il «problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848» nell'assenza di una giustizia «razionale» e nella presenza di problemi rimasti inalterati dalla mancata riforma del Settecento. Le fonti primarie dell'archivio dei Borbone, dei collegi giudiziari, dei ministeri e delle procure hanno consentito all'autore di ripercorrere il passaggio dall'antico al nuovo regime seguendo i giuristi operanti nelle istituzioni; Mastroberti ha mostrato che le nuove leggi ed i nuovi principi, come l'oralità nel processo e la Cassazione, erano apprezzati se davano forme a istituti consolidati nella tradizione del Regno, mentre i processi erano ancora segnati dal diritto romano e dall'equità, ed i giudici continuavano a ritenere «incomprensibile» l'obbligo di motivazione delle sentenze. Riguardo al ruolo giocato dalla codificazione nel concreto dell'amministrazione della giustizia, Mastroberti ha concluso indicando una «marginalità del codice» ed una «giustizia del Regno» rappresentabile ancora nel cuore dell'Ottocento come una «vischiosa ragnatela», con il ceto forense napo-

[108] F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nel Regno di Napoli dal 1808 al 1820*, Napoli, Jovene, 2001, pp. 31 ss.

[109] A. De Martino, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno. 1799-1825*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 246.

letano nel ruolo di ragno e il continuo intervento del sovrano con grazie e amnistie nel lavoro dei giudici[110].

Nel Mezzogiorno pochi potevano insomma far valere i propri diritti ricorrendo alle vie giudiziarie; in alcune recenti pagine di Ajello il «problema del divario teoria-prassi», cifra della terra «frontiera d'Europa», è indicato tra «le origini storiche delle gravi difficoltà che in Italia pesano sulla vita contemporanea»[111].

6. *La giustizia illuminata toscana tra diritto e polizia*

Come ha scritto di recente Luca Mannori, «la centralità della giustizia (...) è un grande snodo attorno a cui si è costruita la recente immagine istituzionale della Toscana protomoderna», con una sorta di *Justizstaat* come «nozione chiave»[112]. Nell'orizzonte della ricerca delle «origini della Toscana moderna»[113], il consolidarsi dei poteri pubblici, il declino del penale come negoziazione, l'evidenza della giustizia criminale come repressione, per Elena Fasano Guarini[114], Andrea Zorzi[115], Mario Montorzi[116] sono state le

[110] F. Mastroberti, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005, pp. 47, 57; Id., *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in *Riti*, *tecniche*, *interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, atti del convegno di studi (Foggia, 5-6 maggio 2006), a cura di M. N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 135-161, in particolare p. 136.

[111] R. Ajello, *Presentazione. Il problema del divario teoria-prassi*, in «Frontiera d'Europa», XII (2006), n. 2, pp. 5-18, in particolare p. 7.

[112] Mannori, *Effetto domino* cit., p. 71. Sulla dimensione costituzionale della legge in Toscana v. inoltre Id., *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità». La costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione* cit., pp. 355-386, in particolare pp. 371 ss; indicazioni bibliografiche anche in M. Ascheri, *Presentazione*, in *La Toscana in Età moderna* cit., pp. V-X, in particolare p. V.

[113] L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007.

[114] E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, I: *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 229-247; Ead., *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in *Disciplina dell'anima* cit, p. 659.

[115] A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988; Id., *Progetti*, *riforme e pratiche giudiziarie a Firenze alla fine del Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica*, *economia*, *cultura*, *arte*, atti del convegno di studi (Firenze-Pisa-Siena, 5-8 novembre 1992), Pisa, Pacini, 1996, pp. 1323-1342, in particolare p. 1323.

[116] M. Montorzi, *Il cruento avvio di un processo di instaurazione statuale. Il «partito» di condanna alla decapitazione di Pietro Paolo Boscoli ed Agostino Capponi delegato dal magistrato degli Otto in Firenze il 22 febbraio 1512*, in Amicitiae pignus. *Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa - M. G. Di Renzo Villata - G. P. Massetto, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1565-1590;

chiavi di lettura per ricostruire il controllo dei poteri pubblici sulla società, dall'età della Repubblica fiorentina – quando gli organi preposti al disciplinamento erano trasformati in magistrature criminali, che rivendicavano un ruolo *pubblico*, ancorché disposto a transigere, elastico, disuguale, spesso incapace a perseguire i delitti – fino a tutto il Cinquecento[117]. La questione storiografica di maggior interesse ha riguardato la continuità o rottura tra la *iurisdictio* del tardo Medioevo e quella sotto i Medici; su questo terreno lo studio della documentazione prodotta dagli Otto di guardia – importante magistratura fiorentina, perno del potere dello stesso granduca – ha consentito a John Kenneth Brackett di delineare un ricco affresco degli aspetti concreti della giustizia medicea. L'autore ha raccomandato di abbandonare il termine «assolutismo», per la comprensione della reale dinamica tra pretesa punitiva dello Stato e sudditi, laddove persisteva ancora un ampio ricorso a pratiche transattive[118].

A proposito del modello giustiziale operante nello Stato mediceo, Daniele Edigati ha riscontrato nelle carte archivistiche come talora le regole interne che gli organi giurisdizionali si erano date potessero anche derogare alle leggi. In particolare, le carte degli Otto del primo Seicento – una stagione messa un po' in ombra dalla storiografia, che fino ad allora aveva dedicato più attenzione all'età della costruzione del Principato e a quella lorenese – hanno mostrato un fenomeno di «tecnicizzazione» della giustizia, che perdeva i tratti di pratica lasciata all'arbitrio del singolo operatore per presentarsi come uno strumento 'giuridico' in mano a giuristi. L'emersione del formalismo, la costruzione di regole in vista di un contrasto efficace della criminalità, erano gli snodi che trasformavano il processo; le regole dell'inquisitorio, fissate dalla «letteratura d'apparato», divenivano garanzie di certezza della pena[119].

Id., *I fatti giuridizionali e l'amministrazione della giustizia: frammenti di un tentativo di ricostruzione*, in Id., *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in Età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, pp. 193-204, in particolare p. 207.

[117] Sul punto v. anche le ricerche d'archivio di L. Ikins Stern, *Inquisition Procedure and Crime in early Fifteenth-Century Florence*, in «Law and History Review», 8 (1990), pp. 229-300; H. Manikowska, *Il controllo sulle città. Le istituzioni dell'ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XII-XV*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, atti del convegno di studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1990, pp. 481-511.

[118] J. K. Brackett, *Criminal Justice and Crime in late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

[119] D. Edigati, *La tecnicizzazione della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», CLXIII (2005), n. 3, pp. 485-530; Id., *Una vita nelle istituzioni: Marco Antonio Savelli giurista e cancelliere fra Stato pontificio e*

Anche Marcello Verga ha parlato di «trasparenza costituzionale» delle magistrature criminali degli ultimi due decenni del Seicento, col ricostruire la tensione riformatrice di Cosimo III, che si esprimeva con la *Riforma generale e rinnovazione di leggi* e soprattutto con l'istituzione della Ruota criminale. Il sovrano è parso mirare a una giustizia «statuale», non più «cittadina», demandata a un ceto 'professionale' di «giureconsulti criminalisti», che avrebbero dovuto erodere le tradizionali prerogative degli Otto. Anche se l'archivio fiorentino ha documentato una vigenza della Ruota contrastata e breve, Verga ha letto in questa stagione la compiuta tensione del potere mediceo per un «monopolio» statale della giurisdizione criminale; la Toscana di Cosimo III non è sembrata esprimere un grigio protratto Seicento, quanto un precoce inizio di un lungo Settecento, anche perché gli stessi Lorena avrebbero ripreso il nucleo di quel riformismo[120].

Cogliendo le innovazioni della conservazione documentaria introdotte da Pietro Leopoldo[121], Mario Da Passano si è avvalso delle fonti presenti nella Segreteria di Gabinetto per il suo libro sulla genesi della celebrata Leopoldina, nel percorso del «diritto penale toscano» tra «mitigazione delle pene» e «protezione dell'ordine pubblico». La vasta ricerca archivistica è stata decisiva nel mostrare le idee del sovrano – motore della riforma – e quelle dei funzionari toscani, ispiratori di scelte normative mediatorie,

---

Toscana medicea, Modigliana, Edizioni dell'Accademia, 2005; Id., *Da una raccolta di leggi e bandi alla letteratura d'apparato nella Toscana mediceo-lorenese*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini. Firenze, 1800-1808*, a cura di M. Montorzi, Pisa, Ets, 2006, pp. 93-147.

[120] M. Verga, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, atti del convegno di studi (Pisa-Fiesole, 4-5 giugno 1990), a cura di F. Angiolini - V. Becagli - M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp. 335-354; Id., *La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e rote* cit., pp. 179-226, in particolare p. 185; Id., *Il Granducato di Toscana tra Sei e Settecento*, in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, a cura di A. Contini - M. G. Parri, atti del convegno di studi (Firenze, 22-24 settembre 1994), Firenze, Olschki, 1999, pp. 3-33.

[121] Sul punto v. Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese* cit., p. 73; A. Contini, *Organizzazione di archivi e riforme nel Settecento*, in *Archivi e storia nell'Europa* cit., pp. 231-248; D. Toccafondi, *Archivi, retorica e filologia: il modello storico bonainiano nel passaggio verso l'Unità d'Italia*, ivi, pp. 249-260; S. Vitali - C. Vivoli, *Tradizione regionale ed identità nazionale alle origini degli Archivi di Stato toscani: qualche ipotesi interpretativa*, ivi, pp. 261-288; M. Sanacore, *Riforme istituzionali e visioni giuspubblicistiche nella fondazione dell'Archivio centrale di Firenze*, ivi, pp. 289-327; F. Klein - F. Martelli, *Lo stato maggiore del regio Archivio di Firenze: i collaboratori di Bonaini e Guasti tra professione e militanza culturale*, ivi, pp. 347-373; I. Cotta, *Tra conservazione, consultazione e sicurezza: l'apertura della sala di studio dell'Archivio centrale di Stato*, ivi, pp. 375-386; R. M. Zaccaria, *Gli Archivi della Repubblica fiorentina nello sviluppo storiografico del secolo XIX. Tra indagine storica e metodologia archivistica*, ivi, pp. 387-410.

tra dettami illuministi per un «codice completo» e persistenze del modulo ancorato all'*arbitrium iudicis*, che una recente storiografia ha indicato come specifica costante generale di un modello toscano di giustizia[122]. La scelta di non appagarsi del mero dato tecnico-formale, verificato nel concreto della documentazione archivistica prodotta dal sovrano e dai giusdicenti, ha consentito al Da Passano di contestualizzare la Leopoldina nel suo tempo storico, evitando quei proiezionismi che ne hanno enfatizzato i profili di incunabolo di uno statuto penale liberale[123]. Di recente anche Giuseppe Pansini ha guardato alla riforma del 1786 come ad un testo ben comprensibile entro il novero delle precedenti riforme giurisdizionali, in primo luogo l'istituzione del Supremo tribunale di giustizia nel 1777, con l'accorpamento in esso delle competenze delle antiche magistrature[124].

Del resto, nel legare alle riforme illuminate il meno illuminato controllo sociale su poveri, vagabondi, giovani turbolenti – snodo peraltro caratteristico dell'Italia moderna[125] – la storiografia si è soffermata in particolare sul ruolo decisivo assolto dai giusdicenti tra *iurisdictio* e polizia, non a torto tematizzata da Carlo Mangio, Giorgia Alessi, Sandra Contini come cardine della statualità toscana. Le carte archivistiche hanno infatti mostrato quanto fossero importanti per lo Stato, e quindi capillari, gli interventi sui costumi dei sudditi, sulla moralità pubblica e privata, sulla stampa, in un doppio binario giustizia-polizia, non semplificabile nell'immagine di una netta separazione o confusione[126].

Una convincente lettura 'storicizzante' dell'assolutismo del «migliore dei principi», pur sempre *legibus solutus*, è dunque parsa imporre di pensare

---

[122] B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991; sullo *Jurisdiktionsstaat* v. Montorzi, *Giustizia in contado* cit., pp. 26-30; sul «governo per magistrature» v. L. Mannori, *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di R. Romanelli, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 48.

[123] M. Da Passano, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807). Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico»*, Milano, Giuffrè, 1988.

[124] G. Pansini, *La giustizia criminale toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo*, in «Atti e memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze», n.s., LXV (2003), pp. 245-355, in particolare p. 303.

[125] Da ultimo, anche per indicazioni bibliografiche, Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna* cit., pp. 165 ss.

[126] C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento, 1765-1808*, Milano, Giuffrè, 1988; A. Contini, *La città regolata*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, II, pp. 426-502; G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, ivi, pp. 404-425.

la Toscana pietroleopoldina – e la riforma del 1786, che ne fu il prodotto più alto – come un'esperienza costituzionale diversa dallo Stato di diritto, come indicato anche dal volume di Antonio Chiavistelli sui problemi della «sfera pubblica» nello Stato lorenese dopo la Restaurazione[127], e dal recente libro di Marco Pignotti sul Concordato del 1851, che ha collocato il rapporto tra Stato toscano e Chiesa nell'alveo pietroleopoldino[128].

La stessa vicenda legata all'abolizione della pena di morte – cardine della «tradizione e mito»[129] della riforma del 1786 – è parsa più comprensibile se contestualizzata nella storia toscana tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. Da Passano ha messo infatti in luce gli arretramenti, scanditi dalla reintroduzione nel 1790 e nel 1795, ma anche l'impegno dei giuristi e politici toscani, che nell'Ottocento richiamavano la scelta di Pietro Leopoldo per dare fondamento di legittimazione alla battaglia per cancellare la pena di morte[130].

Lo studio della documentazione archivistica – di cui sono frutto due recenti libri curati da Mario Montorzi – ha consentito, tra l'altro, di dimostrare in che misura sia fondata e persuasiva l'efficace espressione «diritto forense», coniata dall'autore per esprimere il cuore vitale dell'esperienza giuridica della Toscana moderna, con il giurista pratico e sapiente al tempo stesso, chiamato a superare quella disgiunzione scienza/prassi al centro di tante rappresentazioni del passato[131]. La centralità della *iurisdictio* non

---

[127] A. Chiavistelli, *Dallo Stato alla Nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006; v. anche M. Sanacore, *Da Ancien régime a Stato di diritto. Scienza giuridica e riforme legislative nella Toscana della Restaurazione*, in «Ricerche storiche», XXIX (1999), n. 1, pp. 159-185; L. Mannori, *La crisi dell'ordine plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in *Ordo iuris* cit., pp. 139-180; A. Macrì, *Il «sigillo dell'esperienza». Mutamento e continuità nell'amministrazione del Granducato di Toscana durante la Restaurazione*, in «Giornale di storia costituzionale», 7 (2004), pp. 91-113.

[128] M. Pignotti, *Potestà laica e religiosa autorità. Il Concordato del 1851 fra Granducato di Toscana e Santa sede*, Firenze, Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, 2007.

[129] M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione penale in Italia e in Francia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 12.

[130] M. Da Passano, *La pena di morte nel Granducato di Toscana*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica moderna», XXVI (1996), pp. 39-66.

[131] *Tecniche di normazione* cit.; M. Montorzi, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'Età contemporanea*, Pisa, Ets, 2006; sul diritto forense v. anche Id., *Presentazione*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, atti del convegno di studi (Pisa, 23-24 giugno 2000), a cura di M. Montorzi, Pisa, Ets, 2003; Id., *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo. Saggi e documenti*, Padova, Cedam, 2005.

è parsa scalzata dall'età della codificazione; in questo senso Montorzi ha riflettuto sul «caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale forense di fronte alla cultura ed alle tensioni della omologazione codicistica», per affrontare un nodo della storia giuridica: l'impatto del *code civil* nella giurisprudenza della Toscana «terra di fori e di città». L'autore ha osservato che la «imperturbabile tradizione del diritto forense», vincente sulla codificazione fino all'Unità, non è da mettere in conto solo alla limitata vigenza del codice napoleonico. Nel Granducato della Restaurazione non si avvertì il bisogno di un codice, poiché certi passi nel segno della modernità giuridica erano già stati fatti dalla legislazione pietroleopoldina; esemplari l'uniformazione del soggetto di diritto e un profilo teorico di proprietà «alla francese», come diritto soggettivo assoluto, non più il dominio diviso di impianto feudale. Montorzi ha concluso che il modello culturale e politico del diritto comune toscano non era compatibile con quello d'Oltralpe; semmai del *code civil* in Toscana si coglieva la «portata costituzionale», ed all'indomani della Restaurazione veniva sì abrogato il codice napoleonico, ma erano rimossi gli ordinamenti statutari cittadini, gli *iura propria*. In definitiva, anche dopo la fine degli anni francesi, i Lorena non recedevano dalla scelta dell'uniformazione giuridica dell'intero territorio del Granducato[132].

Le fonti giudiziarie possono chiarire anche il problema storiografico dell'applicazione del codice penale imperiale negli anni francesi, per verificare la tenuta dell'interpretazione – costruita in modo non neutrale dalla penalistica di primo Ottocento – di un *code pénal* sgradito ai giuristi e all'opinione pubblica, in primo luogo per la presenza di quella pena di morte, sentita come *vulnus* simbolico di quel mito pietroleopoldino già radicatosi. Eppure lo stesso Carmignani offriva una traduzione del codice penale francese; il principio di stretta legalità, il divieto di analogia, la tripartizione, col reato classificato in base alla pena – nuovi cardini del penale iscritti nel *code pénal* – avrebbero rappresentato un campo di tensione con l'*interpretatio*[133]. Il diritto forense restava infatti cuore vitale dell'esperienza giuridica toscana e rivestiva una dimensione costituzionale, nell'esser preferito ai

[132] Id., *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura ed alle tensioni della omologazione codicistica*, in Id., *Crepuscoli granducali* cit., pp. 147-180.

[133] Sul punto, anche per indicazioni bibliografiche, sia consentito rinviare a F. Colao, *Il codice penale francese in Toscana. Prime note ed indicazioni di ricerca*, in *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, ristampa anastatica a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2001, pp. CV-CXXIX.

codici da giuristi che legavano il diritto alla società, più che al potere politico[134]. Questa ideologia non pareva scalfita neppure dal celebrato codice penale lorenese del 1853, di cui Da Passano ha ripercorso i lunghi lavori preparatori sulla scorta della documentazione archivistica. L'archivio fiorentino ha consentito di ricostruire i diversi approcci dei funzionari granducali e dei giuristi, da Giovanni Carmignani, Giuseppe Puccioni, fino a Francesco Antonio Mori, protagonista della stesura del codice, e che, nei contatti con Mittermaier, contribuì a sprovincializzare la cultura giuridica toscana[135].

Tullio Padovani ha ricompreso il testo lorenese nell'alveo di una specifica tradizione «regionale», garantista e liberale dal 1786, destinata a segnare anche certe scelte di civiltà giuridica del codice Zanardelli[136]. Ma al di là di pur suggestivi proiezionismi, l'*interpretatio* più che il principio di stretta legalità restava il cardine della giustizia toscana fin dentro il Regno d'Italia, in una saldatura tra eredità del mito leopoldino e spinte per una legislazione 'civile', col liberale Francesco Carrara, che assegnava al giurista, scienziato e pratico al tempo stesso, professore e avvocato, la funzione 'costituzionale' di protagonista dell'incivilimento dello Stato e della società[137].

---

[134] Sul punto sia consentito rinviare a F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999; v. inoltre A. Landi, *Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell'*interpretatio *nella Toscana della* Restaurazione, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani. Omaggio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 321-349, in particolare p. 347; L. Mannori, *Introduzione*, in *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, a cura di L. Mannori, con un'appendice di lettere inedite pubblicate da A. Chiavistelli, Firenze, Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, 2003, pp. 1-53, in particolare pp. 15-16.

[135] M. Da Passano, *La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860)*, in *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Padova, Cedam, 1995 (rist. anast. dell'edizione Firenze, Stamperia granducale, 1853), pp. VI-CXXVI; F. Mantovani, *Pregi e limiti del codice penale toscano del 1853*, ivi, pp. CXXXVII-CXLVIII; T. Padovani, *La parte speciale del codice penale toscano del 1853*, ivi, pp. CXLIX-CLVIII; S. Vinciguerra, *Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano*, ivi, pp. CLIX-CLXXX.

[136] T. Padovani, *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli. Diritto penale dell'Ottocento*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1993, pp 397-408.

[137] M. Montorzi, *Introduzione*, in *Giovanni Carmignani* cit., p. XXIV; Id., *Giurisdizione criminale e funzione censoria dei magistrati. Cremani, Filangieri e Carmignani e il problema della* imputabilitas *nella crisi del diritto comune precodificatorio*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, 5 voll., Roma, Il cigno, 2004, IV, pp. 89-126; *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, atti del convegno di studi (Empoli-Firenze, 29-30 novembre 2002) ed atti della giornata di presentazione dell'inventario dell'archivio Salvagnoli Marchetti (Empoli, 5 marzo 2002), Pisa, Pacini, 2004; M. P. Geri, *Lorenzo Cantini, «di professione legale», all'opera fra le carte e le righe del mondo forense toscano del primo*

Per concludere questa rassegna si può ripetere che le fonti giudiziarie, banco di prova del proficuo incontro tra storia del diritto, delle istituzioni, della società, hanno offerto il senso delle 'giustizie' nell'Italia moderna, nel ridimensionare i paradigmi dello 'Stato' e della 'legge'. Gli archivi hanno svelato la concretezza di giusdicenti dai diversi modi di pensare e operare, con la società che irrompeva nelle istituzioni permeandole con una peculiarità talora irriducibile ad una giustizia specchio riflesso dello 'Stato moderno', comodamente adagiata su quel sistema di diritto codificato, che non a caso a tanti sarebbe parso un «letto di Procuste»[138], prima ancora che un fattore identitario della nazione italiana[139].

Pur accomunate dall'accentramento istituzionale[140], le marcate differenze tra le diverse 'giustizie' dell'Italia moderna – quella del papa, quella di Milano, quella di Torino, la «tela di ragno» del Mezzogiorno, l'arbitrio illuminato della Toscana – avrebbero ostacolato il radicamento di una identità giuridica 'italiana'. Nel cuore del «lungo dramma dello Stato regionale»[141] i modi della giustizia degli «antichi Stati», detti anche «preunitari»[142], avrebbe posto un'ipoteca sul processo di unificazione legislativa, amministrativa, giudiziaria, avviato non senza contrasti all'indomani dell'Unità[143], anche

Ottocento, in *Tecniche di normazione* cit, p. 208; Id., *Nel laboratorio di Francesco Carrara: le miscellanee giuridiche*, Torino, Giappichelli, 2003; M. Montorzi, *Tra progetto scientifico e politica del diritto: dentro il disegno del Programma del corso di diritto criminale di Francesco Carrara*, in Id., *Crepuscoli granducali* cit., pp. 227-241, in particolare p. 229; M. P. Geri, *«La metamorfosi che la politica voleva fare a danno della giustizia». Francesco Carrara e l'unità del «giure penale»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII (2005), pp. 333-359, in particolare p. 344; L. Lacchè, *La penalistica costituzionale e il «liberalismo giuridico». Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno», 36 (2007), pp. 663-695.

[138] Riprende un'espressione ricorrente nel discorso pubblico all'epoca della codificazione nazionale S. Solimano, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-61)*, Milano, Giuffrè, 2003.

[139] Da ultimi si vedano L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo nella cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228; G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli 2011.

[140] Fasano Guarini, *Conclusioni* cit., pp. 315 ss.

[141] Mannori, *Effetto domino* cit., p. 90.

[142] M. Montorzi, *27 aprile 1859: «non desideri, ma volontà». Il popolo di fronte al Granduca, tra paternalismo assolutistico e Stato costituzionale*, in Id., *Crepuscoli granducali* cit., pp. XXV-XLIII, in particolare pp. XXX ss; più in generale, M. Meriggi, *Gli antichi Stati crollano*, in *Storia d'Italia. Annali*, 22: *Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 2007, pp. 541-566, in particolare p. 545.

[143] Sul punto v. ancora A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960; più di recente S. Solimano, *L'edificazione del diritto privato italiano dalla Restaurazione*

col far rinviare la codificazione penale[144]. L'organizzazione di un ordinamento giudiziario composta da magistrati 'italiani' – ma già piemontesi, lombardi, toscani, napoletani[145] – avrebbe inoltre stentato a realizzare una uniforme giustizia 'nazionale'; le fonti giudiziarie dell'Italia unita possono dire molto su questa cruciale vicenda.

all'Unità, in *Il bicentenario del codice napoleonico*, atti del convegno di studi (Roma, 20 dicembre 2004), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2006, pp. 55-88.

[144] M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889)*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli* cit., pp. 579-651.

[145] Si vedano ancora *I magistrati italiani dall'Unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, a cura di P. Saraceno, Roma, Carucci, 1988; P. Saraceno, *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'Unità al 1890*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane - C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, pp. 539-588; C. Guarnieri, *La magistratura in Italia: un profilo storico e comparato*, in *La giustizia civile e penale in Italia tra aspetti ordinamentali e organizzativi*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 21-78.

Dibattito VI sessione

Diego Quaglioni

Sono state tre relazioni molte dense, molto belle. Quella di Giuseppe Chironi, perché mi pare che abbia visto le cose da un punto di vista che gli ha consentito di dire ciò che noi ci siamo dimenticati di dire (parlo per gli storici del diritto). Abbiamo forse dato per scontato che il quadro generale delle grandi strutture portanti dal punto di vista della tradizione normativa fosse chiaro, e abbiamo parlato d'altro. Chironi è tornato a mostrare come, invece, occorra riferirsi sempre puntualmente a quell'esperienza, non perché l'elemento legislativo sia il solo punto di riferimento, ma perché quel punto di riferimento, che proviene peraltro largamente dalla fattualità, perché nasce dal processo, è il problema stesso che viene risolto, il problema nascente in giudizio che viene risolto in una sede più alta, che è sede insieme di legislazione, di dottrina e di giudizio. È un elemento che occorre ovviamente sempre tener presente, ma la cosa è talmente ovvia che qualche volta forse può anche sfuggirci. Floriana Colao ha svolto una serie di considerazioni di grande importanza e ha mostrato (credo) molto puntualmente, in modo molto felice come la 'dimensione' plurale della disciplina del processo debba essere sempre tenuta presente e che l'elemento legislativo non ha questo ruolo primario che qualche volta, soprattutto in passato, le è stato accordato. La relazione di Gaetano Greco ha posto un problema forse ancor più complicato, quello del 'disciplinamento'. E mi ha molto sorpreso, perché in realtà si tratta di un tema che tendiamo a considerare come un po' tramontato, un po' usurato. C'è stata una stagione in cui anche in Italia una letteratura cospicua ha mostrato come questo tema potesse essere fertile per rinnovare gli studi di storia delle istituzioni, di storia del pensiero, di storia (diciamo) del diritto, ma questo è un tema squisitamente tedesco. Se noi fossimo a un congresso sulla documentazione degli organi giudiziari nella Germania tardo-medievale e moderna, cioè se fossimo in Germania, se parlassimo della Germania al tempo della

Riforma e successivamente alla Riforma certamente avremmo vita più facile. Andremmo a discutere, non so, della documentazione superstite per quanto riguarda l'attività del Concistoro nelle città calviniste e così via. Perché lì la sottomissione dell'antica missione 'disciplinatrice' (chiamiamola così) della Chiesa, delle Chiese, alla direzione dello Stato è cosa fatta, e prima ancora che alla documentazione che nasce dagli organi giudiziari si può ricorrere tranquillamente anche alla dottrina, per sapere come tutto questo avviene. E in Italia tutto questo non è avvenuto, oppure è avvenuto (in forme, diciamo così, abortite) solo con molto ritardo. Ed io però ho i miei dubbi che in un'età così prossima a noi storicamente, come è quella tardo-illuministica/pre-rivoluzionaria, si possa ancora parlare di un fenomeno del genere. L'Italia semplicemente non l'ha avuto perché non ha avuto la Riforma, perché non ha avuto la riforma religiosa, cioè perché non ha avuto la riforma dei costumi, perché in Italia il processo per il quale la Chiesa si è fatta Stato, ma contemporaneamente lo Stato si è fatto Chiesa, non si è verificato. Quindi un tema che negli anni passati ha certamente risvegliato la storiografia italiana, ma che mi pare anche tramontato e giustamente abbastanza in fretta. Non voglio fare propaganda per le cose di casa nostra, però voglio ricordare che in tempi abbastanza recenti – alcuni anni fa – proprio una giovane studiosa, Lucia Bianchin, un'allieva di scuola trentino-senese, tanto per non sbagliare, ha scritto per Il Mulino un libro intitolato *Dove non arriva la legge* e ha fatto i conti con la storiografia tedesca, con la storiografia tedesca del passato trentennio proprio in tema di disciplinamento, riproponendo però il tema dell'origine del problema della censura, della *censura morum*, cioè della disciplina dei costumi, come problema non della Chiesa, ma dello Stato. E naturalmente l'orizzonte non è un orizzonte italiano, è tutto un orizzonte oltremontano. È un tema arduo questo. Gli esempi della letteratura scientifica che il collega ha citato sono senz'altro degli ottimi esempi, sebbene su questi motivi l'orizzonte storiografico possa essere ulteriormente allargato.

Giorgio Chittolini

Brevemente a proposito della relazione di Giuseppe Chironi. Anche qui il notaio è saltato fuori in modo prepotentissimo. Il problema di fondo che io continuò un po' a pormi, anche se non trovo risposta, è questo: perché, quasi tutti i vescovi d'Europa – XIII, XIV secolo – sono riusciti a crearsi i loro «officiali» e in Italia questo non è avvenuto, oppure è avvenuto in queste forme indirette? E questo mi sembra un problema avvicinabile

all'altro che è emerso quando abbiamo constatato questa forte preminenza in Italia di un ceto notarile, al quale in altri paesi europei non si ha bisogno di ricorrere, in presenza di altre figure. La domanda più specifica che vorrei fare a Chironi è questa: si è fermato a fine Duecento-inizi Trecento, poi ha indicato un punto d'arrivo con la sessione del Concilio di Trento in cui si stabilisce la facoltà dei vescovi di crearsi, diciamo così, i propri ufficiali, chiamiamoli come vogliamo. Mi chiedo se si debba proprio arrivare al Concilio di Trento per vedere il delinearsi, all'interno di questo personale notarile che ruota intorno ai vescovi (naturalmente distinguendo fra sedi e sedi ecc.), qualcosa che (se non proprio del tutto formalmente) comincia a strutturasi come un'istituzione cancelleresca. Io penso che, una volta posti molto chiaramente il punto d'arrivo e il punto di partenza, si tratti un po' di vedere anche nelle varie situazioni locali come questi due elementi – di struttura cancelleresca e di struttura notarile – diano vita a forme nuove di uffici e di documentazione.

Gaetano Greco

Perché parlare di orizzonti ampi? Il 'piccolo problema' è che la Toscana è un caso particolare. È molto particolare il caso toscano. Noi abbiamo una Chiesa in Toscana, una Chiesa nazionale di fatto, già costruita dall'epoca medicea con più di 300 vescovi nell'arco di tre secoli che sono tutti ed esclusivamente di nomina granducale. E questo è uno degli aspetti... Per un altro aspetto, però, applicano ampiamente il diritto canonico come se si fosse nello Stato della Chiesa, nonostante si fosse sotto il controllo della giurisdizione granducale. Quindi è una situazione strana, e tanto più strana in quanto poi è strano l'esito (chiedo venia, perché questo è interessante). La Toscana è un paese 'disciplinato' (tra virgolette) qui è un gioco (scusate) tra 'disciplinamento' e 'disciplina'. Alla vigilia dell'Unità d'Italia il ministro Enrico Poggi con un colpo di penna reintrodusse, com'è noto, la giurisdizione 'leopoldina' in ambito penale e Francesco Carrara difese l'"anomalia toscana' anche in età postunitaria. Uno degli elementi per la difesa di questa anomalia, cioè il fatto che la Toscana non avesse la pena di morte mentre il resto d'Italia l'aveva, era che dalle statistiche criminali si evinceva che il livello di delitti tremendi commessi in Toscana era al livello della Svezia. Questo fatto per chi ha studiato il Cinquecento toscano sembra una cosa stranissima, perché quello toscano è un Cinquecento violentissimo quant'altri mai. Quindi il caso della Toscana è diverso dal caso siciliano (io sono siciliano), da quello veneto ecc. e credo che proprio per la

Toscana si possa usare questa categoria della diversità per leggerla in modo critico, come ho tentato di leggerla.

Giuseppe Chironi

Ho cercato di descrivere l'inizio e il punto d'arrivo di un percorso. Ho detto che si tratta di un'evoluzione (poi qualcuno contesterà il fatto che si tratti di evoluzione o d'involuzione). Comunque, si tratta certamente di un percorso che inizia e finisce in un certo punto. Direi che se vogliamo aggiungere qualcosa (oltre all'inizio e alla fine) si può dire che questo percorso dura sostanzialmente dal Trecento (dagli inizi del Trecento, forse un po' prima addirittura, forse dalla metà del Duecento), da quando cominciano a comparire in maniera continuativa i vicari vescovili, e si conclude col Concilio di Trento. Si può riconoscere un tentativo continuo e costante di potenziamento delle strutture cancelleresche a scapito forse dell'elemento notarile, potenziamento che si può vedere osservando le tipologie documentarie prodotte. La tipologia che ho esaminato è una tipologia ibrida, che progressivamente nel corso del Quattrocento viene (come dire) sostituita da quelli che si chiamano «libri del civile». Il segno del passaggio è nel fatto che si perde il raccordo col notaio. Inizialmente i libri del civile hanno la sottoscrizione del notaio, poi piano piano questa sottoscrizione scompare, per cui alla fine del percorso diciamo: «un registro del civile che è privo di sottoscrizione notarile non può che essere all'interno di una cancelleria, anche prima del Concilio di Trento». Un altro caso è quello della produzione di «bollari»: prima ho citato i «libri litterarum», che piano piano si trasformano in «bollari», cioè contengono le cosiddette 'bolle', ovvero *litterae* sigillate. Alcune tipologie di documenti che inizialmente sono prodotti in forma di *instrumentum*, e quindi sono ancora legati al modo notarile di produzione documentaria, piano piano passano alla forma delle *litterae*, quindi a una forma che ormai è compiutamente e completamente cancelleresca. Si chiedeva giustamente Giorgio Chittolini: «come si fa a vedere la localizzazione di questa evoluzione?» L'unico strumento complessivo (com'è noto), per quanto povero possa essere, è la *Guida degli archivi diocesani d'Italia*, tramite la quale si può constatare come sostanzialmente queste serie di «bollari» prendano tutte quante avvio intorno alla seconda metà del Quattrocento. Vi sono naturalmente dei casi anteriori o altri di applicazione successiva, ma il processo può dirsi tendenzialmente concluso col Concilio di Trento, anche se non del tutto.

Tavola rotonda

Carla Zarrilli

Siamo qui per questa tavola rotonda che nel programma abbiamo definito «conclusiva». In realtà, spero che essa possa offrire ulteriori suggestioni, ulteriori spunti per proseguire la riflessione. A questo proposito, propongo soltanto qualche breve *flash* da archivista.

Noi archivisti, almeno quelli della mia generazione, abbiamo come punto di riferimento la *Guida generale degli Archivi di Stato*, in merito alla quale concordo pienamente col giudizio dato da Paolo Cammarosano. Ciononostante, se partiamo da quanto ci viene offerto dalla *Guida* sui fondi archivistici presenti su tutto il territorio nazionale, credo che questi nostri tre giorni d'intenso dibattito e di relazioni abbiano contribuito ad approfondire le nostre conoscenze: rispetto ai dati forniti dalla *Guida* credo che oggi, almeno nel campo della documentazione 'giudiziaria', certamente ne sappiamo di più. Inoltre, assieme ai fondi descritti nella *Guida*, molte relazioni hanno chiamato in causa documentazione giudiziaria conservata al di fuori degli Archivi di Stato, ad esempio in archivi comunali. Accanto ai riferimenti all'attuale geografia della conservazione, il convegno ha introdotto anche un'approfondita riflessione circa la produzione e la trasmissione della documentazione degli organi giudiziari, sulla base di fasi storiche periodizzanti. Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, in particolare, hanno sottolineato alcuni momenti significativi di questa vicenda archivistica: la formazione di grandi archivi di concentrazione tra Cinque e Seicento, la nascita di nuovi sistemi giudiziari – ed archivistici – in età napoleonica, i grandi cambiamenti verificatisi con la creazione del sistema archivistico nazionale, tra i quali, come già ricordato da Stefano Vitali, la disarticolazione di alcuni dei grandi complessi documentari formatisi nei secoli precedenti.

Al centro del convegno è emersa la figura del notaio, non solo come estensore della documentazione, ma anche come protagonista della sua trasmissione, soprattutto in Età moderna. Un interessante dibattito si è quindi aperto sul rapporto tra archivi notarili e documentazione giudiziaria, problema cui non è possibile associare una risposta univoca, anche in considerazione delle innumerevoli sfaccettature che caratterizzano il panorama politico-istituzionale 'italiano' di Antico regime. È quindi proprio questa varietà – di «giustizie» italiane parlava Floriana Colao concludendo la sua relazione – in relazione alla quale una *reductio ad unum* è assolutamente impossibile a costituire la maggiore ricchezza del nostro Paese e anche la ricchezza di questo nostro convegno.

Mario Ascheri

Mi associo nel valutare molto positivamente questo incontro tra specialismi diversi, che hanno portato contributi variegati su un tema amplissimo e, se mai, mi duole soltanto di non aver potuto assistere con la continuità che avrei desiderato. Tanto più che negli anni passati, quando mi occupavo da vicino di alcune realtà del territorio senese, avevo più volte auspicato un intervento sull'importante fondo archivistico ora inventariato – anche con esplicite segnalazioni di documenti[1] – e per questo motivo ero anche tra i consulenti del progetto speciale che lo ha riguardato.

Ma torniamo alla varietà dei punti di vista qui espressi, che ha provocato anche un po' di disorientamento, dato che si è parlato di questioni anche molto distanti tra loro, sia nel tempo che nello spazio. Però, dobbiamo mettere qualche punto fermo pur senza nascondere la diversità dei percorsi e le perplessità emerse proprio perché si è parlato di cose anche 'qualitativamente' diverse. Il linguaggio è quello che è, impoverisce la realtà, per cui noi parliamo genericamente di giustizia, ma ci sono 'varie' giustizie[2], e non solo 'vari' organi giudiziari. Su tali questioni di approccio credo

[1] *Abbadia San Salvatore. Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena con edizione dello statuto (1434-secolo XVIII)*, a cura di M. Ascheri - F. Mancuso, Siena, Il leccio, 1994, p. 30 e nota 39. Del problema avevo parlato anche a Montalcino nel 1987, ospite degli Amici di Sant'Antimo, presentando alcune carte tematiche del territorio senese poi ricordate in M. Ascheri, *Un'ipotesi di atlante storico dell'area senese-grossetana*, in «Bullettino senese di storia patria», XCV (1988), pp. 482-484.

[2] E il *dolus bonus* degli editori tende a semplificare, come è avvenuto nell'intitolare il bel lavoro di M. Bellabarba, *La giustizia nell'Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

di dovermi soffermare a questo tavolo quasi 'istituzionalmente', visto che sono l'unico a occuparmi nello specifico di storia del diritto.

E allora vorrei brevemente richiamare l'orizzonte culturale comune entro il quale ci muoviamo, nonostante i percorsi variegati che sono stati seguiti. Ed è l'orizzonte che delinea un diritto grosso modo 'colto' derivante dal diritto romano, del quale il diritto canonico è una modernizzazione, un'espressione 'moderna', per cui i notai di cui parliamo, per quanto articolate possano essere le situazioni concrete in cui sono venuti a trovarsi, si erano formati su formulari latini, romanistici, uniformi quanto agli istituti giuridici, sebbene naturalmente non potessero escludere tradizioni locali[3].

Detto questo, bisogna anche sottolineare che oggi guardiamo a questi problemi *ex post*, dopo una rivoluzione culturale e costituzionale quale è stata quella sette-ottocentesca, per cui siamo portati a cogliere fenomeni lontani nel tempo sovrapponendovi talvolta problemi che sono invece i nostri. Ad esempio, accetto senza esitazioni l'invito di Gaetano Greco a sottolineare la centralità dei problemi ecclesiastici, perché non sono problemi di organizzazione della Chiesa in senso stretto, in quanto la giustizia della Chiesa investiva potenzialmente tutti i fedeli, non soltanto i chierici. La giustizia ecclesiastica non era una giustizia 'di ceto', 'di categoria', ma una giustizia che poteva investire tutti. Il fatto che ancor oggi diamo priorità alla giustizia laica, come del resto è stato fatto anche nel presente convegno, riflette questa nostra impostazione di fondo, di chi osserva, come detto, *ex post* con gli occhi delle trionfanti istituzioni laiche d'Età contemporanea. Eppure, tutti noi sappiamo bene che fino al Settecento e al primissimo Ottocento la Chiesa, e quindi anche la normativa canonistica e la giustizia ecclesiastica, ha avuto uno spazio enorme anche per ciò che concerne i problemi qui in discussione[4].

Questo era il primo punto che ritenevo opportuno sottolineare. Il secondo punto culturalmente importante è costituito dal fatto che la nostra formazione generale (sul 'particolarismo' medievale e moderno ecc.) e la stessa documentazione tendono talvolta a farci tener conto soltanto dei

[3] Si veda, entro un'enorme casistica, la realtà illustrata da L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997.

[4] Per Siena può bastare un rinvio ai lavori di Oscar Di Simplicio; per parte mia, uno spunto archivistico l'ho offerto in M. Ascheri, *Fonti per la storia della giustizia ecclesiastica medievale a Siena*, in *Church, Law and the Origins of Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, edited by W. P. Müller - M. Sommar, Washington, Catholic University, 2006, pp. 275-288.

quadri normativi locali. In questo caso si può anche cadere in equivoci gravi, poiché tali quadri presuppongono sempre una normativa 'esterna', ovvero la normativa di diritto comune che integrava più o meno tacitamente la normativa locale, che è pertanto incompiuta per definizione. E su determinati istituti anche importanti, come ad esempio quello della motivazione della sentenza, gli ordinamenti locali possono essere addirittura contrari rispetto alla dottrina di diritto comune di stampo universitario[5].

Altro punto del quale bisogna sempre tener conto è il fatto che le giurisdizioni di Antico regime, e soprattutto certe giurisdizioni come i Senati richiamati anche in questi giorni[6], ritenevano di aver diritto a darsi una procedura speciale: dato di fatto dal quale sono state derivate conseguenze eccessive, anche per effetto di orientamenti storiografici un po' troppo *tranchant*, accolti ad esempio nel recente libro (peraltro importante) di Nicola Picardi[7], ben noto e colto processualista. Cosa è successo? Leggendo taluni storici del diritto egli ha tratto l'idea che non ci fosse una scienza del processo prima dei codici e che il diritto processuale fosse un diritto fatto, più che dalla legge e dalla dottrina, dai giudici. Ora, che questi vi avessero spazio, come nel caso dei Senati sopra ricordati, non vi è dubbio, ma dobbiamo tener conto prima di tutto che esiste una legislazione processualistica locale, sia medievale che moderna, della quale è sempre necessario ricostruire il profilo. Addirittura vi sono normative in materia sin dal XII secolo! Basta dare un'occhiata agli statuti di Pisa pervenutici nella redazione risalente a circa il 1180 per convincersi di quanto il legislatore locale già s'interessasse al processo[8]. Una legislazione esisteva dunque prim'ancora che dottrina e giurisprudenza acquisissero un ruolo preponderante col processo romano-canonico. Non v'è dubbio che si formasse presso i tribunali quello che in dottrina a un certo punto venne chiamato «stylus

[5] È uno dei punti sui quali ho insistito in M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989 (ed. riveduta 1995).

[6] Per un tentativo di sintesi su uno dei modelli fondamentali di organizzazione giudiziaria centrale in Età moderna v. M. Ascheri, *I grandi tribunali*, destinato al volume sull'Età moderna de *La cultura giuridica*, a cura di P. Costa, di prossima pubblicazione da parte dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana.

[7] Il riferimento è a N. Picardi, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2007.

[8] Su tale questione ed altre connesse rinvio a M. Ascheri, *Agli albori della primavera statutaria*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte - M. Miglio, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2010, pp. 19-36.

curiae»[9]. La Rota romana e gli altri 'grandi tribunali' avevano un proprio *stylus*, che regolamentava i dettagli del 'proprio' processo e quindi anche le modalità di conservazione delle carte, ove non intervenissero ordini del legislatore. Gli avvocati dovevano conoscere queste pratiche, in relazione alle quali conservavano le proprie carte negli studi professionali, comprendendovi anche i formulari, che a loro volta integravano gli *stylus* dei vari tribunali locali[10]. Perciò nell'avvicinarsi a una serie archivistica bisogna sempre fare molta attenzione, perché spesso tra le carte talora chiamate «di corredo» e inserite in coda agli inventari (con definizioni spesso generiche o imprecise) possono nascondersi volumi preziosissimi, in quanto sono proprio quelli che danno la chiave per 'entrare' nel meccanismo processuale e quindi comprendere come siano stati prodotti gli atti giudiziari. Si tratta di 'manuali', insomma, che servivano ai cancellieri, i quali se li passavano di generazione in generazione lasciando sui libri (spesso sporchissimi) evidenti tracce di questa lunga utilizzazione.

E ancora, un aspetto cui noi 'moderni' *ex post* a volte non facciamo caso è costituito dal fatto che ogni istituto d'Antico regime esercitava una propria giurisdizione interna: l'ufficio che svolgeva attività amministrativa aveva di norma anche la giurisdizione sui casi che esaminava. Sino alle riforme costituzionali, sino al pensiero ottocentesco, questa era una realtà del tutto ordinaria. Ad esempio, come si legge nel bell'inventario dell'Archivio storico del Monte dei Paschi, un'ampia porzione di detto archivio è costituita da materiale 'processuale' relativo alla giurisdizione interna dell'istituto. Analogamente, l'opedale di Santa Maria della Scala aveva giurisdizione sui propri 'dipendenti' e così via, tanto per richiamare istituzioni senesi[11]. Da questo punto di vista diviene certo difficile cercare archivi giudiziari come li concepiamo oggi, perché uno stesso ufficio nel medesimo registro poteva verbalizzare una delibera di tipo amministrativo e poi, dopo 50 fogli, una delibera relativa a un contenzioso in esame presso

[9] In proposito, tra i contributi più recenti v. D. Edigati, *Gli occhi del granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra* stylus curiae *e* ius commune *nella Toscana secentesca*, Pisa, Ets, 2009.

[10] Un esempio può essere costituito dalla raccolta segnalata in M. Ascheri - V. Persi, *Il Fondo* Carte forensi *dell'Università di Roma Tre*, in *La giustizia dello Stato pontificio in Età moderna*, atti del convegno di studi (Roma, 9-10 aprile 2010), a cura di M. R. Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 105-123.

[11] *L'archivio del Monte dei Paschi di Siena. Inventario della sezione storica*, a cura di G. Catoni - A. Lachi, Siena, Monte dei paschi di Siena, 1994, pp. 4-5, 32-189; *Archivio di Stato di Siena. Archivio dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, 2 voll., Roma, Ministero dell'interno, 1960-1962, I, pp. 87-90.

l'ufficio stesso. Nonostante tutto, una volta che abbiamo riaffermato il pluralismo delle autorità giudiziarie, per così dire (che a noi *ex post* da un punto di vista 'illuministico', 'statalistico', dà l'idea di un bel caos), al tempo stesso siamo in grado d'individuare anche organi strettamente 'giudiziari' a seguito di precise scelte politiche operate da certe istituzioni. I Senati *non* erano organi esclusivamente giudiziari perché istituiti nel contesto di ordinamenti principeschi e così via, ma le Rote erano organi mediante i quali si realizzava una sorta di divisione del potere: erano organi strettamente tecnici, appunto, che ufficialmente applicavano, non *creavano* il diritto. C'è una lettera bellissima del Trecento, uno di quei *flash* illuminanti che ogni tanto vengono fuori: l'imperatore chiede una raccomandazione alla Rota romana e i giudici gli rispondono 'noi non possiamo far questo', «noi non siamo legislatori» – lui chiedeva una deroga –, «noi applichiamo soltanto la legge»: «ministri iuris sumus, non auctores»[12]. C'era la coscienza – corrispondente alla realtà, in un ordinamento ormai centralistico e autoritario come quello pontificio – della specialità prettamente giudiziaria di un ufficio, di questo bisogna semplicemente tener conto. Poi è chiaro che tutto si complica perché nel mondo di Antico regime, lo sappiamo bene, c'era l'istituto della «prevenzione» (per cui l'autorità che interveniva per prima 'si prendeva' il processo) o quello dell'«avocazione» (per cui il potere politico poteva spostare il processo da una magistratura all'altra o acquisirlo direttamente): non sappiamo mai se una causa era finita presso un tribunale perché vi era stata spostata da un altro!

Un ultimo punto, ancora. Esiste anche documentazione giudiziaria non archivistica di cui bisogna parlare: è la ricchissima documentazione a stampa. Le decisioni della Rota romana circolavano manoscritte già nel XIV secolo e con l'avvento della stampa cominciarono ad avere una sempre più ampia diffusione europea, come nel caso delle *Decisiones Capellae Tholosanae*[13] o delle *Decisiones Neapolitanae*[14]. Pensate: queste *decisiones* avevano una circolazione e un utilizzo internazionali, cosa che non hanno

[12] La lettera è stata scoperta da Gero Dolezalek, che l'ha pubblicata in una rara *Festschrift*, ricordata tra l'altro in M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma, Carocci, 2000, p. 343, nota 23.

[13] Consultabili ad esempio in *Decisiones Capellae Tholosanae per Ioannem Corserium archiepiscopalis ibidem sedis quondam officialem*, *primum collectae*, *postea vero per Stephanum Auffrerium*..., Francofurti ad Moenum, ex officina Nicolai Bassaei, impensis Sigismundi Feyrabend, 1575.

[14] La raccolta più nota è *Decisiones Neapolitanae domini Matthaei De Afflictis re et fama nobile et nunquam satis aestimatum opus votorum decisionumque insignium causarum Sacri Consilii Neapolitani*..., Lugduni, sumptu Antonii Vincentii, in calcographia Mathie Bonhome, 1537.

le sentenze dei tribunali di oggi, chiusi come sono entro i confini nazionali! Una sentenza della Rota fiorentina relativa al porto di Livorno venne citata da un tribunale di New Orleans a fine Settecento perché risolveva un problema di diritto marittimo: a New Orleans la utilizzarono come in un sistema aperto di 'diritto comune', come diciamo tecnicamente[15]. Lo stesso Gaetano Greco ha ricordato esempi tratti dalla *Pratica universale* di Marcantonio Savelli, un'opera per la Toscana preziosissima: quante citazioni di fatti giudiziari vi si possono trovare inseriti! Come una specie di sintesi della procedura e della vita giudiziaria toscana di fine Seicento[16]. E ogni regione ha il 'suo' Savelli: per Napoli, ricordo, c'è la raccolta bellissima di Donato Antonio De Marinis[17], in cui l'autore – un giudice che aveva raccolto carte forensi, processuali di ogni genere – mise dentro di tutto. Allo stesso modo, Giovanni Battista De Luca, naturalmente non nel *Dottor volgare*, ma nel *Theatrum veritatis et iustitiae*, ci ha tramandato una raccolta di materiali forensi fantastici[18].

Infine, nel settore delle opere a stampa non possiamo dimenticare le cosiddette 'volanti'. Ogni biblioteca con fondi antichi possiede queste raccolte rilegate di «lodi», «allegazioni», «voti decisivi». Soprattutto nel Settecento diventarono di ordinaria amministrazione per ogni studio legale. Probabilmente delle 'volanti' si facevano alcune decine di copie per le parti, gli avvocati, i giudici (e gli amici e colleghi): carte preziosissime, perché a volte comprendono allegazioni conclusive che riassumono tutti i termini della causa citando i precedenti, documenti compresi. Ad esempio, in una di queste 'volanti' settecentesche si può ritrovare l'intera ricostruzione genealogica di una famiglia, perché si era dovuto valutare la legittimità o meno di un fedecommesso o giustificare l'iscrizione a un albo nobiliare. Quindi, da una carta processuale del Settecento si può in questi casi risalire al basso Medioevo, con citazioni di atti conservati in vari archivi, a volte riprodotti per esteso. Purtroppo sono carte di rado

[15] Questo ed altri casi furono utilizzati ampiamente da Gino Gorla per richiamare allo studio della giurisprudenza d'Antico regime; in particolare, v. G. Gorla, *A Decision of the Rota Fiorentina of 1780 on Liability for Damages Caused by the «Ball Game»*, in «Tulane Law Review», 49 (1975), pp. 678-695.

[16] D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana, Accademia degli Incamminati, 2005.

[17] D. A. De Marinis, *Summa et observationes ad singulas decisiones regiae Camerae Summariae Regni Neapolis*, Lugduni, sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1674.

[18] Nella ricchissima bibliografia v. il recente A. Dani, *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in *La giustizia dello Stato pontificio* cit., pp. 125-148.

schedate analiticamente nei nostri archivi e biblioteche, in quanto si tratta di raccolte di volumi rilegati dagli avvocati o dalle parti (perché non si perdessero) a formare delle specie di faldoni miscellanei. Nel fondo antico della biblioteca del Circolo giuridico a Siena ce ne sono pareti piene, e parimenti a Firenze presso la facoltà di Giurisprudenza, che ha ereditato i libri dell'ottocentesca Corte d'appello. Ma ve ne sono in ogni biblioteca che abbia raccolto libri antichi, di avvocati soprattutto. Queste 'volanti' potevano infatti costituire dei precedenti utilizzabili nella pratica forense, per cui ne era utile la conservazione. Nelle biblioteche si possono inoltre trovare memorie di giudici o cancellieri (anche se poche in Italia rispetto ad altri paesi). Qualche anno fa, ad esempio, abbiamo pubblicato l'opera di un cancelliere settecentesco di Murlo (all'epoca Murlo era ancora una signoria dell'arcivescovo di Siena), il quale, distrutto dalla noia della vita di campagna, si era messo a spogliare gli atti processuali più antichi per costituire una specie di zibaldone. È utilissimo perché in duecento pagine contiene i casi più interessanti di due secoli di storia giudiziaria della giurisdizione di Murlo, non una città, ma pur sempre una piccolissima 'capitale', ospitante una corte di giustizia[19]. Questi testi sono particolarmente interessanti poiché si tratta di scritti non destinati al pubblico, e lo scritto destinato al pubblico è sempre sospetto, perché vuol lanciare qualche messaggio per un fine preciso. Qui ci troviamo invece in presenza di una compilazione che doveva servire soltanto per l'attività interna della corte.

Quindi, per concludere, un appello ai valenti colleghi degli archivi: cercate di evidenziare (non so come, questa è la vostra arte) i materiali di corredo presenti nelle serie giudiziarie, poiché tra l'altro possono dar notizia di atti giudiziari perduti, e quindi informare su vuoti documentari che sono andati aprendosi nel tempo. A livello di biblioteche il discorso si ripete: bisogna cercare di rintracciare negli antichi cataloghi le opere recanti memorie giudiziarie, purtroppo di solito contenute in manoscritti cartacei 'brutti' e privi di miniature, libretti di uso personale e quindi in genere poco considerati, sebbene dal nostro punto di vista possano aprire degli squarci assai importanti.

[19] M. Filippone - G. B. Guasconi - S. Pucci, *Una signoria nella Toscana moderna. Il Vescovado di Murlo (Siena) nelle carte del secolo XVIII*, con una presentazione di M. Ascheri, Siena, Università degli studi di Siena, 2004[2].

Giorgetta Bonfiglio Dosio

Questo convegno ha affrontato argomenti molto complessi e ha determinato, in ognuno di noi, anche un ripensamento su temi che avevamo trattato o stiamo trattando. Penso quindi che torneremo tutti a casa con la voglia di riprendere certe tematiche e di approfondirle. Relazioni di ampio respiro si sono alternate con ricerche puntuali e innovative, che hanno affrontato il materiale archivistico con un taglio non tradizionale. Tra l'altro, rispetto al titolo del convegno, varie relazioni hanno felicemente 'sforato' i termini cronologici, in quanto siamo risaliti di molto e siamo anche arrivati al pieno Ottocento, talvolta al Novecento, con una scorribanda utilissima soprattutto per chi guarda ai temi trattati in un'ottica archivistica diacronica, secondo l'insegnamento che ci hanno trasmesso gli archivisti della generazione precedente.

Come ha già accennato Carla Zarrilli, in questi giorni siamo stati chiamati a riflettere da varie angolature sul momento formativo della documentazione: quindi, abbiamo condotto analisi istituzionali sui cosiddetti produttori di archivi, sempre in bilico tra norma e prassi, tra chi ufficialmente ha l'etichetta di detentore del potere e chi poi questo potere lo esercita nelle stanze della burocrazia, giorno per giorno. Abbiamo poi discusso sul processo di conservazione e trasmissione, in varie fasi: conservazione a ridosso della formazione e conservazione attraverso il tempo. Infine, abbiamo preso maggiore coscienza di fenomeni diffusi in tutte le aree geografiche che sono state affrontate, fenomeni di concentrazione e di trattamenti archivistici non sempre, col senno di poi, giudicati adeguati, ma chiaramente influenzati da un modo di pensare e di applicare il principio di provenienza, soprattutto alla luce di un'ottica statuale incoerente con il momento formativo degli archivi, specie per il settore dell'esercizio della giustizia, che è emerso da questo convegno in tutta la sua poliedricità e complessità.

I tre giorni che abbiamo trascorso assieme hanno sicuramente allargato i nostri orizzonti, non soltanto in senso geografico, ma anche e soprattutto per quello che riguarda la nostra percezione, nei diversi ambiti disciplinari, di questo fenomeno 'giustizia', che è stato analizzato e discusso. Come si diceva prima, forse non abbiamo raggiunto risultati del tutto condivisi, però sicuramente abbiamo acquisito spunti interessanti di approfondimento delle singole realtà oggetto di studio.

Quali sono i risultati che possiamo ricavare da questo convegno? Prima di tutto c'è stata una serrata riflessione sulla periodizzazione, sui fenomeni periodizzanti nei diversi ambiti statuali. Poi la riflessione si è spostata sugli schemi mentali applicati retroattivamente (vi ha fatto cenno anche Mario Ascheri), cioè sulla tentazione di applicare concetti del nostro mondo giuridico contemporaneo al passato e di insistere su inopportune suddivisioni tra amministrazione e fiscalità, amministrazione finanziaria e giurisdizione/esercizio della giustizia, tenendo invece presente che – penso anche al panorama veneto/veneziano – c'erano organi amministrativi che esercitavano anche una giurisdizione interna: ad esempio, studiando i provveditori in Zecca ci si rende conto che essi, oltre ad essere un organo amministrativo, amministravano anche la giustizia in determinati specifici settori. Quindi mi pare sia stato confermato un dato rilevante: l'Antico regime è contraddistinto da magistrature con una pluralità di funzioni, tutte esercitate contestualmente.

L'ottica comparativa ha portato a evidenziare condivisioni e peculiarità. È emerso come punto comune dei vari approcci disciplinari che il fenomeno giustizia, le varie forme della giustizia sono una delle manifestazioni dello strutturarsi dello Stato, quindi uno degli aspetti con cui uno Stato organizza l'esercizio del potere nelle articolazioni sociali, nelle varie articolazioni sociali. È già stata sottolineata fino alla noia – ma ne parlerà, penso, anche Attilio Bartoli Langeli – la rilevanza della figura del notaio: un vero incubo! Dovunque ti rigiri trovi un notaio che fa qualcosa. Naturalmente servono, secondo me, approfondimenti molto più diffusi dei bellissimi carotaggi che molte relazioni ci hanno dato, analisi molto puntuali del ruolo del notaio, sempre in bilico tra libera professione, funzionariato, cancellierato e cose di questo genere. La figura del notaio è un po' una spia per affrontare quella che potrebbe essere definita una storia della burocrazia intesa in senso ampio, che quindi è una storia anche degli apparati minori dei vari Stati. È venuta fuori dalle relazioni – mi pare soprattutto da quelle 'toscane' – una problematica che forse noi archivisti sentiamo molto, cioè come descrivere determinati materiali. Dalle relazioni di questo convegno è emersa l'esigenza che la descrizione, con riferimento alle molteplici funzioni del notaio, debba prescindere da periodizzazioni interne degli istituti o dei depositi di documenti e debba tener conto di molti aspetti. Uno di questi è l'aspetto fisico dei singoli documenti e delle aggregazioni documentali: come abbiamo avuto modo di vedere e di toccare con mano nei

depositi dell'Archivio di Stato di Siena, l'analisi delle forme fisiche a volte accende una lampadina, fa venire il sospetto che quello che si è sempre ritenuto un 'fondo' non sia effettivamente tale, e debba invece essere riesaminato, rimodulato, ristudiato. Molte relazioni poi hanno evidenziato l'importanza delle tipologie documentali in rapporto alle procedure: proseguendo e approfondendo il discorso sulla normativa. In molti settori di ricerca, per evidente comodità, ci si riferisce solo alle norme, tralasciando le ricadute concrete, vale a dire l'applicazione delle norme, che viceversa le tipologie documentarie rispecchiano.

Dalle relazioni è emerso un altro tema, peraltro caro a Bartoli Langeli: quello del rapporto tra carte sciolte e redazioni originariamente su registro e tra carte sciolte e registri e aggregazioni posteriori, di poco o di molto, in volumi. Peraltro anche la tecnica o procedura della cosiddetta «avvolumazione» può essere più o meno coeva alla redazione dei singoli documenti, attuata dalla stessa cancelleria o soggetto produttore, come dimostrano parecchi casi veneti e toscani, oppure di molto posteriore, in quanto realizzata da conservatori e riordinatori, magari con criteri arbitrari e fuorvianti per lo storico delle istituzioni, applicando acriticamente *ante litteram* la teoria, poi enunciata da Giorgio Cencetti, del rispecchiamento, con la finalità di facilitare l'uso, la reperibilità e la consultazione dei documenti. In questi giorni abbiamo avuto l'opportunità di conoscere, puntualmente riscontrata sulla documentazione, l'esistenza di modelli normativi che naturalmente «è più evidente», «è più direttamente percepibile», ma ci siamo resi conto che esistono anche modelli culturali. Determinate relazioni (penso a quella di apertura o anche altre) e il dibattito svoltosi durante questa tavola rotonda hanno ampiamente dimostrato che esistono ben precise professionalità tecniche, incentrate sulla figura del notaio. La professionalità del notaio non è circoscritta al puro tecnicismo di scrivere, ordinare, conservare i documenti, ma si allarga al mondo letterario, artistico e culturale in senso lato. Poi, altra cosa importante è che, oltre alla professionalità tecnica, esiste la consapevolezza di ruolo di molti giusdicenti, soprattutto quando appartengono ai ceti eminenti delle città dominanti e vengono inviati nel territorio. Emergono molte analogie tra il caso toscano, quello milanese e quello veneto. Basti richiamare l'espressione «l'onore dell'ufficiale» felicemente coniata da Giorgio Chittolini. Tale consapevolezza emerge anche dalla letteratura sui rettori veneti. Su tale consapevolezza di ruolo si fonda una prassi di amministrazione della giustizia che travalica la

normativa scritta, vale a dire l'applicazione dell'*arbitrium*, strumento discrezionale ma non arbitrario di governo che va al di là delle codificazioni scritte e risente di influenze sociali e politiche forti. Devo riconoscere che l'analisi incrociata compiuta in questi giorni di normative, prassi e prodotti documentari è un metodo di studio, di ricerca e di confronto che, secondo me, dovrebbe essere adottato, sviluppato e approfondito.

Non aggiungerei altro, se non un accenno alle questioni aperte. Naturalmente si può uscire dai convegni anche con incertezze maggiori di quelle che si avevano prima di ascoltare le relazioni: positivo germe del dubbio e della ulteriore curiosità di ricerca! Da questo convegno si torna a casa con la presa di coscienza che lo studio disincantato del materiale documentario, esaminato anche nella sua fisicità, può indurre a ridiscutere il ruolo dei notai e la struttura, originaria e successivamente alterata, degli 'archivi di giustizia', che non sono solo dentro agli 'archivi giudiziari' tradizionalmente intesi. Quello che come lezione mi piace ricordare in conclusione, con l'ottica dell'archivista, è la potenzialità d'interpretazione critica delle istituzioni che ci viene dall'analisi minuta e concreta, condotta anche sugli aspetti materiali, della documentazione.

Attilio Bartoli Langeli

Anch'io inizio con considerazioni che sono già state fatte sia da Mario Ascheri che da Giorgetta Bonfiglio Dosio. La mia intenzione era quella di partire dalla domanda posta da Giuliano Catoni, il quale presiedeva la seduta proprio all'apertura del convegno: «ma esistono gli archivi giudiziari?» Certamente sì, abbiamo avuto risposte molto abbondanti su questo punto. Farei però attenzione a distinguere almeno lessicalmente tra quello che è, per esempio, il titolo del nostro convegno, «la documentazione degli organi giudiziari» o, ancor più brevemente, «le fonti giudiziarie» e «gli archivi giudiziari»: non so se è una distinzione solo lessicale o anche con qualche peso concettuale. Circa il passato (l'abbiamo sentito e non vale la pena ripeterlo) c'è questa commistione, contiguità, vicinanza, sovrapposizione di piani che impedisce in molti casi, non in tutti (come diceva Ascheri), di distinguere come effettivamente 'giudiziari e basta' molti organi di governo. La situazione, poi, è ulteriormente complicata dalle modalità di esercizio 'largo' della giustizia – mi piacerebbe utilizzare il concetto di 'giustizia stretta' e di 'giustizia larga' applicandolo alle categorie che introdu-

ceva stamattina Andrea Zorzi. È la 'giustizia stretta', quella formale, quella egemonica, quella d'apparato, che dà luogo a una documentazione specifica; la 'giustizia larga', quella fatta di tutte le mediazioni, paci e così via, trova sbocchi in altre direzioni documentarie, quando poi potrebbe anche non trovarne, se è vero – Sbriccoli diceva – essere l'oralità il contrassegno di questa 'giustizia larga'. Sta di fatto però che l'archivio giudiziario come, direi, categoria archivistica assoluta e comunque come insieme coordinato, unitario e diacronico di documentazione emanante dai tribunali è un'invenzione moderna e viene fuori tra Settecento e Ottocento dalla dottrina della divisione dei poteri (su questo credo ormai non ci siano più dubbi), tanto è vero, per esempio, che nella relazione di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli si faceva distinzione tra archivi politici, archivi amministrativi e fiscali, archivi notarili e giurisdizionali, una distinzione che viene fuori proprio in quel periodo. È infatti in quel periodo, sotto la dominazione francese o subito dopo, che si pongono i notai di fronte al bivio: o professione privata o carriera d'ufficio, di attuario. È lì, in quel punto, che si sciolgono in un senso o nell'altro tutti i nodi e gli intrighi che invece avevano caratterizzato l'esercizio 'largo' e 'stretto' della giustizia in Antico regime. E quindi dire «archivio giudiziario» anche per il passato, anche per epoche anteriori al Sette-Ottocento, significa appunto una restituzione *ex post* di un'unità a materiali che questa unità non hanno: una ricostruzione unitaria di una memoria documentaria precedente. A questo punto non so se il problema stia così a cuore agli archivisti. Parlerei di un totem archivistico che è quello della continuità. A me è capitato di verificarlo fin da piccolo quando nell'Archivio di Stato di Perugia ho visto (senza capirne il perché) che l'archivio storico comunale è una cosa e l'archivio giudiziario, per la stessa epoca (XIII secolo), è tutto un altro binario, sta tutto da un'altra parte dell'inventario, anzi non c'è nell'inventario dell'Archivio storico del Comune. Eppure si tratta dei libri del podestà, dei libri del capitano, una documentazione che più comunale non si può, insomma, e che faceva certamente parte dell'archivio storico comunale; eppure, per questo riandare all'indietro, all'indietro, all'indietro del concetto di archivio giudiziario, si è avuta poi la distinzione dell'archivio 'politico' (diciamo così) dall'archivio giudiziario. Due binari incomunicabili 'in verticale' (per dir così), quando invece 'in orizzontale' il discorso si presenta in maniera tutt'affatto diversa. Mi piace ricordare come specchio perfetto della commistione 'orizzontale' (chiamiamola così) dei generi poi normati (diciamo così) dalla nostra cul-

tura post-illuministica quel bellissimo «index» del cancelliere podestarile redatto dal padovano Giovanni da Prato della Valle – non ricordo la data, mi è sfuggita nella relazione di Varanini (1444) –, che elenca diciotto quaderni monografici, ciascuno con un tema preciso, però di contenuto ora giudiziario, ora amministrativo, ora politico, ora militare, ma costituente un corpo unitario perché unitario e unico è l'organo emanante, appunto la cancelleria podestarile, nel senso di podesteria di una villa del contado.

Le belle relazioni che abbiamo ascoltato mi piace distinguerle in due tipi: alcune hanno ragionato del funzionamento 'intrinseco' (per dir così) delle istituzioni giudiziarie, valutandone poi la ricaduta archivistica; altre invece sono partite dal dato archivistico per poi naturalmente, secondo quella che è una prassi ormai condivisa dalla dottrina archivistica, risalire all'organo o agli organi che quella documentazione hanno prodotto. Sta di fatto che da tutte le relazioni 'particolari' (per dir così), specifiche che abbiamo ascoltato credo sia impossibile ricondurre le diverse situazioni a parametri grossomodo unitari. Il pluralismo delle istituzioni e delle pratiche dell'esercizio della giustizia è bene che resti tale anche a livello archivistico e di coscienza archivistica. Semmai si dovrebbe procedere ancora di più per distinzioni, per differenziazioni. Ricordiamone alcune.

Non è stata sviluppata adeguatamente la prima distinzione, la prima nel senso cronologico di questo convegno, quella portata da Diego Quaglioni, tra procedura inquisitoria e procedura accusatoria, eppure – lo valutiamo noi che vediamo ogni tanto la documentazione giudiziaria già duecentesca – è una differenza di assoluto rilievo, che ha le sue ricadute archivistiche o nella produzione distinta di libri dell'inquisizione rispetto ai libri delle accusazioni o con, ancora una volta, una separazione archivistica dei libri delle testimonianze rispetto ai libri di altri atti procedurali e così via. Un'altra distinzione importante che è venuta fuori continuamente è quella tra i quadri istituzionali che determinano l'ambito di esercizio della giustizia e quindi gli organi centrali dello Stato o degli Stati, le città – ricordiamo la battuta di Varanini che parlava di «polarità cittadina» della documentazione giudiziaria, o diretta (in riferimento alla città) o indiretta (in riferimento ai territori delle singole capitali) – e, quindi (grande importanza hanno avuto e credo dovranno avere vieppiù), le località minori, le comunità piccole e grandi che confluiscono nel territorio di una città. Quindi, la distinzione tra la figura del vicario o del podestà – o come si debba chiamare – e quella del suo notaio o addirittura del notaio-vicario. Un'altra differenza impor-

tante che è venuta fuori è quella relativa alla tipologia materiale dei registri, che mi pare si possa definire così: da un lato dei veri e propri registri di attuari, di *acta*, secondo una tipologia certamente non fissa, non uniforme dappertutto e per tutto il tempo, ma abbastanza riconoscibile; dall'altra, invece, *acta* in forma di protocolli notarili: e questo, come capite, riguarda sia il momento genetico della documentazione sia quello posteriore della conservazione, del 'destino' di quei registri. È inoltre venuta fuori, ma meriterebbe di essere un po' più sviluppata, un'altra differenza formale, tipologica, tra ciò che riguarda ad esempio la documentazione processuale che dà luogo a una singola unità archivistica per processo e, di contro, una procedura redazionale che genera unità archivistiche contenenti in sé non solo più processi che si susseguono, ma una commistione di fasi di più processi che si svolgono contemporaneamente. Ciò in quanto quei registri riflettono un'attività 'quotidiana', e quindi il notaio vi annota progressivamente quelle che sono le citazioni del 'processo x', poi le deposizioni testimoniali del 'processo y', poi un registro diario (e questo per la mia esperienza capita abbastanza di frequente, almeno in origine, ma forse anche in Età moderna) e così via.

Sono ancora sul discorso delle differenze e delle distinzioni. Le più importanti di tutte, almeno dal punto di vista archivistico, mi sembrano le seguenti: quella tra 'civile' e 'penale' e quella che riguarda la conservazione e trasmissione dei relativi registri. La distinzione tra civile e penale è saltata fuori ad ogni piè sospinto. E però l'importante è capire se e come (io credo che questo capiti) la differenza tra le due giurisdizioni abbia un riflesso documentario e perciò, di conseguenza, archivistico. Per esempio, fin dal Duecento (io lavoro sul XII e XIII secolo, scusatemi se vado sempre lì), in regime comunale maturo, podestarile e poi popolare, risulta che la giurisdizione penale, dei *maleficia*, sia di pertinenza esclusiva delle curie del podestà e del capitano (e/o del capitano, quindi dei suoi giudici e dei suoi notai), mentre la civile è di pertinenza dei notai cittadini, divisi secondo le articolazioni topografiche delle varie città. Sta di fatto che la prima prassi, quella podestarile, ha lasciato registri in continuità, la seconda no. Quindi esiste una maggiore continuità istituzionale e di esercizio della giustizia relativa al penale, al criminale insomma, da parte delle curie forestiere, che di solito portavano invece elementi di disturbo nella continuità ordinata della documentazione locale, e ciò a differenza della giurisdizione civile, che ha lasciato traccia solo negli archivi dei destinatari: sono i destinatari,

quelli ad esempio che hanno vinto la causa, che tengono nel proprio archivio l'attestazione di ciò. E poi, per quel che riguarda la conservazione, una cosa è venuta fuori continuamente: esistono procedure di trasmissione, e quindi poi di conservazione regolata, attraverso canali istituzionali. Ricordiamo ad esempio il caso di Lucca (ma Lucca dal punto di vista archivistico, lo sapete meglio di me, è un mezzo miracolo) portato da Antonio Romiti, il quale sottolineava come i libri dei vicari fossero trasmessi immediatamente, dopo la fine dell'esercizio, alla «Camera librorum». Da altre parti invece (ed è esperienza quotidiana), i libri vanno chissà dove, restano a lungo tra i protocolli del notaio, alle volte assumono proprio nello studio notarile un uso 'privatistico', 'patrimoniale', diventano elementi ereditari e così via. Siamo arrivati così al notaio.

Non dirò molto sul notaio, ma a me da diplomatista interessa fare un discorso di questo tipo. Mi spiace che non sia presente Gian Giacomo Fissore, perché è proprio a Fissore che si deve l'idea – quanto alla documentazione comunale e proto-comunale del XII secolo, se non di quella vescovile ancora antecedente – della perfetta padronanza da parte del notariato di allora di due sistemi, di due modelli: quello cancelleresco e quello, diciamo così, delle carte (per non dire notarile, che sarebbe tautologia). Quella che nella diplomatica tradizionale si chiama documentazione pubblica e documentazione privata. Colgo l'occasione (come colgo tutte le occasioni) per dire che è una terminologia assurda, perché la documentazione notarile è tutta e di per sé pubblica, e quindi dire documentazione privata-pubblica ha poco senso. I due modelli che indicava Fissore servivano a lui per determinare le caratteristiche di quella che lui chiamava (siamo nel 1978, se non ricordo male[20]) la «documentazione ibrida» o «composita», quelle sperimentazioni notarili, cioè, che consentivano ai notai e al comune committente di far emergere la natura istituzionale del nuovo soggetto. Dopo tutte queste esperienze, questa abbondanza di dati, bisogna dire che fin da allora e forse fin da prima i modelli di riferimento della cultura notarile, una cultura pratica quanto volete ma anche molto molto forte dal punto di vista culturale, non sono due ma sono tre, perché al modello notarile-cancelleresco e a quello propriamente notarile-contrattuale (chiamiamolo

[20] G. G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costruzione del documento comunale*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1977; Id., *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», s. III, XIX (1978), pp. 211-244.

così) si deve aggiungere necessariamente il modello 'attuario': il notaio fin dall'inizio sa scrivere *acta* (nella terminologia che riguarda sì gli atti giudiziari, ma anche atti di qualsiasi altra curia) e prova ne sia il fatto – fin dall'alto Medioevo – della forte distinzione tipologica tra i *placiti* e le *carte*, che pur rivendicano la stessa (più o meno, per carità!) modalità di autenticazione mediante le sottoscrizioni autografe dei partecipanti, degli autori e dei testimoni per un verso, del collegio giudicante per l'altro. Ma anche nella prima età comunale si hanno segni chiarissimi di una coscienza netta da parte dei notai della diversità di comportamento che essi devono assumere verso l'*instrumentum* 'normale', compreso quello comunale (magari condito con qualche elemento in più), e, invece, la documentazione di *acta*, quali le sentenze. L'esempio più tipico di questa consapevolezza sono, secondo me, i lodi consolari genovesi, che hanno sempre e per una buona cinquantina d'anni una struttura precisa, tipicissima, che li distingue da tutto il resto della documentazione. Mi piace ripetervi il carattere di questi *acta*, in forma di foglio singolo, non di registro. Il notaio che usa (che so) di solito «In nomine Domini, amen», per le sentenze, gli *acta*, usa invece un'invocazione diversa (questo l'ho visto a Venezia: se devono scrivere un lodo del doge utilizzano un'invocazione diversa da quella che utilizzano per gli *instrumenta*). La forma è sempre soggettiva e autoritativa, a differenza degli *instrumenta* in cui subentra a un certo punto la forma al passato e in terza persona; la datazione è sempre in escatocollo ed è sempre introdotta (sempre o quasi, per carità!) dalla parola «datum» anziché dalla parola «actum»: si tratta dunque di un'emissione, di un atto sovrano, in qualche modo, tant'è vero che (ultima caratteristica) in sottoscrizione il notaio non opera da rogatario («rogatus»), ma su «mandatum» o «iussus» del giudice che emana la sentenza. E questo lo vedi fin dal XII secolo, sin dagli albori dell'*instrumentum*, capite? Quindi si tratta proprio di un dato di cultura documentaria dei notai che si affianca a quegli altri due, molto tipici e molto caratteristici, dell'orientamento cancelleresco, dell'orientamento (per dir così) contrattuale. Il notaio «ad acta», insomma, è una realtà di lungo periodo e quindi è del tutto naturale trovarlo in Italia ad esercitare questo ufficio, questo compito che è un compito di grande importanza, come verifichiamo quando andiamo a vedere qualsiasi archivio, ma al quale non darei tutto questo peso: il notaio di Antico regime (lasciatelo dire a un cento-duecentista) è un notaio moscio, grigio, un burocrate di bassa lega, che guadagna poco, che si lamenta che non gli danno soldi, che

scrive per abitudine: un poveretto! Ma soprattutto, il notaio *ad acta* viene meno ad una di quelle caratteristiche, magari leggendarie, magari troppo ideologiche del notariato, che è la 'terzietà': il notaio qui fa lo strumento non del governo, dell'ideologia comunale, dei nuovi modelli politici, ma del potere, del potere che si esplica in forma di processo e di sentenza: è lì, parliamoci chiaro. Insomma: la situazione è quella che è.

E allora, dopo tanto parlare di notai, a me è venuta la curiosità si saperne di più su un'altra figura, che è quella del giudice, del *iudex*, e fin dalle sue origini. Certo dà fastidio chi alla fine di un convegno dice: «Ma non avete parlato di questo», «Ma non avete parlato di quest'altro», però la figura del giudice... ne ha parlato Chittolini all'inizio, ne hanno parlato vari relatori, ma il giudice in che senso dobbiamo intenderlo? Come un ceto, ben riconoscibile, che ha delle sue caratteristiche precise, che viene da una formazione giuridica di tipo universitario e che, ad esempio, ha sempre il *dominus* appiccicato al proprio nome? Sono naturalmente professionisti del diritto, ma sono anche operatori del diritto e pronunciano sentenze e gestiscono processi. Quindi piacerebbe vedere questi giudici sia nell'esplicarsi di altre attività sia nell'esplicarsi della loro attività propria, che viene dal nome. La situazione sotto questo profilo promette bene: sono venuti fuori di recente – io conosco solo questi, ce ne saranno altri – almeno i libri di Sara Menzinger sui giudici in regime di comune popolare e quello di Nadia Covini sui giudici del Ducato visconteo del Quattrocento[21], che già fanno vedere il nesso tra attività giudicante (chiamiamola così) e operatività politica di questo ceto al servizio del popolo per un verso, del signore per l'altro. Sono insomma segnali ottimi di un'apertura d'interesse che speriamo non sia occasionale.

Isabella Zanni Rosiello

Dato che sono tra gli ultimi a parlare mi ritengo in un certo senso fortunata. Molte delle cose che avrei voluto dire sono state già dette da altri – per esempio da Bartoli Langeli e da Giorgetta Bonfiglio Dosio – e dette molto meglio di come avrei fatto io. Mi limiterò pertanto ad esprimere solo alcune delle impressioni che sono andata accumulando nel seguire i lavori

[21] S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006; N. Covini, *«La balanza drita». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel Ducato sforzesco*, Milano, Franco Angeli, 2007.

di questo convegno. Un convegno che ritengo sia stato molto interessante, soprattutto perché le tematiche affrontate nelle singole sessioni sono state trattate da vari punti di vista, con utili reciproci sconfinamenti tra gli specifici settori disciplinari (io sono sempre curiosa, perché c'è sempre da imparare da quanto avviene in settori diversi da quello in cui sono solita operare).

Negli studi archivistici già da tempo si è prestata la dovuta attenzione non solo a come i singoli complessi documentari si presentino oggi al nostro sguardo, ma anche a come siano andati formandosi e trasformandosi nel corso del tempo. Da molte delle relazioni che abbiamo ascoltato, mi sembra sia emerso in tutta evidenza che la storia delle carte di questo o quell'organismo, dei modi e delle forme in cui esse sono state poste in essere e in seguito organizzate e trasmesse, possa essere un terreno fertile e denso di utili informazioni non solo per gli archivisti, ma anche per gli storici delle istituzioni, per gli storici del diritto, per gli storici *tout court*.

Volevo innanzitutto riprendere un'osservazione fatta da Bartoli Langeli a proposito del titolo dato a questo nostro convegno: *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. O meglio su un termine di esso, precisamente «documentazione». Un termine quest'ultimo che ho trovato felice. E non importa se nel corso delle singole relazioni si è via via frastagliato, ovviamente anche per ragioni di eleganza per così dire formale, dato che non era possibile ripeterlo pedissequamente nel titolo di ognuna di esse. Così, oltre al termine «documentazione» sono stati usati, quando si doveva denotare questa o quella realtà archivistica, altri termini, quali «archivi», «fondi archivistici», «*dossier*», «nuclei documentari» e anche, come abbiamo sentito dire stamattina, «tracce fossili». Questa varietà terminologica mi sembra interessante perché sottolinea, qualora ce ne fosse bisogno, le complesse e a un tempo variegate realtà documentarie del passato e del presente. A sua volta il termine «documentazione» le riassume in un certo senso un po' tutte, dal momento che fa riferimento sia agli specifici prodotti documentari propri di determinate istituzioni o persone o soggetti produttori (a seconda di come li si vuole denominare), che tuttora costituiscono i loro rispettivi archivi, sia a carte e più in generale a materiale documentario che di essi non fa al presente parte, o di cui neppure in passato ha fatto parte, ma che della loro 'storia' è traccia preziosa.

Del resto, negli interventi di molti relatori, nel caso in cui sia stato utilizzato il termine «documentazione», come pure «archivio», «nucleo», «com-

plesso documentario» ecc., è stato posto in evidenza come il materiale che li costituisce non sia da esaminare solo in rapporto agli organi giudiziari, e più in generale al governo della giustizia (o, come è stato forse più precisamente detto, all'esercizio della giustizia). Esso, infatti, non è soltanto una fonte per indagini sul funzionamento del sistema giudiziario. Se è vero che per capire determinate realtà giudiziarie o il modo in cui la giustizia viene esercitata non basta esaminare, come ha ricordato anche Mario Ascheri, il materiale archivistico che riflette tale attività, è altrettanto vero che esso non è utilizzabile solo per questo tipo di ricerche. Può infatti essere considerato una delle fonti più ricche e preziose per ricerche di storia, in senso lato, sociale.

Quanto a ciò che ha osservato Bartoli Langeli a proposito di un'opportuna distinzione tra organi giudiziari, fonti giudiziarie, archivi giudiziari e al fatto che questi ultimi siano «un'invenzione moderna» che «viene fuori tra Settecento e Ottocento dalla dottrina della divisione dei poteri», vorrei aggiungere che tali archivi sono, a mio parere, anche o forse soprattutto il risultato della complessiva costruzione del 'montaggio' che la memoria documentaria, via via raccolta dagli istituti conservativi statali a partire dagli anni dell'Unità d'Italia, ha conosciuto. Un 'montaggio' che più che un *totem* della continuità è il risultato di una precisa scelta politico-culturale fatta allo scopo di consolidare un po' ovunque una determinata tradizione memoriale; e ciò al di la delle differenziate vicende politiche che avevano caratterizzato la storia dei vari organismi dei diversi stati preunitari e delle rispettive particolarità archivistiche.

Una cosa mi è piaciuta nell'assistere ai lavori di questo convegno e che di rado mi è capitato di verificare. E cioè che tra archivisti e storici ci sono molti punti in comune e che è meglio lasciare da parte annose distanze e altrettanto annose diffidenze. Gli archivisti, si sa, reagiscono male e si pongono in posizione nettamente difensiva di fronte a pur condivisibili critiche e lamentele che gli storici, non senza motivo, sono soliti avanzare a proposito di magagne e disservizi di vario genere e, soprattutto, riguardo alla scarsità di precisi e aggiornati strumenti inventariali tramite i quali avvicinarsi agevolmente ai vari complessi documentari e muoversi con facilità al loro interno. Se, sia pur da angolazioni diverse, tanto gli storici quanto gli archivisti pongono attenzione alle vicende storico-archivistiche e alle modalità conservative (con connesse selezioni, distruzioni, dispersioni) che hanno accompagnato nel tempo e tuttora connotano il nostro patri-

monio documentario, molte reciproche diffidenze finiscono senz'altro per cadere, lasciando spazio a feconde intese.

Che gli storici vorrebbero poter disporre di un maggior numero di buoni strumenti inventariali è stato più volte detto. Ma non di rado si dimentica che, per quanto ben fatti, essi altro non possono essere che meri strumenti di mediazione. Non possono pertanto restituire la ricchezza d'informazioni contenute nei documenti che vi sono descritti e tanto meno il piacere di scoprire quelle che in essi sono nascoste o taciute, o individuare quelle che sono rimaste per tanto tempo silenti. Ogni tanto mi viene da pensare se sia proprio vero che disponendo di ottimi inventari – come quello, tanto per restare in tema con le problematiche di questo convegno, relativo al fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese* – gli archivi che vi sono descritti saranno utilizzati al meglio e più di prima. Ogni tanto mi capita di dubitarne. Con ciò non voglio certamente dire che non si debbano fare inventari. Voglio soltanto dire che qualsiasi tipo di strumento inventariale si faccia, esso finisce per non soddisfare quasi mai le tante e diversificate esigenze di quanti si accingono a compiere ricerche d'archivio.

Maria Ginatempo

Ringrazio anch'io perché mi sento molto arricchita dalle discussioni di questo convegno, oltre che da tutte le relazioni. Premetto che sono qui esclusivamente per l'amicizia che mi portano Stefano Moscadelli, Andrea Giorgi e, naturalmente, Carla Zarrilli. Ho provato a tirarmi indietro, dicendo: «mah, non so niente in questo campo»; e la risposta è stata: «Non importa: c'interessano comunque i tuoi commenti 'dall'esterno'». Provo a fare questo e vi ringrazio. Quindi, dovete accontentarvi di questi commenti.

Vorrei trattare tre punti. Il primo è (come dire) la ricchezza, la grande fecondità che in questi giorni si è via via manifestata nel dialogo tra archivisti e storici. E diciamo che qui viene a manifestarsi forse nel luogo migliore che si potesse scegliere. Tra i risultati, direi, vi è la revisione della nozione di «archivio giudiziario» e il sollevare diversi veli sulla documentazione anteriore al definirsi di questa nozione. Il secondo punto comprende qualche riflessione generale sulle diverse accezioni di «scrittura giudiziaria», su cosa possiamo mettere dentro a questo grande contenitore e su chi ci mette che cosa. E poi, infine, qualche riflessione che potrà apparire piuttosto 'eretica'

dinanzi alle 'professioni di fede' nei confronti dei notai, contro questo «incubo dei notai» di cui diceva Giorgetta Bonfiglio Dosio.

Quindi vengo al primo punto, e ripeto: questo è forse il miglior luogo che si poteva scegliere perché credo che entro queste mura vi sia una tradizione reale, operativa, quotidiana, continua, forte, di dialogo tra archivisti e storici. E c'è poi una scuola di archivisti – permettetemi di dirlo senza alcun velo di amicizia – che è di grande talento e intelligenza, ma che, anche e soprattutto, sa benissimo e non si scorda mai di cosa hanno bisogno gli storici. A proposito delle ultime cose che diceva Isabella Zanni Rosiello, cosa vogliono gli storici? Sostanzialmente vogliono che il lavoro degli archivisti e il dialogo che ne deriva forniscano loro gli strumenti fondamentali, indispensabili, che da soli non potrebbero costruirsi per guardare all'archivio come fonte. Una fonte (sto citando Cammarosano) prodotta in un lungo periodo, con ritmi estremamente discontinui, vicende convulse, che gli archivisti ci aiutano a capire per rimuovere quell'altrimenti opacissimo filtro che via via queste vicende costruiscono, obliterando, spostando, decontestualizzando, staccando e trasformando di fatto i depositi archivistici. Ci danno gli strumenti fondamentali per l'indagine stratigrafica sui depositi e sulle sedimentazioni delle scritture per ricostruire, appunto, qualcosa che gli storici da soli non potrebbero evidentemente fare, e ci danno appunto questi strumenti retrospettivi. In particolare, mi sembra di poter dire, forzando in conclusione alcuni risultati di questo convegno, che fino all'Età moderna (o forse più avanti) archivi giudiziari propriamente detti non esistevano, ma esistevano piuttosto archivi di comunità e/o notarili in stretta, strettissima interazione con varie modalità di articolazione reciproca e varie linee di conservazione. D'accordo, esistevano tribunali e magistrature via via sempre più specializzate in ambito giudiziario, ma c'è da vedere volta per volta se conservassero o meno documentazione e da quando. Inoltre è chiaro (è stato già detto abbondantemente) che attività giudiziarie, amministrative e molte altre funzioni erano tutte strettamente connesse, anche quando si parla di giusdicenti, ossia di magistrati ben individuabili che svolgevano comunque un'attività prevalentemente o almeno per buona parte d'ambito giudiziario. È vero altresì che l'amministrazione della giustizia in Antico regime era una pratica diffusa nei vari corpi che componevano la società, talmente diffusa da non poterne trovare i riflessi documentari esclusviamente nell'ambito dei cosiddetti «archivi giudiziari».

A mio parere, gli archivisti possono anche aiutarci a rivedere il ruolo degli organi giudiziari, oltre che a riconsiderare quello di coloro i quali conservavano la documentazione da essi prodotta. E ci possono mostrare (lo hanno fatto i lavori di Giorgi e Moscadelli, ma anche di altri) che a volte i loro colleghi tardo-ottocenteschi (sempre benemeriti, per carità!) avevano inventato con grande creatività iperfilologica archivi mai esistiti, come ad esempio quello del podestà di Siena, che è famosissimo perché contiene materiale duecentesco (dal 1294), ma che probabilmente non è mai esistito come archivio autonomo: la documentazione prodotta dal podestà era infatti parte dell'antico archivio del Comune. Non solo: gli archivisti del passato hanno talvolta anche inventato quasi dal nulla istituzioni anch'esse mai esistite, scambiando commissioni temporanee per magistrature di lungo periodo e via discorrendo.

Passo al secondo punto. Cosa sono le 'scritture giudiziarie', che cosa ci mettiamo dentro? Mi sembra che in questo convegno siano emerse accezioni diverse, ed anche divergenti, a seconda del concetto di giustizia che si assume. Il mio non vuol essere tuttavia un intervento tassonomico, volto a costruire una tipologia delle fonti, bensì qualcosa di più concreto, in quanto credo che talvolta quelle diverse accezioni possano, in questo campo, causare sordità reciproche, specie tra archivisti e storici, potenzialmente molto perniciose. E allora, cos'è una scrittura giudiziaria? Tutto ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia, più l'amministrazione dell'ordine pubblico, con l'esercizio della giustizia nel senso 'largo' cui accennava Andrea Zorzi, ovverossia tutto quello che riguarda la risoluzione dei conflitti comunque legittimata, collettivizzata, pubblicizzata? Evidentemente si andrebbe molto oltre l'attività dei tribunali e delle istituzioni più o meno specializzate in ambito giudiziario. Quindi non dovremmo considerare solo le carte (dai testimoniali alle sentenze) prodotte nel corso del processo, ma anche petizioni, suppliche o richieste di grazia – ne abbiamo sentito parlare da Nadia Covini e da altri –, nonché tutto l'extragiudiziale: dall'istituzione degli arbitri ai lodi, alle promesse, ai giuramenti, alle paci e a tutti gli atti conseguenti alla risoluzione stessa, tipologie documentarie che spesso non sappiamo dove collocare e che però sono l'esito di altrettante controversie risolte fuori e dentro le aule di giustizia. E poi ci può essere tanto altro: tutti i frammenti di quell'immenso *iceberg* che costituisce un complesso procedimento di operazioni scritte e non scritte (sto citando ancora Cammarosano) di cui comunque si componeva l'azione (diciamo

così) giudiziaria o di risoluzione di conflitti. Non tutti però condividerebbero quest'accezione così 'larga' e tanti hanno inteso in maniera ben più ristretta, più 'normale', il concetto di «documentazione degli organi giudiziari»: cioè come la documentazione prodotta in maniera formalizzata dalle magistrature impegnate (magari non solo, ma almeno in maniera prevalente e ufficiale) nell'amministrazione della giustizia. Va tutto bene: a patto di intendersi.

Vengo all'ultimo punto: il ruolo dei notai. Vorrei ricordare innanzitutto come questo convegno abbia sottolineato non tanto il ruolo dei notai nella produzione (per i medievisti fin troppo scontato), quanto quello nella conservazione e nella trasmissione documentaria. Ma soprattutto vorrei sottolineare un'altra cosa: Paolo Cammarosano e Massimo Vallerani hanno ricordato come i primi registri 'giudiziari' ad emergere – imbreviature notarili a parte – siano quelli di natura più propriamente contabile e fiscale. Vale a dire: per un lungo periodo in cui emergono scritture su registro che in qualche modo richiamano l'attività giudiziaria, come i libri di condanne, i libri di malpaghi, di bandi ecc., si resta comunque al di fuori dall'ambito processuale e la motivazione contabile (e politica), di appoggio alla riscossione delle condanne stesse, prevale nettamente su quella relativa alla conservazione nell'interesse delle parti in causa.

Più in generale, mi preme sottolineare che nella grande rivoluzione documentaria due-trecentesca, nel grande sviluppo delle scritture correnti, non c'è soltanto quello delle scritture giudiziarie e la loro moltiplicazione quantitativa e qualitativa (nel senso di una maggiore complessità tipologica), ma c'è anche il più vasto e diffuso capitolo riguardante l'aumento delle scritture amministrative di governo, tra le quali quelle contabili e fiscali sono probabilmente più precoci. D'accordo, c'è sempre un notaio che scrive, ma i 'protagonisti' dei libri contabili e fiscali non sono più i notai, sono i *rationatores*, i contabili, persone che contemporaneamente contribuivano allo sviluppo di documentazione privata che avrebbe trovato forme di legittimazione non necessariamente notarile, come i libri di conti. Al contempo, fuori dagli archivi che conservano gli *iura*, ove i notai continuano come sempre ad essere il punto di riferimento più importante, come notai delle riformagioni o compilatori dei *libri iurium*, ci sarà lo sviluppo di un altro tipo di archivio e di un'altra cultura di governo, fin lì inedita: l'archivio 'corrente', non certo contrapposto a un archivio 'storico', ma all'archivio degli *iura*.

Giorgetta Bonfiglio Dosio

Ancora notai: qualche riflessione conclusiva

Le giornate congressuali senesi dedicate a «La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna» sono state dense di relazioni, talune estremamente innovative sia per taglio interpretativo sia per illustrazione di materiali documentari, tutte comunque ricche di stimoli intellettuali forti. L'impostazione comparativa tra realtà pre-unitarie tra loro assai differenziate, che gli organizzatori hanno voluto imprimere al convegno, ha dato i suoi frutti: le relazioni, tutte di ampio respiro, hanno inquadrato e commentato ricerche puntuali e spesso d'impostazione assolutamente originale, hanno presentato spunti problematici insospettati, mettendo a frutto un'analisi disincantata della documentazione, presa in considerazione come oggetto primario d'indagine e non come fonte strumentale a ricerche di taglio storiografico. Un approccio così autenticamente archivistico alla documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna ha obbligato quasi tutti i relatori a uscire dai confini cronologici imposti dal titolo del convegno e a ripensare l'opera di sistemazione dei fondi condotta – sia pure in buona fede, ma con spirito assolutamente eversivo – dagli istituti di conservazione nel corso dell'Ottocento e, in parte, del Novecento. Strutture, che a uno sguardo superficiale sembravano originarie e del tutto 'naturali', si sono rivelate, a un esame più disincantato e filologicamente condotto, costruzioni posteriori, ideologicamente improntate a un'assimilazione delle strutture di Antico regime a un modello ottocentesco e liberale dello Stato.

I risultati del convegno, oltre che propriamente contenutistici, sono di una natura metodologica molto significativa. La constatazione espressa, a conclusione del coordinamento redazionale della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, da Claudio Pavone e Piero D'Angiolini circa la «passività»

con cui in genere gli archivisti di Stato hanno interpretato la presunta struttura originaria degli archivi e hanno conservato come tale una superfetazione posteriore ha trovato un'ulteriore conferma sul campo. L'analisi compiuta su casi concreti di rimodellazione sostanzialmente antistorica della struttura dei complessi documentali, compiuta dopo la caduta degli Antichi regimi per ragioni, peraltro comprensibili, di riuso amministrativo della documentazione stessa (ma anche per costituire «serbatoi della memoria» da utilizzare a fini storiografici nella crescente consapevolezza della fisionomia culturale degli archivi), ha dimostrato l'esistenza di articolate vicende, che si sono venute manifestando sia nella fase formativa dei complessi archivistici sia nella loro *traditio* plurisecolare. Lo studio di tali vicende consente di evidenziare le stratificazioni successive e progressive degli interventi gestionali sulle carte. L'analisi, difatti, ha preso in considerazione tre momenti cruciali: la fase formativa degli archivi, che è strettamente connessa con la regolamentazione normativa e il concreto funzionamento delle istituzioni deputate all'amministrazione della giustizia, ma che è influenzato – come hanno dimostrato le relazioni introduttive di Diego Quaglioni, Giorgio Chittolini e Paolo Cammarosano – dalla concezione dello Stato e dalle conoscenze tecniche degli estensori dei documenti giudiziari; le modalità di organizzazione e conservazione dei documenti a ridosso della loro formazione e nel corso del tempo, ma sempre presso l'ente produttore; infine, i fenomeni di concentrazione e di trattamento archivistico, spesso all'insegna del travisamento degli eventi storici e archivistici del passato, che ha prodotto una risistemazione delle carte arbitraria e artificiosa, destinata però a cristallizzare in una falsa ed equivoca struttura originaria complessi documentari spesso rimasti finora malamente compresi e utilizzati solo come fonti storiche spicciole e circoscritte, quasi avulse talvolta dal contesto giuridico e amministrativo specifico.

L'allargamento di orizzonti realizzato dal convegno non è stato unicamente di natura geografica, ma anche e soprattutto di comprensione del 'fenomeno giustizia' nelle sue diverse dimensioni (culturale, sociale, statale, antropologica, procedurale e giuridica, perfino religiosa). Ne è emersa una storia della giustizia come parte di una storia più articolata, che non può trascurare la connotazione e le modalità di esercizio del potere negli Stati di Antico regime, la loro volontà e capacità di controllo del territorio, l'equilibrio di forze al loro interno, la pervasività delle stesse forme di giustizia. Soprattutto le relazioni introduttive hanno suggerito, anche sulla

scorta delle letteratura specialistica più recente e delle analisi più dettagliate, di mettere in discussione la definizione stessa di giustizia, che deve fare riferimento al concetto di ordine sociale e di controllo della società da parte dello Stato.

Tra i risultati immediatamente percepibili e ampiamente condivisibili del convegno balza all'occhio la rilevante opportunità di calibrare, talvolta ridiscutere e ripensare, la periodizzazione degli archivi legata all'evoluzione delle istituzioni, di discernere tra superfetazioni e strutture originarie dei complessi documentari nel gioco sottile tra soggetti produttori e soggetti conservatori, spesso sfuggente a imbrigliamenti definiti e tagliati col coltello delle sistematizzazioni catalografiche imposte dalle schedature informatiche, di rifuggire ricostruzioni stereotipate e troppo programmaticamente normalizzatrici. L'ottica comparativa non può difatti imporre, come talvolta è successo, standardizzazioni spinte quanto scarsamente aderenti alla realtà storica. È inoltre stata confermata la fluidità magmatica delle magistrature di Antico regime, esercenti funzioni molteplici e variabili, iscrivibile in schemi assolutamente non rigidi. L'ottica comparativa e la volontà di capire la reale configurazione del 'sistema giustizia', nonostante le deformazioni ordinatrici posticce, ha esaltato condivisioni e peculiarità delle singole situazioni esaminate. Una costante è affiorata prepotentemente: la centralità della figura del notaio sia come estensore-scrittore dei documenti prodotti in relazione all'esercizio della giustizia, sia come organizzatore-conservatore di tali documenti.

Le ricerche archivistiche e le considerazioni metodologiche espresse da Giuseppe Chironi, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli hanno evidenziato la rilevanza dell'intervento pesante e variegato del notaio nei processi redazionali e conservativi, sottolineando al contempo l'esigenza di mettere a punto strategie descrittive più raffinate, che mirino a una comprensione disincantata e non preconcetta del patrimonio archivistico, fondata e agevolata per certi versi dall'aspetto fisico delle aggregazioni documentarie. Il tema delle modalità di aggregazione dei documenti, che conosce nelle riflessioni archivistiche contemporanee un positivo risveglio per quanto concerne soprattutto gli archivi in formazione e i metodi di gestione, specie in ambiente ibrido, si è rivelato strategico e assolutamente non trascurabile per quanto riguarda la comprensione del patrimonio archivistico presente negli istituti di conservazione.

Sulla figura del notaio e sulla sua funzione nelle società di Antico regime si sono soffermati nel tempo molti autori, da Armando Petrucci a Giorgio Costamagna, da Giorgio Tamba ad Attilio Bartoli Langeli[1]. Alcuni hanno inoltre evidenziato il ruolo duplice del notaio come 'libero professionista' al servizio dei privati e come 'funzionario' nel contesto della burocrazia comunale, anzi come artefice del trapasso del Comune da istituto 'privato' a istituzione 'pubblica'[2]. Mi piace inoltre ricordare anche l'attività di studio e di valorizzazione assidua e ad ampio spettro di Paolo Sambin, apprezzato forse tardivamente e per merito soprattutto di colleghi estranei al mondo nel quale ha operato, per la sua attenzione ai fondi notarili padovani, peraltro finora scarsamente indagati con l'ottica di analizzarne la stratificazione. Osservare, descrivere, comprendere[3] si confermano gli

[1] Nella vastissima bibliografia, si vedano *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, a cura di A. Petrucci, Milano, Giuffrè, 1958; *Mostra storica del notariato medievale ligure*, catalogo della mostra organizzata in occasione del XIII congresso nazionale del notariato (Genova, maggio-giugno 1964), a cura di G. Costamagna - D. Puncuh, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1964; G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970; M. Amelotti - G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1975; G. Tamba, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, Roma, Ministero dei beni culturali e ambientali, 1988; Id., *Documentazione notarile e notai a Bologna: tratti essenziali di due complesse vicende*, Bologna, Lo scarabeo, 1996; Id., *Una corporazione per il potere: il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb, 1998; *Rolandino e l'*ars notaria *da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002; A. Bartoli Langeli, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia*, I: *Origini-Età ducale*, a cura di G. Cracco - G. Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1992, pp. 847-864; Id., *Notariato*, *documentazione e coscienza comunale*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo, Sellerio, 1994, pp. 264-277; Id., *Il notaio*, in *Ceti*, *modelli*, *comportamenti nella società medievale (secolo XIII-metà XIV)*, atti del convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2001, pp. 23-42; Id., *Il notariato*, in *Genova*, *Venezia*, *il Levante nei secoli XII-XIV*, atti del convegno di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli - D. Puncuh, Genova-Venezia, Società ligure di storia patria-Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001, pp. 73-101; Id., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006.

[2] In particolare P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980 (parte I, già in «Atti e memorie della r. Accademia Virgiliana di Mantova», n.s. IV, [1911], pp. 5-99; parte II, già Mantova, r. Accademia Virgiliana, 1915); G. G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1997. Si veda anche la copiosa bibliografia citata in A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2008, pp. 1-110.

[3] Riprendo testualmente l'invito metodologico formulato da D. Toccafondi, *Osservare*, *descrivere*, *comprendere. Per una nuova intelligenza degli archivi*, in *L'apporto del pensiero di Filippo Valenti*

strumenti metodologici più adatti per un'autentica conoscenza delle dinamiche di scrittura e di trasmissione che hanno determinato la costituzione dell'attuale patrimonio archivistico. L'esigenza di capire e di descrivere in modo adeguato i fondi notarili è emersa chiaramente anche dal dibattito suscitato dal convegno, durante il quale si è venuta delineando la pervasività del notaio-cancelliere nelle organizzazioni statali di Antico regime. Di conseguenza, una descrizione inventariale sommaria per unità di condizionamento sembra rispondere più alle caratteristiche di elenco di consistenza che a quelle di un vero e proprio inventario.

I casi studiati dai relatori hanno inoltre evidenziato una volta di più la dialettica tra carte sciolte e registri[4], che rispecchia la volontà di usare le aggregazioni documentarie come strumento di ordinamento in rapporto anche alle modalità di utilizzazione della documentazione prodotta. La rassegna presentata durante il convegno ha quindi confermato quanto sia rilevante, oltre all'esistenza di impianti normativi, quella di modelli culturali forti, costituiti dalle professionalità tecniche coinvolte nell'amministrazione della giustizia e nella redazione della relativa documentazione, nonché dalla consapevolezza di ruolo dei giusdicenti, che trova espressione – specie negli Stati in cui essi non hanno competenze giuridiche ma solo un ruolo politico – nell'*arbitrium*, posizione e atteggiamento ben delineato nelle società di Antico regime e vissuto come concreto strumento di governo.

Il caso veneto, che mi è più familiare, grazie soprattutto all'iniziativa di analisi descrittiva degli archivi delle «quasi città» sedi di rettori veneziani concretizzatasi in alcuni volumi della collana «Archivi non statali della Regione del Veneto. Inventari»[5] e in due guide archivistiche delle province di Padova e Rovigo[6], è stato illustrato da Gian Maria Varanini e da Alfredo

alle discipline archivistiche, atti del convegno di studi (Modena, 23-24 maggio 2002), «Il mondo degli archivi», XIII (2005), pp. 63-73.

[4] Evidenziata in passato in modo sistematico da A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV. Forme*, *organizzazione*, *personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, actes de la table ronde (Roma, 15-17 ottobre 1984), Roma, Ecole française de Rome, 1985, pp. 35-55 (ora in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino, Scriptorium, 1998, pp. 155-171), ma facilmente riscontrabile nel funzionamento delle istituzioni di Antico regime e nei rispettivi usi burocratici.

[5] Un resoconto e una riflessione in G. Bonfiglio Dosio, *Comunità e rettori nella Repubblica di Venezia attraverso gli archivi delle podesterie minori*, in «Notiziario bibliografico. Periodico della Giunta regionale del Veneto», 34 (luglio 2000), pp. 12-17.

[6] G. Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797). Gli archivi dei rettori*, Padova, Il libraccio, 1996; G. Bonfiglio Dosio - C. Covizzi - C. Tognon,

Viggiano, che giustamente hanno ricordato la manualistica tecnica che supportava l'opera dei notai cancellieri e dei giusdicenti[7]. In particolare, il testo che riveste una maggiore rilevanza dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la redazione e la conservazione dei documenti dei giusdicenti in area veneta è il formulario del notaio e cancelliere padovano Giovanni da Prato della Valle[8]. Il confronto fra le indicazioni manualistiche fornite da Giovanni da Prato della Valle e l'organizzazione degli archivi dei giusdicenti veneziani in Terraferma è a dir poco sorprendente, perché evidenzia l'incidenza della cultura notarile sulla stratificazione originaria della documentazione nelle sedi podestarili dei domini «da terra» e «da mar». Assolutamente da accogliere quindi è l'invito di molti relatori a prestare attenzione a tutte le componenti che concorrono alla formazione degli archivi dei giusdicenti (normativa, prassi e documenti) e a procedere a descrizioni adeguate e attente.

Un altro esempio veneto, dettagliatamente studiato a suo tempo da Claudio Povolo, sottolinea un'ulteriore complessità: le stratificazioni originarie sono successivamente rimaneggiate in tempi molto ristretti per adeguare l'ordinamento dei documenti alle esigenze dell'accavallarsi dei gradi di giudizio, gestiti tra deroghe alle norme e rapporti di forza tra poteri pubblici espressione di sollecitazioni sociali contrapposte[9]. Quindi, da questo e da altri esempi illustrati durante il convegno emerge un ulteriore motivo del continuo riassestamento dei fondi giudiziari fin dalla loro

L'amministrazione del territorio sotto la Repubblica di Venezia. Gli archivi delle comunità e dei rettori, Rovigo, Provincia di Rovigo, 2001.

[7] Si può citare ad esempio G. Morari, *Prattica de' reggimenti in Terraferma*, Padova, Corona, 1708.

[8] Dopo aver lavorato fra il 1436 e il 1444 nelle sedi di Mestre, Chioggia, Murano, Cattaro e Serravalle, scrisse un formulario per le cancellerie dei reggimenti presumibilmente fra il 1448 e il 1450 (Biblioteca Antoniana di Padova, ms. V 91), descritto in G. Abate - G. Luisetto, *Codici e manoscritti della Biblioteca Antoniana col catalogo delle miniature*, a cura di F. Avril - F. D'Arcais - G. Mariani Canova, Vicenza, Neri Pozza, 1975, p. 116; *I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della Biblioteca Antoniana di Padova*, a cura di C. Cassandro - N. Giovè Marchioli - P. Massalin - S. Zamponi, Firenze, Sismel, 2000, p. 66 e a suo tempo illustrato da B. Pagnin, *I formulari di un notaio e cancelliere padovano del secolo XV*, Padova, Tipografia Messaggero, 1953.

[9] Il caso è quello noto del fascicolo processuale a carico di Paolo Orgiano, personaggio molto simile al don Rodrigo manzoniano (v. C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993), accusato di ratto e violenza nei confronti di alcune ragazze del paese (*Il processo a Paolo Orgiano. 1605-1607*, a cura di C. Povolo, Roma, Viella, 2003). La stratificazione originaria del fascicolo veniva alterata ogni volta che il processo era attribuito a un diverso giusdicente.

produzione: l'estrapolazione di documenti da un fascicolo processuale e il loro inserimento in nuovi fascicoli, con la conseguente ristrutturazione del fascicolo primitivamente costituito, operazioni determinate dall'uso amministrativo corrente dei documenti. Su un altro piano è da considerare la riorganizzazione degli archivi toscani e milanesi nel corso del Settecento, fenomeno ben noto e ampiamente analizzato, connesso alla riforma degli assetti statali[10].

Queste situazioni, caratterizzate già da una precoce 'confusione' ingenerata dalle pratiche di formazione e conservazione attuate dai soggetti produttori, si complica ulteriormente in concomitanza con la frattura determinata dalla caduta degli Stati di Antico regime. In sostanza, le relazioni presentate al convegno inducono a rileggere in chiave articolata il rapporto dialettico fra soggetti produttori e istituti di conservazione: la presa di coscienza della valenza culturale degli archivi che si afferma, a seconda delle aree, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento induce gli Stati a organizzare la conservazione delle «patrie memorie» in apposite istituzioni[11].

L'accenno di Carlo Vivoli alla mancata pubblicazione del progettato quinto volume della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, dedicato agli indici, induce a ulteriori riflessioni in aggiunta a quelle sulla necessità di

[10] Per il caso milanese basti il rinvio a M. Bologna, *Il metodo peroniano e gli «usi d'uffizio». Note sull'ordinamento per materia dal XVIII al XX secolo*, in «Archivio storico lombardo», CXXIII (1997), pp. 233-280; C. Mozzarelli, *Per la storia del pubblico impiego nello Stato moderno: il caso della Lombardia austriaca*, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 97-99; Id., *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Bologna, Il Mulino, 1982. Per quello toscano v. G. Prunai, *Un censimento degli archivi degli uffici e magistrature del Granducato del 1746. Gli archivi dello Stato senese*, in «Bullettino senese di storia patria», LXX (1963), pp. 92-126; P. Pastori, *Pompeo Neri tra codificazione e rifondazione dell'ordinamento politico-istituzionale. Un esempio storico dei prerequisiti e delle ambiguità di un «sistema giuridico globale»*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, a cura di L. Borgia - F. De Luca - P. Viti - R. M. Zaccaria, 4 voll., Lecce, Conte, 1995, pp. 1389-1397; A. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), a cura di P. Benigni - S. Pieri, Firenze, Edifir, 1996, pp. 19-33, in particolare pp. 24-25; A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese. Prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, ivi, p. 63-84; G. Catoni, *Per Clio e per la patria. Esperienze archivistiche senesi dal Caleffo vecchio alla «Guida generale»*, in *Gli strumenti per la ricerca*, a cura di D. Toccafondi, Firenze, Edifir, 1997, pp. 69-78.

[11] La bibliografia sull'argomento è molto nutrita e copre in modo esauriente le differenti realtà statali pre-unitarie, nelle quali gli interventi statali sono affiancati molto efficacemente dalle cure municipalistiche dei comuni. Sulla politica conservativa dello Stato unitario v. M. Carassi, *Archivi, biblioteche, musei*, in *Guida all'Italia contemporanea (1861-1997)*, 5 voll., Milano, Garzanti, 1998, IV, pp. 377-475, oltre, naturalmente, a I. Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987.

avere piena coscienza dei molteplici fattori costitutivi di un complesso documentario per intraprendere una seria attività di riordino e descrizione. Prima di tutto è emersa l'esigenza di utilizzare la descrizione dei documenti come percorso di ricostruzione delle fasi di formazione e sedimentazione degli archivi. Inoltre, sono state messe in rilievo le potenzialità d'interpretazione critica delle istituzioni attraverso la documentazione, rifuggendo da ricostruzioni basate esclusivamente su fonti normative e cogliendo invece nella sedimentazione dei documenti le dinamiche sociali e culturali, i rapporti di forza tra istituzioni e centri di potere extra-istituzionali. Per gli archivisti, sottoposti in tempi recenti al richiamo ricco di lusinghe delle sirene normalizzatrici dei sistemi informativi digitali, i suggerimenti di questo tipo ricavati dal dibattito sviluppatosi durante il convegno dovrebbero indurre a una maggiore attenzione per l'individuazione delle informazioni da inserire nei sistemi stessi: il rischio della decontestualizzazione e della banalità informativa è perennemente in agguato e rischia di compromettere la comprensione profonda delle vicende storico-istituzionali. Peraltro anche in questi frangenti gli archivisti devono trovare il giusto equilibrio tra uso strumentale di discipline diverse, ben diverso dall'esercizio 'abusivo' di tali discipline, e fedeltà a un'identità professionale che non deve diventare riduttiva e banalmente compilativa.

Un altro tema trasversale emerso nelle relazioni del convegno è quello dell'intreccio, durante l'Antico regime, di competenze e ruoli svolti dai diversi soggetti istituzionali attivi sullo stesso territorio. Per comprendere formazione e stratificazione degli archivi dei giusdicenti è quindi essenziale considerare le dinamiche sociali che modellano e conformano le istituzioni nello specifico contesto territoriale. In tal senso il convegno si colloca come diretto sviluppo del seminario «L'archivio come fonte. Archivi di comunità, *universitates*, compagnie» svoltosi nel 2004 a San Miniato, che aveva fatto il punto su alcuni temi ripresi e sviluppati successivamente[12].

In questo panorama le questioni ancora aperte, individuate nel corso del convegno, sono almeno tre: l'approfondimento dell'analisi del ruolo dei notai come estensori dei documenti e come gestori di archivi, in quanto dotati di professionalità specifiche (si pensi, ad esempio, ai notai catasticatori di epoca moderna, che sviluppano metodi di riorganizzazione delle carte funzionali alle esigenze d'uso dei soggetti produttori e conservatori

[12] Se ne vedano gli esiti in *Archivi e comunità* cit.

al tempo stesso); il rinvenimento e il riconoscimento di archivi di giusdicenti 'annidati' in fondi apparentemente estranei all'amministrazione della giustizia; lo studio della funzione di talune professionalità tecniche che affiancano i giusdicenti nell'acquisizione di prove (si pensi, ad esempio, ai periti, sempre in bilico tra pubblico e privato) e del ruolo svolto da arbitri estranei al sistema giudiziario 'ufficiale'.

Come commento finale posso affermare che tutti noi, dopo le tre dense giornate trascorse a Siena, siamo tornati a casa con la voglia di continuare le ricerche e, personalmente, di riprendere, con maggiore entusiasmo, filoni d'indagine appena accennati e poi abbandonati, sotto la spinta di urgenze più pressanti, lontane dagli orizzonti dischiusi dal convegno.

Gian Giacomo Fissore

Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomatista

Invitato a suo tempo a partecipare alla tavola rotonda conclusiva di questo convegno e impossibilitato a parteciparvi per problemi personali, gli amici senesi – cui mi lega una lunga pratica di comuni interessi – mi hanno chiesto ora un intervento scritto, dopo la lettura in bozze dei saggi dei colleghi, lasciandomi piena libertà di scelta.

Ho avuto così modo di seguire con interesse man mano crescente il percorso limpidamente disegnato da una serie di contributi davvero ammirevole. Di fronte a interventi di sintesi che vanno dalla preliminare ampia tematizzazione propositiva di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli allo splendido inquadramento storiografico offerto da Floriana Colao sul valore euristico della formazione dei fondi archivistici ai fini di una più approfondita lettura storica delle fonti seriali o pseudo-seriali, per arrivare alle conclusioni di ampio respiro di Giorgetta Bonfiglio Dosio, non mi è sembrato possibile altro intervento che quello (che mi era già stato assegnato prima del convegno): un mio parere di osservatore entro i limiti della tavola rotonda, sulla base degli stimoli offerti dallo sviluppo dei temi affrontati, in ovvio rapporto con le mie competenze e in aderenza ai miei interessi disciplinari.

È stato del tutto naturale (con l'aiuto dell'ipertrofia che tendono ad assumere in ciascuno di noi i temi disciplinari specifici e personali) seguire con particolare attenzione le vicende di una conservazione documentaria, nell'arco fra tardo Medioevo e conquiste napoleoniche, in cui tutti i relatori, o quasi, si sono trovati a fare i conti con la tipica caratterizzazione bipolare del notaio, figura pubblica e insieme professionista privato, rogatario a pagamento e funzionario di istituzioni centrali e periferiche. Una presenza ingombrante, come è stato più volte notato dagli intervenuti, e non solo da parte degli studiosi di area moderna: perché se è vero che chi si occupa

di temi medievali si è abituato a vedere nel notaio un personaggio onnipresente a tutti i livelli di gestione del potere economico e politico, non possiamo nascondere (come del resto ha immediatamente fatto Giorgio Chittolini già alla fine della prima sessione) la nostra specifica sorpresa di ritrovarci, nell'età degli Stati di Antico regime, di fronte a dialettiche che si potevano facilmente credere peculiari delle società dei poteri concorrenti e conviventi che caratterizzano la statualità medievale, ma che certo non ci aspettavamo di incontrare in forme ancora così determinanti nelle modalità di sviluppo dell'organizzazione centralizzata degli Stati moderni.

Il tema del convegno si è orientato esplicitamente verso la ricerca della genesi storica dei fondi giudiziari in vista soprattutto della sua ricaduta nel campo delle problematiche archivistiche e dell'individuazione dei percorsi di ricostituzione teorica di fondi omogenei (o tali ritenuti) andati dispersi; ma l'ampio spettro delle potenzialità euristiche offerto dall'analisi delle fonti in quanto *corpora* storicamente determinati ha prodotto, tanto negli sforzi di sintesi quanto nelle analisi più mirate, risultati eccellenti nel proporre efficaci quadri – sia di dinamiche politico-sociali sia di percorsi istituzionali e di organizzazioni archivistiche – tali da favorire e stimolare le indagini su ampi e svariati orizzonti disciplinari.

Nella serie di mappe per la ricerca che ci sono offerte dai contributi del convegno, quella concernente i protagonisti e i meccanismi della produzione documentaria spicca più nitida ai miei occhi. Dal punto di vista della diplomatica, si è spalancato un panorama di ampie dimensioni e di impressionante omogeneità di base, malgrado o forse proprio per le molte varianti locali che emergono dai vari interventi. Insomma, grazie ai contributi del convegno si è visto quanto la peculiarità della presenza, della prassi e del prestigio notarile abbia influito dovunque nella produzione, e quindi nella conservazione dei documenti giudiziari, e dunque anche nella formazione e dispersione degli archivi.

Ne è emerso, incontrovertibilmente, come la storia della documentazione giudiziaria nel suo farsi ad opera del notaio-attuario e nella codificazione delle pratiche produttive, congiuntamente con quella della conservazione in sede legislativa e archivistica, rappresenti nel quadro delle discipline ausiliarie un importante *fil rouge* per lo studio delle impalcature e articolazioni istituzionali come anche delle dinamiche di governo del territorio, delle dialettiche sociali come della cultura giuridica in senso lato.

I tentativi di riforma e i progressivi aggiustamenti degli Stati di Antico regime nei confronti di un notariato che opera sfuggendo al ruolo passivo

del modello burocratico e resiste ad un passaggio *tout court* ad un servizio di pura tecnicalità della scrittura risultano spie importanti nella valutazione dei progressi di consapevolezza e consistenza di una struttura di governo. La presenza di un ceto notarile reso indispensabile da una lunga e riconosciuta funzione di interfaccia tra gli organismi di potere e i cittadini viene ad incidere nella organizzazione degli uffici, nella costituzione di procedure fisse e di archivi autonomi, nonché nella loro conservazione: tutto ciò in corrispondenza con una – almeno tendenziale – più precisa individuazione di compiti e funzioni e, dunque, con la formazione di uffici sempre più specializzati. Una complessa operazione in cui la produzione di documenti è insieme un esito finale, ma anche un progetto di definizione dei compiti precipui di un potere che sta organizzandosi in senso verticistico.

Il quadro che emerge dalle relazioni del convegno è infatti sempre quello della concorrenza e convergenza, accettata e usata dalle istituzioni e garantita dalle corporazioni notarili, dell'autorità e della fede pubblica del notariato: l'ipotesi di una diarchia di autonomie a confronto, che avevo ritenuto valida e importante per la configurazione del Comune alle sue origini e che ho visto rinvigorirsi nel quadro della progessiva strutturazione burocratica di esso, sembra perdurare nell'Antico regime, proponendo intatta la strategia convergente dei due nuclei di orientamento, il bene pubblico e l'interesse privato, in una lenta e poco lineare progressione dello Stato verso le moderne forme di statualità sovrana.

Così come nei secoli del Medioevo, la figura del notaio continua ad apparirci come possessore, trasmettitore e diffusore di una 'pratica' e di una tecnica di produzione-conservazione-autenticazione *erga omnes* di durata illimitata (davvero *aere perennius*) e come gestore di una tradizione comunemente accettata, con la sua peculiare specificità di poter essere ancora quella – localissima – del *bonus homo* altomedievale e contemporaneamente quella di infrastruttura di caratura 'universalistica', in grado di assicurare validità giuridica alle scritture in un contesto ecumenico. In sostanza, è il possessore di un apparato tecnico e culturale già pre-disposto e quasi automaticamente estensibile all'infinito, con l'adattabilità di una peculiare strumentazione che ne ha fatto un fenomeno irripetibile di lunghissima durata. Il notaio, forse più di ogni altro 'pratico del diritto', sembra corrispondere all'esigenza di una uniformazione fattuale delle operazioni redazionali in carico alle varie funzioni istituzionali che innervano la vita sociale della città medievale e moderna. In effetti, l'organizzazione del ceto

notarile e la forza e il prestigio acquisito dal suo ruolo attraverso i tempi e i regimi ne fecero, quasi automaticamente, un fulcro dell'organizzazione funzionariale dei vari organismi di governo, grazie all'offerta di strumenti e servizi agevolmente estensibili a tutte le situazioni in mutamento. Siamo di fronte, insomma, agli effetti prolungati di un'inevitabile – perché oggettiva – egemonia della prassi notarile come punto di riferimento in grado di garantire *erga omnes* l'interesse pubblico delle istituzioni e degli uffici, ma insieme a quelli dei privati cittadini, nell'ottica di rapporti privilegiati costituitisi entro ambiti e culture prettamente urbani, in cui il ceto notarile ebbe sempre forte presenza e prestigio.

In questo senso, prezioso appare l'apporto del saggio di Diego Quaglioni che coglie un nodo essenziale della produzione documentaria di natura processuale, in termini che – nel momento in cui lo studioso analizza e certifica il ruolo e l'apporto specifico della scienza del notariato allo sviluppo delle procedure processuali – valgono e possono essere assunti per tutte le diverse specializzazioni funzionariali cui fu richiesto al notariato di adeguarsi di volta in volta.

La situazione appare ancora più interessante se si tiene debito conto, in seguito alla lettura degli interventi, di un'impressione che mi pare difficile ignorare: quella cioè che, nell'arco dei secoli dell'Età moderna e di Antico regime, il 'comune sentire' dei ceti dirigenti non risulti affatto, in genere, orientato ad una netta volontà di superare i privilegi professionali della figura notarile per sostituirli con forme passive di pura tecnicalità burocratica; anzi, la caratterizzazione pubblica e i relativi effetti sulle scritture degli uffici mediante il notariato continuano a far premio sulle difficoltà che ne derivano e sugli sforzi di mutamento, che peraltro risultano volti essenzialmente a contenere l'autonomia notarile a favore di una politica riformatrice che cercava di non appiattirsi sulle scelte corporative, e che spesso non ci riusciva.

Ricchissima è la casistica che ci offrono gli interventi dei congressisti, e qui mi limiterò a citare quelli che più mi hanno stimolato nel pensare al quadro sopra abbozzato.

Mi è parso significativo, per il suo valore emblematico, il coinvolgimento diffuso non solo dei notai come ceto e come vivaio di intellettuali professionalmente preparati (verrebbe quasi da parlare di un equivalente di una moderna scuola superiore dell'amministrazione), ma anche come istituzione il cui organo principale, il Collegio dei notai cittadini, viene chiamato a svolgere, su incarico del governo urbano, compiti di raccolta

e conservazione degli atti amministrativi e politici che sono stati filtrati dall'attività dei singoli notai. Si veda, ad esempio, il caso di Todi, in cui Mariangela Severi segnala la prassi, ampiamente diffusa intorno alla metà del Cinquecento, di appaltare la gestione delle cancellerie ai collegi dei notai cittadini, che ne acquisivano l'esercizio in cambio dell'incameramento dei proventi e dunque assumendosi anche l'onere della conservazione e del controllo. L'episodio forse più efficace mi pare tuttavia quello segnalato nel bel saggio di Ilaria Curletti e Leonardo Mineo sulla situazione delle carte giudiziarie subalpine, in cui si cita lo statuto notarile di Vercelli del 1397; in esso si prescriveva che nessun notaio collegiato «audeat, debeat vel presumat a se amovere vel quecumque breviaria seu prothocolla seu notas necnon libros processuum, sententiarum et quarumcunque aliarum scripturarum» e, nel contempo, se ne disponeva il divieto di vendita o di acquisto. Qui l'intreccio delle giurisdizioni e delle competenze è particolarmente evidente: da un lato, si testimonia la delega documentaria per una specifica branca delle funzioni di governo cittadino, persistendo nel modello patrimoniale degli atti notarili; d'altro canto, però, appare evidente che l'incardinamento del controllo specifico delle carte giudiziarie nelle normative del Collegio è legato esclusivamente all'eccezione del divieto di vendita, inserita evidentemente su pressione del governo cittadino, un'eccezione che non incide se non in minima parte sul tradizionale quadro patrimoniale, ma ne rafforza e accentua uno degli aspetti, l'obbligo di conservazione e trasmissione lineare, a garanzia di una reperibilità che tocca insieme interessi privati e pubblici. La surroga delle strutture notarili alle funzioni cancelleresche dei pubblici uffici trova in generale la sua più espressiva evidenza – in quanto c'è di intrecci e contaminazioni di privato e di pubblico, di regolamentazione pratica professionale e di motivazioni ideologiche e politiche provenienti dal contesto sociale e dal sistema di governo – nella legislazione statutaria, tanto quella corporativa (che deve necessariamente prender atto delle istanze esterne) quanto quella cittadina che spesso ne assume integralmente o parzialmente il testo all'interno del suo *corpus* di leggi. Ma altrettanto significativo, nel rovesciamento dell'ottica in cui si pone, è l'episodio illustrato nell'intervento di Andrea Desolei, in cui il Collegio dei notai a Padova, il 7 luglio 1579, stabilì di assumersi direttamente l'onere della custodia degli atti giudiziari, ordinando all'Ufficio del Maleficio di depositare nell'archivio del Collegio «tutti i processi spediti *illico sequuta expeditione* e gli inespediti dopo due anni dal fatto

e dalla querela avvenuta (...): per tale fatto l'archivio del Collegio dei notai venne nominato anche "Officio estraordinario del Maleficio"».

È un gioco speculare di forte suggestione nell'evidenziare per noi il sistema ibrido e convergente di *usus recepti* di varia formazione che vanno a confluire nel flusso unico tracciato dalla tradizione notarile. È un fatto che mi pare si possa leggere nella stessa direzione in cui si valuta la comparsa, nelle due opere teorico-pratiche che sono alle basi del trionfo notarile nell'Italia dei comuni, la *Summa* rolandiniana e lo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante, di sezioni ampie e specificamente dedicate alla produzione dei documenti processuali: anche qui l'ecumenismo insito nella concezione della missione notarile (quale emerge tra XII e XIII secolo dai prologhi dei formulari e dalle arenghe dei notai più addottorati) si riflette – e si fa condizionare da – nella obbligata biunivocità di una proposta di formulari che non può, ovviamente, prescindere dal consenso e dalla sanzione delle realtà politiche e amministrative del territorio in cui devono operare. Ma altrettanto significativo è il riscontro offerto da episodi come quello della petizione presentata alla Signoria di Siena il 26 dicembre 1540 (cito dal saggio di Mario Brogi), con cui « "certi amorevoli cittadini" vollero richiamare l'attenzione delle autorità senesi sulla questione della conservazione delle carte dei notai defunti, "ut bonus ordo inceptus possit effectuari"», promuovendo in particolare l'istituzione di un «Archivio publico» in cui riunire tutta la documentazione prodotta dai notai «civitatis et universi dominii». Vi si prevedeva il versamento «delle scritture pubbliche de' notarii morti» precisando che «tutte le persone, luoghi, collegii et università di qualunche stato, grado, priminentia o dignità si sieno, ancorché ecclesiastiche, della città e dello Stato [devono] dare e consegnare nelle mani del proconsole tutte le scritture pubbliche di qualsivoglia qualità, ovvero contratti, ultime volontà, protocolli, filze, libri di cause civili, criminali o dei danni dati, processi così civili come criminali, roghi». Risulta qui evidenziata con particolare chiarezza la percezione da parte dei ceti dominanti dell'ampiezza totalizzante della documentazione notarile e della sua unità sostanziale, fino a includere nel quadro anche le istituzioni religiose, anch'esse del resto coinvolte nell'impiego intensivo delle risorse notarili, come ben illustra il limpido saggio di Giuseppe Chironi sulle cancellerie vescovili.

All'evidenza, l'interazione dei poteri e le contiguità all'interno dei ceti dominanti si saldano in una consuetudine dotata di un'impressionante capacità di durata che sta sotto gli occhi di tutti.

D'altra parte, saggi di acuta e brillante lettura critica delle fonti giudiziarie come quelli di Diego Quaglioni e Massimo Vallerani hanno messo in luce quanto sia stato rilevante e forse preminente l'intervento della cultura notarile nell'elaborazione dei modelli, dei formulari e delle procedure in ambito giudiziario. Anche l'innovazione, dunque, e la progressiva tendenza a una maggiore definizione dei compiti di uffici diversi sembra dover passare tutta attraverso il crivello della scienza notarile.

Altrettanto significativo è l'altro fattore messo in larga evidenza da molti interventi congressuali, quello della ricerca di stabilità nel controllo territoriale da parte dei nuovi centri dominanti a dimensione regionale: in realtà – parrebbe – uno degli stimoli più rilevanti a determinare la continuità dal tardo Medioevo alla tarda età di Antico regime di un modello sostanzialmente elaborato in epoca medievale, di cui mantiene la caratterizzazione di «realtà a 'basso grado di statualità' e ad alto grado di contaminazione» (per usare la felice espressione di Marcello Bonazza nell'esame degli archivi di Rovereto). Le aree periferiche, come è stato osservato in numerosi interventi, sembrano presentare con maggiore chiarezza il fenomeno di un notariato bifronte e in certo modo alieno dalle differenziazioni funzionali che pur si tentarono, in vari tempi e luoghi, di imporre. Gli esempi offerti in questi Atti sono molti, e appaiono caratterizzati da tradizioni e condizioni storiche assai diverse. Quello che di comune vistosamente emerge dalle varie analisi è il fatto che a tali contaminazioni di diritti e di giurisdizioni corrisponde costantemente la ricerca dei centri dominanti di ottenere il massimo di influenza politica mediante il mantenimento della precedente rete di controlli sul territorio, tutta organizzata intorno al notariato locale: e il sistema prevede in tutti i casi il mantenimento del filtro e delle funzioni di tale notariato e delle sue consuetudini, cercando – come punto massimo di riforma centralizzatrice – di spostare sul notariato del centro dominante alcune delle cariche e delle funzioni prima affidate ai notai locali. Il caso più macroscopico è quello della Roma papale, ente di massima consistenza verticistica ed ecumenica, che da un lato accoglie in sé, per i territori dominati, il funzionariato notarile con le sue esperienze locali come elemento stabilizzatore (Irene Fosi), ma nel contempo rivela nelle strutture del governo centale la difficoltà di gestire il potere autonomo del notariato romano. Particolare interesse riveste, in quest'ottica, l'operazione di idealizzazione del notaio, rappresentato come fulcro etico oltreché tecnocratico, attuata nel 1698 dall'abate Carlo Bartolomeo Piazza, nel cui *Eusevologio romano* vediamo, nel quadro degli sforzi riformistici di

Innocenzo XII, «il notaio divenire materia di analisi agiologica e trasformarsi in una sorta di *alter ego* laico del sacerdote cristiano»: un'evidente sforzo di cooptazione regolamentata e riformatrice che è possibile leggere anche come un'immagine speculare o come *wishful thinking*, a segnale e conferma delle difficoltà di ridurre «il grado di conflittualità che a Roma caratterizzò il rapporto sovrano-notaio», per citare le parole del magistrale saggio di Raffaele Pittella.

Ma un discorso molto simile si può fare – ed è stato egregiamente fatto – sia per i quadri generali delle principali realtà territoriali, come la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, la Terraferma veneta, l'Emilia-Romagna e la Toscana, sia per singoli e significativi centri urbani di questi territori. Alla base delle pur diversificate situazioni, emerge comunque sempre come predominante la struttura tipicamente notarile che permea e modella il rapporto fra burocrazia (notarile) e concezione statuale: le regole di base non appaiono tanto quelle normative, quanto piuttosto il continuo lavoro di surroga e di interpretazione che l'autonomia notarile assicura comunque al servizio pubblico. In pieno Cinquecento, a Genova, la monocrazia dell'estensore, esplicitata nella normativa della produzione documentaria di natura processuale che prevedeva l'incardinamento della causa in un solo notaio attuario, il *notarius causae*, cui venivano delegati tutti i compiti di stesura e conservazione della causa, è un'immagine esemplare delle funzioni di garanzia richieste, in cui valgono sia quelle della titolarità-responsabilità individuale del redattore, sia il controllo patrimoniale e dunque i proventi dell'emissione di originali e copie, sia della conservazione archivistica: e tutto ciò con l'esclusiva mediazione delle procedure della professionalità notarile (Lorenzo Sinisi). La stessa situazione, in termini generali, è descritta limpidamente per quanto riguarda la formazione degli archivi giudiziari della Terraferma veneziana, nell'ottica di una rivisitazione cronologicamente rovesciata, che ne fa emergere il valore ideologico di affermazione della dimensione cittadina come «ancora vitale e radicatissima, con le sue specificità e i suoi privilegi» nel corso del XVIII secolo (Gian Maria Varanini): un ulteriore e importante spunto di riflessione sui fattori storici che hanno fatto del notariato una componente così duratura nel panorama delle organizzazioni della burocrazia in Età medievale e moderna.

Indice analitico

a cura di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli

Per indicare i toponimi attuali è stato utilizzato il carattere corsivo, destinando il carattere 'tondo' ai toponimi desueti. Per indicare gli antroponimi è stato utilizzato il carattere 'tondo', impiegando le virgolette basse (« ») per le forme non italianizzate. Il carattere maiuscoletto è stato utilizzato per indicare gli autori citati. L'abbreviazione /n indica che la citazione è presente, alla pagina indicata, sia nel testo che in nota.

a Berlina, Antonio, notaio in Trento 148n

a Berlina, Simone di Antonio, notaio in Trento 148n

a Ponte, Giovanni Antonio, notaio in Trento 148n

a Prato, Innocenzo da Trento 197n

Abate, Giuseppe 1140n

Abbadia San Salvatore 873n, 879

Abbatonio, Sinolfo, notaio capitolino in Roma 686n

Abbéville 1070n

Abbondanza, Roberto 773n

Abinante, Amico, notaio capitolino in Roma 686n

Accarigi, Arrigolo, podestà di San Gimignano 25n

Acciaiuoli, Andrea 1036

Accolti, Angelo, giurista 852n

Accolti, Francesco, detto l'Aretino, giurista 200, 201

Accursio, giurista 201, 890, 891

Acquapendente 958, 964

Acquasparta 735n

Acqui Terme 596, 609n

Adam, notaio in Trento e in Verona 150

Adam «Bitonti» da Messina, canonico della cattedrale di Palermo 894n

Adami, Francesco Raimondo o.s.m., *alias* Gelaste Mastigoforo, docente di teologia nello Studio di Pisa 1061

Adami, Roberto 431n, 433n, 434n

Adda, *fiume* 51n, 362

Addobbati, Andrea 1052n

Adelpreto/«Alpretus», conte di Tirolo e podestà di Trento, *v.* Tirolo (di), Alberto/Adelpreto/«Alpretus», conte di Tirolo e podestà di Trento

Adelpreto, principe vescovo di Trento 149

Adige, *fiume* 51n, 140, 142n, 144, 168n, 372n

Adorni Fineschi, Sonia 929

Adorni Fineschi, Sonia 46n, 495n, 860n, 922n, 935n, 958n, 1078n

Adorno, Giorgio, doge di Genova 528, 529n

Adria 355

Adriatico, *mare* 51n
«Agaciis (de)», Giovanni Vincenzo, notaio in Vercelli 575n
Agliè 555n, 618n
Aglietti, Marcella 1017n
Agnadello 345n, 362, 366n, 368, 381n, 433
Agnano (com. di San Giuliano Terme) 977
Agnelli, Giuseppe 501n
Agnoletti, Ercole 961n, 969n
Ago, Renata 672n, 1001n, 1077n, 1082n
Agogna, *fiume* 51n
Agostini, Filiberto 376n
Agostini, Girolamo, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438
Agostini, Nicola, notaio della Fabbrica di San Pietro 687n
Agostino [Aurelio Agostino d'Ippona], santo 890, 909
Aichebono, giudice presso il palazzo vescovile di Trento 162n
Aimaro, Christian 589n
Airò, Anna 487n
Ajaccio 958, 965n, 981
Ajello, Raffaele 1095, 1098
Ajello, Raffaele 1095n, 1096n, 1098n
Ala 434
Alassio 537n
Alatri, Paolo 751n
Alba 56, 165/n, 166, 553n, 588/n, 598n, 609n, 610, 620n
Albanesi, famiglia (di Acquapendente) 766
Albania 367, 375
Albano Laziale 736/n
Albèri, Eugenio 1050n
Alberico da Rosciate, giurista 200, 209
Albericus de Rosate 1080n
Alberigo, Giuseppe 155n, 334n, 521n, 971n, 1013n
Albertino di Abbandonato (da Siena) 35
Alberto, conte di Tirolo e podestà di Trento, *v.* Tirolo (di), Alberto/Adelpreto/«Alpretus», conte di Tirolo e podestà di Trento
Alberto, notaio della curia vescovile di Trento 150n, 171
Alberto da Gandino, giurista 199, 201, 294/n, 296, 300
Alberto da Ortenburg, principe vescovo di Trento 147
Alberto da Ravenstein, principe vescovo di Trento 160/n, 161
Alberto di Guglielmo di Boniacopo, notaio al disco del Bue di Bologna 261n
Alberto di ser Negrati da Sacco, notaio 148n
Alberto «Nocçardi», giudice del Comune e vicario del podestà di Siena 34
Albertoni, Giuseppe 149n
Albiano 167/n
Albini, Giuliana 145n, 1139n
Albizzi, Francesco, cardinale 648
Albornoz, Egidio, cardinale 770
Alciato, Andrea, giurista 204n

Aldebrando «de Corvaria», notaio e scriba dei consoli di Genova 526n
Aldrighetto da Campo, *v.* Campo (da), Adrighetto, principe vescovo di Trento
Aleandri Barletta, Edvige 704/n, 710n, 711n, 720n, 722n, 723n, 732n, 745
Aleandri Barletta, Edvige 72n
Aléria/Aleria 958, 981
Alessandria 60n, 553n, 573, 579/n, 597n, 607/n, 608n, 609/n, 610n, 614n, 618n, 620n, 622n, 623n, 624/n
Alessandro III, papa 941
Alessandro V, papa 959
Alessandro VII, papa 636, 763, 768, 1001n, 1018, 1019n
Alessandro VIII, papa 670n, 673n, 1033n
Alessandro da Imola, giurista 202
Alessandro Magno 901n, 904n
Alessi, Giorgia 1096, 1101
Alessi, Giorgia 493n, 951n, 953n, 1010n, 1017n, 1022n, 1041n, 1068n, 1076n, 1083n, 1096n, 1101n
Alessi, Rinaldo di Alessio (da Siena) 35
Alfieri, Fernanda 1001n, 1010n, 1020n
Alfieri, Vittorio 1070n
Alfonsi, Filippo 1046n
Alfonso V d'Aragona, *v.* Trastamara (di), Alfonso V d'Aragona, detto il Magnanimo
Algarotti, Francesco 1047n
Aliani, Antonio 50n, 94n, 97n, 216n
Alica (com. di Palaia) 977
Alice Castello/Alice Vercellese 595/n
Alimento, Antonella 1067n
Allegra, Luciano 1020n, 1041n
Allegri, Mario 211n, 447n
Almese 570n, 611n, 618n
Almesio (com. di Ceres) 569n
Alpa, Guido 502n
Alpes-Maritimes 39n
Alpi 161, 385n
Alpignano 614n
Alpruni, Briccio, vicario di Borgo Valsugana 474/n, 475
Altesano (com. di Venaria Reale) 570n
Altieri Magliozzi, Ezelinda 794n
Alunno, Francesco 956n
Alvarez, Fernando 1036
Alvarotti, Iacopo, giurista 199
Alvazzi Del Frate, Paolo 751n
Amabile, Luigi 1046n
Amalfitano, Ferdinando 969n
Amantia, Agostino 356n
Amati, Antonietta 976n
Ambrogio (da Savona), scriba 524
Ambrogio Calepino, *v.* Calepio, Ambrogio
Ambrosino, Alessandro 1055n
Amelotti, Mario 1138n
Amiata, *monte* 963
Amidani, Pietro Giacomo, notaio in Cremona 492n
Amulperto, abate del monastero di San Lorenzo di Trento 161
Anagni 199, 202

Ancarani, Giovanni 48n, 49n, 50n, 53n, 75n, 540n, 606n, 613n
Ancona 80n, 81, 116n, 644, 645, 752n, *v.* anche *Marca d'Ancona*
Andalò (degli), Loderingo, governatore di Bologna 253n
Andenna, Giancarlo 62n
Andezeno 586n
Andito (dell'), Ubertino, podestà di Siena 35
Andora 534/n, 537n
Andorno Cacciorna (com. di Andorno Micca) 605n, 618n
Andorno Micca 574n
Andrea da Isernia, giurista 200
Andrei, Giovan Paolo, libraio in Siena 889
Andreozzi, Daniele 484n, 485n
Andrews, Richard 901n
Andrews, Richard 904n
Anfossi, Giuseppe Antonio 63n
Angeli, Marino, segretario del Consiglio di X di Venezia 375
Angelini, Baldassarre di Giacomo d'Angelo da Montalcino, notaio 866n
Angelo da Camerino, vescovo di Fiesole 936n
Angelo da Rieti, cancelliere e auditore di Francesco Sforza 497, 498
Angelo de' Perigli, *v.* Perigli (de'), Angelo da Perugia, giurista
Angelo di maestro Bernardino di maestro Angelo, scolaro a Chiusi 911n, 912
Angelozzi, Giancarlo 627n, 642n, 650n
Angelucci, Patrizia 73n
Anghiari 786, 798
Angiolini, Franco 845n, 853n, 952n, 955n, 983n, 1100n
Anguillara Veneta 407, 409, 423/n, 426
Anna (d'), Giuseppe Paolino, capitano di Telvana 472
Ansaldi, Ansaldo, uditore di Rota 678n
Antelminelli (degli), Castruccio Castracani 124
Antinori, Paolo 1036
Antonelli, Giovanni 1022n
Antonelli, Giovanni Carlo 1064n
Antonelli, Quinto 219n
Antonelli, Vittorio 1056n
Antoni, Francesco 237n, 238n, 239n, 240n
Antoniella, Augusto 52n, 91n, 510n, 787n, 788n, 804n, 807n, 829n, 843n, 851n, 1141n
Antonielli, Livio 369n, 845n, 955n
Antonino, santo, *v.* Pierozzi, Antonino
Antonio da Budrio, giurista 199
Antonio da Cividale, compositore 882
Antonio da Fagagna 235
Antonio da Padova, santo 676
Antonio da Pomarolo, notaio 148n
Antonio de Canario, giurista 201
Antonio «de Talmo» 236
Antonio di ser Bertolasio da Borgonuovo di Trento, notaio 148n

Antonio di Mariotto di Matteo da Grosseto, notaio e cancelliere della comunità di Chiusi 909/n, 911
Antonio di Pace (da Bologna) 267n
Anzilotti, Antonio 973n
Anzio 724, 725n
Aosta 37, 609n, 620n
Appennini 964
Appiano (da), Egnone, principe vescovo di Trento 146, 152, 174
Appiano (da), Ottone, arcidiacono della cattedrale di Trento 154n
Aprati, Emiliano 574n, 575/n, 576n, 610n, 618n, 619/n
Aquarone, Alberto 1105n
Aquileia 223, 225
Arcidosso 865n, 866n, 869, 871, 873n, 876, 877, 964
Arco 164, 165/n, 166, 167, 168, 169, 176n, 451
Arco (d'), famiglia 166, 167, 168, 169
Arcoloniani, Cuculino 228/n, 229/n
Arcon, Renzo 239n
Ardenza (com. di Livorno) 965
Arditi, Antonio Francesco, libraio in Siena 888, 890
Arditi, Bastiano, libraio in Siena 887, 888, 898, 904
Arditi, Giuseppe, notaio 593/n
Ardizio, Giovanni Girolamo, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 718n
Ardizio, Pietro Paolo, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 718n
«Arengheria (de)», Pietro (da Bologna), «merçarius» 267n
Arezzo 492, 785n, 788, 793, 794n, 796n, 807, 814, 817, 822, 825, 827n, 947, 958, 959, 961, 996, 1011n
Ariès, Philippe 957n
Arlinghouse, Franz-Josef 809n
Armaiolo (com. di Rapolano Terme) 879
Armando, David 117n, 752n
Armanno «de Marano» da Parma, chierico e giurisperito 153n
Armano, Amedeo, conte di Gros e reggente del Senato di Casale Monferrato 578
Arnaldi, Girolamo 105n, 371n, 383n
Arno, *fiume* 996
Arnoldi, Giovanni Pietro, notaio in Crema 109n
Arnoldi, Giustiniano, notaio in Crema 109n
Arnoldo di Matteo da Piacenza, notaio 153
Arouet, François-Marie, detto Voltaire 1070n
Arquà Petrarca 402, 407, 409, 410, 423/n, 426
Arrighi, Vanna 43n, 831n, 842n
Arrigo di Bonaccorso (da Colle Val d'Elsa) 32
Arrivo, Georgia 953
Arrivo, Georgia 953n, 1010n
Arru, Angiolina 1022n
Asburgo (d'), famiglia 182
Asburgo (d'), Carlo V, imperatore 320/n
Asburgo (d'), Federico III, imperatore 238

Asburgo (d'), Filippo II, re di Spagna, di Napoli e di Sicilia 319, 322
Asburgo (d'), Giuseppe I, imperatore 472
Asburgo (d'), Leopoldo I, imperatore 440
Asburgo (d'), Maria Teresa, imperatrice 446, 455, 460, 474, 477, 854, 1088
Asburgo (d'), Massimiliano I, imperatore 189, 344, 433, 434, 459
Asburgo-Este (d'), famiglia 966
Asburgo-Lorena (d'), famiglia 853, 972, 1059, 1071, 1100, 1103
Asburgo-Lorena (d'), Francesco I, imperatore d'Austria 481
Asburgo-Lorena (d'), Giuseppe II, imperatore 455, 476, 480n, 1088
Asburgo-Lorena (d'), Pietro Leopoldo, granduca di Toscana 89, 833/n, 843n, 846n, 848, 852, 854, 870, 962, 963, 964, 985, 1064, 1065, 1068n, 1069, 1072n, 1100, 1102
Asburgo-Lorena (d'), Pietro Leopoldo 833n, 843n, 855n, 985n
Asburgo-Tirolo (d'), famiglia 189
Asburgo-Tirolo (d'), Claudia Felicita, moglie di Leopoldo I d'Asburgo, imperatore 440
Asburgo-Tirolo (d'), Ferdinando Carlo, conte di Tirolo 440
Asch, Ronald G. 626n
Ascheri, Mario 29n, 510, 839, 881, 914, 915, 918, 925, 1085, 1086, 1120, 1122, 1130
Ascheri, Mario 20n, 28n, 29n, 85n, 195n, 199n, 200n, 203n, 315n, 316n, 486n, 502n, 812n, 839n, 860n, 867n, 881n, 914n, 915n, 918n, 919n, 925n, 1030n, 1085n, 1086n, 1098n, 1112/n, 1113n, 1114n, 1115n, 1116n, 1118n
Asciano 866n, 873n, 879, 934n
Ascoli 724, 725n, 736n
Asigliano Vercellese/Azigliano 574n, 593n
Asini, Giovanni Battista da Firenze, giurista 810n, 1017n, 1018n
Asini, Giovanni Battista 1017n, 1018n
Asor Rosa, Alberto 196n
Aspettato di Iacopo, abitante a Bologna 311
Assalto di Piero di Radduccio da Siena, notaio 34
Assereto, Giovanni 520n, 534n
Assini, Alfonso, 528n
Assini, Alfonso 51n, 56n, 57n, 58n, 526n, 527n, 528n, 615n, 780, 927
Assisi 68n, 78n, 118n, 773n
Asso, Cecilia 979n
Asti 553n, 556, 563/n, 564, 565n, 580/n, 609/n, 620n, 624/n, 946
Astorri, Antonella 915n
Attanasio, Agostino 79n
Attimis/Attemps 234
Aubert, Roger 212n
Austria 141, 181, 237, 238, 359, 360n, 362, 375, 433, 442, 447, 449, 461, 473, 1088
Avack (d'), Agostino 1004/n
Avack (d'), Agostino 1004n
Avalos (d'), Francesco Ferdinando, marchese di Pescara e viceré di Sicilia 322n

Avane (com. di Vecchiano) 977
Avicenna/«Ibn Sinā» 896
Avigliana 570n, 611n, 618n
Avignone 626, 630, 644, 725n, 734n, 735n, 756, 761
Avio 434
Avogadro, famiglia di Vercelli 574
Avogadro-Casanova, Giuseppe da Vercelli 575n
Avogadro di Quaregna, famiglia di Vercelli 598n
Avogadro di Quaregna, Carlo Amedeo 598n
Avogadro di Valdengo, Bernardino da Vercelli 567n
Avril, François 1140n
Avvocati, famiglia di Lucca 20n
Avvocati (degli), Obizzino 20n
Aycardo «de Amichis de Dosso», *v.* «Dosso (de)», Aycardo «de Amichis», notaio presso il palazzo vescovile di Trento
Azzone, giurista 201, 205

Babucci, Stefano, notaio dell'«auditor Camerae» 685n, 689/n, 691, 706, 708n, 709n
Bacchi, Andrea 197n
Bacchiglione, *fiume* 51n
«Bacius Guidoctii», abitante a Bologna 311
Badaloni, Nicola 1045n
Badini, Gino 507, 508n
Badini, Gino 502n
Badoer, Pietro, podestà di Trieste 245
Baggio Collavo, Rita 420n
Baghera, Giovanni Battista, notaio del tribunale e della comunità di Sant'Ambrogio 569
Bagna Sacco, Ludovico 561n
Bagnarini, Nadia 37n, 117n
Bagnasco 618n
Bagni San Filippo (com. di Castiglione d'Orcia) 960
Bagno ad Acqua, *v. Casciana Terme*
Bagno di Romagna 961, 962, 969
Bagno Vignoni (com. di San Quirico d'Orcia) 960, 964
Bahrabadi, Jaleh 975n, 977n, 978n
Baietto, Laura 146n, 674n
Bailey, Derrick Sherwin 999n
Bainton, Roland Herbert 978n
Baio Dora (com. di Borgofranco d'Ivrea) 594n
Baker, John H. 318n, 919n
Balanzano, Pietro Francesco, notaio in Serravalle Sesia 570
Balcet, Claudio, notaio in Susa 614n
Balconevisi (com. di San Miniato) 977
Baldacci, Daniela 994n, 1036n, 1056n, 1064n
Baldaccini, Feliciano 75n
Baldassari, Marina 999n
Baldeschi, Vincenzo da Perugia, inquisitore di Siena 1045n
Baldesi, Mariotto di ser Giovanni di Bencino, notaio in Firenze 791n
Baldi, Ernesto 1059n
Baldi, Gianmario 430n, 432n, 437n
Baldini, Ugo 1044n, 1045n, 1047n, 1060n
Baldisseri, Lorenzo 971, 995n

Baldisseri, Lorenzo 971n
Baldo degli Ubaldi, *v.* Ubaldi (degli), Baldo
«Baldoinis (de)», Giovanni di Iacopo da Bologna 311
Baldovinetti, Antonio, proposto della collegiata di Livorno 965, 970n
Baleani, famiglia di Roma 742
Balelli, Gaetano 755n
Balestri, Iacopo da Siena, tessitore 1049
«Balietus», Domenico (da Genova) 536n
Balli (com. di Sovicille) 963
Balocco 590n
Balsamo (da), Giuliano (da Milano) 491n
«Bambacharius» (da Lucca) 130n
Banchi, Luciano 873/n
Bandini Piccolomini, Francesco, arcivescovo di Siena 889
Bandini Piccolomini, Francesco Emilio 996n
Banfo, Giuseppe 553n
Baracchi, Orianna 506n
Barazzoni, Antonella 93n
Barbacetto, Stefano 369n
Barbacovi, Francesco, vicario di Vigo 465n
Barbacovi, Francesco Vigilio, giurista 210, 211/n, 456/n
Barbacovi, Francesco Vigilio 217n
Barbagli, Alarico 91n, 947n
Barbarano Romano 665
Barbato, Pompeo 755n
Barberini, Antonio, cardinale 1045n
Barbero, Alessandro 566n
Barbero, Alessandro 542n, 563n, 565n, 566n, 572n
Barbialla (com. di Montaione) 821n
Barbierato, Federico 1050n, 1055n
Barbieri, Ezio 489n
Barbin, Herculine 1008n
Barbosa, Agostinho 1064n
Bardonecchia 610n
Barelli, D. 508n
Barellia, Giovanni, notaio in Lucca 130/n
Barga 136n, 964
Bargagli, Girolamo, giurista e drammaturgo 904n
Bargellini, Giovanni di Bonaventura, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 263n
Baroni Cavalcabò, Clemente 211, 433n
Baroni Cavalcabò, Clemente 430n
Baroni, Francesco 962n
Baroni, Matteo da Chianni 994n
Baronio, P. 483n
Bartoli Langeli, Attilio 7, 508, 1120, 1121, 1128, 1129, 1130, 1138
Bartoli Langeli, Attilio 7n, 20n, 26n, 73n, 145n, 147n, 150n, 190n, 221n, 224n, 428n, 487n, 508n, 511n, 674n, 787n, 844n, 915n, 934n, 937n, 1122, 1138n, 1139n
Bartolini, Baldo, giurista 201
Bartolini, Francesco, notaio del tribunale delle Ripe in Roma 687n
«Bartolis (de)», Antonio, notaio alla Camera degli atti di Bologna 268n

Bartolo da Sassoferrato, giurista 199, 200, 201, 205, 208, 209/n
Bartolomeo, abitante a Bologna 311
Bartolomeo, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 173n
Bartolomeo, vicario generale dell'arcivescovo di Pisa 936n
Bartolomeo da Alba, giudice della curia vescovile di Trento 165/n, 166
Bartolomeo da Albiano, notaio del vicario del conte di Tirolo 167/n
Bartolomeo da Denno, notaio e vicario del capitano del principe vescovo di Trento nelle Giudicarie 176n
Bartolomeo da Saliceto, giurista 200, 267n
Bartolomeo di Andrea, notaio in Bologna 312, 313
Bartolomeo di Iacopo da Radicondoli, notaio del vescovo e della curia episcopale di Siena 936n
Bartolomeo di Ruggerotto, *v.* Ugurgieri, Bartolomeo di Ruggerotto
Bartoloni, Valerio 1061n
Barzanti, Roberto 2
Barzanti, Roberto 2, 45n, 867n
Barzazi, Antonella 373n, 377n
Barzighella, *v. Brisighella*
Basaglia, Enrico 383n
Basilio Angiolo o.s.a., al secolo Francesco Caviccioli da Mensano 998
Bassano, Giovanni Battista, notaio in Castagnole Monferrato 579n
Bassano del Grappa 51n, 52n
Bastia (com. di Balocco) 590n
Bastiano di Biagio di Vico da Chiusi, scolaro 911n
Bastiano di Cristoforo, detto Spaccamontagne 992n
Bastien, Pascal 557n
«Bastorio (de)», Baldessano 579n
«Bastorio (de)», Domenico 579n
Bataillon, Louis J. 896n
Batignano (com. di Grosseto) 863n, 865n, 875
Battaglia, Salvatore 1001n
Battisti, Giovanni Giacomo, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438
Baudoin, François, giurista 204n
Bauer, Andreas 310n
Bauer, Clemente 734n
Baumann, Urs 1006n
Baumgärtner, Ingrid 29n, 200n, 486n, 809n, 812n
Bautier, Robert Henri 348
Bautier, Robert Henri 581n
Baviera Albanese, Adelaide 317n, 321n, 322n, 326n
Becagli, Vieri 853n, 855n, 952n, 1100n
Becattini, Francesco 975n, 979n, 984n, 1049n
Beccaria, Cesare 559n, 650, 957n, 1060n, 1068
Beccaria, Cesare 559n, 1060n, 1068n
Becker, Marvin B. 499n
Becker, Peter 476n
Bedoni, Giuseppe 502n
Behauarnais, Eugenio, viceré d'Italia 724n
Behrmann, Thomas 509n

Beimrohr, Wilfried 463n, 477n, 478n
Belardini, Manuela 973
Belardini, Manuela 971n, 973n
Belenzani, Pietro, notaio della curia vescovile e del vescovo di Trento 171, 173/n, 174n
Belforte (com. di Radicondoli) 865n, 878
Belgrado, Giacomo, cancelliere della Patria del Friuli 223n
Bellabarba, Marco 463n, 471n, 1084
Bellabarba, Marco 175n, 179n, 180n, 182n, 197n, 212n, 213n, 430n, 432n, 433n, 447n, 459, 486n, 499n, 627n, 634n, 789n, 1041n, 1068n, 1077n, 1085n, 1087n, 1092n, 1101n, 1112n
Bellatti Ceccoli, Guido 1037n
Bellavitis, Anna 351n
Bellemera (de)/Bellamerio, Egidio, giurista 205
Belleperche (de), Pierre, giurista 201/n
Belletti, Giuseppe Maria, notaio dell'«auditor Camerae» in Roma 698n
Belli, Lorenzo, notaio dell'«auditor Camerae» 685n, 689/n, 691, 698n, 706, 708n
Bellinazzi, Anna 1022n
Bellingeri, Luca 197n
Bellomo, Manlio 203n, 325n
Belloni, Cristina 486n, 945
Belloni, Cristina 151n, 156n, 486n, 491n, 945n
Belluno 51n, 52n, 341n, 356
Belmondo, Giuseppe 597, 604
Belmondo, Giuseppe 596n, 597n, 604n
Beltrame, Guido 411n
Beltrán Marí, Antonio 1044n
Belvedere/Belvédère 571n
Belvisi, Francesco 502n
Bembo, Francesco, regolatore alla Scrittura in Padova 392n
Benadusi, Giovanna 955n
Benassai, moglie di Albertino (da Siena) 33
Benatti, Corrado 244n
Benedetto XIII, papa 962, 967
Benedetto XIV, papa 650, 664, 685n, 734n, 768, 971n, 988n, 991/n, 995, 998, 999n, 1001n, 1006, 1011n, 1018n, 1021n, 1025/n, 1032, 1038n, 1054n, 1060, 1063, 1071
Benedetto XIV 1011n
Benedetto XVI, papa 950n
Benedetto, Maria Ada 209n
Benedini, Filippo Maria, stampatore in Lucca 1060
Benevento 201, 626, 725n, 735n, 736n
Benigni, Paola 46n, 221n, 555n, 787n, 798n, 849n, 861n, 1141n
Benna 595n, 596/n, 608n, 611n
Bennassar, Bartolomé 999n
Bentivoglio, famiglia di Bologna 259
Benton, Lauren 468n
Benvenuti, Bernardino, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438
Benvenuti, Gilberto, *v.* Benvoglienti, Uberto
Benvenuti, Matteo 483n

«Benvestitis (de)», Giovanni di Pietro, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 268n
Benvoglienti, Uberto, *alias* Gilberto Benvenuti 1047, 1048
Benzoni, Gino 42n, 339n, 954n
Beraldo «de Caudalonga», notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151
Berengo, Marino 41n, 65n, 487n, 490
Berengo, Marino 41n, 61n, 65n, 67n, 98n, 487n, 490n, 494n, 569n
Beretta, Francesco 1044n
Beretta, Marco 1044n, 1045n
Beretta Vorajo, Laura 231n
Bergamassi, Simone da Civitella 992n
Bergamo 21, 51n, 107, 108/n, 109, 171, 172, 340, 342, 349, 350n, 362
Berlinguer, Luigi 432n, 468n, 649n, 955n, 1004n, 1068n
Bernabei, Matteo da Rieti, notaio 946
Bernardi, Bernardino, notaio in Moncalieri 569n
Bernardini, Bernardino 685n
Bernardini, Ilario, notaio capitolino in Roma 686n
Bernardino, libraio in Siena 891
Bernardo Dorna, giurista 278n
Bernheimer, Carlo 250n
Bernini, Domenico 971n
Bernini, Gian Lorenzo 679n, 680n
Berrardi, Francesco, notaio in Lanzo Torinese 570
Berta di Poggiarello (da Siena) 34
Bertachini, Giovanni, giurista 199
Bertelli, Sergio 367n, 499n, 1053n
Bertini, Fabio 1059n
Bertini, Maria Barbara 488n, 612n, 613n
Bertinoro 958
Bertoldi, Alfonso 339n
Bertoldi, Morena 466n
Bertoldo, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 165n
Bertoldo di Guidoto da Bergamo, giudice della curia di Trento 172
Bertolè, Ignazio, notaio in Crescentino 617n
Bertoli, Gustavo 979n
Bertone, Tarcisio 1054n
Bertoni, Mario 504n, 511n
Bertrando del Poggetto, cardinale 290
Bertuzzi, Giordano 506n
Beseno (da), Corrado, principe vescovo di Trento 150n
Besta, Enrico 25
Besta, Enrico 364n
Betori, Giuseppe, arcivescovo di Firenze e segretario della Cei 950n
Betri, Maria Luisa 990n
Bettini, Giuseppe, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438, 452, 453
Bettolle (com. di Sinalunga) 879
Bettoni, Antonella 38n, 316n, 530n, 656n, 840n, 921n, 1022n, 1077n, 1086n
Bettoni Cazzago, Francesco 18n, 150n
Beverini, Bartolomeo 124n
Bevilacqua, Mario 1093n
Beyle, Marie-Henri, detto Stendhal 1094

Bezzi, Quirino 216n
Biamino, famiglia di Vercelli 574
Bianchi (de'), Caterina da Roma 681n
Bianchi, Giuseppe, abate 224n, 229
Bianchi, Giuseppe 224n, 229n, 681n
Bianchi, Nicomede 578n, 579n, 620, 621n, 622
Bianchi, Nicomede 555n, 579n, 620n
Bianchin, Lucia 1108
Bianchini, Franco 167n
Bianchini, Mariagrazia 1087n
Bianco, Furio 230n
Bianio da Piossasco, notaio nella podesteria di Villarbasse 590n
Biasutti, Guglielmo 224n
Bibbona 976
Bicchierai, Marco 829n
Biella 553n, 592n, 595/n, 598n, 610/n, 618n, 620n, 624/n
Bientina 976
Biliotti, Andrea 979
Billieni, famiglia di Rovereto 445
Binchi, Carmela 42n, 254n, 360n
Bini, Carlo 1071
Bini, Carlo 1071n
Bini, Clemente, *v.* Giuliani, Carlo Antonio
Bini, Enrico 1062n
Bioglio 605n
Biondi, Albano 503n, 1015n
Biondi, Michele, notaio del tribunale della Sacra Rota 685n
Birocchi, Italo 203n, 315n, 627n, 682n, 841n, 1041n, 1073n, 1076n, 1085n
Bisanzio/Costantinopoli 382/n
Biscione, Giuseppe 791n, 850
Biscione, Giuseppe 46n, 50n, 91n, 92n, 851n
Bistoni Colangeli, Maria Grazia 73n
Bitina, madre di Orsolina di Bartolomeo Magnani (da Bologna), suocera di Iacopo di Paolo 269n
Bitossi, Carlo 539n
Bitschnau, Martin 149n
Bizzocchi, Roberto 956
Bizzocchi, Roberto 956n
Blanci, Giacinto, notaio 592n
Blanco, Luigi 841n
Blanshei, Sarah Rubin 250n
Blasia, moglie di messer Alberto (da Bologna) 293n
Bloch, Marc 950n
Bloise, Delia 237n, 238n
Blomquist, Thomas W. 131n
Blouin, Francis Xavier jr. 703n
Bo, Vincenzo 1041n
Boaga, Emanuele 935n
Boarotti, Carlo Antonio, notaio in Settimo Rottaro 569n
Bobbio 98n
Boccalini, Traiano 672n
Boccanegra, Iacopo, podestà di Savona 525n
Boccheggiano (com. di Montieri) 865n, 871n
Bocchi, Francesca 916n
Bocchi, Francesco Antonio 355
Bocchini Camaiani, Bruna 960n
Bodin, Jean 213n
Boemia 460

Boer (de), Wietse 978n, 1043n
Boerio, Giuseppe 104n
Boesini, Lara 1034n, 1038n, 1048n
Bognetti, Gian Paolo 526n
Bolengo, Graziana 553n
Bolengo, Graziana 610n
Bolgarello di Guiduccio da Siena 33
Bolino, Giovanni Maria 680n
Bolla, Francesco, notaio in Milano 490n, 491n
Bolla, Galeazzo, notaio in Milano 491n
Bollati, Emanuele 729n, 731
Bollena/La Bollène-Vésubie 571n
Bologna 22, 26/n, 27, 38n, 51n, 52n, 54, 66/n, 67/n, 69n, 70n, 73, 115, 118n, 157n, 177, 201, 249/n, 252n, 266/n, 268n, 271, 275, 278/n, 279, 281, 285, 287n, 290, 293n, 294, 298, 301, 303, 306n, 307, 311, 312, 313, 501, 504, 528/n, 636, 640, 641n, 642/n, 644, 656, 660, 725n, 735n, 736n, 790, 897, 914, 915, 916, 917, 918, 923, 924, 939n, 946, 958, 964, 988n, 1046, 1091
Bologna, Marco 488n, 739n, 1141n
Bolognesi, Ottavio, notaio e cancelliere del Comune di Correggio 101n
Bolognini, Ludovico, giurista 198
Bolzano 149n, 153n, 160n, 176n, 454, 474n
Bombelli, Antonio, notaio in Milano 490n
Bonacchi, Gabriella 662n
Bonaccorso da Lastra, notaio del vicario generale del vescovo di Fiesole 946
Bonacini, Pierpaolo 916n
Bonacossia, Giacomo, notaio e segretario comunale di Cavallerleone 617
Bonaini, Francesco 41, 74n, 83/n, 92, 94n, 97n, 99n, 335, 504, 505, 506n, 507, 508, 509, 715n, 730, 739/n, 740/n, 754, 756, 869n, 872, 873
Bonaini, Francesco 68n, 74n, 92n, 94n, 97n, 99n, 505n, 506n
Bonamico, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 162, 163n
Bonanni, Giovanni Battista, notaio capitolino in Roma 686n
Bonanni, Giuseppe Bonaventura, notaio della curia di Ripagrande in Roma 687n
Bonanno, abitante a Bologna 311
Bonaparte, Francesco, giurista 812n
Bonaparte, Giuseppe, re di Napoli 1096, 1097
Bonaparte, Napoleone I, imperatore dei francesi 505, 965n, 1089
Bonardi, Antonio 381n
Bonato, Pietro Eugenio 107n, 111n, 413n
Bonaventura Bertoli (da Bologna) 312
Bonazza, Marcello 1151
Bonazza, Marcello 177n, 427, 434n, 436n, 439n, 447n, 459n, 460n
Boncompagno di Adalicca (da Siena) 35
Bondenti, Agostino, notaio in Crema 109n
Bondenti, Vincenzo, notaio in Crema 109n

Bondielli, Daniela 981n, 995n, 1035n, 1038n
Bondigli, Giuseppe Maria, consigliere del duca di Modena 510
Bondini, Giuseppe 971n
Bonella, Anna Lia 752n
Bonelli, Veronica 996n
Bonello di Goro (com. di Goro) 764
Bonetti, Emilio, libraio in Siena 891
Bonfiglio Dosio, Giorgetta 349n, 352n, 355, 356, 1122, 1128, 1132, 1145
Bonfiglio Dosio, Giorgetta 21n, 38n, 106n, 110n, 111n, 112n, 347n, 348n, 349n, 355n, 356n, 357, 389n, 390n, 394n, 407n, 412n, 413n, 417n, 422n, 423n, 1119, 1135, 1139n
Bongi, Salvatore 45, 82, 83n, 84, 85, 129n, 130/n, 131n, 132, 134n, 740n
Bongi, Salvatore 45n, 50n, 81n, 82n, 83n, 84n, 126n, 128n, 134n, 800n
Bongiovanni di Bonandrea da Bologna, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 153, 177, 178, 934n
Bongiovanni, Bartolomeo (da Bologna) 267n
Bongiovannini, Bernardo (da Bologna) 267n
Bonifacio di Matteo da Piacenza, notaio in Trento 153
Bonifacio VIII, papa 198, 944
Bonifacio IX, papa 959
Bonino, Andrea, notaio in Ciriè 571n
Bonino, Giovanni Pietro, notaio in Vercelli 598n
Bonino di Ermacora da Gurgis 236
Boninsegna, notaio del Comune di Colle Val d'Elsa 32
«Boninsignus», Antonio, studente a Siena 895n
Bonomo, Giovanni Battista, notaio in Trieste 238
Bonomo, Giuseppe 1056n
Bonomo Stettner, Andrea Giuseppe (da Trieste) 239
Bonora, Elena 975n
Bonvicino 592n
Borbone di Francia (di), Luigi XIV, re di Francia 585n
Borbone di Francia (di), Luigi XV, re di Francia 1067n
Borbone di Napoli (di), famiglia 1097
Borbone di Napoli (di), Carlo, re di Napoli 1095
Borbone di Parma (di), famiglia 968
Borbone di Parma (di), Ludovico I, re d'Etruria 950
Borbone di Spagna (di), Maria Luisa, moglie di Ludovico I re d'Etruria e reggente, poi duchessa di Lucca 950, 992
Bordegato, Andrea, notaio in Padova 111n
Bordegato, Paolo, notaio in Padova 111n
Bordegato, Santo, notaio in Padova 111n
Bordoni, Antonio, libraio in Siena 888
Borelli, Giorgio 394n

Borelli, Giovanni Alfonso, matematico e astronomo, docente nello Studio di Pisa 1045
Borelli, Giovanni Battista 582n
Borelli, Giovanni Battista 546n, 547n, 548n, 551n
Borello, Benedetta 1001n
Borgaro Torinese 571n
Borgherini Scarabellin, Maria 389n, 390n, 391n, 393n
Borghese, moglie di Maffeo di Carapino (da Siena) 33
Borghese, Camillo, *v.* Paolo V, papa
Borghesi, Camillo, vicario generale dell'arcivescovo di Siena 895n
Borghi, Ippolito, presidente del Consiglio di grazia e giustizia del ducato di Parma e Piacenza 93n
Borghi, Luciano 37n
Borgia, Luigi 68n, 272n, 739n, 829n, 1045n, 1141n
Borgo a Mozzano 136n
Borgo Sacco (com. di Rovereto) 434
Borgo Salsasio (com. di Carmagnola) 614n
Borgo San Lorenzo 992n
Borgo San Sepolcro, *v. Sansepolcro*
Borgo Val di Taro 97, 114
Borgo Valsugana 472, 474, 475/n
Borgoratto Alessandrino 609n, 611n
Boris, Francesca 37n, 69, 88n, 251, 927
Boris, Francesca 68n, 70n, 88n, 251n, 272n, 913, 917n, 920n, 921n, 922n
Bornoni, Sigismondo Luigi 398n
Borrelli, Luciano 197n
Borri, Girolamo, docente di filosofia nello Studio di Pisa 1045
Borris, Kenneth 999n
Borromeo, Agostino 975n, 1092n
Borromeo, Carlo, arcivescovo di Milano e santo 1026
Borsi, Franco 679n
Bortolami, Sante 306n
Bortoli, Carlo 180n, 948n
Boschi, Judith 1075n
Bosco, Giovanna 1057n
Boswell, John 999n
Botta, Carlo 980
Botta, Carlo 980n
Bottari, Guglielmo 345n
Bottazzi, Marialuisa 239n
Botti, Lorenzo da Cortona, medico 1009
Bottin, Michel 558n
Bottrigari/«de Butrigariis», famiglia di Bologna 897
Bougard, François 16n, 244n
Boyle, Robert 1046
Bracanelli, Francesco, libraio in Siena 890
Brackett, John Kenneth 1099
Brackett, John Kenneth 999n, 1022n, 1099n
Bragaggia, Roberto 369n
Braidi, Valeria 256n, 510n
Bramante, *v.* Donato di Angelo di Pascuccio
Brambilla, Elena 957, 1053n, 1072, 1073, 1092
Brambilla, Elena 486n, 644n, 648n, 957n, 975n, 990n, 1000n, 1006n,

1043n, 1053n, 1056n, 1058n, 1073n, 1092n
Brancoli Busdraghi, Piero 244n
Brandileone, Francesco 1005n
Brandoli, Carlo 506n
Bratchel, Michael E. 799n, 800n, 801n
Bratti, famiglia di Capodistria 225
Braudel, Fernand 925/n
Braudel, Fernand 925n
Bravo, Gian Mario 1044n
Brazzano (com. di Cormons) 227
Brenneke, Adolf 937n
Brennero 462
Breno 51n
Brenta, *fiume* 51n, 112
Brentano, Robert 946n
Brentonico 434, 451, 456
Brescello 98n, 99/n
Brescia 18, 51n, 108, 109/n, 110n, 150, 168, 340, 341n, 349, 362, 1089, 1090
Bressanino da Riva, «viator» 176n
Bressanone 149
Briante, Paola 581n
Brice, Catherine 628n, 673n
Briganti, Francesco 73n
Brigiuti, Romolo 754n, 755n
Briguglio, Letterio 417n
Brindisi 936n
Brioschi, Francesco 729n
Brischi, Giorgio 237n, 239n
Brisighella/Barzighella 991n
Brocardo, Bernardino, podestà di Vercelli 575n
Broggio, Paolo 634n, 1041n
Brogi, Mario 3, 87, 88, 120n, 800n, 851n, 859n, 881n, 882n, 929, 1150
Brogi, Mario 38n, 39n, 46n, 86n, 87n, 88n, 89n, 828n, 859, 865n, 996n
Brogini, Paolo 996n
Broilo, Marco Baldassarre, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438
Broni 617n
Brown, Judith C. 1000n
Brown, Peter 1008n
Brown, Rawdon 350n
Brugi, Biagio 203n
Brugnato 958, 964
Bruino 569n
Brumat, Massimiliano 237n
Brunamontani, Michelangelo di ser Filippo da Radicondoli 866n
Brunelli, Brunella 47, 140, 428
Brunelli, Brunella 38n, 47n, 52n, 139n, 179n, 185n, 190n, 191n, 207n, 220n, 221n, 428n, 454n, 464n
Brunelli, Giampiero 635n
Brunettin, Giordano 224n, 228n, 230n
Bruno, Giordano 1093
Buccellati, Graziella 1088n
Bucchi, Baldino, notaio al disco del Leone di Bologna 262n
Bucci, Oddo 581n
Bucciantini, Massimo 1044n
Buccini, Stefania 957n
Bucello di ser Zanca (da Colle Val d'Elsa) 31
Budrio 199
Buggiano 788n, 802/n, 804, 821/n

Bulgarelli, Sandro 37n
Bulgarelli Lukacs, Alessandra 1096n
Bundsmann, Anton 460n, 470n
Buonconvento 873n, 878, 964
Buoso di Vanni, giurista 814
Burigana, Riccardo 1038n
Burke, Peter 990n
Buronzo 567n, 574, 576, 590n
Burschel, Peter 626n
Busolini, Dario 1048n
Busso, Gianfranco 553n
Buti 976, 977
Buttaoni, (Girolamo), notaio in Roma 72
Butti, Vettorio, libraio in Siena 889
Buttigliera Alta 586n

Cabantous, Alain 992n
Cacciaconti, Ildibrandino di Guido, podestà di Siena 34
Caccialupi, Giovanni Battista, giurista 201
Cacciorna, *v. Andorno Cacciorna*
Caciagli, Giuseppe 870n, 969n
Cadine (com. di Trento) 183n
Cadoni, Enzo 197n
Caetani, famiglia 686n, 765
Caetani, Enrico, cardinale 66, 73n
Caffiero, Marina 7n, 633n, 673n, 1031n, 1032n, 1033n
Cagianelli, Francesca 957n
Cagli 76/n, 77n, 645
Cagliani, Michele, notaio in Ciriè 571n
Cagliero, Marco 553n
Cagnin, Giampaolo 24n, 944n
Cagnola, Ambrogio, notaio in Milano 491n
Cagnolo, Giovanni Luigi, priore del collegio dei dottori di Vercelli 567n
Cagol, Franco 37n, 47, 427n, 428, 451n
Cagol, Franco 38n, 47n, 52n, 139/n, 179n, 180n, 185n, 190n, 191n, 207n, 220n, 221n, 428n, 454n, 464n, 478n
Caillois, Roger 989n
Caivallé, Jean-Pierre 1044n
Cajani, Luigi 649n, 650n, 1076n, 1095n
Calasanzio, Giuseppe, santo 1045n
Calasso, Francesco 213
Calasso, Francesco 199n, 200n, 213n, 214n
Calcagni, Lorenzo, giurista 202
Calci 977
Calcinaia 976, 977
Calcione, Giancarlo 244n
Caldana (com. di Gavorrano) 875, 877
Caldaro 469n, 472, 475/n
Calderini, Gaspare, giurista 202
Calderini, Giovanni, giurista 202
Caldonazzo 150n
Caleffini, Ugo (da Ferrara) 504
Caleffini, Ugo 504n
Calepio, Ambrogio, detto Calepino 197
Callavini, Giovanni, notaio in Trento 148n
Callavini, Giovanni Giacomo, notaio in Trento 148n

Calleri, Dino da Casale Monferrato, notaio 578n
Calleri, Dino 578n, 579n
Calleri, Marta 521n
Calleri, Santi, 215n
Calvino, Giovanni 1049
Calzolari, Monica 702n, 751n, 1095n
Camandona 605n
Cambi, Bartolomeo (da Bologna) 267n
Cambrai 381n
Camerani Marri, Giulia 809n
Camerino 76/n, 626, 725n, 735n, 765, 773n, 776/n
Camerota, Michele 1044n
Camigliano (com. di Montalcino) 878
Camillo, libraio in Siena 885n
Camino (da), Rizzardo III 229
Cammarosano, Paolo 44, 117, 230n, 237n, 515, 1111, 1132, 1133, 1134, 1136
Cammarosano, Paolo 15/n, 16n, 19n, 20n, 24n, 31, 117n, 145n, 218n, 230n, 237n, 428n, 485n, 674n
Campagna 626, 644, 659, 660n, 725/n, 735n
Campagnatico 865n, 873n, 875, 877
Campania 1006
Campeggi, Camillo, giurista 201
Campeggio, Enrico, avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte 561/n
Campello, Giovanni Battista 670/n, 671n, 672n, 681n
Campello, Giovanni Battista 670n, 671n, 672n, 681n
Campello Della Spina, Paolo 670n
Campiglia d'Orcia (com. di Castiglione d'Orcia) 879, 960, 964
Campiglio, Germano Ignazio, notaio e podestà di Carema e Baio 594n
Campilli, Filippo, commissario generale della Camera apostolica 744, 758, 759, 767
Campo (com. di San Giuliano Terme) 977
Campo (da), Aldrighetto, principe vescovo di Trento 160
Campo Lomaso (com. di Comano Terme) 160, 166, 168
Camporgiano/Camporeggiana 136n
Campori, Giuseppe 506, 509
Campori, Giuseppe 509n
Camporsevoli (com. di Cetona) 963
Camposampiero 390, 402, 405, 407, 408/n, 409, 422/n, 426
Cana (com. di Roccalbegna) 876, 877
Cancelli, Iacopo di Ippolito da Pelago 998
Cancellieri, Uberto da Pistoia, podestà di Padova 410n
Candiolo 569n
Canevari, Teramo, notaio e rettore del Collegio dei notai di Genova 58n, 531n
Canigiani, Simone da Firenze, vicario in Val di Nievole 822
Canini, Antonio, notaio del capitano delle Appellazioni in Roma 687n
«Canitulo (de)», Tommaso di Giovanni, notaio al disco del Grifone di Bologna 265n, 267n
Canosa, Romano 975n, 999n, 1009n, 1016n, 1020n

Cantarelli, Francesco, notaio capitolino in Roma 686n
Cantini, Lorenzo 837n, 838n, 840n, 842, 843n, 847n, 848/n, 1051n
Cantini, Lorenzo 835n, 836n, 837n, 838n, 840n, 842n, 843n, 847n, 848n, 849n, 851n, 856n, 973n, 992n, 996n, 1002n, 1009n, 1010n, 1017n, 1029n, 1030n, 1031n, 1037n, 1051n, 1052n, 1062n, 1063n
Cantù, Carla Maria 915n
Cantù, Francesca 675n
Capalbio 868n, 876, 877, 885n, 964
Capannelli, Emilio 788n
Capelli, Francesco, libraio in Siena 890
Capetta, Francesca 802n
Capodistria 22n, 51n, 225, 236
Caponetto, Salvatore 979n
Cappelletti, Licurgo 977n
Cappelli, Angelo di Ottavio 949
Cappelli, Francesco (da Bologna) 267n
Cappellini, Paolo 1080n
Capponi, famiglia di Firenze 764
Capra, Carlo 369n
Capra, Pietro Antonio 1046n
Capraia, *isola* 964
Caprara, Alessandro, cardinale 685
Caprara Montecuccoli, Giovanni Battista, cardinale 965n
Capresi, Giovan Paolo, libraio in Siena 890
Caprie/Chiavrie 610n
Caracciolo, Alberto 751n, 770n
Carafa, Gian Pietro, *v.* Paolo IV, papa
Carapelli, Gabriella 793n
Carassi, Marco 553n, 1079
Carassi, Marco 562n, 1141n
«Caratus», Lorenzo (da Savona) 536n
Caravaggio 940n
Caravale, Mario 199n, 243n, 318n, 751n, 770n
Carbasse, Jean-Marie 541n
Carbonara (com. di Croviana) 183n
Carbone, Lauretta 510n, 807n
Cardè 616
Cardelli, Francesco Antonio, notaio del tribunale del governatore di Roma 686
Cardinali, Cinzia 804n, 915n
Cardinali, Mario 994n
Cardini, Franco 975n, 1056n
Careggine 966
Carema 594n
Carena, Giovanni Antonio, notaio e segretario del tribunale di Sant'Ambrogio 591n
Caresana 574n, 584n, 593n
Carignano 614n, 616, 617, 624n
Carinzia 173n, 174n
Carisolo 166
Carissimi, Giacomo, compositore 898/n, 900
Carli Rubbi, Agostino 371n
Carli Sardi, Laura 1007n
Carlini, Benedetta, suora 1000n
Carlini, Domenico 341n
Carlini, Domenico 341n
Carmagnola 553n, 564n, 585, 586n, 588n, 601n, 602, 623n

Carmignani, Giovanni, giurista 1103, 1104
Caro Lopez, Ceferino 363n
Caroli, Giovanni Pietro, notaio capitolino in Roma 686n
Caroli, Paola 553n
Caroli, Paola 51n, 581n, 615n
Caron, Pier Giovanni 1012n
Carosi, Carlo 217n
Carpani, Giovanni Antonio, compositore 898
Carpi 98n, 99/n, 501, 511
Carradori, tesoriere della Marca d'Ancona 765
Carrara 53n, 136n, 501n
Carrara, Francesco, giurista 1104, 1109
Carrara, Mario 345n
Carrara (da)/Carraresi, famiglia di Padova 412n
Carrasco, Raphaël 999n
Carratori, Luigina 976n, 981n, 1034n
Carratori, Luigina 936n
Carrillo, Filippo 540n
Carroccio, Ottaviano, podestà di Vercelli 575n
Carrù 618n
Cartechini, Pio 81
Cartechini, Pio 76n, 81n, 771n, 776n
Carucci, Paola 44n, 488n
Casa, Cristoforo, notaio in Todi 774n
Casale di Pari (com. di Civitella Paganico) 875
Casale Marittimo 977
Casale Monferrato 55, 114, 564, 576n, 577/n, 578/n, 579/n, 580, 598n, 608n, 609n, 610n, 618n, 623/n
Casalgrasso 617
Casalrosso (com. di Lignana) 574n, 598n
Casamassima, Alessandra 37n
Casanova, Cesarina 627n, 642n, 650n, 769n, 923n, 988n, 1006n
Casanova, Eugenio 711n, 726/n, 736, 737/n, 738, 754/n, 755n
Casanova, Eugenio 726n, 737n, 738n
Casanova Elvo 596n
Casciana Terme/Bagno ad Acqua 977
Cascina 811, 976, 977
Casella, Laura 231n
Casella, Silvia Concetta 976n, 995n, 1036n, 1038n
Caselle Torinese 624n
Casentino 791n, 792n, 829/n, 830n
Casetti, Albino 47n, 147n, 166n, 207n, 220n, 428n, 440n, 442n, 464n, 481n
Casini, Antonio, vescovo di Siena 936n
Casini, Matteo 365n
Casola (da), Pietro, notaio al disco del Montone di Bologna 262n
Casole d'Elsa 25n, 871, 878
Casoli (com. di Bagni di Lucca) 136n
Cassandro, Cristiana 352n, 1140n
Cassandro, Michele 1029n, 1030n
Cassese, Michele 1029n
Cassetti, Maurizio 574n, 579n, 610n, 618n, 619n, 624n, 729n, 873n
Castagna, Ascanio, podestà di Vercelli 575n

Castagnetti, Andrea 146n, 161n, 212n, 346n, 351n
Castagnole Monferrato 579n, 611n
Castagnoli, Brandaligi di Calorio, notaio al disco del Leone di Bologna 262n
Castagnolo (da), Antonio di Martino, notaio al disco del Leone di Bologna 262n
Castagnolo (da), Prendiparte di Giovanni, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 262n
Castel Beseno (com. di Besenello) 438
Castel Corno (com. di Isera) 438, 454
Castel del Piano 871, 876, 877, 964
Castel della Pieve, *v. Città della Pieve*
Castel Firmiano (com. di Bolzano) 149n
Castel Ivano (com. di Ivano Fracena) 460, 466n
Castel Penede (com. di Nago-Torbole) 460
Castel Spaur (com. di Terres) 460
Castel Stenico (com. di Stenico) 166, 176n, 185n
Castel Telvana (com. di Borgo Valsugana) 460, 466n, 472, 474n, 475/n
Castel Thun (com. di Ton) 465/n
Castel Tirolo (com. di Tirolo) 172
Castelbaldo 390, 405, 407, 408/n, 409, 422/n, 426
Castelbarco, famiglia 431n
Casteldurante, *v. Urbania*
Castelfiorentino 812n, 977
Castelfondo 460
Castelfranco di Sotto 788n, 806n, 809
Castelfranco Veneto 354, 356
Castellalto (com. di Telve) 460
Castellani, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 697n
Castellano (com. di Villa Lagarina) 466, 471, 472
Castellazzo Bormida 609n
Castelleone 498n
Castelli, Patrizia 1057n
Castello, *v. Santa Maria a Castello*
Castell'Ottieri (com. di Sorano) 869, 876, 877
Castelmuzio (com. di Trequanda) 879
Castelnuovo (com. di Nogaredo) 466, 471, 472
Castelnuovo, Enrico 431n
Castelnuovo, Guido 547n
Castelnuovo Berardenga 878
Castelnuovo dell'Abate (com. di Montalcino) 878, 960
Castelnuovo don Bosco 555n
Castelnuovo Garfagnana 98/n, 136n
Castelnuovo Scrivia 609n
Castelvecchio (com. di Radicofani) 960
Castiglioncello Bandini (com. di Cinigiano) 876
Castiglione del Lago 963
Castiglione della Pescaia 869, 870, 871, 875, 877
Castiglione d'Orcia 879, 960
Castiglione Garfagnana 136n
Castignoli, Piero 92n, 94n, 95n, 96n, 97n, 957n
Castillo Lara, Rosalio Giuseppe 293n
Castro (com. di Ischia di Castro) 200, 202, 660, 724, 735n, 768, 964
Castro di Puglia 895n

Castruccio Castracani degli Antelminelli, *v.* Antelminelli (degli), Castruccio Castracani
Catabbio (com. di Semproniano) 876
Catalano di Guido d'Ostia, governatore di Bologna 253n
Catania 949
Catemario, famiglia di Udine 223n
Catoni, Giuliano 37n, 929, 1122
Catoni, Giuliano 45n, 46n, 50n, 85n, 332, 860n, 862n, 867n, 873n, 935n, 958n, 1115n
Cattaneo, Enrico 1009n
Cattaneo, Massimo 752n, 1000n
Cattaro 352, 1140n
Cau, Ettore 489n
Cavaciocchi, Simonetta 989n
Cavaillé, P. 1044n
Cavalca, Domenico 889
Cavalieri (de'), Silvio, commissario generale della Camera apostolica 762, 767
Cavalieri, Paolo Battista 350n
Cavallerleone 616, 617
Cavallermaggiore 616, 617
Cavalli, Federico, rettore veneto di Crema 109n
Cavallo, Guglielmo 196n
Cavallo, Pietro da Pontremoli, giurista 993/n, 994, 1003n
Cavallo, Pietro 992n, 993n, 1003n
Cavanna, Adriano 1086
Cavanna, Adriano 203n, 1080n, 1086n
Cavarzere, Marco 951n, 954n, 1046n
Cavattoni, Cesare 342n
Cavazzana Romanelli, Francesca 104, 339n
Cavazzana Romanelli, Francesca 42n, 104n, 113n, 339n, 349n, 360n
Cavedine 167/n, 172, 173/n, 174n
Caviccioli, Francesco da Mensano, *v.* Basilio Angiolo o.s.a.
Cavina, Marco 513, 1082
Cavina, Marco 502n, 513n, 1077n, 1082n
Cazitti/«de Caçiptis», Lorenzo di Nicolò, notaio ai dischi del Grifone e del Bue di Bologna 263n
Cazzaniga, Girolamo 965n
Cazzetta, Giovanni 1022n, 1105n
Cazzola, Franco 643n
Ceccarelli, Alessia 1057n
Ceccarelli, Marcella 1016
Ceccarelli, Marcella 1002n, 1012n, 1016n, 1022n
Ceccarelli Lemut, Maria Luisa 958n, 977n
Cecchetti, Bartolomeo 104, 338, 339, 340, 356, 422/n, 423n
Cecchetti, Bartolomeo 104n, 223n, 394n, 422n, 423n
Cecchi, famiglia di Pescia 962
Cecchieri, Sergio 920n
Cecchini, Giovanni 864n, 873
Cecchini, Giovanni 45n, 85n, 872n, 874n
Ceiner Viel, Orietta 356n
Celata, Giuseppe 1029n, 1030n
Cella Monte 611n
Celle di Macra 569

Celle sul Rigo (com. di San Casciano dei Bagni) 879
Cellesi, Rodolfo, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 718n
Cenaia (com. di Crespina) 963
Cencetti, Giorgio 737n, 1121
Cencetti, Giorgio 66n, 271n, 282n, 345n, 737n
Cenci, Beatrice 666, 1093
Cenci, Francesco 666
Cengarle, Federica 484n
Ceppari, Maria Assunta 3
Ceraolo, Maria Valeria 148n, 195n
Cerboli, *isola* 965n
Cerchiari, Emmanuele 652n, 654n
Cereia, Daniela 553n
Ceres 618n
Cerioli, Claudia 528n
Cernigliaro, Aurelio 1096
Cernigliaro, Aurelio 1096n
Cerracchini, Luca Giuseppe 979n
Cerreto Guidi 788n
Certaldo 791n, 798, 803, 817, 829/n, 830n
Cerutti, Anna 37n, 553n
Cerutti, Simona 923, 924, 1081
Cerutti, Simona 809n, 915n, 923n, 924n, 1077n, 1081n
Cervellini, Isabella 773n
Cervignasco (com. di Saluzzo) 616
Cervioni, Giovanni, vicario di Capalbio 885n
Cesana, L. 491n
Cesana Torinese 610n
Cesare [Caio Giulio Cesare] 756
Cesarini, Filippo Giacomo, notaio del tribunale della Sacra Rota 685n
Cesca, Giovanni 239n
Ceschi, Giorgio 207n, 208/n, 215
Ceschi di Santacroce, Antonio Cipriano, capitano di Rovereto 460n
Ceschi di Santacroce, Giuseppe Andrea, capitano di Rovereto 460n
Cesena 506, 509
Cesi, Bartolomeo, cardinale 694n, 695n
Cesso, Francesco, notaio e regolatore dell'Archivio dei notai di Padova 111n
Cetona 863n, 866n, 879
Ceva 618n
Ceva, Tommaso s.j. 1047
Chambéry 542, 543, 546, 549, 558n, 561, 1079
Chasseneux (de), Barthélemy 204n
Châtellier, Louis 1020n, 1040n
Chelli, proposto della collegiata di Livorno 970n
Cheluzzi, Filippo 207
Chemotti, Barbara 180n, 212n
Cherasco 24n, 609n
Cherubini, Giovanni 25n
Cherubini, Giovanni 217n
Cherubini, Paolo 714n, 722n, 734n
Chiana, *valle* 761
Chianciano Terme 868n, 879
Chianni 994n
Chiantini, Monica 859n, 881n
Chiantini, Monica 812n
Chiappa, Bruno 350n
Chiappini, Guido 957n

Chiari, Andrea 971n
Chiaudano, Mario 20n, 526n
Chiavai, Giovanni di Francesco da Montalcino, notaio 866n
Chiavistelli, Antonio 1102
Chiavistelli, Antonio 855n, 1102n, 1104n
Chiavrie, *v. Caprie*
Chieri 24n, 568, 569n, 571n, 586n, 624n
Chiesa, Gustavo 430n
Chiffoleau, Jacques 310n, 484n, 789n, 794n
Chigi, Fabio, *v.* Alessandro VII, papa
Chiodi, Giovanni 1084, 1086
Chiodi, Giovanni 343n, 369n, 403n, 477n, 1084n, 1087n
Chiodo, Jacopo 104n, 339, 340, 360/n, 361n, 383n
Chioggia 104/n, 352, 1140n
Chiomonte 598n
Chironi, Giuseppe 3, 37n, 120n, 155, 156n, 219, 334, 859n, 881n, 948n, 1108, 1109, 1137, 1150
Chironi, Giuseppe 38n, 87n, 88n, 89n, 117n, 154n, 155n, 170n, 178, 218n, 219n, 220n, 221n, 333, 674n, 851n, 863n, 865n, 866n, 867n, 868n, 869n, 870n, 871n, 872n, 873n, 874n, 885n, 933/n, 935n, 936n, 940n, 942n, 947n, 948n, 958n, 1107, 1110
Chistè, Luca 212n
Chitignano 791n
Chittolini, Giorgio 37n, 156n, 332, 486n, 491n, 780, 783, 1081, 1110, 1121, 1128, 1136, 1146
Chittolini, Giorgio 21n, 62n, 91n, 105n, 116n, 209n, 217n, 219n, 220n, 222n, 315n, 331, 341n, 351n, 367n, 384n, 484n, 485n, 486n, 490n, 529n, 626n, 677n, 682n, 769n, 780, 786n, 945n, 967n, 1009n, 1081n, 1108
Chiusa di Pesio 569
Chiusdino 866n, 878
Chiusi 865n, 868/n, 871, 879, 886, 904, 905, 909/n, 958, 959, 960, 963, 964, 966
Chiusole, Guglielmo, notaio e responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444
Chiusole, Luigina 433n
Chiusure (com. di Asciano) 879
Chivasso 624n
Cialli, Fabio Ferdinando, notaio del cardinal vicario di Roma 685n
Ciampi, Ignazio 729n
Ciappelli, Giovanni 219n, 1056n
Ciaralli, Antonio 346n
Cibrario, Antonio Luigi 40/n
Ciccaglioni, Giovanni 814n
Cicelli, Vincenzo, notaio del tribunale della Sacra Rota 685n
Cicerchia, Andrea 632n
Cicerchia, Andrea 632n, 662n
Cicerone [Marco Tullio Cicerone] 197
Cicognini, Giacinto Andrea, drammaturgo 887, 901, 904
Cigliano 568n, 571n
Cigotti, Ottavio (da Trieste) 238
Ciliano (com. di Torrita di Siena) 879
Cimarroni, Giovanni Antonio, notaio capitolino in Roma 686n

Cimino, Giovanni Battista o.f.m., cancelliere del Sant'Uffizio a Siena 1062
Cinelli, Cristina 963n
Cinigiano 866n, 871, 876, 877
Cino da Pistoia 200
Cionini, Natale 509n
Cipolla, Bartolomeo, giurista 201, 202, 210/n
Cipolla, Carlo 338/n
Cipolla, Carlo 418n
Cipro 362
Ciprotti, Pio 1012n
Cirè (com. di Pergine Valsugana) 150n
Ciriè 571n, 592n, 618n, 620n, 624n
Cisselli, Giovanni Battista, notaio e giudice a Casanova 596n
Città della Pieve/Castel della Pieve 958, 963
Città di Castello 68n, 78n, 118n, 725n, 776, 958, 959
Cittadella 356, 390, 402, 405, 407, 409, 422/n, 426
Citti, Francesco 1044n
Citton, Guerrino 356n, 411n
Ciuffoletti, Zeffiro 1059n
Cividale del Friuli/Civitas Austriae 106n, 227, 234, 244, 882
Civitella in Val di Chiana 788n, 802/n, 813, 814, 815, 820n
Civitella Marittima (com. di Civitella Paganico) 875, 877
Clemente V, papa 175, 198, 808
Clemente VII, papa 963
Clemente VIII, papa 630, 636, 640, 666, 683, 772n, 960, 962, 963, 1003n, 1030
Clemente X, papa 682n
Clemente XII, papa 649
Clemente XIV, papa 964
Cles/Clesio, Bernardo, principe vescovo di Trento 142n, 188, 189, 190n, 214n
Coazze/Cuvase 569n, 602n, 604n, 611n
Cobelli, Giovanni Giacomo, notaio in Rovereto 440
Cocchiara, Giuseppe 1056n
Cocchiara, Maria Antonella 324n
Cochrane, Eric W. 1061n
Coci, Laura 1003n
Coe, Michael D. 989n
Coe, Sophie D. 989n
Cohn, Norman 1055n
Colao, Floriana 1107, 1112, 1145
Colao, Floriana 114n, 432n, 468n, 495n, 649n, 871n, 955n, 1004n, 1068n, 1075, 1103n, 1104n
Colle Val d'Elsa 18, 31, 91n, 32, 823/n, 827/n, 831n, 928, 931, 959, 960, 962, 967, 977, 998
Collescipoli (com. di Terni) 762
Colletta, Giacomo, notaio capitolino in Roma 686n
Colli, Gaetano 195n, 201n
Colli, Vincenzo 809n
Colombo, Cesare, agente di Francesco Guicciardini 100n
Colombo, Cristoforo 927
Colombo, Roberto 1040n
Colonna, *v. Vetulonia*
Colonna, famiglia di Roma 742
Colorno 93n

Coltellini, Marco, stampatore in Livorno 1068
Coluccio di Piero, *v.* Salutati, Coluccio di Piero
Comacchio 735n, 764, 1047/n
Comba, Rinaldo 19n, 572n
Comelli, Giovanni 232n
Como 51n, 63, 184/n, 515, 938, 947
Concina, Daniele o.p. 991n, 1001n
Concioli, Antonio 78n
Concordia Sagittaria 233
Condino 166, 167/n, 168, 169
Condorelli, Orazio 1104n
Condove 569n, 594n, 610n
Condulmer, Francesco, cardinale 663
Conegliano Veneto 351n
Conéo (com. di Colle Val d'Elsa) 963
Confienza 576
Confienza, famiglia di Vercelli 574, 575n
Connell, William J. 91n, 785n
Consalvi, Ercole, cardinale 752n
Conselve 402, 405, 407, 409, 410, 423/n, 426
Contadino di Beringeri, *v.* Selvolesi, Contadino di Beringeri
Contado Venassino 626, 644, 725n
Contarini, Leonardo, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 232n
Contarini, Tommaso, ambasciatore della Repubblica di Venezia in Toscana 1050
Conte, Emanuele 1114n
Conte, Maria Antonietta 197n
Conti, Annamaria 240n, 243n
Conti, Fulvio 1060n
Conti, Simone, notaio capitolino in Roma 686n
Contignano (com. di Radicofani) 879, 960
Continelli, Luisa 255n
Contini, Alessandra 1101
Contini, Alessandra 842n, 955n, 1068n, 1085n, 1100n, 1101n
Controni (com. di Bagni di Lucca) 1012n
Conversano, Marcello 324
Cook, Terry 487n
Coppens, Joseph 1026n
Coppini, Romano Paolo 1067n
Coppola, Gauro 1041n
Corbelli, Marcantonio, comandante della milizia urbana di Padova 393n
Corbetta, Giosafat, notaio in Milano 491n
Corbin, Alain 999n
Corbino, Fabiano 553n
Cordero, Franco 1003n
Coredo 171, 172
Coreglia Antelminelli 136n
Corfù 362
Cori 665
Corino Rovano, Silvia 553n
Corneo, Pierfilippo, *v.* Della Cornia, Pierfilippo
Corneri di Cortemiglia, Placido, podestà di Levice e Prunetto 591n
Corradini, Corrado 348n
Corradino, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 152, 160n
Corradino di Matteo da Piacenza, notaio 153

Corrado, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 162, 171, 174n
Corrado da Beseno, *v.* Beseno (da), Corrado, principe vescovo di Trento
Corrado del fu Brazelbeno, notaio della curia vescovile di Trento 171
Corrado di Guido «qui et Bracius», notaio 150
Corrain, Cleto 1056n
Corrao, Pietro 23n
Correggio 98n, 99/n, 101/n, 102n, 501
Correr, Antonio, podestà di Brescia 110n
Corridori, Ippolito 969n
Corsi, Dinora 1055n
Corsi, Domenico 137n
Corsi, Furio 755n
Corsi, Luca 1060n
Corsica, *isola* 519, 958, 965n, 981, 1026
Corsignano, *v. Pienza*
Corsini, Giovanni Agnolo, libraio in Siena 885, 888
Cortassa, Giovanni, notaio in Carmagnola 601n
Cortelazzo, Manlio 228n
Cortemilia 591n
Cortese, Ennio 6n, 199n, 200n, 940n
Corti, C. 1017n
Cortisella, Giuseppe 444n
Cortona 680n, 788n, 794, 959, 1009
Corvara (com. di Beverino) 526n
Corvisieri, Costantino 729/n, 730/n, 731, 732, 738, 739, 740/n, 741, 742n, 743/n, 748, 749/n, 753, 754/n, 755n, 779, 784
Cosona (com. di Pienza) 879
Cospi, Anton Maria, giurista 996, 997, 1053n, 1057/n
Cospi, Anton Maria 996n, 1053n
Costa Gustavo 1045n
Costa, Isabel 553n
Costa, Pietro 209n, 212n, 1076n, 1078n, 1114n
Costacciaro 765
Costamagna, Giorgio 942, 1138
Costamagna, Giorgio 11n, 56n, 57n, 59n, 193n, 215n, 522n, 526n, 1138n
Costamagna, Ottavio Antonio, segretario della comunità di Carmagnola 586/n, 601
Costantini, Benedetto, notaio e cancelliere dell'ufficio pretorio 480
Costantinopoli, *v. Bisanzio*
Costanza 340
Costanza, moglie del notaio Corrado e del notaio Nicolò 152
Costanzana 593n
Cotone (com. di Scansano) 868n, 876
Cotta, Irene 41n, 339n, 753n, 976n, 1022n, 1078n, 1100n
Couzinet, Marie-Dominique 213n
Cova, Ugo 241n, 244n
Covini, Nadia 515, 517, 798n, 1081, 1128, 1133
Covini, Nadia 61n, 64n, 483, 485n, 492n, 497n, 499n, 515, 1081n, 1128n
Covizzi, Cristina 106n, 349n, 355n, 1139n
Cozzi, Gaetano 385, 386, 1084
Cozzi, Gaetano 42n, 105n, 232n, 233n, 339n, 342n, 350n, 362n,

363n, 365n, 367n, 373n, 376n, 383n, 385n, 499n, 839n, 1084n
Cozzi, Luisa 373n
Cracco, Giorgio 27n, 430n, 1138n
Craveri, Benedetta 990n
Cravetta, famiglia di Savigliano 601n
Crema 108, 109/n, 201
Cremante, Renzo 1047n
Cremona 37n, 51n, 60n, 61, 62/n, 63/n, 64n, 68n, 118n, 119, 177, 224n, 485n, 491/n, 515, 940n
Crescentino 574n, 617n
Crespina 963, 977
Creta 104, 362, 367
Crispi Manfredi, famiglia 764
Cristelli, Franco 1011n, 1060n
Cristiani, Catelano, notaio in Milano 490n
Crosa, Giuseppe Maria, notaio in Benna 608n
Crosa, Luigi, notaio in Benna 608n
Crostolo, *fiume* 51n
Crotti, Giovanni, giurista 202
Crotti Pasi, Renata 915n, 943n
Croviana 183n
Cruciani, Giuseppe, notaio del Consolato dei fiorentini in Roma 687n
Cruciatti, Gabriella 37n, 106n
Cruciatti, Gabriella 106n
Crudeli, Tommaso 1059
Crudeli, Tommaso 1060n
Cuderi, Bianca 237n
Cuggiò, Nicolò Antonio 633n
Cumia, Giuseppe 325
Cumia, Giuseppe 325n
Cumiana 570n
Cuneo 553n, 561, 563n, 568, 609n, 610, 618n, 620n, 622n, 624/n
Cuorgnè 594n
Curcio, Giovanna 681n
Curini, Biagio, auditore fiscale del Granducato di Toscana 840
Curletti, Ilaria 553n, 1149
Curletti, Ilaria 47n, 53n, 55n, 68n, 116n, 117n, 118n, 553
Curti, Francesco, giurista 202
Curzel, Emanuele 148
Curzel, Emanuele 146n, 147n, 212n, 459n
Cusanno, Chiara 37n, 553n
Cusin, Fabio 238n
Cusumano, Nicola 1033n
Cutini, Clara 75n, 78n, 773n
Cuvase, *v. Coazze*
Czortek, Andrea 961n

D'Accone, Frank 882
D'Addario, Arnaldo 82
D'Addario, Arnaldo 40n, 50n, 81n, 82n, 581n, 621n, 739n, 830n, 845n, 962n, 973n, 1027n
D'Afflitto, Matteo, giurista 202
D'Amelia, Marina 923n
D'Ancona, Alessandro 1046n
D'Angiolini, Piero 1135
D'Angiolini, Piero 44n, 620n, 756n
D'Anzeo, Attilio 1059n
D'Arcais, Francesca 1140n
D'Aronco, Gianfranco 1056n
D'Orazi Flavoni, Francesco 1051n
Da Lezze, Giovanni 343n
Da Mosto, Andrea 104n, 395n

Da Passano, Mario 1093, 1096, 1100, 1101, 1102, 1104

Da Passano, Mario 1068n, 1094n, 1096n, 1101n, 1102n, 1104n, 1106n

Dal Portico, Girolamo 1010n

Dal Pozzo, Carlo Antonio, arcivescovo di Pisa 981, 1021n

Dall'Olio Guido 1046n

Dallari, Umberto 507

Dallari, Umberto 100n, 507n, 511n, 897n

Dallosta, Lorenzo, notaio in Torino 603, 604n

Dalmazia 352, 367, 375

Dalpiaz, Irma 147n

Damaška, Miriam R. 1082n

Damigella, Anna Maria 679n

Dandolo, Enrico, doge di Venezia 382n

Dandolo, Marco, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 231

Dani, Alessandro 537n, 656n, 1117n

Dao, Nicole 37n

Dao, Nicole 106n

Darmon, Pierre 1012n

Darmon, Pierre 1011n

Darovec, Darko 22n, 238n

Dati, Goro 790

Daveggia, Claudio L. 226n

Davide, Miriam 24

Davide, Miriam 24n, 223, 229n, 234n, 237n, 238n, 241n, 247n

Davies, Jonathan 895n

De Abbiate, Eusebio, notaio in Vercelli 575n

De Angelis, Carlo 916n

De Angelis, Laura 91n, 785n

De Benedictis, Angela 251n, 626n, 627n, 917n, 1085n

De Fecondo, Giancarlo 855n, 858n

De Finis, Lia 146n

De Giorgi, Fulvio 988n, 1028n

De Giorgio, Michela 1006n, 1022n

De Gramatica, Maria Raffaella 1076n

De Gregorio, Mario 45n, 867n

De Leo, Maya 1000n

De Lorenzo, Renata 470n

De Luca, Francesco 68n, 272n, 739n, 1045n, 1141n

De Luca, Giovanni Battista, cardinale 210, 639, 648, 661, 670n, 678/n, 680, 683n, 969, 984n, 1003/n, 1004, 1007, 1049, 1117

De Luca, Giovanni Battista 639n, 653n, 654n, 657n, 661n, 662n, 665n, 683n, 702n, 969n, 971n, 988n, 994n, 1003n, 1008n, 1018n, 1021n, 1043n, 1049n

De Maffeo, Pietro, notaio in Gattinara 571n

De Maffeo, Pietro Francesco, notaio in Gattinara 571n

De Maio, Romeo 680n

De Marinis, Donato Antonio 1117

De Marinis, Donato Antonio 1117n

De Marino, Maria Carmela 674n

De Martino, Armando 1097

De Martino, Armando 1097n

De Palma, Luigi Michele 672n

De Paoli, Enrico 726n, 728, 731, 738/n, 750, 751n, 753/n, 755n

De Paolis, Velasio 944n, 946n
De Rosa, Gabriele 1040n
De Rossi, Pierfrancesco, avvocato fiscale della Camera apostolica 767
De Rubeis, Bernardo Maria 228n
De Rubertis, Achille 1063n
De Sandre Gasparini, Giuseppina 147n
De Sandre Gasparini, Giuseppina 946n
De Simone, Roberto 905n
De Soria, Giovanni Gualberto, filosofo e docente dello Studio di Pisa 1060/n, 1061
De Vecchis, Pietro Andrea 658n
De Vizio, Romina 70n
De Zan, Mauro 1047n
De' Giudici, Giuseppe 992n
Dean, Trevor 301n, 486n, 1011n, 1077n
Decin 183n
Decio, Filippo, giurista 199, 200
Degani, Ernesto 234n
Deggiano (com. di Commezzadura) 183n
Degli Azzi Vitelleschi, Giustiniano 26n, 75n
Degrassi, Donata 227n, 230n
Dei, Davide 1093n
Del Badia, Iodoco 995n
Del Bene, Tommaso 1055n, 1065n
Del Borro, Marco Alessandro, governatore di Livorno 1030
Del Castillo, Giovanni Francesco 324n
Del Col, Andrea 1092
Del Col, Andrea 975n, 979n, 1030n, 1060n, 1063n, 1092n
Del Giudice, Pasquale 25
Del Giudice, Pasquale 228n, 522n, 773n, 794n
Del Negro, Pietro 371n, 374n, 376n, 383n
Del Papa, Giuseppe, medico, docente nello Studio di Pisa 1045
Del Pozzo, Paride, giurista 201
Del Prete, Leone 81n
Del Re, Niccolò 653n, 654n, 657n, 662n, 666n, 686n, 970n, 971n, 1003n
Del Sere, Raimondino, primicerio della cattedrale di Pisa 1008
Del Torre, Giuseppe 349n, 350n, 366n, 368n
Delavanzio, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151
Delfici, Antonio, notaio in Todi 774n
Delfinato 563n, 564
Delfini, (Filippo), notaio in Roma 72
Dell'Agnello, Giovanni (da Pisa), capitano generale e governatore di Lucca 134
Della Briga, Melchiorre s.j. 1047
Della Chiesa, Giovanni Antonio 558n, 567n
Della Chiesa, Giovanni Antonio 558n, 564n, 566n, 567n
Della Ciaia, Domenico Maria, vescovo di Sovana-Pitigliano 995n, 1033
Della Cornia/Corneo, Pierfilippo, giurista 202
Della Fossa, Simone, notaio in Cremona 492n

Della Misericordia, Massimo 184, 938, 946
Della Misericordia, Massimo 156n, 184n, 486n, 938n, 947n
Della Rena, Orazio 501n
Della Rosa, famiglia di Sassuolo 509
Della Torre, famiglia 229
Della Torre, Febo, podestà di Trieste 245
Della Torre, Ludovico, patriarca di Aquileia 230
Della Torre, Pagano, patriarca di Aquileia 225
Della Torre, Raimondo, podestà di Trieste 245
Dellalunga, notaio in Broni 617n
Delpiano, Patrizia 954n, 1063n
Delumeau, Jean 1043n
Demorra, Rossano Bartolomeo, notaio e segretario dei tribunali di Casalgrasso, Polonghera e Lombriasco 617
Denno 176n
Dentoni-Litta, Antonio 44n
Denzinger, Heinrich 1001n, 1019n
Derossi, Giuseppe Maria, notaio in Fossano 598n
Desana 593n
Desideri, Silvia 963n
Desolei, Andrea 37n, 1149
Desolei, Andrea 21n, 105n, 110n, 111n, 112n, 347n, 381, 412n, 417n
Destrez, Jean 896n
Dezza, Ettore 1095
Dezza, Ettore 477n, 524n, 1083n, 1095n
Di Agresti, Domenico 976n
Di Castro, Anna 1030n
Di Cesare, Donatella 1020n
Di Chiara, Francesco 317n, 324n
Di Giovannandrea, Riccardo 74n
Di Noto, Sergio 92n
Di Renzo Villata, Maria Gigliola 1087, 1089
Di Renzo Villata, Maria Gigliola 1024n, 1077n, 1078n, 1088n, 1089n, 1098n
Di Simone, Maria Rosa 38n, 456n, 627n, 1115n
Di Simplicio, Oscar 1004, 1016, 1113n
Di Simplicio, Oscar 952n, 975n, 976n, 977n, 1004n, 1015n, 1019n, 1027n, 1056n, 1073n
Di Sivo, Michele 662n, 702n, 707n
Di Zio, Tiziana 69
Di Zio, Tiziana 42n, 68n, 70n, 254n, 272n, 273n, 360n, 921n
Diano d'Alba 592n
Diaz de Lugo, Juan Bernardo 988n
Diaz, Furio 1068n
Dickens, Charles 1070n
Dickens, Charles 1070n
Dilcher, Gerhard 155n, 212n, 323n
Dini, Mariano da San Giorgio a Bibbiano, fabbro 1048
Dini, Vittorio 1056n
Dino da Reggio, «gramatice professor» presso lo Studio di Bologna 269n
Dionisotti, Carlo 547n, 549
Dionisotti, Carlo 547n, 549n, 550n, 566n, 572n, 574n

Disney, Walter Elias, detto Walt 982
Dogliani 592n
Dolcebuono da Mandrone 176n
Dolezalek, Gero 1116n
Dolfin, Ermolao, rettore veneto di Feltre 354
Domenica di Paolo di Bruno, detta la Mencaccia, da Pescia, prostituta 993
Domenichini, Roberto 79n
Domenico «Ciampe» da Sarteano 886/n
Domenico da San Gimignano, giurista 202
Dommarco, Fausta 79n
Dompnier, Bernard 1040n
Donà, Francesco 373, 374
Donati, Barbara 1039n
Donati, Benvenuto 502n
Donati, Claudio 447n, 644n, 647n, 671n, 677n, 707n, 845n, 955n
Donati, Raniero, *v.* Raniero Donati da Bologna
Donato, Francesco, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 106n
Donato, Maria Pia 752n
Donato/«Donatello» [Elio Donato], grammatico latino 824n
Donato di Angelo di Pascuccio detto il Bramante 647
Donattini, Massimo 503n
Dondarini, Rolando 228n, 230n, 384n, 913n, 916n
Donicino, libraio in Siena 891n
Donna, procuratore fiscale di Vercelli 575n
Donzelli, Valle (da Bologna) 267n
Dora Baltea, *fiume* 603, 610
Doria, Andrea, doge di Genova 520, 529
Dorici, famiglia 764
Dorini, Umberto 915n
Dörrer, Fridolin 460n
Dossena, Giampaolo 989n
Dossetti, Giuseppe A. 155n, 334n, 1013n
«Dosso (de)», Aycardo «de Amichis», notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 153
«Dosso (de)», Zacheo, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 152, 153/n, 160n, 169
Dovere, Ugo 672n, 677n, 1020n
Dozza 74n
Drago, Giuseppe da Villanovetta, notaio in Carmagnola 601n
Drei, Giovanni 92n, 94n, 95n
Druento 592n
Duboin, Felice Amato 544n, 549n, 552n, 554n, 560n, 563n, 565n, 566n, 592n, 601n, 605n
Dubuis, Pierre 19n
Duby, Georges 1006n
Dugnani, Giacomo (da Milano) 491n
Dugnano (da), Branda 491n
Dugulin, Adriano 237n
Duni, Matteo 1055n
Durand, Bernard 316n, 951n, 1093n
Durante, Guglielmo/«Durand, Guillaume», giurista 6/n, 10, 196/n, 201, 278n, 942n, 1150
Durante, Guglielmo 6n, 10n, 942n, 943n

Duranti, Valentino Elio 755n
Durissini, Daniela 22n, 24n, 238n, 241n, 246n, 247n

Edigati, Daniele 834, 844, 1099
Edigati, Daniele 834n, 837n, 853n, 1022n, 1041n, 1062n, 1066n, 1099n, 1100n, 1115n, 1117n
Egidio, giurista 278n
Egidio 278n, 281n
Egnone da Appiano, *v.* Appiano (da), Egnone, principe vescovo di Trento
Elba, *isola* 965n
Emich, Birgit 626n
Emilia Romagna 1152
Empoli 788n, 802n, 816n
Englo, *monte* 171, 172
Enrico, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 173n, 174n
Enrico II, principe vescovo di Trento 152, 167/n, 169/n, 171, 173n
Enrico da Metz, principe vescovo di Trento 175, 176n, 177/n
Era, Antonio 791n
Erasmo Desiderio da Rotterdam 198, 1073
Erceto o Erzo di Nicolò, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 152/n
Erice 11
Erizzo, Francesco, doge di Venezia 111n
Errera, Andrea 9
Errera, Andrea 10n, 196n
Esposito, Anna 7n, 183n
Este 390, 391n, 405, 407, 409, 422/n, 426
Este (d'), famiglia 509, 640, 1047n
Este (d'), Borso, duca di Ferrara 510
Este (d'), Ercole, duca di Ferrara 510
Este (d'), Ercole Rinaldo III, duca di Modena e Reggio 99n
Este (d'), Francesco III, duca di Modena e Reggio 98
Eubel, Konrad 659n, 976n
Eugenio IV, papa 198, 663
Europa 217, 220, 382, 484n, 542, 635, 650, 756, 924, 952, 1049, 1073, 1076, 1078, 1092, 1108
Eusebio di Iacopo da Romagno, notaio della cancelleria del Parlamento della Patria del Friuli 224n
Evangelista, Anna 905n
Eymerich, Nicolaus 984n
Ezzelino, giudice presso il palazzo vescovile di Trento 162n

Fabbri, Costantino 980n
Fabbrica (com. di Pienza) 960
Fabbroni, Francesca, suora 980/n
«Fabianis (de)», Nicolò di Fabiano, notaio al disco del Grifone di Bologna 262n
Fabriano 771n
Faccio, Pietro Antonio, notaio in Biella 608n
Facini, Antonio da Padova, notaio 183n
Faenza 73, 74n, 644, 958
Fagagna 108n, 235
Fagnano (com. di Lucca) 961
Fainelli, Vittorio 338n

Faini, Enrico 150n
Falchi, Luisa 685n
Falciola, Pietro 483n
Falcone, Ugo 754n
Falconi, archivista della Camera apostolica 749
Falconi, Ettore 940n
Faldon, Nilo 351n
Fanfani, Tommaso 231n
Fanfani, Tommaso 232n
Fano 682n
Fantappiè, Carlo 987n, 1025n
Fantappiè, Renzo 960n
Fanti, Mario 920n
Fantoli, Annibale 1044n
Fantoni, Iacopo, sacerdote 979
Fantoni, Marcello 1009n
Fantozzi Micali, Osanna 1030n
Fantuzzi, Giovanni 252
Fantuzzi, Pasio di Rodolfo, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 263n
Fantuzzi, Prospero 507n
Faralli, Carla 210n
Farinacci, Prospero, giurista 1000n, 1003n, 1013n
Farnese, famiglia 659, 716
Farnese, Alessandro (1520-1589), cardinale 659
Farnese, Francesco I, duca di Parma e Piacenza 96n
Farnese, Odoardo, cardinale 660
Farnese, Ranuccio I, duca di Parma e Piacenza 92
Farnese, Ranuccio II, duca di Parma e Piacenza 93/n, 94n, 95n
Farnetella (com. di Sinalunga) 879
Fasano Guarini, Elena 841, 843n, 852, 1075, 1098
Fasano Guarini, Elena 91n, 116n, 626n, 682n, 786n, 834n, 839n, 841n, 843n, 849n, 852n, 952n, 955n, 958n, 960n, 967n, 976n, 1009n, 1011n, 1062n, 1075n, 1085n, 1098n, 1105n
Fascione Toniolo, Claudia 1059n, 1062n
Fasoli, Gina 66n, 253n, 275n, 276n, 339n, 913n
Fassò, Guido 210n
Fasulo, Franco 348n
Fattori, Maria Teresa 966n
Fauglia 963
Faure, Jean, giurista 200
Fava, Sara 37n
Faventini, Lodovico, notaio capitolino in Roma 686n
Favre, Antoine 580n
Favre, Antoine 566n, 580n
Favrio (com. di Fiavè) 176n
Fayer, Carla 1015n
Fazi, Paolo, notaio dell'«auditor Camerae» in Roma 689/n, 694, 698n, 706, 708n
Fè d'Ostiani, Luigi Francesco 18n, 150n
Feci, Simona 707n
Fedalto, Giorgio 212n
Fedeli, Vincenzo, ambasciatore della Repubblica di Venezia in Toscana 1049
Federico Tedesco 978n
Fedi, Andrea 1009n

Fedi, Antonio Maria, agente mediceo a Roma 976
Fei, Ippolito, libraio in Siena 891
Feldkamp, Michael F. 971n
Feliciati, Pierluigi 93n
Feltre 341n, 354, 355, 356
Feo (messer) di ser Guido 811n
Ferdinando II d'Aragona, *v.* Trastamara (di), Ferdinando II d'Aragona, detto il Cattolico
Fermo 644, 725n
Fernández-Armesto, Felipe 989n
Ferorelli, Nicola 488n
Ferrante, Lucia 1015n
Ferrante, Riccardo 1093
Ferrante, Riccardo 1080n, 1094n
Ferrara 51n, 501/n, 504, 505, 511, 626/n, 627, 628n, 636, 640, 641, 642, 643n, 644, 660, 682n, 716, 725/n, 735n, 766, 768
Ferrara, Roberto 278n, 279n, 282n
Ferrari, Ciro 395n, 399n, 403n, 404n, 405n
Ferrari, Daniela 55n, 573n
Ferrari, Ferruccio 1059n
Ferrari, Giannino 386n
Ferrari, Giannino 111n, 112n, 381n, 383n, 386n, 390n, 392n, 393n, 395n, 400n, 403n, 404n, 406n, 411n, 413n, 414n, 415n
Ferrari, Stefano 431n, 433n
Ferrari, Vincenzo 473n
Ferraris, Lucio 956, 957, 994, 1001n, 1054n
Ferraris, Lucio 955n, 957n, 967n, 978n, 983n, 985n, 988n, 990n, 994n, 1001n, 1002n, 1007n, 1014n, 1021n, 1022n, 1024n, 1025n, 1054n, 1055n, 1058n, 1064n
Ferrere 590n, 598n
Ferretti, Bartolomeo, notaio in Reggio Emilia 101n
Ferretti, Bernardino libraio in Siena 885/n, 889
Ferretti, Jolanda 955n
Ferri, Sonia 76n, 78n, 79n
Ferro, Emanuel Rodrigo 1035
Ferro, Giovanni, notaio in Villareggia 571n
Ferrone, Vincenzo 1044n, 1047n, 1060n
Fersuoch, Lidia 106n, 351n
Festa, Egidio 1044n
Festi, Francesco Giuseppe, responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444
Fiacchi, Pietro Antonio da Rigomagno 984n
Ficedola, Agapito, notaio capitolino in Roma 686n
Ficker, Julius 18, 20n
Ficker, Julius 18n, 20n, 21n
Fiesole 936n, 958, 959, 963
Fighine (com. di San Casciano dei Bagni) 871n
Figini, Materno, notaio in Milano 491n, 492
Figliucci, Figliuccio di Giovanni da Montalcino, notaio 866n
Filettole (com. di Vecchiano) 976, 977
Filippini, Jean Pierre 1030n
Filippo da Perugia, vescovo di Fiesole 936n
Filippone, Mario 1118n

Filippono, Bartolomeo, notaio in Vercelli 575n
Finale Emilia 98n, 99/n
Fineschi, Filippo 995n
Fiorani, Luigi 966n
Fioravanti, Maurizio 629n, 1040n, 1081n
Fiorelli, Nicolò, notaio dell'«auditor Camerae» in Roma 698n
Fiorelli, Vittoria 1046n
Fiorillo, Vanda 210n
Firenze 26/n, 27, 30, 31, 38n, 45, 50/n, 53, 90, 91, 92, 93n, 114, 115, 118n, 267n, 288, 621, 663, 672n, 724n, 729n, 734n, 739n, 740n, 758, 764, 785n, 787, 790/n, 792/n, 793n, 794/n, 795, 797n, 799/n, 801, 802, 805n, 806n, 809, 810/n, 813/n, 814, 818, 822, 824n, 825, 828/n, 829/n, 830, 833, 835, 837, 839n, 842n, 843, 847, 850, 852n, 872/n, 914, 916, 917, 918, 929, 949n, 950n, 958, 959, 962, 963, 964, 967, 971/n, 972, 973, 975, 977, 979, 980, 985, 991n, 996, 1001n, 1002n, 1045n, 1046, 1050, 1051n, 1062, 1063, 1064, 1118
Firmani, famiglia 764
Firpo, Luigi 1093n
Firpo, Massimo 197n, 198n, 979n, 1083n
Fissore, Gian Giacomo 553n, 934, 937n, 939n, 943, 944, 1126
Fissore, Gian Giacomo 145n, 192n, 934n, 937n, 939n, 943n, 944n, 946n, 1126n, 1138n, 1145
Fiume, Giovanna 1011n, 1017n
Flachenecker, Helmut 644n
Flamenghi, Rogerio di Tettalasina, notaio al disco del Cavallo di Bologna 264n
Flandrin, Jean-Louis 1009n, 1016n
Flori, Maria Chiara 979n
Floria, Silvia 804n
Floridi, Francesco, notaio capitolino in Roma 686n
Foa, Anna 1031n, 1055n
Foglia, Floriano, notaio in Trento 144n
Fogliano, Francesco Antonio da Vercelli, negoziante 598n
Foiano della Chiana 794n
Foix 888
Folgaria 438, 460
Foligno 68n, 75, 77n, 78n, 657n, 661n, 776
Folin, Marco 502n
Fontana, Carlo, architetto 679n, 680, 681n, 696/n
Fontana, Carlo 679n, 682n
Fontana, Francesco, architetto 681n
Fontana, Francesco Amedeo, architetto 680n
Fontana, Giovanni Battista, notaio e responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444
Fontanetto Po 608n, 611n
Fontani, Fabrizio 1052n
Fontanini, Giusto, arcivescovo titolare di Ancira 1048
Forchieri, Giovanni 527n, 534n
Forclaz, Bertrand 117n
Forlì 51n, 76, 77n, 958
Formica, Marina 751n, 1000n
Formigari, Lia 1020n

Fortunati, Maura 918n
Foscarari, Francesco, *campsor* 267n
Foscari, Francesco, doge di Venezia 230n
Foscarini, Ludovico, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 236
Fosi, Irene 713n, 1092, 1093
Fosi, Irene 116n, 117n, 499n, 625, 628n, 631n, 641n, 644n, 648n, 657n, 673n, 674n, 682n, 684n, 687n, 688n, 707n, 713n, 870n, 917n, 960n, 1085n, 1093n, 1151
Fossano 592n, 598n, 609n
Fossato (com. di Cantagallo) 963
Fossombrone 765
Foucard, Cesare 231n
Foucault, Didier 1044n
Foucault, Michel 1008n
Foucault, Michel 1008n
Fournier, Paul 936n
Fournier, Paul 936n
Fowler-Magerl, Linda 489n
Fraghi, Sebastiano 971n
Fragnito, Gigliola 954n, 979n
Fraher, Richard M. 282n, 293n
Frajese, Vittorio 954n, 1044n, 1046n, 1050n
Franceschi, Angelo, decano della prepositura di Livorno e pro-vicario dell'arcivescovo di Pisa 949, 970n
Franceschi, Piero, consultore *in iure* della Repubblica di Venezia 376, 377, 378, 379
Franceschini, Francesco, notaio dell'«auditor Camerae» 685n, 689/n, 691, 692, 698n, 706, 708n
Franceschini, Italo 444n
Franceschini, Lorenzo, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438
Franceschini, Michele 70n
Francesco «a Plagis, Lusitanus», o.c.d. 894n
Francesco da Crema, giurista 201
Francesco, Tebaldo, vicario imperiale nella Marca trevigiana e nell'episcopato trentino 168
Francesconi, Pietro Maria, notaio del tribunale della Sacra Rota 685n
Franchi, Giacomo 965n, 966n
Franchina, Letizia 996n
Francia 48, 50n, 540, 541n, 551, 564n, 570n, 585n, 606n, 626, 751n, 904n, 950n, 1067n, 1070/n
Franco «Badus», rettore del Collegio dei notai di Genova 58n
Franco, Felice, architetto a Torino 604n
Franco, Giovanni Battista da Coazze, notaio e segretario della giudicatura di Torino 599n, 602/n, 603/n, 604/n
Franco, Luigi 755n
Francobaro di Ciminello (da Colle Val d'Elsa) 31, 32
Francois, Achille 713n, 717n, 718n, 720n
Francois, Achille 689, 713n, 716n, 717n, 718n, 720n
Franzese, Paolo 804n
Frapporti, Giovanni, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438
Frascaro 609n

Frassignoni (com. di Sambuca Pistoiese) 963
Frassinere (com. di Condove) 610n
Frassineto Po 555n, 594n
Frati, Luigi 253n
Fratoianni, Aldo 853n
Frattarelli Fischer, Lucia 957n, 994n, 1017n, 1030n, 1032n, 1034n, 1035n, 1036n
Frattegiani, Bruno 656n
Fraulini, Enrico 237n
«Fredus» da Casole, giudice del podestà di San Gimignano 25n
Freguglia da Livorno 949
Freist, Dagmar 626n
Frescobaldi (de'), Tegghia da Firenze, podestà di Bologna 288n
Fresonara 609n
Fresta, Mariano 1056n
Frignano 99n, 501
Frigo, Daniela 971n
Frioli, Donatella 146n, 212n
Friuli (Patria del) 106, 107n, 108n, 223n, 224, 225n, 229, 230, 232/n, 233, 234, 235, 236, 244, 340, 349, 362
Friuli-Venezia Giulia 24
Frizzi, Cristoforo Antonio, notaio e responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 440, 443, 444
Frosini, Francesco, arcivescovo di Pisa 1005n, 1032n, 1033
Frosinone 659, 660n
Frugarolo 609n
«Frugeriis (de)», Guglielmo da Bergamo, giudice della curia di Trento 171
Frundsberg (di), Udalrico, principe vescovo di Trento 184, 185/n, 187n
Fubini Leuzzi, Maria 1071
Fucecchio 793, 796, 797, 806/n, 812n, 816n, 820n, 822
Fuchs, Eric 1008n
Fulgosio, Raffaele, giurista 200, 202
Fumi, Luigi 724n
«Furno (de)», famiglia di Genova 528n
Furno, Giovanni Domenico, procuratore fiscale di Cuneo 561

Gabbro (com. di Rosignano Marittimo) 977
Gabriele del fu Enrigino da Cremona, notaio della cancelleria del Parlamento della Patria del Friuli 224n
Gabrielli, Pietro, chierico di Camera e protonotaro apostolico 1046n
Galaotto di mastro Mengolino da Laigosa 267n
Galasso Calderara, Estella 1056n
Galasso, Cristina 1030n, 1032n, 1036n
Galasso, Giuseppe 751n, 770n
Galeata 962
Galeazzi, Pamela 38n, 625n, 651n, 682n
Galeno di Pergamo, medico 896
Galeotti, Leopoldo 740n
Galeotti, Leopoldo 740n
Galgano, Francesco 916n
Galilei, Galileo 1044/n, 1045
Galisi, Tommaso di Pietro, notaio al disco del Leone di Bologna 262n

Galletti, Pier Luigi, abate, poi vescovo titolare di Cirene 766
Galli, Romeo 74n
Galli, Stefano Bruno 211n
Galli della Loggia, Gaetano 551n
Gallia, Carlo 579n
Gallicano 136n, 966
Gallina, Gianfrancesco, notaio in Milano 490n
Gallo, Andrea, notaio in Trento 148n
Gallo, Camillo, podestà di Gattinara 571n
Gallo, Girolamo, notaio in Trento 194/n, 195
Gallo, Guglielmo, notaio in Trento 148n
Galloni, Paolo 989n
Galloppi, Astolfo, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 685n, 697n, 698, 716/n, 717, 719, 720n, 722, 723, 725
Galluzzi, Paolo 1045n
Galluzzi, Riguccio 979n, 984n, 1045n
Galosi, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 697n
Galtarossa, Massimo 373n
Gambarin, Giovanni 1055n
Gamberini, Andrea 484n
Gamberini, Andrea 484n, 496n, 502n
Gambiglioni, Angelo, giurista 200, 201
Gandini, Giampietro da Brescia, vicario di Trento 186
Gar, Tommaso 216n, 338
Garavetti, famiglia di Rovereto 445
Garbagnate (da), Gaspare, podestà di Bologna 288
Garbagnate Milanese 288
Garbellotti, Marina 38n, 139n, 221n, 428n
Garda, *lago* 434
Gardi, Andrea 626n, 628n, 640n, 643n, 917n
Gardoni, Giuseppe 151n, 947n
Garfagnana 501
Garino, Ernesto 383n
Garlati, Loredana 1089
Garlati, Loredana 987n, 1089n, 1090n
Garnot, Benoît 1082n
Garrati, Martino da Lodi, giurista 201
Garzella, Gabriella 977n
Gasparini, Danilo 348n
Gasparolo, Francesco 695n
Gassino Torinese 624n
Gattinara 570, 571n, 574n, 581n, 608n
Gattinara, Giovanni Antonio, notaio in Chieri 605n
Gattinara, Giuseppe, podestà di Villastellone 605n
Gatto, Romano 1044n
Gaudemet, Jean 196n, 936n, 987n, 1006n
Gaudenzi, Augusto 278n
Gaudenzi, Augusto 306n
Gaulin, Jean-Louis 251
Gaulin, Jean-Louis 251n, 305n
Gauvard, Claude 310n, 484n, 789n
Gavanti, Bartolomeo 1065n
Gavi 526n, 623n
Gavorrano 866n, 870, 871, 875, 877

Gazzoli, Ludovico, cardinale e delegato apostolico di Ancona 752n
Gazzoni, Francesco 1015n
Gelaste Mastigoforo, *v.* Adami, Francesco Raimondo
Gello Mattaccino (com. di Casciana Terme) 963
Gelmo, Carlandrea da Borgo Valsugana, notaio 475/n
Gemona del Friuli 108n, 224n
Gencarelli, Elvira 678n
Gennarelli, Achille 729n
Gennarelli, Achille 1029n
Genova 19n, 37, 38n, 50/n, 56, 57n, 58, 60n, 68n, 114, 520/n, 523/n, 525, 526/n, 527, 528/n, 529/n, 530/n, 531n, 534, 538/n, 540n, 614, 615n, 616, 781, 782, 894n, 918, 927, 964, 1087, 1152
Gensini, Sergio 209n, 798n, 802n
Gentile, Giuseppe 561n, 579n
Gentile, Marco 179n, 484n
Gentilini, Sonia 147n
Gerardo da Bologna, giurisperito e vicario di Trento 177
Gerardo Oscasali da Cremona, *v.* Oscasali, Gerardo da Cremona, arcidiacono, poi principe vescovo di Trento
Gerbini, A. 237n
Geremei, famiglia di Bologna 307
Geremek, Bronislaw 1076
Geremek, Bronislaw 1076n
Gerfalco (com. di Montieri) 878
Geri, Marco Paolo 1051n, 1104n, 1105n
Germania 459, 1107
Gerra, Luigi 729n
Gerusalemme 523, 673n
Gesù Cristo 259n, 387n, 673n, 995, 997, 1008, 1009, 1029n, 1066
Gherardesca (della), Ranieri di Bonifazio Novello 134
Gherardi, Vincenzo, cappellano della cattedrale di Pisa 1034
Ghetta, Frumenzio 142n
Ghiara d'Adda 362
Ghimenti, Pasquino di Michele 991n
Ghinzoni, Pietro 488n
Ghisilardi, Stefano, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 262n
Ghislarengo, famiglia di Vercelli 574
Ghislieri, Antonio, *v.* Pio V, papa
Giacomelli, Luciana 197n
Giacomelli, Luigi 506n
Giacomo da Argelato, frate 267n
Giacomo da Cremona, giurisperito 177
Giacomo Sarraco/«Iachobus Sarrachus» da Asti, notaio 934, 939n, 944, 946
Gialdroni, Teresa Maria 898/n
Giambastiani, Laura 45n, 136n
Gianfermo, Susanna 1059n
Giannelli, Giuliana 121, 782
Giannelli, Giuliana 90n, 92n, 121n
Gianoglio, segretario del tribunale di Santhià 596n
Giansante, Massimo 271n, 276n, 913n
Giarrizzo, Giuseppe 1059n, 1060n
Giason del Maino, giurista 200, 201
Giaveno 569n, 570n, 601n, 611n, 618n

Gigli, famiglia di Lucca 962
Gigli, Girolamo 891
Gigli, Girolamo 891n
Gigli, Pompeo di Lucca 962
Gigli, Silvestro, arciprete della cattedrale di Lucca e vescovo di Worcester 961
Giglio, *isola* 869, 876, 877
Ginatempo, Maria 928
Ginatempo, Maria 333, 928, 1131
Ginzburg, Carlo 508n, 1021
Ginzburg, Carlo 954n, 1021n, 1055n, 1056n
Gioacchini, Domenico, notaio capitolino in Roma 686n
Gioanino, Giovanni Antonio, notaio in Ciriè 571n
Giordani, Antonio Giuseppe, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438, 445, 448
Giordano detto Brusamolino da Stenico, «viator» 176n
Giordano, Giorgio 579n
Giorgetti, Giorgio 29n
Giorgi, Andrea 2, 5, 38n, 180n, 332, 335, 336, 494n, 516, 741n, 787n, 800n, 841n, 851n, 859n, 863n, 881n, 1079, 1111, 1123, 1131, 1133, 1137, 1145
Giorgi, Andrea 26n, 37, 38n, 73n, 76n, 86n, 88n, 89n, 111n, 114n, 117n, 145n, 154n, 157n, 221n, 428n, 487n, 489n, 511n, 516, 554n, 674n, 787n, 790n, 819n, 844n, 848n, 851n, 864n, 866n, 868n, 929, 937n, 939n, 1079n, 1100n, 1138n, 1141n
Giorgi, Ignazio 755n
Giorgio da Capodistria 236
Giovanelli, famiglia di Trento 469n, 472, 473, 475/n, 480
Giovannelli, Marilena 79n
Giovanni, notaio in Trento 170n
Giovanni, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 152
Giovanni Battista, santo 259n
Giovanni Cassiano, santo 889
Giovanni d'Anagni, giurista 199, 202
Giovanni d'Andrea, giurista 6, 198, 199, 896
Giovanni d'Andrea 6n
Giovanni da Bologna, giurista 939n
Giovanni da Bologna 940n
Giovanni da Cavedine, vicario del conte di Tirolo 167/n, 172, 173/n, 174n
Giovanni da Imola, giurista 200
Giovanni da Navacchio, contadino e agrimensore 1048
Giovanni da Prato della Valle, notaio e cancelliere del Comune di Padova 352, 353, 357, 1124, 1140
Giovanni da Ratisbona 978n
Giovanni da Tenno, notaio 173
Giovanni dalle Celle, vallombrosano 1001n
Giovanni di Martino, notaio 35
Giovanni di Pietro detto Arciprete da Mortaso, falsario 176n
Giovanni Gubertino del fu Ressonado da Novate, notaio della cancelleria del Parlamento della Patria del Friuli 224n
Giovanni Michilesio da Fagagna 235

Giovanni Scriba, notaio e scriba dei consoli di Genova 526/n
Giovannini, Paolo 427n
Giovè Marchioli, Nicoletta 352n, 1140n
Giovenardi Buferli, Giuseppe da Imola, commissario generale della Camera apostolica 767, 768
Girardi, Marco 382n
Giraud, famiglia 765
Gislerio di San Benedetto 162n
Giubbini, Giovanna 658n, 770n, 771n, 773n
Giudicarie, *valli* 164, 166, 168, 169/n, 172, 175, 176/n, 179, 185n
Giudice, Franco 1044n
Giuliani, Alessandro 292
Giuliani, Alessandro 5n, 292n, 467n
Giuliani, Andrea, notaio del tribunale del governatore di Roma 686
Giuliani, Carlo Antonio da Lucca, *alias* Clemente Bini, studente dello Studio di Pisa 1061/n
Giuliani, Giuseppe 1094
Giulio II, papa 71, 198, 647, 652
Giummolè, Roberto 232n, 233n, 234n
Giuncarico (com. di Gavorrano) 875, 877
Giuntella, Vittorio Emanuele 751n
Giurba, Mario 324n
Giussani, Tommaso, notaio in Milano 491n
Giustinian, Giacomo, deputato agli archivi di Venezia 383n
Giustinian, Giustiniano, capitano di Brescia 109n
Giustinian, Tommaso, podestà di Padova 411n, 415n
Giustiniano I, imperatore 890
Giusto di ser Bartolomeo di Emanuele da Pistoia, notaio e scriba dell'arcivescovo di Pisa 936n
Giuva, Linda 487n, 1075n
Gloria, Andrea 112
Gloria, Andrea 107n, 111n, 112n, 412n, 416n
Gnoli, Domenico 729n
Gnudi, Antonio, tesoriere della Marca d'Ancona 765
Gobbi, Domenico 153n
Gobessi, Anna 231n
Goffredo da Trani, giurista 199
Goldoni, Carlo 904n
Gómez, Susana 1045n
Gondoni, Lorenzo di Iacopo da Barzighella 991n
Gonzaga, famiglia 55
Goody, Jack 304n
Gori, Orsola 833n
Gorirossi, Gioacchino, avvocato e archivista della Camera apostolica 744n, 747/n, 748, 757, 768
Gorizia 173n, 174n
Gorla, Gino 1085, 1117n
Gorla, Gino 315n, 1085n, 1117n
Gotti, Emilio, notaio capitolino in Roma 686n
Gottofredo di Buronzo, famiglia di Vercelli 574
Gottofredo di Buronzo, Bartolomeo da Vercelli, notaio 576n

Gottofredo di Buronzo, Giovanni Battista da Vercelli, notaio 567n, 576/n
Gozcalco da Bolzano, capitano del principe vescovo di Trento nelle Giudicarie 176n
Grabmayr (von), Karl 436n
Gran Bretagna 1071
Grana, Daniela 43n, 219n, 510n, 561n, 937n
Grandi, Casimira 1041n
Grandi, Guido, abate camaldolese, matematico e docente dello Studio di Pisa 1047
Grandi, Paolo da Confienza, notaio 576
Grantaliano, Elvira 702n, 751n, 1095n
Grassi, Michele di Onorio da Borgo San Lorenzo 991n, 992n
Grassi, Umberto 1000n
Gravanago, Agostino (da Pavia) 492
Graziani, Natale 969n
Graziano, giurista 198, 887
Grazioli, Mauro 431n
Grecchi, Giambattista Zeffirino 371n
Greci, Roberto 305n
Greco, Domenico, sottocuoco 691
Greco, Gaetano 1025n, 1107, 1113, 1117
Greco, Gaetano 949, 956n, 958n, 959n, 960n, 961n, 962n, 965n, 967n, 968n, 981n, 984n, 985n, 990n, 991n, 993n, 1009n, 1011n, 1020n, 1026n, 1028n, 1029n, 1033n, 1048n, 1056n, 1057n, 1062n, 1065n, 1067n, 1085n, 1109
Green, Louis 131n
Grégoire, Réginald 884n
Gregori, Francesco, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 720, 724, 725/n, 743n, 744n, 747/n, 757
Gregorio I «Magno», papa 890
Gregorio IX, papa 198, 889, 941
Gregorio XII, papa 960
Gregorio XIII, papa 961, 1030
Gregorio XV, papa 963
Gregorio XVI, papa 505, 1093, 1094
Gregorovius, Ferdinand 753
Gregory, Tullio 1040n
Grendi, Edoardo 1076/n
Grendi, Edoardo 1076n
Gresta (com. di Segonzano) 438, 460
Grilli, Domenico, maestro di scuola presso la famiglia Lanfranchi di Pisa 1034n
Grillo, Paolo 489n
Grisar, Josef 73n
Grisei, Agostino, editore in Macerata 904n
Grispini, Filippo 159n
Gritti, Camillo, podestà di Vicenza 341
Groff, Silvano 47n, 197n
Gronda, Giovanna 1047n
Grosseto 88, 862n, 863n, 866n, 868n, 869, 870, 871, 875, 877, 909/n, 958, 959, 966, 995n
Grossi, Paolo 1076
Grossi, Paolo 209n, 1076n, 1080n, 1084n

Grosso/Gros *(com. di Ciriè)* 578
Grozio, Ugo, giurista 1073n
Grubb, James S. 365
Grubb, James S. 365n
Grunert, Frank 210n
Gualdo, Germano 695n
Gualdo, Germano 695n
Guardistallo 977
Guarducci, Giampiero 1062n
Guarini, Dinadano di Dinadano, notaio del vicario di Giovanni Visconti in Bologna 262n
Guarini, Guarino 506n
Guarnieri, Carlo 1106n
Guarnieri, Gino 983n
Guasco «Guale» 524
Guasco, Luigi 70n
Guasconi, Giovanni B. 1118n
Guastalla 97, 98n, 501n
Guasti, Cesare 43, 873
Gubbio 68n, 78n, 118n, 644
Gubertino da Novate, *v.* Giovanni Gubertino del fu Ressonado da Novate
Guccini, Francesco 1043n
Guerci, Luciano 1010n
Guercio, Maria 1075n
Guerrazzi, Francesco Domenico 1071
Guerrini, Luigi 1044n
Guerrini, Olindo 1046n
Guglielmi, Vincenzo 994, 1000/n
Guglielmi, Vincenzo 992n, 1000n, 1002n, 1003n
Guglielmo (da Genova) 527n
Guglielmo «de Fortolino», notaio presso il palazzo vescovile di Trento 165n
Guglielmo di Giovanni da Verona, notaio del conte di Tirolo 171
Guglielmo di Martino «Nonis» (da Bologna), «merzarius» 268n
Guglielmo Durante, *v.* Durante, Guglielmo
Guicciardini, Francesco, governatore di Reggio Emilia 100n, 508n, 839
Guidetti, Armando 1040n
Guidi, Giovanni Battista, libraio in Siena 890
Guidi, Guidubaldo 798n
Guido, «qui et Bracius», notaio 150
Guido, vescovo di Torino 944
Guido «de Bonifacio» (da Bologna), «sartor» 293
Guido di Beringeri, *v.* Selvolesi, Guido di Beringeri
Guido di Zaccaria (da Bologna) 300
Guidoni, Enrico 916n
Guinigi, Paolo, signore di Lucca 993n
Gulik (van), Wilhelm 659n, 976n
Gullino, Giuseppe 385
Gullino, Giuseppe 347n, 385n, 394n
Gutieres Pegna, Iacob da Livorno, mercante 1036, 1059
Guyot, Bertrand G. 896n

Haas, Jacob da Bolzano, notaio 159
Häberlein, Mark 626n
Härter, Karl 634n, 952n, 1068n
Haidacher, Christoph 937n
Hattinger, Giovanni Battista 239

Hausbergher, Mauro 180n, 197n
Haute-Savoie 39n
Hazard, Paul 1044n
Head, Randolph 465
Head, Randolph 465n
Heinecke, Johann Gottlieb 210/n
Henningsen, Gustav 1055n
Hesbert, René-Jean 884n
Hespanha, António Manuel 194n, 202n, 629n
Heyberger, Bernard 1037n
Hilaire, Jean 8, 9
Hilaire, Jean 8n, 193n, 204n, 215n, 220n, 490n
Hinderbach, Johannes, principe vescovo di Trento 182, 183/n
Hohenstaufen, Corrado IV, re di Germania, Sicilia e Gerusalemme 167n
Hohenstaufen, Federico I Barbarossa, imperatore 17, 150n, 520
Hohenstaufen, Federico II, imperatore 146, 154, 159, 160/n, 165n, 166, 168, 169/n, 523
Honstein, Ferdinando 232n
Huber, Marlene 463n
Hume, David 1046
Huter, Franz 149n, 153n, 436n

«Iachobus Sarrachus», *v.* Giacomo Sarraco
«Iacobus Blancemannus/qui dicitur Blançeman», giudice del podestà di Trento 160n, 161
Iacopo, capitano di Stenico e giudice nella gastaldia di Val Rendena 166
Iacopo Butrigario, giurista 200
Iacopo da San Ruffilo 267n
Iacopo di Bonaventura (da Bologna) 312
Iacopo di maestro Tommaso (da Bologna) 312, 313
Iacopo di Paolo (da Bologna), «pictor» 269n
Ialmicco (com. di Palmanova) 236
Iesa (com. di Monticiano) 878
Iglesia Ferreirós, Aquilino 209n
Ikins Stern, Laura 1099n
Ilario da Poitiers, santo 889
Ildibrandino di Bartolomeo di Ruggerotto, *v.* Ugurgieri, Ildibrandino di Bartolomeo di Ruggerotto
Ildibrandino di Maconcino, *v.* Maconi, Ildibrandino di Maconcino
Imbriaci, Silvano 792n
Imbucci, Giuseppe 989n
Immel, Gerhard 554n
Imola 51n, 74n, 200, 202, 958, 964
Imperia/Porto Maurizio 9, 60n, 534/n, 535n, 537n
Imperiali, Lorenzo, cardinale 701
Imperiera, moglie di Bonavoglia pellicciaio (da Siena) 33
Inama, Vigilio 177n
Infelise, Mario 341n, 361n, 369n, 954n
Inghilterra 299, 468n, 904n, 961, 1049n
Innocenzo III, papa 941
Innocenzo IV, papa 20n, 198, 946n
Innocenzo X, papa 679n
Innocenzo XI, papa 670n, 677n, 678, 1035

Innocenzo XII, papa 647, 648, 669, 670n, 671n, 672, 673n, 676, 677/n, 678/n, 679/n, 680, 681n, 682n, 743n, 750n, 1152
Innsbruck 181n, 440, 451, 459, 460/n, 465, 468n, 469n, 470, 472, 473, 474n, 475, 477, 481n
Insabato, Elisabetta 788n, 803n, 830n
Intra (com. di Verbania) 51n, 617n
Intrigliolo, Nicolò 324n
Invernati, Benvenuto, notaio in Mantova 947
Iofrida, Manlio 1046n
Ioly Zorattini, Pier Cesare 1030n, 1035n
Iona, Maria Laura 237n
Ioni, Bartolomeo, notaio del Senatore e dei Conservatori di Roma 687n
Iozzelli, Fortunato 1062n
Ippoliti, Giuseppe 142n
Ippoliti, Giuseppe 142n
Irace, Erminia 626n, 644n, 954n
Isaacs, Ann Katherine 840n, 867n
Isernia 200
Isnardi Parente, Margherita 213n
Isnenghi, Mario 42n, 339n, 361n
Isola (com. di Santa Sofia) 962
Isole Ionie 367, 375
Istia d'Ombrone (com. di Grosseto) 863n, 866n, 875
Istria 51n, 238n
Italia 5, 9, 18, 25, 26/n, 30, 39, 41, 48, 51, 53/n, 63n, 82, 108n, 121, 145, 146, 149, 160, 184, 211n, 217, 276, 340, 360n, 382, 427, 451, 459, 460/n, 472, 484, 506, 610, 626, 644, 650, 753, 756n, 769, 779, 913, 923n, 928, 930, 937n, 951n, 953, 981, 983, 999, 1027, 1046, 1068n, 1069, 1083, 1085, 1086, 1092, 1093, 1098, 1101, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1118, 1127, 1130, 1135, 1150
Ivano, *v. Castel Ivano*
Ivrea 24n, 553n, 554/n, 565, 569n, 581n, 594n, 601n, 609n, 614n, 620n, 623n, 624n

Jacob, Margaret C. 1059n
Jamme, Armand 628n
Jedin, Hubert 334n, 521n, 1013n
Jemolo, Arturo Carlo 1019
Jemolo, Arturo Carlo 1005n, 1011n, 1019n
Jeri, Alfredo 1071n
Jesi 37
«Joannes Faber», *v.* Faure, Jean
Joannou, Perikles Petros 155n, 334n, 521n, 1013n
Jombart, Émile 1026n
Joppi, Vincenzo 229
Joppi, Vincenzo 230n, 232n, 244n
Jourdan, Jean-Baptiste, generale e amministratore generale del Piemonte 607n

Kandler, Pietro 239
Kandler, Pietro 240n
Kantorowicz, Hermann Ulrich 29n, 249, 250
Kantorowicz, Hermann Ulrich 26n, 249n, 294n
Kellenbenz, Hermann 679n

Keller, Hagen 509n
Kessel (van), Peter 662n, 707n
Kiernan, Victor G. 989n
Kirshner, Julius 29n, 200n, 486n, 812n
Kisch, Guido 200n
Klagenfurt 474/n
Klapisch-Zuber, Christiane 1006n, 1022n
Klein, Francesca 1100n
Knapton, Michael 350n, 362n, 364n, 394n, 430n, 432n, 499n
Knox, Dilwyn 1028n
Koefler, Werner 937n
Koenig, John 308n
Kögl, Joseph 212n
Kohler, Josef 26n
Korolevskij, Cirillo 1038n
Kropatschek, Joseph 470n
Krynen, Jacques 316n
Kuttner, Stephan 29n
Kutufà, Niccola 1037n

La Grave (de), François Marie, procuratore imperiale presso la corte d'appello di Genova 540n
La Lastra (com. di Firenze) 946
La Rocca, Chiara 970n, 1023n, 1024n, 1025n
La Spezia 60n
Labanca, Nicola 955n
Lacchè, Luigi 493n, 1041n, 1076n, 1093n, 1105n
Lachi, Antonio 1115n
Laich, Mario 473n
Laigueglia 534/n
Lajatico 977
Lallai, Mariano 965n, 966n
Lambertazzi, famiglia di Bologna 307, 308
Lambertini, Prospero, cardinale e arcivescovo di Bologna, *v.* Benedetto XIV, papa
Lami, Giovanni 1061/n
Lamioni, Claudio 50n, 851n, 871n, 1062n
Lamparini, Giovanni Carlo, notaio capitolino in Roma 686n
Lanaro, Paola 394n
Lanci, famiglia 686n
Landi, Andrea 1104n
Landi, Stefano 1063n
Landi, Vitale, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 236
Lando, Francesco, cancelliere del Comune di Verona 346
Lando, Silvestro, cancelliere del Comune di Verona 346/n
Landucci, Luca 995n
Lane, Frederic C. 916n
Laneri, «ritagliatore» di Acqui 596
Lanfranchi, famiglia di Pisa 1034n
Lanfranchi Strina, Bianca 356
Lanfranco da Oriano, giurista 201, 202
Lanfranco «de Cruce», notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151
Lantosca/Lantosque 571n
Lanz, Federica 471n
Lanza, Antonio 324
Lanza, Blasco 324
Lanzinger, Margareth 1017n

Lanzo Torinese 570/n, 618n, 624n
Lanzolla, Miriana 1025n
Lapo (da Bologna) 311
Laqueur, Thomas Walter 1008n
Lari 977
Larieu, Giovanni Francesco, castellano dell'abbazia di Susa 598n
Lario, *lago* 51n
Latini, Carlotta 493n, 971n, 1041n, 1055n, 1076n
Lattes, Alessandro 915
Lattes, Alessandro 914n
Lauro, Agostino 670n
Laurora, Cecilia 606n
Lavenia, Vincenzo 644n, 966n, 975n, 984n, 994n, 999n, 1043n, 1053n, 1056n
Lazio 725/n, 735n
Lazzareschi, Eugenio 82n, 83n, 125n, 915n
Lazzarini, Antonio 376n
Lazzarini, Isabella 366n, 483n, 484n, 485n, 486n, 489n, 497n
Lazzarini, Maria Teresa 966n, 1037n
Lazzaro da Lucca, «nuncius» dell'imperatore Federico II 168
Le Goff, Jacques 950n, 1008n, 1016n
Lea, Henry Charles 1026n
Ledro 451
Lefebvre d'Ormesson, Jean-François, cavaliere de La Barre 1070n
Leggi, Leonardo (da Pavia) 492
Legnago 350
Legnani Annichini, Alessia 251, 914
Legnani Annichini, Alessia 251n, 272n, 914n, 918n, 919n, 923n
Legoli (com. di Peccioli) 977
Leicht, Pier Silverio 229, 232n
Leicht, Pier Silverio 223n, 225n, 226n, 228n, 229n, 230n, 231n, 232n, 244n
Leini 601n
Lemesle, Bruno 294n
Lenci, Angiolo 381n
Lentini 324
Lenzi, Giovanni Battista da Strigno, notaio 466n
Leonardi, Claudio 155n, 334n, 521n, 1013n
Leonardo Savina, notaio e scriba dei consoli di Genova 526n
Leoncini, Girolamo, libraio in Siena 890
Leone, notaio in Trento 170n
Leone X, papa 961, 962, 963
Leone XII, papa 505, 965
Leone, Giovanni, notaio e scrittore dell'Archivio della curia romana 685n
Leoni, Giorgio 433n
Leoni, Valeria 37n
Leoni, Valeria 62n, 64n
Lepre, Stefano 74n, 79n
Lepri, famiglia 765
Lepsius, Susanne 809n
Leroy-Forgeot, Flora 999n
Lesné-Ferret, Maite 951n
Levack, Brian P. 1055n
Leverotti, Franca 485n
Levi, Guido 754n

Levice 591n
Levico 179, 185n, 210n, 466n
Levy, René 1077n
Liazari, Opizzo di Giovanni, notaio al disco del Grifone di Bologna 262n
Liberati, Domenico, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 685n, 699, 716, 717/n, 719, 720n, 722
Libra, Paolo 597n
Libri, Leonardo, 682
Liciasa (com. di Monclassico) 183n
Liechtenstein 183n
Liechtenstein (di), Udalrico, principe vescovo di Trento 183n, 214n
Lignana 574n
Liguria 91, 520, 524, 537n, 540/n
Lilliano (com. di Castellina in Chianti) 963
Linser, Johann Caspar, vicario di Caldaro 475/n
Lion, Iacopo, podestà di Verona 344, 345/n
Liotta, Filippo 9, 881
Liotta, Filippo 9n, 196n, 881n
Liscio (messer) da Castelfiorentino, giurista 812n
Litomerice 183n
Liva, Alberto 66n
Liva, Alberto 60n, 61n, 490n
Livi, Giovanni 873n
Livorno 949, 957/n, 965, 967, 970, 976, 977, 978n, 982, 994n, 995n, 1017n, 1019, 1023/n, 1030, 1031n, 1033n, 1034, 1035, 1036, 1037n, 1038/n, 1068, 1117
Livorno Ferraris 574n
Lizzana (com. di Rovereto) 434
Lizzano Pistoiese (com. di San Marcello Pistoiese) 126n
Lo Preiato, Maria Teresa 191, 192n, 197n
Lo Sardo, Eugenio 704n
Locatelli, Basilio, commediografo 905n
Locke, John 1046, 1049n, 1060
Lodi 37n, 51n, 65/n, 66n, 109n, 118n, 201
Lodi, Luigi 509n
Lodolini, Armando 726/n, 754/n, 755n, 756/n
Lodolini, Armando 726n, 755n
Lodolini, Elio 40n, 42n, 711n, 715, 726/n, 729n, 730, 733, 735, 736, 737, 738/n, 739n, 742, 743n, 750, 753
Lodolini, Elio 40n, 42n, 44n, 73n, 75n, 76n, 79n, 488n, 621n, 622n, 624n, 658n, 683n, 725n, 726n, 727n, 729n, 730n, 731n, 733n, 736n, 737n, 738n, 739n, 742n, 753n, 754n, 775n, 776n
Lodolini Tupputi, Carla 742n
Lodolini Tupputi, Carla 751n
Lodovisi, Achille 508n
Lodron, famiglia 466, 471, 472
Lodron, Paride 471
Loli Piccolomini, Gregorio (Goro) di Niccolò, giurista e segretario di papa Pio II 894/n
Lombardi, Daniela 956

Lombardi, Daniela 953n, 956n, 1006n, 1015n, 1023n, 1025n, 1051n
Lombardia 34, 340, 350, 488, 489, 494, 758, 979, 1088, 1089, 1152
Lombardo, Pietro Giorgio 423n
Lombriasco 617
Lomello 20n, 165n
Lonato, Giovanni, notaio in Almese 570n
Londei, Luigi 784, 970n
Londei, Luigi 4, 516, 651/n, 655n, 658n, 685n, 687n, 688n, 704n, 712n, 751n, 770n, 771n, 773n, 779, 783
Londra 1045n
Longo, Lorenzo, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 106n
Lonigo, Michele da Este, protonotaro apostolico e prefetto ai registri e alle bolle della Biblioteca apostolica vaticana 695n
Loredan, Girolamo, regolatore alla Scrittura in Padova 392n
Lorena (di), Francesco Stefano, granduca di Toscana 853, 1010, 1052n, 1062
Lorenzana 977
Lorenzo da Bagnomarino, ingegnere del Comune di Bologna 266n
Lori Sanfilippo, Isa 70n, 71n
Lotterengo, banditore del Comune di Siena 34
Lotti, Bindo da San Miniato 886
Lowe, Kate J. P. 301n, 1011n
Lu Monferrato 609n
Lucania, Rosolino 553n
Lucca 20n, 21n, 22, 38n, 50/n, 53/n, 54, 81, 83/n, 84/n, 93n, 115, 118n, 124/n, 125, 126/n, 127, 128, 129/n, 130, 131, 134, 135, 136/n, 138, 168, 501n, 740n, 799, 831, 914, 918, 958, 961, 962, 963, 964, 966, 967, 977, 992, 993n, 1012n, 1028, 1060, 1126
Lucchesini, Cesare 1061n
Luchino, Giovanni Battista, notaio in Savigliano 599
Lucignano d'Arbia (com. di Monteroni d'Arbia) 878
Lucignano d'Asso (com. di San Giovanni d'Asso) 879
Lucignano in Val di Chiana 798, 866n, 868n
Lucrezio [Tito Lucrezio Caro] 1045
Ludovisi, famiglia di Roma 679n
Luebke, David M. 473n, 476n
Luisetto, Giovanni 1140n
Lume, Lucio 704n, 727n
Lunadoro, Simone, dottore in legge, poi vescovo di Nocera 888, 894n
Lunari, Marco 945
Lunari, Marco 156n, 486n, 491n, 945n
Luni (com. di Ortonovo) 958, 964
Lunigiana 99n, 501
Luperini, Sara 1015n, 1019n, 1023n, 1025n
Lupi, Serafino 979
Lussemburgo (di), Carlo IV, imperatore 134
Lussemburgo (di), Enrico VII, imperatore 177

Lussemburgo (di), Giovanni I, re di Boemia 124, 134
Lussemburgo (di), Niccolò, patriarca di Aquileia 229
Lutero, Martino 1049, 1053
Luti, Ansano, arciprete della cattedrale e docente di diritto canonico dello Studio di Siena 1070/n
Luti, Ansano 1070n
Luttazzi Gregori, Elsa 1005n
Luzi, Laura 1033n
Luzzati, Michele 1050n
Luzzati, Michele 975n, 1030n, 1034n, 1036n, 1050n

Maccabruni, Bernardino, vicario generale dell'arcivescovo di Siena 888
Maccabruni, Lepido, vicario generale dell'arcivescovo di Siena 888
Maccagnan, Guerrino 350n
Maccarrone, Michele 940n
Macerata 76/n, 81, 656, 659, 660n, 1077n
Macereto (com. di Visso) 646n
Machiavelli, Nicolò 1053n
Machiavello, Sandra 521n
Maconi, Ildibrandino di Maconcino (da Siena) 35
Macrì, Alessandro 1102n
Madeira 927
Madernini, famiglia 471
Madernini, Adamo Alberto, vicario nei feudi Lodron 471, 472
Madernini, Paride, vicario nei feudi Lodron 471
Madricardo, Claudio 978n
Madrid 1088
Madruzzo (da), Oprando di messer Niccolò, notaio 176n
Maffei, Domenico 881/n, 893n
Maffei, Domenico 199n, 201n, 881n
Maffei, Elena 17n, 44n, 238n
Maffei, Paola 195n
Maffei, Scipione 341, 991n
Maffeo da Correggio, podestà di Brescia 18
Maffi, Davide 956n
«Maffiis (de)», Mattia di Giovanni, dottore in legge 895n
Magagnato, Licisco 345n
Magalotti, Lorenzo, accademico del Cimento 1045
Mages, Alois 436n
Magliano in Toscana 866n, 876
Magliano Sabina 665
Maglione 574n
Magnani (messer), Benedetto da Arezzo, giurista 814
Mai, Eufrasto 965n
Maiarelli, Andrea 915n
Maifreda, Germano 984n
Mainardi, Faustina 979
Mainardi, Girolamo, 979, 980
Mainardo II, conte di Tirolo-Gorizia, *v.* Tirolo-Gorizia (di), Mainardo II, conte
Mainoni, Patrizia 302n, 914n
Maire-Vigueur, Jean-Claude 11n
Majocchi, Piero 943n, 944n
Malabaila, Alessandro, luogotenente di Asti 563
Malagola, Carlo 252n
Malagola, Carlo 252n

Malaspina, Moroello, podestà di Bologna 288
Malé 183n
Malena, Adelisa 979n, 980n, 1046n
Malta 682n
Malucelli, Antonio 391n, 392n, 394n
Malvasia, Innocenzo, visitatore apostolico in Umbria 773n
Malvolti, Alberto 793n
«Malwarnitus», notaio del principe vescovo di Trento 149/n, 160n, 161
Mamiani, Terenzio 729n
Manara, Giacinto 988n
Manaresi, Cesare 16n
Manciano 865n, 868n, 869, 870, 876, 877, 964
Mancini, Antonio 123n, 124n, 125n, 126n, 127n
Mancini, Augusto 915n
Mancini, Gabriello 1, 2
Mancini, Giovanni Carlo, notaio capitolino in Roma 686n
Mancini, Vincenzo 354n
Mancino, Michele 951n
Manconi, Francesco 637n
Mancuso, Fulvio 1112n
Mandelli, Stefano Felice, prefetto di Acqui 596/n
Mandello, Giovanni Dionisio, notaio della curia vescovile di Vercelli 575n
Mandrone (com. di Spiazzo) 176n
Mandrou, Robert 1055n
Manenti, Lorenzo 1070n
Mangini, Marta Luigina 37n
Mangini, Marta Luigina 63n, 151n, 157n
Mangio, Carlo 1101
Mangio, Carlo 965n, 1017n, 1068n, 1101n
Maniago 108n
Manikowska, Halina 1099n
Mannari, Lelio 963n
Manni, Domenico Maria 974n
Manno Tolu, Rosalia 41n, 339n, 753n, 962n, 1022n, 1078n
Mannori, Luca 1098
Mannori, Luca 370n, 376n, 841n, 843n, 849n, 852n, 865n, 1085n, 1098n, 1101n, 1102n, 1104n, 1105n
Mantebone, Giovanni Battista da Ussita 646n
Mantebone, Pier Gentile da Ussita 646n
Mantova 22/n, 37n, 38n, 51/n, 102/n, 103n, 148n, 167/n, 947
Mantova Benavides, Marco, giurista 201
Mantovani, Ferrando 1104n
Mantovani, Gilda 940n
Manzano 227
Manzoli, Bartolomeo (da Bologna), «mercator» 267n
Manzoli, Manzolo di Giovanni, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 262n
Manzone, Michele, notaio in Pancalieri 617n
Manzoni, Alessandro 516
Marangon, Luana 232n
Marangoni, Francesco, sacerdote 377

Maranini, Giuseppe 384
Maranini, Giuseppe 384n
Maraschi, Stefano, pretore di Rovereto 442
Marca d'Ancona 81, 116n, 626, 627, 636, 637n, 638, 645, 659, 660n, 725/n, 735n, 765
Marca Trevigiana 168
Marcarelli, Michelangelo 342n
Marcello, Antonio, podestà di Verona 344
Marcello, Luciano 999n
Marchelli, Domenico 507n
Marchesani, tipografo di Rovereto 476
Marchetti, Alessandro, matematico e filosofo, docente nello Studio di Pisa 1045/n
Marchetti, Paolo 493n, 1041n, 1076n
Marchetti, Pietro 98n, 99n
Marchetti, Valerio 1007
Marchetti, Valerio 978n, 984n, 1007n, 1008n
Marchetti, Vincenzo 343n
Marchetto, Giuliano 209n, 210n, 1006n
Marchi, Anna 1088n
Marchi, Gian Paolo 339n
Marchi, Lara 973n
Marchi, Manfredo, notaio in Zubiena 571n
Marchi, Pietro di Giovani Battista da Controni, contadino 1012n
Marchionni, Elena 354n
Marchisello, Andrea 808n, 916n, 1006n
Marco (com. di Rovereto) 434
Marco di Iacopo 814
Marco «Montium», notaio in Genova 58n
Marcocci, Giuseppe 1000n
Marcozzi, Marco 563n
Marelli, Giuseppe Domenico da Moncrivello 594n
Maremma 866n, 868/n, 869, 958, 964, 969, 1034
Marescotti, Galeazzo, cardinale 682/n, 683, 684, 685, 686/n, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696/n, 697/n, 698/n, 699, 700, 703, 704/n, 705, 707, 708n, 709/n, 710, 714, 715, 716, 718, 719, 722, 723, 725, 732
Maria [Madonna, Vergine], madre di Gesù 235, 259n, 993, 994, 995, 996, 997, 1051
Mariani Canova, Giordana 1140n
Marin, Carlo Antonio 360/n
Marin, Simonetta 352n, 403n
Marinelli, Roberto 79n
Marini, Lino 565n
Mariotti, Annibale 1091n
Mariotto di Giovanni, frate 797n
Maritano, Giovanni Domenico, notaio in Giaveno 570n
Marittima 626, 644, 659, 660n, 725/n, 735n
Marliani, Damiano, notaio e causidico in Milano 491n
Marmoraia (com. di Casole d'Elsa) 963
Marongiu, Antonio 1015n
Marradi, Pietro di Marsilio 949

Marrara, Danilo 116n, 852n, 867n, 869n, 973n, 1030n, 1045n, 1046n, 1047n
Martelli, Francesco 974n, 1100n
Martelli, Pietro (da Bologna), speziale 267n
Martin, John Jeffries 361n
Martina, Giacomo 989n, 1020n
Martinelli, Riccardo 2
Martines, Lauro 499n, 794n, 813n
Martini, Carl'Antonio 211/n
Martini, Gabriele 1005
Martini, Gabriele 999n, 1005n, 1015n
Martino, notaio in Savona 521, 522, 523
Martino, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 167/n
Martino V, papa 656, 662, 682, 959
Martino da Fano 9, 10, 278n, 279n, 281
Martino da Fano 278n, 281n
Martino (da Genova) 527n
Martino di Pietro da Sant'Illaro, notaio e scriba del vescovo di Fiesole 936n
Martucci, Pierpaolo 988n
Marucelli, Alessandro 788n
Marzi, Giulio, notaio dei mercanti in Roma 687n
Marziale, famiglia 765
Marzoli, Giovanni Battista 991n
Masci, Tiburzio, notaio in Todi 774n
Mascolo, Alberico, notaio in Trieste 239/n
Mascotti, Giovanni Battista, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 438, 449
Mascotti, Giuseppe Antonio, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 445, 452, 453
Masini, Eliseo 986n
Masini, Eliseo 984n
Masino (com. di Caravino) 569n
Masoni, Viller 102n
Massa 53n, 136n, 501n, 502n, 965, 966
Massa Marittima 865n, 868/n, 869, 870, 871, 875, 877, 958, 959, 964, 965n, 966, 977n
Massaciuccoli (com. di Massarosa) 964
Massalin, Paola 352n, 1140n
Masse di Siena (com. di Siena) 878
Massetto, Gian Paolo 316n, 495n, 1098n
Massimiano, giudice e vicario del vescovo di Trento 167/n
Mastrillo, Garsia 322, 324
Mastrillo, Garsia 322n, 324n
Mastroberti, Francesco 1097
Mastroberti, Francesco 1097n, 1098n
Matt, Luigi 1045n
Mattei, Biagio 764
Matteo, podestà di Fucecchio 797n
Matteo da Piacenza, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 153/n, 154n, 162
Matteo di Berto da Fucecchio 797n
Matteo «Stolpentis» (da Colle Val d'Elsa) 32
Matteoni, famiglia di Levico 210n

Matteoni, Dario 957n
Mattesilani, Matteo, giurista 201
Mattone, Antonello 196n, 841n, 1085n
Mattozzi, Ivo 627n
Mauclair, Fabrice 570n, 585n
Mavilli, Anna 764
Mayali, Laurent 316n
Mazorente, notaio in Trento 152
Mazur, Peter 984n
Mazzacane, Aldo 1096
Mazzacane, Aldo 670n, 679n, 1003n, 1093n, 1096n, 1106n
Mazzalai, Gian Antonio 207/n, 208n, 215
Mazzanti Pepe, Fernanda 48n, 49n, 50n, 53n, 59n, 540n, 606n, 613n
Mazzaoui, Maureen F. 131n
Mazzarella, Ferdinando 11n
Mazzarolli, Annibale 410n
Mazzarosa, Antonio 125n
Mazzatinti, Giuseppe 74n
Mazzei, Filippo 1064/n
Mazzetti, Antonio 143n
Mazzi, Maria Serena 999n
Mazzia, Gaspare Giuseppe, notaio in Pettinengo 605n
Mazzia, Giuseppe Antonio, notaio in Pettinengo 605n
Mazzon, Daniela 356n, 411n
Mazzoni Toselli, Ottavio 250n
Mecacci, Enzo 859n
Mecacci, Enzo 881, 882n, 893n, 896n, 901n, 1076n
Meccarelli, Massimo 1086
Meccarelli, Massimo 493n, 1076n, 1086n
Méchoulan, Henry 1072n
Medici (de'), famiglia 834n, 955, 961, 971, 972, 981, 991n, 1029, 1032, 1035, 1036, 1043, 1059, 1099
Medici (de'), Anna, moglie di Ferdinando Carlo, conte di Tirolo 440
Medici (de'), Cosimo I, granduca di Toscana 90, 835, 838, 841, 842, 843n, 851, 853, 860, 971, 974, 975, 982, 992, 1049
Medici (de'), Cosimo III, granduca di Toscana 852n, 853n, 956n, 1009, 1029n, 1032n, 1035, 1045, 1046/n, 1047, 1051, 1059, 1100
Medici (de'), Ferdinando I, granduca di Toscana 88n, 839n, 962, 981n, 993n, 1031
Medici (de'), Ferdinando II, granduca di Toscana 852n, 1031n
Medici (de'), Francesco I, granduca di Toscana 88n, 838, 840, 842
Medici (de'), Gian Gastone, granduca di Toscana 853, 854, 1036, 1059
Medici (de'), Giovanni di Lorenzo, *v.* Leone X, papa
Medici (de'), Lorenzo, detto il Magnifico 818n
Medioli, Francesca 1009n
Mediterraneo, *mare* 375
Meek, Christine 129n, 135n
Meersseman, Gilles-Gerard 1020n, 1041n
Méhu, Didier 251n
Mel 106n

Melchiorre di Pietro da Siena, notaio 866n
Melella, Patrizia 704n
Mella, *fiume* 51n
Ménager, Léon-Robert 1008n
Menant, François 21
Menant, François 21n
Menegatti, Francesco da Verona, notaio 106n, 343, 344/n, 347
Menestrina, Francesco 192n
Menestrina, Francesco 192n
Menniti Ippolito, Antonio 630n, 673n, 677n, 684n, 970n, 971n
Menozzi, Daniele 965n
Mensano (com. di Casole d'Elsa) 878, 963, 998
Menzinger, Sara 1128
Menzinger, Sara 29n, 1128n
Menzione, Andrea 1024n
Meola, Innocenzo, commissario generale della Camera apostolica 761
Mereu, Italo 1069n
Meriggi, Marco 447n, 1105n
Merli, Sonia 915n
Merlin, Philippe Antoine 540n
Merlin, Pierpaolo 559n, 598n
Merlo, Grado Giovanni 156n, 1055n, 1056n
Merlotti, Andrea 583n, 598n
Meroni, Ubaldo 64n, 483n
Messana, Maria Sofia 1055n
Messina, Michela 24n, 237n
Mestre (com. di Venezia) 352, 1140n
Metz 175, 177
Meyer, Andreas 674n
Meyer, Frédéric 567n
Mezzadri, Luigi 989n, 1020n, 1040n
Mezzavacchi, Biagio, notaio al disco del Leone di Bologna 262n
Mezzocorona 182n
Miccoli, Giovanni 677n, 1009n, 1041n, 1061n
Michaelus (da Trento), *fornaxerius* 162n
Miche, Camillo, libraio in Siena 890
Michele di Giacomo da Villach 236
Michelon, Marco 915n
Michetti, Raimondo 6
Michetti, Raimondo 5n, 6n, 215n
Miglio, Massimo 1114n
Migliori, Giacomo Paolo 891n
Milancio da Bologna, giurisperito e vicario di Trento 177
Milani, Giuliano 307, 309
Milani, Giuliano 26n, 69n, 250n, 251n, 297n, 305n, 307n, 308n, 310n
Milani, Marisa 1063n
Milano 26, 38n, 51n, 52n, 60/n, 61n, 68n, 115, 151n, 483, 485/n, 486, 488n, 490n, 491/n, 492, 495n, 498, 499, 517, 563n, 621n, 724n, 756, 914, 947, 1086, 1089, 1105
Miletti, Marco Nicola 1086
Miletti, Marco Nicola 316n, 324n, 477n, 1086n, 1098n
Milledonne, Antonio, segretario del Consiglio di X di Venezia 373
Mincio, *fiume* 51n, 368
Mineo, Leonardo 37n, 553n, 785n, 846, 859n, 881n, 1149
Mineo, Leonardo 47n, 53n, 55n, 68n, 91n, 116n, 117n, 118n, 553, 557n, 568n, 586n, 605n, 614n,

784, 787n, 818n, 823n, 825n, 827n, 846n, 931
Mingarda, moglie di Ildibrandino (da Siena) 34
Minnucci, Giovanni 1094
Minnucci, Giovanni 894n, 895n, 1094n
Minois, Georges 1044n
Minotto, Lorenzo, podestà di Brescia 109n
Minucci Del Rosso, Paolo 1059
Minucci Del Rosso, Paolo 969n, 1059n
Minucciano 136n
Mirabello Monferrato 555n
Miraglia, Biagio 726n, 731, 738/n, 750, 753/n
Mirandola 98n, 99/n, 501, 511
Mirano 402, 405, 407, 409, 423/n, 426
Mirizio, Achille 959n
Mittermaier, Karl Josef, giurista 1104
Mocenigo, Leonardo, podestà di Verona 345
Mocenigo, Tomaso, doge di Venezia 234
Mocchie/Mochie *(com. di Condove)* 569n, 593n, 594n, 610n
Modena 38n, 51n, 53n, 98/n, 99/n, 114, 501, 502/n, 503/n, 504, 506/n, 508/n, 509/n, 510, 511/n, 513, 755n, 764, 966
Modica, Marilena 979n
Moglio (com. di Sasso Marconi) 269n
Molare 555n, 611n
Molho, Anthony 105n, 315n, 384n, 626n, 682n, 769n
Molina, Barbara 553n
Molinari, Franco 1020n
Molinaro, Ezia 553n
Molineri, Francesco Giuseppe da Chieri, notaio 590, 591n
Moll, Sigismondo, capitano circolare di Rovereto 461n, 481/n
Molli (com. di Sovicille) 963
Monacelli, Francesco 1065n
Monachino, Vincenzo 935n
Monaco 520
Monasterolo di Savigliano 555/n
Moncalieri 24n, 553n, 554/n, 569n, 581n, 585/n, 586n, 623n
Moncalvo 579n, 602n
Monclassico 183n
Moncrivello 594n
Mondovì 563n, 598n, 609n, 610, 620n
Moneta, Paolo 652n
Monetti, Bernardino Gaetano, notaio in Torino 605n
Monetti, Costantino, notaio in Torino 605n
Monfalcone 233
Monferrato 55, 541, 554, 555n, 563n, 573, 576/n, 578/n, 579/n
Mongiano, Elisa 55, 553n, 557
Mongiano, Elisa 55n, 491n, 548n, 552n, 554n, 557n, 568n, 573n, 577n, 578n, 582n, 589n, 604n, 605n, 613n
Mongiovino (com. di Panicale) 963
Monnet, Pierre 1081n
Monselice 390, 407, 409, 410n, 422/n, 426, 938
Monsummano Terme 804, 805n, 806, 812, 814, 928, 931

Montagnana 390, 391n, 407, 408, 409, 423/n, 426
Montaigne (de), Michel 981
Montaigne (de), Michel 981n
Montaione 802/n, 821/n
Montalcinello (com. di Chiusdino) 878, 885
Montalcino 865n, 866n, 868/n, 871, 878, 959, 960, 963, 964, 966, 1112n
Montanari, Carlo 541n, 542n, 548n, 555n, 556n, 559n, 606n
Montanari, Daniele 1020n, 1041n
Montanari, Massimo 989n
Monte Oliveto Maggiore (com. di Asciano) 893
Monte San Quirico (com. di Lucca) 961
Monte San Savino 786, 788n, 798, 802/n, 803, 811n, 813
Monte Sante Marie (com. di Asciano) 866n, 879
Montecarlo 829n, 831
Montecassino (com. di Cassino) 676
Montecastelli Pisano (com. di Castelnuovo Val di Cecina) 977
Montecatini Terme 804, 805n, 821n
Montecchio Emilia 98n, 99/n
Montechiaro d'Asti 588n
Montecristo, *isola* 965n
Montefeltro 958, 962
Montefollonico (com. di Torrita di Siena) 886
Monteggiori (com. di Camaiore) 136n
Montegiovi (com. di Castel del Piano) 870n, 876, 964
Monteguidi (com. di Casole d'Elsa) 878
Montelaterone (com. di Arcidosso) 865n, 876, 877, 964
Monteleone d'Orvieto 963
Monteluzzi, Bernardino da Arezzo, vicario di provvisione di Milano 492
Montemassi (com. di Roccastrada) 875
Montemerano (com. di Manciano) 865n, 868n, 876
Montenero (com. di Castel del Piano) 865n, 876, 877, 960
Montepescali (com. di Grosseto) 866n, 875
Montepulciano 32, 788n, 863n, 868n, 960, 967, 976n
Montereale Mantica, famiglia di Pordenone 106n, 107n, 108n
Montereale Mantica, Pietro 107n
Monterenzi, Annibale 260n, 261n, 266n
Monterenzi, Annibale 259n
Monteriggioni 868/n, 878
Monterongriffoli (com. di San Giovanni d'Asso) 879
Monterosi 117n
Monterotondo Marittimo 861, 866n, 868n, 875, 877
Montescudaio 977
Montevettolini (com. di Monsummano Terme) 805n
Montevitozzo (com. di Sorano) 870n, 876
Monti, Annamaria 1088
Monti, Annamaria 1088n
Monti, Felice (da Savona), chirurgo 536n
Montiano (com. di Magliano in Toscana) 868n, 876, 877

Monticchiello (com. di Pienza) 879, 904n, 960
Monticelli di Casalrosso, famiglia 598n
Monticello Amiata (com. di Cinigiano) 865n, 866n, 876, 877, 964
Montichiari 167n, 168, 169
Monticiano 871n
Montieri 871n
Montignoso 136n
Montisi (com. di San Giovanni d'Asso) 879
Montopoli in Valdarno 806n, 977
Montorgiali (com. di Scansano) 868n, 876, 877
Montorsaio (com. di Campagnatico) 865, 875
Montorsi, William 311n
Montorzi, Mario 1098, 1102, 1103
Montorzi, Mario 674n, 786n, 790n, 842n, 956n, 1022n, 1098n, 1099n, 1100n, 1101n, 1102n, 1103n, 1104n, 1105n
Monza 66n, 1009
Mora, Valeria 611n
Morandi, Antonio 506n
Morandi, Federico 433n
Morandi, Ubaldo 865n
Morari, Gaspare 342
Morari, Gaspare 1140n
Morelli, Paola Giovanna 894n, 895n
Morelli Timpanaro, Maria Augusta 957n, 975n, 1022n, 1058n, 1059n, 1060n, 1063n
Morello (com. di Carmagnola) 616
Morena, avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte 561n
Moresco, Mattia 20n, 526n
Moretta 616, 617
Moretti, Italo 824n
Moretti, Mauro 1078n
Mori 434
Mori, Elisabetta 70n, 1093n
Mori, Francesco Antonio, giurista 1104
Moro, Tommaso 1049n
Moroni, Gaetano 674n, 682n, 1011n
Moroni, Gaetano 674n, 682n, 1011n
Morosini, Michele, podestà di Padova 110n
Morosini, Tadio, capitano di Brescia 110n
Mortaso (com. di Spiazzo) 176n
Morzanti, Nicolò, notaio in Trento 148n
Mosca di Contadino, *v.* Selvolesi, Mosca di Contadino
Moscadelli, Stefano 2, 38n, 332, 335, 336, 516, 741n, 784, 787n, 800n, 841n, 851n, 859n, 863n, 881n, 1075, 1079, 1111, 1123, 1131, 1133, 1137, 1145
Moscadelli, Stefano 26n, 37, 38n, 45n, 73n, 76n, 86n, 88n, 89n, 111n, 114n, 117n, 145n, 154n, 157n, 221n, 428n, 487n, 489n, 511n, 554n, 674n, 782, 787n, 790n, 819n, 844n, 848n, 851n, 864n, 866n, 868n, 873n, 937n, 939n, 1075n, 1079n, 1100n, 1138n, 1141n
Moscarda, Dea 229n, 234n
Moscati, Ulisse, giudice 666
Moschetti, Andrea 420n

Moschetti, Andrea 416n, 420n
Moschini, Marco, notaio e attuario del vicariato di Brentonico 456
Motta, Giuseppe 1065n
Motter, Monica 148n, 934n
Mottura, Andrea, notaio in Virle 617n
Mozzarelli, Cesare 102n, 470n, 914n, 1141n
Mucengo, Giovanni Pietro, notaio in Sostegno 571n
Muchembled, Robert 1009n, 1016n
Mühlberger, Georg 447n
Müller, Wolfgang P. 1113n
Murano (com. di Venezia) 352, 1140n
Murano, Giovanna 896n
Muratori, Ludovico Antonio 114, 205, 209, 210, 379, 502/n, 1047/n, 1062
Muratori, Ludovico Antonio 114n, 205n, 502n
Murlo 117n, 871n, 1118
Muso, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151
Muta, Mario 325/n
Muta, Mario 324n, 325n

Nadin, Lucia 989n
Nago (com. di Nago-Torbole) 166, 168
Nani, Paolo, podestà di Brescia 109n
Nannipieri, Silvia 793n, 1056n
Napoli 53n, 202, 627, 647, 671n, 678, 724n, 733, 758, 768, 1046, 1085, 1086, 1096
Napoli, Paolo 1068n
Nardi, Carla 751n
Nardi, Franco Daniele 1015n
Nardi, Nicolò, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 720, 724, 725/n
Nardi, Paolo 894n
Nardi, Paolo 894n, 895n, 959n, 1078n
Nardini, famiglia di Roma 686n
Narducci, Enrico 729n
Narni 75/n, 80n, 776
Nasalli Rocca, Emilio 97n
Nashville 898n
Natale, Alfio Rosario 488n
Navacchio (com. di Cascina) 1048
Navagero, Giovanni, podestà di Verona 346/n
Navarrini, Roberto 106n
Navarrini, Roberto 117n
Nazzari, Matteo (da Pavia) 492
Nebbi, Girolamo di Celidonio da Siena, giurista 895n
Neff, Mary Frances 364n
Negusanti, Antonio, giurista 201
Nehlsen-von Stryk, Karin 363n, 916n
Neive 592n
Nelli, Sergio 993n
Nemours 588n
Nencini, Pietro 963n
Nepi 724
Nequirito, Mauro 447n, 456n
Neri, Pompeo 852n, 853, 854, 856, 857, 1058n
Nervi, Antonio, notaio in Gattinara 570/n
Net, Domenica (da Trento) 144n
Net, Giacomo Martino, notaio in Trento 144n

Net, Giovanni Gaspare (da Trento), sacerdote 144n
Nettuno 724, 725n
New Orleans 1117
Newton, Isaac 1046, 1060
Niccoli, Maria Paola 553n
Niccoli, Maria Paola 561n, 606n, 612n, 613n
Niccoli, Ottavia 508n
Niccoli, Ottavia 634n, 999n, 1091n
Niccolini, Agnolo, governatore di Siena 860
Niccolò da Favrio 176n
Niccolò di Marco, notaio in Bologna 312
Nichelino 586n
Nicola di Rozzo, *v.* Ragnoni, Nicola di Rozzo
Nicolaj, Giovanna 333, 334, 937n, 938, 941
Nicolaj, Giovanna 38, 90n, 91n, 157n, 333n, 510n, 807n, 937n, 938n, 939n
Nicolini, Benedetto 978n
Nicolini, Ugolino 11n
Nicolò da Brno, principe vescovo di Trento 153n
Nicolò di ser Tedaldino di Lazzaro da Lucca, notaio 130/n
Nicolò V, papa 259
Nicosia (com. di Calci) 976
Nicotera, Giovanni, ministro dell'Interno del Regno d'Italia 37
Nironi, Vittorio 507n
Nizza 39n, 546, 549, 577n, 583n, 597n, 1079
Noale 106n, 351n, 354, 356
Nodica (com. di Vecchiano) 977
Nole 592n
Nomi 460
None 617n
Norcia 776
Noris, Enrico, agostiniano 1035, 1036
Nörr, Dieter 363n, 916n
Novalesa 590n, 598n
Novara 51n, 117n, 525, 610, 620n, 622n, 624/n
Novaretto (com. di Caprie) 569
Novate Milanese 224n
Novellara 98n, 501
Novi Chiavarria, Elisa 1020n
Novi Chiavarria, Elisa 1020n
Novi di Modena 98n
Novio, Giovanni Giuseppe, notaio capitolino in Roma 686n
Nozzano (com. di Lucca) 136n
Nubola, Cecilia 181n
Nubola, Cecilia 511n, 631n, 634n, 639n, 674n
Nuccio, Oscar 990n
Nuccio, Oscar 991n
Nugola (com. di Collesalvetti) 949, 977
Nunez, Sara, già Eleonora 1035, 1036
Nuovo, Angela 195n
Nuti, Ruggero 793n
Nuzzi, Ferdinando, cardinale 682

Oberhammer, Paul 467n
Obermair, Hannes 147n, 149n, 462n, 464n
Obertino, «abiaticus» del notaio Oberto da Piacenza, notaio 153

Oberto da Piacenza, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 153/n, 158, 159/n, 160/n, 161/n, 162/n, 164, 165/n, 166/n, 167/n, 169/n, 170

Oberziner, Ludovico 198n

Occhieppo 596n

Oddi, Antonio, notaio capitolino in Roma 686n

Oddi Iacobelli, Giovanni Battista, notaio capitolino in Roma 686n

Oddone, Paolo Ottavio, notaio nella podestaria di Villarbasse 590n

Oderzo 340n, 356

Odescalchi, Baldassarre 729n

Odescalchi, Benedetto, *v.* Innocenzo XI, papa

Odofredo, giurista 201

Odorico, conte di Ultimo, *v.* Ultimo (di), Odorico, conte

Odorico da Coredo, vicario nelle Giudicarie 171, 172

Oestreich, Gerhard 952n

Oexle, Otto Gerhard 1081n

Ogris, Werner 467n, 468n

Olanda 1073

Oliva, Anna Maria 197n

Oliva, Antonio, docente di medicina nello Studio di Pisa 1046n

Olivero, Silvia 553n

Olivieri, Antonio 934

Olivieri, Antonio 572n, 934n

Olivieri, Antonio, notaio dell'«auditor Camerae» in Roma 691

Olivieri, Giovanni Giacomo, notaio e segretario civile della curia di Chieri 569n, 571n

Olle (com. di Borgo Valsugana) 474

Olmi, Giuseppe 212n, 447n

Olona, *fiume* 51n

Oluradino, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 152, 162

Omegna 610n

Omnebono di Avancio, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 153, 161

Omodei, Signorolo, giurista 202

Onori, Alberto Maria 962n

Oprando di messer Niccolò «de Madrucio», notaio, *v.* Madruzzo (da), Oprando di messer Niccolò, notaio

Orazio Liliano, canonico di Cividale del Friuli 224n

Orbassano 623n

Orefici, Francesco Antonio, responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444

Orefici, Giovanni Ferdinando, notaio e responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 452

Orestano, Riccardo 203n

Orgia (com. di Sovicille) 878

Orgiale (com. di Castelnuovo Berardenga) 33

Orgiale (da), Ranuccio di Griffolino 33

Orgiano, Paolo 1140n

Oriago (com. di Mira) 407, 409, 423/n, 426

Orla Rei, Giacomo 594n

Orlandelli, Gianfranco 10, 314

Orlandelli, Gianfranco 196n, 276n, 278n, 279n, 282n

Orlandi, Angelo 324
Orlandi, Arianna 793n
Orlandi, Giuseppe 1040n
Orlandi, Michele da Pescia, giurista 812, 813n
Orlando, Ermanno 231n, 349n
Orsati, Alessandro, notaio in Condove 569n
Orsini, Domenico, notaio capitolino in Roma e notaio del tribunale delle Strade in Roma 686n, 687n
Orsini, Francesco Nicola, notaio dei Maestri giustizieri in Roma 687n
Orsini, Stefano Giuseppe, notaio capitolino in Roma 686n
Orta San Giulio 117n, 611n
Ortalli, Gherardo 27n, 212n, 231n, 250n, 301n, 381n, 1138n
Ortenburg 147
Ortolani, Marc 558n
Ortolani, Oddone 978n
Osasio 616
Osbat, Luciano 935n, 1046n
Oscasali, Gerardo da Cremona, arcidiacono, poi principe vescovo di Trento 160/n
Osheim, Duane J. 133n
Ossi, Lorenzo, libraio in Siena 890
Ossola, Andrea, notaio in Ciriè 571n
Ossola, Carlo 1033n
Ostia (com. di Roma) 253n
Ostiense [Enrico da Susa], giurista e cardinale 199
Ostrow, Steven F. 630n, 684n
Ottaviani, Francesco Maria, notaio capitolino in Roma 686n
Ottavio, libraio in Siena 891
Otto, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151
Ottoboni, Pietro Vito, *v.* Alessandro VIII, papa
Ottobono di Milancio da Bologna, notaio 177
Ottone da Appiano, *v.* Appiano (da), Ottone, arcidiacono della cattedrale di Trento
Ovidi, Ernesto 726n, 727n, 754n
Owl' Owrlean, Mesrop 1037n
Oxford 898

Pace, Domenico 37n, 553n, 859n, 881n
Pacho, Eulogio 979n
Paciano 963
Pacini, Arturo 520n
«Pacis (de)», Pace da Bologna 311
Padoa Schioppa, Antonio 9, 1079, 1087
Padoa Schioppa, Antonio 10n, 282n, 495n, 521n, 1079n, 1088n, 1098n
Padova 21, 37n, 51/n, 68n, 111n, 112n, 114, 118n, 167n, 168/n, 169/n, 183n, 246n, 340, 341, 342, 347, 348, 349n, 351, 352, 357, 362, 367, 381/n, 383, 384n, 386/n, 388, 390, 391n, 392n, 393, 394/n, 396, 397n, 398, 399/n, 405n, 406, 407/n, 408/n, 409/n, 410/n, 411n, 412n, 413/n, 416, 417/n, 418, 419, 420, 421n, 423, 424, 425, 517, 676, 935n, 936n, 938, 947, 1139, 1140n, 1149
Padovani, Andrea 27n
Padovani, Tullio 1104
Padovani, Tullio 1068n, 1104n

Paganello da Porcari, podestà di Lucca 126
Pagani, Giovanni, notaio del tribunale dell'Agricoltura in Roma 687n
Pagani, Lelio 343n
Paganico (com. di Civitella Paganico) 875, 877
Pagliai, Letizia 739n
Pagnin, Beniamino 352/n
Pagnin, Beniamino 352n, 357, 1140n
Paladini, Filippo Maria 375n
Palagio in Casentino (com. di Stia) 792n
Palaia 977
Palazzi, Ornelia Maria Rosaria 1056n
Palermo 318n, 323n, 324, 326
Palese, Salvatore 935n
Paliaga, Franco 966n
Pallotta, Guglielmo, cardinale e tesoriere generale della Camera apostolica 759
Palmaiola, *isola* 965n
Palmieri, Arturo 250n, 282n
Palmiero di Benvenuto da Bologna, vicario generale del vescovo di Fiesole 946
Palmiero di Ragnone, *v.* Ragnoni, Palmiero di Ragnone
Palude (della)/«de Palude», Bonaccorso, podestà di Siena 33
Paludi Pontine 761
Pampaloni, Guido 739n
Pampaloni, Guido 90n
Pamphili, Benedetto, cardinale 686n
Panaro, *fiume* 51n
Pancaldi, Maria Grazia 81n, 771n
Pancalieri 616, 617/n
Panella, Antonio 740n
Panella, Antonio 50n, 88n, 90n, 715n, 739n, 740n, 975n
Panero, Francesco 23n
Panero, Francesco 19n
Panessa, Giangiacomo 1037n
Panizza, Gianmaria 553n
Pannocchieschi d'Elci, Orazio, ambasciatore del Granducato di Toscana 672n, 677
Pansini, Giuseppe 839, 840, 844, 846n, 1101
Pansini, Giuseppe 116n, 834n, 835n, 836n, 837n, 838n, 839n, 840n, 843n, 846n, 855n, 870n, 1068n, 1101n
Pantaleoni, Diomede 729n
Panzacchi, Beldo, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 262n
Panzacchi, Lorenzo, tesoriere di Ferrara 766
Panzoldo, Giovanni Battista (da Rovereto), medico 440, 441/n, 442
Paoletti, Paolo 483n
Paoletti, Paolo 489n
Paoletti, Paolo, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 697n
Paoli, Maria Pia 634n, 961n, 969n, 979n, 1036n, 1041n, 1061n
Paolin, Giovanna 975n, 994n, 1053n
Paolo III, papa 772
Paolo IV, papa 633, 635, 657, 658, 659, 1029n, 1030, 1033
Paolo V, papa 625n, 628n, 648, 694, 707

Paolo di Castro, giurista 200, 202
Paolo di Tarso, santo 1066
Paolo Diacono 676
Paradisi, Bruno 199n
Paravicini Bagliani Agostino 11n, 154n, 794n
Parcianello, Federica 212n, 430n
Pardi, Fernando 125n
Parducci, Pietro 965n
Parente, Maria 92n
Pari (com. di Civitella Paganico) 865n, 868n, 871, 875, 877
Parigi 745, 756, 1067n, 1089
Parigino, Giuseppe Vittorio 956n
Parini, Giuseppe 341
Parise, Nicola 974n
Parish, Helen 1026n
Parma 37n, 38n, 50/n, 53n, 92/n, 93/n, 94/n, 97/n, 114, 134, 515, 768, 950, 968, 992
Parri, Maria Grazia 1100n
Pasciuta, Beatrice 162n, 215n, 315, 317n, 318n, 323n, 325n, 327n, 328n
Pasquale (da Trento) 162n
Pasquali Alidosi, Giovanni Nicolò 252
Pasquali Alidosi, Giovanni Nicolò 252n, 920n
Pasqualigo, Ettore, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 234
Pasquarucci, Giuseppe, notaio capitolino in Roma 686n
Pasqui, Girolamo, notaio e vicario di Pereta 895
Pasquinelli, Andrea 974n, 1063n
Passariano (com. di Codroipo) 51n, 108n
Passerini, Pier Francesco, consigliere del Consiglio di grazia e giuzia del ducato di Parma e Piacenza 93n
Passerini, Silvio da Cortona, cardinale 79n
Pasta, Renato 1060n
Pastine, Ermenegildo 994n
Pastor (von), Ludwig 673n, 1067n
Pastore, Alessandro 987n, 1091n
Pastore Stocchi, Manlio 105n, 371n, 383n
Pastori, Paolo 1141n
Pastura Ruggiero, Maria Grazia 695n, 698n, 702n, 703, 714n, 723n, 728n
Pastura Ruggiero, Maria Grazia 665n, 683n, 688n, 695n, 698n, 702n, 704n, 711n, 714n, 723n, 728n, 734n, 735n, 743n, 770n
Pásztor, Lajos 753n
Paternò, Romano 965n
Paternostro, Rocco 1009n
Patrimonio di San Pietro 626, 644, 659, 660/n, 725/n, 735n, 966
Patrizi, Giovanni 990n
Pattison, James, generale della Repubblica di Venezia 393n
Pauser, Josef 463n
Pavan, Paola 662n
Pàvana (com. di Sambuca Pistoiese) 963
Pavesi, Gerolamo, vescovo di Pontremoli 965
Pavia 37n, 51n, 62/n, 63n, 489n, 676, 914
Pavone, Claudio 43, 44, 457, 503, 693n, 772, 780, 782, 1075, 1135

Pavone, Claudio 43n, 44n, 503n, 620n, 693n, 756n, 772n, 1075n
Pavullo nel Frignano 99/n
Pazzaglia, famiglia 764
Peccianti, Daniele 1011n
Peccioli 976, 977
Pecetto di Valenza 611n
Pecorella, Corrado 1018n
Pecorella, Corrado 546n, 551n, 559n, 1018n
Pedanea/Pedagna 614n
Pedani Fabris, Maria Pia 103n, 104n
Pelacani, Tommaso (da Bologna) 267n
Pelago 998
Pelaja, Margherita 1001n, 1022n
Pelegrino «Cosse», notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151
Pelleatti, Giovanni Antonio 355
Pellegrini, Giuseppe, commissario plenipotenziario austriaco a Venezia 359/n
Pellegrini, Marco 486n, 626n
Pellegrino, Bruno 647n, 671n, 990n
Pellegrino, Carlo 1065n
Pellegrino di Gerardo «de Sancto Mamo» 293
Pellegrino di Rambaldo, giudice presso il palazzo vescovile di Trento 162n
Pelliccia, Guerrino 970n
Pelosi, Marco Giuseppe, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica e dell'«auditor Camerae» 685n, 689/n, 691, 697n, 698n, 700
Pene Vidari, Gian Savino 1090
Pene Vidari, Gian Savino 219n, 525n, 582n, 1090n
Penede, *v. Castel Penede*
Pennington, Kenneth 29n
Penuti, Carla 952n
Pepe, Luigi 1044n
Perani, Tomaso 489n
Percenna (com. di Buonconvento) 964
Perego, Giacomo, notaio e causidico in Milano 490n, 491n
Perego, Marco, notaio e causidico in Milano 490n, 491n
Perelli, Angelo, notaio capitolino in Roma 686n
Perelli, Tommaso, docente di astronomia nello Studio di Pisa 1058n
Pereta (com. di Magliano in Toscana) 866n, 868n, 876, 895
Pergine Valsugana 140, 175, 176, 179
Peri, Vittorio 1038n
Perigli (de'), Angelo da Perugia, giurista 201, 202
Perignano (com. di Radicofani) 960
Perini, Ignazio Maria o.p., lettore di teologia scolastica nello Studio di Pisa 1058n
Perini, Sergio 110n
Perino di Gino di Perino, notaio al disco del Grifone di Bologna 268n
Pernina (com. di Sovicille) 963
Perolla (com. di Massa Marittima) 875
Peroni, Luca 739/n
Peroni, Marta 430n, 432n, 433n, 435n
Persi, Viviana 3
Persi, Viviana 1115n
Persi Cocevar, Licia 237n, 241n

Persio, Raffaele (da Savona) 536n
Pertengo 593n
Pertici, Petra 959n
Pertile, Antonio 25, 306n
Pertile, Antonio 228n
Perugia 26, 27/n, 68n, 73, 75, 77n, 78n, 79n, 118n, 120n, 163n, 196, 201, 202, 278, 528/n, 642, 644, 654, 656/n, 659, 660n, 661n, 724, 725n, 773n, 794n, 914, 1045n, 1123
Perugini, Giuseppe 755n
Peruzza, Morena 1063n
Pesaro 76/n, 77n
Pescaglia 136n
Pescara 322n
Pesce, Angelo 102n, 623n
Pescia 785n, 788/n, 798, 810, 821, 826/n, 829n, 830n, 962, 993
Pesciatini, Daniele 957n
Pessinis, Giovanni Battista, avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte 561n
Petra, Vincenzo 1065n
Petralia, Giuseppe 150n, 1062n
Petrina, Chiara 237n
Petrocchi, Massimo 979n
Petroio (com. di Trequanda) 879
Petroni, Lucrezia 666
Petronio, Ugo 316n, 1087n
Petrucci, Antonio, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 685n, 697n, 698, 717/n, 718/n, 719/n, 720n, 722
Petrucci, Armando 1138
Petrucci, Armando 196n, 1047n, 1138n
Petrucciani, Ludovico, giurista 893
«Petrus de Bellaperticha», *v.* Belleperche (de), Pierre
Petti Balbi, Giovanna 220n, 485n, 1081n
Pettinengo 605n
Peyronel Rambaldi, Susanna 975n
Pezzana 593n
Pezzana, Nicolò, editore di Venezia 904n
Pezzino, Paolo 1062n
Pezzola, Rita 37n
Pezzola, Rita 63n
Pezzolo, Luciano 394n
Pfeifer, Gustav 463n
Pfurtner, Stephan H. 1016n
Piacentino, giurista 278n
Piacentino 278n
Piacenza 37n, 38n, 39n, 50/n, 53n, 92/n, 93/n, 94n, 95/n, 96n, 97n, 98n, 114, 151, 153, 158, 159, 160n, 161n, 162, 165n, 166/n, 167/n, 768
Piancastagnaio 866n, 871n
Piane (com. di Alagna Valsesia) 584n
Pianezza 623n
Piano Mortari, Vincenzo 209n
Pianosa, *isola* 965n
Piantavigne, Duzolo, notaio in Bologna 262n
Piave, *fiume* 51n
Piazza, Carlo Bartolomeo, abate 669/n, 671/n, 673, 677/n, 678, 679, 680, 691, 1151
Piazza, Nadia 355n
Picanyol, Leodegario 1045n
Picardi, Nicola 1114

Picardi, Nicola 467n, 477n, 1114n
Piccardi (dei), Aldrago (da Trieste), canonico 239
Piccini, Giuseppe, editore in Macerata 904n
Piccolomini, Ascanio, arcivescovo di Siena 895n
Piccolomini, Enea Silvio, *v.* Pio II, papa
Piccolomini, Francesco Maria, vescovo di Pienza 1011n
Piccolomini Todeschini, famiglia 872
Picenardi, Giovanni Giacomo, notaio e causidico in Cremona 491n, 492n
Piegaro 963
Piemonte 48, 54, 56, 541, 545, 548, 549, 551n, 552, 553n, 560n, 566n, 579n, 585, 587n, 590, 591n, 596n, 605, 606, 607n, 608n, 611n, 612n, 621, 622/n, 623, 1152
Pienza/Corsignano 871, 879, 958n, 959, 960, 964, 966, 1011n
Piergiovanni, Vito 9, 10, 220, 1079
Piergiovanni, Vito 8n, 9n, 10n, 38n, 58n, 151n, 196n, 215n, 220n, 222n, 291n, 488n, 491n, 520n, 521n, 523n, 527n, 528n, 529n, 530n, 532n, 552n, 554n, 671n, 790n, 914n, 939n, 1079n
Pieri, Antonella 553n
Pieri, Sandra 46n, 221n, 555n, 787n, 788n, 861n, 1141n
Piero di Bartolino da Fucecchio, fabbro 820n
Pierozzi, Antonino, arcivescovo di Firenze e santo 991n, 1001n
Pietra Marazzi 610n
Pietrasanta 136n, 964
Pietro, papa e santo 634, 673/n, 684
Pietro d'Ancarano, giurista 199, 202
Pietro da Cortona 680n
Pietro da Moglio, «gramatice rector ac retorice lector» nello Studio di Bologna 269n
Pietro del fu Giovanni Briga da Attimis, 234, 235
Pietro delle Vigne, giudice della curia imperiale 168
Pietro di Giovanni da Varri 236
Pietro di Guglielmo (da Genova) 527n
Pietro di ser Michele Bonagiunta, notaio in Lucca 131
Pietrosanti, Susanna 1028n
Pieve Fosciana 966
Pievescola/Scola *(com. di Casole d'Elsa)* 963
Piffer, Stefano 427n
Piffer, Stefano 430n, 432n, 437n
Pignata, Giuseppe 1046n
Pignatelli di Cerchiara, Antonio, *v.* Innocenzo XII, papa
Pignotti, Marco 1102
Pignotti, Marco 1102n
Pigozzo, Federico 351n
Pilati, Carl'Antonio 211
Pillon, Lucia 238n, 248n
Pilo, Giuseppe Maria 347n
Pin, Corrado 231n
Pincherle, Alberto 978n
Pinerolo 553n, 554/n, 588, 597n, 598n, 608/n, 609n, 620n, 622/n, 623, 624n
Pini, Antonio Ivan 288n, 305n, 913n

Pinto, Giuliano 798n, 855n, 960n
Pinzolo 164, 166/n, 176n
Pio II, papa 894n, 959, 960, 967
Pio IV, papa 659, 688n, 694, 895n
Pio V, papa 634, 659, 960, 976, 984, 995n, 999, 1030
Pio VI, papa 650, 743n, 744, 747/n, 749, 750n, 960, 964
Pio VII, papa 505, 965/n
Pio IX, papa 71, 1094
Piobesi Torinese 569n, 586n
Piombino 965n, 977n
Piossasco 590n
Piove di Sacco 390, 402, 405, 407, 408/n, 422/n, 426
Pipini (de'), Ubaldo da Prato, giurista 812n
Pirisi, Rossano 1034n, 1038n, 1039n
Pisa 30, 134, 654, 663, 936n, 946n, 949/n, 958, 959, 964, 965, 966, 970, 975, 976/n, 977, 981/n, 986/n, 1008, 1015/n, 1016, 1019, 1021n, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1045n, 1046n, 1048, 1050, 1061, 1062, 1064, 1114
Pisani, Mario 1068n
Pistoi, Candido, abate e docente di matematica nello Studio di Siena 1070
Pistoia 28, 200, 785n, 788/n, 791, 793/n, 796n, 810, 812, 822, 825n, 827, 936n, 958, 959, 960, 964
Pistoia, Ugo 354n
Pistono, procuratore fiscale di Vercelli 570n
Pitigliano 869, 870, 876, 877, 995n
Pittella, Raffaele 37n, 517, 665n, 779, 970n, 1152
Pittella, Raffaele 42n, 71n, 72n, 73n, 335, 669, 784
Pitteri, Mauro 369n
Pizzolato, Nicola 999n, 1015n
Plocchiù, notaio e segretario del mandamento di Intra 617n
Po, *fiume* 51n, 608n, 612n
Pocaterra da Cesena, podestà di Modena 506, 509
Poggi, Enrico 1109
Poggiali, Sandra 870n, 871n
Poggibonsi 827, 963
Poggio Santa Cecilia (com. di Rapolano Terme) 879
Poirino 555/n
Poitiers 889
Pol, Franca 553n
Pola, Leopoldo, amanuense della cancelleria di Borgo Valsugana 475n
Polatri, Damiano 1014
Polenton, Sicco, cancelliere del Comune di Padova 347, 412n
Polese, Bruno 347n
Polesine 350, 354n, 355, 356
Politi, Clemente, vicario generale dell'arcivescovo di Siena, poi dell'arcivescovo di Genova 894n
Politi, Giorgio 485n, 494n, 495n
Pollino, Pietro Antonio, segretario del consolato di commercio di Torino 599n
Polonghera 617
Polonia 682n
Polto, Giovanni Stefano, patrimoniale di Vercelli 598n

Polveraia (com. di Scansano) 876
Pomarolo 148n
Pomata, Gianna 979n
Pompeo, Augusto 662n, 752n
Poncet, Olivier 38n, 557n, 628n
Pongiglione, Vittorio 523n
Pont Canavese 620n
Pontano, Ludovico, giurista 201, 202
Pontecorvo 626, 736n, 765
Pontecurone 610n
Pontedera 976, 977
Ponti, Giovanni, detto Gio 506n
Ponticello, Francesco Domenico, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 452, 453
Pontito (com. di Pescia) 136n
Pontremoli 964
Ponzano Monferrato 579n
Ponzano Romano 117n
Popkin, Richard H. 1072n
Poppi 791n, 794, 829/n, 830n, 1060
Populonia (com. di Piombino) 958, 966
Porcia 108n
Pordenone 52n, 107/n, 108n
Porporato, Giovanni Francesco, giurista 542
Porrona (com. di Cinigiano) 876
Porta, avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte 561
Portaleone, Bruno 1031n
Porto Maurizio, *v. Imperia*
Portobuffolè 340n, 356
Portogallo 758, 1035
Portogruaro 233, 355
Portovenere 520
Porzio, Cristoforo, giurista 200
Possenti, Furio 124n
Postigliola, Alberto 1000n
Poujol, Jacques 544n
Povolo, Claudio 382n, 384, 1084, 1086, 1140
Povolo, Claudio 105n, 342n, 343n, 350n, 361n, 362n, 369n, 371n, 382n, 384n, 403n, 477n, 1077n, 1084n, 1086n, 1140n
Pozzebon, Silvia 553n
Praga 1036
Pralormo 570n
Pranzo (com. di Tenno) 171, 172, 173
Prarolo 574n, 593n
Prata (com. di Massa Marittima) 870, 871, 875, 877
Pratesi, Alessandro 66n
Pratesi, Luigi 790n
Prato 29, 31, 785n, 793, 795/n, 796/n, 812n, 827, 960
Praun, Carlo 239
Preottoni, Antonio (da Pavia) 492
Presbiteri, Egidio (da Bologna) 267n
Preti, Cesare 1045n
«Pretis (de)», Bartolomeo (da Bologna) 267n
Preto, Paolo 376n, 383n
Prico, Sebastiano, notaio in Ciriè 571n
Primiero, valle 460
Priori, Lorenzo, notaio e cancelliere nelle corti della Terraferma veneta 1086
Priuli, Daniele, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 106n
Priuli, Girolamo, doge di Venezia 106n

Privitera, Massimo 511n
Procacci, Giuliano 1053n
Procaccia, Micaela 7n
Proceno 964
Prodi, Paolo 1040n, 1081, 1091, 1092
Prodi, Paolo 73n, 155n, 213n, 222n, 334n, 503n, 521n, 625n, 641n, 645n, 679n, 683n, 703n, 769n, 917n, 952n, 987n, 991n, 1006n, 1013n, 1040n, 1041n, 1077n, 1081n, 1091n, 1092n
Profeta, Giovanni Battista di Giovanni Battista da Catania, curato di Nugola 949
Prosperi, Adriano 984n, 1002n, 1005n, 1015n, 1056n, 1077, 1083, 1091, 1092
Prosperi, Adriano 509n, 644n, 923n, 954n, 957n, 975n, 976n, 978n, 984n, 988n, 989n, 992n, 1005n, 1016n, 1032n, 1034n, 1035n, 1036n, 1039n, 1043n, 1047n, 1056n, 1057n, 1077n, 1083n, 1091n, 1092n
Prosperi, Anna Maria 963n
Prunai, Giulio 739n, 788n, 835n, 864n, 1141n
Prunetto 591n
Pucci, Silvio 116n, 870n, 894n, 1118n
Puccioni, Giuseppe, giurista 1104
Pufendorf, Samuel 210/n
Pugnano (com. di San Giuliano Terme) 977
Puleo, Donatella 1024n
Pullicani, Giovanni Francesco 102n
Puncuh, Dino 521, 522, 939n, 943
Puncuh, Dino 57n, 489n, 494n, 521n, 522n, 523n, 527n, 529n, 934n, 939n, 941n, 943n, 944n, 1138n
Pusterla, Cristoforo, notaio in Milano 491n
Putagli, Rolando da Parma, podestà di Bologna 307
Puttin, Lucio 348n

Quaglioni, Diego 180n, 191n, 207n, 212n, 489, 956, 1081, 1124, 1136, 1148, 1151
Quaglioni, Diego 5/n, 7n, 24n, 155n, 182n, 183n, 199n, 209n, 210n, 211n, 212n, 213n, 214n, 215n, 323n, 334, 432n, 953n, 956n, 1006n, 1081n, 1082n, 1093n, 1107
Quaranta, Stefano 1064n
Quazza, Guido 561n
Querini, Bartolomeo, principe vescovo di Trento 175
Querini, Paolo, rettore veneto di Treviso 113n
Quintiliano [Marco Fabio Quintiliano] 197
Quintilii, Pietro Antonio, notaio del cardinal vicario di Roma 685n
Quinto Vercellese 574n
Quinza, Francesco, libraio e stampatore in Siena 891
Quirici, Basilio di Antonio da Siena, notaio 866n
Quondam, Amedeo 990n

Rabboni, Renzo 1060n
Rabotti, Giuseppe 102n
Racconigi 24n, 616, 617

Rachetti, Guglielmo, notaio in Ciriè 571n
Racine, Pierre 192n
Radicofani 868n, 871, 879
Radicondoli 866n, 868n, 878, 936n
Ragagli, Simone 1056n
Ragnoni, Nicola di Rozzo (da Siena) 35
Ragnoni, Palmiero di Ragnone (da Siena) 35
Raimondo, conte di Lomello 165n
Rainaldi, Carlo 680n
Rainis, Francesco, notaio in Trieste 239
Ramacciotti, Gaetano 722n, 732n
Rancidoro (com. di Lama Mocogno) 98n
Randeck (di), Marquardo, patriarca di Aquileia 229
Rando, Daniela 148
Rando, Daniela 148n, 182n, 212n, 934n
«Ranerius de Pepe» (da Colle Val d'Elsa) 31
Rangoni, famiglia 509
Rangoni, Gherardo, podestà di Siena 32
Ranieri (messer) da Fucecchio 797n
Ranieri da Perugia 163n, 196, 278, 279, 280, 281, 282, 284
Ranieri da Perugia 278n, 279n, 280n, 281n, 284n
Ranieri di Matteo, giudice 34
Raniero Donati da Bologna 311
Ranke-Heinemann, Uta 1008n
Rapolano Terme 879
Rasi, Piero 1006n
Raspa-Biamino, Vittoria da Vercelli 575n
Ratisbona 182n, 978n
Ravanelli, Cesare 430n
Ravelli, Elena 197n
Ravenna 51n, 52n, 660
Ravenstein 160/n, 161
Ravi (com. di Gavorrano) 876
Ravigliano (com. di Città della Pieve) 963
Raviola, Blythe Alice 577n
Reano 611n
Rebellato, Elisa 954n
Recanati 645
Recco 537n
Redondi, Pietro 1044n
Refini, Eugenio 901/n, 904, 905n
Refini, Eugenio 904n
Reggio Emilia 21n, 37n, 38n, 51n, 52n, 53n, 68n, 98/n, 99, 100/n, 101n, 114, 269n, 483, 501, 502n, 503/n, 504, 507/n, 508, 511/n
Reinhard, Wolfgang 625n, 628n
Reinhard, Wolfgang 628n, 952n, 1006n
Reinhardt, Nicole 625n, 626n, 641n
Reinhardt, Volker 626n
Renazzi, Filippo Maria 650
Reno, *fiume* 51n, 764
«Renoldis (de)», Pietro di Nicola 236
Repetti, Emanuele 965n
Reviglio, Tommaso, notaio in Racconigi 616
Révigny (de), Jacques, giurista 201/n
Rey, Michel 1006n
Ribaldo, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151

Ricasoli Baroni, Pandolfo, canonico della cattedrale di Firenze 979/n
Riccardi, Spirito Giuseppe, presidente reggente della Camera dei conti di Torino 587n
Riccardo «de Adversano», podestà di Savona 523
Riccardo di Bonaventura (da Bologna) 311
Ricci, Corrado 666n
Ricci, Giovanni, cardinale e arcivescovo di Pisa 976n
Ricci, Pier Giorgio 100n
Ricci, Pietro Andrea 1055n
Ricci, Saverio 954n
Ricci, Vincenzo 383n
Ricci, Vincenzo 383n
Ricci (de'), Giuliano, arcivescovo di Pisa 663
Ricci (de'), Giuliano 952n
Ricci Massabò, Isabella 562n, 623n
Riccio, Giovanni Luigi 1064n
Riccio Pepoli, Rosario 1065n
Riccobono, Giovanni Antonio, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 718n
Ricevuta da Siena, indovina 33
Richecourt (de), Emmanuel, presidente del Consiglio di reggenza del Granducato di Toscana 854, 1060, 1064n
Richeri, Tommaso Maurizio 548n
Ricobono «de Bozolo», notaio 528n
Ricuperati, Giuseppe 559n, 1072n
Ridolfi, Lorenzo, giurista 201
Riedmann, Josef 146n, 174n
Rietbergen, Peter J. 675n
Rieti 497
Righi, abate e procuratore dell'Amministrazione camerale del patrimonio ex gesuitico di Roma 759
Rigomagno (com. di Sinalunga) 984n
Rigon, Antonio 147n, 224n, 934n, 946n
Rigoni, Erice 417n, 419n, 423n
Riminaldi, Gian Maria, giurista 201
Rimini 644
Rinaldi, Rossella 250n
Rinaldo di Alessio, *v.* Alessi, Rinaldo di Alessio
Ripa d'Orcia (com. di Castiglione d'Orcia) 960
Ripafratta (com. di San Giuliano Terme) 964, 977
Riparbella 977
Ripoli (da), Benvenuto 267n
Riselli, Pietro di Simone, compratore del danno dato di Rocca d'Orcia 885n
Riva del Garda 164, 165/n, 170, 171, 172, 173/n, 176n, 431n, 434
Riva presso Chieri 618n
Riva Valdobbia 596n
Rival, Ned 989n
Rivalta 569n
Rivalta, Giovanni Antonio 582, 583n
Rivalta Bormida 618n
Rivara 618n
Rivarolo Canavese 601n, 618n, 623n
Rive 574n
Rivera (com. di Almese) 611n
Rivoli 590n, 618n, 623n, 624n
Riz, Caterina 465n

Rizzari, Pietro 324
Rizzi, Alessandra 989n
Roberti, Melchiorre 27n, 363n
Rocca, Giancarlo 970n, 983n
Rocca d'Orcia/Tintinnano *(com. di Castiglione d'Orcia)* 879, 885/n, 960, 964
Rocca Priora 763
Rocca Tederighi (com. di Roccastrada) 875
Roccabigliera/*Roquebillière* 571n
Roccalbegna 876
Roccastrada 870, 871, 875, 877
Roccatagliata, Ausilia 37n, 928
Roccatagliata, Ausilia 59n, 60n
Rocchette di Fazio (com. di Semproniano) 863n, 865n, 876
Rocci, Urbano, foriere maggiore dei sacri palazzi apostolici 694
Rocciolo, Domenico 633n
Rocco, Antonio, docente di retorica in Venezia 1003n
Rocke, Michael 999n
Rockinger, Ludwig 940n
Roda, Giuseppe, archivista del Comune di Lodi 65n
Rodolfo, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 165n, 166
Rodolico, Niccolò 973n, 977n, 1062n, 1064n
Rodotà, Pietro Pompilio 1038n
Roffredo da Benevento, giurista 201
Roffredo da Benevento 522n
Rogati, Francesco, notaio in Padova 948
Rogerino, Francesco da Vercelli 575n
Rogger, Iginio 182n
Roggeri, Giuseppe Antonio, avvocato 592n
Roilo, Christine 463n
Rolandino, detto anche Zacarano, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 151, 162
Rolandino di Pietro Bonandrea da Bologna, notaio 177
Rolandino Passeggeri 192, 193n, 196, 282/n, 283, 284, 313
Rolandino Passeggeri 193n, 282n, 283n
Rolando, notaio in Trento 152/n
Roma/Urbs 38n, 53, 54, 70/n, 71/n, 72, 73/n, 93n, 115, 126, 182, 335, 336, 503, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638/n, 639, 640, 643, 644, 645, 646/n, 647, 648, 649, 654, 661n, 662/n, 663, 664, 666, 670, 672n, 673/n, 677, 680/n, 681/n, 682, 684/n, 685n, 686n, 687n, 688/n, 690, 698n, 700, 702, 703n, 704, 710n, 712n, 713n, 715, 721, 722, 724, 726/n, 727, 728, 729n, 730, 733/n, 734/n, 735, 736n, 737/n, 738, 751, 752n, 753/n, 754/n, 755n, 772n, 779, 784, 914, 968, 970, 971, 973, 976, 997, 1003n, 1017, 1032n, 1036, 1039, 1044, 1053, 1061, 1063, 1064, 1091, 1092, 1151, 1152
Romagna 626, 627, 636, 638, 640/n, 660, 725/n, 735n
Romagnosi, Giandomenico 211/n
Romanelli, Raffaele 1101n
Romano, Andrea 317n, 318n, 324n, 328n

Romano, Dennis 361n
Romano Canavese 594n
Rombai, Leonardo 996n
Romby, Giuseppina Carla 956n
Romeo, Giovanni 956
Romeo, Giovanni 956n, 970n, 975n, 988n, 1006n, 1015n, 1026n, 1043n, 1056n, 1092n
Romiti, Antonio 331, 1126
Romiti, Antonio 45n, 66n, 67n, 82n, 83n, 84n, 118n, 123, 130n, 134n, 135n, 137n, 138n, 253n, 276n
Roncato, Raffaele 351n
Ronchini, Amadio 92n, 94n
Ronciglione 724, 735n, 768
Roncioni, famiglia di Pisa 986
Roncioni, Orazio 986
Roncioni, Raffaello, arciprete della cattedrale di Pisa 986
Rondoni, Giuseppe 992n
Rondoni, Giuseppe 992n, 998n, 1009n
Rondonneau, Louis 48n
Ronsecco 574n, 593n
Rosa, Mario 677n, 954n, 960n, 965n, 990n, 1009n, 1020n, 1033n, 1061n, 1062n, 1063n, 1085n
Rosciate (com. di Scanzorosciate) 200
Roselle (com. di Grosseto) 958
Rosi, Michele 755n
Rosia (com. di Sovicille) 878
Rosignano Marittimo 965, 977
Rosmini, famiglia di Rovereto 439, 456
Rosmini, Nicolò Agostino, responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444, 449
Rosmini, Nicolò Ferdinando, responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444/n
Rosmini Serbati, Antonio 444n
Rosoni, Isabella 1095
Rosoni, Isabella 988n, 1095n
Rossane, moglie di Alessandro Magno 901n, 904n
Rosselli, Lorenzo, notaio capitolino in Roma 686n
Rossetti, Domenico, procuratore civico di Trieste 239
Rossetti, Gabriella 176n, 341n
Rossetto, Luca 477n
Rossi, Ferdinando Maria, arcivescovo titolare di Tarso e vicario di Roma 1032n
Rossi, Giovanni 209n, 987n, 1091n
Rossi, Laura 793n
Rossi, Maria Clara 940
Rossi, Maria Clara 156n, 157n, 940n, 945n
Rossi, Pallamadesio di Gardino, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 263n
Rossi, Pietro da Sarteano 886/n
Rossi (de'), Giovanni Domenico, notaio del cardinal vicario di Roma 685n
Rossi (de'), Marsilio da Parma 134
Rossi (de'), Nicola, notaio del cardinal vicario di Roma 685n
Rossi (de'), Orlando da Parma 134
Rossi (de'), Piero da Parma 134
Rossi Minutelli, Stefania 42n, 104n, 339n
Rosso, Claudio 547n, 559n

Rota, Giovanni Maria, notaio in Todi 774n
Rotelli, Ettore 952n
Rottaler, Guglielmo da Ratisbona, pievano di Mezzocorona, notaio e segretario del principe vescovo di Trento 182/n, 183/n
Rotterdam 198, 1073
Rotto (com. di Pezzana) 593n
Rouse, Richard H. 896n
Rousseau, George 999n
Rousseau, Xavier 1076
Rousseau, Xavier 1076n, 1077n
Rousselle, Aline 1008n
Rovasenda, Annibale, podestà di Gattinara 570n
Rovere, Antonella 521n
Rovere, Protasio, notaio in Piacenza 96n
Rovereto 140, 167n, 168n, 169, 191n, 207n, 211, 212n, 429, 430/n, 431, 432, 433/n, 434, 435, 436/n, 437/n, 438, 439, 440, 441/n, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453/n, 454, 455, 456, 457, 460, 461n, 466, 468n, 469, 476, 480, 481n, 1151
Rovigo 51n, 113, 340, 362, 1139
Rovito, Pier Luigi 678n
Rubiana 611n
Rubicone, *fiume* 51n
Rubini, Giambattista, cardinale 670n
Rubini, Giovanni Giuliano, commissario generale della Camera apostolica 767
Rubinstein, Nicolai 367n, 499n
Rucellai, Giulio, senatore e segretario del Regio diritto del Granducato di Toscana 1063, 1072/n
Rück, Peter 559n, 561n, 562n
Rueda (de), Lope 904n
Ruffini, Bruno 459n
Ruffino, notaio in Savigliano 599n
Ruffo di Calabria, Fabrizio Dionigi, cardinale 1097
Ruggeri, Adriano 117n
Ruggero II d'Altavilla, re di Sicilia 17
Ruggieri, Giovanni Andrea 593n
Ruscazio, Giovanni Battista da Pancalieri 617n
Rusconi, Roberto 1020n
«Russa Gherardini» (da Colle Val d'Elsa) 32
Russia 375
Rustichello (Soarzi?), *v.* Soarzi (?), Rustichello
Ruzini, Domenico, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 108n

Sabina 725/n, 735n
Saccenti, Mario 1045n
Sacchetti, Giorgio 1029n
Sacchetto di Rustichello, notaio in Siena 34, 35
Sacco, *v. Borgo Sacco*
Sacco, Filippo Carlo 259n
Sacile 233, 234, 545
Sagone/Sagona 958, 981
Saint-Geniès (di), Bertrando, patriarca di Aquileia 228, 229
Sala, Giacomo, notaio in Padova 111n

Sala (della), Oddone, arcivescovo di Pisa 936n
Salaroli, Berto di Giovanni, notaio al disco del Leone di Bologna 262n
Salasco 593n
Salassa 594n
Salatiele 196, 282
Salatiele 282n
Saletta, Giacomo Giacinto 573n, 577n
Saliceto (da) Melchion, notaio 267n
Salimbeni, famiglia di Siena 887
Salimbeni, Bartolomeo, giurista 894/n
Salimbeni, Cocco di Cione 887
Salimbeni, Martino, beato 676
Salimbeni, Stricca, podestà di Bologna 299
Sallustio [Gaio Sallustio Crispo] 197
Salò 51n
Salomoni, Antonella 1008n
Salonicco 1036
Salutati, Coluccio di Piero 801n
Saluzzo 541, 556, 563/n, 565n, 567/n, 616
Salvador, Mariagrazia 106n, 355n
Salvadori, Philippe 989n
Salvadori, Roberto G. 1029n, 1030n, 1037n, 1067n
Salvaia, Bartolomeo, notaio in Torino 603/n
Salvaterra, notaio presso il palazzo vescovile di Trento 162
Salvatori, Luigi, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 720/n, 724, 725/n
Salvestrini, Arnaldo 833n, 985n
Salvestrini, Francesco 806n
Salvetti, Tommaso 809n, 810n
Salvi (com. di Città della Pieve) 963
Salvi, Stefania T. 60
Salviati, famiglia 779
Salviati, Giovanni, cardinale legato 96n
Salvini, Salvino 972n
Salvioli, Giuseppe 522n, 773n, 794n, 809n, 1005n
Samach, Michele, docente di lingua ebraica in Pisa 1035
Sambin, Paolo 1138
Sambuca Pistoiese 963
Sampietro, Bartolomeo, notaio in Cremona 492n
San Benigno Canavese 618n
San Carlo Canavese/Vauda di Ciriè 592n
San Casciano (com. di Cascina) 976
San Casciano de' Bagni 866n, 879
San Casciano Val di Pesa 1023
San Daniele del Friuli 231n
San Fedele a Paterno (com. di Radda in Chianti) 963
San Francesco al Campo/Vauda di San Maurizio 592n
San Genesio (com. di San Miniato) 963
San Germano Chisone 571n
San Gimignano 25n, 202, 791/n, 793, 794, 796, 807, 809, 812n, 823, 824/n, 825/n, 827/n, 928, 931, 960, 970
San Giorgio a Bibbiano (com. di Cascina) 1048
San Giorgio Canavese 618n, 620n

San Giovanni alla Vena (com. di Vicopisano) 977
San Giovanni d'Asso 879
San Giovanni delle Contee (com. di Sorano) 869
San Giovanni in Persiceto 765
San Giovanni Val d'Egola (com. di San Miniato) 977
San Giovanni Valdarno 798, 829
San Giulio d'Orta, *v. Orta San Giulio*
San Gusmè (com. di Castelnuovo Berardenga) 878
San Leolino in Conio (com. di Castellina in Chianti) 963
San Lorenzo a Merse (com. di Monticiano) 878
San Martini Barrovecchio, Maria Luisa 71n, 72n, 73n, 74n, 75n, 79n, 117n, 662n, 774n
San Martino Lantosca/Saint-Martin-Vésubie 571n
San Martino sul Fiora (com. di Manciano) 876
San Maurizio Canavese 592n
San Miniato 428n, 798, 827n, 829, 830n, 886, 929, 931, 963, 977, 990n, 1015n, 1028n, 1142
San Pellegrino del Cassero (com. di Sambuca Pistoiese) 963
San Piero in Campo (com. di Pienza) 960
San Pietro (da), Floriano, giurista 201
San Quintino/San Guentino *(com. di San Miniato)* 929
San Quirico d'Orcia 871n, 964
San Remo 534n
San Salvatore Monferrato 610n, 620n
Sanacore, Massimo 1037n, 1100n, 1102n
Sancassani, Giulio 338n, 344n, 345n, 389n, 418n
Sanchez, Tomás s.j., giurista 1001, 1018
Sandri, Gino 338n
Sandri, Lucia 793n, 1017n
Sandrone, Antonella 553n
Sanfilippo, Cesare 1015n
Sangalli, Maurizio 970n
Sangano 611n
Sangiorgi, Francesco, governatore di Bologna 69n
Sangiovanni, Luigi 422
Sangiovanni, Luigi 356n, 422n
Sani, Filipppo 1060n
Sansepolcro/Borgo San Sepolcro 788n, 794, 959, 961, 962
Sanseverino, Roberto 498n
Sant'Agnese (com. di Castellina in Chianti) 963
Sant'Alberto (da), Bartolomeo, notaio al disco del Leone di Bologna 262n
Sant'Alessio (com. di Lucca) 961
Sant'Ambrogio di Torino 569/n, 591n
Sant'Angelo in Colle (com. di Montalcino) 878, 960
Sant'Antimo (com. di Montalcino) 960
Sant'Oreste 117n
Santa Colomba (com. di Monteriggioni) 878
Santa Croce sull'Arno 806/n, 807n, 816n, 821n
Santa Fiora 88n, 89n, 869, 876, 963
Santa Luce 977

Santa Maria a Castello (com. di Monteriggioni) 963
Santa Maria a Monte 806n
Santacroce, Alberto 989n
Santangelo Cordani, Angela 1091n
Santarelli, Umberto 914/n
Santarelli, Umberto 914n, 924n
Santhià 596n, 618n
Santifaller, Leo 149n, 153n
Santini, Giovanni 502n
Santini, Pietro 971n
Santonato, Maria Elena 66n
Santoncini, Gabriella 117n, 630n, 632n, 683n, 713n, 770n, 955n, 1093n
Santoro, Caterina 495n
Santorum, Guido 165n, 171n
Sanudo, Francesco, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 230
Sanudo, Giovanni Battista, rettore veneto di Treviso 113n
Saono, notaio in Savona 522
Sapori, Giuliana 952n
Saraceni, Romolo, notaio capitolino in Roma 686n
Saraceno, Filippo 544n
Saraceno, Giacomo (da Bologna) 267n
Saraceno, Pietro 1106n
Saracina (di Abbandonato da Siena) 33
Saracinesco 763
«Sararolis (de)», Berto di Giovanni, notaio al disco del Leone di Bologna 268n
Sarca, *torrente* 166
Sardegna 25, 53/n, 548, 579, 614, 620, 779, 958, 1068n, 1090
Sardi, Ludovico da Ferrara, giurista 201, 1015n
Sarpi, Paolo 373, 1055n
Sarpi, Paolo 231n
Sarsina 958
Sarteano 88, 862n, 863n, 868n, 879, 886
Sarti, Nicoletta 916n, 939n
Sarti, Raffaella 1017n
Sartorelli, Giuseppe Antonio, cancelliere di Telvana 475n
Sarzana 59, 534n, 958, 964
Sassetti, Diego 956n
Sassetti, Giovanni Martino da Rivoli, segretario delle giudicature di Novalesa, Venaus e Ferrere 590n
Sasso d'Ombrone/Sasso di Maremma *(com. di Cinigiano)* 865n, 866n, 875, 877
Sassoferrato 199, 209
Sassofortino (com. di Roccastrada) 875, 877
Sassuolo 98n, 99/n, 509
Satta, Salvatore 11n
Saturnia (com. di Manciano) 876
Savelli, famiglia di Roma 632
Savelli, Marcantonio, giurista 998/n, 1014, 1019, 1031n, 1117
Savelli, Marcantonio 992n, 998n, 1014n, 1022n, 1031n, 1051n, 1052n
Savelli, Rodolfo 1087
Savelli, Rodolfo 58n, 197n, 315n, 520n, 529n, 533n, 534n, 1087n

Savigliano 19n, 553n, 571n, 581n, 588n, 597, 599/n, 609n
Savigni, Raffaele 123n, 124n
Savino, Giancarlo 804n
Savoia 39n, 548, 549/n, 558n, 561, 580n, 582/n, 616, 1079
Savoia (di), famiglia 553, 612/n, 613
Savoia (di), Amedeo VIII, duca 542, 544, 556, 557, 560n, 564, 565n, 592n
Savoia (di), Carlo II, duca 544, 545, 547
Savoia (di), Carlo Alberto, re di Sardegna 1090
Savoia (di), Carlo Emanuele I, duca 546, 563, 584n, 585n, 600n
Savoia (di), Carlo Emanuele III, re di Sardegna 548, 555, 579n, 597
Savoia (di), Carlo Felice, re di Sardegna 612
Savoia (di), Emanuele Filiberto, duca 546, 551/n, 559/n, 560n, 564, 582n
Savoia (di), Ludovico, duca 544, 545
Savoia (di), Margherita Violante 598n
Savoia (di), Vittorio Amedeo II, re di Sardegna 548, 549, 555, 561n, 576n, 578, 597, 598n
Savoia-Nemours (di), Maria Giovanna Battista 588n
Savona 59, 60/n, 68n, 520/n, 523/n, 525/n, 534/n, 535n, 536n, 537/n
Savorgnan, famiglia 223n, 229
Savorgnan, Antonio, giurista 231n
Savy, Pierre 179n
Sbarbaro, Massimo 17n
Sbarbaro, Massimo 22n
Sbigoli, Ferdinando 1059n
Sbriccoli, Mario 11, 12, 13, 1076/n, 1077, 1081, 1082, 1084, 1092, 1094, 1123
Sbriccoli, Mario 11n, 38n, 209n, 294n, 316n, 530n, 629n, 656n, 702n, 840n, 921n, 988n, 1022n, 1040n, 1041n, 1068n, 1076n, 1077n, 1081n, 1082n, 1083n, 1084n, 1086n, 1089n, 1094n
Sbrozzi, Giacomo 1064n
Scaduto, Francesco 1062n, 1064n, 1065n, 1066n
Scaglioni, Giovanni Francesco, notaio in Piacenza 96n
Scala, Luciano 4
Scala (della), Alberto 134
Scala (della), Mastino 134
Scalfati, Silio Pietro Paolo 150n
Scalmani, Antonio, notaio dell'auditore delle Confidenze 709n
Scandiano 98n, 99/n
Scansano 869, 876, 877
Scarabello, Giovanni 376n, 383n
Scaraffia, Lucetta 1001n
Scaramella, Pierroberto 999n, 1046n
Scardino, Lucio 679n
Scarnafigi 616
Scarperia 798, 829
Scharf, Gian Paolo Giuseppe 794n
Scheutz, Martin 463n
Schiavini Trezzi, Juanita 108n
Schiavini Trezzi, Juanita 107n, 109n
Schiera, Pierangelo 105n, 176n, 212n, 315n, 384n, 626n, 682n, 769n, 952n, 1083n
Schilling, Heinz 952n

Schilling, Lothar 952n
Schizzi, Paolo, notaio in Cremona 492n
Schmitz-Kallenberg, Ludwig 659n
Schmugge, Ludwig 971n
Schneider, Gerhard 1044n
Schneller, Adelina 441n
Schönmetzer, Adolf 1001n
Schulte, Elisja 662n, 707n
Schulze, Winfried 952n
Schwedt, Herman H. 977n
Schwerhoff, Gerd 634n, 789n, 1041n, 1077n
Scialhub, Giuseppe 1037n
Sciarelli, Simone, cancelliere della curia arcivescovile di Siena 888
Sciuti Russi, Vittorio 317n
Scola, *v. Pievescola*
Sconfini, Gregorio, libraio in Siena 890
Scotti Tosini, Aurora 681n
Scroccaro, Carla 366n
Scrofiano (com. di Sinalunga) 879
Scutelli, famiglia di Trento 195, 196
Scutelli, Carlo Antonio, notaio 195
Scutelli, Francesco, giurisperito 193, 194, 195, 197, 198/n, 200, 202, 203, 204/n
Scutelli, Francesco Maria, notaio 195/n
Scutelli, Giovanni Andrea, notaio e giurisperito 195/n, 196, 200, 202, 203
Scutelli, Marco Antonio di Francesco Maria, notaio 195
Scutelli, Marco Antonio di Giovanni Andrea, notaio 193, 195, 198n, 200, 203
Scutelli, Marco Antonio Cesare, notaio 195
Seggiano 876, 877, 960
Segneri, Paolo s.j. 956n, 1046, 1051
Segneri, Paolo s.j. 956n, 1046n
Segni, Mariotto, vicario in Val di Nievole 822
Seidel Menchi, Silvana 956
Seidel Menchi, Silvana 198n, 210n, 953n, 956n, 1021n, 1082n
Sella, Pietro 253n, 275n, 652n
Seltsam, Georgius, notaio e scriba del principe vescovo di Trento 183n
Selve (com. di Salasco) 593n
Selvolesi, Contadino di Beringeri (da Siena) 35
Selvolesi, Guido di Beringeri (da Siena) 35
Selvolesi, Mosca di Contadino (da Siena) 35
Selvolini, Antonio, parroco di Sommaia 1062n
Semifonte *(com. di Barberino Val d'Elsa)* 32
Semproniano 863n, 870, 876
Senapi, Giacomo Filippo, notaio capitolino in Roma 686n
Senesi, Paola 1056n
Senigallia 724
Seragnoli, Daniele 905
Seragnoli, Daniele 905n
Seratti, Zaccaria, auditore fiscale del Granducato di Toscana 1017n
Sercamilli, Girolamo, notaio capitolino in Roma 686n

Sergrifi, Francesco Maria, auditore delle Riformagioni del Granducato di Toscana 1045
Seri, Domenico, notaio della curia di Borgo in Roma 687n
Serianni, Luca 29
Serianni, Luca 29n
Serio, *fiume* 51n, 108n
Serra Sant'Abbondio 765
Serra, Alberto, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 718n
Serralunga di Crea/Serralonga Monferrato 594n
Serravalle (com. di Buonconvento) 879
Serravalle (com. di Vittorio Veneto) 352, 355, 356, 1140n
Serravalle Pistoiese 126n
Serravalle Scrivia 618n
Serravalle Sesia 570, 605n
Serre di Rapolano (com. di Rapolano Terme) 879
Sessolo, Giovanni 970n
Sestino 962, 969
Sestola 99/n
Seta (da, dalla), Bartolomeo (da Bologna), «mercator» 267n
Seta (da, dalla), «Bonaçunta» (da Bologna) 263n
Seta (da, dalla), Giovanni (da Bologna) 267n
Settia, Aldo A. 489n
Settimo Rottaro 569n
Settimo, Gian Luigi 324
Severi, Mariangela 781, 1149
Severi, Mariangela 53n, 73n, 76n, 769/n
Seyssel (de), Claude, arcivescovo di Torino 544/n
Seyssel (de), Claude 544n
Sforza, famiglia 491
Sforza, Alessandro, conte di Santa Fiora 89n
Sforza, Francesco, duca di Milano 497/n
Sforza, Galeazzo Maria, duca di Milano 485n
Sforza, Ludovico, conte di Santa Fiora 89n
Sforza, Ludovico detto il Moro, duca di Milano 492, 498
Sforza, Tristano 498n
Shakespeare, William 904n
Sharpe, James A. 1077n
Shimizu, Koichiro 791n, 801n
Shorter, Edward 1006n
Sicilia 25, 53/n, 154, 315, 316, 317n, 321, 523, 979, 1085, 1097
Siebenüner, Kim 1006n
Siena 1, 2, 4, 17n, 20, 32, 33, 34, 35, 37n, 38n, 39, 45, 50/n, 53, 54, 83/n, 85, 87n, 88n, 89/n, 91, 114, 115, 118n, 299, 381n, 501, 553n, 654, 669n, 740n, 769n, 782, 785n, 851/n, 859/n, 860, 861n, 862, 863, 864/n, 866n, 867n, 868, 869, 870n, 871/n, 872, 873, 875, 877, 878, 881/n, 882/n, 884/n, 885n, 886, 887, 888, 889, 893/n, 894n, 895/n, 896n, 904, 905, 906, 908, 916, 917, 918, 929, 934n, 935n, 936n, 947, 954, 958/n, 959, 963, 964, 966, 967, 975, 976, 977, 978n, 1004, 1015/n, 1045n, 1046n, 1062,

1070, 1080, 1113n, 1118, 1121, 1133, 1143, 1150
Sieni, Stefano 952n, 1004n
Sieni, Stefano 952n, 993n, 1000n, 1004n
Signorotto, Gianvittorio 670n, 971n, 979n
Silengo, Giovanni 611n, 624n
Sili, Bastiano, notaio del vescovo di Torino 944
Simioni, Attilio 381n
Simoncini Vasco 963n
Simone, notaio della curia vescovile e del vescovo di Trento 171, 174n
Simone, procuratore di Villano, «sindicus» del monastero di Spugna, presso Colle Val d'Elsa 32
Simone (da Bologna), giudice 313
Simone di Niccolò da Brindisi, vicario generale del vescovo di Siena 936n
Simone Manfredi da Firenze 267n
Simonetto «Cazanimici» (da Bologna) 312
Simonetto, Michele 376n, 383n
Simonino da Trento 182
Simonutti, Luisa 1072n
Sinalunga 866n, 868n, 871, 873n, 879
Sinisi, Lorenzo 780, 1087, 1152
Sinisi, Lorenzo 48n, 57n, 58n, 163n, 196n, 278n, 488n, 490n, 519/n, 521n, 527n, 528n, 531n, 532n, 533n, 534n, 539n, 790n, 939n, 942n, 1087n, 1113n
Sinistrari d'Ameno, Ludovico Maria 1007n, 1014n
Sinistrari d'Ameno, Ludovico Maria 994n, 1001n, 1014n, 1016n, 1021n
Sinopoli, Mario 1027n
Sisto IV, papa 734n, 961
Sisto V, papa 53n, 66, 71, 73/n, 77n, 115, 630, 635, 645, 658, 683, 720n, 745/n, 771, 774/n, 894n, 1011n, 1018n
Siviglia 1035
Smail, Daniel Lord 484n, 487n, 488n, 494n
Smyth, Craig Hugh 367n, 499n
Soarzi (?), Rustichello, podestà (*dominus*) di Colle Val d'Elsa 32
Sodano, Giovanni, notaio in Gattinara 570/n
Sodegerio da Tito, podestà di Trento 152/n, 165, 166
Sodi, Stefano 958n
Sodini, Carla 955n, 1056n
Soetermeer, Frank 896n
Soffici, Manila 804n
Soffietti, Isidoro 553n, 1079, 1090
Soffietti, Isidoro 116n, 541/n, 542n, 544n, 545n, 548n, 555n, 556n, 558n, 559n, 572n, 585n, 606n, 613n, 1079n, 1090n
Sola, Antonio 558n, 560n, 565n, 582n
Sola, Antonio 558n, 560n, 565n
Soliera 98n
Solimano Stefano 1105n
Somaini, Francesco 486n
Sommar, Mary E. 1113n
Sondrio 51n, 63/n
Sonnino, Eugenio 662n

Sopramonte (com. di Trento) 183n
Sorano 869, 870, 876, 877
Soranzo, Benedetto da Venezia 267n
Sordi, Bernardo 857
Sordi, Bernardo 855n, 857n, 1080n, 1101n
Sorice, Rosalba 316n
Soriga, Renato 63n
Sospello/Sospel 599n
Sossaj, Francesco 506n
Sostegno 571n, 596n
Sovana (com. di Sorano) 88, 862n, 863n, 866n, 868n, 869, 876, 958, 959, 964, 966, 995n, 1005n, 1033
Sovicille 878
Sozzini, Bartolomeo, giurista 200, 202
Sozzini, Mariano, giurista 202
Spadolini, Pier Luigi 507n
Spaggiari, Angelo 37n, 98/n,
Spaggiari, Angelo 53n, 98n, 99n, 100n, 102n, 114n, 501, 502n, 503n, 508n
Spaggiari, Silvia 507n
Spagna 682n, 758, 904n, 999n, 1035
Spagnoletti, Angelantonio 983n
Spannocchi, famiglia di Siena 863n
Spano, Giuseppe 755n
Spaur, *v. Castel Spaur*
Spazzarini, Giandomenico, cancelliere del Comune di Padova 347
Spicciani, Amleto 956n, 962n
Spigno Monferrato 618n
Spilimbergo 106n, 108n, 235
«Spina (de)», Michele, notaio del vicario generale dell'arcivescovo di Pisa 946
Spinelli, Niccolò, giurista 200
Spini, Giorgio 1046
Spini, Giorgio 973n, 1044n
Spoleto 626, 644, 725n
Spontone, Ciro 920n
Spugna (com. di Colle Val d'Elsa) 31
Squilerio, Guglielmo 579n
Stabile, Giorgio 1045n
«Stanchariis (de)», Pietro da Teglie, notaio 148n
Stango, Cristina 954n
Stauber, Reinhard 460n
Stazzema 964
Stefani, Giovanni di Lorenzo, notaio al disco del Cervo di Bologna 263n
Stefano (da Bologna) 312
Stefano Bongiovanni, notaio in Lucca 130
Stefanutti, Andreina 230n
Stendhal, *v.* Beyle, Marie-Henri
Stenico 176n
Stenico, Marco 170n, 427n
Stenico, Marco 176n
Stenico, Remo 142n, 195n, 216n
Stia 792n
Sticciano (com. di Roccastrada) 875, 877
«Stichius», Ariadeno, studente a Siena 895n
Stickler, Alfonso Maria 1026n
Stigliano (com. di Sovicille) 878
Stignano (com. di Buggiano) 801n
Stoffella, Stefania 207, 211n
Stolleis, Michael 1083
Stolleis, Michael 952n, 1083n
Stolz, Otto 462n, 478n

Storez-Brancourt, Isabelle 38n, 557n
Storo 183n
Storti Storchi, Claudia 1089
Storti Storchi, Claudia 61n, 493n, 1089n
Stosch (von), Philipp 1059
Stra 390, 407, 408, 409, 410n, 422n, 426
Strambino 594n
Strassoldo (com. di Cervignano del Friuli) 108n
Stribugliano (com. di Arcidosso) 876
Strigno 466n
Strnad, Alfred A. 182n
Stroppa, Sabrina 979n
Strove (com. di Monteriggioni) 878
Stumpo, Enrico 548n, 565n, 981n
Stussi, Alfredo 29
Stussi, Alfredo 29n
Suganappi, Maffeo, notaio in Milano 491n
Summer, Luciano 94n
«Surdis (de)», Paolo Agostino, notaio in Cremona 492n
Susa 56, 117n, 555n, 585/n, 590n, 598n, 609n, 610/n, 620n, 623, 624n
Susani, E. 65n, 109n
Sussi, Fulvia 37n
Svalduz, Elena 349n
Svezia 1109
Symcox, Geoffrey 559n, 598n
Sznura, Franek 824n
Szombathely (de), Marino 235n, 244n
Tabacchi, Stefano 626n, 630n, 636n, 670n, 683n, 850n
Taddei, Elena 973n
Taddei, Francesco, notaio capitolino in Roma 686n
Taggia 9
Tagliaferri, Amelio 364n, 394n
Tagliamento, *fiume* 51n, 108n, 113, 234
Taiani, Rodolfo 147n, 177n
Talamone (com. di Orbetello) 886
Tallano (da Bologna) 312
Talluri, Bruna 1047n
Tamanini, Enrico 433n
Tamba, Giorgio 331, 1138
Tamba, Giorgio 66n, 67n, 68n, 163n, 193n, 196n, 249, 251n, 253n, 255n, 271n, 272n, 275n, 276n, 278n, 282n, 287n, 939n, 1138n
Tamblé, Donato 693n, 753n
Tamburini, Filippo 970n
Tamburlini, Francesca 231n
Tana *(com. di Colle Val d'Elsa)* 31
Tancredi di Brocardo da Prato, giudice ordinario del Comune di Colle Val d'Elsa 31, 32
Tanzi, Giovanni Bartolomeo 491n
Tanzini, Lorenzo 26, 489n, 930, 931
Tanzini, Lorenzo 91n, 118n, 785, 786n, 792n, 798n, 855n, 928, 1098n
Tarantino, Cristina 553n
Tarcento 108n
Tarello, Giovanni 1079
Tarello, Giovanni 210n, 213n, 502n, 643n, 1079n
Tarso 1032n

Tartaglia, Giovanni Antonio, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 685n, 697n, 699/n, 717/n, 719, 720n, 722, 725, 732
Tartagni, Alessandro, giurista 200, 201, 202
Tartarotti, Francesco Antonio, notaio e responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444/n
Tartarotti, Girolamo da Rovereto 444n
Taruffo, Michele 839
Taruffo, Michele 839n
Tarugi, Francesco Maria, arcivescovo di Siena e cardinale 966
Tassistro, Girolamo (da Genova), notaio del podestà di Varazze 536n
Tatti (com. di Massa Marittima) 866n, 875, 877
Tavernelle (com. di Panicale) 963
Tavilla, Carmelo Elio 510
Tavilla, Carmelo Elio 502n, 510n, 512n
Tebaldi (messer), Giovanni da Pistoia, giurista 812, 813n
Tedaldino di Lazzaro, notaio e custode della Camera delle scritture di Lucca 135n
Tedeschi, John 644n, 975n
Tedeschi, Paola 657n
Tedoldi, Leonida 341n, 1022n, 1083n
Tega, Walter 1047n
Teglie (com. di Vobarno) 148n
Telvana, *v. Castel Telvana*
Tenenti, Alberto 338n, 364n
Tenno 173
Teolo 402, 407, 409, 423/n, 426
Terenzio [Publio Terenzio Afro] 197
Terracina 661
Terragnolo 434
Tesauro, Gaspare Antonio 566n
Tescherin, Francesco Antonio da Praga 1036
Testa, Francesco 318n, 319n, 320n, 323n
Testaverde, Anna Maria 905n
Testaverde, Anna Maria 905n
Tevere, *fiume* 724n, 735n, 765
Théry, Julien 293n
Thiers, Jean-Baptiste 988n
Thompson, Stith 1049n
Thun di Castel Thun, famiglia 465
Tibaldeschi, Giorgio 553n, 576n
Tilatti, Andrea 224n
Tinacci, Guido 25n
Tintinnano, *v. Rocca d'Orcia*
Tiraboschi, Girolamo 506
Tiradoni, Bernardo di Tommaso 992n
Tirelli, Vito 82n
Tirli (com. di Castiglione della Pescaia) 870, 876
Tirolo 146, 159/n, 160/n, 161/n, 167/n, 168, 171, 172, 173n, 174/n, 175, 189, 211, 214, 428, 430, 433, 436/n, 440, 442, 446, 451, 459, 460/n, 461n, 466n, 468n, 469, 470n, 477, 478
Tirolo (di), conti 168; *v.* anche Asburgo-Tirolo (d'), famiglia
Tirolo (di), Alberto/Adelpreto/«Alpretus», conte di Tirolo e podestà di Trento 159/n, 160/n, 161/n

Tirolo-Gorizia (di), Mainardo II, conte 146, 167/n, 171, 172, 173n, 174/n, 175
Tivoli 682n
Toaff, Renzo 1029n, 1031n, 1035n
Toccafondi, Diana 44n, 1100n, 1138n, 1141n
Tocchi (com. di Monticiano) 878
Tocci, Giovanni 565n
Toderini, Teodoro 339
Todescan, Franco 210n
Todeschini, Giacomo 918n, 1068n
Todetti, notaio in Vercelli 598n
Todi 76, 771/n, 772/n, 773n, 774, 775n, 1149
Tognetti, Giampaolo 720n
Tognetti, Livio 990n, 1028n
Tognetti, Livio 990n, 1028n, 1057n
Tognon, Cristina 106n, 349n, 355n, 1139n
Tolfa 724
Tollegno 596n
Tollein, Guy, avvocato fiscale generale del Senato di Savoia 561
Tomasi, Grazia 957n
Tombaccini Villefranque, Simonetta 549n, 577n, 583n
Tombio, *monte* 171, 172
Tommasi, Girolamo 123n, 124n, 126n
Tommaso da Tortona, vicario del marchese d'Este 509
Tommaso «de Gavio», notaio e scriba dei consoli di Genova 526n
Tommaso del fu Paolo (da Bologna), «straçarolus» 267n
Tommaso «Cazanimici» (da Bologna) 312
Tonelli, famiglia di Levico 210n
Torelli, Pietro 102n, 192n, 295n, 489n, 494n, 1138n
Tori, Giorgio 41n, 82n, 137n, 740n
Torino 19n, 24n, 39n, 117n, 338, 542, 543/n, 544, 545, 546, 548/n, 553n, 558n, 561, 562/n, 568, 576n, 577, 578, 579n, 584n, 592n, 597/n, 602/n, 603/n, 604/n, 607n, 609n, 610, 611n, 612n, 616, 618n, 620n, 621/n, 622/n, 623/n, 624n, 729n, 768, 944/n, 1079, 1086, 1105
Torniella (com. di Roccastrada) 875, 877
Tornielli, Giovanni da Novara, podestà di Savona 525
Torre Pellice/Torre di Luserna 617n
Torrenieri (com. di Montalcino) 878
«Torres (de)», Francesco, dottore in legge 895n
Torri (com. di Sambuca Pistoiese) 963
Torri (com. di Sovicille) 878
Torri, Maria Teresa 508n
Torriani, famiglia di Udine 223n
Torrita di Siena 879
Tortarolo, Edoardo 1064n
Tortona 509, 608n, 623n
Toscana 24, 45, 51, 52n, 53n, 74, 80, 91, 121, 135, 501, 520, 654, 739n, 787, 788n, 833, 834/n, 845, 848, 853, 854, 929, 951, 952, 957, 958, 962, 963, 964, 965n, 966, 967, 968, 969, 971, 972, 973n, 974, 975, 976/n, 978/n, 979, 980, 982, 983, 985, 991, 993, 995n, 996, 998, 1005n, 1007, 1009, 1017n, 1020, 1022, 1023, 1027n, 1028, 1029, 1030,

1032, 1033, 1035/n, 1037, 1041, 1042, 1044/n, 1045, 1049, 1051, 1053/n, 1055, 1056, 1059, 1060, 1063, 1066, 1067n, 1070, 1071, 1073, 1098/n, 1100, 1102, 1103, 1105, 1109, 1110, 1117, 1152

Toscani, Xenio 989n, 1027n

Toschi, Mattia, notaio, segretario e cancelliere della Camera apostolica 720, 724, 725/n

Tosi, Alessandro 1067n

Tosi, Giuliano, auditore della Consulta del Granducato di Toscana 1069

Tosi, Mario 755n

Tosi, Mario 754n

Toubert, Pierre 154n

Toumanoff, Cirillo 983n

Trambileno 434

Trampus, Antonio 1059n

Trana 569n

Trani 199

Traniello, Paolo 195n

Trastamara (di), Alfonso V d'Aragona, detto il Magnanimo 318, 319, 320, 323

Trastamara (di), Ferdinando II d'Aragona, detto il Cattolico 319

Travale (com. di Montieri) 865n, 878

Trebbi, Giuseppe 230n, 232n, 365n

Trecchi, Matteo, notaio in Savigliano 571n

«Trechis (de)», Venturino da Mantova, notaio 148n

Treggiaia (com. di Pontedera) 977

Treggiani, Ferdinando 1091n

Trenti, Giuseppe 503, 504

Trenti, Giuseppe 98n, 502n, 503n

Trentinaglia (de), Giuseppe, capitano di Rovereto 469

Trentino 47, 142n, 221n, 429, 434n, 459, 460, 471, 481

Trentino, notaio presso il palazzo vescovile di Trento (1253-1286) 151, 162/n

Trentino, notaio presso il palazzo vescovile di Trento (1274-1278) 151

Trentino di Zucolino da Tuenno, notaio del principe vescovo di Trento 153, 154n

Trento 7, 20n, 39n, 47/n, 52n, 114, 139, 140, 141, 142n, 143n, 144n, 145, 146/n, 147, 148/n, 149/n, 150, 151, 152/n, 153n, 158, 159, 160/n, 161, 162/n, 164, 165/n, 166/n, 167, 168, 169/n, 170, 171, 172, 173n, 174/n, 176/n, 177n, 180n, 181/n, 183n, 184, 185/n, 187n, 189, 190n, 191/n, 192/n, 194n, 195n, 197n, 198, 207/n, 208/n, 209, 212/n, 214/n, 216, 217/n, 218n, 220n, 221, 222, 428/n, 429, 431, 434, 438, 439, 440, 442n, 445, 446, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 459, 460/n, 465/n, 466/n, 471, 642, 653, 935, 1013, 1016, 1018, 1021, 1109, 1110

Treppio (com. di Sambuca Pistoiese) 963

Trequanda 879

Trevi 735n

Trevinano (com. di Acquapendente) 963

Trevisan, Benedetto, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 235

Trevisan, Iacopo, podestà di Verona 344

Treviso 18n, 51n, 68n, 112, 113n, 339, 340, 348, 349n, 350

Trexler, Richard C. 940n
Triana (com. di Roccalbegna) 870n, 876
Trieste 22/n, 24n, 225, 235n, 237/n, 238n, 239/n, 241/n, 242, 243n, 244/n, 248n
Trinchera, Francesco 43
Trino 618n
Trofarello 586n
Troger, Ernest 460n
Troiano, Lucrezia 1010n
Trolese, Francesco 946n
Tronzano Vercellese 596n
Truffi, notaio in Broni 617n
Tucci, Ugo 338n, 364n, 923n
Tuenno 153, 154n
Tura (da Bologna) 312
Tura, Diana 271n, 276n, 277n
Turchi, Laura 511
Turchi, Laura 502n, 509n, 511n
Turchia 375
Turchini, Angelo 640n, 1020n
Turini, famiglia di Pescia 962
Turrini, Miriam 990n, 1043n
Turrini, Patrizia 37n,
Turrini, Patrizia 45n, 864n, 1030n
Turtas, Raimondo 197n
Tuscolo (com. di Monte Porzio Catone) 772n

Ubaldi (degli), Baldo, giurista 200, 201, 202, 205, 209, 918
Ubaldi (degli), Pietro, giurista 201
Udalrico di Frundsberg, *v.* Frundsberg (di), Udalrico, principe vescovo di Trento
Udalrico IV di Liechtenstein, *v.* Liechtenstein (di), Udalrico, principe vescovo di Trento
Udine 24n, 51n, 106/n, 108n, 223n, 224n, 225n, 227/n, 229, 231, 232/n, 233, 234, 235n, 236
Uguccione della Faggiuola 124
Ugurgieri, famiglia di Siena 863n
Ugurgieri, Bartolomeo di Ruggerotto, camarlengo del Comune di Siena 35
Ugurgieri, Ildibrandino di Bartolomeo di Ruggerotto (da Siena) 35
Ulacacci, Niccola 1037n
Ultimo 168
Ultimo (di), Odorico, conte 168
Ulvioni, Paolo 341n
Umbria 636, 637n, 659, 660n, 725n, 735n
Undrit, Giovanni 978n
Ungheria 460
Untersteiner, Girolamo, notaio e cancelliere dell'Ufficio pretorio di Rovereto 450, 452, 453
Urbania/Casteldurante 76/n, 77n
Urbano V, papa 227, 228n
Urbano VIII, papa 70n, 636, 682n, 1033n
Urbino 73, 76, 77n, 627, 660, 724, 725n, 734n, 735n
Urbs, *v. Roma*
Ursaya, Domenico, giurista 987n, 1054
Ursaya, Domenico 987n, 1054n
Urso, Germana 237n
Usimbardi, Pietro, vescovo di Arezzo 1011n

Ussita 646n
Uzzano 821n

Vaccari, Olimpia 1017n
Vada (com. di Rosignano Marittimo) 965
«Vaginis (de)», Raffano (da Bologna) 267n
Vaira, Elia 553n
Val d'Egola 963
Val d'Era 963
Val di Fiemme 175, 176, 177/n, 179
Val di Ledro 434
Val di Lima (com. di Bagni di Lucca) 136n
Val di Nievole 798, 799/n, 801n, 804, 822n, 956n, 962
Val di Non 168, 175, 176, 177/n, 179, 185n, 460, 465
Val di Nure 485n
Val di Roggio 136n
Val di Serchio 976
Val di Sole 175, 176, 177/n, 179, 185n
Val di Tora 963
Val Rendena 164
Val Taleggio 108n
Val Triana 963
Valcortese (com. di Castelnuovo Berardenga) 32
Valcortese (da), Ranieri 32
Valcortese (da), Ranieri di Ugo Novello 34
Valcortese (da), Ranieri Novello 34
Valcortese (da), Uggeri di Uggeri 34
Valdarno 798, 799n, 801n, 806n, 829n, 963
Valencia 999n
Valente, Michaela 1055n
Valenti, Filippo 43, 44, 503, 510, 511, 772, 782, 937n
Valenti, Filippo 43n, 99n, 219n, 561n, 772n, 937n
Valenti, Silvestro 166n, 176n
Valeriano, notaio della curia vescovile di Trento 171
Valerio, Adriana 1052n
Valier, Pietro, capitano di Brescia 110n
Valla, Domenico 981n
Vallagarina 431
Vallanzengo 596n
Vallarsa 434
Valle Ariana 962
Valle d'Aosta 39n, 553n, 611n
Valle San Nicolao 596n
Valle, Alfeo 444n
Vallerani, Massimo 332, 333, 528n, 1081, 1134, 1151
Vallerani, Massimo 26n, 27n, 162n, 213n, 218n, 250n, 275, 291n, 294n, 301n, 303n, 310n, 484n, 489n, 493n, 495n, 499n, 524n, 528n, 794n, 1081n
Valleriana 136n
Valois (di), Carlo VII, re di Francia 564n
Valois (di), Enrico III, re di Francia 585n
Valois (di), Francesco I, re di Francia 551
Valori, Marina 488n
Valsesia 623n
Valsugana 460, 472
Valtellina 54
Valvasone 108n

Vandini, Raimondo 509n
Vanni, Marino Francesco, notaio capitolino in Roma 686n
Vannuci, Giacomo di Antonio, notaio al disco del Grifone di Bologna 263n
Vano, Cristina 1106n
Varallo 624/n
Varanini, Gian Maria 146n, 148/n, 195n, 365, 1124, 1139, 1152
Varanini, Gian Maria 105n, 106n, 110n, 113n, 146n, 147n, 149n, 151n, 161n, 176n, 177n, 179n, 212n, 216n, 230n, 337, 338n, 339n, 341n, 346n, 347n, 349n, 350n, 351n, 365n, 367n, 381n, 383n, 384n, 394n, 430n, 431n, 434n, 484n, 515, 958n
Varano (com. di Licciana Nardi) 99/n
Varazze 534, 536n, 537n
Varese 51n
Varese, Ranieri 643n
Varisi, Guglielmo, podestà di Varazze 536n
Vauchez, André 1040n
Vauda di Ciriè, *v. San Carlo Canavese*
Vauda di San Maurizio, *v. San Francesco al Campo*
Vecchiano 977
Vecchiato, Francesco 394n
Vela, Claudio 92n
Velletri 661
Venaria Reale 592n
Venaus 590n, 598n
Vendramini, Ferruccio 356n
Veneto 80, 339, 350, 356, 366n, 516, 955, 1139
Venezia 24, 27n, 29, 30, 38n, 51n, 103, 104/n, 105, 230n, 231/n, 232, 233, 234n, 267n, 333, 337, 346n, 348, 350, 359/n, 360, 363, 366n, 367, 368n, 369, 378, 381/n, 382/n, 383n, 384, 385/n, 389/n, 394, 395, 396, 402, 403, 407, 413, 415, 430, 432, 433, 437, 456n, 473, 501, 724n, 904, 914, 992n, 1003n, 1046, 1049, 1063, 1083, 1086, 1087n, 1127
Venticelli, Maria 230n
Ventriglia, Giovanni Battista 1065n
Ventura, figliastro di Imperiera moglie di Bonavoglia pellicciaio (da Siena) 33
Ventura, Angelo 368n, 385, 386
Ventura, Angelo 105n, 367n, 368n, 386n
Ventura, Giulia 226n
Ventura di Ciminello (da Colle Val d'Elsa) 32
Venturi, Anna Rosa 509
Venturi, Anna Rosa 509n
Venturi, Franco 377n, 559n, 1060n, 1064n
Venuti, Carlo 230n
Venzo, Manola Ida 752n
Verardi Ventura, Sandra 920n
Verbania 117n, 610n, 624/n
Vercelli 37n, 46, 47n, 56, 545, 553n, 554/n, 555, 564, 566, 567/n, 570n, 571n, 572/n, 573, 574/n, 575n, 576, 580, 584n, 588/n, 593n, 595/n, 596n, 598n, 602/n, 607/n, 609n, 610/n, 611n, 618/n, 619/n, 620n, 624/n, 1149
Verdi, Orietta 71n

Verga, Ettore 483n
Verga, Marcello 853, 1100
Verga, Marcello 852n, 853n, 854n, 867n, 952n, 1022n, 1033n, 1072n, 1078n, 1100n
Vergelle (com. di San Giovanni d'Asso) 879
Vernier, Olivier 558n
Verona 18n, 51n, 52n, 150, 171, 338, 339, 340, 341n, 342/n, 343, 344/n, 345/n, 346/n, 347, 348, 349/n, 362, 367, 381, 947
Veronese, Fabiana 1053n
Verri, Gabriele 1088
Verri, Pietro 1088
Verucchio 735n
Vetulonia/Colonna *(com. di Castiglione della Pescaia)* 875, 877
Vezzosi, Alberto, notaio in Reggio Emilia 101n
Viancino/Vianzino *(com. di San Germano Vercellese)* 593n
Vianelli, Athos 920n
Vianello, Amelia 371, 372
Vianello, Amelia 103n, 342n, 348n, 371n, 372n, 373n, 374n
Viareggio 136n
Viarengo, Gloria 1087n
Viario, Fantino, luogotenente veneto nella Patria del Friuli 235
Vicario, Federico 106n
Vicenza 39n, 51n, 52n, 340, 341, 342, 351, 362, 365, 367, 381
Viceti, Giovanni Stefano, notaio in Genova 531, 532n
Viceti, Giovanni Stefano 532n
Vicopisano 809, 977, 1012n
Vienna 20n, 182, 360n, 440, 441, 468, 471, 476, 477, 480n, 614, 752n
Viggiano, Alfredo 337, 515, 1139, 1140
Viggiano, Alfredo 23n, 103n, 105n, 337n, 349n, 350n, 359, 366n, 375n, 376n, 499n
Vigilante, Magda 1059n
Viglino Davico, Micaela 623n
Vignale Monferrato 618n
Vignolo, Emanuele, notaio in Genova 539
Vignolo, Emanuele 539n
Vignoni (com. di San Quirico d'Orcia) 960, 964
Vigo di Ton (com. di Ton) 465n
Vigolo Baselga (com. di Trento) 183n
Vigone 617n
Vigonza, Giovanni da Padova, podestà di Trieste 246n
Vigorelli, Giancarlo 1009n
Vilar di Basse, *v. Villarbasse*
Villa Basilica 136n
Villabruna, Guido da Feltre, 354
Villach 236
Villafranca (com. di Benevento) 735n
Villani, Stefano 975n, 1036n, 1038n
Villano, *sindicus* del monastero di Spugna, presso Colle Val d'Elsa 31
Villanova Solaro 616, 617
Villanovetta (com. di Verzuolo) 601n
Villarbasse/Vilar di Basse 569n, 570n, 590n, 611n
Villar Dora 569n
Villareggia 571n
Villastellone 605n
Villers-Cotterêts 551/n

Vincenzo «Sembuxetus», notaio in Genova 58n
Vinciguerra, Sergio 1096n, 1103n, 1104n
Vinea, Giuseppe Antonio, notaio, giudice a Casanova e podestà di Riva Valdobbia 596n
Vinovo 586n
Vinta, Belisario, segretario di Stato del Granducato di Toscana 1035n
Vinta, Paolo, auditore fiscale del Granducato di Toscana 1035n
Violante, Cinzio 985n
Violante, Luciano 1089n
Viora, Mario Enrico 581n, 587n, 593n, 613n
Virle Piemonte 617n
Viscardi, Giuseppe Maria 989n
Visceglia, Maria Antonietta 117n, 194n, 628n, 670n, 673n, 971n, 1033n
Visconti, famiglia di Milano 333
Visconti, Giovannello, podestà di Savona 525
Visconti, Giovanni, arcivescovo di Milano 262n, 268n
Visconti, Uberto, podestà di Bologna 293
Vismara, Paola 991n
Vismara, Paola 991n
Visso 646n
Vita Spagnuolo, Vera 752
Vita Spagnuolo, Vera 752n
Vitale, Giuliana 677n
Vitali, Stefano 41, 740n, 1111
Vitali, Stefano 41n, 43n, 487n, 45n, 46n, 740n, 872n, 873n, 1075n, 1100n
Vitalini, Bonifacio, giurista 199
Vitelli, Marino, notaio capitolino in Roma 686n
Viterbo 659, 660n
Viti, Paolo 68n, 272n, 739n, 842n, 1022n, 1045n, 1141n
Vitolo, Giovanni 485n, 1081n
Vitorchiano 665, 735n
Vitto, Giovanni, stampatore in Venezia 456n
Vitturi, Daniele, capitano e podestà supplente di Verona 346
Viù 618n
Vivanti, Corrado 954n, 1020n, 1030n
Viviani, Giuliano da Pisa, giurista 1028n
Viviani, Giuliano 1029n
Vivoli, Carlo 784, 931, 1141
Vivoli, Carlo 41n, 43n, 783, 787n, 833, 849n, 852n, 870n, 1100n
Vodò, Pietro, notaio e segretario della prefettura di Vercelli 602/n, 604, 618
Voghera 483n, 489n, 609n, 617n
Volani, Nicolò Gottardo, notaio e responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444/n
Volano 434
Volli, Gemma 1033n
Volpi, Alessandro 1067n
Volpi, Roberto 770n
Volpiano 601n
Volpini, Giovanni Battista 1031n
Volpini, Giovanni Battista 1002n, 1013n, 1024n, 1031n
Volpini, Paola 958n
Voltaire, *v.* Arouet, François-Marie
Voltelini (von), Hans 159, 162, 163n

Voltelini (von), Hans 153n, 159n, 175n, 212n, 459n, 472n
Volterra 791/n, 793/n, 795, 824/n, 825, 827, 888, 958, 959, 960, 963, 970, 977, 1014, 1015n
Volterra, Edoardo 1015n
Voltolini, Antonio, responsabile dell'Archivio notarile di Rovereto 444
Vorajo, Giovanni 231n
Vorarlberg 478

Wahrmund, Ludwig 10
Wahrmund, Ludwig 278n
Waldstein-Wartenberg, Berthold 168n, 169n
Warner of Craigenmaddie, Gerald 983n
Weber, Cristoph 660n, 675n, 770n
Weber, Domizia 975n
Weber, Wolfgang E. J. 626n
Weisser, Michael R. 987n, 1077n
Welber, Mariano 176n
Welker, Karl H. L. 310n
Wendt, Reinhard 626n
Wetzstein, Thomas 809n
Wiboto, podestà di Trento 159, 160, 169n
Wickham, Chris 493n
Wijffels, Alain 317n
Williams Wood, Robert 897
Willoweit, Dietmar 209n, 341n, 351n, 367n, 384n, 529n, 786n
Winkelbauer, Thomas 463n
Wittelsbach, Ludovico IV «il Bavaro», imperatore 134
Wolf, Alessandro 231n
Woolf, Stuart J. 42n, 339n, 361n
Worcester 961
Wörz, Johann Georg 468n
Würgler, Andreas 511n, 631n, 639n, 674n

Zabarella, Francesco, giurista e cardinale 199, 202
Zabbia, Marino 224n
Zacarano, notaio presso il palazzo vescovile di Trento, *v.* Rolandino
Zaccaria, Raffaella Maria 68n, 272n, 739n, 842n, 1045n, 1100n, 1141n
Zaccaria da San Mauro 985n
Zacchia, Laudivio, commissario generale della Camera apostolica 760, 761
Zacchigna, Michele 228n, 230n, 238n, 246n, 247n
Zacheo «de Dosso», v. «Dosso (de)», Zacheo, notaio presso il palazzo vescovile di Trento
Zagarolo 735n
Zaghini, Franco 969n
Zagni, Luisa 150n
Zago, Ferruccio 27n
Zamboni, Lelia 148n
Zamperetti, Sergio 370n
Zamponi, Stefano 352n, 1140n
Zanardelli, Giuseppe 1068n, 1104
Zanazzo, Marina 106n, 351n
Zanelli, Giuliana 1056n
Zanetti, Polibio 381n
Zaninoni, Anna 511
Zaninoni, Anna, 23n, 502n
Zanni Rosiello, Isabella 1075, 1132
Zanni Rosiello, Isabella 43n, 45n, 339n, 487n, 693n, 1075n, 1128, 1141n

Zannier, G. 234n
Zannini, Andrea 364n, 365n
Zanolini, Vigilio 197n, 198n
Zanotti, Andrea 991n
Zanvercelli, Gianantonio, notaio e podestà di Serralunga 594n
Zarri, Gabriella 979n, 1006n, 1009n, 1083n
Zarrilli, Carla 2, 3, 4, 37n, 859n, 881n, 1078, 1119, 1131
Zarrilli, Carla 1, 45n, 46n, 88n, 89n, 90n, 495n, 851n, 861n, 864n, 872n, 873n, 922n, 1076n, 1078n, 1111
Zasio, Ulderico, giurista 204n
Zatelli, Angelo Maria 142n
Zatelli, Angelo Maria 142n
Zauli, Domenico da Faenza, arcivescovo di Teodosia 74n
Zavarise, Virgilio, cancelliere del Comune di Verona 344, 345/n
Zenarola Pastore, Ivonne 224n
Zeno, Ranieri da Venezia, podestà di Bologna 305
Zenobi, Bandino Giacomo 626n, 770n, 771n
Zenti, Ignazio, bibliotecario e archivista del Comune di Verona 338
Zerola, Tommaso 1065n
Ziino, Agostino 882, 898/n
Ziino, Agostino 882n
Zilini, Domenico di Nicolò, notaio al disco dell'Aquila di Bologna 263n
Zini, Nicola 436n
Ziraldo, Meri 230n
Zobi, Antonio 965n, 1010n, 1062n, 1063n, 1064n, 1066n
Zoli, Sergio 1044n
Zolli, Paolo 27n
Zopello, Michele da Sacile, segretario del duca Ludovico di Savoia 545
Zoppi, Giovanni Cristoforo, avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte 587n
Zorda, Pietro Francesco, notaio in Vercelli 598n
Zordan, Giorgio 382n, 384
Zordan, Giorgio 227n, 228n, 230n, 232n, 382n, 383n, 384n
Zorzi, Andrea 23, 27, 38n, 928, 1081, 1098, 1123, 1133
Zorzi, Andrea 23n, 26n, 27n, 38n, 91n, 154n, 160n, 310n, 484n, 499n, 634n, 785n, 786n, 789n, 798n, 818n, 823n, 824n, 831n, 839n, 842n, 930, 1041n, 1076n, 1077n, 1081n, 1098n
Zorzoli, Maria Carla 486n
Zotti, Raffaele 433n
Zotti, Raffaele 430n
Zovatto, Pietro 979n
Zubiena 571n
Zuccarello, Ugo 999n
Zuccherini, Luigi da Empoli 1048
Zucchi Castellini, Nicola 965n
Zuliani, Dario 1068n, 1069n
Zumaglia 736/n
Zunico, Antonio, abate del collegio notarile di Milano 491/n, 493
Zwanowetz, Georg 460n

EDIZIONI CANTAGALLI
Via Massetana Romana, 12
Casella Postale 155
53100 Siena
Tel. 0577 42102 Fax 0577 45363
www.edizionicantagalli.com
e-mail: cantagalli@edizionicantagalli.com